GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1934 (XIII)

volume 2

BIBLIOTECA
MILITARE CENTRALE
ROMA
28 MAR. 1935

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIII

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1934 - ANNO XII — 6 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 489 - 30 giugno 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici » - Categoria I e II e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale » . . . . . *Pag.* 1955

PARTE SECONDA

Circolare N. 489. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici » - Categoria I e II - e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale ».** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 giugno 1931 - Anno XII.

Sono approvate le seguenti varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici » — Categorie I e II — e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale » — di cui alla circolare 335 del *giornale militare* — anno 1932.

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
			1° NOMENCLATORE - (*Categoria I*).		
			a) *aggiunte*:		
I	—	147	Camicia di flanella bigia trasformata, con chiusura lampo	n.	38,40
I	—	148	Camicia di flanella bigia (mod. 1933) con chiusura lampo	»	33,80
I	—	149	Camicia di tela candida con listino, polsini e pettorina di tela grigio verde	»	11 —
I	—	150	Camicia di tela grigia verde (mod. 1933)	»	10,60
I	—	151	Colletto per camicia di flanella bigia (mod. 1933)	»	2,60
I	—	152	Colletto di tela di cotone grig. verde (mod. 1933)	»	1,10
I	—	153	Cravatta nera di lana a maglia	»	1 —
I	—	154	Cravatta rossa di lana a maglia	»	1 —
I	—	155	Cravatta celeste di lana a maglia	»	1 —
I	—	156	Mostrine per giubbe da fanteria (mod. 1933) . .	p.	0,60
I	—	157	Mostrine per giubbe da mitraglieri (mod. 1933).	»	0,60
I	—	158	Mostrine per giubbe da allievi ufficiali e sottufficiali di complemento e compagnie distrettuali (mod. 1933)	»	0,80
I	—	159	Mostrine per giubbe da sanità (mod. 1933) . . .	»	0,60
I	—	160	Mostrine per giubbe da sussistenza (mod. 1933)	»	0,60
I	—	161	Mostrine per giubbe da automobilisti (modello 1933)	»	0,60
I	—	162	Mostrine per giubbe da territoriali e presidiari alpini (mod. 1933)	»	0,60
I	—	163	Mostrine per giubbe da artiglieria (mod. 1933).	»	1 —

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	164	Mostrine per giubbe da genio (mod. 1933) . . .	p.	1 —
I	—	165	Mostrine per giubbe dei militari di governo degli istituti militari e stabilimenti di pena (mod. 1933)	»	1 —
I	—	166	Mostrine per giubbe da alpini (mod. 1933) . . .	»	1 —
I	—	167	Mostrine per giubbe da bersaglieri (mod. 1933).	»	1 —
I	—	168	Mostrine per giubbe da carri armati (mod. 1933)	»	1 —
I	—	169	Mostrine per giubbe da cavalleria (in velluto) (mod. 1933)	»	1,40
I	—	170	Mostrine per giubbe da cavalleria (in panno) (mod. 1933)	»	1,20
I	—	171	Lacciuoli di cotone tinto in nero per stivaletti alti	»	0,25
I	—	172	Stivaletti con gambaletto alto, per armi a piedi (mod. 1933) senza chiodatura	»	55 —
I	—	173	Stivaletti con gambaletto alto, per armi a piedi (mod. 1933) con chiodatura	»	56,60
			Distintivi di grado per camicie di flanella bigia (mod. 1933):		
I	—	379	da sergente maggiore	n.	0,30
I	—	380	da sergente	»	0,25
I	—	381	da caporale maggiore	»	0,30
I	—	382	da caporale	»	0,25
I	—	383	stellette ricamate in rosso su panno grigio verde per berretti da fatica da truppa (mod. 1934)	»	0,10
I	—	384	stellette ricamate in giallo oro su panno grigio verde per berretti da fatica da sottufficiali (mod. 1934)	»	0,10
			Distintivo da soldato scelto:		
I	—	563	per giubba	»	0,35
I	—	564	per pastrano o cappotto		0,40
I	—	565	per camicia di flanella		0,15

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
			FREGI.		
			Da fanteria.		
I	—	566	Fregio stampato in ottone per berretti da libera uscita, da truppa	n.	0,50
I		567	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali	»	3,40
I		568	Fregio in ottone per controspalline con forcine di ottone (anche per compagnie presidiarie, per scuole di fanteria, per musiche presidiarie)	p.	0,85
			Da compagnie distrettuali.		
I	—	569	Fregio stampato in ottone per berretti da libera uscita, da truppa	n.	0,50
I	—	570	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali	»	3,40
			Da carri armati.		
I	—	571	Fregio stampato in ottone per berretti da libera uscita, da truppa	»	0,50
I	—	572	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali	»	3,30
I	—	573	Fregio in ottone per contraspalline con forcine in ottone	p.	0,85
			Da granatieri.		
I	—	574	Fregio stampato in ottone per berretti da libera uscita, da truppa	n.	0,50
I	—	575	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali	»	2,95
I	—	576	Fregio in ottone per contraspalline con forcine in ottone	»	0,85

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
			Da alpini.		
I	—	577	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per copricapi da sottufficiali	n.	3,40
I		578	Fregio stampato in ottone per controspalline con forcine di ottone (anche per scuole alpini)	p.	0,85
			Da cavalleria, lancieri e cavalleggeri.		
I		579	Fregio stampato in ottone per colbacco (lancieri)	n.	0,50
I	—	580	Fregio stampato in ottone per colbacco (cavalleggeri)	»	0,50
I	—	581	Fragio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali (dragoni)	»	2,95
I	—	582	Fregio ricamato in metallo bianco su panno grigio verde per berretti da sottufficiali (lancieri)	»	2,95
I	—	583	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali (cavalleggeri)	»	2,95
I	—	584	Fregio in ottone per controspalline con forcine di ottone (dragoni)	p.	0,85
I	—	585	Fregio in ottone per controspalline con forcine di ottone (lancieri)	»	0,85
I	—	586	Fregio in ottone per controspalline con forcine di ottone (cavalleggeri) (anche per scuole cavalleggeri)	»	0,85
I		560	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali degli squadroni carri veloci del reggimento Guide	n.	2,95
I	—	561	Fregio ricamato in lana nera su panno grigio verde per berretti da fatica per caporali e soldati degli squadroni carri veloci del reggimento Guide	»	0,70
I	—	562	Fregio stampato in ottone per berretti da parata e libera uscita per caporali e soldati degli squadroni carri veloci del reggimento Guide.	»	0,50

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
			Da compagnie sanità.		
I	—	587	Fregio stampato in ottone per berretti da libera uscita, da truppa	n.	0,50
I	—	588	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficali	»	3,20
I	—	589	Fregio stampato in ottone per controspalline con forcine di ottone (1)	p.	0,85
			Da palafrenieri, centri rifornimenti quadrupedi e depositi cavalli stalloni.		
I	—	590	Fregio stampato in ottone per colbacco	n.	0,50
I	—	591	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali	»	4,20
I	—	592	Fregio stampato in ottone per controspalline con forcine in ottone	p.	0,85
			Da personale di governo per stabilimenti militari di pena e compagnie di correzione		
I	—	593	Fregio stampato in ottone per berretti da libera uscita, da truppa.	n.	0,50
I	—	594	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali	»	3,20
			Da servizio chimico.		
I	—	596	Fregio stampato in ottone per berretti da libera uscita, da truppa	n.	0,50
I	—	597	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali	»	2,80
I	—	598	Fregio stampato in ottone per controspalline con forcine in ottone	»	0,85

(1) Anche pel personale di governo per stabilimenti militari di pena e compagnie di correzione.

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
			SCUOLE ALLIEVI UFFICIALI E ALLIEVI SOTTUFFICIALI E PERSONALE DI GOVERNO DELLE SCUOLE.		
			Fanteria.		
I	—	599	Fregio stampato in ottone per berretti da libera uscita, da truppa	n.	0,50
I	—	600	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali	»	2,95
			Alpini.		
I	—	601	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per copricapi da sottufficiali	»	3,40
			Cavalleggeri.		
I	—	602	Fregio stampato in ottone per colbacco	»	0,50
I	—	603	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali	»	2,95
			MUSICHE.		
			Musica presidiaria fanteria.		
I	—	604	Fregio stampato in ottone per berretti da libera uscita, per truppa	»	0,50
I	—	605	Fregio ricamato in metallo bianco dorato su panno grigio verde per berretti da sottufficiali	»	3,40
I	—	606	Fregio ricamato in nero su panno grigio verde per berretti da fatica da truppa (modello 1934)	»	0,50

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	607	Fregio ricamato in giallo oro su panno grigio verde per berretti da fatica da sottufficiali, (mod. 1934)	n.	0,50
I	—	862	Berretto di panno grigio verde per libera uscita, da caporali e soldati (mod. 1933)	»	11,40
I	—	863	Berretto di panno grigio verde per libera uscita, da sottufficiali (mod. 1933)	»	12,60
			Giubbe aperte di panno grigio verde con bottoneria scoperta (mod. 1933) per soldati, caporali e caporali maggiori:		
I	—	864	da granatieri senza bottoniera ed alamari . . .	»	80,20
I	—	865	con bottoniera di frutto senza alamari	»	81 —
I	—	866	con bottoniera di frutto e alamari	»	81,60
I	—	867	con bottoniera metallica ed alamari	»	81,80
I	—	868	con bottoniera metallica senza alamari	»	81,20
			Da fanteria, sanità sussistenza, genio (tutte le specialità) carri armati, servizio chimico e mitraglieri e compagnie distrettuali:		
I		869	senza bottoniera e mostrine	»	73,20
I		870	con bottoniera di frutto senza mostrine	»	73,80
I	—	871	da fanteria con bottoniera di frutto e mostrine	»	74,60
I	—	872	da fanteria, con bottoniera metallica e mostrine	»	74,80
I	—	873	da fanteria, con bottoniera metallica senza mostrine	»	74 —
I	—	874	da sanità, con bottoniera di frutto e mostrine	»	74,60
I	—	875	da sanità con bottoniera metallica e mostrine	»	74,80
I	—	876	da sanità con bottoniera metallica senza mostrine	»	74
I	—	877	da sussistenza, con bottoniera di frutto e mostrine	»	74,60

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	878	da sussistenza, con bottoniera metallica e mostrine	n.	74, 80
I	—	879	da sussistenza, con bottoniera metallica senza mostrine	»	74 —
I	—	880	da genio (tutte le specialità), con bottoniera di frutto e mostrine	»	75 —
I	—	881	da genio, con bottoneria metallica e mostrine.	»	75, 20
I	—	882	da genio, con bottoniera metallica senza mostrine	»	74 —
I	—	883	da servizio chimico, con bottoniera di frutto e mostrine	»	76, 20
I		884	da servizio chimico, con bottoniera metallica e mostrine	»	76, 40
I		885	da servizio chimico, con bottoniera metallica senza mostrine	»	74 —
I		886	da carri armati, con bottoniera di frutto e mastrine	»	75 —
I		887	da carri armati, con bottoniera metallica e mostrine	»	75, 20
I		888	da carri armati, con bottoniera metallica senza mostrine	»	74 —
I		889	da mitraglieri, con bottoniera di frutto e mostrine	»	74, 60
I		890	da mitraglieri con bottoniera metallica e mostrine	»	74, 80
I		891	da mitraglieri, con bottoniera metallica senza mostrine	»	74 —
I	—	892	da compagnie distrettuali, con bottoniera di frutto e mostrine	»	74, 80
I		893	da compagnie distrettuali, con bottoniera metallica e mostrine	»	75 —
I		894	da compagnie distrettuali, con bottoniera metallica senza mostrine	»	74 —

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	895	da alpini e bersaglieri ciclisti, senza bottoniera e mostrine	n.	75,80
I	—	896	da alpini e bersaglieri ciclisti, con bottoniera di frutto senza mostrine	»	76,60
I	—	897	da alpini, con bottoniera di frutto e mostrine	»	77,80
I	—	898	da alpini, con bottoniera metallica e mostrine	»	78 —
I	—	899	da alpini, con bottoniera metallica senza mostrine	»	76,80
I	—	900	da bersaglieri, con bottoniera di frutto e mostrine	»	77,80
I	—	901	da bersaglieri, con bottoniera metallica e mostrine	»	78 —
I	—	902	da bersaglieri, con bottoniera metallica senza mostrine	»	76,80
I	—	903	da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, senza bottoniera e mostrine	»	74,20
I	—	904	da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, con bottoniera di frutto senza mostrine	»	74,80
I	—	905	da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, con bottoniera di frutto e mostrine	»	76 —
I	—	906	da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, controaerei, con bottoniera metallica e mostrine	»	76,20
I	—	907	da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, con bottoniera metallica senza mostrine	»	75 —
I	—	908	da automobilisti, senza bottoniera e mostrine	»	74,20
I	—	909	da automobilisti, con bottoniera di frutto senza mostrine	»	74,80
I	—	910	da automobilisti, con bottoniera di frutto e mostrine	»	75,60

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	911	da automobilisti, con bottoniera metallica e mostrine	n.	76 —
I	—	912	da automobilisti, con bottoniera metallica senza mostrine	»	75 —
I	—	913	da artiglieria da montagna, pesante e da costa, senza bottoniera e mostrine	»	78 —
I	—	914	da artiglieria da montagna, pesante e da costa, con bottoniera di frutto senza mostrine . . .	»	78, 60
I	—	915	da artiglieria da montagna, pesante e da costa, con bottoniera di frutto e mostrine	»	79, 80
I	—	916	da artiglieria da montagna, pesante e da costa, con bottoniera metallica e mostrine	»	80 —
I	—	917	da artiglieria da montagna, pesante e da costa, con bottoniera metallica senza mostrine . .	»	78, 80
I	—	918	del reggimento « Nizza cavalleria », senza bottoniera	»	75, 40
I	—	919	del reggimento « Nizza cavalleria », con bottoniera di frutto	»	76 —
I	—	920	del reggimento « Nizza cavalleria », con bottoniera metallica	»	76, 20
I	—	921	del reggimento « Piemonte Reale », senza bottoniera	»	75, 40
I	—	922	del reggimento « Piemonte Reale », con bottoniera di frutto	»	76 —
I	—	923	del reggimento « Piemonte Reale », con bottoniera metallica	»	76, 20
I	—	924	del reggimento « Genova cavalleria », senza bottoniera	»	75, 40
I	—	925	del reggimento « Genova cavalleria », con bottoniera di frutto	»	76 —
I	—	926	del reggimento « Genova cavalleria », con bottoniera metallica	»	76, 20
I	—	927	della scuola applicazione cavalleria, centro rifornimento quadrupedi e deposito cavalli stalloni, senza bottoniera	»	75, 40

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	928	della scuola applicazione cavalleria, centro rifornimento quadrupedi é deposito cavalli stalloni, con bottoniera di frutto	n.	76
I	—	929	della scuola applicazione cavalleria, centro rifornimento quadrupedi e deposito cavalli stalloni con bottoniera metallica	»	76,20
I	—	930	del reggimento « Savoia cavalleria », senza bottoniera	»	75,80
I	—	931	del reggimento « Savoia cavalleria », con bottoniera di frutto	»	76,40
I	—	932	del reggimento « Savoia cavalleria », con bottoniera metallica	»	76,60
I	—	933	del reggimento « Lancieri Novara », senza bottoniera	»	74,80
I	—	934	del reggimento « Lancieri Novara », con bottoniera di frutto	»	75,60
I	—	935	del reggimento « Lancieri Novara », con bottoniera metallica	»	75,80
I	—	936	del reggimento « Lancieri Aosta », senza bottoniera	»	74,80
I	—	937	del reggimento « Lancieri Aosta », con bottoniera di frutto	»	75,60
I	—	938	del reggimento « Lancieri Aosta » con bottoniera metallica	»	75,80
I	—	939	del reggimento « Lancieri Firenze », senza bottoniera	»	74,80
I	—	940	del reggimento « Lancieri Firenze », con bottoniera di frutto	»	75,60
I	—	941	del reggimento « Lancieri Firenze », con bottoniera metallica	»	75,80
I	—	942	del reggimento lancieri Vittorio Emanuele II, senza bottoniera	»	74,80
I	—	943	del reggimento lancieri Vittorio Emanuele II, con bottoniera di frutto	»	75,60

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuove	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	944	del reggimento lancieri Vittorio Emanuele II, con bottoniera metallica	n.	75,80
I	—	945	del reggimento cavalleggeri Saluzzo, senza bottoniera	»	76,60
I	—	946	del reggimento cavalleggeri Saluzzo, con bottoniera di frutto	»	77,20
I	—	947	del reggimento cavalleggeri Saluzzo, con bottoniera metallica	»	77,40
I	—	948	del reggimento cavalleggeri di Monferrato, senza bottoniera	»	76,60
I	—	949	del reggimento cavalleggeri di Monferrato, con bottoniera di frutto	»	77,20
I	—	950	del reggimento cavalleggeri di Monferrato, con bottoniera metallica	»	77,40
I	—	951	del reggimento cavalleggeri Alessandria, senza bottoniera	»	76,60
I	—	952	del reggimento cavalleggeri Alessandria, con bottoniera di frutto	»	77,20
I	—	953	del reggimento cavalleggeri Alessandria, con bottoniera metallica	»	77,40
I	—	954	del reggimento cavalleggeri Guide, senza bottoniera	»	76,40
I	—	955	del reggimento cavalleggeri Guide, con bottoniera di frutto	»	77 —
I	—	956	del reggimento cavalleggeri Guide, con bottoniera metallica	»	77,20
			Giubbe di panno grigio verde aperte con bottoniera scoperta (mod. 1933) per sottufficiali (sergenti e sergenti maggiori):		
I		957	da granatieri	»	113 —
I	—	958	da fanteria e mitraglieri	»	104 —
I		959	da sanità	»	104 —
I	—	960	da sussistenza	»	104 —

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	961	da alpini	n.	107 —
I	—	962	da bersaglieri ciclisti	»	107 —
I	—	963	da genio (tutte le specialità)	»	104,20
I	—	964	da servizo chimico	»	105,60
I	—	965	da carri armati	»	104 —
I	—	966	da compagnie distrettuali	»	104 —
I	—	967	da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, controaerei	»	105 —
I	—	968	da automobilisti	»	104,80
I	—	969	da artiglieria da montagna, pesante e da costa	»	109,80
I	—	970	dei reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Genova cavalleria, scuola di applicazione di cavalleria, centri rifornimento quadrupedi e depositi cavalli stalloni	»	105,80
I	—	971	del reggimento Savoia cavalleria	»	106,20
I	—	972	dei reggimenti lancieri Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele II	»	105,20
I	—	973	del reggimento Saluzzo	»	106,80
I	—	974	dei reggimenti cavalleggeri Monferrato e Alessandria	»	106,80
I	—	975	del reggimento cavalleggeri Guide	»	106,60
			Guarnizioni di giubbe comuni aperte per cavalleria, di panno grigio verde (mod. 1933) .		
I	—	976	dei reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Genova cavalleria, della scuola d'applicazione di cavalleria, centri rifornimento quadrupedi e deposito cavalli stalloni	»	2,60
I	—	977	del reggimento Savoia cavalleria	»	2,80
I	—	978	dei reggimenti lancieri Novara, Aosta, Firenze e Vittorio Emanuele II	»	2,20
I	—	979	del reggimento cavalleggeri Saluzzo	»	3,20

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	980	dei reggimenti cavalleggeri Monferrato e Alessandria	n.	3,80
I	—	981	del reggimento cavalleggeri Guide	»	3,20
I	—	1236	Pastrani per brigadiere, vice-brigadiere, appuntato e carabiniere guardia del Re (senza maniche)	»	388,80
I	—	1237	Berretto per marescialli dei carabinieri guardie del Re	»	36,20
I	—	1238	Berretto per brigadiere e vice brigadiere dei carabinieri guardie del Re	»	40,40
I	—	1239	Berretto per trombettieri dei carabinieri guardie del Re	»	40 —
I	—	1240	Berretto da carabinieri guadie del Re	»	38,40
I	—	1241	Giubba da maresciallo dei carabinieri guardie del Re	»	238,60
I	—	1242	Giubba da brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e carabinieri guardie del Re	»	189,20
I	—	1243	Tunica (comune per tutti i gradi)	»	224 —
I	—	1244	Tunica da parata da trombettiere dei carabinieri guardie del Re	»	243,20
			Berretto di panno grigio verde diagonale (senza fregio) da libera uscita (mod. 1933) per allievi delle accademie militari:		
I	—	1481	1° gruppo	»	22 —
I	—	1482	2° gruppo	»	21,60
I	—	1483	3° gruppo	»	21 —
I	—	1484	Colletto rovesciato di tela bianca inamidato .	»	1,80
I	—	1485	Colletto rovesciato di tela bianca floscio . . .	»	1,80
I	—	1486	Cravatta di seta nera opaca	»	3,20
I	—	1487	Fregio ricamato in oro per berretti	»	5 —

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
			Giubba aperta di panno grigio verde diagonale per allievi delle accademie militari (modello 1933):		
I	—	1488	1° gruppo	n.	150,40
I	—	1489	2° gruppo	»	143,40
I	—	1490	3° gruppo	»	136,20
			Giubbe aperte di panno grigio verde da fatica (mod. 1933) per allievi delle accademie militari:		
I	—	1491	1° gruppo	»	127 —
I	—	1492	2° gruppo	»	120,60
I	—	1493	3° gruppo	»	114,80
			Giubbe aperte di panno grigio verde da fatica (modello 1933) per allievi ufficiali medici:		
I	—	1494	1° gruppo	»	126,80
I	—	1495	2° gruppo	»	120,60
I	—	1496	3° gruppo	»	114,60
			Giubbe aperte di panno grigio verde da fatica (modello 1933) per allievi ufficiali farmacisti:		
I	—	1497	1° gruppo	»	127,60
I	—	1498	2° gruppo	»	121,40
I	—	1499	3° gruppo	»	115,60
			Giubbe aperte di panno grigio verde da fatica (modello 1933) per allievi ufficiali veterinari:		
I	—	1500	1° gruppo	»	126,80
I	—	1501	2° gruppo	»	120,60
I	—	1502	3° gruppo	»	114,60
			Pantaloni corti di panno grigio verde diagonale per allievi delle accademie militari (mod. 1933):		
I	—	1503	1° gruppo	»	73 —
I	—	1504	2° gruppo	»	69 —
I	—	1505	3° gruppo	»	65 —

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
			Pantaloni lunghi di panno grigio verde diagonale per allievi delle accademie militari (mod. 1933):		
I	—	1506	1° gruppo	n.	79 —
I	—	1507	2° gruppo	»	75 —
I	—	1508	3° gruppo	»	71 —
			Pantaloni corti di panno grigio verde da fatica con topponi (mod. 1933) per allievi delle accademie militari:		
I	—	1509	1° gruppo	»	67,20
I	—	1510	2° gruppo	»	6[illegible],80
I	—	1511	3° gruppo	»	58,40
			Pantaloni di panno grigio verde da fatica, senza topponi (mod. 1933) per allievi delle accademie militari:		
I	—	1512	1° gruppo	»	63,20
I	—	1513	2° gruppo	»	58,80
I	—	1514	3° gruppo	»	5[illegible],40
I	—	1515	Bottoni grandi di metallo dorato per giubbe da allievi delle accademie militari	»	40,00
I	—	1516	Bottoni piccoli di metallo dorato per giubbe da allievi delle accademie militari	»	25,00
I	—	1517	Bottoni a vite per controspalline per allievi delle accademie militari	»	40,00
I	—	1518	Bottoni piccoli di metallo dorato per berretti allievi accademie militari	%	20,00
I	—	1519	Fascia di alluda per berretti allievi accademie militari	n.	1,75
I	—	1520	Soggolo di pelle verniciata nera per berretti allievi accademie militari	«	1,00

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	1521	Visiera di cuoio verniciato nero con orlatura per berretti allievi accademie militari	n.	1,80
I	—	1522	Nodi di Savoia ricamati in oro	P.	8 —
I	—	1651	Berretto di panno kaki oliva da libera uscita per truppe dell'Egeo, mod. 1933:	n.	10,20
I	—	3203	Panno per tuniche, giubbe da militari a cavallo e da carabinieri guardie del Re, alto metri 1,40	m.	29,75
I	—	3204	Panno nero per mantelline e berretti da marescialli e per bande da pantaloni corti, alto m. 1,40	»	29,75
I	—	3205	Tela di cotone bianca gommata, alta m. 1,25 .	»	2,50
I	—	3206	Tela di cotone grigio verde per camicie, alta m. 0,74	»	3 —
I	—	3207	Tela limone dura, alta m. 0,68-0,70	»	1,10
I	—	3195	Galloncino di cotone mercerizzato giallo, alto mm. 6	»	0,20
I	—	3196	Gallone di cotone mercerizzato giallo, alto mm. 26	»	0,50
I	—	3197	Gallone di cotone mercerizzato giallo, alto mm. 35	»	0,60
I	—	3209	Gallone di cotone mercerizzato nero, alto mm. 35	»	0,60
I	—	3211	Gallone di cotone mercerizzato nero, alto mm. 26	»	0,50
I	—	3212	Trecciuola di metallo bianco dorato, alta mm. 5	»	1,30
I	—	3716	Bottoni di corozo color grigio verde a quattro fori per camicie	%	2,50
I	—	3718	Bottoni grandi di ottone per giubbe da granatieri	»	4,55
I	—	3719	Bottoni grandi di ottone per giubbe di fanteria	»	4,55

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
I	—	3720	Bottoni grandi di ottone per giubbe da bersaglieri	%	4,55
I	—	3721	Bottoni grandi di ottone per giubbe da alpini	»	4,55
I	—	3722	Bottoni grandi di ottone per giubbe da cavalleria	»	4,55
I		3724	Bottoni grandi di ottone per giubbe da automobilisti	»	4,55
I		3725	Bottoni grandi di ottone per giubbe da carri armati	»	4,55
I		3726	Bottoni grandi di ottone per giubbe da centro chimico	»	4,55
I	—	3727	Bottoni grandi di ottone per giubbe da compagnie di sanità e di sussistenza	»	4,55
I	—	3728	Bottoni piccoli di ottone per giubbe da granatieri	»	3,50
I	—	3729	Bottoni piccoli di ottone per giubbe da fanteria	»	3,50
I	—	3730	Bottoni piccoli di ottone per giubbe da bersaglieri	»	3,50
I	—	3731	Bottoni piccoli di ottone per giubbe da alpini	»	3,50
I	—	3732	Bottoni piccoli di ottone per giubbe da cavalleria	»	3,50
I	—	3733	Bottoni piccoli di ottone per giubbe da automobilisti	»	3,50
I	—	3734	Bottoni piccoli di ottone per giubbe da carri armati	»	3,50
I	—	3735	Bottoni piccoli di ottone per giubbe da centro chimico	»	3,50
I		3736	Bottoni piccoli di ottone per giubbe da compagnie di sanità e di sussistenza	»	3,50
I	—	3737	Chiusure lampo con flocchetto di lana	n.	0,80
I		3738	Lista trapezoidale in fibra vulcanizzata per berretti	»	0,075

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
			b) *Varianti*:		
I	—	1081	Pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a piedi, prezzo parziale « 65 » sostituire: « 64,80»	—	—
I	—	1224	Palandrana da carabinieri guardie del Re, prezzo di conteggio lire « 160,60 », sostituire lire « 164,60 »	—	—
I	—	3024	Galloncino di metallo bianco argentato e di seta nera, alto mm. 6. Alle parole, « seta nera », sostituire: « cotone mercerizzato »	—	—
I	—	3156	Tela di cotone tinta in scarlatto, per fodere, alta « m. 0,70 », sostituire: « 0,62 »	—	—
I	—	3815	Cuoio suola macello, aggiungere la chiamata: «(1)».	—	—

Pag. 27 — Fregi per genio - alla intestazione: « Genio zappatori, minatori, telegrafisti », sostituire: « reggimenti genio di corpo d'armata ».

» 27 A seguito delle diciture dei fregi per genio (categorici 471, 472, 473 e 474), aggiungere la chiamata: « (2) ». In fondo alla stessa pagina, sotto la chiamata « (1) », aggiungere la chiamata « (2) Anche per il battaglione misto genio, con la differenza che nel centro della granata, in luogo del numero del reggimento, è impressa, in nero, una croce ».

» 27 — Alla chiamata « (1) Anche per compagnie sussistenza e scuole sussistenze », sostituire: « (1) Per compagnie sussistenze e scuola sussistenza ».

» 28 — All'intestazione: « Genio pontieri e lagunari » sostituire « Genio pontieri ».

» 29 — Annotazione (1) in fondo alla pagina, alla parola « disciplina » sostituire la parola: « correzione ».

Pag. 30 — All'intestazione: « palafrenieri, depositi allevamenti cavalli, ecc. », sostituire: « palafrenieri, centri rifornimenti quadrupedi, ecc ».

» 30 — All'intestazione: « Personale di governo per stabilimenti militari di pena e compagnie di disciplina »; sostituire: « Personale di governo per stabilimenti militari di pena e compagnie di correzione ».

Categoria	Numero d'ordine categorico vecchio	Numero d'ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
			2° NOMENCLATORE (Categoria IIª).		
			a) *Aggiunte*:		
II	—	264	Lustrino	n.	0,40
II	—	267	Giubbone di pelle per militari dei carri armati	»	258 —
II	—	268	Misura altezza in piedi	»	320 —

3° RACCOLTA DEI CONTI DI COSTRUZIONE.

a) *Aggiunte*:

Conti di costruzione e di trasformazione da comprendere nella raccolta:

A pag. 18 — Camicia di tela di cotone grigio verde (mod. 1933).

» 18 — Camicia di tela di cotone candida, con listino, polsini e pettorina di tela grigio verde (mod. 1933).

» 18 — Camicia di flanella bigia (mod. 1933) con chiusura lampo.

» 18 — Colletto per camicia di tela di cotone grigio verde (modello 1933).

» 18 — Colletto per camicia di flanella bigia (mod. 1933).

» 36 — Berretto di panno grigio verde da libera uscita per caporali e soldato (mod. 1933).

A pag. 37 — Berretto di panno grigio verde da libera uscita per sottufficiali (mod. 1933).

» 38 — Bottoniera metallica per giubba di panno grigio verde da grande uniforme e libera uscita (mod. 1933), per tutte armi e corpi, compresi i sottufficiali.

» 39 — Bottoniera di frutto per giubbe di panno grigio verde da campagna (mod. 1933) per tutte le armi e corpi (compresi i sottufficiali).

» 49 — Distintivi di grado per camicie di flanella bigia.

» 51 — Distintivo da soldato scelto.

» 64-67 — Giubba aperta di panno grigio verde con bottoniera scoperta (mod. 1933) per soldati, caporali e caporali maggiori.

» 68 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da granatieri, con bottoniera scoperta di frutto ed alamari.

» 68 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1033) da fanteria e mitraglieri, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

» 69 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da compagnia di sanità e sussistenza con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

» 69 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da genio (tutte le specialità), con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

» 70 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) di carri armati, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

» 70 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da servizio chimico, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

» 70 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da compagnie distrettuali, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

» 71 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da bersaglieri ciclisti, con bottoniera di frutto e mostrine.

» 71 Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da alpini, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

» 71 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

» 72 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da automobilisti, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

A pag. 72 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da artiglieria da montagna, pesante e da costa, con bottoniera di frutto e mostrine.

» 92-95 — Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) con bottoniera scoperta per sottufficiali.

» 109-111 — Guarnizioni per giubbe aperte di panno grigio verde (modello 1933) dei reggimenti di cavalleria (dragoni, lancieri, cavalleggeri).

» 116-117 — Mostrine.

» 160 — Pastrani per brigadiere, vice brigadiere, appuntato e carabiniere guardia del Re (senza maniche).

» 151 — Berretto per marescialli dei carabinieri guardie del Re.

» 151 — Berretto per brigadiere e vice brigadiere dei carabinieri guardie del Re.

» 152 — Berretto per trombettieri dei carabinieri guardie del Re.

» 153 Berretto da carabinieri guardie del Re.

» 156 Giubba da maresciallo dei carabinieri guardie del Re.

» 157 — Giubba da brigadiere, vice brigadiere, appuntato e carabinieri, guardie del Re.

» 162 — Tunica (comune per tutti i gradi).

» 163 — Tunica da parata da trombettiere da carabinieri guardie del Re.

» 167 Berretto di panno grigio verde diagonale (senza fregio) di libera uscita (mod. 1933) per allievi delle accademie militari.

» 178-179 — Giubba di panno grigio verde diagonale per allievi delle accademie militari (mod. 1933).

» 176-177 Giubba aperta di panno grigio verde da fatica (mod. 1933) per allievi delle accademie militari.

» 176-177 Giubba aperta di panno grigio verde da fatica (mod. 1933) per allievi ufficiali medici.

» 176-177 Giubba aperta di panno grigio verde da fatica (mod. 1933) per allievi ufficiali farmacisti.

» 176-177 Giubba aperta di panno grigio verde da fatica (mod. 1933) per allievi ufficiali veterinari.

» 196 — Pantaloni lunghi di panno grigio verde diagonale per allievi delle accademie militari (mod. 1933).

A pag. 197 Pantaloni corti di panno grigio verde diagonale per allievo delle accademie militari (mod. 1933)

» 190-191 — Pantaloni corti di panno grigio verde da fatica (mod. 1933) per allievi delle accademie militari.

» 212 — Berretto di panno kaki oliva da libera uscita per truppe dell'Egeo (mod. 1933).

b) *Varianti*:

A pag. 147 — Al conto di costruzione — pubblicato con la circolare 169 - *G. M.* - anno 1933 — relativo ai pantaloni lunghi di panno turchino con bande, per carabinieri a piedi: « quantità panno scarlatto », « importo », « prezzo di costo », prezzo di conteggio », leggasi anzichè m. 0,085, m. 0,083 anzichè; L. 4,335, L. 4,223; anzichè L. 64,879, L. 64,767; anzichè L. 65, L. 64,80.

» 158 — Al conto di costruzione della palandrana da carabinieri guardie del Re, alle righe « mano d'opera ed ogni altra fornitura », « prezzo di costo », « prezzo di conteggio », leggasi anzichè L. 110,70, L. 114,70; anzichè L. 160,543, L. 164.543; anzichè L. 160,60, L. 164,60.

Alla prima riga della nota (1), dopo le parole: « Nella fornitura sono compresi », aggiungere: « il crine di cavallo ».

Seguono i conti di costruzione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Conto di costruzione della camicia di tela di cotone grigio verde (mod. 1933).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone grigio verde per camicie alta m. 0,74	m.	2,86	3 —	8,58
Bottoni di corozo a quattro fori colore grigio verde, per camicie	n.	6	2,50 %	0,15
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1,85
			Prezzo di costo . . . L.	10,58
			Prezzo di conteggio . . . »	10,60

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone nero per le cuciture e gli occhielli.

Conto di trasformazione della camicia di tela candida, consistente nella sostituzione del listino e polsini bianchi con altri grigio verde, e sovrapposizioni di pettorino grigio verde (mod. 1933).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone candida per camicie alta m. 0,74, tinta in g. v.	m.	0,38	3 —	1,140
Bottoni di frutto piccoli g. v. a due fori	n.	6	2,10 %	0,126
Mano d'opera, compresa la scucitura e l'attaccatura dei bottoni nonchè il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli	L.	—	—	1,200
			Prezzo di costo . . . L.	2,466

NB. — Per ogni camicia trasformata dovranno essere restituiti i cinque bottoni d'osso bianco per camicie.

Conto di costruzione della camicia di flanella bigia (mod. 1933) (con chiusura lampo).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella bigia per camicie, alta m. 1,34	m.	1,71	17,50	29,925
Chiusura « lampo » con fiocchetto di lana, per camicie	n.	1	0,80	0,800
Bottoni di corozo color g. v. a 4 fori, per camicie	»	11	2,50 %	0,275
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,750
			Prezzo di costo . . . L.	33,75
			Prezzo di conteggio . . . »	33,80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,30 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15 per l'orlatura delle tasche, ed il refe di cotone per le cuciture, e gli occhielli.

Conto di costruzione del colletto per camicie di tela di cotone grigio verde (mod. 1933).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone g. v. per camicie, alta m. 0,74	m.	0,20	3 —	0,60
Mano d'opera, compreso il refe di cotone nero per le cuciture e gli occhielli . .	L.	—	—	0,50
			Prezzo di costo . . . L.	1,10
			Prezzo di conteggio . . . »	1,10

Conto di costruzione del colletto per camicie di flanella bigia (mod. 1933).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella bigia per camicie, alta m. 1,34	m.	0,12	17,50	2,100
Mano d'opera, compreso il refe di cotone per le cuciture e occhielli	L.	—	—	0,50
			Prezzo di costo . . . L.	2,60
			Prezzo di conteggio . . . »	2,60

Conto di costruzione per berretto di panno grigio verde da libera uscita (mod. 1933) da caporali e soldati.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per fasce gambiere da caporali e soldati, alto m. 1,60	m.	0,118	40,00	4,720
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	0,261	1,60	0,417
Tela di linone dura, alta m. 0,70	»	0,055	1,10	0,060
Tela di cotone bianca gommata, alta m. 1,25	»	0,042	2,50	0,105
Bottoni piccoli di ottone	n.	2	3,50	0,070
Visiere di cuoio verniciato nero	»	1	1,40	1,400
Lista trapezoidale in fibra vulcanizzata.	»	1	0,075	0,075
Soggoli di cuoio verniciato nero	»	1	0,80	0,800
Fasce di alluda di pelle annerita	«	1	0,95	0,950
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,700
			Prezzo di costo . . . L.	11,297
			Prezzo di conteggio . . . »	11,40

(1) Nella fornitura sono compresi: grammi 20 di cartone per il rinforzo interno della fascia; un cerchietto di filo di acciaio del peso di grammi 8 con rispettivo riscontro di metallo; 4 occhielli di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde da libera uscita (mod. 1933) per sottufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60 . .	m.	0,118	44 —	5,192
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	0,261	1,60	0,417
Tela linone dura, alta m. 0,70	»	0,055	1,10	0,060
Tela di cotone bianca gommata, alta m. 1,25	»	0,042	2,50	0,105
Bottoni piccoli di ottone	n.	2	3,50 %	0,070
Visiere di cuoio verniciato nero	»	1	1,40	1,400
Fasce di alluda di pelle annerita	»	1	0,95	0,950
Lista trapezoidale in fibra vulcanizzata.	»	1	0,075	0,075
Soggoli di cuoio verniciato nero	»	1	0,80	0,800
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3,400
			Prezzo di costo . . . L.	12,469
			Prezzo di conteggio . . . »	12,60

(1) Nella fornitura sono compresi: grammi 20 di cartone per il rinforzo interno della fascia; un cerchietto di filo di acciaio del peso di grammi 8 con rispettivo riscontro di metallo; 4 occhielli di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione della bottoniera metallica per la giubba di panno grigio verde (mod. 1933) da grande uniforme e libera uscita per tutte le armi e corpi, compresi i sottufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Bottoni grandi di ottone al cento	n.	9	4,55	0,409
Bottoni piccoli di ottone al cento	»	4	3,50	0,140
Mano d'opera per l'attaccatura compreso il refe di cotone	—	—	—	0,330
			Prezzo di costo . . . L.	0,879
			Prezzo di conteggio . . . »	1 —

Conto di costruzione della bottoniera di frutto per giubbe di panno grigio verde da campagna (mod. 1933) per tutte le armi e corpi, compresi i sottufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Bottoni grandi di frutto color grigio, con gambo, al cento	n.	9	2,80	0,252
Bottoni piccoli di frutto color grigio, con gambo, al cento	»	4	2,10	0,084
Mano d'opera per l'attaccatura compreso il refe di cotone	—	—	—	0,330
			Prezzo di costo . . . L.	0,666
			Prezzo di conteggio . . . »	0,80

Conto di costruzione dei distintivi di grado per camicie di flanella bigia.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Sergente maggiore		Sergente		Caporale maggiore		Caporale	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone di cotone mercerizzato, giallo, alto mm. 35	m.	0,60	0,20	0,12	—	—	—	—	—	—
Gallone di cotone mercerizzato, nero, alto mm. 35	»	0,60	—	—	—	—	0,20	0,12	—	—
Gallone di cotone mercerizzato, giallo, alto mm. 26	»	0,50	—	—	0,20	0,10	—	—	—	—
Gallone di cotone mercerizzato, nero, alto mm. 26	»	0,50	—	—	—	—	—	—	0,20	0,10
Mano d'opera, compreso il refe di cotone per le cuciture	L.	—	—	0,15	—	0,15	—	0,15	—	0,15
Prezzo di costo . . . L.				0,27		0,25		0,27		0,25
Prezzo di conteggio . . . »				0,30		0,25		0,30		0,25

NB. — Per l'attaccatura a macchina di ogni distintivo sulla manica destra della camicia di flanella, sarà corrisposto un compenso di mano d'opera di L. 0,12. In detto compenso è compreso il filo di cotone mercerizzato occorrente per le cuciture.

Conto di costruzione del distintivo da « soldato scelto » da applicarsi *direttamente* sulle maniche della giubba, pastrano o cappotto e sulla manica destra della camicia di flanella.

Materie prime occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Giubba		Pastrano o cappotto		Camicia di flanella	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Galloncino di lana nera, alto mm. 6	m.	0,15	0,46	0,069	0,54	0,081	0,20	0,030
Mano d'opera, compreso il filato per le cuciture	L.	—	—	0,280	—	0,319	—	0,120
Prezzo di costo . . . L.				0,349		0,400		0,150
Prezzo di conteggio . . . »				0,35		0,40		0,15

Conto di costruzione delle giubbe aperte di panno grigio

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri	
			Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	30 —	1, 95	58, 50
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 .	»	43 —	—	—
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	43 —	0, 051	2, 193
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	1, 60	3, 75	6
Tela di canapa per sacchetti arnesi f. u., alta m. 0,53	»	3, 50	0, 24	0, 840
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20 . .	»	5, 95	0, 017	0, 101
Bottoni piccoli di frutto grigio-verde, con gambo	n.	2, 10 %	3	0, 063
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	L.	—	—	12, 500
			Prezzo di costo . . . L.	80, 197
			Prezzo di conteggio . . . »	80, 20

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 8 rinforzi di cuoio conciato al cromo g. v.; m. 2,10 di alto mm. 15 per le tasche; l'ovatta per l'imbottitura delle spalle; il refe di cotone grigio per le

verde per soldati, caporali e caporali maggiori (mod. 1933).

Fanteria, sanità, sussistenza, genio (tutte le specialità) carri armati, servizio chimico e mitraglieri		Alpini e bersaglieri		Artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei e automobilisti		Artiglieria da montagna pesante e da costa	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,74	52,20	1,82	54,60	1,77	53,10	1,88	56,40
0,047	2,021	0,049	2,107	0,049	2,107	0,051	2,193
—	—	—	—	—	—	—	—
3,33	5,328	3,48	5,568	3,38	5,408	3,60	5,760
0,24	0,840	0,24	0,840	0,24	0,840	0,24	0,840
0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101
3 —	0,063	3 —	0,063	3	0,063	3	0,063
—	12,500	—	12,500	—	12,500	—	12,500
	73,053		75,779		74,119		77,857
	73,20		75,80		74,20		78 —

nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e m. 0,65 di nastro di cotone cuciture e gli occhielli e di cotone nero e colorato mercerizzato per il soprabavero.

Conto di costruzione delle giubbe aperte di panno grigio

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Nizza, Piemonte Reale, Genova cavalleria, scuola applicazione cavalleria, centri rifornimento quadrupedi e deposito cavalli stalloni	
			Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	30,00	1,79	53,70
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	43,00	0,057	2,451
Velluto di cotone nero, alto m. 1,10	»	40,00	—	—
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	1,60	3,42	5,472
Tela di canapa per sacchetti arnesi f. u., alta m. 0,53	»	3,50	0,24	0,840
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20 . .	»	5,95	0,017	0,101
Bottoni piccoli di frutto grigio-verde, con gambo	n.	2,10 %	3	0,063
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	L.	—	—	12,700
		Prezzo di costo . . . L.		75,327
		Prezzo di conteggio . . . »		75,40

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 8 rinforzi di cuoio conciato al cromo g. v.; m. 2,10 di alto mm. 15 per le tasche, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle, il refe di cotone grigio per le

verde per soldati, caporali e caporali maggiori (mod. 1933).

Savoia cavalleria		Lancieri di Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele II		Cavalleggeri di Saluzzo		Cavalleggeri Monferrato e Alessandria		Cavalleggeri Guide	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,79	53,70	1,79	53,70	1,79	53,70	1,79	53,70	1,79	53,70
—	—	0,049	2,107	0,049	2,107	0,011	0,473	0,060	2,580
0,067	2,680	—	—	0,014	0,560	0,056	2,240	—	—
3,42	5,472	3,42	5,472	3,42	5,472	3,42	5,472	3,42	5,472
0,24	0,840	0,24	0,840	0,24	0,840	0,24	0.840	0,24	0,840
0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101	0,017	0,101
3	0,063	3	0,063	3	0,063	3	0,063	3	0,063
	12,800		12,500		13,600		13,550		13,450
	75,656		74,783		76,443		76,439		76,206
	75,80		74,80		76,60		76,60		76,40

nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e m. 0,65 di nastro di cotone cuciture e gli occhielli e di cotone nero o colorato mercerizzato per il soprabavero.

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da granatieri con bottoniera scoperta di frutto ed alamari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera ed alamari . .	—	—	—	80,197
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,666
Alamari per granatieri	—	—	—	0,350
Mano d'opera per l'attaccatura degli alamari	—	—	—	0,230
			Prezzo di costo . . . L.	81,443
			Prezzo di conteggio . . . »	81,60

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da fanteria e mitraglieri con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine . .	—	—	—	73,053
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,666
Mostrine di fanteria	—	—	—	0,538
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine	—	—	—	0,230
			Prezzo di costo . . . L.	74,487
			Prezzo di conteggio . . . »	74,60

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da compagnia di sanità e sussistenza con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine . . .	—	—	—	73,053
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,666
Mostrine per compagnie di sanità e sussistenza	—	—	—	0,594
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine	—	—	—	0,230
			Prezzo di costo . . . L.	74,543
			Prezzo di conteggio . . . »	74,60

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da genio (tutte le specialità) con bottoniera di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine . . .	—	—	—	73,053
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,666
Mostrine per il genio	—	—	—	0,918
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine	—	—	—	0,230
			Prezzo di costo . . . L.	74,867
			Prezzo di conteggio . . . »	75,00

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da carri armati con bottoniera di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine . . .	—	—	—	73,053
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,666
Mostrine per carri armati	—	—	—	0,930
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	—	—	—	0,320
			Prezzo di costo . . . L.	74,969
			Prezzo di conteggio . . . »	75 —

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da servizio chimico con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine . . .	—	—	—	73,053
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,666
Mostrine da servizio chimico	—	—	—	2,100
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	—	—	—	0,230
			Prezzo di costo . . . L.	76,049
			Prezzo di conteggio . . . »	76,20

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da compagnie distrettuali, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine . . .	—	—	—	73,053
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,666
Mostrine da compagnie distrettuali . . .	—	—	—	0,739
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	—	—	—	0,230
			Prezzo di costo . . . L.	74,688
			Prezzo di conteggio . . . »	74,80

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da bersaglieri ciclisti con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine . . .	—	—	—	75,779
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,066
Mostrine da bersaglieri ciclisti	—	—	—	0,930
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	—	—	—	0,320
			Prezzo di costo . . . L.	77,695
			Prezzo di conteggio . . . »	77,80

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da alpini, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine . . .	—	—	—	75,779
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,666
Mostrine da alpini	—	—	—	0,930
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine	—	—	—	0,320
			Prezzo di costo . . . L.	77,695
			Prezzo di conteggio . . . »	77,80

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, controaerei, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine . . .	—	—	—	74,119
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,666
Mostrine	—	—	—	0,918
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine	—	—	—	0,230
			Prezzo di costo . . . L.	75,933
			Prezzo di conteggio . . . »	76,00

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da automobilisti, con bottoniera scoperta di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine . . .	—	—	—	74,119
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,666
Mostrine	—	—	—	0,594
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	—	—	—	0,230
			Prezzo di costo . . . L.	75,609
			Prezzo di conteggio . . . »	75,60

Giubba aperta di panno grigio verde (mod. 1933) da artiglieria da montagna, pesante e da costa, con bottoniera di frutto e mostrine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Giubba senza bottoniera e mostrine . . .	—	—	—	77,857
Bottoniera di frutto	—	—	—	0,666
Mostrine	—	—	—	0,918
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	—	—	—	0,230
			Prezzo di costo . . . L.	79,671
			Prezzo di conteggio . . . »	79,80

Conto di costruzione delle giubbe aperte di

Indicazione delle materie prime occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri	
			Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	44,00	1,72	75,680
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	43,00	—	—
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	43,00	0,055	2,365
Velluto di cotone nero, alto m. 1,10	»	40,00	—	—
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	1,60	3,86	6,176
Tela di canapa per sacchetti arnesi f. u., alta m. 0,53 (1)	»	3,50	0,85	2,975
Gallone di metallo bianco argentato per alamari, alto mm. 19 a 20	»	1,75	0,27	0,472
Galloncino di metallo bianco argentato per alamari, alto mm. 8,5 a 9	»	1,05	0,17	0,178
Gallone di seta per mostrine	»	2,10	—	—
Bottoni grandi di ottone	n.	4,55 %	9	0,409
Bottoni piccoli di ottone	»	3,50 %	4	0,140
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde con gambo	»	2,10 %	3	0,063
Bottoni piccoli di metallo per mostrine	»	2,80 %	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2)	L.	—	—	24,500
		Prezzo di costo	L.	112,958
		Prezzo di conteggio	»	113 —

N.B. — Nella mano d'opera sono comprese: la confezione e l'attaccatura delle mostrine e

(1) La tela di canapa per sacchetti arnesi f. u. prevista dal presente conto di costruzione, ha la tela di cotone tinta in grigio per fodere posta nell'interno delle parti anteriori della giubba. Detta tela di canapa, per ciascuna delle parti anteriori della giubba viene sagomata in modo sua larghezza va decrescendo fino a 10 cm. dallo sparato e ad una distanza di circa 4 cm. dal

(2) Nella fornitura sono compresi: n. 8 rinforzi di cuoio g. v. conciato al cromo; il nastro di per l'imbottitura delle spalle, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli

panno grigio verde (mod. 1933) per sottufficiali.

Fanteria e mitraglieri		Sanità e sussistenza		Alpini e bersaglieri		Genio (tutte le specialità)	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,54	67,760	1,54	67,760	1,60	70,400	1,54	67,760
0,050	2,150	0,050	2,150	0,053	2,279	0,050	2,150
—	—	0,010	0,430	0,010	0,430	0,007	0,301
—	—	—	—	—	—	0,008	0,320
3,50	5,600	3,50	5,600	3,63	5,808	3,50	5,600
0,80	2,800	0,80	2,800	0,82	2,870	0,80	2,800
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
0,22	0,462	—	—	—	—	—	—
9	0,409	9	0,409	9	0,409	9	0,409
4	0,140	4	0,140	4	0,140	4	0,140
3	0,063	3	0,063	3	0,063	3	0,063
2	0,056	—	—	—	—	—	—
—	24,500	—	24,500	—	24,500	—	24,500
	103,94		103,852		106,899		104,043
	104 —		104 —		107 —		104,20

dei bottoni.

lo scopo di rendere più sostenute le parti anteriori delle giubbe stesse e sostituisce con vantaggio di panno g. v. (mod. 1933), per caporali e soldati.

che comprenda l'intero petto dallo sparato alla spalla fino sotto l'ascella. Da questo punto la fondo della giubba.

cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e alto mm. 15 per le tasche; l'ovatta ed il refe di cotone comune per le cuciture interne.

Conto di costruzione delle giubbe aperte di

Indicazione delle materie prime occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Servizio chimico	
			Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	44 —	1,54	67,760
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	43 —	0,050	2,150
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	43 —	—	—
Velluto di cotone nero, alto m. 1,10	»	40 —	—	—
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	1,60	3,50	5,600
Tela di canapa per sacchetti arnesi f. u., alta m. 0,53 (1)	»	3,50	0,80	2,800
Mostrine per il servizio chimico	p.	2,10	1	2,100
Bottoni grandi di ottone	n.	4,55 %	9	0,409
Bottoni piccoli di ottone	»	3,50 %	4	0,140
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde con gambo	»	2,10 %	3	0,063
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2)	L.	—	—	24,500
		Prezzo di costo . . . L.		105,522
		Prezzo di conteggio . . . »		105,60

N.B. — Nella mano d'opera sono comprese: la confezione e l'attaccatura delle mostrine e

(1) La tela di canapa per sacchetti arnesi f. u. prevista dal presente conto di costruzione, ha la tela di cotone tinta in grigio per fodere posta nell'interno delle parti anteriori della giubba
Detta tela di canapa, per ciascuna delle parti anteriori della giubba viene sagomata in modo sua larghezza va decrescendo fino a 10 cm. dallo sparato e ad una distanza di circa 4 cm. dal
(2) Nella fornitura sono compresi: n. 8 rinforzi di cuoio g. v. conciato al cromo; il nastro di per l'imbottitura delle spalle, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli

panno grigio verde (mod. 1933) per sottufficiali.

Carri armati		Compagnia distrettuale		Artiglieria da campagna a cavallo, pesante campale, contraerei		Artiglieria da montagna pesante e da costa		Automobilisti	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,54	67,760	1.54	67,760	1,56	68,640	1,65	72,600	1,56	68,640
0,050	2,150	0,050	2,150	0,050	2,150	0,055	2,365	0,050	2,150
0,010	0,430	0,013	0,559	0,007	0,301	0,007	0,301	0,010	0,430
—	—	—	—	0,008	0,320	0,008	0,320	—	—
3,50	5,600	3,50	5,600	3,54	5,664	3,71	5,936	3,54	5,664
0,80	2,800	0,80	2,800	0,80	2,800	0,85	2,975	0,80	2,800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0,409	9	0,409	9	0,409	9	0,409	9	0,409
4	0,140	4	0,140	4	0,140	4	0,140	4	0,140
3	0,063	3	0,063	3	0,063	3	0,063	3	0,063
—	24,500	—	24,500	—	24,500	—	24,500	—	24,500
	103,852		103,981		104,987		109,609		104,796
	104 —		104 —		105 —		109,80		104,80

dei bottoni.

lo scopo di rendere più sostenute le parti anteriori delle giubbe stesse e sostituisce con vantaggio di panno g. v. (mod. 1933), per caporali e soldati.
che comprenda l'intero petto dallo sparato alla spalla fino sotto l'ascella. Da questo punto la fondo della giubba.
cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e alto mm. 15 per le tasche; l'ovatta ed il refe di cotone comune per le cuciture interne.

Conto di costruzione delle giubbe aperte di

Indicazione delle materie prime occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Nizza, Piemonte Reale, Genova cavalleria, scuola applicaz. cavall. centri rifornim. quadrupedi, depositi cavalli stalloni.	
			Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	44 —	1,58	69,520
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	»	43 —	0,058	2,494
Velluto di cotone nero, alto m. 1,10	»	40 —	—	—
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	1,60	3,58	5,728
Tela di canapa per sacchetti arnesi f. u., alta m. 0,53 (1)	»	3,50	0,80	2,800
Bottoni grandi di ottone	n.	4,55 %	9	0,409
Bottoni piccoli di ottone	»	3,50 %	4	0,140
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde con gambo.	»	2,10 %	3	0,063
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2)	L.	—	—	24,500
		Prezzo di costo . . . L.		105,654
		Prezzo di conteggio . . . »		105,80

N.B. — Nella mano d'opera sono comprese: la confezione e l'attaccatura delle mostrine e

(1) La tela di canapa per sacchetti arnesi f. u. prevista dal presente conto di costruzione, ha la tela di cotone tinta in grigio per fodere posta nell'interno delle parti anteriori della giubba. Detta tela di canapa, per ciascuna delle parti anteriori della giubba viene sagomata in modo sua larghezza va decrescendo fino a 10 cm. dallo sparato e ad una distanza di circa 4 cm. dal

(2) Nella fornitura sono compresi: n. 8 rinforzi di cuoio g. v. conciato al cromo; il nastro di per l'imbottitura delle spalle, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e gli occhielli

panno grigio verde (mod. 1933) per sottufficiali.

Savoia cavalleria		Lancieri di Novara Aosta, Firenze Vitt. Emanuele II		Cavalleggeri di Saluzzo		Cavalleggeri Monferrato e Alessandria		Cavalleggeri Guide	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,58	69,520	1,58	69,520	1,58	69,520	1,58	69,520	1,58	69,520
—	—	0,050	2,150	0,050	2,150	0,011	0,473	0,061	2,623
0,068	2,720	—	—	0,014	0,560	0,060	2,400	—	—
3,58	5,728	3,58	5,728	3,58	5,728	3,58	5,728	3,58	5,728
0,80	2,800	0,80	2,800	0,80	2,800	0,80	2,800	0,80	2,800
9	0,409	9	0,409	9	0,409	9	0,409	9	0,409
4	0,140	4	0,140	4	0,140	4	0,140	4	0,140
3	0,063	3	0,063	3	0,063	3	0,063	3	0,063
—	24,750	—	24,250	—	25,250	—	25,250	—	25,250
	106,130		105,060		106,620		106,783		106,533
	106,20		105,20		106,80		106,80		106,60

dei bottoni.

lo scopo di rendere più sostenute le parti anteriori delle giubbe stesse e sostituisce con vantaggio di panno g. v. (mod. 1933), per caporali e soldati.
che comprenda l'intero petto dallo sparato alla spalla fino sotto l'ascella. Da questo punto la fondo della giubba.
cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e alto mm. 15 per le tasche; l'ovatta ed il refe di cotone comune per le cuciture interne.

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio verde (mod. 1933) dei reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Genova cavalleria, della scuola di applicazione di cavalleria, dei centri di rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	m.	0,057	43,00	2,451
Mano d'opera per il taglio del soprabavero e della filettatura delle controspalline	»	—	—	0,050
			Prezzo di costo . . . L.	2,501
			Prezzo di conteggio . . . »	2,60

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio verde (mod. 1933) del reggimento Savoia cavalleria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Velluto di cotone nero alto m. 1,10 . . .	m.	0,067	40,00	2,680
Mano d'opera per il taglio del soprabavero e della filettatura delle controspalline	L.	—	—	0,050
			Prezzo di costo . . . L.	2,73
			Prezzo di conteggio . . . »	2,80

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio verde (mod. 1933) dei reggimenti lancieri di Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	m.	0,049	43,00	2,107
Mano d'opera per il taglio del sopravvero	L.	—	—	0,040
			Prezzo di costo . . . L.	2,147
			Prezzo di conteggio . . . . »	2,20

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio verde (mod. 1933) del reggimento cavalleggeri di Saluzzo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	m.	0,049	43	2,107
Velluto di cotone nero, alto m. 1,10 . . .	»	0,014	40	0,560
Mano d'opera per il taglio del sopravvero e per il taglio e la confezione delle mostrine ed il refe per le cuciture (1)	L.	—	—	0,480
			Prezzo di costo . . . L.	3,147
			Prezzo di conteggio . . . »	3,20

(1) Le mostrine debbono venire applicate allorquando la guarnizione (sopra bavero) è già applicata alla giubba e ciò perchè trattandosi di un bavero aperto la giusta posizione della mostrina sul bavero può essere stabilita solo dopo l'applicazione del sopra bavero.

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio verde (mod. 1933) dei reggimenti cavalleggeri Monferrato e Alessandria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	m.	0,011	43,00	0,473
Velluto di cotone nero, alto m. 1,10 . . .	»	0,056	40,00	2,240
Mano d'opera per il taglio del sopravvero e per il taglio e la confezione delle mostrine ed il refe per le cuciture (1)	L.	—	—	0,440
			Prezzo di costo . . . L.	3,153
			Prezzo di conteggio . . . »	3,20

(1) Le mostrine debbono venire applicate allorquando la guarnizione (sopra bavero) è già applicata alla giubba e ciò perchè trattandosi di un bavero aperto la giusta posizione della mostrina sul bavero può essere stabilita solo dopo l'applicazione del sopra bavero.

Conto di costruzione delle guarnizioni per giubbe di panno grigio verde (mod. 1933) del reggimento cavalleggeri Guide.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	m.	0,060	43,00	2,580
Mano d'opera per il taglio del sopravvero e per il taglio e la confezione delle mostrine ed il refe per le cuciture (1)	L.	—	—	0,440
			Prezzo di costo . . . L.	3,020
			Prezzo di conteggio . . . »	3,20

(1) Le mostrine debbono venire applicate allorquando la guarnizione (sopra bavero) è già applicata alla giubba e ciò perchè trattandosi di un bavero aperto la giusta posizione della mostrina sul bavero può essere stabilita solo dopo l'applicazione del sopra bavero.

Conto di costruzione delle mostrine per giubb

Indicazioni delle materie occorrente	Unità di misura	Prezzo parziale	Fanteria e mitraglieri		Allievi ufficiali e compagnie distrettuali	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto metri 1,30	m.	43 —	—	—	0,007	0,301
Panno azzurrato per mostreggiature, alto metri 1,30	»	43 —	—	—	0,006	0,258
Velluto di cotone nero, alto metri 1,10	»	40 —	—	—	—	—
Gallone di seta per mostrine di fanteria o mitraglieri	»	2,10	0,220	0,462	—	—
Bottoni piatti per mostrine	n.	2,80%	2 —	0,056	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,020 (2)	—	0,180
Prezzo di costo	L.			0,538	—	0,739
Prezzo di conteggio	»			0,60	—	0,80

(1) Nelle forniture sono compresi: la tela dura candida alta m 0,70 (escluso per la fanteria,
(2) Il compenso di mano d'opera per le mostrine di fanteria è riferito semplicemente al taglio al bavero con cucitura a macchina all'atto dell'applicazione. Per detta applicazione vale il

di panno grigio verde aperte (mod. 1933).

Fiamme a una punta				Fiamme a due punte		Fiamme a tre punte			
Sanità, sussistenza, automobilisti, territoriale presidiari alpini		Artiglieria, genio, militari di governo degli istituti militari e stabilimenti di pena		Alpini bersaglieri carri armati		Cavalleggeri di Saluzzo		Cavalleggeri Monferrato, Alessandria, Guide, Gruppo auton. squadrone Lazio, gruppo auton. Sardegna	
						in velluto		in panno	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
0,008	0,344	0,006	0,258	0,010	0,430	—	—	0,011	0,473
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0,007	0,280	—	—	0,014	0,560	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0,250	—	0,380	—	0,500	—	0,75	—	0,700
—	0,594	—	0,918	—	0,930	—	1,310	—	1,173
—	0,60	—	1 —	—	1 —	—	1,40	—	1,20

mitraglieri, allievi ufficiali e compagnie distrettuali) ed il refe di cotone per le cuciture del nastro, dato che la mostrina stessa non occorre che sia confezionata, potendo essere sistemata compenso previsto dalla tariffa.

Conto di costruzione del pastrano per brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e carabiniere « Guardie del Re (senza maniche).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bleu per pastrani da truppa alto m. 1,50	m.	4,60	48,45	222,870
Panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40	»	1,40	33 —	46,200
Tela felpata per tasche da pastrani alta m. 0,70	»	0,35	2,80	0,980
Satino mercerizzato nero per fodere pastrani marescialli e palandrane alto da m. 1,38 a 1,40	»	0,08	6,30	0,504
Canevaccio per rinforzi alto m. 0,70	»	1,15	2,65	3,048
Alamari con riga rossa in metallo bianco argentato	p.	1	5,20	5,200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	110 —
			Prezzo di costo . . . L.	388,80?
			Prezzo di conteggio . . . »	388,80

(1) Nella fornitura sono compresi: 12 bottoni grandi e 7 piccoli di metallo bianco argentato; un paio di stellette ricamate in seta su panno scarlatto; 2 gangherelli di ottone con rispettive magliette; il nastro di cotone nero per i diritti fili delle parti anteriori; un triangolo di pelle nera; il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione del berretto per marescialli dei carabinieri Guardie del Re.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mantelline e berretti da marescialli e per bande da pantaloni corti, alto m. 1,40	m.	0,19	29,75	5,652
Panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40	»	0,01	33 —	0,330
Satino mercerizzato nero per fodere pastrano marescialli e palandrane, alto m. 1,38 - 1,40	»	0,15	6,30	0,945
Tela dura candida da rinforzi, alta metri 1,20	»	0,15	5,95	0,892
Gallone di metallo bianco argentato e seta nera, alto mm. 16	»	0,65	1,25	0,812
Cordoncino di metallo bianco argentato, del diametro di mm. 2	»	0,30	0,55	0,165
Fregio ricamato in metallo argentato .	n.	1	8,40	8,400
Visiera di cuoio verniciato nero con orlatura	»	1	1,75	1,750
Soggoli di cuoio verniciato nero	»	1	1,25	1,250
Fascia di alluda per berretti	»	1	1,20	1,200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	14,650
			Prezzo di costo . . . L.	36,046
			Prezzo di conteggio . . . »	36,20

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 bottoni piccoli di metallo bianco argentato; il refe di seta nera per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione del berretto per brigadiere e vicebrigadiere dei carabinieri - Guardie del Re.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno per tuniche e giubbe, da militari a cavallo e berretti da truppa, alto m. 1,40	m.	0,19	29,75	5,652
Panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40	»	0,05	33 —	1,650
Satino nero mercerizzato per fodere pastrano marescialli e palandrane, alto 1,38 a 1,40	»	0,10	6,30	0,630
Tela dura candida da rinforzi alta m. 0,70	»	0,30	1,75	0,525
Fregio ricamato in metallo bianco argentato	n.	1	8,40	8,400
Fiocchetto di metallo bianco argentato.	»	1	4,20	4,200
Visiera di cuoio verniciato nero con orlatura	»	1	1,75	1,750
Gallone di cotone bianco alto mm. 16 .	m.	1,30	0,35	0,455
Soggolo di cuoio verniciato nero	n.	1	1,25	1,250
Fascia di alluda per berretti	»	1	1,20	1,200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	14,650
			Prezzo di costo . . . L.	40,362
			Prezzo di conteggio . . . »	40,40

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 bottoni piccoli di metallo bianco argentato ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto per trombettieri dei carabinieri Guardie del Re.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno per tuniche e giubbe, da militari a cavallo e berretti da truppa, alto m. 1,40	m.	0,19	29,75	5,652
Panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40	»	0,05	33,00	1,650
Satino nero mercerizzato per fodere pastrani da marescialli e palandrane, alto 1,38 a 1,40	»	0,10	6,30	0,630
Tela dura candida da rinforzi alta m. 0,70	»	0,30	1,75	0,525
Gallone di cotone bianco con righe rosse, alta mm. 16	»	1,30	0,40	0,520
Fiocchetto di metallo bianco argentato e seta rossa	n.	1	3,60	3,600
Fregio ricamato in metallo bianco argentato	»	1	8,40	8,400
Visiera di cuoio verniciato nero con orlatura	»	1	1,75	1,750
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	1	1,25	1,250
Fascia di alluda per berretti	»	1	1,20	1,200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	14,650
			Prezzo di costo . . . L.	39,827
			Prezzo di conteggio . . . »	40,00

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 bottoni piccoli di metallo bianco argentato ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto da carabinieri - Guardie del Re.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno per tuniche e giubbe, da militari a cavallo e berretti da truppa, alto m. 1,40	m.	0,19	29,75	5,652
Panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40	»	0,05	33 —	1,650
Satino nero mercerizzato per fodere pastrano marescialli e palandrane, alto 1,38 a 1,40	»	0,10	6,30	0,630
Tela dura candida da rinforzi alta m. 0,70	»	0,30	1,75	0,525
Gallone di cotone bianco alto mm. 16	»	1,30	0,35	0,455
Fregio ricamato in metallo bianco argentato	n.	1 —	8,40	8,400
Fiocchetto di filo bianco	»	1 —	2,10	2,100
Visiera di cuoio verniciato nero con orlatura	»	1 —	1,75	1,750
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	1 —	1,25	1,250
Fascia di alluda per berretti	»	1 —	1,20	1,200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	14,650
			Prezzo di costo . . . L.	38,262
			Prezzo di conteggio . . . »	38,40

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 bottoni piccoli di metallo bianco argentato ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione della giubba da maresciallo dei carabinieri Guardie del Re.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno per tuniche e giubbe, da militari a cavallo e berretti da truppa, alto m. 1,40	m.	1,70	29,75	50,575
Panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40	»	0,60	33,00	19,800
Satino mercerizzato avana per fodere pastrano truppe, tuniche, giubbe, alto m. 1,38 a 1,40	»	1,15	6,30	7,245
Galloncino di metallo bianco argentato, alto mm. 6, per ferite, per distintivi da marescialli d'alloggio (sulle spalle) . .	»	0,10	1,50	0,150
Alamari di metallo bianco argentato per colletto	p.	1	5,80	5,800
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	154,900
			Prezzo di costo . . . L.	238,470
			Prezzo di conteggio . . . »	238,60

NB. — Il presente conto si riferisce al grado di maresciallo, per il grado di maresciallo capo occorre aumentare di cm. 10 il galloncino e di L. 0,23 la mano d'opera; per il grado di maresciallo maggiore aumentare di cm. 20 il galloncino e di L. 0,45 la mano d'opera.

(1) Nella fornitura sono compresi: un paio di stellette ricamate in seta su panno nero; 22 bottoni grandi e 6 piccoli di metallo bianco argentato; un bottone grande e uno piccolo piatti di metallo bianco; 4 gangherelli e 2 magliette di ottone; l'ovatta per l'imbottitura; il crine di cavallo, il canovaccio per rinforzi; il nastro di cotone nero alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori; il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione della giubba da brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e carabiniere - Guardie del Re.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno per tuniche e giubbe, da militari a cavallo e berretti da truppa, alto m. 1,40	m.	1,70	29,75	50,575
Panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40	»	0,04	33,00	1,320
Satino mercerizzato avana per fodere pastrano da truppa, tuniche, giubbe, alto da m. 1,38 a 1,40	»	1,15	6,30	7,245
Controspalline a treccia per giubbe . . .	p.	1	1,60	1,600
Alamari di metallo bianco argentato per colletto	»	1	5,80	5,800
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	122,500
			Prezzo di costo . . . L.	189,040
			Prezzo di conteggio . . . »	189,20

(1) Nella fornitura sono compresi: un paio di stellette ricamate in seta su panno turchino; 13 bottoni grandi e 6 piccoli di metallo bianco argentato; 4 ganghetti e 2 maglietto di ottone; un bottone piccolo piatto di metallo bianco, l'ovatta per l'imbottitura; il crine di cavallo, il canovaccio per rinforzi; il nastro di cotone nero alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori ed il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione della tunica comune per tutti i gradi da carabinieri - Guardie del Re.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno per tuniche e giubbe, da militari a cavallo e berretti da truppa, alto m. 1,40	m.	1,65	29,75	49,087
Panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40	»	0,65	33 —	21,450
Satino mercerizzato avana per fodere pastrano da truppa, tuniche, giubbe, alto da m. 1,38 a 1,40	»	1,15	6,30	7,245
Gallone per fischietti, di metallo bianco argentato, con riga nera, alto mm. 30.	»	0,60	7 —	4,200
Alamari per colletto in metallo bianco argentato, con riga rossa	p.	1	5,20	5,200
Alamari per manopole di metallo bianco argentato, con riga rossa	»	1	5,20	5,200
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	131,500
			Prezzo di costo . . . L.	233,882
			Prezzo di confeggio . . . »	224 —

(1) Nella fornitura sono compresi: un paio di stellette ricamate in seta su panno scarlatto; 20 bottoni grandi e 6 piccoli di metallo bianco argentato; un bottone grande e uno piccolo piatti di metallo bianco; due passanti di cuoio per il passaggio delle controspalline; l'ovatta per l'imbottitura; il crine di cavallo, il canovaccio per rinforzi; 4 gangherelli e 2 magliette di ottone; il nastro di cotone nero alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori; il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione della tunica da parata da trombettiere dei carabinieri Guardie del Re.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno per tuniche e giubbe, da militari a cavallo e berretti da truppa, alto m. 1,40	n.	1,65	29,75	49,087
Panno scarlatto per guarnizioni, alto m. 1,40	»	0,50	33 —	16,500
Satino mercerizzato avana per fodere pastrano da truppa, tuniche, giubbe, alto da m. 1,38 a 1,40	»	1,15	6,30	7,245
Gallone di metallo bianco argentato con righe rosse, alto mm. 15 a 16	»	6,40	3,85	24,640
Alamari di metallo bianco argentato con righe rosse	p.	1	5,20	5,200
Controspalline a treccia per giubbe . . .	»	1	1,60	1,600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	138,900
			Prezzo di costo . . . L.	243,172
			Prezzo di conteggio . . . »	243,20

(1) Nella fornitura sono compresi: un paio di stellette ricamate in seta su panno scarlatto; 16 bottoni grandi e 4 piccoli di metallo bianco argentato; un bottone grande e uno piccolo piatti di metallo bianco; 4 gangherelli e due maglie di ottone; 2 passanti di cuoio per il passaggio delle controspalline; l'ovatta per l'imbottitura; il crine di cavallo, l'ovatta per rinforzi; il nastro di cotone nero alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori; il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde diagonale (senza fregio) da libera uscita (mod. 1933) per allievi delle accademie militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde diagonale, alto m. 1,40 . .	m.	40 —	0,17	6,800	0,16	6,400	0,15	6,000
Satino di cotone color grigio, alto m. 1,40 . . .	»	7,35	0,16	1,176	0,15	1,102	0,14	1,029
Tela di canapa per sacchetti arnesi vestiario fuori uso, alta m. 0,53	»	3,50	0,23	0,805	0,23	0,805	0,23	0,805
Tela di cotone bianca gommata, alta m. 1,25 .	»	2,50	0,09	0,225	0,08	0,200	0,07	0,175
Bottoni piccoli di metallo dorato	n.	20 %	2	0,400	2	0,400	2	0,400
Visiera di cuoio verniciato nero con orlatura. .	»	1,80	1	1,800	1	1,800	1	1,800
Soggolo di pelle verniciata nera	»	1 —	1	1,000	1	1,000	1	1,000
Fascia di alluda di pelle	»	1,75	1	1,750	1	1,750	1	1,750
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	L.	—	—	8 —	—	8 —	—	8 —
Prezzo di costo . . . L.				21,956		21,457		20,959
Prezzo di conteggio . . . »				22 —		21,60		21 —

(1) Nella fornitura sono compresi: l'ovatta per l'interno del centine; grammi 45 di cartone per il rinforzo interno della fascia e della parte anteriore del centine; un cerchietto di filo di acciaio zincato con riscontro di metallo; il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per le cuciture interne e lo spago di mm. 1 a 1,5 di diametro per l'interno del filetto del tondino.

Conto di costruzione delle giubbe aperte di panno grigio verde diagonale per allievi delle accademie militari (mod. 1933) (con due paia di controspalline, delle quali, quella per grande uniforme, senza fregio).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno diagonale grigio-verde, alto m. 1,40 . .	m.	40 —	1, 85	74 —	1, 70	68 —	1, 55	62 —
Panno castorino grigio-verde, alto m. 1,40 . .	»	39 —	0, 05	1, 950	0, 05	1, 950	0, 05	1, 950
Panno colorato per mostreggiature da istituti militari, alto m. 1,34	»	44 —	0, 01	0, 440	0, 01	0, 440	0, 01	0, 440
Velluto di seta nera, alto m. 0,49	»	53, 90	0, 11	5, 929	0, 11	5, 929	0, 11	5, 929
Satino di cotone grigio, alto m. 1,40	»	7, 35	1, 35	9, 922	1, 20	8, 820	1, 05	7, 717
Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,85	»	2, 30	0, 30	0, 690	0, 30	0, 690	0, 30	0. 690
Tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso, alta m. 0,53	»	3, 50	0, 95	3, 325	0, 95	3, 325	0, 95	3, 325
Trecciuola di metallo bianco dorato, alta mm. 5	»	1, 30	1, 30	1, 690	1, 30	1, 690	1, 30	1, 690
Bottoni grandi di metallo bianco dorato	n.	40 %	4	1, 600	4	1, 600	4	1. 600
Bottoni piccoli di metallo bianco dorato	»	25 %	4	1 —	4	1 —	4	1, 000
Bottoni a vite per controspalline	»	40 %	2	0, 800	2	0, 800	2	0, 800
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	L.	—	—	49 —		49 —		49 —
Prezzo di costo . . . L.				150, 346		143, 244		136, 141
Prezzo di conteggio . . . »				150, 40		143, 40		136, 20

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,50 di nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori; l'ovatta per l'imbottitura del petto e delle spalle; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli e il refe di cotone per le cuciture interne, e l'applicazione alle controspalline di grande uniforme dei nodo di Savoia e della filettatura.

Conto di costruzione delle giubbe aperte di panno grigio verde da fatica (mod. 1933) per allievi delle accademie militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	44 —	1,65	72,600	1,52	66,880	1,40	61,600
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	43 —	0,055	2,365	0,050	2,150	0,045	1,935
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,34	»	44 —	0,01	0,440	0,01	0,440	0,01	0,440
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	1,60	3,25	5,200	3,05	4,880	2,85	4,560
Tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso, alta m. 0,53	»	3,50	0,95	3,325	0,95	3,325	0,95	3,325
Trecciuola di metallo bianco dorato, alta mm. 5	»	1,30	0,66	0,858	0,66	0,858	0,66	0,858
Bottoni grandi di frutto grigio-verde, con gambo	n.	2,80%	4	0,112	4	0,112	4	0,112
Bottoni piccoli di frutto grigio-verde, con gambo	»	2,10%	7	0,147	7	0,147	7	0,147
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	41,800	—	41,800	—	41,800
Prezzo di costo	L.			126,847		120,592		114,777
Prezzo di conteggio	»			127,000		120,60		114,80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,50 di nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e m. 0,60 alto mm. 15 per le tasche; l'ovatta per l'imbottitura al petto ed alle spalle; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione della giubba aperta di panno grigio verde da fatica (mod. 1933) per allievi ufficiali medici.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario sottufficiali, alto m. 1,60	m.	44 —	1, 65	72, 60	1, 52	66, 88	1, 40	61, 60
Panno amaranto per mostreggiature, alto m. 1,34	»	44 —	0, 06	2, 64	0, 055	2, 42	0, 05	2, 20
Tela di cotone tinta grigia per fodere, alta m. 0,62	»	1, 60	3, 25	5, 20	3, 05	4, 88	2, 85	4, 56
Tela di canapa per sacchetti arnesi di vestiario f. u., alta m. 0,53	»	3, 50	0, 95	3, 325	0, 95	3, 325	0, 95	3, 325
Trecciuola di metallo bianco dorato, alta mm. 5	»	1, 30	0, 66	0, 858	0, 66	0, 858	0, 66	0, 858
Bottoni grandi di frutto grigio-verde, con gambo al cento	n.	2, 80	4	0, 112	4	0, 112	4	0, 112
Bottoni piccoli di frutto grigio-verde con gambo al cento	»	2, 10	7	0, 147	7	0, 147	7	0, 147
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	41, 80	—	41, 80	—	41, 80
Prezzo di costo	L			126, 682		120, 422		114, 602
Prezzo di conteggio	»			126, 80		120, 60		114, 60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,50 di nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e m. 0,60 alto mm. 15 per le tasche; l'ovatta per l'imbottitura al petto ed alle spalle; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione della giubba aperta di panno grigio verde da fatica (mod. 1933) per allievi ufficiali farmacisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60	m.	44 —	1,65	72,60	1,52	66,88	1,40	61,60
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	»	43 —	0,06	2,58	0,055	2,365	0,05	2,150
Panno amaranto per mostreggiature alto m. 1,34	»	44 —	0,01	0,44	0,01	0,44	0,01	0,44
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	»	1,60	3,25	5,20	3,05	4,88	2,85	4,56
Tela di canapa per sacchetti arnesi di vestiario f. u., alta m. 0,53	»	3,50	0,95	3,325	0,95	3,325	0,95	3,325
Trecciuola di metallo bianco dorato alta mm. 5	»	1,30	0,66	0,858	0,66	0,858	0,66	0,858
Bottoni grandi di frutto grigio-verde, con gambo al cento	n.	2,80	4	0,112	4	0,112	4	0,112
Bottoni piccoli di frutto grigio-verde, con gambo al cento	»	2,10	7	0,147	7	0,147	7	0,147
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	42,30	—	42,30	—	42,30
Prezzo di costo	L.			127,562		121,307		115,492
Prezzo di conteggio	»			127,60		121,40		115,60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,50 di nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e m. 0,60 alto mm. 15 per le tasche; l'ovatta per l'imbottitura al petto ed alle spalle; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione della giubba aperta di panno grigio verde da fatica (mod. 1933) per allievi ufficiali veterinari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60	m.	44 —	1,65	72,60	1,52	66,880	1,40	61,60
Panno celeste per mostreggiature alto m. 1.34	»	44 —	0,06	2,64	0,055	2,42	0,05	2,20
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	»	1,60	3,25	5,20	3,05	4,88	2,85	4,56
Tela di canapa per sacchetti arnesi di vestiario f. u., alta m. 0,53	»	3,50	0,95	3,325	0,95	3,325	0,95	3,325
Trecciuola di metallo bianco dorato alta mm. 5	»	1,30	0,66	0,858	0,66	0,858	0,66	0,858
Bottoni grandi di frutto grigio-verde con gambo al cento	n.	2,80	4	0,112	4	0,112	4	0,112
Bottoni piccoli di frutto grigio-verde con gambo al cento	»	2,10	7	0,147	7	0,147	7	0,147
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	41,80	—	41,80	—	41,80
Prezzo di costo	L.			126,682		120,422		114,602
Prezzo di conteggio	»			126,80		120,60		114,60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,50 di nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e m. 0,60 alto mm. 15 per le tasche; l'ovatta per l'imbottitura al petto ed alle spalle; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione dei pantaloni lunghi di panno grigio verde diagonale per allievi delle accademie militari (mod. 1933).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde diagonale, alto m. 1,40 . .	m.	40 —	1,25	50 —	1,15	46 —	1,05	42 —
Panno colorato per mostreggiature da istituti militari, alto m. 1,34	»	44 —	0,03	1,320	0,03	1,320	0,03	1,320
Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,85	»	2,30	0,60	1,380	0,60	1,380	0,60	1,380
Tela di canapa per sacchetti arnesi vestiario fuori uso, alta m. 0,53	»	3,50	0,20	0,700	0,20	0,700	0,20	0,700
Satino di cotone color grigio, alto m. 1,40 . . .	»	7,35	0,30	2,205	0,30	2,205	0,30	2,205
Bottoni grandi di frutto grigio a due fori . . .	n.	2,80%	8	0,224	8	0,224	8	0,224
Bottoni piccoli di frutto grigio a due fori . . .	»	2,10%	6	0,126	6	0,126	6	0,126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	L.	—	—	23 —	—	23 —	—	23 —
Prezzo di costo . . . L.				78,955		74,955		70,955
Prezzo di conteggio . . . »				79 —		75 —		71 —

(1) Nella fornitura sono compresi: i sottopiedi, le fibbie, i bottoni gemelli di ottone, una fibbia di metallo ossidato, un gangherello di metallo ossidato con rispettiva maglietta; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli e di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione del pantalone corto di panno grigio verde diagonale per allievi delle accademie militari (mod. 1933).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde diagonale, alto m. 1,40 . .	m.	40 —	1,20	48 —	1,10	44 —	1 —	40 —
Panno colorato per mostreggiature da istituti militari, alto m. 1,34	»	44 —	0,028	1,232	0,028	1,232	0,028	1,232
Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0,85	»	2,30	0,75	1,725	0,75	1,725	0,75	1,725
Tela di canapa per sacchetti arnesi vestiario fuori uso, alta m. 0,53	»	3,50	0,20	0,700	0,20	0,700	0,20	0,700
Satino di cotone color grigio, alto m. 1,40 . . .	»	7,35	0,13	0,955	0,13	0,955	0,13	0,955
Bottoni grandi di frutto grigio a due fori . . .	n.	2,80%	8	0,224	8	0,224	8	0,224
Bottoni piccoli di frutto grigio a due fori . . .	»	2,10%	6	0,126	6	0,126	6	0,126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	L.	—	—	20 —	—	20 —	—	20 —
Prezzo di costo . . . L.				72,962		68,962		64,962
Prezzo di conteggio . . . »				73 —		69 —		65 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,10 di nastro di cotone grigio alto mm. 15, una fibbia di metallo ossidato, un gangherello di metallo ossidato con rispettiva maglietta, il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli e di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione dei pantaloni corti di panno grigio verde da fatica (mod. 1933) per allievi delle accademie militari (taglio semplice).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	con topponi						senza topponi					
			1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo		1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali, alto metri 1,60	m.	44 —	1,10	48,400	1 —	44 —	0,90	39,600	1,05	46,200	0,95	41,800	0,85	37,400
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62 . .	»	1,60	1,50	2,400	1,50	2,400	1,50	2,400	1,50	2,400	1,50	2,400	1,50	2,400
Tela di canapa per sacchetti arnesi fuori uso, alta m. 0.53	»	3,50	0,15	0,525	0,15	0,525	0,15	0,525	0,15	0,525	0,15	0,525	0,15	0,525
Bottoni grandi di frutto color grigio	n.	2,80%	8	0,224	8	0,224	8	0,224	8	0,224	8	0,224	8	0,224
Bottoni piccoli di frutto color grigio	»	2,10%	6	0,126	6	0,126	6	0,126	6	0,126	6	0,126	6	0,126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	15,500	—	15,500	—	15,500	—	13,700	—	13,700	—	13,700
Prezzo di costo . . .	L.			67,175		62,775		58,375		63,175		58,775		54,375
Prezzo di conteggio . . .	»			67,20		62,80		58,40		63,20		58,80		54,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,10 di nastro di cotone grigio alto mm. 15; un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; una fibbia di metallo verniciato nero; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli ed il refe di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione del berretto di panno kaki oliva da libera uscita per truppe dell'Egeo (mod. 1933).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno kaki oliva per pastrani, cappotti mantelline e berretti, alto m. 1,30 . . .	m.	0,148	25 —	3,700
Tela di cotone tinta kaki oliva per fodere, alta m. 0,62	»	0,261	1,65	0,430
Tela linone candida da rinforzi, alta m. 0,70	»	0,055	1,10	0,060
Tela di cotone bianca gommata, alta m. 1,25	»	0,042	2,50	0,105
Bottoni piccoli di ottone	n.	2	3,50 %	0,070
Visiera di cuoio verniciato kaki oliva . .	»	1	1,50	1,500
Soggolo di cuoio verniciato kaki oliva .	»	1	0,85	0,850
Fascia di alluda (bazzana al naturale) .	»	1	0,70	0,700
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	2,650
			Prezzo di costo . . . L.	10,065
			Prezzo di conteggio . . . »	10,20

(1) Nella fornitura sono compresi: grammi 20 di cartone per il rinforzo interno della fascia; un cerchietto di acciaio del peso di gr. 8 con riscontro di metallo; 4 occhielli di metallo verniciato kaki oliva ed il refe di cotone per le cuciture.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PREZZO L. 2 —

(6110406) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1934 - ANNO XII — 6 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **490 - 4 giugno 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 951. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico . . . . . *Pag.* 2031

» **491 - 4 giugno 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 952. - Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del R. esercito e ad altre disposizioni in vigore . . . . . » 2033

» **492 - 4 giugno 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 956. - Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, recante modificazioni all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito. . . . . » 2035

» **493 - 21 giugno 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Relazione e R. decreto n. 988. - Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del R. esercito, ai fini dell'avanzamento » 2037

N. **494** – **5 luglio 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al noleggio di automezzi militari . . . . . *Pag.* 2051

» **495** – **5 luglio 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio. . . . . » 2053

» **496** – **5 luglio 1934** – Anno XII — DIVISA DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA – COLONIE. — Divisa dei sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa dei RR. CC. TT. CC. . . . . » 2095

» **497** – **5 luglio 1934** – Anno XII — DIVISA DEI SOTTUFFICIALI. — Uso in servizio dell'abito civile da parte dei marescialli . . . . . » 2097

PARTE SECONDA

N. **498** – **21 aprile 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente del consiglio d'amministrazione del « Fondo sottufficiali del R. esercito » . . . . . *Pag.* 2099

» **499** – **22 giugno 1934** – Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'uso della lanterna ad acetilene per illuminazione sotto tenda, e sull'uso del faro Wakefield, modello Diama. . . . . » 2100

» **500** – **5 luglio 1934** – Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Salsomaggiore – 8 settembre 1934-XII. . . » 2100

» **501** – **5 luglio 1934** – Anno XII — MATRICOLA. — Variazione matricolare circa il requisito dell'istruzione premilitare . . . . . » 2101

» **502** – **5 luglio 1934** – Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Volume I: Addestramento del pezzo – Fascicolo: cannone da 75/27 mod. 911 ippotrainato – Parte 2ª – Servizio del pezzo. . . . . » 2101

N. 503 – 5 luglio 1934 – Anno XII — RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici-farmacisti) . . . . . *Pag.* 2102

» 504 – 5 luglio 1934 – Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento « 2103

PARTE PRIMA

Circolare N. 490. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 951. – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 4 giugno 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 26 giugno 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 491. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 952. – Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del R. esercito e ad altre disposizioni in vigore.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 4 giugno 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 26 giugno 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al n. 2 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, quale è stato successivamente modificato, è sostituito il seguente:

2° il servizio tecnico delle armi e munizioni.

Alla lettera *g*) dell'art. 19 predetto, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1896, è sostituita la seguente:

g) 4 reggimenti di artiglieria alpina.

Art. 2.

Alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, modificato dall'art. 1 della legge 3 aprile 1933, n. 287, è sostituita la seguente:

f) 1 servizio studi ed esperienze del genio.

Art. 3.

All'art. 24 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, è sostituito il seguente:

Servizio chimico militare.

Il Servizio chimico militare comprende:
un reparto chimico con annesso deposito territoriale;

centri sperimentali staccati il cui numero e la cui specie saranno stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio, per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Al Servizio chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'Arma o Corpo rispettivo.

Art. 4.

Nelle disposizioni vigenti, ovunque compaiano le diciture: « servizio tecnico di artiglieria », « artiglieria da montagna », « servizio degli specialisti del genio », « direzione del centro chimico militare », esse saranno sostituite rispettivamente dalle diciture: « servizio tecnico delle armi e munizioni », « artiglieria alpina », « servizio studi ed esperienze del genio », « direzione del servizio chimico militare », adottate nel presente testo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: I E FRANCISCI.

N. 492. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 956. – Conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, recante modificazione all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 4 giugno 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150, del 27 giugno 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1862, recante modificazione all'art. 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 . Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 493. — AVANZAMENTO. — Relazione e R. decreto n. 988. – Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del R. esercito, ai fini dell'avanzamento. — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 21 giugno 1934 – Anno XII). — (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 3 luglio 1934 – Anno XII).

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra a S. M. il Re sul decreto concernente la classifica degli ufficiali, prescritta dall'artcolo 47 della legge per l'avanzamento.

SIRE.

In esecuzione dell'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, sono state concretate le norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi, da prendere in esame ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

In base ad esse, la valutazione si effettua con punteggio, tenendo nel giusto conto:

1° il servizio di guerra;
2° la cultura generale e militare;
3° le qualità fisiche;
4° le doti professionali, in genere, ed il rendimento in servizio.

1 - *Servizio di guerra.*

È elemento di alto valore per un gerarca militare.

Non è tollerabile che — dopo la grande guerra vittoriosa, durata 42 mesi ed alla quale hanno partecipato circa cinque milioni d'italiani, alcuni appena diciottenni — possa raggiungere gli alti gradi chi alla guerra non ha dato le sue migliori energie, e nulla, o quasi, ha rischiato per la Patria.

Il servizio in guerra si valuta, tenendo conto:

1° della permanenza effettiva, calcolata in mesi, nelle varie zone di guerra (comprese: colonie libiche, Egeo, Albania) e ovunque si svolsero operazioni belliche;

2° dell'attività spiegata e del rischio bellico, cui l'ufficiale fu sottoposto;

3° delle ricompense al valor militare;

4° delle mutilazioni e ferite riportate in guerra ed anche per la causa nazionale come da R. decreto n. 1706 in data 13 dicembre 1933;

II - *Cultura generale e militare.*

Nella considerazione che — come si è detto nel capitolo precedente — per ascendere nella carriera, s'impone una cultura che affini le doti del carattere e completi quelle operative e tecniche, si valuta la cultura generale o militare di ogni ufficiale, tenendo nel debito conto:

1° i titoli di studio — specie quelli di carattere professionale — di cui l'ufficiale sia in possesso;

2° la *reale constatata cultura tecnico-militare* che l'ufficiale ha saputo formarsi (autodidattismo).

III *Qualità fisiche.*

La mente sana nella professione delle armi rende solo se è in un corpo perfettamente sano e capace di resistere agli sforzi prolungati ed intensi della guerra odierna.

Le qualità fisiche dell'ufficiale sono in relazione al grado, all'arma o corpo cui egli appartiene.

IV - *Doti professionali.*

L'ufficiale deve essere un educatore, un organizzatore, un animatore.

Le doti professionali sono valutate in punti, tenendo in speciale considerazione le qualità morali — carattere sopra tutto — e le intellettuali.

È preso in esame per l'avanzamento solo chi raggiunge determinati punti minimi, variabili a seconda del grado e della specie di avanzamento (a scelta ordinaria od a scelta speciale) cui l'ufficiale aspira.

A tali criteri generali si inspirano le norme contenute nello schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta Sanzione della Maestà Vostra.

Il Ministro
MUSSOLINI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli, prescritta dall'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è effettuata con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per la *permanenza in zona di guerra* sono assegnati:

a) 0,25 di punto, per ogni mese, o frazione di mese, trascorso presso comandi, enti o reparti mobilitati durante:

— la guerra italo-turca 1911-12 (comprese le isole dell'Egeo);

— la grande guerra 1915-18 (su tutte le fronti, comprese le isole dell'Egeo);

— la permanenza in Albania, fino all'agosto 1920;

b) 0,15 di punto per ogni mese trascorso in Libia — ed anche in Somalia — (dall'ottobre 1912 in poi) nei periodi in cui abbiano avuto luogo operazioni belliche o di grande polizia, limitatamente però all'ufficiale che ha effettivamente partecipato a dette operazioni e per la sola durata delle operazioni;

c) 0,10 di punto per ogni mese trascorso in Libia durante la grande guerra 1915-18 (cumulabile con i punti di cui al comma precedente);

d) 0,05 di punto per ogni mese trascorso in prigionia fino al 4 novembre 1918.

Per il tempo trascorso in luoghi di cura per ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio, oppure per malattie incontrate in servizio e per cause di servizio, sono assegnati gli stessi punti stabiliti per la permanenza in zona di guerra nei vari casi, diminuiti rispettivamente di 0,04 per le ferite o lesioni e di 0,08 per le malattie.

Art. 3.

Per il *passato di guerra*:

a) Sono assegnati punti da 1 a 10, in relazione.

— all'attività professionale e al rendimento spiegato alla fronte, quale risulta dai rapporti personali, specie nei riguardi delle doti di comandante o di collaboratore dei comandi, e, per l'ufficiale dei corpi e servizii, delle qualità tecniche ed organizzative;

— al disagio cui l'ufficiale fu sottoposto per la permanenza sulle prime linee od in zone di più intensa attività nemica.

b) Sono assegnati altri punti — da 1 a 5 — per il *rischio bellico* corso da chi, in modo distinto, abbia vissuto la vita delle trincee, od abbia partecipato ad azioni nei settori più tormentati della fronte.

Per l'ufficiale dell'arma CC. RR., e anche valutato il rischio professionale riflettente il servizio d'istituto, comunque e dovunque prestato, durante la grande guerra.

I punti massimi (da 8 a 10 per il passato di guerra e da 4 a 5 per il rischio bellico) sono assegnati soltanto a chi ha avuto la massima permanenza in prima linea o si è distinto *per eccezionale rendimento e sprezzo del pericolo*.

Nella valutazione del passato di guerra si tiene conto di chi partecipò alla guerra come *volontario*, sulle prime linee, ma solo se *inquadrato in reparti combattenti* e nel periodo in cui non era — per legge — obbligato al servizio.

Art. 4.

Per le *ricompense al valore*, a seconda di quelle di cui l'ufficiale è insignito, sono assegnati:

4 punti per la medaglia d'oro;

3 punti per la promozione, o nomina, per merito di guerra, o per l'Ordine militare di Savoia;

2, 1 e 0,50 punti, rispettivamente, per la medaglia d'argento, di bronzo e per la croce di guerra al valor militare.

Se l'ufficiale è insignito di più ricompense, si assegna dapprima il punto per quella di maggiore valore: poi, per ognuna delle altre (sia della stessa che di altra specie) si aggiunge la metà dei punti di cui sopra.

Art. 5.

Per le *mutilazioni e ferite*, comunque riportate in zona di guerra, sono assegnati:

2 punti a chi ha diritto al distintivo di mutilato;

1 punto per ogni ferita che dà diritto al relativo distintivo.

Gli stessi punti sono attribuiti per le mutilazioni e le ferite riportate per la causa nazionale di cui al R. decreto 1706 del 13 dicembre 1933.

Art. 6.

Per la *cultura generale e militare* sono assegnati da 1 a 20 punti a seconda dei titoli e della reale e constatata cultura dell'ufficiale (autodidatti compresi) e della sua produzione o attività scientifico-militare.

Tanto i titoli, quanto la cultura, sono valutati in relazione all'arma, corpo o servizio cui l'ufficiale appartiene, dando il massimo peso a quei titoli che hanno diretta influenza sulla specifica capacità professionale dell'ufficiale stesso.

1. In relazione ai titoli, di cui l'ufficiale è in possesso, sono assegnati i seguenti punti *minimi*:

a) 16, a chi ha conseguito l'avanzamento per merito eccezionale ed all'ufficiale appartenente al corpo di S. M.;

b) 15, a chi ha conseguito il diploma della scuola di guerra, del corso superiore dei servizi tecnici, o promozioni a scelta;

c) 13, a chi ha conseguito la licenza degli istituti d'istruzione media di secondo grado. Si aggiungerà un altro punto a coloro che abbiano compiuti, con buon esito, i corsi regolari delle scuole di applicazione.

2. Detti punti possono essere aumentati, in base.

a) alla reale constatata cultura, valutata come sopra è detto;

b) all'attività ed al rendimento culturale, ai fini militari.

3. Non può essere preso in esame per l'avanzamento:

il capitano che riporti meno di 10;

il maggiore che riporti meno di 12;

il tenente colonnello che riporti meno di 14

Art. 7.

Per le *qualità fisiche* sono assegnati da 1 a 10 punti — astraendo da ogni malattia di carattere occasionale — tenuto conto dei requisiti di robustezza, agilità, resistenza e *prestanza*; requisiti da valutarsi in relazione alle funzioni che l'ufficiale deve assolvere ed al grado che riveste.

Non può essere preso in esame per l'avanzamento l'ufficiale che riporti meno di 6, se dell'arma CC. RR. e dei ruoli di comando delle altre armi; e meno di 5, se dei ruoli di mobilitazione o dei varii corpi e servizi.

Art. 8.

Per le *doti professionali in genere* e per il *rendimento in servizio* sono assegnati da 1 a 20 punti, intesi a valutare, attraverso il più accurato esame:

a) le doti morali in genere, e quelle del *carattere*, in specie;

b) le doti intellettuali (prontezza di percezione e di azione);

c) la capacità professionale in genere (la cultura è valutata a parte, come da art. 6);

d) lo spirito d'iniziativa, il senso pratico e — sopra tutto — la fermezza di fronte a responsabilità;

e) le doti di educatore, di organizzatore e di animatore, l'ascendente sugli inferiori, il prestigio di cui l'ufficiale è circondato;

f) il senso di equità e di equilibrio nel giudicare i propri dipendenti;

g) il rendimento di lavoro (se realizza oppur no) e — sopra tutto — *la continuità del rendimento.*

I massimi punti (da 18 a 20) sono riservati soltanto a chi possiede, *in misura eccezionale*, le suddette qualità *accertate* attraverso un lavoro sempre costante e redditizio.

I punti da 15 a 17 sono assegnati a chi, per continuità di lavoro, *emerge:*

per alto senso del dovere;

per il pieno possesso delle doti sopra indicate;

per le classifiche riportate, specie negli ultimi anni.

Sono assegnati 14 punti solo a chi ha dimostrato di *possedere tutti* i requisiti di cui sopra.

All'ufficiale con classifiche *ripetutamente scadenti*, o *più volte richiamato* sul modello 4 delle note caratteristiche, non possono essere assegnati più di 9 punti.

Non può essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria:

il capitano che riporti meno di 12;

il maggiore che riporti meno di 14;

il tenente colonnello che riporti meno di 15.

Non può essere designato per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale, nè essere preso in esame per l'avanzamento a scelta speciale, il maggiore che riporti meno di 15.

Non può essere designato per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato, per la scuola di guerra o per l'avanzamento a scelta speciale, nè può essere preso in esame per l'avanzamento anticipato od a scelta speciale il capitano che riporti meno di 15.

Art. 9.

All'ufficiale che ha *soggiornato in località disagiate* di frontiera sono concessi punti 0,10, 0,15 e 0,20 per ogni trimestre (frazioni escluse) trascorso nelle suddette località, a seconda che abbia riportato, nelle note caratteristiche, rispettivamente, le annotazioni:

ha servito **con rendimento,**
ha servito **con molto rendimento,**
ha servito **con eccezionale rendimento.**

All'ufficiale dei CC. RR., che ha soggiornato in località disagiate, sono concessi punti da 0,15 a 0,20 con criteri analoghi a quelli sopra cennati.

Con decreto Ministeriale saranno determinate quali località debbono considerarsi disagiate agli effetti del presente articolo.

Art. 10.

Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello, per essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità, anticipato, a scelta ordinaria od a scelta speciale, o per essere designato per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato, per quelli di ammissione alla scuola di guerra, o per quelli di avanzamento a scelta speciale, deve aver riportato i seguenti *punti minimi totali*, derivanti dalla somma dei *punti parziali* di cui ai precedenti articoli.

A) Per il capitano di tutte le armi e corpi (escluso il ruolo di mobilitazione):

la designazione per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato, o per quelli di ammissione alla scuola di guerra, od agli esami di avanzamento a scelta speciale richiede, almeno..... punti 55

la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno ..... » 55

la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità, od a scelta ordinaria richiede, almeno ..... » 45

B) Per il capitano dei ruoli di mobilitazione, la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità richiede, almeno ..... » 40

C) Per il maggiore di tutte le armi e corpi (escluso il ruolo di mobilitazione):

la designazione per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno » 60

la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno..... » 60

la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria o ad anzianità richiede, almeno..... » 55

D) Per il maggiore del ruolo di mobilitazione:

la designazione per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno .. » 45

la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno ..... » 45

la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità richiede, almeno..... » 40

E) Per il tenente colonnello di tutte le armi e corpi:

la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria o ad anzianità richiede, almeno..... » 55

Per i soli capitani delle varie armi e corpi, nominati in S. P. E. nel 1918, i punti di cui al presente articolo sono *tutti* diminuiti di cinque.

Per i capitani che, per ragioni di età, non abbiano potuto partecipare alla guerra 1915-18, il punto totale sarà dato dalla somma di quelli parziali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 ed, eventualmente, degli articoli precedenti.

Per detti ufficiali:

la designazione per l'ammissione alla scuola di guerra od agli esami per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno.....	punti	35
la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno	»	35
la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria richiede, almeno.....	»	30

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 348, *foglio* 112. — MANCINI.

1) .....

SPECCHIO DI CLASSIFICA

del (2) .....

(3) .....

(1) Comando. — (2) Grado, arma, casato e nome. — (3) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

CLASSIFICA DEL (1) .....

ELEMENTI DA ESAMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTI	Punti parziali assegnati dalle autorità giudicatrici di 1° grado		
	1ª autorità giudicatrice	2ª autorità giudicatrice	3ª autorità giudicatrice
I. Permanenza in zona di guerra	.....	.....	.....
II. Passato di guerra	.....	.....	.....
III. Ricompense al valor militare	.....	.....	.....
IV. Mutilazioni e ferite	.....	.....	.....
V. Cultura generale e militare .	.....	.....	.....
VI. Qualità fisiche	.....	.....	.....
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	.....	.....	.....
VIII. Servizio in località disagiate	.....	.....	.....
PUNTO TOTALE...	.....	.....	.....
	(2)	(2)	(2) .....
	(3)	(3)	(3) .....

(1) Grado, arma, casato e nome. — (2) Data. — (3) Qualifica e firma delle autorità.

.....

Punti parziali assegnati dall'autorità giudicatrice di 2° grado	Punti parziali assegnati dall'autorità giudicatrice di 3° grado	NOTE
.....	.....	DATI DA APPORSI DALLA 1ª AUTORITÀ GIUDICATRICE
.....	.....	*Permanenza in zone di guerra*:
.....	.....	Libia (Egeo compreso) durante la guerra italo-turca dal settembre 1911 all'ottobre 1912: mesi .....
.....	.....	Libia (per i soli periodi di durata delle operazioni belliche o di grande polizia) dall'ottobre 1912 in poi: mesi .....
.....	.....	Libia (permanenza dal maggio 1915 al novembre 1918): mesi.....
.....	.....	Varie fronti della guerra europea (Egeo compreso) dal 1915 al 1918: mesi .....
		Albania novembre 1918–agosto 1920: mesi..
.....	.....	Prigionia: mesi.....
		Ferite o malattie: mesi.....
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
(2)	(2)	
(3)	(3)	

NUMERO DELLE CLASSIFICHE, DEGLI ENCOMI E RICHIAMI RIPORTATI DALL'UFFICIALE

Classifiche		Encomi	Richiami
Ottimo	n.	.....	.....
Buono 3	»	.....	.....
Buono 2	»	.....	.....
Buono 1	»	.....	.....
Mediocre	»	.....	.....

Punti decisivi di classifica attribuiti dalla commissione di cui all'art. 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali

ELEMENTI DA ESAMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTI	Punti parziali attribuiti da ciascun componente la commissione					Punti decisivi	
	1° membro	2° membro	3° membro	4° membro	Presidente	parziali	Totale
I. Permanenza in zona di guerra	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
II. Passato di guerra....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
III. Ricompense al valor militare.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
IV. Mutilazioni e ferite..	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
V. Cultura generale e militare	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
VI. Qualità fisiche	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
VIII. Servizio in località disagiate	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Data .....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

N. 494. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme relative al noleggio di automezzi militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 5 luglio 1934 - Anno XII.

Questo ministero determina che il primo capoverso del comma *f)* della circolare n. 648 del *giornale militare* 1927 — « Amministrazione e contabilità » — Norme relative al noleggio di automezzi militari, sia sostituito dal seguente:

Le prescrizioni della presente circolare riguardano esclusivamente le prestazioni di automezzi :

agli enti del R. esercito;

ai battaglioni C.C.N.N. e alla M.D.I.C.A.T. quando si tratti di autoveicoli da impiegare per ragioni di addestramento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 495. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 5 luglio 1934 - Anno XII.

A senso e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 giugno 1923, n. 1310, e 4 della legge 21 marzo 1926, n. 597, sulle somministrazioni di alloggiamenti militari dovuti dai comuni, nonchè dell'art. 57 del relativo regolamento, di cui al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374, è approvato — previo concerto col ministero delle finanze — il sottosegnato elenco dei comuni esonerati dal fornire la paglia alle truppe di passaggio od in precaria residenza, elenco che abroga tutti gli altri precedenti pubblicati con le circolari n. 244 *giornale militare* 1927, n. 25 *giornale militare* 1928, n. 218 e 458 *giornale militare* 1929.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ELENCO dei comuni esonerati dal fornire la paglia alle truppe di passaggio.

CORPO D'ARMATA	COMUNI
TORINO (1)	Ailoche
	Ala di Stura
	Alagna
	Almese
	Alpette
	Andrate
	Angrogna
	Aurano
	Ayas
	Balme

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: TORINO (I)	Balmuccia
	Bionaz
	Bobbio Pellice
	Boccioleto
	Breia
	Brusson
	Callabiana
	Camasco
	Camburzano
	Campertogno
	Cannero
	Cannobio
	Caprezzo
	Caprile
	Carcoforo
	Carena
	Casapinta
	Castelli Cusiani
	Cavaglio S. Donnino
	Cerasole Reale
	Cervarolo
	Cervatto
	Cesara
	Chamois
	Champorcher
	Civiasco
	Clavieres
	Coggiola
	Cossila
	Cossogno
	Cravagliara

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: TORINO (I)	Crevalcuore
	Crosa
	Cuceglio
	Curino
	Cursolo
	Donato
	Falmenta
	Fenestrelle
	Ferrera Cenisio
	Fobello
	Fornero
	Forno Canavese
	Frassinere
	Frassinetto
	Graglia
	Gressoney
	Groscavallo
	Guardabosone
	Gurro
	Ingria
	Intragna
	La Thuile
	Lemie
	Loreglia
	Luzzogno
	Madonna del Sasso
	Massiola
	Mezzana Mortigliengo
	Mocchie
	Mollia
	Monastero di Lanzo

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: TORINO (I)	Morca
	Mosso S. Maria
	Muzzano
	Netro
	Nocco
	Novalesa
	Occhieppo Superiore
	Orasso
	Oulx
	Oyace
	Perrero
	Pianceri
	Piedicavallo
	Pila
	Piode
	Pistolesa
	Pollone
	Pont Bozet
	Portula
	Pragelato
	Praly
	Pralungo
	Pratiglione
	Pray
	Quaregna
	Rassa
	Rhemes
	Ribordone
	Rima S. Giuseppe
	Rimasco
	Rimella

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: TORINO (I)	Riva Valdobbia
	Ronco Biellese
	Ronco Canavese
	Rubiana
	Rueglio
	Sabbia
	Sala Biellese
	Scopasesia
	Scopello
	Selve Marcone
	Settimo Tavagnasco
	Soprana
	Sordevolo
	Sostegno
	Spoccia
	Strona
	Torazzo
	Trarego - Viggiona
	Trasquera
	Traversella
	Traves
	Trivero
	Valchiusa
	Valduggia
	Valgrisanche
	Valle Superiore Mosso
	Valprato Soana
	Valsavararche
	Vanzone S. Carlo
	Veglio Camandola
	Villarperosa

CORPO D'ARMATA	COMUNI
ALESSANDRIA (II)	Acceglio
	Alsone
	Alto
	Apricale
	Argentera
	Bagnasco
	Baiardo
	Bellino
	Borgomaro
	Bozzole
	Briga Marittima
	Brossasco
	Camagna
	Camino
	Caprauna
	Carpeneto
	Cartignano
	Cassano Spinola
	Cassinelle
	Casteldelfino
	Castelletto d'Erro
	Castelletto Molina
	Castelmagno
	Castel Vittorio
	Cerreto
	Cervasca
	Cessole
	Chiusa Pesio
	Cremolino
	Crissolo

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: ALESSANDRIA (II)	Cuccaro
	Demonte
	Elva
	Entraque
	Fascia
	Ferrere
	Fontanile
	Frabosa Soprana
	Frabosa Sottana
	Frassino
	Gaiola-Maiola
	Garbagna
	Garessio
	Grognardo
	Isolabona
	Lerma
	Limone Piemonte
	Macra
	Marmora
	Martiniana Po
	Melle
	Mombercelli
	Mongardino
	Montaldeo
	Montaldo Bormida
	Montaldo Mondovì
	Montalto Ligure
	Montegioco
	Montemarzino
	Monterosso Grana
	Morbello

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: ALESSANDRIA (II)	Mornese
	Odolengo Piccolo
	Ormea
	Ovada
	Paesana
	Pagno
	Pamparato
	Parodi Ligure
	Perinaldo
	Pietrabruna
	Pietra Marazzi
	Pieve di Teco
	Pigna
	Pontechianale
	Pradleves
	Prazzo
	Priero
	Priola
	Propata
	Quaranti
	Rifreddo
	Rittana
	Robilante
	Roburent
	Roccasparvera
	Roccaverano
	Rocchetta Nervina
	Rocchetta Palafea
	Romagnese
	Rondanina
	Rossana

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: ALESSANDRIA (II)	Sampeyre
	S. Cristoforo
	S. Damiano Macra
	S. Giorgio Monferrato
	S. Agata Fossili
	S. Stefano d'Aveto
	Seborga
	Sessane
	Silvano d'Orba
	Stroppo
	Tassarolo
	Tenda
	Torre Mondovì
	Valbrevenna
	Valdieri
	Valloriate
	Velgrano
	Venasca
	Vendone
	Ventimiglia
	Vernante
	Vigliano d'Asti
	Vignolo
	Vinadio
	Vinchio
	Viola
MILANO (III)	Agra
	Albosaggia
	Aprica
	Bedonia

CARPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: MILANO (III)	Bema
	Berceto
	Boccolo dei Tassi
	Breglio in Monte
	Campodolcino
	Campovico
	Caspoggio
	Castello dell'Acqua
	Cercino
	Cerignale
	Cino
	Civo
	Coli
	Compiano
	Corte Brugnatella
	Cremenaga
	Curiglia-Monteviasco
	Cusino
	Dazio
	Dumenza
	Faedo
	Ferriere
	Forcola
	Gerola Alta
	Gordona
	Isolato
	Lanzada
	Livigno
	Mello
	Menarola
	Mese

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: MILANO (III)	Monchio
	Morfasso
	Morterone
	Palanzano
	Pedesina
	Pendolasco
	Piuro
	Prata Camportaccio
	Rasura
	Samolaco
	San Bartolomeo Val Cavargna
	G. Giacomo Filippo
	Sernio
	Spriana
	Tartano
	Teglio
	Terenzo
	Tizzano Val Parma
	Tornolo
	Torre di S. Maria
	Tresivio
	Trezzone
	Tronzano Lago Maggiore
	Valfurva
	Valle di Dentro
	Valle di Sotto
	Valmasino
	Valmozzola
	Val Rezzo
	Verceia
	Vervio

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: MILANO (III)	Villa di Chiavenna
	Zerba
VERONA (IV)	Adrara S. Martino
	Adrara S. Rocco
	Agnosino
	Albiano
	Algua di Costa Serina
	Alone
	Anfurro
	Angolo
	Anterselva
	Avenone
	Aviatico
	Azzone
	Badia
	Badia Calavena
	Bagolino
	Barbiano
	Baselga di Pinè
	Bedollo
	Dedulita
	Belluno Veronese
	Bel Prato
	Berbenno (Bergamo)
	Berzo Demo
	Bezzecca
	Bienno
	Bione
	Bleggio
	Blello

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: VERONA (IV)	Bondione
	Bondo Breguzzo
	Bosco Chiesanuova
	Bossico
	Braies
	Brentino
	Brione (Brescia)
	Brozzo
	Brumano
	Caines
	Camerata Cornello
	Capovalle
	Capriana
	Carona
	Carzano
	Cassiglio
	Castello (Circ. Cavalese)
	Castello Tesino
	Casto
	Castro
	Cerete
	Cermes
	Ceto Cerveno
	Cimbergo-Paspardo
	Colere
	Colle in Casies
	Colzate
	Comero
	Commezzadura
	Corna
	Corteno

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: VERONA (IV)	Denno
	Dimaro
	Dobbiaco
	Dossena
	Endenna
	Erbezzo
	Falzes
	Ferrara di Monte Baldo
	Fino del Monte
	Fiumenero
	Fiupiano del Monte
	Foppolo
	Foresto Sparso
	Fornace
	Forno (Brescia)
	Flavon
	Frerola
	Funes
	Gandosso
	Giovo
	Grumello del Zanchi
	Grumes
	Idro
	Incudine
	Laghi
	Lastebasse
	Lavarone
	Leffe
	Levrange
	Livemmo
	Livo

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: VERONA (IV)	Lizzola
	Lodrino
	Loveno Grumello
	Lozio
	Luserna
	Luson
	Malonno
	Magno Sopra Inzino
	Marebbe
	Martello
	Mastellina
	Meltina
	Mezzana (Trento)
	Mezzano (Trento)
	Molina di Ledro
	Molveno
	Monguelfo
	Monno
	Monte S. Candido
	Moso
	Mura
	Oltrepovo
	Oltressenda-Alta
	Oneta
	Ono Degno
	On. S. Pietro
	Orezzo
	Ornica
	Ossanna
	Ossimo
	Paisco

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: VERONA (IV)	Pannone
	Parzanica
	Peio
	Pezzaze
	Piario
	Pieve di Bono
	Pieve Tesino
	Pinzolo
	Plaus
	Polaveno
	Posina
	Prato alla Drava
	Presegno
	Prestine
	Provaglio Sopra
	Provaglio Sotto
	Rabbi
	Racines
	Ragoli
	Rasun di Sopra
	Rasun di Sotto
	Revò
	Rifiano
	Roncola
	Roncone
	Ronzone
	Rovere Veronese
	Rovetta
	Rumo
	S. Candido
	S. Felice

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: VERONA (IV)	S. Gallo
	S. Lorenzo in Banale
	S. Martino in Casies
	S. Martino in Badia
	S. Marco di Saline
	S. Nazario
	S. Pietro d'Orzio
	S. Anna d'Alfaedo
	S. Madalena in Casies
	S. Orsola
	S. Zeno di Montagna
	Scena
	Schilpario
	Segonzano
	Selva dei Molini
	Selva di Progno
	Serina
	Sesto
	Somendenna
	Sover
	Spino al Brembo
	Spormaggiore
	Stabello
	Storo
	Strembo
	Tenna
	Tenno
	Terento
	Tesido
	Tesimo
	Tiarno

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: VERONA (IV)	Tires
	Tirolo
	Tonezza (Forni)
	Trambileno
	Tres
	Treviso Bresciano
	Trodena
	Tubre
	Turano
	Ultimo
	Valdaora
	Val Floriana
	Valle S. Silvestro
	Valleve
	Valrovina
	Valtorta
	Velo Veronese
	Verano
	Versciaco
	Vestenenova
	Viadanica
	Vigolo Vattaro
	Vigo Rendena
	Villabassa
	Villa d'Allegno
	Villa Rendena
	Vilminore
	Vione
	Vizze
	Zone

CORPO D'ARMATA	COMUNI
UDINE (XI)	Aidussina
	Alano di Piave
	Alleghe
	Amaro
	Ampezzo
	Andreis
	Arba
	Arsiè
	Arta
	Auronzo
	Bergogna
	Bigliana
	Bucuie
	Calalzo
	Cal di Canale
	Canale di Isonzo
	Caporetto
	Castel d'Obra
	Castello Lavazzo
	Castelnuovo del Friuli
	Cavaso del Tomba
	Cavasso Nuovo
	Cavazzo Carnico
	Cercivento
	Cernizza Goriziana
	Chiapovano
	Chiusaforte
	Cibiana
	Cimolais
	Circhina
	Ciseriis

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: UDINE (XI)	Cison di Valmarino
	Claut
	Clauzetto
	Colle S. Lucia
	Comegliana
	Comelico Superiore
	Crenovizza
	Crespano del Grappa
	Danta
	Dogna
	Dolegna del Collio
	Domegge
	Enemonzo
	Erto e Casso
	Falcade
	Fanna
	Farra d'Alpago
	Follina
	Fonzaso
	Forgaria
	Forni Avoltri
	Forni di Sopra
	Forni di Sotto
	Forno di Canale
	Forno di Zoldo
	Fregona
	Frisanco
	Gabria
	Gargaro
	Gemona
	Godovici

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: UDINE (XI)	Goiaci
	Gosaldo
	Gracova Serravalle
	Idria
	Lamon
	Lase
	Lauco
	Lentiai
	Ligosullo
	Livinallongo
	Locavizza di Aidussina
	Longarone
	Lorenzago
	Lose
	Lozzo di Cadore
	Miane
	Moggio Udinese
	Monfumo
	Montenero d'Idria
	Montespino
	Ospitale di Cadore
	Paderno
	Pedavena
	Perarolo
	Pieve d'Alpago
	Platischis
	Plezzo
	Podicrai del Piro
	Ponte nelle Alpi
	Prato
	Preone

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: UDINE (XI)	Prevacina
	Puos d'Alpago
	Quero
	Raccolana
	Ranziano
	Raveo
	Resia (Udine)
	Resiutta
	Revine Lago
	Rifembergo
	Rigolato
	Rivamonte
	Roccapietore
	Sable Grande
	Salona d'Isonzo
	Samaria
	Sambasso
	S. Daniele del Carso
	S. Giacomo in Colle
	S. Martino Quisca
	San Nicolò di Comelico
	S. Pietro di Barbozza
	S. Vito di Cadore
	S. Vito di Fagagna
	S. Vito di Vipacco
	S. Croce di Aidussina
	S. Lucia di Tolmino
	S. Odorico
	S. Tommaso
	S. Stefano di Cadore
	Sappada

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: UDINE (XI)	Sauris
	Segusino
	Selva di Cadore
	Senosecchia
	Seren del Grappa
	Socchieve
	Sonzia
	Sospirolo
	Soverzene
	Sovramonte
	Tambre d'Alpago
	Ternova d'Isonzo
	Tolmino
	Tramonti di Sopra
	Tramonti di Sotto
	Treppo Carnico
	Tribussa
	Trichiana
	Vallada
	Valle di Cadore
	Vas
	Verpogliano
	Verzegnis
	Villa Santina
	Villa Slavina
	Vito d'Asio
	Vipacco
	Vivaro
	Voschia
	Zoldo Alto
	Zolla
	Zoppè di Cadore
	Zuglio

CORPO D'ARMATA	COMUNI
TRIESTE (V)	Abbazia
	Aurisina
	Barbana d'Istria
	Bersezio del Quarnaro
	Canfarano
	Capo d'Istria
	Castel Iablanizza
	Castelnuovo d'Istria
	Cave Auremiane
	Cherso
	Clana
	Comeno
	Corgnale
	Cossana
	Divaccia San Canziano
	Doberdò del Lago
	Duino
	Duttogliano
	Elsane
	Erpelle Cosina
	Famie
	Fontana del Conte
	Grado
	Isola d'Istria
	Laurana
	Lussingrande
	Lussimpiccolo
	Maresego
	Matteria
	Mattuglie
	Monrupino

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: TRIESTE (V)	Monte di Capo d'Istria
	Moschiena
	Muggia
	Neresine
	Ossero
	Pirano
	Primano
	Roditti
	Rovigno
	Rozzo
	Rupingrande
	San Dorligo della Valle
	San Michele di Postumia
	San Pelagio
	San Pietro del Carso
	San Vincenti
	Sesana
	Sgonigo
	Silun Mont'Aquila
	Slivia
	Temenizza
	Tomadio
	Ustie
	Valdarsa
	Villa Decani
	Villa del Nevoso
BOLOGNA (VI)	Acquacanina
	Apiro
	Arcevia
	Baiso

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: BOLOGNA (VI)	Bolognola
	Borghi
	Busana
	Camugnano
	Carpineti
	Casina
	Castel d'Aiano
	Castel del Rio
	Castel di Casio
	Castelnuovo dei Monti
	Castel S. Angelo
	Castiglione dei Pepoli
	Collagna
	Fiumalbo
	Frassinoro
	Gaggio Montano
	Gemmano
	Genga
	Granaglione
	Lama Mocogno
	Ligonchio
	Lizzano in Belvedere
	Mondaino
	Monghidoro
	Montecavallo
	Monte Colombo
	Monte Copiolo
	Montecreto
	Monteflore Conca
	Monte Fiorino
	Monte Gridolfo

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: BOLOGNA (VI)	Montescudo
	Montese
	Pievepelago
	Poggio S. Vicino
	Polinago
	Portico
	Premilcuore
	Ramiseto
	Riolunato
	Roncofreddo
	Saludecio
	S. Benedetto Val di Sambro
	Sarnano
	Scorticata
	Serravalle di Chienti
	Sestola
	Sogliano al Rubicone
	Toano
	Tredozio
	Ussita
	Verghereto
	Verucchio
	Vetto
	Visso
FIRENZE (VII)	Abbadia S. Salvatore
	Badia Tebalda
	Calice al Cornoviglio
	Capraia (isola)
	Caprese Michelangelo
	Casola in Lunigiana

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: FIRENZE (VII)	Casole d'Elsa
	Castellina in Chianti
	Castiglione d'Orcia
	Chitignano
	Chiusdino
	Chiusi della Verna
	Comano
	Gaiole in Chianti
	Ciuncugnano
	Isola del Giglio
	Licciana
	Marciana
	Minucciano
	Montemignaio
	Monticiano
	Ortignano Raggiolo
	Piancastagnaio
	Pieve S. Stefano
	Radda in Chianti
	Radicondoli
	Sambuca Pistoiese
	Sestino
	Sillano
	Stazzena
	Talla
	Vergemoli
	Zeri
ROMA (VIII)	Affile
	Allerona
	Arcinazzo Romano

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: ROMA (VIII)	Arrone
	Bellegra
	Camerata Nuova
	Canterano
	Capodimonte
	Capranica Prenestina
	Casalvieri
	Cascia
	Castelnuovo Parano
	Castelviscardo
	Cerreto di Spoleto
	Cervara di Roma
	Collalto Sabino
	Collepardo
	Collegiove
	Configni (Rieti)
	Coreno Ausonia
	Filettino (Frosinone)
	Fumone
	Giuliano di Roma
	Gorga
	Jenne
	Labro
	Lisciano Niccone
	Marcellina
	Marcetelli
	Monte Flavio
	Montefranco
	Montegabbione
	Monteleone di Spoleto
	Monte S. Maria Tiberina

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: ROMA (VIII)	Montone
	Morro Reatino
	Nespolo
	Norcia
	Norma
	Paciano
	Panicale
	Pisoniano
	Poggiodomo
	Polino
	Porano
	Preci
	Rivodutri
	Rocca Canterano
	Rocca di Cave
	Rocca Massima
	Roiate
	S. Biagio Saracinisco
	S. Gregorio da Sassola
	S. Polo dei Cavalieri
	S. Anatolia di Narca
	S. Andrea di Vallefredda
	Santo Padre
	Scheggia
	Scheggino
	Sellano
	Spigno Saturnia
	Trevi del Lazio
	Vallefredda
	Vallepietra
	Vallinfreda

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: ROMA (VIII)	Vallo di Nera
	Vico nel Lazio
	Vivaro Romano
BARI (IX)	Abateggio
	Abriola
	Accettura
	Acciano
	Accumoli
	Acerenza
	Albano di Lucania
	Alessandria del Carretto
	Aliano
	Amandola
	Amatrice
	Anzi
	Armento
	Arsita
	Ateleta
	Baragiano
	Barrea
	Bisegna
	Borbona
	Borgocollefegato
	Brienza
	Brindisi Montagna
	Brittoli
	Buonanotte
	Cagnano Varano
	Calascio
	Calciano

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: BARI (IX)	Calvello
	Campomaggiore
	Campotosto
	Cancellara
	Cappadocia
	Carapelle Calvisio
	Carlantino
	Carpineto della Nora
	Carpineto Sinello
	Carpino
	Casalnuovo Monterotaro
	Casalvecchio di Puglia
	Castel del Monte
	Castelgrande
	Castelluccio dei Sauri
	Castelluccio Inferiore
	Castelluccio Superiore
	Castelluccio Valmaggiore
	Castelmezzano
	Castelnuovo della Daunia
	Castel Sant'Angelo
	Castelvecchio Calvisio
	Celenza Valfortore
	Celle S. Vito
	Chiaramonte
	Cirigliano
	Cittareale
	Civitaluparella
	Civitella Alfedenza
	Civitella Messer Raimondo
	Colledimezzo

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: BARI (IX)	Colobraro
	Corleto Perticata
	Cortino
	Corvara
	Craco
	Crognaleto
	Deliceto
	Episcopia
	Faeto
	Fallo
	Fano Adriano
	Fardella
	Farinandola
	Fiamignano
	Force
	Fraine
	Fresagrandinaria
	Gallicchio
	Gamberale
	Gorgoglione
	Guardia Perticara
	Guilmi
	Ischitella
	Laurenzana
	Lentella
	Leonessa
	Lesina
	Lettopalena
	Liscia
	Marsico Nuovo
	Marsico Vetere

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: BARI (IX)	Missanello
	Molina Aterno
	Moliterno
	Montazzoli
	Montebello di Bertona
	Montefortino
	Montegallo
	Montelapiano
	Montemonaco
	Montemurro
	Monte S. Angelo
	Motta Monte Corvino
	Musellaro
	Noepoli
	Oliveto Lucano
	Opi
	Orincola
	Ovindoli
	Palmiano
	Palmira
	Panni
	Pennadomo
	Pennapiedimonte
	Pescasseroli
	Pescocostanzo
	Peschici
	Pescorocchiano
	Pescosansonesco
	Petrella Salto
	Pietracamela
	Pietranico

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: BARI (IX)	Pietrapertosa
	Pizzoferrato
	Posta
	Pretoro
	Prezza
	Rignano Garganico
	Rivisondoli
	Roccacaramanico
	Roccacasale
	Rocca di Botte
	Rocca di Cambio
	Rocca di Mezzo
	Roccamorice
	Roccanova
	Roccaraso
	Rocca Santa Maria
	Roccaspinalveti
	Rodi Garganico
	Roio del Sangro
	Roseto Valfortore
	Rotonda
	Ruoti
	S. Chirico Nuovo
	S. Chirico Raparo
	S. Costantino Albanese
	S. Fele
	S. Giorgio Lucano
	S. Giovanni Rotondo
	S. Marco in Lamis
	S. Marco La Catola
	S. Mauro Forte

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: BARI (IX)	S. Severino Lucano
	S. Agata di Puglia
	Sante Marie
	Sant'Eufemia a Maiella
	S. Stefano di Sessanio
	S. Vincenzo Valle Roveto
	Saponara di Grumento
	Sasso di Castalda
	Satriano di Lucania
	Savoia di Lucania
	Schiavi d'Abruzzo
	Scoppito
	Serramonacesca
	Spinoso
	Stigliano (Matera)
	Teana
	Tione degli Abruzzi
	Tornimparte
	Tramutola
	Turrivalignani
	Vallecastellana
	Valsinni
	Vico del Gargano
	Vieste
	Viggiano
	Villa Celiera
	Villetta Barrea
NAPOLI (X)	Albidona
	Amalfi
	Anacapri

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: NAPOLI (X)	Andretta
	Aquilonia
	Bagnoli Irpino
	Belvedere di Spinello
	Bisaccia
	Bocchigliero
	Cairano
	Calabritto
	Calitri
	Capri
	Carife
	Casino
	Cassano Irpino
	Castelfranci
	Castelnuovo di Conza
	Castelvetere di Calore
	Castiglione dei Genovesi
	Conca Marini
	Conza della Campania
	Cotronei
	Cuccaro Vetere
	Flumeri
	Guardia Lombardi
	Lacedonia
	Magliano Vetere
	Maiori
	Mesoraca
	Minori
	Montano Antilla
	Montemarano
	Monte S. Giacomo

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: NAPOLI (X)	Monteverde
	Morra Irpino
	Nemoli
	Orria
	Petina
	Petronà
	Positano
	Ponza
	Praiano
	Ravello
	Ricigliano
	Roccamonfina
	Rocca S. Felice
	Rocchetta S. Antonio
	Roghudi
	Romagnano al Monte
	Salvielle
	S. Lorenzo Bellizzi
	S. Nicola Baronia
	S. Sossio Baronia
	S. Cristina d'Aspromonte
	S. Andrea di Conza
	S. Angelo dei Lombardi
	S. Angelo Le Fratte
	Santomenna
	Savelli
	Senerchia
	Serramezzana
	Sessa Cilento
	Stio
	Teano

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: NAPOLI (X)	Teora
	Torella di Lombardi
	Tortorella
	Tramonti
	Trecchina
	Trentinara
	Trevico
	Vallata
	Verzino
COMANDO MILITARE DELLA SICILIA	Aci Bonaccorso
	Aci Catena
	Assoro
	Biancavilla
	Brolo
	Bronte
	Buscemi
	Calvaruso
	Camporotondo Etneo
	Cassaro
	Castell'Umberto
	Castiglione
	Catenanuova
	Cerami
	Condrò
	Francoforte
	Furci Siculo
	Gagliano
	Graniti
	Gravina di Catania
	Letojanni

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: COMANDO MILITARE DELLA SICILIA	Maletto
	Mascali
	Mascalucia
	Mandanici
	Mazzara S. Andrea
	Nicolosi
	Nissoria
	Novara di Sicilia
	Pace del Mela
	Pagliara
	Pedara
	Randazzo
	S. Giovanni la Punta
	S. Pietro Clarenza
	S. Angelo di Brolo
	Scaletta
	Sperlinga
	Torregrotta
	Trecastagni
	Tremestieri
	Troina
	Viagrande
	Zafferana
COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA	Aidomaggiore
	Allai
	Ardauli
	Armungia
	Arzachena
	Austis
	Banari

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA	Belvi
	Bessude
	Bulzi
	Burcei
	Busachi
	Calasetta
	Escolca
	Fordongianus
	Gairo Nuovo
	Laerru
	Lei
	Loceri
	Lodè
	Lula
	Magomadas
	Martis
	Modolo
	Neoneli
	Onani
	Osidda
	Ovodda
	Perdasdefogu
	Romana
	Samugheo
	S. Nicolò Gerrei
	Sant'Antioco
	Santu Lussurgiu
	Sedilo
	Sedini
	Semestene
	Sennariolo

CORPO D'ARMATA	COMUNI
Segue: COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA	Serri (Isili) Silius Sorradile Talana Teti Teulada Tiana Triei Uri Urzulei Ussassai Villa Salto

N. 496. — DIVISA DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA - COLONIE. — **Divisa dei sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa dei RR. CC. TT. CC.** — (Gabinetto). — 5 luglio 1934 - Anno XII.

Il ministero delle colonie ha comunicato la seguente sua circolare n. 88888 in data 6 giugno c.a., che si porta a conoscenza degli enti dipendenti:

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Con riserva di apportare le relative aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme e istruzione sulla divisa dei RR. Corpi di TT. CC. (Edizione 1929), si dispone che le innovazioni alle divise per gli aiutanti di battaglia e marescialli di cui alla circolare di questo ministero n. 82022 del 6 febbraio c. a. siano estese anche ai sergenti maggiori del R. esercito (compresi il brigadieri dei CC. RR.).

Si dispone inoltre che per i sergenti e militari di truppa nazionale (compresi quelli dei CC. RR.) venga adottato il berretto cachi della stessa foggia di quello recentemente prescritto nel R. esercito (con visiera e soggolo di cuoio marrone scuro).

L'adozione potrà essere fatta entro il corrente anno.

Il Ministro: DE BONO.

N. 497. — DIVISA DEI SOTTUFFICIALI. — **Uso in servizio dell'abito civile da parte dei marescialli.** — (Gabinetto). — 5 luglio 1934 - Anno XII.

Possono essere autorizzati a vestire in servizio l'abito civile:

a) i marescialli nella posizione di servizio sedentario, che abbiano compiuto venticinque anni di servizio, qualora abbiano fatto passaggio in detta posizione per menomate condizioni fisiche;

b) i marescialli in genere, che abbiano compiuto trenta anni di servizio e siano addetti a distretti, uffici, stabilimenti e comandi di unità superiori al reggimento.

La concessione dell'autorizzazione, dietro domanda degli interessati, è devoluta ai comandi di corpo d'armata e d'isola; per i marescialli in servizio presso questo ministero, alla direzione generale leva, sottufficiali e truppa.

I marescialli autorizzati a vestire l'abito civile conservano l'obbligo di essere provvisti di tutti gli oggetti di divisa.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

N. 498. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente del consiglio d'amministrazione del « Fondo sottufficiali del R. esercito ».** — (Gabinetto). — 21 aprile 1934 - Anno XII

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 22 giugno 1933 n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, che stabilisce e regola il funzionamento del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1933 col quale sono nominati i componenti il Consiglio di amministrazione ed il comitato dei sindaci del « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito »;

Decreta:

Il maggiore di fanteria in s.p.e. D'ANGELO cav. Paolo cessa di far parte del Consiglio di amministrazione del fondo previdenza sottufficiali del R. esercito di cui all'articolo 6 del predetto R. decreto-legge, ed è sostituito dal maggiore di stato maggiore in s.p.e. QUERCIA cav. Attilio a decorrere dal 1° aprile 1934.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro delle finanze: GUIDO JUNG.

p. *Il Ministro della guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 17 *Guerra, foglio n.* 400. — DE THOMASIS.

N. 499. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'uso della lanterna ad acetilene per illuminazione sotto tenda, e sull'uso del faro Wakefield, modello Diama.** — (Direzione generale servizi logistici). — 22 giugno 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata l'istruzione sull'uso della lanterna ad acetilene per illuminazione sotto tenda e sull'uso del faro Wakefield - modello Diama.

Tale pubblicazione sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco SL. 1, di cui alla circolare 126 *giornale militare* 1931, e sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte II - servizio di commissariato - pag. 155 - numero categorico 2644 - edizione 1934 - prezzo L. 4.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 500. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Salsomaggiore - 8 settembre 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 5 luglio 1934 - Anno XII.

Premio esercito. — Categoria militare di 1ª circoscrizione, riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » edizione 1932-X.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare ministero della guerra - ispettorato delle truppe celeri - n. 2282 del 15 febbraio 1934.

8 settembre (mattino):

Prova di addestramento: Presentazione — lavoro al passo — lavoro al trotto — lavoro al galoppo — lavoro di ginnastica sugli ostacoli — presentazione.

8 settembre (pomeriggio):

Prova di ostacoli: Percorso dello sviluppo di m. 1000 circa, con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, nè superiore

a m. 1,20, fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza m. 350 al minuto primo. Categoria a tempo.

Classifica. — In base alle disposizioni contenute nella circolare citata.

Premi: L. 3000, delle quali L. 1000 ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 501. — MATRICOLA. — **Variazione matricolare circa il requisito dell'istruzione premilitare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 luglio 1934 - Anno XII.

Poichè l'istruzione premilitare è ora obbligatoria, viene meno ogni ragione di prendere nota, negli atti matricolari delle reclute, del requisito anzidetto.

Pertanto nessuna variazione matricolare dovrà d'ora innanzi essere inscritta al riguardo, nè per coloro che siano in possesso del requisito dell'istruzione premilitare, nè per coloro che, per qualunque motivo, ne siano sprovvisti.

La circolare n. 372 del *giornale militare* del 1929 è quindi abrogata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 502. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria - Volume I: Addestramento del pezzo - Fascicolo: cannone da 75/27 mod. 911 ippotrainato - Parte 2ª - Servizio del pezzo.** — (Ispettorato artiglieria). — 5 luglio 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la istruzione sul servizio del pezzo per il cannone da 75/27 mod. 911 ippotrainato.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa sarà distribuita secondo l'elenco Art. 2 della circ. 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. esercito - Parte II - artiglieria - pag. 81 - n. categorico 2571 - ed. 1934 - prezzo L. 3,00. Essa sostituisce ed abroga la precedente, edizione 1928, n. 1962, riportata a pag. 79 del predetto elenco.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 503. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici-farmacisti).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 luglio 1934 - Anno XII.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 gennaio 1934 (circolare 60 del *giornale militare* 1934), si porta a conoscenza la graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a 10 posti di tenente chimico farmacista in S. P. E.:

1° GORIA Angelo di Giovanni, sottotenente chimico farmacista di complemento;

2° VICARI Carmelo di Angelo, sottotenente chimico farmacista di complemento;

3° GAMBINO Antonino di Lorenzo, sottotenente chimico farmacista di complemento;

4° BRUNAMONTI Giorgio di Enea, sottotenente di complemento di artiglieria;

5° CORBI Domenico di Luciano, sottotenente chimico farmacista di complemento;

6° BATTAGLIA Giuseppe di Alberto, militare di truppa in congedo;

7° AIELLO Domenico di Vincenzo, militare di truppa in congedo;

8° MORONI Giuseppe di Virgilio, militare di truppa in congedo;

9° SALTINI Pietro di Ugo, sottotenente chimico farmacista di complemento;

10° CURCI Raffaele di Vincenzo, chimico farmacista civile;

11° PATRUNO Alfonso di Cataldo, militare di truppa in congedo;

12° PASSALACQUA Eugenio di Ferdinando, sottotenente chimico farmacista di complemento;

13° BUONGIORNO Pompeo di Luigi, sottotenente chimico farmacista di complemento;

14° RUGGIERI Manfredo di Tito, sottotenente chimico farmacista di complemento;

15° ARAGONA Salvatore di Pasquale, sottotenente chimico farmacista di complemento;

16° LA BIANCA Pietro di Giuseppe, militare di truppa in congedo.

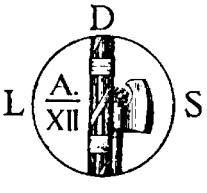
I primi 10, dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenenti in S.P.E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti) e la loro nomina verrà pubblicata sul bollettino ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 504. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 luglio 1934 - Anno XII.

Questo ministero determina che i sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento, che attualmente compiono presso i corpi il servizio di prima nomina, e che provengono dagli appositi corsi di reclutamento iniziatisi il 20 gennaio 1933, siano congedati il 20 luglio corrente, purchè a tale data abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio da ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



PREZZO L. 2 —

(6110406) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1934 - ANNO XII — 7 LUGLIO

BIBLIOTECA ... 12 LUG. 1934

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. **505** - **6 luglio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E., riassunti in servizio quali invalidi di guerra ed in A. R. Q. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35 . . . . . *Pag.* 2106

» **506** - **6 luglio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-35 . . . . . » 2114

» **507** - **6 luglio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1934. . . » 2115

» **508** - **6 luglio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali generali e quelli delle varie armi e corpi per poter far domanda di essere collocati « a disposizione » o « fuori organico » nell'anno 1934 » 2117

N. 509 - 6 luglio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Limiti entro i quali debbono essere compresi i tenenti medici, chimici-farmacisti e di amministrazione per essere designati per l'ammissione agli esami per l'avanzamento e scelta speciale che avranno luogo nell'anno 1934 . . . . . *Pag.* 2119

PARTE SECONDA

N. 505. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E., riassunti in servizio quali invalidi di guerra ed in A. R. Q. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35.** — (Ufficio avanzamento). — 6 luglio 1934 - Anno XII.

A norma degli articoli 20, 111, 150 e 174 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito il Ministro determina e fa conoscere con la tabella che segue i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S.P.E., riassunti in servizio quali invalidi di guerra ed in A.R.Q. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) con le norme e nelle epoche seguenti:

A) per gli *ufficiali in S.P.E.* e *riassunti*:

a) per i colonnelli di tutte le armi e corpi (esclusi i medici e quelli dei servizi tecnici):

gli specchi di avanzamento non più tardi del 20 luglio;

b) per i colonnelli medici e dei servizi tecnici:

gli specchi di avanzamento non più tardi del 15 agosto, dopo che la commissione incaricata della valutazione dei titoli abbia fatto pervenire agli enti interessati gli specchi dei risultati ottenuti nella suddetta valutazione dai colonnelli presi in esame;

c) per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani di tutte le armi e corpi:

gli specchi di classifica, non più tardi del 31 luglio;

gli specchi di avanzamento in epoca che sarà ulteriormente indicata;

d) per i tenenti che non debbono sostenere esami:

gli specchi di avanzamento non più tardi del 31 luglio;

e) per i tenenti che debbono sostenere esami:

gli specchi di avanzamento entro quindici giorni dalla data in cui gli enti hanno ricevuto comunicazione del risultato degli esami;

f) per i sottotenenti di tutte le armi e corpi:

gli specchi di avanzamento entro il 31 luglio.

B) per gli *ufficiali in A.R.Q.*:

a) per i colonnelli di tutte le armi e corpi:

gli specchi di avanzamento entro le stesse date stabilite per gli ufficiali del S.P.E. e riassunti;

b) per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani, di tutte le armi e corpi:

gli specchi di classifica non più tardi del 15 agosto;

gli specchi di avanzamento in epoca che sarà ulteriormente indicata.

Ai documenti di avanzamento dovranno essere allegati i libretti personali. Non si compilano documenti di avanzamento per gli ufficiali in A.R.Q. che sono già incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento.

Si fa riserva di indicare i limiti di anzianità relativi agli ufficiali che verranno trasferiti nel ruolo mobilitazione e nel ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile.

La direzione generale personale ufficiali richiederà a parte, direttamente agli enti interessati, i documenti di avanzamento per gli ufficiali (tenenti, capitani e maggiori) che hanno acquisito il titolo per l'avanzamento a scelta speciale e che entreranno, presumibilmente, in turno di promozione nel corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Limiti di anzianità in cui sono compresi gli ufficiali delle varie armi e per l'avanzamento ad anzianità od a scelta

ARMA E CORPO (Categoria)	ULTIMO UFFICIALE DA PRENDERE IN ESAME (EDIZIONE	
	Colonnelli	Tenenti colonnelli
Carabinieri Reali.		
S.P.E.	DE ROMANIS Antonio - 53	BALDELLA Carlo - 56/2
A.R.Q.	—	GARELLI Federico - 97/2
Fanteria.		
S.P.E.	DEBERNARDI Carlo - 109	IACOBUCCI Almerico - 128/2
Riassunti dal S.P.E.	—	ROCCA Arnaldo - 360/1
Riassunti dal congedo	—	Fino a tutta l'anzianità 1° dicembre 1926
A.R.Q.	GOBBI Guelfo - 359	BARONI Enzo - 375-2
Cavalleria.		
S.P.E.	UBERTALLI Ruggero - 419	CAMPANARI Francesco - 423/1
Riassunti dal S.P.E.	—	—
Riassunti dal congedo	—	—
A.R.Q.	MASSA Bruno - 452	SERRA Orso - 456/1
Artiglieria (compresi i provenienti dalla specialità treno).		
S.P.E.	FABBRICATORE Beniamino - 467	DE LEONE Adolfo - 479/1
Riassunti dal S.P.E.	—	—
Riassunti dal congedo	—	—
A.R.Q.	GINOCCHIO Angelo - 582	VIALARDI Riccardo - 589/1

(1) I sottotenenti del S. P. E. che entro l'anno 1934 compiono il numero di anni di permanenza

corpi in S. P. E., riassunti e in A. R. Q. che debbono essere presi in esame ordinaria per l'iscrizione sui quadri 1934-35.

PER L'AVANZAMENTO (CON L'INDICAZIONE DELLA PAGINA DELL'ANNUARIO 1934) NELLA QUALE TROVASI INDICATO)

Maggiori	Primi Capitani e Capitani	Primi Tenenti e Tenenti	Sottotenenti (1)
VALENTE Alessandro - 61/2	GUARINO Camillo - 66/2	CONIOLI Luigi - 66/2	—
—	AGAMENNONE Umberto - 100/2	—	—
TESTA Pietro - 158/1	BELLACHIOMA Bruno - 204/1	MANANI Fausto - 305/1	—
COSTA Giov. Battista - 864/1	ZUCCARINI Tullio - 872/1	—	—
Fino a tutta l'anzianità 16 aprile 1927	Fino a tutta l'anzianità 30 ottobre 1917	Fino a tutta l'anzianità 30 novembre 1920	—
LAGORIO Eugenio - 390/1	LANDI Attilio - 405/1	—	—
MAIOLI Giuseppe - 427/2	GENOVA Giuseppantonio - 436/1	FERRACINI Giovanni Battista - 447/1	—
—	—	—	—
BENEDETTI Antonio - 897	BENEDETTI Giorgio - 897	—	—
FLORIO Giulio - 458/2	FRANCO Roberto - 461/1	—	—
ZILIANI Umberto - 493/1	FENIZIA Gaetano - 517/1	RIZZO Giuseppe - 564/1	—
PENNA Placido - 902/1	SPINOLA Giovanni - 904/1	—	—
—	Fino a tutta l'anzianità 29 giugno 1924	—	—
PERUZY Nestore - 590/2	GRASSI Natale - 591/2	—	—

nel grado stabilito per essere promossi tenenti.

ARMA E CORPO (Categoria)	ULTIMO UFFICIALE DA PRENDERE IN ESAME (EDIZIONE	
	Colonnelli	Tenenti colonnelli
Genio (compresi i provenienti dalla specialità treno).		
S.P.E.	MILONE Catello - 595	NEGRI Francesco - 600/1
Riassunti dal S.P.E.	—	—
Riassunti dal congedo	—	—
A.R.Q.	MUNARI Emilio - 636	Fino a tutta l'anzianità 1° gennaio 1927
Corpo sanitario. Ufficiali medici.		
S.P.E.	NAPOLITANI Melchiorre - 685	LANDRIANI Roberto - 688/1
Riassunti dal S.P.E.	—	—
Riassunti dal congedo	—	—
A.R.Q.	GRIPPO Donatantonio - 721	CHIRONI Pietro - 725/2
Ufficiali chimici-farmacisti.		
S.P.E.	—	REGARD Pietro - 729/1
A.R.Q.	—	—
Corpo di commissariato. Ufficiali commissari.		
S.P.E.	ORELLI Giovanni - 737	DELOGU Felice - 738/2
A.R.Q.	CIOTTI Ovidio - 752	CONI Francesco - 753/2
Ufficiali di sussistenza.		
S.P.E.	—	—
A.R.Q.	—	—

(1) I sottotenenti del S. P. E. che entro l'anno 1934 compiono il numero di anni di permanenza

PER L'AVANZAMENTO (CON L'INDICAZIONE DELLA PAGINA DELL'ANNUARIO 1934) NELLA QUALE TROVASI INDICATO

Maggiori	Primi Capitani e Capitani	Primi Tenenti e Tenenti	Sottotenenti (1)
PERSICO Luigi - 605/2	PARISI Giuseppe - 615/2	D'AMICO Paolo - 629/1	—
—	Fino a tutta l'anzianità 15 maggio 1927	—	—
—	Id. id.	—	—
VALVO Paolo - 640/2	BUZZI Ludovico - 641/2	—	—
SOGNO Armando - 694/2	BRUNETTI Giuseppe - 704/1	PASETTI Ferdinando - 718/1	—
—	Fino a tutta l'anzianità 28 luglio 1918	—	—
—	Id. id.	—	—
TOMASELLI Vito - 728/2	—	—	—
CAPPELLI Giuseppe - 730/1	FANTOZZI Luigi - 732/1	SEGRE Fernando - 733/1	—
—	—	—	—
ZUNINO Giuseppe - 740/2	NACLERIO Giuseppe - 743/2	SUDANO Michele - 748/1	—
—	—	—	—
CONTINO Antonino 756/1	RAMISTELLA Ernesto - 757/2	GUALANDRINI Angelo - 762/1	—
RIZZI Michelangelo - 764/1	PAPADIA Giuseppe - 765/1	—	—

nel grado stabilito per essere promossi tenenti.

ARMA E CORPO (Categoria)	ULTIMO UFFICIALE DA PRENDERE IN ESAME (EDIZIONE	
	Colonnelli	Tenenti colonnelli
Corpo di amministrazione.		
S.P.E.	—	MEDONI Francesco - 770/2
A.R.Q.	—	Fino a tutta l'anzianità 30 settembre 1929
Corpo veterinario.		
S.P.E.	—	LIPRERI Francesco - 822/1
A.R.Q.	—	CIUTI Azelio - 833/2
Servizio tecnico delle armi e munizioni.		
S.P.E.	SARRACINO Luigi - 468	PANNONCINI Guido - 479/2
Servizio studi ed esperienze del genio.		
S.P.E.	MANNOZZI Lorenzo - 595	PERUGATTI Achille - 599/1
Servizio tecnico automobilistico.		
S.P.E.	MANERA Mario - 595	DEBRAUD Enrico - 476/2 ASTUTI Giovanni - 139/1
Depositi cavalli stalloni.		
S.P.E.	—	VANZI Bruno - 421/1
Centri rifornimento quadrupedi.		
S.P.E.	—	APORTI Alessandro - 486/2

(1) I sottotenenti del S. P. E. che entro l'anno 1934 compiono il numero di anni di permanenza

PER L'AVANZAMENTO (CON L'INDICAZIONE DELLA PAGINA DELL'ANNUARIO 1934) NELLA QUALE TROVASI INDICATO)

Maggiori	Primi Capitani e Capitani	Primi Tenenti e Tenenti	Sottotenenti (1)
PALAZZI Oreste - 773/2	CASALE Baldassare - 780/1	DELLA RAGIONE Pietro - 799/1	—
—	—	—	—
MONTESPERELLI Giuseppe - 834/2	ROSSI Marzino - 827/1	ANSELMI Stefano - 831/2	—
MALLIO Guido - 834/2	—	—	—
Quelli compresi nei limiti di anzianità dell'arma di artiglieria			—
Quelli compresi nei limiti di anzianità dell'arma del genio			—
Quelli compresi nei limiti di anzianità della propria arma			—
Quelli compresi nei limiti di anzianità della propria arma			—
Quelli compresi nei limiti di anzianità della propria arma			—

nel grado stabilito per essere promossi tenenti.

N. 506. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-35.** — (Ufficio avanzamento). — 6 luglio 1934 – Anno XII.

A senso degli articoli 154 e 155 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito sono stabiliti i limiti seguenti entro i quali debbono essere compresi i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che possono essere designati per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-35.

ARMI	ULTIMO UFFICIALE CHE PUÒ ESSERE DESIGNATO PER CONCORRERE ALL'AVANZAMENTO ANTICIPATO Pagina dell'annuario (ediz. 1934) nella quale è indicato
Fanteria	GAGETTI Giuseppe - 211/2
Cavalleria	MAGLIARI Galante Luigi - 436/1
Artiglieria	ERRICO Michelangelo - 523/1
Genio	BOGGIO-TOMASAZ Ernesto - 615/1

Le proposte di designazione, accompagnate dagli specchi di classifica, dalle domande degli ufficiali (eventualmente) e dai libretti personali debbono pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 31 luglio 1934-XII.

Per i capitani che contemporaneamente sono compresi nei limiti di anzianità per esser presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, lo specchio di classifica allegato alla proposta di designazione per concorrere all'avanzamento anticipato, è valevole anche per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Non si rinnovano le proposte di designazione per gli ufficiali che già superarono gli esami; per essi sarà trasmesso il solo specchio di classifica col libretto personale entro la suddetta data 31 luglio 1934 - Anno XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 507. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1934.** — (Ufficio avanzamento). — 6 luglio 1934 - Anno XII.

A senso dell'art. 100 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, per l'anno 1934, sono stabiliti i seguenti limiti entro i quali gli ufficiali possono *far domanda* di essere trasferiti nel ruolo di mobilitazione nell'anno 1934.

Le domande dovranno pervenire al ministero della guerra (ufficio avanzamento) non più tardi del 31 luglio 1934-XII.

ARMI	GRADI			
	Pagina dell'annuario (ediz. 1934) nella quale è indicato l'ultimo ufficiale che può essere ammesso a far domanda			
	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani
Fanteria	FERRONI Vito - 110	ALBERGHINI MALTONI Antonio - 132/2	FOSSI Alessandro - 161/2	BELOTTI Luigi - 211/1
Cavalleria	FERRARI ORSI Federico - 419	ORSINI Domenico - 423/2	BENATI Fernando - 428/1	de BOTTIS Raffaele - 437/1
Artiglieria	PICO Luigi - 468	BATTAGLIA Angelo - 481/1	MONDANI Ernesto - 494/2	LOMBARDO Giuseppe - 520/2
Genio	JACOE Vincenzo - 595	BELLI Remo - 601/1	DE MATTEIS Gennaro - 606/1	GRAMMATICA Angelo - 617/1

Il Sottosegretario di Stato - BASTIANINI.

N. 508. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali generali e quelli delle varie armi e corpi per poter far domanda di essere collocati « a disposizione » o « fuori organico » nell'anno 1934.** — (Ufficio avanzamento). — 6 luglio 1934 - Anno XII.

A senso dell'art. 110 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito per l'anno 1934 sono stabiliti i seguenti limiti entro i quali gli ufficiali possono far *domanda* di essere collocati « a disposizione » (se ufficiali generali o colonnelli) e « fuori organico » (se tenenti colonnelli, maggiori e capitani) nell'anno 1934.

Le domande dovranno pervenire al ministero della guerra (ufficio avanzamento) non più tardi del 31 luglio 1934-XII.

RUOLO - ARMA CORPO	GRADI				
	Pagina dell'annuario (ediz. 1934) nella quale è indicato l'ultimo ufficiale che può essere ammesso a far domanda				
	Collocamento « a disposizione »		Collocamento « fuori organico »		
	Ufficiali generali	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani
Ufficiali generali	Quelli compresi nella prima metà del ruolo	—	—	—	—
Carabinieri Reali	—	FERRERI Umberto - 53	ARTALE Giuseppe 57/1	DE LEO Andrea - 62/1	ALESSANDRI Roberto - 67/1
Fanteria	—	FERRONI Vito - 110	ALBERGHINI MALTONI Antonio - 132/2	FOSSI Alessandro 161/2	BELOTTI Luigi - 211/1
Cavalleria	—	FERRARI ORSI Federico - 419	ORSINI Domenico 423/2	BENATI Fernando - 428/1	de BOTTIS Raffaele - 437/2
Artiglieria	—	PICO Luigi - 468	BATTAGLIA Angelo - 481/1	MONDANI Ernesto - 494/2	LOMBARDO Giuseppe - 520/2
Genio	—	JACOE Vincenzo - 595	BELLI Remo - 601/1	DE MATTEIS Gennaro - 606/1	GRAMMATICA Angelo - 617/1
Ufficiali medici	—	PENNETTI Cesare - 685	COLITTI Silvio - 688/1	MANCONI Michele - 695/1	FROGGIO Francesco - 704/2
Ufficiali farmacisti	—	—	MEZZANA Carlo - 729/2	VALENTI Antonino - 730/1	RIZZO Gaetano - 732/2
Ufficiali commissari	—	BARBERIS Francesco - 737	CONTE Michele - 739/1	BONAJUTO Antonino - 740/2	PARISI Roberto - 744/1
Sussistenza	—	—	—	PILARDI Nello - 755/1	TUCCI Guglielmo - 758/1
Amministrazione	—	—	PICCIOTTO Tommaso - 771/1	MARCHETTI Giovanni - 773/2	MALUSARDI Silvio - 781/1
Veterinari	—	—	d'AUTILIA Luigi 822/2	GUGLIOTTA Francesco - 824/2	VITALETTI Dagoberto - 828/1
Ruoli tecnici	—	—	—	—	—
Depositi cavalli stalloni	—	—	—	—	—
Centri rifornimento quadrupedi	—	—	—	—	—

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 509. — AVANZAMENTO. — **Limiti entro i quali debbono essere compresi i tenenti medici, chimici-farmacisti e di amministrazione per essere designati per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale che avranno luogo nell'anno 1934.** — (Ufficio avanzamento). — 6 luglio 1934 - Anno XII.

A senso dell'art. 59 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e dell'art. 34 delle norme per la prima applicazione della legge stessa, sono stabiliti i seguenti limiti entro i quali i tenenti medici, chimici-farmacisti e di amministrazione possono essere designati per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale che avranno luogo nell'autunno dell'anno 1934.

GRADO	Pagina dell'annuario (ediz. 1934) nella quale è indicato l'ultimo ufficiale che può essere designato		
	Medici	Chimici-farmacisti	Amministrazione
Primi tenenti e tenenti	SALSANO Pietro - 719/2	MELCHIONNA Ettore - 733/2	FRANCARDO Giuseppe - 810/1

Le proposte di designazione dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 31 luglio 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(6110406) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1934 - ANNO XII — 7 LUGLIO

BIBLIOTECA
12 LUG. 1934

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 510 - 6 luglio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale. - Norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito. . . . . *Pag.* 2122

PARTE PRIMA

Circolare N. 510. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale. – Norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto). — 6 luglio 1934 – Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto l'art. 189 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 6 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le Finanze: JUNG.

p. *Il Ministro per la Guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 19, foglio n. 41.

NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1934-XII N. 899 SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL R ESERCITO

PARTE I.

Norme generali.

Art. 1.

Le promozioni ai vari gradi della gerarchia militare si effettuano mediante decreti Reali.

Nessun ufficiale è investito del grado finchè la promozione non sia stata ufficialmente comunicata, con pubblicazione nel *bollettino ufficiale* da effettuarsi dopo che il relativo decreto sia stato registrato dalla Corte dei conti.

Art. 2.

Nessuna rettifica, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo, può effettuarsi, d'ufficio, trascorso il termine di mesi sei dal giorno in cui il provvedimento venne pubblicato sul bollettino ufficiale.

L'ufficiale può produrre reclamo, per i motivi di cui sopra, entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione sul bollettino del provvedimento dal quale si ritiene leso.

Art. 3.

Le autorità che, a norma dell'art. 5 della legge, debbono concorrere alle proposte di avanzamento pronunciando i giudizi di vario grado, risultano dalle tabelle allegate alle presenti norme.

I giudizi di cui sopra vengono emessi con la procedura seguente:

a) si pronunciano anzitutto le autorità incaricate del giudizio di 1° grado;

b) successivamente si pronuncia l'autorità incaricata del giudizio di 2° grado;

c) poscia quella incaricata del giudizio di 3° grado, quando questo abbia luogo;

d) finalmente, e nei casi previsti dalla legge, si pronuncia il Ministro per la guerra.

È vietato di giudicare per l'avanzamento gli ufficiali sulla base di riassunti o di estratti dei loro documenti personali da chiunque compilati. Il giudizio deve essere emesso previo esame diretto del libretto personale degli ufficiali da parte delle autorità giudicatrici e senza riprendere in esame fatti remoti, già *risolti in pieno* con l'annullamento, la revoca o la cancellazione di un provvedimento punitivo, o col riconoscimento di un'errata procedura per non esistenza dell'imputazione.

Per gli ufficiali da giudicare per l'avanzamento non si compilano note caratteristiche o rapporti personali se non nei casi e nelle epoche fissate dal regolamento per le note caratteristiche.

Art. 4.

L'ufficiale in servizio permanente che non può comunque rientrare nei casi di cui alle tabelle indicate nel precedente art. 3, è giudicato secondo le norme qui appresso indicate.

Se tenente o capitano:

1° — Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza del comandante della divisione militare territoriale, salvo l'eccezione accennata appresso per il caso in cui l'ufficiale dipenda direttamente dal comandante della divisione o del corpo di armata;

2° — Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante di corpo o dall'ufficiale capo servizio titolare da cui l'ufficiale dipende.

3° — Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di 2° grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Nel caso in cui l'ufficiale dipenda direttamente dal comandante della divisione, o del corpo d'armata, pronuncierà il giudizio di 1° grado il capo di S. M. della divisione o del corpo d'armata e il giudizio decisivo, di 2° grado, il comandante della divisione o del corpo di armata.

Se maggiore:

1° — Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza del comandante del corpo di armata territoriale:

2° — Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante di corpo, o dall'ufficiale capo servizio titolare, oppure dall'ufficiale generale da cui l'ufficiale direttamente dipende;

3° — Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di 2° grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Se tenenti colonnelli:

1° — Il giudizio (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza della commissione centrale di avanzamento;

2° — Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante di corpo o dall'ufficiale capo servizio titolare, od ufficiale generale da cui l'ufficiale direttamente dipende;

3° — Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di 2° grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Se colonnelli:

1° — Il giudizio (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza della commissione centrale di avanzamento;

2° — Il giudizio di 1° grado è pronunciato dall'ufficiale generale da cui direttamente il colonnello dipende;

3° — Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di 2° grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Art. 5.

L'ufficiale al quale non è possibile applicare le norme di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è giudicato dalle autorità che, di volta in volta, sono indicate dal Ministero della guerra.

Art. 6.

Quando al giudizio di 1° grado concorrano due o più autorità, si pronuncia anzitutto quella di grado meno elevato o meno anziana che, emesso il proprio giudizio, invia:

1° — Lo specchio di avanzamento;

2° — Lo specchio di classifica di cui all'articolo 47 della legge;

3° — Lo specchio dei risultati ottenuti nella valutazione dei titoli, o nell'esperimento, o nell'esame, nei casi contemplati dalla legge;

4° — Il libretto personale del candidato;

all'autorità che deve pronunciarsi successivamente. E così di seguito.

L'ultima delle autorità che pronuncia giudizio di 1° grado provvede all'invio dei documenti di cui sopra all'autorità incaricata del giudizio di 2° grado.

Questa, quando non le competa di decidere, si pronuncia a sua volta ed invia i documenti suddetti all'autorità incaricata del giudizio di 3° grado.

L'ultima autorità giudicatrice trasmette al Ministero della guerra i documenti sopra indicati.

Art. 7.

Il Ministro per la guerra, nei casi previsti dalla legge, provvede a convocare la commissione centrale di avanzamento, rimettendole i documenti di cui all'articolo 6 delle presenti norme.

Art. 8.

Di ogni seduta della commissione centrale di avanzamento è compilato un verbale firmato dal presidente e dal membro funzionante da segretario.

Dal verbale deve risultare:

l'intervento, in numero legale, dei membri effettivi della commissione;

l'intervento dei membri consultivi di cui all'articolo 8 della legge con l'annotazione se la eventuale assenza di qualcuno di essi fu, o non, giustificata;

l'intervento delle autorità di cui all'articolo 9 della legge;

l'elenco nominativo degli ufficiali giudicati; per ognuno di essi si riporta il numero di voti favorevoli ed il numero di voti contrari ottenuti nel giudizio, nonchè la motivazione sintetica di ciascun voto.

Analogo verbale deve essere compilato dalla commissione speciale di cui agli articoli 7 e 11 della legge.

Il verbale e gli specchi di avanzamento, unitamente agli altri documenti di cui all'articolo 6 delle presenti norme, sono trasmessi al Ministro per la guerra; questi pronuncia, a norma degli articoli 5 e 40 della legge, il *giudizio decisivo* motivato, sul verbale stesso della commissione, in quanto riguarda gli ufficiali generali, e sugli specchi di avanzamento per tutti gli altri ufficiali.

Art. 9.

Gli specchi di proposta di avanzamento, di cui all'articolo 12 della legge, sono conformi ai modelli *A* o *B* (per gli ufficiali in servizio permanente) e *C* o *D* (per gli ufficiali in congedo) allegati alle presenti norme.

Gli specchi suddetti devono contenere i seguenti quesiti ed il giudizio sull'avanzamento:

SPECCHIO MODELLO A.

(per l'avanzamento a scelta ordinaria, o speciale, degli ufficiali in servizio permanente).

1° — L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado?

2° — Ha riportato negli esperimenti (o negli esami, o nella valutazione dei titoli) il punto minimo di idoneità prescritto? (1).

3° — L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore?

4° Giudizio sull'avanzamento: . . . . .

SPECCHIO MODELLO B.

(per l'avanzamento ad anzianità degli ufficiali in servizio permanente).

1° — L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado?

2° — Ha riportato negli esami il punto minimo di idoneità prescritto? (1).

(1) Depennare il quesito nei casi in cui non siano prescritti esperimenti od esami, o valutazione dei titoli. Per i colonnelli medici e per i colonnelli dei servizi tecnici sostituire le parole « punto minimo » con la parola « giudizio ».

3° — L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore?

4° — Giudizio sull'avanzamento: . . . . . .

SPECCHIO MODELLO C.

(*per l'avanzamento a scelta ordinaria degli ufficiali in A.R.Q. e degli ufficiali in congedo*).

1° — L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore?

2° — Giudizio sull'avanzamento: . . . . . .

SPECCHIO MODELLO D.

(*per l'avanzamento ad anzianità degli ufficiali in congedo*).

1° — L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore?

2° — Giudizio sull'avanzamento: . . . . . .

Ciascuna autorità giudicatrice appone un « sì » oppure un « no » a fianco dei varii quesiti ed esprime il proprio giudizio di avanzamento nei riguardi dell'ufficiale (fino al grado di colonnello, incluso) scrivendo « prescelto » oppure « non prescelto » a fianco del giudizio sull'avanzamento.

Per l'ufficiale in servizio permanente, qualora l'accertamento in ordine al 1° o al 2° quesito risulti sfavorevole, i rimanenti quesiti sono depennati e l'ufficiale è senz'altro, dichiarato *non prescelto per l'avanzamento*.

Nel caso che le autorità giudicatrici ritengano di proporre per l'avanzamento, a sensi degli articoli 50 o 54 della legge, ufficiali dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano riportato negli esperimenti il punto minimo di idoneità prescritto, il terzo quesito non viene depennato e il giudizio sull'avanzamento è così formulato:

« Io propongo per l'avanzamento, a norma dell'articolo . . . . . della legge sull'avanzamento » (50 o 54 a seconda che trattasi di capitano o di tenente colonnello).

Art. 10.

Per poter stabilire se l'ufficiale entri oppur no nel primo terzo o nella prima metà del ruolo di cui all'art. 31 della legge, si deve aver riguardo alla posizione di ruolo occupata

dall'ufficiale al momento in cui viene preso in esame per l'avanzamento.

L'ufficiale prescelto per l'avanzamento è inscritto, a cura del Ministero, sul quadro di avanzamento ad anzianità, anticipato od a scelta (ordinaria o speciale).

Nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale *prescelto* deve essere inserita la seguente variazione:

« Prescelto ed inscritto sul quadro d'avanzamento (ad anzianità, a scelta ordinaria, anticipato, od a scelta speciale) per l'anno 193.... 193.... ».

Per l'ufficiale non prescelto per l'avanzamento deve essere inserita la seguente variazione:

« Non prescelto per l'avanzamento ..... per l'anno 193... 193... perchè . . . . . » (segue motivazione).

Qualora l'ufficiale prescelto sia destinato a costituire vacanza, come da ultimo capoverso dell'articolo 30, la formula è la seguente:

« Prescelto per l'avanzamento, ma destinato a formare vacanza, a mente dell'articolo 30 della legge 7 giugno 1934-XII n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.

Art. 11.

Nel caso previsto dall'articolo 16 della legge, l'ufficiale, entro sei mesi, è preso nuovamente in esame per l'avanzamento, previa classifica di cui all'articolo 47 della legge stessa, ma non ripete gli esami od esperimenti.

Art. 12.

L'ufficiale che rinuncia all'avanzamento prima di essere preso in esame, deve rilasciare dichiarazione scritta al proprio comandante di corpo, o capo servizio, od all'autorità da cui direttamente dipende, senza che sia necessario che egli precisi i motivi della rinuncia.

In tal caso, lo specchio d'avanzamento deve essere annotato con la dicitura « *ha rinunciato all'avanzamento* » e deve essere accompagnato dalla dichiarazione di cui sopra.

Non si compila un nuovo specchio di avanzamento per l'ufficiale *già prescelto* che rinuncia all'avanzamento; ma si trasmette al Ministero solo la dichiarazione di cui sopra.

Nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale che ha rinunciato all'avanzamento, nel caso di cui al primo

comma del presente articolo, deve essere inserita la seguente variazione:

« Non prescelto per l'avanzamento . . . . . (ad anzianità, a scelta ordinaria, ecc.) per l'anno 193...-193... perchè ha rinunziato all'avanzamento ».

Nel caso, invece, di cui al terzo comma, deve essere inserita la seguente variazione:

« Già prescelto per l'avanzamento . . . . . (ad anzianità, a scelta ordinaria, ecc.), ha rinunciato all'avanzamento stesso per l'anno 193...-193...; pertanto, a norma dell'articolo 18 della legge, è considerato non prescelto per l'avanzamento . . . . . (ad anzianità, a scelta ordinaria, ecc.).

Art. 13.

L'ufficiale che per malattia, o per gravissimi motivi, non sia in condizioni da presentarsi agli esperimenti od esami; ovvero se, presentatosi, non si trovi in condizioni di ultimarli, può essere autorizzato, dal Ministro per la guerra, a sostenere gli esperimenti od esami immediatamente successivi, ma non riprende — se scavalcato da altri pari grado meno anziani — il posto che gli sarebbe spettato se avesse sostenuto, a suo tempo, gli esperimenti.

L'autorizzazione suddetta è concessa dal Ministro per la guerra, su proposta motivata delle autorità gerarchiche o del presidente della commissione di esperimenti o di esami.

In caso di malattia si devono allegare alla proposta i necessari documenti sanitari.

Qualora l'ufficiale — in seguito a ferita, o lesione, o malattia riportata in servizio e per motivi di servizio, riconosciuti validi dal Ministro per la guerra — non possa presentarsi agli esperimenti od esami, ovvero se presentatosi non si trovi in condizioni di ultimarli, è rimandato agli esperimenti od esami immediatamente successivi e — se scavalcato da altri pari grado meno anziani — riprende il posto che gli sarebbe spettato.

Qualora l'ufficiale non possa presentarsi agli esperimenti od esami per comprovate eccezionali esigenze di servizio, riconosciute valide dal Ministro per la guerra, è rimandato agli esperimenti od esami immediatamente successivi e — se scavalcato da altri pari grado meno anziani — riprende il posto che gli sarebbe spettato.

Art. 14.

Le ragioni che inducono a sospendere la classifica, o il giudizio, a norma dell'articolo 19 della legge, debbono essere specificate in modo chiaro sullo specchio di classifica, o sullo specchio di proposta di avanzamento, a seconda dei casi.

L'ufficiale deve essere in ogni caso classificato e giudicato nel termine massimo di sei mesi dalla data della sospensiva di cui al comma precedente.

Art. 15.

A norma dell'art. 20 della legge, i primi quadri di avanzamento che sono formati hanno la denominazione « quadri per il 1934-35 »; quelli successivi sono denominati, in modo analogo, « quadri per il 1935-36 », ecc.

Ogni qualvolta il Ministro per la guerra determina e fa conoscere, con pubblicazione sul Giornale militare ufficiale, entro quali limiti di anzianità debbono essere compresi gli ufficiali (esclusi i generali in servizio permanente) da prendere in esame per l'avanzamento, fa anche conoscere su quale quadro gli ufficiali prescelti debbono essere iscritti; e cioè se sul quadro in corso o su quello successivo.

Gli ufficiali prescelti sono inscritti sul quadro di avanzamento ad anzianità, od a scelta ordinaria, sotto la data del 1° luglio dell'anno in cui il quadro ha inizio, purchè le singole procedure di avanzamento siano state completate anteriormente al 1° luglio, oppure abbiano avuto termine durante il primo semestre di validità del quadro.

Gli ufficiali per i quali le singole procedure di avanzamento sono state completate nel secondo semestre di validità nel quadro, sono iscritti sotto la data del 1° gennaio dell'anno in cui il quadro ha termine.

Per gli ufficiali giudicati dopo il rientro dall'aspettativa, dalla disponibilità, dalla sospensione dall'impiego o dal grado, la data di iscrizione sul quadro di avanzamento non può mai essere anteriore a quella della loro cessazione dalle posizioni suddette.

Le norme di cui sopra si applicano anche per l'iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta speciale, tenendo presente che gli ufficiali non possono essere inscritti sui quadri di avanzamento a scelta speciale in data anteriore a quella in cui hanno acquisito il titolo alla scelta.

Art. 16.

Nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo esclusivamente ad anzianità, od esclusivamente a scelta ordinaria, la promozione spetta, di mano in mano che si fa vacante un posto devoluto all'avanzamento, al primo iscritto sul rispettivo quadro, salvo il caso previsto dall'articolo 94 della legge.

Qualora l'ufficiale primo iscritto sul quadro non possa essere promosso, per non aver compiuto il rispettivo periodo di comando o di servizio di cui all'articolo 32 della legge, l'avanzamento è devoluto all'ufficiale che lo segue in ordine di iscrizione sul quadro ed ha compiuto il periodo di comando o di servizio di cui sopra.

Art. 17.

Nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 20 della legge, l'iniziativa per la ripresa in esame dell'ufficiale, ai fini della cancellazione dal quadro di avanzamento, può partire da una qualsiasi delle autorità giudicatrici, ma, in ogni caso, la procedura deve essere completa, a cominciare dal giudizio di 1° grado.

Le modalità da osservare sono quelle stabilite per l'avanzamento; però il giudizio di ciascuna autorità deve essere riportato sullo specchio di proposta di cancellazione dal quadro di avanzamento conforme al modello *E*, allegato alle presenti norme, e deve essere concretato nella formula:

« Accertato che l'ufficiale non possiede tutti i requisiti « necessari per adempiere degnamente alle funzioni del gra- « do superiore, lo giudico non meritevole di rimanere in- « scritto sul quadro di avanzamento . . . . . (ad anzianità, o « a scelta ordinaria, anticipato, od a scelta speciale) e ne « propongo la cancellazione, a norma dell'articolo 20 della « legge sull'avanzamento ».

Quando il giudizio risulta favorevole all'ufficiale la formula è così concretata:

« Accertato che l'ufficiale possiede tutti i requisiti neces- « sari per adempiere degnamente alle funzioni del grado su- « periore, lo giudico meritevole di rimanere iscritto sul qua- « dro di avanzamento . . . . . » (ad anzianità, o a scelta ordinaria, anticipato, od a scelta speciale).

L'autorità giudicatrice che si pronuncia per prima deve unire allo specchio mod. *E* un rapporto particolareggiato a spiegazione e conferma del proprio giudizio. Le altre autorità giudicatrici o confermano il rapporto di cui sopra o, altrimenti, compilano quel diverso rapporto che ritengano più rispondente al caso.

L'ufficiale che, in conseguenza del giudizio decisivo sia dichiarato passibile della cancellazione dal quadro di avanzamento, è senz'altro cancellato dal quadro stesso e dichiarato *non prescelto per l'avanzamento*.

Tale provvedimento deve effettuarsi entro un mese dalla data in cui ebbe termine la procedura di proposta di cancellazione dal quadro.

Nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale deve essere inserita la seguente variazione: « Cancellato dal quadro di avanzamento . . . . . per l'anno 193....-193.... e considerato *non prescelto per l'avanzamento* perchè . . . . . » (segue motivazione).

Qualora l'ordine di prendere in esame l'ufficiale per la cancellazione dal quadro parta da un'autorità superiore a quella che deve inizialmente pronunciarsi in primo grado, i fatti e le cause che hanno determinato l'ordine di cui sopra debbono essere portati, per via gerarchica, a conoscenza della predetta autorità affinchè questa, sulla scorta di tali risultanze, possa pronunciare il proprio giudizio sullo specchio modello *E*.

Art. 18.

Tutte le comunicazioni di cui all'articolo 22 della legge sono effettuate dal Ministero della guerra alle competenti autorità militari, le quali provvedono, a loro volta, perchè sia data — per via gerarchica — partecipazione delle comunicazioni stesse agli ufficiali interessati.

I quesiti di cui all'articolo 9 delle presenti norme costituiscono la motivazione del giudizio di avanzamento.

Le predette autorità dànno assicurazione, al Ministero, delle effettuate comunicazioni agli ufficiali non prescelti per l'avanzamento, a quelli cancellati dal quadro, nonchè agli ufficiali che, sebbene prescelti, sono stati — a norma dello articolo 30 della legge — destinati a costituire vacanza.

PARTE II.

Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Art. 19.

Ferma restando la disposizione contenuta nell'articolo 29 della legge, gli ufficiali presi in esame per l'avanzamento, ma dichiarati *non prescelti*, sono collocati nelle posizioni di cui all'articolo 26 della legge stessa, e cioè *a disposizione*, *fuori organico*, ovvero *trasferiti nel ruolo di mobilitazione*, entro il 31 dicembre dell'anno in cui i quadri hanno inizio, semprechè le singole procedure di avanzamento abbiano avuto termine anteriormente al 1° luglio, oppure siano state completate durante il primo semestre di validità dei quadri di avanzamento.

Qualora, invece, le procedure suddette siano state completate durante il secondo semestre di validità dei quadri, gli ufficiali di cui sopra sono collocati *a disposizione*, *fuori organico*, oppure *trasferiti nel ruolo di mobilitazione*, entro il 30 giugno dell'anno nel quale i quadri hanno termine.

Art. 20.

In relazione agli articoli 25 e 27 della legge, ciascun posto si considera vacante nei diversi gradi dei ruoli di anzianità:

a) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte; oppure dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale raggiunge l'età stabilita pel proprio ruolo e grado, nel caso di cessazione dal servizio permanente per età;

b) in tutti gli altri casi, dalla data del decreto Reale, oppure del decreto ministeriale con cui viene sanzionata la variazione che dà luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nel decreto stesso.

Quando una delle vacanze di cui sopra è ripianata con promozione, tutte le vacanze conseguenziali, cui essa dà luogo nei gradi inferiori, debbono intendersi avvenute sotto la data in cui si è verificata la vacanza originaria.

Art. 21.

Qualora, eccezionalmente venga a risultare che una vacanza si sia verificata in un determinato grado sotto una data anteriore a quella dell'anzianità attribuita all'ufficiale ultimo iscritto nel ruolo di quel medesimo grado, la vacanza deve intendersi costituita sotto la data di anzianità di detto ufficiale.

La stessa disposizione si applica nei confronti delle vacanze conseguenziali nei gradi inferiori.

Art. 22.

Per formare le necessarie vacanze obbligatorie di autorità nel grado massimo dei varî ruoli — quando non sia diversamente previsto nelle tabelle allegate alla legge — il Ministro per la guerra richiede proposte alla commissione centrale d'avanzamento. Questa fa le opportune designazioni astraendo da ogni considerazione di età e di anzianità di grado.

Art. 23.

L'ufficiale prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento non può essere destinato a costituire vacanza finchè dura la validità del quadro.

L'ufficiale prescelto ed iscritto sul quadro, che debba essere riesaminato per la iscrizione sul quadro successivo, può, in tale occasione ed anche se nuovamente prescelto, essere destinato a formare vacanza a norma dell'articolo 30 della legge. Tale provvedimento, però, deve effettuarsi prima che l'ufficiale sia inscritto sul nuovo quadro.

Nei casi in cui si possa — per legge — addivenire al trasferimento nel ruolo di mobilitazione, l'ufficiale prescelto, destinato a costituire vacanza, deve essere interpellato perchè dichiari se intenda o meno chiedere il collocamento a disposizione.

Qualora il numero degli ufficiali prescelti per l'avanzamento da trasferire nel ruolo di mobilitazione sia superiore a quello dei trasferimenti indicati per detto ruolo dalle tabelle allegate alla legge, il Ministro per la guerra designa gli ufficiali da trasferire nel ruolo stesso.

Art. 24.

L'ufficiale che, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 33 della legge, sia investito dell'incarico del grado superiore, occupa una vacanza in quest'ultimo grado e costituisce vacanza nel proprio grado.

Dalla data di decorrenza dell'incarico detto ufficiale cessa di essere iscritto sul quadro di avanzamento e prende posto, col grado che riveste, nel ruolo del grado superiore. Quando raggiunge il minimo di permanenza fissato per il grado che riveste, consegue la promozione, senza che occorra alcuna altra procedura di avanzamento anche se — nel periodo intercorso fra la data in cui ebbe l'incarico e quella in cui consegue la promozione — sia stato raggiunto dal limite di promovibilità.

Per determinare la data sotto la quale l'ufficiale raggiunge il minimo di permanenza di cui sopra, si tiene conto della eventuale deduzione di anzianità che egli abbia subito, o debba subire, a norma della legge sullo stato degli ufficiali.

L'ufficiale investito dell'incarico del grado superiore, in applicazione all'ultimo capoverso dell'articolo 33 sopracennato, percepisce lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo nonchè tutte le indennità, nella misura fissata in relazione al grado che effettivamente riveste.

L'incarico del grado superiore è conferito con decreto Reale.

Art. 25.

Agli ufficiali che, in applicazione degli articoli 14, 16, 19 e ultimo comma dell'articolo 15, deve essere attribuita nella promozione anzianità retrodatata, il limite di promovibilità si applica solo quando gli ufficiali stessi abbiano raggiunto detto limite alla data che sarebbe stata loro attribuita come anzianità qualora fossero stati promossi in servizio permanente effettivo, purchè tale data non sia anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali.

Gli ufficiali di cui sopra che hanno raggiunto il limite di promovibilità sono collocati a disposizione — se prescelti per l'avanzamento — sotto la data che sarebbe stata loro attribuita, come anzianità, qualora avessero conseguita la promozione in servizio permanente effettivo.

Art. 26.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 35 della legge è ammessa la rinuncia *condizionata* da parte dell'ufficiale; nel senso che la rinuncia stessa è valida solo quando l'applicazione del vantaggio derivante dalla scelta speciale cui l'ufficiale ha acquisito titolo, provocherebbe l'allontanamento dal servizio dell'ufficiale stesso.

Art. 27.

I 25 posti di generale di brigata, di cui al 3° comma dell'articolo 37 della legge, sono assegnati con le norme seguenti:

1) si inscrivono in un unico elenco, presso il Gabinetto del Ministero della guerra, i 25 colonnelli prescelti delle varie armi, cui spetta la promozione entro l'anno solare, in ordine di anzianità assoluta e relativa;

2) a mano a mano che si forma una vacanza nel grado di generale di brigata è promosso il colonnello più anziano fra gli inscritti nell'elenco.

Alla fine di ogni anno, quando debbono esser coperti i 6 posti di generale che il Ministro ripartisce fra le varie armi, si procede nel modo sopra cennato.

Con le stesse norme si procede per le promozioni a generale di brigata da effettuarsi nel 1934 sulla base delle cifre contenute nelle tabelle allegate alla legge.

Art. 28.

Per l'applicazione dell'articolo 38 della legge, i ruoli di comando dei colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, debbono contenere anche l'indicazione dell'anno di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo entro il quale debbono considerarsi compresi coloro che hanno fruito di scelta, o subito ritardi di carriera.

Art. 29.

Le promozioni a tenente generale, dei generali di brigata di cui al 3° comma dell'articolo 41 della legge, si effettuano fino a quando non siano stati ricoperti i due posti di tenente generale stabiliti dal 4° comma dell'articolo citato.

Finchè i due suddetti tenenti generali rimangono in servizio, nessun altro generale di brigata di cui al 3° comma dell'articolo suindicato può essere promosso al grado di tenente generale ed il generale di brigata, non prescelto per il grado di generale di divisione, è collocato a disposizione anche se ricopra una delle cariche indicate nel 3° comma suddetto.

I tenenti generali provenienti dai generali di brigata di cui al citato 3° comma non sono ulteriormente presi in esame per l'avanzamento, e rimangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età di anni 64, purchè continuino ad occupare una delle cariche di cui al citato articolo 41 della legge.

Cessando dalla carica prima del raggiungimento del limite di età, sono collocati a disposizione.

Art. 30.

La commissione di cui all'articolo 47 della legge è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta dai seguenti ufficiali in servizio permanente effettivo:

a) *per i capitani*:

generale di corpo di armata, *presidente;*

un generale di divisione, *membro;*

tre generali di brigata, *membri.*

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un colonnello in servizio permanente effettivo.

b) *per i maggiori ed i tenenti colonnelli*:

generale comandante designato di armata, *presidente;*

un generale di corpo d'armata, *membro;*

due generali di divisione, *membri;*

un generale di brigata, *membro.*

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un colonnello in servizio permanente effettivo.

In ambedue le commissioni uno dei membri, designato dal Ministro, è sostituito da un generale dell'arma dei CC. RR. o da un generale medico, o da un generale commissario, rispettivamente quando le commissioni classificano ufficiali dell'arma dei CC. RR.; od ufficiali medici e chimici farmacisti; od ufficiali di commissariato, di amministrazione e di sussistenza.

La classifica è effettuata nel modo seguente:

I singoli punti parziali, attribuiti da ciascun componente la commissione, sono segnati, per ogni ufficiale, sullo specchio conforme al mod. *H* allegato alle presenti norme.

Il punto decisivo parziale è dato dal quoziente fra la somma dei singoli punti parziali ed il numero dei componenti la commissione.

Il punto decisivo totale è dato dalla somma dei punti decisivi parziali.

L'assegnazione dei punti è effettuata dai componenti della commissione in ordine inverso di grado e di anzianità.

Lo specchio di classifica firmato dal presidente della commissione, deve essere, da questo, trasmesso per via gerarchica all'ente al quale appartiene l'ufficiale classificato.

Di ogni seduta della commissione è compilato un verbale, firmato dal presidente e dal segretario della commissione stessa.

Dal verbale deve risultare:

a) l'intervento dei componenti la commissione;

b) l'elenco nominativo degli ufficiali classificati, con a fianco i punti decisivi parziali e totale desunti dai singoli specchi per la classifica.

Il verbale è trasmesso al Ministero della guerra (Gabinetto).

Per gli ufficiali che non abbiano riportato almeno i punti decisivi minimi parziali e totale, gli specchi di classifica non sono trasmessi all'ente al quale appartiene l'ufficiale classificato, ma vengono trasmessi al Ministero (Gabinetto).

Il Ministero (direzione generale personale ufficiali) provvede poi alla partecipazione di cui all'articolo 18 delle presenti norme.

Art. 31.

Il Ministero della guerra pubblica nel *giornale militare* l'elenco degli ufficiali che debbono essere assoggettati ad esami od esperimenti, nonchè l'elenco degli ufficiali nei cui confronti si deve procedere alla valutazione dei titoli con assegnazione di punti di idoneità.

Il presidente della commissione esaminatrice invia:

a) al Ministero della guerra (Gabinetto) i verbali e l'elenco nominativo degli ufficiali esaminati con a fianco di ciascuno i risultati ottenuti negli esami, negli esperimenti, o nella valutazione dei titoli;

b) all'ente al quale appartiene l'ufficiale esaminato, uno specchio conforme al modello *I* allegato alle presenti norme.

Detto specchio è unito, a suo tempo, allo specchio di avanzamento, in applicazione dell'art. 6 delle presenti norme.

Art. 32.

In relazione al penultimo comma dell'articolo 55 della legge, il Ministro per la guerra determina e fa conoscere ogni anno, alle autorità giudicatrici per l'avanzamento, quali tenenti colonnelli medici entrano in turno di anzianità per assumere, nell'anno successivo, la carica di direttore di ospedale.

Le autorità giudicatrici si pronunciano sulla loro idoneità alla carica predetta, a norma dell'articolo 55 della legge, senza procedere alla classifica prescritta dall'articolo 47 della legge stessa.

Art. 33.

Ogni anno il Ministro determina e fa conoscere i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali da designare per l'ammissione agli esami a scelta speciale ed a quelli di concorso per la scuola di guerra.

Art. 34.

Il poter conseguire i punti minimi parziali e totale nella classifica, effettuata a norma dell'articolo 47 della legge, è condizione *necessaria* ma non *sufficiente* per essere designati a norma dell'articolo 59 della legge.

Le autorità giudicatrici debbono pertanto designare solamente l'ufficiale che, a loro giudizio, possiede in grado elevato tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento, ed emerge per qualità militari e per cultura, tanto da dare affidamento di percorrere, con distinzione, i gradi superiori.

Le designazioni sono effettuate nell'anno in cui hanno luogo gli esami, o nell'anno precedente, e debbono pervenire

al Ministero (direzione generale personale ufficiali) entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per l'anno 1934 le designazioni dei tenenti medici, chimici-farmacisti e di amministrazione nonchè dei maggiori veterinari, per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale, devono pervenire entro il mese di luglio 1934. Gli ufficiali designati sosterranno gli esami nell'autunno 1934.

I nomi degli ufficiali designati per l'ammissione agli esami per la scelta speciale, o a quelli di concorso per la scuola di guerra, sono pubblicati sul *giornale militare,* a cura del Ministero della guerra, con l'indicazione dell'anno nel quale debbono sostenere gli esami.

Per la designazione si compila una proposta su apposito modello conforme a quello allegato alle presenti norme (modello *F*). Alla proposta si allega, per i soli capitani e maggiori, lo specchio di classifica mod. *H*.

Qualora l'ufficiale abbia fatto domanda di essere designato, alla proposta di cui sopra è allegata anche la domanda.

Il giudizio emesso dall'ultima autorità giudicatrice è decisivo.

Le proposte che non riportino giudizio decisivo favorevole per la designazione non hanno ulteriore corso; quelle che riportino giudizio decisivo favorevole sono trasmesse al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

Gli specchi di classifica dei capitani e dei maggiori sono sottoposti all'esame dell'apposita commissione, incaricata di assegnare i punti decisivi. Sono ammessi agli esami solamente i capitani ed i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi parziali e totale all'uopo stabiliti.

Art. 35.

Il Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) iscrive su un apposito registro, diviso per arma, corpo, servizio e gradi, gli ufficiali che hanno acquisito titolo per l'avanzamento a scelta speciale. Non più tardi di quattro mesi, semprechè possibile, prima della data in cui l'ufficiale entra, presumibilmente, in turno di promozione a scelta speciale, il Ministero (direzione generale personali ufficiali) richiede alle autorità giudicatrici:

a) per i tenenti: lo specchio di proposta di avanzamento;

b) per i capitani e i maggiori: lo specchio di classifica e lo specchio di proposta di avanzamento a scelta speciale.

Quest'ultimo specchio è compilato dalle autorità giudicatrici dopo la restituzione dello specchio di classifica mod. *H* contenente il punto decisivo della commissione.

Per il punto decisivo di classifica, da assegnare dalla suddetta commissione, si procede come è stabilito dall'articolo 30 delle presenti norme.

Soltanto l'ufficiale che abbia riportato almeno i prescritti punti decisivi minimi parziali e totale è preso in esame per l'avanzamento a scelta speciale.

L'ufficiale che non raggiunga i punti decisivi suddetti viene preso in esame, a suo turno, per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, previa nuova classifica. Tale nuova classifica non si effettua per l'ufficiale già compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria; a tale scopo è valido lo specchio di classifica compilato per l'avanzamento a scelta speciale.

Art. 36.

L'ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento a scelta speciale acquista diritto alla promozione, nei limiti fissati dall'articolo 60 della legge, quando entra nell'aliquota prescritta dalla legge stessa, dopo aver dedotto dal ruolo:

a) i pari grado di lui più anziani che, a termine dell'articolo 27 della legge, hanno formato vacanza fino al giorno, incluso, in cui l'ufficiale promovibile a scelta speciale entra nell'aliquota;

b) i pari grado di lui più anziani, cui spetti la promozione ad anzianità, od a scelta ordinaria, per l'esistenza di posti resisi vacanti nel grado superiore nel giorno in cui si effettua il computo; avvertendo che tale detrazione deve effettuarsi soltanto fino a che l'ufficiale promovibile a scelta speciale raggiunga l'aliquota prescritta dalla legge.

Art. 37.

Qualora un ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento a scelta speciale sia entrato nell'aliquota di ruolo prescritta dalla legge, ma non possa essere promosso perchè non ha compiuto il periodo di comando o di servizio di cui all'articolo 32 della legge, la promozione è devoluta ad altro pari

grado iscritto sul quadro a scelta speciale che sia entrato nell'aliquota di ruolo prescritta dalla legge stessa ed abbia il requisito di comando o di servizio di cui sopra.

Nel caso in cui nessun ufficiale iscritto sul quadro a scelta speciale possa essere promosso, per mancanza dei requisiti su indicati, la promozione è devoluta al primo iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria.

Art. 38.

Il titolo di cui alla lettera *a)* o *b)* dell'articolo 58 della legge, conseguito per l'avanzamento a scelta speciale ad un determinato grado, sostituisce, a tutti gli effetti, gli esperimenti od esami prescritti per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria al grado stesso.

Art. 39.

Il conseguimento da parte degli ufficiali inferiori del brevetto di osservatore dall'aeroplano è regolato dalle norme stabilite dal Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per la R. aeronautica e dal bando di concorso che, annualmente, indice il Ministro per la guerra.

Il vantaggio di brevetto da parte degli ufficiali di cui sopra è subordinato, oltre che al conseguimento del brevetto, ai risultati ottenuti in un successivo periodo di volo presso le squadriglie per il R. esercito.

Art. 40.

I vantaggi di cui all'art. 65 della legge sono concessi al tenente ed al capitano che abbiano già ottenuto il vantaggio di brevetto, in base al disposto dell'articolo 39 delle presenti norme, dopo aver compiuto, con esito favorevole in tre anni diversi, e per un periodo di tempo, per ogni anno, non inferiore ad un mese continuativo, tre successivi periodi di volo come osservatori presso le squadriglie per il R. esercito dislocate in Patria, presso le quali saranno comandati dal Ministero della guerra, con disposizioni particolari da emanarsi annualmente.

L'ufficiale deve, in ciascuno dei periodi di volo anzidetti, aver compiuto non meno di 30 ore di volo, ivi comprese quelle

impiegate in non meno di quindici esercitazioni di aerocooperazione.

L'ufficiale osservatore assegnato alle squadriglie in colonia può conseguire lo stesso vantaggio, purchè abbia compiuto, con esito favorevole, due anni di servizio di volo in colonia ed uno degli anzidetti periodi di volo in Patria.

Art. 41.

Per essere ammesso ai periodi di volo di cui all'articolo 40 delle presenti norme, è necessario che l'ufficiale già fornito di brevetto:

a) abbia riportato giudizi favorevoli circa le qualità professionali come ufficiale in servizio nell'arma alla quale appartiene, e abbia ottimi precedenti disciplinari;

b) abbia compiuto, come osservatore, il numero di ore di volo e di esercitazioni prescritte dall'articolo 40 su citato, riportando rapporti favorevoli. Tale requisito è richiesto solo per l'ammissione al secondo ed al terzo periodo di volo.

Sarà tenuto particolare conto anche dei servizi lodevolmente prestati dall'ufficiale come osservatore durante gli eventuali richiami di breve durata fatti direttamente dai comandi di corpo d'armata.

c) risulti idoneo nella visita psicofisiologica, alla quale sarà sottoposto secondo gli ordini che il Ministro per la guerra emanerà di concerto con quello per la R. aeronautica.

Ogni anno, quando debbano essere comandati gli ufficiali per i periodi di volo di cui al precedente articolo 40, una commissione speciale, nominata dal Ministro per la guerra, esaminerà in relazione alle suindicate lettere *a*) e *b*) i documenti personali degli ufficiali e proporrà i nomi dei prescelti da sottoporre alla visita di cui alla precedente lettera *c*) prima di essere inviati alle squadriglie.

Art. 42.

I vantaggi di carriera con spostamento di posti nel ruolo fissati dagli articoli 64 e 65 della legge sono conferiti sotto la data in cui l'ufficiale ha maturato il titolo.

Art. 43.

L'ufficiale che, trovandosi nella condizione di cui all'articolo 68 della legge, debba passare dal proprio grado a quello superiore non può essere promosso se non ha sostenuto in

precedenza, con esito favorevole, gli esperimenti, nei casi in cui siano prescritti. Egli occupa, con la promozione, la prima vacanza riservata all'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria.

Se l'ufficiale è in possesso di uno dei titoli per l'avanzamento a scelta speciale, non sostiene gli esperimenti di cui sopra, ed è promosso quando si verifichi la prima vacanza devoluta all'avanzamento a scelta speciale.

Art. 44.

Gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio tecnico automobilistico, oltre che essere inscritti nei ruoli dei generali e nei ruoli di comando dell'arma di provenienza, sono inscritti in ruoli distinti per ciascun servizio.

Agli effetti di cui al titolo IX della legge, per ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio s'intendono tanto quelli assegnati definitivamente ai servizi suddetti quanto quelli che, in base alle disposizioni in vigore prima dell'emanazione della legge stessa, avevano la qualifica di « permanentemente aggregati ».

Art. 45.

L'accertamento dell'idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, compresi i permanentemente aggregati, viene fatto annualmente da una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

ispettore dell'artiglieria;

direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni;

un ufficiale generale del servizio tecnico suddetto;

un ufficiale generale addetto all'ispettorato dell'artiglieria.

Disimpegna le funzioni di presidente il generale più elevato in grado, o più anziano.

Quando la commissione debba procedere all'accertamento dell'idoneità alle cariche degli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, in servizio presso il centro chimico mili-

tare, l'ufficiale generale del servizio tecnico suddetto è sostituito dal direttore del centro chimico militare.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, il capo ufficio dell'ispettorato di artiglieria.

La predetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

La disposizione dell'articolo 21 lettera *c*) della legge s'intende riferita solo ai casi in cui la promozione ha per conseguenza necessaria l'assunzione della carica superiore. Negli altri, cioè quando conseguendo la promozione l'ufficiale continuerebbe a ricoprire la stessa carica, l'ufficiale stesso deve essere riesaminato per essere confermato prescelto, o meno, alla detta carica.

Art. 46.

L'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) per gli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio, è affidato ad una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

ispettore del genio;

direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio;

un maggiore generale del servizio suddetto, capo reparto.

Disimpegna le funzioni di presidente il generale più elevato in grado o più anziano.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, il capo ufficio dell'ispettorato del genio.

La suddetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Art. 47.

L'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di direttore o di capo divisione per gli ufficiali assegnati al servizio tecnico automobilistico, viene fatto an-

nualmente da una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, così composta:

ispettore dell'artiglieria;

un generale del servizio studi ed esperienze del genio;

ispettore del materiale automobilistico.

Disimpegna le funzioni di presidente il generale più elevato in grado o più anziano.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, un colonnello del servizio tecnico automobilistico.

La predetta commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità.

Art. 48.

Della riunione di ciascuna delle commissioni di cui ai precedenti articoli 45, 46, 47 e del modo con cui si è effettuata la votazione, viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario della commissione.

Nel verbale deve risultare l'elenco nominativo degli ufficiali giudicati riportando, per ciascuno, il numero di voti favorevoli e contrari ottenuti nel giudizio.

Il verbale è trasmesso al Ministero della guerra (Gabinetto). Il Ministero stesso (direzione generale personale ufficiali) provvede a comunicare agli ufficiali interessati i giudizi che li riguardano, con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 49.

Gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni e quelli dei centri rifornimento quadrupedi, oltre che essere inscritti nei ruoli di comando dell'arma cui appartengono, sono anche inscritti in due distinti ruoli: uno per i depositi cavalli stalloni ed uno per i centri rifornimento quadrupedi.

Il vice direttore dei centri rifornimento quadrupedi, che non sostenga l'esame prescritto dal secondo comma dell'articolo 91 della legge, è considerato come se avesse rinunciato alla carica e quindi è dichiarato *non prescelto* per la carica di direttore.

Qualora il vice direttore venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 13 delle presenti norme si applicano le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 50.

La proposta di avanzamento a scelta per meriti eccezionali, di cui all'articolo 94 della legge, può essere promossa in qualunque momento dell'anno dall'autorità militare dalla quale l'ufficiale dipende.

A tal uopo, detta autorità illustra e documenta, nella relazione, i fatti militari compiuti, i servizi resi all'esercito, nonchè le spiccatissime qualità morali, intellettuali, militari e di cultura che costituiscono condizione necessaria perchè l'ufficiale possa essere proposto per l'avanzamento eccezionale.

Le autorità alle quali gerarchicamente spetta di dar corso alla relazione debbono esprimere in merito il loro parere motivato.

Per l'ulteriore svolgimento della procedura si osservano le norme di cui all'articolo 94 della legge.

Art. 51.

La proposta di avanzamento a scelta per meriti eccezionali, di cui al precedente articolo, deve riassumere in apposita « motivazione », formulata in termini precisi e sintetici, i titoli e le azioni di merito che, ad avviso dell'autorità competente, giustificano la proposta stessa.

La commissione centrale di avanzamento, quando si esprima favorevolmente in merito alla detta proposta, si pronuncia anche sulla relativa « motivazione » o confermando quella come sopra proposta o altrimenti formulando quella diversa che ritenga più rispondente al caso.

Il Ministro per la guerra, quando inoltri a S. M. il Re la speciale relazione prescritta dall'articolo 94 della legge, vi include la « motivazione » nella sua redazione definitiva. Tale motivazione è poi introdotta, come parte integrante, nel decreto Reale di promozione e riportata nel bollettino ufficiale all'atto della relativa pubblicazione.

Art. 52.

La designazione del maggiore del ruolo di mobilitazione, di cui all'articolo 97 della legge, si effettua in modo analogo a quello stabilito dall'articolo 34 delle presenti norme.

Art. 53.

Quando il Ministro per la guerra determina e fa conoscere i limiti di anzianità di cui all'articolo 20 della legge, fa conoscere altresì i limiti di anzianità entro i quali deve trovarsi compreso l'ufficiale per far domanda, in base all'articolo 100 della legge stessa, di entrare a far parte del rispettivo ruolo di mobilitazione.

Art. 54.

La domanda di trasferimento nel ruolo di mobilitazione, presentata in base all'articolo 100 della legge, deve essere redatta su carta da bollo. A detta domanda deve essere allegato, a cura delle autorità gerarchiche, lo specchio mod. H di classifica dell'ufficiale.

In merito a detta domanda, le autorità gerarchiche devono esprimere il loro esplicito parere sull'attitudine dell'ufficiale agli impieghi nel ruolo di mobilitazione.

La presentazione della domanda non dispensa dall'esperire la normale procedura di avanzamento (esperimenti od esami compresi) alla quale l'ufficiale debba essere sottoposto perchè compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento.

La decisione del Ministro per la guerra sulla domanda di cui sopra è presa verso la fine dell'anno solare entro il quale la domanda stessa è presentata, dopo aver accertato il numero totale dei trasferimenti d'autorità che debbono aver luogo nell'anno stesso e che possono essere completati con accoglimento delle domande in parola.

La domanda non accolta s'intende decaduta al 31 dicembre dell'anno in cui fu presentata, ma può essere rinnovata negli anni successivi.

Art. 55.

Gli ufficiali « a disposizione » sono iscritti nei ruoli ai quali appartenevano prima di essere collocati a disposizione, subito dopo tutti gli ufficiali del servizio permanente effettivo del medesimo ruolo, arma, o corpo.

Gli ufficiali « fuori organico » sono iscritti nei ruoli di cui sopra, subito dopo gli ufficiali « a disposizione ».

Art. 56.

Quando il Ministro per la guerra determina e fa conoscere i limiti di anzianità di cui all'articolo 20 della legge, fa conoscere altresì i limiti di anzianità entro i quali deve trovarsi compreso l'ufficiale per far domanda, in base all'articolo 110 della legge stessa, di essere collocato a disposizione o fuori organico.

La domanda deve essere redatta su carta da bollo e deve contenere il motivato parere della autorità gerarchiche.

L'accoglimento o meno della domanda stessa è effettuato in modo analogo a quello stabilito dai tre ultimi commi dell'articolo 54 delle presenti norme, dopo aver accertato il numero totale delle vacanze che si formeranno nell'anno solare entro il quale la domanda è presentata e che possono essere completate con accoglimento delle domande in parola.

Art. 57.

L'ufficiale « a disposizione » o « fuori organico » è iscritto, se prescelto, su apposito quadro di avanzamento distinto per ruolo, arma, corpo e servizio.

Per la validità del quadro di avanzamento valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge.

L'ufficiale dichiarato prescelto per l'avanzamento prima di essere collocato a disposizione (d'autorità o a domanda) o fuori organico (a domanda) è iscritto sul quadro di avanzamento in vigore all'atto del suo collocamento nella posizione suddetta.

L'ufficiale che, prima di essere collocato a disposizione o fuori organico, non sia stato preso in esame per l'avanzamento, è preso in esame a tale scopo nella posizione di « a disposizione » o di « fuori organico » contemporaneamente al pari grado che lo precedeva nel ruolo al quale apparteneva allorchè cessò dal servizio permanente effettivo e che sia stato promosso senza fruire di avanzamento a scelta speciale od eccezionale. Se prescelto, consegue la promozione dopo il suddetto pari grado.

L'ufficiale a disposizione e fuori organico non è sottoposto ad esami od esperimenti qualora prescritti per il pari

grado in servizio permanente effettivo; ma è classificato, nei casi in cui ciò sia prescritto, con le norme di cui all'articolo 47 della legge.

A detto ufficiale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge, ma non quelle di cui agli articoli 32 e 35 della legge stessa.

PARTE III.

Dell'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio.

Art. 58.

Gli ufficiali riassunti in servizio, di cui all'articolo 111 della legge, sono inscritti, in ordine di anzianità assoluta e relativa, in ruoli distinti per arma, corpo e grado; ai fini dell'applicazione delle norme contenute nelle lettere *c*) ed *f*) dell'articolo succitato, essi sono divisi, in ciascun grado, in due gruppi e cioè:

a) provenienti dal servizio permanente effettivo;
b) provenienti dalle categorie in congedo.

Salvo il caso della promozione per meriti speciali, l'ufficiale di cui al citato articolo, dichiarato prescelto per lo avanzamento, è promosso ad anzianità, od a scelta ordinaria.

L'accertamento della promovibilità ad anzianità è effettuato, dalle autorità giudicatrici, previa classifica di cui all'articolo 47 della legge, valutando il servizio sedentario in genere, nonchè, in particolare, l'attitudine a coprire i posti indicati nell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 stesso mese (circolare 745 del *giornale militare* 1923).

L'ufficiale di cui sopra può essere promosso per meriti speciali non soltanto dopo aver conseguito le due promozioni ad anzianità di cui alla lettera *b*) dell'articolo 111 su citato, ma anche prima, o dopo, aver conseguito una delle promozioni suddette; fermo restando, in qualunque caso, il limite della promozione fino al grado di colonnello.

Art. 59.

Gli ufficiali riassunti, di cui all'art. 111 della legge, che sono compresi negli organici delle varie armi e corpi conseguono la promozione — con le limitazioni stabilite dalle lettere *e*) ed *f*) del citato articolo 111 — soltanto quando si formi, come dalle tabelle annesse alla legge, la vacanza nel grado e nel ruolo nel quale sono compresi.

Gli ufficiali riassunti, che non sono, invece, compresi negli organici delle varie armi e corpi, conseguono la promozione senza che occorra l'esistenza della vacanza, ferme restando le limitazioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) su citate.

Art. 60.

L'ufficiale di cui all'articolo 111 della legge che, per qualsiasi motivo, ha subìto una perdita di anzianità nel grado che riveste al momento della promozione, è promosso subito dopo il pari grado del servizio permanente effettivo che non sia stato trasferito nel ruolo di mobilitazione e che lo avrebbe preceduto nel ruolo del servizio permanente effettivo dopo effettuata la perdita di posti, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali.

PARTE IV.

Dell'avanzamento degli ufficiali in congedo.

Art. 61.

L'avanzamento ad anzianità, per gli ufficiali in congedo, ha luogo senza speciali esami od esperimenti.

Art. 62.

Per gli ufficiali in congedo che, al momento della compilazione degli specchi di avanzamento, siano da almeno un mese in servizio presso enti o reparti dell'esercito, i giudizi in merito all'avanzamento sono pronunciati secondo le prescrizioni che regolano la procedura per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, avvertendo, però, che i tenenti colonnelli non sono sottoposti all'esame della commissione centrale di avanzamento.

Art. 63.

In relazione all'articolo 114, lettera *c*) della legge, l'ufficiale in congedo non può conseguire promozione se prima non siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità del corrispondente ruolo, non tenendo conto degli ufficiali comunque pretermessi all'avanzamento; e, per i subalterni, anche dei pari grado non prescelti per l'avanzamento.

Art. 64.

Per l'applicazione dell'articolo 115 della legge, l'iniziativa della proposta di promozione per meriti eccezionali deve partire da una autorità militare del R. esercito, la quale fornisce, alle autorità giudicatrici per l'avanzamento, tutti gli elementi necessari perchè dette autorità possano pronunciare un sicuro parere in merito alla proposta stessa.

Art. 65.

Per l'applicazione dell'articolo 116 della legge, il Comando generale della M.V.S.N. segnala al Ministero della guerra (ufficio dei generali, o direzione generale personale ufficiali) gli ufficiali del R. esercito che si trovano, a suo avviso, nelle condizioni di essere presi in esame ai fini dell'avanzamento per meriti eccezionali.

Il Comando generale suddetto compila, per ogni ufficiale, un rapporto particolareggiato che è trasmesso, dal Ministero della guerra, alle competenti autorità giudicatrici del Regio esercito, perchè dette autorità possano esprimere un sicuro parere in merito all'avanzamento di cui sopra.

Art. 66.

Le autorità giudicatrici, nel prendere in esame per l'avanzamento l'ufficiale di cui all'articolo 118 della legge, debbono prescindere dal requisito dell'idoneità fisica, e, per quanto concerne l'idoneità professionale, debbono tenere presenti le limitate e particolari possibilità d'impiego dell'ufficiale.

Art. 67.

Il comando di reparto mobilitato è considerato valido, per la promozione a tenente colonnello dell'ufficiale di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, semprechè il reparto stesso sia stato in zona di guerra.

Art. 68.

Il sottotenente, il tenente e il capitano di complemento, per poter essere prescelto per l'avanzamento, deve aver frequentato con esito favorevole il corso di istruzione e avere preso parte al periodo di esercitazioni sottoindicati:

a) corso di istruzione, consistente in conferenze di carattere illustrativo intercalate da istruzioni di carattere pratico secondo programmi e norme che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra;

b) *periodo di esercitazioni,* consistente in alcune esercitazioni con i quadri e con le truppe, da svolgersi subito dopo il corso d'istruzione indicato nella lettera *a*) secondo programmi e norme che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

L'ufficiale che non abbia potuto frequentare il corso di istruzione, o il periodo di esercitazioni, od entrambi, può far domanda di essere richiamato in servizio senza assegni per un periodo massimo di 12 giorni presso reggimenti, direzioni ed uffici designati da ciascun comando di corpo d'armata e di isola per prendere parte durante il suddetto richiamo:

c) ad uno speciale corso di istruzione;

d) ad un periodo di esercitazioni;

da svolgersi secondo programmi e norme che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra. Il numero massimo annuale dei cennati richiami è fissato con la legge del bilancio.

Il periodo di richiamo è limitato al tempo occorrente per partecipare rispettivamente al corso di istruzione, o al periodo di esercitazioni, o ad entrambi. L'ufficiale deve inoltrare domanda di richiamo in servizio durante il tempo in cui si svolge il corso di istruzione, o periodo di esercitazioni, indicati nelle lettere *a*) e *b*) ai quali l'ufficiale stesso era stato chiamato a partecipare.

L'ufficiale che non partecipi al corso di istruzione ed al periodo di esercitazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) o neppure a quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) è considerato come se avesse rinunciato all'avanzamento e quindi giudicato non prescelto. Nello specchio di avanzamento le autorità giudicatrici fanno menzione della mancata partecipazione al corso d'istruzione, od al periodo di esercitazioni, o ad entrambi.

Il sottotenente, il tenente ed il capitano di complemento che rivesta grado di ufficiale nella milizia confinaria è dispensato dal frequentare il corso di istruzione, ma, per poter essere giudicato prescelto per l'avanzamento, deve prendere parte con risultato favorevole al periodo di esercitazioni.

Annualmente sul *giornale militare* il Ministero della guerra indica i limiti di anzianità entro i quali sono compresi i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento da assegnare alle unità di prima linea che debbono frequentare il corso di istruzione e prendere parte al periodo di esercitazioni.

Restano validi, agli effetti del presente articolo, i corsi d'istruzione ed i periodi di esercitazioni compiuti in base alle disposizioni in vigore prima dell'applicaziane della legge 7 giugno 1934 (XII) n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali.

Art. 69.

Per gli ufficiali pei quali è prescritta la frequenza a corsi di istruzione, o la partecipazione a periodi di esercitazioni, le autorità preposte ai corsi ed alle esercitazioni stesse devono redigere apposito rapporto informativo in duplice copia.

Su tale rapporto, da annotarsi, possibilmente, da due autorità gerarchiche superiori al compilatore, deve essere fatta speciale menzione del profitto ricavato dall'ufficiale durante il corso di istruzione od il periodo di esercitazioni.

Inoltre, nel rapporto da compilarsi al termine del periodo di esercitazioni, deve anche essere espresso un giudizio esplicito circa le attitudini dell'ufficiale a reggere il comando del grado superiore. Di tale giudizio deve essere tenuto particolare conto dalle autorità giudicatrici per pronunciarsi in merito all'avanzamento.

Detto rapporto deve essere unito al libretto personale dell'ufficiale.

Art. 70.

Per l'applicazione dell'articolo 122 della legge, gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio destinati all'inquadramento delle unità di prima linea debbono:

1° se tenenti o capitani, inoltrare al comando del distretto militare domanda di essere ammessi a sostenere l'apposito esperimento per conseguire il vantaggio di cui all'art. 122 citato;

2° se maggiori, inoltrare la domanda di cui sopra al comando della divisione militare;

3° se ufficiali in servizio nella M.V.S.N., inoltrare domanda al comando del corpo di armata territoriale, per il tramite del competente comando di raggruppamento della M.V.S.N. Le domande sono accompagnate da un rapporto

compilato dall'autorità della M.V.S.N. da cui dipende l'ufficiale, annotato dalle superiori autorità gerarchiche fino al comandante di raggruppamento. Nel rapporto deve essere esplicitamente indicato se l'ufficiale possegga le qualità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 122; oppure si sia distinto nel disimpegno delle mansioni indicate nella lettera *c*) dell'articolo stesso.

Nei casi indicati dai numeri 1° e 2° del presente articolo, le autorità giudicatrici, sulla base dei rapporti relativi al corso di istruzione ed al periodo di richiamo di cui all'articolo 121 della legge allegati al libretto personale dell'ufficiale esprimono sulla stessa domanda il loro giudizio in merito all'ammissione all'esperimento; è decisivo il giudizio dell'ultima autorità giudicatrice.

Nel caso indicato dal numero 3° decide il comandante del corpo di armata.

L'ufficiale che superi l'esperimento è segnalato, dai comandi di corpo d'armata, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) per la concessione del vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo, cui ha diritto.

Il provvedimento riflettente lo spostamento di cui sopra è pubblicato sul bollettino ufficiale.

PARTE V.

Dell'avanzamento in tempo di guerra.

Art. 71.

La proposta di cui all'articolo 139 della legge deve riassumere sempre, in apposita « motivazione » formulata in termini precisi e sintetici, i titoli e le azioni di merito che, ad avviso dell'autorità competente, giustificano la proposta stessa.

La commissione centrale di avanzamento e, nei casi di rispettiva competenza, la commissione per l'esame delle proposte relative agli ufficiali inferiori, quando si esprimano favorevolmente in merito alla detta proposta si pronunciano anche sulla relativa « motivazione » o confermando quella come sopra proposta o, altrimenti, formulando quella diversa che ritengano più rispondente al caso.

Il giudizio decisivo spetta sempre al Ministro per la guerra. La « motivazione » nella redazione definitiva, approvata dal Ministro, è introdotta, come parte integrante, nel decreto Reale di promozione e riportata nel bollettino ufficiale all'atto della pubblicazione del relativo provvedimento.

PARTE VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 72.

Il Ministero della guerra (ufficio dei generali e direzione generale personale ufficiali) deve accertare, alla data del 30 giugno 1934, la reale esistenza a ruolo di tutti gli ufficiali in servizio permamente effettivo, comprendendo gli ufficiali fuori quadro, quelli in aspettativa di qualsiasi specie, quelli in disponibilità e considerando come effettuate le promozioni destinate al ripianamento di vacanze utili per l'avanzamento, formatesi fino al 30 giugno 1934 incluso.

Art. 73.

Se, in un determinato grado, la reale esistenza a ruolo degli ufficiali superi, alla data 30 giugno 1934, quella prevista per la stessa data dalle tabelle allegate alla legge, la differenza è riassorbita aumentando, di altrettanto, il numero delle vacanze.

Se in un determinato grado, la reale esistenza a ruolo degli ufficiali sia inferiore, alla data 30 giugno 1934, a quella prevista per la stessa data dalle tabelle allegate alla legge, la differenza si copre diminuendo il numero delle vacanze senza però scendere al di sotto del numero di promozioni fissato per quel grado.

Ove con tale provvedimento non si raggiungano i posti di ruolo fissati per quel determinato grado, alla data del 31 dicembre 1934, si aumentano di altrettanto le promozioni dal grado inferiore.

Nel caso si debba aumentare il numero dei colonnelli da promuovere entro il 31 dicembre 1934, di cui alle tabelle 4, 5, 6 e 7 allegate alla legge, l'aumento è effettuato nei colonelli che, a senso dell'articolo 38 della legge, abbiano maggiore anzianità di spalline rispetto ai pari grado delle altre armi.

Art. 74.

Per l'applicazione del 1° comma dell'articolo 147 della legge, i quadri di avanzamento per gli anni 1934 e 1935 sono, rispettivamente, giusta l'articolo 20 della legge stessa, il quadro 1934-35 ed il quadro 1935-36.

Art. 75.

Qualora al momento in cui l'ufficiale è preso in esame per l'avanzamento le autorità giudicatrici constatino che egli sia stato raggiunto, o prevedano che possa essere raggiunto, dal limite di promovibilità prima che gli spetti il turno di promozione, possono inoltrare proposta particolareggiata perchè, all'ufficiale, non sia applicato il limite di promovibilità, sempre che ritengano che egli sia in possesso delle eccezionali qualità di cui al penultimo comma dell'articolo 148 della legge.

A tal uopo dette autorità debbono illustrare e documentare, nella proposta, le spiccatissime qualità professionali e l'eccezionale passato di guerra, che costituiscono condizione necessaria perchè all'ufficiale non sia applicato il limite di promovibilità.

La proposta di cui sopra può partire da una qualunque delle autorità giudicatrici e su di essa esprimono il parere le autorità giudicatrici superiori.

La proposta è allegata allo specchio di avanzamento a cura dell'autorità proponente.

Sulla proposta stessa il presidente della commissione centrale di avanzamento appone e firma l'annotazione: « La presente proposta ha riportato (o non ha riportato) l'unanime parere favorevole della commissione centrale di avanzamento », e la trasmette al Ministro per la guerra per la sua decisione.

Gli ufficiali proposti come sopra sono promossi secondo il normale turno di avanzamento.

Le promozioni devono riportare nel decreto la motivazione: « Promosso al grado di . . . . . in applicazione dell'articolo 148 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 sull'avanzamento, per i suoi precedenti di carriera e di guerra ».

Tale formula deve essere riportata nel bollettino ufficiale all'atto della pubblicazione del relativo provvedimento.

Art. 76.

Gli ufficiali di cui all'articolo 149 della legge rimangono iscritti nella sede di anzianità che loro spetta nei ruoli di comando dell'arma cui appartengono, ma non sono compresi negli orginici dei ruoli anzidetti. Agli effetti dell'avanzamento, essi sono anche inscritti in un ruolo a parte.

I titoli che le autorità giudicatrici devono esaminare nell'emettere i giudizi di avanzamento per i suddetti ufficiali sono i seguenti:

a) incarichi assolti nei servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali, da desumersi dai documenti personali;

b) titoli accademici aventi attinenza con i servizi suddetti;

c) missioni speciali compiute, interessanti i servizi stessi;

d) pubblicazioni, conferenze, monografie, memorie e simili, aventi attinenza con i servizi su citati;

e) corsi speciali compiuti, attinenti sempre a servizi suindicati.

Art. 77.

I quadri di avanzamento per l'anno 1934-1935, hanno inizio dal giorno dell'entrata in vigore della legge.

Gli ufficiali già iscritti sui quadri di avanzamento annullati all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa sono — se prescelti — iscritti sul quadro 1934-35 sotto la data di entrata in vigore della legge.

Le indicazioni degli ufficiali generali, effettuate dalla commissione centrale di avanzamento, prima dell'entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento, s'intendono decadute.

Gli ufficiali generali, eccetto quelli di cui all'art. 152 della legge, devono essere giudicati con le norme della nuova legge per conseguire l'avanzamento in servizio permanente effettivo. Se prescelti, sono iscritti, in ordine di anzianità, sul quadro di avanzamento 1934-35 sotto la data di entrata in vigore della legge suddetta.

Gli ufficiali di qualsiasi grado giudicati idonei alla promozione per meriti eccezionali prima di tale data, sono

ripresi in esame, ai fini della promozione di cui sopra, previa nuova proposta, con le norme dell'articolo 94 della legge, semprechè non debbano ricoprire vacanze che si siano verificate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, nel qual caso sono senz'altro promossi.

Art. 78.

L'ufficiale generale di cui al primo capoverso dell'art. 152 della legge è quello che, preso in esame anche una sola volta nei riguardi dell'avanzamento, non è stato indicato per il grado superiore in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899.

L'ufficiale generale di cui sopra che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, ha già raggiunto il limite di promovibilità è collocato senz'altro a disposizione.

Quello che tale limite non ha raggiunto e che il Ministro trattiene in servizio a norma dell'articolo 152 citato, continua ad occupare posti di ruolo fino a quando non sia collocato a disposizione, ma non è ripreso in esame per l'avanzamento finchè non *sia stato* collocato a disposizione.

Art. 79.

Le autorità giudicatrici, nel prendere in esame il capitano per l'avanzamento a scelta speciale, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dell'articolo 154 della legge, devono accertare e dichiarare che il capitano:

a) ha partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918;

b) ha i requisiti dei periodi di comando prescritti dall'articolo 154 citato;

c) ha tenuto lodevolmente i suddetti comandi.

La dichiarazione di cui sopra deve essere compilata dalla prima autorità giudicatrice e confermata, o meno, dalle altre.

Art. 80.

La disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 154 della legge si comincerà ad applicare ai capitani che concorreranno agli avanzamenti anticipati ed a scelta speciale per la inscrizione sul quadro 1936-1937.

Non si applicherà invece ai capitani che già erano inscritti sul quadro precedente e debbono essere inscritti sul quadro 1936-1937.

Art. 81.

Il poter conseguire i punti minimi parziali e totale nella classifica, effettuata a norma dell'articolo 47 della legge, è condizione *necessaria* ma non *sufficiente* per essere designati a norma dell'articolo 155 della legge.

Le autorità giudicatrici, pertanto, entro i limiti di anzianità fissati dal Ministro per la guerra per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato, debbono scegliere, fra tutti i capitani dipendenti, soltanto coloro che, a loro giudizio, possiedono in grado elevato le qualità richieste per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Per la designazione si compila una proposta su apposito modello conforme a quello allegato *G* alle presenti norme. Alla proposta si allega lo specchio mod. *H* di classifica.

Qualora l'ufficiale abbia fatto domanda di essere designato, alla proposta di cui sopra è allegata anche la domanda.

Il giudizio emesso dall'ultima autorità giudicatrice è decisivo.

Le proposte che non riportino giudizio decisivo favorevole per la designazione non hanno ulteriore corso; quelle che riportino giudizio decisivo favorevole sono trasmesse al Ministero della guerra.

Gli specchi di classifica sono sottoposti all'apposita commissione di cui all'art. 47 della legge, per l'assegnazione dei punti decisivi.

Sono ammessi agli esami per l'avanzamento anticipato solamente i capitani che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi parziali e totale stabiliti.

I punti decisivi attribuiti dalla commissione di cui sopra sono valevoli anche per l'avanzamento a scelta ordinaria, nei casi in cui i capitani suddetti si trovino compresi, contemporaneamente, entro i limiti di anzianità fissati per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria.

Le competenti autorità giudicatrici compilano lo specchio di proposta di avanzamento anticipato solo per i capitani che hanno superato gli esami.

Art. 82.

Le autorità giudicatrici non devono rinnovare la designazione per i capitani che — già classificati in base al R. decreto 4 gennaio 1934, n. 127 — sono stati ammessi agli

esami per l'avanzamento anticipato (1° turno) con la circolare 343 del *giornale militare* 10 maggio 1934; ma devono compilare solo la classifica di cui all'articolo 47 della legge.

Le autorità giudicatrici compilano lo specchio di proposta di avanzamento per i capitani suddetti che abbiano superato gli esami ed abbiano riportato, nella nuova classifica, i punti minimi decisivi parziali e totale all'uopo prescritti.

Tali punti decisivi sono valevoli anche per l'avanzamento a scelta ordinaria, nei casi in cui i capitani di cui sopra si trovino compresi, contemporanamente, entro i limiti di anzianità fissati per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria.

Tutte le altre designazioni fatte per i capitani, in base al su citato R. decreto 4 gennaio 1934, s'intendono annullate.

Entro i limiti di anzianità fissati dal Ministro, le autorità giudicatrici debbono inoltrare le nuove designazioni conformemente a quanto è disposto dal precedente articolo 81.

Art. 83.

Il capitano che, prima dell'entrata in vigore della legge sull'avanzamento, era inscritto sul quadro di avanzamento anticipato, è, a norma dell'articolo 150 della legge stessa, preso nuovamente in esame, previa classifica, e, se prescelto, è iscritto sul nuovo quadro di avanzamento anticipato.

I punti minimi decisivi parziali e totale riportati dal capitano suddetto sono valevoli anche per l'avanzamento a scelta ordinaria, nei casi in cui il capitano stesso si trovi compreso, contemporaneamente, entro i limiti di anzianità fissati per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria.

Art. 84.

Il capitano che concorre agli esami per l'avanzamento anticipato, ed è contemporaneamente compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria, è sottoposto ad un solo esperimento valevole sia agli effetti dell'avanzamento a scelta ordinaria, sia agli effetti dell'avanzamento anticipato.

La commissione esaminatrice giudica, da prima, il candidato per l'idoneità o meno all'avanzamento a scelta ordinaria; e, subito dopo, nel solo caso che il candidato sia ido-

neo per l'avanzamento a scelta ordinaria, la commissione lo giudica per l'idoneità o meno per l'avanzamento anticipato. Successivamente procede all'assegnazione del punto di merito.

Nel caso che il candidato non sia giudicato idoneo all'avanzamento a scelta ordinaria, la commissione procede senz'altro all'assegnazione del punto di merito. Il punto stesso è valevole a tutti gli effetti per la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Il capitano che concorre agli esami per l'avanzamento anticipato, ma non è compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria, è sottoposto ad un esperimento che è valevole per l'avanzamento anticipato, se l'ufficiale vi riporta il punto minimo d'idoneità prescritto per detto avanzamento; oppure è valevole per il giudizio di avanzamento a scelta ordinaria che dovrà essere emesso dalle autorità giudicatrici, quando l'ufficiale sarà compreso nei limiti di anzianità stabiliti per tale avanzamento.

Se l'ufficiale riporta nell'esperimento un punto al di sotto di quello minimo prescritto per l'avanzamento a scelta ordinaria, non si terrà alcun conto dell'esperimento e l'ufficiale lo ripeterà, allorquando sarà compreso nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria.

Il capitano che è già stato iscritto sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria e che in seguito a designazione partecipa per la prima, o per la seconda volta, agli esperimenti per l'avanzamento anticipato continua a rimanere iscritto sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria, anche se, eventualmente, non riporti nell'esperimento il punto minimo prescritto per l'idoneità all'avanzamento a scelta ordinaria.

Art. 85.

Le autorità giudicatrici, nel prendere in esame il tenente per l'avanzamento a scelta speciale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 160 della legge, procedono come è detto nell'articolo 79 delle presenti norme.

Art. 86.

La designazione dei tenenti per l'avanzamento anticipato di cui alla lettera *a*) dell'articolo 160 della legge è effettuata

in modo analogo a quello stabilito dall'articolo 81 delle presenti norme per l'avanzamento anticipato dei capitani, avvertendo che i tenenti non sono sottoposti a classifica.

Art. 87.

I tenenti già designati per l'avanzamento anticipato in base al R. decreto 4 gennaio 1934 n. 127 non sono sottoposti a nuova designazione per l'anno 1934.

I tenenti che devono sostenere gli esami per l'avanzamento di cui sopra entro il 1934 sono quelli indicati nella circolare 321 del *giornale militare* stesso anno.

Le autorità giudicatrici per l'avanzamento possono, entro i limiti stabiliti dalla circolare 159 del *giornale militare* 1934, inoltrare le eventuali proposte di cui al penultimo comma dell'articolo 160 della legge.

Art. 88.

Il tenente che prima dell'entrata in vigore della legge sull'avanzamento era iscritto sul quadro di avanzamento anticipato è, a norma dell'articolo 150 della legge stessa, preso nuovamente in esame e — se prescelto — è iscritto sul nuovo quadro di avanzamento anticipato.

Art. 89.

Per l'applicazione dell'articolo 168 della legge sono trasferiti nel ruolo di sussistenza, come è stabilito nella tabella n. 11 allegata alla legge stessa, i 20 tenenti di commissariato ultimi classificati all'esame.

Ai fini del trasferimento di cui sopra, se l'esame non è stato sostenuto da tutti i tenenti di commissariato di cui all'art. 168 citato, il trasferimento nel ruolo di sussistenza è effettuato con riserva, e diventa definitivo soltanto quando tutti i tenenti suddetti hanno sostenuto l'esame e sono stati classificati.

Art. 90.

I comandanti di corpo o capi servizio debbono trasmettere immediatamente, per via gerarchica, al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) le domande di cui agli articoli 169 e 170 della legge. Dette domande devono essere corredate dal parere delle autorità gerarchiche.

I nomi degli ufficiali di cui all'art. 169 citato, trasferiti di diritto nel ruolo di mobilitazione, e quelli degli ufficiali trasferiti a domanda nel ruolo di comando dell'arma di provenienza, sono pubblicati sul *giornale militare*.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo di comando sono presi subito in esame per l'avanzamento, qualora siano compresi nei limiti di anzianità fissati per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1934-1935.

Art. 91.

I tenenti di cui agli articoli 170 e 171 della legge conseguono la promozione dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo dell'arma di provenienza e che sia stato promosso a turno normale di anzianità.

Art. 92.

Qualora nel periodo di formazione del ruolo di mobilitazione, dall'anno 1934 al 1937 incluso, non si riesca annualmente a trasferire nel ruolo di mobilitazione delle varie armi il numero di ufficiali indicato nelle tabelle, si procede, nell'anno successivo, al trasferimento di un maggior numero di ufficiali dal ruolo di comando, in modo da compensare la diminuzione dei trasferimenti dell'anno precedente e da raggiungere nel ruolo di mobilitazione i posti di ruolo stabiliti dalle tabelle.

Nel caso previsto dal precedente comma, se alla fine di ciascun anno il numero dei trasferimenti nel ruolo di mobilitazione non raggiunge quello indicato nelle tabelle e non si occupano perciò tutti i posti di ruolo stabiliti dalle tabelle stesse, restano transitoriamente aumentati della differenza i posti del ruolo di comando, ma la somma dei posti coperti nel ruolo di mobilitazione e nel ruolo di comando deve essere pari alla somma dei posti di ruolo stabiliti dalle tabelle per i due ruoli di comando e di mobilitazione.

Art. 93.

Per l'applicazione dell'articolo 172, fino a quando in ciascun ruolo di mobilitazione non siano stati raggiunti gli organici fissati per la fine dell'anno 1937, tutte le vacanze

che si formano annualmente nei detti ruoli, nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, per cause diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 172 citato, sono coperte con ulteriori immissioni di pari grado dai ruoli di comando.

Art. 94.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 174 della legge, è iscritto nei ruoli del servizio permanente (ruolo di comando per le armi combattenti) dopo tutti gli ufficiali fuori organico del servizio permanente della medesima arma o corpo. Segue invece tutti gli ufficiali a disposizione in quei gradi in cui non vi siano ufficiali fuori organico.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri è preso in esame per l'avanzamento quando è preso in esame il pari grado del servizio permanente effettivo, della stessa anzianità, che lo precedeva immediatamente nel ruolo all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 95.

Nei gradi per i quali la legge prescrive che gli ufficiali in servizio permanente effettivo siano sottoposti alla classifica di cui all'articolo 47, l'ufficiale pari grado in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio è sottoposto alla classifica di cui sopra, ma non è assoggettato ad esami, od esperimenti, od a valutazione dei titoli.

Art. 96.

I corpi esaminano la posizione dei dipendenti capitani che si trovano, o che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 182 della legge, e, riconosciuto che essi posseggono i requisiti di servizio richiesti dall'articolo suddetto, segnalano al Ministero della guerra (ispettorato generale amministrativo - ufficio determinazione stipendi), con gli stessi criteri adottati per la determinazione degli stipendi,

i nomi degli ufficiali aventi diritto al trattamento stabilito dall'articolo succitato.

Alla segnalazione non deve essere allegata la copia dello stato di servizio.

Art. 97.

Il Ministero della guerra (ispettorato generale amministrativo - ufficio determinazione stipendi), riconosciuta la regolarità delle segnalazioni di cui al precedente articolo 96, autorizza i corpi — con provvedimento da sottoporsi alla registrazione della corte dei conti — a corrispondere ai capitani che hanno maturato il diritto il trattamento economico di cui all'articolo 182 della legge.

Le determinazioni relative al trattamento di cui sopra sono pubblicate sul bollettino ufficiale e costituiscono oggetto di variazione sullo stato di servizio.

Art. 98.

I generali di divisione in servizio permanente effettivo che, prima dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934-XII n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali, sono stati promossi a detto grado in applicazione dell'articolo 75 del T. U. delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, modificato dall'articolo 3 della legge 22 gennaio 1934, n. 107, sono compresi nel numero dei posti di ruolo indicati dalla tabella n. 1 allegata alla citata legge n. 899.

Essi non sono ulteriormente presi in esame per l'avanzamento e rimangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età di anni 64, purchè continuino ad occupare una delle cariche indicate nel citato art. 75 modificato come sopra è detto.

Cessando dalla carica prima del raggiungimento del limite di età, sono collocati a disposizione.

Art. 99.

Allorchè parte delle vacanze obbligatorie annuali in un determinato ruolo e grado, previste dalle tabelle allegate alla legge, debbano essere destinate a diminuzione di organico,

come da annotazioni nelle tabelle stesse, dette diminuzioni sono effettuate *dopo* che siano state ripianate con promozioni tutte le altre vacanze.

Le promozioni annuali nei vari gradi e ruoli destinate ad aumento organico dei gradi superiori, come è indicato da annotazioni nelle tabelle suddette, sono effettuate *dopo* quelle destinate al ripianamento delle vacanze obbligatorie nei detti gradi superiori.

MODELLO A.

(Avanzamento a scelta
per gli ufficiali in servizio permanente).

1) . . . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO (2) . . . . .

per l'anno 19 . . . - 19 . . .

del (3) . . . . . .

(4) . . . . . .

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare n. . . . del giornale militare 19. . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna *Annotazioni*.

(1) Comando.
(2) Anticipato o a scelta ordinaria o a scelta speciale.
(3) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(4) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) .....

2) Ha riportato negli esperimenti (o negli esami o nella valutazione dei titoli) il punto minimo (2) ..... di idoneità prescritto? (3) .....

3) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) .....

4) Giudizio sull'avanzamento: (4) .....

(5) ..... Bollo d'ufficio IL (6) .....

.....

2ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) .....

2) Ha riportato negli esperimenti (o negli esami o nella valutazione dei titoli) il punto minimo (2) ..... di idoneità prescritto? (3) .....

3) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) .....

4) Giudizio sull'avanzamento: (4) .....

(5) ..... Bollo d'ufficio IL (6) .....

.....

3ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) .....

2) Ha riportato negli esperimenti (o negli esami o nella valutazione dei titoli) il punto minimo (2) ..... di idoneità prescritto? (3) .....

3) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) .....

4) Giudizio sull'avanzamento: (4) .....

5) ..... Bollo d'ufficio IL (6) .....

.....

(7) Giudizio di secondo grado

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1) .....

2) Ha riportato negli esperimenti (o negli esami o nella valutazione dei titoli) il punto minimo (2) ..... di idoneità prescritto? (3) .....

3) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1) .....

4) Giudizio sull'avanzamento: (4) .....

(5) ..... Bollo d'ufficio IL (6) .....

.....

(1) *Sì* oppure *No*. — (2) Per i colonnelli medici e per i colonnelli dei servizi tecnici Depennare il quesito nei casi in cui non siano prescritti esperimenti od esami o valutazione dall'indicazione del grado. — (7) Quando il giudizio di 2° grado sia decisivo aggiungere di 3° grado. — (8) Quando il giudizio di 3° grado sia decisivo aggiungere quest'ultima competenza della commissione centrale, firma del presidente e del segretario della

(8) Giudizio di terzo grado

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1).....

2) Ha riportato negli esperimenti (o negli esami o nella valutazione dei titoli) il punto minimo (2) ..... di idoneità prescritto? (3).....

3) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere legnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....

4) Giudizio sull'avanzamento: (4) .....

Il (5) .. .. Bollo d'ufficio (9).....

. . . . . .

ANNOTAZIONI

sostituire le parole « punto minimo » con la parola « giudizio ». — (3) *Sì* oppure *No*. dei titoli. — (4) *Prescelto* oppure *non prescelto*. — (5) Data. — (6) Firma preceduta quest'ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato al giudizio parola. — (9) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio sia di commissione.

Comunicato all'interessato il giudizio di « non prescelto per l'avanzamento » . . . . . ., in data . . . . . con dispaccio n. . . . . .

Roma, ...

p. IL MINISTRO (1)

. . . . . .

Spazio riservato per il ministero.

(1) Firma del funzionario del ministero della guerra.

MODELLO B

(Avanzamento ad anzianità per gli ufficiali in servizio permanente).

(1) . . . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ per l'anno 19 . . . - 19 . . .

del (2) . . . . . .

(3) . . . . . .

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare n. . . . . . .

in data . . . . . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna *Annotazioni.*

(1) Comando.
(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1).....
2) Ha riportato negli esami il punto minimo di idoneità prescritto? (2).....
3) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....
4) Giudizio sull'avanzamento: (3) .....

(4)..... Bollo d'ufficio IL (5) .....
.....

2ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1).....
2) Ha riportato negli esami il punto minimo di idoneità prescritto? (2).....
3) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....
4) Giudizio sull'avanzamento: (3) .....

(4)..... Bollo d'ufficio IL (5) .....
.....

3ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1).....
2) Ha riportato negli esami il punto minimo di idoneità prescritto? (2).....
3) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....
4) Giudizio sull'avanzamento: (3) .....

(4)..... Bollo d'ufficio IL (5) .....
.....

(6) Giudizio di secondo grado

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1).....
2) Ha riportato negli esami il punto minimo di idoneità prescritto? (2) .....
3) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....
4) Giudizio sull'avanzamento: (3) .....

(4)..... Bollo d'ufficio IL (5) .....
.....

(1) *Sì* oppure *No*. — (2) *Sì* oppure *No*. Depennare il quesito nei casi in cui non siano dalla indicazione del grado. — (6) Quando il giudizio di 2º grado sia decisivo, aggiungere di 3º grado. — (7) Quando il giudizio di 3º grado sia decisivo, aggiungere quest'ultima competenza della commissione centrale, firma del presidente e del segretario della com

(7) Giudizio di terzo grado

1) L'ufficiale ha bene assolto le funzioni inerenti al suo grado? (1).....

2) Ha riportato negli esami il punto minimo di idoneità prescritto? (2).....

3) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....

4) Giudizio sull'avanzamento: (3) .....

(4).....

Bollo d'ufficio

IL (8) ... .

.....

ANNOTAZIONI

prescritti esami. — (3) *Prescelto* oppure *Non prescelto*. — (4) Data. — (5) Firma preceduta quest'ultima parola, e sbarrare con una riga diagonale, lo spazio destinato al giudizio parola. — (8) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio sia di missione.

Comunicato all'interessato il giudizio di « non prescelto per l'avanzamento » ad anzianità, in data . . . . . con dispaccio n. . . .

Roma, ...

p. IL MINISTRO (1)

. . . . . .

Spazio riservato per il ministero.

(1) Firma del funzionario del ministero della guerra

Pagina e colonna dell'annuario in cui è compreso l'ufficiale. MODELLO C

(Avanzamento a scelta
per gli ufficiali in A.R.Q. e in congedo)

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO

A SCELTA ORDINARIA per l'anno 19 . . . - 19 . . .

del (1) . . . . . .

Casato e nome . . . . . .

Paternità . . . . . .

Maternità . . . . . .

Data di nascita . . . . . .

Anzianità nel grado attuale . . . . . .

Circolare in base alla quale l'ufficiale viene proposto . . . . . .

ANNOTAZIONI.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna *Annotazioni.*

(1) Grado, categoria, arma, unità cui l'ufficiale appartiene.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....

2) Giudizio sull'avanzamento: (2) .....

(3). ... . Bollo d'ufficio IL (4) ....

.....

2ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....

2) Giudizio sull'avanzamento: (2) ... .

(3)..... ..... Bollo d'ufficio IL (4) ....

... .

3ª Autorità giudicante.

1) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....

2) Giudizio sull'avanzamento: (2) ....

(3)..... ..... Bollo d'ufficio IL (4) ....

.....

(5) Giudizio di secondo grado

1) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....

2) Giudizio sull'avanzamento: (2) .. ..

(3)..... ..... Bollo d'ufficio IL (4) ....

.....

(6) Giudizio di terzo grado

1) L'ufficiale possiede, in modo spiccato, tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1)..... .....

2) Giudizio sull'avanzamento: (2) ....

(3)..... . ... Bollo d'ufficio .....

IL (7) .....

(1) *Sì* oppure *No*. — (2) *Prescelto* oppure *Non prescelto*. — (3) Data. — (4) Firma aggiungere questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato quest'ultima parola. — (7) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio del segretario della commissione. — (8) Indicare il corso o i corsi d'istruzione e il periodo ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale indicare quale requisito possiede di quelli

ANNOTAZIONI

Se l'ufficiale sia stato iscritto sul quadro di avanzamento o non prescelto per l'avanzamento negli anni precedenti .....

Se proviene dalla Milizia Territoriale, con quale decreto e su quale dispensa del B U. è stato pubblicato il provvedimento .....

Se possiede l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare.....

Se (per i sottotenenti trasferiti da altre armi o corpi nei corpi sanitario e veterinario) abbia compiuto il prescritto servizio di un mese, e sotto quale data.....

Ha partecipato al:

Periodo di esercitazioni dal (8)..... al.....
» » dal (8)..... al.....
» » dal (8)..... al.....
» » dal (8)..... al.....
Corso d'istruzione dal (8)..... al.....
» » dal (8)..... al.....
» » dal (8) ..... al.....
» » dal (8)..... al.....

Annotazioni (9) . . ..

.....

.....

.....

.....

.....

preceduta dalla indicazione del grado. — (5) Quando il giudizio di 2° grado sia decisivo al giudizio di 3° grado. — (6) Quando il giudizio di 3° grado sia decisivo aggiungere sia di competenza della commissione centrale, o di quella speciale, firma del presidente e o i periodi di esercitazioni ai quali l'ufficiale ha partecipato. — (9) Per l'ufficiale di prescritti dall'art. 117 della legge sull'avanzamento.

Comunicato all'interessato il giudizio di « non prescelto per l'avanzamento » a scelta ordinaria, in data . . . . . con dispaccio n. . . .

Roma, ...

p. IL MINISTRO (1)

. . . . . .

Spazio riservato per il ministero.

(1) Firma del funzionario del ministero della guerra.

Pagina e colonna dell'annuario in cui è compreso l'ufficiale.

MODELLO D.

(Avanzamento ad anzianità per gli ufficiali in congedo).

SPECCHIO DI PROPOSTA DI AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ per l'anno 19 . . . - 19 . . .

del (1) . . . . . .

Casato e nome . . . . . .

Paternità . . . . . .

Maternità . . . . . .

Data di nascita . . . . . .

Anzianità nel grado attuale . . . . . .

Circolare in base alla quale l'ufficiale viene proposto . . . . . .

ANNOTAZIONI.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

AVVERTENZE.

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna *Annotazioni*.

(1) Grado, categoria, arma, unità cui l'ufficiale appartiene.

Giudizio di primo grado

1ª *Autorità giudicante.*

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) .....

(3)..... Bollo d'ufficio IL (4) .....

2ª *Autorità giudicante.*

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) .....

(3)..... Bollo d'ufficio IL (4) .....

3ª *Autorità giudicante.*

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) .....

(3)..... Bollo d'ufficio IL (4) .....

(5) Giudizio di secondo grado

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) .....

(3)..... Bollo d'ufficio IL (4) .....

(6) Giudizio di terzo grado

1) L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore? (1).....
2) Giudizio sull'avanzamento: (2) .....

(3)..... Bollo d'ufficio IL (7) .....

(1) *Sì* oppure *No*. — (2) *Prescelto* oppure *Non prescelto*. — (3) Data. — (4) Firma aggiungere questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato quest'ultima parola. — (7) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio del segretario della commissione. — (8) Indicare il corso o i corsi d'istruzione e il periodo ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale indicare quale requisito possiede di qu

ANNOTAZIONI

Se l'ufficiale sia stato iscritto sul quadro di avanzamento o non prescelto per l'avanzamento negli anni precedenti .....

Se proviene dalla Milizia Territoriale, con quale decreto e su quale dispensa del R. U. è stato pubblicato il provvedimento .....

Se possiede l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare .....

Se (per i sottotenenti trasferiti da altre armi o corpi nei corpi sanitario e veterinario) abbia compiuto il prescritto servizio di un mese, e sotto quale data .....

Ha partecipato al:

Corso d'istruzione	*dal* (8).....	*al*.....
» »	*dal* (8).....	*al*.....
» »	*dal* (8).....	*al*.....
» »	*dal* (8).....	*al*.....
Periodo di esercitazioni	*dal* (8).....	*al*.....
» »	*dal* (8).....	*al*.....
» »	*dal* (8).....	*al*.....
» »	*dal* (8).....	*al*.....

Annotazioni (9) .....

.....

.....

.....

.....

preceduta dalla indicazione del grado. — (5) Quando il giudizio di 2° grado sia decisivo al giudizio di 3° grado. — (6) Quando il giudizio di 3° grado sia decisivo aggiungere sia di competenza della commissione centrale, o di quella speciale, firma del presidente e o i periodi di esercitazioni ai quali l'ufficiale ha partecipato. — (9) Per l'ufficiale di prescritti dall'art. 117 della legge sull'avanzamento.

Comunicato all'interessato il giudizio di « non prescelto per l'avanzamento » ad anzianità, in data . . . . . con dispaccio n. . . . .

Roma, ...

p. IL MINISTRO (1)

. . . . . .

Spazio riservato per il ministero.

(1) Firma del funzionario del ministero della guerra.

MODELLO E.

(1) . . . . . .

SPECCHIO DI PROPOSTA DI CANCELLAZIONE

DAL QUADRO DI AVANZAMENTO (2) . . . . . .

per l'anno 19. . . - 19. . .

del (3) . . . . . .

(4) . . . . . .

(1) Comando.
(2) Ad anzianità o anticipato o a scelta ordinaria o a scelta speciale.
(3) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(4) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

Giudizio di primo grado

1ª Autorità giudicante.

Accertato che l'ufficiale (1) ..... tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2)..... ..... di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3).....

(4)..... Bollo d'ufficio

IL (5) .....

2ª Autorità giudicante.

Accertato che l'ufficiale (1) ..... tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2)..... ..... di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3).....

(4)..... Bollo d'ufficio

IL (5).....

3ª Autorità giudicante.

Accertato che l'ufficiale (1) ..... tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2)..... ..... di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3).....

(4)..... Bollo d'ufficio

IL (5).....

(6) Giudizio di secondo grado

Accertato che l'ufficiale (1) ..... tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2)..... ..... di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3).....

(4)..... Bollo d'ufficio

IL (5).....

(1) *Possiede* oppure *Non possiede*. — (2) *Meritevole* oppure *Non meritevole*. — (3) Ad sfavorevole all'ufficiale aggiungere: « e ne propongo la cancellazione, a norma dell'art. 2º grado. — (6) Quando il giudizio di 2º grado sia decisivo aggiungere quest'ultima parola il giudizio di 3º grado sia decisivo aggiungere quest'ultima parola. — (8) Firma preceduta centrale, firma del presidente e del segretario della commissione.

(7) Giudizio di terzo grado

Accertato che l'ufficiale (1) ..... tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, lo giudico (2) .....
..... di rimanere iscritto sul quadro di avanzamento (3) .....
.....
.....

Il (4) .....

Bollo d'ufficio

Il (8) .....

.....

ANNOTAZIONI

anzianità o *Anticipato* o *A scelta ordinaria* o *A scelta speciale*. Quando il giudizio risulta della legge sull'avanzamento ». — (4) Data. — (5) Firma preceduta dall'indicazione del e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato al giudizio di 3° grado. — (7) Quando dalla indicazione del grado. Quando il giudizio sia di competenza della commissione

Comunicato all'interessato il giudizio di cancellazione dal quadro di avanzamento . . . . . per l'anno 19 . .-19 . ., in data . . . . con dispaccio n. . . .

Roma, ...

p. IL MINISTRO (1)

. . . . . .

Spazio riservato per il ministero.

(1) Firma del funzionario del ministero della guerra.

MODELLO F.

COMANDO DEL . . . . . .

PROPOSTA DI DESIGNAZIONE

per l'ammissione agli esami (1) . . . . . per l'anno 19. . . - 19. . .

Il sottoscritto (2) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
accerta che il (3) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
è compreso nei limiti stabiliti dalla circolare . . . . . .
Ritiene che egli possieda in grado elevato tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento ed emerga per qualità militari e per cultura, tanto da dare affidamento di percorrere, con distinzione, i gradi superiori

E LO PROPONE

per l'ammissione agli esami (1) . . . . . .

Si uniscono i seguenti documenti:

a) *specchio della classifica di cui all'art. 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito* (4);

b) *domanda di designazione* (5);

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Il (2) . . . . . .
(Bollo e firma).

(6) . . . . ., *li* . . . . . .

(1) « Per l'avanzamento a scelta speciale » o « di concorso per la scuola di guerra ».
(2) Prima autorità giudicatrice.
(3) Grado, arma, casato e nome dell'ufficiale che viene proposto.
(4) Per i gradi in cui è prescritto.
(5) Solo per gli ufficiali designati in seguito a domanda.
(6) Data.

GIUDIZI DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI

Seconda autorità giudicatrice.

Terza autorità giudicatrice.

Quarta autorità giudicatrice.

MODELLO G.

COMANDO DEL . . . . . .

PROPOSTA DI DESIGNAZIONE

per l'ammissione agli esami ad avanzamento anticipato per l'anno 19... - 19...

Il sottoscritto (1) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

accerta che il (2) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

è compreso nei limiti stabiliti dalla circolare . . . . . .

Ritiene che egli sia in possesso delle qualità e dei meriti necessari;

Accerta che egli:

ha tenuto da ufficiale il comando del (3) . . . . . .

durante la guerra italo-austriaca 1915-18:

dal . . . . . *al* . . . . . .

dal . . . . . *al* . . . . . .

dal . . . . . *al* . . . . . .

dal . . . . . *al* . . . . . .

dal . . . . . *al* . . . . . .

(1) Prima autorità giudicatrice.
(2) Grado, arma, casato e nome dell'ufficiale che viene proposto.
(3) Reparto comandato in guerra.

e complessivamente per un periodo di . . . . . mesi;

ha tenuto il comando del (4) . . . . . .

dal . . . . . al . . . . . .

dal . . . . . al . . . . . .

dal . . . . . al . . . . . .

dal . . . . . al . . . . . .

dal . . . . . al . . . . . .

e complessivamente per un periodo di . . . . . mesi;

Dichiara che egli ha tenuto lodevolmente i suddetti comandi.

E PERTANTO LO PROPONE

per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato.

Si uniscono i seguenti documenti:

a) *specchio della classifica di cui all'art. 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito* (5);

b) *domanda di designazione* (6) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Il (1) . . . . . .

(bollo e firma).

(7) . . . . . *li* . . . . . .

(4) Plotone per i tenenti e compagnia per i capitani (o reparto corrispondente).
(5) per i soli capitani.
(6) Solo per gli ufficiali designati in seguito a loro domanda.
(7) Data.

GIUDIZI DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI

Seconda autorità giudicatrice.

Terza autorità giudicatrice.

GIUDIZI DELLE AUTORITÀ GIUDICATRICI

Quarta autorità giudicatrice.

MODELLO H.

1) .....

SPECCHIO DI CLASSIFICA

del (2) .....

(3) .....

(1) Comando. — (2) Grado, arma, casato e nome. — (3) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

CLASSIFICA DEL (1) .....

ELEMENTI DA ESAMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTI	Punti parziali assegnati dalle autorità giudicatrici di 1° grado		
	1ª autorità giudicatrice	2ª autorità giudicatrice	3ª autorità giudicatrice
I. Permanenza in zona di guerra	.....	.....	.....
II. Passato di guerra	.....	.....	.....
III. Ricompense al valor militare	.....	.....	.....
IV. Mutilazioni e ferite.....	.....	.....	.....
V. Cultura generale e militare .	.....	.....	.....
VI. Qualità fisiche.....	.....	.....	.....
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	.....	.....	.....
VIII. Servizio in località disagiate	.....	.....	.....
PUNTO TOTALE...	.....	.....	.....
	(2)	(2)	(2) .....
	(3)	(3)	(3) .....

(1) Grado, arma, casato e nome. — (2) Data. — (3) Qualifica e firma delle autorità

Punti parziali assegnati dall'autorità giudicatrice di 2° grado	Punti parziali assegnati dall'autorità giudicatrice di 3° grado	*NOTE*
.....	.....	DATI DA APPORSI DALLA 1ª AUTORITÀ GIUDICATRICE
.....	.....	*Permanenza in zone di guerra*:
.....	.....	Libia (Egeo compreso) durante la guerra italo-turca dal settembre 1911 all'ottobre 1912: mesi .....
.....	.....	Libia (per i soli periodi di durata delle operazioni belliche o di grande polizia) dall'ottobre 1912 in poi: mesi .....
.....	.....	Libia (permanenza dal maggio 1915 al novembre 1918): mesi.....
.....	.....	Varie fronti della guerra europea (Egeo compreso) dal 1915 al 1918: mesi .....
.....	.....	Albania novembre 1918–agosto 1920: mesi..
.....	.....	Prigionia: mesi.....
.....	.....	Ferite o malattie: mesi.....
.....	.....	NUMERO DELLE CLASSIFICHE, DEGLI ENCOMI E RICHIAMI RIPORTATI DALL'UFFICIALE
.....	.....	Classifiche / Encomi / Richiami
.....	.....	Ottimo n. ....
.....	.....	Buono 3 » ....
.....	.....	Buono 2 » ....
(2)	(2)	Buono 1 » ....
		Mediocre » ....
(3)	(3)	

Punti decisivi di classifica attribuiti dalla Commissione di cui all'art. 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali.

ELEMENTI DA ESAMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTI	Punti parziali attribuiti da ciascun componente la commissione					Punti decisivi	
	1° membro	2° membro	3° membro	4° membro	Presidente	parziali	Totale
I. Permanenza in zona di guerra	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
II. Passato di guerra....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
III. Ricompense al valor militare.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
IV. Mutilazioni e ferite..	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
V. Cultura generale e militare	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
VI. Qualità fisiche	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
VIII. Servizio in località disagiate	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

Dato .....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

MODELLO 1.

. . . . ., *addì* . . . . . 19 . . - *Anno* . . .

N. . . . . di prot

AL COMANDO DEL . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Specchio indicante i risultati ottenuti dal sottonotato ufficiale (1) . . . . .

. . . . . *per l'avanzamento* (2) . . . . . .

. . . . . *al grado di* (3) . . . . . .

Grado	CASATO E NOME	Giudizio di idoneità o di non idoneità (4)	Punto di merito (5)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:

(1) Negli esami o negli esperimenti o nella valutazione dei titoli.
(2) Ad anzianità, od a scelta ordinaria, o anticipato, od a scelta speciale.
(3) Grado ed arma o corpo o servizio.
(4) Idoneo o non idoneo. Per gli ufficiali che concorrono agli esami a scelta speciale e che non siano stati ammessi alle prove orali, nella presente colonna sarà apposta la dicitura « *non idoneo perchè non ammesso alle prove orali* ».
(5) Solo nei casi in cui sia prescritto dalla legge.

GIUDIZI DI AVANZAMENTO
PER GLI
UFFICIALI IN S. P. E. DELLE VARIE ARMI
CORPI E SERVIZI

AVVERTENZE

§ 1. — Quando nel giudizio di 1° grado concorrono due autorità aventi lo stesso grado o grado diverso, si pronuncia per prima l'autorità meno anziana o meno elevata in grado.

§ 2. — Qualora nel giudizio di 1° grado concorrono più autorità, non si pronunciano quelle di esse dalle quali, eventualmente, l'ufficiale non dipenda gerarchicamente.

§ 3. — Se, nel giudizio di 1° grado, debbono concorrere, a causa della carica che ricoprono, autorità che, eventualmente, siano meno elevate in grado o meno anziane dell'ufficiale da giudicare, le stesse non pronunciano alcun giudizio.

§ 4. — Per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna, le autorità giudicatrici sono quelle indicate nelle tabelle solo nel caso che il comandante militare della Sardegna rivesta il grado di generale di divisione.
Qualora detto comandante rivesta il grado di generale di corpo d'armata, non ha luogo il giudizio del generale di corpo d'armata designato dal Ministro e — per i tenenti colonnelli e colonnelli — la commissione centrale di avanzamento pronuncia il giudizio di 2° grado.

§ 5. — Gli ufficiali appartenenti ai reparti distaccati sono giudicati dalle stesse autorità stabilite per i reggimenti, corpi o enti ai quali appartengono. Fanno eccezione gli ufficiali appartenenti a reparti distaccati presso le scuole, i quali sono giudicati dalle autorità indicate nell'allegato n. 14.

§ 6. — Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio presso qualsiasi amministrazione dello Stato, sono gudicati dalle stesse autorità stabilite per i pari grado del servizio permanente.

§ 7. — Gli ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario in servizio presso comandi, enti, corpi, reparti, ecc. che non sono considerati negli allegati ad essi relativi (allegati nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22), sono giudicati dalle stesse autorità stabilite per gli ufficiali dei comandi, enti, corpi, reparti, ecc. suddetti, salvo — per gli ufficiali veterinari — l'avvertenza all'allegato n. 22.

ALLEGATO N. 1.

MINISTERO DELLA GUERRA.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso il Gabinetto del Ministro per la guerra			
Capitani	Ufficiale superiore dal quale dipendono	Capo di Gabinetto (se ufficiale) ovvero un generale designato dal Ministro	—
Maggiori	Capo di Gabinetto (se ufficiale) ovvero un generale designato dal Ministro	Un generale designato dal Ministro	—
Tenenti colonnelli ...	Capo di Gabinetto (se ufficiale) ovvero un generale designato dal Ministro	Un generale designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Capo di Gabinetto (se colonnello)	Un generale designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento	—
Ufficiali in servizio presso la Segreteria militare del ministero della guerra			
Capitani	Ufficiale superiore dal quale dipendono	Capo della Segreteria militare	Capo di Gabinetto (se ufficiale) ovvero un generale designato dal Ministro
Maggiori	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Capo della Segreteria militare	Capo di Gabinetto (se ufficiale) ovvero un generale designato dal Ministro	—

Segue: ALLEGATO N. 1.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti colonnelli ...	Capo della Segreteria militare	Capo di Gabinetto (se ufficiale) ovvero un generale designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Capo della Segreteria militare	Capo di Gabinetto (se ufficiale) ovvero un generale designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento	—

Ufficiali delle varie armi e corpi in servizio presso il ministero della guerra

Ufficiali inferiori ...	1° - Capo sezione da cui dipendono, se ufficiale 2° - Capo ufficio o capo divisione, se ufficiale	Direttore generale o capo servizio da cui dipende l'ufficiale. Qualora il direttore generale o il capo servizio non sia ufficiale generale si pronuncia il direttore generale del personale ufficiali	—
Maggiori	1° - Capo sezione da cui dipendono, se ufficiale 2° - Capo ufficio o capo divisione, se ufficiale	Direttore generale o capo servizio da cui dipende l'ufficiale. Qualora il direttore generale o il capo servizio non sia ufficiale generale si pronuncia il direttore generale del personale ufficiali	—
Tenenti colonnelli ..	Capo ufficio o capo divisione da cui l'ufficiale dipende, purchè rivesta il grado di colonnello. In caso contrario un colonnello della stessa arma o corpo al quale l'ufficiale appartiene designato dal ministero	Direttore generale o capo servizio da cui dipende l'ufficiale. Qualora il direttore generale o il capo servizio non sia ufficiale generale si pronuncia il direttore generale del personale ufficiali	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 1.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Colonnelli	Direttore generale o capo servizio da cui dipende l'ufficiale. Qualora il direttore generale o il capo servizio non sia ufficiale generale si pronuncia il direttore generale del personale ufficiali	Commissione centrale di avanzamento	—

NB. — Qualora il capo sezione non sia ufficiale, il giudizio è espresso solo dall'ufficiale capo ufficio o capo divisione.

Se il capo sezione è ufficiale, ma il capo ufficio o capo divisione è un funzionario civile, si pronuncia in primo grado il capo sezione ed un colonnello, della stessa arma o corpo cui l'ufficiale appartiene, designato dal Ministero.

Ove il capo sezione ed il capo ufficio o capo divisione siano entrambi funzionari civili, si pronuncia in 1° grado solo un colonnello della stessa arma o corpo cui l'ufficiale appartiene, designato dal Ministero.

ALLEGATO N. 2.

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali di S. M., in servizio di S. M. o addetti presso il comando del corpo di S. M. (ufficio monografie compreso)			
Ufficiali inferiori ...	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Capo ufficio	Generale addetto al comando del corpo di S. M.	Sottocapo di S. M.
Maggiori	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Capo ufficio	Generale addetto al comando del corpo di S. M.	Sottocapo di S. M.
Tenenti colonnelli — non capi ufficio	1° - Capo ufficio 2° - Generale addetto al comando del corpo di S. M. 3° - Sottocapo di S.M.	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli — capi ufficio	1° - Generale addetto al comando del corpo di S. M. 2° - Sottocapo di S.M.	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Generale addetto al comando del corpo di S. M. 2° - Sottocapo di S.M	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento

ALLEGATO N. 3.

ISPETTORATI.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso l'ispettorato della fanteria			
Ufficiali inferiori ..	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Generale addetto	Ispettore	—
Maggiori	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Generale addetto	Ispettore	—
Tenenti colonnelli ..	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Generale addetto	Ispettore	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Generale addetto	Ispettore	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso l'ispettorato delle truppe celeri			
Ufficiali inferiori ..	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Capo ufficio	Ispettore	—
Maggiori	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Capo ufficio	Ispettore	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Tenenti colonnelli ..	1° - Capo ufficio 2° - Ispettore	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Ispettore	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 3.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso l'ispettorato delle truppe alpine			
Ufficiali inferiori.....	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Capo ufficio	Ispettore	—
Maggiori	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Capo ufficio	Ispettore	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Tenenti colonnelli ..	1° - Capo ufficio 2° - Ispettore	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Ispettore	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso l'ispettorato dell'artiglieria			
Ufficiali inferiori.....	1° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 2° - Capo ufficio 3° - Generale addetto capo reparto	Ispettore dell'artiglieria	—
Maggiori (1)	1° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 2° - Capo ufficio 3° - Generale addetto capo reparto	Ispettore dell'artiglieria	Generale di corpo di armata designato dal Ministro

(1) Quando l'ispettorato sia retto da un generale di corpo di armata, spetta a questo il giudizio di secondo grado decisivo

Segue: ALLEGATO N. 3.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti colonnelli (1)	1° - Capo ufficio 2° - Generale addetto capo reparto 3° - Ispettore dell'artiglieria	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli (1)	1° - Generale addetto di grado più elevato o più anziano 2° - Ispettore dell'artiglieria	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso l'ispettorato del genio

Ufficiali inferiori ...	1° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 2° - Generale addetto	Ispettore	—
Maggiori (2)	1° - Capo reparto 2° - Generale addetto	Ispettore	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Tenenti colonnelli (1)	1° - Capo reparto 2° - Generale addetto 3° - Ispettore	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli (1)	1° - Generale addetto 2° - Ispettore	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

(1) Quando l'ispettorato sia retto da un generale di corpo di armata, spetta a questo il giudizio di secondo grado.
(2) Quando l'ispettorato sia retto da un generale di corpo di armata, spetta a questo il giudizio di secondo grado decisivo.

ALLEGATO N. 4.

COMANDI DI GRANDI UNITÀ.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i comandi designati di armata			
Ufficiali inferiori....	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Colonnello di S. M.	Generale addetto	Comandante designato di armata.
Maggiori	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Colonnello di S. M.	Generale addetto	Comandante designato di armata.
Tenenti colonnelli ...	1° - Colonnello di S. M. 2° - Generale addetto	Comandante designato di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Generale addetto	Comandante designato di armata	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso i comandi di corpo di armata (1)			
Ufficiali inferiori....	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Capo di S. M.	Comandante del corpo di armata	—
Maggiori	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Capo di S. M.	Comandante del corpo di armata	—

(1) Per il comando militare della Sicilia si provvede in analogia.
Gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico in servizio presso i comandi di corpo di armata sono giudicati dalle autorità indicate nell'allegato n. 14.

Segue: ALLEGATO N. 4.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti colonnelli ...	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Capo di S. M.	Comandante del corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Capo di S. M. 2° - Comandante del corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento	—
Colonnelli (Capi di S. M.)	Comandante del corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento	—

Ufficiali in servizio presso i comandi di divisione militare (1)

Ufficiali inferiori....	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Capo di S. M.	Comandante della divisione	—
Maggiori	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Capo di S. M.	Comandante della divisione	Comandante del corpo di armata (1)
Tenenti colonnelli ...	1° - Capo di S. M. 2° - Comandante della divisione	Comandante del corpo di armata (1)	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli (Capi di S. M.)	Comandante della divisione	Comandante del corpo d'armata (1)	Commissione centrale di avanzamento

N.B. — L'ufficiale addetto all'ispettorato di mobilitazione, se riveste il grado di maggiore o di capitano, è giudicato in 1° grado dall'ispettore di mobilitazione; se riveste il grado di tenente colonnello è giudicato in 1° grado dall'ispettore di mobilitazione e dal comandante la divisione.

(1) Per il comando militare della Sardegna si provvede in analogia, con l'avvertenza che il Ministro per la guerra designa annualmente un generale di corpo d'armata cui sono affidati i giudizi devoluti in base alla presente tabella al comandante di corpo d'armata.

ALLEGATO N. 5.

ARMA DEI CARABINIERI REALI.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali addetti presso il comando generale dell'arma dei CC. RR.			
Ufficiali inferiori ...	1° - Capo ufficio da cui dipendono 2° - Colonnello segretario	Comandante in 2ª dell'arma o generale di divisione addetto al comando generale dell'arma, per gli ufficiali dallo stesso dipendenti gerarchicamente	—
Maggiori	Colonnello segretario	Comandante in 2ª dell'arma o generale di divisione addetto al comando generale dell'arma, per gli ufficiali dallo stesso dipendenti gerarchicamente	Comandante generale dell'arma
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello segretario 2° - Comandante in 2ª dell'arma o generale di divisione addetto al comando generale dell'arma, per gli ufficiali dallo stesso dipendenti gererchicamente	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento
Colonnello (segretario)	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento	—
Ufficiali in servizio presso la scuola centrale dei CC. RR.			
Ufficiali inferiori ...	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante della scuola	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma	—
Maggiori	Comandante della scuola	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma	Comandante generale dell'arma

Segue: ALLEGATO N. 5.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante della scuola 2° - Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento
Colonnello (comandante della scuola)	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso la legione allievi CC. RR.

Ufficiali inferiori	Ufficiale superiore da cui dipendono	Comandante della legione	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma
Maggiori	Comandante della legione	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma	Comandante generale dell'arma
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante della legione 2° - Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento
Colonnello (comandante della legione)	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso il comando del corpo di S. M.

Ufficiali inferiori....	Capo ufficio	Sottocapo di S. M. (1)	Comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.
Maggiori	1° - Capo ufficio 2° - Sottocapo di S. M. (2)	Comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.	Comandante generale dell'arma

(1) Il sottocapo di S. M. si pronuncia solo se meno anziano del comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR. Se più anziano, si pronuncia in sua vece, con giudizio decisivo, il comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.

(2) Si pronuncia solo se meno anziano del comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.

Segue: ALLEGATO N. 5.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti colonnelli ...	1° - Capo ufficio 2° - Sottocapo di S. M. (1) 3° - Comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio nelle Colonie

Subalterni	Comandante di divisione dei carabinieri reali (2)	Ispettore di zona dei carabinieri reali	Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma
Capitani	Comandante di divisione dei carabinieri reali (3)	Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma	—
Maggiori	Comandante delle truppe coloniali	Comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.	Comandante generale dell'arma
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante delle truppe coloniali 2° - Comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali a disposizione di altri ministeri

Ufficiali inferiori....	1° - Capo ufficio militare 2° - Colonnello comandante di legione territoriale (avente giurisdizione)	Ispettore di zona dei carabinieri reali	Comandante in 2ª dell'arma

(1) Si pronuncia solo se meno anziano del comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.
(2) Per l'Eritrea e la Somalia, si pronuncia, invece, il comandante di compagnia CC. RR.
(3) Per l'Eritrea e la Somalia, si pronuncia, invece, il comandante delle truppe coloniali.

Segue: ALLEGATO N. 5.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Maggiori	1° - Capo ufficio militare 2° - Colonnello comandante di legione territoriale (avente giurisdizione) 3° - Ispettore di zona dei carabinieri reali	Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma	Comandante generale dell'arma
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello comandante la legione territoriale (avente giurisdizione) 2° - Ispettore di zona dei carabinieri reali 3° - Comandante in 2ª dell'arma	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali addetti ai comandi di corpo d'armata

Subalterni	1° - Capo di S. M. 2° - Colonnello comandante di legione territoriale (avente giurisdizione)	Ispettore di zona dei carabinieri reali	—
Capitani	1° - Capo di S. M. 2° - Colonnello comandante di legione territoriale (avente giurisdizione)	Ispettore di zona dei carabinieri reali	Comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri reali

Segue: ALLEGATO N. 5.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizo di 3° grado
Ufficiali in servizio presso gli ispettorati di zona dei CC. RR.			
Maggiori	Ispettore di zona	Comandante in 2ª dell'arma	Comandante generale dell'arma
Tenenti colonnelli....	1° - Ispettore di zona 2° - Comandante in 2ª dell'arma	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso il Gabinetto del Ministro per la guerra			
Ufficiali inferiori....	1° - Ufficiale da cui dipendono 2° - Capo di gabinetto	Comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri reali	—
Maggiori	Capo di gabinetto	Comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri reali	Comandante generale dell'arma
Tenenti colonnelli ..	1° - Capo di gabinetto 2° - Comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri reali	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso le legioni territoriali dei CC. RR.			
Subalterni	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di legione	Ispettore di zona dei carabinieri reali	—

Segue: ALLEGATO N. 5.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Capitani	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di legione	Ispettore di zona dei carabinieri reali	Comandante in 2ª dell'arma
Maggiori	1° - Comandante di legione 2° - Ispettore di zona dei carabinieri reali	Comandante in 2ª dell'arma	Comandante generale dell'arma
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di legione 2° - Ispettore di zona dei carabinieri reali 3° - Comandante in 2ª dell'arma	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Ispettore di zona dei carabinieri reali 2° - Comandante in 2ª dell'arma	Comandante generale dell'arma	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali addetti alla R. Accademia di fanteria e cavalleria

Subalterni	1° - Capitano o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Colonnello comandante in 2ª dell'accademia 3° - Comandante della legione territoriale dei carabinieri reali (avente giurisdizione)	Ispettore di zona dei carabinieri reali	—
Capitani	1° - Comandante in 2ª dell'accademia 2° - Comandante della legione territoriale dei carabinieri reali (avente giurisdizione)	Ispettore di zona dei carabinieri reali	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma

ALLEGATO N. 6.

COMANDI DI BRIGATA.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i comandi di brigata di granatieri e di fanteria			
Ufficiali inferiori....	Ufficiale superiore aiutante di campo	Comandante di brigata	Comandante di divisione
Maggiori	Comandante di brigata	Comandante di divisione	Comandante di corpo di armata (1)
Tenenti colonnelli ...	1° - Comandante di brigata 2° - Comandante di divisione	Comandante di corpo di armata (1)	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso i comandi di brigata alpina			
Ufficiali inferiori....	1° - Ufficiale da cui dipendono 2° - Capo di S. M.	Comandante di brigata	Comandante di corpo di armata
Maggiori	1° - Capo di S. M. 2° - Comandante di brigata	Comandante di corpo di armata	—
Tenenti colonnelli ...	1° - Capo di S. M. 2° - Comandante di brigata	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Maggiori o tenenti colonnelli (Capi di S. M.)	Comandante di brigata	Comandante di corpo d'armata	Commissione centrale di avanzamento (2)

(1) Per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna, il Ministro per la guerra designa annualmente un generale di corpo d'armata cui sono affidati i giudizi devoluti, in base alla presente tabella, al comandante di corpo d'armata.
(2) Solo per i tenenti colonnelli.

Segue: ALLEGATO N. 6.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i comandi di brigata di cavalleria			
Ufficiali inferiori....	1° - Ufficiale da cui dipendono 2° - Aiutante di campo	Comandante di brigata	Comandante di divisione celere
Maggiori	Comandante di brigata	Comandante di divisione celere	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ...	1° - Comandante di brigata 2° - Comandante di divisione celere	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

ALLEGATO N. 7.

FANTERIA.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali appartenenti ai reggimenti di granatieri o di fanteria			
Subalterni (1)	1° - Comandante di compagnia o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di battaglione od ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante di brigata di fanteria	—
Capitani (2)	1° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante di brigata di fanteria	Comandante di divisione territoriale
Maggiori	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante di brigata di fanteria	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata (3)
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante di brigata di fanteria 3° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata (3)	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Comandante di brigata di fanteria 2° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata (3)	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante del reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante di battaglione e dal comandante di reggimento.

(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante di reggimento.

(3) Per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna, il Ministro per la guerra designa annualmente un generale di corpo d'armata, cui sono affidati i giudizi devoluti, in base alla presente tabella, al comandante di corpo d'armata.

Segue: ALLEGATO N. 7.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali appartenenti ai reggimenti alpini			
Subalterni (1)	1° - Comandante di compagnia o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante di brigata alpina	—
Capitani (2)	1° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante di brigata alpina	Comandante di corpo di armata
Maggiori	Comandante di reggimento	Comandante di brigata alpina	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante di brigata alpina	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante di brigata alpina	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante del reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante di battaglione e dal comandante di reggimento.
(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante di reggimento.

Segue: ALLEGATO N. 7.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali dei reggimenti bersaglieri appartenenti alle divisioni celeri			
Subalterni (1)	1° - Comandante di di compagnia o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante di divisione celere	—
Capitani (2)	1° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante di divisione celere	—
Maggiori	Comandante di reggimento	Comandante di divisione celere	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante di divisione celere	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante di divisione celere	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante del reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante di battaglione e dal comandante di reggimento.

(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante di reggimento.

Segue: ALLEGATO N. 7.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali dei reggimenti bersaglieri non appartenenti alle divisioni celeri			
Subalterni (1)	1° - Comandante di compagnia o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante di divisione territoriale	—
Capitani (2)	1° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante di divisione territoriale	—
Maggiori	Comandante di reggimento	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante del reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante di battaglione e dal comandante di reggimento.

(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante di reggimento.

ALLEGATO N. 8.

CAVALLERIA.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali dei reggimenti di cavalleria appartenenti alle divisioni celeri			
Subalterni (1)	1° - Comandante di squadrone o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante la brigata di cavalleria	—
Capitani (2)	1° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante la brigata di cavalleria	Comandante di divisione celere
Maggiori	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante la brigata di cavalleria	Comandante di divisione celere	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli....	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante la brigata di cavalleria 3° - Comandante di divisione celere	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° Comandante la brigata di cavalleria 2° - Comandante di divisione celere	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali sono giudicati in primo grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante del reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante del gruppo e dal comandante del reggimento.

(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante del reggimento.

Segue: ALLEGATO N. 8.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali del reggimenti di cavalleria non appartenenti alle divisioni celeri			
Subelterni (1)	1° - Comandante di squadrone o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante di divisione territoriale	—
Capitani (2)	1° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante di divisione territoriale	—
Maggiori	Comandante di reggimento	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante del reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante del gruppo e dal comandante del reggimento.
(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante del reggimento.

ALLEGATO N. 9.

ARTIGLIERIA.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i comandi di artiglieria di corpo di armata o il comando di artiglieria della Sicilia			
Ufficiali inferiori....	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Capo ufficio	Comandante di artiglieria	Comandante di corpo di armata o comandante militare della Sicilia
Maggiori	Capo ufficio	Comandante di artiglieria	Comandante di corpo di armata o comandante militare della Sicilia
Tenenti colonnelli ...	1° - Capo ufficio 2° - Comandante di artiglieria	Comandante di corpo di armata o comandante militare della Sicilia	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante di artiglieria	Comandante di corpo di armata o comandante militare della Sicilia	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso il comando di artiglieria della Sardegna			
Ufficiali inferiori ..	1° - Ufficiale dal quale dipendono 2° - Capo ufficio	Comandante di artiglieria	Comandante militare della Sardegna
Maggiori	1° - Capo ufficio 2° - Comandante di artiglieria	Comandante militare della Sardegna	Comandante di corpo di armata designato dal Ministro
Tenenti colonnelli ..	1° - Capo ufficio 2° - Comandante di artiglieria 3° - Comandante militare della Sardegna	Comandante di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Comandante di artiglieria 2° - Comandante militare della Sardegna	Comandante di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 9.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali appartenenti ai reggimenti di artiglieria alpina			
Subalterni (1)	1° - Comandante di batteria o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante la brigata alpina	—
Capitani (2)	1° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante la brigata alpina	Comandante di corpo di armata
Maggiori	Comandante di gimento	Comandante la brigata alpina	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante la brigata alpina	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante la brigata alpina	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali o succursali di artiglieria sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante di reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante del gruppo e dal comandante di reggimento.

(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante di reggimento.

Segue: ALLEGATO N. 9.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali appartenenti ai reggimenti di artiglieria da campagna			
Subalterni (1)	1° - Comandante di batteria o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante di divisione territoriale	—
Capitani (2)	1° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante di divisione territoriale	—
Maggiori	Comandante di reggimento	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata (3)
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata (3)	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata (3)	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali o succursali di artiglieria sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante di reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante del gruppo e dal comandante di reggimento.

(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante di reggimento.

(3) Per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna, il Ministro per la guerra designa annualmente un generale di corpo d'armata cui sono affidati i giudizi devoluti, in base alla presente tabella, al comandante di corpo d'armata.

Segue: ALLEGATO N. 9.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali appartenenti ai reggimenti di artiglieria leggera o a cavallo			
Subalterni (1)	1° - Comandante di batteria o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante di divisione celere	—
Capitani (2)	1° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante di divisione celere	—
Maggiori	Comandante di reggimento	Comandante di divisione celere	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante di divisione celere	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante di divisione celere	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali o succursali di artiglieria sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante di reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante del gruppo e dal comandante di reggimento.
(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante di reggimento.

Segue: ALLEGATO N. 9.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali appartenenti ai reggimenti di artiglieria pesante, pesante campale, controaerei autocampale e da costa			
Subalterni (1)	1° - Comandante di batteria o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante di artiglieria di corpo di di armata	—
Capitani (2)	1° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata
Maggiori	Comandante di reggimento	Comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali e succursali di artiglieria sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante di reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante del gruppo e dal comandante di reggimento.
(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante di reggimento.

Segue: ALLEGATO N. 9.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali appartenenti al reggimento di artiglieria misto della Sardegna			
Subalterni (1)	1° - Comandante di di batteria o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante di artiglieria della Sardegna	—
Capitani (2)	1° - Comandante di gruppo o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante di artiglieria della Sardegna	Comandante militare della Sardegna
Maggiori	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante di artiglieria della Sardegna	Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante di artiglieria della Sardegna 3° - Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Comandante di artiglieria della Sardegna 2° - Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali e succursali di artiglieria sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante di reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante del gruppo e dal comandante di reggimento.

(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante di reggimento.

Segue: ALLEGATO N. 9.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali appartenenti al gruppo di artiglieria da costa della Sardegna			
Subalterni (1)	1° - Comandante di batteria o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di gruppo	Comandante di artiglieria della Sardegna	—
Capitano	Comandante di gruppo	Comandante di artiglieria della Sardegna	Comandante militare della Sardegna
Comandante di gruppo: se maggiore.....	Comandante di artiglieria della Sardegna	Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Comandante di gruppo: se tenente colonnello.....	1° - Comandante di artiglieria della Sardegna 2° - Comandante militare della Sardegna	Comandante di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso le direzioni di artiglieria di corpo d'armata			
Capitani	1° - Vice direttore o capo di sezione staccata dal quale dipendono 2° - Colonnello direttore	Generale comandante di artiglieria di corpo di armata	—
Maggiori	1° - Colonnello direttore 2° - Generale comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata	—

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante del gruppo.

Segue: ALLEGATO N. 9.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello direttore 2° - Generale comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Generale comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso la sezione di artiglieria per la Sardegna

Capitani.....	Direttore della sezione	Generale comandante di artiglieria della Sardegna	—
Tenenti colonnelli....	1° - Generale comandante di artiglieria della Sardegna 2° - Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

ALLEGATO N. 10.

GENIO.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i comandi del genio di corpo di armata o presso il comando del genio della Sicilia			
Ufficiali inferiori....	Capo ufficio	Comandante del genio	Comandante di corpo di armata o comandante militare della Sicilia
Maggiori	Capo ufficio	Comandante del genio	Comandante di corpo di armata o comandante militare della Sicilia
Tenenti colonnelli .	Comandante del genio	Comandante di corpo di armata o comandante militare della Sicilia	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso gli uffici fortificazioni di corpo di armata o del comando militare della Sicilia			
Tenenti	1° - Capo sezione o ufficiale da cui dipendono 2° - Capo dell'ufficio fortificazioni	Comandante del genio	—
Capitani.....	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Capo dell'ufficio fortificazioni	Comandante del genio	Comandante di corpo d'armata o comandante militare della Sicilia
Maggiori	Capo dell'ufficio fortificazioni	Comandante del genio	Comandante di corpo d'armata o comandante militare della Sicilia
Tenenti colonnelli ,..	1° - Capo dell'ufficio fortificazioni 2° - Comandante del genio	Comandante di corpo d'armata o comandante militare della Sicilia	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante del genio	Comandante di corpo d'armata o comandante militare della Sicilia	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO 10.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso il comando del genio della Sardegna			
Ufficiali inferiori ..	Capo ufficio	Comandante del genio	Comandante militare della Sardegna
Maggiori	1° - Capo ufficio 2° - Comandante del genio	Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante del genio 2° - Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante militare della Sardegna	Comandante di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso l'ufficio fortificazioni della Sardegna			
Ufficiali inferiori ...	Capo dell'ufficio fortificazioni	Comandante del genio	Commissione centrale di avanzamento
Maggiori	1° - Capo dell'ufficio fortificazioni 2° - Comandante del genio	Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Tenenti colonnelli ...	1° - Comandante del genio 2° - Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 10.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali appartenenti ai reggimenti del genio di qualsiasi specialità			
Subalterni (1)	1° - Comandante di compagnia o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante di reggimento	Comandante del genio di corpo di armata	—
Capitani (2)	1° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante di reggimento	Comandante del genio di corpo di armata	Comandante di corpo di armata
Maggiori	Comandante di reggimento	Comandante del genio di corpo di armata	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli .	1° - Comandante di reggimento 2° - Comandante del genio di corpo di armata	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli.....	Comandante del genio di corpo di armata	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali inferiori in servizio presso i depositi reggimentali del genio sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante di reggimento.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dal comandante di battaglione e dal comandante di reggimento.

(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante di reggimento.

Segue: ALLEGATO N. 10.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali appartenenti al battaglione genio della Sardegna			
Subalterni	1° - Comandante di compagnia o capitano da cui dipendono 2° - Comandante del battaglione	Comandante del genio della Sardegna	—
Capitani	Comandante del battaglione	Comandante del genio della Sardegna	Comandante militare della Sardegna
Maggiore capo ufficio amministrazione	1° - Comandante del battaglione 2° - Comandante del genio della sardegna	Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Tenente colonnello ...	1° - Comandante del genio della Sardegna 2° - Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante del battaglione.

Gli ufficali inferiori in servizio presso il deposito del battaglione sono giudicati in 1° grado dal capo ufficio amministrazione e dal comandante del battaglione.

ALLEGATO N. 11.

CENTRO CHIMICO MILITARE.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i vari enti del centro chimico militare esclusi quelli in servizio presso il gruppo chimico			
Ufficiali inferiori (1)	1° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 2° - Capo ufficio	Direttore del centro chimico	—
Maggiori (non capi ufficio)	Capo ufficio	Direttore del centro chimico	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Maggiori (capi ufficio)	Direttore del centro chimico	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	—
Tenenti colonnelli (non capi ufficio)	1° - Capo ufficio 2° - Direttore del centro chimico	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli (capi ufficio)	Direttore del centro chimico	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Direttore del centro chimico	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

(1) Gli ufficiali inferiori che sono alle dirette dipendenze del capo ufficio sono giudicati in 1° grado solo dal capo ufficio.

Segue: ALLEGATO N. 11.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso il gruppo chimico			
Subalterni (1)	1° - Capitano dal quale dipendono 2° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 3° - Comandante del gruppo	Direttore del centro chimico	—
Capitani	1° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 2° - Comandante del gruppo	Direttore del centro chimico	—
Maggiori	Comandante del gruppo	Direttore del centro chimico	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante del gruppo 2° - Direttore del centro chimico	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Direttore del centro chimico	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

NB. — L'aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado solo dal comandante del gruppo.

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dall'aiutante maggiore in 1ª e dal comandante del gruppo.

ALLEGATO N. 12.

SERVIZIO TECNICO DELLE ARMI E MUNIZIONI.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni			
Capitani	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore principale o direttore da cui dipendono	Capo reparto da cui dipendono	Direttore superiore
Maggiori	1° - Direttore principale o direttore da cui dipendono 2° - Capo reparto da cui dipendono	Direttore superiore	Ispettore dell'artiglieria
Tenenti colonnelli ..	1° - Direttore principale o direttore da cui dipendono 2° - Capo reparto da cui dipendono 3° - Direttore superiore	Ispettore dell'artiglieria	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Capo reparto da cui dipendono 2° - Direttore superiore	Ispettore dell'artiglieria	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali frequentatori del corso superiore tecnico di artiglieria			
Ufficiali frequentatori	1° - Ufficiale insegnante più anziano 2° - Direttore del corso	Direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni	—

ALLEGATO N. 13.

SERVIZIO STUDI ED ESPERIENZE DEL GENIO.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio			
Capitani	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore o direttore principale da cui dipendono	Capo reparto da cui dipendono (1)	Direttore superiore
Maggiori	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore o direttore principale da cui dipendono 3° - Capo reparto da cui dipendono (1)	Direttore superiore	Ispettore del genio
Tenenti colonnelli ..	1° - Direttore o direttore principale da cui dipendono 2° - Capo reparto da cui dipendono (1) 3° - Direttore superiore	Ispettore del genio	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Capo reparto da cui dipendono (1) 2° - Direttore superiore	Ispettore del genio	Commissione centrale di avanzamento

(1) Se non dipendono da un capo reparto, si pronuncia un capo reparto designato dall'ispettore del genio.

ALLEGATO N. 14.

SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali del servizio tecnico automobilistico			
Ufficiali inferiori ..	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore o capo divisione da cui dipendono	Ispettore del materiale automobilistico	—
Maggiori	Direttore o capo divisione da cui dipendono	Ispettore del materiale automobilistico	—
Tenenti colonnelli ..	Direttore o capo divisione da cui dipendono	Ispettore del materiale automobilistico	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Ispettore del materiale automobilistico	Commissione centrale di avanzamento	—
Ufficiali del servizio tecnico automobilistico presso i comandi di corpo d'armata			
Capitani	Capo di S. M.	Ispettore del materiale automobilistico	Comandante del corpo d'armata
Maggiori	Capo di S. M.	Ispettore del materiale automobilistico	Comandante del corpo d'armata
Tenenti colonnelli ...	1° - Capo di S. M. 2° - Ispettore del materiale automobilistico	Comandante del corpo d'armata	Commissione centrale di avanzamento

ALLEGATO N. 15.

SCUOLE MILITARI.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso la scuola di guerra (personale insegnante)			
Maggiori insegnanti aggiunti	1° - Insegnante titolare 2° - Comandante della scuola di guerra	Capo di S. M. dell'esercito	—
Maggiori insegnanti titolari	Comandante della scuola di guerra	Capo di S. M. dell'esercito	—
Tenenti colonnelli insegnanti aggiunti	1° - Insegnante titolare 2° - Comandante della scuola di guerra	Capo di S. M. dello esercito	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli insegnanti titolari	Comandante della scuola di guerra	Capo di S. M. dello esercito	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli insegnanti titolari	Comandante della scuola di guerra	Capo di S. M. dello esercito	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso la scuola di guerra (personale permanente non insegnante)			
Capitani	Colonnello addetto ..	Comandante della scuola di guerra	—
Maggiori	Colonnello addetto ..	Comandante della scuola di guerra	Capo di S. M. dell'esercito
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello addetto 2° - Comandante della scuola di guerra	Capo di S. M. dello esercito	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante della scuola di guerra	Capo di S. M. dello esercito	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 15.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali frequentatori della scuola di guerra			
Tenenti	1° - Comandante di sezione 2° - Comandante del corso	Comandante della scuola di guerra	—
Capitani	1° - Comandante di sezione 2° - Comandante del corso	Comandante della scuola di guerra	—
Maggiori	1° - Comandante di sezione 2° - Comandante del corso	Comandante della scuola di guerra	Capo di S. M. dell'esercito
Ufficiali in servizio presso il comando della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria o presso il comando della R. accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio			
Capitani	Ufficiale superiore addetto al comando	Comandante dell'accademia	—
Maggiori	Comandante dell'accademia	Comandante di corpo d'armata	—
Tenenti colonnelli ..	Comandante dell'accademia	Comandante di corpo d'armata	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso le accademie militari (1)			
Subalterni	1° - Comandante di compagnia o capitano dal quale dipendono 2° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore dal quale dipendono 3° - Colonnello comandante in 2ª dell'accademia	Comandante dell'accademia	—

(1) Per gli ufficiali in servizio presso le scuole di applicazione (esclusa la scuola di applicazione di sanità militare) si provvede in analogia.

Segue: ALLEGATO N. 15.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Capitani	1° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore dal quale dipendono 2° - Colonnello comandante in 2ª dell'accademia	Comandante dell'accademia	—
Maggiori	Colonnello comandante in 2° dell'accademia	Comandante dell'accademia	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello comandante in 2ª dell'accademia 2° - Comandante dell'accademia	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante dell'accademia	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso il comando delle scuole centrali

Subalterni	Colonnello (capo ufficio)	Comandante delle scuole centrali	—
Capitani	Colonnello (capo ufficio)	Comandante delle scuole centrali	—
Maggiori	Colonnello (capo ufficio)	Comandante delle scuole centrali	Capo di S. M. dell'esercito

Segue: ALLEGATO N. 15.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti colonnelli .	1° - Colonnello (capo ufficio) 2° - Comandante delle scuole centrali	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento
Colonnello (capo ufficio)	Comandante delle scuole centrali	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso le scuole centrali

Subalterni	1° - Comandante di compagnia o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono	Colonnello (comandante scuola d'arma)	Comandante delle scuole centrali
Capitani	Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono	Colonnello (comandante scuola d'arma)	Comandante delle scuole centrali
Maggiori	Colonnello (comandante scuola d'arma)	Comandante delle scuole centrali	Capo di S. M. dell'esercito
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello (comandante scuola d'arma) 2° - Comandante delle scuole centrali	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante delle scuole centrali	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 15.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grad	Giudizio di 3ª grado
Ufficiali in servizio presso la scuola di tiro di artiglieria			
Subalterni	1° - Capitano dal quale dipendono 2° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 3° - Comandante della scuola	Generale addetto allo ispettorato di artiglieria	Ispettore dell'artiglieria
Capitani	1° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 2° - Comandante della scuola	Generale addetto allo ispettorato di artiglieria	Ispettore dell'artiglieria
Maggiori	Comandante della scuola	Generale addetto allo ispettorato di artiglieria	Ispettore dell'artiglieria
Tenenti colonnelli .	1° - Comandante della scuola 2° - Generale addetto all'ispettorato di artiglieria	Ispettore dell'artiglieria	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Generale addetto allo ispettorato di artiglieria	Ispettore dell'artiglieria	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso i collegi militari			
Subalterni	1° - Comandante di compagnia o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante del collegio	Ispettore di mobilitazione (se ha grado di generale) (1)	Comandante di divisione territoriale

(1) Se l'ispettore di mobilitazione riveste il grado di colonnello il giudizio è devoluto al comandante della divisione territoriale.

Segue: ALLEGATO N. 15.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Capitani	1° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante del collegio	Ispettore di mobilitazione (se ha grado di generale) (1)	Comandante di divisione territoriale
Maggiori	1° - Comandante del Collegio 2° - Ispettore di mobilitazione (se ha grado di generale) (1)	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante del collegio 2° - Ispettore di mobilitazione (se ha grado di generale) (1) 3° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Ispettore di mobilitazione (se ha grado di generale) (1) 2° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso le scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali

Subalterni	1° - Comandante di compagnia o capitano da cui dipendono 2° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante della scuola	Generale designato dal comandante del corpo di armata per la sorveglianza delle scuole	—

(1) Se l'ispettore di mobilitazione riveste il grado di colonnello il giudizio è devoluto al comandante della divisione territoriale.

Segue: ALLEGATO N. 15.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Capitani	1° - Comandante di battaglione o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante della scuola	Generale designato dal comandante del corpo di armata per la sorveglianza delle scuole	—
Maggiori	Comandante della scuola	Generale designato dal comandante del corpo di armata per la sorveglianza delle scuole	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante della scuola 2° - Generale designato dal comandante del corpo di armata per la sorveglianza delle scuole	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Generale designato dal comandante del corpo di armata per la sorveglianza delle scuole	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

ALLEGATO N. 16.

DISTRETTI MILITARI.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i distretti militari			
Subalterni	1° - Capitano dal quale dipendono 2° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 3° - Comandante di distretto	Ispettore di mobilitazione	—
Capitani (1)	1° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 2° - Comandante di distretto	Ispettore di mobilitazione	Comandante di divisione territoriale
Maggiori	1° - Comandante di distretto 2° - Ispettore di mobilitazione	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata (2)
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante di distretto 2° - Ispettore di mobilitazione 3° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata (2)	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Ispettore di mobilitazione 2° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata (2)	Commissione centrale di avanzamento

(1) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante del distretto.

(2) Per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna il Ministro per la guerra designa annualmente un generale di corpo d'armata, cui sono affidati i giudizi devoluti, in base alla presente tabella, al comandante di corpo d'armata.

ALLEGATO N. 17.

CORPO SANITARIO (Ufficiali medici).

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso la scuola di guerra, le accademie militari, le scuole di applicazione (esclusa la scuola di applicazione di sanità militare)			
Ufficiali inferiori ..	1° - Comandante in 2° oppure colonnello addetto 2° - Direttore di sanità	Comandante della scuola o dell'accademia	—
Maggiori	1° - Comandante in 2° oppure colonnello addetto 2° - Direttore di sanità	Comandante della scuola o dell'accademia	Comandante di corpo di armata (1)
Tenenti colonnelli	1° - Comandante in 2ª oppure colonnello addetto 2° - Direttore di sanità 3° - Comandante della scuola o dell'accademia	Comandante di corpo di armata (2)	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso la scuola di applicazione di sanità militare			
Ufficiali inferiori ...	Ufficiale superiore da cui dipendono	Direttore della scuola	—
Maggiori	Direttore della scuola	Direttore generale di sanità militare	—
Tenenti colonnelli ..,	Direttore della scuola	Direttore generale di sanità militare	Commissione centrale di avanzamento

(1) I maggiori in servizio presso la scuola di guerra sono giudicati in 3° grado dal Capo di S. M. dell'esercito.

(2) I tenenti colonnelli in servizio presso la scuola di guerra sono giudicati in 2° grado dal capo di S. M. dell'esercito.

Segue: ALLEGATO N. 17.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso le scuole centrali			
Ufficiali inferiori	1° - Ufficiale superiore dirigente il servizio sanitario 2° - Colonnello (comandante scuola d'arma) 3° - Direttore di sanità militare	Comandante delle scuole centrali	—
Maggiori	1° - Colonnello (comandante scuola d'arma) 2° - Direttore di sanità militare	Comandante delle scuole centrali	—
Tenenti colonnelli	1° - Colonnello (comandante scuola d'arma) 2° - Direttore di sanità militare 3° - Comandante delle scuole centrali	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso i collegi militari			
Maggiori	1° - Comandante del collegio 2° - Direttore di sanità milita	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata

Segue: ALLEGATO N. 17.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso la legione allievi carabinieri Reali			
Ufficiali inferiori	1° - Comandante della legione 2° - Direttore di sanità militare (1)	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma dei CC. RR.	—
Maggiori	1° - Comandante della legione 2° - Direttore di sanità militare	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma dei CC. RR.	Comandante generale dell'arma dei CC.RR.
Tenenti colonnelli	1° - Comandante della legione 2° - Direttore di sanità militare 3° - Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma dei CC. RR.	Comandante generale dell'arma dei CC. RR.	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso le direzioni di sanità militare (2)			
Ufficiali inferiori	Direttore di sanità militare	Comandante di corpo di armata	—
Maggiori	Direttore di sanità militare	Comandante di corpo di armata	—
Tenenti colonnelli	Direttore di sanità militare	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Direttore generale di sanità militare	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzametno

(1) Per l'ufficiale inferiore medico assegnato al battaglione di Torino, interviene il direttore di sanità militare del corpo di armata di Torino.
(2) Per il comando militare della Sicilia si provvede in analogia.

Segue: ALLEGATO N. 17.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso l'ufficio di sanità del comando militare della Sardegna			
Ufficiali inferiori ..	Capo ufficio	Comandante militare della Sardegna	—
Capo ufficio (tenente colonnello o colonnello)	1° - Comandante militare della Sardegna 2° - Direttore generale di sanità militare	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso la scuola centrale dei carabinieri Reali			
Maggiori	1° - Comandante della scuola 2° - Direttore di sanità militare	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma dei CC. RR.	Comandante generale dell'arma dei CC. RR.
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante della scuola 2° - Direttore di sanità militare 3° - Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma dei CC. RR.	Comandante generale dell'arma dei CC. RR.	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso le scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali			
Ufficiali inferiori ..	1° - Comandante della scuola 2° - Direttore di sanità militare	Generale designato dal comandante del corpo di armata per la sorveglianza delle scuole	Comandante di corpo di armata

Segue: ALLEGATO N. 17.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Maggiori	1° - Comandante della scuola 2° - Direttore di sanità militare	Generale designato dal comandante del corpo di armata per la sorveglianza delle scuole	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante della scuola 2° - Direttore di sanità militare 3° - Generale designato dal comandante del corpo di armata per la sorveglianza delle scuole	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso gli ospedali militari

Ufficiali inferiori ..	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore dell'ospedale 3° - Direttore di sanità militare	Comandante di divisione territoriale	—
Maggiori	1° - Direttore dell'ospedale 2° - Direttore di sanità militare	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli (non direttori di ospedale)	1° - Direttore dell'ospedale 2° - Direttore di sanità militare 3° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli (direttori di ospedale) e Colonnelli	1° - Direttore di sanità militare 2° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo d'armata	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 17.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso le infermerie presidiarie e gli stabilimenti balneo-termali			
Ufficiali inferiori ..	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore dell'ospedale militare della rispettiva circoscrizione 3° - Direttore di sanità militare	Comandante di divisione territoriale	—
Maggiori	1° - Direttore dell'ospedale militare della rispettiva circoscrizione 2° - Direttore di sanità militare	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Direttore dell'ospedale militare della rispettiva circoscrizione 2° - Direttore di sanità militare 3° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso i reggimenti od enti corrispondenti			
Tenenti dirigenti il servizio sanitario	1° - Comandante del reggimento o dell'ente corrispondente 2° - Direttore di sanità militare	Generale da cui dipende il reggimento o l'ente corrispondente	—

Segue: ALLEGATO N. 17.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti non dirigenti il servizio sanitario	1° - Capitano medico da cui dipendono 2° - Comandante del reggimento o dell'ente corrispondente 3° - Direttore di sanità militare	Generale da cui dipende il reggimento o l'ente corrispondente	—
Capitani	1° - Comandante del reggimento o dell'ente corrispondente 2° - Direttore di sanità militare	Generale da cui dipende il reggimento o l'ente corrispondente	—

Ufficiali in servizio presso enti del servizio tecnico armi e munizioni o del servizio studi ed esperienze del genio

Capitani	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore di sanità militare della rispettiva circoscrizione 3° - Direttore principale dell'ente del servizio tecnico ..	Direttore superiore	—

Ufficiali in servizio presso i centri rifornimento quadrupedi

Ufficiali inferiori ..	1° - Direttore da cui dipendono 2° - Direttore di sanità militare della rispettiva circoscrizione	Capo del servizio ippico e veterinario	—

Segue: ALLEGATO N. 17.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso il comando degli stabilimenti militari di pena			
Capitani	1° - Comandante degli stabilimenti militari 2° - Direttore di sanità militare	Comandante della divisione militare territoriale	—
Maggiori	1° - Comandante degli stabilimenti militari 2° - Direttore di sanità militare	Comandante della divisione militare territoriale	Comandante del corpo di armata territoriale
Ufficiali in servizio nelle colonie il cui comandante delle truppe è ufficiale generale			
Ufficiali inferiori ..	1° - Autorità gerarchiche militari da cui dipendono fino al comandante di corpo o capo di servizio 2° - Capo del servizio sanitario (ove esista)	Comandante delle truppe	—
Maggiori	1° - Autorità gerarchiche militari da cui dipendono fino al comandante di corpo o capo di servizio 2° - Capo del servizio sanitario (ove esista) 3° - Comandante delle truppe	Comandante del corpo di armata di Napoli	—

Segue: ALLEGATO N. 17.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti colonnelli .	1° - Capo del servizio sanitario (ove esista) 2° - Comandante delle truppe 3° - Direttore generale di sanità militare	Comandante del corpo di armata di Napoli	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Comandante delle truppe 2° - Direttore generale di sanità militare	Comandante del corpo di armata di Napoli	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso il centro chimico militare

Ufficiali inferiori....	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore di sanità militare	Direttore del centro chimico militare	—
Maggiori.....	1° - Direttore di sanità militare 2° - Direttore del centro chimico militare 3° - Direttore generale di sanità militare	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	—
Tenenti colonnelli...	1° - Direttore di sanità militare 2° - Direttore del centro chimico militare 3° - Direttore generale di sanità militare	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

ALLEGATO N. 18.

CORPO SANITARIO (Ufficiali chimici farmacisti).

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso la scuola di applicazione di sanità militare			
Ufficiali inferiori	Ufficiale superiore da cui dipendono	Direttore della scuola	—
Maggiori	Direttore della scuola	Direttore generale di sanità militare	—
Tenenti colonnelli ..	Direttore della scuola	Direttore generale di sanità militare	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso gli ospedali militari			
Ufficiali inferiori ..	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore dell'ospedale 3° - Direttore di sanità militare	Comandante del corpo di armata	—
Maggiori	1° - Direttore dell'ospedale 2° - Direttore di sanità militare	Comandante del corpo di armata	—
Tenenti colonnelli ..	1° - Direttore dell'ospedale 2° - Direttore di sanità militare	Comandante del corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 18.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso le infermerie presidiarie			
Tenenti	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore dell'ospedale militare della rispettiva circoscrizione 3° - Direttore di sanità militare	Comandante di divisione territoriale	—
Ufficiali in servizio presso l'istituto chimico-farmaceutico			
Ufficiali inferiori	1° - Capitano o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore dell'istituto	Direttore generale di sanità militare	—
Maggiori	Direttore dell'istituto	Direttore generale di sanità militare	Comandante del corpo di armata nel cui territorio ha sede l'istituto
Tenente colonnello (non direttore dell'istituto))	1° - Direttore dell'istituto 2° - Direttore generale di sanità militare	Comandante del corpo di armata nel cui territorio ha sede l'istituto	Commissione centrale di avanzamento
Tenente colonnello (direttore dell'istituto) o colonnello	Direttore generale di sanità militare	Comandante del corpo di armata nel cui territorio ha sede l'istituto	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 18.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso il centro chimico militare			
Ufficiali inferiori....	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore di sanità militare	Direttore del centro chimico militare	—
Maggiori	1° - Direttore di sanità militare 2° - Direttore del centro chimico militare 3° - Direttore generale di sanità militare	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	—
Tenenti colonnelli...	1° - Direttore di sanità militare 2° - Direttore del centro chimico militare 3° - Direttore generale di sanità militare	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

ALLEGATO N. 19.

CORPO DI COMMISSARIATO (Ufficiali commissari).

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso il Comando del corpo di Stato Maggiore			
Capitani	Colonnello capo ufficio	Ten. generale commissario ispettore capo	Sottocapo di S. M. (1)
Maggiori	Colonnello capo ufficio	Ten. generale commissario ispettore capo	Sottocapo di S. M. (1)
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello capo ufficio 2 - Tenente generale Commissario Ispettore Capo 3 - Sottocapo di S.M.	Capo di S. M. dello esercito	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso l'ispettorato dei servizi di commissariato militare			
Ufficiali inferiori....	Colonnello capo ufficio	Ten. generale commissario ispettore capo	—
Maggiori	Colonnello capo ufficio	Ten. generale commissario ispettore capo	Generale di corpo di armata designato dal Ministro

(1) Il sottocapo di S. M. si pronuncia solo se meno anziano del tenente generale commissario ispettore capo. Se più anziano, si pronuncia, con giudizio decisivo, solo il tenente generale commissario ispettore capo.

Segue: ALLEGATO N. 19.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenente colonnello ..	1° - Colonnello capo ufficio 2° - Tenente generale commissario ispettore capo	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commisisone centrale di avanzamento
Colonnello	Ten. generale commissario ispettore capo	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commisisone centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso gli ispettorati di commissariato di zona

Capitano	Ispettore di commissariato di zona	Ten. generale commissario ispettore capo	—

Ufficiali in servizio presso le direzioni di commissariato

Subalterni.....	Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	—
Capitani e maggiori.	Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	Comandante di corpo di armata

Segue: ALLEGATO N. 19.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti colonnelli ..	1° - Direttore di commissariato 2° - Ispettore di commissariato di zona	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Ispettore di commissariato di zona 2° - Tenente generale commissario ispettore capo	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso la sezione di commissariato della Sardegna

Subalterni	Capo sezione	Ispettore di commissariato di zona	—
Capitani	Capo sezione	Ispettore di commissariato di zona	Comandante militare della Sardegna
Maggiore	Ispettore di commissariato di zona	Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato del Ministro
Tenente colonnello ..	1° - Ispettore di commissariato di zona 2° - Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 19.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso le sezioni staccate di commissariato o uffici locali			
Subalterni	1° - Ufficiale superiore capo sezione o capo ufficio 2° - Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	—
Capitani	1° - Ufficiale superiore capo sezione o capo ufficio 2° - Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	Comandante della divisione territoriale
Maggiori	1° - Direttore di commissariato 2° - Ispettore di commissariato di zona	Comandante della divisione territoriale	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Direttore di commissariato 2° - Ispettore di commissariato di zona 3° - Comandante della divisione territoriale	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso gli stabilimenti			
Subalterni	1° - Ufficiale superiore direttore dello stabilimento 2° - Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	—
Capitani	1° - Ufficiale superiore direttore dello stabilimento 2° - Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	Comandante della divisione territoriale

Segue: ALLEGATO N. 19.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Maggiore	1° - Direttore di commissariato 2° - Ispettore di commissariato di zona.	Comandante della divisione territoriale	Comandante di corpo di armata
Tenente colonnello ..	1° - Direttore di commissariato 2° - Ispettore di commissariato di zona 3° - Comandante della divisione territoriale	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali insegnanti presso le scuole militari

Capitani	1° - Ufficiale superiore commissario direttore del corso 2° - Colonnello comandante in 2ª della scuola	Tenente generale commissario ispettore capo (1)	Comandante della scuola (1)
Maggiori	1° - Colonnello comandante in 2ª della scuola 2° - Tenente generale commissario ispettore capo (2)	Comandante della scuola (2)	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello comandante in 2ª della scuola o2 - Tenente generale commissario ispettore capo 3° - Comandante della scuola	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

(1) Se il comandante della scuola è meno anziano del tenente generale commissario, questi pronuncia il giudizio di 3° grado ed il comandante della scuola quello di 2° grado.
(2) Se il comandante della scuola è meno anziano del tenente generale commissario, questi pronuncia il giudizio di 2° grado ed il comandante della scuola quello di 1° grado.

ALLEGATO N. 20.

CORPO DI COMMISSARIATO (ufficiali di sussistenza).

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso le direzioni di commissariato, le compagnie di sussistenza e gli stabilimenti direttamente dipendenti dalle direzioni di commissariato			
Ufficiali inferiori....	Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	—
Maggiori	1° - Direttore di commissariato 2° - Ispettore di commissariato di zona	Comandante di corpo di armata	—
Ufficiali in servizio presso la sezione di commissariato della Sardegna, la compagnia di sussistenza e gli stabilimenti direttamente dipendenti da detta sezione			
Subalterni	Tenente colonnello capo sezione	Ispettore di commissariato di zona	—
Capitani	Tenente colonnello capo sezione	Ispettore di commissariato di zona	Comandante militare della Sardegna
Maggiori	1° - Tenente colonnello capo sezione 2° - Tenente generale commissario ispettore capo (1)	Comandante militare della Sardegna (1)	Comandante di corpo di armata designato dal Ministro

(1) Se il comandante militare della Sardegna è meno anziano del tenente generale commissario, questi pronuncia il giudizio di 2° grado ed il comandante militare della Sardegna si pronuncia come 2ª autorità nel giudizio di 1° grado.

Segue: ALLEGATO N. 20.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso stabilimenti e reparti direttamente dipendenti da sezioni staccate o uffici locali di commissariato			
Subalterni	1° - Ufficiale superiore capo sezione o capo ufficio 2° - Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	—
Capitani	1° - Ufficiale superiore capo sezione o capo ufficio 2° - Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	Comandante di divisione territoriale
Maggiori	1° - Direttore di commissariato 2° - Ispettore di commissariato di zona	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata

ALLEGATO N. 21.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso gli uffici di contabilità e di revisione dei corpi d'armata (1)			
Ufficiali inferiori ...	Capo ufficio	Capo di S. M.	Comandante di corpo di armata
Maggiori.....	Capo ufficio	Capo di S. M.	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli addetti (per gli uffici retti da colonnelli)	Capo ufficio	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli capi ufficio	Capo di S. M.	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli capi ufficio	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento	—
Ufficiali in servizio presso l'ufficio contabilità e revisione del comando militare della Sardegna			
Ufficiali inferiori ...	Capo ufficio	Comandante militare della Sardegna	—
Tenente colonnello ..	Comandante militare della Sardegna	Commissione centrale di avanzamento	—

(1) Per il comando militare della Sicilia si provvede in analogia.

Segue: ALLEGATO N. 21.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso l'ufficio contabilità e revisione del comando generale dell'arma dei CC. RR.			
Ufficiali inferiori ..	Capo ufficio	Comandante generale dell'arma dei CC.RR.	—
Maggiori	Capo ufficio	Comandante generale dell'arma dei CC.RR.	—
Colonnello	Comandante generale dell'arma dei CC.RR.	Commissione centrale di avanzamento	—
Ufficiali in servizio presso le legioni territoriali dei CC. RR. e la legione allievi carabinieri			
Tenenti pagatori	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Comandante della legione	Ispettore di zona dei CC. RR.	—
Tenenti non pagatori	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante della legione	Ispettore di zona dei CC. RR.	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante della legione	Ispettore di zona dei CC. RR.	—
Maggiori	Comandante della legione	Ispettore di zona dei CC. RR.	Comandante generale dell'arma dei CC.RR.
Tenenti colonnelli....	1° - Comandante della legione 2° - Ispettore di zona dei CC. RR.	Comandante generale dell'arma dei CC.RR.	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 21.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i reggimenti; i centri automobilistici; le scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali			
Tenenti pagatori	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Comandante ..	Generale da cui il reggimento, il centro o la scuola dipende	—
Tenenti non pagatori	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante (1)	Generale da cui il reggimento, il centro o la scuola dipende	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante (1)	Generale da cui il reggimento, il centro o la scuola dipende	Generale di divisione oppure di corpo di armata se il reggimento, il centro o la scuola dipende direttamente dal corpo di armata
Ufficiali in servizio presso i distretti militari			
Tenenti pagatori	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Comandante del distretto	Ispettore di mobilitazione	—
Tenenti non pagatori	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante del distretto	Ispettore di mobilitazione	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° Comandante del distretto	Ispettore di mobilitazione	Comandante di divisione territoriale

(1) Del reggimento, del centro o della scuola.

Segue: ALLEGATO N. 21.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Maggiori	1° - Comandante del distretto 2° - Ispettore di mobilitazione	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata (1)
Tenenti colonnelli....	Comandante del distretto Ispettore di mobilitazione Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata (1)	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso la scuola di guerra

Tenenti pagatori.....	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Colonnello addetto	Comandante della scuola	—
Tenenti non pagatori	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Colonnello addetto	Comandante della scuola	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Colonnello addetto	Comandante della scuola	—

(1) Per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna il Ministro designa annualmente un generale di corpo d'armata, cui sono affidati i giudizi devoluti in base alla presente tabella, al comandante di corpo d'armata.

Segue: ALLEGATO N. 21.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Maggiori	Colonnello addetto	Comandante della scuola	Capo di S. M. dell'esercito
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello addetto 2° - Comandante della scuola	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso le RR. accademie e scuole di applicazione di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

Tenenti pagatori	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Colonnello comandante in 2ª	Generale comandante	—
Tenenti non pagatori	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Colonnello comandante in 2ª	Generale comandante	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Colonnello comandante in 2ª	Generale comandante	—
Maggiore	Colonnello comandante in 2ª	Generale comandante	Comandante di corpo di armata
Tenente colonnello ..	1° - Colonnello comandante in 2ª 2° - Generale comandante	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 21.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso le scuole centrali			
Tenenti	Capitano capo ufficio	Colonnello (comandante della scuola d'arma)	Comandante delle scuole centrali
Capitano	Colonnello (comandante della scuola d'arma)	Comandante delle scuole centrali	—
Ufficiali in servizio presso la scuola centrale dei CC. RR.			
Tenente pagatore ..	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Comandante della scuola	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma	—
Tenenti non pagatori	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante della scuola	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante della scuola	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma	—
Maggiori	Comandante della scuola	Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma	Comandante generale dell'arma

Segue: ALLEGATO N. 21.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i collegi militari			
Tenenti	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Comandante del collegio	Ispettore di mobilitazione (se ha grado di generale) (1)	Comandante di divisione territoriale
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante del collegio	Ispettore di mobilitazione (se ha grado di generale) (1)	Comandante di divisione territoriale
Ufficiali in servizio presso la scuola di applicazione di sanità militare			
Tenenti pagatori	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione	Direttore della scuola	—
Tenenti non pagatori	Capo ufficio di amministrazione	Direttore della scuola	—
Capitani	Capo ufficio di amministrazione	Direttore della scuola	—
Maggiori.....	Direttore della scuola	Direttore generale di sanità militare	—

(1) Se l'ispettore di mobilitazione riveste il grado di colonnello il giudizio è devoluto al comandante della divisione territoriale.

Segue: ALLEGATO N. 21.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i centri di esperienze di artiglieria			
Tenenti	1° - Capo ufficio di amministrazione (se militare) 2° - Direttore del centro	Generale da cui dipende il centro	—
Ufficiali in servizio presso gli uffici fortificazioni del genio			
Tenenti	1° - Ufficiale superiore addetto 2° Capo dell'ufficio fortificazioni	Comandante del genio di corpo di armata	—
Ufficiali in servizio presso il centro chimico militare			
Tenenti	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione	Direttore del centro chimico	—
Capitani	Capo ufficio di amministrazione	Direttore del centro chimico	—
Ufficiali in servizio presso gli ospedali militari e le infermerie presidiarie			
Tenenti pagatori ..	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Direttore dell'ospedale o dell'infermeria	Comandante di divisione territoriale	—

Segue: ALLEGATO N. 21.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti non pagatori	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Direttore dell'ospedale o dell'infermeria	Comandante di divisione territoriale	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Direttore dell'ospedale o dell'infermeria	Comandante di divisione territoriale	—
Maggiori	Direttore dell'ospedale o dell'infermeria	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo d'armata
Tenenti colonnelli ..	1° - Direttore dell'ospedale o dell'infermeria 2° - Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali in servizio presso l'istituto chimico farmaceutico

Capitani.....	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Direttore dell'istituto	Direttore generale di sanità militare	—
Maggiori	Direttore dell'istituto	Direttore generale di sanità militare	Comandante del corpo di armata nel cui territorio ha sede l'istituto
Tenenti colonnelli....	Direttore generale di sanità militare	Comandante del corpo di armata nel cui territorio ha sede l'istituto	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 21.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso le direzioni di commissariato militare			
Tenenti	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	—
Maggiori	Direttore di commissariato	Ispettore di commissariato di zona	Comandante del corpo di armata
Tenenti colonnelli....	1° - Direttore di commissariato 2° - Ispettore di commissariato di zona	Comandante del corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso la sezione di commissariato militare della Sardegna			
Subalterni.....	Capo sezione	Ispettore di commissariato di zona	—
Capitani.....	Capo sezione	Ispettore di commissariato di zona	Comandante militare della Sardegna
Ufficiali in servizio presso l'istituto geografico militare			
Tenenti pagatori ...	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Vice direttore dell'istituto	Direttore dell'istituto	—

Segue: ALLEGATO N. 21.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti non pagatori	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Vice direttore dell'istituto	Direttore dell'istituto	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Vice direttore dell'istituto	Direttore dell'istituto	—
Maggiori	Vice direttore dell'istituto	Direttore dell'istituto	—

Ufficiali in servizio presso gli stabilimenti militari di pena

Tenenti pagatori ...	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Capo ufficio di amministrazione 3° - Comandante degli stabilimenti	Comandante di divisione territoriale	—
Tenenti non pagatori	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante degli stabilimenti	Comandante di divisione territoriale	—
Capitani	1° - Capo ufficio di amministrazione 2° - Comandante degli stabilimenti	Comandante di divisione territoriale	—
Maggiori	Comandante degli stabilimenti	Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo di armata

Segue: ALLEGATO N. 21.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i centri rifornimento quadrupedi			
Tenenti pagatori	1° - Capitano direttore dei conti 2° - Ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Direttore del centro	Capo del servizio ippico e veterinario	—
Tenenti non pagatori	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore del centro	Capo del servizio ippico e veterinario	—
Capitani	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Direttore del centro	Capo del servizio ippico e veterinario	—

ALLEGATO N. 22.

CORPO VETERINARIO.

Avvertenza. — Gli ufficiali inferiori veterinari assegnati ai reggimenti, alle legioni dei CC. RR., alle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali sono giudicati dalle stesse autorità stabilite dalle presenti tabelle per gli ufficiali delle varie armi, con l'avvertenza che in 1° grado interviene come prima autorità giudicatrice il capo dell'ufficio veterinario di corpo di armata o di isola.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso comandi, istituti ed enti diversi			
Tenenti (presso il centro chimico militare)	Capo ufficio veterinario del corpo d'armata	Direttore del centro chimico militare	—
Capitani (nelle accademie o nelle scuole di applicazione)	1° - Capo ufficio veterinario del corpo di armata 2° - Comandante in 2° dell'accademia	Comandante dell'accademia	—
Capitani (presso i centri rifornimento quadrupedi)	1° - Ufficiale superiore veterinario da cui dipendono (se esiste) 2° - Direttore del centro 3° - Colonnello capo del servizio veterinario	Capo del servizio ippico e veterinario	—
Capitani (presso il centro chimico militare)	Capo ufficio veterinario del corpo d'armata	Direttore del centro chimico militare	—
Capitani (presso la scuola di guerra)	1° - Capo ufficio veterinario del corpo di armata 2° - Colonnello addetto presso la scuola di guerra	Comandante della scuola di guerra	—

Segue: ALLEGATO N. 22.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Maggiori (nelle accademie o nelle scuole di applicazione)	1° - Capo ufficio veterinario del corpo di armata 2° - Comandante in 2ª dell'accademia	Comandante dell'accademia	Comandante di corpo di armata
Maggiori (presso la scuola di guerra)	1° - Capo ufficio veterinario del corpo di armata 2° - Colonnello addetto presso la scuola di guerra	Comandante della scuola di guerra	Capo di S. M. dell'esercito
Maggiori (presso i centri rifornimento quadrupedi)	1° - Direttore del centro 2° - Collonnello capo del servizio veterinario	Capo del servizio ippico e veterinario	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Maggiori (presso i comandi di divisione)	1° - Capo ufficio veterinario del corpo di armata 2° - Capo di S. M. della divisione	Comandante di divisione	Comandante di corpo di armata
Maggiore (capo ufficio veterinario del comando militare della Sardegna)	1° - Capo di S. M. 2° - Collonnello capo del servizio veterinario 3° - Capo del servizio ippico e veterinario	Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Tenenti colonnelli (nelle accademie o nelle scuole di applicazione)	1° - Colonnello capo del servizio veterinario 2° - Comandante in 2ª dell'accademia 3° - Comandante dell'accademia	Comandante di corpo armata	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 22.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti colonnelli (presso i centri di rifornimento quadrupedi)	1° - Direttore del centro 2° - Collonnello capo del servizio veterinario 3° - Capo del servizio ippico e veterinario	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli (capi ufficio veterinario di corpo di armata)	1° - Capo di S. M. 2° - Collonnello capo del servizio veterinario 3° - Capo del servizio ippico e veterinario	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli (presso la scuola di guerra)	1° - Colonnello addetto presso la scuola di guerra 2° - Colonnello capo del servizio veterinario 3° - Comandante della scuola di guerra	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento

ALLEGATO N. 23.

COMANDI, ISTITUTI ED ENTI VARI.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso l'istituto geografico militare			
Subalterni	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Vice direttore	Direttore	—
Capitani	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Vice direttore	Direttore	—
Maggiori	Vice direttore	Direttore	—
Tenenti colonnelli ..	Vice direttore	Direttore	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli.....	Direttore	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali dell'officina automobilistica R. esercito non appartenenti al servizio tecnico automobilistico			
Ufficiali inferiori...	Vice direttore	Direttore	Comandante del corpo di armata di Bologna
Maggiori.....	1° Vice direttore di grado superiore 2° - Direttore	Comandante del corpo di armata di Bologna	—
Tenenti colonnelli....	Direttore	Comandante del corpo di armata di Bologna	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 23.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali addetti alle delegazioni trasporti			
Ufficiali inferiori ...	1° - Capo della delegazione trasporti 2° - Capo ufficio trasporti	Generale addetto al comando del corpo di S. M.	Sottocapo di S. M.
Maggiori	1° - Capo della delegazione trasporti 2° - Capo ufficio trasporti	Generale addetto al comando del corpo di S. M.	Sottocapo di S. M.
Tenenti colonnelli ...	1° - Capo ufficio trasporti 2° - Generale addetto al comando del corpo di S. M. 3° - Sottocapo di S. M.	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali addetti militari			
Maggiori	Capo della segreteria militare	Sottocapo di S. M.	—
Tenenti colonnelli ...	Capo della segreteria militare	Sottocapo di S. M.	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio presso gli alti comandi della R. marina e della R. Aeronautica, l'Istituto di guerra marittima, l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica			
Maggiori	Capo ufficio operazioni del comando del corpo di S. M.	Generale addetto al comando del corpo di S. M.	Sottocapo di S. M.
Tenenti colonnelli ...	1° - Capo ufficio operazioni del comando del corpo di S. M. 2° - Generale addetto al comando di corpo di S. M.	Capo di S. M. dell'esercito	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 23.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso le amministrazioni dello Stato (esclusa quella della guerra)			
Ufficiale inferiore ...	Capo servizio o capo ufficio da cui dipende (se militari) ovvero colonnello della stessa arma o corpo al quale appartiene l'ufficiale da giudicare, designato dal comandante della divisione militare nella cui circoscrizione l'ufficiale presta servizio	Comandante della divisione militare nella cui circoscrizione l'ufficiale presta servizio	—
Maggiore		Comandante della divisione militare nella cui circoscrizione l'ufficiale presta servizio	Comandante del corpo di armata nella cui circoscrizione l'ufficiale presta servizio
Tenente colonnello ...	1° - Capo servizio o capo ufficio da cui l'ufficiale dipende (se militare) ovvero colonnello della stessa arma o corpo al quale appartiene l'ufficiale da giudicare, designato dal comandante della divisione militare nella cui circoscrizione l'ufficiale presta servizio 2° - Comandante della divisione militare nella cui circoscrizione l'ufficiale presta servizio	Comandante del corpo di armata nella cui circoscrizione l'ufficiale presta servizio	Commissione centrale di avanzamento
Colonnello.....	Comandante della divisione militare nella cui circoscrizione l'ufficiale presta servizio	Comandante del corpo di armata nella cui circoscrizione l'ufficiale presta servizio	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali del genio in servizio presso la direzione centrale del genio militare del Ministero marina			
Ufficiali inferiori ...	1° - Capo sezione o capo ufficio, o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Capo divisione o direttore (se colonnello) o colonnello del genio designato dal direttore centrale	Generale del genio addetto alla direzione centrale	Direttore centrale del genio militare

Segue: ALLEGATO N. 23

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Maggiori	1° - Capo divisione o direttore (se colonnello), o colonnello del genio designato dal direttore centrale 2° - Generale del genio addetto alla direzione centrale	Direttore centrale del genio militare	Ispettore dell'arma del genio, se generale di corpo d'armata, o generale di corpo di armata designato dal Ministro
Tenenti colonnelli ...	1° - Capo divisione o direttore (se colonnello), o colonnello del genio designato dal direttore centrale 2° - Generale del genio addetto alla direzione centrale 3° - Direttore centrale del genio militare	Ispettore dell'arma del genio (se generale di corpo d'armata), o generale di corpo d'armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	1° - Generale del genio addetto alla direzione centrale 2° - Direttore centrale del genio militare	Ispettore dell'arma del genio (se generale di corpo di armata), o generale di corpo d'armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento

Ufficiali addetti ai servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali

Ufficiali inferiori ..	Capo zona o capo ufficio da cui dipendono	Capo segreteria del comitato mobilitazione civile e osservatori industriali	
Maggiori	Capo zona o capo ufficio da cui dipendono	Capo segreteria del comitato mobilitazione civile e osservatori industriali	Generale di corpo di armata designato dal Ministro per la guerra
Tenenti colonnelli e colonnelli	Capo segreteria del comitato mobilitazione civile e osservatori industriali	Generale di corpo di armata designato dal Ministro per la guerra	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 23.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso gli stabilimenti militari di pena			
Subalterni — addetti al comando degli stabilimenti od alle compagnie di correzione	1° - Capitano o ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante degli stabilimenti militari	Comandante della divisione militare territoriale	—
Subalterni — addetti ai reclusori militari	1° - Capitano da cui dipendono 2° - Comandante del reclusorio 3° - Comandante degli stabilimenti militari	Comandante della divisione militare territoriale	—
Capitani	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante degli stabilimenti militari	Comandante della divisione militare territoriale	—
Maggiori	Comandante degli stabilimenti militari	Comandante della divisione militare territoriale	Comandante del corpo di armata territoriale
Tenenti colonnelli ..	1° - Comandante degli stabilimenti militari 2° - Comandante della divisione militare territoriale	Comandante del corpo di armata territoriale	Commissione centrale di avanzamento
Colonnello (comandante degli stabilimenti militari)	Comandante della divisione militare territoriale	Comandante del corpo di armata territoriale	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 23.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso i centri automobilistici			
Subalterni (1)	1° - Capitano da cui dipendono 2° - Ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante del centro	Comandante di artiglieria di corpo di armata	—
Capitani (2)	1° - Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante del centro	Comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata
Maggiori	Comandante del centro	Comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata
Tenenti colonnelli (non comandanti di centro)	1° - Comandante del centro 2° - Comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli (comandanti di centro)	Comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli.....	Comandante di artiglieria di corpo di armata	Comandante di corpo di armata	Commissione centrale di avanzamento

(1) Il tenente aiutante maggiore in 2ª è giudicato in 1° grado dall'ufficiale superiore dal quale dipende e dal comandante del centro.
(2) Il capitano aiutante maggiore in 1ª è giudicato in 1° grado soltanto dal comandante del centro

Segue: ALLEGATO N. 23.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio presso il Centro automobilistico della Sardegna			
Subalterni	1° - Capitano da cui dipendono 2° - Ufficiale superiore da cui dipendono 3° - Comandante del centro	Comandante di artiglieria della Sardegna	—
Capitani	1° Ufficiale superiore da cui dipendono 2° - Comandante del centro	Comandante di artiglieria della Sardegna	Comandante militare della Sardegna
Maggiori	1° - Comandante del centro 2° - Comandante di artiglieria della Sardegna	Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro
Tenente colonnello (comandante del centro)	1° - Comandante di artiglieria della Sardegna 2° - Comandante militare della Sardegna	Generale di corpo di armata designato dal Ministro	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali delle varie armi e corpi in servizio presso l'Ufficio cure onoranze salme caduti in guerra			
Ufficiali inferiori	Ufficiale superiore da cui dipendono	Generale commissario per le cure onoranze salme caduti in guerra	—
Maggiori	Generale commissario per le cure onoranze salme caduti in guerra	Comandante del corpo di armata territoriale	—
Tenenti colonnelli e colonnelli	Generale commissario per le cure onoranze salme caduti in guerra	Comandante del corpo di armata territoriale	Commissione centrale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 23.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali di artiglieria in servizio presso la Rivista di artiglieria e genio			
Capitani	1° - Ufficiale superiore dal quale dipendono 2° - Colonnello direttore	Generale addetto dell'Ispettorato dell'artiglieria	Ispettore dell'artiglieria
Maggiori	Colonnello direttore	Generale addetto dell'Ispettorato dell'artiglieria	Ispettore dell'artiglieria
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello direttore 2° - Generale addetto dell'ispettorato dell'artiglieria	Ispettore dell'artiglieria	Commissione centrale avanzamento
Colonnelli	Generale addetto dell'Ispettorato dell'artiglieria	Ispettore dell'artiglieria	Commissione centrale avanzamento

ALLEGATO N. 24.

DEPOSITI CAVALLI STALLONI.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni			
Tenenti o Capitani — Vice-direttori	1° - Direttore da cui dipende 2° - Direttore di 1ª classe	Capo del servizio ippico e veterinario	—
Capitani - Direttori	Direttore di 1ª classe	Capo del servizio ippico e veterinario	—
Maggiori - Direttori	Direttore di 1ª classe	Capo del servizio ippico e veterinario	Comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il deposito
Tenenti colonnelli - Direttori	1° - Direttore di 1ª classe 2° - Capo del servizio ippico e veterinario	Comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il deposito	Commissione centrale di avanzamento

NB. — Gli ufficiali che debbano essere presi in esame durante l'esperimento per il trasferimento nel personale dei depositi cavalli stalloni sono giudicati dalle autorità sopraindicate.

ALLEGATO N. 25.

CENTRI RIFORNIMENTO QUADRUPEDI.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali assegnati ai centri rifornimento quadrupedi			
Capitani.....	Direttore da cui dipendono	Capo del servizio ippico e veterinario	—
Maggiori (1)	Direttore da cui dipendono	Capo del servizio ippico e veterinario	Comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il centro
Tenenti colonnelli - Vice direttori	1° - Direttore da cui dipendono 2° - Capo del servizio ippico e veterinario	Comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il centro	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli - Direttori	Capo del servizio ippico e veterinario	Comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il centro	Commissione centrale di avanzamento

(1) Qualora un maggiore sia incaricato delle funzioni di direttore di un centro, il giudizio di 1° grado è emesso dal capo del servizio ippico e veterinario e quello di 2° grado decisivo dal comandante del corpo di armata nella cui giurisdizione trovasi il centro.

ALLEGATO N. 26.

COLONIE.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali in servizio nelle colonie in cui il comandante delle truppe è ufficiale generale			
Ufficiali inferiori ...	Autorità gerarchiche militari da cui dipendono fino al comandante di corpo o capo servizio compreso	Comandante delle truppe	—
Maggiori	Autorità gerarchiche militari da cui dipendono fino al comandante delle truppe compreso (1)	Comandante del corpo di armata di Napoli	—
Tenenti colonnelli...	Autorità gerarchiche militari da cui dipendono fino al comandante delle truppe compreso (1)	Comandante del corpo di armata di Napoli	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante delle truppe	Comandante del corpo di armata di Napoli	Commissione centrale di avanzamento
Ufficiali in servizio nelle colonie in cui il comandante delle truppe non è ufficiale generale			
Ufficiali inferiori ...	Autorità gerarchiche militari da cui dipendono fino al comandante delle truppe	Comandante della divisione militare del Volturno (Napoli)	—

(1) Per i maggiori ed i tenenti colonnelli del corpo di commissariato, si pronuncia in 1° grado anche l'ispettore di commissariato della seconda zona (Napoli).

Segue: ALLEGATO N. 26.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Maggiori	Autorità gerarchiche militari da cui dipendono fino al comandante delle truppe	Comandante della divisione militare del Volturno (Napoli)	Comandante del corpo di armata di Napoli
Tenenti colonnelli...	1° - Comandante delle truppe 2° - Comandante della divisione militare del Volturno (Napoli)	Comandante del corpo di armata di Napoli	Commissione centrale di avanzamento
Colonnelli	Comandante della divisione militare del Volturno (Napoli)	Comandante del corpo di armata di Napoli	Commissione centrale di avanzamento

GIUDIZI DI AVANZAMENTO

PER GLI

UFFICIALI IN CONGEDO DELLE VARIE ARMI

CORPI E SERVIZI

ALLEGATO N. 27.

GRADO	Giudizio di 1° grado		Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
	Armi	Corpi		
Ufficiali delle armi e corpi				
Subalterni	Comandante del distretto	1° - Comandante del distretto 2° - Autorità di cui alla nota 1	Ispettore di mobilitazione	—
Capitani	Comandante del distretto	1° - Comandante del distretto 2° - Autorità di cui alla nota 1	Ispettore di mobilitazione	Comandante della divisione territoriale
Maggiori	Colonnello dell'arma alla quale l'ufficiale appartiene, designato dal comandante del corpo d'armata	Autorità di cui alla nota 1	Comandante della divisione territoriale	—
Tenenti colonnelli ...	Colonnello dell'arma alla quale l'ufficiale appartiene, designato dal comandante del corpo d'armata	Autorità di cui alla nota 1	Comandante della divisione territoriale	Comandante del corpo di armata
Colonnelli	Comandante della divisione territoriale	1° Autorità di cui alla nota 2 2° Comandante della divisione territoriale	Comandante del corpo di armata	Commissione speciale di avanzamento

(1) Per gli ufficiali dei corpi e servizi si pronuncia:
a) il direttore di sanità del corpo di armata per i medici e i chimici farmacisti;
b) il capo ufficio veterinario di corpo d'armata, per gli ufficiali veterinari;
c) il direttore di commissariato del corpo d'armata, per gli ufficiali commissari, di sussistenza e di amministrazione.

(2) Per i colonnelli dei corpi e servizi si pronuncia:
a) un maggiore generale medico, designato dal Ministro, per gli ufficiali medici;
b) il generale ispettore di commissariato di zona per gli ufficiali commissari.

Segue: ALLEGATO N. 27.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni; del servizio studi ed esperienze del genio del servizio tecnico automobilistico e del servizio automobilistico			
Ufficiali inferiori . .	1° - Comandante del distretto 2° - Colonnello dell'arma o servizio al quale l'ufficiale appartiene, designato dal comandante del corpo di armata	Direttore superiore o ispettore del materiale automobilistico, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale	—
Maggiori	Comandante dell'artiglieria o del genio o del centro automobilistico del corpo di armata; oppure colonnello del servizio tecnico automobilistico designato dal ministero della guerra, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale	Direttore superiore o ispettore del materiale automobilistico, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale	—
Tenenti colonnelli . .	Comandante dell'artiglieria o del genio o del centro automobilistico del corpo di armata; oppure colonnello del servizio tecnico automobilistico designato dal ministero della guerra, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale	Direttore superiore o ispettore del materiale automobilistico, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale	Ispettore dell'artiglieria (per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni; del servizio tecnico automobilistico; del servizio automobilistico); ispettore del genio (per gli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio)
Colonnelli	1° - Comandante dell'artiglieria o del genio del corpo di armata, o ispettore del materiale automobilistico, a seconda del servizio al quale appartiene l'ufficiale 2° - Direttore superiore (per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio)	Ispettore dell'artiglieria (per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni; del servizio tecnico automobilistico; del servizio automobilistico); ispettore del genio (per gli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio)	Commissione speciale di avanzamento

Segue: ALLEGATO N. 27.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali residenti nelle colonie in cui il comandante delle truppe è ufficiale generale			
Ufficiali inferiori ...	Colonnello designato dal comandante delle truppe	Comandante delle truppe	—
Maggiori.....	Colonnello designato dal comandante delle truppe	Comandante delle truppe	—
Tenenti colonnelli ..	1° - Colonnello designato dal comandante delle truppe 2° - Comandante delle truppe	Comandante del corpo di armata di Napoli	—
Colonnelli.....	Comandante delle truppe	Comandante del corpo di armata di Napoli	Commissione speciale di avanzamento
Ufficiali in servizio nelle colonie in cui il comandante delle truppe non è ufficiale generale			
Ufficiali inferiori ...	Comandante delle truppe	Comandante della divisione militare del Volturno (Napoli)	—
Maggiori	Comandante delle truppe	Comandante della divisione militare del Volturno (Napoli)	—
Tenenti colonnelli ..	Comandante delle truppe	Comandante della divisione militare del Volturno (Napoli)	Comandante del corpo di armata di Napoli

Segue: ALLEGATO N. 27.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Colonnelli	Comandante della divisione militare del Volturno (Napoli)	Comandante del corpo di armata di Napoli	Commissione speciale di avanzamento

Ufficiali residenti nelle isole dell'Egeo

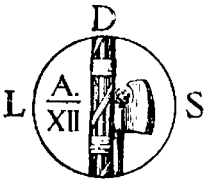
Ufficiali inferiori ..	Comandante delle truppe	Comandante della divisione militare delle Murge (Bari)	—
Maggiori	Comandante delle truppe	Comandante della divisione militare delle Murge (Bari)	—
Tenenti colonnelli ..	Comandante delle truppe	Comandante della divisione militare delle Murge (Bari)	Comandante del corpo di armata di Bari
Colonnelli	Comandante della divisione militare delle Murge (Bari)	Comandante del corpo di armata di Bari	Commissione speciale di avanzamento

Ufficiali richiamati in servizio presso reparti o enti della R. Marina o della R. Aeronautica

Ufficiali inferiori.....	Capitano di vascello o colonnello dal quale dipendono gerarchicamente	Comandante della divisione militare nella cui giurisdizione risiede il reparto o l'ente	—

Segue: ALLEGATO N. 27.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Maggiori	Ammiraglio di divisione o generale di divisione della Regia Aeronautica da cui dipendono gerarchicamente	Comandante della divisione militare nella cui giurisdizione risiede il reparto o l'ente	—
Tenenti colonnelli .	Ammiraglio di divisione o generale di divisione della Regia Aeronautica da cui dipendono gerarchicamente	Comandante del corpo di armata nella cui giurisdizione risiede il reparto o l'ente	—
Colonnelli	Ammiraglio di divisione o generale di divisione della Regia Aeronautica da cui dipendono gerarchicamente	Comandante del corpo di armata nella cui giurisdizione risiede il reparto o l'ente	Commissione speciale di avanzamento



PREZZO L. 2 —

(7100548) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1934 - ANNO XII — 13 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 511 - 4 giugno 1934 - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 991. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare . . . . . *Pag.* 2315

» 512 - 14 giugno 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1038. - Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi e di altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali. . . . . » 2317

» 513 - 14 giugno 1934 - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1004. - Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di stato maggiore generale. . . . . » 2319

» 514 - 12 luglio 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Ricovero in locali militari di autovetture di proprietà privata degli ufficiali ed impiegati civili e facoltà di adibire gli attendenti quali conduttori delle autovetture stesse. . . . . » 2321

N. **515** - **12 luglio 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di bastone alpino, mod. 1934. . . . . *Pag.* 2323

» **516** - **12 luglio 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Biblioteche militari di presidio . . . . . » 2325

PARTE SECONDA

N. **517** - **19 giugno 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione esaminatrice del concorso al posto di geodeta capo dell'istituto geografico militare . . . . *Pag.* 2327

» **518** - **12 luglio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2328

» **519** - **12 luglio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 2329

» **520** - **12 luglio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Ufficiali dei CC. RR. che hanno sostenuto gli esami per l'avanzamento a scelta speciale. . . . . » 2331

» **521** - **12 luglio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Ufficiali del corpo di commissariato che hanno sostenuto gli esami per l'avanzamento a scelta speciale . . . . . » 2332

» **522** - **12 luglio 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani delle armi combattenti che hanno sostenuto gli esperimenti per l'avanzamento anticipato. . » 2332

N. 523 - 12 luglio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria che hanno sostenuto gli esperimenti per l'avanzamento anticipato. . . . . *Pag.* 2334

» 524 - 12 luglio 1934 - Anno XII — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di sedici ufficiali in S. P. E. al 2° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno accademico 1934-35. . . . . » 2336

» 525 - 12 luglio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio della « Fondazione Riberi pro ufficiali medici del R. esercito e della R. marina » scaduto il 31 dicembre 1933 » 2339

» 526 - 12 luglio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla cassa e sul cofano per attrezzi da macellazione e distribuzione viveri . . . » 2339

» 527 - 12 luglio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro grafico-numeriche - obice da 75/13 - granata G. E. mod. 32 da 75/13 . . » 2340

PARTE PRIMA

Circolare N. 511. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **Legge n. 991. - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare.** - (Gabinetto). — 4 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 155, del 4 luglio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 512. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1038. – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, recante riduzione degli stipendi e di altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali.** — (Ragioneria centrale). — 14 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 159, del 9 luglio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

VISTO, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 513. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1004. – Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di stato maggiore generale. — (Gabinetto; Segreteria militare). — 14 giugno 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 5 luglio 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al comma 2° dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3088, modificato dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1989, è sostituito il seguente:

« Il Capo di Stato Maggiore generale è scelto tra i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli e i Marescialli dell'Aria o fra i Generali d'armata (o Generali comandanti designati d'Armata), gli Ammiragli d'armata (o Ammiragli di squadra designati d'Armata), i Generali d'armata aerea (o Generali di squadra designati d'Armata aerea), i Generali di Corpo d'armata, gli Ammiragli di squadra ed i Generali di squadra dell'Arma aeronautica, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 514. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ricovero in locali militari di autovetture di proprietà privata degli ufficiali ed impiegati civili e facoltà di adibire gli attendenti quali conduttori delle autovetture stesse.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

Gli ufficiali e gli impiegati civili di ruolo dei gruppi *A* e *B*, sono autorizzati a ricoverare gli automezzi di loro proprietà nei locali militari sempre che ve ne sia la possibilità; tali automezzi dovranno, però, essere parcati esclusivamente nei luoghi specificatamente a ciò destinati dal ministero.

È data facoltà agli ufficiali di qualsiasi grado di adibire il proprio attendente quale conduttore dell'automezzo di proprietà personale, purchè tale militare sia fornito di regolare patente civile.

L'amministrazione militare è in ogni caso assolutamente esclusa dalle responsabilità civili e penali che da tale concessione potrebbero comunque derivare, tanto nei riguardi dell'ufficiale proprietario e dell'attendente, quanto nei confronti dei terzi.

In ogni caso e per tutte le evenienze, proprietario dello automezzo deve intendersi personalmente ed esclusivamente l'ufficiale, e l'attendente deve considerarsi come personale di servizio dell'ufficiale.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle comprese nell'articolo 239 dell'istruzione del servizio automobilistico - Vol. II - bozze di stampa - edizione 1927, che resta pertanto abrogato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 515. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di bastone alpino, mod. 1934.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

È adottato un nuovo bastone alpino che sostituisce quello descritto dalla circolare n. 398 del *giornale militare* 1929 e, per le truppe alpine, anche le attuali parti di bastoni di acciaio per tende mimetiche mod. 1929.

Detto bastone è di legno frassino bene stagionato, privo di nodi e senza difetti. Ha una lunghezza totale di cm. 147-148 ed un diametro di mm. 28 circa.

All'estremità superiore è applicato e fissato, mediante copiglia di ferro ribadita, un cappelletto peduncolato di ferro, ricavato al tornio.

All'estremità inferiore del bastone è applicata una ghiera di ferro, in un sol pezzo.

Il fondo di detta ghiera presenta un foro quadrangolare per il passaggio di un puntale di ferro, anch'esso di forma quadrangolare.

La ghiera ed il puntale sono assicurati al bastone mediante un'unica copiglia di ferro.

A cm. 16 circa dall'estremità superiore è praticato, attraverso il bastone, un foro per il passaggio di una striscia di cuoio mascherecchio, annodata alle due estremità.

Il cappelletto, la ghiera ed il puntale sono di ferro omogeneo.

I suddetti bastoni saranno inventariati, al prezzo unitario di L. 5, al numero 146 della sezione *A* della 1ª categoria o al numero 266 della sezione *A*, categoria 2ª, del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici, a seconda che i corpi debbano distribuirli come dotazione individuale o come dotazione di reparto.

I bastoni di modello abolito, conservando l'attuale prezzo di carico, passeranno al numero 2322 della sezione *G*, 1ª categoria, od al numero 781 della sezione *D*, 2ª categoria, del nomenclatore suddetto, a seconda che costituiscano dotazione individuale o dotazione di reparto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 516. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Biblioteche militari di presidio. — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

A datare dal 1° luglio 1934, anno XII, il numero delle biblioteche militari di presidio è ridotto a quindici.

Pertanto, con riferimento ai disposti dell'art. 1 del R. decreto in data 22 dicembre 1930 sul servizio e sulla contabilità delle biblioteche militari di presidio e del n. 2 dell'art. I delle relative « Norme » pubblicate il 13 febbraio 1931, a decorrere dal 1° luglio 1934 rimarranno in funzione le seguenti biblioteche militari di presidio:

Corpi d'armata e comandi militari di isola.

Torino, biblioteca militare di Novara.
Alessandria, biblioteca militare di Alessandria e Cuneo.
Milano, biblioteca militare di Milano.
Verona, biblioteca militare di Verona e Bolzano.
Udine, biblioteca militare di Udine.
Trieste, biblioteca militare di Trieste.
Bologna, biblioteca militare di Ferrara.
Firenze, biblioteca militare di Firenze (1).
Napoli, biblioteca militare di Napoli.
Bari, biblioteca militare di Bari e Chieti.
Sicilia, biblioteca militare di Palermo.
Sardegna, biblioteca militare di Cagliari.

Saranno inoltre conservate nel corpo d'armata di Roma la biblioteca centrale e quella d'artiglieria e genio.

Dalla stessa data 1° luglio 1934 - anno XII, vengono quindi soppresse le biblioteche militari di presidio di Torino, Asti,

(1) Rimarrà aggregata all'istituto geografico militare e sarà da questo amministrata fino a che non avrà avuto modo di sistemarsi in sede propria.

Genova, Parma, Piacenza, Brescia, Trento, Padova, Gorizia, Fiume, Bologna, Ravenna, Ancona, Livorno, Perugia, Catanzaro, Messina.

Saranno date a parte disposizioni pel versamento del materiale delle biblioteche soppresse.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 517. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione esaminatrice del concorso al posto di geodeta capo dell'Istituto geografico militare. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 153, del 2 luglio 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 febbraio 1934-XII, col quale è stato indetto un concorso al posto di geodeta capo dell'Istituto geografico militare ed è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto Ministeriale in data 12 febbraio 1934-XII, di cui alle premesse, è modificato nel senso che è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso al posto di geodeta capo dell'Istituto geografico militare il prof. Gino Cassinis, direttore dell'Istituto di topografia e geodesia della R. Scuola d'ingegneria di Milano, in sostituzione del prof. Soler comm. Emanuele, che è esonerato dall'incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 518. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

Sono disponibili, presso il ministero delle comunicazioni, otto posti del grado 12° nel ruolo del personale d'ordine della direzione generale della marina mercantile, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, *non oltre il* 10 *agosto* 1934-XII, apposita domanda su carta da bollo da L. 5.

Le domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni deduzione o ritenuta, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla detta domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 3, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale, e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli as-

segni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 519. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1933-34	1934-35	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio.
21	21	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
38	39	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
39	40	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
138	141	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del ministero della guerra.
155	159	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni.
163	167	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 387).
184	188	Entrate eventuali e diverse dei ministeri.
185	189	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1933-34	1934-35	
188	192	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 testo unico delle norme per la esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776).
189	193	Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).
194	198	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio.
232	241	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, a norma dell'art. 14 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970.
233	242	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri, degli uffici giudiziari, ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
236	245	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).
241	250	Ricavo dalle alienazioni di materiali residuati dalla guerra, effettuate dal ministero della guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 856.
269	281	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1933-34	1934-35	
333	343	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti e stabilimenti militari ed enti aeronautici; per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo, e degli enti a terra della R. marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928 n. 2638 e art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).
355	363	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 520. — AVANZAMENTO. - **Ufficiali dei CC. RR. che hanno sostenuto gli esami per l'avanzamento a scelta speciale.** — (Direzione generale personale ufficiali). 12 luglio 1934 - Anno XII.

I seguenti ufficiali dell'arma dei carabinieri reali hanno sostenuto, con esito favorevole, gli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado superiore:

Maggiore POLANI Ezio, addetto comando generale arma CC. RR.;

Maggiore BARENGO Ulderico, addetto comando generale arma CC. RR.;

1° capitano ALTEROCCA Italico, legione CC. RR. Milano;

1° capitano CHIRICO Ettore, scuola centrale CC. RR.;

Tenente SMERGANI Francesco, addetto comando generale arma CC. RR.;

Tenente SARACO Ettore, legione CC. RR. Palermo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 521. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali del corpo di commissariato che hanno sostenuto gli esami per l'avanzamento a scelta speciale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

I seguenti ufficiali del corpo di commissariato hanno sostenuto, con esito favorevole, gli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado superiore:

Primo capitano commissario LANIGRA Michele.
» commissario LANDOLFI Ugo.
» sussistenza GIAMPAOLO Ettore.
» sussistenza TUCCI Guglielmo.
Tenente commissario CANNATA Orazio.
» commissario PAPADIA Filomeno.
» sussistenza FUSCO Nicola.
» sussistenza BRUNO Antonio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 522. — AVANZAMENTO. — **Capitani delle armi combattenti che hanno sostenuto gli esperimenti per l'avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

I seguenti capitani delle armi combattenti, hanno sostenuto, con esito favorevole, gli esperimenti per l'avanzamento anticipato al grado superiore:

Arma di fanteria.

VALIDATA Carlo.
BOGANI Giovanni.
GIONTA Antonio.

RUIZ Y BALLESTEROS Giuseppe.
FERRONI Vincenzo.
DE LUIGI Dalio.
RASPO Cesare.
MAZZOTTI LECHLER Arrigo.
BASSANO Eugenio.
CONTI Gino.
TOCCO Gio Battista.
FRANGIPANE Gio Battista.
ZANETTI Umberto.
MESSORE Luigi.
LALOMIA Giuseppe.
ZANELLI Gustavo.
CANDIDI Giacinto.
INSOM Emilio.
MENEGHINI Lino.
MARCHIONDELLI Lorenzo.
DADDI Luigi.
BONFIGLI Ulisse.
AMOROSO Gaetano.
MANCIATI Dino.
BUONDONNO Giuseppe.

Arma di cavalleria.

MARTINENGO MARQUET Riccardo.
CLIVIO Camillo.
de SIVO Giulio.
GRIGNOLO Mario.

Arma di artiglieria.

BRUNELLI Mario.
FIORENTINO Arturo.
DONNINI Giovanni.

VOLPI Umberto.
FERRARI Achille.
AGRESTINI Enrico.
VALGIMIGLI Stefano.
CUTTITTA Antonino.
MARTIN di MONTU' BECCARIA Ippolito.
BERTON Giuseppe.
MADERNI Andrea.
STEFANINI Adone.
CARNEVALE Ernesto.
MIGLIORATI Giuseppe.
TURCHIARULO Francesco.
MARINI Giovanni.
FRANGIONI Mario.
SCUTERINI Edgardo.
GIORIO Camillo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 523. — AVANZAMENTO. — **Tenenti di fanteria che hanno sostenuto gli esperimenti per l'avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

I seguenti tenenti di fanteria hanno sostenuto, con esito favorevole, gli esperimenti per l'avanzamento anticipato al grado superiore:

GARGIOLLI Adalberto.
GIANNANGELI Italo.
FRANGIPANE Raffaele.
NOTARI Leopoldo.
FINOCCHI Daniele.
PAPPALEPORE Ignazio.
CAMPANA Attilio.

CECCOTTI Oreste.
DI STEFANO Rosario.
CIPRIANI Michelangelo.
FRANZOSINI Mario.
VERDOIA Cesare.
TATA Luigi.
BAGIOTTI Lanciotto.
RUOCCO Giuseppe.
OLIVIERI Vittorio.
CONFALONIERI Francesco.
CASTRIOTA Raffaele.
QUAGLIA Lionello.
BOCCHINO Adriano.
SPITALERI Salvatore.
TURRISI Gaetano.
GIORLEO Armando.
BELLERI Saverio.
PAGNANI Giulio Cesare.
PREDIERI Guglielmo.
SCOPACASA Salvato.
CAMPANE Edgardo.
PIRAINO Giacomo.
GUERRIERO Enrico.
GUY Silvio.
RICCA Giuseppe.
MIDURI Umberto.
CARLONI Tito.
D'EMILIO Silvio.
ALBAMONTE Costantino.
DE GREGORIO Camillo.
COCCHI Pietro.
MIRAGLIA Augusto.
GUAGNINI Oreste.
SANTUCCI Angelo.
BONANNO Giovanni.

SAURINO Michele.
TIBERI Francesco.
ANTONELLI PAU Carlo.
ANGELI Aldo.
BASURTO Luigi.
CARLINI Ivo.
PINTALDI Corrado.
GRIVA Eugenio.
POLI Giuseppe.
RUCCO Amedeo.
LIOTTI Giovanni.
STAMPA Natale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 524. — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di sedici ufficiali in S. P. E. al 2° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno accademico 1934-35.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

Il ministero della guerra, d'accordo con quello delle colonie e dell'educazione nazionale, ha stabilito di ammettere 16 ufficiali in S.P.E. al 2° corso dell'istituto orientale di Napoli per l'anno scolastico 1934-35.

Detti ufficiali, tutti di arma combattente, saranno così ripartiti:

3 maggiori;

6 primi capitani o capitani;

7 primi tenenti o tenenti.

Saranno scelti coloro che presenteranno domanda e che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) siano in possesso della licenza liceale o di istituto tecnico o titolo equipollente;

b) abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari (classifica di ottimo o buono con tre);

c) diano affidamento di avere attitudine e amore per gli studi linguistici;

d) abbiano, possibilmente, precedenti di servizio coloniale o buona conoscenza culturale di usi e costumi coloniali.

Poichè è intendimento di questo ministero di utilizzare nelle colonie, a seconda dei bisogni che si manifestano, gli ufficiali che frequenteranno i corsi dell'istituto, è necessario che le domande — che dovranno pervenire a questo ministero, comando del corpo di S. M. non oltre il 30 settembre c. a. — siano corredate da un certificato medico che comprovi la incondizionata idoneità fisica, anche per i climi tropicali, degli ufficiali stessi.

Gli ufficiali che intendono presentare domanda e che attualmente prestano servizio presso enti non militari, dovranno inviare la domanda ai depositi cui sono effettivi e le autorità civili presso le quali si trovano dovranno corredare le domande con un rapporto, in foglio a parte, circa il servizio prestato dall'ufficiale mentre è stato alla loro dipendenza.

Le autorità militari nel trasmettere le domande esprimeranno esplicitamente il loro parere oltre che sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sulla opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

Gli ufficiali che intendessero presentare domanda dovranno fin d'ora essere avvertiti che per tutta la durata del corso:

a) rimarranno effettivi ai comandi, reggimenti, depositi o direzione di provenienza;

b) dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare di Napoli;

c) riceveranno gli assegni dal deposito del reggimento più vicino alla sede dell'istituto, qualunque sia l'arma, il corpo e la specialità cui appartengono. All'uopo segnaleranno tale deposito al corpo cui appartengono affinchè possa inviare loro, mensilmente, l'importo degli assegni mediante vaglia di servizio.

Dato lo scopo per cui detti ufficiali sono ammessi al corso, non percepiranno alcuna diaria o indennità speciale, meno, s'intende, quelle normali di trasferimento, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi

al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

Essi dovranno presentarsi al comando della divisione militare di Napoli il mattino del giorno che verrà loro indicato con la notizia dell'ammissione.

Nessun ufficiale, senza gravi o giustificati motivi, potrà esimersi dal frequentare il corso o ritirarsi dagli esami finali; saranno senz'altro rinviati ai corpi dal comando della divisione militare di Napoli gli ufficiali che resteranno assenti da dieci lezioni senza giustificato motivo o che per il profitto o per la disciplina lasceranno a desiderare.

Gli ufficiali che per i motivi di cui sopra, o per altri, venissero allontanati dall'istituto, non potranno più essere ammessi ad altri corsi dell'istituto stesso.

Non saranno prese in considerazione le domande degli ufficiali che dovranno frequentare corsi presso scuole od altri enti militari nell'anno 1935.

Le materie di insegnamento sono:

corso linguistico: amarico, tigrino o arabo (facoltative le altre lingue orientali);

corso di cultura coloniale;

storia e politica delle colonie;

ordinamento amministrativo, etnografia africana, istituzioni abissine ed islamiche, ecc.

Saranno inoltre svolte, a cura della direzione dell'istituto stesso, speciali conferenze ed esercitazioni.

La durata complessiva dei corsi è di tre anni.

Ogni anno i 4 ufficiali meglio classificati, nel corso linguistico, nel periodo delle vacanze ed a cura del ministero delle colonie, saranno inviati in colonia a scopo di perfezionamento pratico, fruendo in tale periodo degli assegni normali a cura del ministero della guerra e della speciale missione a cura del ministero delle colonie.

Gli altri, nel detto periodo delle vacanze estive, dopo di aver usufruito della licenza ordinaria, presteranno servizio ai corpi o comandi del presidio di Napoli impiegati in esercitazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 525. — CONCORSI E GARE. — **Risultato del concorso al premio della « Fondazione Riberi pro ufficiali medici del R. esercito e della R. marina » scaduto il 31 dicembre 1933.** — (Direzione generale di sanità militare). — 12 luglio 1934 – Anno XII.

Per il concorso al premio della « Fondazione A. Riberi pro ufficiali medici del R. esercito e della R. marina », bandito con circolare n. 296 *giornale militare* 1932 e scaduto il 31 dicembre 1933, sono pervenute in tempo utile alla direzione generale di sanità militare sul tema stabilito per il concorso: *L'educazione fisica in rapporto allo sviluppo somatico psichico della gioventù ed alle esigenze della vita militare. Modificazioni biofisiologiche indotte da quest'ultima nel giovane* soldato - due memorie contraddistinte dai motti: *Maggior salute, maggior corpo cape - s'egli ha le parti ugualmente compiute - Dante* - ed - *Ars et exercitium solent praestare victoriam.* -

La commissione giudicatrice composta dal tenente generale medico FRANCHI Luigi e dai maggiori generali medici MARIOTTI-BIANCHI G. Battista, RIZZUTI Giuseppe, MAZZETTI Loreto e VOLPE Mazzini, ritenuto che nessuna delle due memorie presentate ha corrisposto completamente alle condizioni volute dal bando di concorso, ha deciso di non procedere all'assegnazione del premio di lire 2000 messo a concorso.

A norma dell'art. 7 del bando del concorso predetto, le due buste, contenenti i nomi ed i cognomi dei concorrenti, sono state bruciate senza essere aperte.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 526. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla cassa e sul cofano per attrezzi da macellazione e distribuzione viveri.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 luglio 1934 – Anno XII.

È stata pubblicata la istruzione sulla cassa e sul cofano per attrezzi da macellazione e distribuzione viveri.

Tale pubblicazione sarà distribuita a cura dell'ufficio pubblicazioni militari in base all'elenco SL. 1, di cui alla circo-

lare 126 *giornale militare* 1931, e sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II, servizio di commissariato, pag. 155, numero categorico 2643, edizione 1934, prezzo L. 3. Essa sostituisce le analoghe pubblicazioni (ediz. 1913) riportate nel suddetto elenco alle pagg. 152 e 153 (nn. categorici 749 e 748), che, pertanto, rimangono abrogate.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 527. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro grafico-numeriche – obice da 75/13 = granata G. E. mod. 32 da 75/13.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

Sono state pubblicate le tavole di tiro grafico-numeriche dell'obice da 75/13 per la granata G. E. mod. 32 da 75/13 h_0=m. 1000.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta istruzione sarà distribuita ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato nell'elenco Art. 2 della circolare n. 126, *giornale militare* 1931.

La pubblicazione dev'essere inserita nell'« Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » — Parte II — artiglieria, pag. 91, numero categorico 2713, edizione 1934, prezzo L. 6,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

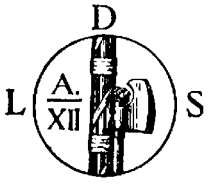
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7100543) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª 1934 - ANNO XII 20 LUGLIO

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE

21 LUG. 193

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 20 LUGLIO 1934-XII

Tributo un encomio solenne al caporal maggiore CEROCCHI Carlo del reggimento cavalleggeri Guide.

« Durante la rivista dello Statuto, colpito da un calcio di cavallo che gli spezzava la tibia destra, sopportando virilmente l'acuto dolore, rimaneva a cavallo fino a sfilamento compiuto, per non turbare l'ordine del proprio plotone.

Esempio ammirevole di alto senso del dovere ».

Parma, 3 giugno 1934-XII

Il Sottosegretario di Stato

BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2341

PARTE PRIMA

N. **528 - 13 agosto 1933** - Anno XI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1038 — Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti . . . . . *Pag.* 2347

» **529 - 16 aprile 1934** - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — R. decreto-legge n. 865 — Concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali. . . . . » 2377

» **530 - 12 giugno 1934** - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Decreto ministeriale che approva le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865 concernente la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali » 2381

» **531 - 19 luglio 1934** - Anno XII — MATRICOLA. — Modificazioni al Capo V del regolamento per le matricole circa l'annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali per diserzione. . . . » 2385

PARTE SECONDA

» **532 - 30 giugno 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1058 — Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34 . . *Pag.* 2387

N. **533** – **30 giugno 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 1059 — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti . . . . . *Pag.* 2389

» **534** – **5 luglio 1934** – Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra . . . . . » 2392

» **535** – **1° luglio 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui vengono nominate le commissioni esaminatrici degli esami di merito distinto e degli esami di idoneità per la promozione al grado 9° del personale civile del gruppo *B* dell'amministrazione della guerra, indetti, rispettivamente, con i decreti ministeriali 4 ottobre 1933 – Anno XI e 6 novembre 1933 – Anno XII . . . . . » 2393

» **536** – **19 luglio 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti con decreto ministeriale 4 ottobre 1933 – Anno XI . . . . . » 2396

» **537** – **19 luglio 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933 – Anno XII. . » 2401

» **538** – **19 luglio 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ufficiali d'ordine ammessi agli esami di concorso, indetti col decreto ministeriale 2 novembre 1933 – Anno XII, per la promozione a sette primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . » 2404

» **539** – **19 luglio 1934** – Anno XII — AVANZAMENTO. — Autorità designate ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1934-35 . . . . . » 2405

N. 540 - 19 luglio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi o corpi in S. P. E., riassunti ed in A. R. Q. per l'anno 1934 *Pag.* 2406

» 541 - 19 luglio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E. . . . . » 2407

» 542 - 19 luglio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o in congedo. . . . . » 2413

» 543 - 19 luglio 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio), 13 ottobre 1934 - Anno XII » 2416

» 544 - 19 luglio 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso inferiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. di alcune armi o corpi . . . » 2416

» 545 - 19 luglio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 2420

» 546 - 19 luglio 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 2421

» 547 - 19 luglio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici). . . . . » 2422

» 548 - 19 luglio 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia. . . . . » 2427

N. 549 - 19 luglio 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — XIV corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P.E. . . . . *Pag.* 2428

NOTIFICAZIONI . . . . . » 2431

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2436

PARTE PRIMA

Circolare N. 528. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1038. — Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti. — (Gabinetto). — 13 agosto 1933 - Anno XI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 194, del 22 agosto 1933 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 3 aprile 1933, n. 255, contenente modifiche all'ordinamento della Corte dei conti;

Vista la proposta di detta Corte circa le norme di procedura da seguirsi per i giudizi innanzi a quel Consesso;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, composto di cento undici articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro n. 335, foglio 96. — MANCINI.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER I GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

TITOLO I.

Disposizioni generali.

CAPO I. — FORME DELLE ISTANZE E DEI RICORSI.

Art. 1.

Le istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi alla Corte dei conti devono contenere il nome, il cognome, il domicilio o la residenza o dimora dell'attore e del convenuto, la esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli su cui è fondata.

Essi sono sottoscritti dalla parte o da un suo procuratore speciale.

Per il patrocinio dinanzi alle Sezioni giurisdizionali valgono le norme della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio in Roma; quando manchi si presume fatta nella segreteria della Corte. Per i funzionari ed agenti in servizio presso le Amministrazioni pubbliche l'elezione di domicilio si presume nei rispettivi uffici.

Art. 2.

Gli atti che promanano dal procuratore generale sono firmati da lui o da chi è autorizzato a sostituirlo.

In caso di assenza o di impedimento del procuratore generale o dei vice procuratori generali, l'ufficio del Pubblico Ministero è esercitato dai primi referendari o referendari all'uopo incaricati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su designazione del presidente della Corte.

Art. 3.

Gli atti di cui agli articoli precedenti sono nulli quando non siano sottoscritti o quando siavi assoluta incertezza sull'oggetto della domanda.

Art. 4.

Lo scambio delle comparse, memorie e risposte tra le parti si effettua mediante deposito in segreteria a meno che con le medesime non si proponga appello o ricorso incidentale, nel qual caso dovranno essere notificate giudizialmente alle altre parti in causa nei termini specificatamente indicati per i vari giudizi.

Art. 5.

In tutti i casi nei quali sia prescritta la notificazione giudiziale di ricorsi, atti o memorie, il deposito in segreteria equivale a notificazione al procuratore generale.

La notificazione all'Amministrazione si considera fatta in persona propria, quando nei modi prescritti l'ufficiale notificante abbia consegnato l'atto nelle mani dell'impiegato delegato dal Capo dell'Amministrazione a ricevere le notificazioni. La delegazione conserva i suoi effetti anche se il delegante cessi dalle sue funzioni.

Art. 6.

Le norme di cui al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, relative alla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta, sono applicabili alle notificazioni di atti da farsi nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Capo II. — Dei termini.

Art. 7.

Il termine per comparire dinanzi alla Corte dei conti è quello stabilito dall'art. 148 del Codice procedura civile e decorre dalla notifica dell'atto che intima la comparizione.

Se la notificazione deve essere fatta all'estero, il termine massimo di cui al n. 5 dell'articolo suddetto è raddoppiato o triplicato, secondo che il convenuto risiede in Europa ovvero fuori di Europa.

Quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine maggiore.

Art. 8.

I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori.

Le decadenze hanno luogo di diritto e devono pronunciarsi anche d'ufficio.

Gli altri termini sono regolativi del procedimento e l'inosservanza di essi importa le conseguenze che sono indicate nei vari casi. Quando non siano indicate, provvederà il giudice.

Capo III. — Degli incidenti.

Art. 9.

Se una delle parti propone in udienza un formale incidente, questo viene risolto con ordinanza presidenziale, sentito il Collegio.

Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza è letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa.

Art. 10.

Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente.

Art. 11.

Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il Collegio pronuncia sulla controversia principale.

La decide pure, ad istanza della parte più diligente, dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che sia stata proposta la querela.

Proposta la querela, il Collegio sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

Capo IV. — Della interruzione del procedimento.

§ 1. — *Della rinunzia agli atti del giudizio.*

Art. 12.

La rinunzia agli atti del giudizio può essere fatta in qualunque stato e grado della causa.

Deve essere fatta mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da un suo mandatario speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione fatta oralmente alla udienza e da iscriversi a verbale.

La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.

Il rinunziante deve pagare le spese del giudizio che siano state effettuate.

§ 2. — *Della riassunzione d'istanza.*

Art. 13.

Per la riassunzione d'istanza valgono le norme del Codice di procedura civile. Tali norme non si applicano nei giudizi ordinari di conto.

Capo V. — Della istruzione.

Art. 14.

La Corte può richiedere all'Amministrazione e ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che crede necessari alla decisione della controversia e può ordinare al procuratore generale di disporre accertamenti diretti anche

in contraddittorio delle parti. In tale ultimo caso queste sono a cura del procuratore generale avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, giorno ed ora in cui si eseguiranno gli accertamenti stessi.

Art. 15.

La Corte può inoltre disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà del caso, stabilendo i modi con cui debbono seguire ed applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile.

Nell'ammettere i mezzi istruttori di cui sopra la Corte fissa il termine, entro il quale essi devono essere espletati, e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il Collegio giudicante od il pretore. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio è fuori del Regno, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche.

L'istruttore delegato, ad istanza della parte più diligente, fissa il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni; tale provvedimento, a cura della parte più diligente, deve essere notificato alle controparti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni stesse.

Art. 16.

Eseguita l'istruttoria o decorso inutilmente il termine prefisso per la medesima, ad istanza della parte più diligente viene dal presidente fissata la nuova udienza per la discussione della causa.

Capo VI. — Delle udienze.

Art. 17.

La domanda di fissazione dell'udienza per la discussione della causa deve essere depositata nella segreteria competente.

Il presidente del Collegio con suo decreto fissa il giorno dell'udienza ed il termine per la presentazione degli atti e documenti, e con separato provvedimento nomina il relatore.

Nello stesso decreto di fissazione d'udienza il presidente può disporre, ad istanza di parte o di ufficio, l'abbreviazione dei termini prescritti per la procedura normale.

Ove non sia diversamente stabilito, copia del decreto predetto viene comunicata alle parti a cura della segreteria.

Art. 18.

I giudizi sono pubblici.

Nelle udienze interviene il procuratore generale, o chi legalmente lo rappresenti, ed è sempre udito nelle sue conclusioni.

Le parti possono intervenire personalmente od a mezzo dell'avvocato che le rappresenti.

Assiste alle udienze il segretario del collegio, che redige il verbale.

Art. 19.

Dopo la relazione della causa, le parti, o i rappresentanti di esse, se presenti, ed il procuratore generale o chi ne fa le veci, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.

CAPO VII. — DELLE DECISIONI.

Art. 20.

Terminata la discussione, la Corte, in Camera di consiglio, pronuncia la decisione.

All'adunanza assiste il segretario.

Art. 21.

Le decisioni della Corte dei conti sono pronunciate nel nome di Sua Maestà il Re.

Esse sono interlocutorie o definitive e devono contenere:

1° il nome e cognome delle parti e dei loro rappresentanti legali quando siano stati nominati;

2° l'indicazione che è stato sentito il Pubblico Ministero;

3° le conclusioni delle parti;

4° i motivi in fatto e in diritto;

5° il dispositivo;

6° l'indicazione del giorno, mese ed anno della pronuncia;

7° la sottoscrizione del presidente del Collegio e dell'estensore.

Art. 22.

La decisione è nulla se manchi delle indicazioni di cui ai nn. 5 e 7 dell'articolo precedente. Essa è pure nulla quando manchi delle indicazioni di cui ai nn. 1, 2, 4 e 6, e queste non risultino dal verbale d'udienza.

Qualora, dopo la pronuncia della decisione e prima della firma, venga a mancare alcuna delle persone che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con una dichiarazione in calce alla decisione.

La dichiarazione è firmata dal presidente del collegio e dal segretario.

Art. 23.

La decisione deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo, fatta dal segretario in una delle udienze successive al giorno in cui la decisione stessa è stata firmata e depositata in segreteria. In casi di urgenza può essere pubblicata anche nella stessa udienza.

Della avvenuta pubblicazione si fa constare mediante dichiarazione del segretario in calce all'originale della decisione.

Capo VIII. — Della esecuzione delle decisioni.

Art. 24.

Per l'esecuzione delle decisioni di condanna le copie vengono spedite in forma esecutiva a firma del segretario del Collegio, che le ha pronunciate, e trasmesse al procuratore generale.

Questi ne cura l'invio alle Amministrazioni interessate all'esecuzione e, per estratto, al direttore generale del Tesoro.

Le copie per uso di notificazione possono farsi eseguire dall'Amministrazione, ma devono essere autenticate dalla competente segreteria della Corte.

Per quanto riguarda l'esecuzione restano immutate le norme del R. decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Art. 25.

Se per l'esecuzione di una decisione della Corte sorga questione sulla interpretazione di essa, si deve proporre il giudizio dinanzi allo stesso Collegio che l'ha pronunciata, mediante atto di citazione che deve essere notificato a tutte le parti in causa che vi abbiano interesse.

Capo IX. — Disposizione comune di procedura.

Art. 26.

Nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO II.

Delle forme e dei giudizi.

Capo I. — Del giudizio sui conti.

Art. 27.

I conti sono depositati nella segreteria della Sezione competente, che li trasmette al primo referendario o referendario designato quale relatore dal presidente.

Art. 28.

Il relatore, dopo aver procurato, se del caso, la parificazione del conto da parte dell'Amministrazione, procede all'esame del conto stesso con la scorta dei documenti ad

esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisiti.

A tale uopo egli può chiedere all'Amministrazione o al contabile notizie e documenti mediante fogli di rilievo in via ufficiosa. Procura anche la correzione di eventuali errori materiali.

Art. 29.

La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, o infine per i provvedimenti interlocutori che il relatore medesimo giudichi opportuni.

Art. 30.

Preparata la relazione sul conto, il relatore ne informa il presidente, il quale, ove la relazione stessa concluda per il discarico del contabile, ne ordina senz'altro la trasmissione al procuratore generale.

Quando invece la relazione concluda per la condanna del contabile o per l'adozione di altri provvedimenti interlocutori o definitivi, il presidente ne ordina la comunicazione al procuratore generale dopo aver fissata l'udienza per la discussione del giudizio di conto.

Art. 31.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il procuratore generale appone il suo visto in calce alla relazione, oppure fa espressamente risultare il suo avviso contrario se non consente nella proposta del relatore.

Art. 32.

Quando la proposta del relatore e le conclusioni del procuratore generale concordino per il discarico, l'approvazione del conto è data dal presidente, con decreto. Questo

può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da più contabili dello stesso ramo di Amministrazione e per lo stesso esercizio finanziario.

Art. 33.

Qualora manchi l'accordo di cui all'articolo precedente, ovvero il presidente dissenta, ed in ogni caso di proposta di condanna o di interlocutoria, il conto viene iscritto al ruolo di udienza, salvo il disposto degli articoli 34 e seguenti.

Art. 34.

Sono sempre iscritti a ruolo per il giudizio della Sezione:

a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati resi dal contabile;

b) i conti relativi all'ultima gestione dei contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi contabili e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;

c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dell'Amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte anteriormente al giudizio sul conto;

d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi;

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.

Art. 35.

Quando dall'esame del conto emergano addebiti il cui importo complessivo non superi L. 2000, la relazione, prima della iscrizione a ruolo del conto, è trasmessa al procuratore generale, il quale deve esprimere in calce alla relazione stessa il suo motivato parere sull'importo dell'addebito.

Art. 36.

Il presidente, o il consigliere da lui delegato, qualora ritenga di fare uso della facoltà di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1933, n. 255, determina senz'altro la somma da pagare dal contabile a tacitazione del suo debito, stabilendo contemporaneamente il termine, entro il quale il contabile debba dichiarare se accetta la determinazione presidenziale, e fissando l'udienza in cui sarà giudicato il suo conto nel caso di mancata accettazione.

Art. 37.

Copia della determinazione presidenziale è trasmessa a cura della segreteria, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, al contabile o ai suoi eredi, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in forma amministrativa, in segno di accettazione ed a restituirla entro il termine assegnato. Detto termine decorre dalla data di comunicazione risultante dalla ricevuta del piego.

Art. 38.

In caso di accettazione da parte del contabile o dei suoi eredi, il presidente dispone la cancellazione del conto dal ruolo delle udienze e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva della ordinanza predetta viene trasmessa all'Amministrazione interessata a cura del procuratore generale. Quando invece vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione, o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità del contabile o dei suoi eredi, si procede al normale giudizio dinanzi alla Sezione.

Art. 39.

Il procuratore generale, nei casi previsti dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e sempre quando rilevi che un contabile tenuto a rendere il conto ne ritardi la presentazione ed il conto non sia stato compilato d'ufficio, promuove

il giudizio dinanzi alla competente Sezione o di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo.

A tal fine, il procuratore generale, con apposita istanza, promuove il decreto della Sezione con cui viene prescritto il termine al contabile per presentare il conto della sua gestione.

Copia del decreto predetto, a cura del procuratore generale, è trasmessa all'Amministrazione da cui dipende il contabile, affinchè sia a questo notificata a termini di legge.

Il decreto originale, con l'atto della notificazione trasmesso dall'Amministrazione, è conservato nella segreteria.

Art. 40.

Spirato il termine prescritto, quando il contabile o i suoi eredi presentino il conto, si osservano, per la procedura, le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti del presente capo.

Trascorso invece inutilmente il termine prefisso, il presidente, sulla istanza del procuratore generale, stabilisce il giorno dell'udienza e designa il relatore, con decreto da notificarsi ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.

Art. 41.

All'udienza fissata ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, la Corte pronuncia la condanna del contabile o dei suoi eredi, a norma dell'art. 36 della legge 14 agosto 1862, n. 800, ed ordina la formazione del conto d'ufficio.

Con la successiva decisione sul conto la Corte può condannare il contabile al rimborso delle spese di compilazione e di notificazione del conto compilato d'ufficio dall'Amministrazione.

Art. 42.

Quando la Corte pronuncia condanna, può ordinare l'alienazione della cauzione di proprietà del contabile o anche dei suoi garanti, se citati o intervenuti nel giudizio.

Se l'alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il procuratore generale inizia giudizio speciale mediante citazione notificata agli interessati. Detto giudizio segue le forme dei giudizi di cui al capo secondo.

Capo II. — Del giudizio di responsabilità.

Art. 43.

Il giudizio di responsabilità per danni cagionati allo Stato dai suoi funzionari od agenti è istituito ad istanza del procuratore generale presso la Corte dei conti.

L'istanza è proposta su denunzia dell'Amministrazione o ad iniziativa del procuratore generale, mediante atto di citazione a comparire avanti la Sezione competente.

Art. 44.

Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità; ma, se speciali circostanze lo richiedono, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

Art. 45.

L'atto di citazione deve, oltre a quanto è prescritto dall'art. 1, contenere l'istanza al presidente perchè fissi l'udienza per la discussione della causa.

Art. 46.

In calce allo stesso atto di citazione il presidente fissa il giorno per la discussione della causa e stabilisce il termine per la eventuale produzione di documenti o comparse.

Art. 47.

Chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella

segreteria della Sezione. L'intervento può essere anche ordinato dalla Sezione, d'ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti.

Art. 48.

Il sequestro conservativo, di cui agli arrtiicoli 924 e seguenti del Codice di procedura civile, è, su domanda del procuratore generale, concesso dal presidente della Sezione mediante decreto, nel quale viene fissato anche il termine per il giudizio di convalida.

Art. 49.

Nei casi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 3 aprile 1933, n. 255, il presidente, o il consigliere da lui delegato, qualora ritenga di poter ridurre l'importo dell'addebito, indica con determinazione da stendersi in calce all'atto di citazione la minor somma da pagare all'Erario, fissando il termine, che decorre per ciascun convenuto dalla data di notificazione dell'atto di citazione, entro il quale i responsabili sono tenuti a dichiarare se accettano la minor somma predetta, e stabilisce l'udienza in cui la causa sarà trattata, nel caso che i convenuti non rispondano entro il termine prefisso, oppure dichiarino di non accettare la somma fissata.

Art. 50.

Qualora i convenuti accettino la determinazione presidenziale depositando in segreteria, nel termine prefisso, apposita dichiarazione in carta semplice con firma autenticata anche in via amministrativa, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo delle udienze e traduce in ordinanza, che ha forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione.

Art. 51.

Nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita, se l'accettazione non è data da tutti, il giudizio prosegue soltanto in confronto dei non accettanti; qualora invece si

tratti di responsabilità solidale, la causa prosegue anche in confronto degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.

CAPO III. — DEI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE.

§ 1. — *Ricorsi per rifiutato rimborso di quote d'imposta inesigibili.*

Art. 52.

I ricorsi contro i provvedimenti definitivi delle Intendenze di finanza in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili, devono essere depositati, nel termine di legge, nella segreteria della Sezione, insieme con il provvedimento impugnato ed il relativo referto di notificazione e con la domanda di rimborso.

Art. 53.

Fissata l'udienza, il presidente ordina la comunicazione degli atti al procuratore generale per le conclusioni scritte.

Art. 54.

Il procuratore generale, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della Sezione trenta giorni prima dell'udienza fissata.

Il ricorrente è avvertito di tale deposito a cura della segreteria mediante biglietto indirizzato al domicilio eletto, e può nella segreteria stessa prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.

Art. 55.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai ricorsi per rimborso di quote inesigibili degli altri proventi erariali, che sono riscossi con il procedimento stabilito dalla legge di riscossione.

§ 2. — *Ricorsi contro addebiti dichiarati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a carico dei propri dipendenti.*

Art. 56.

I ricorsi dei funzionari ed agenti dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prodotti contro i provvedimenti amministrativi di addebito ai sensi dell'articolo 25 ultimo comma della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, debbono essere depositati nella segreteria della Corte, entro il termine di legge insieme con il provvedimento impugnato e con il foglio di comunicazione del provvedimento stesso da parte dell'Amministrazione.

Il ricorrente può con lo stesso atto domandare la fissazione d'udienza.

Il procuratore generale conclude oralmente alla udienza.

§ 3. — *Ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali.*

Art. 57.

Il funzionario od agente che sia stato assoggettato a ritenuta sullo stipendio o su altri emolumenti a termini dello art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato, qualora intenda gravarsene, deve produrre ricorso dinanzi alla Sezione competente, da depositarsi nella segreteria.

Per l'ulteriore corso del giudizio si applicano le disposizioni del § 2 di questo capo.

§ 4. — *Altri giudizi ad istanza di parte.*

Art. 58.

Gli altri giudizi ad iniziativa di parte, di competenza della Corte dei conti, nei quali siano interessati anche persone od enti diversi dallo Stato, sono istituiti mediante

ricorso da notificarsi nelle forme della citazione. Il decreto di fissazione d'udienza, emesso su istanza della parte più diligente, deve, a cura di questa, essere notificato a tutte le altre parti in causa.

Quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il procuratore generale conclude solamente all'udienza; in caso diverso, formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all'udienza fissata.

§ 5. — *Ricorsi del personale dipendente dalla Corte dei conti.*

Art. 59.

I ricorsi contro i provvedimenti definitivi, amministrativi o disciplinari, concernenti impiegati o agenti della Corte dei conti o comunque attinenti al rapporto d'impiego, si propongono alle Sezioni riunite della Corte stessa nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione dei provvedimenti, avvenuta nei modi stabiliti nel regolamento per il personale.

Ove il provvedimento impugnato interessi, oltre il ricorrente, altri impiegati o agenti, il ricorso deve essere loro notificato a cura del ricorrente e depositato, entro il termine di cui al precedente comma, nella segreteria delle Sezioni riunite con la prova della notificazione.

Art. 60.

Nel termine di venti giorni dal deposito del ricorso in segreteria, gli interessati possono presentare memorie e documenti e, se non siano chiamati in causa, possono fare adesione al ricorso stesso con comparsa da depositarsi in segreteria.

Trascorso il detto termine, il ricorso, con decreto del presidente, è trasmesso al procuratore generale per le sue conclusioni scritte.

Tali conclusioni vengono depositate nella segreteria che ne informa ciascuno degli interessati nei modi stabiliti per la comunicazione del provvedimento impugnato.

CAPO IV. — DELL'APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DEI CONSIGLI DI PREFETTURA.

Art. 61.

L'appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura nei giudizi sui conti di loro competenza e sulle responsabilità degli amministratori deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione delle decisioni stesse con atto notificato giudizialmente alla parte contraria.

Non è ammesso l'appello contro le ordinanze che elevano responsabilità di contabili o di amministratori.

Art. 62.

Quando siano più le parti interessate ad opporsi all'appello questo deve proporsi contro tutte.

Se la domanda sia proposta contro alcuna soltanto di esse, il giudizio si deve integrare con la chiamata in causa delle altre. L'integrazione può aver luogo anche dopo la scadenza del termine per appellare.

Art. 63.

L'atto di appello deve proporsi in forma di ricorso diretto alla Sezione competente e contenere oltre a quanto è prescritto dall'art. 1, la indicazione dei capi della decisione, per i quali si intende appellare.

Art. 64.

Il domicilio dei funzionari che rappresentano la pubblica Amministrazione è di diritto nel loro rispettivo ufficio.

Art. 65.

L'atto di appello con la decisione impugnata deve essere depositato nella segreteria della Corte entro quindici giorni successivi a quello della sua notificazione.

In mancanza del deposito, la Corte pronuncia il rigetto senza esame dell'appello su richiesta dell'appellato, da proporsi, prima di ogni altra difesa, nel termine di cui all'articolo seguente.

Art. 66.

Nella risposta all'appello l'appellato può chiedere, in via di appello incidentale, la riforma di quei capi della decisione che egli creda gli siano pregiudizievoli, notificando il relativo atto nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nell'art. 65.

Fino a che non sia iniziata la discussione, può essere fatta adesione all'atto di appello da parte di coloro che abbiano interesse comune con l'appellante.

Art. 67.

Decorsi i termini di cui agli articoli precedenti, ad istanza della parte più diligente il presidente della Sezione, con suo decreto in calce all'istanza stessa, fissa il giorno delll'udienza ed il termine entro cui le parti possono presentare nuovi documenti e memorie difensive.

Il procuratore generale conclude solo alla udienza.

Art. 68.

La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione d'udienza deve farlo notificare giudizialmente alla parte avversaria nel domicilio da essa eletto.

Art. 69.

L'intervento nel giudizio di appello è ammesso soltanto per coloro che avrebbero potuto proporre opposizione di terzo.

È però in facoltà della Corte di ordinare d'ufficio l'intervento di un terzo, quando ciò sia riconosciuto utile o necessario.

In questo caso l'ordine di eseguire la citazione del terzo può anche essere diretto al procuratore generale.

Art. 70.

Quando la Corte pronuncia l'annullamento della decisione impugnata, può decidere sul merito, o, se del caso, rinviare gli atti al Consiglio di prefettura per la rinnovazione del giudizio.

CAPO V. — DEI GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE.

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 71.

I ricorsi in materia di pensioni, assegni od indennità non sono ammessi, oltre che nei casi di nullità indicati nell'articolo 3, quando:

a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronunzia;

b) si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa.

§ 2. — *Pensioni a totale carico dello Stato.*

Art. 72.

Il ricorso contro il provvedimento Ministeriale, con il quale sia stata concessa o negata pensione, assegno o indennità a totale carico dello Stato, deve essere depositato nella segreteria della Sezione nel termine perentorio di novanta giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione, nei modi di legge, del provvedimento che impugna.

Art. 73.

L'istanza diretta a promuovere la sentenza della Sezione ai sensi dell'art. 174 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, deve essere depositata nella segreteria della Sezione stessa entro il termine di novanta giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio.

Nel silenzio dell'Amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notifica alla Amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere.

Art. 74.

Effettuato il deposito del ricorso o dell'istanza di cui agli articoli 72 e 73, l'Amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi previsti dall'articolo precedente, indicare i motivi del rifiuto a provvedere.

Il ricorso, l'istanza ed i rispettivi documenti sono poi comunicati, per ordine del presidente della Sezione, al procuratore generale.

Art. 75.

Avuta tale comunicazione ed eseguite le indagini che reputi necessarie, il procuratore generale emette le proprie conclusioni scritte e ne cura la notificazione giudiziale al ricorrente.

L'originale di tali conclusioni è depositato in segreteria insieme con la prova della notificazione eseguita.

Nelle dette conclusioni il procuratore generale può chiedere, in via di ricorso incidentale, l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato.

Quando il ricorso sia proposto dal procuratore generale, la parte interessata può produrre ricorso incidentale nei trenta giorni dalla notifica del ricorso.

Art. 76.

Il procuratore generale può ricorrere quando sia leso l'interesse dell'Erario.

Quand'egli ricorra in via principale, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di concessione di pensione, assegno o indennità.

Dopo il deposito, il ricorso è, a cura dello stesso procuratore generale, notificato giudizialmente alla parte contraria.

La prova della notificazione eseguita è pure depositata in segreteria.

Art. 77.

Trascorsi i termini sopraindicati, tanto il ricorrente quanto il procuratore generale possono domandare al presidente della Sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa.

Art. 78.

In qualunque stadio della causa sono ammessi l'intervento o l'adesione di coloro, i quali abbiano interesse nella proposta domanda di annullamento o di riforma del provvedimento impugnato.

Similmente la Sezione, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.

Art. 79.

L'intervento e l'adesione si effettuano con comparsa notificata alle parti avverse e depositata in segreteria.

Art. 80.

Il procuratore generale sui ricorsi da esso proposti non è tenuto a presentare conclusioni scritte.

§ 3. — *Pensioni miste.*

Art. 81.

Quando il provvedimento che si impugna si riferisca a pensioni, assegni o indennità che interessino anche Enti diversi dallo Stato, il ricorso prodotto da una delle parti deve essere notificato a tutti coloro che vi hanno interesse.

Quando una legge speciale non stabilisce un termine diverso, la notificazione del ricorso, qualora non sia stata fatta nei novanta giorni stabiliti pel deposito, dev'essere eseguita nel termine perentorio di trenta giorni successivi a quello del deposito.

La prova della notificazione è depositata in segreteria insieme con il provvedimento impugnato.

Se il ricorso sia stato notificato ad alcuna soltanto delle parti interessate, la Sezione può disporre che sia integrato il giudizio con la chiamata in causa delle altre parti.

Art. 82.

Quando l'Ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennità, ricorra, secondo la facoltà conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.

Art. 83.

Entro trenta giorni successivi alla notificazione del ricorso, ognuna delle parti ha facoltà di proporre ricorso incidentale.

Art. 84.

Nei ricorsi, nei quali non sia interessata l'Amministrazione dello Stato, il procuratore generale non è tenuto a concludere per iscritto.

Art. 85.

È fatto obbligo alle Amministrazioni, presso le quali si trovano i documenti su cui si fonda il provvedimento impugnato, di produrli insieme al ricorso, ove esse siano ricorrenti, o nel termine di trenta giorni dalla richiesta fattane dall'ufficio di segreteria.

Art. 86.

Trascorsi i termini stabiliti dagli articoli precedenti ed eseguita la notificazione delle conclusioni emesse, quando occorre, dal procuratore generale, può da qualunque delle parti in causa o dal procuratore generale essere domandata la fissazione dell'udienza per la discussione della causa.

Art. 87.

Ai giudizi di cui nel presente paragrafo, promossi dal procuratore generale, è applicabile l'art. 80.

Art. 88.

Le norme del presente regolamento si applicano ai giudizi avanti la Sezione speciale della Corte dei conti istituita per le pensioni di guerra, in quanto non sia diversamente stabilito dalle leggi relative.

Art. 89.

Quando nella ipotesi di cui all'art. 26 del R. decreto-legge 27 maggio 1916, n. 928, ed ai sensi dell'art. 19 della legge 3 aprile 1933, n. 255, alla Sezione giurisdizionale per le pensioni spetti decidere tanto sul diritto alla pensione di guerra negata dal Ministero delle finanze, quanto sul diritto alla pensione privilegiata ordinaria negata dal competente Ministero, la segreteria della Sezione speciale trasmette alla segreteria della Sezione giurisdizionale per le pensioni gli atti ed i documenti del ricorso eventualmente proposto dall'interessato.

Il procuratore generale, quando non abbia già emesse le proprie conclusioni sul primo ricorso, conclude con unico atto su entrambi i ricorsi.

TITOLO III.

Dei rimedi contro le decisioni.

Capo I. — Disposizioni generali.

Art. 90.

Il termine per impugnare le decisioni della Corte dei conti decorre per le parti dalla data di notificazione della decisione impugnata per il Pubblico Ministero, dalla data di pubblicazione della decisione medesima.

Art. 91.

In nessun caso i gravami ammessi dalla legge sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

Può però la Corte, con decreto in Camera di consiglio su istanza della parte interessata e sentito il Pubblico Ministero, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate, prima di procedere al giudizio di merito.

Art. 92.

Quando il ricorrente voglia chiedere la sospensione di cui al precedente articolo, deve farne istanza con il ricorso o con atto successivo ed indicarne i motivi. Su tale istanza il procuratore generale deve dare il suo parere scritto e trasmetterlo sollecitamente al presidente del Collegio, dinanzi al quale si propone il gravame.

Art. 93.

L'opposizione di terzo è regolata dalle norme del Codice di procedura civile.

CAPO II. — DELL'OPPOSIZIONE.

Art. 94.

Per l'opposizione contumaciale, nei casi previsti dal Codice di procedura civile e per l'opposizione contabile nei casi di cui all'art. 41 della legge 14 agosto 1862, n. 800, valgono le norme che seguono.

Art. 95.

Il ricorso indirizzato alla competente Sezione deve essere depositato, nei termini prescritti dalla legge, nella segreteria della Sezione stessa che ne prende nota in apposito registro.

Art. 96.

Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al procuratore generale per le sue conclusioni in merito.

Queste sono, a cura del procuratore generale, notificate giudizialmente all'opponente e quindi depositate nella segreteria.

Art. 97.

La comparsa di risposta dell'opponente viene comunicata al procuratore generale, il quale formula le sue conclusioni definitive all'udienza, che sarà fissata su richiesta del procuratore generale stesso o dell'opponente.

Nel decreto di fissazione d'udienza il presidente può disporre che alla medesima intervenga anche il referendario che fu relatore del conto. Quando la fissazione d'udienza sia chiesta dal procuratore generale, il decreto deve, a cura di quest'ultimo, essere notificato giudizialmente all'opponente.

Capo III. — Dell'appello.

Art. 98.

L'appello dev'essere proposto con istanza diretta alle Sezioni riunite e, fermo il disposto degli articoli 1 e 2, contenere l'indicazione dei capi della decisione, per i quali s'intende appellare, e la specificazione dei motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame.

Art. 99.

L'istanza deve essere depositata, nel termine prescritto per l'appello, nella segreteria della Corte insieme con la copia autentica della decisione impugnata, munita del regolare referto di notificazione, quando questa abbia avuto luogo.

Quando nel termine stabilito per l'appello non sia prodotta la copia della decisione notificata, la Corte, su richiesta dell'altra parte o del procuratore generale da proporsi prima di ogni altra difesa, rigetta l'appello senza esame.

Art. 100.

Nel termine prefisso per l'appello, il procuratore generale deve depositare in segreteria la dichiarazione d'appello, e indi nei trenta giorni successivi al deposito, notificare l'atto formale alla parte avversaria.

Eseguita tale notificazione, la copia notificata dell'atto di appello deve essere depositata in segreteria entro i trenta giorni successivi, insieme con la copia della decisione impugnata.

Art. 101.

Se più siano gli interessati ad opporsi all'appello e questo sia stato notificato soltanto ad alcuni di essi, la Corte ordina, anche d'ufficio, che il giudizio venga integrato con la chiamata in causa degli altri.

Art. 102.

L'ulteriore procedura è regolata dalle norme che valgono per l'opposizione, quando interessata a resistere all'appello sia l'Amministrazione dello Stato, salvo che l'appellante sia il procuratore generale, nel qual caso esso non deve produrre conclusioni scritte.

Negli altri casi, dopo avvenuto il deposito in segreteria dell'atto di appello, per l'ulteriore corso del giudizio devono seguirsi le medesime forme stabilite per gli appelli contro le decisioni dei Consigli di prefettura.

Art. 103.

Qualora l'appellato voglia proporre appello incidentale, deve farne domanda nel termine stabilito dall'art. 66.

Il procuratore generale può proporre appello incidentale con le sue conclusioni scritte sull'appello principale.

Art. 104.

L'appello dalle decisioni sui conti giudiziali e da quelle contumaciali sugli altri giudizi di prima istanza importa rinunzia al diritto di fare opposizione.

Art. 105.

Quando in prima istanza la competente Sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le Sezioni riunite.

Quando invece in prima istanza la Sezione si sia pronunciata anche sul merito, le Sezioni riunite possono conoscere di questo, oppure rinviare la causa al primo giudice.

Capo IV. — Della revocazione.

Art. 106.

La revocazione delle decisioni deve essere proposta con ricorso allo stesso Collegio, che pronunciò la decisione impugnata.

Art. 107.

Il ricorso per revocazione, oltre i requisiti comuni a tutte le istanze dirette alla Corte in sede giurisdizionale, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità.

Esso deve essere depositato in segreteria nel termine di legge, insieme con la copia della decisione impugnata, munita del regolare referto di notificazione e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.

Art. 108.

Quando nell'esame di un conto ovvero in occasione di un giudizio contabile, il relatore rilevi uno dei motivi di revocazione di una decisione emessa su di un conto precedente, propone la revocazione d'ufficio.

La Corte, ove riconosca fondata la proposta, con decreto in Camera di consiglio, udito il procuratore generale, dichiara l'ammissione in rito della revocazione d'ufficio e con lo stesso decreto, da notificarsi giudizialmente all'interessato, fissa il giorno dell'udienza per la discussione del merito.

L'ammissione in rito della revocazione d'ufficio deve essere pronunciata nel termine di tre anni dalla data della decisione da revocare, o, scaduto tale termine, entro trenta giorni da quello in cui la Corte sia venuta a conoscenza o della esistenza di un documento nuovo o della falsità di-

chiarata di un documento, su cui era fondata la decisione impugnata, oppure dell'omissione o del doppio impiego di una partita di conto.

Art. 109.

Dopo la notificazione del decreto di ammissione in rito in caso di revocazione d'ufficio, ed in tutti gli altri casi dopo il deposito e la notificazione del ricorso, per l'ulteriore procedura devono seguirsi le norme proprie del giudizio, nel quale l'impugnata decisione fu pronunciata.

Art. 110.

Contro le decisioni pronunciate in sede di revocazione non è più ammessa, per lo stesso oggetto, alcun'altra istanza di revocazione nè alcun provvedimento di ufficio.

È ammesso però l'appello, qualora la decisione impugnata per revocazione sia tra quelle appellabili a norma di legge.

CAPO V. — DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO.

Art. 111.

Quando, in seguito a ricorso a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, una decisione della Corte dei conti sia stata annullata ed occorra rinnovare il giudizio in sede di rinvio dinanzi alla Corte stessa, si osservano le forme proprie del giudizio nel quale la decisione annullata fu pronunciata.

La Corte dei conti deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

N. 529. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **R. decreto-legge n. 865. – Concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei carabinieri reali.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 16 aprile 1931 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 137, del 12 giugno 1931 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1921, riguardante la riduzione delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore per il personale dell'Amministrazione militare, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a che taluni ufficiali dei carabinieri Reali siano forniti, per un più rapido ed efficace disimpegno dei servizi d'istituto, di autovetture in luogo del cavallo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tenenti colonnelli e maggiori dell'Arma dei carabinieri Reali (salvo coloro che per la carica rivestita conserveranno diritto al cavallo), che non abbiano a disposizione automezzi di servizio, i comandanti titolari delle compagnie e delle tenenze territoriali sono provvisti, a carico dell'Amministrazione militare ed in sostituzione del cavallo, di un'autovettura biposto del tipo stabilito dall'Amministrazione stessa.

Art. 2.

L'autovettura è assegnata alla persona dell'ufficiale per esclusivo uso di servizio e rimane sempre di proprietà dell'Amministrazione.

L'uso di essa deve durare di massima cinque anni. Qualora, però, dopo tale periodo di tempo, dalla Commissione di cui al successivo art. 5 sia giudicata ancora utilizzabile, l'autovettura potrà continuare ad essere adibita per il servizio di istituto ed in tale caso l'ufficiale percepirà un'indennità di maggiore consumo di L. 960 lorde annue, ferma restando a carico dell'Amministrazione militare la spesa di assicurazione di cui al successivo art. 3.

Gli ufficiali ai quali è assegnata l'autovettura perdono il diritto al cavallo ed alla relativa indennità, alla razione foraggio e ad ogni altro assegno avente relazione al possesso del cavallo.

Art. 3.

Tutte le autovetture di cui all'art. 1 verranno assicurate contro i danni verso i terzi e gli incendi a cura e spese dell'Amministrazione militare.

Art. 4.

L'ufficiale che per una ragione qualsiasi, durante il periodo di tempo di cui all'art. 2, venga trasferito ad una carica per cui non sia prevista la concessione dell'autovettura, o cessi comunque dal servizio, dovrà restituire all'Amministrazione la macchina assegnatagli.

Gli ufficiali che cambiando di carica perdono il diritto all'autovettura riacquistano il diritto al cavallo ed alle relative indennità.

Art. 5.

Nei casi di restituzione di cui al primo comma del precedente art. 4, una apposita Commissione determinerà le condizioni di uso dell'automezzo e ne stabilirà il deprezzamento in base al suo stato reale di conservazione, tenendo presente

che il deprezzamento normale deve considerarsi eguale a tanti sessantesimi del prezzo iniziale quanti sono i mesi durante i quali l'automezzo è rimasto in consegna all'ufficiale e che in nessun caso tale deprezzamento può essere stabilito in misura inferiore al normale.

L'ufficiale sarà tenuto al pagamento della eventuale differenza tra la somma rappresentante il deprezzamento stabilito dalla Commissione e la somma corrispondente a tanti sessantesimi del prezzo dell'autovettura quanti sono i mesi che egli ha tenuto in consegna l'automezzo stesso. Tale pagamento potrà essere effettuato mediante ritenute mensili, entro il periodo di tempo ancora rimasto per il compimento dei cinque anni di durata previsti per il servizio della macchina.

Art. 6.

Per i percorsi compiuti per ragioni di servizio, anche nella ordinaria residenza, è dovuta agli ufficiali una indennità chilometrica in ragione di L. 0,49 lorde per ogni chilometro percorso a titolo di rimborso delle spese di manutenzione, per materiale di ricambio, per carburanti e lubrificanti.

Art. 7.

L'indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi, stabilita dall'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 verrà ridotta a L. 16,50 quando l'ufficiale sia sprovvisto, anche temporaneamente, dell'autovettura.

Detta indennità e quelle di cui ai precedenti articoli 2 e 6 sono soggette alle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 8.

Il Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto, comprese quelle di carattere transitorio, per regolare l'uso delle autovetture che fossero di proprietà degli ufficiali all'entrata in vigore del decreto stesso e delle quali l'Amministrazione autorizzasse l'impiego per servizio.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 348, *foglio* 43. — MANCINI

N. 530. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Decreto ministeriale che approva le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, concernente la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei CC. RR.** — (Gabinetto; Segreteria militare). — 12 giugno 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, concernente la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei CC. RR.;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, concernente la concessione di un'autovettura, in luogo del cavallo, ad alcuni ufficiali dei CC. RR.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro delle finanze:
GUIDO JUNG.

p. *Il Ministro della guerra*:
BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1934 - *Anno XII*
Registro Guerra n. 18, *foglio n.* 184. — DE THOMASIS.

Norme esecutive.

1. — Sono esclusi dalla concessione dell'autovettura i tenenti colonnelli e maggiori addetti ai reparti d'istruzione (scuola centrale e legione allievi) aventi comando di truppa, gli ufficiali comandanti di battaglione, quelli addetti ai battaglioni o agli squadroni (compreso quello guardie del Re), gli ufficiali di qualunque grado che ricoprano cariche speciali presso enti estranei all'esercito, quelli ammessi a frequentare o che abbiano frequentato i corsi di Pinerolo e di Tor di Quinto, gli aiutanti maggiori ed i capitani a disposizione.

Gli ufficiali esclusi dalla concessione dell'autovettura continueranno ad aver diritto al cavallo ed alle relative indennità.

2. — L'autovettura sarà provvista a cura e spese della amministrazione militare. Essa verrà immatricolata nei registri dell'amministrazione stessa e munita di targa speciale (S. M. seguita da numero).

3. — L'indennità di maggior consumo di L. 960 lorde annue spettante agli ufficiali che continuino ad utilizzare, trascorso il previsto quinquennio di durata massima, l'autovettura ad essi assegnata, verrà corrisposta a rate mensili posticipate, per tutto il periodo di ulteriore uso dell'autovettura stessa.

4. — La Commissione cui è assegnato il compito di determinare le condizioni di uso dell'automezzo, in caso di restituzione prima del decorso dei cinque anni di durata massima, sarà costituita dal comandante della legione dei carabinieri, dalla quale dipende l'ufficiale che restituisce l'autovettura, dall'ufficiale d'amministrazione della legione stessa e dall'ufficiale con mansioni tecniche-automobilistiche del corpo d'armata nella cui circoscrizione ha sede il comando della legione.

5. — Nella determinazione del deprezzamento in base al reale stato di conservazione dell'automezzo preso in esame, il prezzo iniziale che la suddetta commissione dovrà prendere a base dei suoi calcoli è quello pagato dall'amministrazione militare per l'acquisto dell'autovettura.

6. — L'indennità chilometrica prevista dall'art. 6 non potrà essere corrisposta per una percorrenza media superiore a 700 chilometri al mese per ogni esercizio finanziario. Detta indennità sarà corrisposta con certificato di viaggio sul quale dovrà indicarsi la località di partenza, quella di arrivo, l'itinerario percorso e la relativa distanza in chilometri.

7. — Salvo casi eccezionali riconosciuti dal superiore diretto, agli ufficiali provvisti di autovettura non potranno essere rimborsate spese di trasporto per viaggi di servizio entro la rispettiva zona di giurisdizione. Qualora però l'ufficiale facesse uso di altri mezzi di trasporto non di proprietà dell'amministrazione militare, percepirà l'indennità chilometrica di L. 0,49 che gli sarebbe spettata se avesse fatto uso dell'autovettura.

8. — Gli ufficiali durante il periodo di tempo in cui restano in possesso dell'autovettura continuano a percepire l'intera indennità domestico e governo quadrupedi per le spese di pulizia, lavatura, ingrassatura dell'autovettura e manutenzione delle bardature che gli ufficiali stessi debbono conservare in efficienza.

9. — L'ufficiale dovrà sempre tenere a proprie spese l'autovettura in piena efficienza per i servizi d'istituto, salvo i casi constatati di danni riportati per causa di forza maggiore, ricorrendo i quali le spese di riparazione dell'automezzo sono a carico dell'amministrazione.

10. — Le autovetture saranno ricoverate nelle caserme dei carabinieri reali con le stesse norme in vigore per le scuderie dei cavalli di proprietà. Nei casi eccezionali in cui ciò non possa avvenire, il comando generale dell'arma potrà autorizzare il ricovero fuori di dette caserme, a carico dei comandi legionali dell'arma.

11. — Gli ufficiali dei carabinieri ai quali spetta l'assegnazione dell'autovettura e che già ne avessero una di loro proprietà all'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 865, potranno essere, a loro domanda autorizzati a utilizzare quest'ultima per il servizio.

Essi percepiranno in tale caso l'indennità di maggior consumo di L. 960 annue lorde e l'indennità chilometrica di

L. 0,49 lorde spettanti agli ufficiali provvisti di autovettura di proprietà dell'amministrazione; resteranno però a loro carico le spese per le tasse di circolazione, quelle relative all'assicurazione e quelle di qualsiasi natura (anche nei casi di forza maggiore) per le riparazioni ai guasti prodotti alla propria macchina.

12. — Gli ufficiali, salvo i casi di comprovata incapacità fisica, debbono guidare essi stessi l'autovettura, e quindi è escluso di massima l'impiego di altro personale.

p. *Il Ministro della guerra*:
BAISTROCCHI.

Il Ministro delle finanze:
GUIDO JUNG.

N. 531. — MATRICOLA. — **Modificazioni al Capo V del regolamento per le matricole circa l'annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali per diserzione.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) — 19 luglio 1934 - Anno XII.

Allo scopo di mettere in armonia le disposizioni circa l'annullamento delle variazioni matricolari riguardanti procedimenti penali per diserzione con quelle dei decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1074 e 23 dicembre 1915, n. 1853, relativi alla riabilitazione per meriti di guerra ai militari che abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o una medaglia al valore, questo ministero, sentito anche al riguardo il parere dell'avvocato generale militare, determina che al § 154 del capo V del regolamento per le matricole del R. esercito, siano aggiunti i seguenti due comma:

« I militari nondimeno che, avendo riportato condanna per diserzione commessa durante la guerra 1915-18, abbiano in seguito ottenuto la riabilitazione, di diritto o a domanda, in applicazione dei decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1074 e 23 dicembre 1915, n. 1853, per aver conseguito una promozione per merito di guerra o una medaglia al valore, potranno ottenere l'annullamento delle variazioni matricolari relative al procedimento penale subìto ».

« Tale annullamento potrà essere consentito anche ai militari che, imputati del reato di diserzione, abbiano successivamente conseguito una promozione per merito di guerra o una medaglia al valore, ma non abbiano fruito dei benefici dei citati decreti perchè amnistiati, ovvero prosciolti con formula diversa da quella enunciata nel primo capoverso del presente paragrafo ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 532. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1058. — Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34.** — (Ragioneria centrale). — 30 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369 e 513; 20 aprile 1933, nn. 389, 400, 420 e 559; e 8 giugno 1933, nn. 622, 623, 636, 646 e 663;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, della marina ,dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

TABELLA.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 16 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi, ecc.	L.	1.292.750
Cap. n. 19 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc.	»	4.152.025
Cap. n. 46 — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc.	»	50.000
Cap. n. 53 — Carabinieri Reali, ecc. - Assegni fissi, ecc.	»	5.219,085
Totale degli aumenti . .	L.	10.713.860

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

N. 533. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1059. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 30 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369, 388 e 513; 20 aprile 1933, nn. 389, 400, 420 e 559; e 8 giugno 1933, nn. 622, 623, 636, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'ennessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Art. 7.

Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1934, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1934-35.

(*Omissis*).

Art. 11.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, non sono applicabili agli assegni, indennità, maggiorazioni di cambio ed altre competenze accessorie previste dalle norme in vigore per incarichi all'estero di carattere permanente o temporaneo.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11, che hanno rispettivamente efficacia dall'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

MINISTERO DELLA GUERRA.

(*Omissis*).

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	102.875 —
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc. . . .	»	8.225.000 —
Cap. n. 22 — Spese generali dei Corpi, Istituti e stabilimenti militari, ecc.	»	276.388 —
Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. . .	»	5.982.455 —
Cap. n. 32 — Istituto geografico militare, ecc. .	»	4.400 —
Cap. n. 33 — Servizi di stato maggiore, ecc. .	»	500.000 —
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . .	»	2.621.300 —
Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento dei fabbricati, ecc.	»	299.816,98
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . .	»	37.000 —
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	1.813.400 —
Cap. n. 42 — Fitti di immobili ad uso militare, ecc.	»	122.000 —
Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc. . .	»	142.000 —
Cap. n. 54 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri, ecc. .	»	1.137,250 —
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	18.000 —
Cap. n. 60 — Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc. . . .	»	202.172,02
Cap. n. 63 — Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni, ecc. .	»	20.000.000 —
Totale degli aumenti . .	L.	41.584.057 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	L.	31.417.935 —
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	3.006.430 —
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc. . . .	»	25.170 —
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	12.452.500 —
Cap. n. 29 — Spese per le manovra, ecc. . . .	»	303.200 —
Cap. n. 31 — Spese varie per le istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. .	»	75.000 —
Cap. n. 64 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	19.538.000 —
Totale delle diminuzioni . .	L.	66.868.235 —

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 74 (aggiunto) — Spese inerenti a liquidazioni di guerra.

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*)

N. 534. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 luglio 1934 - Anno XII.

Il generale di brigata di artiglieria in s. p. e. ROSI Ezio, è delegato dal 6 luglio 1934-XII ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la

corrispondenza d'ufficio per parte di competenza della direzione generale servizi logistici.

Resta ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 23 luglio 1933-XI all'ispettore generale STOPPA Luigi, nonchè quella conferita col decreto ministeriale 10 maggio 1934-XII al direttore capo divisione LANNI dottor Riccardo.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 535. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui vengono nominate le commissioni esaminatrici degli esami di merito distinto e degli esami di idoneità per la promozione al grado 9° del personale civile del gruppo *B* dell'amministrazione della guerra, indetti, rispettivamente, con i decreti ministeriali 4 ottobre 1933-XI e 6 novembre 1933-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° luglio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1933-XI, che indice esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli di gruppo *B* dell'amministrazione militare;

Visto il decreto ministeriale in data 6 novembre 1933-XII, che indice gli esami di idoneità per la promozione al grado 9° nei ruoli del gruppo *B* degli impiegati civili dell'amministrazione militare;

Visto il R. decreto 22 luglio 1932-X, n. 905;

Decreta:

Art. 1.

La commisione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, indetti coi decreti ministeriali di cui alle premesse, per la promozione a primi ragionieri di artiglieria è costituita come appresso:

Maggiore generale d'artiglieria COMERCI G. Battista, *presidente;*

Direttore capo divisione SARTORELLI dott. Guido, *membro;*

Colonnello d'artiglieria FRICCHIONE Gaetano, *membro;*

Colonnello d'artiglieria CAPALDO Federico, *membro;*

Rag. sup. d'artiglieria CANDIOTTO Antonio, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. D'AGNILLO Francescantonio, consigliere nel ministero della guerra.

Art. 2.

La commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, indetti coi decreti ministeriali di cui alle premesse, per la promozione a primi ragionieri del genio militare è costituita come appresso:

Generale di brigata del genio DE BENEDETTI Giov. Antonio, *presidente;*

Colonnello del genio STABARIN Alberto, *membro;*

Direttore capo divisione TESTAI' dott. Vito, *membro;*

Colonnello del genio VOX Donato, *membro;*

Ragioniere geometra superiore BELARDINELLI Alfredo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. POMA Giuseppe, capo sezione nel ministero della guerra.

Art. 3.

La commissione giudicatrice degli esami di concorso per merito distinto e di quelli di idoneità, indetti coi decreti ministeriali di cui alle premesse, per la promozione a com-

missari di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento è costituita come appresso:

Direttore generale leva sottufficiali e truppa BALBONI dott. Adolfo, *presidente;*

Direttore capo divisione MACULANI dott. Alberto, *membro;*

Colonnello di fanteria FISSORE Lorenzo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. SACCHI Giuseppe, consigliere nel ministero della guerra.

Art. 4.

La commissione giudicatrice degli esami di concorso per merito distinto e di quelli di idoneità, indetti coi decreti ministeriali di cui alle premesse, per la promozione a primi capitecnici di artiglieria e genio è costituita come appresso:

Generale di brigata del genio DE BENEDETTI Giov. Antonio, *presidente;*

Colonnello d'artiglieria SARRACINO Luigi, *membro;*

Colonnello del genio RICCI Tito, *membro;*

Tenente colonnello del genio PICONE Corrado, *membro;*

Capotecnico capo officina ARNO' Michele, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. SPAGNOLO Raffaele, primo segretario nel ministero della guerra.

Art. 5.

La commissione giudicatrice degli esami di concorso per merito distinto e di quelli di idoneità, indetti coi decreti ministeriali di cui alle premesse, per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio è costituita come appresso:

Maggiore generale d'artiglieria COMERCI G. Battista, *presidente;*

Colonnello del genio STABARIN Alberto, *membro;*

Tenente colonnello d'artiglieria PESCATORE Alberto, *membro;*

Tenente colonnello del genio CASOLA Alfredo, *membro;*

Capo disegnatore tecnico principale ALBANI Luigi, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il dott. ARMINIO Guido, consigliere nel ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° luglio 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 14, *foglio n.* 115.

N. 536. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Impiegati ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti con decreto ministeriale 4 ottobre 1933 - Anno XI.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione del ministero in data 29 giugno 1934-XII, i sottoindicati impiegati sono ammessi a sostenere gli esami di merito distinto, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI (circ. 601 *giornale militare* 1933).

a) esami di concorso per merito distinto a primo ragioniere d'artiglieria:

BERTOLOTTO Giovanni.
BRAIDA Michele.
TERRANOVA Filippo.
TROIANI Guido.
BORGHETTO Foscolo.
MARCHINI Manfredo.
TROIANO Gaudioso.
LO PRESTI Vittorio.

MESSANA Agostino.
SAVORELLI Gino.
MANZOTTI Tommaso.
LANNI Eugenio.
BOGGIO Carlo.
SINISI Francesco.
CAVALLARO Giovanni.
ALBANESE Achille.
CAVAGGIONI G. Battista.
MONTEMURRO Luigi.
MANGONI Francesco.
MONTEFIORI Paolo.
BOZZO Omero.
VILLONE Arturo.
SCALELLA Pasquale.
FABBRI Pasquale.
MELE Amilcare.
MANCI Massimo.
LO GIUDICE Gaetano.
COSENTINO Giuseppe.
GRAVANT Giovanni.
MANIGRASSO Ercole.
PILLITTERI Onofrio.
RANUCCI Giuseppe.
CASERTANO Francesco.
PASTORELLO Vittorio.
DE DOMENICO Letterio.

b) esami di concorso per merito distinto a primo ragioniere geometra del genio militare:

MARINA Giovanni.
ROSSO Giuseppe.
GUGLIOTTA Salvatore.
PANICHI G. Battista.
GROSSI Ernani.

CAMPIA Nicolò.
SIMONE Aldo.
LO IACONO Giuseppe.
DI FILIPPO Giovanni.
ANGELINI Alberto.
CORTINI Alberto.
RIVAIRA Eugenio.
LUPO Felice.
BELLUCCI Angiolo.
CATTANEO Guido.
CREVOLA Luigi.
MARCHELLI Alfredo.
SIGNORINI Ennio.
BORELLI Giuseppe.
NICELLI Italo.
SPOSETTI Cesare.
VERA G. Battista.
SCANDELLARI Carlo.
PANTELLARO Angelo.
GONZALES Achille.
COLUZZI Giovanni.
PERIN BENTIVOGLIO Romolo.
MASINI Dario.
NOTARI Alberto.
CAPRARO Guido.
SANNA Fernando.
MONTEFUSCO Edmondo.
LIA Filippo.
MARCUCCI Ersilio.
AUGENTI Francesco.
GIAVI Luigi.
MORMANDI Giulio.
ROTA Alberto.
ZACCALA Eugenio.
FERRARA Nicola.

LERZ Roberto.
ALPARONE Enrico.
BRUNI ROSSI Bruno.
CUTILLO Francesco.
TARQUINI Guidobaldo.
SAVORELLI Odo.
DOGLIANI Carlo.
MORMILE Attilio.
ZACCARO Francesco.
BATTAGLIA Santo.
FINOCCHIARO Giuseppe.

c) esami di concorso per merito distinto a commissari di leva del ruolo ad esaurimento:

CARUSO Cesare.
BORTONE Enrico.
DE DONATO Ettore.
MIGLIARESE Alfonso.

d) esami di concorso per merito distinto a primi topografi dell'istituto geografico militare:

DRESSINO Aurelio.
SABELLI Nicola.
FILIPPI Angelo.
SIBILLA Giuseppe.
LOZZI Cesare.
CANTARINI Tommaso Filippo.
MARANCA Francesco.
BARDUCCI Francesco.
VERNUCCIO Raimondo.
SCALERA Eugenio.
CALLEGARI Alfredo.

e) esami di concorso per merito distinto a capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare:

CARDINI Aldo.
BIGAZZI Vittorio.
NARDI Amedeo.
BELLI Giuseppe.
BREGA Eros.
CAPPADONA Calogero.

f) esami di concorso per merito distinto a primi capi tecnici di artiglieria e genio:

SAETTONE Giuseppe.
PATETTA Guido.
FAZI Nicola.
CAMMINATA Armando.
CAMPOSAMPIERO Tiso.
FORTE Nicola.
DE SENEEN Michele.
CAVALLI Alfredo.
LUCERNONI Luigi.
POLVERONI Luigi.
TORRESANI Matteo.
FIORELLI Fiorillo.
PISCITELLI Alfredo.
CICCONI Ercole.
CIPRIANI Arturo.
PARIS Bruno.
BALDUCCI Raffaele.
DE BENEDICTIS Carlo.

g) esami di concorso per merito distinto a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio:

COSTANTINO Eduardo.
RANALDI Antonio.
LAURENTI Guglielmo.
DE CARO Angelo.
ZITO Giovanni.
SINI Francesco.
ROSSI Ettore.
LEONE Teodorico.
TANCREDI Annibale.
PLATEROTI Giuseppe.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 537. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933 - Anno XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione del ministero, in data 29 giugno 1934-XII, i sottoindicati impiegati sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII (circ. 580 *giornale militare* 1933).

a) esami di idoneità per la promozione a primi ragionieri di artiglieria:

BRAIDA Michele.
TERRANOVA Filippo.
TROIANI Guido.
TROIANO Gaudioso.
SANNA Matteo.
LO PRESTI Vittorio.
MESSANA Agostino.
SAVORELLI Gino.
CANTONI Stefano.
MANZOTTI Tommaso.
CAVALLARO Giovanni.
EMANUELE Ermanno.
ALBANESE Achille.
TITOMANLIO Pellegrino.
CAVAGGIONI G. Battista.
MANGONI Francesco.
SORACE Abramo.
PALONI Paolo.
ALGERI Gaetano.
FABBRI Pasquale.
MANCI Massimo.
GRAVANT Giovanni.

b) esami di idoneità per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare:

MARINA Giovanni.
GUGLIOTTA Salvatore.
PANICHI Giovanni.
GROSSI Ernani.
CAMPIA Nicolò.
SCERNI Ermenegildo.
LO IACONO Giuseppe.
RANALDI Amedeo.
DI FILIPPO Giovanni.
MANDARA Nicandro.
CORTINI Alberto.
RIVAIRA Eugenio.
ROLLA Oreste.
BELLUCCI Angelo.
CATTANEO Guido.
CREVOLA Luigi.
SCRIVANI Remo.
MARCHELLI Alfredo.
SIGNORINI Ennio.
NICELLI Italo.
SPOSETTI Cesare.
SCRIVANI Romolo.
PERIN-BENTIVOGLIO Romolo.
FLAMINI Spartaco.
MASINI Dario.
LIA Filippo.
MORMANDI Giulio.
FERRARA Nicola.
NATALE Giuseppe.
CUTILLO Francesco.
DOGLIANI Carlo.

c) esami di idoneità per la promozione a commissari di leva del ruolo ad esaurimento:

CARUSO Cesare.

d) esami di idoneità per la promozione a primi topografi dell'istituto geografico militare:

SABELLI Nicola.
FILIPPI Angelo.
SCALERA Eugenio.

e) esami di idoneità per la promozione a capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare:

BURCI Mario.
GUERZONI Duilio.
GALLI Armando.
CANCELLI Narciso.
BREGA Eros.

f) esami di idoneità per la promozione a primi capitecnici di artiglieria e genio:

SAETTONE Giuseppe.
PAIETTA Guido.
FAZI Nicola.
CAMMINATA Armando.
CAMPOSAMPIETRO Tiso.
FORTE Nicola.
LUCERNONI Luigi.
PRESTANA Emanuele.
PISCITELLI Alfredo.
PARIS Bruno.

g) esami di idoneità per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio:

COSTANTINO Edoardo.
RINALDI Antonio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 538. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Ufficiali d'ordine ammessi agli esami di concorso, indetti col decreto ministeriale 2 novembre 1933 - Anno XII, per la promozione a sette primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione del ministero, in data 29 giugno 1934-XII, i sottoindicati ufficiali d'ordine sono ammessi a sostenere gli esami di concorso, indetti col decreto ministeriale 2 novembre 1933-XII (circ. 660 *giornale militare* 1933), per la promozione a sette primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari:

PACILEO Libero.
RECCA Giuseppe.
MONTALBANO Domenico.
SANTANGELI Ernesto.
FALZONE Salvatore.
MATTICARI Francesco.
CARLINO Francesco.
PEDRAZZI Francesco.
FABBRICINI Alfredo.
BANCHI Pietro.
DE MENNATO Cosimo.
DOMINICI Leonardo.
DI LIBERTO Rosario.
BERTI Ettore.
PAOLUCCI Guido.
PORCU Giovanni.
PITZIANTI Cesare.
CASELLA Crispino.
URSO Stefano.
SCITA Giov. Battista.
SPISSU Edoardo.
NUZZO Gaetano.
PAGNOZZI Ernesto.
MICOZZI Giovanni.
PESCARMONA Giuseppe.
CAMPI Antonio.
ZANGIERI Giuseppe.

DI LUCIANO Angelo.
GAROZZO Filippo.
BARRA Michele.
BIANCHINI Mario.
PAPA Romeo.
ROSSI Luigi.
DI PIETRO Andrea.
ROMITA Michele.
VENTURA Osiride.
ALESSANDRO Pasquale.
CELONI Alfredo.
LAMPARIELLO Francesco.
MONTEVERDE Cesare.
GAMBA Luigi.
AMATO Giuseppe.
ROCCO Giuseppe.
SIMONE Giuseppe.
MANTIA Francesco.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N 539. — AVANZAMENTO. — **Autorità designate ad esprimere giudizi di avanzamento per gli ufficiali da iscriversi sul quadro di avanzamento 1934-35.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

1. — Il generale di corpo d'armata incaricato di esprimere il giudizio di avanzamento per gli ufficiali del comando militare della Sardegna, nei casi previsti dagli allegati alle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-anno XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito (circ. 510 *giornale militare* c. a.) è S. E. GOGGIA Francesco, comandante del corpo d'armata di Roma.

2. — Il generale di corpo d'armata incaricato di esprimere il giudizio di avanzamento per gli ispettorati di arma, dei servizi di commissariato, per il centro chimico militare, per i centri rifornimento quadrupedi e per gli ufficiali dei servizi per il comitato per la mobilitazione civile, nei casi previsti dagli allegati 3, 11, 18, 19, 22, 23 alle predette nor-

me, è S. E. ZOPPI dei conti nob. Ottavio, ispettore della fanteria.

3. — Il generale incaricato di esprimere il giudizio di avanzamento per gli ufficiali addetti al Gabinetto, nei casi previsti dall'allegato 1 alle predette norme, è il generale di divisione MUSSO Carlo.

4. — I colonnelli incaricati di esprimere il giudizio di avanzamento per gli ufficiali addetti al ministero della guerra nei casi previsti dall'allegato 1 alle predette norme, sono:

per gli ufficiali di fanteria: colonnello FISSORE Renzo, capo divisione matricola della direzione generale personale ufficiali del ministero;

per gli ufficiali di cavalleria: colonnello VIRZI Remo, (presso il comando del corpo d'armata di Roma);

per gli ufficiali di artiglieria: colonnello FRICCHIONE Gaetano (direzione generale d'artiglieria);

per gli ufficiali del genio: colonnello DEGIANI Stefano (direzione generale del genio).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 540. — AVANZAMENTO. — **Nomina delle Commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti ed in A. R. Q. per l'anno 1934.** — (Gabinetto). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

A senso dell'art. 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali e dell'art. 30 delle Norme per la prima applicazione della legge stessa, per l'anno 1934 sono nominate le seguenti commissioni, incaricate di assegnare i punti decisivi nella classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie armi e corpi:

a) per la classifica dei capitani:

Generale di corpo d'armata GOGGIA Francesco, *presidente;*

Generale di brigata VISCONTINI Vittorio, *membro;*

Generale di brigata DE BENEDETTI Giovan Antonio, *membro;*

Generale di brigata TELLERA Giuseppe, *membro;*
Generale di brigata BERTOLDI Sisto, *membro;*
Colonnello ZADOTTI Enrico, *segretario;*

b) per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli:

Generale di corpo d'armata designato di armata AMANTEA Luigi, *presidente;*
Generale di corpo d'armata MARINETTI Adriano, *membro;*
Generale di divisione MUSSO Carlo, *membro;*
Generale di divisione BES Celestino, *membro;*
Generale di brigata SOMMA Umberto, *membro;*
Colonnello DELLA VALLE Enrico, *segretario.*

Nella commissione per la classifica dei capitani, ed in quella per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli, i membri:

generale TELLERA e generale BES

saranno sostituiti dai seguenti:

Generale di divisione dei CC. RR. LAZZARI Pio, per la classifica degli ufficiali dei CC. RR.

Magg. generale medico VOLPE Mazzini, per la classifica degli ufficiali medici e chimici farmacisti.

Ten. generale commissario CHIARIZIA Ettore, per la classifica degli ufficiali di commissariato, di sussistenza.

I lavori delle commissioni avranno inizio alla data che sarà stabilita dai presidenti delle commissioni stesse; le riunioni saranno tenute nei locali del ministero della guerra.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 541. — CONCORSI E GARE — **Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.** — (Segreteria militare). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

Nel concorso bandito con circolare 140 *giornale militare* 1933-XI sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
	UFFICIALI SUPERIORI.			
Col. art.	CASTAGNA Gian Giacomo . .	*Come e perchè i Tedeschi vincendo le battaglie perdettero una guerra.*	1°	4.000
Col. fant.	QUAGLIA Enrico	*Alla ricerca di una verità storica - Il vincitore della Marna.*	2°	2.000
Ten. Col. fant.	PALUMBO Antonio	*Studio monografico del tratto di frontiera italo-austriaca tra Piz Lat ed il Monte Antola.*	2°	2.000
Magg. fant.	CELADA Luigi	*Note sull'addestramento e sull'equipaggiamento dei minori reparti di fanteria operanti in terreni boscosi-montani e carsici.*	2°	2.000
Ten. Col. amm.	BERTINI Enrico	*Contributo allo studio dell'ordinamento amministrativo dell'esercito.*	2°	2.000
Ten. Col. fant.	BAUER Guido	*Monografia sulla regione Orfella.*	2°	2.000
Magg. fant.	ZANUSSI Giacomo	*Del nostro lavoro e del suo rendimento.*	3°	1.200
Magg. fant.	MICALETTI Raffaello	*Sintesi sul conflitto cino-giapponese e deduzioni nel campo politico, militare, coloniale.*	3°	1.200
Magg. fant.	REISOLI Cesare	*Due dottrine, due capi ed il prologo di un dramma (Contributo a studi e riflessioni sulla grande guerra).*	3°	1.200
Col. fant.	ZANI Francesco	*Il combattimento nelle regioni boscose.*	3°	1.200
Magg. S. M.	CARLA' Vincenzo	*Considerazioni sul servizio trasporti per ferrovia.*	3°	1.200

Ten. col. fant.	GIANI Luigi	*Premilitare e riduzione di ferma.*	3°	1.200
Col. comm.	CHIRICO Giuseppe	*La manovra coi quadri relativa ai servizi di commissariato.*	3°	1.200
Col. bers.	GOTTI-PORCINARI Giulio Cesare	*Memorie di un capo ufficio servizi divisionale.*	3°	1.200
Magg. fant.	FRENGUELLI Brenno	*Operazioni nei boschi.*	3°	1.200
Ten. col. fant.	POLLACCI Dino	*Organizziamo la nostra battaglia.*	3°	1.200
Magg. fant.	PALLOTTA Eraldo	*L'azione dei boschi.*	4°	800
Magg. med.	REITANO Ugo	*La guerra microbica.*	4°	800
Col. S. M.	COPPI Amerigo	*Dottrina e spirito della regolamentazione tattica.*	4°	800
Col. S. M.	COPPI Amerigo	*Confronti fra la 12ª battaglia dell'Isonzo e le offensive tedesche del 1918 sul fronte francese,* ⊖ *fra la battaglia di Francia (1918) e la battaglia di Vittorio Veneto.*	4°	800
Ten. col. fant.	GIANI Luigi	*Il problema tattico coloniale nei suoi elementi.*	4°	800
Magg. fant.	CRAPANZANO Salvatore Ernesto	*Come si difende la fanteria italiana, francese e jugoslava.*	4°	800
Magg. fant.	SPADA Antonio	*La guerra nei boschi con particolare riferimento alla nostra frontiera orientale.*	4°	800
Magg. fant.	VALENTE Gustavo	*Nel mare del nord durante la grande guerra* 1914-1918.	4°	800
Magg. fant.	CELADA Luigi	*L'insurrezione della Dalmazia meridionale negli anni* 1869-70.	4°	800

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
Magg. fant.	CRAPANZANO Salvatore Ernesto	*La mitragliatrice.*	4°	800
Magg. S. M.	CARLA' Vincenzo	*Questioni di addestramento.*	4°	800
Magg. S. M.	SCALISE Guglielmo	*Un poderoso strumento di guerra: le ferrovie.*	4°	800
	UFFICIALI INFERIORI.			
Cap. fant.	FINO Giorgio	*Il massiccio del monte Bianco.*	1°	3.000
1° ten. fant.	DONAVER Luigi	*I fattori di potenza delle forze armate.*	2°	1.500
Cap. fant.	BAZZONI Giovanni	*Ferma e addestramento.*	2°	1.500
1° Cap. fant.	CARBONE Umberto	*La Marna: cause dell'arresto tedesco, ragioni del successo francese.*	2°	1.500
1° Cap. fant.	MILANESI Enrico	*Ciò che facemmo in Francia - Il contributo italiano alla fronte francese (aprile novembre 1918).*	2°	1.500
1° Cap. fant.	GRECO Davide	*L'organizzazione sindacale - corporativa ed i « servizi » presso le forze armate.*	2°	1.500
1° Cap. fant.	GATTA Giovanni	*La mitragliatrice pesante Fiat 1914 - Alcune questioni relative al tiro ed al materiale.*	3°	800
1° Cap. in serv. S. M. e 1° Cap. fant.	DELL'ERA Renato . . . . . BALDINI Ferdinando	*Contributo all'organizzazione moderna ed all'addestramento dell'esercito: l'istruzione premilitare e i suoi riflessi militari.*	3°	800

Ten. art.	CAROLLO Olindo	*La guerra in montagna secondo la dottrina francese, Confronti - considerazioni.*	3°	800
1° Cap. fant.	ROSSI Rinaldo	*Le truppe indigene nel passato e nell'avvenire.*	3°	800
Cap. comm.	RAIMONDO Carmelo	*Appunti ed osservazioni tecnico-igienico-logistico-economico-militari sull' alimentazione dei quadrupedi dell'esercito, in pace ed in guerra, con particolare riguardo all'impiego dei succedanei dell'avena.*	3°	800
Cap. fant.	LANZETTA Domenico	*La manovra integrale di Vittorio Veneto.*	3°	800
1° Cap. fant.	MARINARI Francesco	*Come fu repressa l'ultima rivolta cirenaica.*	3°	800
Cap. fant.	LANZETTA Domenico	*Il primo atto di manovra nell'Hammada el Homra per la riconquista della Tripolitania.*	3°	800
Cap. comm.	RISO Felice	*L'intervento del Portogallo a fianco dell'Intesa.*	3°	800
1° Ten. fant. in serv. S. M.	TORSIELLO Mario	*La ripartizione delle forze nell'attacco - Aspetti del problema.*	3°	800
1° Cap. fant.	PEDERZANI Adelmo	*Il confine giulio e la selva di Tarnova (monografia storico-geografica).*	4°	500
1° Cap. fant.	GUIDA Osvaldo	*Alcuni episodi della « corsa al mare ».*	4°	500
Cap. fant.	CURRADO Corrado	*La campagna del 1918 sulla fronte di Macedonia - Il piano di operazione del comando dell'armata d'oriente e la preparazione dell'offensiva alleata.*	4°	500
1° Cap. fant.	ZULLO Carlo Alberto	*Genti e terra d'Albania.*	4°	500
Cap. alpini	MELLANO Pietro	*Potenzialità demografica e militare.*	4°	500
1° Cap. fant.	BELLACHIOMA Bruno	*In tema di motorizzazione e meccanizzazione dell'esercito.*	4°	500

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
1° Cap. amm.	PASQUINELLI Lorenzo . . .	*Il reclutamento delle forze armate nei suoi rapporti economico-sociali.*	4°	500
1° Tent fant.	MARASCHI Carlo	*L'armamento della fanteria - Evoluzione, studi e tendenze odierne.*	4°	500
1° Ten. fant. in serv. S. M.	TORSIELLO Mario	*I punti di saldatura nell'organizzazione difensiva del terreno.*	4°	500
Cap. fant.	LANZETTA Domenico	*Questioni di comando della compagnia di fanteria.*	4°	500
Cap. amm.	RAVALLI Paolo	*Depositi territoriali - Personale d'ordine e tenuta della forza amministrata - Ritocchi e semplificazioni.*	4°	500

I premi di cui sopra si intendono al lordo della riduzione del 12 % e delle imposte erariali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 542. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo.** — (Segreteria militare). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

Nel concorso bandito con circolare 141 *giornale militare* 1933-XI sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	COGNOME E NOME	TITOLO DEL LAVORO	Premio	Importo
	UFFICIALI SUPERIORI.			
Magg. genio (compl.)	BASIGLIO Stefano	*I superceleri.*	2°	2.000
Col. genio (P. A.)	FERRERI Giovanni	*La funzione attiva della fortificazione campale.*	3°	1.200
Col. art. (A. R. Q.)	SARFATTI Gualtiero	*La preparazione premilitare e i quadri di truppa.*	3°	1.200
Ten. col. ftr. (Riserva)	ZUBBANI Carlo	*Studio generale del confine tra la Francia e l'Italia*	4°	800
Ten. col. amm. (P. A.)	BONACINI Augusto	*Del servizio matricolare nei corpi del R. Esercito.*	4°	800
Ten. col. suss. (P. A.)	GANCIA Carlo	*Il servizio del pane per l'esercito in pace e in guerra.*	4°	800
Magg. comm. (Riserva)	ZANETTI Attilio	*Il nuovo orientamento dei servizi di guerra.*	4°	800
Magg. fant. (compl.)	SCARABICCHI Francesco . . .	*Note inedite di guerra - La difesa nord (confine svizzero).*	4°	800
Col. fant. (Riserva)	STANZANI Alessandro . . .	*Appunti sulla guerra d'Africa* 1895-1896.	4°	800
Col. fant.	PISONI Ferruccio	*I celeri della montagna*	4°	800

	UFFICIALI INFERIORI.			
Ten. genio (complemento)	PASSIGLI Attilio	*Importanza delle varie fronti nella risoluzione del conflitto mondiale.*	2º	1.500
S. Ten. art. (complemento)	BAJ-MACARIO Giovanni . . .	*La crisi della Bainsizza nei rapporti del nemico.*	3º	800
Cap. fant. (complemento)	ZAMBONI Adolfo	*La VI battaglia dell'Isonzo.*	4º	500
S. Ten. fant. (complemento)	SINOPOLI Mario	*L'Ortigara.*	4º	500
Ten. art. (complemento)	MISURACA Salvatore	*Dardanelli-Gallipoli* 1915-1916.	4º	500
S. Ten. art. (complemento)	GALLINA Amedeo	*Il saliente del M. Tabor.*	4º	500
Ten. alpini (complemento)	BANDINI Valentino	*Il doppio forzamento del Piave nella battaglia di Vittorio Veneto* (27 *ottobre-1º novembre* 1918).	4º	500

I premi di cui sopra si intendono al lordo della riduzione del 12% e delle imposte erariali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 543. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di Passo Corese (Lazio), 13 ottobre 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

La corsa militare « Premio ministero della guerra » autorizzata con circolare 452 *giornale militare* c. a. sarà disputata il 13 ottobre p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 544. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso inferiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

1. — Dal 14 gennaio al 14 marzo 1935, presso ciascun corpo d'armata e presso il comando militare della Sicilia, sarà svolto un corso inferiore d'istruzione automobilistica per ufficiali in S.P.E. di alcune armi e corpi.

2. — Della esecuzione dei corsi in oggetto sono incaricati i centri automobilistici sulla base delle direttive che darà l'ispettorato del materiale automobilistico e con il programma annesso (allegato 1).

3. — Il numero massimo degli ufficiali da ammettersi ai detti corsi sarà di 25 per ciascun corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia.

È fatta eccezione per il corso che si svolgerà presso l'8° centro automobilistico, al quale potranno essere ammessi 30 ufficiali.

Fra questi ultimi dovranno essere compresi tre ufficiali che il comando militare della Sardegna segnalerà in tempo utile a quello del corpo d'armata di Roma.

4. — Ai corsi prenderanno parte ufficiali dei sottonotati corpi ed enti:

a) due ufficiali di S. M. in servizio presso i comandi di corpo d'armata o di divisione;

b) un ufficiale superiore per ogni reggimento bersaglieri;

c) un ufficiale superiore per ogni reggimento di cavalleria;

d) due ufficiali inferiori dei CC. RR.;

e) quattro capitani o subalterni per ciascun reggimento bersaglieri;

f) quattro capitani o subalterni per ciascun reggimento di cavalleria;

g) due capitani o subalterni per ciascun reggimento e battaglione autonomo del genio;

h) ufficiali addetti alle scuole, comandi ecc., scelti fra quelli che hanno incarichi automobilistici;

i) cinque ufficiali per ogni corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia, delle varie armi e corpi che aspirino al trasferimento nei centri automobilistici.

Gli ufficiali di cui ai comma *b*) e *c*), al termine del corso saranno inviati per un periodo di 10 giorni, presso il corso superiore automobilistico in Roma, per essere addestrati nella condotta degli autocarri « dovunque » e dei « carri veloci 33 ».

Gli ufficiali di cui al comma *i*) potranno essere tratti da tutte le armi e corpi. Essi dovranno possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge sull'avanzamento nei riguardi della permanenza alle truppe e del periodo di comando effettivamente esercitato, in modo che il loro eventuale allontanamento dall'arma di appartenenza, non possa pregiudicare la loro carriera, e non dovranno aver frequentato altri corsi di specializzazione (osservazione aerea, chimico, ecc.) che possano rendere non conveniente il successivo trasferimento nei centri automobilistici.

Inoltre dovranno essere classificati ottimi o buoni con coefficiente tre.

Si lascia facoltà ai comandi di corpo d'armata e al comando militare della Sicilia, di designare gli ufficiali che dovranno frequentare i corsi, escludendo quelli che abbiano già frequentato altri corsi militari d'istruzione automobilistica od abbiano appartenuto alla specialità automobilisti, oppure se di S. M. abbiano conseguito il certificato mod. 1 durante la permanenza alla scuola di guerra.

5. — Le indennità di viaggio e le altre competenze spettanti agli ufficiali partecipanti ai corsi, dovranno essere corrisposte dai corpi ed enti che li amministrano.

6. — I comandi di corpo d'armata e quello militare della Sicilia, 15 giorni prima dell'inizio del corso, trasmetteranno a questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico) l'elenco nominativo degli ufficiali prescelti.

Le classifiche da usarsi nel giudizio da emettersi al termine del corso sono quelle di: *idoneo* e *non idoneo* e, per gli idonei, quelle di: ottimo, buono, analogamente a quanto prescrive la circolare n. 568 del *giornale militare* 1933 per il rilascio del certificato d'idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare, mod. 1, certificato che verrà rilasciato agli idonei.

Il risultato dell'esame dovrà essere annotato a cura dei corpi interessati, sul libretto personale degli ufficiali.

7. — I comandi di corpo d'armata e il comando militare della Sicilia, ad esami ultimati, trasmetteranno a questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico) una breve relazione, in duplice copia, sullo svolgimento del corso e sui risultati conseguiti da ciascun frequentatore, specificando per quelli di cui al comma *i*) risultati idonei, la loro attitudine allo speciale servizio presso i centri automobilistici.

Questi ultimi ufficiali dovranno essere considerati disponibili per il trasferimento nei centri automobilistici per colmare le vacanze che venissero a verificarsi negli organici degli ufficiali del proprio grado.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1.

Programma per il « Corso inferiore automobilistico per ufficiali in S.P.E. di alcune armi e corpi ».

Testo da adottarsi per lo svolgimento del corso: « Nozioni di automobilismo - Ed. II », *compilato dal comando del corpo di stato maggiore e da richiedersi all'ufficio pubblicazioni - ministero della guerra.*

PARTE TEORICA.

1) Nozioni fondamentali sulla traslazione di un autoveicolo — Leggi sulla aderenza — Peso aderente — Coefficiente di aderenza — Mezzi antisdrucciolevoli.

2) Combustibili liquidi — Provenienza e caratteristiche d'impiego — Benzina — Petrolio — Olio pesante — Miscele di alcool con benzina — Benzolo ed olio leggero.

3) Motori a scoppio ed a combustione lenta — Differenze principali e conseguenze costruttive specie in relazione al peso — I moderni motori ad iniezione.

4) Descrizione sommaria delle parti principali di un autoveicolo.

5) Nozioni sul funzionamento del motore a scoppio ad uno o più cilindri (tempi — fasi— distribuzione e rendimento del motore).

6) Carburazione e carburatori.

7) Accensione.

8) Il raffreddamento dei motori a scoppio.

9) La lubrificazione del motore.

10) Organi della trasmissione.

11) La trasmissione del moto alle ruote.

12) Assali — Organi di guida — Sospensioni e freni.

13) Telaio — Sospensioni — Ruote — Gomme.

14) Carrozzeria ed accessori.

15) Trattrici — Trattori — Carri rimorchio.

16) Motocicli e motocarrozzette.

17) Materiale ciclistico — Istruzione in vigore sul materiale ciclistico.

18) Cenni sui vari tipi di autoveicoli impiegati nel R. esercito.

19) Capacità di trasporto e di traino dei vari autoveicoli.

20) Organizzazione del servizio automobilistico in pace ed in guerra. Istruzione sul servizio automobilistico: Volume I con gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e volume II.

21) Norme per la manutenzione e conservazione del materiale di riserva.

22) Norme per la circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni.

23) Esercitazioni di autocolonna (Norme pubblicate dall'ispettorato del materiale automobilistico - ed. 1934).

PARTE PRATICA.

1) Condotta di un autoveicolo e di un traino — Scuola di guida — Guasti più comuni e loro ricerca.

2) Esecuzione pratica di operazioni di manutenzione e di controllo.

3) Norme generali per lo smontaggio ed il montaggio degli organi dell'autoveicolo.

Gli automezzi che dovranno essere impiegati per lo svolgimento dell'istruzione pratica sono:

autocarri *Ceirano* 50-C e *S.P.A.* 25/C/10;

motociclette *Guzzi* 500 cmc., *Garelli* 350 cmc., *Gilera* 500 cmc.

N. 545. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931:

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico).

L'ultima guerra dell'Austria-Ungheria 1914-18 - Relazione ufficiale compilata dall'Archivio di guerra di Vienna - traduzione del generale di divisione A. Bollati - volume I: l'anno di guerra 1914.

Prezzo di copertina L. 50.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, previo invio del relativo importo più le spese postali. Gli ufficiali che intenderanno usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 546. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio storico). — 19 luglio 1934 – Anno XII.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco SMst. 1 della circolare 126 del *giornale militare* 1931:

Comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico).

L'esercito italiano nella grande guerra 1915-1918. Volume VII - Le operazioni fuori del territorio nazionale. Tomo I - Il corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente.

Prezzo di copertina L. 15.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, previo invio del relativo importo più le spese postali. Gli ufficiali che intenderanno usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 547. — RECLUTAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 gennaio 1934-XII (circolare 59 del *giornale militare* 1934), si porta a conoscenza la graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a 40 posti di tenente medico in S.P.E.:

1. MAURO Biagio di Nicolò, sottotenente medico di complemento;

2. CATALANO Nicodemo di Vincenzo, sottotenente medico di complemento;

3 CALIENDO Gennaro di Enrico, medico civile;

4. STELO Gregorio, sottotenente medico di complemento;

5. TERAMO Filomeno Napoleone di Edoardo, sottotenente medico di complemento;

6. DE LAURENZI Vincenzo di Antonio, sottotenente medico di complemento;

7. TATONE Antonio di Giuseppe, sottotenente medico di complemento ;

8. PIETRONI Gino di Amerigo, sottotenente medico di complemento;

9. ACCINNI Mario di Filippo, militare di truppa;

10. SIMONE ROBERTI Francesco di Carmine, sottotenente medico di complemento;

11. DE GIORGI Mario di Beniamino, sottotenente medico di complemento;

12. SAVASTANO Giuseppe di Vincenzo, allievo ufficiale medico di complemento;

13. ATTANASIO Arnaldo di Ugo, sottotenente medico di complemento;

14. CIRRINCIONE Marco di Pasquale, sottotenente medico di complemento;

15. DIFONZO Vittorio di Michele, sottotenente medico di complemento;

16. GALLETTO Giacomo di Luigi, allievo ufficiale medico di complemento;

17. SESSA Vincenzo di Tommaso, allievo ufficiale medico di complemento;

18. RINALDI Antonio di Onofrio, militare di truppa;

19. PATERNOSTRO Vincenzo di Emanuele, allievo ufficiale medico di complemento;

20. SIRECI Giuseppe di Francesco, allievo ufficiale medico di complemento;

21. CAROTENUTO Pasquale di Nicola, allievo ufficiale medico di complemento;

22. COSSU Flavio di Flavio, allievo ufficiale medico di complemento;

23. CAIAZZO Alfonso di Salvatore, militare di truppa;

24. ALLOATTI Benedetto di Giovanni, sottotenente medico di complemento;

25. SABELLI Carlo di Pardo, allievo ufficiale medico di complemento;

26. MANGANIELLO Luigi di Raffaele, sottotenente medico di complemento;

27. CICCHETTI Francesco di Giuseppe, sottotenente medico di complemento;

28. ALLOCCHIO Achille di Angelo, allievo ufficiale medico di complemento;

29. D'ANGELO Mario di Cesare, sottotenente medico di complemento;

30. BRACCO Mario di Francesco, sottotenente medico di complemento;

31. AMENTA Audenzio di Antonino, medico civile;

32. CELENTANI Nicola di Carlo, sottotenente medico di complemento;

33. DELOGU Ivo di Luigi, sottotenente medico di complemento;

34. GEMELLI Antonino di Agostino, allievo ufficiale medico di complemento;

35. FISICHELLA Pietro di Placido, allievo ufficiale medico di complemento;

36. VICARIO Cesare di Pasquale, sottotenente medico di complemento;

37. PARENTI Ugo di Giuseppe, sottotenente medico di complemento;

38. MASTROENI Giuseppe di Francesco, militare di truppa;

39. MATTEI Federico di Adriano, militare di truppa;

40. CONTI Vincenzo di Angelo, sottotenente medico di complemento;

41. PALMAS Giuseppe di Angelo, sottotenente di fanteria di complemento;

42. ARCIERI Giovanni di Antonio, sottotenente di fanteria di complemento;

43. MASSIDDA Antonio di Enrico, sottotenente medico

44. MANCO Primaldo di Romeo, sottotenente medico di complemento;

45. ROSSI Aldo di Carlo, sottotenente medico di complemento;

46. de ZIO Luigi di Alfredo, sottufficiale del genio in congedo;

47. TRIGILA Sebastiano di Raffaele, sottotenente medico di complemento;

48. ASUNI Maggiorino di Antonio, militare di truppa;

49. CALOGERO Domenico di Michelangelo, sottotenente medico di complemento;

50. COMO Mariano di Filippo, sottotenente medico di complemento;

51. GRILLO Vito di Nicolò, sottotenente medico di complemento;

52. CANGELOSI Gaetano di Antonio, sottotenente medico di complemento;

53. TORRE Ugo di Sebastiano, sottotenente medico di complemento;

54. BARBERO Angiolo di Pietro, allievo ufficiale medico di complemento;

55. GIORNETTI Antonio di Antonio, militare di truppa;

56. VIVONA Pietro di Gaspare, sottotenente medico di complemento;

57. NIRO Salvatore di Michele, sottotenente medico di complemento;

58. PECORELLA Oddone di Alfredo, militare di truppa;

59. D'AMATO Francesco di Giuseppe, sottotenente medico di complemento;

60. CUPI Antonino di Alfonso, sottotenente medico di complemento;

61. CARDINALE Giuseppe di Filadelfio, sottotenente medico di complemento;

62. TOSCIRI Cesare di Pietro, sottotenente medico di complemento;

63. CLAPS Andrea di Leonardo, sottotenente medico di complemento;

64. ANTONACI Giuseppe di Luigi, allievo ufficiale medico di complemento;

65. PELLEGRINI Amedeo di Egisto, allievo ufficiale medico di complemento;

66. SANGIORGIO Vincenzo di Agostino, allievo ufficiale medico di complemento;

67. CARNESI Nicolò di Filippo, sottotenente medico di complemento;

68. ROS-Sebastiano Raoul di Ernesto, allievo ufficiale medico di complemento;

69. NARDELLA Ferdinando di Domenico, sottotenente medico di complemento;

70. FIORE Guido di Michele, sottotenente medico di complemento;

71. PARATORE Michele di Giuseppe, sottotenente medico di complemento;

72. GIARDINA Sebastiano di Domenico, sottotenente medico di complemento;

73. SCHEPIS Vincenzo di Domenico, sottotenente medico di complemento;

74. LO CICERO Francesco di Francesco, sottotenente medico di complemento;

75. VENDITTI Giovanni di Nicola, sottotenente medico di complemento;

76. DISANTO Pietro di Antonio, allievo ufficiale medico di complemento;

77. FOCA' Ernesto di Francesco, sottotenente medico di complemento;

78. SBIROLI Erminio di Donato, sottotenente medico di complemento;

79. DI TORO Antonino di Filippo, militare di truppa;

80. VERONA Alberto di Gustavo, sottotenente medico di complemento;

81. VITIELLO Giuseppe di Vincenzo, sottotenente medico di complemento;

82. DE SALVIA Giuseppe di Domenico, sottotenente medico di complemento;

83. SOPRANI Antonio di Giuseppe, allievo ufficiale medico di complemento;

84. VEDOVATO Silvio di Ferdinando, sottotenente di fanteria di complemento;

85. NADDEO Vincenzo di Abramo, sottotenente medico di complemento.

I primi 40, dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenenti in S.P.E. nel corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) e la loro nomina verrà pubblicata sul *bollettino ufficiale.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 548. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia.** — (Segreteria militare). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

Nel periodo 29 agosto-1° ottobre p. v., si svolgerà presso le scuole centrali di Civitavecchia un corso applicativo per capitani delle armi combattenti in S.P.E.

Saranno comandati a frequentarlo:

1) i capitani designati per concorrere all'avanzamento anticipato a senso delle prescrizioni contenute nella circolare 506 *giornale militare* c. a., che non hanno frequentato precedenti corsi;

2) i capitani (esclusi quelli di S. M. o che abbiano frequentato con buon esito la scuola di guerra) che non abbiano partecipato a precedenti corsi, compresi nei seguenti limiti:

Fanteria - fino a BELLACHIOMA Bruno compreso, pag. 204/1, A. 1934;

Cavalleria - fino a MINGIONE Dante compreso, pagina 440/1, A. 1934;

Artiglieria - fino a TEDESCHI Domenico compreso, pagina 517/1, A. 1934;

Genio - fino a CASILINI Ernesto compreso, pagina 617/2, A. 1934.

Gli enti presso i quali prestano servizio gli ufficiali sopra indicati, provvederanno a che gli ufficiali stessi si presentino alle scuole centrali il mattino del giorno precedente l'inizio del corso.

Gli ufficiali non si faranno seguire dall'attendente.

Il comando delle scuole centrali invierà a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno e di quelli che eventualmente non si presentassero.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 549. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **XIV corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

1. — L'annuale corso superiore automobilistico avrà inizio il 15 settembre p. v. e termine il 15 aprile 1935, compreso il periodo delle prove finali di esame.

2. — Si svolgerà in Roma presso l'8° centro automobilistico sotto la direzione del comandante di esso.

3. — All'ispettore del materiale automobilistico è devoluta l'alta vigilanza sul corso medesimo.

4. — Al corso prenderà parte un numero massimo di 45 ufficiali da scegliersi da questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico), sulla base delle proposte che perverranno dai comandi di corpo d'armata e di isola in conformità delle norme sancite al successivo comma 5.

Gli ufficiali da assegnarsi al corso dovranno essere così ripartiti fra le varie armi e servizi:

a) 1 ufficiale superiore di stato maggiore;

b) 2 ufficiali superiori dei CC. RR.;

c) 2 capitani di cavalleria appartenenti ai reggimenti indivisionati (uno per brigata);

d) 20 tenenti colonnelli, maggiori o capitani, appartenenti alle varie specialità di artiglieria motorizzate (pesante campale, pesante, contraerei);

e) 2 tenenti colonnelli, maggiori o capitani appartenenti al reggimento genio pontieri;

f) 2 tenenti colonnelli, maggiori o capitani appartenenti al reggimento carri armati;

g) 1 ufficiale del reggimento artiglieria a cavallo;

h) 1 ufficiale del reggimento d'artiglieria leggero;

i) 1 ufficiale inferiore del reggimento cavalleggeri Guide;

l) 13 maggiori, capitani o tenenti delle varie armi, da destinarsi ai centri automobilistici.

5. — L'ufficiale superiore di stato maggiore verrà designato dal comando del corpo di stato maggiore e quelli dei CC. RR. dal comando generale dell'arma.

Ciascun comando di corpo d'armata e di isola proporrà i nomi di due ufficiali per ciascuna delle dipendenti unità sottosegnate:

reggimento di artiglieria pesante campale;

reggimento di artiglieria pesante;

reggimento di artiglieria contraerei autocampale;

reggimento di artiglieria a cavallo;

reggimento di artiglieria leggero;

reggimento genio pontieri;

reggimento carri armati;

reggimento di cavalleria motorizzato (Guide), e quello di un ufficiale per ogni reggimento di cavalleria indivisionato.

I detti comandi segnaleranno inoltre per l'ammissione di cui alla lettera *l*), i nomi di due maggiori, capitani o tenenti appartenenti alle varie armi (genio escluso) che gradiscano l'eventuale assegnazione ai centri automobilistici e che soddisfino ai seguenti requisiti:

1) non abbiano frequentato altri corsi di specializzazione che possono rendere non conveniente il loro successivo trasferimento nei centri automobilistici (corsi d'osservazione aerea, chimici ecc.);

2) abbiano tutti i requisiti richiesti dalla legge sull'avanzamento nei riguardi della permanenza alle truppe e del periodo di comando effettivamente esercitato, in modo che il loro eventuale allontanamento dall'arma di appartenenza non possa pregiudicare la loro carriera.

Le proposte per quanto riguarda gli ufficiali di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), dovranno essere accompagnate dall'elenco nominativo degli ufficiali presenti al corpo, che per ciascun ente abbiano già frequentato un precedente corso superiore automobilistico.

Le proposte di cui sopra, dovranno pervenire a questo ministero (ispettorato del materiale automobilistico) non oltre il 31 luglio p. v.

6. — Gli ufficiali proposti dovranno possedere quale titolo di studio minimo la licenza delle scuole medie superiori (isti-

tuto tecnico, liceo, o istituto equipollente) *nonchè cognizioni di meccanica, chimica ed elettrotecnica* tali da dare affidamento di poter seguire con profitto le lezioni del corso. La loro classifica dovrà essere non inferiore a quella di « buono con coefficiente tre ».

Nella segnalazione dei nomi dovrà essere data la precedenza a coloro che ne facciano domanda e che abbiano già prestato servizio presso reparti motorizzati o siano in possesso dei certificati di idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare (mod. 1 e mod. 2) o che comunque abbiano praticamente dimostrato di avere una speciale attitudine automobilistica.

7. — I nomi degli ammessi saranno pubblicati sul *giornale militare*.

8. — Gli ufficiali ammessi, che al termine del primo mese di frequenza dimostrassero di non essere in grado di trarre profitto dalle lezioni saranno su proposta del direttore del corso, fatti rientrare ai corpi di provenienza e per essi verrà compilato, dallo stesso direttore, il prescritto rapporto informativo mod. 5 con la specificazione dei motivi del rientro.

9. — Al termine del corso, il direttore riferirà al ministero (ispettorato del materiale automobilistico) sullo svolgimento del corso stesso e sui risultati ottenuti.

10. — A corso ultimato, gli ufficiali dovranno rientrare tutti ai rispettivi comandi e corpi di provenienza, compresi quelli di cui al comma 4, lettera *l*). Questi ultimi però se idonei, dovranno essere considerati disponibili per il trasferimento nei centri automobilistici, per colmare le eventuali vacanze negli ufficiali del proprio grado.

11. — Gli ufficiali ammessi potranno farsi seguire dal proprio attendente passandolo in aggregazione all'8° centro automobilistico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONI

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella Gazzetta ufficiale dal 1° al 30 giugno 1934-XII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	Numero della gazzetta ufficiale
Avellino	Il comune di Morra Irpino è autorizzato a mutare la propria denominazione in « Morra De Sanctis ».	n. 845 7-5-1934	133

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni emanate in calce alla dispensa del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

Premi di natalità a favore degli inscritti alla « Unione militare ».

Sono istituiti per il corrente anno, 75 premi da L. 1000 ciascuno (in buoni di credito per prelevamento merce dall'unione militare) da distribuirsi agli inscritti all'unione militare che abbiano il maggior numero di figli, e non meno di 4 viventi a carico al 31 dicembre 1933 e che alla stessa data questi non abbiano oltrepassato il 21° anno di età.

Nella graduatoria, a parità di numero di figli, sarà data la precedenza ai soci che appartengono all'Ente da data più antica.

Le domande degli interessati — in carta libera — dovranno essere inviate alla segreteria del R. Commissario straordinario dell'unione militare, Roma, via Tomacelli, non oltre il 31 agosto p. v. e dovranno essere corredate:

a) dalla situazione di famiglia dalla quale risulti l'età e posizione dei figli;

b) da quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero opportuni allegare per dimostrare maggiormente le loro condizioni di famiglia.

Le domande che pervenissero dopo la data suddetta non saranno prese in considerazione.

Premi di studio a favore degli inscritti alla « Unione militare » o dei loro figli o figlie per l'anno scolastico 1933-34.

Saranno corrisposti premi di studio agli inscritti all'unione militare che seguono corsi universitari o equivalenti e ai figli o alle figlie, od ai figliastri maschi o femmine, conviventi a carico degli inscritti all'Unione militare che abbiano dimostrato spiccata attitudine nello studio delle materie scientifiche e letterarie d'insegnamento nell'anno scolastico 1933-34. Viene inoltre stabilito di erogare premi di studio agli allievi degli Istituti di reclutamento per ufficiali in servizio permanente effettivo delle forze armate che essendo figli o figliastri conviventi a carico degli inscritti all'Unione militare, abbiano superato in maniera particolarmente distinta gli esami di promozione.

Gli ufficiali che presentano le domande di premio devono essere inscritti all'Ente da una data non posteriore al 31 dicembre 1932.

Detti premi risultano dallo specchio che fa seguito alla presente circolare, e saranno corrisposti *in buoni di credito per prelevamento merci dall'Unione Militare.*

La distribuzione dei medesimi è regolata dalle seguenti norme:

1. Possono concorrere alla concessione dei premi, gli allievi e le allieve che, dimostrando come già si è detto, spiccata tendenza nello studio delle materie d'insegnamento siano riusciti:

a) a riportare in ogni materia scientifica e letteraria nell'esame o nello scrutinio finale per il passaggio alla classe superiore una media non inferiore agli 8/10 con un minimo di 7/10 in ciascuna materia in ognuna delle rispettive classi ginnasiali, di Istituto magistrale, di Istituto tecnico superiore, di liceo classico e di liceo scientifico di cui allo specchio che segue, siano le dette classi governative o pareggiate o parificate. Analogamente a riportare una media non inferiore a 16/20 con un minimo di 14/20 in ciascuna materia, in ognuna delle rispettive classi degli istituti nautici governativi;

b) a risultare nel 1° ventesimo degli approvati a primo scrutinio del proprio corso negli esami di promozione dei vari corsi degli Istituti militari per il reclutamento degli ufficiali delle forze armate in S. P. E.;

c) a risultare nel 1° ventesimo degli approvati a primo scrutinio del proprio corso negli esami di promozione dell'accademia di educazione fisica maschile della Farnesina in Roma e dell'accademia dell'educazione fisica femminile di Orvieto;

d) a superare con una media complessiva di 28/30 ed un minimo di 26/30 (o punti equipollenti) in ciascuna materia, gli esami consigliati dalla Facoltà, per ciascun anno di corso delle Regie università e politecnici, del Regio istituto superiore navale di Napoli e degli altri stituti superiori di istruzione che dal ministero dell'educazione nazionale sono equiparati a corsi universitari (è escluso dal concorso l'esame di laurea o di Stato); a tali premi possono concorrere anche gli inscritti all'ente.

Gli esami dei corsi universitari possono essere stati sostenuti parte nella sessione di agosto e parte nella sessione di ottobre, ma con esito buono in unico scrutinio per ciascuna materia.

Per i soli giovani iscritti alla milizia fascista che seguono i corsi allievi universitari di complemento è ammesso che essi sostengano gli esami, come precedentemente indicato, anche nella sessione di dicembre; purchè però tutti gli esami siano stati sostenuti in una o al massimo in due sessioni.

Le suaccennate classificazioni di studio, devono risultare da copie autentiche dei certificati scolastici rilasciati, su richiesta degli interessati, dai presidi o dai rettori degli istituti o dai comandi degli istituti militari nei quali gli allievi hanno compiuto gli studi.

Per gli allievi degli istituti militari e per quelli delle due accademie di educazione fisica il certificato dovrà contenere anche la dichiarazione che il candidato è risultato nel 1° ventesimo degli approvati del proprio corso.

Nel certificato devono essere indicati chiaramente i voti riportati in ciascuna materia.

Per gli esami di cui al precedente comma *c*) dovrà essere fatto risultare, con apposita dichiarazione dei dirigenti degli istituti, che gli esami sostenuti dagli allievi sono effettivamente *tutti quelli consigliati* dalle facoltà anno per anno, e che gli esami di ciascuna materia ebbero esito felice in un unico scrutinio, se pure ripartiti in due diverse sessioni.

2. Qualora il numero degli aspiranti meritevoli di premio superi il numero dei premi posti a concorso, l'ordine di aggiudicazione del premio nell'ambito di ciascuna classe o corso, è dato in ragione della più elevata classificazione di fine d'anno scolastico riportata.

A parità di condizioni, sempre nell'ambito di ogni singola classe o corso, la precedenza al diritto al premio è così stabilita:

allo studente universitario che abbia sostenuto nell'anno un maggior numero di esami oltre il minimo, ai soci che appartengono all'Ente da data più antica ed infine a coloro che hanno un maggior numero di figli.

3. Le domande di premi devono essere fatte su carta libera, dagli inscritti all'Unione militare, sia per se stessi, sia pei rispettivi figli o figliastri conviventi a carico e devono contenere le indicazioni seguenti:

a) numero e data d'inscrizione all'Unione militare;

b) corpo o servizio cui gli inscritti appartengono;

c) se gli inscritti sono in servizio effettivo, in congedo, od in pensione;

d) preciso indirizzo dei richiedenti.

Inoltre le domande devono essere corredate:

a) della copia autentica del certificato scolastico di cui al numero 1;

b) dello stato di famiglia autenticato dall'autorità podestarile;

c) per i giovani inscritti alla milizia fascista che hanno sostenuto parte degli esami universitari in dicembre, dichiarazione che seguono i corsi allievi ufficiali universitari di complemento rilasciata dai comandanti delle legioni universitarie dai quali dipendono gli allievi ufficiali stessi.

4. Le domande completate come sopra è indicato, devono pervenire in piego raccomandato all'Unione militare - segreteria del Regio commissario straordinario - Roma, via Tomacelli, non oltre il giorno 15 ottobre p. v. per gli allievi di cui ai comma *a*) e *b*) del precedente n. 1 e non oltre il 31 gennaio p. v. per quelli di cui al comma *c*) e *d*) dello stesso n. 1.

Le domande che pervenissero all'ente dopo le date suddette, non saranno prese in considerazione. Egualmente non saranno prese in considerazione le domande che per le date indicate fossero giunte incomplete di documenti o che avessero il certificato scolastico non redatto come è richiesto dal presente bando di concorso.

5. Del premio loro inviato gli inscritti sono invitati ad accusare ricevuta nel più breve tempo.

SCUOLE	Classe	Numero dei premi	Ammontare di ciascun premio	Somma totale
RR. istituti nautici	1ª	2	300	600
	2ª	2	400	800
	3ª	2	500	1.000
	4ª	2	550	1.100
RR. ginnasi inferiori e pareggiati	3ª	6	300	1.800
RR. ginnasi superiori e pareggiati	4ª	6	300	1.800
	5ª	6	300	1.800
RR. licei classici e pareggiati	1ª	10	400	4.000
	2ª	10	500	5.000
	3ª	10	500	5.000
RR. istituti tecnici superiori e pareggiati	1ª	4	300	1.200
	2ª	4	400	1.600
	3ª	4	500	2.000
	4ª	4	500	2.000
RR. istituti magistrali inferiori e pareggiati	4ª	3	300	900
RR. istituti magistrali superiori e parificati	1ª	3	300	900
	2ª	3	400	1.200
	3ª	3	500	1.500

SCUOLE	Classe	Numero dei premi	Ammontare di ciascun premio	Somma totale
RR. licei scientifici e pareggiati	1ª	3	300	900
	2ª	3	400	1.200
	3ª	3	500	1.500
	4ª	3	500	1.500
Accademia di fanteria e cavalleria . . .	1ª	3	700	2.100
	2ª	3	700	2.100
Accademia di artiglieria e genio	1ª	4	700	2.800
	2ª	4	700	2.800
Accademia navale	1ª	1	700	700
	2ª	1	700	700
	3ª	1	700	700
Accademia R. aeronautica	1ª	1	700	700
	2ª	1	700	700
	3ª	1	700	700
Scuola allievi ufficiali R. guardia di finanza	2ª	1	700	700
	3ª	1	700	700
Scuola applicazione militare per reclutamento ufficiali milizia nazionale forestale	1ª	1	700	700
	2ª	1	700	700
Accademia di educazione fisica maschile della Farnesina in Roma	1ª	1	700	700
	2ª	1	700	700
Accademia di educazione fisica femminile di Orvieto	1ª	1	700	700
	2ª	1	700	700
RR. università e politecnici compresi quelli di Torino e di Milano - Istituto superiore navale di Napoli e altri istituti di istruzione superiore	1ª	5	700	3.500
	2ª	5	700	3.500
	3ª	5	700	3.500
	4ª	4	700	2.800
	5ª	2	700	1.400
	6ª	2	700	1.400
TOTALI ...	n.	147	L.	75.000

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 32ª, anno 1934, circolare 458:

A pagina 1889:

dopo IX Corpo d'armata inserire:

« X Corpo d'armata - Ditta Duilio Mori - Piazza Vittoria, 7 - Napoli ».

alla sest'ultima riga anzichè X Id. id. sostituire: XI Id. id

PREZZO L. 2 —

(7100543) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1934 - ANNO XII — 20 LUGLIO

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE

21 LUG. 193

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **550 - 19 luglio 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO. — Norme per l'applicazione della legge sull'obbligatorietà dell'istruzione premilitare. . . . . *Pag.* 2439

PARTE SECONDA

N. **551 - 19 luglio 1934** - Anno XII — ISTRUZIONE PREMILITARE. — Disposizioni relative ai corsi di istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno-inverno 1934-1935. . . . . *Pag.* 2465

PARTE PRIMA

Circolare N. 550. — RECLUTAMENTO. — **Norme per l'applicazione della legge sull'obbligatorietà dell'istruzione premilitare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

In attesa che possa essere approvato ed emanato il nuovo regolamento sul reclutamento si ritiene opportuno di riunire nella presente circolare per maggiore facilità di consultazione, tutte le norme esecutive di carattere permanente per l'applicazione della legge sull'obbligatorietà dell'istruzione premilitare.

L'obbligo dell'istruzione premilitare.

1. — L'obbligo dell'istruzione premilitare comincia per tutti i cittadini a partire dal 1° ottobre dell'anno in cui essi compiono il 18° anno di loro età e cessa con il conseguimento dell'idoneità al termine del secondo corso.

In caso di mancata frequenza dei corsi premilitari senza giustificato motivo, oppure in caso di non conseguita idoneità tanto alla fine del primo corso, quanto all'esame finale, l'obbligo permane fino alla chiamata alle armi della classe o contingente di appartenenza.

2. — Le liste dei cittadini obbligati all'istruzione premilitare si identificano con le liste di leva.

3. — A senso dell'art. 26 della legge 4 giugno 1934, n. 950, le persone che hanno l'obbligo di provvedere alla iscrizione di un minore ai corsi premilitari, corrispondono un contributo di lire cinque per ciascun corso. In mancanza sono considerate inadempienti all'obbligo della iscrizione e sottoposte quindi alle relative sanzioni.

Sono esonerati dal pagamento gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

Salva l'anzidetta eccezione, è fatto divieto di ammettere ai corsi premilitari i giovani per i quali non risulti corrisposto il contributo.

Tale contributo deve essere versato al conto corrente postale n. 1/17481, intestato al «Ministero della Guerra: Gestione contributi premilitari: direzione generale personali civili e affari generali», presso qualsiasi ufficio postale del Regno.

La inscrizione, tanto al primo quanto al secondo corso, deve essere fatta presso le autorità locali preposte alla direzione dei medesimi, entro il termine dal 15 al 30 settembre, a cura delle persone indicate nell'art. 102 del Testo unico delle leggi sul reclutamento (padre, madre, tutore).

Le istanze devono essere accompagnate dalla quietanza di lire cinque versate al conto corrente postale di cui sopra, o dal certificato di povertà rilasciato dal comune di residenza, da rimanere entrambi allegati alle istanze medesime. Esse inoltre devono essere accompagnate dal certificato di nascita del giovane interessato in carta libera con esenzione da ogni spesa, ad uso militare e devono contenere l'indicazione del comune nelle cui liste egli è iscritto.

4. — Nelle località ove, a norma del successivo n. 9, i corsi abbiano eventualmente inizio il 1° aprile, l'obbligo dell'inscrizione al primo corso spetta ai giovani che entro l'anno compiono il 19° di loro età.

L'inscrizione ha luogo nei 15 giorni precedenti l'apertura del corso.

5. — Agli effetti dell'ammissione al ritardo nella prestazione del servizio militare per ragione di studio è consentito ai giovani aspiranti a tale ritardo, che siano sforniti del requisito premilitare, di chiedere l'iscrizione ai corsi anche fuori dei termini di cui ai nn. 3 e 4. Dell'avvenuta iscrizione, i competenti comandi di legione o di coorte autonoma o comandi dipendenti rilasceranno apposito certificato.

I corsi premilitari e loro svolgimento.

6. — Il ministero della guerra sopraintende all'istruzione premilitare a mezzo delle autorità militari dipendenti.

Lo svolgimento dei corsi è affidato alla milizia volontaria sicurezza nazionale, che vi provvede a traverso i comandi di legione, alla dipendenza dei quali sono perciò i corsi stessi.

I comandi di legione o di coorte autonoma fanno capo, per tutto quanto ha riguardo i corsi, ai comandi di divisione militare competenti per territorio.

Per quanto riguarda la istruzione premilitare nelle colonie, valgono le disposizioni di cui al R. decreto 17 novembre 1932, n. 1840.

7. — La direzione dei corsi nei comuni, sedi di comando di legione delle milizia volontaria sicurezza nazionale spetta al comando stesso; negli altri comuni, al locale comando della milizia volontaria sicurezza nazionale.

8. — I comandi di corpo d'armata, i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, il comando del presidio di Rodi:

a) decidono annualmente quali delle località del territorio di rispettiva giurisdizione debbano essere sede di corsi, e provvedono a rendere di pubblica ragione l'elenco delle località medesime mediante manifesto conforme all'allegato n. 1.

b) dànno direttive per lo svolgimento dei corsi sulla base dei programmi e degli ordini emanati dal ministero.

c) accertano, mediante visite ed ispezioni, che possono delegare ai comandanti di divisione ed ai generali di brigata dipendenti, dandone preventiva comunicazione al competente comando di gruppo della milizia volontaria sicurezza nazionale, che lo svolgimento dell'istruzione risponda alle esigenze di una prima preparazione al servizio militare in conformità di quanto è stabilito dalla legge.

9. — L'istruzione premilitare consta di due corsi da svolgersi in anni successivi.

I corsi hanno normalmente inizio il 1° ottobre. Nelle località, ove speciali condizioni di clima o di altitudine lo impongano, i corsi possono essere iniziati il 1° aprile, previa autorizzazione dei competenti comandi di corpo d'armata, o dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

10. — Gli istruttori sono scelti fra gli ufficiali, sottufficiali e graduati della M. V. S. N. che siano muniti dello speciale « brevetto di istruttore premilitare ». Tale brevetto viene rilasciato dai comandi di corpo d'armata o dai comandi militari delle isole a dai comandi dei Regi corpi di truppe coloniali per delega del Ministero della guerra, a coloro che abbiano frequentati *appositi corsi di istruzione*, e la cui idoneità sia stata accertata dai comandi di divisione militare

territoriale, mediante apposite commissioni da essi nominate e composte di due ufficiali superiori del regio esercito e di un ufficiale superiore della milizia volontaria sicurezza nazionale.

11. — Nel caso di deficienza di istruttori i comandi di divisione territoriale provvedono temporaneamente, a richiesta dei comandi di legioni o di coorte autonoma, mediante ufficiali e sottufficiali del regio esercito in servizio, oppure in congedo, anche se non appartenenti alla milizia volontaria sicurezza nazionale.

12. — Entro la prima decade di aprile di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali, all'atto in cui inviano copia autentica delle liste di leva agli uffici di leva della rispettiva provincia ne invieranno copia, se possibile, ai competenti comandi di legione e di coorte autonoma, i quali ne terranno conto per le proposte da inoltrare ai Comandi di corpo d'armata o delle isole. Qualora non sia possibile effettuare tale invio, i detti comandi provvederanno a prendere copia direttamente delle liste di leva presso i Comuni.

13. — Entro il mese di giugno di ogni anno i comandi di raggruppamento della milizia ed i comandi delle camicie nere delle isole, propongono ai comandi di corpo d'armata, ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna ed al comando del presidio di Rodi le località della rispettiva zona di giurisdizione nelle quali potrebbero iniziarsi i corsi il 1° ottobre successivo.

Per ciascuna località indicano il numero di ammittendi ai corsi stessi, grado e nome degli istruttori.

Per i corsi primaverili di cui al n. 9, le proposte su dette devono esser fatte entro il mese di gennaio di ogni anno.

14. — I comandi di corpo d'armata, i comandi militari delle isole ed il comando del presidio di Rodi, sulla base dei dati di cui al precedente articolo, fissati i comuni nei quali dovranno svolgersi i corsi premilitari obbligatori, comunicano entro il 15 agosto le loro decisioni ai comandi di legione e di coorte autonoma della milizia volontaria sicurezza nazionale e al Ministero della guerra (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), provvedendo anche a rendere di pubblica ragione l'elenco delle cennate località, sedi dei corsi premilitari.

Per i corsi primaverili le decisioni e comunicazioni di cui sopra devono esser fatte entro il 15 febbraio.

15. — Per i convittori di collegi non militari, è data facoltà ai comandanti di corpo d'armata di stabilire che le istruzioni si svolgano a parte, ma sempre con modalità analoghe a quelle degli altri corsi.

Quando si manifesti la necessità di riunire per le istruzioni i convittori di più convitti od istituti, gli ufficiali istruttori determinano dove debbano tenere le prescritte lezioni.

16. — I giovani obbligati a frequentare i corsi di istruzione premilitare, i quali siano iscritti alla milizia per la difesa contraerea territoriale, riceveranno la relativa istruzione presso i comandi di legione, di coorte autonoma o distaccamento della milizia stessa da parte di ufficiali della specialità, appartenenti alla milizia volontaria sicurezza nazionale.

17. — Per ciascun iscritto i comandi di legione compileranno un modello P. N. 1, che dovrà servire per tutta la durata dei corsi che l'inscritto deve frequentare.

I mod. P. N. 1, conformi all'allegato n. 2, porteranno un numero d'ordine progressivo e dovranno essere legati a registro a cura dei comandi di legione, entro un mese dalla data di inizio dei corsi.

18. — Nel caso che un premilitare trasferisca la propria residenza, il comando preposto alla direzione dei corsi della primitiva residenza ne darà comunicazione al proprio comando di legione o di coorte autonoma il quale trasmetterà al comando di legione o di coorte autonoma della nuova residenza copia del relativo foglio P. N. 1.

L'allievo è obbligato a frequentare il corso premilitare della nuova residenza, sotto le comminatorie di legge in mancanza di adempimento.

Se nella nuova residenza, od a distanza non superiore a 10 chilometri, non si svolgano corsi, il comando di legione o di coorte autonoma di nuova residenza si limiterà a prendere nota del motivo della cessazione dal corso sul foglio P. N. 1.

19. — Durante lo svolgimento dei corsi, gli istruttori attribuiranno per ogni lezione a ciascun allievo un punto di condotta da uno a dieci.

Non potrà essere dichiarato idoneo al passaggio al secondo corso, nè essere ammesso all'esame finale colui che abbia riportata media inferiore a sei decimi.

Esenzioni dall'obbligo dell'istruzione premilitare.

20. — Sono esenti dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani affetti da infermità per le quali, a senso dell'articolo 76 del Testo unico 8 settembre 1932, n. 1332, possono essere, al tempo della leva, riformati senza visita da parte del consiglio di leva.

La prova dell'inabilità, in tal caso, al servizio premilitare può essere fornita mediante certificato del capo dell'amministrazione comunale, attestante, in base ad un rapporto informativo dell'arma dei carabinieri reali, l'infermità o l'imperfezione dalla quale il giovane è affetto;

b) i giovani inabili a compiere gli esercizi fisici della istruzione premilitare.

La prova di tale inabilità deve essere fornita mediante certificati rilasciati da ufficiali sanitari o medici condotti, debitamente vistati dalla autorità comunale.

21. — Sono esenti temporaneamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani aventi la loro abituale residenza in territorio distante oltre 10 chilometri dalla località ove si svolgono corsi premilitari.

La distanza viene calcolata per la via terrestre più breve;

b) i residenti all'estero;

c) gli affetti da malattie temporanee, i ricoverati in luogo di cura od istituti di correzione od in luogo di pena ed i confinati;

d) i novizi degli istituti religiosi, gli studenti di teologia, e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, i seminaristi, gli allievi interni di istituti cattolici per compiere gli studi per le missioni, i chierici ordinati in sacris ed i religiosi che hanno emesso i voti. L'esenzione temporanea è valida a tutti gli effetti di legge per il corso o per i corsi durante i quali si verificano le condizioni previste per i vari casi.

22. — Le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero precedente vengono rispettivamente comprovate con attesta-

zione da rilasciarsi dal capo del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Quelle di cui alla lettera *c*) vanno comprovate con attestazioni rilasciate, a seconda i casi, dall'ufficiale sanitario o medico condotto, dal direttore dell'ospedale, dai direttori dei luoghi di cura o di pena o degli istituti di correzione, e dall'autorità di P. S. per gli assegnati al confino.

I certificati degli ufficiali sanitari e medici condotti devono essere vistati dall'autorità comunale.

Le condizioni infine di cui alla lettera *d*) vanno comprovate con attestazioni da rilasciarsi dalle competenti autorità ecclesiastiche.

23. — La esenzione dall'obbligo della istruzione premilitare per il motivo di cui alla lettera *b*) del n. 20 può essere accordata solo ai giovani che ancora non siano stati dichiarati idonei ed arruolati dagli organi di leva.

L'esenzione per il motivo predetto ottenuta dai giovani i quali siano stati successivamente dichiarati idonei ed arruolati dagli organi di leva non potrà avere alcuna efficacia agli effetti dell'ammissione al ritardo per ragioni di studio.

24. — Il giudizio circa l'inabilità a svolgere gli esercizi fisici dell'istruzione premilitare, di cui alla lettera *b*) del n. 20, non influisce in alcun modo sulle decisioni che gli organi di leva dovranno prendere in occasione del concorso alla leva dell'inscritto.

25. — Le domande di esenzione dall'obbligo della istruzione premilitare, devono essere normalmente presentate alle autorità preposte nei singoli comuni alla direzione dei corsi, dalle persone indicate nell'art. 102 del T.U. entro i termini di cui ai nn. 3 e 4.

Le domande stesse, corredate dei documenti prescritti, intesi a giustificare la richiesta, devono essere anche accompagnate dal certificato di nascita del giovane, in carta libera, con esenzione da ogni spesa, ad uso militare.

Se la condizione richiesta per la esenzione si verifica posteriormente al suddetto termine e durante lo svolgimento dei corsi, le domande devono essere normalmete presentate entro il 15° giorno da quello in cui la condizione stessa si è verificata.

26. — Competente a decidere in merito alle domande di esenzione è il comandante di legione o di coorte autonoma della mi-

lizia volontaria sicurezza nazionale nella cui circoscrizione si trova il comune di appartenenza del giovane.

27. — I comandi di legione o di coorte autonoma, sia ordinaria, sia universitaria, sia della milizia per la D. I. C. A. T., rilasciano agli esentati a seconda dei casi le dichiarazioni di cui agli allegati nn. 3 e 4.

28. — Se le domande di esenzione dell'obbligo dell'istruzione premilitare vengono prodotte oltre i termini stabiliti dal n. 25, esse potranno essere accolte quando risulti che il ritardo nella richiesta non sia imputabile a colpa o negligenza degli interessati.

Nei casi poi nei quali l'esenzione è determinata dall'art. 101 del Testo unico dell'8 settembre 1932, n. 1332, lettera *a*) del n. 20 e lettera *a*) o *b*) del n. 21), i certificati di esenzione possono essere rilasciati in qualsiasi tempo con la seguente formula:

« Il comando..... riconosce che il giovane..... durante il biennio anteriore alla leva della sua classe si è trovato nelle condizioni di cui alla lettera.....(1) del n.....(2) e che ai termini dell'art. 101 del Testo unico dell'8 settembre 1932, n. 1332, era esente dall'obbligo dell'istruzione premilitare ».

Contro il rifiuto dei competenti comandi di legione o di coorte autonoma a rilasciare i certificati di esenzione nei casi predetti, è ammesso ricorso al ministero della guerra.

29. — Contro la decisione che rigetta la domanda di esenzione è ammesso ricorso al comando della divisione militare territoriale entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della decisione stessa. La facoltà di ricorrere spetta solo alle persone indicate nell'art. 102 del Testo unico.

Il ricorso, insieme con i documenti prodotti dagli interessati, deve essere trasmesso a mezzo del comando di legione o di coorte autonoma della milizia volontaria sicurezza nazionale, che indicherà le ragioni della decisione negativa adottata.

30. — Nei casi di ricorsi contro la decisione che rigetta la domanda di esenzione per infermità i comandi di divisione, ove ritengano che i documenti in atti non siano sufficienti a

(1) *a*) oppure *b*).
(2) 20 oppure 21.

decidere, potranno disporre che i giovani per i quali è richiesta la dispensa siano sottoposti a una visita di controllo.

Qualora i visitandi risiedano in località sede di presidio, tale visita avrà luogo presso l'ufficiale medico del presidio stesso, designato dal comando di divisione. Nel caso contrario, essi saranno tenuti a recarsi a proprie spese alla sede del presidio viciniore, per subire la visita presso l'ufficiale medico che sarà designato dall'anzidetto comando di divisione nel giorno che sarà da questo fissato.

31. — Il verbale della visita dovrà dal comando di presidio essere con ogni sollecitudine trasmesso al comando della divisione, il quale adotterà inappellabilmente la decisione di sua competenza, e ne darà comunicazione ai ricorrenti, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali, e all'autorità locale preposta alla direzione del corso.

Dalla data di notifica, se il ricorso avrà avuto esito sfavorevole, s'intende confermato nel giovane l'obbligo dell'istruzione premilitare con tutti gli effetti di legge.

32. — Ove i giovani non si presentino a visita, il ricorso si considererà abbandonato ed i giovani stessi saranno obbligati a frequentare i corsi premilitari sotto le comminatorie di legge.

Della mancata presentazione, i comandi di divisione avvertiranno le competenti autorità preposte ai corsi.

33. — I comandi di divisione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, possono disporre, per mezzo degli organi sanitari dipendenti, per una visita di controllo dei giovani che siano stati esentati dall'obbligo dell'istruzione premilitare per infermità.

Tale facoltà cessa dopo trascorsi 60 giorni dalla decisione di esenzione.

Qualora la visita sia sfavorevole agli interessati, i comandi suddetti con provvedimento inappellabile possono revocare la decisione di esenzione.

La revoca deve essere notificata alla famiglia del giovane a mezzo dei carabinieri.

Dalla data della notifica si intende ripristinato con tutti gli effetti di legge l'obbligo dell'istruzione premilitare.

34. — Coloro che nel biennio anteriore all'apertura della leva sulla propria classe abbiano ottenuto l'esenzione dall'obbligo

della istruzione premilitare, qualunque ne sia stato il motivo, non sono obbligati a frequentare alcun altro corso. Coloro invece che sono stati esentati da un solo corso d'istruzione, nel biennio anteriore all'apertura della leva sulla propria classe, ove ne abbiano le possibilità, sono obbligati ad inscriversi e frequentare un altro corso, valido nei loro riguardi a tutti gli effetti di legge.

35. — Sono esenti a tutti gli effetti dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani che abbiano appartenuto per almeno due anni scolastici ai collegi militari;

b) i giovani i quali, alla data in cui dovrebbero inscriversi ai corsi premilitari si trovino sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina, nella R. aeronautica e nella R. guardia di finanza e in altri corpi o milizie speciali, comprese fra le forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

c) i giovani i quali alla data in cui dovrebbero iscriversi ai corsi premilitari abbiano prestato servizio per almeno tre mesi nel R. esercito, nella R. marina, nella R. aeronautica o in uno dei corpi e milizie indicati nella lettera *b*).

36. — Sono esenti dall'iscrizione al primo corso premilitare i giovani i quali abbiano appartenuto per un biennio agli avanguardisti dell'O. N. B.

Essi però hanno l'obbligo di sostenere l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso nell'ordinaria sessione di esami che ha luogo nel febbraio dell'anno successivo. In caso di conseguita idoneità essi sono tenuti ad iscriversi al secondo corso; nel caso contrario al primo.

Gli avanguardisti i quali nell'ottobre dell'anno in cui compiono il 18° anno di età abbiano cessato d'appartenere all'O. N. B. senza avervi appartenuto per un biennio sono tenuti ad iscriversi al primo corso sotto le comminatorie di legge.

Agli effetti del conseguimento del requisito dell'istruzione premilitare per ottenere il ritardo della prestazione del servizio militare a senso dell'art. 121 del Testo unico 8 settembre 1932, n. 1332, devono considerarsi esenti dall'iscrizione al primo corso coloro che abbiano appartenuto per un biennio alla M. V. S. N. e ne abbiano frequentato le esercitazioni. Essi però hanno l'obbligo di sostenere l'esame d'idoneità per l'ammissione al secondo corso come gli avanguardisti dell'O. N. B.

37. — I capi squadra avanguardisti sono esentati dal frequentare i corsi premilitari, ma sono tenuti a sostenere, nella primavera dell'anno in cui compiono il ventesimo di loro età, l'esame finale del secondo corso.

Coloro che nell'esame finale non riportino l'idoneità, possono essere ammessi a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice al secondo corso. In tale caso gli interessati sono tenuti a frequentare il corso anzidetto e a sostenere a suo tempo nuovamente l'esame finale.

I capi squadra che nella primavera dell'anno in cui compiono il ventesimo di loro età abbiano per qualsiasi motivo cessato di appartenere all'O. N. B., non possono essere ammessi all'esame finale dei corsi premilitari, ma devono invece sostenere presso la stessa commissione esaminatrice un esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso, che avranno in tal caso obbligo di frequentare. Chi non supera tale esame è tenuto ad iscriversi al primo corso.

38. — I capi centuria e cadetti avanguardisti sono esentati oltre che dalla frequenza dei corsi premilitari, anche dall'esame finale, purchè nel febbraio dell'anno in cui compiono il ventesimo di loro età risultino ancora appartenenti all'O. N. B.

In caso contrario debbono sostenere l'esame finale.

39. — I diplomi di capi centuria o di cadetti devono ritenersi equivalenti a tutti gli effetti di legge alla dichiarazione di conseguita idoneità premilitare, sotto la condizione di cui al 2° comma dei nn. 3 e 4.

I militi della M. V. S. N., gli avanguardisti, i capi squadra, i capi centuria ed i cadetti, per essere dispensati, a seconda dei casi, dalla frequenza dei corsi e dall'esame finale devono farne domanda al competente comando di legione o di coorte autonoma della M. V. S. N. nei termini stabiliti dai nn. 3 e 4 producendo una attestazione da rilasciarsi su speciali moduli dai comitati dell'O. N. B. Ai capi centuria e cadetti esentati anche dall'esame finale viene rilasciata una dichiarazione conforme all'allegato n. 3.

40. — Gli allievi dell'accademia fascista del Foro Mussolini (già accademia fascista d'educazione fisica), sono esenti dall'obbligo della frequenza dei corsi premilitari durante la permanenza all'accademia ed esentati anche dall'esame finale qua-

lora vi abbiano appartenuto o vi appartengano da almeno due anni.

Per essere esentati sia dal corso che dall'esame finale dovranno farne domanda al competente comando di legione o di coorte autonoma della M. V. S. N. nei termini stabiliti dal manifesto che indice i corsi premilitari, producendo un'attestazione comprovante di trovarsi nelle anzidette condizioni, su speciale modulo rilasciato dall'accademia. Agli allievi esentati anche dall'esame finale viene rilasciata una dichiarazione conforme all'allegato n. 3.

41. — I comandi di legione o di coorte autonoma della milizia volontaria sicurezza nazionale compilano un apposito ruolino dei giovani che ottengono la esenzione dall'obbligo della istruzione premilitare ed annotano a fianco del nome di ciascuno, a seconda dei casi, le seguenti variazioni:

a) nei casi di cui al n. 20: «Esentato dall'obbligo della istruzione premilitare perchè affetto da infermità, a senso dell'art. 76 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito» oppure «perchè inabile a sopportare le fatiche della istruzione premilitare»;

b) nei casi di cui al n. 21: «Esentato dall'obbligo della istruzione premilitare perchè (a seconda dei casi) ha comprovato di avere l'abituale residenza in località distante oltre 10 chilometri dal comune di.....o frazione di ....., ove si svolgono i corsi premilitari, perchè residente all'estero, perchè affetto da infermità temporanea, perchè ricoverato nel luogo di cura di.., nell'istituto di correzione di..., nel luogo di pena di.., perchè confinato politico, perchè chierico ordinato in sacris o religioso che ha professato i voti, perchè seminarista, perchè novizio degli istituti religiosi, studente di teologia, studente degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, allievo interno di istituto cattolico per compiere gli studi per le missioni».

Nei detti ruolini debbono essere compresi anche i giovani di cui ai nn. 35, 36, 37 e 38.

Esami.

42. — Alla fine del primo corso, gli istruttori incaricati della istruzione premilitare accertano l'idoneità degli allievi al passaggio al secondo corso.

I non idonei sono tenuti ad iscriversi nuovamente al primo corso.

43. — I giovani che siano stati assenti ad un numero di lezioni superiore ad un quarto senza che tali assenze siano giustificate da malattia, trasferimento in località in cui non vengono svolti i corsi premilitari, o da altri motivi di eccezionale gravità da lasciarsi al giudizio delle autorità locali preposte allo svolgimento dei corsi premilitari, non possono conseguire la idoneità per il passaggio dal primo al secondo corso oppure la idoneità finale.

Si applicano le penalità stabilite dall'art. 198 del Testo unico.

44. — Il conseguimento della idoneità premilitare è accertato al termine del secondo corso, in seguito ad esame da parte di commissioni nominate dai comandanti di divisione militare.

Le commissioni sono composte da un ufficiale superiore del R. esercito, presidente; da un ufficiale inferiore del R. esercito e da un ufficiale della milizia volontaria sicurezza nazionale, membri.

A rappresentare la milizia volontaria sicurezza nazionale potrà essere scelto eccezionalmente un ufficiale superiore, purchè però inferiore di grado o almeno di anzianità al presidente della commissione.

Per l'esame dei giovani di cui al n. 16 e di quelli appartenenti a reparti mitraglieri controaerei o ad elementi della rete di avvistamento, uno dei due ufficiali del R. esercito deve appartenere all'artiglieria controaerei, e l'ufficiale della milizia volontaria sicurezza nazionale alla M. D. I. C. A. T., ai fini dell'accertamento delle cognizioni specifiche degli esaminandi.

È in facoltà dei comandanti di divisione di nominare due ed anche più commissioni nei casi in cui una sola non possa espletare gli esami in tempo utile.

45. — L'esame dei giovani di cui al quarto comma del precedente articolo deve vertere, oltre che sui programmi normali dei corsi premilitari, anche sui programmi speciali stabiliti dal ministero della guerra.

46. — I giovani che si presentano all'esame finale sono tenuti ad esibire alla commissione la carta di identità personale della quale dovrà esser presa nota sul prescritto mod. P. N. 1.

47. — Le commissioni esaminatrici firmano, per la parte contenente la dichiarazione del risultato dell'esame, i modelli P. N. 1 che vengono poi conservati dai comandi di legione.

48. — Ai giovani, i quali abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato dai competenti comandi di legione o di coorte

autonoma, sia ordinaria, sia universitaria, sia della milizia per la D. I. C. A. T., un certificato di conseguita idoneità, conforme, a seconda dei casi, agli allegati nn. 5, 6 e 7.

Per i giovani che abbiano frequentato i corsi premilitari svolti dalla M. D. I. C. A. T. e che abbiano conseguita la idoneità, nei modelli stessi si aggiungerà la seguente attestazione: « Si attesta che il detto giovane ha avuto l'istruzione speciale della milizia per la D. I. C. A. T., e che è stato particolarmente addestrato... (indicare la mansione esplicata nei reparti di artiglieria o mitraglieri o di avvistamento).

49. — Per gli esami di passaggio al secondo corso degli avanguardisti, a senso del n. 36 e di idoneità dei capi squadra, a senso del n. 37, si compilano i verbali di esame, conformi agli allegati nn. 8 e 9 da legarsi in registri per cura dei comandi di legione.

50. — Gli allievi non riconosciuti idonei all'esame finale sono tenuti ad iscriversi al secondo corso, purchè questo si svolga prima della chiamata alle armi della classe o contingente di leva cui il giovane appartiene.

51. — Al termine del primo corso e degli esami finali, il comando generale della milizia volontaria sicurezza nazionale trasmetterà al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) uno specchio da cui risulti per ciascun corso il numero degli allievi dichiarati idonei, distinti per anni di nascita.

In colonne a parte saranno indicati il numero dei capi squadra ed eventualmente dei capi centuria e cadetti degli avanguardisti, sottoposti all'esame finale senza aver frequentato i corsi, distinti fra idonei e non, nonchè il numero dei giovani che abbiano appartenuto per due anni all'opera nazionale balilla, sottoposti agli esami dal primo al secondo corso, distinti pure fra idonei e non idonei.

Contravvenzione alle disposizioni dell'istruzione premilitare.

52. — Coloro che contravvengono alle disposizioni della legge relative alla iscrizione ai corsi premilitari ed alla loro regolare frequenza sono denunziati all'autorità giudiziaria dai comandi di legione o di coorte autonoma della M. V. S. N. da cui dipendono i vari corsi premilitari, dietro direttive del ministero della guerra cui dovrà esser comunicato dal comando generale della M. V. S. N., il numero degli inadempienti divisi per provincia.

La denunzia deve esser fatta, inviando alla pretura nella cui giurisdizione territoriale si svolge il corso cui il giovane doveva essere inscritto, la terza parte dell'allegato n. 10, dopo che il comandante di legione o di coorte autonoma abbia, ove necessario, assunto dai comuni le notizie indicate nel modello stesso

53. — I direttori di aziende o datori di lavoro in genere che in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 198 del T. U.

54. — L'assenza dal lavoro per ottemperare agli obblighi dell'istruzione premilitare non può consentire al datore di lavoro ritenuta di sorta sul salario del prestatore di opera, quando il contratto preveda la corresponsione della retribuzione anche nei giorni festivi, come ad esempio nel caso di retribuzione mensile.

55. — Il contravventore è ammesso a fare al pretore l'oblazione ed a pagare prima del decreto di condanna una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dall'art. 198 del Testo unico oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il carico dell'inadempienza.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 8.

MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO.....

ELENCO DELLE LOCALITÀ SEDI DEI CORSI PREMILITARI OBBLIGATORI.

In relazione a quanto dispone l'art. 103 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare, d'ordine del ministero della guerra si rende noto che per il corrente anno verranno istituiti i corsi premilitari nelle seguenti località:

Tutti i cittadini che entro il corrente anno compiono od abbiano compiuto il 18° anno di età sono obbligati ad iscriversi ai corsi premilitari ed a frequentarli.

Con successiva notificazione dei competenti comandi della M.V.S.N. verranno comunicate le norme per l'iscrizione ai corsi e per le eventuali domande di esenzione.

MOD. P.N. 1. ALLEGATO N. 2.

MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE
Istruzione premilitare

1° ANNO — CORSO DI .....

Cognome e nome..... Comune di Leva di .....
figlio di ..... Provincia di.....
e di ..... Distretto militare di .....
nato a ..... Professione o mestiere .....
il..... .....

LEZIONI DI TIRO INDIVIDUALE.

Segnare a stampiglia, per ciascun corso: Ha eseguito il tiro individuale. oppure: Non ha eseguito il tiro individuale per mancanza di poligono. oppure: Ha eseguito il tiro ridotto.	1° Anno	
	2° Anno	

Ha iniziato il corso il..... Assenze N. .....
Lo ha iniziato anche una volta in data ....., perchè non dichiarato idoneo

Idoneità esami 1° anno

IDONEO	NON IDONEO
.....	.....

L'UFFICIALE DELLA MILIZIA
Direttore legionale dei corsi
.....

Ha sostenuto soltanto l'esame di passaggio nella normale sessione d'esame tenuta a.....
..... il ....., perchè nelle condizioni previste dalla....., ed è stato dichiarato idoneo.

L'UFFICIALE DEL R. ESERCITO Membro della Commissione	IL PRESIDENTE della Commiss. esaminatrice	L'UFFICIALE DELLA MILIZIA Membro della Commissione
.....	.....	.....

2° ANNO — CORSO DI .....

Ha iniziato il corso il..... Assenze N.....

Idoneità esami 2° anno

IDONEO	NON IDONEO
.....	.....

L'UFFICIALE DEL R. ESERCITO Membro della Commissione	IL PRESIDENTE della Commis. esaminatrice	L'UFFICIALE DELLA MILIZIA Membro della Commissione
.....	.....	.....

ANNOTAZIONI (1).

(1) Specialmente annotare i procedimenti per inadempienza.

ALLEGATO N. 3.

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE PREMILITARE.

COMANDO DELLA.....LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Si attesta che il giovane (1) .....
nato il ..... a ..... è stato esentato dall'obbligo dell'istruzione premilitare perchè.....
.....
.....
.....

(Luogo e data)

Il comandante della legione:

(Timbro)

(1) Cognome, nome e paternità.

ALLEGATO N. 4.

CERTIFICATO DI ESENZIONE TEMPORANEA DALLA FREQUENZA DEI CORSI PREMILITARI.

COMANDO DELLA.....LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Si attesta che il giovane (1).....
nato il ..... a .....
è stato esentato dalla frequenza del corso premilitare perchè.....
.....
.....
.....

(Luogo e data)

Il comandante della legione:

(Timbro)

(1) Cognome, nome e paternità.

ALLEGATO N. 5.

CERTIFICATO DI IDONEITA NEGLI ESAMI FINALI DEI CORSI PREMILITARI.

COMANDO DELLA.....LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Si attesta che il giovane (1).....
nato a..... il.....
ha frequentato regolarmente i due corsi premilitari negli anni.....
nel comune o frazione di.....
ed ha superato l'esame finale di idoneità premilitare come da dichiarazione della commissione esaminatrice in data.

(Luogo e data)

Il comandante della legione:

(Timbro)

(1) Cognome, nome e paternità

ALLEGATO N. 6.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ DEGLI APPARTENENTI ALLA M.V.S.N. E DEGLI AVANGUARDISTI DELL'O.N.B. NEGLI ESAMI FINALI DEI CORSI PREMILITARI.

COMANDO DELLA.....LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Si attesta che il giovane (1).....
nato a.....il .....
dopo aver appartenuto per due anni (2).....
ha frequentato nell'anno..... il secondo corso d'istruzione premilitare ed ha superato l'esame finale d'idoneità come da dichiarazione della commissione esaminatrice in data.....

(Luogo e data)

Il comandante della legione:

(Timbro)

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Alla M.V.S.N. od all'O.N.B. quale avanguardista.

ALLEGATO N. 7.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ DI CAPI SQUADRA DELLA O.N.B. NEGLI ESAMI DEI CORSI PREMILITARI (1).

COMANDO DELLA.....LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Si attesta che il capo squadra .....

(2) .....

nato a.....il.....

ha superato l'esame finale di idoneità premilitare, come da dichiarazione della commissione esaminatrice in data .....

(Luogo e data)

Il comandante della legione:

(Timbro)

(1) Il presente certificato, opportunamente modificato, dovrà essere anche adoperato per i capi centuria e cadetti avanguardisti i quali, avendo cessato di appartenere all'O.N.B. prima del febbraio dell'anno in cui compiono il 20° di loro età, siano obbligati agli esami finali.

Dovrà essere adoperato anche per gli allievi dell'Accademia fascista del Foro Mussolini i quali abbiano appartenuto a detta Accademia per meno di due anni.

(2) Cognome, nome e paternità.

ALLEGATO N. 8.

MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE
ISTRUZIONE PREMILITARE.

COMUNE.....

PROVINCIA DI.....

DISTRETTO MILITARE DI.....

Verbale di esame di passaggio al 2° corso degli avanguardisti e dei militi della M.V.S.N.

Il giovane.....figlio di.....
e di.....nato a.....
il.....essendo stato dispensato dal frequentare il primo corso premilitare per aver appartenuto per due anni alla M.V.S.N. od all'O.N.B. frequentandone le relative esercitazioni ha sostenuto gli esami di ammissione al secondo corso ed è stato riconosciuto (1).....

Data.....

LA COMMISSIONE

Il Presidente:

L'Ufficiale del R. esercito: *L'Ufficiale della M. V. S. N:*

(1) Idoneo oppure non idoneo.

ALLEGATO N. 9.

MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE
ISTRUZIONE PREMILITARE.

COMUNE DI.....

PROVINCIA DI.....

DISTRETTO MILITARE DI.....

Verbale di esame finale del 2° corso dei capi squadra degli avanguardisti (1).

Il giovane.....figlio di.....
e di .....nato a.....
il.....essendo stato dispensato dal frequentare i corsi premilitari, perchè.....degli avanguardisti ha sostenuto l'esame finale ed è stato riconosciuto (2).....
idoneo.....oppure è stato ammesso a frequentare il secondo corso (3).

Data.....

LA COMMISSIONE

Il Presidente:

L'Ufficiale del R. esercito: *L'Ufficiale della M. V. S. N.*:

(1) Il presente verbale, opportunamente modificato, dovrà essere adoperato anche per i capi centuria e cadetti dell'O.N.B. i quali, avendo cessato di appartenere all'O.N.B. prima del febbraio dell'anno in cui compiono il 20° di loro età, siano obbligati all'esame finale.
Dovrà essere adoperato anche per gli allievi della Accademia fascista del Foro Mussolini i quali abbiano appartenuto a detta Accademia per meno di due anni.

(2) Se non riconosciuto idoneo il presidente deve premettere «non» alla parola idoneo.

(3) Da cancellare dal presidente in caso di riconosciuta idoneità od in caso di non riconosciuta idoneità qualora la commissione non ritenga il candidato nemmeno idoneo a frequentare il secondo corso.

ALLEGATO N. 10.

COMANDO DELLA.... LEGIONE DELLA M.V.S.N.

Al Comune di .....

OGGETTO

Richiesta di dati agli effetti dell'applicazione delle sanzioni della legge sulla obbligatorietà della istruzione premilitare.

Si prega codesto ufficio di restituire con ogni sollecitudine questo foglio completato dei dati indicati nella parte di contro.

..... li .....

Il comandante della legione

.....

COMUNE DI .....

Nome e cognome.....

paternità .....

maternità .....

luogo di nascita .....

data di nascita .....

il padre è vivente? .....

abitazione .....

la madre è vivente? (1) .....

abitazione .....

generalità del tutore (1) .....

abitazione .....

..... li .....

Il Podestà

.....

Le indicazioni sulla madre saranno date se il padre è morto e quelle sul tutore saranno date se i genitori sono morti.

ALLA R. PRETURA

DI .....

Per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 198 del testo unico delle leggi sul reclutamento il sottoscritto denunzia il signor (1) .....

..... residente in .....

..... nella sua qualità di (2) .....

del giovane.....

.....

nato il .....

a .....

per mancata iscrizione al corso premilitare .....

.....

..... li .....

Il comandante della legione

.....

(1) Nome e cognome del padre, madre o tutore.

(2) Padre, madre o tutore.

PARTE SECONDA

Circolare N. 551. — ISTRUZIONE PREMILITARE. — **Disposizioni relative ai corsi d'istruzione premilitare da svolgersi nell'autunno-inverno 1934-1935.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 luglio 1934 – Anno XII.

1. — In applicazione dell'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, i prossimi corsi autunno-invernali di istruzione premilitare avranno il seguente svolgimento:

1° *Corso:* inizio 7 ottobre 1934–XII; chiusura fine marzo 1935-XIII.

2° *Corso:* inizio 7 ottobre 1934–XII; chiusura fine gennaio 1935 – XIII.

Esami finali al termine del secondo corso 15 gennaio 1935-XIII.

2. — Hanno l'obbligo di inscriversi e frequentare il primo corso:

a) i cittadini nati nell'anno 1914 oppure nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1914, come rivedibili o rimandati per legali motivi, i quali non abbiano ancora frequentato il primo corso senza esserne stati esentati o che avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al secondo corso;

b) i cittadini nati nell'anno 1915 che non abbiano ancora frequentato il primo corso o che, avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al secondo corso:

c) i cittadini nati nell'anno 1916;

d) i cittadini di cui alle lettere *a*) e *b*) che furono esentati dalla frequenza del primo corso per avere appartenuto per due anni all'O. N. B. quali avanguardisti che non si siano presentati

agli esami di idoneità per l'ammissione al secondo corso nella sessione di esami del dicembre dello scorso anno o che non siano stati riconosciuti idonei.

L'iscrizione e la frequenza del primo corso da parte dei giovani di cui alla lettera *a*), pur essendo obbligatoria non potrà avere alcuna efficacia agli effetti dell'assegnazione a ferma minore, a meno che essi siano stati esentati da un corso di istruzione premilitare durante il biennio anteriore all'apertura della leva sulla propria classe.

3. — Sono esentati dalla inscrizione e dalla frequenza del primo corso i giovani di cui alla lettera *c*) del n. 2 che abbiano appartenuto per due anni all'O. N. B., quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni.

Essi però hanno l'obbligo di sostenere gli esami di idoneità per l'ammissione al secondo corso nell'ordinaria sessione di esami che avrà luogo dal 15 al 31 gennaio 1935.

4. — Hanno l'obbligo di inscriversi e frequentare il secondo corso:

a) i cittadini nati nell'anno 1914 o nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1914 come rivedibili o rimandati per legale motivo, i quali muniti della dichiarazione di idoneità per il passaggio al secondo corso non l'abbiano ancora frequentato, senza esserne stati esentati, o che avendolo frequentato non abbiano conseguito l'idoneità finale;

b) i cittadini nati nel 1915 che siano muniti della dichiarazione di idoneità per il passaggio al secondo corso;

c) i capi squadra degli avanguardisti nati nel 1914 che non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame finale dei corsi premilitari o siano stati ammessi a frequentare il 2° corso.

5. — I capi squadra degli avanguardisti sono dispensati dall'obbligo della frequenza dei corsi premilitari. Ove però nell'anno 1935 compiano il 20° di loro età sono tenuti a sostenere l'esame finale del 2° corso nella ordinaria sessione di esami che avrà luogo dal 15 al 31 gennaio 1935.

I capi centuria ed i cadetti dell'O. N. B. sono dispensati anche dagli esami finali purchè, ove compiano nell'anno 1935 il 20° di loro età, risultino appartenere durante la sessione di esami del gennaio 1935, all'O. N. B. In caso contrario dovranno sostenere l'esame finale.

6. — Entro la prima decade di novembre, i comandi di legione o di coorte autonoma della M. V. S. N. comunicheranno ai competenti uffici di leva i nomi dei giovani nati nel 1914 o aggiunti sulle liste di leva di detta classe, che frequentino regolarmente il 2° corso di istruzione premilitare.

7. — Entro l'ultima decade di dicembre, i comandanti di divisione nomineranno le commissioni esaminatrici a senso del n. 44 della circolare n. 550 *giornale militare* c. a. e segnaleranno ai rispettivi comandi di corpo d'armata i nomi degli ufficiali nominati.

8. — Gli esami per gli appartenenti al secondo corso dovranno essere iniziati il 15 gennaio del 1935 e dovranno venir condotti senza interruzione con assoluta precedenza per i giovani nati nell'anno 1914 od aggiunti sulle liste di leva di detta classe quali provenienti da leve precedenti.

Nessuna sessione suppletiva di esami può essere concessa dalle autorità territoriali.

9. — I comandi di legione o di coorte autonoma della M. V. S. N. trasmetteranno di volta in volta od almeno ogni cinque giorni ai competenti uffici di leva i certificati di idoneità premilitare relativi ai giovani della classe 1914.

I certificati dovranno essere accompagnati da elenchi di trasmissione in duplice copia contenenti i nomi dei giovani cui i certificati si riferiscono. Una copia dovrà essere restituita firmata per ricevuta dal commissario capo dell'ufficio di leva.

10. — I comandi di divisione sorveglieranno che gli esami abbiano termine prima del 31 gennaio 1935 e che gli ultimi certificati di idoneità relativi ai giovani della classe 1914 siano inviati a cura dei comandi di legione o di coorte autonoma della M. V. S. N. ai rispettivi uffici di leva non oltre lo stesso giorno 31 gennaio 1935.

11. — A cura della M. V. S. N. sarà pubblicato dal 15 al 31 agosto p. v. il manifesto conforme all'allegato n. 1.

Le domande di inscrizione ai corsi premilitari saranno redatte su speciali modelli, con annesso il modulo di versamento in conto corrente del contributo di lire cinque stabilito dalla legge del 4 giugno 1934, n. 950, da distribuirsi gratuitamente agli interessati. Dovranno però essere accettate le domande

di inscrizione anche se redatte su carta diversa dai modelli, purchè siano corredate dai documenti prescritti.

12. — L'istruzione premilitare di pilotaggio aereo sostituisce, agli effetti dell'obbligo sancito dall'art. 100 del Testo unico 8 settembre 1932, n. 1332, l'istruzione premilitare contemplata dall'art. 99 dello stesso Testo unico.

13. — I giovani che stiano frequentando i corsi premilitari dell'esercito possono fare passaggio a quelli di pilotaggio. In tal caso la direzione del corso di pilotaggio è tenuto a darne sollecita comunicazione al comando della M. V. S. N. presso cui il giovane frequentava il corso premilitare.

Analoga comunicazione la direzione del corso di pilotaggio è tenuta a dare qualora il giovane che abbia fatto il detto passaggio non consegua la relativa idoneità oppure venga espulso o dimesso dal corso di pilotaggio per assenze ingiustificate o per qualsiasi altro motivo. In tal caso si intende ripristinato l'obbligo della istruzione premilitare dell'esercito sotto le comminatorie di legge.

14. — La direzione del corso di pilotaggio aereo è tenuto a comunicare non oltre il 15 novembre al comando di legione o di coorte autonoma della M. V. S. N. competente, il nome, cognome, paternità, comune ed anno di nascita oppure comune di iscrizione nelle liste di leva del giovane che abbia frequentato con profitto il corso speciale di istruzione di pilotaggio aereo, sempre quando si tratti di giovane che non abbia compiuto o compia il 18° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui sia avvenuta la frequenza al corso stesso.

Il comando di legione o di coorte autonoma ove si tratti di giovane che abbia compiuto il 17° anno di età, ne prenderà nota in apposito ruolino perchè possa successivamente farne annotazione sulle liste di leva.

Ove poi si tratti di giovane che abbia compiuto o debba compiere il 18° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene fatta la partecipazione, ne prenderà nota direttamente sulle liste di leva. E ciò allo scopo di evitare che i genitori o i tutori dei giovani che abbiano frequentato i corsi premilitari di pilotaggio aereo siano denunziati quali contravventori all'obbligo della istruzione premilitare a norma dell'art. 198 del Testo unico 8 settembre 1932, n. 1332.

15. — La istituzione dei corsi d'istruzione premilitare nelle singole località delle colonie sarà disposta dal Governo di ciascuna colonia a norma del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1840, che ha esteso alle colonie la legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla obbligatorietà della istruzione premilitare.

16. — I corsi premilitari nelle colonie sono svolti alla dipendenza dei comandi dei Regi corpi di truppe coloniali e ad essi sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella presente circolare.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1

REGNO D'ITALIA

COMANDO DELLA....M. V. S. N.

CORSI PREMILITARI OBBLIGATORI 1934-1935.

In applicazione dell'art. 99 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932, n. 1332, sono istituiti per l'autunno-inverno 1934-1935 due corsi premilitari:

Il primo corso avrà inizio il 7 ottobre 1934 e terminerà a la fine di marzo 1935.

Il secondo corso, avrà inizio il 7 ottobre 1934 e terminerà alla fine di gennaio 1935.

Primo corso.

1. — Hanno l'obbligo di inscriversi e frequentare il primo corso:

a) i cittadini nati nell'anno 1914 oppure nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1914 come rivedibili o rimandati per legali motivi i quali non abbiano ancora frequentato il 1° corso o che avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al secondo corso;

b) i cittadini nati nell'anno 1915 che non abbiano ancora frequentato il primo corso o che, avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio al secondo corso;

c) i cittadini nati nell'anno 1916;

d) i cittadini di cui alle lettere *a*) e *b*) che furono dispensati dalla frequenza del primo corso per avere appartenuto per due anni all'O.N.B. quali avanguardisti e che non si siano presentati agli esami di idoneità per l'ammissione al secondo corso nella sessione di esami del dicembre scorso o che non siano stati riconosciuti idonei.

2. — Sono esentati dalla inscrizione e dalla frequenza del primo corso i cittadini nati nell'anno 1916 che abbiano appartenuto per due anni all'O.N.B. quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni.

Essi però hanno l'obbligo di sostenere gli esami di idoneità per l'ammissione al secondo corso nell'ordinaria sessione di esami che avrà luogo dal 15 al 31 gennaio 1935.

Secondo corso.

3. — Hanno l'obbligo di inscriversi e frequentare il secondo corso:

a) i cittadini nati nell'anno 1914 o nati in anni precedenti e aggiunti sulle liste di leva della classe 1914 quali rivedibili o rimandati per legali motivi, i quali, muniti della dichiarazione di idoneità

per il passaggio al secondo corso, non l'abbiano ancora frequentato, senza esserne stati esentati, o che, avendolo frequentato, non abbiano conseguito l'idoneità finale;

b) i cittadini nati nel 1915 che siano muniti della dichiarazione di idoneità per il passaggio al secondo corso;

c) i capi squadra degli avanguardisti nati nel 1914 che non abbiano conseguito l'idoneità negli esami finali dei corsi premilitari e siano stati ammessi a frequentare il secondo corso.

4. — I capi squadra degli avanguardisti sono esentati dall'obbligo della frequenza dei corsi premilitari; ove però nell'anno 1935 compiano il 20° di loro età, sono tenuti a sostenere l'esame finale del secondo corso nella ordinaria sessione di esami che avrà luogo dal 15 al 31 gennaio 1935.

I capi centuria ed i cadetti dell'O.N.B. sono esentati anche dall'esame finale, purchè, ove compiano nell'anno 1935 il ventesimo di loro età, risultino appartenere, durante la sessione di esami del gennaio 1935, all'O.N.B. In caso contrario dovranno sostenere l'esame finale.

Domande.

5. — Le iscrizioni tanto al primo quanto al secondo corso premilitare debbono essere fatte presso questo Comando dal 15 al 30 settembre 1934 a domanda del padre, della madre o del tutore dei giovani interessati o dal direttore dell'istituto presso il quale il giovane si trovi per qualsiasi motivo.

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere alla iscrizione di un minore ai corsi premilitari, corrispondono un contributo di lire cinque per ciascun corso ai sensi dell'art. 26 della legge 4 giugno 1934 n. 950. In mancanza sono considerate inadempienti all'obbligo della iscrizione e sottoposte quindi alle relative sanzioni.

Sono esonerati dal pagamento gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

Salva l'anzidetta eccezione, è fatto divieto di ammettere ai corsii premilitari i giovani per i quali non risulti corrisposto il contributo.

Le istanze di iscrizione in carta libera, devono essere accompagnate dalla quietanza di lire cinque versate presso qualsiasi ufficio postale del Regno al conto corrente n. 1/17481 intestato al «Ministero della Guerra: gestione contributi premilitari: direzione generale personali civili e affari generali», oppure dal certificato di povertà rilasciato dal comune di residenza, da rimanere entrambi allegati alle istanze stesse. Queste inoltre devono essere accompagnate dal certificato di nascita del giovane interessato e devono contenere l'indicazione del comune nelle cui liste egli è iscritto.

Per comodità del pubblico, i modelli per le domande di ammissione ai corsi con annessi i moduli di versamento in conto corrente dei contributi di lire cinque, sono in distribuzione gratuita presso le direzioni dei corsi premilitari.

Esenzioni.

6. — Sono esenti dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

I giovani affetti da infermità a senso dell'art. 76 del testo unico 8 settembre 1932, n. 1332, o quelli inabili a svolgere gli esercizi fisici della istruzione premilitare.

Sono temporaneamente esentati dall'obbligo della istruzione premilitare:

a) i giovani aventi la loro abituale residenza in territorio distante oltre 10 chilometri dal comune o frazione ove si svolgono corsi premilitari;

b) i residenti all'estero;

c) i novizi degli istituti religiosi, gli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, gli alunni interni di istituti cattolici per adempiere gli studi per le missioni, gli alunni dei seminari, i chierici ordinati in *sacris* ed i religiosi che hanno emesso i voti;

d) gli affetti da infermità temporanea, i ricoverati in luoghi di cura o di pena o di confino, od in istituti di correzione.

Le domande di esenzione, corredate dei prescritti documenti, e dei certificati intesi a giustificare la mancata iscrizione, debbono essere presentati a questo comando a cura delle persone di cui al n. 5 entro il termine ivi indicato.

Sanzioni.

7. — Il padre o in mancanza la madre, ed in sua vece chi esercita sul minore la patria potestà ha l'obbligo di inscriverlo ai corsi premilitari e provvedere perchè li frequenti regolarmente.

Chi contravviene a tale obbligo senza che ricorra alcuno dei motivi di cui al n. 6 sarà denunziato al pretore e sarà punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Alla stessa pena sono soggetti i direttori di aziende ed i datori di lavoro in genere che in qualsiasi modo impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti

(Luogo e data)

Il comandante della ..... M.V.S.N.

PREZZO L. 2 —

(7100543) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1934 - ANNO XII — 21 LUGLIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 552 - 5 luglio 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1111. — Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1934, di sottufficiali e militari di truppa del R. esercito . . . *Pag.* 2473

» 553 - 20 luglio 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo . . . . . » 2476

MILITARE

PARTE SECONDA

Circolare N. 552. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1111. - Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1934, di sottufficiali e militari di truppa del R. esercito.** - (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 luglio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 168, del 19 luglio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1934 saranno richiamati alle armi per istruzione i sottoindicati militari in congedo illimitato, se residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1904-1905, ascritti alla forza in congedo dell'arma di fanteria dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Bologna 1,5 - Modena (tutte le zone) - Reggio Emilia 1, 2, 3, 4 - Forlì 1, 2 - Pesaro 4 - Ravenna 1, 2 - Ferrara 1 - Cremona 4 - Mantova 4 - Firenze 1 (dalla lettera G alla I), 2, 3, - Pistoia 2, 3 - Roma 1 (dalla lettera T alla Z);

b) sottufficiali e militari di truppa della classe 1906, ascritti alla forza in congedo dell'arma di fanteria dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Firenze 1 (dalla lettera A alla F e dalla lettera L alla Z), 4,5 - Pistoia 1 - Pisa (tutte le zone) - Arezzo 1, 2, 3 - Lucca (tutte le zone) - Massa (tutte le zone) - Siena (tutte le zone) - Livorno 1 - Grosseto (tutte le zone) - Bologna 3 - Parma 4, 5 - Genova 5 - Perugia 2 - Roma 1 (dalla lettera D alla S), 2, 4 - Viterbo 1;

c) sottufficiali e militari di truppa della classe 1908 ascritti alla forza in congedo dei bersaglieri dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone militari a fianco di essi indicate:

Bologna - Modena - Reggio Emilia - Ferrara 3 - Ravenna 1, 2 - Piacenza - Parma - Lucca - Pisa - Livorno 1 - Massa - Gaeta - Frosinone - Aquila - Sulmona - Aversa - Caserta - Siena - Grosseto - Arezzo - Firenze - Pistoia - Viterbo - Perugia - Orvieto;

d) sottufficiali e militari di truppa *specialisti* della classe 1905, ascritti alla forza in congedo dell'artiglieria da campagna dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone a fianco di essi indicate:

Bologna 1 - Forlì - Ferrara 1, 2 - Pesaro 3,4 - Ancona (esclusa la sezione staccata di Zara) - Pistoia - Firenze Arezzo - Siena - Perugia - Viterbo - Pisa - Livorno 1 - Grosseto - Roma 1,2;

e) sottufficiali e militari di truppa *specialisti* della classe 1905, ascritti alla forza in congedo dell'artiglieria pesante campale dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone a fianco di essi indicate:

Modena - Reggio Emilia - Bologna - Ravenna 2, 3 - Forlì - Pesaro - Ancona (esclusa la sezione staccata di Zara) - Macerata - Pistoia - Lucca - Ascoli Piceno - Firenze - Pisa - Livorno 1 - Siena - Arezzo 2 - Perugia;

f) sottufficiali e militari di truppa della classe 1905, ascritti alla forza in congedo dell'artiglieria pesante dei sottonotati distretti:

Reggio Emilia - Macerata - Frosinone - Ascoli Piceno - Teramo - Chieti - Aquila - Sulmona - Avellino - Benevento - Gaeta - Forlì - Campobasso;

g) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1905 - 1906 - 1907, ascritti alla forza in congedo del genio telegrafisti e colombofili dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone a fianco di essi indicate:

Firenze - Livorno 1 - Lucca - Siena - Pistoia;

h) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1905-1906, ascritti alla forza in congedo del genio telegrafisti e colombofili dei sottonotati distretti, limitatamente alle zone a fianco di essi indicate:

Bologna - Macerata - Ancona (esclusa la sezione staccata di Zara) - Pesaro - Forlì - Modena - Reggio Emilia 1, 3, 4, 5, 6 - Parma - Teramo - Ascoli Piceno;

i) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1905 - 1906 - 1907, ascritti alla forza in congedo del genio radiotelegrafisti dei sottonotati distretti:

Bologna - Ancona (esclusa la sezione staccata di Zara) - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno - Teramo - Chieti;

l) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1905 - 1906, ascritti alla forza in congedo del genio radiotelegrafisti dei sottonotati distretti:

Firenze - Siena - Pisa - Pistoia - Lucca - Massa;

m) sottufficiali e militari di truppa delle classi 1905 e 1° semestre 1906, ascritti alla forza in congedo degli automo-

bilisti dei sottoindicati distretti, limitatamente alle zone a fianco di essi indicate:

Bologna - Modena - Reggio Emilia - Ravenna - Rovigo - Ferrara - Mantova - Firenze - Pisa - Lucca - Pistoia - Siena - Massa - Livorno 1.

Art. 2.

La durata del richiamo sarà di 20 giorni ed avrà luogo nel tempo e nei modi che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro per la Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 70. — MANCINI.

N. 553. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 luglio 1934 - Anno XII.

1. — In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 5 luglio 1934 - Anno XII si dispone che il richiamo alle armi per istruzione, di cui all'art. 1 del decreto stesso, abbia luogo per la durata di giorni 20, a partire dal 9 agosto 1934.

Il richiamo comprende i soli militari già istruiti e cioè quelli che abbiano compiuto almeno 3 mesi di servizio.

2. — Il richiamo sarà effettuato mediante cartoline-precetto modello n. 233 del catalogo (5 *ter*), che saranno richieste dai distretti militari interessati direttamente al co-

mando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, e saranno spedite ai richiamati in pieghi raccomandati senza affrancatura.

La data del richiamo decorre dal giorno di presentazione all'autorità comunale, se il centro di presentazione trovasi fuori del comune di residenza. Perciò sulla cartolina-precetto dovrà indicarsi, come data di presentazione al podestà il 9 agosto 1934.

3. — I comandi di distretto completeranno le cartoline-precetto anche per quanto riguarda i centri di presentazione dei richiamati, tenendo presenti le vigenti « tabelle di mobilitazione » edizione 1932.

4. — Contemporaneamente i comandi suddetti avvertiranno dell'invio delle cartoline i podestà di residenza dei militari richiamati, trasmettendo loro, a senso del 1° comma del paragrafo 725 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e per i soli scopi di cui alle « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi » - edizione 1933-XI - un elenco dei militari stessi con l'indicazione del centro di presentazione cui ciascun militare deve essere avviato, unitamente ad un estratto della presente circolare.

Segualeranno poscia ai centri i militari ad essi assegnati, con l'indicazione, per ciascuno, del comune di residenza, curando, in modo speciale, che nelle segnalazioni non siano commesse omissioni.

5. — I richiamati che si troveranno nel comune ove ha sede il centro cui sono assegnati, si recheranno direttamente al centro medesimo senza passare per gli uffici comunali, ma se si presenteranno ai detti uffici, questi provvederanno al loro invio a destinazione.

Gli altri si presenteranno, nel giorno stabilito, alle autorità comunali, le quali per il loro avviamento ai centri terranno presenti le precitate « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi ».

6. — I richiamati dovranno presentarsi alle autorità comunali nelle prime ore del mattino del giorno indicato nella

cartolina-precetto, e cioè il 9 agosto, muniti del loro foglio di congedo illimitato, del libretto personale (ove ne siano provvisti), nonchè della cartolina-precetto.

I podestà, dopo essersi accertati della loro identità personale, rilasceranno a tutti i richiamati un foglio di riconoscimento e di viaggio individuale, sul quale dovrà essere annotato il giorno e l'ora del rilascio del foglio stesso *nonchè l'ora nella quale i richiamati si sono presentati alla autorità comunale.*

Pei richiamati che non appartengono al comune ove si presenteranno, dovrà essere apposto sul foglio di congedo (o sul foglio di riconoscimento e di viaggio individuale in mancanza del foglio di congedo) la dichiarazione di « Visto per la partenza dal comune di . . . . . », munita della firma del capo dell'amministrazione comunale e del bollo dell'ufficio del comune.

7. — I viaggi dei richiamati dai comuni di residenza ai centri di presentazione saranno effettuati con pagamento differito in conto corrente, dietro presentazione delle richieste modello *B* (rosa), che saranno distribuite ai comuni a cura dei comandi di distretto pel tramite dei CC. RR.

Tale sistema di pagamento, oltre che per tutte le linee ferroviarie dello Stato, varrà anche per quelle ferrovie secondarie e tramvie extra urbane che sono elencate nell'allegato 4 alla circolare n. 1500 di protocollo, in data 17 marzo 1934-XII dell'ufficio trasporti del comando del Corpo di stato maggiore.

L'uso delle richieste mod. *B* (rosa) dovrà però essere limitato al periodo dal 9 al 18 agosto.

Trascorso l'anzidetto periodo di tempo, i viaggi che i richiamati ritardatari dovessero compiere per recarsi dai comuni ai distretti o ai corpi, dovranno effettuarsi con l'uso delle richieste modello *B* (verde), che comportano, come è noto, il pagamento a tariffa militare del biglietto ferroviario all'atto dell'acquisto di esso.

Così pure dovrà essere acquistato il biglietto a pagamento diretto, valendosi dell'apposita richiesta modello *B* (verde) per i viaggi su tutte le altre linee ferroviarie e tramviarie che non sono elencate nel citato allegato 4.

Il rimborso alle FF. SS. per i viaggi compiuti dai richiamati sulle linee stesse verrà effettuato da questo ministero

(direzione generale servizi logistici - ufficio amministrativo trasporti), mentre quello relativo ai viaggi compiuti sulle ferrovie, tramvie e linee di navigazione gestite dalle società di cui al citato allegato 4 verrà effettuato per cura dei distretti indicati a fianco di ciascuna società.

I distretti avranno cura di portare a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate l'elenco delle linee sulle quali, a senso del 2° comma del presente numero, potrà essere usato il modello *B* (rosa).

8. — I richiamati residenti nel comune ove ha sede il centro di presentazione hanno diritto all'indennità di soggiorno *ridotta alla metà*.

I richiamati che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il centro di presentazione ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto quando ne abbiano sostenute).

Tutti indistintamente i richiamati perdono l'*indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avviene nelle pre pomeridiane del giorno per essi fissato,* salvo che il ritardo sia dovuto a causa non a loro imputabile.

Per il giorno di arrivo al centro di presentazione l'indennità è ridotta *ai due terzi* per coloro che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il centro di presentazione.

9. — In conformità delle disposizioni contenute nei paragrafi 63 e 64 dell'Istruzione ai capi delle amministrazioni comunali di cui al precedente n. 4, i podestà potranno anticipare i mezzi di viaggio ai richiamati che risultassero sprovvisti di danaro, avendo cura che di ogni anticipazione sia fatta chiara annotazione sul foglio di riconoscimento e di viaggio rilasciato a senso del 2° comma del n. 6.

I distretti avvertiranno i podestà dell'obbligo di fare tale annotazione, a senso del paragrafo 64 della precitata Istruzione.

Delle anticipazioni le amministrazioni comunali chiederanno il rimborso al centro cui il militare è stato avviato.

10. — La partenza dei richiamati dovrà aver luogo con i primi treni utili (o altri mezzi di trasporto) del mattino del 9 agosto.

11. — I comandi di distretto militare ammetteranno alla dispensa dalla chiamata i sottufficiali e militari di truppa i quali:

a) appartengano attualmente a corpi il cui servizio è computato agli effetti della ferma di leva a senso dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

b) siano stati congedati dopo aver compiuti gli obblighi di servizio volontariamente assunti nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia (circolare 612 del *giornale militare* 1926, art. 29, comma 3°) o nelle legioni libiche della M.V.S.N. (circolare 714 del *giornale militare* 1929, art. 9, comma 3°);

c) siano già stati in precedenza richiamati e siano compresi nel presente richiamo per effetto delle varianti introdotte nelle tabelle di mobilitazione dopo i passati richiami o per effetto di cambiamenti di residenza;

d) comprovino che nei due mesi precedenti il giorno del richiamo abbiano perduto uno dei genitori ovvero la moglie;

e) comprovino, con documenti autentici, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

12. — Giusta il n. 153 della circolare 368 del *giornale militare* 1930, non potrà più essere concessa la dispensa dai richiami alle armi per istruzione per il titolo di frequenza del tiro a segno.

13. — Saranno esentati dalla chiamata solamente i seguenti militari:

a) gli ammalati, in base a certificato medico autenticato, comprovante l'impossibilità a presentarsi nei primi dieci giorni, a decorrere da quello stabilito per la chiamata. A riguardo saranno eseguiti gli accertamenti di cui al n. 636 della raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento;

b) coloro i quali al momento della chiamata siano detenuti o si trovino al confino di polizia, in base all'art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) i residenti in colonia e nelle isole del Dodecaneso.

14. — I richiamati che tarderanno a presentarsi saranno, a seconda dei casi, puniti disciplinarmente o colla pena del

carcere militare, a norma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Essi inoltre saranno trattenuti alle armi tanti giorni in più quanti quelli del ritardo.

15. — Per l'amministrazione dei richiamati si osserveranno le norme di cui all'art. 45 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi e stabilimenti militari.

Ai richiamati saranno distribuiti i seguenti oggetti di corredo e di equipaggiamento:

Asciugatoi	n. 2
Berretto di panno g. v. di fatica con fregio, o cappello per le truppe da montagna	» 1
Borraccia	» 1
Borsa di pulizia completa	» 1
Calze di cotone (agli artiglieri ed automobilisti)	p. 2
Coperte da campo	n. 1
Correggia per pantaloni	» 1
Cravatte di tela bianca	» 2
Camicie di tela di cotone con pettorina e polsini di tela bianca tinti in g. v.	» 2
Camicie di flanella	» 2
Colletti di tela g. v.	» 2
Colletti di flanella	» 2
Farsetto a maglia	» 1
Fasce gambiere (gambali con speroni a quelli di artiglieria)	p. 1
Fascia ventriera	n. 1
Fazzoletti	» 2
Gavetta	» 1
Giubba di panno g. v. con mostrine	» 1
Giubba di tela	» 1
Medaglioncino di riconoscimento completo	» 1
Mutande a maglia di cotone (solo a quelli di artiglieria)	» 2
Mutande di tela di cotone	» 2
Pantaloni di panno g. v.	» 1
Pantalone corto di tela	» 1
Pezzuole da piedi	p. 2
Posata (cucchiaio e forchetta)	n. 1
Sacchetto per gallette	» 1
Sacco vestiario e biada (solo a quelli di artiglieria da campagna)	» 1

Sacco branda per automobilisti	n. 1
Spazzola per scarpe o vestimenta	» 1
Stellette metalliche	» 4
Stivaletti a gambaletto	p. 1
Borsa a zaino	n. 1
Tazza di alluminio	» 1
Telo da tenda completo di accessori	» 1
Valigia di tela impermeabile con corregge (solo all'artiglieria con automezzi)	» 1

Quanto agli oggetti di biancheria, i richiamati potranno usare quelli di loro proprietà, sempre quando siano in condizioni tali da lasciar presumere che possano durare per tutto il periodo del richiamo.

In questo caso sarà ad essi corrisposta una indennità nella misura appresso indicata:

per	n. 2	asciugatoi	L. 1,20
»	» 2	paia di calze	» 2 —
»	» 1	farsetto o maglione di lana	» 4,20
»	» 2	fazzoletti	» 0,70
»	» 1	fascia ventriera o panciera di lana	» 1 —
»	» 2	mutande di tela	» 3 —

La spesa corrispondente all'anzidetta indennità sarà conteggiata dai corpi sulle anticipazioni a carico del capitolo « Corredo alle truppe - Prima serie ».

Nella distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento verrà data la preferenza a quelli di classe, purchè in buono stato d'uso.

All'atto del congedamento dovranno essere ritirati tutti gli oggetti dati in distribuzione.

16. — Il congedamento dei richiamati avrà inizio il 25 agosto e sarà condotto a termine entro i giorni 27 e 28 dello stesso mese.

Essi saranno congedati dai centri cui furono avviati e saranno rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza, in modo che vi giungano non più tardi del 28 agosto, tranne le eccezioni indicate al precedente n. 14.

17. — I caporali maggiori richiamati, i quali non abbiano in precedenza ottenuta la dichiarazione di idoneità al grado di sergente, dovranno essere presi in esame dalla commissione d'avanzamento, all'atto del ricollocamento in congedo, per l'accertamento dell'esistenza o meno di tale idoneità.

A tale effetto non sarà necessario alcuno speciale esperimento, essendo sufficiente il risultato delle prove che essi avranno dato durante il richiamo.

La variazione che dovrà essere apposta nel quadro *A* dei fogli matricolari è la seguente:

« Dichiarato idoneo al grado di sergente con deliberazione della commissione d'avanzamento in data . . . . . ».

Di tale idoneità dovrà farsi menzione sui ruoli 115 e, sui registri numerici 117, sarà indicato il numero dei graduati che hanno conseguito l'idoneità secondo le norme della circolare n. 535 del *giornale militare* del 1929.

18. — Ai sottoindicati congiunti dei militari che risultino in condizioni di bisogno e che essendo totalmente a carico del militare richiamato, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza, sarà, al termine del periodo del richiamo, corrisposto un soccorso nella misura indicata al n. 19 per ogni giorno di richiamo e con le restrizioni e le modalità che pure si riportano:

a) moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;

b) figli (legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti — o nelle condizioni di cui all'art. 193 Codice civile, adottivi) e figliastri, purchè minori degli anni 14 od anche di età superiore se inabili al lavoro;

c) genitori (legittimi o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto) padrigni e matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14, o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo ed ava, purchè vedova, che abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

In casi di particolare bisogno il pagamento del soccorso può anche essere anticipato.

19. — Il soccorso è stabilito nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Negli altri comuni
a) per la moglie	0,85	0,75
b) per ogni figlio o figliastro .	0.45	0,40
c) per un solo genitore . . .	0,85	0,75
d) per ambedue i genitori . .	1,40	1,30
e) per un fratello o per una sorella	0,85	0,75
f) per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	0,45	0,40
g) per l'avo	0,85	0,75
h) per l'ava	0,85	0,75

20. — Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del n. 19 quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui.

Gli avi e le ave non possono godere del soccorso stesso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti dei militari indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) *e*) ed *f*) dello stesso n. 19.

21. — Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli e figliastri indicati nella lettera *b*) del n. 18.

Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di L. 0,85 nei comuni capoluoghi di provincia, o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e di L. 0,75 negli altri comuni.

22. — Per il titolo al soccorso, per la misura di esso, per la procedura della concessione, per la composizione degli organi di deliberazione (commissione comunale e provinciale), per la revoca del soccorso, sono applicabili gli arti-

coli dall'1 al 17 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, riprodotta nella circolare 134 del *giornale militare* del 1934.

Per la decorrenza del soccorso, la sospensione, il pagamento, il rendiconto ed il rimborso delle spese, in attesa della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della citata legge 22 gennaio 1934 n. 115, sono applicabili, per il presente richiamo, le disposizioni del Capo V e seguenti della « Istruzione per la concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi » compresa nella « Raccolta delle disposizioni vigenti in materia di concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi » - edizione 1917.

23. — Le domande di soccorso devono essere rivolte all'atto della ricezione della cartolina-precetto, con richiesta scritta o verbale, dalle persone a cui favore il soccorso è stabilito, al podestà del comune in cui esse risiedono.

Tali domande saranno esaminate e decise dalle commissioni comunali.

Avverso le decisioni delle commissioni comunali è ammesso ricorso in appello alle commissioni provinciali nel termine di un mese dalla notifica della relativa decisione, e, nell'interesse dell'erario, dall'ufficio distrettuale dell'imposte senza limitazione di tempo.

24. — Dalla data di pubblicazione della presente circolare e fino al termine del richiamo, dovranno essere sospesi tutti i trasferimenti di militari in congedo da distretto a distretto per effetto di cambi di residenza ed anche sospesa dovrà essere l'assegnazione ai battaglioni CC. NN. dei sottufficiali e militari di truppa contemplati dal presente richiamo.

25. — I comandi dei distretti cureranno che siano trasmessi i fogli matricolari dei militari richiamati agli enti presso i quali dovranno prestar servizio, e gli enti anzidetti provvederanno perchè al termine del periodo del richiamo siano segnalate ai distretti, colla restituzione del foglio matricolare, le variazioni e le eventuali correzioni da apportare al foglio stesso.

26. — Eseguito il richiamo, i comandi dei distretti trasmetteranno direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - ufficio computi), entro il mese di settembre 1934, un rendiconto del richiamo, con un prospetto conforme a quello appresso tracciato.

DISTRETTO MILITARE

Prospetto numerico del risultato del richiamo alle
indetto con circ. n. 552 G. M. 1950

ARMI, CORPI E SPECIALITÀ	Forza a ruolo dei richiamati, compresi i residenti all'estero						Dispensati dalla chiamata					
	Sergenti maggiori	Sergenti	Caporal maggiori	Caporali	Soldati	Totale	Arruolati in altri corpi armati	Per avere prestato servizio nei RR. Corpi di truppe coloniali della Libia o nelle legioni libiche della M.V.S.N.	*Perchè richiamati precedentemente*	Per avere perduto un genitore o la moglie	Per dover sostenere esami	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

..... li .....

NB. — Per ciascuna classe devesi compilare un distinto prospetto.

DI .....

armi per istruzione dei militari della classe.....

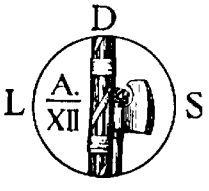
per il periodo dal..... al.....

Esenti dal richiamo					Mancanti				Presentatisi ai corpi ed eliminati				Militari che hanno compiuto il periodo di richiamo					
					con giustificato motivo		senza giustificato motivo											
Ammalati	Detenuti o assegnati a confino di polizia	Residenti in colonia o nelle isole del Dodecaneso	Per motivi speciali d'ordine del Ministero	Totale	Residenti all'estero			Totale	Temporaneamente inabili	Riformati	Deferiti ai Tribunali	Totale	Sergenti maggiori	Sergenti	Caporal maggiori	Caporali	Soldati	Totale
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

.....

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



PREZZO L. 2 —

(7100872) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª 1934 - ANNO XII 27 LUGLIO

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE ROMA 8 0 LUG. 1934

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 27 LUGLIO 1934-XII

Tributo un encomio solenne al sergente DELIPERI Giuseppe del 58° reggimento fanteria.

« Comandante di squadra mitraglieri, colpito gravemente ad un occhio per incidente di tiro, manteneva contegno fermo e sereno dando ai suoi dipendenti ammirevole esempio di animo virile e di virtù guerriera.

Ricoverato in ospedale e conscio della perdita dell'occhio colpito, esprimeva ai suoi superiori il rincrescimento di dover abbandonare il suo bel reggimento elevando il pensiero ai supremi ideali della Patria, del Re, del Duce ».

Priola di Sutrio, 30 giugno 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2489

PARTE PRIMA

N. **554 - 19 aprile 1934** - Anno XII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 808 col quale le fondazioni « Premio Priula 28-29 ottobre 1918 » e « Gian Guglielmo Rebora » erette in enti morali rispettivamente coi RR. decreti 31 marzo 1921, n. 481 e 7 dicembre 1922, n. 1632, vengono devolute — in sostituzione del disciolto reggimento pontieri e lagunari del genio — a favore di militari di truppa del 2° reggimento pontieri, e ne sono modificati i relativi statuti . . . . . *Pag.* 2495

» **555 - 4 giugno 1934** - Anno XII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Legge n. 950. - Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale. . . . . » 2497

» **556 - 12 luglio 1934** - Anno XII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Pubblicazione della legge 4 giugno 1934, n. 950, che modifica il testo della legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale. . . . » 2503

» **557 - 19 luglio 1934** - Anno XII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di marchi di prova per armi da fuoco allestite e collaudate per conto dell'esercito (*con una tavola di disegni*) . . . . » 2505

» **558 - 26 luglio 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Staffa con falsa staffa per bardatura a sella da truppa. . . . . » 2507

N. 559 - 26 luglio 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO - MILITARI DI TRUPPA. — Manutenzione del materiale automobilistico - Disposizioni riguardanti il personale operaio militare dei centri automobilistici e dei carri armati. . . . . *Pag.* 2509

PARTE SECONDA

N. 560 - 16 luglio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corso di mascalcia. . *Pag.* 2533

» 561 - 6 luglio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso a cinque posti di vice ragioniere geometra del genio militare . . . . . » 2537

» 562 - 26 luglio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta di prestiti all'Unione militare . . . . . » 2538

» 563 - 26 luglio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO. — Forma speciale di sei mesi per i residenti all'estero » 2538

» 564 - 26 luglio 1934 - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO. — Indennità e spese di viaggio per risarcimento danni . . . . . » 2539

» 565 - 26 luglio 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo. . . . . » 2539

» 566 - 26 luglio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Varianti alle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti ed in A. R. Q. per l'anno 1934 » 2541

N. 567 - 26 luglio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Periodi di operazioni belliche e di grande polizia in Libia ed in Somalia da valutare agli effetti dell'assegnazione dei punti nella classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli da prendere in esame per l'avanzamento . . . . . *Pag.* 2542

» 568 - 26 luglio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Determinazione delle località disagiate di frontiera per gli ufficiali delle varie armi e corpi e delle località disagiate per gli ufficiali dell'arma dei CC. RR. valevoli agli effetti dell'assegnazione del punto di classifica ai capitani, maggiori e tenenti colonnelli da prendere in esame per l'avanzamento . . . . . » 2551

» 569 - 26 luglio 1934 - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Costituzione dei ruoli comando e dei ruoli mobilitazione per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. - Elenco degli ufficiali appartenenti al servizio armi e munizioni, al servizio studi ed esperienze del genio, al servizio tecnico automobilistico, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi . . . . » 2556

» 570 - 26 luglio 1934 - Anno XII — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa. . . . . » 2558

PARTE PRIMA

Circolare N. 554. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 808 col quale le fondazioni « Premio Priula 28-29 ottobre 1918 » e « Gian Guglielmo Rebora » erette in enti morali rispettivamente coi RR. decreti 31 marzo 1921, n. 481 e 7 dicembre 1922, n. 1632, vengono devolute – in sostituzione del disciolto reggimento pontieri e lagunari del genio – a favore di militari di truppa del 2° reggimento pontieri, e ne sono modificati i relativi statuti.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 19 aprile 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 28 maggio 1934 - Anno XII)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1933, n. 287 che istituisce, fra l'altro, il 1° ed il 2° reggimento pontieri in luogo del reggimento pontieri e lagunari del Genio;

Visto il R. decreto 31 marzo 1921, n. 481 con cui fu eretta in ente morale la « Fondazione Premio Priula 28-29 ottobre 1918 » e fu approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1922 n. 1632, con cui fu eretta in ente morale la « Fondazione Premio Gian Guglielmo Rebora » e fu approvato il relativo statuto modificato in seguito col R. decreto in data 8 gennaio 1931, n. 77;

Vista la proposta fatta dall'Ispettorato dell'arma del genio col foglio n. 1276 del 20 febbraio u. s. di devolvere i benefici delle due suddette fondazioni a favore del 2° reggimento pontieri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Premio Priula 28-29 ottobre 1918 » eretta in ente morale con R. decreto 31 marzo 1921, n. 481, e la « Fondazione Premio Gian Guglielmo Rebora » eretta in ente morale con R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1632, destinate ai militari di truppa del reggimento pontieri e lagunari del genio, sono devolute a favore dei militari di truppa del 2° reggimento pontieri.

Art. 2.

Per effetto del disposto dell'articolo precedente negli statuti delle fondazioni « Premio Priula 28-29 ottobre 1918 » e « Premio Gian Guglielmo Rebora » alla dizione « reggimento pontieri e lagunari del genio » è sostituita quella di « 2° reggimento pontieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 555. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Legge n. 950. - Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 26 giugno 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 21 della legge 17 aprile 1930, n. 479 sul tiro a segno nazionale, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — In ogni Comune potrà essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando le domande di iscrizione raggiungano il numero di cinquanta.

Presso ogni sezione funziona un reparto sportivo che fa capo alla Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta iscritti.

A norma del successivo art. 23; ogni sezione può inoltre istituire delle proprie delegazioni per il tiro a breve distanza.

Art. 3. — La sezione di tiro a segno è retta, amministrata e rappresentata da un presidente, scelto, tranne che ne manchi la possibilità, fra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e, in difetto, tra gli ufficiali in congedo del Regio esercito, e nominato dal Comando della divisione militare, su designazione del Comando di gruppo di legioni competente per territorio.

Il Consiglio direttivo della sezione si compone di un presidente, di un delegato del Comune e di uno dell'Unione italiana di tiro a segno.

Art. 6. — Per le esercitazioni di carattere libero e sportivo, alle quali si dedicano i cittadini, provvede in ciascuna sezione il delegato dell'Unione italiana di tiro a segno.

Art. 10. — Gli avanguardisti, per essere ammessi a sparare nelle sezioni di tiro con l'arma da guerra, debbono avere compiuto il 16° anno di età.

Sono ammessi nella qualità di allievi tiratori gli avanguardisti che non abbiano compiuto i 16 anni. Essi possono sparare con armi di dimensioni consone all'età.

Art. 11. — Per l'iscrizione nei ruoli del tiro a segno sono stabilite le seguenti tasse annue:

lire tre per gli avanguardisti che non abbiano compiuto il 16° anno di età, lire sei per quelli di età superiore, lire dieci per chiunque altro.

Per i premilitari provvedono i seguenti articoli 26 e 27.

Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali.

Le tasse saranno riscosse in un'unica rata, con le norme fissate per l'esazione delle imposte dirette. All'atto però della prima iscrizione, le tasse saranno versate direttamente alla sezione e imputate all'anno in corso, qualunque sia il giorno della iscrizione.

Art. 12. — I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari.

Sono egualmente a carico dello Stato gli affitti dei terreni sui quali si impiantano campi di tiro.

Per le sezioni istituite o da istituirsi in capiluoghi di Provincia o in Comuni che erano capiluoghi di mandamento alla data di entrata in vigore del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, si provvede mediante il concorso dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni di tre quinti a carico dello Stato e di un quinto a carico di ciascuna delle altre due Amministrazioni, per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi e per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi.

Per le sezioni da istituirsi negli altri Comuni, si provvede alle cennate spese a totale carico dello Stato, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 13. — Alle spese di esercizio delle sezioni viene provveduto:

con le tasse annuali che corrispondono gli iscritti;

con introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni;

con i concorsi degli enti che usufruiscono dei campi;
con offerte dei cittadini;
con i sussidi governativi, provinciali e comunali corrisposti in relazione alle possibilità dei relativi bilanci.

Art. 14. — L'ispettore di mobilitazione comunica ogni anno alle Amministrazioni provinciali e comunali l'ammontare dei concorsi obbligatori per le spese di cui al terzo comma del precedente art. 12. Inoltre prende accordi con tali Amministrazioni, circa la misura dei sussidi da erogare per le spese di esercizio delle sezioni.

Art. 15. — Nel bilancio del Ministero della guerra viene annualmente fissato l'assegno per l'impianto dei campi di tiro, per la loro ordinaria manutenzione e per il funzionamento delle sezioni.

Art. 16. — Le direttive per l'esecuzione delle esercitazioni di tiro sono impartite dal Ministero della guerra.

Gli enti estranei al Regio esercito che usufruiscono dei campi di tiro concorrono, in ragione dell'uso, nelle spese di ordinaria manutenzione.

Sono esonerati da tale concorso i reparti premilitari che eseguiscono lezioni regolamentari.

Le armi e le munizioni sono cedute alle sezioni dall'Amministrazione militare a pagamento immediato e a prezzo convenzionale.

Art. 21. — I membri del Consiglio direttivo e i componenti della direzione del tiro che incorrano in gravi trasgressioni alle norme della presente legge e del relativo regolamento sono passibili di provvedimenti disciplinari.

Gli inscritti alle sezioni che si rendono indegni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell'istituzione con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 2.

Alla cennata legge 17 aprile 1930, n. 479, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 23. — Le sezioni, previa autorizzazione del Comando della divisione militare, possono istituire delegazioni, per il tiro a breve distanza nelle località riconosciute idonee dagli uffici del genio militare.

Art. 24. — Le delegazioni non hanno amministrazione propria. Per le spese fanno capo alle sezioni, che provvedono anche alle armi e ai materiali occorrenti.

Possono frequentare il tiro presso le delegazioni soltanto i tiratori iscritti alla sezione.

Art. 25. — Il tiro a breve distanza è eseguito con armi del tipo approvato dal Ministero e in base a istruzioni dal medesimo emanate.

Le spese per l'armamento e per i materiali di tiro sono a carico dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni e nei casi indicati all'art. 12.

Art. 26. Le persone che hanno l'obbligo di provvedere alla iscrizione di un minore ai corsi premilitari, corrispondono, nei modi prescritti dal regolamento, un contributo di lire cinque per ciascun corso. In mancanza sono considerate inadempienti all'obbligo della iscrizione e sottoposte quindi alle relative sanzioni.

Sono esonerati dal pagamento gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

Salva l'anzidetta eccezione, è fatto divieto di ammettere ai corsi premilitari i giovani per i quali non risulti corrisposto il contributo.

L'importo dei contributi è versato con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, indipendentemente dall'assegno annuo del concorso governativo per l'impianto e il funzionamento del tiro a segno di cui all'art. 15 della legge, fondi per i servizi del tiro a segno e dell'istruzione premilitare, in aggiunta non eccedente il provento dei contributi predetti.

Art. 27. — I premilitari per i quali sia stato effettuato il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente, o che ne siano stati debitamente esonerati, possono chiedere, senza corrispondere alcuna quota, l'iscrizione a una sezione di tiro a segno, in uno speciale reparto.

Art. 3.

Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge tutti i campi di tiro appartenenti alle sezioni,

quale che sia la loro provenienza, passeranno al demanio dello Stato. Tale trasferimento avrà luogo senza compenso.

Le spese inerenti a lavori ai campi di tiro, che per la data suddetta fossero già stati appaltati, andranno a carico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nelle proporzioni stabilite all'art. 12 della legge 17 aprile 1930, n. 479.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 556. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Pubblicazione della legge 4 giugno 1934, n. 950, che modifica il testo della legge 17 aprile 1930, n. 479 sul tiro a segno nazionale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

Nell'intento di dare il massimo impulso all'istituzione del tiro a segno e di favorirne l'incremento, specie nei piccoli centri, vennero studiate opportune modifiche alla legge 17 aprile 1930, n. 479, che si sono concretate nella legge 4 giugno 1934, n. 950, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 26 giugno scorso.

Tale legge, che è entrata in vigore dall'11 luglio corrente, pur lasciando intatta la struttura dell'istituzione fissata dalla legge del 1930, ha apportato a questa le seguenti principali modifiche:

1° assunzione a tolare carico dello Stato delle spese per la costruzione e sistemazione dei campi di tiro.

In dipendenza di tale assunzione di spesa i poligoni attualmente esistenti passeranno al demanio dello Stato;

2° possibilità di istituire sezioni di tiro a segno in qualsiasi comune del Regno, mentre la legge del 1930 consentiva l'istituzione solo nei capiluoghi di mandamento;

3° possibilità di istituire una sezione laddove si raggiungano 50 domande d'iscrizione di cittadini, mentre per la legge del 1930 occorreva un minimo di 100 adesioni, tutte di avanguardisti;

4° istituzione di poligoni pel tiro ridotto (50 metri) nei quali saranno esclusivamente usati speciali moschetti e che potranno essere sistemati anche entro gli abitati, per favorire la maggiore affluenza di tiratori.

Tali poligoni potranno, naturalmente, essere costruiti anche presso le attuali sezioni che non abbiano campo di tiro o il cui campo di tiro sia inefficiente.

Tutto ciò indipendentemente dalla utilizzazione, da parte degli iscritti alle sezioni o degli appartenenti alle organizzazioni giovanili e premilitari, dei poligoni ridotti dei corpi che potrà essere concessa previe intese coi comandi di presidio;

5° istituzione di speciali *delegazioni di tiro*, dipendenti dalle sezioni poste nel territorio dello stesso comune, qua-

lora il campo sia distaccato da quello della sezione dalla quale dipendono;

6° istituzione di un contributo di L. 5 a carico di coloro che hanno l'obbligo di iscrivere un minore ai corsi premilitari;

7° esclusione dei giovani Balilla dall'iscrizione al tiro a segno: iscrizione praticamente riconosciuta non necessaria;

8° ritorno al sistema di riscossione delle tasse annuali a mezzo dell'esattore comunale, fermo restando il conto corrente postale per il servizio di cassa delle sezioni.

Esposti, per sommi capi, i ritocchi di maggior rilievo che la nuova legge sul tiro a segno ha apportato alla legge del 1930, e con riserva di impartire particolareggiate disposizioni esecutive, si avverte fin d'ora che dovranno essere tenute presenti le seguenti direttive di massima:

La costituzione di nuove sezioni potrà effettuarsi anche se, in un primo tempo, possa impiantarsi solo un campo di tiro ridotto: e ciò per dar modo alle nuove sezioni di poter funzionare nel più breve tempo possibile. La costituzione di una nuova sezione, però sia con campo di tiro ordinario, sia con poligono ridotto, potrà essere autorizzata solo dopo che la costruzione del poligono sarà stata definitivamente approvata dal ministero (direzione generale del genio militare).

La costituzione delle delegazioni può essere chiesta da ciascuna sezione di tiro a segno, nel territorio del comune, quando almeno 50 inscritti alla sezione stessa ne facciano domanda.

L'istituzione della delegazione è autorizzata dal comando della divisione militare, su parere del podestà, e dopo ottenuto il nulla osta dal ministero.

I comandi di divisione, gli ispettorati di mobilitazione nonchè i presidenti delle sezioni di tiro a tutte le autorità civili e militari che s'interessano all'istituzione, vorranno mettersi in grado al più presto di poter dare piena ed efficace attuazione alle nuove disposizioni, che si propongono il maggior potenziamento del tiro a segno, quale è preciso intendimento del ministero.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 557. ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione di marchi di prova per armi da fuoco allestite e collaudate per conto dell'esercito** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale artiglieria). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

È adottato un marchio di prova per le armi da fuoco comunque allestite e collaudate per conto dell'esercito (vedi unito disegno).

Esso va applicato nelle armi mod. 91 sulla fascetta superiore della canna e nelle altre armi vicino al numero di matricola dell'arma.

Ciò premesso si prescrive:

1) il marchio speciale di prova sulle armi da fuoco di nuovo allestimento già introdotte e non ancora distribuite verrà applicato dalla fabbrica d'armi R. E. di Terni *al più presto* e, comunque, prima di procedere alla loro distribuzione;

2) per le armi non ancora sottoposte al collaudo, il marchio verrà applicato a cura delle commissioni di collaudo incaricate, *all'atto dell'accettazione;*

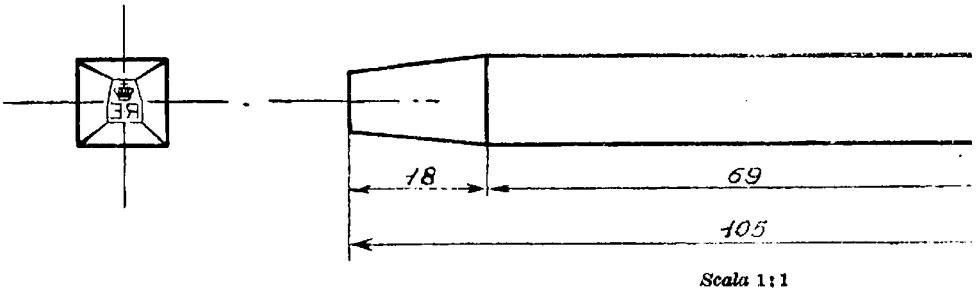
3) per le armi giacenti presso gli stabilimenti e presso le direzioni di artiglieria, il marchio speciale di prova verrà applicato *gradualmente* mediante invio sul posto di personale specializzato;

4) per le armi attualmente in distribuzione alle truppe il marchio speciale di prova verrà applicato *di mano in mano* che esse affluiranno alla fabbrica d'armi di Terni pel ripristino.

All'applicazione del marchio alle armi di cui ai punti 3) e 4) si dovrà però procedere soltanto nel caso che non esista alcun dubbio circa la loro regolare provenienza.

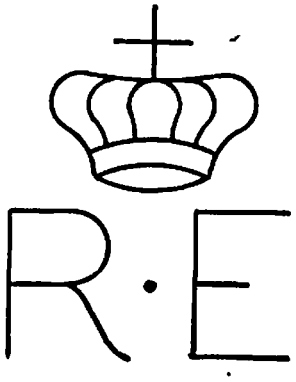
Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

MARCHIO SPECIALE DI PROVA PER ARMI DA FUOCO ALLES



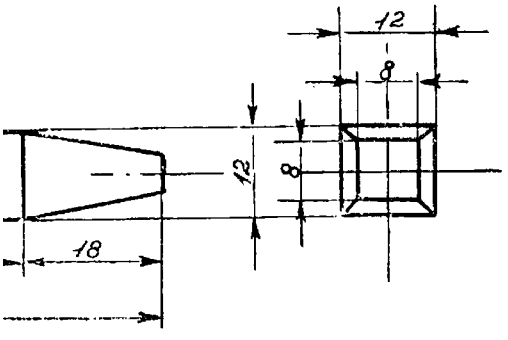
Scala 1:1

Particolare



Scala 10:1

NITE PER CONTO DEL R. E.



N. 558. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Staffa con falsa staffa per bardatura a sella da truppa.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 luglio 1934 - Anno XII.

L'impiego della staffa con falsa staffa adottata con circolare 351 *giornale militare* 1932 è esteso all'artiglieria da campagna ed a cavallo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 559. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO MILITARI DI TRUPPA. — **Manutenzione del materiale automobilistico – Disposizioni riguardanti il personale operaio militare dei centri automobilistici e dei carri armati.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 26 luglio 1931 – Anno XII.

Per la manutenzione, riparazione e custodia del materiale automobilistico dei centri automobilistici e dei reparti carri armati, è destinato personale militare *operaio automobilista* costituito da:

Sottufficiali:

capi officina automobilisti (marescialli dei vari gradi);

capi meccanici automobilisti (marescialli dei vari gradi e sergenti maggiori);

motoristi automobilisti (sergenti maggiori e sergenti);

operai automobilisti (sergenti maggiori e sergenti).

meccanici automobilisti (caporali maggiori, caporali e soldati) (1);

operai automobilisti (caporali maggiori, caporali e soldati) (2);

allievi meccanici automobilisti (caporali maggiori, caporali e soldati) (1);

allievi operai automobilisti (caporali e soldati) (2).

I capi officina automobilisti hanno la direzione di tutti i lavori che vengono eseguiti presso le officine reggimentali, compresa la riparazione e manutenzione delle armi portatili e delle mitragliatrici.

I capi meccanici automobilisti eseguono i lavori che richiedono maggiore abilità; coadiuvano ed eventualmente sostituiscono i capi officina. Provvedono inoltre alla manutenzione e riparazione dei materiali in consegna ai distacca-

(1) Delle seguenti categorie: aggiustatore e motorista.

(2) Delle seguenti categorie: elettricista magnetista, tornitore, fabbro fucinatore-saldatore autogeno, lattoniere radiatorista, falegname.

menti, magazzini e depositi dipendenti dall'ente cui sono effettivi.

I motoristi automobilisti sono addetti alla manutenzione ed alle piccole riparazioni degli automezzi assegnati alle compagnie ed unità corrispondenti, e *fanno parte organica dei reparti stessi.*

I sottufficiali operai automobilisti sono addetti alle officine ed eseguono i lavori di riparazione che richiedono mano d'opera specializzata.

Gli operai e gli allievi operai automobilisti sono addetti all'esecuzione dei lavori presso le officine.

I meccanici e gli allievi meccanici sono di massima impiegati per la manutenzione del materiale automobilistico *presso i reparti.*

Organici.

Gli organici relativi al personale operaio automobilista militare sono stabiliti dalle vigenti tabelle graduali numeriche di formazione di pace.

Reclutamento ed avanzamento.

Gli allievi operai e gli allievi meccanici automobilisti sono tratti — dopo il 3° mese di servizio sotto le armi — dai militari di leva di professione operai, espressamente inviati dai distretti ai centri automobilistici ed ai reggimenti carri armati, in occasione della chiamata alle armi delle reclute; ovvero dai militari — compresi i volontari — in servizio anche nelle altre armi e corpi, che abbiano i requisiti voluti, previo esperimento da effettuarsi presso le officine dei centri automobilistici o dei carri armati.

Gli operai ed i meccanici automobilisti si reclutano, previo parere favorevole delle commissioni di avanzamento:

1) dagli allievi operai o dagli allievi meccanici che, dopo il 6° mese di servizio militare, chiedano di essere nominati operai o meccanici e si obblighino, con dichiarazione

scritta, di assumere, al termine della loro ferma, il riassoldamento di un anno, a senso dell'art. 149 del T. U. delle leggi sul reclutamento, se ritenuti idonei e meritevoli;

2) dagli operai e dai meccanici stessi che, al termine dei loro obblighi di servizio, chiedano un secondo riassoldamento a senso dell'art. 149 precitato, se ritenuti idonei e meritevoli.

Gli aspiranti alla nomina ad operaio ed a meccanico saranno sottoposti rispettivamente ad un esame teorico-pratico sui programmi n. 1 e n. 2 riportati in calce alla presente, da sostenersi davanti ad una commissione di tre membri, nominata dal comandante del reggimento carri armati, o del centro automobilistico (un ufficiale superiore, due capitani) la quale, ove lo creda, potrà valersi anche dell'ausilio del capo officina.

L'accertamento della idoneità degli operai e dei meccanici automobilisti a rivestire i vari gradi avrà luogo con le norme stabilite nei programmi d'esame per la idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente (ediz. 1930).

Per l'avanzamento dei sottufficiali, di cui alla presente circolare, si applicano le disposizioni delle vigenti leggi, contenute nel regolamento sull'avanzamento e nel regolamento sullo stato dei sottufficiali.

I sergenti operai automobilisti si reclutano dai caporali o caporal maggiori operai e meccanici automobilisti in servizio, per i quali *sia stata accertata l'idoneità al grado di sergente,* e che abbiano superato con esito favorevole un apposito esperimento presso l'officina automobilistica R. E. di Bologna, secondo il programma n. 3.

I sergenti motoristi automobilisti possono reclutarsi dai caporali o caporal maggiori operai o meccanici automobilisti in servizio, per i quali *sia stata accertata l'idoneità al grado di sergente*, che abbiano frequentato apposito corso e superato con esito favorevole le prove finali di esame presso l'officina automobilistica R. E. secondo il programma n. 4 riportato in calce alla presente.

Nel caso che i posti di sergente motorista-automobilista non vengano coperti nel modo anzidetto, potrà essere provveduto al reclutamento del personale occorrente, mediante appositi corsi allievi sottufficiali motoristi-automobilisti, che saranno istituiti con modalità da stabilire di volta in volta.

Per l'accertamento della idoneità a *sergente operaio ed a sergente motorista* dei graduati di truppa, dovrà seguirsi la seguente procedura:

I centri automobilistici ed i reggimenti carri armati nei quali verranno a trovarsi dei caporali e caporal maggiori operai che abbiano la permanenza nel grado di caporale e caporal maggiore prescritta per poter esser presi in esame per la promozione a sergente, in seguito a domanda degli interessati, provvederanno ad accertare l'idoneità dei candidati a ricoprire il grado stesso con le norme stabilite nei « programmi d'esame per l'idoneità a sergente », edizione 1930, e poi trasmetteranno per via gerarchica le domande degli aspiranti risultati idonei al grado di sergente, al ministero della guerra (ispettorato del materiale automobilistico) perchè disponga per l'accertamento della loro idoneità professionale.

Il ministero (ispettorato del materiale automobilistico) provvederà affinchè i candidati aspiranti alla nomina a sergente operaio automobilista vengano sottoposti presso l'officina automobilistica R. E. alle prove indicate nell'allegato n. 3, e che gli aspiranti alla carica di sergente motorista vengano inviati a frequentare l'apposito corso presso l'officina stessa.

I graduati di truppa aspiranti alla nomina a sergente operaio o a sergente motorista, che avranno superato con esito favorevole i prescritti esperimenti, saranno promossi sergenti dai corpi cui sono effettivi, in seguito ad autorizzazione del ministero della guerra (ispettorato del materiale automobilistico) man mano che si renderanno liberi dei posti in organico, rispettivamente per sergente operaio o per sergente motorista.

I sergenti maggiori operai automobilisti ed i *sergenti maggiori motoristi,* ammessi alla rafferma di due anni, dovranno essere inviati a frequentare uno speciale corso che si svolgerà ogni due anni presso l'officina automobilistica del R. esercito, secondo il programma n. 5, per ottenere l'idoneità a ricoprire le mansioni di capo meccanico.

I sergenti maggiori « operai automobilisti » e « motoristi » non potranno ottenere *l'ammissione alla carriera continuativa* (come operai) se, *per un qualsiasi motivo,* non abbiano frequentato detto corso o, avendolo frequentato, non nè ab-

biano conseguita l'idoneità; in tal caso, al termine della rafferma di 2 anni, essi potranno essere inviati in congedo, oppure potranno essere ammessi alla carriera continuativa come « automobilisti » non operai, qualora le competenti commissioni d'avanzamento, *con apposita deliberazione*, li dichiarino idonei a rimanere alle armi come « sottufficiali automobilisti ».

I capi meccanici automobilisti si reclutano ad anzianità dai sergenti maggiori operai automobilisti e dai sergenti maggiori motoristi che abbiano conseguita l'idoneità di cui al paragrafo precedente e che siano stati ammessi alla carriera continuativa.

I sergenti maggiori operai automobilisti ed i sergenti maggiori motoristi, idonei all'avanzamento a maresciallo e che abbiano conseguita l'idoneità a capi meccanici, ma che, per mancanza di posti negli organici, non abbiano ottenuto la qualifica corrispondente, quando giunga il loro turno di promozione a maresciallo, saranno egualmente promossi a tale grado, perdendo però la qualifica di operai. Essi continueranno il servizio, quali automobilisti.

Tutti i capi meccanici automobilisti, che da almeno 4 anni abbiano conseguito la qualifica, dovranno essere inviati a frequentare un corso, che si svolgerà ogni due anni presso l'officina automobilistica R. E. secondo il programma n. 6, per ottenere l'idoneità, nei riguardi del materiale automobilistico, a ricoprire la carica di capo officina automobilista.

Ma poichè fra le mansioni di tale carica è prevista anche quella relativa alla manutenzione ed alla riparazione delle armi portabili, gli stessi capi meccanici, per poter conseguire l'idoneità completa a capo officina, dovranno inoltre frequentare, con buon esito, nelle epoche che verranno stabilite dal ministero, presso la R. fabbrica d'armi di Terni, l'apposito corso per capo armaiuolo.

I capi meccanici che non abbiano conseguita l'idoneità in entrambi i corsi suddetti, e quelli che per un motivo qualsiasi non li abbiano frequentati, *all'atto della nomina a capo officina di un maresciallo di essi meno anziano*, cessano di appartenere al personale operaio militare e vengono adibiti ai servizi ordinari di reparto.

I capi officina automobilisti si reclutano ad anzianità dai marescialli capi meccanici automobilisti che abbiano conseguita la completa idoneità a tale carica.

Competenze.

Oltre gli assegni del rispettivo grado (e l'indennità di riassoldamento per coloro che ne abbiano diritto) verrà corrisposto, ai sensi dell'art. 260 del « regolamento sulla stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazione dello Stato » (articolo modificato con l'art. 12 del R. decreto-legge n. 2398, circolare 52, *giornale militare* 1926) il soprassoldo di lavoro seguente, per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza:

Marescialli, *capi-officina automobilisti* . . .	L.	0,80
Marescialli, *capi-meccanici automobilisti* . . .	»	0,70
Sergenti maggiori, *capi-meccanici automobilisti*	»	0,60
Sergenti maggiori e sergenti, *motoristi automobilisti*, e sergenti maggiori e sergenti, *operai automobilisti*	»	0,50
Caporali maggiori e caporali, *meccanici* ed *operai automobilisti*	»	0,10
Soldati, *meccanici* ed *operai automobilisti* . .	»	0,30
Caporali e soldati, *allievi meccanici* ed *allievi operai automobilisti*	»	0,15

Normalmente l'orario di lavoro è di 8 ore nei giorni feriali e di 4 nei giorni festivi.

Per esigenze eccezionali di servizio, tale orario potrà essere prolungato, retribuendo le ore di lavoro con le norme di cui all'art. 251 del citato regolamento. Tali esigenze però dovranno essere segnalate di volta in volta al ministero della guerra che si riserva di autorizzare o meno la corresponsione relativa. Durante i periodi in cui verranno svolte esercitazioni o manovre, nessuna retribuzione dovrà essere corrisposta per ore straordinarie di lavoro al personale operaio militare, considerato che, in tali periodi, anche gli altri

militari dei reggimenti sono sottoposti ad un maggior lavoro senza particolare retribuzione.

Ai capi-officina automobilisti, ai capi-meccanici automobilisti, ai motoristi automobilisti, a sottufficiali e militari di truppa operai automobilisti ed ai militari di truppa meccanici-automobilisti, che diano prove di speciale capacità e di spiccato zelo nel disimpegnare le loro mansioni, oltre il compenso di lavoro di cui è detto sopra, potranno essere corrisposti:

a) i premi di operosità, di cui all'art. 264 del citato regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali. Le modalità alle quali i corpi devono attenersi scrupolosamente per l'assegnazione e la corresponsione di tali premi, sono quelle previste nel foglio d'ordini, parte amministrativa, dispensa 0, oggetto n. 025 del 1° gennaio 1932 e del foglio d'ordini, parte tecnica, dispensa 0, oggetto n. 045 del 1° gennaio 1932;

b) uno speciale compenso che non potrà oltrepassare annualmente la misura sottoindicata:

1) marescialli capi officina automobilisti . . L. 700
2) sottufficiali capi-meccanici automobilisti . » 300
3) sottufficiali motoristi e operai automobilisti » 250
4) caporali maggiori, caporali, soldati meccanici ed operai . . . . . » 150

Tutte le competenze di cui è detto sopra, sono soggette alle riduzioni di cui al R. decreto-legge in data 20 novembre 1930, n. 1491, ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Norme disciplinari.

Tutto il personale operaio automobilista (esclusi gli allievi) potrà richiedere la destinazione ad un corpo di guarnigione nel territorio, o prossimo al territorio, del rispettivo distretto di reclutamento o del luogo di abituale dimora della famiglia, però il ministero soddisferà tali richieste esclusivamente quando non si oppongono ragioni disciplinari od esigenze di servizio.

Il personale operaio automobilista (esclusi gli allievi) *è dispensato dai servizi territoriali e di caserma;* potrà a domanda ed a giudizio del comandante del corpo essere dispensato dalla mensa (se sottufficiale) e godrà il permesso serale permanente concesso ai sergenti maggiori, dopo il 5° anno di servizio, nei limiti di tempo stabiliti dai regolamenti.

I capi officina, capi meccanici ed operai automobilisti si fregieranno dei distintivi indicati nella circolare n. 509 *giornale militare* 1932.

I motoristi automobilisti si fregieranno del distintivo stabilito per i meccanici.

Ai capi-officina automobilisti in servizio d'officina in guarnigione, può essere concesso dal comando di corpo l'uso dell'abito civile.

Ai capi-meccanici automobilisti, ai motoristi ed ai sottufficiali operai automobilisti è consentito l'uso dell'abito civile solo quando sono in licenza.

Norme complementari.

Il personale operaio militare automobilista dovrà prendere parte a tutte le esercitazioni tecniche delle rispettive unità.

I comandanti di corpo assegneranno gli operai ai depositi ed i meccanici ed i sottufficiali motoristi ai reparti, nella misura fissata dalle tabelle graduali numeriche.

I meccanici dei reparti ed i sottufficiali motoristi, potranno essere comandati a prestare servizio all'officina, quando le esigenze del servizio lo richiedano.

In tal caso essi saranno alla dipendenza dei capi officina o del sottufficiale capo meccanico più anziano.

La presente circolare sostituisce le precedenti, per quanto ha tratto con le norme per il servizio automobilistico n. 451 del *giornale militare* 1926, n. 769 *giornale militare* 1928 e n. 178 *giornale militare* 1929.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA N. 1.

Programma d'esame per la nomina a meccanico per la manutenzione e riparazione del materiale presso le unità automobilistiche e carriste.

L'aspirante meccanico deve avere superato l'esame di proscioglimento, ed in caso negativo sottostare ad un esame di cultura generale corrispondente.

Dovrà dimostrare inoltre di conoscere bene il proprio mestiere ed il lavoro di saggio deve risultare eseguito con molta maestria.

Specialità: MECCANICO (aggiustatore) — MECCANICO (motorista).

MECCANICO AGGIUSTATORE.

L'esame pratico, che dovrà essere sostenuto presso l'officina del corpo, consisterà:

1) saper smontare, riparare e rimettere a punto le parti costituenti gli organi principali degli chassis;

2) dar prova di saper impiegare le macchine più in uso per la lavorazione a freddo dei metalli ed in particolare l'uso del trapano, del tornio, della limatrice e delle affilatrici;

3) dar prova di saper eseguire uno dei seguenti lavori di limatura e di aggiustaggio, senza far uso di macchine:

esecuzione di un cubo da mm. 40 di lato, tolleranza 2/10 di mm. in più o in meno;

esecuzione di un incastro a coda di rondine il cui maschio possa essere introdotto anche capovolto nella femmina senza presentare un giuoco superiore ai 2/10 di mm.;

preparazione di una tubazione per benzina con relativi raccordi alle due estremità;

4) affilatura alla ruota smeriglio di punte elicoidali per trapani da metalli, di scalpelli da meccanico e di raschietti per bronzine, ecc.

Parte teorica:

1) avere conoscenza delle nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

2) saper leggere una facile tavola di disegno meccanico;

3) avere conoscenza dei vari metalli e della loro lavorazione a caldo e a freddo;

4) saper temperare un utensile da taglio;

5) conoscere l'uso dei vari attrezzi da lavoro ed il modo di ripararli;

6) avere cognizione sulla conservazione dei materiali automobilistici in genere;

7) conoscere il modo di allestire le tubazioni in rame per benzina, acqua e olio;

8) conoscere le precauzioni che si debbono usare per procedere alla riparazione di recipienti che abbiano contenuto benzina;

9) saper far uso del calibro a nonio decimale, del truschino e del piano di riscontro.

MECCANICO MOTORISTA.

L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso l'officina del corpo.

Il candidato oltre a possedere tutti i requisiti voluti per il meccanico aggiustatore, dovrà dar prova di:

1) saper mettere a punto la distribuzione dei motori e calettare il magnete e lo spinterogeno;

2) conoscere la regolazione dei carburatori montati sui principali motori delle vetture e degli autocarri in uso presso il R. Esercito;

3) riconoscere se la miscela fornita dal carburatore montato sul motore di un autoveicolo è grassa o magra, e indicare quali parti del carburatore debbono essere sostituite per regolare la dosatura della miscela;

4) saper individuare le cause di cattivo funzionamento di un motore;

5) saper eseguire l'aggiustaggio delle bronzine di biella e di banco di un motore;

6) saper eseguire la manutenzione delle batterie di accumulatori.

PROGRAMMA N. 2.

Programma d'esame per la nomina ad operaio per la riparazione del materiale presso le officine dei centri automobilistici e delle unità carriste.

L'aspirante operaio deve avere superato l'esame di proscioglimento, ed in caso negativo sottostare ad un esame di cultura generale corrispondente.

Dovrà dimostrare inoltre di conoscere bene il proprio mestiere, ed il lavoro di saggio deve risultare eseguito con molta maestria.

Specialità: TORNITORE — ELETTRICISTA MAGNETISTA — FABBRO FUCINATORE E SALDATORE AUTOGENO — LATTONIERE RADIATORISTA — FALEGNAME.

TORNITORE.

L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso l'officina del corpo e consisterà nel:

1) dar prova di saper fucinare ed affilare gli utensili di taglio per il tornio (tanto di acciaio al carbonio che acciaio speciale);

2) dar prova di saper tornire una vite a passo triangolare con relativa chiocciola, ricevendo i pezzi grezzi di fucinatura.

Il diametro del gambo della vite sarà di mm. 25 e la lunghezza della parte filettata di mm. 100.

La chiocciola dovrà ricevere la vite da tutte e due le parti senza eccessivo sforzo e senza giuoco sensibile.

3) saper impiegare le macchine per la lavorazione dei metalli ed in particolare il trapano, la limatrice e la affilatrice.

Parte teorica:

dimostrare di saper fare uso del calibro a nonio, del piano di riscontro e del truschino;

saper leggere una semplice tavola di disegno meccanico;

saper trovare le ruote dentate necessarie per filettare al tornio una vite di determinato passo;

conoscere i vari sistemi di filettatura, ed in particolar modo quello decimale;

saper dire quali sono i lubrificanti più adatti da impiegarsi durante la lavorazione dei vari metalli colle macchine operatrici.

ELETTRICISTA MAGNETISTA.

L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso l'officina del corpo e consisterà:

1) nel saper eseguire una riparazione semplice ad un magnete o spinterogeno, con sostituzione di alcune parti mancanti o rotte;

2) nel saper condurre l'operazione di carica di una batteria di accumulatori;

3) nel saper preparare, con le debite precauzioni, l'elettrolito occorrente per una batteria di accumulatori che deve ricevere la prima carica;

4) dar prova di saper eseguire i collegamenti e ricercare, e riparare i guasti di un impianto elettrico di illuminazione e di avviamento su un autoveicolo;

5) nel saper sostituire un blocco di piastre positive o negative ad una batteria di accumulatori;

6) il candidato dovrà inoltre possedere l'attitudine di meccanico aggiustatore per eseguire i lavori di sua competenza.

Parte teorica.

Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici per le lavorazioni attinenti alla sua specialità;

possedere cognizioni generali di magnetismo e di elettricità (nozioni fondamentali relative alla corrente elettrica, resistenza elettrica; forze elettromotrici; fenomeni magnetici, calorifici e luminosi della corrente);

saper usare il voltometro e l'amperometro a bobina mobile;

conoscere il funzionamento dei raddrizzatori di corrente più in uso, per la carica delle batterie di accumulatori;

conoscere le norme per la conservazione delle batterie nei magazzini;

conoscere le principali macchine elettriche; dinamo, alternatori, convertitori in uso presso l'Esercito;

il candidato dovrà dar prova di conoscere quali sono i guasti più comuni cui vanno soggetti gli impianti elettrici degli autoveicoli, ed il modo per ripararli;

indicare quali sono le materie isolanti ed il loro impiego.

FABBRO FUCINATORE E SALDATORE AUTOGENO.

L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso l'officina del corpo e consisterà:

1) nel saper fucinare un bullone a testa esagonale per vite da mm. 30;

2) saper eseguire alla forgia la bollitura di due pezzi di ferro;

3) nel dar prova di applicare mediante saldatura autogena, ossiacetilenica od elettrica, una flangia ad un tubo di ferro ed eseguire la saldatura autogena di due pezzi di metallo in lastra sottile (lastra di ferro e rame) in piano e ad angolo;

4) saper riportare del metallo su pezzi grezzi o lavorati sia di ferro, che di ghisa o di bronzo o di alluminio;

5) saper riparare una puleggia che abbia rotte una o più razze o la fascia.

Parte teorica.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico:

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine per la lavorazione a caldo dei metalli nonchè del trapano, del seghetto meccanico per metalli, cesoie, punzonatrici e delle mole;

aver cognizione delle varie qualità di ferro e dell'acciaio in relazione al loro trattamento tecnico;

conoscere, e saper scegliere, le qualità del ferro e le dimensioni di questo più adatte per la forgiatura di un determinato pezzo per automezzo;

conoscere le qualità del combustibile più adatto per l'uso in forgiatura;

conoscere i vari sistemi d'impianto di saldatura autogena, i loro pregi e i loro difetti, nonchè le precauzioni che si debbano avere nell'uso;

conoscere le qualità dei metalli di apporto per la saldatura autogena del ferro, della ghisa, dell'alluminio, del bronzo e del rame, nonchè le materie disossidanti.

LATTONIERE RADIATORISTA.

L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso l'officina del corpo e consisterà:

1) nello spianare un foglio di lamiera, costruire un imbuto di determinate dimensioni, costruire una calotta sferica in lamiera di rame sottile;

2) nel dar prova di saper impiegare con perizia le macchine per la lavorazione delle lamiere;

3) nel saper eseguire a regola d'arte la riparazione di un radiatore, di qualunque tipo, con la sostituzione di elementi della massa radiante e di saper eseguire il collaudo di un radiatore riparato.

Parte teorica.

Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

aver cognizioni generali sul trattamento delle lamiere dei vari metalli (rame, ottone, zinco, latta e ferro) e della loro lavorazione a mano ed a macchina;

conoscere i vari tipi di fari e fanali impiegati sugli autoveicoli o per altro uso, conoscere i loro guasti più comuni e le riparazioni da eseguire;

saper preparare le leghe di piombo-stagno per saldatura.

FALEGNAME.

L'esame pratico dovrà essere sostenuto presso l'officina del corpo e consisterà:

1) nel sapere costruire una parte di carrozzeria di autoveicolo oppure di sapere eseguire a regola d'arte la calettatura di due o più pezzi di legno mediante incastri a coda di rondine e con mor-

tase semplici o doppie. Le dimensioni del lavoro dovranno corrispondere a quelle stabilite dal disegno ricevuto;

2) dar prova di saper usare le macchine per la lavorazione del legname e specialmente le piallatrici, le seghe a nastro e quelle circolari;

3) dar prova di saper arrotare ed affilare i ferri da taglio per la lavorazione a mano ed a macchina del legname, e di saper montare in modo corretto i coltelli sugli alberi delle piallatrici;

4) dar prova di saper mettere in moto un motore elettrico che comanda una macchina e di saper eseguire l'unione di una cinghia di trasmissione.

Parte teorica.

Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

aver conoscenza del funzionamento delle macchine operatrici per la lavorazione del legno;

saper riconoscere le diverse specie del legname, aver cognizioni generali nei riguardi della stagionatura naturale e di quella artificiale; conoscere quali sono i legnami da impiegarsi nella costruzione delle carrozzerie degli autoveicoli;

saper preparare il legname per la verniciatura ed eseguirne la verniciatura e coloritura a mano ed a spruzzo.

PROGRAMMA N. 3.

Programma di esame per l'accertamento della idoneità professionale a ricoprire il grado di sergente operaio automobilista.

Per brevità e chiarezza di interpretazione di quanto qui appresso stabilito nei riguardi del maggiore o minore sviluppo che a talune parti del presente programma dovrà essere dato a seconda del mestiere dei candidati, i falegnami vengono classificati in una categoria a parte. Si avrà pertanto:

Cat. *A* - Comprende gli operai di tutte le specialità esclusi i falegnami.

Cat. *B* - Falegnami.

PARTE I.

Nozioni comuni agli aspiranti di tutte le specialità.

a) Elementi di fisica e di meccanica; calore, luce, suono, illuminazione, riscaldamento; rudimenti scientifici circa l'elettricità, applicazione dell'elettricità, luce e forza motrice; rudimenti sulle motrici a gas, a vapore, a scoppio e Diesel e sui motori elettrici;

b) Generalità sulle materie prime e sui manufatti che più comunemente occorrono per la riparazione dei materiali automobilistici e che le officine reggimentali acquistano direttamente dal commercio.

Per gli aspiranti alla categoria *A*, si pretenderà una buona conoscenza dei metalli e delle leghe ed una conoscenza più rudimentale, generica ma chiara, dei legnami d'opera, tessuti, cordami e pelli conciate.

Per gli aspiranti della categoria *B* si pretenderà una buona conoscenza dei legnami d'opera, dei tessuti e dei cordami; ed una conoscenza più rudimentale nei riguardi delle materie che interessano meno direttamente la loro specialità professionale).

Metalli e leghe (ferro, acciaio e ghisa, rame, bronzo e ottone, alluminio, lega antifrizione); proprietà tecnologiche relative alla loro lavorazione Discussione ragionata sui motivi che consigliano, per l'allestimento di una determinata parte, l'impiego di uno e dell'altro dei metalli predetti.

Legname d'opera (abete, pioppo, ontano, acacia, frassino, faggio, noce, olmo, quercia); stagionatura; loro uso più appropriato e caratteristiche che li contradistinguono.

Pelli conciate, loro uso appropriato e caratteristiche che le contradistinguono.

Tessuti (tela di canapa grezza, tela di olona di canapa; tela di olona di canapa impermeabile grigia); loro uso più appropriato e caratteristiche che li contradistinguono.

Cordami. Loro resistenze e pratico impiego nell'esecuzione delle manopere di forza.

c) Metrologia (per le 2 categorie *A*, *B*). — Descrizione ed uso degli strumenti di misura più comunemente impiegati nei laboratori reggimentali; righe, squadre fisse, squadre mobili e goniometri; compassi a punte, a verga, di spessore, ballerini; compassi a nonio; calibri del tipo Palmer; calibri fissi per fori, per filettature e per spessori; norme dell'U.N.I.;

Cenni sulle bolle ad aria, sui quadranti a livello;

d) Descrizione, impiego e manutenzione della macchine utensili, degli strumenti e degli attrezzi da lavoro che formano la dotazione di una officina reggimentale. Gli operai di tutte le categorie devono saper usare razionalmente il trapano, la limatrice, la piallatrice, il seghetto e le affilatrici. Inoltre i meccanici aggiustatori e motoristi dovranno dimostrare molta abilità professionale per il lavoro d'aggiustaggio; i tornitori dovranno saper eseguire con accuratezza lavori alle macchine operatrici più importanti, ossia tornio, fresatrice e rettificatrice. I fabbri fucinatori dovranno saper usare bene le macchine e gli strumenti relativi alla lavorazione a caldo.

Per gli aspiranti alla categoria *B* si pretenderà la capacità di usare direttamente e con abilità le macchine e gli strumenti relativi alla lavorazione del legno.

Gli aspiranti delle 2 categorie dovranno dimostrare di conoscere l'uso e la manutenzione:

delle macchine utensili per la lavorazione a freddo dei metalli (torni paralleli, trapani, fresatrici, limatrici, seghetti alternativi);

delle macchine utensili per la lavorazione del legno (seghe a nastro, seghe circolari, piallatrici a filo ed a spessore, modanatrici, trapani orizzontali);

degli strumenti ed attrezzi per la lavorazione a freddo ed a caldo dei metalli;

degli strumenti ed attrezzi per la lavorazione del legno;

degli strumenti ed attrezzi per il montaggio e lo smontaggio del materiale automobilistico, e dei motori elettrici;

e) Lavorazione a mano ed a macchina dei metalli e del legno. - - Dai candidati di qualunque categoria si esigerà una conoscenza precisa dei procedimenti di lavorazione dei metalli e del legno.

Gli aspiranti dovranno dimostrare di sapere:

descrivere il procedimento di lavorazione, di una parte metallica e di una parte in legno, con l'attrezzamento in dotazione dell'officina reggimentale (al candidato sarà presentata la parte già lavorata od uno schizzo quotato della stessa, secondo che si tratta di un pezzo presentante maggiori o minori difficoltà di lavorazione);

descrivere il procedimento di lavorazione, di una parte metallica o di una parte in legno, con l'attrezzamento limitato a ciò che un autoreparto od una compagnia può trasportare con sè durante le esercitazioni di campagna;

eseguire praticamente le riparazioni più comuni al materiale automobilistico sia con i mezzi in dotazione all'officina reggimentale sia con mezzi di ripiego (riparazioni di campagna);

f) Disegno di macchine (per le 2 categorie *A*, *B*).

Lettura ed interpretazione di un disegno rappresentante un particolare meccanico di costruzione semplice:

rilievo dal vero, a mano libera, di uno schizzo quotato di oggetti semplici (chiavarde, dadi, rosette, copiglie, perni, chiavi fisse per dadi, ecc.).

g) Funzionamento e manutenzione dei vari tipi in uso di impianti di sicurezza per benzina.

h) Nozioni organiche d'igiene (per le 2 categorie *A*, *B*).

L'igiene dell'officina e del laboratorio.

Il pronto soccorso (come frenare un'emorragia; cure per una scottatura; precauzioni e prime cure in caso di fratture, ferite, distorsioni, ecc.; soccorsi d'urgenza da prestarsi ai colpiti da correnti elettriche).

Che cosa è un armadietto farmaceutico.

PROGRAMMA N. 4.

Programma d'insegnamento teorico-pratico per il corso allievi sottufficiali motoristi.

Il programma deve essere svolto facendo diretto riferimento ai tipi di autocarri e motociclette maggiormente in uso presso il Regio esercito (1) ed accennando agli autoveicoli speciali più importanti.

I. — Parte teorica.

1) Esame particolareggiato di un autocarro pesante con trasmissione a cardano. Chassis e carrozzeria. Il motore e la trasmissione del moto alle ruote. Quali condizioni devono verificarsi perchè le ruote avanzino nella direzione del moto e non slittino. Cenni sulla aderenza e suoi mezzi antisdrucciolevoli - La frizione - Il cambio di velocità - La trasmissione - Il ponte posteriore e il differenziale - La reazione del ponte - Le ruote - La spinta - Il telaio - Le balestre - Gli assali - Lo sterzo - I freni.

Gli anelli di gomma piena ed i semipneumatici - Loro montaggio sulle ruote - Uso pratico della pressa idraulica;

2) L'autocarro pesante con trasmissione a catena - Differenza dal tipo a cardano - Il differenziale - Le catene - La spinta delle ruote al telaio - Il copricatena - Il tendi catena.

3) L'autocarro leggero con trasmissione a cardano - Differenze sostanziali dai tipi pesanti;

4) I pneumatici - Alta e bassa pressione - Le camere d'aria - I copertoni - Vari tipi - Il tallone di gomma - Il cerchietto inestensibile - La pressione dei pneumatici;

5) Il motore a scoppio a quattro tempi - Parti componenti un motore ad 1 cilindro - Le quattro fasi ed i quattro tempi - Il volano - Funzionamento delle valvole - Il motore a quattro tempi e quattro cilindri in un solo blocco, oppure in due blocchi bicilindrici - Descrizione delle parti che costituiscono un motore indicando i metalli che vengono adoperati per la loro costruzione - Impiego e cure di manutenzione corrente - Alesaggio - Corsa - Cilindrata - Pistone - Segmenti - Spinotto - La biella - L'albero a gomito ed il volano - Il basamento e la coppa dell'olio - La distribuzione - Tempi di apertura e chiusura delle valvole - Organi di comando delle valvole e loro regolazione;

6) Il motore ad iniezione di olio pesante - La miscela esplosiva - La benzina - I serbatoi - Alimentazione a pressione - A caduta - Alimentatori - Pompe per combustibile - Il carburante - Funzionamento generico - Descrizione dei tipi in uso sugli autoveicoli militari -

(1) Autocarri 18 B.L. - Ceirano 50 - Spa 25 C/10 - Motociclette Frera 500 e Guzzi 500.

Difetti di carburazione - Miscela ricca - Miscela povera - Provvedimenti necessari quando s'impiega come carburante il petrolio oppure l'olio pesante oppure miscele a base d'alcool;

7) L'accensione - Il magnete ad alta tensione - Come è costituito - L'interruttore - Il condensatore - Il parafulmini - La massa - L'anticipo all'accensione - Esame dei magneti in uso sugli autoveicoli militari - La candela - Difetti di accensione - Provvedimenti per individuare una candela difettosa - La messa in fase del magnete - Spinterogeni;

8) Il raffreddamento del motore ad acqua e ad aria - I radiatori - Tipi in uso nell'esercito - Temperatura più conveniente dell'acqua del radiatore - Precauzioni nella stagione estiva in quella invernale quando la temperatura ambiente è molto bassa - Lavaggio del radiatore - Riparazioni di fortuna - Riparazione del ventilatore;

9) La lubrificazione - Cenni elementari sui vari tipi di olii minerali e sui grassi e sulle loro caratteristiche più importanti - L'olio di ricino - Parti del motore che devono essere lubrificate ed in qual modo la lubrificazione si effettua nei vari motori - La testa ed il piede di biella - L'asse motore - L'albero delle « cammes » - Gli ingranaggi della distribuzione - Vari sistemi di lubrificazione - La pompa - I filtri - Organi di controllo - La rinnovazione dell'olio e le aggiunte periodiche - I difetti della lubrificazione (Filtri sporchi - Tubazioni otturate - Pompa non innescata - Valvola di sicurezza aperta in permanenza) - Precauzioni da aversi nei climi freddi per facilitare l'avviamento dei motori;

10) I fari ad acetilene - Impiego del carburo di calcio - Manutenzione dei fari;

11) Impianti elettrici di bordo per l'illuminazione e l'avviamento dei motori (batterie, dinamo, congiuntori, disgiuntori, motorini di avviamento, ecc.);

12) Regolamentazione automobilistica.

II. — Parte pratica.

1) Scuola guida;

2) Condotta di una motocicletta, di un autocarro leggero e di uno pesante isolato e con rimorchio in terreno pianeggiante e montano;

3) Condotta degli autoveicoli speciali più importanti;

4) Difetti di funzionamento del motore, che l'aspirante motorista deve dimostrare di saper individuare e riparare.

a) *Alimentazione.*

Saper ricercare, con metodo, la causa di cattivo funzionamento del motore, dovuta al carburatore, e precisamente:

indicare quando la miscela è ricca o povera e saper correggere la regolazione del carburatore; (conoscere la regolazione tipo dei carburatori prescritti dal Foglio d'ordini n. 17 in data 1° settembre 1938-VI); se la cattiva alimentazione è dovuta ad ostruzione

del filtro, od a presenza di acqua nella vaschetta del carburatore o lungo le tubazioni - Riconoscere se la miscela è povera per infiltrazione di aria attraverso i giunti non stagni.

Saper confezionare, con materiale adatto, una guarnizione per la flangia di attacco del carburatore al motore.

Saper verificare se il galleggiante del carburatore fa tenuta e saperne eseguire la riparazione. Saper regolare l'altezza del carburante nella vaschetta (livellatura) e riparare lo spillo di chiusura nel caso non faccia buona chiusura.

Saper eseguire una tubazione razionale per benzina.

b) *Accensione.*

Saper ricercare con metodo le cause di cattivo funzionamento del motore dovute al magnete, allo spinterogeno ed alle candele - Riconoscere se il motore marcia con uno o più cilindri senza accensione, e indicare quali sono i cilindri ai quali l'accensione manca. Saper pulire una candela e regolare gli elettrodi - Saper eseguire la manutenzione dello spinterogeno e del magnete (pulizia del collettore, del distributore, della spazzola rotante) sostituzione dei carboncini - Lubrificazione del magnete - Registrazione delle puntine dell'interruttore - Riconoscere dalla scintilla se il condensatore è bruciato - Cattivo funzionamento del magnete per difetto di contatto con la massa (dovuto in generale alla presenza di olio fra le superfici combacianti) - Saper sostituire un magnete e metterlo in fase.

c) *Irregolare funzionamento del motore per cause diverse.*

Il motorista deve inoltre saper individuare e riparare le seguenti cause di cattivo funzionamento del motore:

Giuoco dei perni degli stantuffi - Giuoco nelle bronzine delle bielle e dell'albero motore - Rumori dovuti all'usura degli ingranaggi della distribuzione ed a cattiva calettatura degli ingranaggi stessi - Riconoscere quando il motore batte e quando picchia - Riconoscere il rumore o fischio, dovuto al passaggio del gas attraverso le guarnizioni delle candele; del collettore dei gas e della guarnizione del coperchio dei cilindri - Saper sostituire le fascie elastiche degli stantuffi e adattarle nelle gole - Conoscere quale deve essere la posizione reciproca dei tagli delle fascie - Saper registrare una punteria e riconoscere i rumori dovuti al giuoco eccessivo delle punterie - Saper riconoscere se un cilindro non tiene la compressione - Saper sostituire la pompa dell'acqua e quella dell'olio - Sapere quando e come deve essere sostituito l'olio nella coppa del motore - Comandi del magnete e del carburatore - Saper eseguire una riparazione di circostanza ad un gruppo di cilindri leggermente fessurato nella camicia di circolazione acqua e quella di uno stantuffo crinato - Perdita d'olio attraverso i giunti, ecc. e precauzioni da osservare per evitarle - Saper alesare una boccola per biella ed adattarla alla biella ed al perno dello stantuffo - Saper eseguire il serraggio delle bronzine delle bielle e dell'albero motore - Rimozione dei depositi carboniosi sugli stantuffi - Lubrificazione dei cuscinetti a sfere - Saperli smontare e metterli a posto con metodo razionale - Saper estrarre dal foro una vite o prigioniero

tranciato - Saper sostituire la guarnitura del coperchio dei cilindri e conoscere le precauzioni da osservare nello stringere le viti di serraggio del coperchio.

d) *Varie.*

Controlli da eseguirsi dagli operai addetti ai reparti ed incarichi speciali del motorista durante la marcia, ecc. - Tipi di estintori in uso e loro funzionamento.

In caso di incendio dovuto a ritorno di fiamma al carburatore, saper provvedere con prontezza e con criterio all'estinzione.

Cordami e nodi.

Ripieghi al materiale.

PROGRAMMA N. 5.

Programma pel corso d'istruzione da svolgersi presso l'officina automobilistica R. E. per conseguire la nomina a capo meccanico.

PARTE GENERALE.

Cenni sulle:

Materie prime, impiegate per la costruzione degli autoveicoli (acciaio, ferro, bronzo, legnami, ecc.).

Macchine operatrici ed attrezzi occorrenti per la lavorazione. (Lavorazione a caldo ed a freddo, fucinatura, stampaggio torni, frese, pialle, smerigliatrici, ecc.).

Norme generali sulla conservazione degli autoveicoli.

Coloritura e verniciatura del materiale. Macinare i colori, cuocere l'olio di lino, composizione delle vernici, preparazione delle superfici nuove o già colorite per applicarvi la nuova coloritura. Maniera per disgrassare un materiale; composizione dei vari olii e grassi, loro impiego.

Automezzi di tutti i tipi in servizio presso l'esercito - Motori relativi - Montaggio e smontaggio dei motori - Cambio ed aggiustaggio delle bronzine - Rettifica degli alberi a gomito - Cambio di un pistone, di una biella, di uno spinotto - Cambio delle fasce elastiche di un pistone - Cambio dei cilindri - Controllo delle camicie di acqua e cambio del tappo di chiusura - Cambio di una punteria - Controllo del sistema di lubrificazione e sua regolazione - Prova al freno dinamometrico Froude e mulinello Renard - Smerigliatura delle valvole messa in fase della distribuzione - Inconvenienti che si verificano in un motore e modo di ripararli - Carburatore, vari tipi in servizio, loro regolazione e manutenzione, inconvenienti e modo di ripararli - Magnete e spinterogeno, vari tipi in servizio - Inconvenienti che si verificano, modo di determinarli e ripararli - Raffreddamento, vari sistemi, radiatori e ventilatori, manutenzione, difetti e riparazioni - Lubrificazione, vari sistemi, controllo, regolazione manometri.

Il motore ad iniezione di olio pesante.

Frizione: Vari tipi in servizio, scomposizione e composizione, aggiustaggio e cambio di parti, inconvenienti che si possono verificare, regolazione, manutenzione, comando della frizione, acceleratore a mano ed a pedale, leve a mano per il comando dell'anticipo dell'accensione.

Cambio di velocità e differenziale - Vari tipi in servizio.

(Cenni sulla teoria delle ruote dentate, cilindriche, coniche, elicoidali - Forma dei denti - Larghezza - Superfici di sviluppo - Difetti delle ruote, modo di riconoscerli - Cuscinetti a sfere portanti o di spinta - Difetti che si producono - Modo di riconoscerli). - Scomposizione e composizione dei cambi e differenziali - Cambio di ruote dentate e di cuscinetti - Regolazione e controllo - Cambio delle guarniture dei premistopa e regolazione Norme da seguirsi nel primo montaggio.

Chassis: Vari tipi di organi comuni - Sospensioni, assali, fusi, ruote, bronzine - Anelli di gomma piena semipneumatici, pneumatici, cerchioni di ferro - Organi di aderenza - Organi dello sterzo - Organi della trasmissione e di spinta - Riparazione delle catene - Freni, vari tipi - Serbatoi per carburanti ed olio e loro tubazioni - Comandi a mano ed a pedale - Cruscotto, cofano motore, grembiali, ripari, ecc. - Organi di agganciamento per il traino meccanico - Prese di forza e verricelli comandati dal motore - Scomposizione e composizione dei diversi tipi di chassis in uso presso l'esercito, piccole riparazioni - Cambio ed aggiustaggio delle principali parti dello sterzo, delle sospensioni elastiche, delle ruote, montaggio dei cerchioni di gomma piena e semipneumatica - Cambio di parti del cardano e delle catene - Cambio della guarnitura del premi-stoppa - Cambio dei cuscinetti - Regolazione dei gruppi conici e dei gruppi a vite senza fine - Cambio ed aggiustaggio di chiavette - Difetti e modo di rimuoverli - Norme di manutenzione di vari organi che costituiscono lo chassis.

Carrozzeria: Vari tipi e forme - Organi accessori - Fari - Fanali - Martinelli - Capotte - Coperture, ecc. - Riparazioni ordinarie e manutenzione.

Norme di manutenzione degli autoveicoli in genere - Norme per la preparazione di macchine per lunghi viaggi - Norme durante le soste ed all'arrivo - Norme da seguirsi in climi molto rigidi - Controlli da eseguirsi dagli operai addetti ai reparti.

Principali carburanti e lubrificanti in uso compresi quelli di origine vegetale o provenienti dalla distillazione del carbone minerale - Qualità e caratteristiche principali.

Macchine elettriche - Principio su cui sono basate - Fenomeni di induzione - Parti di una macchina elettrica - Natura della corrente continua ed alternata - Collettore - Indotto e induttore - Spazzole dinamo.

Impianti elettrici di bordo.

Accumulatori: Principio su cui sono basati - Manutenzione.

Materiali in legno: Riparazioni alle carrozzerie ed alle ruote - Norme per la conservazione delle carrozzerie.

Materiali in ferro: Drizzare, spianare, incastrare un foglio di lamiera a martello e praticarvi fori col trapano e con spine a mano - Rettificare a mano un'asse, manovella o perno, di un albero ovalizzato o grippato - Piegare un ferro sagomato - Saldare con bolliture due verghe di ferro - Saldare a stagno, ottone e rame - Saldature autogene a materiali di ferro e di alluminio - Ribaditura di chiodi a freddo ed a caldo - Costruire una chiavarda con dado e controdado, ripassare una vite con madrevite, e, in mancanza di questa, con la lima - Togliere ammaccature, costruire copiglie, chiavette semplici e doppie - Raddrizzare alberi, assali ed altre parti piegate, procedendo a caldo ed a freddo - Rettificare cilindri di motore a scoppio - Tagliare alla fresatrice un ingranaggio di un dato numero di denti - Pulitura di metalli - Togliere le macchie di ossido dal ferro, acciaio, ottone, ecc., nelle parti lavorate piccole e di precisione.

Cordami e nodi: Riparazioni di circostanza e provvisorie - Conservazione degli strumenti da lavoro.

Funzionamento e manutenzione dei vari tipi in uso di impianti di sicurezza per benzina.

PROGRAMMA N. 6.

Programma per il corso d'istruzione per conseguire la nomina a capo officina.

Per essere ammessi al Corso deve esplicitamente risultare che gli aspiranti posseggano ampiamente i requisiti di abilità tecnico-professionale, inerenti alle mansioni di capo meccanico e prima di essere presi in esame dalla commissione di avanzamento, dovranno essere sottoposti per cura di apposita commissione nominata dal comandante del corpo al quale appartengono, ai seguenti esami di cultura generale:

Scritto:

a) Composizione italiana su un tema inerente alle mansioni di capo officina, nella quale il candidato dimostri di sapere effettuare con chiarezza e senza errori una relazione su un guasto verificatosi ad un autoveicolo, oppure la descrizione esatta di un organo meccanico.

Orale:

b) Matematica - Nozioni elementari: di aritmetica, di geometria piana e solida, di goniometria e di algebra (secondo i programmi delle scuole professionali inferiori).

I comandanti dei corpi faciliteranno, o con disposizioni interne, od autorizzando i candidati a frequentare scuole professionali serali, l'acquisto delle cognizioni di cultura generale sopra indicate, ed

allegheranno alla copia della deliberazione della commissione di avanzamento, i risultati ottenuti dal candidato negli esami di cultura generale, per ciascuno dei quali la commissione esaminatrice avrà assegnato un punto di merito compreso tra 0 e 10.

Programma

del corso da svolgersi presso l'officina automobilistica R. E.

Tecnologia meccanica.

Materie prime: Legnami da lavoro: loro classificazione - proprietà e caratteri distintivi - difetti che presentano i vari legnami da lavoro - stagionatura - iniezione dei legnami - forme e dimensioni usuali dei legnami messi in commercio - loro collaudazione.

Combustibili: legna - coke - litantrace - torba - antracite - lignite - carbone di legna - caratteri distintivi - loro impiego e loro collaudazione.

Carburanti: benzina - nafta - oli minerali - olio di ricino - alcool metilico ed etilico - caratteri distintivi e loro collaudazione.

Tessuti: cordami, copertoni di tela juta - proprietà principali - collaudazione delle materie stesse.

Pelli e cuoiami: specie di cuoiami che si usano in servizio - modo di riconoscere le falsificazioni che si possono riscontrare in tale materia - collaudazione delle materie stesse.

Colori e vernici: coloriture regolamentari per il materiale - sostanze che si impiegano nella composizione delle varie coloriture - proprietà e modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si possono riscontrare in tali materiali - collaudazione delle materie stesse.

Macchine motrici: conoscenza pratica delle varie specie di motori a gas, motori a scoppio, motori ad iniezione di olio pesante, motori a vapore, motori elettrici e linee di alimentazione - loro modo di funzionare - inconvenienti che possono prodursi nel loro funzionamento e modo di porvi riparo - guasti che possono verificarsi nei vari motori e loro riparazione - condotta e manutenzione delle varie specie di motori.

La parte relativa ai motori a scoppio dovrà avere particolare ed ampio svolgimento, tenendo presente i seguenti capisaldi:

a) Montaggio e smontaggio di un motore a scoppio e di un motore ad iniezione di olio pesante;

b) Mettere in fase un motore - schemi di motori a 4 ed a 2 tempi - diagrammi delle fasi, smontaggio e montaggio delle varie parti del motore - equilibrio dei motori - varie forme dei motori - carburazione e carburatori - pompe di iniezione del carburante - accensione - magneti e spinterogeni - rendimento dei motori - prove al banco (Froude e Renard);

c) Raffreddamento ad aria e ad acqua - circolazione a termosifone - circolazione con pompa (montaggio e smontaggio dei radiatori - costruzione e riparazione dei radiatori);

d) Della lubrificazione - materie lubrificanti - lubrificazione a sbattimento - lubrificazione a caduta d'olio - lubrificazione a pressione, ecc.;

e) Montaggio e smontaggio della frizione - composizione e scomposizione del cambio - composizione e scomposizione del differenziale - riparazione ai cambi di velocità ed ai differenziali - montaggio e smontaggio degli organi di trasmissione - montaggio e smontaggio dei meccanismi di guida e loro riparazione - montaggio dei freni - riparazione dello chassis - montaggio e smontaggio delle gomme - freni idraulici;

f) Costruzione e riparazione delle carrozzerie - fari e loro riparazioni - collaudo delle materie prime, dei motori, della condotta della macchina - guasti e loro ricerche - lavorazione dei metalli;

g) collaudo e perizia di un autoveicolo - norme di conservazione e manutenzione del materiale automobilistico - impiego degli automezzi in servizio militare - amministrazione dei laboratori - determinazione dei materiali e mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori - compilazione di commesse di lavoro e di consuntivi - richieste di carico e scarico - norme in vigore per il personale operaio militare e civile.

Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli - varie specie di torni, trapani, piallatrici, limatrici, fresatrici, punzonatrici, magli, ventilatori, seghe, ecc. - Collaudo, installazione, funzionamento - Lavorazioni che si possono eseguire - Manutenzione: difetti, guasti e modo di correggerli - Attrezzi ed utensili per dette macchine.

Macchine operatrici per la lavorazione dei legnami: Seghe dei diversi sistemi: alternative, verticali, orizzontali, a nastro, circolari, seghe a carrello con avanzamento automatico - Piallatrici a spessore ed a filo - Piallatrici combinate - Torni - Trapani - Modanatrici - Morasatrici - Affilatrici per coltelli da piallatrici.

Macchine operatrici per lavorazioni diverse - Macchine da cucire tele e cuoiami - Collaudo, funzionamento e loro manutenzione - Attrezzi ed utensili per dette macchine.

Strumenti ed attrezzi da lavoro per i vari mestieri - Loro classificazione - Conoscenza pratica del loro impiego e delle loro particolarità.

Materiale in servizio: Completa conoscenza del materiale in servizio.

Disegno: Dar prova di sufficiente conoscenza del disegno in modo tale da leggere con facilità ed esattezza i disegni del materiale e rappresentare con schizzi a mano libera, per uso d'officina, parti di materiale od organi di macchine.

PARTE SECONDA

Circolare N. 560. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di mascalcia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 luglio 1934 - Anno XII.

1. - Il 1° ottobre p. v. avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di mascalcia per l'istruzione degli allievi maniscalchi.

2. — Il corso avrà la durata di 8 mesi.

3. — Il numero dei soldati da ammettersi al corso stesso è stabilito in 115, da ripartirsi, secondo le aliquote sotto indicate, fra i vari comandi di corpo d'armata e d'isola e i RR. corpi di truppe coloniali:

Comando del corpo d'armata di					Torino	n.	15
»	»	»	»	»	Alessandria	»	13
»	»	»	»	»	Milano	»	10
»	»	»	»	»	Verona	»	10
»	»	»	»	»	Trieste	»	4
»	»	»	»	»	Bologna	»	11
»	»	»	»	»	Firenze	»	3
»	»	»	»	»	Roma	»	8
»	»	»	»	»	Bari	»	3
»	»	»	»	»	Napoli	»	6
»	»	»	»	»	Udine	»	19
Comando militare della					Sicilia	»	1
»	»	»			Sardegna	»	3
RR. corpi di truppe coloniali						»	6

4. Possono essere ammessi al corso i militari alle armi che ne facciano domanda in carta libera ai propri comandanti di corpo, non oltre il 15 agosto 1934.

Essi non dovranno contrarre alcuna ferma speciale.

Potranno, però, essere ammessi soltanto coloro che siano ascritti alla ferma ordinaria od abbiano contratto l'arruolamento volontario. È consentito il passaggio dalla ferma minore alla ferma ordinaria.

Gli aspiranti dovranno dimostrare inoltre di essere già pratici di mascalcia, per avere esercitato lo speciale mestiere nella vita civile e dare affidamento, per istruzione e cultura, di potere conseguire i vari gradi di truppa e di sottufficiale.

5. — Ricevute le domande i comandanti di corpo si accerteranno che gli aspiranti soddisfino alle condizioni suddette e trasmetteranno, entro il 20 agosto 1934, ai rispettivi comandi di corpo d'armata e d'isola, le proposte dei militari aspiranti all'ammissione al corso, corredate dei fogli matricolari e caratteristici mod. 106 (già 59) e di tutti i documenti atti a comprovare la capacità professionale dei militari interessati.

6. — I comandi di corpi d'armata e d'isola sceglieranno i militari da ammettere al corso, nei limiti della quota loro assegnata, fra gli aspiranti che ritengano più adatti, *qualunque sia il reggimento o corpo di appartenenza*.

7. — I comandi di corpo d'armata e d'isola e i comandi dei RR. corpi di truppe coloniali provvederanno a trasmettere alla scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, entro il 15 settembre 1934, i fogli matricolari e caratteristici mod. 106 (già 59), dei militari prescelti entro il numero stabilito.

8. — I prescelti dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di cavalleria il 30 settembre 1934, col corredo al completo, compresa la grande uniforme, e disarmati. Essi rimarranno aggregati alla scuola stessa per tutta la durata del corso.

9. — Al loro arrivo alla scuola gli aspiranti saranno, a cura del direttore del servizio veterinario, sottoposti ad apposito esperimento, allo scopo di accertarne l'attitudine. Quelli fra essi che non dovessero dare affidamento di buona riuscita, saranno subito rinviati direttamente ai corpi, e

del rinvio dovrà essere data comunicazione ai comandi di corpo d'armata e d'isola interessati, i quali provvederanno alla relativa sostituzione.

10. Gli aspiranti che compiranno la ferma prima della fine del corso in parola saranno trattenuti in servizio fino al termine del corso medesimo, col vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, in analogia al disposto dell'art. 171 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito. Sul foglio matricolare degli interessati sarà apposta, a cura della scuola di applicazione di cavalleria, la seguente variazione:

« Trattenuto in servizio col vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, fino al termine del corso di mascalcia, indetto con la circolare n. 560 *giornale militare* 1934, in analogia al disposto dell'art. 171 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito ..... li ... ».

11. — Al termine del corso gli aspiranti maniscalchi saranno sottoposti ad un esperimento teorico-pratico, dinanzi ad apposita commissione, per constatare la loro idoneità al servizio di mascalcia.

Detta commissione sarà costituita: da un colonnello veterinario designato da questo Ministero, *presidente,* e da due ufficiali superiori, uno di cavalleria e uno veterinario, *membri,* prescelti dal comandante del corpo d'armata di Torino.

12. — Terminati gli esami, la commissione suddetta, formerà una graduatoria di merito degli allievi, indicando a fianco di ciascuno i punti attribuiti nelle varie prove e il punto di media.

Tale graduatoria sarà trasmessa al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

13. — Degli allievi giudicati idonei, i primi dieci classificati, saranno iscritti nel ruolo degli allievi maniscalchi titolari, dopo gli allievi risultati idonei nei corsi precedenti, e *rimarranno comandati a prestare servizio presso la scuola di applicazione di cavalleria fino al termine del corso successivo a scopo di perfezionamento.*

Essi al termine del corso — 31 maggio 1935 — dovranno assumere la ferma di *due anni*, qualora non l'avessero assunta in precedenza, ed in seguito, nel caso che intendano rimanere alle armi per proseguire nella carriera di maniscalco, potranno chiedere di essere trattenuti con vincoli temporanei annuali rinnovabili, nell'attesa di conseguire, a loro turno, la nomina a maniscalco e conseguentemente la promozione a caporale.

All'atto, poi, della promozione a caporale maniscalco, qualora non abbiano compiuto tre anni di servizio (compreso quello comunque precedentemente prestato), essi dovranno assumere la ferma di anni tre e al compimento dei tre anni di servizio complessivi, di cui sopra, saranno ammessi alla prima rafferma triennale con premio.

Coloro invece che, all'atto della promozione a caporale maniscalco, abbiano compiuto tre anni di servizio, saranno senz'altro ammessi alla suddetta rafferma triennale, con decorrenza dalla data della promozione stessa.

14. — Gli allievi idonei, classificati dopo il 10°, saranno rinviati ai loro corpi il 1° giugno 1935 e congedati al termine della ferma.

Sul foglio matricolare degli interessati sarà apposta, a cura dei corpi, la seguente variazione:

« Ha superato con successo il corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria l'anno ..... ed è stato dichiarato idoneo per la nomina a maniscalco titolare in caso di richiamo alle armi per mobilitazione ..... li .....».

I distretti militari, cui sono effettivi per mobilitazione, li terranno in evidenza all'atto del congedo.

15. — Per lo svolgimento delle istruzioni valgono le disposizioni e i programmi fissati dal regolamento di servizio interno della scuola di applicazione di cavalleria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 561. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso a cinque posti di vice ragioniere geometra del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 luglio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1934-XII, col quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale in data 16 maggio 1934-XII di cui alle premesse, è modificato nel senso che è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di vice ragioniere geometra del genio militare il ragioniere geometra capo NICO Filippo, in sostituzione del ragioniere geometra superiore BELARDINELLI Alfredo, che è esonerato dall'incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1934-XII, *registro n.* 17, *foglio n.* 210.

N. 562. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richiesta di prestiti all'Unione militare.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1934 - Anno XII.

A parziale modifica di quanto pubblicato nella dispensa 17 pagina 900, *giornale militare* 1934, si informa che le richieste di prestiti da parte di ufficiali in servizio permanente, inscritti all'Unione militare, da inoltrarsi a sensi dell'articolo 23 del regolamento generale, dovranno essere corredate del parere del comandante del corpo solo se siano per somme superiori alle L. 2000.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 563. — RECLUTAMENTO. — **Ferma speciale di sei mesi per i residenti all'estero.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). - 26 luglio 1934 - Anno XII.

I giovani residenti all'estero ammessi a compiere la ferma speciale di sei mesi di cui all'art. 130 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, compiuto che abbiano tale ferma speciale (salvo che si tratti di assegnati a ferma minore di 2° e 3° grado) non devono essere inviati in *congedo illimitato*, nè essere muniti del relativo foglio di congedo, ma bensì di mod. 10 d'ammissione a dispensa (mod. 58 del catalogo degli stampati in uso nel R. esercito, ed. 1931) ed essere riammessi a dispensa dal servizio.

Essi, infatti, in caso di mancato riespatrio entro i termini previsti dall'art. 131 del citato T. U., o di rimpatrio definitivo prima del 32° anno di età, dovranno completare la ferma di leva loro spettante.

La variazione matricolare da riportarsi sul foglio matricolare dell'interessato è la seguente:

« Dimesso dalle armi per compiuta ferma speciale di sei mesi e ripristinato nella posizione di dispensato dal presentarsi alle armi, in tempo di pace, con obbligo di rispondere alla prima chiamata alle armi in caso di mancato riespatrio entro il . . . . . (indicare il termine utile per il riespatrio, termine stabilito dall'art. 131 del T. U. delle leggi sul reclutamento) ».

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 564. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Indennità e spese di viaggio per risarcimento danni.** — (Direzione generale del genio). — 26 luglio 1934 - Anno XII.

Le spese per indennità di missione, sostenute per il servizio delle liquidazioni per risarcimento di danni (Cap. 43 e corrispondente per i prossimi esercizi finanziari) vanno imputate al Cap. 21 (indennità e spese di viaggio, ecc.).

Per conseguenza al 2° comma del § 10 della circolare 246 del *giornale militare* 1931, sostituire nella prima riga, alla parola « dell'erario », le parole « del capitolo: Spese per risarcimento di danni ».

Resta quindi escluso l'invio dei certificati di viaggio all'ufficio fortificazioni, per il rimborso.

Gli uffici fortificazioni inoltreranno all'ufficio di contabilità e revisione la previsione della spesa per l'esercizio 1934-1935, per il Cap. 21, in relazione alla presente disposizione, e per l'importo presumibile delle indennità da pagarsi per questo titolo al personale addetto, od alle commissioni o sottocommissioni dipendenti (§ 39 della citata circolare 246).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 565. — SOTTUFFICIALI. — **Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 luglio 1934 - Anno XII.

1. — Il 10 settembre p. v. avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo un corso di equitazione per sottufficiali di armi a cavallo, che terminerà il 15 giugno 1935.

2. — A tale corso parteciperanno:

un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale del reggimento artiglieria a cavallo (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale per ciascuno dei 15 reggimenti artiglieria da campagna dal 16° al 30° (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale del gruppo misto di artiglieria da campagna della scuola centrale di artiglieria (sergente o sergente maggiore);

un sottufficiale del reparto palafrenieri della R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio (sergente o sergente maggiore);

due sottufficiali dei CC. RR. designati dal comando generale dell'arma (vicebrigadieri o brigadieri).

3. — Potranno essere destinati al corso i sergenti maggiori ed i sergenti raffermati.

4. — I sottufficiali da ammettere al corso dovranno essere di ottimi precedenti di condotta e fisicamente idonei per le speciali istruzioni del corso stesso.

5. — Poichè scopo del corso è quello di *completare* la istruzione dei sottufficiali delle armi a cavallo, essi dovranno essere scelti fra coloro che, per le prove ippiche già fornite, per l'addestramento equestre già raggiunto e per la passione dimostrata per l'equitazione, diano affidamento di poter partecipare efficacemente, fin dall'inizio, allo svolgimento delle istruzioni.

6. — Al termine del corso i sottufficiali verranno sottoposti ad un esperimento su tutte de materie di insegnamento. Secondo il risultato ottenuto, essi saranno classificati: ottimi, buoni o mediocri e la classifica sarà inserita nei fogli caratteristici degli interessati.

7. — Il comando della scuola concederà ai sottufficiali allievi una breve licenza, sia in occasione delle feste natalizie, sia in occasione delle feste pasquali.

8. — Ciascun reggimento di cavalleria riferirà subito al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) se abbia l'anzidetto sottufficiale con i requisiti di cui ai numeri 3 e 4, comunicandone il nome, e se disponga di altri sottufficiali aventi i medesimi requisiti.

9. — Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo i nomi dei sottufficiali destinati al corso e trasmetteranno, in

pari tempo, a tale comando, le carte personali dei sottufficiali ora detti.

10. — I sottufficiali destinati al corso dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo il 9 settembre p. v. col corredo al completo, compresa la grande uniforme, ed armati di sola sciabola. Dovranno inoltre essere dotati di due tenute di panno da cavallo in ottime condizioni. Essi rimarranno aggregati alla scuola stessa per tutta la durata del corso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 566. — AVANZAMENTO. — **Varianti alle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti ed in A. R. Q. per l'anno 1934.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1934 - Anno XII.

A parziale modificazione di quanto è stabilito con la circolare 540 del *giornale militare* corrente anno, il ministero determina:

il generale di divisione GLEIJESES Carlo sostituisce il generale di brigata BERTOLDI Sisto, per la classifica dei capitani;

il tenente generale commissario CHIARIZIA Ettore sostituisce il generale di divisione BES Celestino, per la classifica dei tenenti colonnelli e dei maggiori commissari, di sussistenza e di amministrazione;

il maggiore generale commissario BARBATO Antonio sostituisce il generale di brigata TELLERA Giuseppe, per la classifica dei capitani commissari, di sussistenza e di amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 567. — AVANZAMENTO. — **Periodi di operazioni belliche e di grande polizia in Libia ed in Somalia da valutare agli effetti dell'assegnazione dei punti nella classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli da prendere in esame per l'avanzamento.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1934 - Anno XII.

Agli effetti dell'assegnazione del punto di classifica agli ufficiali per i mesi trascorsi in Libia ed in Somalia, dall'ottobre 1912 in poi, (di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del Regio decreto 21 giugno 1934, n. 988) si stabiliscono nelle annesse tabelle i periodi nei quali hanno avuto luogo operazioni belliche o di grande polizia e le zone alle quali le operazioni stesse si riferiscono.

Elenco dei cicli operativi in Tripolitania dall'ottobre 1912 al gennaio 1922

CICLO		OPERAZIONI	SCONTRI E FATTI D'ARME
23- 3-913	27- 4-913	Operazioni per l'occupazione del Gebel Nefusa, della Gefara e di rastrellamento al confine tunisino	Assaba-Montrus (23-4-1913).
8- 7-913	27- 7-913	Spedizione del Fezzan	
6-12-913	3- 3-914	Spedizione del Fezzan	Seris es Scebb (10-12-1913). Brac (13-12-1913), Maharuga (24-12-1913).
23- 3-914	23- 3-914	Fatto d'arme di Nufilia	Nufilia.
28-11-914	2- 1-915	Rivolta nello Sciati, nel Fezzan e sgombro del Fezzan	Ederi (17-11-1914), Sebha (28-11-1914).
15- 1-914	6- 3-915	Ripiegamento dalle oasi sirtiche e dalla zona di Gadames	Uaddan (17-1-1915), Hon (24-1-1915), Bungem (8-2-1915), Taorga (25-1-1915), Gasr bu Adi 1° (11-2-915), M'zezem (21-1-915), Mzezem (4-2-915), Mzezem (4-3-1915).
6- 3-915	29- 4-915	Operazioni controffensive nella Ghibla, nel Gebel, nel sud Misuratino e nella Sirtica	Sinaun (13-4-1915), Matres (19-4-1915), Uadi Marsit (6-4-1915), Cormet bu Gara (28-4-1915), Uadi Merdum (7-4-1915), Gasr bu Adi 2° (29-4-1915).

(*Segue*) **Elenco dei cicli operativi in Tripolitania dall'ottobre 1912 al gennaio 1922.**

CICLO		OPERAZIONI	SCONTRO E FATTI D'ARME
29– 4–15	5– 7–15	Operazioni nella zona di Misurata, nella zona Orfella, nella zona Tarhuna, nella Sirtica, nella zona meridionale ed occidentale	Sliten (5-5-1915), Zarrug (12-5-1915), Taorga (23-5-1915), Fonduck Gemel (29-5-1915), Beni Ulid (6-5-1915), Tarhuna (12-5-1915), Sidi Ulid (20-5-1915), Cussabat (14-6-1915), Uadi Sert (18-6-1915), Beni Ulid (28-6-1915), Sinaun (5-6-1915), Uenia (10-6-1915), Guacem (19-6-1915), Cabao (26-6-1915), Casr Gualisc (4-7-1915).
6– 7–915	8– 8–915	Ripiegamento dei presidii alla costa	Bir Hamra (8-7-1915), Zintan (10-7-1915), Tecut (8-7-1915), Beni Ulid (8-7-1915).
16– 1–917	17– 1–917	Operazioni nella zona Tripoli-Zuara	el Gedida (16-1-1917), Agilat (17-1-1917).
7– 9–917	7– 9–917	Fatto d'arme di Zanzur	Zanzur
20– 9–917	20– 9–917	Fatto d'arme di Fonduc ben Gascir	Fonduc ben Gascir.
5–10–918	6–10–918	Fatto d'arme di Zanzur	Zanzur.
1– 1–919	17– 4–919	Operazioni fino all'armistizio di Challet Zeituna	Zavia, Zanzur.

Elenco dei cicli operativi in Cirenaica dall'ottobre 1912 all'aprile 1923

CICLO dal	CICLO al	OPERAZIONI	SCONTRI E FATTI D'ARME	NOTE
16- 4-913	24- 7-913		Benina (13-4-1913), Merg (20-4-1913), Regima (22-4-1913), Gerdes (5-5-1913), Sidi Garbaa (16-5-1913), Ettangi (19-6-1913), Zavia Feidia (6-7-1913), Zavia el Gaffa (13-7-1913), Mdauar (18-7-1913), Mdauar (19-7-1913)	
9- 9-913	29-10-913		Tecniz (16-9-1913), Talcazà (26-9-1913), Bu Scemal (6-10-913), Ania (29-10-913)	
13- 2-914	30- 4-914	Operazioni nel Gebel cirenaico, nella zona di Tobruck, di Derna e nel Sud bengasino.	Sidi Majus (22-2-1914), Zaia Umn Scikhaneb (26-2-1914), es Scleidima (28-2-1914), Zuetina (12-3-1914), Maraua (24-3-1914), Bugazal (9-4-1914), Agedabia (15-4-1914), Bir Gandul (23-4-1914), Ksar Tekasis (26-4-1914).	
23- 6-914	27- 7-914		Bedafon (27-6-1914), Langal (29-6-1914), Lentafia (7-7-1914), Sidi Dana (12-7-1914), Maraua (4-7-1914), el Lezga (4-7-1914), Saunno (18-7-1914), Kaulam (27-7-1914)	
8- 3-915	15- 3-915		Gheifat (9-3-1915), Zuetina (13-3-1915)	
29- 4-915	29- 4-915	Fatto d'arme di Scleidima	Scleidima (29-4-1915)	
30- 4-916	6- 5-916	Occupazione di Porto Bardia . . .		

Elenco dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 al 16 marzo 1930.

Ciclo dal	Ciclo al	OPERAZIONE	Regio decreto Data	Regio decreto N.	Decreto Ministero Colonie Data	Gazzetta ufficiale Data	Gazzetta ufficiale N.	Gazzetta ufficiale Anno	Giornale ufficiale R. E. Disp.	Giornale ufficiale R. E. pag.	Giornale ufficiale R. E. circ.
I.											
1- 1-922	31- 3-923	Rioccupazione di Misurata . . .	18- 3-923	622	—	2- 4-923	77	1923	17ª	469	178
		Sblocco di Azizia e rastrellamento della Gefara	18- 3-923	622	—	2- 4-923	77	1923	17ª	469	178
		Rioccupazione del Gebel Nefusa.	18- 3-923	622	—	2- 4-923	77	1923	17ª	469	178
		Rioccupazione di Giado e avanzata su Jefren	18- 3-923	622	—	2- 4-923	77	1923	17ª	469	178
		Rioccupazione di Garian . .	18- 3-923	622	—	2- 4-923	77	1923	17ª	469	178
		Rioccupazione di Tarhuna . . .	18- 3-923	622	—	2- 4-923	77	1923	17ª	469	178
		Rioccupazione di Sliten e di Misurata città	18- 3-923	622	—	2- 4-923	77	1923	17ª	469	178
		Operazioni di vigilanza nel sud misuratino	18- 3-923	622	—	2- 4-923	77	1923	17ª	469	178
II.											
1- 5-923	24-11-924	Rastrellamento nel Gebel Tarhuna, nel M'sellata e nella zona orientale	11- 3-926	500	—	3- 4-926	78	1926	18ª	733	208
		Rioccupazione del territorio degli Orfella	11- 3-926	500	—	3- 4-926	78	1926	18ª	733	208

		Rioccupazione di Sinauen, Gadámes, Mirda	11- 3-926	500	—	3- 4-926	78	1926	18ª	733	208
		Rioccupazione di Sirte	11- 3-926	500	—	3- 4-926	78	1926	18ª	733	208
26- 5-925	—	Fatto d'arme di Bir Tarsin	—	—	2-12-928	27- 3-929	72	1929	16ª	641	198
III.											
1-12-927	30- 6-928	Operazioni per la conquista delle oasi del 29° parallelo	26- 2-928	447	—	20- 3-928	67	1928	13ª	531	180
		Occupazione di Gherias	26- 2-928	447	—	20- 3-928	67	1928	13ª	531	180
IV.											
1- 7-928	31- 8-928	Operazioni nella Ghibla	8-11-928	2561	—	28-11-928	277	1928	57ª	2733	796
V.											
31-10-928	—	Fatto d'arme di Guerát el Afie	25- 4-929	679	—	14- 5-928	112	1929	24ª	1062	288
12- 4-929	—	Fatto d'arme di Bizziden	3-10-929	1944	—	19- 9-929	269	1929	59ª	2748	713
17- 4-929	—	Fatto d'arme di Caf Metchi	3-10-929	1944	—	19- 9-929	269	1929	59ª	2748	713
22- 4-929	—	Fatto d'arme di Bir er Rtem	3-10-929	1944	—	19- 9-929	269	1929	59ª	2748	713
22- 4-929	—	Fatto d'arme di Umm el Ela	3-10-929	1944	—	19- 9-929	269	1929	59ª	2748	713
22- 4-929	—	Fatto d'arme di Mellaha el Noria	3-10-929	1944	—	19- 9-929	269	1929	59ª	2748	713
9- 5-929	—	Fatto d'arme di Pozzi di Scineref	3-10-929	1944	—	19- 9-929	269	1929	59ª	2748	713
26-27-28 -5-929	—	Fatto d'arme di Bir el Agia	3-10-929	1944	—	19- 9-929	269	1929	59ª	2748	713
VI.											
28-11-929	16- 3-930	Spedizione del Fezzan	23-10-930	1571	—	19- 9-929	269	1929	59ª	2748	713

Elenco delle operazioni militari di grande polizia coloniale in Cirenaica dal 1° marzo 192? al 1° febbraio 1931.

Ciclo dal	Ciclo al	OPERAZIONE	Regio decreto Data	Regio decreto N.	Decreto Ministero Colonie Data	Gazzetta ufficiale Data	Gazzetta ufficiale N.	Gazzetta ufficiale Anno	Giornale ufficiale R. E. Disp.	Giornale ufficiale R. E. pag.	Giornale ufficiale R. E. circ.
I.											
1– 3–923	5– 9–923	Operazioni nel sud Bengasino. .									
		Occupazione di Agedabia	3– 2–924	190	—	21– 2–924	44	1924	10ª	633	152
II.											
15– 3–924	18– 4–925	Rastrellamento nel Gebel									
		Rastrellamento nella zona predesertica del Sirual e nella Sciaafa	11– 3–926	500	—	3– 4–926	78	1926	18ª	733	208
III.											
8– 9–925	2–12–926	Operazioni nel sud Bengasino .									
		Spedizione su Giarabub	23– 6–927	1304	—	5– 8–927	18	1927	35ª	1512	480
IV.											
2– 1–927	30– 6–928	Operazioni per la conquista delle oasi del 29° parallelo.	26– 2–928	447	—	20– 3–928	67	1928	13ª	531	180
V.											
1– 7–928	31– 8–928	Operazioni nel Gebel	8–11–928	2561	—	28–11–928	277	1928	57ª	2733	706

1–10–928	—	Fatto d'arme di Agheila esc Scerghia	25– 4–929	679	—	14– 5–929	112	1929	24ª	1062	288	
20– 1–929	—	Fatto d'arme di Gasr Msciarrega-Garet Teslemet-Bu Atla										
13– 3–929	—	Fatto d'arme di El Mágher	3–10–929	1944	—	19– 9–929	269	1929	59ª	2748	713	
20– 3–929	—	Fatto d'arme di Got Ghermada.										
6– 4–929	—	Fatto d'arme di Bir bu Gedaria.										
VII.												
8–11–929	31– 1–931	Operazioni contro Omar el Muktar										
		Operazioni nella zona Fajed										
		Operazioni sul Gebel ed in Marmarica	18– 6–931	876	—	11– 7–931	158	1931	39ª	1431	355	
		Ricognizioni desertiche										
		Spedizione su Kufra										
VIII.												
1– 2–931	24– 1–932	Operazioni sul Gebel										
		Repressione del contrabbando nella zona confinaria	31– 3–932	867	—	3– 8–932	178	1932	40ª	1511	392	

Elenco dei cicli operativi effettuati in Somalia dall'ottobre 1912 al febbraio 1927.

Ciclo dal	Ciclo al	OPERAZIONE	Regio decreto Data	Regio decreto N.	Decreto Ministero Colonie Data	Gazzetta ufficiale Data	Gazzetta ufficiale N.	Gazzetta ufficiale Anno	Giornale ufficiale R. E. Disp.	Giornale ufficiale R. E. pag.	Giornale ufficiale R. E. circ.
19- 6-913	25- 6-913	Occupazione dei territori di Bur Acaba e di Baidoa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27- 3-916	27- 3-916	Fatto d'arme di Buloburti . . .	27- 8-923	2067	—	19-10-923	246	1923	55ª	1556	689
1- 4-924	6- 4-924	Operazioni di polizia contro i Galgiol Bersane e i Baddi Addo	23- 6-932	1138	—	17- 9-932	216	1932	50ª	1829	496
23- 9-925	27- 2-927	Ciclo di operazioni militari per la occupazione effettiva dei territori della Somalia settentrionale.	12- 8-927	1898	—	21-10-927 7- 4-928	244 83	1927 1928	48ª 16ª	2167 661	681 236

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 568. — AVANZAMENTO. — Determinazione delle località disagiate di frontiera per gli ufficiali delle varie armi e corpi e delle località disagiate per gli ufficiali dell'arma dei CC. RR. valevoli agli effetti dell'assegnazione del punto di classifica ai capitani, maggiori e tenenti colonnelli da prendere in esame per l'avanzamento. — (Gabinetto). — 26 luglio 1934 - Anno XII.

1. — Agli effetti dell'assegnazione del punto di classifica di cui all'art. 9 del R. decreto 21 giugno 1934-XII, n. 988, vengono determinate, con le annesse tabelle *A* e *B*, rispettivamente:

Tabella *A*. — Le località di *frontiera* da considerarsi *disagiate* per gli ufficiali di tutte le armi e corpi (esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.).

Tabella *B*. — Le località del Regno da considerarsi *disagiate* per il servizio d'istituto degli ufficiali dell'arma dei CC. RR.).

2. — Il computo del periodo di soggiorno nelle suddette località deve avere inizio dal 1° gennaio 1934-XII e, pertanto, negli specchi di classifica, che saranno compilati per gli ufficiali da giudicare in base alle circolari 505 e 506 del *giornale militare* corrente anno, potranno al massimo, valutarsi due trimestri (frazioni escluse).

3. — Poichè in occasione della classifica non debbono essere compilate apposite note, dalle quali risulti il rendimento dato dall'ufficiale nelle località suddette, si provvederà nel modo seguente.

Allo specchio di classifica dell'ufficiale, che ha soggiornato in località che dànno diritto a concessione di punti di classifica, sarà allegata una dichiarazione redatta dal compilatore delle note caratteristiche dalla quale risulti: la durata del soggiorno; la località del soggiorno ed il rendimento col quale l'ufficiale ha prestato servizio, come è indicato nell'art. 9 del citato R. decreto.

I revisori delle note apporranno alla dichiarazione il loro parere.

Allorquando verranno compilate le regolari note caratteristiche, analoghe indicazioni saranno riprodotte nelle note stesse.

TABELLA *A*. — **Località di *frontiera* da considerarsi *disagiate* ai fini dell'assegnazione del punto nella classifica degli ufficiali delle varie armi e corpi (esclusa l'arma dei CC. RR.).**

Corpo d'armata o Comando militare di isola che ha giurisdizione nelle località a fianco indicate	Località di frontiera da considerarsi disagiate	*Note*
ALESSANDRIA	Briga Marittima	
	Tenda	
	Colle di Tenda	
	Limone	
	Vinadio	
	Demonte	
	S. Dalmazzo di Tenda	
	Terme di Valdieri	
	San Giacomo di Entraque	
	S. Anna Vinadio	
	Bersezio	
	Sambuco	
	Sampeyre	
	Prazzo	
	Ventimiglia	
	Pigna	
	Triora	
	Cima di Marta	
	Margheria dei Boschi	
TORINO	Fenestrelle	
	Susa	
	Moncenisio	
	Exilles	
	Oulx	
	Bardonecchia	
	Cesana	
	Chaberton	
	Domodossola	

Corpo d'armata o Comando militare di isola che ha giurisdizione nelle località a fianco indicate	Località di frontiera da considerarsi disagiate	*Note*
VERONA	Cornon-Venosta	
	Silandro	
	Bressanone	
	Varna Brennero	
	Brunico	
	San Candido	
	Vipiteno	
BOLOGNA	Zara	
COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA	Tutte le località dell'Isola	
UDINE	Tarvisio	
	Plezzo	
	Caporetto	
	Tolmino	
	Circhina	
	Idria	
	Montenero d'Idria	
	Postumia	
	Vipacco	
	Aidussina	
	San Candido	
TRIESTE	Otosca Dolina	
	Pian della Secchia	
	Ermesburgo	
	Clana	
	S. Pietro del Carso	
	Villa del Nevoso	
	Mucici	
	Cossana	
	Castelnuovo	
	Castel Lupogliano	

TABELLA *B* — **Località del Regno da considerarsi *disagiate* ai fini dell'assegnazione del punto nella classifica degli ufficiali dell'arma dei CC. RR.**

Località da considerarsi disagiate	*Note*
Tolmino	
Circhina	
Idria	
Villa del Nevoso	
Pisino	
Pinguente	
Buie d'Istria	
Strongoli	
Lungro	
Viggiano	
Ferrandina	
Castellaneta	
Bovino	
Matera	
Lagonegro	
Ghilarza	
Guspini	
Dolianova	
Sanluri	
Nulvi	
Bono	
Bonorva	
Orani	
Sorgono	
Bitti	
Dorgali	
Lanusei	
Isili	

Località da considerarsi disagiate	*Note*
Corleone	
Mezzoiuso	
Castelbuono	
Petralia Sottana	
Bisacquino	
Favara	
Cammarata	
Ribera	
Mussomeli	
Canicattì	
Nicosia	
Mistretta	
Regalbuto	
Randazzo	
Enna	
Piazza Armerina	

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 569. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **Costituzione dei ruoli comando e dei ruoli mobilitazione per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. - Elenco degli ufficiali appartenenti al servizio armi e munizioni, al servizio studi ed esperienze del genio, al servizio tecnico automobilistico, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1934 - Anno XII.

In applicazione degli articoli 23, 169 e 171 della legge sull'avanzamento e delle tabelle allegate alla legge stessa, si dispone:

1. — Sotto la data 1° luglio sono costituiti, per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, un ruolo comando ed un ruolo mobilitazione.

2. — Nei ruoli comando vengono iscritti, sotto la data 1° luglio, tutti gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che attualmente sono iscritti nei ruoli delle armi stesse, esclusi però gli ufficiali provenienti dalla specialità treno.

Nei ruoli di comando vengono pure iscritti, sotto la data 1° luglio, gli ufficiali già appartenenti ai ruoli M e consegnatari, che abbiano ottenuto, in seguito a domanda, la facoltà di entrare a far parte del ruolo comando della rispettiva arma. Detti ufficiali sono inscritti nel ruolo nel posto che ad essi spetta in base all'anzianità assoluta e relativa.

3. — Nei ruoli mobilitazione della rispettiva arma vengono iscritti, sotto la data 1° luglio, tutti gli ufficiali dei ruoli M e consegnatari, eccettuati quelli che ottennero, a domanda, la facoltà di far parte dei ruoli comando, e tutti gli ufficiali di artiglieria e genio provenienti dalla specialità treno. Gli ufficiali suddetti, di qualsiasi provenienza, sono iscritti nel ruolo di mobilitazione della propria arma in ordine di anzianità assoluta e relativa.

4. — Nell'annuario militare gli ufficiali dei servizi tecnici, dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento

quadrupedi, oltre ad essere iscritti nella loro sede di anzianità assoluta e relativa nei ruoli di comando dell'arma rispettiva, sono riportati anche nei seguenti distinti elenchi:

a) Servizio tecnico armi e munizioni;

b) Servizio studi ed esperienze del genio;

c) Servizio tecnico automobilistico;

d) Depositi cavalli stalloni;

e) Centri rifornimento quadrupedi.

5. — Per ciascuno degli ufficiali indicati ai numeri 2 e 3 iscritti nei ruoli comando e nei ruoli mobilitazione (da sottotenente a colonnello incluso), dovrà essere riportata nel libretto personale (parte 1ª) una delle seguenti variazioni matricolari:

a) per gli ufficiali di cui al primo comma del n. 2:

« Iscritto nel ruolo comando (art. 23 della legge sull'avanzamento, n. 899, del 7 giugno 1934-XII) . . . . . il 1° luglio 1934-XII ».

b) per gli ufficiali di cui al secondo comma del n. 2:

« Iscritto, a domanda, nel ruolo comando (art. 23 e 169 della legge sull'avanzamento, n. 899, del 7 giugno 1934-XII) . . . . . il 1° luglio 1934-XII ».

c) per gli ufficiali dei ruoli M e consegnatari di cui al n. 3:

« Trasferito nel ruolo mobilitazione (art. 169 della legge sull'avanzamento, n. 899, del 7 giugno 1934-XII) . . . . . il 1° luglio 1934-XII ».

d) per gli ufficiali di artiglieria e genio della specialità treno:

« Trasferito nel ruolo mobilitazione (art. 171 della legge sull'avanzamento, n. 899, del 7 giugno 1934-XII) . . . . . il 1° luglio 1934-XII ».

6. — Per gli ufficiali dei ruoli tecnici, dei depositi cavalli stalloni, dei centri rifornimento quadrupedi (da colonnello a tenente inclusi) sarà iscritta sul libretto personale la seguente variazione (opportunamente citando l'articolo della legge ed il servizio, o l'ente, che riguarda l'ufficiale):

« Iscritto nel ruolo comando, continuando ad essere assegnato al servizio armi e munizioni (oppure al servizio studi

ed esperienze del genio, ecc.) (art. 76, oppure 88, della legge sull'avanzamento, n. 899, del 7 giugno 1934-XII) . . . . . il 1° luglio 1934-XII ».

7. — I nomi degli ufficiali dei ruoli M e consegnatari trasferiti di diritto nel ruolo mobilitazione, oppure ammessi a domanda a far parte dei ruoli di comando, saranno pubblicati in una successiva dispensa del *giornale militare*.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 570. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 luglio 1934 - Anno XII.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato.

1. — Alle date indicate al n. 2 avrà luogo l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di truppa con ferma ordinaria, venuti alle armi per effetto della chiamata disposta per il 1° marzo 1933, dalla circolare 82 del *giornale militare* 1933;

b) dei militari di truppa con ferma minore di 1° grado (mesi 12), venuti alle armi per effetto della chiamata disposta per i giorni 8 e 9 settembre 1933, dalla circolare 370 del *giornale militare* 1933;

c) dei militari di truppa, con ferma minore di 2° grado (mesi 6), venuti alle armi per effetto della chiamata disposta per il 4-9 aprile 1934 dalla circolare 163 del *giornale militare* c. a.

2. — Il provvedimento di cui al numero precedente avrà luogo alle date seguenti:

a) per i militari appartenenti ai corpi stanziati nella Sardegna il congedamento avrà inizio il 20 agosto p. v. e sarà condotto a termine in sei giorni;

b) per i militari appartenenti ai corpi che non abbiano preso parte alle grandi esercitazioni estive il congedamento avrà luogo nei giorni 23, 24, 25, 26, 27 e 28 agosto p. v. (essi però non dovranno rientrare dai campi prima dei giorni 22 e 23 agosto);

c) per i militari appartenenti ai corpi che abbiano preso parte alle grandi esercitazioni estive (periodo 19-24 agosto) il congedamento avrà inizio il 27 agosto e sarà condotto a termine entro i giorni 28-29 dello stesso mese. Per i militari di detti corpi rimasti alla sede, il congedamento si inizierà il 23 agosto.

3. — Compatibilmente alle esigenze del servizio, dovranno essere congedati per primi i militari giunti per primi alle armi.

4. — I militari di truppa di cui sopra non vincolati a ferma speciale, che siano giunti alle armi isolatamente, dopo le chiamate anzidette, o che abbiano avuto interruzione di servizio, saranno trattenuti alle armi altrettanti giorni quanti sono quelli del ritardo o della interruzione.

5. — Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (art. 126 del testo unico delle leggi sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma.

Deve invece computarsi il tempo trascorso in licenza anche straordinaria, purchè però, di durata determinata.

I militari che impresero servizio con ritardo per essere stata sospesa, con provvedimento collettivo imposto da ragioni sanitarie, la presentazione alle armi delle reclute dei loro comuni, saranno congedati con gli altri militari giunti in servizio alla data normale.

6. — Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio.

7. — Non si procederà al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di pensione per infermità dipendenti da causa di servizio, perchè detti militari debbono essere collocati a riposo.

8. — I militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del paragrafo 934 del regolamento sul reclutamento (n. 602 della raccolta di disposizioni in vigore) saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

Giusta il paragrafo 669 del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato, facendo decorrere tale ritardo dal giorno in cui i militari abbiano titolo al congedamento.

Autorità che provvedono al congedamento.

9. — I militari saranno di regola inviati in congedo a cura dei comandi dei corpi o centri ai quali sono effettivi.

I militari, che, quali comandati od aggregati od in qualsiasi altra posizione, prestino servizio presso corpi o reparti aventi sede diversa da quella del corpo al quale sono effettivi, dovranno essere congedati a cura del corpo o reparto ove trovansi, senza rientrare al corpo di provenienza, se ciò produrrà risparmio di spese di viaggio.

I reparti autonomi del presidio di Roma provvederanno direttamente al congedamento di tutti i militari che hanno in aggregazione anche se siano effettivi a corpi e reparti di stanza nella capitale.

In tali casi però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

10. — Saranno pure congedati, senza far ritorno al corpo o reparto o al deposito o centro, quei militari che abbiano titolo al congedamento i quali si trovino in licenza di qualsiasi genere.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza militari congedandi, provvederanno presso i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza perchè la licenza, prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento, sia in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere in licenza i militari che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

11. — I congedandi che, per qualsiasi ragione, si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tale caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è), ovvero dalle RR. autorità diplomatiche o consolari.

12. — Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che, a senso del § 947 del regolamento sul reclutamento (n. 620 della raccolta di disposizioni in vigore), essi rimarranno soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non avranno fatto apporre dal capo dell'amministrazione comunale il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato e non avranno riconsegnato al medesimo le stellette, sicchè, se nel frattempo commettessero infrazioni, incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal codice penale militare.

L'invio in congedo in comune diverso da quello di residenza, consentito dal § 937 del regolamento sul reclutamento (n. 605 della raccolta di disposizioni in vigore), potrà essere autorizzato solo per motivi riconosciuti plausibili e purchè risulti che i congedandi abbiano modo di provvedere in detto comune al proprio sostentamento.

13. — Si richiama l'attenzione delle autorità che provvedono al congedamento sul disposto del § 658 del regolamento sul reclutamento (n. 477 della raccolta delle disposizioni in vigore), affinchè facciano le prescritte comunicazioni ai competenti procuratori del Re a riguardo dei congedamenti dei militari condannati o sotto processo per il reato di renitenza.

Formula matricolare del congedamento.

14. — La formula matricolare del congedamento sarà la seguente: « Mandato in congedo illimitato . . . . . (circolare n. 570 del *giornale militare* 1934-XII il . . . . . ».

Seguirà quindi la variazione: « Tale nel distretto militare di . . . . . (leva).

Rilascio del foglio di congedo illimitato.

15. — I fogli di congedo illimitato modello 32 saranno compilati a cura dei comandi dei corpi, a senso del § 942 del regolamento sul reclutamento (n. 608 della raccolta di disposizioni in vigore), tenendo presenti le disposizioni della circolare 10 agosto 1932, n. 6172 (ispettorato generale amministrativo), diretta a tutti i corpi del R. esercito.

In essi non dovrà essere inserito alcun giudizio sulla condotta, a norma della circolare n. 179 del *giornale militare* 1934, avvertendo che lo spazio del foglio di congedo riservato al giudizio sulla condotta dovrà essere cancellato con una riga trasversale.

16. — I fogli di congedo saranno consegnati ai militari congedandi all'atto della partenza per le loro case, a cura dei comandi che provvedono al congedamento.

Per i militari da congedarsi senza passare, a senso del precedente n. 9 per il corpo o centro al quale sono effettivi, i comandi interessati invieranno i fogli di congedo, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai militari che si trovano in licenza nel Regno e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo, il foglio di congedo illimitato sarà recapitato al comando del presidio o dell'arma dei CC. RR. nelle località ove non esiste il comando del presidio.

Per i militari residenti all'estero i fogli di congedo dovranno essere inviati alle autorità indicate al precedente numero 11.

Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo.

17. — Si richiama particolare attenzione sul disposto del § 86 del regolamento per le matricole a riguardo della parificazione dei fogli matricolari mod. 106 (già mod. 59) originali. Devono essere annotati, con la massima esattezza, nello specchietto C dei detti fogli gli impieghi e servizi speciali coperti dai militari durante il servizio prestato, giusta il disposto della circolare 432 del *giornale militare* 1926.

Tali fogli debbono essere trasmessi dai corpi ai distretti entro il termine di 15 giorni dall'avvenuto congedamento.

In proposito si avverte che, secondo le modificazioni apportate sia al foglio matricolare, sia al foglio di congedo illimitato mod. 32, in occasione della ristampa dei modelli stessi, gli impieghi e servizi speciali dei quali occorre prender nota sono quelli indicati nelle « Norme per la compilazione del foglio matricolare e caratteristico mod. 106 » - edizione 1934.

18. — Per la sistemazione della forza in congedo si osserveranno le norme di cui alle circolari 432 del *giornale militare* del 1926 e 584 del *giornale militare* dello stesso anno, modificata dalle circolari 35 e 538 del *giornale militare* del 1928, 344 del *giornale militare* 1929, 448 R. del 2 maggio 1930, 542 R. del 25 febbraio 1931, 565 R. del 30 aprile 1931, 587 R. del 9 agosto 1932, 587 R. del 28 settembre 1932, 608 R. del 18 aprile 1933 e 532/11 del 1° marzo 1934.

A tale proposito si richiama l'attenzione sul paragrafo 5 di detta circolare 584, per il quale il foglio matricolare, da rimettere dopo la parificazione al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assume nella propria forza in congedo il militare congedato) deve essere sempre quello che era già tenuto dalla sezione matricola.

A chiarimento poi del disposto del § 9 della circolare stessa si avverte che la variazione, ivi prescritta, relativa alla inscrizione nel ruolo 115 da apporsi nel ruolo mod. 105, deve, come è ovvio, essere materialmente inserita, a cura del distretto militare di leva che tiene quest'ultimo ruolo, mentre spetta al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assume nella propria forza in congedo il

militare congedato) la iniziativa di partecipare al distretto militare di leva l'avvenuta inscrizione del militare nel ruolo 115 mediante il consueto elenco variazioni mod. 108.

Provvedimenti sanitari.

19. — I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti saranno sottoposti a visita dell'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulla eventuale esistenza di affezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere, nel caso, al ricovero di coloro che ne risultino affetti in un ospedale dove gli infermi saranno convenientemente curati sino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio, dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà ugualmente al congedamento: essi saranno però segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

20. — Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luogo di cura, il congedamento sarà sospeso fino a che essi non si trovino in condizioni di esserne dimessi.

Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose non potranno essere dimessi o congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

I malarici saranno trattenuti in luoghi di cura soltanto se affetti da accessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati: essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza, affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica.

All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

21. — Tutti i militari congedati che, durante il servizio prestato, abbiano contratto infermità, o riportato lesioni o ferite regolarmente giudicate dipendenti da causa di ser-

vizio, dovranno essere sottoposti a visita medica, anche quando essi si dichiarassero guariti dalle dette infermità, lesioni o ferite.

L'ufficiale medico dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale dovranno essere descritti gli eventuali esiti di esse, e, per le lesioni o ferite, anche lo stato funzionale della regione traumatizzata.

Tale dichiarazione dovrà essere vistata dall'autorità che provvederà al congedamento ed il giudizio diagnostico sarà comunicato al militare interessato, che dovrà sottoscrivere per « presa conoscenza ».

Apposita annotazione di tale visita dovrà essere riportata sul foglio matricolare con l'indicazione esatta della data in cui essa ebbe luogo e dell'avvenuta comunicazione all'interessato.

Movimenti ferroviari.

22. — I comandi dei corpi regoleranno i congedamenti nei giorni stabiliti al n. 2 secondo le norme che saranno all'uopo emanate da questo ministero (comando del corpo di stato maggiore — ufficio trasporti) e per la designazione dei militari da congedare in ciascun giorno si regoleranno come è detto al precedente n. 3.

Promozione a sergente di graduati congedandi.

23. — All'atto del congedamento della classe possono essere trattenuti alle armi, a loro domanda, i caporali maggiori e caporali congedandi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e sanità (categoria infermieri) che diano sicuro affidamento di divenire ottimi sergenti ed aspirino a conseguire questo grado.

24. — I caporali maggiori, ritenuti idonei e meritevoli, saranno promossi sergenti, indipendentemente da vacanze di organico, all'atto del congedamento della classe, qualora abbiano già almeno tre mesi di grado di caporale maggiore o altrimenti al compimento di tale anzianità di grado. All'atto della promozione a sergente assumeranno l'obbligo di rimanere alle armi per un anno.

25. — I caporali maggiori con meno di tre mesi di grado e i caporali assumeranno, per essere trattenuti alle armi, la rafferma di un anno senza premio, da commutarsi, all'atto della promozione a sergente, nell'obbligo di rimanere un anno alle armi con questo grado.

26. — Con circolare a parte saranno date norme applicative.

Riassunzione in servizio.

27. — Possono essere trattenuti in servizio con vincolo trimestrale o semestrale rinnovabile e con le competenze ordinarie, in base all'art. 171 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, quei militari che lo chiedano, sempre quando per essere abili scritturali o dattilografi, la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

Dichiarazione di residenza.

28. — Poichè per effetto delle disposizioni che regolano la sistemazione della forza in congedo e le successive operazioni in caso di richiamo alle armi, la conoscenza del recapito dei singoli militari in congedo, ha assunto una importanza molto maggiore che nel passato, i comandi di corpo, all'atto del congedamento faranno dichiarare ai congedandi quale residenza essi intendano prendere. Inoltre li informeranno dell'obbligo che loro incombe in forza della legge n. 460 del 27 marzo 1930 (riportata nella circolare 288 del *giornale militare* 1930) di notificare al comando del distretto militare, nella cui giurisdizione è compreso il comune in cui risiedono, i cambiamenti della loro residenza.

Ricevute le dichiarazioni di cui sopra, i comandi di corpo ne prenderanno nota tanto sui libretti personali modello 589 (già 339 - A) del catologo, tenuto dai militari, quanto sui fogli matricolari e caratteristici modello 106 del catalogo (già 59).

Ai congedandi dovrà essere fatta presente la necessità che essi conservino, con cura, nel loro stesso interesse, il libretto personale mod. 589, per esibirlo ad ogni richiesta dell'autorità.

I comandi di corpo dovranno fornire una copia del libretto personale modello 589 a tutti i congedandi che eventualmente lo abbiano smarrito o che non l'abbiano ancora ricevuto.

29. — I militari che chiedono di prendere domicilio in colonia, debbono essere provvisti, a cura delle autorità che provvedono al congedamento del lasciapassare, istituito con R. decreto 17 dicembre 1928, n. 3278 e che deve essere richiesto all'autorità di P. S.

Espatrio di militari congedandi

30. — I comandi dai quali dipendono i militari congedandi, che, reduci dall'estero, dichiarino di volervi fare ritorno dovranno subito iniziare le pratiche per fare ottenere ai militari stessi il necessario passaporto vidimato dall'autorità consolare dello Stato estero nel quale i militari debbono recarsi.

Procureranno inoltre ai militari medesimi le facilitazioni di viaggio concesse dalle società esercenti linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, secondo le disposizioni dei capitolati e le convenzioni in vigore (1).

---

(1) Qui appresso sono indicate le società di navigazione, le quali secondo le disposizioni dei capitolati e delle convenzioni in vigore, sono tenute a concedere facilitazioni di viaggio sulle linee da esse esercitate:

1. La Società di navigazione Tirrenia, la Compagnia Adriatica di Navigazione, la Società Lloyd Triestino, la Società Libera Triestina, la Società Adria, la Società anonima Tripcovih, la Società Veneziana di Navigazione e la Società Italiana Villam e Fassio, sono tenute ad accordare sulle linee per le colonie e per l'estero:

a) il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto, ai nazionali indigenti, residenti nelle colonie e all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a 10 posti (3ª classe), per ogni viaggio di andata o di ritorno;

b) la riduzione del 30 per cento sulle tariffe, escluso il vitto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Ita-

I militari dei quali trattasi potranno, a loro richiesta, essere trattenuti alle armi fino all'ultimo giorno stabilito pel congedamento.

Per gli oggetti di vestiario, il deposito delle stellette ed il visto del foglio di congedo dei militari stessi occorrerà tener presente la circolare 432 del *giornale militare* del 1931.

---

lia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

2. La Società Lloyd Triestino è tenuta ad accordare le stesse facilitazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente n. 1, limitatamente però alle linee: Tirreno-Danubio e Tirreno-Mar Nero; mentre sulla linea 151 (celerissima Genova-Alessandria) la Società stessa dovrà concedere la riduzione del 30 per cento di cui alla lettera *b)*.

3. La Società Anonima Sarda di Navigazione, la Società Anonima Navigazione Toscana, la Società Partenopea Anonima di Navigazione, la Società Eolia Anonima di Navigazione, la Meridionale, la Società Istria-Trieste e la Compagnia Adriatica di Navigazione, per le linee già esercitate dalle società Nautica, Costiera e Zaratina e cioè:

Rodi-Patmo, Rodi-Stampalia, Rodi-Castelrosso e Rodi-Caso (già esercitata dalla Società Nautica);

Fiume-Ravenna, Fiume-Pola, Fiume-Cherso, Fiume-Laurana, Lussimpiccolo-Sansego e Lussingrande-Fiume (già esercitate dalla Società Costiera);

Zara-Obbrovazzo, Zara-Pago, Zara-Arbe, Zara-Lussimpiccolo, Zara-Ulbo, Zara-Sale, Zara-Oltre-Stretto e Zara-Sebenico-Scardona (già esercitate dalla Società Zaratina);

Sono tenute ad accordare sulle proprie linee:

a) il viaggio gratuito in 3ª classe, ai nazionali indigenti residenti nelle colonie o all'estero e provenienti da altre linee che rimpatriano per prestare servizio militare su richiesta delle autorità coloniali o consolari, o nel caso della Compagnia Adriatica di Navigazione anche del Governo delle Isole Egee ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare su richiesta della autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

b) la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatriano per presentarsi sotto le armi, o che ritornano alla loro residenza, dopo avere adempiuto agli obblighi di leva.

4. Infine la Società Italia è soltanto tenuta a concedere la riduzione del 30 per cento sulle tariffe, escluso il vitto, ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

Disposizioni varie.

31. — Per quanto concerne gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi, il ministero darà disposizioni con apposita circolare prima dell'inizio del congedamento.

Infine, nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare, le autorità interessate si atteranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento e la relativa istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali, ecc.), in quanto non contrastino con le disposizioni della presente circolare.

Rendiconto del congedamento.

32. — I comandi dei corpi segnaleranno il 15 settembre 1934 ai rispettivi comandi di divisione — in un prospetto conforme a quello appresso tracciato — i militari, distinti per ferma, congedati o da congedare e le perdite verificatesi rispettivamente alle date del congedamento.

CORPO	Militari giunti al corpo direttamente dal distretto	Militari giunti al corpo successivamente per trasferimento da altri corpi	TOTALE	Perdite per cause varie e licenziamenti anticipati								Inviati in congedo dal ..... al.....			Congedamenti successivi					TOTALE (col. 12 + 15 + 20) deve corrispondere alla cifra riportata nella col. 4	NOTE
				Per morte	Per riforma	Per rivedibilità	Per dichiarazione di idoneità limitata	Per passaggio ad altre forme	Per trasferimento ad altri corpi	Per altre cause (da specificare)	TOTALE	Presenti ai corpi	In licenza di convalescenza	TOTALE	Per incorporazione ritardata	Per ricovero in luogo di cura	Per punizione in attesa di giudizio o per espiazione di pena	Per altre cause (da specificare)	TOTALE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Con ferma ordinaria chiamati alle armi con la circolare 82 giornale militare 1933																					
Con ferma di 12 mesi chiamati alle armi con la circolare 370 giornale militare 1933 (1)																					
Con ferma di 6 mesi chiamati alle armi con la circolare 163 giornale militare 1934 (2)																					

NB. — Il prospetto deve essere compilato esclusivamente dagli enti che compilano il mod. 263 (situazione trimestrale della forza alle armi) e deve essere trasmesso per il tramite dei comandi di divisione dai quali i corpi stessi dipendono territorialmente.

(1) Devono esservi compresi anche i militari che quando si presentarono alle armi per effetto della circ. 370-1933 avevano la ferma ordinaria e poi passarono a ferma minore.

(2) Devono esservi compresi anche i militari che quando si presentarono alle armi per effetto della circ. 163-1934 avevano la ferma superiore a quella di 6 mesi e poi passarono a quest'ultima ferma.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta, a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa — ufficio computi) in modo che vi pervengano non più tardi del 25 settembre p .v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. **27** - ALL'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo: Nel REGNO » **2** - ALL'ESTERO . . . . . » **4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnato da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2

(71008721) Roma, 1934-XII Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

DELLA GUERRA BIBLIOTECA 2573

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª 1934 - ANNO XII 2 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 571 - 26 luglio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento. . . . . *Pag.* 2573

PARTE SECONDA

Circolare N. 571. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 luglio 1934 - Anno XII.

1. — Col 6 novembre c. a. avranno inizio i normali corsi allievi ufficiali di complemento che avranno termine il 6 maggio 1935.

Il servizio di prima nomina da ufficiale per coloro che non siano assegnati a ferme minori sarà di circa 7 mesi di cui 3 col grado di aspirante ufficiale.

2. — I corsi allievi ufficiali si svolgeranno presso le seguenti sedi:

Fanteria di linea:

Fano. — 94° reggimento fanteria (2 battaglioni scuola), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bologna.

Spoleto. — 52° reggimento fanteria (2 battaglioni scuola), dipendente dal comando del corpo d'armata di Roma.

Salerno. — 32° reggimento fanteria, di nuova formazione (2 battaglioni scuola), dipendente dal comando del corpo di armata di Bari.

Palermo. — 6° reggimento fanteria (1 battaglione scuola), dipendente dal comando militare della Sicilia.

Bersaglieri e alpini:

Bassano. — Scuola allievi ufficiali di complemento (1 battaglione bersaglieri e 1 battaglione alpini), dipendente dal comando del corpo d'armata di Verona.

Cavalleria:

Pinerolo. — Scuola di applicazione di cavalleria, dipendente dal comando del corpo d'armata di Torino.

Artiglieria da campagna:

Bra. — Scuola allievi ufficiali di complemento (2 gruppi di batterie da considerarsi distaccamenti, rispettivamente del 27° e 26° reggimento artiglieria da campagna), dipendente dal comando del corpo d'armata di Alessandria.

Lucca. — Scuola allievi ufficiali di complemento (2 gruppi di batterie da considerarsi distaccamenti, rispettivamente, del 7° e 19° reggimento artiglieria da campagna), dipendente dal comando del corpo d'armata di Firenze.

Artiglieria alpina:

Bra. — Scuola allievi ufficiali di complemento (una batteria da considerarsi 4ª batteria del gruppo « Vicenza » del 2° reggimento artiglieria alpina), dipendente dal comando del corpo d'armata di Alessandria.

Artiglieria pesante:

Moncalieri. — Scuola allievi ufficiali di complemento (2 gruppi pesanti, di due batterie ciascuno, che costituiranno distaccamento del 1° reggimento artiglieria pesante), dipendente dal comando del corpo d'armata di Torino.

Artiglieria pesante campale:

Potenza. — Scuola allievi ufficiali di complemento (un gruppo di 3 batterie pesanti campali del 9° reggimento ar-

tiglieria pesante campale), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bari.

Artiglieria controaerei:

Nettuno. — Una batteria scuola controaerei del 2° reggimento artiglieria controaerei presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria, dipendente dal comando del corpo d'armata di Roma.

Artiglieria da costa:

Venezia. — Gruppo autonomo dipendente dal comando del corpo d'armata di Udine.

Genio (zappatori - artieri, pontieri, telegrafisti e radiotelegrafisti):

Pavia. — 3° reggimento genio (2 battaglioni scuola, di cui il 1° su due compagnie zappatori-artieri e una compagnia mista zappatori-artieri e pontieri, ed il 2° su due compagnie telegrafisti e una compagnia radiotelegrafisti), dipendente dal corpo d'armata di Milano.

Il numero medio di allievi da ammettere ai corsi è indicato nella tabella annessa alla presente circolare (allegato n. 1).

Ammissione ai corsi.

3. — Ai corsi del 6 novembre c. a. sono ammessi i militari nati negli anni 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 e 1913, già chiamati alle armi, che hanno l'obbligo di frequentarli -- a senso del R. decreto 31 dicembre 1923 n. 3224, e del decreto ministeriale 20 febbraio 1927 (circolare n. 150 del *giornale militare* del 1927) — fatta eccezione per coloro che siano ascritti ai corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari e per coloro che siano ammessi al ritardo del servizio per ragioni di studio.

Potranno anche fare domanda di ammissione ai corsi stessi i militari di dette classi, e quelli della classe 1914, che, pur non avendo obbligo di frequentare i corsi, abbiano almeno uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per tale ammissione, come da indicazioni contenute nel manifesto annesso alla presente circolare.

Ai detti corsi potranno pure essere ammessi i militari e i giovani indicati nel manifesto, che fa seguito alla presente circolare.

4. — Circa gli obblighi e la durata del servizio dei giovani, in rapporto alla loro classe ed alla loro ferma, dovranno seguirsi le seguenti norme;

a) i militari ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore agli otto mesi, al pari di quelli assegnati alla ferma minore di 2° grado, sono tenuti a prestare servizio per l'intera durata dei corsi (6 mesi), dopo di che saranno inviati in congedo col grado di caporale, a meno che intendano conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, nel qual caso dovranno prestare un mese di servizio col grado di aspirante ufficiale.

Qualora poi desiderino conseguire il grado di sottotenente dovranno prestare l'intero servizio di tre mesi da aspirante ufficiale ed almeno un mese col grado di sottotenente.

b) i militari, invece, ascritti, o con titolo riconosciuto a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita non inferiore agli 8 mesi, come pure quelli assegnati alla ferma minore di 1° grado (12 mesi), completeranno i loro obblighi di servizio fino alla durata della loro rispettiva ferma, coi gradi di aspirante ufficiale di complemento (per i primi 3 mesi) e poi con quello di sottotenente di complemento.

c) i militari arruolati con le classi 1910, 1911, 1912 e 1913 i quali abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo alla ferma minima, ma non l'ammissione alla ferma stessa, sono tenuti a prestare servizio come i militari di cui alla lettera *b*);

d) gli inscritti e militari della classe 1914, i quali alla data del 31 agosto 1934 siano stati già arruolati, non hanno ancora obbligo di prender parte ai corsi allievi ufficiali, per non essersi verificata la chiamata alle armi della loro classe. Essi, però, potranno, a domanda, essere ammessi ai corsi, nel qual caso, qualora siano assegnati a ferma minore di primo o secondo grado, la durata del servizio, agli effetti di quanto è detto nelle lettere precedenti, sarà computata sulla base della ferma loro spettante, quale è indicata nell'articolo 110 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto n. 1332, dell'8 settembre 1932, senza tener conto dell'eventuale applicazione del 1° comma dell'art. 112 del testo unico medesimo.

Se, però, prima del compimento del servizio di prima nomina, il ministro, avvalendosi della facoltà di cui al detto

articolo, avrà determinato il passaggio ad una ferma superiore, dovrà essere applicato il trattamento, che in tal modo verrà determinato;

c) gli inscritti ed aggiunti sulle liste di leva della classe 1914, i quali alla data del 31 agosto 1934 non siano stati ancora arruolati, potranno, a domanda, essere ammessi ai corsi allievi ufficiali, ma dovranno all'uopo presentare al competente ufficio di leva una esplicita dichiarazione scritta di rinuncia a qualunque eventuale titolo di assegnazione a ferma minore che possa loro spettare all'atto dell'arruolamento.

La rinuncia dovrà essere sottoscritta dall'interessato e dalla persona che dovrebbe firmare l'atto di richiesta; l'ufficio di leva, a sua volta, dovrà prendere atto della rinuncia e rilasciarne ricevuta da allegarsi alla domanda.

Qualora fra il 31 agosto e la data della prescritta visita preliminare presso i distretti, detti giovani vengano arruolati dai consigli o dalle commissioni mobili di leva, la visita preliminare stessa avrà il solo scopo di accertare la loro idoneità fisica ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Se, invece, i giovani di cui trattasi non siano chiamati, entro i termini suddetti, a presentarsi per l'arruolamento dinanzi ai consigli o alle commissioni mobili di leva, l'arruolamento avverrà a cura dei distretti cui essi si presenteranno per la prescritta visita preliminare. Ove l'arruolamento abbia luogo, i distretti compileranno i relativi fogli matricolari e ne avviseranno i competenti uffici di leva affinchè prendano atto sui documenti di leva dell'arruolamento stesso.

La formula matricolare che in quest'ultimo caso i distretti debbono annotare sul modello 106 è la seguente:

« Soldato di leva della classe . . . . . distretto militare di . . . . . quale aspirante allievo ufficiale di complemento, con ferma ordinaria e con rinuncia a far valere gli eventuali titoli a riduzione di ferma che gli competono all'atto dell'arruolamento, a senso dell'art. 2 del R. decreto 3224 del 31 dicembre 1923, e lasciato in congedo illimitato ».

Per detti arruolati gli uffici di leva annoteranno sulle liste di leva e sulle schede personali la formula:

« Arruolato dal distretto militare di . . . . . quale aspirante allievo ufficiale di complemento e lasciato in congedo

illimitato ai sensi della circolare n. 571 del *giornale militare* 1934 ».

f) i militari ascritti a ferma minima oppure assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado, non hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. Coloro che, ciò nonostante, desiderano frequentarli, potranno esservi ammessi, a domanda, e previa rinunzia alle ripetute ferme, ed in tal caso saranno tenuti a seguire i corsi per tutta la loro durata (6 mesi), dopo di che saranno inviati in congedo col grado di caporale, salvo che chiedano di essere nominati sottotenenti di complemento, nel qual caso si applicheranno le norme di cui alla lettera *a*) del presente numero.

Per la rinunzia alle ferme di cui sopra valgono le norme di cui alla precedente lettera *e*);

g) i militari dichiarati limitatamente idonei, appartengano o no a contingenti chiamati alle armi, non possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali, a meno che, ritenendo di avere acquistato la piena idoneità fisica, chiedano di essere sottoposti a visita collegiale, sotto la presidenza del direttore dell'ospedale, ed in tale visita la piena idoneità sia riconosciuta. In tal caso essi avranno il trattamento indicato nelle lettere precedenti, a seconda della ferma, cui siano stati assegnati;

h) i militari dispensati dal servizio perchè residenti all'estero, i quali abbiano ottenuto, od ottengano dal ministero della guerra, a mente del n. 56 e seguenti delle « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva ed il servizio militare degli italiani residenti all'estero » l'ammissione alla ferma speciale di 6 mesi, di cui è menzione agli articoli 130 e 132 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, qualora chiedano ed ottengano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, avranno il trattamento contemplato alla lettera *a*). È da tener presente, però, che in tali casi gli interessati dovranno, all'atto del congedamento, essere muniti di modello 10 di dispensa (modello 58 del catalogo), anzichè di foglio di congedo illimitato, qualora non abbiano compiuto la ferma di leva loro spettante, ma con l'obbligo di riespatriare nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ammessi a ferma speciale di sei mesi;

mentre se rimarranno nel Regno, oltre i termini suaccennati, saranno tenuti a compiere i rispettivi obblighi ordinari di leva;

i) coloro che non abbiano concorso alla leva (cioè dalla classe 1914 in poi) purchè abbiano compiuto il 17° anno di età, possono essere ammessi ai corsi alle stesse condizioni di cui è cenno alla lettera *e*).

5. — I militari alle armi, compresi i carabinieri reali, possono anch'essi essere ammessi ai corsi, con l'avvertenza, però, *che il servizio da essi già prestato alle armi non sarà calcolato in quello che dovranno compiere come allievi ufficiali, che dovrà in ogni caso essere prestato per intero, fino alla fine dei corsi* (6 *mesi*).

Del servizio precedente dovrà, invece, tenersi conto in quello da prestare come aspirante ufficiale di complemento e come sottotenente, tenendo presente, però, che questo ultimo non potrà mai essere inferiore ad un mese.

I militari alle armi, non vincolati a ferme speciali, i quali presentino domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e siano giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi.

I militari alle armi, invece, che siano vincolati a ferma speciale, non saranno inviati in congedo provvisorio, ma dovranno continuare il servizio alle armi, per essere trasferiti, alla data del 6 novembre 1934, ai corsi allievi ufficiali.

All'atto dell'ammissione alle scuole, detti militari saranno prosciolti dalla ripetuta ferma speciale, per seguire le sorti delle rispettive classi di leva.

Prima, però, dell'ammissione, dovrà essere accertato che gli aspiranti non lascino insoddisfatti eventuali debiti presso i corpi di provenienza, per premi di arruolamento già percepiti, o per altri motivi.

I militari dell'arma dei carabinieri reali, che non abbiano ancora compiuto la ferma di tre anni, dovranno rimborsare in contanti, prima dell'ammissione ai corsi, e in parte proporzionale al servizio ancora da prestare, il premio di arruolamento percepito.

6. — Gli allievi ufficiali di complemento provenienti dai collegi militari, per aver cessato di appartenervi a decorrere dal 1° ottobre 1927 e prima del 1° aprile 1934, data di entrata

in vigore del R. decreto-legge n. 482, in data 5 marzo 1934 (circ. 252 *giornale militare* 1934), qualunque sia la loro condizione di famiglia e qualunque la ferma cui siano stati o vengano ascritti, sono obbligati a compiere un servizio di dodici mesi, a senso dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 1144, del 17 giugno 1926.

7. — Non possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali gli aspiranti, che furono già esclusi dai corsi stessi, o da quelli per studenti universitari e i militari che furono fatti cessare dalla qualità di allievi ufficiali, tanto dei corsi normali quanto di quelli universitari, per essere stati riprovati, oltre che agli esami di 1ª sessione, a quelli di 2ª sessione per la nomina a sottotenente.

8. — Possono, invece, esservi ammessi gli allievi che dovettero interrompere un corso per motivi di salute, sempre quando abbiano riacquistato la voluta idoneità. Tale motivo dovrà essere comprovato da apposito certificato del comandante della scuola.

Detti militari se trovansi sotto le armi potranno, ove ne facciano domanda ai rispettivi comandi di corpo d'armata, essere inviati in congedo provvisorio fino all'inizio dei corsi successivi.

9. — I giovani, i quali abbiano obbligo di frequentare i corsi indetti colla presente circolare, qualora comprovino di aver fatto domanda di ammissione nella R. aeronautica, quali allievi ufficiali di complemento del genio, o del ruolo naviganti (piloti), saranno lasciati in congedo, in attesa di sostenere la visita e la prova di esame per l'ammissione in aeronautica, che avrà luogo presumibilmente nel mese di gennaio 1935, semprechè, però, essi, non abbiano superato il 26° anno di età.

Quelli di detti giovani, per i quali, eventualmente, abbiano esito negativo le pratiche per l'ammissione richiesta, saranno lasciati in congedo, per prendere parte ai corsi, che saranno indetti nell'anno 1935.

10. — I già inscritti nelle liste della leva di mare, arruolati nel corpo R. equipaggi, che abbiano chiesto di frequentare un corso allievi ufficiali di complemento, non potranno essere trasferiti nel R. esercito, se non dopo essere stati

effettivamente ammessi ai corsi. Per ottenere tale ammissione, però, essi dovranno produrre, con gli altri documenti, il nulla osta del comando superiore del corpo R. equipaggi.

Qualora, poi, per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, oppure siano fatti cessare dalla qualità di allievo ufficiale, dovranno, a senso del n. 7 della circolare 198 *giornale militare* 1926, essere segnalati a questo ministero, che deciderà se l'avvenuto passaggio nell'esercito debba essere revocato.

11. — Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere presentate, non oltre il 31 *agosto* 1934, per gli aspiranti che non si trovano alle armi, ai comandi dei distretti militari di residenza o di leva, per gli aspiranti già incorporati, al comando del proprio corpo, e per i residenti all'estero alle rispettive autorità diplomatiche o consolari. Le domande stesse dovranno essere indirizzate al comando di corpo d'armata o d'isola, da cui dipende il corso che gl'interessati desiderano frequentare, come è indicato al n. 2.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione, titolo di precedenza, che sarà, invece, determinato esclusivamente dai criteri indicati ai seguenti nn. 25 e 26.

12. — I candidati dovranno esplicitamente dichiarare nella domanda di ammissione se posseggano titolo superiore a quello esibito, e quale esso sia, specificando, qualora trattisi di studenti universitari, la facoltà cui sono inscritti.

È vietata l'accettazione di domande di ammissione ai corsi per armi combattenti da parte dei laureati, od inscritti nelle facoltà di medicina e chirurgia, di chimico-farmacia e di veterinaria, poichè essi sono tenuti a seguire, alla fine degli studi universitari, i corsi corrispondenti alle anzidette facoltà.

I giovani però, che per età si trovino in condizione di non poter conseguire la laurea prima del 26° anno di età potranno essere ammessi ai corsi dell'arma di fanteria.

È da tener presente, ad ogni modo, che l'obbligo di seguire gli speciali corsi dei corpi sanitario e veterinario sussiste anche per quegli studenti inscritti nelle facoltà di cui al secondo comma del presente numero, i quali vengano a compiere il 26° anno di età dopo la sessione estiva d'esami utile

per il conseguimento della laurea e prima di quella autunnale.

Quegli studenti delle anzidette facoltà, che comprovino di avere abbandonato gli studi stessi da almeno un anno, non intendendo continuarli, potranno essere ammessi ai corsi per armi combattenti, previ i più accurati accertamenti da compiersi a mezzo dei comandi di legione dei CC. RR. circa la sussistenza della ricordata circostanza.

Potranno altresì essere ammessi ai corsi dell'arma di fanteria gli studenti delle ripetute facoltà i quali siano ascritti a ferma minore di 2° e 3° grado, od a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore agli otto mesi, od a ferma minima, e non intendano obbligarsi a frequentare l'intero corso del corpo sanitario, o del corpo veterinario, ed a prestare servizio da aspirante ufficiale e da sottotenente medico di complemento fino al compimento della rispettiva ferma e per un tempo, comunque, non inferiore a tre mesi.

13. — Alle domande dovranno essere uniti tutti i documenti prescritti, quali sono elencati al n. 11 del manifesto.

Gli aspiranti, però, che comprovino di essere inscritti ad esami della sessione autunnale 1934, potranno fare riserva, nelle relative domande, di presentare il titolo di studio entro il 20 ottobre al più tardi.

A tali aspiranti i comandi dei distretti, che hanno ricevuto le domande, faranno pervenire, d'urgenza, un certificato, in carta libera, da cui risulti che hanno presentato domanda di ammissione ai corsi, affinchè possano servirsene, per avere la precedenza negli anzidetti esami.

14. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti, o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandanti di corpo (o di distretto) inviteranno i candidati a presentarlo, od a regolarizzarlo, entro il 15° giorno da quello ultimo fissato per l'accettazione delle domande (31 agosto).

15. — Gli aspiranti che intendano rinunziare all'ammissione ai corsi chiesta precedentemente debbono indirizzarne, entro il 31 agosto, domanda ai competenti comandi di corpo d'armata.

Questi, però, non possono accettare rinuncia all'ammissione ai corsi anzidetti da parte di aspiranti lasciati in con-

gedo provvisorio, per prendere parte ai corsi stessi, i quali, per il titolo di studio posseduto abbiano l'obbligo di frequentare i corsi e non abbiano titolo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio.

16. — Nel manifesto annesso alla presente circolare sono indicati i titoli di studio, dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. I giovani in possesso dei predetti titoli di studio saranno ammessi ai corsi senza limitazione di numero.

Nel manifesto sono altresì indicati i titoli di studio sufficienti per l'ammissione, a *domanda*, ai corsi stessi.

Essendo intenzione di dare anche a coloro che siano in possesso del titolo di maturità classica o scientifica o di titolo equipollente, la possibilità di frequentare il corso allievi sottufficiali anzichè quello di ufficiali potranno essere rimandati ai corsi dell'anno prossimo coloro che, essendo in possesso di uno dei titoli anzidetti, dichiarino di voler frequentare l'anno prossimo il corso allievi sottufficiali.

17. — I comandi di corpo o di distretto militare dovranno procedere all'accurato esame della validità dei documenti prodotti nonchè all'assunzione delle informazioni ed agli altri incombenti di cui ai nn. 18, 19 e 20.

L'esame dei titoli di studio riveste particolare importanza e, pertanto, deve essere compiuto senza incorrere in errori, o disattenzioni.

Il controllo di tali titoli dovrà essere particolarmente curato dai comandanti dei distretti (dai comandanti dei corpi, per i militari alle armi), i quali, per ogni buon fine, *in caso di dubbio sulla validità di un titolo di studio conseguito nel Regno*, dovranno rivolgersi al ministero della guerra.

I comandi dei distretti, (dei corpi, per i militari alle armi) sono autorizzati a respingere le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, di coloro che presentino titoli di studio insufficienti.

A titolo di chiarimento, affinchè non si ripetano inconvenienti verificatisi, va messo in particolare evidenza che i diplomi di « operaio qualificato » e le licenze da R. scuole industriali e commerciali non sono titoli sufficienti per la ammissione ai corsi allievi ufficiali. I diplomi, o le licenze,

di un R. istituto industriale, o commerciale, invece, sono titoli, dai quali deriva l'obbligo di seguire i detti corsi.

Data la difformità di organizzazione esistente in vari istituti scolastici, è necessario che il requisito del titolo facoltativo, per ammissione o passaggio all'ultimo anno del corso indicato al n. 10 del manifesto, sia provato da certificato nel quale sia esplicitamente detto che l'aspirante ha ottenuto l'ammissione, od il passaggio, « all'ultimo anno » di detto istituto, non essendo, spesso, sufficiente l'indicazione specifica del corso.

Sulla validità dei titoli di studio conseguiti all'estero — compresi quelli degli istituti pontifici — si pronunzierà *esclusivamente* questo ministero, al quale i titoli devono, in ogni caso, essere comunicati, in originale.

18. — Per accertare che la moralità, la condotta politica e la posizione sociale degli aspiranti, e anche dei loro congiunti, siano in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale, i comandi di distretto, (o di corpo, se si tratti di militari alle armi) constatato che l'aspirante possiede effettivamente i titoli di studio voluti pel corso in cui chiede l'ammissione, assumeranno subito, per mezzo dei competenti comandi dell'arma dei CC. RR. retti da ufficiali e con quegli altri mezzi che riterranno opportuni, riservate informazioni. Tali informazioni saranno fornite d'urgenza ed estese su modello conforme a quello di cui all'allegato n. 2.

In pari tempo, dovrà richiedersi al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44 (già 42), nonchè ai competenti uffici, notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti.

19. — *Gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano.*

Nella relativa visita ogni cura dovrà essere posta per evitare l'inconveniente che, poi, nella successiva visita medica presso le scuole, molti degli allievi ammessi debbano essere eliminati.

La statura degli aspiranti non potrà, in alcun caso, essere inferiore a m. 1,58 (m. 1,56 per gli aspiranti dei distretti della Sardegna).

Le visite mediche preliminari presso i distretti debbono essere effettuate da ufficiali medici in S. P. E. di grado non

inferiore a quello di capitano, secondo è prescritto dalla circolare 373 del *giornale militare* del 1931. Per i distretti, nei quali l'ordinario servizio sia disimpegnato da sottotenenti medici di complemento, o da medici civili, i rispettivi comandanti prenderanno i necessari accordi con le competenti direzioni di sanità, perchè queste inviino sul posto un ufficiale medico in S. P. E. (di grado non inferiore a quello di capitano), in determinati giorni, nei quali il distretto avrà avuto cura di fare affluire un certo numero di visitandi.

A coloro che per il titolo di studio posseduto abbiano l'obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, dovranno essere rimborsate le spese di viaggio che essi siano costretti a sostenere per recarsi alla sede del distretto, per subire la visita medica di cui sopra.

I comandanti dei distretti, a visita compiuta, licenzieranno gli aspiranti, avvertendoli che riceveranno comunicazioni sull'esito delle rispettive domande.

I militari studenti ritardatari già arruolati dai consigli o commissioni mobili di leva con idoneità ad incondizionato servizio, e che per titolo di studio posseduto abbiano l'obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento non dovranno essere riformati nemmeno in seguito a rassegna, a meno che abbiano superato il 26° anno di età, od abbiano completato i loro studi. Ove non concorrano tali circostanze, detti giovani, se non riconosciuti idonei, dovranno essere ripristinati nella posizione in cui si trovavano per continuare a fruire del ritardo.

Lo stesso trattamento dovrà essere fatto anche a coloro fra i suddetti giovani che siano riconosciuti non pienamente idonei ai corsi all'atto della presentazione alle scuole, quand'anche ciò si verifichi dopo osservazione dell'ospedale militare e semprechè essi abbiano l'obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento.

Coloro, però, che, pure essendo riconosciuti idonei ad incondizionato servizio non siano dichiarati idonei a frequentare i corsi allievi ufficiali perchè di statura inferiore a quella indicata nel terzo comma del presente numero, dovranno essere inviati subito alle armi per prestare servizio come militari di truppa, a meno che preferiscano di essere ricollocati nella posizione di militari studenti ritardatari fino al 26° anno di età od al compimento degli studi. Se di

statura non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per i distretti della Sardegna) saranno senz'altro inviati in congedo illimitato provvisorio.

20. — Le domande degli aspiranti ai corsi, di cui trattasi, insieme coi documenti prescritti, la copia del foglio matricolare modello 106 (già 59), la dichiarazione del casellario giudiziario e le informazioni riservate dei CC. RR. dovranno, dai comandi di corpo o di distretto, essere, *con la maggiore sollecitudine*, inviate ai comandi di corpo d'armata, o a quello militare della Sicilia, nella cui circoscrizione trovasi il corso prescelto. Inoltre, i comandi di distretto indicheranno in calce alle domande degli aspiranti la ferma, cui questi sono ascritti.

Nell'assumere e nell'inviare le informazioni riservate, daranno la precedenza a quelle degli aspiranti i quali abbiano l'obbligo di frequentare i corsi.

In tutti i casi le informazioni dell'arma dovranno pervenire ai comandi dei distretti o *corpi non oltre il 30 settembre*.

A tale data, se ancora esisteranno presso i comandi anzidetti, per cause eccezionali, domande incomplete, esse dovranno, ciò nullameno, essere intanto trasmesse ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia, perchè i comandi stessi possano averne norma per conoscere in tempo il numero dei possibili ammittendi nella dipendente scuola. Ma *non potranno questi ultimi comandi far luogo in alcun caso ad ammissioni con riserva*.

21. — Per l'ammissione ai ripetuti corsi dei giovani residenti all'estero, i rispettivi consoli invieranno le domande documentate al ministero della guerra o direttamente o per il tramite del ministero degli affari esteri, con dichiarazione esplicita circa la validità dei titoli di studio degli aspiranti e circa la condotta morale e politica degli aspiranti stessi e dei relativi congiunti.

Il ministero della guerra, accertata la regolarità dei documenti esibiti, trasmetterà le domande stesse ai comandi di distretto, per il seguito di competenza.

I comandi di corpo d'armata decideranno con precedenza sull'ammissibilità degli aspiranti residenti all'estero e, ove non sia ancora possibile determinare a quale corso possano

essere iscritti, dovranno comunicare in tempo agli interessati l'avvenuta ammissione, salvo a precisare, allorquando saranno giunti in patria, a quale corso dovranno presentarsi.

22. — *Le domande degli aspiranti, che non trovino posto nel corso prescelto, non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il comando di corpo d'armata o comando militare della Sicilia, per essere inviate agli enti che saranno indicati dal ministero.*

A tal fine i comandi stessi non oltre il 20 ottobre p. v., dovranno comunicare telegraficamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), per le opportune perequazioni, il numero degli ammittendi per ciascuna arma e specialità indicando separatamente il numero di coloro che si siano riservati di produrre il titolo di studio, a senso del penultimo comma del n. 13.

In base, poi, alle comunicazioni che riceveranno dal ministero, i comandi predetti provvederanno all'assegnazione definitiva degli aspiranti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corso di pertinenza.

Le determinazioni dei comandi di corpo d'armata o della Sicilia, saranno, per mezzo dei comandi di corpo, o distretto, comunicate, *in tempo*, agli aspiranti, i quali, se giudicati ammissibili, dovranno raggiungere la rispettiva scuola il 6 novembre p. v.

23. — In merito all'ammissibilità, o meno, ai corsi non debbono pronunciarsi le commissioni d'avanzamento delle scuole ma solo i competenti comandi di corpo d'armata od il comando militare della Sicilia.

I comandi predetti, qualora siano del parere che l'ammissione non possa aver luogo, a causa della condotta morale e politica degli aspiranti, o dei loro congiunti, dovranno riferirne per la decisione al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), trasmettendo le informazioni dei carabinieri reali e gli altri documenti che ritengano necessari ed esprimendo in merito il loro motivato parere.

24. — Le decisioni di esclusione prese dal ministero a senso del numero precedente saranno definitive e dovranno quindi valere anche nei casi di successive domande di ammissione tanto ai corsi normali, quanto a quelli universitari.

A tale effetto il ministero parteciperà a tutti i comandi di corpo d'armata i nominativi degli esclusi affinchè ne tengano nota in apposito registro.

Assegnazione ai corsi.

25. — L'assegnazione ai corsi verrà fatta in base ai titoli di studio richiesti per le varie armi e corpi, all'attitudine fisica necessaria per l'arma e specialità, in cui gli ammittendi chiedono di prestar servizio, come è detto al n. 19 e alle disposizioni complementari contenute nella presente circolare.

A parità di altre condizioni, la precedenza, per l'assegnazione dovrà, ad ogni modo, darsi a coloro che abbiano seguito almeno due corsi di coltura militare, presso le Regie università, e superati i relativi esami (circolare 148 *giornale militare* 1927).

Le graduatorie degli aspiranti ai corsi saranno fatte in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dai titoli di studio, esclusi i punti di condotta e di attitudine fisica.

I candidati in possesso dei prescritti requisiti, e che non siano stati esclusi dal concorso, saranno inscritti in altrettante graduatorie di ammissione, quante sono le armi e specialità per le quali si effettuano i corsi in ciascuna scuola, in base ai criteri specificati al seguente numero. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine, secondo cui i singoli candidati saranno ammessi ai corsi.

26. — Dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

a) *assegnazione al corso allievi ufficiali di complemento di fanteria e di cavalleria*:

Ai corsi di fanteria (linea e specialità) e di cavalleria potranno aspirare, indistintamente, i candidati in possesso, almeno, del diploma di maturità classica, o scientifica, o di titoli di studio equipollenti.

I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti solo

sufficienti per l'ammissione a corsi allievi ufficiali (n. 10 del manifesto annesso alla presente circolare). Questi ultimi titoli di studio non sono validi per l'ammissione ai corsi di altre armi.

Non potranno essere assegnati ai corsi di cavalleria se non gli aspiranti con ferma ordinaria o che rinuncino esplicitamente, per iscritto, a qualunque abbreviazione di ferma.

Gli aspiranti al corso di cavalleria dovranno essere sottoposti ad un primo esperimento pratico di equitazione, presso i reggimenti di cavalleria o di artiglieria da campagna dipendenti, con le norme in proposito prescritte dalla circolare n. 593 del giornale militare del 1930. Gli aspiranti riconosciuti idonei in tale esperimento saranno, poi, sottoposti a speciale visita medica, presso la scuola di Pinerolo, alla quale dovranno presentarsi il 3 novembre p. v. Ivi, coloro per i quali la visita medica abbia esito favorevole, saranno sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, nel quale sarà loro assegnato un punto di merito in ventesimi. I primi classificati fino al completamento dei posti messi a concorso saranno assegnati definitivamente al corso di cavalleria.

Tutti gli altri aspiranti alla cavalleria saranno assegnati ad un corso di fanteria.

b) *assegnazione ai corsi allievi ufficiali dei bersaglieri.*

Per i corsi dei bersaglieri dovranno essere prescelti coloro che, indipendentemente dalla domanda fatta risultino più fisicamente adatti a prestare servizio in tale specialità.

All'effetto della scelta anzidetta, agli aspiranti riconosciuti idonei alla visita medica presso i distretti, verrà assegnato dai distretti stessi un punto di idoneità fisica in ventesimi da 10 a 20.

c) *assegnazione al corso della specialità alpini.*

Al corso allievi ufficiali di complemento della specialità alpini potranno essere assegnati soltanto aspiranti ascritti a ferma ordinaria o che, nella domanda di ammissione, dichiarino di rinunciare ai benefici delle ferme minori.

Qualora, durante il corso, gli allievi di cui trattasi vengano ad acquistare titolo a ferma minore, dovranno rinunciare a tale beneficio od essere trasferiti a corsi di altre specialità.

Le ammissioni al corso della specialità alpini dovranno essere fatte inoltre in base ai seguenti criteri:

— accettazione, in via privilegiata, delle domande di coloro che appartengono a zone montane, o, quanto meno, di reclutamento alpino, purchè, però, risulti la loro completa e piena idoneità fisica da accertarsi presso il distretto militare anche in seguito ad accurato e rigoroso esame del cuore. Fra tali domande dovrà essere data la precedenza a quelle di coloro che risultino appartenenti da almeno due anni al Club alpino italiano o agli enti affiliati alla federazione italiana degli sports invernali e comprovino, con certificati rilasciati dai presidenti di sezione e vidimati dai presidenti del Club alpino o della F.I.S.I. di aver compiuto escursioni di particolare importanza e difficoltà in alta montagna;

— in mancanza di numero sufficiente di aspiranti a senso del precedente comma, accettazione delle domande di coloro che — anche non appartenendo a zone montane o di reclutamento alpino — presentino certificati di appartenenza al Club alpino o alla F.I.S.I. e di avere compiuto escursioni, e sempre previo il suddetto accertamento della idoneità fisica.

— in mancanza di numero sufficiente di aspiranti a senso di quanto sopra, assegnazione di autorità ai corsi stessi di coloro che, indipendentemente dalla domanda fatta, siano risultati, in seguito alla visita preliminare passata presso i distretti militari, idonei fisicamente ai corsi degli alpini. All'effetto di tale scelta, i distretti, in occasione della visita anzidetta, assegneranno ai giovani riconosciuti idonei un punto di idoneità fisica, in ventesimi, da 10 a 20.

Restano in ogni caso esclusi dall'assegnazione al corso degli alpini coloro che, per i titoli di studio posseduti, hanno l'obbligo di seguire i corsi di artiglieria o del genio.

d) assegnazione al corso allievi ufficiali di complemento della specialità artiglieria alpina.

La scelta per il corso dell'artiglieria alpina dovrà essere fatta in base ai criteri indicati alla lettera precedente per l'assegnazione al corso degli alpini, ma tenendo conto della graduatoria dei titoli di studio, quale è fissata alla lettera *f*).

e) *disposizioni comuni per le assegnazioni ai corsi dei bersaglieri, degli alpini e dell'artiglieria alpina.*

I comandi di corpo d'armata segnaleranno a quelli di Alessandria e di Verona il numero dei giovani risultati idonei alle 3 specialità di cui trattasi, distinguendo coloro che avranno presentato domanda di assegnazione e coloro che potranno essere prescelti d'autorità, e raggruppando i giovani per punto di classifica ottenuto.

I comandi dei corpi d'armata di Alessandria e di Verona, in relazione agli ammittendi ai due corsi, comunicheranno ai vari corpi d'armata il numero degli aspiranti, che ciascuno di essi dovrà avviare alla scuola, scelti, naturalmente, fra i meglio classificati.

Gli aspiranti così prescelti dovranno presentarsi alle scuole allievi ufficiali di complemento di Bra e di Bassano il 3 novembre p. v., per essere sottoposti a speciale visita medica, nella quale dovrà essere loro nuovamente attribuito un punto di idoneità fisica in ventesimi.

A coprire i posti, che in seguito a tale visita restassero eventualmente vacanti, i comandi dei corpi d'armata di Alessandria e di Verona prescetteranno telegraficamente altrettanti aspiranti, scelti, secondo l'ordine di graduatoria, fra i migliori rimasti prima esclusi.

Gli aspiranti non prescelti per i bersaglieri e per gli alpini saranno assegnati ad un corso di fanteria di linea.

I non prescelti per l'artiglieria alpina concorreranno per l'ammissione all'artiglieria da campagna.

f) *assegnazione ai corsi allievi ufficiali di artiglieria e del genio.*

I laureati e gli studenti in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali, in chimica pura, in chimica industriale, nonchè quelli appartenenti all'istituto superiore navale, saranno senz'altro assegnati ai corsi dell'artiglieria, compreso, a domanda, quello di artiglieria alpina, e del genio, a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno, pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirino ed a quale specialità.

Quei giovani, che non abbiano denunziati, o non denunzino, i titoli indicati e ne siano riconosciuti in possesso, saranno destinati d'autorità ai corsi dell'artiglieria e del genio, senza tener conto dei loro desideri, quand'anche siano stati già assegnati a corsi di arma diversa.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi dell'artiglieria potranno essere ammessi i giovani in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, e secondo l'ordine in cui questi sono indicati:

1° maturità scientifica;

2° diploma di abilitazione dell'istituto tecnico per geometri;

3° diploma di abilitazione di un istituto tecnico industriale, di qualunque specializzazione;

4° maturità classica.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi del genio potranno essere ammessi gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e secondo l'ordine in cui questi sono indicati:

1° abilitazione dell'istituto tecnico per geometri;

2° abilitazione dell'istituto tecnico industriale, di qualunque specializzazione;

3° diploma dell'istituto nautico;

4° maturità scientifica;

5° maturità classica.

Ai corsi dell'artiglieria e del genio non potranno essere ammessi aspiranti in possesso di titoli di studio diversi da quelli sopra indicati.

Per la specialità *radiotelegrafisti* avranno la precedenza nell'ordine sottoindicato:

1° i giovani in possesso di diploma di « *perito radiotecnico* », rilasciato dai RR. istituti industriali del Regno, o dall'istituto radiotecnico annesso al R. istituto tecnico Carlo Cattaneo di Milano, i quali abbiano anche superato la prova di trasmissione e ricezione ad udito dei segnali Morse, risultante da apposito attestato di idoneità ai servizi radiotelegrafici del R. E., rilasciato dagli istituti suddetti;

2° i diplomati dal R. istituto industriale di Torino (diploma di tecnico superiore elettrotecnico - sezione elettrocomunicazioni);

3° i laureati in ingegneria elettrotecnica e navale;

4° i diplomati dai RR. istituti industriali - sezione meccanici elettricisti;

5° i laureati in ingegneria civile, industriale, meccanica, o in scienze fisico-matematiche e gli studenti delle RR. scuole di ingegneria, dei RR. politecnici e delle facoltà di scienze fisico-matematiche.

Ai posti rimasti disponibili nella detta specialità possono essere ammessi i giovani in possesso di titoli di studio diversi da quelli ora elencati, purchè validi per l'ammissione ai corsi del genio.

Per ognuna delle dette categorie sarà data la precedenza ai giovani in possesso del brevetto internazionale di R. T. di prima o seconda classe e del diploma rilasciato dalle Regie scuole industriali, al termine dei corsi per R. T. del R. esercito, nonchè ai giovani, che, in mancanza di tale diploma, dimostrino di saper ricevere correntemente ad udito e di possedere fondate cognizioni in materia di radio trasmissioni.

Per la specialità *telegrafisti* sarà data la precedenza agli aspiranti, che comprovino di aver frequentato i corsi di elettrotecnica, ed, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di saper ricevere correntemente ad udito.

Tanto per gli aspiranti radiotelegrafisti quanto per i telegrafisti tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento.

I comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

Ad esperimento ultimato, ogni centro di esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale di esame al comando del corpo d'armata di Milano per i R. T. e per i telegrafisti.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punto, con le sole qualifiche di idoneo e non idoneo. Gli ido-

nei acquisteranno il titolo di precedenza sopra citato; i non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

g) *Specialità aereostieri e ferrovieri*:

Gli aspiranti ufficiali di complemento della specialità aereostieri e ferrovieri del genio, verranno tratti esclusivamente dagli allievi della specialità zappatori artieri, accordando la precedenza ai laureati in ingegneria. Le relative domande dovranno essere presentate, al termine del corso, al comando della scuola di Pavia e la designazione dei prescelti verrà fatta, in base ai documenti prodotti ed alla graduatoria risultante dagli esami finali, dal comando del corpo d'armata di Milano. Il detto comando li designerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) in numero di 6 per gli aereostieri e in numero di 16 per i ferrovieri.

h) *Specialità carri armati*:

Gli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiali di complemento dei carri armati, dovranno aver frequentato esclusivamente un corso di fanteria, escluso quello degli alpini, sino alla nomina ad aspirante ufficiale, e presentare le relative domande al comando della scuola da cui dipendono, che le trasmetterà al rispettivo comando del corpo d'armata.

Il comando del corpo d'armata darà la preferenza a coloro che, unitamente alla domanda, esibiranno o la patente di abilitazione alla condotta dei motocicli, od autovetture, od altri documenti comprovanti le cognizioni acquistate precedentemente in materia.

Lo stesso comando di corpo d'armata farà compiere un esperimento, per accertare se gli allievi che desiderano l'assegnazione di che trattasi abbiano una sufficiente conoscenza teorica e pratica di automezzi, e, successivamente, in base ai risultati dell'esperimento stesso, dovrà segnalare al ministero la graduatoria dei prescelti, tenendo presente che gli aspiranti ufficiali da assegnare ai carri armati dovranno essere tratti in numero di 6 per ciascuno dei corsi di fanteria di Fano, Spoleto, Salerno e Palermo e 2 dal corso dei bersaglieri.

i) *Centri automobilistici*:

Il reclutamento degli aspiranti ufficiali di complemento da destinarsi al servizio automobilistico deve aver luogo, secondo le seguenti aliquote, dagli allievi ufficiali che frequentino il corso allievi ufficiali presso una scuola delle armi o specialità indicate, siano ascritti a ferma ordinaria o rinunzino a quella ridotta e ne facciano domanda all'inizio del corso:

a) n. 35 dal 6° reggimento fanteria di Palermo (scuola allievi ufficiali di fanteria di linea).

Il comando militare della Sicilia dovrà provvedere a prescegliere fra gli allievi, che ne facciano domanda, 35 che comprovino le cognizioni da essi precedentemente acquisite in materia automobilistica (abilitazione alla condotta di motocicli od autovetture). I medesimi durante la permanenza al corso presso il 6° reggimento fanteria, prenderanno parte ad apposite istruzioni che verranno svolte a cura del locale centro automobilistico, secondo disposizioni che darà l'ispettorato del materiale automobilistico;

b) n. 12 dai bersaglieri;

c) n. 15 da ciascuna delle specialità di artiglieria: pesante campale e pesante;

d) n. 5 dal genio;

e) n. 5 dalla cavalleria.

I provenienti dal corso di cavalleria dovranno presentare, con la domanda, certificati che comprovino le cognizioni da essi precedentemente acquistate in materia automobilistica (abilitazione alla condotta di motocicli od autovetture).

Gli aspiranti ufficiali di complemento di cui alla presente lettera saranno destinati ad un reggimento dell'arma e specialità corrispondente al corso seguito, ed assegnati, per il servizio di prima nomina, ad un centro automobilistico:

l) *Servizio chimico militare*:

Il reclutamento degli aspiranti ufficiali di complemento per il servizio chimico militare avrà luogo, di massima, fra gli allievi ufficiali, che ne facciano domanda, laureati in chimica, o studenti almeno del 2° anno di chimica, provenienti dai vari corsi, eccetto quelli di artiglieria da campagna e alpina e del corso degli alpini.

In totale saranno assegnati 50 aspiranti ufficiali di complemento.

I comandi delle scuole rimetteranno, appena possibile, al ministero (direzione del servizio chimico militare) i dati relativi agli allievi laureati in chimica, o studenti almeno del secondo anno di chimica.

Le domande degli interessati saranno trasmesse al ministero (direzione del servizio chimico militare), alla fine dei corsi.

L'assegnazione agli aereostieri, ai ferrovieri, ai carri armati, agli automobilisti ed al servizio chimico militare dovrà essere definitiva, e cioè, non sarà più ammesso il rinvio alle armi, o ai corpi di provenienza di quegli ufficiali delle specialità stesse, che alle medesime si siano mostrati meno atti.

27. — I residenti nelle isole italiane dell'Egeo, che facciano domanda di partecipare ai corsi, saranno assegnati ai corsi di fanteria, qualunque sia il titolo di studio da essi posseduto.

Presentazione ai corsi.

28. — I giovani lasciati in congedo illimitato provvisorio per partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento, indetti con la presente circolare, possono chiedere, fino alla data del 31 agosto p. v., ai rispettivi distretti, e purchè vi abbiano titolo, di essere ammessi a fruire del ritardo del servizio militare, quand'anche abbiano già chiesto di partecipare ai corsi suddetti.

Dopo tale data non sarà più accolta alcuna domanda del genere, nè dai distretti, nè dal ministero.

29. — Coloro i quali, per motivi di salute, non possano presentarsi alle scuole, cui sono stati assegnati, nel giorno fissato per l'inizio dei corsi, potranno ottenere una proroga alla presentazione stessa, per un periodo che non dovrà, in alcun caso, superare i 10 giorni.

Coloro, che, trovandosi nelle condizioni suddette, desiderino ottenere tale proroga, dovranno farne domanda ai comandi dei rispettivi distretti di residenza non più tardi del giorno d'inizio dei corsi. I comandi di distretto, accertata ri-

gorosamente, a mezzo dei competenti comandi di legione dei CC. RR., e degli ufficiali medici a disposizione, la sussistenza dei motivi addotti, fisseranno i giorni di proroga, avvertendone i comandi dei corpi d'armata e delle scuole interessati.

Coloro per i quali la malattia superi la durata di 10 giorni, qualora abbiano l'obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno rinviati ai corsi dell'anno venturo, a meno che abbiano superato il 26° anno di età al 10 aprile 1934, nel qual caso dovrà riferirsene al ministero.

I giovani, invece, che abbiano solo facoltà di seguire i corsi stessi, saranno nel caso suddetto, rinviati alla chiamata generale alle armi dell'aprile 1935.

30. — I giovani che abbiano l'obbligo, od abbiano chiesto, avendone solo facoltà, di partecipare ai corsi indetti con la presente circolare, qualora non sussistano, nei loro riguardi, i motivi di cui al 1° comma del numero precedente, dovranno presentarsi alle scuole nel giorno fissato per l'inizio dei corsi.

Coloro che non vi si presentino, qualora abbiano l'obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno senz'altro dichiarati disertori.

Coloro, invece, che abbiano solo facoltà di seguire i corsi di che trattasi ed appartengano a classe già chiamata alle armi, ove non si presentino alle scuole nel giorno prescritto, saranno immediatamente precettati ed assegnati ad un corpo secondo le tabelle d'assegnazione. Ove non rispondano a tale precetto, saranno anch'essi dichiarati disertori.

Svolgimento dei corsi.

31. — I corsi per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria e il genio si svolgeranno presso le sedi indicate nell'annesso specchio, dove è pure specificato il numero medio di allievi da ammettere ai singoli corsi.

Per le istruzioni dovranno seguirsi le norme generali e i programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento, ed, inoltre, quanto è stabilito dai programmi di insegnamento e di esame per l'idoneità ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente, sebbene tali gradi non debbano essere conferiti. E, quindi, gli allievi, che all'atto

dell'ammissione ai corsi rivestano i gradi di caporale, caporale maggiore o di sergente, dovranno rinunziarvi.

32. — I giovani ammessi ai corsi saranno qualificati, per i primi tre mesi, aspiranti allievi ufficiali di complemento, grado di soldato semplice.

Ad essi sarà attribuito lo speciale galloncino già destinato agli allievi ufficiali di complemento.

Alla fine del periodo suddetto essi saranno promossi allievi ufficiali di complemento se, a giudizio delle commissioni di avanzamento delle singole scuole, ne siano riconosciuti idonei.

La qualifica di allievo ufficiale di complemento è a tutti gli effetti equiparata al grado di caporale.

Coloro che non siano riconosciuti idonei quali allievi ufficiali di complemento, ove non abbiano ancora concorso alla leva saranno prosciolti dal servizio e licenziati dalle armi, muniti della dichiarazione di cui al n. 544 della « Raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito », con l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

I non idonei, invece, che abbiano già concorso alla leva, saranno inviati a completare i loro obblighi di servizio ad un corpo della stessa arma e specialità del corso cui appartenevano.

Se abbiano tutti i requisiti prescritti, però, detti giovani potranno chiedere il ritardo del servizio per ragioni di studio.

I non idonei ad allievi ufficiali ascritti a ferma minima, o a ferma minore di 3° grado, che a suo tempo vi rinunciarono per potere essere ammessi ai corsi, saranno subito inviati in congedo come soldati.

33. — Prima della fine dei corsi, e precisamente entro il 31 marzo 1935, i comandi delle scuole dovranno trasmettere al ministero (direzione generale personale ufficiali) il foglio matricolare mod. 106, insieme col certificato di nascita e con quello di cittadinanza italiana per tutti indistintamente gli allievi.

Essi dovranno assicurarsi che il foglio matricolare anzidetto sia in perfetto ordine, specie per quanto ha tratto all'obbligo di ferma spettante a ciascun allievo nell'atto in cui il foglio stesso viene inoltrato al ministero.

Licenze, assenze, proscioglimenti.

31. — Non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi, tranne che ai giovani:

a) laureati, che comprovino di dover sostenere l'esame di Stato;

b) che comprovino di dover sostenere esami di concorso ad un impiego;

c) laureandi, che comprovino di dover sostenere la sola discussione orale della tesi di laurea.

Nei casi di cui è cenno alle lettere *a*) e *b*), gli allievi potranno ottenere una licenza breve, in una o al massimo in due volte, per una durata complessiva non superiore ad otto giorni, oltre i giorni necessari per viaggi di andata e ritorno.

Nei casi di cui alla lettera *c*), la licenza sarà concessa per un tempo limitatissimo sufficiente per sostenere la sola discussione orale.

35. — Gli allievi ufficiali, che rimangano assenti dai corsi per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza, o per qualsiasi altro motivo, per un periodo complessivo non superiore a 45 giorni e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di continuare i corsi con profitto, saranno ammessi a continuarli.

Qualora l'assenza superi la durata di 45 giorni, compresi i giorni di proroga eventualmente ottenuti all'inizio dei corsi, dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali per seguire le sorti delle rispettive classi di leva.

Quelli, però, che cessano dalla qualità di allievo per ragione di salute, possono giovarsi della facoltà contemplata al n. 8.

Nell'apposita variazione, che dovrà essere inserita nella matricola degli uni e degli altri, si farà espressa menzione del motivo, per cui, rispettivamente, essi hanno cessato dalla qualità di allievi ufficiali.

Per gli allievi ufficiali, che dopo conseguita l'idoneità al grado di aspirante ufficiale siano inviati in lunga licenza di convalescenza, il compimento del servizio da aspirante ufficiale di complemento dovrà essere procrastinato al ter-

mine della licenza, purchè la commissione di avanzamento li ritenga tuttora idonei alla promozione a tale grado.

36. — Gli aspiranti allievi e gli allievi ufficiali, i quali, posteriormente alla presentazione delle domande di ammissione ai corsi vengano assegnati alla ferma minore di 3° grado, potranno, in seguito a decisione del ministero, ottenere di essere licenziati dai corsi per seguire la sorte dei militari della loro classe.

Esami ad aspirante ufficiale di complemento.

37. — Al termine dei corsi, gli allievi saranno sottoposti agli esami e al giudizio per la idoneità al grado di aspirante ufficiale di complemento.

38. — Gli esami, teorici e pratici, si svolgeranno in base alle norme generali ed al programma d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali.

Gli esami teorici, della durata non superiore a 15 giorni, dovranno svolgersi al termine delle lezioni, e prima dei campi d'arma, i quali, a loro volta, avranno una durata di venticinque-trenta giorni.

Gli esami pratici avranno luogo dopo i campi d'arma, ed in tale occasione verranno assegnati i punti di condotta e di attitudine militare.

Ad ogni candidato sarà assegnato un punto di merito per ciascuna materia, compresi l'automobilismo e l'equitazione, per coloro ai quali siano stati impartiti i predetti insegnamenti.

39. — Dopo gli esami finali gli allievi ufficiali in attesa di nomina saranno inviati in licenza per il periodo di 15 giorni, riservandosi il ministero di stabilire quali fra essi saranno chiamati a prestare servizio subito e quali debbano essere destinati ad altri turni.

Potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche gli allievi ufficiali, che siano caduti in non più di una prova teorica, purchè non abbiano riportato una deficienza inferiore a nove ventesimi e purchè raggiungano complessivamente, la media di 12/20.

Sono escluse dalla compensazione, di cui sopra, le seguenti materie principali:

« tattica e servizio in guerra », per gli allievi di fanteria e cavalleria;

« armi portatili, esplosivi, materiali di artiglieria, puntamento e tiro », per gli allievi d'artiglieria;

« programma speciale del genio », per gli allievi del genio.

Al termine del corso, le commissioni di avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi, assegneranno a ciascuno di essi un voto di attitudine militare e uno di condotta e compileranno il verbale di cui alla lettera *a*) del successivo n. 45.

L'idoneità in tutti gli esami pratici è indispensabile per conseguire la nomina ad aspirante ufficiale di complemento. Gli allievi ufficiali di cavalleria, se dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina ad aspirante ufficiale di fanteria; gli allievi ufficiali d'artiglieria da campagna, se ugualmente dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina ad aspirante ufficiale nell'arma e nella specialità per il servizio nelle batterie someggiate o carrellate.

I predetti allievi dovranno, come è ovvio, avere conseguita l'idoneità negli esami teorici e nei rimanenti esami pratici.

40. — Il grado di aspirante ufficiale di complemento è conferito con decreto Reale.

41. — Gli allievi che non conseguano la idoneità in più di due materie cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali.

Qualora non abbiano ancora concorso alla leva, saranno prosciolti, a domanda, dal servizio e licenziati dalle armi, muniti della dichiarazione di cui al n. 544 della « Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio esercito », con l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe, senza conservare diritto ad alcun grado.

Se, invece, i giovani di cui sopra non avanzino domanda di proscioglimento, saranno inviati ad un corpo della stessa arma e specialità in cui prestarono servizio da allievo ufficiale, per completarvi i loro obblighi di ferma, salva la fa-

coltà di chiedere, se abbiano tutti i requisiti prescritti, il ritardo del servizio per ragioni di studio.

42. — Gli allievi riprovati in più di due materie, invece, che abbiano ancora obblighi di servizio e siano stati già arruolati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva saranno inviati col grado di caporale ad un corpo della stessa arma e specialità in cui prestarono servizio da allievi ufficiali, possibilmente reclutato dal proprio distretto per compiere il servizio stabilito per la loro classe di leva, salva la facoltà da parte loro, se abbiano tutti i requisiti prescritti, di chiedere il ritardo del servizio per ragioni di studio.

Coloro che dalle commissioni d'avanzamento delle singole scuole siano giudicati idonei al grado di sergente, saranno inviati a completare il servizio con tale grado.

43. — Gli allievi riprovati in più di due materie, ascritti a ferma minima o a ferma minore di 3° grado, che a suo tempo vi rinunziarono per poter essere ammessi ai corsi, al pari di quelli riprovati in più di due materie, ascritti a ferma riducibile inferiore agli otto mesi, od a ferma minore di 2° grado, nonchè quelli pure riprovati in più di due materie contemplati alla lettera *h*) del precedente n. 4, dovranno essere inviati in congedo col grado di caporale al termine dei corsi.

44. — Nella matricola dei riprovati in più di due materie agli esami per la nomina ad aspirante ufficiale, dovrà essere inscritta la seguente variazione:

« Assegnato al . . . . . per completarvi i suoi obblighi di servizio militare col grado di caporale — o di sergente — (per quelli che li hanno ancora da compiere), siccome riprovato negli esami per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento, li... oppure: « inviato in congedo, siccome riprovato negli esami per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe ».

Classificazione degli allievi e graduatoria.

45. — La classificazione finale risulterà dalla media aritmetica dei tre punti seguenti, assegnati dai comandi delle scuole alla fine dei corsi:

1° media delle due medie: dei punti riportati durante il corso e dei punti riportati agli esperimenti sulle istruzioni pratiche e professionali;

2° media delle due medie: dei punti riportati nelle interrogazioni annuali e dei punti riportati agli esami teorici nelle materie d'insegnamento;

3° media dei punti di attitudine militare e di condotta.

In conseguenza, durante i corsi, ogni allievo dovrà essere classificato in tutte le materie e istruzioni pratiche, allo scopo di accertare e valorizzare il lavoro compiuto e il profitto tratto dagli allievi durante lo svolgimento dei programmi d'insegnamento.

I comandi delle scuole allievi ufficiali compileranno, quindi, per gli allievi risultati idonei, i modelli 49 (già 51 E) per ogni arma o corpo, nei quali gli allievi saranno elencati, in ordine di graduatoria, in base alla suaccennata classificazione definitiva, tenendo presente che dovrà darsi la precedenza a coloro che risulteranno idonei in tutte le prove di esame, rispetto ai promossi per compensazione negli esami teorici.

I modelli 49 (già 51 E), dovranno essere trasmessi direttamente dai comandi delle scuole al ministero (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 6 maggio 1935, unitamente ai seguenti documenti:

a) verbali delle commissioni di avanzamento delle scuole, distinti per arma e corpo;

b) domanda in carta bollata da L. 5, di ciascun allievo, diretta al ministero, con la designazione, in ordine di preferenza, di tre corpi della stessa arma e specialità della quale ha frequentato il corso, a cui desidererebbe essere assegnato all'atto della nomina ad aspirante ufficiale di complemento.

Quelli di detti allievi, ascritti a ferma inferiore alla ordinaria che intendano rinunziarvi, per compiere l'intero ser-

vizio di prima nomina come aspiranti ufficiali di complemento e come sottotenenti, debbono espressamente dichiararlo nelle rispettive domande, come debbono anche esplicitamente dichiarare di essere a conoscenza che tale rinunzia non potrà avere alcuna efficacia per l'eventuale assegnazione a ferma minore di un fratello, in applicazione dell'art. 96 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

c) indicazione della statura, per coloro che desiderino l'assegnazione ai granatieri ed ai primi quattro reggimenti di cavalleria; giudizio di idoneità fisica (espresso con punti in ventesimi), per gli allievi delle specialità bersaglieri ed alpini;

d) dichiarazione del domicilio eletto dall'allievo durante la licenza di cui al n. 39.

Promozione a sottotenente di complemento.

46. — Trascorsi 60 giorni del servizio di aspirante ufficiale le commissioni d'avanzamento dei reggimenti dovranno pronunziarsi sulla idoneità di ogni singolo aspirante al grado di sottotenente, riferendone quindi, d'urgenza, al ministero.

Il grado di sottotenente sarà conferito con decreto Reale, al termine del terzo mese.

I non idonei al grado di sottotenente di complemento saranno trasferiti ad altro reggimento per compiervi, col grado di aspirante, i rispettivi obblighi di ferma.

Esami di riparazione.

47. — Gli allievi che non possono usufruire della compensazione, o che, comunque, siano riprovati in non più di due materie, saranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione, nelle materie nelle quali sono stati riprovati, nella prima quindicina del mese di ottobre, dai comandi di corpo d'armata da cui dipendono le scuole presso le quali essi hanno frequentato i corsi.

48. — La dichiarazione di idoneità per compensazione al grado di aspirante ufficiale è ammessa anche nella seconda sessione di esami, per quegli allievi che riportino una clas-

sifica di 9/20 nell'esame di riparazione di una sola materia e raggiungano complessivamente la media di 12/20, *ferma restando sempre la esclusione delle materie principali dalla compensazione stessa.*

49. — Per gli allievi che non superino gli esami di riparazione, i comandi delle scuole provvederanno analogamente a quanto è stabilito ai precedenti numeri 41, 42, 43 e 44 per i riprovati in più di due materie negli esami di 1ª sessione.

50. — Gli allievi, i quali, per motivi di forza maggiore, non abbiano sostenuto, o non abbiano potuto completare gli esami alla fine dei corsi, saranno ammessi dai competenti comandi di corpo d'armata a sostenere gli esami stessi nella prima quindicina del mese di ottobre, insieme con i riprovati della 1ª sessione.

Variazioni matricolari.

51. — Le variazioni matricolari da iscriversi sui ruoli sono le seguenti:

All'atto dell'ammissione ai corsi:

« Ammesso quale aspirante allievo ufficiale di complemento ai corsi allievi ufficiali del . . . . . (indicare la sede) . . . . . arma di . . . . . specialità . . . . . e giunto lì . . . . . ».

All'atto della nomina ad allievo ufficiale di complemento:

« Nominato allievo ufficiale di complemento lì . . . . . ».

All'atto della nomina ad aspirante ufficiale di complemento:

« Nominato aspirante ufficiale di complemento con Regio decreto n. . . . . in data . . . . . ».

Disposizioni varie.

52. — Durante la licenza di fine corso, nell'attesa della pubblicazione del bollettino di nomina ad aspirante ufficiale di complemento, gli allievi continueranno ad essere considerati effettivi alle scuole.

Nel periodo di tempo compreso fra la pubblicazione del bollettino suddetto e l'inizio del servizio, gli aspiranti ufficiali di complemento saranno considerati effettivi all'ente al quale verranno assegnati all'atto della nomina, purchè essi debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina stessa.

Gli aspiranti ufficiali, invece, che inizieranno il loro servizio in altro periodo di tempo, fino alla loro presentazione all'ente cui sono stati assegnati all'atto della nomina, sasanno considerati effettivi ai distretti di residenza.

53. — Costituiti i corsi ed entro 20 giorni dalla costituzione di essi, i comandi di tutte le scuole allievi ufficiali trasmetteranno direttamente al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa), un elenco nominativo, mod. 48 (già 51-B), degli ammessi ai corsi stessi, con la indicazione esatta del preciso titolo di studio esibito da ciascun ammesso e dell'istituto che glielo ha rilasciato.

54. — Non oltre il 31 marzo, i comandi di corpo d'armata faranno pervenire al comando del corpo di stato maggiore, per l'approvazione, i progetti delle esercitazioni da svolgere nei campi d'arma.

55. — Alla fine dei corsi, poi, e non oltre il 31 maggio, i comandi di corpo di armata trasmetteranno, in duplice copia, al ministero (comando del corpo di stato maggiore e direzione generale leva, sottufficiali e truppa) una succinta relazione sull'andamento dei detti corsi, con le loro osservazioni e proposte.

56. — Il manifesto per l'ammissione ai predetti corsi allievi ufficiali viene fatto stampare dal ministero, conformemente all'allegato 3.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè venga pubblicato d'urgenza, dandone altresì comunicazione ai giornali locali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI DI	FANTERIA			Cavalleria	ARTIGLIERIA						GENIO				Totali
	di linea e granatieri	bersaglieri	alpini		da campagna	alpina	pesante	pesante campale	controaerei	costa	zappatori-artieri	telegrafisti	radiotelegrafisti	pontieri	
Moncalieri	—	—	—	—	—	—	435	—	—	—	—	—	—	—	435
Pinerolo	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
Bra	—	—	—	—	530	125	—	—	—	—	—	—	—	—	655
Pavia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350	250	100	50	750
Bassano	—	200	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450
Fano	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700
Lucca	—	—	—	—	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530
Spoleto	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900
Nettuno	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	100
Potenza	—	—	—	—	—	—	—	435	—	—	—	—	—	—	435
Salerno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	750
Venezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	20
Palermo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550
Totali	2900	200	250	80	1060	125	435	435	100	20	350	250	100	50	6355

ALLEGATO N. 2.

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sugli aspiranti allievi ufficiali di complemento.

1) Cognome e nome dell'aspirante.
2) Paternità.
3) Maternità.
4) Luogo e data di nascita.
5) Preciso titolo di studio posseduto dall'aspirante ed indicazione dell'Istituto d'istruzione che lo ha rilasciato. Qualora l'aspirante sia studente universitario, indicare l'università, la facoltà e il corso cui egli è inscritto (1).
6) Residenza dell'aspirante e dei membri della famiglia.
7) Condotta civile, morale e politica tenuta dall'aspirante sia nell'attuale sua residenza, sia nel luogo, o nei luoghi, ove dimorò precedentemente. Estimazione in cui l'aspirante è tenuto in pubblico (2).
8) Condotta civile, morale e politica tenuta dai membri della famiglia dell'aspirante, sia nelle attuali loro residenze, sia nel luogo, o nei luoghi, ove precedentemente dimorarono. Estimazione in cui sono tenuti in pubblico (2) ed eventuali procedimenti penali subiti (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):
   a) dall'aspirante;
   b) dagli altri membri della famiglia.
9) Condizioni di salute dell'aspirante e dei componenti la sua famiglia, con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario.
10) Se i membri della famiglia che abbiano comunque lasciato a desiderare per condotta convivano con l'aspirante, ed, in caso negativo, da quanto tempo ne siano separati e quali rapporti mantengono con lui.
11) Altre notizie di particolare rilievo a carico dell'aspirante e della sua famiglia.

---

(1) Nell'assumere tali informazioni l'arma dei CC. RR. dovrà tenere presente che l'iscrizione in determinate facoltà universitarie obbliga alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di determinate armi o corpi.

Dovrà quindi controllare accuratamente ogni informazione relativa ai titoli di studio, allo scopo di evitare che gli interessati, denunciando, ove siano studenti universitari, soltanto un titolo di studio inferiore (ad esempio licenza di un istituto medio superiore) o l'inscrizione ad una facoltà diversa da quella cui realmente sono inscritti, eludano l'obbligo suddetto, per essere assegnati a corsi di personale preferenza.

(2) Si richiama l'attenzione sulla necessità che si eviti con ogni cura di riferire diceric sfornite di base e che le notizie su addebiti di carattere morale, siano chiarite mediante la citazione di fatti e circostanze specifici.

ALLEGATO N. 3.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi allievi ufficiali di complemento.

1. — Il 6 novembre corrente anno saranno iniziati i normali corsi allievi ufficiali di complemento presso le seguenti sedi:

Fanteria di linea:

Fano - 94° reggimento fanteria (2 battaglioni scuola) dipendente dal comando del corpo d'armata di Bologna.

Spoleto - 52° reggimento fanteria (2 battaglioni scuola) dipendente dal comando del corpo d'armata di Roma.

Salerno - 32° reggimento fanteria, di nuova formazione (2 battaglioni scuola) dipendente dal corpo d'armata di Bari.

Palermo - 6° reggimento fanteria (1 battaglione scuola) dipendente dal comando militare della Sicilia.

Bersaglieri e alpini:

Bassano - Scuola allievi ufficiali di complemento (1 battaglione bersaglieri e 1 battaglione alpini) dipendente dal comando del corpo d'armata di Verona.

Cavalleria:

Pinerolo - Scuola di applicazione di cavalleria, dipendente dal comando del corpo d'armata di Torino.

Artiglieria da campagna:

Bra - Scuola allievi ufficiali di complemento (due gruppi di batterie, da considerarsi distaccamenti, rispettivamente del 27° e 26° reggimento artiglieria da campagna) dipendente dal comando del corpo d'armata di Alessandria.

Lucca - Scuola allievi ufficiali di complemento (due gruppi di batterie da considerarsi distaccamenti, rispettivamente, del 7° e 19° reggimento artiglieria da campagna), dipendente dal comando del corpo d'armata di Firenze.

Artiglieria alpina:

Bra - Scuola allievi ufficiali di complemento (una batteria, da considerarsi 4ª batteria del gruppo « Vicenza » del 2º reggimento artiglieria alpina), dipendente dal comando del corpo d'armata di Alessandria.

Artiglieria pesante:

Moncalieri - Scuola allievi ufficiali di complemento (2 gruppi pesanti, di 2 batterie ciascuno, che costituiranno distaccamento del 1º reggimento artiglieria pesante), dipendenti dal comando del corpo d'armata di Torino.

Artiglieria pesante campale:

Potenza - Scuola allievi ufficiali di complemento (un gruppo di 3 batterie pesanti campali, del 9º reggimento artiglieria pesante campale), dipendente dal comando del corpo d'armata di Bari.

Artiglieria controaerei:

Nettuno - 2º reggimento artiglieria controaerei presso la scuola centrale di tiro di artiglieria (una batteria scuola), dipendente dal comando del corpo d'armata di Roma.

Artiglieria da costa:

Venezia - Gruppo autonomo dipendente dal comando del corpo d'armata di Udine.

Genio (zappatori, artieri, pontieri, telegrafisti e radiotelegrafisti):

Pavia - 3º reggimento genio (2 battaglioni scuola, di cui il primo su due compagnie zappatori artieri e pontieri ed il secondo su due compagnie telegrafisti e una compagnia radiotelegrafisti), dipendente dal comando del corpo d'armata di Milano.

2. — I corsi avranno termine il 6 maggio 1935.

Il Ministro si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità siano in numero esuberante, o troppo esiguo, od anche, eventualmente, di cambiare le sedi dei corsi, quando lo richiedano esigenze di servizio.

Di massima, non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi.

3. — I giovani che, all'atto dell'ammissione ai corsi, rivestano il grado di caporale, di caporale maggiore, o di sergente, devono rinunciarvi.

4. — Il servizio di prima nomina da ufficiale per coloro che non siano assegnati a ferma minore sarà di circa 7 mesi di cui 3 col grado di aspirante ufficiale.

Ammissione ai corsi.

5. — Ai predetti corsi devono prender parte gli arruolati nell'esercito, nati negli anni 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 e 1913, già chiamati alle armi, che hanno l'obbligo di frequentarli, perchè in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo n. 9, qualora non siano stati ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari. I militari suddetti, che non si presentino senza giustificato motivo, saranno dichiarati disertori.

Gli aspiranti, però, che per motivi di salute non possano presentarsi alle scuole nel giorno fissato per l'inizio dei corsi potranno ottenere una proroga alla presentazione stessa, di non oltre 10 giorni, facendone domanda ai rispettivi distretti di residenza non più tardi del 6 novembre.

6. — Potranno essere ammessi, a loro domanda, ai corsi: i militari ritardatari, di classi dal 1907 e successive, che intendano interrompere il ritardo del servizio, ed i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 10):

a) i militari ora alle armi, compresi i carabinieri reali. Questi ultimi, se non abbiano ancora compiuta la ferma di tre anni, debbono restituire in contanti, prima dell'ammissione ai corsi, e in parte proporzionale al servizio ancora da prestare il premio di arruolamento già percepito;

b) i giovani della classe 1914 già arruolati, o, se ancora non hanno concorso alla leva purchè rinuncino agli eventuali titoli a ferma minore come nella successiva lettera *c*);

c) i giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età, o lo compiano non oltre il 31 ottobre del corrente anno e rinunzino davanti al consiglio di leva, con esplicita dichiarazione scritta, previo il consenso paterno, o di chi esercita su di essi la patria potestà, a far valere gli eventuali loro titoli a riduzione di ferma, a senso dell'art. 2 del R. decreto n. 3224, del 31 dicembre 1923 (circolare 173 *giornale militare* 1924); il consiglio di leva dovrà rilasciare ricevuta della rinuncia, ricevuta da allegarsi alla domanda;

d) gli inscritti di leva stati riformati, o stati dichiarati rivedibili, i quali, per essere cessata la causa che motivò la riforma, o la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario, con la ferma di anni 2, dalla quale verranno prosciolti all'atto della nomina ad aspirante ufficiale. I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 6 novembre p. v.;

e) gli inscritti stati riconosciuti, all'atto dell'arruolamento, idonei ai soli servizi sedentari, purchè, in visita collegiale, cui dovranno essere sottoposti, vengano riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno di età, alla data d'inizio dei corsi;

f) i militari in congedo illimitato, per compimento di ferma, purchè non abbiano compiuto il 39° anno di età ed aspirino alla

riammissione in servizio con la ferma di anni 2, da cui saranno prosciolti, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale;

g) i militari dispensati dal servizio, perchè residenti all'estero, i quali abbiano ottenuto, od ottengano, dal ministero della guerra, a mente del n. 56 e seguenti delle « Norme per l'espatrio dei cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva ed il servizio militare degli italiani residenti all'estero » l'ammissione alla ferma speciale di sei mesi, di cui è parola agli articoli 130 e 132 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

h) gli arruolati di classi precedenti a quella del 1913, che non abbiano prestato servizio, perchè dispensati, siccome assegnati alla ferma di 3 mesi (ferma minima, o ferma minore di 3° grado).

7. — I militari appartenenti a classi anteriori al 1914 ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore ad 8 mesi e quelli assegnati alla ferma minore di 2° grado, sono tenuti a prestare servizio per l'intera durata dei corsi (6 mesi), dopo di che saranno inviati in congedo col grado di caporale a meno che intendano conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, nel quale caso dovranno prestare un mese di servizio col grado di aspirante. Qualora, poi, desiderino conseguire il grado di sottotenente dovranno prestare l'intero servizio di 3 mesi da aspirante ufficiale ed almeno un mese col grado di sottotenente.

Quelli, invece, ascritti o con titolo riconosciuto a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita non inferiore agli 8 mesi, e quelli assegnati alla ferma minore di 1° grado (12 mesi), completeranno, dopo il corso, i loro obblighi di servizio fino alla durata rispettiva della loro ferma col grado di aspirante ufficiale per i primi tre mesi e poi con quello di sottotenente. Quelli con ferma di 8 mesi che desiderino essere nominati sottotenenti avranno il trattamento di cui al comma recedente.

I militari ascritti a ferma minima oppure assegnati o trasferiti alla ferma minore di 3° grado, non hanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Coloro che desiderano, ciò nonostante, di frequentarli, potranno esservi ammessi, a domanda, previa rinuncia alle predette ferme, ed in tal caso saranno tenuti a seguire i corsi per tutta la loro durata (6 mesi), dopo di che saranno inviati in congedo col grado di caporale, salvo che chiedano di essere nominati aspiranti ufficiali o sottotenenti di complemento, nel quale caso avranno il trattamento sopra indicato per coloro che hanno la ferma di 6 mesi.

La suddetta rinunzia deve essere fatta nel modo di cui al n. 6 lettera *c*).

8. — Gli inscritti e militari della classe 1914, i quali alla data del 31 agosto 1934 siano stati già arruolati, non hanno obbligo di prender parte ai corsi allievi ufficiali, per non essersi ancora verificata la chiamata alle armi della loro classe. Essi, però, potranno, a domanda, essere ammessi ai corsi, nel qual caso, qualora siano assegnati a ferma minore di 1° o di 2° grado, la durata del servizio agli effetti di quanto è detto nell'articolo precedente, sarà computata sulla base della ferma loro spettante, quale è indicata nell'art. 110 del vi-

gente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, senza tener conto dell'eventuale applicazione del disposto del 1° comma dell'art. 112 del testo unico medesimo.

Se, però, prima del compimento del servizio di prima nomina, il Ministro, avvalendosi della facoltà di cui al detto articolo, avrà determinato il passaggio ad una ferma superiore, dovrà essere applicato il trattamento, che in tal modo verrà determinato.

Titoli di studio.

9. — In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224, del 31 dicembre 1923, e del decreto ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare 150 del *giornale militare* 1927), i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione, conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di composizione, rilasciato da un conservatorio musicale;

f) diploma di abilitazione magistrale;

g) diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto commerciale;

h) diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;

i) diploma di perito minerario, conseguito nelle RR. scuole minerarie di: Agordo, a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930; Iglesias, a decorrere dall'anno scolastico 1930-1931; Caltanissetta e Massa Marittima, a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

l) diploma di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

m) inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924;

n) licenza di un R. istituto nautico;

o) titoli di studio superiori ai precedenti.

10. — I titoli di studio ritenuti sufficienti, per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, sono i seguenti:

a) inscrizione, o passaggio, al penultimo corso della R. accademia navale di Livorno;

b) inscrizione, o passaggio all'ultimo corso dei seguenti istituti, purchè siano regi o pareggiati, sia pure sotto forma di riconoscimento permanente di sede di esame:

liceo classico o scientifico;
istituto tecnico;
liceo artistico;
conservatorio musicale, limitatamente all'inscrizione, od al passaggio all'ultimo anno di *composizione;*
istituto magistrale;
istituto industriale, o commerciale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;
istituto nautico;
Regie scuole minerarie di Agordo, Iglesias, Caltanissetta e Massa Marittima, purchè l'inscrizione, od il passaggio all'ultimo corso di dette scuole sia avvenuto entro i termini rispettivamente indicati alla lettera *i*) del n. 9.

Sono pure titoli solo sufficienti, nell'ordine sottoindicato, i seguenti:

c) *licenza* degli istituti d'arte di Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, Perugia, Urbino, Parma, Massa, Modena e Lucca, e licenza del museo artistico industriale di Roma;

d) *licenza* del R. istituto industriale di Napoli;

e) *licenza* dei corsi principali dei conservatori o licei musicali: regi, pareggiati o liberi (1);

f) *diploma* di perito agrario conseguito nelle scuole medie agrarie, regie o pareggiate;

g) *diploma* di perito minerario, conseguito nelle RR. scuole minerarie di:

Agordo, anteriormente all'anno scolastico 1929-193 ;
Iglesias, anteriormente all'anno scolastico 1930-1931;
Caltanissetta e Massa Marittima, anteriormente all'anno scolastico 1932-1933;

h) *certificato* di ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

i) *certificato* di ammissione al R. istituto orientale di Napoli;

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata titolo sufficiente per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino;
liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;
istituti musicali « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;
liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;
conservatori musicali « Giuseppe Verdi » e « Tartini » di Trieste;
conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia; liceo musicale di Cagliari.

l) *licenza* dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

m) *licenza* di un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

n) *diploma* di abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;

o) *diploma* dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei regi istituti superiori agrari, presso la R. stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli-Piceno;

p) *titoli* di studio ottenuti all'estero, compresi quelli degli istituti pontifici, che possono giudicarsi equipollenti a quelli degli istituti del Regno, che dànno obbligo o facoltà di frequentare i suddetti corsi.

La validità di un titolo di studio conseguito nel Regno sarà, in caso di dubbio, determinata dal ministero della guerra.

La validità dei titoli di studio conseguiti all'estero, compresi quelli degli istituti pontifici, sarà, invece, determinata esclusivamente dal ministero.

Presentazione delle domande.

11. — Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata, nella cui giurisdizione trovasi il corso preferito, con l'indicazione esplicita della relativa arma e specialità.

Le domande stesse da redigersi su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate, dai militari alle armi, ai rispettivi comandi di corpo, e da coloro che non si trovano alle armi ai comandi dei distretti di leva o di residenza. Le domande devono essere corredate da uno dei titoli di studio indicati nei precedenti nn. 9 e 10.

Anche le reclute obbligate a frequentare i corsi dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma e della specialità in cui aspirano a seguire il corso in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno senz'altro, assegnate d'autorità ad un corso, in relazione al loro titolo di studio.

I candidati, che non potranno essere ammessi a frequentare il corso preferito, per deficienza di posti disponibili, verranno assegnati ad altra scuola, in base ad indicazione del ministero.

I candidati dovranno esplicitamente dichiarare nella domanda di ammissione se posseggano titolo superiore a quello esibito, e quale esso sia, specificando, qualora trattisi di studenti universitari, la facoltà cui sono inscritti.

Dovranno, inoltre, unirsi i seguenti documenti:

A) per gli aspiranti non ancora arruolati:

a) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente manifesto;

b) estratto dell'atto di nascita, che, secondo è prescritto dal R. decreto n. 1101 del 25 agosto 1932, deve intendersi il riassunto dell'atto originale di nascita;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal podestà (o dalla persona all'uopo delegata, la quale, in tal caso, firma quale « ufficiale dello stato civile ») del comune, in cui l'aspirante ha risieduto negli ultimi 12 mesi, anch'essa di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente manifesto. Tale documento deve essere vistato, per conferma, dal prefetto;

d) certificato di cittadinanza italiana, *rilasciato dal comune di residenza* dell'aspirante (o dalla persona all'uopo delegata, come è spiegato alla lettera *c*), oppure dall'autorità diplomatica o consolare se l'aspirante sia residente all'estero. Anche questo certificato deve essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente manifesto e non può essere sostituito con altri ritenuti analoghi (atto notorio ecc.);

e) atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

B) per i giovani della leva in corso, compresi i rinviati di leve precedenti:

a) tutti i documenti elencati alla lettera *A*), se non siano stati ancora arruolati;

b) i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), se siano stati già arruolati;

C) per i militari alle armi: il certificato penale;

D) per i militari in congedo illimitato: il foglio di congedo illimitato e i documenti contemplati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Gli aspiranti che risiedono all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità diplomatica, o consolare, del luogo di loro residenza, dal quale risulti la condotta morale e politica da essi tenuta durante la permanenza all'estero.

12. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 31 agosto corrente anno, *termine assolutamente inderogabile*.

13. — Non possono essere accettate domande di ammissione ai corsi, di cui al presente manifesto, da parte di laureati o studenti nelle facoltà di medicina-chirurgia, di chimico-farmacia e di veterinaria, poichè essi sono tenuti a seguire, alla fine degli studi universitari, i corsi allievi ufficiali di complemento corrispondenti alle anzidette facoltà.

I giovani, però, che, per il corso universitario cui sono inscritti, si trovino in condizione di non poter conseguire la laurea prima del compimento del 26° anno di età, potranno essere ammessi ai corsi dell'arma di fanteria.

Potranno altresì essere ammessi ai corsi dell'arma di fanteria, gli studenti delle ripetute facoltà, i quali siano ascritti a ferma minore di 2° e 3° grado, od a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore agli 8 mesi, od a ferma minima, e non intendano obbligarsi a frequentare l'intero corso del corpo sanitario, o del corpo veterinario, ed a prestare servizio da aspirante ufficiale

e da ufficiale fino al compimento della rispettiva ferma e per un tempo comunque non inferiore a tre mesi.

I giovani, che, essendo in possesso di uno dei titoli di studio che fanno obbligo di seguire i corsi allievi ufficiali di complemento dichiarino per iscritto ai comandi dei distretti di residenza ed entro il termine del 31 agosto p. v. di voler invece frequentare i corsi allievi sottufficiali dell'anno prossimo, saranno rimandati ai corsi dell'anno prossimo.

14. L'assegnazione ai corsi viene fatta, dai comandi di corpo d'armata, esclusivamente in base ai titoli di studio ed all'attitudine fisica necessari per l'arma e specialità, in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio, con l'avvertenza che il limite minimo di statura per l'ammissione ai corsi è di m. 1,58 (m. 1,56 per gli aspiranti dei distretti della Sardegna).

Ai corsi di fanteria e cavalleria possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica, o scientifica, o di titoli di studio equipollenti, in base a quanto è indicato nel n. 9 del presente manifesto. I posti rimasti disponibili potranno essere assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, in base a quanto è indicato nel n. 10 del manifesto medesimo.

Avranno la precedenza i laureati e gli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle indicate al seguente n. 17.

Gli aspiranti al corso di cavalleria hanno, inoltre, l'obbligo di presentarsi ad un'esperimento preliminare di equitazione, cui verranno sottoposti presso i reggimenti di cavalleria, o di artiglieria da campagna.

Gli aspiranti ai corsi di cavalleria, dei bersaglieri, degli alpini e dell'artiglieria alpina saranno sottoposti a nuova visita medica presso le rispettive scuole, alle quali dovranno presentarsi il 3 novembre p. v.

Gli aspiranti meno idonei ai corsi di cavalleria, dei bersaglieri e degli alpini verranno assegnati ad una scuola di fanteria di linea.

I non prescelti per l'artiglieria alpina concorreranno per l'ammissione all'artiglieria da campagna.

15. — Oltre coloro che ne faranno domanda, per l'assegnazione ai bersaglieri ed agli alpini verranno designati i giovani fisicamente più idonei alla specialità, prescelti fra tutti gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali, eccettuati, però, coloro che, per il titolo di studio posseduto, debbono essere assegnati in artiglieria, o nel genio.

Oltre quelli che ne faranno domanda, per l'assegnazione all'artiglieria alpina, verranno designati i giovani fisicamente più idonei alle altre armi ed in possesso dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi dell'artiglieria.

L'assegnazione definitiva al corso di cavalleria verrà fatta in base al risultato di apposito esperimento di equitazione da svolgersi presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, quando ad essa gli aspiranti si presenteranno per la nuova visita da subire a norma del n. 14.

16. — È da tenere ben presente, però, che in ogni caso non potranno aspirare all'ammissione ai corsi di cavalleria, degli alpini

e dell'artiglieria alpina, se non i giovani con ferma ordinaria, o che rinunzino esplicitamente, per iscritto, ad ogni abbreviazione di ferma; come pure che saranno assegnati esclusivamente ad un corso di fanteria i giovani residenti nelle isole italiane dell'Egeo.

17. — I laureati e gli studenti in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali, in chimica pura, chimica industriale, nonchè quelli appartenenti all'istituto superiore navale, saranno senz'altro assegnati ai corsi dell'artiglieria — compreso, a domanda, quello dell'artiglieria alpina — o del genio, a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno, pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirino ed a quale specialità.

I giovani muniti dei titoli suindicati non possono far domanda di ammissione ai corsi di cavalleria, nè delle varie specialità dell'arma di fanteria.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi dell'artiglieria potranno essere ammessi i giovani in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e secondo l'ordine in cui questi sono indicati:

1° maturità scientifica;
2° diploma di abilitazione dall'istituto tecnico per geometri;
3° diploma di abilitazione da un istituto tecnico industriale;
4° maturità classica.

Ai posti rimasti disponibili nei corsi del genio potranno essere ammessi gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e secondo l'ordine in cui questi sono indicati:

1° diploma di abilitazione dall'istituto tecnico per geometri;
2° diploma di abilitazione da un istituto tecnico industriale;
3° diploma dell'istituto nautico;
4° maturità scientifica;
5° maturità classica.

Ai corsi dell'artiglieria e del genio non potranno essere ammessi aspiranti in possesso di titoli di studio diversi da quelli sopra indicati.

18. — Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di saper « ricevere » correntemente ad udito.

Su richiesta degli interessati, i distretti indicheranno la sede, ove gli interessati stessi dovranno presentarsi alla prova.

Gli aspiranti, che supereranno l'esperimento, avranno, a parità di titoli di studio, la precedenza nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti, e ai telegrafisti.

19. — Gli aspiranti alla nomina ad aspirante ufficiale di complemento nei centri automobilistici verranno tratti dai militari a ferma ordinaria o che rinuncino a quella ridotta e che abbiano frequentato il corso di fanteria presso la scuola di Palermo, quello dei bersaglieri, della cavalleria, dell'artiglieria pesante campale e pesante, del genio; gli aspiranti al servizio chimico militare, dagli allievi provenienti dai vari corsi, eccetto quelli degli alpini, di artiglieria da campagna e alpina; gli aspiranti ai carri armati, dagli allievi provenienti dai corsi di fanteria, esclusi gli alpini; gli aspi-

ranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio, esclusivamente dai militari che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-artieri del genio.

Svolgimento dei corsi.

30. — I giovani ammessi ai corsi saranno qualificati, per i primi tre mesi, aspiranti allievi ufficiali di complemento, grado di soldato semplice.

Alla fine del periodo suddetto essi saranno promossi allievi ufficiali di complemento, se a giudizio delle commissioni d'avanzamento delle singole scuole ne siano riconosciuti idonei.

La qualifica di allievo ufficiale di complemento è equiparata a tutti gli effetti a quella di caporale.

21. — Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto, la circolare del *giornale militare*, relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7100872) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1934 - ANNO XII — 3 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **572** - **14 giugno 1934** - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1169. - Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2625

» **573** - **14 giugno 1934** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 1147. - Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della R. aeronautica . . » 2663

» **574** - **5 luglio 1934** - Anno XII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Relazione e R. decreto n. 1161. - Norme per la concessione delle ricompense al valor civile. . . . . » 2665

» **575** - **2 agosto 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenze e relazioni dell'istituto geografico militare. . . . . » 2669

PARTE SECONDA

N. **576** - **2 luglio 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . . . . *Pag.* 2671

N. **577 - 12 luglio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1168. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . *Pag.* 2672

» **578 - 29 luglio 1934** - Anno XII — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934-XII. . . . . » 2675

» **579 - 2 agosto 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 2676

» **580 - 2 agosto 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di corse di Foggia - 15 agosto 1934-XII . . . . . » 2676

» **581 - 2 agosto 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di corse di Milano (San Siro) - 15 settembre 1934-XII » 2677

» **582 - 2 agosto 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo - 22 settembre 1934-XII . . . . . » 2678

» **583 - 2 agosto 1934** - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Prezzo di tariffa per il taglio dei modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa . . . . . » 2679

» **584 - 2 agosto 1934** - Anno XII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare . . . . . » 2679

» **585 - 2 agosto 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Provvista presso la società nazionale Cogne degli acciai occorrenti a tutti gli enti del R. esercito . . . . . » 2680

N. 586 - 2 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO SANITARIO. — Corsi preparatori agli esami di avanzamento a scelta ordinaria e ad anzianità per i capitani medici, tenenti medici e chimici farmacisti in s. p. e., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35 . . . . . *Pag.* 2684

» 587 - 2 agosto 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Idoneità e nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso) . . . . . » 2684

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2690

PARTE PRIMA

Circolare N. 572. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 1169. – Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 14 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 175, del 27 luglio 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1907, n. 960, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, con il quale è approvato il regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, con il quale è approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1535, con il quale sono stabilite le dipendenze ed attribuzioni del generale di divisione comandante in 2° dell'arma dei carabinieri reali, del generale di divisione addetto al comando generale dell'arma medesima, e dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2703, riguardante alcune norme sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, con il quale è approvato il testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, con il quale è approvato il regolamento di disciplina militare per il regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, riguardante modificazioni all'ordinamento ed all'organico dell'arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, riguardante modificazioni alle disposizioni concernenti lo stato dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, con il quale è approvato il codice di procedura penale;

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1932, con il quale è approvato il regolamento sul servizio territoriale del regio esercito, e relativa appendice;

Visto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali, che sarà visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, è abrogato ed

è abrogata, altresì, ogni altra disposizione che sia contraria a quelle contenute nell'annesso regolamento organico, o che sia con esse incompatibile.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 95. — MANCINI.

Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali.

CAPITOLO I.

ISTITUZIONE E PREROGATIVE.

Art. 1.

I carabinieri reali fanno parte dell'esercito di cui sono la prima arma con le speciali loro prerogative, e, in caso di guerra, concorrono con le altre truppe alle operazioni militari. Attendono inoltre, presso il R. esercito, al disimpegno di quei servizi di cui sono più particolarmente incaricati.

Art. 2.

I carabinieri reali vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonchè delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione.

Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.

Art. 3.

Ai carabinieri reali sono applicabili le disposizioni generali delle leggi e dei regolamenti militari, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite.

Art. 4.

Ogni qualvolta i carabinieri reali devono disporsi con le altre truppe, prendono posto immediatamente dopo le scuole militari. La scuola centrale carabinieri reali prende posto immediatamente prima delle scuole allievi sottufficiali.

Quando si tratti di operazioni o di esercitazioni militari, le quali richiedono, per la loro natura, l'impiego di un'arma o di un corpo a preferenza di altra arma o di altro corpo, ovvero che considerazioni di opportunità consigliassero diversamente all'autorità militare dalla quale le truppe dipendono, i carabinieri reali prenderanno il posto che sarà ad essi di volta in volta assegnato.

Art. 5.

I carabinieri reali compiono, in mancanza dei carabinieri guardie del Re, il servizio affidato ai medesimi e ad essi è riservato quello delle scorte d'onore, secondo il regolamento sul servizio territoriale.

Art. 6.

I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere i carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio di ordinanza e per il mantenimento dell'ordine.

Gli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa ed allievi della scuola centrale e della legione allievi carabinieri reali non possono, di norma, essere impiegati in servizio d'ordine pubblico ed in quelli di presidio.

Gli allievi carabinieri, però, concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore.

I carabinieri, quando possono farlo senza danno del loro servizio, devono prendere parte, in corpo, alle riviste e parate di presidio.

Art. 7.

I carabinieri reali possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio sono messe a disposizione dell'autorità militare.

Art. 8.

All'infuori di tali casi, i comandanti delle truppe o di presidio non potranno ingerirsi in modo veruno nelle operazioni giornaliere dei militari dell'arma, nell'esercizio ordinario del loro servizio, nell'ordine interno delle loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che son loro attribuite.

Art. 9.

I carabinieri reali non possono essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle autorità; ma, nei casi eccezionali ed urgenti e dove, non essendovi altro mezzo per spedire tali pieghi e dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, essi debbono annuire alle richieste del genere che loro venissero rivolte dai co-

mandanti di corpo d'armata, di divisione militare, dagli ufficiali generali o superiori comandanti di presidio e dai corrispondenti comandi della Regia marina e della Regia aeronautica, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori del Re.

Ove tale servizio venisse richiesto con frequenza e recasse perciò nocumento al regolare disbrigo delle normali operazioni dell'arma, se ne dovrà riferire gerarchicamente al comando generale.

Quando, però, le richieste di cui sopra abbiano carattere esclusivamente privato, i comandi dell'Arma retti da ufficiale sono autorizzati a respingere senz'altro ai mittenti i pieghi od i dispacci diretti da qualsiasi autorità ai comandi medesimi od alle stazioni che ne dipendono.

Art. 10.

I carabinieri reali provvedono ai servizi di informazione e di polizia militare.

Prestano anche servizio di vigilanza negli arsenali marittimi e possono essere destinati a speciali servizi alle dipendenze dei vari ministeri.

Ad essi sono affidati i servizi diretti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle colonie, con l'osservanza delle norme sancite nello speciale regolamento per il servizio dell'arma nelle colonie stesse.

Quelli impiegati nei servizi di cui ai precedenti due comma sono preventivamente posti nella posizione di fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi, tenendo presenti le limitazioni numeriche previste in proposito dal R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294.

Art. 11.

I carabinieri reali provvedono infine alle traduzioni, ai servizi presso le preture, i tribunali e le corti giudiziarie. Non possono però essere impiegati dalle autorità per tradurre i detenuti ai rispettivi loro uffici, allorchè sono già depositati nelle carceri, meno che in quelle località ove le carceri stesse manchino di apposita sala per gli esami.

CAPITOLO II.

ORDINAMENTO.

Art. 12.

L'Arma dei carabinieri reali comprende:

a) il comando generale dell'arma dei carabinieri reali;

b) 6 ispettorati di zona carabinieri reali;

c) 1 scuola centrale carabinieri reali;

d) 20 legioni territoriali carabinieri reali;

e) 1 legione allievi carabinieri reali;

f) 1 banda dell'arma dei carabinieri reali:

Comprende, inoltre, alla dipendenza della legione territoriale di Roma:

g) 2 battaglioni carabinieri reali;

h) 1 gruppo squadroni carabinieri reali;

i) 1 squadrone carabinieri guardie del Re;

ed alla dipendenza della legione territoriale di Palermo:

l) 1 battaglione carabinieri reali.

Le formazioni organiche dei suddetti reparti sono stabilite dalle tabelle graduali e numeriche di formazione di pace in vigore e dallo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali (1).

Art. 13.

Il comando generale dell'arma è così costituito:

a) comandante generale (generale di corpo d'armata o di divisione);

b) generale di divisione comandante in 2°;

c) generale di divisione addetto al comando generale;

---

(1) Per le colonie:
a) divisione carabinieri reali della Tripolitania;
b) divisione carabinieri reali della Cirenaica;
c) compagnia carabinieri reali dell'Eritrea;
d) compagnia carabinieri reali della Somalia.

d) ufficio segreteria, suddiviso in vari reparti, secondo la materia da trattare;

e) uffici del comandante in 2°;

f) uffici del generale di divisione addetto;

g) ufficio dell'ispettore amministrativo territoriale;

h) ufficio di contabilità e revisione.

Art. 14.

La scuola centrale carabinieri reali provvede, secondo il proprio regolamento interno:

a) ad abilitare al servizio dell'arma — mediante corsi di carattere tecnico-professionale — i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S.P.E. aspiranti al passaggio nei carabinieri reali;

b) ad attuare corsi tecnico-professionali per i sottotenenti dei carabinieri reali di prima nomina;

c) ad attuare corsi integrativi di cultura professionale per gli ufficiali dei carabinieri reali;

d) ad abilitare gli appuntati e carabinieri reali alla promozione a vicebrigadiere ed al comando di stazione, mediante corsi annuali d'istruzione;

e) ad attuare corsi di lingue estere e di speciali istruzioni per i sottufficiali dell'arma.

Art. 15.

Le legioni territoriali sono istituite per la sicurezza, l'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti; ciascuna legione ha la forza organica proporzionata alla vastità ed importanza del territorio.

Art. 16.

La legione allievi ha lo scopo di istruire militarmente ed indirizzare nel servizio dell'arma, secondo il proprio regolamento interno, i nuovi arruolati.

Art. 17.

Lo squadrone carabinieri guardie del Re è adibito ai servizi di scorta e di sicurezza dei Sovrani ed a quelli interni

dei RR. palazzi. Per lo speciale suo impiego, dipende dal primo aiutante di campo generale di S. M. il Re.

Art. 18.

La banda dei carabinieri reali è aggregata alla legione allievi carabinieri reali, dalla quale dipende disciplinarmente ed è amministrata.

Il suo impiego è regolato:

a) dal comando della divisione militare territoriale di Roma per i servizi di presidio nella Capitale, a norma dei nn. 33 e 63 del regolamento sul servizio territoriale;

b) dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali in tutti gli altri casi. Però il comando generale predetto deve informare il comando della divisione militare di Roma di ogni concessione della banda per feste pubbliche o di beneficenza, abbiano esse luogo oppur no nella Capitale.

Art. 19.

La scuola centrale è costituita dal comando della scuola e da un battaglione, ripartito in tre compagnie, più uno squadrone allievi sottufficiali.

Le legioni territoriali sono ripartite in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni in numero variabile a seconda delle rispettive esigenze.

La legione allievi è suddivisa in battaglioni, compagnie e plotoni più un gruppo squadroni.

La scuola centrale e tutte le legioni hanno, inoltre, una compagnia comando.

Art. 20.

Le legioni sono comandate da colonnelli, le divisioni da tenenti colonnelli o maggiori, le compagnie da capitani, le tenenze da ufficiali subalterni e le sezioni da marescialli d'alloggio maggiori.

La scuola centrale carabinieri reali è comandata da un colonnello ed ha una direzione degli studi retta da un tenente colonnello comandante in 2°.

I battaglioni ed il gruppo squadroni carabinieri reali sono comandati da tenenti colonnelli o maggiori.

Anche lo squadrone carabinieri guardie del Re è comandato da un tenente colonnello o maggiore.

Art. 21.

Le stazioni capoluogo di ufficiale sono comandate da marescialli d'alloggio maggiori e sono pure, a preferenza, comandate da un sottufficiale di tal grado quelle più importanti per ragioni di località o di forza. Le altre sono comandate da marescialli capi, marescialli d'alloggio o da brigadieri.

CAPITOLO III.

Forza e reclutamento.

Art. 22.

I posti vacanti negli ufficiali subalterni sono devoluti per un terzo ai sottufficiali dell'arma che abbiano compiuto, con esito favorevole, regolare corso di studi per la nomina a sottotenente presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria ed apposito corso tecnico-professionale presso la scuola centrale carabinieri reali.

Gli altri due terzi sono occupati da tenenti provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la cui idoneità sia stata preventivamente riconosciuta in apposito corso di abilitazione tecnico-professionale.

Art. 23.

Il reclutamento degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali si effettua:

1° per mezzo di assegnazione degli iscritti di leva che, avendone le qualità richieste, desiderano prestare servizio nell'arma contraendo gli speciali obblighi di ferma;

2° per mezzo di arruolamenti volontari;

3° per ammissione a contrarre nuovi obblighi di servizio dei militari dell'arma che hanno ultimato la loro ferma, mediante concessione di rafferme triennali od annuali;

4° per riammissioni in servizio di militari dell'arma, di altre armi, della regia marina e della regia aeronautica in congedo, semprechè celibi o vedovi senza prole;

5° eccezionalmente, con passaggio volontario o d'ufficio — come carabinieri e carabinieri ausiliari — dei militari sotto le armi appartenenti ad altri corpi dell'esercito previe speciali disposizioni da emanarsi, di volta in volta, dal ministero della guerra.

CAPITOLO IV.

Dipendenze, funzioni e attribuzioni del comandante generale.

Art. 24.

Il comandante generale, per quanto si riferisce all'ordinamento, al reclutamento, alla disciplina, all'amministrazione, al governo dei quadri, all'equipaggiamento, all'armamento, alla rimonta e per quanto ha tratto al servizio militare, dipende direttamente dal ministero della guerra.

Per quanto riflette il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica, l'accasermamento ed il casermaggio, dipende dal ministero dell'interno al quale dovrà previamente sottoporre — prima di riferirne al ministero della guerra — anche ogni progetto o studio che interessi, comunque, l'efficienza numerica dell'arma, od il relativo scompartimento, onde ottenerne l'assenso.

Per il servizio d'istituto dipende, oltre che dal ministero dell'interno, anche dai vari ministeri nella cui competenza rientra l'azione dell'arma.

Art. 25.

Il comandante generale esercita le seguenti funzioni:

a) informa direttamente il Capo del Governo di tutto ciò che può interessarlo nei riguardi della situazione generale e particolare del paese;

b) di sua iniziativa — e previ opportuni studi — richiama l'attenzione dei ministeri interessati su tutto ciò che può avvantaggiare il servizio, l'ordinamento e la disciplina dell'arma;

c) esercita comando diretto sugli ispettorati di zona, e sulle legioni e sovraintende al regolare andamento del servizio, della disciplina e dell'amministrazione dell'arma; esplica, inoltre, le attribuzioni che le disposizioni vigenti sul decentramento dei servizi dell'amministrazione della guerra, conferiscono ai comandanti di corpo d'armata;

d) concede le licenze agli ufficiali generali (comandante in 2°, generale di divisione addetto e ispettori di zona) al comandante della scuola centrale ed agli ufficiali addetti al comando generale. Ai comandanti di legione concede il nulla osta perchè possano ottenere le licenze dal comandante di divisione militare nel cui territorio hanno sede;

e) propone al ministero della guerra i cambiamenti di destinazione degli ufficiali, dopo averne ottenuto il nulla osta dal ministero dell'interno.

Art. 26.

Ha inoltre le seguenti attribuzioni.

Per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali:

a) riceve comunicazione dal ministero della guerra delle domande degli ufficiali di altre armi che chiedono il passaggio in quella dei carabinieri reali; le esamina e comunica il suo parere al ministero stesso;

b) propone al ministero della guerra il numero dei sottufficiali da ammettere annualmente all'accademia militare;

c) propone al ministero della guerra, per ciascun grado di ufficiale dell'arma, i limiti di anzianità entro i quali, in base alla legge sull'avanzamento, si devono formare ogni anno i quadri d'avanzamento.

Art. 27.

Per il reclutamento e perequazione della forza dei sottufficiali e della truppa:

a) regola il reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma;

b) indice annualmente il concorso per l'ammissione al corso aspiranti vicebrigadieri presso la scuola centrale carabinieri reali;

c) autorizza il passaggio dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma a piedi in quella a cavallo e viceversa;

d) propone al ministero della guerra, previo giudizio delle competenti commissioni d'avanzamento, il passaggio dei sottufficiali — esclusi i vicebrigadieri — nel ruolo del servizio sedentario;

e) determina il cambio di legione dei sottufficiali e militari di truppa.

Art. 28.

Per l'avanzamento dei sottufficiali e della truppa:

a) determina per ciascun grado di sottufficiale e di truppa i limiti di anzianità fino ai quali si possono estendere le proposte di avanzamento, basandosi sul numero dei graduati occorrenti per coprire le vacanze che si prevedono per l'anno successivo nei diversi gradi;

b) convoca, presso il generale di divisione addetto al comando generale, la commissione speciale di avanzamento al cui giudizio deferisce tutte le proposte di avanzamento ai vari gradi di sottufficiale e di truppa, che pervengono dalle dipendenti legioni e, sulle deliberazioni della commissione stessa, compila i relativi quadri d'avanzamento;

c) in caso di discrepanza fra i giudizi della commissione di primo grado e di quella superiore, giudica definitivamente sulla idoneità all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa;

d) in base alle vacanze nei rispettivi ruoli organici determina le promozioni nei quadri dei sottufficiali e della truppa, rilasciando un certificato personale per tutti i gradi di sottufficiale;

e) conferisce altresì la nomina a maresciallo d'alloggio maggiore comandante di sezione, a maresciallo d'allogio maggiore del comando e a maresciallo d'alloggio maggiore addetto agli uffici e provvede per la esonerazione da tali cariche nei casi espressamente contemplati.

Art. 29.

Per il governo disciplinare dei sottufficiali e militari di truppa:

a) ordina la convocazione delle commissioni di disciplina pei sottufficiali in conformità delle disposizioni del regolamento sullo stato dei sottufficiali e rassegna il relativo

incarto, munito del suo parere, al ministero della guerra; esprime il suo parere sulle deliberazioni delle commissioni di disciplina a carico degli appuntati e carabinieri raffermati e le rassegna al ministero della guerra. Determina, invece, direttamente sulle deliberazioni delle commissioni di disciplina convocate a carico dei militari di truppa non raffermati, sia pel trasferimento alle compagnie di correzione nei casi previsti dal regolamento di disciplina militare, sia pel passaggio nell'arma di fanteria o in quella di cavalleria dei militari non più adatti al servizio speciale dell'arma;

b) trasmette al ministero della guerra le proposte di collocamento a riposo d'autorità dei sottufficiali e militari di truppa riconosciuti non più idonei a prestare un attivo ed efficace servizio;

c) decide sul passaggio ad altre armi e corpi dei militari di truppa in congedo non più moralmente idonei a servire nei carabinieri, a meno che non siano incorsi nella perdita del grado ai sensi del regolamento di disciplina militare, nel qual caso inoltra le relative proposte al ministero della guerra. Per il passaggio ad altre armi e corpi dei sottufficiali in congedo inoltra motivate proposte al ministero della guerra;

d) decide in qualsiasi tempo sulla dispensa dal servizio dei sottufficiali proposti dalle commissioni d'avanzamento in base alle disposizioni in vigore;

e) concede la rafferma triennale ai meritevoli, e per gli altri — ove non sia il caso di disporre il congedo d'autorità — autorizza le legioni a concedere la rafferma annuale a titolo di esperimento;

f) decide sulle domande di proscioglimento di ferma in conformità delle disposizioni in vigore. Trasmette altresì al ministero le domande di rescissione di rafferma.

Art. 30.

Il comandante generale per delega del ministero della guerra concede inoltre:

a) l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali ed appuntati nelle proporzioni e condizioni determinate dalla legge;

b) i brevetti e le croci per anzianità di servizio militare ai sottufficiali e militari di truppa, che, secondo le disposizioni in vigore, ne hanno maturato il diritto.

CAPITOLO V.

ATTRIBUZIONI DEGLI ALTRI UFFICIALI GENERALI.

Del generale di divisione comandante in 2°.

Art. 31.

Dipende direttamente dal comandante generale e lo coadiuva attendendo — per sua delega — alla trattazione di determinati affari.

Lo sostituisce durante le assenze e, qualora le necessità del servizio lo richiedano, può essere incaricato dal comandante generale di compiere inchieste ed anche di passare ispezioni straordinarie agli ispettorati di zona ed ai comandi delle legioni territoriali.

Del generale di divisione addetto al Comando generale.

Art. 32.

Dipende direttamente dal comandante generale ed esercita il comando superiore degli istituti di reclutamento e tecnico-professionali dell'arma (scuola centrale e legione allievi carabinieri reali), curando che il loro indirizzo didattico ed educativo sia in armonia colle direttive del comandante generale. Nei riguardi degli istituti stessi ha altresì le attribuzioni ispettive di cui ai seguenti articoli in quanto applicabili.

Presiede la commissione speciale d'avanzamento per i gradi di truppa e di sottufficiale ed attende infine alla trattazione di quegli affari che gli sono delegati dal comandante generale dell'arma.

Dei generali di brigata ispettori di zona.

Art. 33.

I generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali dipendono direttamente dal comandante generale dell'arma, per quanto concerne le attribuzioni specificate negli articoli seguenti.

Per quanto riguarda invece l'osservanza delle disposizioni disciplinari che, all'infuori dello speciale servizio loro d'istituto, i carabinieri reali hanno in comune con le altre truppe del regio esercito, dipendono personalmente dal comandante del corpo d'armata che ha giurisdizione sulla località di loro sede.

Essi corrispondono direttamente coi comandi di corpo di armata e di divisione militare territoriale per i compiti di carattere militare affidati ai comandi dell'arma dei carabinieri reali che hanno sede nel rispettivo territorio.

Art. 34.

I generali di brigata ispettori di zona:

a) esercitano l'alta vigilanza sulla disciplina e sull'andamento del servizio d'istituto nelle legioni ed altre unità dei carabinieri reali della rispettiva zona;

b) propongono al comando generale i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del funzionamento dei dipendenti reparti dell'arma e tengono informato il comando generale stesso del loro andamento e delle loro necessità;

c) indirizzano e consigliano i comandanti direttamente dipendenti e quelli in sottordine intervenendo, quando sia il caso, con provvedimenti intesi a imprimere buona direzione ad ogni ramo del servizio;

d) si assicurano che i reparti dipendenti siano ben preparati a disimpegnare le attribuzioni che ad essi competono in caso di mobilitazione e che le relative predisposizioni siano tenute costantemente al corrente con le direttive superiori ed ispirate, per la loro esecuzione, a criteri di rapidità e di praticità;

e) vigilano sui servizi eseguiti dai riparti dipendenti e ne controllano gli scopi e la forza impiegata in relazione ai compiti; rivolgono in merito le proposte del caso al co-

mando generale dell'arma ed alle altre autorità competenti. Si assicurano inoltre che nei singoli comandi ed uffici dipendenti non sia impiegato personale numericamente superiore a quello strettamente indispensabile al loro funzionamento;

f) presiedono all'istruzione ed all'addestramento professionale degli ufficiali, sottufficiali e militari dei reparti dipendenti, rivolgendo particolare attenzione alla preparazione dei tenenti nuovi ammessi nell'arma;

g) disimpegnano quegli speciali incarichi che, per fatti di particolare importanza, il ministero dell'interno richiedesse di affidare loro;

h) dietro particolare incarico che il comando generale dovesse — per richiesta del ministero della guerra o di quello dell'interno — loro affidare, per speciali esigenze militari, di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, eventualmente provvedono — di concerto con le autorità militari o con il prefetto competente — anche al coordinamento dei servizi dell'arma nel territorio delle dipendenti legioni ed alla ripartizione del personale ad esse assegnato, per straordinari compiti d'istituto.

Art. 35.

Per assolvere le attribuzioni sopra specificate i generali di brigata ispettori di zona:

a) compiono le inchieste e le ispezioni loro ordinate dal comando generale;

b) visitano le dipendenti legioni, in modo che ciascuna di esse sia ispezionata, nel suo funzionamento e nei comandi ed organi dipendenti, una volta almeno ogni due anni;

c) ispezionano singolarmente quei comandi dipendenti presso i quali si appalesi necessario il loro intervento.

Trasmettono al comando generale dell'arma le relazioni delle inchieste, ispezioni e visite eseguite, corredandole delle proposte del caso ed, eventualmente, dei documenti raccolti.

Per le ispezioni da eseguire ai comandi e riparti dell'arma del Dodecanneso e delle colonie, i generali ispettori interessati dovranno chiedere preventiva autorizzazione al comando generale che, a sua volta, provocherà le occorrenti disposizioni dal ministero della guerra.

CAPITOLO VI.

ATTRIBUZIONI DEI COMANDANTI DI LEGIONE.

Art. 36.

I comandanti di legione, salvo le attribuzioni del comandante generale e degli ispettori di zona, di cui è cenno nei precedenti capitoli IV e V, adempiono a tutti gli obblighi imposti ai comandanti di corpo dai regolamenti militari e dai codici penali militari.

Ad essi pertanto incombe l'alta direzione, con conseguente responsabilità, del servizio e della disciplina, nonchè l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa e sulla buona conservazione dei materiali.

Art. 37.

Per quanto riguarda l'osservanza delle prescrizioni disciplinari locali che i carabinieri reali, all'infuori del loro speciale servizio, hanno comuni con tutte le altre armi, dipendono dal comandante della divisione militare nel cui territorio hanno sede.

Per tutto il resto dipendono dal comando generale dell'arma e dagli ispettorati di zona secondo le attribuzioni a questi devolute.

Art. 38.

Tengono coi vari ministeri e con le diverse autorità civili e militari le relazioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 39.

A richiesta degli interessati rilasciano agli appuntati e carabinieri congedati, senza diritto a pensione, dopo il 12° anno di servizio, uno speciale attestato costituente titolo legale per ottenere posto di agente nei corpi armati o di guardia giurata nelle amministrazioni dello Stato (guardie campestri, comunali, ecc.).

Art. 40.

Determinano sulle domande di arruolamento:

a) degli inscritti di leva;

b) dei volontari ordinari.

Determinano inoltre sulle domande di riammissione in servizio nell'arma dei sottufficiali e dei militari di truppa delle altre armi dell'esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica in congedo.

Concedono le rafferme annuali ai dipendenti sottufficiali e militari di truppa.

CAPITOLO VII.

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE LA SCUOLA CENTRALE CARABINIERI REALI.

Art. 41.

Il comandante della scuola centrale carabinieri reali ha le stesse attribuzioni dei comandanti di legione dell'arma dei carabinieri reali, in quanto esse siano compatibili con la speciale carica che egli ricopre. Ha inoltre le attribuzioni per esso previste dal regolamento di servizio interno della scuola centrale.

CAPITOLO VIII.

ATTRIBUZIONI DEI GESTORI.

Art. 42.

Al gestore spettano il governo e la direzione di tutto quanto riguarda l'azienda economica del corpo.

Le sue particolari attribuzioni e la costituzione dell'ufficio d'amministrazione che ha alla propria dipendenza, sono stabilite dal « Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari ».

Le funzioni amministrative non lo dispensano dalle altre attribuzioni ordinarie o dagli incarichi speciali di cui è investito.

Egli dovrà perciò essere tenuto al corrente di quanto riflette l'andamento generale della rispettiva legione in guisa da poter sostituire efficacemente il titolare durante le sue assenze.

CAPITOLO IX.

ATTRIBUZIONI DEGLI ALTRI UFFICIALI.

Art. 43.

I comandanti di divisione, di compagnia e di tenenza nonchè i comandanti di gruppo squadroni e di battaglione hanno gli obblighi e le attribuzioni stabiliti dagli speciali regolamenti per l'arma dei carabinieri reali. Essi hanno le facoltà date dal regolamento di disciplina ai comandanti di distaccamento, colle limitazioni previste dai summenzionati regolamenti.

La dipendenza dei detti comandanti, dall'autorità militare locale, è analoga a quella dei comandanti di legione verso i comandanti delle divisioni militari.

Art. 44.

Gli ufficiali superiori ed inferiori della legione allievi, della scuola centrale carabinieri reali e quelli che rivestono cariche speciali adempiono a tutti gli obblighi ed hanno tutte le attribuzioni stabilite dai regolamenti militari per gli ufficiali del loro grado e carica.

Art. 45.

L'aiutante maggiore in 1° coadiuva il comandante della legione nel funzionamento dell'ufficio comando.

Il capitano a disposizione coadiuva il comandante della legione nella trattazione delle pratiche relative alla mobilitazione ed esercita le attribuzioni di comandante la compagnia comando.

L'aiutante maggiore in 2° delle legioni territoriali coadiuva il comandante della legione nel funzionamento dell'uf-

ficio servizio, l'aiutante maggiore in 1° in caso di bisogno e sostituisce quest'ultimo durante le sue assenze.

L'aiutante maggiore in 2° dei battaglioni e gruppi squadroni esercita le attribuzioni fissate dal regolamento di disciplina militare per gli ufficiali del suo grado e carica.

Art. 46.

Il maestro direttore della banda dei carabinieri reali dipende dal comandante della legione allievi.

Egli disimpegna le attribuzioni fissate dal regolamento di disciplina militare e dall'apposita istruzione per il servizio della banda.

CAPITOLO X.

Attribuzioni dei sottufficiali.

Art. 47.

I marescialli maggiori comandanti di sezione, i sottufficiali dei battaglioni e gruppi squadroni in servizio territoriale, quelli addetti agli uffici, ancorchè in servizio sedentario, ed i comandanti di stazione, hanno gli obblighi e le attribuzioni stabilite dagli speciali regolamenti per l'arma dei carabinieri reali dei comandi territoriali.

Art. 48.

I sottufficiali della scuola centrale e della legione allievi, in servizio presso i rispettivi battaglioni e gruppo squadroni od adibiti ad incarichi ed impieghi speciali, adempiono alle attribuzioni rispettivamente fissate dal regolamento di disciplina militare e comuni a tutti i sottufficiali del regio esercito.

I sottufficiali della compagnia comando di ogni legione, oltre a disimpegnare i loro speciali incarichi, debbono coadiuvare il maresciallo maggiore addetto alla compagnia comando nelle attribuzioni del servizio di caserma.

Art. 49.

I sottufficiali assegnati alle stazioni, non rivestiti di cariche speciali nè di comando, coadiuvano i comandanti da cui dipendono e concorrono coi carabinieri nell'esecuzione del servizio.

CAPITOLO XI.

SPECIALI QUALIFICHE E ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.

Art. 50.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri reali sono ufficiali di polizia giudiziaria; gli appuntati ed i carabinieri sono agenti di polizia giudiziaria.

In tale qualità adempiono verso le autorità giudiziarie agli obblighi che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.

Forniscono altresì alle autorità stesse tutte le informazioni che loro venissero richieste nell'interesse della giustizia.

Art. 51.

Gli ufficiali dei carabinieri reali hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa.

Quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all'esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P. S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei carabinieri reali e funzionari di P. S., la direzione del servizio è demandata a questi ultimi.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali sono agenti di P. S.

CAPITOLO XII.

DIPENDENZE E RELAZIONI CON LE AUTORITÀ MILITARI E CIVILI.

Art. 52.

L'arma dei carabinieri reali dipende dal ministero della guerra per tutto ciò che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei

quadri, l'equipaggiamento, l'armamento, la rimonta, il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento occorrente per tutti i servizi pei quali non provvede il ministero dell'interno in conformità dell'art. 54.

L'arma dipende anche del ministero della guerra per quanto ha tratto al servizio militare nonchè al suo riparto territoriale.

Per quest'ultimo oggetto e per la destinazione degli ufficiali, il ministero della guerra opera sempre di concerto con quello dell'interno.

Art. 53.

L'arma dipende altresì dal ministero della guerra per tutto ciò che concerne le operazioni di leva, quelle di mobilitazione, nonchè per la polizia militare, per la vigilanza sui militari in congedo ed in licenza, per le ricerche dei disertori, dei mancanti alla chiamata, dei renitenti e degli evasi dagli stabilimenti militari di pena.

Art. 54.

L'arma dei carabinieri dipende invece dal ministero dell'interno per quanto ha tratto al servizio d'istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica, all'accasermamento ed al casermaggio, nonchè per tutto ciò che riguarda il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento necessario per il servizio di polizia.

Il Ministero dell'interno può ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 55.

L'arma dei carabinieri reali dipende inoltre dal ministero della marina e da quello dell'aeronautica per tutti i servizi analoghi a quelli di cui al n. 53, che essa disimpegna per conto di detti ministeri.

Art. 56.

Per i vari rami di servizio che rientrano nella sfera di competenza di altri ministeri, l'arma si uniforma alle apposite prescrizioni emanate dai ministeri stessi.

Art. 57.

L'arma dei carabinieri reali riceve, direttamente, dall'autorità giudiziaria i mandati di cattura, di arresto e di accompagnamento, gli ordini di cattura e d'arresto e trasmette all'autorità medesima direttamente i verbali degli arresti o di ogni altro suo atto, tanto in esecuzione di tali mandati ed ordini, quanto in dipendenza degli obblighi che il codice di procedura penale fa agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 58.

L'arma dei carabinieri reali di stanza nelle colonie e nei possedimenti ha verso i governatori civili e verso i comandanti delle regie truppe la stessa dipendenza che l'arma ha in Italia verso i ministeri dell'interno e della guerra.

Art. 59.

I comandanti dei carabinieri reali devono, con il mezzo più sollecito, informare l'autorità militare di tutti gli avvenimenti o rilievi compiuti circa persone o cose, che possono interessarla, nonchè di tutti i fatti straordinari in cui l'intervento della truppa o di detta autorità può essere necessario, ovvero soltanto utile e conveniente; devono pure riferire su quanto è relativo ad operazioni di servizio, nelle quali abbiano avuto parte comunque militari non appartenenti all'arma, o siano rimasti uccisi o feriti militari dell'arma.

Art. 60.

I comandanti dei carabinieri reali debbono fornire alle autorità militari tutte quelle notizie od informazioni estranee al servizio speciale dell'arma, che possono interessarle o delle quali fossero richiesti.

Le autorità militari dovranno però indirizzare le richieste, sempre che possibile, ai comandi retti da ufficiali.

Art. 61.

Quanto accade nell'interno delle caserme degli altri corpi, stabilimenti militari, aeroporti ed a bordo delle regie navi

non entra nella categoria degli avvenimenti da verificarsi e quindi da riferirsi.

Ove però si tratti di fatti od avvenimenti di particolare importanza che divengano di pubblico dominio, i comandi dell'arma competenti per giurisdizione dovranno ragguagliarne telegraficamente i superiori diretti fino al comando generale, astenendosi tuttavia da ogni diretta verifica se non espressamente richiesti.

Art. 62.

I comandanti di legione trasmettono ai vari ministeri i lavori periodici che venissero richiesti e li informano dei fatti di particolare importanza che possano interessarli, sempre che per gli stessi non siano già state fatte le prescritte segnalazioni dai dipendenti comandi.

Corrispondono anche direttamente con i ministeri stessi per quegli altri affari regolati da speciali disposizioni.

Art. 63.

Il ministero dell'interno può ogni qualvolta lo creda opportuno, interessare direttamente, per fatti speciali, i comandanti di legione.

Art. 64.

I comandanti di divisione — e dove, eventualmente non abbia sede un comando di divisione, i comandanti di compagnia — informano i prefetti di tutto ciò che può interessare l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica nella rispettiva giurisdizione.

Analogamente si regolano i comandanti di compagnia e, dove non ha sede un comando di compagnia, i comandanti di tenenza, verso i questori ed i funzionari distaccati di P. S. per il territorio delle rispettive giurisdizioni.

Art. 65.

I comandanti di stazione informano possibilmente a voce od altrimenti con un cenno riassuntivo, per iscritto, i funzionari reggenti gli uffici distaccati di P. S. della stessa loro residenza, di ogni reato od avvenimento di speciale im-

portanza che accada nei luoghi di loro giurisdizione. Non saranno però tenuti a fornire ai funzionari stessi, a seguito di tali riassunti, alcun'altra relazione.

Art. 66.

I comandanti dell'arma dei carabinieri reali devono fornire ai prefetti, questori, funzionari di P. S. isolati ed ai podestà (nei comuni nei quali non vi sia un ufficio di P. S.) tutte quelle notizie ed informazioni che loro venissero richieste nell'interesse del servizio.

Art. 67.

I comandanti dell'arma informano le autorità militari marittime e aeronautiche dei fatti contemplati dagli articoli 60 e 61 quando riguardano militari dell'armata e dell'aeronautica.

Essi devono inoltre fornire alle autorità stesse tutte quelle notizie od informazioni estranee al servizio interno e speciale dell'arma, che da quelle venissero richieste.

Art. 68.

Oltre alle autorità mentovate negli articoli precedenti possono chiedere informazioni o notizie ai comandanti dell'arma, i ministeri, le autorità e gli enti indicati nella tabella allegata al presente regolamento, con la rigorosa osservanza delle avvertenze ivi indicate.

Detta tabella, a cura del comando generale dell'arma, verrà sempre mantenuta al corrente di tutte le necessarie modificazioni.

Art. 69.

Dette autorità dovranno rivolgersi all'arma per informazioni solo per quelle località in cui non abbiano altro modo di assumerle, evitando cioè di chiederle quando possono averle direttamente con mezzi propri.

Art. 70.

I comandi dei carabinieri hanno facoltà di chiedere le informazioni, di cui abbisognassero, alle stesse autorità ed uffici ai quali sono tenuti a fornirle.

Art. 71.

Per le informazioni da richiedersi all'estero, i comandi d'ufficiale debbono rivolgersi, per il tramite dei comandi di divisione dell'arma, al ministero degli affari esteri.

Art. 72.

I comandanti dei carabinieri reali conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorità di P. S., quando non ne siano impediti da motivi di servizio, e coll'autorità militare e giudiziaria ogni qualvolta l'interesse del servizio lo consigli.

In tali conferenze le predette autorità ed i comandanti dei carabinieri reali si scambiano le occorrenti comunicazioni per tutto quanto si riferisce all'andamento dell'ordine e della pubblica sicurezza, senza che niuno però resti dispensato dalle prescritte relazioni o richieste per iscritto.

A tal uopo i comandanti di divisione devono recarsi presso il prefetto ed i comandanti di compagnia — o di tenenza, ove non esista comando di compagnia — presso il questore.

I comandanti di tenenza mantengono i necessari contatti con i funzionari degli uffici distaccati di P. S. delle rispettive residenze.

Art. 73.

I comandanti di stazione devono, quando non ne sono impediti da ragioni di servizio, recarsi presso il funzionario di P. S. o presso il podestà, nei rispettivi uffici, tenendo presente che le conferenze con quest'ultimo sono prescritte solo quando egli eserciti le funzioni di ufficiale di P. S.

Art. 74.

Le conferenze di cui agli articoli precedenti devono essere regolate in guisa da non incagliare l'azione degli ufficiali e sottufficiali comandanti nell'esecuzione del loro servizio.

Art. 75.

L'azione dei prefetti e delle autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza ed amministrative verso i carabinieri reali,

per tutto ciò che concerne il loro impiego non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta.

Nei casi però in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, così che non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante dell'arma sarà pure tenuto di assecondare le richieste verbali, ma l'autorità richiedente dovrà poi ridurle in iscritto al più presto possibile.

Per quanto riguarda però le richieste dei carabinieri in servizio di rinforzo, l'entità del rinforzo stesso dovrà essere sempre concretata d'accordo fra il prefetto e l'ufficiale dell'arma interessato.

Art. 76.

Tali richieste dovranno sempre essere dirette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseguite ed, in caso di rifiuto, all'ufficiale sotto gli ordini immediati del quale trovasi colui che non avrà potuto aderirvi.

Le medesime conterranno le qualità dell'autorità richiedente, l'oggetto della richiesta, la data e la firma, nè vi si dovranno inserire termini imperativi, come ad esempio: mandiamo . . . ordiniamo e simili.

Art. 77.

Le richieste non vanno emesse, nè eseguite se non nella giurisdizione dell'autorità che le fa e del comando cui spetta eseguirle. Qualunque difetto di forma nelle richieste non dà facoltà ai carabinieri reali di rifiutarsi di assecondarle; essi hanno però il diritto di esigerne in seguito la regolarizzazione.

Art. 78.

Il comandante dei carabinieri reali che, per ragioni di altri urgenti servizi o per deficienza di personale, si trovasse nell'impossibilità di aderire, in tempo debito, in tutto od in parte ad una richiesta dovrà prontamente riferirne alla autorità od all'ufficio da cui la richiesta è partita.

Ricevendone parecchie contemporaneamente e non potendo eseguirle tutte ad un tempo prenderà accordi colle autorità richiedenti per stabilire quelle cui dovrà dare la preferenza.

Art. 79.

Quando le autorità avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di P. S. avranno impartite le disposizioni di servizio, non potranno più, quando trattisi di servizio di istituto, intervenire in alcun modo nelle operazioni relative che, per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai comandanti dei carabinieri reali, i quali sono liberi, sotto la propria responsabilità, di adottare quelle disposizioni che essi crederanno più opportune per raggiungere l'intento.

Le autorità potranno soltanto domandare la relazione di ciò che si sarà fatto in esecuzione delle loro richieste.

Conseguentemente i carabinieri reali non dovranno essere mai al comando di funzionari di altre amministrazioni, i quali, sia che debbano valersene per servizio d'ordine, sia che li abbiano richiesti per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni saranno tenuti a comunicare di volta in volta ai rispettivi comandanti, presenti sul posto, l'obbiettivo da raggiungere, senza impartire ordini diretti ai singoli militari od a reparti o drappelli degli stessi.

Qualora, per imprescindibili circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai militari più elevati in grado dei vari reparti e drappelli, ed in via eccezionale, sempre che non vi sia alcun graduato, sul luogo, anche ai singoli carabinieri.

Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari dovranno possibilmente dare o far pervenire al più presto verbale notizia al comandante dell'arma.

Art. 80.

Le autorità non possono richiedere l'arma dei carabinieri reali per servizi che fossero incompatibili col decoro della divisa militare o che potessero scemarne il prestigio.

Art. 81.

In ogni occasione i carabinieri reali presteranno mano forte alle autorità legittime quando ne saranno richiesti, aderendo senza indugio, a meno che non si trattasse, in

modo non dubbio, di un atto arbitrario, nel qual caso, assecondando la richiesta, dividerebbero la responsabilità colla autorità richiedente.

Dovranno intervenire ogni qualvolta scorgeranno una autorità, un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nello esercizio legittimo delle sue funzioni.

Art. 82.

I carabinieri reali avranno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica e delle altre forze armate dello Stato, allorchè si trovassero minacciati, od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedessero di non poter da soli eseguire un ordine od un'operazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

ALLEGATO N.

TABELLA

delle autorità autorizzate a richiedere informazioni all'Arma dei Carabinieri Reali

Avvertenze.

Le richieste d'informazioni o notizie devono, di massima e salvo casi eccezionali ed urgenti, essere rivolte sempre agli ufficiali comandanti ed ai marescialli maggiori comandanti di sezione che hanno diretta giurisdizione sulle stazioni interessate e mai direttamente ai comandi delle stazioni, *tenendo presente quanto è detto nell'art. 71 del regolamento.*

L'autorità giudiziaria, per le informazioni che le occorressero sul conto del personale dipendente, dei vice-pretori, dei giudici conciliatori, degli aspiranti a tali cariche, nonchè all'ammissione alla carriera giudiziaria, dovrà sempre e senza veruna eccezione, seguire il tramite della R. procura generale o del comando d'ufficiale.

Le autorità che richiedono informazioni ad un comando dell'arma devono informare i propri organi dipendenti cui domandano eguale notizie, affinchè questi ultimi si astengano dal rivolgersi anch'essi ai carabinieri reali.

Numero d'ordine	AUTORITÀ OD ENTI che possono richiedere informazioni all'arma	INFORMAZIONI che possono essere richieste
1	Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutti i Ministeri.	Informazioni varie.
2	Ministero della Real Casa – Ufficio del 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re – Ufficio del 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario – Ufficio degli aiutanti di campo delle LL. AA. i Principi della Casa Savoia.	Informazioni in genere.
3	Comandi ed enti vari del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica e delle Colonie.	Informazioni varie nei limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore.
4	Direttorio del P. N. F. e Federazioni provinciali fasciste.	Informazioni sui giovani aspiranti alla iscrizione nel Partito Nazionale Fascista. Informazioni di carattere disciplinare nei riguardi degli iscritti al P. N. F.
5	Comandi superiori della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali non inferiori ai Comandi di legione. Reparti autonomi della Milizia universitaria e Coorti autonome della Milizia ordinaria.	Informazioni sul conto di aspiranti all'arruolamento nella Milizia e del personale della stessa. Le richieste di informazioni sul personale della Milizia dovranno essere dirette ai comandi di legione competenti per territorio e fornite con carattere di riservatezza strettamente personale sempre quando i comandi interessati si trovino nell'impossibilità di provvedere direttamente. Informazioni sul conto delle promesse spose degli appartenenti alla Milizia. Informazioni sulle adunate dei reparti minori della Milizia e sulla mancata iscrizione e frequenza ai corsi premilitari.

Numero d'ordine	AUTORITÀ OD ENTI che possono richiedere informazione all'arma	INFORMAZIONI che possono essere richieste
6	Funzionari dell'amministrazione centrale e provinciale del Ministero dell'interno ed ispettori delle varie amministrazioni dello Stato in missione.	Informazioni non d'indole tecnica relative alla missione loro affidata (1).
7	R. Ispettorato generale di P. S. presso la Casa di S. M. il Re e R. commissariato di P. S. presso la Casa di S. A. R. il Principe di Piemonte.	Informazioni di servizio.
8	Funzionari di P. S. distaccati.	Informazioni di servizio che non si riferiscano alla sede normale dei funzionari.
9	Funzionari e delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.	Informazioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.
10	Funzionari dipendenti dal Ministero delle corporazioni.	Informazioni circa il rilascio di libretti di lavoro ai fanciulli sprovvisti di titoli di studio le cui famiglie si trovano in condizioni di grave ed eccezionale povertà.
11	Uffici distaccati d'emigrazione.	Informazioni su quanto riguarda la protezione degli emigrati. Informazioni per accertare l'autenticità dei documenti d'emigrazione.
12	Istituto centrale di Statistica	Informazioni sulla condotta morale e politica del personale dipendente e degli aspiranti all'impiego. Informazioni, non d'indole tecnica, relative al servizio statistico.
13	Direzioni provinciali delle Poste.	Informazioni sul servizio postale e telegrafico e sul personale dipendente dall'amministrazione, limitatamente ai casi in cui non possano essere assunte dalla milizia postelegrafica.

(1) Tali informazioni possono essere richieste direttamente alle stazioni dell'arma.

Numero d'ordine	AUTORITÀ OD ENTI che possono richiedere informazioni all'arma	INFORMAZIONI che possono essere richieste
14	Direzioni compartimentali delle Ferrovie dello Stato.	Informazioni sulla condotta morale e politica degli aspiranti all'ammissione in servizio presso l'amministrazione delle FF. SS. Informazioni per l'accertamento delle condizioni economiche o di altre circostanze di fatto relative a persone con le quali l'amministrazione delle FF. SS. avesse qualche vertenza o per danni derivanti da qualsiasi sinistro ferroviario o per cause dipendenti dal trasporto delle merci o viaggiatori. L'amministrazione delle FF. SS. può, inoltre, rivolgersi ai comandi dei CC. RR. per il recupero di somme dovute da privati per viaggi fatti irregolarmente in ferrovia, solo nei casi di assoluta necessità e quando si tratti di somme di un certo rilievo che altrimenti andrebbero perdute.
15	Circoli di ispezione e sezioni autonome di uffici speciali delle FF. SS.	Informazioni circa lo svolgimento di pubblici servizi automobilistici.
16	Uffic di leva.	Informazioni in materia di leva.
17	Capitanerie di porto - Uffici circondariali marittimi - Uffici marittimi locali e delegazioni di spiaggia.	Informazioni sui militari del C.R.E.M. in congedo illimitato. (Per notizie relative alla residenza dei congedati, al loro stato fisico ed al loro espatrio autorizzato o clandestino, solo quando quelle fornite dai municipi fossero incomplete o si manifestasse la necessità di controllarne l'esattezza). Informazioni per accertare l'esattezza della situazione di famiglia degli iscritti alla leva marittima da ammettersi al beneficio della riduzione di ferma. Tali informazioni possono essere richieste solo nel caso in cui le capitanerie non siano in grado di assumerle a mezzo del personale dipendente.

Numero d'ordine	AUTORITÀ OD ENTI che possono richiedere informazioni all'arma	INFORMAZIONI che possono essere richieste
18	Comandanti di circolo della regia guardia di finanza.	Informazioni sugli aspiranti all'arruolamento nel corpo.
19	Uffici della R. guardia di finanza per la polizia tributaria investigativa.	Informazioni tendenti a verificare la frode fiscale, l'evasione dei tributi e la criminalità contrabbandiera organizzata nei luoghi non sede dei comandi della R. guardia di finanza.
20	Corpo degli agenti di P. S.	Informazioni sugli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e sulle promesse spose degli appartenenti al corpo stesso.
21	Agenzie delle imposte.	Informazioni per l'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari relativamente ai comuni ove non hanno sede comandi della R. Guardia di finanza od Agenzie delle imposte.
22	Verificatori di pesi e misure.	Informazioni, non d'indole tecnica, ad essi occorrenti per ragioni del loro ufficio. I verificatori di pesi e misure - specialmente quando sono in giro per verifiche - possono richiedere anche il sequestro di strumenti metrici.
23	Commissari per la liquidazione degli usi civici.	Informazioni e notizie relative alla liquidazione degli usi civici. I commissari di cui contro sono anche autorizzati a chiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.
24	Opera nazionale per i combattenti e uffici provinciali dipendenti.	Informazioni sulle condizioni sociali ed economiche degli ex combattenti aspiranti al conferimento di assegni.
25	Opera nazionale per gli invalidi di guerra e uffici provinciali.	Informazioni sul conto di invalidi che chiedono sussidi, collocamenti ed ogni altra forma di assistenza.

Numero d'ordine	AUTORITÀ OD ENTI che possono richiedere informazioni all'arma	INFORMAZIONI che possono essere richieste
26	Comitato nazionale e comitati provinciali dell'opera nazionale orfani di guerra.	Informazioni per l'assistenza morale e materiale degli orfani di guerra.
27	Direzione generale dell'opera nazionale dopolavoro e organi provinciali dipendenti.	Informazioni sulle associazioni, enti e privati che chiedono di essere riconosciuti come soci.
28	Patronato nazionale per l'assistenza sociale e organi provinciali da esso dipendenti.	Per controllo di informazioni già avute da altri organi. Possono altresì richiedere la comunicazione delle risultanze di accertamenti praticati dall'arma in seguito ad infortuni sul lavoro.
29	Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (1).	Per controllo di informazioni già avute da altri organi. Possono altresì richiedere la comunicazione delle risultanze di accertamenti praticati dall'arma in seguito ad infortuni sul lavoro. Le informazioni possono essere chieste direttamente ai comandi di stazione anche con un modulo speciale.
30	Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e organi provinciali dipendenti.	Informazioni sul conto delle persone che chiedono le prestazioni, solo quando non sia possibile provvedere in altro modo ad un efficace controllo.
31	Istituto nazionale delle assicurazioni.	Informazioni limitate ai soli casi eccezionali nei quali siano sorti sospetti legittimi di frode o di reticenza o di falsa dichiarazione da parte degli interessati nella stipulazione o risoluzione dei contratti.
32	Comitato centrale e comitato di circoscrizione della Croce Rossa italiana	Informazioni sulla condotta morale e politica di coloro che concorrono all'arruolamento nell'associazione, e, in casi particolari, sul personale direttivo e di assistenza già inscritto nei ruoli.

(1) Le casse mutue infortuni agricoli sul lavoro possono corrispondere direttamente con le stazioni dell'arma.

Numero d'ordine	AUTORITÀ OD ENTI che possono richiedere informazioni all'arma	INFORMAZIONI che possono essere richieste
33	Ordini e collegi dei professionisti.	Informazioni sulla condotta e moralità dei professionisti sempre quando alla comunicazione non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
34	Associazione nazionale CC. RR. in congedo.	Informazioni per l'assistenza morale e materiale degli inscritti.
35	Istituto italiano di propaganda ed assistenza pro mutilati e veterani con sede in Torino.	Informazioni sulle persone che l'Istituto stesso si propone di assistere con sussidi ed agevolazioni.
36	Consiglio direttivo della casa Umberto I per i veterani ed invalidi in Turate.	Informazioni sulla condotta, carattere e condizioni di famiglia di coloro che chiedono di essere ammessi nell'Istituto.
37	Direzione degli istituti di prevenzione e di pena.	Informazioni in genere.
38	Azienda Autonoma Statale della strada.	Informazioni inerenti al servizio cui è preposta ed al personale da essa dipendente.
39	Presidenza del Senato e presidenza della Camera dei Deputati.	Informazioni sugli aspiranti all'assunzione in servizio fra il personale subalterno ed operaio delle Camere.
40	Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo.	Informazioni relative al conferimento di ricompense per atti di altruismo.
41	Comitato centrale e comitati provinciali dell'Opera Nazionale Balilla.	Informazioni relative agli infortuni subiti dagli organizzati quando si renda necessario controllare quelle già fornite dagli organi dipendenti. In tali casi possono altresì richiedere la comunicazione delle risultanze di accertamenti praticati dall'arma in seguito agli infortuni stessi.

Numero d'ordine	AUTORITÀ OD ENTI che possono richiedere informazioni all'arma	INFORMAZIONI che possono essere richieste
42	Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.	Informazioni per accertare le condizioni economiche degli ufficiali in congedo che abbiano eccepito l'impossibilità di pagare le quote ed i tributi dovuti al sodalizio.
43	Governatorato di Roma.	Accertamenti relativi alla condotta del personale in servizio e informazioni su quello da assumere.
44	Uffici dell'Avvocatura di Stato.	Informazioni in genere occorrenti per l'adempimento delle loro attribuzioni.

N. 573. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **Legge n. 1147. - Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della R. aeronautica.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 14 giugno 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 173, del 25 luglio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 574. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Relazione e R. decreto n. 1161 – Norme per la concessione delle ricompense al valor civile.**. — (Gabinetto). — 5 luglio 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 174, del 26 luglio 1934 – Anno XII).

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 luglio 1934-XII, sul decreto relativo alla concessione delle ricompense al valor civile.

MAESTÀ,

La concessione delle ricompense al valor civile è regolata dal R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168, che, nel corso di oltre ottant'anni non ha subìto modificazioni o aggiunte degne di rilievo.

Oggi, a tanta distanza dalla istituzione delle ricompense in parola, alcune disposizioni del decreto citato appaiono incomplete o sorpassate o troppo rigide e limitate, nell'angustia dei quattro casi previsti dall'art. 4 del R. decreto sopracitato rigidamente circoscritti e non adeguabili alla multiforme varietà degli atti di valore che nella vita odierna ricorrono specie dopo il rinnovamento portato dal Fascismo, che ha elevato i valori ideali e rafforzato lo spirito eroico ed agonistico del Popolo Italiano.

E non furono pochi gli atti di eroismo che in passato non poterono avere alcuna ricompensa al valor civile perchè non catalogabili in uno dei casi contemplati dall'art. 4 del R. decreto surriferito, il quale stabilisce che « la medaglia al valor civile sarà accordata in oro od in argento, a seconda dei casi, a chi avrà evidentemente arrischiata la propria vita:

per salvare quella di persone esposte ad imminente e grave pericolo;

per impedire o diminuire il danno d'un grave disastro pubblico o privato;

per ristabilire l'ordine pubblico ove fosse gravemente turbato e per mantenere forza alla legge;

per attestare o partecipare all'arresto di malfattori che infestassero il paese ».

È escluso quindi il caso di quegli studiosi che, nei laboratori e nei gabinetti scientifici in cui si eseguono ricerche per studiare e vincere i più gravi mali che minacciano l'Umanità e si compiono esperimenti a volte pericolosissimi nell'interesse della scienza, arrischiano ogni momento eroicamente la vita e finiscono talvolta col fare olocausto della propria esistenza pel raggiungimento di un

altissimo ideale di umano progresso. Ora, per quanto trattisi di uomini superiori i quali agendo sempre per un disinteressato amore della scienza hanno in non cale ogni materiale guiderdone, è interesse della Società e dovere dello Stato solennemente rimeritarli anche allo scopo di divulgarne l'opera ed additarne l'esempio alle giovani generazioni.

Altri casi di atti di valore che, non rientrando nella lettera delle disposizioni vigenti, non possono formare oggetto di concessione di ricompense al valor civile, sono quelli rivolti alla scoperta ed alla esplorazione di terre sconosciute, alla scalata di vette di montagne mai prima raggiunte, al conseguimento di primati nel campo dello sport, ecc. ecc.

Per le considerazioni suesposte è stato predisposto l'unito schema di decreto col quale, agli atti di valore contemplati dall'art. 4 del R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168, per i quali possono essere accordate le medaglie al valor civile, vengono aggiunti (art. 1) quelli di coloro che avranno evidentemente arrischiata la propria vita:

a) pel progresso della scienza ed in genere per il bene dell'Umanità;

b) per tener alto, nell'arringo civile, il nome ed il prestigio della Patria.

Con tali aggiunte, senza affatto invadere il campo degli atti eroici rimeritati con altre ricompense (al valor militare, al valore di marina ed al valor aeronautico) si estende la concessione delle ricompense al valor civile a tutti gli atti che con rischio della vita possano, presumibilmente, essere compiuti nell'agone civile.

Le altre disposizioni del decreto non hanno bisogno di chiarimenti in quanto esse sono in stretta ed evidente connessione coll'ampliamento che è stato apportato alla sfera degli atti di valore suscettibili di ricompensa.

Con tali illustrazioni ho l'onore di sottoporre il decreto all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

Il Ministro: MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Veduti i decreti 30 aprile 1851, n. 1168, 29 aprile 1888, n. 5380, e 10 luglio 1930, n. 1341, concernenti le ricompense al valor civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre che nei casi contemplati dall'art. 4 del R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168, le medaglie al valor civile potranno essere accordate in oro, in argento ed in bronzo a coloro che evidentemente e consapevolmente avranno arrischiata la propria vita:

a) pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'Umanità;

b) per tenere alto nell'arringo civile, il nome ed il prestigio della Patria.

Art. 2.

Le proposte pel conferimento delle medaglie al valor civile per i casi contemplati nella lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto potranno essere formulate:

1° dai Ministri competenti in relazione al genere di attività svolta dal proposto per la ricompensa;

2° dal presidente della Reale Accademia d'Italia;

3° dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

4° dai podestà dei Comuni ove i benemeriti abbiano svolta la loro attività scientifica od umanitaria.

Le proposte dovranno essere corredate da una dettagliata relazione illustrante gli studi, le esperienze compiute, i risultati conseguiti, i rischi affrontati, gli eventuali danni subiti dal designato.

Alle proposte dovranno inoltre essere uniti quei documenti (pubblicazioni, memorie anche se inedite, attestazioni giudiziarie, ecc.) che siano reputati necessari per una esatta valutazione del merito.

Le proposte del presidente della Reale Accademia d'Italia e del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche dovranno essere inoltrate al Ministero dell'interno pel tramite del Ministero dell'educazione nazionale, quelle dei podestà allo stesso Ministero dell'interno pel tramite delle Prefetture.

Il Ministero dell'interno, raccolti, ove occorra, i rapporti di organi tecnici competenti, sottoporrà le proposte, pel parere, all'esame della Reale Commissione per le ricompense al valor civile.

Art. 3.

Le azioni di cui all'art. 4 del R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168, ed art. 1, lettera *b*), del presente decreto, per le quali potrà farsi luogo alla concessione della medaglia al valor civile, dovranno essere segnalate entro sei mesi dalla data del fatto con deliberazione del podestà del Comune in cui è seguita l'azione, da trasmettersi nel termine di due mesi al Ministero dell'interno con i relativi documenti.

Art. 4.

La Commissione per l'esame delle proposte di ricompensa al valor civile è composta:

a) di un prefetto del Regno in servizio al Ministero dell'interno, presidente;

b) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;

c) di un ufficiale generale o ufficiale superiore designato dal Ministero della guerra;

d) di un ufficiale generale o ufficiale superiore designato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali;

e) di un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 2°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 106 — MANCINI.

N. 575. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Dipendenze e relazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segreteria militare). — 2 agosto 1934 - Anno XII.

La direzione dell'istituto geografico militare fa normalmente capo:

a) *Al comando del corpo di stato maggiore*:

per direttive e proposte relative ai lavori annuali di campagna e di officina interessanti la difesa del territorio nazionale, ed ai criteri da seguire nella successione da dare ai vari altri lavori in relazione all'urgenza dei primi;

dotazioni cartografiche e questioni cartografiche attinenti alla mobilitazione;

pratiche relative ai procedimenti tecnici da adottare;

corsi addestrativi normali ed eventuali;

relazioni annuali su lavori compiuti, e rapporti eventuali;

previsione annua delle spese del capitolo « Istituto geografico militare »;

questioni derivanti dall'applicazione pratica di leggi e regolamenti concernenti la vigilanza dell'istituto sulla produzione cartografica nazionale, e la tutela del segreto militare in materia cartografica.

b) *Al ministero della guerra*:

proposte di provvedimenti e trasferimenti di ufficiali (tramite il comando del corpo d'armata di Firenze per le questioni per cui le vigenti disposizioni richiedano di esprimere pareri gerarchici);

provvedimenti relativi ai funzionari civili (ingegneri geografi, topografi, disegnatori tecnici, archivisti);

questioni concernenti il personale operai;

trattazione di questioni di carattere organico, interessanti l'istituto;

richiesta di fondi, invio della contabilità trimestrale in contanti e in materia, domande di approvazione di spese e di contratti (nei casi in cui essa è prescritta), questioni amministrative in genere;

richiesta di fondi suppletiva;

questioni dipendenti dai rapporti fra l'istituto ed i vari ministeri, ed in genere dalle relazioni fra l'istituto ed i vari enti scientifici, civili, politici (es. soddisfacimento di richieste varie, partecipazione a lavori di carattere nazionale ed internazionale, intervento a riunioni e congressi, ecc.). Per quanto concerne le richieste di lavori, ad evitare che i medesimi abbiano ad intralciare i programmi interessanti l'esercito, dovrà essere preventivamente richiesto il benestare del comando del corpo di S. M.

c) *Al comando del corpo d'armata territoriale di Firenze*:

per quelle pratiche relative ad ufficiali o sottufficiali od uomini di truppa, la cui trattazione, a norma delle disposizioni in vigore, esige la richiesta o la trasmissione gerarchica;

richiesta di fondi mensili;

documenti contabili relativi alle chiusure trimestrali;

approvazione contratti di importo inferiore alle 20.000 lire.

d) *Al comando della divisione militare territoriale di Firenze*:

per la trasmissione di tutti i documenti periodici e rapporti eventuali che siano richiesti da ordini permanenti del comando di presidio o da disposizioni di regolamento.

Infine la direzione dell'istituto geografico militare:

tratta direttamente con i vari ministeri, con i governi delle colonie e con le varie autorità militari, civili e politiche le questioni varie che si presentano e che, connettendosi con le funzioni stesse dell'istituto, sviluppano direttive od autorizzazioni di massima, già ottenute per parte del ministero della guerra o del comando del corpo di S. M.;

fa, in relazione ad eventi di carattere improvviso e straordinario, le opportune segnalazioni immediate alle autorità militari locali, al ministero della guerra, al comando del corpo di S. M.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

N. 576. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 2 luglio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1929, col quale l'ammiraglio di squadra BISCARETTI DI RUFFIA Guido fu chiamato a far parte del Comitato suddetto;

Decreta:

L'ammiraglio di squadra BISCARETTI DI RUFFIA Guido cessa dalla carica di membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito con R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, ed è sostituito nella carica stessa dal pari grado LODOLO Pietro a datare dal 10 giugno 1934.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 2 luglio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934-XII, guerra, registro n. 19, foglio n. 423. — CAVALLARO.

N. 577. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1168. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 12 luglio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 175, del 27 luglio 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 417, 434 e 460; e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio 1934-35, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 3.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Art. 4.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie,

dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le ulteriori diminuzioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Le somme inscritte in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano ridotte degli importi rispettivamente indicati nella tabella medesima.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1934 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In diminuzione:

Cap. n. 42 — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	L.	500.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

TABELLA C.

Tabella di riduzioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 22 — Spese generali dei Corpi, istituti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. . . .	»	3.000.000
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	»	6.000.000
Cap. n. 25 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc. . . .	»	1.000.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 29 — Spese per le manovre	»	1.000.000
Cap. n. 53 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 54 — Carabinieri Reali - Corredo, ecc. .	»	1.000.000
Cap. n. 55 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56 — Servizi automobilistici, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 62 — Provvista o allestimento di materiali, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	5.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	40.000.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 578. — UFFICIALI IN A. R. Q. E IN CONGEDO. — **Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1934-XII.** — (Segreteria militare). — 29 luglio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la determinazione ministeriale in data 7 giugno c. a. relativa al richiamo per istruzione degli ufficiali in congedo;

Ritenuta la opportunità di abbreviare il periodo di servizio di richiamo stabilito per taluni degli ufficiali stessi;

Determina:

Art. 1.

Il periodo di servizio di richiamo stabilito per gli ufficiali di cui ai comma *l*), *m*), *n*) ed *o*) dell'articolo 1 della determinazione ministeriale del 7 giugno corr. anno relativa al richiamo alle armi per istruzione è modificato come segue:

dal 9 al 25 agosto 1934 - Anno XII.

Art. 2.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 579. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 2 agosto 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dell'interno, con atto del 17 giugno 1934-XII, n. 10-16120/ /10089 *A*, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato:

la società anonima imprese industriali con sede legale in Viterbo;

nonchè:

il comm. avv. Fernando MANCINI fu Nazzareno residente in Perugia,

il comm. rag. Erasmo SGARRONI di Omobono Luigi residente in Orvieto.

entrambi tanto in nome proprio che come partecipanti ad altre società.

Il primo presidente ed il secondo consigliere delegato della predetta società anonima imprese industriali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 580. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di corse di Foggia - 15 agosto 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 2 agosto 1934 - Anno XII.

Premio ministero della guerra — siepi - militare - L. 2500 (1600 - 400 - 250 e L. 250 all'allevatore del vincitore), di cui L. 2000 date dal ministero della guerra; per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (regolamento militare). Pesi: anni 4 kg. 66,

anni 5, kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 72. Sopraccarico di kg. 2 per ogni corsa ad ostacoli vinta nell'annata e discarico di kg. 3 per i cavalli che dal 1° gennaio non abbiamo vinto somma alcuna in ostacoli, o risultino debuttanti in siepi.

Distanza: metri 2800 circa.

Chiusura delle iscrizioni: sabato 11 agosto, ore 12.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 581. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di corse di Milano (San Siro) – 15 settembre 1934-XII.** (Ispettorato delle truppe celeri). — 2 agosto 1934 – Anno XII

Premio ministero della guerra. — Corsa militare ad ostacoli. L. 5000 (3300 - 750 - 450 e L. 500 all'allevatore), date dal ministero della guerra, per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, ai sensi del regolamento, inscritti nei ruoli di servizio, che non abbiano vinto nell'annata una corsa ad ostacoli di L. 12.000.

Pesi: anni 4, kg. 70; anni 5, kg. 72; anni 6 ed oltre kg. 73. I vincitori di una corsa ad ostacoli di L. 6000 nella annata o di una corsa ad ostacoli di L. 4000 dal 1° settembre 1934, kg. 2 di sopraccarico; di due corse ad ostacoli di L. 4000 o di una di L. 6000 dal 1° settembre 1934, kg. 4. I cavalli che non hanno mai vinto in corsa ad ostacoli riceveranno kg. 3.

Distanza: m. 3500 circa.

Chiusura delle iscrizioni giovedì 13 settembre, ore 12.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 582. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Saluzzo - 22 settembre 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 2 agosto 1934 - Anno XII.

Premio ministero della guerra. — Categoria militare di 2ª circoscrizione, riservata agli ufficiali in S. P. E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria », edizione 1932-X.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare del ministero della guerra, ispettorato delle truppe celeri, numero 2282 del 15 febbraio 1934-XII.

22 settembre (mattino).

Prova di addestramento: Presentazione, lavoro al passo, lavoro al trotto, lavoro al galoppo, lavoro di ginnastica sugli ostacoli, presentazione.

22 settembre (pomeriggio).

Prova di ostacoli: Percorso dello sviluppo di m. 1000 circa con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, nè superiore a m. 1,30, fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza m. 350 al minuto primo. Categoria a tempo.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare citata. Tassa d'iscrizione L. 25.

Premi: Una coppa al cavaliere primo classificato, dono dell'ispettorato truppe celeri; L. 4000, delle quali 1500 ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 583. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Prezzo di tariffa per il taglio dei modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 agosto 1934 - Anno XII.

Alla circolare 608 del *giornale militare* del 1924, dopo le aggiunte di cui alla circolare 232 del *giornale militare* 1929, dovrà essere fatta la seguente aggiunta:

Colletto per giubba trasformata, per ogni taglia	L.	0,20
Risvolto per giubba trasformata, per ogni taglia	»	0,20
Colletto per camicia di flanella per ogni taglia	»	0,20
Colletto per camicia di tela per ogni taglia .	»	0,20
Pettorina per camicia di tela per ogni taglia .	»	0,20

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 584. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 2 agosto 1934 - Anno XII.

Nella composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al v. m., quale risulta dalle circolari nn. 213 e 392 del *giornale militare* corrente anno, si è verificato il seguente mutamento:

L'ammiraglio di divisione in S.P.E. VALLI Giulio è stato nominato, in rappresentanza della R. marina, membro effettivo della commissione, in sostituzione del pari grado VANNUTELLI Guido (D. M. 21 giugno 1934-XII).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 585. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Provvista presso la società nazionale Cogne degli acciai occorrenti a tutti gli enti del R. esercito.** — (Direzione generale di artiglieria). — 2 agosto 1934 - Anno XII.

A scioglimento della riserva di cui all'ultimo comma della circolare 380 del *giornale militare* corrente anno, si avverte che per le fatture di importo superiore alle L. 10.000 gli ordinativi di pagamento, da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, debbono essere tratti sulla Regia tesoreria di Torino a favore della società anonima nazionale Cogne - miniere alti forni acciaierie, con quietanza di uno dei seguenti signori e nella qualifica indicata a fianco di ciascuno di essi:

On. ing. BREZZI gr. uff. Giuseppe, amministratore delegato;

FILIBERTI Angelo di Marco, direttore amministrativo.

Per permettere poi agli enti acquirenti degli acciai Cogne di controllare, prima del pagamento, le relative fatture si riportano qui di seguito i prezzi pattuiti per le varie qualità di acciai, avvertendo che su detti prezzi va applicato lo sconto del 7 % (sette per cento).

Marca	Denominazione	Prezzo al kg. franco Torino
	Acciaio da costruzione al carbonio.	
Marca « COA »	Tondo trafilato da mm. 3,8 a 20 di diametro	3,70
Id.	Tondo laminato	2,20
Id.	Piatto e quadrato laminato	2,20
Marca « AO »	Tondo, piatto, quadro, esagonale, laminato . .	1,20
Marca « AI »	Tondo trafilato da mm. 4 a 10	2,20
Id.	Tondo, quadrato, laminato	1,45
Id.	Lamiera laminato	1,95

MARCA	DENOMINAZIONE	Prezzo al kg. lire
Marca « A2 »	Tondo, quadro, laminato	1, 70
Id.	Piatto trafilato oltre i mm. 2,48 di sezione ...	2, 70
Marca « A3 »	Tondo, quadro, laminato	1, 70
Marca « A4 »	Tondo, quadro, laminato	1, 95
Marca « A5 »	Tondo, quadro, piatto, laminato	1, 95
Marca « A6 »	Tondo trafilato da mm. 1 a 5	4, 20
Id.	Tondo, quadro, piatto, laminato	2, 20
	Acciai da cementazione.	
Marca « CG »	Laminato, tondo	2, 70
Marca « N2 »	Laminato, tondo	3, 45
Marca « N3 »	Tondo, quadro, laminato	4, 20
Marca « N5 »	Tondo, quadro, laminato	4, 95
Marca « CG1 »	Tondo, quadro, laminato	4, 20
Marca « CG2 »	Tondo, quadro, piatto, laminato	4, 20
Marca « CG4 »	Tondo, piatto, laminato	4, 95
	Acciai da trattamento.	
Marca « AN2 »	Tondo, laminato	3, 45
Marca « AN3 »	Tondo, quadro, laminato	4, 20
Marca « AN5 »	Tondo, quadro, laminato	4, 95
Marca « AN25 »	Laminato, tondo	17, 55
Marca « GNB »	Tondo, quadro, laminato	3, 70
Marca « GN5 »	Tondo, laminato	4, 20
Id.	Esagono trafilato	5, 70
Marca « GN6 »	Tondo, quadro, laminato	4, 95

Marca	Denominazione	Prezzo al kg. lire
	Acciai speciali ad alta resistenza.	
Marca « TPR »	Tondo, quadro, piatto, laminato	6, 05
	Acciai per usi speciali.	
Marca « IOX »	Tondo laminato	13, 55
Marca « NIOX »	Tondo laminato	17, 55
	Acciai per molle.	
Marca « TPS »	Piatto laminato	2, 70
Marca « NOS »	Tondo trafilato da 2 a 10 mm.	5, 70
	Acciaio rapido.	
Marca « Everest due stelle »	Tondo e quadro	65 —
Marca « Monte Bianco tre stelle »	Piatto tondo e quadro	27 —
Marca « Monte Bianco due stelle »	Tondo trafilato greggio da mm. 2 a 3,5	35 —
Id.	Tondo trafilato greggio da mm. 4 a 5,5	30 —
Id.	Tondo da mm. 6 a 160	20 —
Id.	Quadro e piatto	20 —
Marca « Monte Bianco una stella »	Tondo trafilato greggio da mm. 3,60	28 —
Id.	Idem da mm. 10 e 160	14, 55
Id.	Piatto trafilato e greggio oltre mm. 2,225 . . .	14, 55
Marca « CT »	Tondo trafilato greggio da mm. 2 a 3,5	15 —
Id.	Idem da mm. 4 a 5,5	12 —
Id.	Idem da mm. 6 a 8,5	10 —
Id.	Tondo laminato da mm. 9 a 13	6, 05

MARCA	DENOMINAZIONE	Prezzo al kg. lire
Marca « CT »	Da mm. 15 a 160	6, 05
Id.	Quadro, piatto, laminato	6, 05
Marca « C LTM	Tondo, piatto, quadro, laminato	8, 50
Marca « TSF »	Piatto, laminato	50 —
Marca « IBI »	Tondo, esagonale, quadro, piatto laminato ..	5 —
Marca « TD »	Tondo, quadro, laminato	12 —
Marca « CKI »	Tondo, quadro, piatto, laminato	3, 25
Marca « SORI »	Tondo laminato	8 —
Marca « IND »	Tondo, quadro, piatto, laminati greggi	8 —
	Acciaio al carbonio extra.	
Marca « Due stelle 1 «	Tondo, quadro, piatto, laminato	3, 80
Marca « Due stelle 2 »	Tondo, quadro, laminato	3, 80
Marca « Due stelle 3 »	Tondo, laminato in dischhi di mm. 8	3, 80
Marca « Due stelle 4 »	Tondo, quadro, piatto, laminato	3, 80
Marca « Due stelle 5 »	Tondo, quadro, piatto, laminato	3, 80
Marca « Due stelle 6 »	Tondo, quadro, piatto, laminato	3, 80
Marca « Una stella 1 »	Tondo, quadro, piatto, laminato	3, 45
Marca « Una stella 2 »	Tondo, quadro, laminato	3, 45
Marca « Una stella 3 »	Tondo, piatto, laminato	3, 45
Marca « Una stella 4 »	Tondo, piatto e piatto con spigoli rotondi ...	3, 45
Marca « Una stella 5 »	Tondo, quadro, laminato	3, 45
Marca « Una stella 6 »	Tondo, quadro, laminato	3, 45
Marca « Aosta 1 »	Tondo, piatto, laminato	3, 45
	Acciaio per stampi.	
Marca « ST »	Quadro laminato	4, 50

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 586. — SERVIZIO SANITARIO. — **Corsi preparatori agli esami di avanzamento a scelta ordinaria e ad anzianità per i capitani medici, tenenti medici e chimici farmacisti in s. p. e., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35.** — (Direzione generale di sanità militare). — 2 agosto 1934 - Anno XII.

Il 1° settembre p. v. avranno inizio presso la scuola di applicazione di sanità militare di Firenze i corsi preparatori agli esami di avanzamento per i capitani medici, tenenti medici e chimici farmacisti in S. P. E., che sono compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta ordinaria e ad anzianità per il 1934-35 (circolare 505 *giornale militare* c. a.).

È data facoltà agli ufficiali di rinunciare a frequentare i corsi preparatori, ad essi però non potrà essere concessa alcuna licenza straordinaria, oltre quella ordinaria del biennio loro spettante.

Sono esclusi dal corso gli ufficiali in aspettativa e quelli che hanno già frequentato i corsi preparatori degli scorsi anni.

I corsi sopradetti termineranno il giorno 15 ottobre p. v. per i capitani medici ed il giorno 25 ottobre per i subalterni medici e chimici farmacisti.

Gli ufficiali che chiederanno di partecipare ai corsi saranno fatti presentare alla scuola di applicazione di sanità militare di Firenze nel pomeriggio del 31 agosto p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 587. — SOTTUFFICIALI. — **Idoneità e nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali delle varie armi (genio escluso).** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 agosto 1934 - Anno XII.

1. — I seguenti sottufficiali, risultati idonei agli esami finali del corso per la nomina a capo-radiotelegrafista, indetto con la circolare n. 441 *giornale militare* 1933, sono

nominati capi-radiotelegrafisti secondo l'ordine delle graduatorie stabilite per arma e specialità:

Granatieri.

1° Serg. magg. DI GREGORIO Ermanno, del 3° regg. granat.

Fanteria di linea.

1° Serg. magg. ISAIA Benedetto, del 62° regg. fant.
2° » » DONATELLO Vito, del 90° id. id.
3° » » PISANI Salvatore del 37° id. id.
4° Maresc. ord. VEZZANI Giovanni, del 66° id. id.
5° Serg. magg. GIAMMUSSO Umberto, del 77° id. id.
6° » » VIOLA Antonio, del 29° id. id.
7° » » FRANCESCHI Mario, del 90° id. id.
8° Maresc. capo ABBATEMAGGIO Arturo, del 225° id. id.
9° Serg. magg. ARCIDIACONO Lucio, del 5° id. id.
10° » » RIZZO Michele, del 78° id. id.
11° » » CASSINELLI Giuseppe, del 50° id. id.
12° » » CONTERNO Giacinto, del 33° id. id.
13° » » SFERRAZZA Gaetano, del 94° id. id.
14° » » PINNA Giovanni, del 45° id. id.
15° » » DI CERBO Michele, dell'89° id. id.
16° » » VIRGILIO Antonio, del 70° id. id.
17° » » BELFIORE Antonio. del 36° id. id.
18° » » GATTI Francesco, dell'11° id. id.
19° » » IAVARONE G. Domenico, del 9° id. id.
20° » » CALABRITTO Germano, del 18° id. id.
21° » » PISANTE Giuseppe, del 19° id. id.
22° » » LA ROSA Giuseppe, del 61° id. id.
23° Sergente PARRELLA Crescenzo, dell'89° id. id.

24° Serg. magg. SANSO' Giuseppe, del 18° regg. fant.
25° » » ARRIGONI Valdemar, dell'11° id. id.
26° » » MAIANO Italo, del 36° id. id.
27° » » GIRIBONO Italo, del 40° id. id.
28° » » DI PIERNO Donato, del 27° id. id.
29° » » RUBINO Giuseppe, del 51° id. id.
30° » » BUCCI Alessandro, del 49° id. id.
31° » » LA MACCHIA Pasquale, del 23° id. id.
32° » » ABBONDANZA Sergio, del 94° id. id.
33° » » MOSCHETTI Gualtiero, del 157° id. id.

Bersaglieri.

1° Serg. magg. FAVRET Egone, dell'11° regg. bers.
2° » » LUDOVISI Silvio, del 2° id. id.
3° » » PORCIANI Roberto, del 6° id. id.
4° » » DELL'ORO Nicola, del 4° id. id.
5° » » TOSTI Gaspare, del 2° id. id.

Alpini.

1° Serg. magg. PIGAGLIO Bernardo, del 2° regg. alpini.
2° » » TEMPO Alcide, dell'8° id. id.

Cavalleria.

1° Serg. magg. GIULIANI Cruciano, del regg. Nizza cav.
2° » » SILVESTRI Pasquale, del regg. lancieri Firenze.
3° » » GIGLIO Giuseppe, del regg. lancieri di Aosta.

Artiglieria da campagna.

1° Serg. magg. TARTAGLIONE Pasquale, del 25° regg. art. camp.

2° Serg. magg. FIERAMOSCA Odoardo, del 17° regg. art. camp.
3° » » OLIVA Amerigo, dell'11° id. id.
4° » » TARASCIO Salvatore, del 5° id. id.
5° » » CENNAME Domenico, del 29° id. id.
6° » » LAVIOLA Franco, del 10° id. id.
7° » » FANCELLI Guido, del 7° id. id.
8° » » LOLLAI Pietro, del 16° id. id.
9° » » SANSONE Zaccaria, del 20° id. id.
10° » » GIACOMELLI Eugenio, del 16° id. id.
11° » » RIZZO Demetrio, dell'11° id. id.
12° » » SANGERMANI Ettore, del 18° id. id.
13° » » ALIBERTI Giuseppe, del 15° id. id.
14° » » PORCARO Salvatore, del 2° id. id.
15° » » COLLORIDI Ignazio, del 20° id. id.
16° » » LORICA Iosto, della scuola all. sottuff. di Nocera Inferiore.

Artiglieria pesante campale.

1° Serg. magg. PAGANINI Carlo, del 3° regg. art. pes. camp.
2° Sergente LEONE Giorgio, del 4° id. id. id.
3° Serg. magg. PAVAN Giulio, dell'11° id. id. id.
4° » » DI MATTEO Orazio, del 12° id. id. id.
5° » » DE SISTO Guido, dell'8° id. id. id.

Artiglieria alpina.

1° Serg. magg. COLUCCI Lorenzo, del 3° regg. art. alpina.
2° » » ATTANASI Luigi, del 1° id. id.

Artiglieria pesante.

1° Serg. magg. SINIGALIA Eugenio, del 6° regg. art. pesante.
2° » » MACRI' Marcello, dell'8° id. id.

Artiglieria controaerei autocampale.

1° Serg. magg. SEMERARO Domenico, del 1° regg. art. controaerei autocampale.
2° » » PEDDITZI Emilio, del regg. misto art. della Sardegna.
3° » » BUTTELLI Francesco, della scuola all. uff. di compl. di Pola.

Reggimento artiglieria leggero.

1° Serg. magg. PENNELLA Saverio, del regg. art. leggero.

2. — Nella matricola di ciascun sottufficiale dovrà essere inserita la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo agli esami finali del corso per la « nomina a capo-radiotelegrafista, indetto con la circolare 441 « del *giornale militare* 1933 e nominato capo-radiotelegra « fista (circ. n. 587 del *giornale militare* 1934) . . . . . « li . . . . . ».

3. — I seguenti sottufficiali sono riconosciuti *idonei* per la nomina a capo-radiotelegrafista, ma non vengono nominati perchè non compresi, per ragione di graduatoria, nel limite dei posti disponibili dell'arma o specialità cui appartengono:

Fanteria di linea.

34° Serg. magg. BASILISCHI Renato, del 16 regg. fant.
35° » » GALLUCCI Luigi, del 28° id. id.
36° » » DATTOLICO Renato, del 59° id. id.
37° » » CHIANETTA Calogero, del 12° id. id.
38° » » D'ESPINOSA Gaetano, del 5° id. id.

Bersaglieri.

6° Serg. magg. AVENALI Pietro, del 2° regg. bers.
7° Sergente CATAPANO Augusto, del 5° id. id.

Artiglieria da campagna.

17° Serg. magg. LEDDA Bacchisio, del 26° regg. art. campagna.
18° » » SANTINI Silvano, della scuola all. sottuff. di Nocera Inferiore.
19° » » CHIRIZZI Francesco, del 19° regg. art. campagna.

Artiglieria pesante campale.

6° Serg. magg. LUBRANO Vincenzo, dell'8° regg. art. pes. camp.

Artiglieria pesante.

3° Serg. magg. AURELI Armando, del 3° regg. art. pes.
4° » » TENCATI Sergio, del 4° id. id. id.
5° » » DITTA Gaspare, del 3° id. id. id.
6° » » CHIAVES Callisto, del 3° id. id. id.
7° » » LEO Carlo, del 3° id. id. id.

Artiglieria da costa.

1° Serg. magg. RANDAZZO Franco, del 3° regg. art. da costa.
2° » » CANDIDO Tommaso, del 3° id. id. id.

Reggimento artiglieria leggero.

2° Serg. magg. AMENDOLA Mario, del regg. art. legg.

Corpo Regia guardia di finanza.

1° Brigadiere GIACHINO Rosario, della 12ª leg. R. guardia finanza.

Reparto servizi del comando aviazione della Tripolitania.

1° Serg. magg. VITALE Eugenio, del rep. com. aviazione della Tripolitania.
2° » » MISERENDINO Damiano, id. id. id.

4. — Nella matricola dei sottufficiali di cui sopra dovrà essere inserita la seguente variazione matricolare:

« Riconosciuto idoneo negli esami finali del corso per la « nomina a capo-radiotelegrafista, indetto con la circolare « n. 441 del *giornale militare* 1933 (circ. n. 587 del *giornale militare* del 1934) . . . . . lì . . . . . ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 47ª, anno 1932, circolare 476:

A pagina 1769, riga 7ª, ove dice « medaglioncino di riconoscimento mod. 1931 », leggasi: « medaglioncino di riconoscimento mod. 1932 ».

A pagina 1770, penultima riga, ove dice « numero 160 », leggasi: « numero 66 ».

Dispensa 36ª, anno 1934, circolare 505:

A pagina 2109 — 1ª colonna, maggiori cavalleria riassunti, depennare: BENEDETTI Antonio 897.

Dispensa 39ª, anno 1934, circolare 540:

A pag. 2407, 3ª riga, leggasi: Colonnello ZADOTTI Ennio (invece di Enrico) segretario.

Dispensa 41ª, anno 1934, circolare 553:

A pag. 2481, par. 15 - dopo « colletti di flanella » aggiungasi « cravatta di lana nera a maglia per truppa . . . n. 1 ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L.	27	- All'ESTERO, annue . .	L.	60
Un fascicolo: Nel REGNO	»	2	- All'ESTERO	»	4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

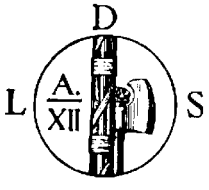
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnato da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7100872) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MILITARE CENTRALE
ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1934 - ANNO XII — 10 AGOSTO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 10 AGOSTO 1934-XII

Tributo un encomio solenne al tenente GONELLA Andrea del reggimento carri armati:

« Ferito gravemente per lo scoppio del cannone del proprio carro d'assalto, sopportando stoicamente l'acuto dolore, rifiutava ogni aiuto fino a quando non vedeva assistito e curato un soldato ferito nello stesso incidente.

Ammirevole esempio di animo virile e di alto senso di cameratismo ».

Castiglione dei Pepoli, 19 luglio 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato

BAISTROCCHI.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2691

PARTE PRIMA

N. 588 - 21 giugno 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Legge n. 1093. - Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo *C* per l'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 2697

» 589 - 9 agosto 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Norme di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093 . . . . . » 2709

» 590 - 5 luglio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1204. - Inscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario. . . . . » 2729

» 591 - 5 luglio 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1200. - Modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa. . . . . » 2731

» 592 - 12 luglio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1237. - Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli ufficiali del R. esercito mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento. . . . . » 2733

N. 593 - 12 luglio 1934 - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1214. - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti *Pag.* 2735

» 594 - 2 agosto 1934 - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Dragona per la grande uniforme degli allievi delle accademie militari (*con una tavola di disegni*). . . . . » 2779

» 595 - 9 agosto 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Comandi di reparto validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII n. 899 per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito. . . . . » 2781

» 596 - 9 agosto 1934 - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una copertina di tela bianca per berretti da fatica. . . . . » 2783

» 597 - 9 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO. — Versamento di materiali all'officina di costruzioni del genio militare e dichiarazione di materiali fuori uso da parte dei corpi . . . . . » 2787

PARTE SECONDA

N. 598 - 28 maggio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono nominati due nuovi membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . *Pag.* 2789

» 599 - 5 luglio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che sostituisce un membro nella commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie. . . . . » 2790

N. 600 - 10 luglio 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra . . . . . *Pag.* 2791

» 601 - 27 luglio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è nominato il presidente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato . . . . . » 2792

» 602 — 9 agosto 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti ed in A. R. Q. . . . . » 2793

» 603 - 9 agosto 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale da giudicare per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1934-35 » 2793

» 604 - 9 agosto 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35 . . » 2794

» 605 - 9 agosto 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano - 8 settembre 1934-XII . . . . » 2798

» 606 - 9 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Sottufficiali operai per i reggimenti bersaglieri ed i reggimenti di cavalleria motorizzati » 2799

» 607 - 9 agosto 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio . . . . . » 2799

N. 608 - 9 agosto 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fogli matricolari e libretti di tiro per mitragliatrici . . . . . *Pag.* 2800

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2802

PARTE PRIMA

Circolare N. 588. — SOTTUFFICIALI. — **Legge n. 1093. – Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo *C* per l'amministrazione centrale della guerra.** — (Gabinetto; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 giugno 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 166, del 17 luglio 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sergenti devono prestare servizio nei reparti di truppa. Sono impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico specificate dal regolamento quelli di essi che hanno avuto una specifica preparazione.

Art. 2.

Il grado di maresciallo ordinario è conferito ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento per coprire posti vacanti nel ruolo complessivo dei marescialli dei tre gradi.

L'avanzamento a maresciallo ordinario avviene ad anzianità ed a scelta.

Art. 3.

Per essere ammessi all'avanzamento ad anzianità, i sergenti maggiori devono avere compiuti almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa con tale grado.

Art. 4.

Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a scelta.

Possono, in ciascun anno, concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i sergenti maggiori entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi, purchè abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado, e siano dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera.

I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alla scelta dal 1° comma del presente articolo, non appena entrino nel primo nono del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianità e con precedenza del promosso a scelta.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esami negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra.

Art. 5.

I marescialli ordinari idonei all'avanzamento sono promossi marescialli capi ad anzianità al compimento del quarto anno di grado, di cui almeno due complessivamente nei reparti di truppa, o a scelta dopo almeno tre anni di grado complessivamente nei reparti di truppa.

I marescialli capi idonei all'avanzamento sono promossi marescialli maggiori al compimento del quarto anno di grado, e a scelta dopo almeno tre anni di grado.

Le promozioni a scelta, tanto per l'un grado che per l'altro, potranno aver luogo quando sussistano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualità militari. Tali promozioni non dovranno superare però il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta sa-

ranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e quattro ad anzianità, e con precedenza del promosso a scelta.

Art. 6.

Per l'avanzamento tanto ad anzianità che a scelta dei sergenti maggiori e dei marescialli addetti alle cariche di carattere particolarmente tecnico designate dal regolamento, non è richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 7.

I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale, perchè non più idonei al servizio presso i reparti di truppa, possono conseguire l'avanzamento soltanto ad anzianità, e per essi non è richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa.

Detta promozione ad anzianità avrà luogo, per i sergenti maggiori, un anno dopo la data in cui potrebbe effettuarsi ad anzianità, se essi si trovassero in servizio alle truppe, e per i marescialli ordinari e marescialli capi al compimento del quinto anno di grado.

Se però la mancanza di idoneità alle truppe è derivata da ferite o infermità dichiarate dipendenti da cause di servizio militare, l'avanzamento avrà luogo con le norme e nei modi previsti per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali alle truppe.

Art. 8.

L'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei sottufficiali o militari di truppa, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, è dichiarata in seguito a giudizio di 1°, 2° e 3° grado, pronunziati successivamente.

Art. 9.

I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunziati dalle autorità gerarchiche determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento stesso.

Art. 10.

Per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e per lo avanzamento dei militari di truppa, è decisivo il giudizio di terzo grado. In mancanza di tale giudizio è decisivo quello di secondo grado.

Per l'avanzamento a scelta dei sottufficiali, il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra.

Art. 11.

I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualità morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le attribuzioni del grado superiore, abbiano reso qualche servizio di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualità militari, possono essere promossi al grado superiore indipendentemente da esami o da corsi di istruzione e dalle aliquote concesse alla scelta e all'anzianità.

Tale avanzamento può essere conseguito dai sottufficiali o dai graduati di truppa e soldati sempre che vi siano posti disponibili in organico. I marescialli (esclusi quelli dei carabinieri Reali) e i sergenti potranno però conseguirlo quando abbiano raggiunto la metà dell'anzianità minima prescritta per l'avanzamento ad anzianità; i sottufficiali dei carabinieri Reali e i sergenti maggiori quando abbiano raggiunto la metà del ruolo dei sottufficiali del proprio grado; i caporali maggiori, i caporali e i soldati indipendentemente da qualsiasi anzianità.

I sergenti maggiori e i marescialli ordinari, non rivestenti cariche di carattere particolarmente tecnico, devono inoltre avere compiuto il periodo minimo di servizio presso i reparti di truppa, stabilito dai precedenti articoli per l'avanzamento a scelta.

Art. 12.

Circa l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali di cui al precedente art. 11, decidono esclusivamente:

il Ministro per la guerra per l'avanzamento a tutti i gradi di sottufficiale:

il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa dei carabinieri Reali;

il comandante del Corpo d'armata, il comandante militare della Sicilia, il comandante militare della Sardegna, i comandanti dei Regi corpi di truppe coloniali per l'avanzamento ai gradi di truppa (esclusi i carabinieri Reali).

Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorità gerarchica.

Dette proposte, però, devono pervenire all'autorità cui spetta dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di 1° di 2° e di 3 grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorità chiamate a pronunciarsi.

Art. 13.

Oltre agli impieghi di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, possono aspirare anche a tutti i posti di applicato dell'Amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui allo art. 20.

In mancanza di aspiranti idonei, tali posti saranno coperti, a senso dell'art. 14, da sottufficiali di cui al 1° comma del presente articolo, che abbiano titolo alla nomina ad impiego civile e cioè con almeno 12 anni di servizio, e in tal caso il loro numero andrà in aumento di quelli di cui al 2° comma dell'art. 14 stesso.

Detti sottufficiali avranno le mansioni di applicato presso l'Amministrazione centrale della guerra, ed il periodo di tempo durante il quale essi eserciteranno tali mansioni sarà considerato come servizio utile per ottenere, dopo almeno sei anni, l'ammissione insieme con gli applicati del menzionato ruolo agli esami di concorso che saranno indetti, a senso delle disposizioni in vigore, per coprire la terza parte dei posti vacanti nel grado 11° del ruolo degli impiegati d'ordine della Amministrazione centrale della guerra, di cui al successivo art. 19.

La graduatoria dei vincitori del concorso, formata secondo l'ordine dei punti, sarà unica per gli applicati e per i sottufficiali di cui trattasi: i primi saranno promossi ed

i secondi nominati al grado di archivista nello stesso ordine di graduatoria.

Quelli dei detti sottufficiali che non risulteranno vincitori del concorso o non parteciperanno ai relativi esami, potranno essere, dopo almeno 8 anni di servizio con le mansioni sopra indicate, nominati archivisti (grado 11°), se giudicati meritevoli dal Consiglio d'amministrazione e nel limite dei posti vacanti nel grado stesso, dopo effettuate — a senso delle disposizioni in vigore — le promozioni per anzianità congiunta al merito degli applicati del medesimo ruolo che sieno venuti a trovarsi nelle prescritte condizioni e che sieno stati nominati prima della loro assegnazione alle mansioni di impiegato d'ordine.

Art. 14.

I ruoli organici dei sottufficiali stabiliti dall'art. 17 del testo unico sullo stato dei sottufficiali sono modificati come appresso:

sergenti e sergenti maggiori	n.	7880
marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori	»	5168

Il numero dei marescialli ordinari, capi e maggiori di cui al comma precedente è aumentato:

1° in relazione ai posti che si sono resi vacanti dal 1° luglio 1927, e che si renderanno vacanti ancora negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni e dei magazzini militari, tenuto conto delle riduzioni derivanti dal Regio decreto 27 aprile 1931, n. 985, e dalla istituzione del ruolo di cui al successivo art. 19;

2° in relazione alle vacanze verificatesi fino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facoltà consentita al Ministro per la guerra con R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606.

I posti così aumentati, in via transitoria, sono soppressi in ragione di 50 per ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1932-33;

3° in relazione ai posti che i marescialli siano stati o siano chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facoltà consentita dall'art. 29, ul-

timo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 15.

Il Ministro per la guerra, entro i limiti numerici di cui all'art. 16, ha facoltà di trasferire nella posizione di servizio territoriale, col grado rivestito, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno 12 anni di servizio, quando siano giudicati non più idonei al servizio alle truppe, ma idonei al servizio territoriale.

Qualora detti sottufficiali non possano essere trasferiti nell'anzidetta posizione o per mancanza di idoneità, o perchè giudicati non meditevoli, o perchè già raggiunta la cifra di cui all'art. 16, sono dispensati dal servizio o collocati a riposo se abbiano rispettivamente compiuti 12 o 20 anni di servizio.

Art. 16.

La posizione di servizio territoriale di cui all'articolo precedente, comprende tutti quei servizi ed incarichi presso o fuori dei corpi che non importino impieghi nei reparti di truppa, oltre gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni e i magazzini militari dipendenti dal ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.

Il numero dei sottufficiali in servizio territoriale è fissato a 1000, ed è in più di quello stabilito dall'art. 14.

Art. 17.

È fatta facoltà di impiegare in incarichi di carattere territoriale i marescialli ordinari solo quando non vi sieno elementi atti nei gradi di maresciallo capo e maggiore.

In tal caso il periodo di tempo trascorso in servizio presso gli uffici è utile al compimento del periodo di anzianità di grado richiesto per la promozione al grado superiore.

Art. 18.

Al compimento del 35° anno di servizio effettivo i sottufficiali, che si trovino alle armi, devono essere collocati a riposo.

Per l'Arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni stabilite da leggi speciali.

Art. 19.

È istituito un ruolo di impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale della guerra « gruppo *C* ».

Detto ruolo comprende:

Grado 9° - Archivisti capi	posti	20
Grado 10° - Primi archivisti	»	60
Grado 11° - Archivisti	»	100
Grado 12° - Applicati	»	170
TOTALE . . .	posti	350

Di altrettanti posti sono diminuiti i corrispondenti gradi del ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari.

Art. 20.

Il reclutamento degli impiegati d'ordine di cui all'articolo precedente sarà effettuato esclusivamente tra i sottufficiali del Regio esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, mediante concorsi per titoli e per esami.

I vincitori dei concorsi anzidetti saranno nominati al grado iniziale.

Art. 21.

Le promozioni ai gradi 9°, 10° e 11° saranno conferite con le norme vigenti per il personale gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 22.

I posti di ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari — stabiliti in numero di 1931 dal R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, e messi a disposizione dei sottufficiali del R. esercito man mano che si rendono vacanti — sono ridotti a 1581.

Art. 23.

Il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso senza limitazione di numero anche ai marescialli capi.

In caso di particolare rilevanza o delicatezza il permesso può essere concesso dal Ministero anche a sottufficiali mancanti della prescritta anzianità di servizio.

Art. 24.

L'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra, stabilito dal R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, è sostituito dal seguente:

Primi commessi	N.	3
Commessi e uscieri capi	»	53
Uscieri	»	74
Inservienti	»	40
Legatori di libri	»	2
Commessi di magazzino	»	1
Agenti di magazzino	»	1
TOTALE	N.	174

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 25.

I sergenti maggiori già iscritti sui quadri d'avanzamento a scelta o d'avanzamento ad anzianità, alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno promossi marescialli ordinari, a scelta o ad anzianità, con le norme di cui al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514.

Art. 26.

I sottufficiali in servizio territoriale che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in più degli organici stabiliti dall'articolo 16 saranno riassorbiti gradualmente.

Ai fini suddetti è data facoltà al Ministro per la guerra di togliere dal servizio territoriale i sottufficiali ancora idonei a incondizionato servizio presso le truppe, dando la precedenza a coloro che ne facciano domanda.

Finchè il numero dei sottufficiali in servizio territoriale supererà quello stabilito dall'art. 16, sarà diminuito di altrettanto il numero dei marescialli stabilito dall'art. 14.

Art. 27.

I sottufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a mente dell'art. 34 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, possono rimanere in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio o del 60° anno di età, salvo la facoltà al Ministro per la guerra di collocarli a riposo in qualunque tempo a suo insindacabile giudizio.

Essi gravano sulla totalità degli organici dei marescialli sia alle truppe che nella posizione di servizio territoriale.

Detti sottufficiali conserveranno *ad personam* l'indennità pensionabile di L. 700 annue, loro concessa in base all'articolo 59 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295.

Art. 28.

I marescialli ordinari che saranno nominati a scelta in applicazione della presente legge, saranno intercalati in ragione di uno ogni due fra i pari grado promossi con riserva di anzianità con decreto ministeriale 7 febbraio 1934, n. 14, fino al completamento dei posti disponibili.

Ad essi sarà attribuita, nel nuovo grado, l'anzianità assoluta che loro sarebbe spettata se le promozioni a scelta avessero avuto luogo insieme con quelle ad anzianità.

La decorrenza degli assegni, però, sarà quella derivante dalla data del decreto di promozione.

Art. 29.

All'attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, i posti del grado 9°

del ruolo stesso saranno coperti dagli archivisti capi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso la detta Amministrazione centrale, nel limite dei posti stessi e in ordine di anzianità.

Tutti i posti di primo archivista, archivista ed applicato del ruolo anzidetto, saranno attribuiti agli impiegati del ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso l'Amministrazione centrale della guerra e che ricoprano posti di grado uguale a quello da conferire, o, altrimenti, di grado superiore se conseguito in soprannumero, nel qual caso il collocamento ha luogo pure in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Tale collocamento in soprannumero sarà compensato con corrispondenti vacanze di posti nel grado immediatamente inferiore.

Art. 30.

All'attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, gli alunni d'ordine che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso detta Amministrazione centrale, saranno collocati in ordine di anzianità, e nel limite dei posti disponibili, nel grado 12° del menzionato ruolo, al compimento del periodo di 5 anni di permanenza nel grado 13°, previsto dall'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, se giudicati meritevoli dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 31.

Sono abrogati gli articoli 4, 6, 9, 18, 19, 20, 21 e 34 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 32.

Sono abrogati gli articoli 66 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295, e 10 e 14 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294.

I marescialli d'alloggio maggiori dei carabinieri Reali che attualmente sono provvisti della speciale indennità pensionabile prevista dall'art. 10 del citato R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413; la conservano *ad personam*.

Art. 33.

Il Ministro per la guerra ha la facoltà di apportare, di concerto col Ministro per le finanze, al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, tutte le modificazioni conseguenti alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 589. — SOTTUFFICIALI. — **Norme di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 agosto 1934 - Anno XII.

Accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

1. — Le promozioni nei vari gradi di sottufficiale o di truppa si effettuano ad anzianità, a scelta ed a scelta eccezionale.

2. — Per essere dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianità i sottufficiali e i militari di truppa devono:

a) avere bene assolto le funzioni del loro grado;

b) possedere i requisiti fisici, morali, di istruzione letteraria e professionale, e di carattere per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano.

3. — Per essere dichiarati idonei all'avanzamento a scelta, i sottufficiali e i militari di truppa debbono possedere in modo spiccato i requisiti di cui all'articolo precedente.

4. — Per essere dichiarati idonei all'avanzamento per meriti eccezionali, i sottufficiali e i militari di truppa, oltre a possedere le qualità morali ed intellettuali di cui al precedente articolo, debbono aver reso qualche servizio di speciale importanza, rivelando particolare perizia e spiccate qualità militari.

5. — I sottufficiali fino al grado di maresciallo ordinario, per potere conseguire la promozione debbono aver prestato servizio nei reparti di truppa senza interruzione, se sergente, e se di altri gradi per il periodo di tempo previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della legge.

La permanenza nelle cariche di cui al n. 6 vale, agli effetti dell'avanzamento, come servizio prestato nei reparti di truppa.

6. — Le cariche di carattere particolarmente tecnico, di cui all'articolo 6 della legge sono quelle elencate nell'allegato n. 1.

7. — Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule « idoneo » o « non idoneo ».

Il giudizio di non idoneità deve essere sempre motivato dall'autorità giudicante indicando specificatamente, in quale dei requisiti indicati nel n. 2 il sottufficiale sia giudicato insufficiente.

8. — Le autorità che a norma degli articoli 8 e 12 della legge debbono pronunciarsi per l'avanzamento ad anzianità, a scelta e a scelta eccezionale, risultano dalle allegate tabelle.

9. — I sottufficiali dichiarati idonei all'avanzamento vengono inscritti in ordine di anzianità sui quadri di avanzamento, ordinari, suppletivi, ad anzianità o a scelta.

I quadri d'avanzamento sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono; quelli suppletivi dalla data di compilazione sino al 31 dicembre dell'anno stesso.

10. — Nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo ad anzianità e a scelta le promozioni si effettuano intercalando i pari grado inscritti nel quadro a scelta a quelli inscritti nel quadro ad anzianità, in base alle aliquote fissate dagli articoli 4 e 5 della legge.

11. — Quando non vi siano sottufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento a scelta, le vacanze d'organico devolute a tale avanzamento saranno ricoperte con promozioni ad anzianità.

12. — I sottufficiali inscritti sui quadri d'avanzamento che non siano stati promossi nell'anno cui il quadro si riferisce per mancanza di posti vacanti, o, se trattisi di sergenti maggiori idonei a scelta, per non essere ancora entrati nel primo nono del ruolo, sono ripresi in esame dalle competenti autorità giudicatrici, e, se idonei, riportati sul quadro dell'anno successivo e promossi in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esami nell'anno in corso.

I sergenti maggiori dichiarati idonei a scelta non devono però ripetere gli esperimenti.

13. — Il giudizio di avanzamento è sospeso:

a) quando, in seguito ad accertamenti sanitari, il sottufficiale risulti temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato;

b) quando a carico del sottufficiale sia iniziato procedimento penale, o formale inchiesta disciplinare o sia ordinata la convocazione di una commissione di disciplina.

11. — I sottufficiali, per i quali sia stato espresso il giudizio sospensivo per temporanea inidoneità fisica per malattia non dipendente da cause di servizio, saranno ripresi in esame all'atto in cui abbiano riacquistato la completa idoneità al servizio incondizionato ed inscritti, in base alla loro anzianità, sul quadro di avanzamento.

La loro promozione non può avere decorrenza anteriore al giorno in cui abbiano riacquistata la idoneità fisica.

15. — Qualora la infermità che ha dato luogo a giudizio sospensivo dipenda da cause di servizio, al sottufficiale verrà conferita, all'atto della promozione, l'anzianità assoluta e relativa che gli sarebbe spettata se non fosse intervenuta la temporanea inidoneità fisica.

16. — I sottufficiali per i quali sia stato espresso giudizio sospensivo, perchè sottoposti a procedimento penale o disciplinare, saranno ripresi in esame non appena definiti tali procedimenti. Nel caso che il procedimento si concluda favorevolmente, il sottufficiale, se dichiarato idoneo, sarà considerato pretermesso nei confronti dei suoi pari grado di pari anzianità già promossi, e conseguirà all'atto della promozione, la stessa anzianità che avrebbe avuto, se non fosse stato sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

17. — Qualora a carico del sottufficiale o militare di truppa, inscritto sul quadro d'avanzamento, intervengano nell'imminenza della promozione fatti di notevole gravità, il Ministro della guerra ha facoltà di sospendere la promozione.

Cessato il motivo che ha determinato tale sospensiva, il sottufficiale deve essere ripreso in esame dalle competenti autorità per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, sarà promosso con le norme contenute nell'articolo precedente.

18. — Quando, a parere delle autorità competenti, il sottufficiale o il militare di truppa inscritto sul quadro viene a perdere, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento, le autorità predette, debbono inoltrare proposta di cancellazione dal quadro.

19. — Le promozioni ai gradi di maresciallo sono effettuate con decreto ministeriale; quelle agli altri gradi con determinazione del comandante di corpo.

20. — L'anzianità assoluta nel nuovo grado è determinata dalla data del decreto di promozione o dalla determinazione del comandante di corpo, quando non sia altrimenti disposto dal decreto o dalla determinazione del comandante di corpo.

21. — Le promozioni ai gradi di truppa sono conferite a scelta in relazione alle tabelle organiche fissate per ciascun corpo, salvo quelle per gli speciali arruolamenti con nomina a sergente e per i corsi allievi sottufficiali che il ministero della guerra determini siano conferite ad anzianità.

22. — La promozione al grado di sergente è conferita ad anzianità ai caporali maggiori e caporali.

23. — La promozione al grado di sergente maggiore è conferita ad anzianità ai sergenti al compimento della 1ª rafferma e indipendentemente dalle vacanze di organico.

24. — Per essere ammessi a rafferma i sergenti e sergenti maggiori dovranno essere dichiarati idonei da una commissione composta da tutti gli ufficiali superiori presenti al corpo cui i sottufficiali appartengono.

25. — L'avanzamento nei vari gradi di maresciallo ha luogo ad anzianità ed a scelta.

26. — Le promozioni al grado di maresciallo ordinario sono effettuate in relazione alle corrispondenti vacanze esistenti nel ruolo complessivo dei marescialli dei tre gradi delle varie armi e corpi.

27. — Il numero dei posti vacanti nei gradi di maresciallo è costituito dalla differenza tra l'organico complessivo delle varie armi e corpi fissato per tali gradi e il numero dei marescialli inscritti a ruolo.

Nel computo non vanno compresi i marescialli:

a) collocati fuori quadro;

b) in aspettativa o in licenza di convalescenza oltre i sei mesi;

c) sospesi dal grado perchè detenuti in espiazione di pena.

28. — In relazione all'articolo precedente i posti si considerano vacanti:

a) dal giorno in cui hanno vigore le disposizioni relative ad ampliamenti di organici;

b) dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del sottufficiale;

c) dalla data di decorrenza del collocamento in aspettativa;

d) dal giorno successivo a quello in cui il sottufficiale ha compiuto sei mesi di licenza di convalescenza;

e) dalla data di decorrenza della sospensione dal grado per espiazione di pena.

29. — Il ministero ogni anno determina e fa conoscere i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i sergenti maggiori per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno successivo.

Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero dei sergenti maggiori inscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità sia insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono nell'anno, il ministero dispone per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento.

30. — Le promozioni a maresciallo ordinario fino alla concorrenza di un terzo sono devolute all'avanzamento a scelta per esami.

I sergenti maggiori, nei limiti di tempo annualmente stabiliti dal ministero, su domanda, possono concorrere all'avanzamento, a scelta per esami, purchè, oltre a possedere i requisiti prescritti dal n. 2:

a) siano compresi nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi;

b) abbiano compiuto tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado;

c) siano ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera.

Le domande, corredate dei pareri delle autorità gerarchiche, sono trasmesse al comando del corpo d'armata o d'isola, che decide insindacabilmente sull'ammissibilità degli aspiranti a concorrere alla scelta.

31. — I sergenti maggiori, i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente paragrafo, sono ammessi a sostenere gli esami prescritti.

Conseguono la idoneità agli esami i sergenti maggiori che abbiano riportato una media non inferiore a 16/20 con un minimo di 14/20 in qualche materia.

Le autorità previste dalla tabella *D* esprimono, nei riguardi di coloro che hanno superato gli esami, il proprio giudizio sulla idoneità all'avanzamento a scelta, compilando il relativo specchio.

32. — I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sono inscritti sul quadro d'avanzamento e saranno promossi marescialli ordinari in ordine di anzianità non appena entrino nel primo nono del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi.

33. — I sergenti maggiori dichiarati non idonei all'avanzamento, dovranno essere ripresi in esame solamente all'atto della formazione del quadro d'avanzamento dell'anno successivo e non in occasione di compilazione di quadro d'avanzamento suppletivo, in quanto la dichiarazione di non idoneità ha effetto per tutto l'anno cui si riferisce.

34. — Le promozioni ai varî gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo, sono effettuate indipendentemente dalle vacanze di organico.

35. — I marescialli che abbiano raggiunto l'anzianità di grado prescritta per conseguire l'avanzamento ad anzianità, debbono essere presi in esame un mese prima del compimento del quarto anno di grado, di cui all'articolo 5 della legge.

36. — I marescialli ritenuti meritevoli di proposta d'avanzamento a scelta devono normalmente essere presi in esame nel trimestre precedente (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre) a quello in cui compiono tre anni di anzianità di grado.

Essi potranno però essere proposti anche in epoche successive, se in quella suindicata non possiedono il necessari requisiti.

Le promozioni a scelta avranno luogo nella proporzione stabilita dall'articolo 5 della legge.

37. — I marescialli dichiarati non idonei all'avanzamento ad anzianità, dovranno essere ripresi in esame, ai fini dello avanzamento stesso, dopo un anno dalla data in cui fu emesso il precedente giudizio definitivo.

38. Le proposte d'avanzamento per merito eccezionale di cui agli articoli 11 e 12 della legge possono essere fatte in qualunque momento dalla autorità militare dalla quale il militare o sottufficiale direttamente dipende.

A tal uopo, dalla detta autorità, debbono, nella relazione, essere illustrati i servizi speciali compiuti, nonchè le spiccate qualità militari che costituiscono condizione necessaria per poter conseguire l'avanzamento eccezionale.

39. — Le autorità alle quali generalmente spetta di dar corso alla relazione di cui al numero precedente debbono esprimere il loro parere esplicito.

La promozione per merito eccezionale potrà essere conseguita dai sottufficiali, dai graduati di truppa e dai soldati i quali si trovino nelle condizioni di anzianità e di servizio stabiliti dall'articolo 11 della legge, sempre quando vi siano posti disponibili in organico.

Servizio territoriale.

40. — Per effetto della legge « la posizione di servizio sedentario » per i sottufficiali viene sostituita con « la posizione di servizio territoriale ».

41. — I sottufficiali che abbiano compiuto almeno 12 anni di servizio, e siano giudicati non più idonei al servizio alle truppe, ma idonei a quelli di cui all'art. 16 della legge vengono trasferiti nella posizone di *servizio territoriale.*

Il trasferimento di cui sopra ha luogo con determinazione ministeriale e previ accertamenti sanitari.

42. — I sottufficiali giudicati idonei fisicamente al servizio territoriale, che non siano in possesso dei requisiti necessari per coprire cariche di tale servizio o che non ne siano giudicati meritevoli, o che non possano ottenere l'assegnazione per mancanza di posti previsti dalla legge sono dispensati dal servizio se abbiano compiuto 12 anni di servizio o a riposo se ne abbiano compiuto 20 ovvero se la infermità da cui sono affetti dipenda da causa di servizio.

43. — Le proposte d'avanzamento dei sergenti maggiori e marescialli ordinari e capi, trasferiti nella posizione di servizio territoriale per ferite od infermità dichiarate dipendenti da cause di servizio militare, che vengono inoltrate in base al 3° comma dell'art. 7 della legge, debbono essere corredate dal documento comprovante la dipendenza da cause di servizio militare della ferita o infermità.

44. — I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale possono conseguire l'avanzamento soltanto ad anzianità.

La promozione ad anzianità dei marescialli ordinari e capi ha luogo al compimento del 5° anno di grado. I sergenti maggiori non possono conseguire la promozione se non dopo un anno dalla data in cui sarebbero stati promossi ad anzianità, qualora fossero rimasti in servizio alle truppe.

Tali limitazioni non si estendono ai sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale per menomata idoneità fisica derivante da ferite o infermità dipendenti da cause di servizio.

45. — Per l'eventuale impiego dei marescialli ordinari in incarichi di carattere territoriale, previsto dall'art. 17 della legge, occorre la preventiva autorizzazione del ministero.

Tale autorizzazione dovrà essere citata nella parte « annotazione » dello specchio di avanzamento, in caso di promozione al grado superiore.

Matrimonio dei sottufficiali.

46. — I sottufficiali i quali si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge, devono inoltrare al ministero della guerra, per tramite gerarchico, domanda per ottenere l'autorizzazione di contrarre matrimonio.

Le domande dovranno pervenire al ministero munite dei pareri delle autorità gerarchiche e corredate delle informazioni dell'arma dei CC. RR. e delle autorità politiche e dei documenti atti a comprovare la opportunità di derogare, nel caso singolo, dal prescritto requisito dell'anzianità di servizio.

Dispensa dal servizio.

47. — Le modalità di procedura da osservare per la dispensa dal servizio nei casi previsti dal capitolo VI del regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145 e successive modificazioni, sono le stesse stabilite per l'avanzamento.

L'iniziativa può partire dalla autorità chiamata ad esprimere il giudizio di 1° grado o da una autorità superiore; ma in ogni caso la procedura deve essere completa a cominciare dal giudizio di 1° grado.

Ciascuna autorità giudicante deve unire al proprio giudizio un particolareggiato rapporto a spiegazione e conferma del giudizio stesso.

48. — Gli atti relativi sono trasmessi gerarchicamente per la decisione, al ministero; su essi debbono esprimere il loro parere le autorità gerarchiche territoriali.

Norme transitorie.

49. — I sergenti maggiori dichiarati idonei a scelta e da promuoversi con le norme di cui all'art. 28 della legge, sono iscritti sul quadro di avanzamento a scelta successivamente ai pari grado che già si trovino eventualmente iscritti in base alle norme di cui al R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514.

50. — I marescialli ordinari che verranno promossi a scelta a tale grado in virtù dell'art. 28 della legge saranno intercalati nelle proporzioni prescritte dall'articolo stesso con i pari grado promossi con decreto ministeriale 7 febbraio 1934 n. 14 e successivi.

51. — Tutti i sottufficiali attualmente in servizio sedentario, dovranno essere sottoposti a visita medica di controllo

dalla commissione medica ospedaliera colla procedura stabilita dalla circolare 354 *giornale militare* 1928, allo scopo di accertare quali di essi debbano essere assegnati al servizio territoriale e quali invece rientrare al servizio presso le truppe.

52. — I comandi di corpo d'armata trasmetteranno l'elenco dei sottufficiali sottoposti a visita al ministero, il quale determinerà se e quali di essi debbano essere assegnati al servizio territoriale, indipendentemente dal posto di ufficio occupato dal sottufficiale, e tenendo conto solo del numero dei posti stabiliti dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Cariche di carattere particolarmente tecnico.

Meccanico elettricista (o capo meccanico elettricista).
Mugnaio (o capo mugnaio).
Panettiere (o capo panettiere).
Capo officina.
Capo meccanico motorista.
Meccanico motorista.
Operaio di artiglieria e del genio — operaio automobilista.
Infermiere.
Conduttore di caldaie a vapore.
Apparecchiatore di macchine elettro-medicali (addetti a gabinetti speciali).
Capo armaiuolo.
Artificiere.
Guarda-batteria nei forti.
Guarda-munizioni.
Capi guardafili.
Telemetristi di categoria *A* e *B*.
Capo laboratorio riparazioni e capo armaiuolo del genio.
Capo operaio meccanico motorista.
Capo operaio radio elettricista montatore.
Capo operaio fotografo.
Capo operaio elettricista.
Apparecchiatore telegrafonico.
Elettricista apparecchiatore.
Capo operaio radio montatore.
Radiotelegrafista.
Guardamine.
Guardaparco.
Guarda-magazzino.
Guarda-colombaia titolare e aggiunto.
Capo radiotelegrafista di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Gassista.
Motorista di verricello.
Capo deposito locomotive.
Capo personale viaggiante.
Macchinista.

Capo stazione, sottocapo movimento e telegrafista.
Conduttore capo.
Trombettiere e capo fanfara.
Sottufficiale zappatore.
Capo radiotelegrafista.
Specialista per il tiro.
Maniscalco.
Automobilista.
Capo autoblindo
Capo autodrappello.
Sottufficiale addetto alla manutenzione di automezzi
Sottufficiale addetto alla infermeria quadrupedi.
Sottufficiale per le trasmissioni.
Sottufficiale addetto ai centri rifornimento quadrupedi e agli squadroni di rimonta.

ALLEGATO N. 2.

(1) . . . . . .

SPECCHIO DI AVANZAMENTO A (2) . . . . .

per l'anno .....

del (3) . . . . . .

(4) . . . . . .

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare ministeriale n. . . . . . .

in data . . . . . .

AVVERTENZE.

1. — Si compila una specchio per ciascun sottufficiale giudicato.

2. — In caso di sospensione del giudizio i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati.

(1) Comando,
(2) Scelta od anzianità,
(3) Grado cognome e nome del sottufficiale.
(4) Servizio alle truppe o servizio territoriale.

Giudizio di primo grado

(1) . . . . . .

(2) . . . . . Bollo d'ufficio

(3) . . . . . .

Giudizio di secondo grado

(1) . . . . . .

(2) . . . . . Bollo d'ufficio

(3) . . . . . .

Giudizio di terzo grado

(1) . . . . . .

(2) . . . . . Bollo d'ufficio

(3) . . . . . .

(1) Idoneo o non idoneo all'avanzamento a scelta o ad anzianità.
(2) Data.
(3) Firma preceduta dalla indicazione del grado.

ANNOTAZIONI

Permanenza nei reparti di truppa - anni . . . . . dal . . . . . al . . . . .
dal . . . . . al . . . . .
dal . . . . . al . . . . .

TABELLA *A*

Giudizi di avanzamento per i militari di truppa.

1° grado - comandante di compagnia (o reparto corrispondente).

2° grado - comandante di battaglione (o reparto corrispondente).

3° grado - comandante di corpo (o capi servizio).

TABELLA *B*.

Giudizi di avanzamento ad anzianità per i sottufficiali di tutti i gradi (esclusi i carabinieri reali).

1° grado - comandante di corpo (o capi servizio).

2° grado - comandante di brigata (o cariche corrispondenti) - se esiste.

3° grado - comandante di divisione - se esiste.

TABELLA *C*.

Giudizi di avanzamento ad anzianità
per i sottufficiali di tutti i gradi dei carabinieri reali.

1° grado - comandante di legione.

2° grado - ispettore di zona.

3° grado - generale di divisione addetto.

TABELLA *D*.

Giudizi di avanzamento a scelta per i sottufficiali di tutti i gradi
(esclusi i carabinieri reali).

1° grado - comandante di corpo (o capi servizio).

2° grado - comandante di brigata (o cariche corrispondenti) - se esiste.

3° grado - comandante di divisione - se esiste.

Giudizio decisivo - Ministro per la guerra.

TABELLA *E*.

Giudizio di avanzamento a scelta per i sottufficiali di tutti i gradi dei carabinieri reali.

1° grado - comandante di legione.

2° grado - ispettore di zona.

3° grado - generale di divisione addetto.

Giudizio decisivo - Ministro per la guerra.

TABELLA *F*.

Giudizio di avanzamento per meriti eccezionali dei militari di truppa (esclusi i carabinieri reali).

1° grado - comandante di compagnia (o reparto corrispondente).

2° grado - comandante di battaglione (o reparto corrispondente).

3° grado - comandante di corpo (o capi servizio).

Giudizio decisivo (secondo i casi) { comandante di corpo d'armata. / comandante militare della Sicilia. / comandante militare della Sardegna. / comandanti dei RR. corpi di truppe coloniali.

TABELLA *G*.

Giudizi di avanzamento per meriti eccezionali dei militari di truppa dei carabinieri reali.

1° grado - comandante di compagnia.

2° grado - comandante di divisione.

3° grado - comandante di legione.

Giudizio decisivo - Comandante generale dell'arma dei CC. RR.

TABELLA *H*.

Giudizi di avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali di tutti i gradi (esclusi i carabinieri reali).

1° grado - comandante di corpo (o capi servizio).

2° grado - comandante di brigata (o cariche corrispondenti) - se esiste.

3° grado - comandante di divisione - se esiste.

Giudizio decisivo - Ministro per la guerra.

TABELLA *I*.

Giudizi di avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali di tutti i gradi dei carabinieri reali.

1° grado - comandante di legione.

2° grado - ispettore di zona.

3 grado - generale di divisione addetto.

Giudizio decisivo - Ministro per la guerra.

N. 590. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1204. – Inscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del R. esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.** — (Gabinetto). — 5 luglio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 178, del 31 luglio 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito »;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1933, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo allo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100,

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario le disposizioni relative al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 3 del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dopo le parole « compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali » sono aggiunte le seguenti: « nonchè i sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario ».

Art. 2.

Le disposizioni relative al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » sono applicabili ai sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario con la stessa decorrenza stabilita dal R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, per la categoria dei sottufficiali in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 136. — MANCINI.

N. 591. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1200. – Modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel R. esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 5 luglio 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 178, del 31 luglio 1934 – Anno XII)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni all'art. 2 della legge suddetta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione della lettera *d)*, art. 2, della legge 27 giugno 1929, n. 1185, è sostituita dalla seguente:

« *d)* militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 135. — MANCINI.

N. 592. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1237. – Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli ufficiali del R. esercito mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento.** — (Gabinetto). — 12 luglio 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 182, del 4 agosto 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 111 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La classifica degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, prescritta dall'art. 111 della legge 7 giugno 1934, n. 899, è effettuata con le norme di cui all'art. 47 della legge stessa e con le modalità stabilite dal R. decreto 21 giugno 1934, n. 988.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno 18 luglio 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 6. — MANCINI.

N. 593. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1214. - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.** — — (Gabinetto). — 12 luglio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 179, del 1° agosto 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 32 e 35 della legge 3 aprile 1933-XI, numero 255, concernente modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti;

Vista la proposta di detta Corte circa il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte stessa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, composto di novantanove articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 141 — MANCINI.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

TITOLO I.

COMPOSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 1.

(Articoli 1 e 2, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte dei conti del Regno d'Italia ha sede in Roma.

E' divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed è composta di:

1 Presidente;
3 Presidenti di sezione;
22 Consiglieri;
1 Procuratore generale;
3 Vice-Procuratori generali;
23 Primi referendari;
30 Referendari.

Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.

Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.

Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.

Art. 2.

((Art. 1 - 2° comma - R. D. 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2 - 1° comma Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Il presidente della Corte riferisce al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sull'andamento dei lavori della Corte stessa.

Art. 3.

(Art. 7, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14 - 1° e 3° comma Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte a Sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa.

La Sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'articolo 24.

Delle due Sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.

Art. 4.

(Art. 8, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 8 - 3° comma - art. 14 - 2° comma - e art. 20, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a Sezioni separate, sia a Sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.

Il numero dei votanti non può essere minore di sette per la Sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e di undici per le Sezioni riunite.

Il presidente della Corte con sua ordinanza può disporre che le Sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di Sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

Art. 5.

(Art. 9, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255)

I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente arti-

colo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente l'incarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo.

Il numero dei primi referendari e dei referendari non può essere maggiore di due nelle singole Sezioni nè di quattro nelle Sezioni riunite.

Art. 6.

(Art. 6, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La tabella *A* annessa al presente testo unico stabilisce il ruolo organico del personale della Corte dei conti.

Art. 7.

(Art. 15, R. D. 30 dicembre 1923, n. 3084;
Art. 3, Legge 3 aprile 1933; n. 255).

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere è conferito, per la metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.

L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza

Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due,

si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791.

Art. 8.

(Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati nè collocati d'ufficio a riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

La commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

Il parere della commissione può essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.

Art. 9.

(Art. 205, R. D. 11 novembre 1923, n. 2395).

Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti è fissato al compimento degli anni settanta.

Art. 10.

(Art. 3 - 3° comma - R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art 4 Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.

Con le stesse modalità, ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

Salvo il disposto dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e quello del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, è vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.

Art. 11.

(Art. 42, R. D. 30 settembre 1922, n 1290; art. 17 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, Legge 24 marzo 1930, n. 454; art. 5 - 1° e 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8 e 10, R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706).

Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purchè in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo *A* di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo *B* della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo *A* e di otto se di gruppo *B*, nonchè i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.

In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di età, salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Art. 12

(Art. 5 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso.

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.

CAPO I.

Attribuzioni in generale.

Art. 13.

(Art. 10 sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 e articoli 13 e 34, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 11 luglio 1897, n. 256, modificato dall'art. 7 R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788; art. 90 - comma 8° - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401; articoli 63, 81 e seguenti R. D. 18 novembre 1823, n. 2440; articoli 11, 18 e 19 Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte, in conformità delle leggi e dei regolamenti:

Fa il riscontro dei Decreti Reali;

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

Fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;

Fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perchè sia assicurata la regolarità della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;

Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;

Giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;

Giudica sulle responsabilità per danni arrecati all'Erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;

Giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilità, giusta le disposizioni delle leggi speciali;

Giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura sui conti dei Comuni, delle Provincie, delle Istituzioni di pubblica beneficenza;

Giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;

Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;

Giudica su tutti i reclami dei suoi impiegati;

Fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.

Art. 14.

(Art. 12, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.

Art. 15.

(Art. 17, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 16.

(Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Capo II.

Attribuzioni di controllo.

Art. 17.

(Art. 13, Legge 14 agosto 1862, n. 800;
art. 11, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

I decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perchè, esercitato il controllo di legittimità, vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

Potrà il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.

Art. 18.

(Art. 19, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R D. 18 novembre 1923, n. 2441 e art. 12 - 1°, 2° e 3° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 20.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato.

Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennità di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimità, accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

Sono anche sottoposti al riscontro di legittimità i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, è insindacabile in sede di riscontro di legittimità.

Art. 19.

(Art. 20, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441).

I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte.

La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali può a quello succedere.

Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.

Art. 20.

(Art. 21, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.

Art. 21.

(Art. 12, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.

Può valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e può altresì far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro già accertate dai funzionari delle ragionerie

stesse o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.

Quando vengano constatate irregolarità, la Corte ne dà comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilità a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 22.

(Art. 7, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, è delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di Sezione ne coordina l'azione.

Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, oltre quelli già contemplati da leggi speciali, quando ciò sia giudicato conveniente per un più rapido svolgimento del controllo.

Art. 23.

(Art. 10, Legge 3 aprile 1933, n. 255;
art. 8, R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414).

Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonchè al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il Ministero al quale appartengano, e sulla Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno è rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo.

Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento

Art. 24.

(Art. 8 - 1°, 2°, 3° e 4° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Qualora il consigliere delegato al riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione, ricusa il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata.

Se il Ministro insiste, il consigliere, ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmette gli atti al presidente della Corte il quale provoca sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo, costituita dal presidente della Corte, che la presiede, dal presidente di Sezione e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22. La deliberazione della Sezione è motivata.

Alla discussione possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e della Finanza per quanto la riguardi.

Art. 25.

(Art. 14, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 8 5° comma e art. 9, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.

Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;

b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 26.

(Art. 18, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'articolo unico della Legge 15 agosto 1867, n. 3853)

La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.

Art. 27.

(Art. 15, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La responsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

Art. 28.

(Art. 20 2° comma Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 26, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 R. D. 28 giugno 1912, n. 728, art. 71 1° comma R. D. 8 maggio 1933, n. 841, art. 33, R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884; art. 6, R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258; art. 11, R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; articoli 191 e seguenti R. D. 26 giugno 1925, n. 1271; art. 29, Legge 6 luglio 1933, n. 999; art. 1, R. D. 2 gennaio 1913, n. 453; art. 32, Legge 17 maggio 1928, n. 1094; art. 16, Legge 5 gennaio 1933, n. 30; art. 4, R. D. 17 marzo 1927, n. 401; art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1627; art. 235, R. D. 23 dicembre 1920, n. 1921, sostituito dall'articolo unico R. D. 7 luglio 1932, n. 1404; art. 97, Legge 16 febbraio 1913, n. 89; articoli 8 e 11, R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414)

Per le Amministrazioni autonome e speciali Aziende statali delle Ferrovie, delle Poste e Telegrafi, dei Servizi telefonici, dei Monopoli industriali, degli Uffici per i lavori portuali, delle Colonie, della Cassa dei depositi e prestiti con le gestioni annesse, della Azienda della strada, delle Foreste

demaniali, del Fondo speciale per le corporazioni, del Fondo di massa della Regia guardia di finanza, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, degli Archivi notarili e della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno, la Corte esercita la vigilanza ed il riscontro a norma delle rispettive disposizioni speciali.

Art. 29.

(Art. 59 e 273, R. D. 31 agosto 1933, n. 1592).

Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle Regie università e dei Regi istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli Istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 30.

(Art. 2, R. D. 27 maggio 1923, n. 1209; art. 19 - 1° comma - R. D. 17 giugno 1923, n. 1539 e art. 178, R. D. 26 aprile 1928, n. 1297).

I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero dell'educazione nazionale, entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilità speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti l'esercizio scaduto al 30 giugno precedente.

Art. 31.

(Art. 5 - 2° comma - R. D. 30 dicembre 1923, n. 3203, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928).

I conti consuntivi delle Regie stazioni agrarie a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del Ministro e del direttore capo della ragioneria e corredati dei necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Art. 32.

(Art. 20, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440;
art. 2 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte alla fine di ogni anno comunica al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'Amministrazione non abbia seguito il parere del Consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'Amministrazione.

Art. 33.

(Art. 13, Legge 3 aprile 1933, n 255).

Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la Sezione del controllo ha facoltà di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato.

Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltà di applicare penalità ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilità quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.

La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato.

Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, sono determinati i funzionari ai quali debba far carico la responsabilità di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalità e le modalità per l'applicazione di esse.

Capo III.

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate e del riscontro sui magazzini e sulle cauzioni.

Art. 34.

(Art. 22 e 23, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle Amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del governo nel corso dell'esercizio.

Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.

Art. 35.

(Art. 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800, articoli 1, 2 e 3, Legge 11 luglio 1897, n. 256; art. 7, R. decreto-legge 18 giugno 1931, numero 788).

Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato.

Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'amministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forme di detto riscontro sono determinati per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro delle finanze sentito il parere della Corte dei conti.

Con decreti Reali promossi dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocchè il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.

Il Ministro delle finanze fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realtà delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte.

Art. 36.

(Articoli 24 e 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato.

Art. 37.

(Articoli 26 e 27, Legge 14 agosto 1862, n. 800)

Gli atti con i quali si approvano le cauzioni e quelli di riduzione, trasporto e cancellazione delle cauzioni stesse sono sottoposti al visto della Corte.

Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco dei funzionari che debbono invigilare gli agenti non tenuti a dare cauzione.

Capo IV.

Parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti annessi.

Art. 38.

(Art. 10 - 4° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 77, R D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 6. Legge 9 dicembre 1928, n. 2783).

Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle Finanze deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, è dal Ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato all'approvazione delle Camere.

Art. 39.

(Art. 29, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro.

Art. 40.

(Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa.

Art. 41.

(Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Art. 42.

(Art. 2 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255)

La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalità che questi determinerà con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.

Art. 43.

(Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.

Capo V.

Attribuzioni giurisdizionali

Sezione 1ª. — *Dei giudizi di conto e di responsabilità.*

Art. 44.

(Art. 33 - 1° e 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.

La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

Art. 45.

(Art. 35, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente Sezione, da notificarsi all'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

b) di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

Art. 46.

(Art. 36, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del pubblico ministero, può condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità può condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Può anche, secondo la gravità dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.

Art. 47.

(Art. 33 - 3° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441)

Quando i conti di cui all'articolo 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore non trovi irregolarità a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi, emessi dal presidente della Sezione, su relazione scritta dello stesso relatore, previa comunicazione di essa al procuratore generale.

Art. 48.

(Art. 40, Legge 14 agosto 1862, n. 800)

Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'Amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purchè citati o intervenuti in giudizio.

Art. 49.

(Art. 37, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

L'agente può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.

Art. 50.

(Art. 38, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'agente, affinchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.

Art. 51.

(Art. 41, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'art. 49.

Art. 52.

(Art. 14, 25 - 3° comma e 37, Legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1, R. D. 28 giugno 1912, n. 728; art. 81, 82, 83 - 1° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, R. D. 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, R. D. 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, R. D. 18 giugno 1931, n. 807 e art. 1, Legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o ad altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

Art. 53.

(Art. 83 - 2° e 3° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16 - 1° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

I direttori generali e i capi di servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma del precedente articolo, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

La denunzia deve essere immediata.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che, per dolo o colpa grave, fu omessa la denunzia, a carico di personale dipendente, può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.

Art. 54.

(Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione, impu-

tabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Corte può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.

Art. 55.

(Art. 17, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2.000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità, purchè il valore della causa non ecceda la detta somma.

Sezione 2ª. — *Degli altri giudizi in materia contabile.*

Art. 56.

(Art. 90 - 8° comma - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401).

Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dell'Intendenza di finanza, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote d'imposta o sovraimposta inesigibili.

Art. 57.

(Art. 25, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728).

I funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, che rispondono direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno

avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo.

Qualora l'Amministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionatole dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ed occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del procuratore generale.

Art. 58.

(Art. 73 — 2° comma — R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Gli impiegati di cui agli articoli 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'Amministrazione ai termini della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 59.

(Art. 40, 41, 42, 43, 48 e 53, R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399).

Nei casi previsti dagli articoli 40, 41, 42 e 43 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, la declaratoria di danno pronunciata dal Ministro per le corporazioni è sottoposta all'omologazione della Sezione del contenzioso contabile, in camera di consiglio, quando debba valere come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Il Ministro per le corporazioni fissa congrui termini all'Associazione che si presume danneggiata sia per promuovere la predetta omologazione, sia per iniziare l'azione di responsabilità avanti la Sezione del contenzioso contabile e, trascorsi infruttuosamente tali termini, provvede d'ufficio in sostituzione dell'associazione inadempiente.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli Istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 - ultimo comma - della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'azione per far valere le responsabilità avanti la Corte si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Art. 60.

(Art. 386, 387 e 402, R. D. 3 marzo 1934, n. 383).

Contro il decreto del Ministro per l'interno, emesso ai sensi degli art. 386, 387 e 402 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, è ammesso ricorso alla Corte, nei modi e termini di cui all'art. 66, da parte degli interessati, del Governatore di Roma e di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato.

Art. 61.

I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi e sulle responsabilità connesse, riguardanti Enti non contemplati dagli articoli precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro trenta giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento.

SEZIONE 3ª. — *Dei giudizi in materia di pensione.*

Art. 62.

(Art. 174, R. D. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 19, Legge 3 aprile 1933, n. 255 e art. 14 - 3º comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.

Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonchè le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità.

In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.

Art. 63.

Art. 14. — 1° e 2° comma — R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennità.

Quando l'Ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennità, ricorra, secondo la facoltà conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.

Per il procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.

L'istanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dell'Amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione all'Amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere.

Art. 64.

(Art. 14 - 4° comma - e art. 15 - 1° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, nè contro la liquidazione della indennità, per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo.

SEZIONE 4ª. — *Dei giudizi sui reclami degli impiegati.*

Art. 65.

(Art. 28 - 2° comma - Legge 25 giugno 1908, n. 290; art. 2, R. D. 5 settembre 1909, n. 652; art. 14 - ultimo comma - R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 aggiunto dall'art. 8 del R. D. 30 dicembre 1923, numero 3084; art. 14 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Spetta alla Corte a Sezioni riunite la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati ed agenti o di chiunque vi abbia interesse relativi alla nomina, promozione e disciplina, o comunque attinenti al rapporto d'impiego, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

SEZIONE 5ª. — *Dell'appello contro le decisioni dei Consigli di Prefettura.*

Art. 66.

(Art. 34 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte, Sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti consuntivi delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali contemplati da leggi speciali, nonchè dalle decisioni degli stessi Consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli Enti medesimi, sulle responsabilità dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

Nei casi nei quali la legge ammette l'appello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.

SEZIONE 6ª. — *Dell'appello contro le decisioni della Sezione del contenzioso contabile.*

Art. 67.

(Art. 7 - 2° comma - Legge 8 giugno 1911, n. 550; art. 16 - 4° comma - R D. 23 giugno 1912, n. 1047 e art. 15, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilità per danno arrecato all'Erario ovvero alle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e di leggi speciali diverse, è ammesso l'appello alle Sezioni riunite della Corte nel termine di trenta giorni, purchè la somma oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2000.

L'appello è concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero.

SEZIONE 7ª. — *Della revocazione.*

Art. 68.

(Art. 42 e 44 - 1° e 3° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, nel termine di tre anni quando:

a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.

Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni, il ricorso per revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale.

Art. 69.

(Art. 44 - 2° comma - e art. 45, Legge 14 agosto 1862, n. 800)

Nei giudizi di conto la revocazione nei casi e termini di cui all'articolo precedente, può aver luogo, oltre che sulla istanza delle parti o del pubblico ministero, anche d'ufficio.

Nella revocazione d'ufficio il giudizio è preceduto da decreto in camera di consiglio sull'ammissione in rito, sentito il pubblico ministero.

Art. 70.

(Art. 46, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La revocazione non ha effetto che per la parte della decisione dichiarata erronea.

Sezione 8ª. — *Dell'annullamento.*

Art. 71.

(Art. 43 - 4° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800;
art. 3 - 1° comma - Legge 31 marzo 1877, n. 3761).

Le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate davanti la Corte di Cassazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, con ricorso per annullamento per motivi di incompetenza o eccesso di potere ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Se la decisione è annullata, la Corte dei conti, nel caso che la causa venga riproposta, si uniforma alle massime di diritto stabilite dalla Corte di Cassazione.

SEZIONE 9ª — *Norme comuni.*

Art. 72.

(Art. 39, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

I giudizi avanti la Corte dei conti sono pubblici. E' sempre sentito il pubblico ministero

Art. 73.

La Corte può disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari.

Art. 74.

(Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 16 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Il pubblico ministero nelle istruttorie di sua competenza può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti.

Art. 75.

(Art. 1 e 2, Legge 26 maggio 1887, n. 4504).

Nei giudizi avanti la Corte dei conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.

L'abbandono non è applicabile ai giudizi ordinari di conto, la cui presentazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio; si applica bensì nei casi di opposizione o di revocazione relativi ai conti medesimi.

Art. 76.

(Art. 47 e 48 - 1° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Le decisioni della Corte, le ordinanze e i decreti presidenziali che interessano l'Erario sono trasmessi a cura del pubblico ministero, per la loro esecuzione, alle Amministrazioni interessate.

Per l'esecuzione delle decisioni e delle ordinanze di condanna si applicano le norme del R. decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Art. 77.

(Art. 42 - 3° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

L'opposizione, l'appello, la revocazione ed il ricorso per annullamento non sospendono l'esecuzione delle decisioni della Corte.

Può però la Corte, nei primi tre casi, con decreto in camera di consiglio, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico Ministero, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate.

Art. 78.

(Art. 48 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Spetta alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.

Art. 79.

Salvo il disposto di leggi speciali, per gli atti, documenti, decisioni e provvedimenti di qualunque natura relativi ai giudizi di competenza della Corte si applicano le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro e le annesse tabelle.

Il patrocinio legale è obbligatorio soltanto per i giudizi di competenza delle Sezioni riunite ed in ogni caso è regolato dalle norme contenute nella legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 80.

Presso la Corte dei conti è costituita una commissione per il gratuito patrocinio pei giudizi di sua competenza. La commissione è nominata, ogni anno, con decreto del presidente della Corte ed è composta:

1° di un consigliere della Corte che la presiede;

2° di un primo referendario o referendario della Corte;

3° di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori di Roma.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.

Per ciascuna categoria dei componenti la commissione sono nominati membri supplenti.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie e generali.

Capo I.

Disposizioni transitorie.

Art. 81.

(Art. 21 — 1° comma — Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Alla eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data del 25 aprile 1933, provvedono rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 22 e 24, ed una Sezione speciale giurisdizionale composta di un presidente di Sezione e di quattro membri di cui due possono essere primi referendari o referendari.

Nel caso che la Sezione stessa debba funzionare suddivisa nel modo previsto dal 3° comma dell'art. 4 vi sarà aggiunto, con ordinanza del presidente della Corte, un congruo numero di consiglieri e di primi referendari o referendari.

Art. 82.

(Art. 3, Legge 7 aprile 1921, n. 547; articolo unico, R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906; art. 21 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Sono sottoposti al riscontro di cui al precedente articolo:

a) tutti i rendiconti amministrativi e le contabilità di qualunque specie riferentisi alle gestioni a tutto l'esercizio 1932-33;

b) tutte le contabilità delle gestioni per profughi e per danni di guerra;

c) le contabilità relative alle gestioni dei commissariati civili di Trieste, Trento e Zara e alle successive gestioni di stralcio affidate con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1353, alle Prefetture di Trieste, Trento e Zara, comprese le contabilità delle spese eseguite da funzionari delegati.

Le contabilità di cui alle lettere *b*) e *c*) sono trasmesse direttamente alla Corte per il suo esclusivo controllo.

Art. 83.

(Art. 21 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Sono devoluti alla competenza della Sezione speciale del contenzioso contabile:

a) i conti giudiziali già pervenuti alla Corte e sui quali alla data del 25 aprile 1933 non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli non ancora pervenuti per le gestioni a tutto l'esercizio 1932-33;

b) i giudizi di responsabilità relativi a denunzie anteriori al 30 giugno 1933.

Art. 84.

(Art. 21 - 1°, 2° e 5° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Per i giudizi della Sezione speciale predetta e per i decreti di scarico e le dichiarazioni di regolarità valgono le norme in vigore al 3 aprile 1933.

Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dell'esercizio 1932-33, se la Sezione speciale non avrà ancora giudicato l'ultimo conto arretrato di un determinato

ufficio, la Sezione ordinaria del contenzioso contabile potrà riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dall'agente o dall'Amministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.

Quando un giudizio di responsabilità relativo a denunzia posteriore al 30 giugno 1933 sia comunque connesso con un giudizio di conto devoluto alla competenza della Sezione speciale, è competente a decidere di entrambi la Sezione ordinaria del contenzioso contabile, salvo che nel giudizio di conto non sia stata già emessa pronunzia interlocutoria da parte della Sezione speciale suddetta.

Art. 85.

(Articolo unico, R. D. 18 febbraio 1923, n. 424; art. 21 - 4° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

I ricorsi in materia di pensione di guerra sono decisi dalla Sezione speciale istituita con il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 424.

La Sezione è composta, con decreto presidenziale, di un presidente di sezione, di otto consiglieri e di sei primi referendari o referendari.

Essa decide col numero di cinque votanti e può funzionare nel modo previsto dal terzo comma dell'art. 4. In tal caso il presidente della Corte, con sua ordinanza, può destinarvi, ove occorra, altri primi referendari o referendari oltre quelli permanentemente ad essa assegnati, ognuno dei quali, in sostituzione di uno dei primi referendari o referendari appartenenti normalmente alla Sezione, ha voto deliberativo soltanto nei ricorsi dei quali è relatore.

Art. 86.

(Art. 64, R. D. 12 luglio 1923, n. 1491).

I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro delle finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

Il ricorso è esente da spese di bollo e deve essere depositato nel termine anzidetto alla Segreteria della Corte, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorità comunale.

Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli articoli 68 e 71.

Art. 87.

(Art. 26, R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928).

Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano state negate la pensione di guerra dal Ministero delle finanze e la pensione privilegiata ordinaria dall'autorità competente e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la competenza a decidere, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione giurisdizionale della Corte competente in materia di pensioni.

Il ricorso può essere prodotto entro novanta giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purchè la seconda pronunzia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione.

Art. 88.

(Art. 7, R. D. 7 gennaio 1923, n. 165; art. 1, R. D. 19 aprile 1923, numero 1032; art. 1, R. D. 27 aprile 1924, n. 776; art. 17, R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; art. 10, R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, e art. 19, R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

Contro i provvedimenti in materia di pensione, emessi dalle competenti autorità centrali o provinciali, in base alle norme dei cessati regimi austro-ungarico e fiumano, è ammesso il ricorso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente in materia di pensioni, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione agli interessati dei provvedimenti stessi da eseguirsi con le norme di cui al R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono anche applicabili per i provvedimenti di pensione emessi in base alle norme delle ex gestioni ferroviarie austro-ungariche.

Art. 89.

(Art. 9, R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257; art. 2, R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835; art. 420, R. D. 3 marzo 1934, n. 383).

I conti consuntivi della Provincia di Roma a tutto l'esercizio 1921 incluso e quelli della soppressa Provincia di Caserta a tutto il 30 giugno 1927 sono sottoposti al giudizio della competente Sezione speciale e, in caso di appello, ne giudica la Corte a Sezioni riunite.

Art. 90.

Il termine di un anno stabilito dall'art. 75 decorre per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, salvo che i giudizi stessi non debbano ritenersi abbandonati prima della scadenza del termine predetto in base alle disposizioni finora vigenti.

Art. 91.

(Art. 9 - 2º comma - R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048).

Il rendiconto che l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli deve presentare entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario al Ministero delle finanze, è approvato con decreto Reale da registrarsi, previa revisione del rendiconto stesso, dalla Corte dei conti alla quale l'Alto Commissario invia direttamente i documenti giustificativi.

Art. 92.

(Art. 22, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui agli articoli 82 e 83 del presente testo unico e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente ag-

giunti al ruolo della Magistratura della Corte i posti indicati nell'annessa tabella *B*.

Alle mansioni di concetto, di revisione e d'ordine inerenti ai servizi stessi sarà provveduto mediante personale avventizio.

La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi.

Il riassorbimento dei posti aggiunti nel ruolo della Magistratura verrà iniziato a decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro delle finanze, sentito il presidente della Corte dei conti; si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.

Fino alla data suddetta resta fermo il disposto del 3° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n 8.

Il personale avventizio sarà licenziato a mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra.

Art. 93.

(Art. 27, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Gli impiegati che al 25 aprile 1933 facevano parte della categoria di revisione istituita col R. decreto 5 febbraio 1920 n. 97, e per i quali dopo l'applicazione degli articoli 23 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255, non sia stato disposto, sulla conforme proposta del Consiglio di amministrazione, il ritorno alla categoria d'ordine, costituiranno un ruolo transitorio di gruppo *C* che sarà conservato fino ad esaurimento.

Gli impiegati predetti manterranno *ad personam* le attuali loro qualifiche anche nel caso di promozione, salvo ad assumere quella del corrispondente grado della carriera di revisione di cui all'annessa tabella *A* ove ne abbiano una inferiore. Essi potranno conseguire, nel numero massimo di sette, il trattamento economico del grado 8° del gruppo *C*.

In corrispondenza al numero di impiegati compresi nel ruolo transitorio dovranno, per ciascun grado, lasciarsi altrettanti posti vacanti nel ruolo del personale di revisione.

Art. 94.

Rimangono in vigore, in quanto ancora applicabili, le disposizioni transitorie contenute negli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255.

Capo II.

Disposizioni generali.

Art. 95.

(Art. 1 - 2° comma - Legge 31 gennaio 1926, n. 100; art. 12 - 1° comma - Legge 9 dicembre 1928, n. 2693).

Le norme concernenti l'ordinamento della Corte dei conti devono essere stabilite con le forme di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e all'art. 12, primo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2693.

Art. 96.

(Art. 31 - 1° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Il Governo del Re, sentita la Corte dei conti, provvede alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dell'Amministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte stessa su tale materia.

Art. 97.

(Art. 32, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

Con decreti Reali a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, sono stabilite:

a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose;

c) le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa.

Art. 98.

(Art. 50 - 2° comma Legge 14 agosto 1862, n. 800)

Il presidente della Corte provvede con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio e a quanto altro sia necessario per l'esecuzione del presente testo unico.

Art. 99.

(Art. 35, Legge 3 aprile 1933, n. 255)

Il presente testo unico entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

TABELLA A.

Ruolo organico per i servizi normali della Corte.

Magistratura.

(gruppo A)

Grado	Posti
2° Presidente	1
3° Presidenti di Sezione	3
4° Consiglieri	22
4° Procuratore Generale	1
5° Vice Procuratori Generali	3
5° Primi Referendari	23
6° Referendari	30
	83

Personale di concetto.

(gruppo A)

7° Vice Referendari di I classe	58
8° Vice Referendari di II classe	65
9° Aiuti Referendari	70
	193

Personale di revisione.

(gruppo *B*)

Grado	Posti
7° Revisori Capi.	15
8° Revisori Principali	41
9° Primi Revisori	69
10° Revisori	87
11° Vice Revisori	
	212

Personale d'ordine.

(gruppo *C*)

9° Archivisti Capi	9
10° Primi Archivisti	26
11° Archivisti	45
12° Applicati	78
13° Alunni d'ordine	18
	174

Personale subalterno

	Posti
Primi Commessi	4
Commessi od uscieri capi	28
Uscieri	32
Inservienti	16
	80

RIEPILOGO.

	Posti
Magistratura	83
Personale di concetto	193
Personale di revisione	212
Personale d'ordine	174
Personale subalterno	80
	742

Spesa per i servizi di cui all'articolo 23, 2° comma, del presente Testo Unico L. 880.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

Personale per i servizi di carattere transitorio e per la eliminazione dell'arretrato.

Magistratura.

(gruppo *A*)

Grado	Posti
3° Presidenti di Sezione	3
4° Consiglieri	14
5° Primi Referendari	10
6° Referendari	21
	48
Impiegati avventizi di concetto	35
Impiegati avventizi di revisione	36
Impiegati avventizi d'ordine	20

Avventizi subalterni per i servizi di cui sopra: spesa massima L. 90.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

N. 594. — EQUIPAGGIAMENTO — **Dragona per la grande uniforme degli allievi delle accademie militari** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale artiglieria). — 2 agosto 1934 - Anno XII.

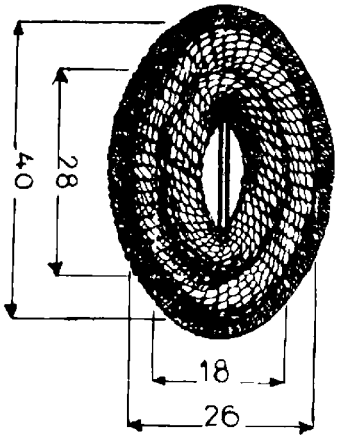
È adottata la speciale dragona per grande uniforme degli allievi delle accademie militari di cui all'unito disegno.

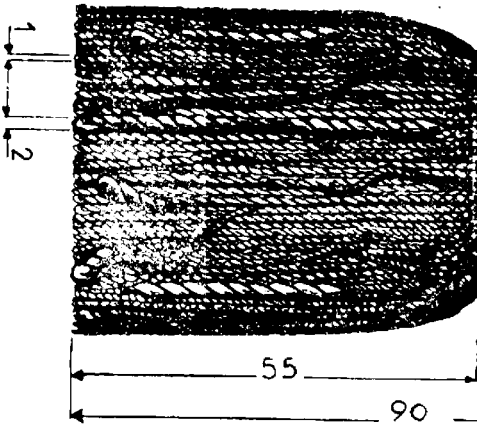
L'arsenale R. esercito di Torino è incaricato della provvista e della prima distribuzione alle accademie di Torino e Modena della dragona predetta, la quale assume la denominazione:

VI-3202 — Dragona per grande uniforme degli allievi delle accademie militari.

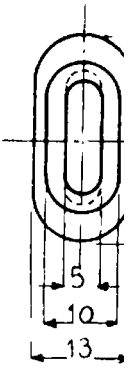
Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Fiocco di seta BLEU S
inferiore della testa e con

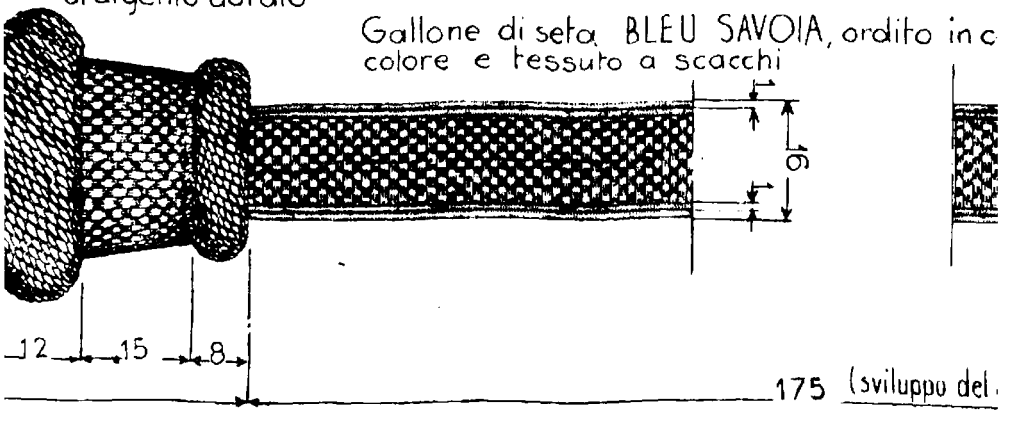




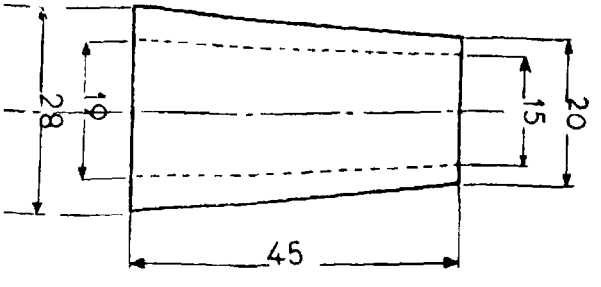
Anim



VOIA con la parte
e frange periferiche
di argento dorato



del fiocco delle dragone *(legno-faggio o pioppo)*



N. 595. — AVANZAMENTO. — **Comandi di reparto validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII n. 899 per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 agosto 1934 – Anno XII.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, deve essere considerato valido il periodo di comando di compagnia, squadrone o batteria tenuto in guerra od in pace con il grado di capitano di complemento dagli attuali capitani in servizio permanente effettivo, purchè tale periodo di comando sia stato compiuto nella stessa arma alla quale i capitani suddetti appartengono.

Il Sottosegretario di Stato. BAISTROCCHI.

N. 596. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una copertina di tela bianca per berretti da fatica.** — (Direzione generale servizi logistici – Divisione vestiario – Sez. I). — 9 agosto 1934 – Avno XII.

È adottata una speciale copertina di tela bianca da portare sul berretto da fatica e da servire durante le esercitazioni a partiti contrapposti svolte dalle minori unità per distinguere i militari di un partito da quelli dell'altro.

La copertina di tela bianca per berretti da fatica modello 1934 è costruita con tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 (capitotalo 2-*B*).

Consta di due teli, uniti con cucitura mediana ribadita, e ripiegati nella parte inferiore, verso l'interno, per circa mm. 20.

Anteriormente è ricavata un'apertura rastremata, per la visibilità del fregio del berretto, ed avente le seguenti dimensioni:

larghezza inferiore, mm. 45 circa;
larghezza superiore, mm. 25 circa;
altezza, mm. 75 circa.

Detta apertura è bordata, tranne che nella parte inferiore, con nastro di cotone bianco, alto mm. 10, le cui estremità restano fermate sotto l'orlo inferiore della copertina.

Su ciascun lato della copertina, in corripondenza degli occhielli inferiori del coprinuca del berretto, è praticato un foro orlato con refe bianco, nel quale è infilato un ferma campioni metallico per fissare la copertina stessa al berretto.

Conto di costruzione.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74	m.	0, 18	2, 10	0, 378
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.	—	—	0, 300
			Prezzo di costo..... L.	0, 678
			Prezzo di conteggio..... »	0, 70

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,27 di nastro di cotone bianco alto mm. 10; 2 ferma campioni metallici e il refe di cotone per le cuciture.

Dimostrazione della stoffa occorrente.

Taglie	Suddivisioni	Da costrirsi su 100	Tela di cotone greggia per camicie alta m. 0,74 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone greggia per camicie alta m. 0,74 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	60 59	10	0, 190	1, 900	
2ª	58 57	30	0, 185	5, 550	
3ª	56 55	45	0, 180	8, 100	
4ª	54 53	15	0, 175	2, 625	
TOTALE...		100		18, 175	
			MEDIA...	m. 0, 18	

Specchio delle misure.

Taglie	Sviluppo	Larghezza al fondo	Altezza al centro	*Note*
1ª	60–59	340	160	
2ª	58–57	330	155	
3ª	56–55	320	150	
4ª	54–53	310	145	

La copertina sarà inventariata nel nomenclatore dei materiali dei servizi logistici al n. categorico 270 della categoria II, sezione A, al prezzo unitario di L. 0,80.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 597. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Versamento di materiali all'officina di costruzioni del genio militare e dichiarazione di materiali fuori uso da parte dei corpi.** — (Direzione generale del genio). — 9 agosto 1934 - Anno XII.

Si ritiene opportuno ricordare ai vari corpi e enti che le autorizzazioni di questo ministero relative al versamento materiali all'officina di costruzioni del genio militare di Pavia devono riflettere, salvo ordini particolari di questo ministero in contrario, materiali efficienti o da riparare con mezzi che non sono a disposizione dei laboratori dei corpi o enti interessati, e non materiali che per il loro cattivo stato di conservazione non sono suscettibili di riparazione, e sono perciò da dichiararsi fuori uso.

Per questi ultimi materiali, sempre che la loro riparazione non sia assolutamente possibile o conveniente nei propri laboratori e non sia ritenuta utile la loro conservazione, i corpi o enti interessati proporranno, con le modalità in vigore, la loro dichiarazione fuori uso ed inoltreranno a questo ministero le richieste di vendita dei materiali ricavabili dal loro disfacimento o dei materiali stessi qualora non convenga disfarli.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 598. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto col quale sono nominati due nuovi membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto; Direzione generale servizi logistici). — 28 maggio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il 3° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° maggio 1934 l'ispettore superiore nel ruolo tecnico del ministero dell'agricoltura e delle foreste APICELLA comm. Amedeo e il capo divisione DENTE comm. Massimo del ministero delle corporazioni sono chiamati a far parte della commissione di acquisti per le forze armate dello Stato in rappresentanza dei rispettivi ministeri.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — PUPPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII
Registro guerra n. 20, foglio n. 8. — DE THOMASIS.

N. 599. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto che sostituisce un membro nella commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 5 luglio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 375, col quale viene nominata una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il maggiore dell'arma di fanteria in S. P. E. D'ANDREA Alfredo è chiamato a far parte, in qualità di segretario, della commissione di cui al R. decreto 6 luglio 1933, n. 375, in sostituzione del tenente colonnello di fanteria RIVABELLA Giuseppe.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, li 21 *luglio* 1934 - *Anno XII, registro* 20, *foglio* 36.

N. 600. — DISPOSIZIONI VARIE. -- **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 luglio 1934 – Anno XII.

Il direttore capo divisione BERTOTTI dott. Antonio è delegato in assenza del direttore generale personali civili e affari generali, o per la parte che questi non intenda riservare a sè, ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, oltre che per la parte di competenza della divisione affari generali e scuole militari, anche per la parte di competenza del servizio pensioni.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 601. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è nominato il presidente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto - Ufficio generali). — 27 luglio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, relativo al coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, sulla composizione e attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2431, recante modifiche alla composizione della commissione centrale per i collaudi in appello;

Decreta:

Il tenente generale commissario del R. esercito CHIARIZIA Ettore è nominato presidente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato, in sostituzione del tenente generale commissario BIAGIONI GAZZOLI Luigi, a decorrere dal 1° settembre 1934-XII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, li 27 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 602. — AVANZAMENTO. — **Commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti ed in A. R. Q.** — (Gabinetto). — 9 agosto 1934 – Anno XII.

Nelle commissioni incaricate di assegnare i punti decisivi nella classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli di cui alla circolare 540 del *giornale militare* c. a., il generale di brigata VISCONTINI Vittorio è sostituito dal pari grado BERGIA Claudio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 603. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale da giudicare per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1934-35.** — (Gabinetto – Ufficio generali). — 9 agosto 1934 – Anno XII.

I limiti di anzianità relativi agli ufficiali generali delle categorie in congedo, da giudicare per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1934-35, a norma della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sono stabiliti come segue:

Ufficiali generali in ausiliaria:

Generali di divisione: fino a OLIVA Antonio, incluso;

Generali di brigata: fino a MANENTI Luigi, incluso;

Maggiori generali d'artiglieria: fino a MAGISTRI Angelo, incluso;

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a RIBOTTI Edoardo, incluso;

Maggiori generali medici: fino a STEFANO Umberto, incluso.

Ufficiali generali di riserva:

Generali di divisione: fino a PISANI Francesco, incluso;

Generali di brigata: fino a RAMELLO Vittorio, incluso:

Maggiori generali d'artiglieria: fino ad ALFIERI Lodovico, incluso;

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a RIDOLFI Rodolfo, incluso;

Maggiori generali medici: fino a RECCHIONE Ettore, incluso;

Maggiori generali commissari: fino ad ALFARO Ferdinando, incluso.

Ufficiali generali inscritti nei ruoli speciali invalidi:

Generali di divisione: fino a SACCOMANI Giuseppe, incluso;

Generali di brigata: fino a CERMELLI Giovanni, incluso;

Maggiori generali medici: fino a GERBALDI Giovanni, incluso;

Maggiori generali commissari: AZZATI Umberto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 604. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 agosto 1934 - Anno XII.

A norma dell'art. 114 della legge per l'avanzamento degli ufficiali, il Ministro determina e fa conoscere con la tabella che segue i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale

che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35.

Gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 ottobre corrente anno. Nel frontespizio degli specchi debbono essere riportate tutte le indicazioni richieste e possibilmente, nella parte relativa all'anzianità del grado attuale, anche l'indicazione relativa alla dispensa del bollettino ufficiale che stabilisce l'anzianità suddetta.

Ai singoli specchi saranno allegati:

a) il libretto personale;

b) il foglio informazioni contenente indicazioni sulla posizione sociale e sulla condotta tenuta dall'ufficiale durante il tempo passato in congedo (di cui all'art. 113 della legge).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità

RUOLO AL QUALE APPARTENGONO	Anzianità degli	
	Colonnelli	Tenenti colonnelli
Carabinieri reali	4 novembre 1929	1 gennaio 1928
Fanteria	31 dicembre 1927	1 dicembre 1926
Id. provenienti dai ruoli *M* e consegnatari	—	—
Cavalleria	1 gennaio 1928	1 luglio 1927
Id. provenienti dai ruoli *M* e consegnatari	—	—
Artiglieria	16 gennaio 1927	15 maggio 1927
Id. provenienti dai ruoli *M* e consegnatari e dal treno	—	—
Genio	29 marzo 1928	10 luglio 1928
Id. provenienti dai ruoli *M* e consegnatari e dal treno	—	—
Medici	17 dicembre 1928	30 dicembre 1924
Chimici farmacisti	—	4 dicembre 1926
Commissari	17 dicembre 1928	1 febbraio 1928
Sussistenza	—	—
Amministrazione	—	30 settembre 1929
Veterinari	—	29 ottobre 1928
Servizio tecnico armi e munizioni . . .	25 giugno 1929	15 maggio 1927
Servizio studi ed esperienze del genio .	30 marzo 1928	6 aprile 1928
Servizio tecnico automobilistico	gli stessi limiti dell'arma	
Depositi cavalli stalloni	gli stessi limiti dell'arma	
Centri rifornimento quadrupedi	gli stessi limiti dell'arma	

a scelta ordinaria degli ufficiali di ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale

ultimi ufficiali da prendere in esame per l'avanzamento

GRADI

Maggiori	Primi capitani e capitani	Primi tenenti e tenenti	Sottotenenti
1 gennaio 1931	31 dicembre 1925	11 gennaio 1923	23 aprile 1931
16 aprile 1927	30 ottobre 1917	30 novembre 1920	18 giugno 1931
31 dicembre 1926	28 agosto 1917	30 novembre 1920	—
31 dicembre 1928	31 dicembre 1927	7 settembre 1928	19 luglio 1923
1 gennaio 1928	31 dicembre 1927	—	—
15 maggio 1927	29 giugno 1924	15 luglio 1928	1 ottobre 1928
15 maggio 1927	16 settembre 1917	15 luglio 1928	—
15 giugno 1928	15 maggio 1927	16 luglio 1928	18 giugno 1931
15 giugno 1928	16 marzo 1918	16 luglio 1928	—
30 marzo 1923	28 luglio 1918	30 gennaio 1930	7 luglio 1930
1 luglio 1922	16 novembre 1926	27 marzo 1929	12 gennaio 1919
31 marzo 1926	23 marzo 1918	15 luglio 1928	31 ottobre 1918
1 ottobre 1928	13 gennaio 1918	16 luglio 1928	7 novembre 1918
30 giugno 1925	10 dicembre 1919	24 maggio 1922	18 novembre 1928
23 maggio 1927	29 giugno 1924	10 febbraio 1927	28 giugno 1928
15 maggio 1927	29 giugno 1924	—	—
15 giugno 1928	15 maggio 1927	—	—

alla quale appartengono,

alla quale appartengono.

alla quale appartengono.

N. 605. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nel concorso ippico di Chianciano – 8 settembre 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 9 agosto 1934 – Anno XII.

Premio Vittorio Veneto. — Categoria militare di 2ª circoscrizione, riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nelle condizioni sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » Edizione 1932-X.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare ministero della guerra — ispettorato delle truppe celeri — n. 2282 del 15 febbraio 1934 - Anno XII.

8 settembre (mattino):

Prova di addestramento: Presentazione - lavoro al passo - lavoro al trotto - lavoro al galoppo - lavoro di ginnastica sugli ostacoli - presentazione.

8 settembre (pomeriggio):

Prova di ostacoli: Percorso dello sviluppo di m. 850 circa con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10, nè superiore a m. 1,20, fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza m. 350 al minuto primo. Categoria a tempo.

Classifica. — In base alle disposizioni contenute nella circolare citata.

Premi: L. 3000, delle quali L. 1000 ai sei cavalli italiani meglio classificati; Coppa al vincitore, offerta dal ministero della guerra. Oggetti al 2° e 3° classificato.

Tassa d'iscrizione L. 15.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 606. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Sottufficiali operai per i reggimenti bersaglieri ed i reggimenti di cavalleria motorizzati.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 9 agosto 1934 - Anno XII.

I sottufficiali operai dei reggimenti bersaglieri e dei reggimenti di cavalleria motorizzati, vengono reclutati dai sergenti maggiori e sergenti operai e dai sergenti maggiori e sergenti motoristi dei centri automobilistici e del reggimento carri armati.

Detti sottufficiali dovranno pertanto essere considerati a tutti gli effetti facenti parte del personale operaio militare automobilista e ad essi di conseguenza vanno applicate integralmente le disposizioni contenute nella circolare n. 559 *giornale militare* c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 607. — SOTTUFFICIALI. — **Nomina a capo radiotelegrafista di III classe di sottufficiali del genio.** — (Ispettorato del genio). — 9 agosto 1934 - Anno XII.

I seguenti sottufficiali del genio della specialità radiotelegrafisti, in carriera continuativa, che hanno frequentato con esito favorevole il 1° corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo radiotelegrafista di III classe di cui alla circolare 451 *giornale militare* 1933-XI, giudicati meritevoli per i servizi prestati ed in possesso dei necessari requisiti, in conformità a quanto previsto al n. 8 della circolare 55 *giornale militare* 1933-XI, sono nominati capi radiotelegrafisti di III classe:

Maresc. ord. TOMBA Arcangelo, 2° reggimento genio.
» » FABRIZIO Antonio, 8° id.
Serg. magg. TERLIZZI Mauro, 7° id.
» » SCACCIANOCE Salvatore, 12° id.
» » PENSIERO Enrico, 10° id.

Nei fogli matricolari dei sottufficiali di cui sopra dovrà essere apportata la seguente variazione:

« Nominato capo radiotelegrafista di III classe (circolare n. 607 *giornale militare* 1934-XII) il . . . . . .

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 608. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fogli matricolari e libretti di tiro per mitragliatrici.** — (Direzione generale artiglieria). — 9 agosto 1934 - Anno XII.

Viste le proposte formulate dai comandi territoriali e dai dipendenti organi tecnici in base ai risultati degli esperimenti effettuati col libretto di tiro per mitragliatrici di cui alla circolare 108 *giornale militare* 1932 e considerata l'opportunità che la parte del predetto libretto dalla quale deve desumersi tutta la storia dell'arma possa servire per un tempo notevolmente maggiore di quello ora previsto, il ministero è venuto nella determinazione di adottare, per tutte le mitragliatrici in servizio due distinti documenti, e cioè:

un foglio matricolare, da conservarsi presso il comando del reparto che ha in consegna la mitragliatrice. In esso verranno riportati i dati matricolari dell'arma, un sunto dei risultati delle visite periodiche, il riepilogo semestrale dei colpi sparati e la data di versamento delle canne.

Assieme a detto documento verranno conservati i singoli *fogli di visita* compilati dagli ufficiali incaricati delle verifiche periodiche alle mitragliatrici;

un libretto di tiro di formato tascabile, destinato a seguire l'arma ed a raccogliere sul luogo del tiro tutti i dati necessari per l'aggiornamento del foglio matricolare.

Esso verrà rinnovato sempre che necessario.

Nel libretto di tiro per le mitragliatrici pesanti mod. 14 sono stati inseriti appositi specchi per la registrazione dei dati relativi all'angolo massimo di traballamento, all'alzo da usarsi alle varie distanze, all'alzo di sicurezza ed all'in-

tervallo di sicurezza (circolare 3000 in data 1° luglio 1931 del comando del corpo di stato maggiore).

I predetti documenti assumono le seguenti denominazioni:

Numero categorico			
2680	Foglio matricolare per mitragliatrice		Fiat 26.
2681	»	»	Fiat 28.
2682	»	»	Breda C.
2683	»	»	leggera mod. 29.
2684	»	»	leggera mod. 30.
2685	»	»	pesante mod. 14.
2686	»	»	pesante Schwarzlose.
2687	»	»	pesante S. Etienne.
2318	Libretto di tiro per mitragliatrice		Fiat 26.
2319	»	»	Fiat 28.
2316	»	»	Breda C.
2320	»	»	leggera mod. 29.
2321	»	»	leggera mod. 30.
2317	»	»	pesante mod. 14.
2678	»	»	pesante Schwarzlose.
2679	»	»	pesante S. Etienne.
2688	Specchio di visita.		

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà per la distribuzione degli stampati di cui trattasi alle direzioni di artiglieria ed alla sezione d'artiglieria per la Sardegna, secondo le comunicazioni che gli perverranno dalla direzione generale artiglieria.

I comandi di corpo d'armata e d'isola disporranno per la conseguente ripartizione di detti stampati fra gli enti dipendenti, in ragione di un foglio matricolare, di un libretto di tiro e di tre specchi di visita per ogni mitragliatrice ad essi in carico.

Le richieste degli stampati in questione occorrenti agli enti tecnici d'artiglieria dovranno da questi essere direttamente rivolte al prefato ufficio pubblicazioni. Questi aderirà altresì alle eventuali richieste di cessione a pagamento che potranno al riguardo pervenirgli dagli enti estranei all'esercito.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 34ª, anno 1934, circolare 489:

A pag. 1973, righe 1ª, 2ª, 18ª e 19ª, depennare:

« 3720 - Bottoni grandi di ottone per giubbe da bersaglieri - % - 4,55 ».

« 3730 - Bottoni piccoli di ottone per giubbe da bersaglieri - % - 3,50 ».

Dispensa 43ª, anno 1934, circolare 571.

A pag. 2574, 4ª riga, invece di:

« dipendente dal comando del corpo d'armata di Bari », leggasi: « dipendente dal comando del corpo d'armata di Napoli ».

A pag. 2609, n. 1 del manifesto, 9ª riga, invece di:

« dipendente dal comando del corpo d'armata di Bari », leggasi: « dipendente dal comando del corpo d'armata di Napoli ».

PREZZO L. 2 —

(7101192) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª 1934 - ANNO XII 10 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 609 - 8 agosto 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO.
— Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1913 . . . . . *Pag.* 2803

PARTE SECONDA

Circolare N. 609. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi di reclute arruolate durante la leva sulla classe 1913.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 agosto 1934 - Anno XII.

Reclute chiamate alle armi.

1. — La chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1, 3 e 4 del manifesto allegato alla presente circolare verrà effettuata nei giorni 17 e 18 settembre 1934.

Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi entro gli stessi giorni sopra indicati.

2. — Per i militari che dovranno rispondere alla presente chiamata, oltre alle disposizioni contenute nella presente circolare, valgono di massima, in quanto applicabili, anche quelle di cui alla circolare 163 *giornale militare* dell'anno corrente, salvo, s'intende, il richiamo ai corrispondenti numeri dello schema di manifesto allegato alla presente circolare, tenendo altresì presente:

a) che nella presente chiamata non saranno accettate domande di ammissione nè per l'arma dei CC. RR. nè per la guardia di finanza. Inoltre, non saranno accettate domande nemmeno per l'ammissione nelle musiche presidiarie;

b) che le reclute appartenenti per leva ad altro distretto, che si presentino a quello di residenza dopo il tempo stabilito dal manifesto di chiamata, non devono essere avviate (giusta il n. 355 della Raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito) al proprio distretto di leva, ma debbono essere avviate ai corpi da quello di presentazione, per conto del distretto di leva, alla stessa stregua delle reclute che si presentano durante il periodo della chiamata;

c) al manifesto, che sarà, come di consueto, fatto distribuire dal ministero, non dovrà essere aggiunto lo specchio di cui al n. 12 della predetta circolare 163.

3. — Alle reclute dispensate a senso del n. 5 del manifesto dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si rilascia il congedo », le parole « Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris » oppure « quale religioso vincolato ai voti ».

Reclute che si trovano nelle colonie o nelle isole Egee.

4. — Come è detto nel n. 8 del manifesto, le reclute arruolate dagli organi di leva coloniali, le quali siano residenti nelle colonie, debbono presentarsi ai distretti militari di Tripoli e Bengasi o all'ufficio matricola del comando delle trup-

pe coloniali in Eritrea e Somalia, oppure, in qualsiasi colonia, al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Le reclute arruolate in colonia che si trovino alla data del 17 e 18 settembre p. v. nel Regno possono presentarsi al distretto del luogo di loro dimora o viciniore per compiere il servizio di leva nel Regno.

Le reclute arruolate nel Regno che alla data predetta si trovino in colonia potranno presentarsi ai distretti militari o ai comandi coloniali succitati per prestare il servizio di leva in colonia.

Tutte le reclute di cui al primo e al terzo comma del presente n. 4 dovranno essere incorporate in reparti coloniali tenendo presente che quelle residenti in Cirenaica debbono essere incorporate nei reparti della Tripolitania, e viceversa, e che, nelle altre colonie le reclute devono in ogni caso essere destinate lontano dal luogo di residenza della famiglia. Il Governatore ha facoltà di adottare criteri diversi laddove particolari contingenze lo consiglino.

Per le reclute di cui al 2° comma del presente n. 4 il distretto di presentazione provvederà a fare le necessarie comunicazioni ai comandi di distretto o all'ufficio matricola del comando truppe coloniali interessate, e analogamente, per le reclute di cui al 3° comma, ciascun comando di distretto o di Regio corpo di truppe coloniali provvederà a fare le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale dovrà indicare a parte nel rendiconto modello 23 (già 25) il numero delle dette reclute incorporate nei reparti coloniali.

5. — Per le reclute che si trovano nelle isole italiane dell'Egeo si seguiranno gli stessi criteri di cui ai commi 3° e 5° del precedente n. 4.

Le reclute però che intendano compiere servizio militare nel Regno debbono farne domanda al comando del presidio di Rodi, il quale le avvierà al comando del distretto militare di Bari, che a sua volta le assegnerà ad un corpo secondo la tabella di assegnazione per conto del rispettivo distretto di leva.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

6. — Le reclute che dichiarino di aver concorso all'ammissione in dette accademie saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio.

I comandi di distretto richiederanno subito la conferma ai comandi delle accademie.

Coloro che, lasciate in congedo provvisorio, non saranno ammessi alle accademie, dovranno partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento, o, se vi hanno titolo, potranno fruire del ritardo del servizio.

Incorporazione con nomina a sergente.

7. — In relazione alla circolare n. 432 del *giornale militare* corrente anno, si avverte che le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, a tempo debito, abbiano fatta domanda di incorporazione volontaria per la nomina a sergente, saranno lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'esito della domanda di arruolamento.

I comandi dei distretti, pertanto, sospenderanno l'assegnazione ai corpi di tali reclute, dopo avere chiesto, ed avuto, degli enti cui le domande di incorporazione siano state presentate, conferma telegrafica della presentazione delle domande stesse.

I detti enti informeranno telegraficamente il distretto interessato dell'esito della domanda di arruolamento; a seguito di che i distretti precetteranno ed avvieranno alle armi i non ammessi, ed iscriveranno invece a matricola la necessaria variazione per quelli incorporati come volontari per la nomina a sergente.

Ritardi e rinvii.

8. — Per i ritardi ed i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei numeri dal 12 al 18 del manifesto.

Si avverte che il beneficio del ritardo del servizio per ragioni di studi potrà essere concesso, tanto a coloro che avevano titolo al rimando all'atto della chiamata di reclute indetta con la circolare 163 del *giornale militare* del c. a., quanto a coloro che hanno conseguito tale titolo dopo la chiamata stessa.

9. — La concessione del ritardo o del rinvio della prestazione del servizio, ottenuta in occasione della precedente chiamata alle armi verificatasi nell'anno in corso vale fino alla chiamata alle armi che avrà luogo nella primavera 1935 e perciò coloro che tale concessione hanno ottenuto non debbono ora provare che continua la causa del ritardo.

Gli elenchi mod. 24 (militari ammessi per la prima volta al ritardo) dovranno essere compilati e trasmessi a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione truppa) non oltre il 1° novembre p. v.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

10. — Come è detto nel n. 26 del manifesto, tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 12 a 21 del manifesto stesso, dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il giorno 31 agosto 1934.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, o di isola, o al ministero della guerra delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

11. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al predetto n. 26 del manifesto sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di dieci giorni da quello della chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi.

Trasporti delle reclute.

12. — I trasporti ferroviari e marittimi per le reclute che si presenteranno il 17 e il 18 settembre 1934 si effettueranno con modalità analoghe a quelle praticate in occassione della chiamata della primavera scorsa e stabilite dalla circolare del comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti - n. 1500 del 17 marzo 1934.

L'avviamento delle reclute ai corpi d'assegnazione avrà inizio nella giornata stessa di presentazione ai distretti e dovrà essere ultimato entro le ore 12 del giorno 19 settembre.

I comandi di distretto prenderanno accordi con le rispettive delegazioni trasporti militari per la scelta degli itinerari più convenienti a seconda delle varie destinazioni e cureranno in modo particolare *che le partenze delle reclute siano ripartite fra tutti i treni utili.*

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti di viaggio, dovranno essere osservate le stesse modalità indicate al punto 9 della predetta circolare 1500 con l'avvertenza che le modalità stesse potranno essere applicate soltanto nel periodo dal 15 al 21 settembre.

Ufficiali comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

13. — Agli ufficiali delle varie armi e corpi comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno per tutta la durata del servizio.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

14. — I comandi di divisione militare territoriale, tenuto conto dell'esiguo numero di reclute che dovranno presentarsi alle armi il 17 e il 18 settembre p. v., provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta e per il tempo necessario alle operazioni inerenti alla chiamata, un limitato numero di scritturali e

quell'altro personale di cui i distretti necessitassero, tenendo però presente che, per quanto riguarda gli ufficiali, la scelta non dovrà cadere su quelli di complemento o di nuova nomina, e che gli ufficiali in S.P.E. dovranno essere comandati a tale servizio nel numero minimo indispensabile.

Indennità spettanti alle reclute che si presentano ai distretti.

15. — Le reclute residenti nel comune dove ha sede il distretto hanno diritto alla indennità di soggiorno ridotta alla metà.

Le reclute che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto, quando ne abbiano sostenute).

Tutte indistintamente le reclute perdono l'indennità di soggiorno per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore pomeridiane del giorno per esse fissato, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Alle reclute che pernottino nei locali dell'amministrazione, che fruiscono, cioè, dell'alloggio gratuito, *l'indennità di soggiorno spettante a senso del 2° comma del presente numero è ridotta ai due terzi.*

Assegnazione ai corpi.

16. — Per l'assegnazione delle reclute ai corpi il ministero si riserva di inviare se del caso apposite disposizioni a tutti gli enti interessati.

Rendiconto delle assegnazioni.

17. — Dieci giorni dopo la partenza delle reclute per i corpi, i comandi di distretto invieranno a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - div. leva) il rendiconto mod. 23, già 25, delle assegnazioni fatte, avvertendo che devono, in detto rendiconto, essere dimostrate, nel modo indicato nel n. 67 della circolare 163 del giornale mili-

tare c. a., soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono.

Il rendiconto dev'essere compilato colle stesse modalità stabilite per la chiamata dell'aprile u. s.

Le reclute destinate all'aeronautica devono essere dimostrate nello specchio C del suddetto rendiconto.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare il rendiconto delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

18. — I comandi di corpo d'armata e di isola trasmetteranno al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa-div. leva) entro il 1° novembre 1934 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli incovenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite, in estratto, cinque copie ad ogni distretto.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

Chiamata alle armi di reclute per il R. esercito e per la R. aeronautica.

RECLUTE CHIAMATE ALLE ARMI.

Secondo gli ordini emanati dal ministero della guerra questo comando prescrive quanto appresso:

1. — Sono chiamate alle armi le seguenti reclute, **arruolate con la classe 1913,** purchè idonee ad incondizionato servizio:

a) nate nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1913 e assegnate per qualsiasi motivo a ferma minore di primo grado (12 mesi);

b) nate nel 1913 o in anni precedenti e assegnate alla ferma minore di terzo grado, nonchè quelle ammesse all'ora soppressa ferma minima di cui all'art. 83 dell'abrogato testo unico 5 agosto 1927, n. 1437, appartenenti ai distretti di leva di Aversa, Napoli e Roma

c) assegnate a ferma ordinaria e destinate al secondo scaglione della Regia aeronautica.

2. — Le reclute di cui al precedente n. 1 dovranno presentarsi alle armi nei giorni 17 e 18 settembre p. v.

3. — Dovranno presentarsi alle armi insieme con le reclute di cui al n. 1 tutti coloro che per qualsiasi motivo non abbiano potuto presentarsi alla chiamata alle armi indetta nell'aprile 1934, nonchè tutti coloro che siano stati arruolati con la classe 1913 dopo la chiamata anzidetta (esclusi gli assegnati a ferma minore di terzo grado e gli ammessi all'ora soppressa ferma minima di cui all'art. 83 dell'abrogato testo unico 5 agosto 1927, n. 1437, non appartenenti ai distretti indicati nella lettera *b*) del precedente n. 1).

4. — Sono pure chiamati alle armi i giovani nelle condizioni di cui ai precedenti nn. 1 e 3 che, trovandosi all'estero, non abbiano diritto alla dispensa dal presentarsi alle armi o non intendano avvalersene.

5. — Non dovranno rispondere alla presente chiamata perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del concordato con la S. Sede reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre i termini fissati al n. 26 del presente manifesto.

6. — Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M.V.S.N., nella milizia portuaria, stradale e forestale o negli altri corpi armati, il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

7. — Le reclute, comprese nella presente chiamata, la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna), saranno rinviate in congedo illimitato provvisorio.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva uguale o inferiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per quelle dei distretti della Sardegna) debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita, venga accertata non superiore a m. 1,54 (o a m. 1,52 per le reclute dei distretti della Sardegna).

Presentazione delle reclute.

8. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi deve avere luogo nel giorno indicato nella cartolina precetto.

I giovani inscritti nelle liste di leva delle colonie arruolati dai consigli e dalle commissioni mobili di leva dell'Eritrea, della Somalia e della Libia, dovranno presentarsi nei giorni 17 e 18 settembre 1934 ai comandi di distretto, o all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali delle rispettive colonie o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore.

Quelli di detti giovani che si trovino alla data prescritta nel Regno possono presentarsi al distretto di loro dimora o viciniore per compiere il loro servizio di leva nel Regno.

I giovani inscritti nelle liste di leva del Regno, arruolati dagli organi di leva territoriali, che si trovino in dette colonie o nelle Isole Egee, potranno invece presentarsi alla stessa data del 17 e 18 settembre 1934, anzichè al distretto di appartenenza, al comando del distretto o all'ufficio matricola del comando delle truppe coloniali della colonia in cui si trovano o al comando del presidio del luogo di loro residenza o viciniore per compiere il loro servizio in colonia o nelle dette isole.

I giovani residenti nelle Isole Egee che intendano compiere servizio militare nel Regno debbono farne domanda al comando del presidio di Rodi il quale li avvierà al comando del distretto militare di Bari, che a sua volta li assegnerà ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione per conto dei rispettivi distretti di leva.

Le reclute comprese nel precedente n. 4 dovranno presentarsi alle armi non oltre il 18 marzo 1935 se si trovano in paesi transoceanici, ovvero non oltre il 18 dicembre 1934 se si trovano in altri paesi esteri.

Però le reclute che si trovino all'estero e non abbiano diritto a dispensa, se giungono nel Regno prima dei suddetti termini debbono subito presentarsi al distretto od essere avviate alle armi.

Le reclute che si trovino all'estero con passaporto di durata limitata sono tenute a presentarsi nello stesso periodo stabilito per quelle residenti nel Regno.

9. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi il 17 e 18 settembre e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo comando, o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto, oppure a tariffa militare.

Le reclute che, pur essendo comprese nella presente chiamata, non ricevessero la cartolina precetto, si dovranno egualmente presentare, nei giorni suddetti, valendo per esse il presente manifesto come precetto personale.

10. — Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto, se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

11. — Alle reclute residenti nel comune ove ha sede il distretto è dovuta l'indennità di L. 3,10 nette, mentre a quelle che risiedono in altro comune è dovuta una indennità di L. 6,20 nette per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto, nonchè per il giorno della presentazione.

In caso di pernottamento in locali forniti dall'amministrazione l'indennità è ridotta a L. 4,15 per i provenienti da altri comuni.

Le reclute che, invece di presentarsi al distretto nelle ore antimeridiane, si presentino nelle ore pomeridiane non riceveranno la indennità di cui sopra è cenno per il giorno di presentazione (L. 3,10 nette per quelle residenti nello stesso comune del distretto e L. 6,20 nette, oppure L. 4,15 nette, per quelle residenti in altri comuni).

Ritardi e rinvii.

12. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 121, 122, 123 e 140 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato col R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332 o dagli articoli 9 e 29 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, o dall'art. 3 del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio, in conformità delle disposizioni contenute nei citati articoli.

13. — Gli iscritti ai periodi preliminari dei corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari iniziatisi il 25 gennaio c. a. saranno esentati dal rispondere alla chiamata alle armi senza che a tal fine debbano presentare alcuna domanda, o sia apposta sui loro fogli matricolari alcun'altra variazione oltre quelle prescritte dal n. 18 della circolare 648 *giornale militare* 1933.

14. — Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1935 — qualora non abbiano già goduto di tale rinvio, per due anni consecutivi — coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 125 del testo unico 8 settembre 1932 (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali al quale attendono per conto proprio o della famiglia).

15. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera 1935 sono quelli indicati nella « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva », edizione 1930.

16. — Coloro che nei limiti indicati nei precedenti numeri 12, 13 e 14 possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire del ritardo del servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a questo comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori, e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare. Però coloro che siano stati già ammessi — nella chiamata alle armi, dell'aprile u. s. — al ritardo dal servizio per ragioni di studio o al rinvio alla chiamata per ragioni agricole, industriali ecc. continuano a fruire di tale beneficio fino alla chiamata alle armi della primavera 1935 senza che debbano all'uopo svolgere alcun'altra pratica.

17. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della primavera 1935 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'assegnazione alla ferma minore di 3° grado e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non avere ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata o rinnovazione di assegno temporaneo.

18. — Ai termini dell'art. 126 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o dai ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, nella guardia di finanza e nelle legioni libiche della M.V.S.N., nella milizia portuaria, stradale e forestale, e negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata solo nel caso e per il tempo che si trovino alle armi i militari della loro classe e ferma.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1935 dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 15.

19. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori, o la moglie, da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria, senza assegni, della durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

20. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Diplomi di assistenti edili.

21. — Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono a domanda, essere assegnate ai reparti del genio zappatori-artieri, ai reparti teleferisti e ai reggimenti minatori, con facoltà di scegliere la sede preferita, alla quale saranno destinati in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto del voto riportato nell'esame di diploma. Deve, però, in ogni caso, eccettuarsi la sede di residenza della famiglia.

Denuncia dei titoli di studio.

22. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento, innanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva, all'obbligo della denuncia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denuncia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

23. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano chiesto non oltre il 31 agosto p. v. di prendere parte ai prossimi corsi allievi ufficiali di complemento, saranno lasciate in congedo provvisorio fino al 5 novembre.

Aspiranti all'ammissione alle accademie militari.

24. — Coloro che abbiano concorso per l'ammissione alle accademie militari dovranno presentare non più tardi del 31 agosto p. v. al proprio distretto militare di leva una dichiarazione indicante per quale accademia abbiano concorso.
Essi saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio.

Arruolamenti speciali.

25. — Le reclute che abbiano presentato domanda per assumere servizio nel R. esercito con ferma di due anni per la nomina a sergente, saranno lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'esito della domanda. All'uopo gli interessati dovranno dichiarare al distretto, possibilmente prima della presentazione alle armi, di aver presentato la suddetta domanda, indicando l'ente cui l'hanno presentata.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

26. — Tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto debbono essere presentate o fatte pervenire al comando del distretto militare di leva (o al comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali), entro il 31 agosto.
Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno l'obbligo di presentarsi sino a che non riceveranno la cartolina precetto od altro avviso.
Se però per il giorno 28 settembre non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi subito a questo comando.

27. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'esercito e dell'aeronautica, le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al consiglio o alla commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabili-

mento o di ufficio, e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare di leva, non potendosene altrimenti tener conto.

Possono essere assegnati ai reparti automobilistici, in ordine di preferenza:

a) coloro che sono in possesso della patente civile di 3° grado per la condotta di automezzi, o della già prescritta patente per condurre motocicli;

b) coloro che hanno sostenuto, con esito favorevole, l'apposito esperimento teorico pratico presso gli enti militari competenti;

c) coloro che sono in possesso della dichiarazione di aver frequentato con esito favorevole il corso automobilistico per giovani fascisti svolto presso le sedi provinciali del R.A.C.I.;

d) i possessori di patenti civili di 2° o 1° grado, che per un qualsiasi motivo non abbiano sostenuto il prescritto esperimento di cui alla lettera *b*).

Coloro che desiderino essere assegnati ai detti reparti automobilistici e non abbiano, a suo tempo, prodotto i documenti attestanti le condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *c*) e *d*), dovranno far pervenire al comando del proprio distretto militare di leva tali documenti entro il 31 agosto p. v.

Sanzioni contro gli inadempienti.

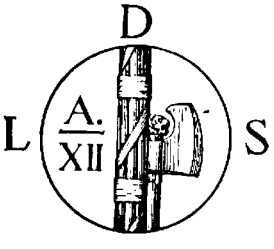
28. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte presentare subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 173 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito 8 settembre 1932, n. 1332).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

Addì 8 agosto 1934 - Anno XII.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.



PREZZO L. 2 —

(7101192) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

BIBLIOTECA
MILITARE CENTRALE

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1934 - ANNO XII — 13 AGOSTO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 610 - 5 agosto 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio . . . . . *Pag.* 2823

PARTE SECONDA

N. 611 - 5 agosto 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio . . . . . *Pag.* 2825

» 612 - 5 agosto 1934 - Anno XII — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma . . . . . » 2826

» 613 - 5 agosto 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 2829

» 614 - 5 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO CHIMICO MILITARE. — Ufficiali chimici per il servizio chimico militare . . . . . » 2831

» 615 - 5 agosto 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito . . . . . » 2833

N. **616 - 5 agosto 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica . . . . . *Pag.* 2835

» **617 - 5 agosto 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in S. P. E. presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo . . . . . » 2837

» **618 - 13 agosto 1934** - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento di zappatori di fanteria al servizio pompieristico militare » 2838

» **619 - 5 agosto 1934** - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione dell'aerofotografia . . . » 2841

» **620 - 5 agosto 1934** - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia . . . . . » 2842

» **621 - 5 agosto 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di insegnamento di calcolo meccanico . . . . . » 2844

» **622 - 5 agosto 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso di abilitazione alla carica di ufficiale di armamento. . . . . » 2845

» **623 - 5 agosto 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di capo armaiuolo. . . . . » 2847

» **624 - 5 agosto 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per l'abilitazione di sottufficiali di artiglieria alle mansioni di guarda batteria nei forti . . . . . » 2851

» **625 - 5 agosto 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi . . . » 2853

» **626 - 5 agosto 1934** - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — XV corso artificieri di artiglieria » 2860

N. 627 - 5 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli . . . . . *Pag.* 2863

» 628 - 5 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI. — Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare. . . . . » 2866

» 629 - 5 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capo-meccanico automobilista. . . . . » 2867

» 630 - 5 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capo-officina automobilista . . . . . » 2868

» 631 - 5 agosto 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 2° corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo radiotelegrafista di 3ª classe . . . . . » 2870

» 632 - 5 agosto 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei CC. RR. . . . . » 2873

» 633 - 5 agosto 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Corso di ginnastica militare per sottufficiali . . . » 2876

» 634 - 5 agosto 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria . . . . » 2878

» 635 - 5 agosto 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria. . . . . » 2879

» 636 - 5 agosto 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di addestramento di personale della specialità zappatori-artieri del genio sul servizio pompieristico militare . . . . . » 2880

N. **637** - **5 agosto 1934** - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare . . . . . *Pag.* 2890

» **638** - **5 agosto 1934** - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per artificieri del genio . . . . . » 2892

PARTE PRIMA

Circolare N. 610. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio.** — (Ispettorato del genio). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

L'ultimo capoverso del n. 7 della circolare 445 del *giornale militare* c. a. (Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio) è modificato come segue:

« Il complesso dei due corsi tecnici integrativi e dei due periodi di tirocinio, attraverso i quali gli ufficiali del genio conseguono l'idoneità al servizio degli studi ed esperienze del genio, costituisce il corso superiore tecnico del genio di cui alle disposizioni sopracitate al n. 6. Però per i capitani assegnati definitivamente al detto servizio nella prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, e che siano ammessi a frequentare il corso superiore tecnico, il tirocinio s'intende sostituito dall'effettivo servizio già prestato nel servizio stesso; quelli che siano insegnanti nei corsi tecnici integrativi sono inoltre dispensati dal sostenere l'esame delle materie d'insegnamento rispettivo. Il corso superiore tecnico di cui sopra è valevole in particolare agli effetti dell'art. 83 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 611. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi tecnici integrativi per ufficiali del genio.** — (Ispettorato del genio). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

1. — Gli attuali capitani del servizio studi ed esperienze del genio che non siano compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1934-35 e che non siano stati già iscritti nel quadro d'avanzamento per l'anno 1934, compilato prima dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934, n. 899, possono essere ammessi, a domanda, a frequentare il corso superiore tecnico del genio, di cui al n. 7 della circolare n. 445 del *giornale militare* 1934-XII, quale risulta modificato dalla circolare n. 610 *giornale militare* 1934-XII, partecipando ai corsi tecnici integrativi in due turni. Il primo di essi frequenterà il corso negli anni 1934-35-36, e l'altro negli anni 1935-36-37.

2. — Le domande dovranno pervenire al ministero entro il 20 agosto c. a. ed in esse gli interessati possono dichiarare con quale dei due corsi tecnici integrativi, che si svolgono rispettivamente presso il centro studi del genio e l'istituto militare di r. t. ed e. t., preferiscono iniziare il corso.

La ripartizione dei capitani fra i due turni indicati al n. 1 sarà stabilita dal ministero tenendo anche conto, per quanto possibile, dei desideri espressi nelle domande degli interessati, a norma del comma precedente.

3. — L'ispettore del genio stabilirà quali capitani, per essere insegnanti nei corsi tecnici integrativi, sono dispensati dal sostenere l'esame nella rispettiva materia d'insegnamento.

4. — A fine di ciascun anno scolastico i capitani saranno classificati con le norme di cui alla circolare 445 del *gior-*

nale militare 1934-XII; però essi non saranno inclusi nella graduatoria prescritta per i tenenti frequentatori dei corsi integrativi.

Compiuto il corso superiore tecnico sarà per ciascun capitano stabilita la classifica di merito come media delle classifiche riportate nei due corsi integrativi.

Sul libretto personale dei capitani che saranno risultati idonei, sarà trascritta la seguente nota: « Ha compiuto con successo il corso superiore tecnico del genio negli anni scolastici . . . . riportando la media finale di punti . . . . (circolare n. 611 del *giornale militare* 1934-XII) ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 612. — COLONIE - DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di 20 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

1. — Il 6 novembre 1934-XII avrà inizio presso l'istituto coloniale fascista di Roma un corso di cultura coloniale della durata di mesi cinque. Vi saranno ammessi 20 ufficiali in S.P.E.

Saranno scelti quegli ufficiali che presenteranno domanda (in carta da bollo da L. 5) e che, oltre ad assoggettarsi al pagamento della tassa di cui appresso, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) rivestano il grado da tenente a maggiore incluso;

b) siano in possesso della licenza di liceo o di istituto tecnico o di titoli equivalenti;

c) abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari.

Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino speciali attitudini allo studio delle materie coloniali o che abbiano conoscenza degli usi e costumi delle colonie italiane e straniere.

A parità delle altre condizioni, la frequenza ai corsi di che trattasi sarà titolo di preferenza per l'invio degli ufficiali in colonia.

Inoltre un terzo degli ufficiali da inviarsi in colonia di autorità, sarà scelto fra quelli che hanno frequentato il corso di cultura coloniale.

2. — Le autorità militari, nell'annotare le domande, esprimeranno il loro parere oltrechè sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sulla opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

3. — Durante il corso gli ufficiali rimarranno effettivi agli enti di provenienza dai quali continueranno a ricevere gli assegni; dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare di Roma e, data la natura del corso, non percepiranno alcuna indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

4. — Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al comando della divisione militare di Roma il giorno 5 novembre p. v.

5. — Saranno tenuti al pagamento di una tassa d'iscrizione di L. 90 e di L. 10 per tassa di esami, somma che dovranno direttamente versare alla presidenza dell'istituto coloniale fascista (via Giustiniani n. 5, Roma 119); all'inizio del corso.

6. — Nessun ufficiale senza gravi giustificati motivi potrà esimersi dal frequentare il corso e ritirarsi dagli esami finali.

L'ufficiale che per i motivi di cui sopra venisse allontanato dall'istituto, non potrà più essere ammesso ad altri corsi successivi.

7. — Non saranno prese in considerazione le domande degli ufficiali vincolati a ferme coloniali e quelle degli ufficiali che frequentano o dovranno frequentare scuole militari, se queste termineranno dopo il 6 novembre o avranno inizio durante il corso in parola.

8. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

a) geografia delle colonie italiane;

b) storia antica ed archeologia delle colonie italiane;

c) storia della colonizzazione moderna e delle colonie italiane;

d) legislazione coloniale italiana;

e) nozioni d'istituzioni islamiche;

f) cenni di etnografia ed etnologia giuridica delle colonie italiane;

g) nozioni di arte militare coloniale;

h) nozioni di igiene coloniale;

i) condizioni economico commerciali delle colonie italiane.

Il corso sarà integrato da speciali conferenze, visite a monumenti, biblioteche, ecc.

9. — L'ammissione degli ufficiali delle varie armi, corpi e specialità è subordinata alle esigenze di servizio, ad esclusivo giudizio del ministero della guerra.

10. — Della frequenza del corso e dei risultati conseguiti da ciascun ufficiale dovrà essere presa nota nelle carte personali dell'ufficiale stesso.

11. — I comandi di corpo d'armata faranno pervenire entro il giorno 15 ottobre p. v. al ministero (direzione generale personale ufficiali) le domande presentate.

Il ministero avvertirà direttamente gli ammessi e provvederà in seguito alla pubblicazione dei loro nomi sul *giornale militare*.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 613. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Segreteria militare). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

1. — Presso la scuola di tiro d'artiglieria a Nettuno si svolgeranno i seguenti corsi nel periodo settembre 1934-marzo 1935.

A) *Corsi di tiro.*

Primo corso - dal 24 settembre al 31 ottobre 1934.

Secondo corso - dal 12 novembre al 20 dicembre 1934.

Terzo corso - dal 4 gennaio al 9 febbraio 1935.

Quarto corso - dal 18 febbraio al 27 marzo 1935.

Gli ufficiali frequentatori saranno designati dai comandi di cprpo d'armata scegliendoli tra quelli che non hanno ancora preso parte a detti corsi o, quanto meno, non li hanno frequentati negli ultimi quattro anni.

Il numero degli ufficiali da comandare è il seguente:

corpi d'armata I - II - III - XI: 2 ufficiali superiori (ten. col. o maggiori) - 4 capitani - 2 tenenti: per ciascun corso;

corpi d'armata IV - V - VI - VII - X: 1 ufficiale superiore - 3 capitani - 2 tenenti: per ciascun corso;

corpi d'armata VIII - IX - comando militare della Sicilia: 1 ufficiale superiore - (per il 1° e 3° corso) - 2 capitani e 1 tenente: per ciascun corso;

comando militare della Sardegna: 1 ufficiale superiore (per il 2° e 4° corso) - 1 capitano e 1 tenente: per ciascun corso.

B) *Corso di triangolazione.*

Dal 10 settembre al 31 ottobre 1934.

Dovranno frequentarlo 17 ufficiali dei quali sarà pubblicato il nome in successiva circolare del *giornale militare.*

C) *Corsi per ufficiali topografi.*

Primo corso: dal 14 novembre al 15 dicembre 1934.

Secondo corso: dall'11 febbraio al 9 marzo 1935.

Al primo dovranno partecipare un tenente in S.P.E. per ciascun reggimento da campagna, a cavallo, leggero, da montagna; al secondo un sottotenente di complemento per ciascun reggimento pesante campale, misto, pesante e controaerei, assegnati al 2° turno (1° febbraio 1935). Gli ufficiali dovranno essere scelti dai comandi di corpo d'armata tra quelli che per studi precedentemente compiuti diano affidamento di frequentare il corso con profitto e rendimento.

D) *Corso per telemetristi.*

Primo corso: dal 15 novembre al 15 dicembre 1934.

Dovranno parteciparvi un sottufficiale ed uno specialista per il tiro per ciascuno dei reggimenti da campagna, a cavallo, leggero e da montagna.

Secondo corso: dal 7 gennaio al 6 febbraio 1935.

Dovranno parteciparvi un sottufficiale e due specialisti per il tiro per ciascun reggimento pesante campale, misto, pesante.

Terzo corso: dal 12 febbraio al 9 marzo 1935.

Dovranno parteciparvi due sottufficiali e 4 specialisti per ciascun reggimento controaerei.

E) *Prescrizioni.*

1) I comandi di corpo d'armata segnaleranno all'ispettorato dell'artiglieria, almeno 7 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, l'elenco nominativo degli ufficiali che interverranno ai corsi. Analoga segnalazione dovrà esser fatta dai reggimenti interessati al comando della scuola di tiro per gli ufficiali, per i sottufficiali e per gli uomini di truppa.

2) Il personale comandato a frequentare i vari corsi dovrà giungere a Nettuno il giorno precedente a quello fissato per l'inizio del relativo corso.

3) Gli ufficiali dovranno essere provvisti di binocolo.

4) I sottufficiali ed il personale di truppa saranno presi in aggregazione dalla batteria deposito della scuola.

5) Il personale per i corsi telemetristi dovrà, a cura dei corpi, essere sottoposto a visita medica, in modo da destinare ai corsi soltanto militari che siano dotati di uguale visus ai due occhi, non inferiore ai due terzi (tabella Shellen). I sottufficiali saranno scelti fra quelli che non hanno frequentato già negli scorsi anni il corso telemetristi.

6) Sul certificato di viaggio degli ufficiali dovrà essere apposta una dichiarazione dalla quale risulti se l'ufficiale ha, o non, famiglia a proprio carico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 614. — SERVIZIO CHIMICO MILITARE — **Ufficiali chimici per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Nel prossimo anno accademico saranno inscritti al 3° anno del corso di chimica (facoltà di scienze), presso la R. università di Roma, sei ufficiali subalterni delle varie armi per conseguire la laurea in chimica, aspiranti ad essere assegnati al servizio chimico militare, come viene specificato negli articoli seguenti:

1. — Gli ufficiali ammessi a frequentare il biennio di chimica durante i 2 anni di studio passeranno alle dipendenze disciplinari e amministrative del servizio chimico militare. Alla fine del 2° anno potranno compiere visite a stabilimenti militari e privati ed anche, se del caso, all'estero, come premio per i migliori, secondo disposizioni che impartirà a suo tempo la direzione del servizio chimico predetto.

2. — Il programma degli studi che essi seguiranno sarà determinato in base ad accordi tra la direzione del servizio chimico militare e la R. università, in modo che gli ufficiali stessi possano conseguire la laurea in chimica in due anni.

La direzione del servizio chimico si terrà informata sul lavoro compiuto dagli ufficiali durante i due anni di corso e al termine del biennio comunicherà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il giudizio sui risultati conseguiti dagli ufficiali iscritti.

3. — Possono presentare domanda per essere ammessi al corso di chimica in parola gli ufficiali subalterni delle varie armi che provengono dai corsi regolari di reclutamento, con anzianità non superiore al 15 agosto 1930, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano titoli per l'iscrizione al 3° anno di chimica, facoltà di scienze. Per gli ufficiali di artiglieria e genio vale l'art. 7 del R. decreto 17 aprile 1930, circ. 321 *giornale militare* stesso anno;

b) abbiano compiuto almeno due anni di servizio alle truppe, di cui almeno uno al comando di plotone o reparto corrispondente alla data del 1° ottobre 1934;

c) abbiano riportato, negli anni 1932 e 1933, almeno la classifica di buono con coefficiente tre;

d) diano affidamento, per fermezza di propositi e passione agli studi, di poter compiere con successo il corso in questione;

e) siano dichiarati idonei nella speciale visita medica prescritta all'art. 27, capo VII del regolamento speciale approvato con R. decreto del 9 gennaio 1927, n. 147, riportato nella *Gazzetta ufficiale* n. 49 del 1° marzo stesso anno.

4. — Le domande, corredate dagli espliciti pareri gerarchici ed accompagnate dal libretto personale degli interessati, dovranno essere trasmesse dai comandi di corpo d'armata o di isola al ministero della guerra — direzione generale personale ufficiali — per il 10 settembre c. a.

Esse saranno prese in esame da una commissione costituita da:

Direttore del servizio chimico militare, *presidente;*

Capo della sezione tecnica R. esercito, *membro;*

Ufficiale superiore o capitano laureato in chimica, *membro e segretario.*

I nomi degli ufficiali prescelti dalla commissione suddetta saranno comunicati alla direzione generale personale ufficiali per le conseguenti disposizioni e per la loro successiva pubblicazione sul *giornale militare.*

5. — Gli ufficiali ammessi alla R. università avranno durante il 1° anno di corso il trattamento economico stabilito dall'articolo 11 della circolare 460 *giornale militare* 1925.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 615. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito.** — (Segreteria militare). — 5 agosto 1934. – Anno XII.

1. — Il 5 novembre 1934 avrà inizio il corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.

2. — Il corso sarà svolto a Cerveteri, avrà la durata di circa 6 mesi e comprenderà istruzioni sull'osservazione aerea, su argomenti di arte militare terrestre e di tiro di artiglieria, sui mezzi aerei, con applicazioni pratiche di volo.

3. — Ultimato il corso, gli ufficiali giudicati idonei conseguiranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano, con diritto a fregiarsi dell'apposito distintivo, e saranno inviati a prestar servizio da osservatore alle squadriglie per il Regio esercito sino al termine delle esercitazioni di campagna con le truppe; dopodichè rientreranno ai reggimenti di provenienza.

Gli ufficiali giudicati non idonei rientreranno senz'altro ai reggimenti di provenienza, non appena pronunciato il giudizio di non idoneità.

4. — Ultimato il servizio di squadriglia di cui al precedente n. 3, gli ufficiali osservatori saranno presi in esame, nei riguardi del vantaggio di carriera di cui al secondo capoverso dell'art. 39 della circolare 510 del *giornale militare* 1934.

5. — Possono concorrere all'ammissione al corso i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che al 1° gennaio 1935 non superino il 32° anno di età ed abbiano non meno di 3 anni di effettivo servizio come ufficiali nei reggimenti della propria arma, dei quali almeno due in una compagnia o reparto corrispondente delle altre armi.

6. — Le domande di ammissione dovranno essere redatte su carta bollata da L. 5 e indirizzate al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), a cui dovranno pervenire non oltre il 30 settembre c. a.

I comandi di corpo debbono unire alla domanda una copia delle note caratteristiche dell'anno in corso e un breve rapporto dal quale risulti, con giudizio esplicito, se l'ufficiale è distinto per intelligenza, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per qualità militari, sia morali che fisiche.

Le autorità gerarchiche nel trasmettere le domande esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

7. — Questo ministero si riserva di comunicare ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole i nomi degli ufficiali da inviare alla visita psicofisiologica, nonchè la data e l'istituto medico-legale dove la visita stessa sarà passata.

8. — Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al corso è di 35.

9. — Le proposte di esonero e di rinvio ai corpi di provenienza degli ufficiali allievi osservatori saranno trasmesse a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) dal ministero della R. aeronautica, per il periodo passato a Cerveteri, dai comandi di corpo d'armata, dai quali le squadriglie dipendono, per il periodo di servizio presso le squadriglie.

10. — Gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli ordinari assegni ed indennità (escluse quelle aeronautiche e di missione) sia durante il corso, sia, dopo il conseguimento del brevetto di osservatore, durante i periodi di servizio in squadriglia.

11. — Agli ufficiali verranno corrisposte a carico della R. aeronautica le seguenti indennità:

a) durante il corso:

l'indennità per voli isolati prevista dall'art. 12 del nuovo regolamento sulle indennità aeronautiche (ed. 1934);

b) dopo il conseguimento del brevetto, durante i periodi di servizio in squadriglia:

l'indennità di volo di L. 900 mensili;

gli assegni vitto;

le indennità di missione secondo le disposizioni vigenti per la R. aeronautica;

eventualmente le altre indennità aeronautiche previste per il personale aeronavigante della R. aeronautica.

12. — Durante il corso gli ufficiali conserveranno i cavalli che già posseggono, lasciandoli però presso i corpi cui gli ufficiali stessi appartengono; non potranno farsi seguire da attendenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 616. — SCUOLE MILITARI. — **Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

1. — Presso la scuola centrale di educazione fisica di Roma (Farnesina) anche nel prossimo anno, si svolgerà un corso per subalterni in S.P.E. allievi istruttori di educazione fisica.

2. — Il corso ha lo scopo di formare dei provetti istruttori. Avrà la durata di mesi 5: dal 1° dicembre 1934 al 30 aprile 1935.

3. — Vi saranno ammessi ufficiali subalterni di arma combattente nella misura di uno per ciascun corpo d'armata o comando militare di isole. Detti comandi dovranno segnalare il nome degli ufficiali che saranno inviati al corso entro il 20 novembre 1934 al ministero (direzione generale personale ufficiali) ed al comando della scuola.

4. — I subalterni in questione dovranno essere scelti fra coloro che posseggono perfetta costituzione fisica, particolari doti di prestanza, robustezza ed agilità, provata valentia negli esercizi fisici e spiccata inclinazione agli *sports* in genere.

Essi dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) aver riportato negli ultimi due anni la classifica di ottimo o buono con tre;

b) aver tre anni di effettivo servizio al reggimento;

c) non essere inscritti sul quadro d'avanzamento ed avere anzianità tale da far ritenere non prossima la loro iscrizione sul quadro d'avanzamento;

d) non abbiano superato il 28° anno di età.

5. — Gli ammessi dovranno presentarsi al comando della menzionata scuola il mattino del 30 novembre c. a. Ad essi saranno corrisposte le indennità prescritte dall'art. 11 della circolare 460 *giornale militare* 1925.

6. — Gli ufficiali ammessi sono autorizzati a condurre seco l'attendente e quelli montati il proprio cavallo.

7. — Il comando della scuola centrale di educazione fisica invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali) non oltre il 15 dicembre p. v. l'elenco nominativo degli ufficiali presentatisi, comunicando in seguito le eventuali variazioni di presenza dei partecipanti al corso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 617. — SCUOLE MILITARI. — **Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in S. P. E. presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Il 1° ottobre 1934 avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un corso allievi istruttori di equitazione.

Esso avrà termine il 30 giugno 1935.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Tenente VALLETTI-BORGNINI Felice, Nizza cavalleria.
» TOLOMEO Nicola, lancieri Firenze.
» PESCUMA Salvatore, cavalleggeri Saluzzo.
» GUILLET Amedeo, cavalleggeri Guide.
» VESTUTI Alfredo, legione allievi CC. RR. Roma.
» ROSSI Mario, 24° reggimento artiglieria da campagna.

1. — Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 30 settembre 1934 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi e reparti interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. — Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente. Quelli che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di due cavalli dai corpi che li hanno in forza.

3. — Gli ufficiali comandati al corso continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Per il 1° novembre 1934 il comando della scuola invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali - di

visione movimento - sezione 2ª), l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 618. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento di zappatori di fanteria al servizio pompieristico militare.** — (Ispettorato del genio). — 13 agosto 1934 - Anno XII.

Allo scopo di addestrare al servizio pompieristico militare sottufficiali, graduati e soldati zappatori di fanteria, avrà inizio il 5 settembre 1934, un periodo di addestramento nello speciale servizio predetto.

Il periodo di addestramento avrà la durata di tre mesi e si svolgerà presso i sottonotati corpi dei civici pompieri, dove a cura dei reggimenti di fanteria interessati, saranno giornalmente avviati per l'istruzione i militari designati.

Detto personale dovrà essere istruito al maneggio dei materiali ed alle manovre pompieristiche secondo il programma allegato, ma non prenderà parte ai servizi effettivi d'incendio. È data però facoltà ai comandanti dei civici pompieri di far assistere qualche volta gli allievi all'estinzione di incendi reali.

Forza da destinare per la predetta istruzione: una squadra di 8 soldati al comando di un sottufficiale o caporale maggiore per ciascuno dei reggimenti sottoindicati:

Corpo pompieri	di	MILANO	- 7°,	8°,	49°,	67°	regg. fant.
»	»	» NAPOLI	- 15°,	31°,	40°	»	»
»	»	» PADOVA	- 57°,	58°		»	»
»	»	» GENOVA	- 41°,	42°,	43°	»	»
»	»	» TORINO	- 90°,	91°,	92°	»	»
»	»	» GORIZIA	- 23°,	24°		»	»
»	»	» TRIESTE	- 12°,	151°,	152°	»	»
»	»	» VENEZIA	- 55°,	71°		»	»
»	»	» FIRENZE	- 84°,	22°		»	»
»	»	» ROMA	- 13°,	14°	81°	»	»
»	»	» MESSINA	- 3°,	4°		»	»

I seguenti reggimenti di fanteria provvederanno che alla data del 4 settembre il personale destinato alla istruzione suddetta passi in aggregazione presso i reggimenti per ciascuno a fianco segnato.

49° e 67° regg. fant. al 7° regg. fanteria.

15° regg. fant. al 31° regg. fanteria.

57° regg. fant. al 58° regg. fanteria.

41° e 42° regg. fant. al 43° regg. fanteria.

55° regg. fant. al 71° regg. fanteria.

22° regg. fant. all'84° regg. fanteria.

13° e 14° regg. fant. all'81° regg. fanteria.

4° regg. fant. al 3° regg. fanteria.

24° regg. fant. al 23° regg. fanteria.

I graduati di truppa ed i soldati dovranno essere tratti da quelli aventi ferma ordinaria e dei seguenti mestieri: muratori, carpentieri, fabbri, elettricisti, motoristi, tubisti idraulici.

Sull'attitudine ed il profitto del personale militare i comandanti dei civici pompieri riferiranno all'ispettorato del genio tramite i comandi del genio aventi giurisdizione nelle località in cui si svolgeranno i corsi.

La sorveglianza ed il coordinamento delle istruzioni è affidata all'ispettorato del genio che provvederà a mezzo dei predetti comandi del genio.

Al termine del periodo di addestramento i comandi di reggimento apporteranno sui fogli matricolari dei suddetti militari la seguente notazione: « Ha seguito un periodo di addestramento pompieristico della durata di 3 mesi presso il corpo pompieri di . . . . . , riportando la classifica di ottimo, buono, mediocre ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Programma dell'istruzione teorico-pratica sul servizio pompieristico da impartirsi agli zappatori di fanteria.

MEZZI DI ESTINZIONE.

1. Generalità delle pompe da incendio - Tipi.
2. Pompe a mano (descrizione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi, modi di eliminare detti inconvenienti, manovre d'impiego, caratteristiche dei tipi di servizio).
3. Pompe con motore a scoppio (cenni sui tipi; centrifuga ed a pistoni) - Generalità sulle autopompe e motopompe.
4. Manovre con pompe (ricerca dell'acqua, piazzamento delle pompe in serie, uso delle vasche di tela).
5. Estintori chimici e meccanici (estintori idrici, a schiuma, a tetracloruro di carbonio, a polvere, ad anidride carbonica).
6. Coperta di soffocamento (descrizione dei tipi di lana e d'amianto, manovra d'impiego).
7. Tubazioni flessibili da acqua (tubi di aspirazione, tubi di mandata o manichette; diametri, lunghezza dei tratti, conservazione e riparazione, norme per il trasporto e l'asciugamento dopo l'impiego, manovra dello stendimento delle tubazioni, naspi).
8. Raccordi delle tubazioni flessibili da acqua.
9. Lance normali, regolabili, bocchelli; getto delle lance; altezza del getto, attrito dell'acqua nelle pareti interne dei tubi.
10. Ripartitori - Descrizione, funzionamento, calibri, impiego, manovra.

MEZZI DI PROTEZIONE E DI SALVATAGGIO.

11. Scale. Scala italiana (descrizione, nomenclatura, manovra di montaggio, impiego). Scala di funi, descrizione, nomenclatura, manovra di salita, impiego.
12. Teli di salvataggio. Tela da salto (descrizione, impiego, manovra). Tela slitta (descrizione, impiego, manovra). Tela slitta a sacco (descrizione, impiego, manovra).
13. Funi. Funi speciali per pompieri, nodi per imbracature di salvataggio, ganci a molla.
14. Cinture ed imbracature da salvataggio. Descrizione dei principali tipi in uso fra i corpi pompieri.
15. Apparecchi di respirazione. Maschere a filtro, diversi tipi di filtro o patrona. Apparecchi antifumistici ad aria fresca, manovra d'impiego. Addestramento a portare la maschera.
16. Salvataggi - Come si opera per eseguire il salvataggio di persone nei casi più comuni.

ATTREZZI ED APPARECCHI DA DEMOLIZIONE E SGOMBRO ILLUMINAZIONE - PUNTELLAMENTI.

17. Apparecchio per il taglio a fiamma ossidrica - Graffi, ramponi, arpioni vari - Descrizione e manovra di impiego.

N. 619. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di cartografia, fotografia ed interpretazione dell'aerofotografia.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

1. — Il 1° aprile 1935 avrà inizio presso l'istituto geografico militare un corso di cartografia, fotografia ed interpretazione dell'aerofotografia, al quale potranno concorrere, a domanda, tenenti e capitani delle armi combattenti — con anzianità non superiore a quella del 1° gennaio 1930 per i capitani, e senza limite per i tenenti — e che abbiano riportato negli ultimi due anni classifiche non inferiori al buono con tre.

Il numero massimo di ufficiali da ammettersi al corso è di 15.

Il programma del corso risulta dall'allegato alla circ. 550 *giornale militare* 1933.

2. — Il corso avrà la durata di sei mesi. Durante il suo svolgimento, gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno esserne esonerati in qualunque momento, a giudizio della direzione dell'istituto geografico militare.

3. — Le domande saranno fatte pervenire dai comandi di corpo d'armata alla direzione dell'istituto non più tardi del 15 gennaio 1935, corredate dai seguenti documenti:

a) libretto personale dell'ufficiale;

b) rapporto del comandante del corpo, capo ufficio o capo servizio sulle doti ed attitudini dell'ufficiale, con particolare riguardo alle materie di insegnamento del corso;

c) pubblicazioni e documenti che il concorrente riterrà utile presentare agli effetti della più completa valutazione delle sue qualità ed attitudini.

4. — Una speciale commissione nominata dal direttore dell'istituto esaminerà le note personali ed i titoli dei candidati, pronunciandosi sulla idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

5. — La direzione dell'istituto segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi e ne darà direttamente avviso ai corpi per la presentazione di detti ufficiali il mattino del 31 marzo 1935 alla sede dell'istituto, ove agli effetti amministrativi essi si intenderanno « comandati ».

Durante il corso gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza; ad essi spetterà il trattamento economico stabilito dall'art. 11 della circolare 460 *giornale militare* 1925.

6. — A corso ultimato la direzione dell'istituto geografico militare segnalerà al ministero (comando del corpo di S. M.) gli ufficiali dimostratisi in complesso più idonei al servizio di interpretazione dell'aerofotografia e quelli risultati invece più atti al servizio cartografico o fotografico in genere.

7. — Gli ufficiali di arma a cavallo non potranno farsi seguire dai cavalli.

A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volenterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante, durante i lavori di campagna, e le funzioni di attendente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 620. —. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Corso pratico di topografia.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

1. — Il 1° marzo 1935 avrà inizio presso l'istituto geografico militare un corso di topografia al quale potranno concorrere, a domanda, tenenti e capitani delle armi combattenti — con anzianità non superiore a quella 1° gennaio 1931 per i capitani, e senza limite per i tenenti — e che abbiano riportato negli ultimi due anni classifiche non inferiori a buono con tre. Devono inoltre aver tenuto il comando

di reparto corrispondente al proprio grado per almeno tre anni. Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è di 20.

2. — Il corso avrà la durata di due anni. Durante il suo svolgimento gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno esserne esonerati in qualunque momento, a giudizio della direzione dell'istituto geografico militare. Al termine del corso gli ufficiali che avranno tratto migliore profitto potranno essere trattenuti presso l'istituto per i servizi tecnici.

3. — Le domande saranno fatte pervenire dai comandi di corpo alla direzione dell'istituto, tramite i comandi di corpo d'armata o d'isola, per il giorno 15 gennaio 1935 corredate dai seguenti documenti:

a) libretto personale dell'ufficiale;

b) rapporto del comandante di corpo, capo ufficio o capo servizio sulle doti ed attitudini dell'ufficiale, con particolare riguardo agli studi di carattere geodetico, astronomico, topografico od affini, eventualmente fatti, agli analoghi incarichi assolti ed alla presunta capacità a seguire, con profitto, il corso di cui trattasi.

Detto rapporto dovrà altresì contenere una nota informativa sulle qualità di robustezza fisica e di vista dell'ufficiale ed un cenno sulla adattabilità a periodi di vita dura e disagiata per lavori geo-topografici in Italia ed oltremare;

c) pubblicazioni e documenti che il concorrente riterrà utile presentare agli effetti della più completa valutazione delle sue qualità ed attitudini.

4. — I richiedenti saranno sottoposti, presso i corpi, ad un piccolo saggio di disegno, per una prima valutazione sull'attitudine al lavoro topografico, su modello e con norme che l'istituto invierà ai corpi stessi.

5. — Una commissione nominata dal direttore dell'istituto esaminerà le note personali, i titoli di studio ed i saggi dei candidati, pronunciandosi sulla idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

6. — La direzione dell'istituto segnalerà al ministero (direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi, e ne darà direttamente avviso ai corpi, i quali disporranno che detti ufficiali si presentino il mattino del 1° marzo 1935 alla sede dell'istituto ove, agli effetti amministrativi, essi passeranno « assegnati ».

7. — Durante il 1° anno di corso non verranno concesse licenze, se non per gravi motivi di famiglia.

8. — Gli ufficiali di arma a cavallo non potranno farsi seguire dai cavalli.

A cura dei corpi di provenienza gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volenterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante durante i lavori di campagna e le funzioni di attendente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 621. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici. — 5 agosto 1934 – Anno XII.

Per aumentare la conoscenza del calcolo meccanico tra il personale delle amministrazioni dipendenti, determino che dal 14 febbraio 1935-XII, al 15 marzo successivo abbia luogo l'11° corso per l'insegnamento di tale calcolo.

Vi parteciperanno gli ufficiali commissari e di amministrazione che verranno indicati con successiva circolare e che dovranno presentarsi il mattino del 13 febbraio 1935 a questo ministero (direzione generale servizi logistici).

Quelli non residenti in Roma riceveranno le indennità stabilite dall'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 622. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso di abilitazione alla carica di ufficiale di armamento.** — (Direzione generale di artiglieria). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Allo scopo di colmare le deficienze verificatesi presso i corpi di ufficiali che in precedenza erano stati abilitati alla carica di ufficiale di armamento, questo ministero è venuto nella determinazione di far svolgere, con le modalità di cui alla circolare 497 del *giornale militare* 1926, con le varianti in appresso indicate, due corsi per l'abilitazione alla carica di ufficiale di armamento.

Tali corsi, della durata di trentatre giorni, compreso il periodo per l'esperimento, avranno luogo interamente presso la fabbrica d'armi R. esercito di Terni, il primo dal 15 ottobre al 16 novembre 1934, ed il secondo dal 19 novembre al 21 dicembre 1934.

Il programma dei corsi risulta dall'allegato n. 1 alla presente circolare.

Ai corsi in questione dovranno partecipare:

primo corso tutti gli ufficiali segnalati — in esito alla circolare n. 22112 del 29 maggio 1934 — dai comandi dei corpi di armata di Torino (ufficiali n. 16), Alessandria (ufficiali n. 15), Milano (ufficiali n. 13), Verona (ufficiali n. 14), Trieste (ufficiali n. 6), Firenze (ufficiali n. 8);

secondo corso tutti gli ufficiali segnalati — in esito alla circolare n. 22112 del 29 maggio 1934 — dai comandi dei corpi d'armata di Bologna (ufficiali n. 16), Roma (ufficiali n. 10), Bari (ufficiali n. 9), Napoli (ufficiali n. 7), Udine (ufficiali n. 16), dal comando militare della Sicilia (ufficiali n. 8), dal comando militare della Sardegna (ufficiali n. 6).

A ciascuno dei corsi di cui sopra dovrà partecipare, inoltre, un ufficiale dell'arma dei CC. RR.: al riguardo il comando generale dell'arma impartirà le relative conseguenti disposizioni.

Per ogni particolare esecutivo valgono le norme contenute nella detta circolare n. 497.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Programma per lo svolgimento del corso per l'abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento.

Nomenclatura e descrizioni delle varie armi portatili, mitragliatrici, parti d'armi ed accessori in distribuzione ai corpi, specie di materie prime impiegate per la loro fabbricazione.

Funzionamento delle armi portatili e mitragliatrici — Condizioni alle quali debbono soddisfare gli organi principali dell'arma — Composizione e scomposizione di dette armi — Esercitazione di tiro col fucile, moschetto, pistole e mitragliatrici.

Munizionamento delle armi portatili.

Cannone da 65/17: cenno descrittivo e funzionamento degli organi e congegni principali — Cenno sul funzionamento.

Breve cenno sugli esplosivi di lancio e di scoppio più in uso.

Difetti nel funzionamento delle armi non dovuti alla lavorazione od a guasti, loro cause e modo di ovviarli.

Conoscenza degli strumenti verificatori per la verifica delle armi presso i corpi.

Conoscenza sommaria della livellatura delle canne di fucili, moschetti, mitragliatrici; prove di tiro di esattezza.

Criteri nello stabilire le riparazioni alle armi guaste e circa il modo di eseguirle.

Conoscenza degli attrezzi, utensili ecc. accessori per le riparazioni prescritte presso i corpi.

Manutenzione, untura, conservazione delle armi portatili, mitragliatrici, parti d'armi ed accessori.

Mobilio regolamentare e di ripiego, attrezzi e materie prime occorrenti.

Imballaggio e spedizione delle armi e parti d'armi.

Conoscenza dei vari sistemi d'imballaggio e delle casse da imballo regolamentari.

Istruzione sui diversi tipi di bombe in adozione, loro conservazione, imballaggio e spedizione.

N. 623. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di capo armaiuolo.** — (Direzione generale artiglieria). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di capo armaiuolo, il ministero dispone che alla data del 10 settembre 1934 abbia inizio un corso per l'abilitazione di sottufficiali alle mansioni predette sulla base del programma indicato in calce alla presente circolare.

Il corso si effettuerà presso la fabbrica d'armi R. esercito di Terni, per la parte che si riferisce alle armi portatili, fino al 9 febbraio 1935, e presso l'arsenale R. esercito di Napoli dal 12 al 27 febbraio 1935 per quanto ha attinenza al materiale da 65 17.

Sono ammessi a frequentare il corso i seguenti sottufficiali:

Serg. magg. MASSERDOTTI Francesco, capo meccanico, 5° reggimento artiglieria pesante.

» » ALPE Luciano, operaio, 11° reggimento artiglieria da campagna.

» » REPETTO Camillo, operaio, 29° reggimento artiglieria da campagna.

» » EVANGELISTA Nelson, operaio, 4° reggimento artiglieria da campagna.

» » LOGRIPPO Franco, operaio, 10° reggimento artiglieria da campagna.

» » MONFERRINO Giovanni, operaio, 1° reggimento artiglieria da costa.

» » ARDITO Francesco, operaio, 1° reggimento artiglieria da costa.

» » DI GENNARO Vincenzo, operaio, 14° reggimento artiglieria da campagna.

» » COZZOLI Antonio, operaio, 14° reggimento artiglieria da campagna.

» » GIRASOLI Giuseppe, operaio, 12° reggimento artiglieria da campagna.

» » MERLINO Secondo, operaio, 25° reggimento artiglieria da campagna.

Serg. magg.	SCRIVANO Pietro, 1° reggimento artiglieria pesante.
Maresc. magg.	PETRINI Virgilio, gruppo artiglieria costa della Sardegna.
Maresc. capo	SORRENTINO Antonio, 22° reggimento fanteria.
Serg. magg.	CANESI Mario, 38° reggimento fanteria.
» »	MAGAZZU' Andrea, 2° reggimento fanteria.
» »	GAUDESI Natale, 13° reggimento fanteria.
» »	CASSANI Lino, 21° reggimento fanteria.
» »	VERNETTI Umberto, 90° reggim. fanteria.
» »	DI MAGGIO Gennaro, distretto militare di Brescia.
» »	VOENA Dionigi, 1° reggimento alpini.
» »	ZENZOLA Giovanni, scuola allievi ufficiali di complemento - Milano.
Maresc. ord.	TORSELLI Renato, 22° reggim. fanteria.
Serg. magg.	TARDELLI Antonio, 22° reggim. fanteria.
» »	RUBINO Luigi, 55° reggimento fanteria.
» »	VIANELLO Raimondo, 12° reggim. fanteria.
» »	ARLANDO Cesare, scuola allievi ufficiali di fanteria - Moncalieri.
» »	VECELI Enrico, 11° reggimento fanteria.
» »	CAIZZI Gaetano, 20° reggimento fanteria.
» »	GALANTE Salvatore, 6° reggim. fanteria.

I direttori degli stabilimenti sopra indicati nomineranno una commissione, composta di ufficiali e capitecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al termine di ogni frazione di corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito da zero a dieci.

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso alla direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni che riepilogherà, a corso ultimato, tutti gli specchi ricevuti e stabilirà la classificazione generale da trasmettere al ministero, per il tramite dell'ispettorato dell'artiglieria, unitamente ad una breve relazione sullo svolgimento del corso in oggetto.

I comandi degli enti interessati disporranno che i sottufficiali suddetti si trovino a Terni il giorno antecedente l'inizio del corso (9 settembre 1934).

Durante la permanenza a Terni i sottufficiali ammessi al corso saranno presi in aggregazione dal distaccamento provvisorio del distaccamento del 52° reggimento fanteria; durante la permanenza a Napoli dal 10° reggimento artiglieria pesante campale.

Per tutta la durata del corso i sottufficiali capimeccanici ed operai partecipanti seguiteranno a percepire il compenso di lavoro di cui alla circolare n. 769 *giornale militare* 1928 (capitolo « competenze »).

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Schema di programma del corso di istruzione per l'abilitazione di sottufficiali alla carica di capo armaiuolo.

PARTE PRIMA.

A) PRESSO LA FABBRICA D'ARMI R. ESERCITO DI TERNI.

1) Nomenclatura e funzionamento delle seguenti armi portatili:

a) armi mod. 91;

b) pistole a rotazione mod. 89; pistole automatiche mod. 910 e mod. 915, pistole da segnalazione;

c) mitragliatrici leggere Fiat 26 - Fiat 28 - Breda *C* - mod. 29 e mod. 30;

d) mitragliatrici pesanti mod. 14;

e) mitragliatrici S.I.A. - Schwarzlose - S. Etienne;

f) sciabole mod. 71 - mod. 71/29 - mod. 88/22 - mod. 29 e sciabole da carabinieri a piedi;

g) lance da cavalleria mod. 900.

2) Composizione e scomposizione.

3) Accessori e parti di ricambio.

4) Verifica delle condizioni d'efficienza ed impiego degli strumenti verificatori.

5) Difetto di funzionamento, loro cause e modo di ovviarvi.

6) Manutenzione, conservazione, imballaggio.

7) Cenni sui materiali occorrenti per l'allestimento delle varie parti d'armi, sulla lavorazione, sui trattamenti termici e sulla coloritura.

8) Strumenti ed attrezzi in dotazione alle officine reggimentali.

9) Riparazioni effettuabili presso i corpi.

10) Esecuzione pratica di alcune delle principali riparazioni: Esercitazione al banco di lavori di aggiustaggio - piccoli lavori di fucinatura (punte e codolo di lance da cavalleria mod. 900, bottone di sciabola mod. 71) - riparazione alle casse di armi mod. 91, con applicazione dei tasselli regolamentari e del fusto - riparazione alle armi con sostituzione di alcune parti - adattamento alle armi delle parti distribuite ai corpi con sopraметallo - rifare il taglio alle lame di sciabole - sostituzione delle guance di sciabole baionette - riparazione dei foderi metallici mediante pezzi di riporto saldati a forte - riparazione delle guardie di sciabole - estrazione di viti rotte dalle chiocciole, ecc.

11) Conoscenza sommaria della livellatura delle canne.

12) Cenni sul munizionamento.

13) Esercitazione al tiro colle varie armi.

PARTE SECONDA.

B) Presso l'arsenale R. Esercito di Napoli.

Cannone da 65/17.

Nomenclatura.

Composizione e scomposizione.

Accessori e parti di ricambio.

Verifica delle condizioni d'efficienza ed impiego degli strumenti verificatori.

Difetti di funzionamento - loro cause e modo di ovviarvi.

Manutenzione, conservazione.

Istruzione pratica sulle più comuni piccole riparazioni che possono effettuarsi presso i corpi

N. 624. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso per l'abilitazione di sottufficiali di artiglieria alle mansioni di guarda batteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di guardabatteria nei forti, il ministero dispone che alla data del 1° novembre 1934 abbia inizio il corso stabilito dal regolamento sullo stato dei sottufficiali (paragrafo 39, capo II e sia svolto, durante il corso stesso, il programma indicato nella circolare n. 445 del *giornale militare* 1933, con le varianti riportate in calce alla presente circolare.

Il corso si effettuerà presso l'arsenale R. esercito di Piacenza, per la parte che si riferisce al materiale di artiglieria, fino al 31 dicembre 1934, e presso il laboratorio caricamento proiettili di Piacenza dal 1° al 31 gennaio 1935 per quanto ha attinenza agli esplosivi, munizioni ed artifizi di guerra.

Sono ammessi a frequentare il corso i seguenti sottufficiali di artiglieria:

Maresc. magg. RONDELLI Alfonso, direzione artiglieria Bologna.

» ord. DABALA' Francesco, direzione artiglieria Bologna.

» magg. FERGANI Medardo, direzione artiglieria Bologna.

» capo PIANTELLA Giovanni, direzione artiglieria Venezia.

Aiutante batt. CRISARA' Amedeo, direzione artiglieria Piacenza.

Maresc. ord. FORCIERI Costantino, 1° reggimento artiglieria da campagna.

» magg. CABURLON Giuseppe, 1° reggimento artiglieria da campagna.

Serg. magg. CUTULI Filippo, 26° reggimento artiglieria da campagna.

Maresc.	ord.	ANTONICELLI Pasquale, 18° reggimento artiglieria da campagna.
»	»	BARACCANI Aldo, 15° reggimento artiglieria da campagna.
»	»	LA MOLA Pietro, scuola allievi ufficiali di complemento di Pola.
»	»	BELARDINELLI Sante, 2° reggimento artiglieria da campagna.
»	magg.	RIPANO Agapito, 10° reggimento artiglieria pesante campale in forza supplementare al 1° reggimento bersaglieri.
»	ord.	VIGO Giuseppe, 27° reggimento artiglieria da campagna.
Serg.	magg.	LOCATELLI Ugo, 27° reggimento artiglieria da campagna.
Maresc.	capo	PERCOPO Enrico, 4° reggimento artiglieria pesante.
»	ord.	MURARI Vittorio, 3° reggimento di artiglieria alpina.
»	»	ROBERTI Angelo, 7° reggimento artiglieria pesante campale.

I direttori degli stabilimenti sopra indicati nomineranno una commissione composta di ufficiali e capitecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al termine del corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito (in ventesimi).

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso, a cura dell'arsenale R. esercito di Piacenza, a corso ultimato, alla direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni che stabilirà la classificazione generale da trasmettere al ministero, per il tramite dell'ispettorato dell'artiglieria, unitamente ad una breve relazione sullo svolgimento del corso in oggetto.

I comandi degli enti interessati disporranno che i predetti sottufficiali si trovino in Piacenza il giorno antecedente all'inizio del corso (31 ottobre 1934), ove passeranno in aggregazione alla compagnia artificieri del laboratorio caricamento proietti.

Al termine del corso tutti i sottufficiali rientreranno ai rispettivi corpi di provenienza, in attesa di essere assegnati da questo ministero in qualità di guardabatteria nei forti.

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Schema di programma del corso per l'abilitazione di sottufficiali di artiglieria alle mansioni di guardabatteria nei forti.

Varianti da apportare al programma indicato nella circolare n 445 del *giornale militare* 1933:

a) depennare le « riparazioni di piccola entità ai materiali telemetrici » tanto dalle lezioni teoriche quanto dalle lezioni pratiche;

b) ridurre la durata delle lezioni pratiche relative agli automezzi ad ore 16;

c) aumentare a 16 ore la durata delle lezioni pratiche relative al carreggio.

N. 625. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi munizioni ed esplosivi.** — (Direzione generale di artiglieria). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di sottoconsegnatari di depositi munizioni ed esplosivi (guardamunizioni), il ministero dispone che nel periodo 15 gennaio - 20 febbraio 1935, sia effettuato presso il laboratorio caricamento proiettili di Piacenza un corso per l'abilitazione di sottufficiali di artiglieria alle mansioni predette sulla base del programma indicato in calce alla presente circolare.

Sono stati prescelti a frequentare il corso in parola i seguenti sottufficiali di artiglieria:

Maresc. magg. MIOZZO Eugenio, direzione artiglieria Trieste.

» » CALTRAN Augusto, direzione artiglieria Bologna.

Serg. magg. AMERICI Amerigo, direzione artiglieria Firenze.

Maresc. magg. MARIOTTI Enrico, direzione artiglieria Alessandria.

» ord. GAZZOTTI Benvenuto, direzione artiglieria Alessandria.

» magg. LUNGHI Luigi, direzione artiglieria Piacenza.

» » PAPISCA Francesco, direzione artiglieria Piacenza.

Serg. magg. D'AMATO Edoardo, 28° reggimento artiglieria da campagna.

» » CIORRA Luigi, 29° reggimento artiglieria da campagna.

» » BRUGNONE Pietro, 29° reggimento artiglieria da campagna.

» » VITOLO Gaetano, 2° reggimento artiglieria pesante.

» » MARINO Filippo, 18° reggimento artiglieria campagna.

» » IACOBELLIS Pasquale, 14° reggimento artiglieria campagna.

» » SCIUME' Giuseppe, 9° reggimento artiglieria pesante campale.

» » NEBIOLO Francesco, scuola allievi ufficiali di complemento di Bra.

» » MONTAZZOLI Alessandro, 7° reggimento artiglieria pesante

» » CELONA Giovanni, 12° reggimento artiglieria pesante campale.

Serg. magg.	PAGUNI Sante, 6° reggimento artiglieria pesante campale.
» »	FORGIONE Antonio, scuola allievi ufficiali di complemento di Pola.
» »	LONGO Giuseppe, 10° reggimento artiglieria pesante.
» »	CAPOSTAGNO Alfonso, 4° reggimento artiglieria campagna.
» »	RANDAZZO Antonio, 21° reggimento artiglieria campagna.
» »	PROZZO Luigi, 1° reggimento artiglieria alpina.
» »	MONTI Giovanni, 1° reggimento artiglieria alpina.
» »	DE PASQUALI Luigi, 1° reggimento artiglieria pesante campale.
» »	GIOIA Giovanni, 1° reggimento artiglieria pesante campale.
» »	REVERZANI Aronne, 8° reggimento artiglieria pesante.
» »	SANFRANCESCO Giuseppe, 8° reggimento artiglieria pesante.
» »	FARINA Vincenzo, 30° reggimento artiglieria campagna.
» »	PIANA Dante, 30° reggimento artiglieria campagna.
» »	FALCO Enrico, 5° reggimento artiglieria campagna.
» »	MIGLIORE Giuseppe, 17° reggimento artiglieria campagna.
Maresc. ord.	PERETTI Otello, 9° reggimento artiglieria campagna.
Serg. magg.	GAVINI Gavino, 4° reggimento artiglieria pesante campale.
» »	FORNACIARI Angelo, 6° reggimento artiglieria pesante.

Serg. magg.	SONSINI Domenico, 27° reggimento artiglieria campagna.
» »	MASUCCI Giovanni, 18° reggimento artiglieria campagna.
» »	SARDELLA Salvatore, 5° reggimento artiglieria pesante campale.
» »	LEMI Salvatore, 20° reggimento artiglieria campagna.
» »	MUSCO Antonio, 2° reggimento artiglieria da costa.
» »	RIZZELLI Luigi, 17° reggimento artiglieria campagna.
» »	PONCHIROLI Paolo, 5° reggimento artiglieria pesante.
» »	SERLENGA Silvio, 5 reggimento artiglieria pesante.
» »	BOCCA Umberto, 5° reggimento artiglieria pesante.
» »	CIMAGLIA Antonio, 30° reggimento artiglieria campagna.
» »	EQUIZI Vincenzo, 5° reggimento artiglieria campagna.
» »	DI COLA Amadio, 5° reggimento artiglieria campagna.
» »	CUSI Salvatore, 17° reggimento artiglieria campagna.
Maresc. ord.	ROGGIERO Enrico, 1° reggimento artiglieria alpina.
Serg. magg.	MARLETO Giuseppe, 1° reggimento artiglieria alpina.
» »	GIUSTI Arturo, 21° reggimento artiglieria campagna.
» »	SENA Fausto, 8° reggimento artiglieria pesante campale.
» »	PINNA Antonio, 15° reggimento artiglieria campagna.

Serg. magg.	TRUBIANO Carlo, 2° reggimento artiglieria da costa.
» »	ELIA Alfonso, 9° reggimento artiglieria pesante.
» »	REGGIANI Dante, 2° reggimento artiglieria campagna.
» »	FABIANO Domenico, 4° reggimento artiglieria campagna.
» »	LANNI Carlo, 4° reggimento artiglieria campagna.
» »	CAGGIANO Giuseppe, scuola allievi ufficiali di complemento di Pola.
» »	SOLIA Francesco, 3° reggimento artiglieria pesante.
» »	CIRILLO Emilio, 22° reggimento artiglieria campagna.
» »	ASTONE Osvaldo, 9° reggimento artiglieria campagna.
» »	SAMMARITANO Salvatore, scuola allievi ufficiali di complemento di Bra.
»	LENZI Romolo, 3° reggimento artiglieria campagna.
» »	GUGLIELMI Carlo, 9° reggimento artiglieria pesante campale.
» »	CUSENZA Alberto, 14° reggimento artiglieria campagna.
» »	URBANI Mario, 26° reggimento artiglieria campagna.
» »	MUSER Angelo, 3° reggimento artiglieria alpina.
» »	TESTA Gerardo, 2° reggimento artiglieria pesante.
Maresc. ord.	CASANOVA Francesco, 2° reggimento artiglieria pesante campale.
Serg. magg.	DE MATTIA Giovanni Battista, 4° reggimento artiglieria alpina.

Serg. magg.	MANFREDI Giovanni, 28° reggimento artiglieria campagna.
» »	D'ARIENZO Francesco, 9° reggimento artiglieria pesante.
Maresc. ord.	DE MARINIS Roberto, 5° reggimento artiglieria controaerei autocampale.
Serg. magg.	MAZZEO Giuseppe, 9° reggimento artiglieria pesante.
» »	MEDAGLI Gaetano, 26° reggimento artiglieria campagna.
» »	CERNIGLIARO Carmelo, 12° reggimento artiglieria pesante campale.
» »	RICCARDI Giovanni, 15° reggimento artiglieria campagna.

Il direttore dello stabilimento sopra indicato nominerà una commissione composta di ufficiali e capitecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al termine del corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito (in ventesimi).

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso, a corso ultimato, a cura del citato laboratorio, alla direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni che stabilirà la classificazione generale da trasmettere al ministero, per il tramite dell'ispettorato dell'artiglieria, unitamente ad una breve relazione sullo svolgimento del corso in oggetto.

I comandi degli enti interessati disporranno che i predetti sottufficiali si trovino in Piacenza il giorno antecedente all'inizio del corso (14 gennaio 1935), ove passeranno in aggregazione alla compagnia artificieri del citato laboratorio caricamento proietti.

Al termine del corso, tutti i sottufficiali rientreranno ai rispettivi corpi di provenienza, in attesa di essere assegnati da questo ministero in qualità di sottoconsegnatari di depositi munizioni ed esplosivi (guardamunizioni).

I sottufficiali aventi persone di famiglia a carico, godranno del trattamento previsto dalla circolare n. 163 *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Schema di programma per il corso per sottufficiali di artiglieria da destinarsi ai depositi esplosivi e munizioni.

PARTE PRIMA.

a) ESPLOSIVI:

1) classificazione degli esplosivi - esplosivi di lancio - esplosivi di scoppio - esplosivi dirompenti o da mina - inneschi;

2) esplosivi di lancio e loro classificazione - descrizione degli esplosivi di lancio impiegati nell'esercito - vari tipi di granitura;

3) esplosivi di scoppio e loro classificazione - descrizione degli esplosivi di scoppio impiegati nell'esercito;

4) esplosivi dirompenti o da mina e loro specie;

5) inneschi - fulminato di mercurio - miscele fulminanti - cassule - micce, ecc.;

6) norme per il maneggio e conservazione degli esplosivi;

7) distruzione degli esplosivi (modalità - cautele):

b) MUNIZIONI:

8) tipi di cartocci (cartocci a sacchetto - cartocci a bossolo - cartocci a proietto);

9) confezionamento delle cariche di lancio;

10) proietti in servizio - classificazione e descrizione;

11) caricamento di proietti (caricamento diretto - caricamento con esplosivi in custodia - caricamento speciale per scuole di tiro);

12) proietti a liquidi speciali - classificazione e descrizione - caricamento - norme di conservazione e di vigilanza;

13) cartucce per armi portatili - petardi - bombe e loro specie;

14) norme per il maneggio e conservazione delle munizioni;

15) scomposizione e scaricamento dei proiettili - distruzione dei proietti avariati ed inesplosi.

c) *Artifizi*:

16) cannelli e cartucce innesco - cannelli per bossolo - petardetti e carichette di innescamento - descrizione dei tipi in servizio;

17) innescamento dei proiettili - detonatori - carica infiammazione - carica rinforzo - carica addizionale - impiego;

18) spolette (a percussione - a doppio effetto - a tempo) - inneschi (descrizione - funzionamento);

19) artifizi da segnalazione (classificazione - descrizione - impiego);

20) norme per il maneggio e conservazione degli artifizi.

d) IMBALLAGGIO E TRASPORTO:

21) norme per l'imballaggio e trasporto degli esplosivi, munizioni ed artifizi.

PARTE SECONDA.

e) DEPOSITI ESPLOSIVI E MUNIZIONI:

22) organizzazione di un deposito esplosivi e munizioni - servizi - misure di sicurezza e di vigilanza - arieggiamento e temperatura degli ambienti - protezione dal fulmine - mezzi per la estinzione degli incendi (descrizione ed impiego).

f) NOZIONI DI CONTABILITÀ:

23) nozioni della contabilità in materia (distribuzioni - spedizioni - documenti relativi).

N. 626. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — XV corso artificieri di artiglieria. — (Direzione generale di artiglieria). — 5 agosto 1934 – Anno XII.

Dal 1° ottobre 1934 al 22 dicembre 1934, avrà luogo presso il laboratorio caricamento proiettili di Piacenza, e con le modalità stabilite dalle circolari 46 *giornale militare* 1922 e 106 del *giornale militare* 1927, il XV corso artificieri di artiglieria, al quale dovrà prendere parte il seguente personale:

1) per ogni reggimento di artiglieria pesante e da costa (compreso il gruppo da costa per la Sardegna): un caporal maggiore, due caporali e cinque soldati;

2) per ogni reggimento di artiglieria pesante campale: quattro caporal maggiori o caporali e quattro soldati;

3) per ogni reggimento di artiglieria alpina: un caporal maggiore o caporale ed un soldato per ogni gruppo;

4) per ognuno degli altri reggimenti d'artiglieria: un caporal maggiore o caporale e tre soldati;

5) per la scuola di tiro di artiglieria di Nettuno: un caporale e tre soldati;

6) per la scuola centrale di artiglieria: un graduato ed un militare di truppa;

7) per ogni comando di legione e di coorte milizia D.I. C.A.T.: una camicia nera scelta.

Qualora i corpi non dispongano di graduati di truppa nel numero richiesto, dovranno sostituire i graduati occorrenti per raggiungere il numero fissato, con altrettanti soldati.

Il personale comandato al XV corso artificieri, dovrà giungere a Piacenza:

a) il 25 settembre quello dei reggimenti pesanti, da costa, del gruppo da costa della Sardegna e del reggimento artiglieria a cavallo;

b) il 27 settembre quello dei reggimenti di artiglieria da campagna ed alpina;

c) il 29 settembre quello di tutti gli altri reggimenti, delle scuole di tiro e centrale di artiglieria, le camicie nere delle legioni e coorti milizia D.I.C.A.T.

Tale personale dovrà passare aggregato alla compagnia artificieri del laboratorio caricamento proiettili, e dovrà essere provvisto di corredo al completo ed in perfette condizioni (specie di calzature) e senza armi.

Restano immutate le disposizioni contenute nel comma 2°) della circolare 46 del *giornale militare* 1922, essendo necessario che il personale comandato a frequentare il corso artificieri possegga i requisiti specificati nel comma sopra indicato.

In armonia alle prescrizioni di cui sopra, si devono inviare a Piacenza militari che siano soggetti a ferma normale, di sana costituzione fisica, non analfabeti, e, sopra tutto, di condotta morale e politica ineccepibili. A tale scopo dovranno essere richieste subito dai corpi le necessarie informazioni ai carabinieri reali, e non si dovranno, in modo assoluto, inviare alla direzione del laboratorio caricamento proiettili, militari di dubbia condotta morale e politica.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Schema di programma di massima delle lezioni teorico-pratiche da impartirsi ai militari che frequenteranno il XV corso artificieri.

PARTE PRIMA.

a) ESPLOSIVI:

1) classificazione degli esplosivi - esplosivi di lancio esplosivi di scoppio - esplosivi dirompenti o da mina - inneschi;

2) esplosivi di lancio e loro classificazione - descrizione degli esplosivi di lancio impiegati nell'esercito - vari tipi di graniture;

3) esplosivi di scoppio e loro classificazione - descrizione degli esplosivi di scoppio impiegati nell'esercito;

4) esplosivi dirompenti o da mina e loro specie ;

5) inneschi - fulminato di mercurio - miscele fulminanti - cassule - micce, ecc.;

6) norme per maneggio e conservazione degli esplosivi;

7) distruzione degli esplosivi (modalità - cautele).

b) MUNIZIONI:

8) tipi di cartocci (cartocci a sacchetto - cartocci a bossolo - cartocci a proietto);

9) confezionamento delle cariche di lancio;

10) proietti in servizio - classificazione e descrizione;

11) caricamento di proietti (caricamento diretto - caricamento con esplosivi in custodia - caricamento speciale per scuole di tiro);

12) proietti a liquidi speciali - classificazione e descrizione - caricamento - norme di conservazione e di vigilanza;

13) cartucce per armi portatili - petardi - bombe e loro specie;

14) norme per il maneggio e conservazione delle munizioni;

15) scomposizione e scaricamento dei proiettili - distruzione dei proiettili avariati o inesplosi.

c) ARTIFIZI:

16) cannelli e cartucce innesco - cannelli per bossolo - petardetti e carichette di innescamento - descrizione dei tipi in servizio;

17) innescamento dei proietti - detonatori - carica di infiammazione - cariche di rinforzo - cariche addizionali - impiego;

18) spolette (a percussione a doppio effetto - a tempo) - inneschi (descrizione - funzionamento);

19) artifizi da segnalazione (classificazione e descrizione) - impiego;

20) norme per il maneggio e conservazione degli artifizi.

d) IMBALLAGGIO E TRASPORTO:

21)norme per l'imballaggio e trasporto degli esplosivi, munizioni ed artifizi.

PARTE SECONDA.

e) DEPOSITI ESPLOSIVI E MUNIZIONI:

22) organizzazione di un deposito esplosivi e munizioni - servizi - misure di sicurezza e di vigilanza - arieggiamento e temperatura degli ambienti - protezione del fulmine - mezzi per la estinzione degli incendi (descrizione ed impiego).

N. 627. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli. — (Direzione generale di artiglieria). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Presso la fabbrica d'armi R. esercito di Terni verranno effettuati quattro corsi di abilitazione per allievi armaiuoli nelle epoche qui appresso indicate:

Primo corso, dal 10 settembre al 20 ottobre 1934: vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di scuola o accademia;

1 militare per ogni battaglione, di granatieri e fanteria, organico;

1 militare per ogni battaglione di bersaglieri, organico;

1 militare per ogni battaglione alpini, organico;

3 militari per ogni comando di reggimento di cavalleria;

8 militari del comando reggimento carri armati;

1 militare per il reparto chimico militare;

Secondo corso, dal 22 ottobre al 1° dicembre 1934: vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;

1 militare per ogni comando di reggimento di bersaglieri;

1 militare per ogni comando di reggimento di alpini;

2 militari per ogni comando di reggimento di artiglieria (tutte le specialità) e gruppo da costa della Sardegna;

2 militari per ogni comando di reggimento genio (di tutte le specialità), battaglione misto della Sardegna;

5 militari del reggimento carri armati;

1 militare per il centro chimico militare;

2 militari per ogni comando di centro automobilistico.

Terzo corso, dal 3 dicembre 1934 al 18 gennaio 1935: vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di scuola o accademia (esclusa la scuola di guerra);

2 militari per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;

3 militari per ogni comando di reggimento di bersaglieri;

2 militari per ogni comando di reggimento di alpini;

1 militare per ogni comando di reggimento di cavalleria;

5 militari del reggimento carri armati.

Quarto corso, dal 21 gennaio al 2 marzo 1935 vi parteciperanno:

2 militari per ogni comando di reggimento di granatieri e fanteria;

2 militari per ogni comando di reggimento di alpini;

2 militari per ogni comando di reggimento di artiglieria alpina;

3 militari per ogni comando di reggimento genio (delle varie specialità);

2 militari per il battaglione misto della Sardegna;

4 militari del reggimento carri armati;

2 militari per ogni comando di centro automobilistico.

Per accordi intercorsi col comando generale della R. guardia di finanza, ai corsi anzidetti interverranno anche 24 militari di tale corpo, ripartiti in numero di 6 per ciascun corso.

I militari da inviarsi ai corsi per conto dei comandi di reggimento, verranno, a corso ultimato, assegnati alle dipenden-

ti officine, o laboratori; quelli avviati per conto dei battaglioni resteranno a disposizione dei comandi di battaglione, per la manutenzione delle armi loro assegnate, ma potranno, quando il comando del reggimento lo riterrà opportuno, essere anche adibiti nei lavori delle officine.

Gli allievi da inviare ai corsi in questione dovranno trarsi dall'ultimo contingente di leva chiamato alle armi, ed i comandi interessati avranno cura di sceglierli opportunamente tra quelli che, per intelligenza, buona volontà e — se possibile — per precedenti professionali, diano il miglior affidamento di buona riuscita.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole faranno conoscere a questo ministero (direzione generale di artiglieria) non oltre il 31 agosto, le eventuali difficoltà che si verificassero in qualche corpo dipendente per la designazione del numero prescritto di allievi.

I militari che prenderanno parte a ciascun corso costituiranno un distaccamento provvisorio presso il distaccamento del 52° reggimento fanteria in Terni, ed il comando del corpo d'armata di Roma provvederà tempestivamente per l'assegnazione degli ufficiali e graduati necessari per l'inquadramento e l'amministrazione del distaccamento provvisorio.

I comandi interessati trasmetteranno le eventuali pratiche personali riguardanti gli allievi al detto distaccamento; e cureranno che gli allievi giungano a Terni disarmati col corredo in perfetto ordine.

La fabbrica d'armi R. esercito di Terni, al termine di ciascun corso, trasmetterà a questo ministero (direzione generale di artiglieria) pel tramite della direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni (alla quale spetta l'alta direzione dei corsi) e dell'ispettorato dell'artiglieria, una breve relazione sullo svolgimento del corso, nonchè la classifica riportata dagli allievi che vi hanno partecipato.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole, provvederanno per la esecuzione di quanto sopra è detto, tenendo presente le comunicazioni loro fatte con circolare 1020 R.P. del 21 novembre 1928 e assicurandosi che ciascuno dei corpi o reparti dipendenti faccia intervenire in tempo utile i militari ai corsi in parola.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 628. — SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI. — **Corso di istruzione per 12 aspiranti a capo laboratorio del genio militare.** — (Direzione generale del genio). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Dal 10 ottobre 1934 al 10 marzo 1935, avrà luogo, presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia, un corso, limitato a 12 aspiranti, per capo-laboratorio del genio militare, con le modalità ed i programmi di cui alle circolari n. 86 del *giornale militare* 1924, e n. 363 del *giornale militare* 1925.

Le domande dei sottufficiali capi-operai aspiranti al corso, corredate dalla copia del foglio matricolare, dal foglio caratteristico mod. *F.*, e dall'esito dell'esperimento di cui al capo *B* della circolare n. 363 del *giornale militare* 1925, saranno inoltrate al ministero (direzione generale del genio) entro il 15 settembre 1934.

Il ministero parteciperà tempestivamente ai corpi interessati i nomi dei sottufficiali capi-operai ammessi al corso, che dovranno presentarsi il 9 ottobre 1934 alla direzione dell'officina di costruzioni del genio militare, passando aggregati al 3° reggimento genio in Pavia.

Al termine del corso l'officina di costruzioni del genio militare giudicherà gli aspiranti sul profitto ricavato nel corso e sull'attitudine da essi dimostrata per esercitare le mansioni di capo-laboratorio, attribuendo a ciascuno un punto di merito.

I giudicati idonei, che non siano già in possesso dell'abilitazione a capo armaiolo, saranno inviati a seguire un corso per conseguire tale abilitazione, dopo di che sarà fatta la graduatoria e si procederà alla nomina degli aspiranti idonei, in ordine di merito, effettuando le promozioni man mano che si verificheranno le vacanze in organico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 629. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capo-meccanico automobilista.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

In armonia alle disposizioni relative all'avanzamento dei sottufficiali operai automobilisti e contenute nella circolare n. 559 *giornale militare* c. a., il 1° ottobre c. a. avrà inizio presso l'officina automobilistica R. esercito in Bologna, uno speciale corso per sottufficiali motoristi automobilisti ed operai automobilisti che si trovano nelle condizioni di dover conseguire l'idoneità a ricoprire la carica di capo-meccanico automobilista.

A detto corso, che avrà la durata di mesi due e che si svolgerà secondo il programma n. 5 allegato alla circolare n. 559 innanzi citata, parteciperanno i sottonotati sottufficiali motoristi:

Serg. magg. BOIANO Umberto, 11° centro automobilistico.
» » BONTEMPI Remo, 8° id. id.
» » PIGNOCCHI Giovanni, reggimento cavalleggeri Guide.
» » LANA Guido, 11° centro automobilistico.
» » BORGESA Carlo, 8° id. id.
» » VAROLI Mario, 13° id. id.
» » PAGNONE Albino, 1° id. id.
» » DE ROSA Umberto, 8° id. id.
» » BENEDETTO Carlo, 8° id. id.
» » CANEDI Emilio, reggim. cavalleggeri Guide.
» » MORI Alberto, reggimento carri armati.
» » FORMENTI Carlo, id. id. id.
» » ALBINI Alfredo, id. id. id.
» » CAVALLERO Lorenzo, id. id. id.
» » ROSSETTI Alessandro, id. id. id.

Serg. magg. CENTAMORE Cirino, reggimento carri armati
» » LOY Salvatore, id. id. id.
» » FEDERICI Luigi, id. id. id.
» » POPPI Argeo, id. id. id.
» » BERNARDELLO Salvatore, id. id. id.

Al corso stesso dovranno inoltre partecipare tutti quegli altri sottufficiali motoristi ed operai automobilisti, non compresi nell'elenco di cui sopra e che alla data della pubblicazione della presente abbiano compiuto due anni di anzianità nella loro qualifica di operai automobilisti.

I nomi dei sottufficiali che dovranno essere ammessi al corso per effetto di quest'ultima disposizione, saranno segnalati a questo ministero - ispettorato del materiale automobilistico a cura dei comandi interessati e pel tramite dei comandi di corpo d'armata e di isola, non oltre il 15 settembre c. a.

Per la durata del corso i sottufficiali passeranno in aggregazione al 6° centro automobilistico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 630. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso per conseguire l'idoneità alla nomina a capo-officina automobilista.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

In conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 559 *giornale militare* c. a. circa l'avanzamento dei sottufficiali capi-meccanici automobilisti, il giorno 10 marzo 1935 avrà inizio presso l'officina automobilistica R. esercito in Bologna, uno speciale corso per sottufficiali capi-meccanici automobilisti che hanno conseguita da oltre 4 anni tale qualifica.

A detto corso, che avrà la durata di mesi due e che si svolgerà secondo il programma n. 6 allegato alla circolare n. 559 innanzi citata, parteciperanno i sottonotati capi-meccanici automobilisti:

Maresc.	magg.	PIAZZA Natalino, officina automobilistica R. esercito.
»	»	ABBIATI Enrico, 3° centro automobilistico.
»	»	INFANTOLINO Salvatore, officina automobilistica R. esercito.
»	ord.	BARBANO Pietro, 2° centro automobilistico.
»	»	DAMIATA Salvatore, 4° id. id.
»	»	DE GANI Catullo, 4° id. id.
Serg.	magg.	PUGLIESE Giovanni, 7° id. id.
»	»	MORELLI Antonio, 11° id. id.
»	»	MORANDO Pietro, 1° id. id.
»	»	PESCE Ernesto, 10° id. id.
»	»	CAPUTO Giuseppe, 1° regg. bersaglieri.
»	»	RUSSO Serafino, 6° centro automobilistico.
»	»	TANGO Quirino, 1° id. id.
»	»	PECCHIOLI Attilio, 11° id. id.
»	»	DALLI CANI Gio. Batt., 5° id. id.
»	»	ADINOLFI Guido, 8° id. id.
»	»	INZERILLO Salvatore, 2° id. id.
»	»	RESTA Antonio, 9° id. id.
»	»	CATALANO Raffaele, 12° id. id.
»	»	DI BILLIO Paolo, 6° id. id.
»	»	CHIAVACCI Pietro, reggimento cavalleggeri Guide.

Per la durata del corso, i sottufficiali di cui sopra passeranno in aggregazione al 6° centro automobilistico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 631. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 2° corso per sottufficiali del genio aspiranti alla nomina a capo radiotelegrafista di 3ª classe. — (Ispettorato del genio). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

1. — A senso dell'art. 7 della circolare 55 del *giornale militare* 1933, dal 1° ottobre 1934-XII al 31 marzo 1935-XIII presso l'8° reggimento genio in Roma sarà svolto il 2° corso teorico-pratico, per sottufficiali del genio che aspirano alla nomina a capo radiotelegrafista di 3ª classe.

2. — Al corso potranno partecipare i sottufficiali ammessi alla carriera continuativa che abbiano conseguito la nomina a capo radiotelegrafista ordinario od effettivo (ex capo stazione effettivo) e posseggano, a giudizio dei comandanti di corpo, la preparazione e l'attitudine per poter frequentare il corso con successo. La preparazione dovrà essere accertata presso il corpo cui ciascuno appartiene mediante una prova preliminare di matematica (programma delle scuole medie inferiori) ed una di elettrologia elementare (1ª parte del programma *a*) contenuto nell'allegato n. 1 alla circolare 55 *giornale militare* 1933).

3. — Le domande per essere ammessi al corso, annotate dai comandanti di corpo e contenenti un cenno sui risultati delle prove preliminari, saranno trasmesse per tramite gerarchico al ministero della guerra - ispettorato del genio - ove dovranno pervenire entro il 10 settembre c. a.

L'ispettorato del genio comunicherà ai corpi interessati i nomi dei sottufficiali ammessi al corso.

Il numero totale dei sottufficiali da ammettere al corso è di 24 di cui 3 appartenenti alle truppe coloniali.

4. — I sottufficiali saranno presi in aggregazione dall'8° reggimento genio al quale dovranno presentarsi entro il giorno 30 settembre.

5. — Le materie di insegnamento sono quelle contenute nell'allegato n. 2 alla suddetta circolare 55 del *giornale*

militare 1933. Per lo svolgimento saranno raggruppate come segue:

Programma 1°: Nozioni elementari di elettricità e magnetismo - nozioni teoriche di radiotrasmissione - misure elettriche e radioelettriche con esercizi (corrispondenti ai programmi *a*) e *b*) della circolare 55);

Programma 2°: Stazioni e posti r. t. fissi e mobili e loro manutenzione (corrispondente al programma *e*);

Programma 3°: Ricezione auricolare e trasmissione alla macchina Morse (corrispondente al programma *g*);

Programma 4°: Montaggio di circuiti radioelettrici (corrispondente al programma *h*);

Programma 5°: Esercitazioni con materiali radioelettrici fissi e mobili (corrispondente al programma *i*);

Programma 6°: Norme di corrispondenza e nozioni di geografia (corrispondente al programma *f*);

Programma 7°: Pratica di officina sulle macchine elettriche e motori a combustione interna e teoria elementare relativa (corrispondente ai programmi *a*, *d*, ed *l*).

6. — In conseguenza di tale aggruppamento delle materie lo specchio delle ore settimanali d'insegnamento e le norme per gli esami restano stabilite come segue:

a) Specchio delle ore settimanali d'insegnamento.

Programma	1°	5 ore
»	2°	4 »
»	3°	10 »
»	4°	6 »
»	5°	4 »
»	6°	1 »
»	7°	4 »
	Totale	34 ore

Il reparto orario del corso sarà compilato dal comando dell'8° reggimento genio con l'avvertenza di distribuire le

ore in maniera da lasciare agli allievi due pomeriggi liberi per settimana.

b) NORME PER GLI ESAMI.

Esami teorici.

Due interrogatori:

uno sui programmi 1° e 2° della durata di minuti 20 circa;

uno sui programmi 6° e 7° della durata di minuti 15 circa.

Per ogni programma verrà assegnato un punto espresso in ventesimi; nell'assegnazione di ciascun voto sarà tenuto conto dei voti di profitto ottenuti dall'allievo nelle esercitazioni pratiche corrispondenti svolte durante il corso. Per l'idoneità occorrerà riportare non meno di 14/20.

Esami pratici:

a) Trasmissione corretta e ricezione auditiva di due testi di cui uno composto di duecento gruppi convenzionali di cinque caratteri ciascuno misto di lettere, cifre e segni di interpunzione) alla velocità di 100 caratteri a minuto e l'altro di 1000 caratteri riuniti in parole di chiara lingua italiana, alla velocità di 125 caratteri al minuto.

I numeri ed i segni di interpunzione vanno contati per due caratteri.

Per l'assegnazione del voto in ricezione e trasmissione valgono le stesse norme riportate nell'allegato 1 alla circolare 55.

b) Montaggio di un circuito radiotelegrafico su schema prestabilito.

c) Sul programma 5° non si dà luogo ad esperimenti; varrà come risultato il voto di profitto assegnato a ciascun allievo alla fine delle esercitazioni.

Per l'idoneità occorrerà riportare non meno di 16/20 in ciascuna delle due prove di cui alla lettera *a*), nella prova *b*) e nel voto di profitto *c*).

Classifica.

Gli allievi risultati idonei saranno classificati:

Ottimi — se avranno riportato 20/20 nelle due prove pratiche di cui al programma 3; 18/20 nella prova pratica del programma 4° e 16/20 in tutti gli altri esami.

Buoni — se avranno riportato rispettivamente 18/20, 16/20 e 15/20.

Idonei — se avranno riportato punti inferiori ai precedenti, ma non minori di 14/20.

Esami di riparazione.

Gli allievi che in non più di due esami abbiano riportato punti inferiori a quelli prescritti per l'idoneità, ma non minori di 10/20, potranno essere ammessi a ripetere tali prove dopo almeno tre mesi dalla fine del corso.

7.ª — L'ispettorato del genio, su proposta del comando di reggimento avrà facoltà di far rientrare ai corpi di provenienza quei sottufficiali che durante lo svolgimento del corso non dessero affidamento di poterlo proficuamente ultimare.

Tale rientro e la relativa causale saranno annotati sui documenti personali degli interessati a cura del corpo cui ciascuno appartiene. I sottufficiali dimessi per motivi disciplinari od insufficiente profitto, non potranno più partecipare ai corsi successivi.

Durante lo svolgimento del corso non verranno concesse licenze agli allievi salvo nel periodo dal 23 dicembre al 2 gennaio inclusi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 632. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei CC. RR.** — (Ispettorato del genio). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Allo scopo di abilitare un congruo numero di militari dell'arma dei CC. RR. nel servizio delle stazioni radiotelegrafiche militari, verrà svolto, con le modalità appresso indicate, uno speciale corso pratico della durata di mesi 4.

1. — Il corso avrà inizio il 15 settembre p. v. e terminerà il 15 gennaio 1935-XIII. Si svolgerà presso il battaglione radiotelegrafisti dell'8° reggimento genio.

2. — Al corso saranno comandati 40 tra sottufficiali e carabinieri a scelta del comando generale dell'arma. Essi dovranno presentarsi alla sede del battaglione radiotelegrafisti dell'8° reggimento genio nella giornata del 14 settembre. Amministrativamente dipenderanno dal comando legione allievi carabinieri.

3. — Il corso avrà carattere essenzialmente pratico ed in esso saranno svolte le seguenti istruzioni:

Trasmissione manuale dei segnali Morse fino a raggiungere la cadenza di 60 caratteri al minuto;

Ricezione ad udito fino a raggiungere la cadenza di 60 caratteri al minuto;

Norme di corrispendenza e pratica di ricezione e trasmissione con una stazione r. t.;

Nozioni elementari di radiotrasmissioni secondo il programma contenuto nell'allegato n. 1.

4. — Alla fine del corso e cioè dal 16 al 18 gennaio gli allievi saranno sottoposti alle seguenti prove di esame da svolgersi con le norme indicate nell'allegato n. 2:

a) trasmissione con tasto;

b) ricezione ad udito;

c) norme di corrispondenza e nozioni di radiotrasmissioni.

5. — Il comando dell'8° reggimento genio entro il 25 gennaio comunicherà all'ispettorato del genio i risultati degli esami e la graduatoria degli allievi con i voti riportati da ciascuno di essi. A sua volta l'ispettorato del genio ne darà comunicazione al comando generale dell'arma dei CC. RR.

6. — Durante lo svolgimento del corso non saranno concesse licenze ad eccezione di una breve licenza dal 23 dicembre al 2 gennaio inclusi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

Programma per il corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per i sottufficiali e militari dell'arma dei CC. RR.

NOZIONI DI ELETTROLOGIA E RADIOTRASMISSIONI.

Elettrologia:

Elettricità — Pila — Corrente elettrica — Intensità — Tensione Resistenza — Regolazione della corrente — Reostati.

Capacità delle pile e loro collegamento.

Accumulatori: al piombo ed al ferro nichel — loro collegamento.

Calamite ed elettrocalamite.

Condensatori — Induzione.

Corrente alternata — Reattanza di capacità e reattanza magnetica — Accoppiamento dei circuiti.

Cenni sulle macchine elettriche — Dinamo — Alternatore — Motori.

Microfono e telefono.

Radiotrasmissioni:

Stazioni e posti r. t. — Onde eteree — Aereo.

Circuito oscillante.

Aereo ad antenna ed a telaio.

Risonanza.

Diodo e triodo — Triodo generatore di oscillazioni — Stazione trasmittente.

Modulazione.

Rivelazione delle onde — Ricezione delle onde modulate — Amplificazione a reazione — Interferenza — Ricezione delle onde non modulate.

Amplificatori ad alta ed a bassa frequenza — Amplificatori a resistenza, ad impedenza, a risonanza ed a trasformatori.

Schema di principio di un ricevitore normale.

Ricevitori speciali — Ricevitori a neutrodina — Ricevitori a cambiamento di frequenza.

Valvola a 4 od a 5 elettrodi o tetrodo e pentodo — Valvole a riscaldamento indiretto del filamento.

Apparecchi di misura — Amperometro per c. c. — Volmetro per c. c.

Amperometro per correnti ad alta frequenza — Amperometro con pinza o coppia termoelettrica.

Ondametro — Ondametro e quarzo.

ALLEGATO N. 2.

Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per i sottufficiali e militari dei CC. RR.

NORME PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI.

1. *Svolgimento degli esami.* — Le prove di trasmissione e ricezione consistono nella trasmissione manuale con tasto e nella ricezione ad udito, ad una velocità di 60 caratteri al minuto primo, di un testo di 600 caratteri composto per due terzi da gruppi di lettere e segni di interpunzione e per un terzo da gruppi di cifre.

Le cifre ed i segni d'interpunzione vanno contati per due caratteri.

Per la prova di ricezione i testi debbono essere scritti direttamente sui modelli regolamentari dei marconigrammi, così pure per la prova di trasmissione i testi debbono essere distribuiti agli allievi dattilografati sugli stessi modelli.

In quest'ultima prova la registrazione dei testi trasmessi dagli esaminandi va fatta sulla zona di apposito apparato registratore.

La prova orale sulle norme di corrispondenza e sulle nozioni di radiotrasmissioni consiste in un breve interrogatorio sulla materia contenuta nei rispettivi programmi.

2. *Determinazione dei punti di merito.* — I punti di merito vanno computati in ventesimi.

Per le prove di ricezione e trasmissione il voto si ottiene sottraendo da 20/20 un punto per ogni 5 errori commessi, ritenendosi per errore ogni carattere sbagliato, omesso od illeggibile. Nell'assegnare il voto di trasmissione si deve tener conto della regolarità della grafia dei caratteri e del tempo impiegato, si aumentano cioè o si sottraggono dal voto ottenuto dal computo dei soli errori e della regolarità della grafia e qualora questo non sia inferiore a quello stabilito per l'idoneità, due punti per ogni minuto impiegato in meno od in più di quelli prescritti.

3. *Idoneità.* — Per conseguire l'idoneità l'allievo deve riportare non meno di 16/20 nelle prove di ricezione e trasmissione e 12/20 nella prova orale.

N. 633. — SOTTUFFICIALI. — **Corso di ginnastica militare per sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Col 1° ottobre 1934, presso la scuola centrale di educazione fisica avrà inizio un corso di ginnastica militare per sottufficiali.

Il corso avrà termine il 31 marzo 1935.

Vi saranno ammessi 127 sottufficiali delle varie armi, così ripartiti:

3 per ciascun comando di corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia (per le truppe non comprese nelle divisioni);

3 per ciascun comando di divisione territoriale, compreso il comando militare della Sardegna, al quale però è assegnata l'aliquota di 4 sottufficiali.

I sottufficiali ammittendi dovranno avere i requisiti seguenti:

1) almeno due anni di anzianità da sottufficiale e non più di 28 anni di età al 30 settembre 1934;

2) sana e robusta costituzione fisica, buona vista e armoniche proporzioni delle membra; dette qualità dovranno essere accertate prima della partenza dei sottufficiali per la scuola centrale di educazione fisica;

3) spiccata attitudine all'esercizio fisico e ginnastico;

4) buone qualità morali, militari e intellettuali.

I comandi di corpo d'armata, i comandi militari della Sicilia e della Sardegna ed i comandi di divisione territoriale comunicheranno i nomi dei sottufficiali prescelti, entro il 15 settembre p. v., all'ispettorato della fanteria, dandone partecipazione anche al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

I sottufficiali ammessi dovranno presentarsi al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma (Farnesina) il mattino del 30 settembre 1934, alle ore 10, col corredo nel massimo ordine ed armati di sola sciabola prescritta per la libera uscita.

Il comando della ripetuta scuola è autorizzato a rimandare senz'altro ai corpi, entro i primi 10 giorni del corso, i sottufficiali che dimostrino di non avere i requisiti fisici prescritti dalla presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 634. — SOTTUFFICIALI. — **Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Il 1° ottobre avrà inizio presso la scuola centrale di fanteria in Civitavecchia un corso d'istruzione, della durata di due mesi, (1° ottobre-30 novembre p. v.), per sottufficiali zappatori di fanteria (granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini).

Al corso in oggetto dovranno inviare sottufficiali, soltanto quei reggimenti che si trovino o abbiano probabilità di venirsi a trovare nella necessità di sostituire i loro sottufficiali zappatori nell'anno venturo, tenendo conto dei sottufficiali che nel passato hanno già frequentato con esito favorevole detto corso e non siano stati ancora nominati zappatori, perchè presso il corpo non si sono verificate vacanze nei posti per sottufficiali zappatori previsti dalle tabelle organiche in vigore.

I sottufficiali saranno scelti in modo da dare sicuro affidamento di riuscita per sveltezza, intelligenza e volonterosità.

Dovranno giungere a Civitavecchia il giorno 30 settembre col corredo, con l'armamento e con l'equipaggiamento al completo.

A cura dei singoli comandi di corpo, saranno trasmesse alla scuola centrale di fanteria le copie dei fogli caratteristici e matricolari dei sottufficiali in oggetto.

Non oltre il 15 ottobre p. v. il comando della scuola centrale di fanteria trasmetterà al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo dei sottufficiali ammessi al corso con l'indicazione del corpo di appartenenza.

Ultimato il corso il comando della scuola trasmetterà al comando del Corpo di S. M. (ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso, e comunicherà ai reggimenti interessati un giudizio sul grado di addestramento raggiunto da ciascuno dei sottufficiali.

Un elenco degli idonei dovrà essere trasmesso al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) entro il 15 dicembre p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 635. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

1. — Dal 15 ottobre al 15 dicembre 1934 verrà impartita presso la scuola di applicazione di cavalleria, l'istruzione da zappatore ai seguenti sottufficiali e graduati di truppa dell'arma di cavalleria:

1 sottufficiale, limitatamente a quei reggimenti che si trovino, o abbiano probabilità di venirsi a trovare nella necessità di sostituire il proprio sottufficiale zappatore nell'anno venturo;

5 caporali per ogni reggimento di cavalleria.

Vi devono essere destinati militari intelligenti, svelti e volenterosi.

2. — I corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di applicazione di cavalleria i nomi dei militari destinati al corso, trasmettendogli anche le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari stessi. Cureranno, poi, che questi si presentino a detta scuola, col completo corredo, equipaggiamento ed armamento, il 14 ottobre p. v.

3. — Si avvertono i comandanti di corpo d'armata che la facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare al corso potrà essere usata solamente quando ciò sia richiesto da assolute ed imprescindibili esigenze di servizio.

4. — Al termine del corso, il comando della scuola di cavalleria, nel far rientrare ai reggimenti tutti i militari del corso, farà conoscere ai singoli reggimenti quale sia il grado d'istruzione raggiunto da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatore.

Il detto comando trasmetterà inoltre al ministero (comando del Corpo di stato maggiore — ufficio addestramento) una relazione sull'andamento del corso stesso.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.

N. 636. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di addestramento di personale della specialità zappatori-artieri del genio sul servizio pompieristico militare.** — (Ispettorato del genio). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

1. — Allo scopo di addestrare al servizio pompieristico militare, ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati del genio avrà inizio il 10 settembre 1934 un periodo di addestramento nello speciale servizio predetto secondo il programma allegato.

Detto periodo avrà termine con il congedamento della classe e si svolgerà presso i sottonotati corpi dei civici pompieri, dove, a cura dei reggimenti genio per ciascuno a fianco segnato, sarà inviato il seguente personale della specialità zappatori-artieri:

1 ufficiale subalterno in s.p.e.;

2 sottufficiali;

2 caporali maggiori o caporali;

24 soldati, di cui 4 provvisti di patente di abilitazione a condurre autoveicoli con motori a scoppio.

Corpo	pompieri	di	Torino	1°	e	2°	regg. genio
»	»	»	Genova	5°	»	6°	» »
»	»	»	Milano	3°	»	4°	» »
»	»	»	Firenze	7°			» »
»	»	»	Roma	8°	»	9°	» »
»	»	»	Napoli	10°			» »
»	»	»	Venezia	11°			» »
»	»	»	Palermo	12°			» »

2. — I sottufficiali da ammettere al corso di che trattasi dovranno essere tratti da quelli ammessi alla carriera continuativa ed avere attitudine fisica e professionale al servizio pompieristico; dovranno altresì essere di ottimi precedenti disciplinari.

I graduati di truppa ed i soldati dovranno possedere come minimo la licenza delle scuole elementari inferiori, ed essere scelti fra quelli aventi ferma ordinaria e dei seguenti

mestieri: muratori, carpentieri, fabbri, motoristi, elettricisti, tubisti idraulici.

Il personale militare da inviare ai corpi dei civici pompieri dovrà possedere le qualità fisiche e di arditezza richieste dal particolare addestramento, e dovrà essere riconosciuto idoneo da apposita visita medica che sarà passata presso il corpo dei civici pompieri cui sarà destinato; tutti i suddetti militari dovranno essere di statura non inferiore a metri 1,62.

3. — Al personale militare saranno distribuiti, a cura dell'amministrazione militare, i sottonotati indumenti necessari per l'effettivo servizio.

Per cura della direzione generale servizi logistici:

a) Ufficiali:

n. 2 uniformi di panno turchino scuro da costruirsi su misura, tramite caposarto reggimentale, con panno turchino per vestiario degli allievi degli istituti militari alto m. 1,40. Detta uniforme comprende: un berretto, una giubba, un pantalone lungo;

n. 1 mantellina da costruirsi con le stesse modalità di cui sopra;

n. 2 paia di stivali da pompiere;

n. 1 giubbone di pelle nera impermeabile;

n. 2 distintivi di specialità ricamati in oro, da applicarsi sulla manica sinistra della giubba (circ. 192 *giornale militare* 1934).

b) Sottufficiali:

n. 1 uniforme di panno turchino scuro da costruirsi su misura, tramite caposarto reggimentale, con panno turchino per vestiario degli allievi degli istituti militari alto m. 1,30. Detta uniforme comprende: un berretto, una giubba, un pantalone lungo;

n. 2 uniformi di fustagno grigio scuro da costruirsi con le stesse modalità di cui sopra;

n. 1 cappotto di panno turchino scuro per truppe a piedi da costruirsi colle stesse modalità di cui sopra;

n. 2 paia di stivali da pompiere;

n. 1 giubbone di pelle nera impermeabile;

n. 1 cintura di cuoio nero con fibbia di ottone per la libera uscita;

n. 1 paio di guanti di pelle a tre dita foderati internamente di agnellino;

n. 3 distintivi di specialità ricamati in oro da applicarsi alla manica sinistra della giubba (circolare 192 *giornale militare* 1934).

c) *Graduati e militari di truppa*:

n. 1 uniforme di panno turchino scuro;

n. 2 uniformi di fustagno grigio scuro, di cui una nuova ed una usata, se disponibile. Dette uniformi comprendono; un berretto a busta, una giubba ed un pantalone lungo. Sul berretto di panno turchino va applicato il fregio metallico, su quello di fustagno va applicato invece il fregio ricamato in rosso. I distintivi del grado per caporali e caporali maggiori sono di colore rosso;

n. 1 cappotto di panno turchino scuro;

n. 2 paia di stivali da pompiere di cui uno nuovo ed uno usato se disponibile;

n. 1 giubbone di pelle nera impermeabile;

n. 1 cintura di cuoio nero con fibbia di ottone per la libera uscita;

n. 1 paio di guanti di pelle a tre dita foderati internamente di agnellino;

n. 3 paia di calze;

n. 3 distintivi di specialità di cotone rosso da applicarsi sulla manica sinistra della giubba (circolare 192 *giornale militare* 1934).

Per far luogo alla distribuzione di tali oggetti, i corpi che hanno in forza o in aggregazione il personale suddetto dovranno comprendere il fabbisogno mediante specchio separato sulla situazione richiesta modello 1896 da inviarsi al più presto alla competente direzione di commissariato militare.

In occasione della distribuzione dei suddetti oggetti di vestiario ai graduati e militari di truppa, dovranno essere ritirati i sottonotati effetti:

n. 2 uniformi di panno grigioverde (giubba, pantalone, berretto e fasce;

n. 1 cappotto o mantellina;

n. 1 pantalone di tela.

All'atto del congedamento dei militari in questione saranno osservate le stesse norme previste per tutti gli altri militari nei riguardi degli oggetti di vestiario che debbono essere lasciati ai congedati.

Per cura della direzione generale del genio:

a) *Ufficiali*:

n. 1 elmetto da incendio di cuoio nero (di cui al regolamento sull'uniforme);

n. 1 cintura di sicurezza da salvataggio.

b) *Sottufficiali, graduati e militari di truppa*:

n. 1 elmetto da incendio di cuoio nero;

n. 1 cintura di sicurezza da salvataggio;

n. 1 picozzino da pompiere con guaina di cuoio nero.

All'atto del congedamento i graduati e militari di truppa verseranno detti materiali del genio al corpo che li ha in forza o presso il quale sono aggregati.

Per cura della direzione del reparto chimico militare:

a) *Ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa*:

n. 1 maschera antigas tipo *T*.

All'atto del congedamento i graduati e militari di truppa verseranno detta maschera al corpo che li ha in forza o presso il quale sono aggregati.

Alla fine dei corsi agli ufficiali e sottufficiali sarà lasciato il suddetto intero equipaggiamento loro distribuito in occasione dell'inizio del corso medesimo, con l'obbligo di conservare tale corredo che dovrà servire per i richiami biennali di addestramento. Il corredo stesso rimane però sempre di proprietà dell'amministrazione militare e di questo

l'interessato dovrà rispondere secondo le norme in vigore, fin tanto che non sarà considerato fuori servizio o fuori uso in dipendenza dell'uso fattone. Gli ufficiali ed i sottufficiali al termine del periodo di addestramento pompieristico conserveranno sull'uniforme grigioverde il distintivo della specialità conseguita.

4. — Il periodo di istruzione sarà così suddiviso:

a) dal 10 settembre al 20 dicembre 1934 il personale che sarà alloggiato fin dall'inizio del corso presso i civici pompieri, sarà addestrato nell'interno della caserma dei pompieri al maneggio degli attrezzi e macchine pompieristiche, salvataggi, ecc.

I conduttori di automezzi dovranno in particolar modo istruirsi sulla condotta delle macchine e dei motori.

I seguenti reggimenti del genio provvederanno che alla data del 9 settembre il personale destinato a tale istruzione passi in aggregazione al corpo o reparto per ciascuno a fianco segnato:

1° e 2°	reggimento genio	—	al reggimento ferrovieri;
5° e 6°	»	»	— alla compagnia distrettuale di Genova;
3° e 4°	»	»	— al 7° reggimento fanteria;
9°	»	»	— all'8° regg. genio Roma;
10°	»	»	— alla compagnia distrettuale di Napoli.
11°	»	»	— al 2° reggimento artiglieria da costa.

b) dal 20 dicembre al 3 gennaio 1935 il personale sarà inviato in licenza ordinaria;

c) dal 4 gennaio al 15 febbraio i sottufficiali, graduati e militari di truppa saranno a turno regolarmente inquadrati nelle squadre di partenza dei civici pompieri, in numero non superiore a due per squadra; i sottufficiali prenderanno parte a tale servizio come semplici pompieri;

d) dal 15 febbraio fino al termine del periodo di addestramento, i militari di truppa ritenuti idonei dal comando dei civici pompieri, forniranno squadre organiche di partenza le quali si alterneranno nei turni di servizio di 24 ore

con quelle dei civici pompieri. I sottufficiali faranno servizio pratico di caposquadra, sotto la guida dei sottufficiali dei civici pompieri.

Gli ufficiali, di regola, compiranno alternativamente 24 ore di servizio e 24 ore di riposo, assistendo a tutte le istruzioni e manovre ed intervenendo con l'ufficiale di servizio dei civici pompieri a tutti gli incendi, sinistri ed agli altri servizi eventuali.

Durante l'intero periodo di addestramento il personale militare sarà esonerato da tutti i servizi territoriali ed interni di caserma.

5. — Per i servizi di prevenzione, l'ufficiale del genio seguirà l'ufficiale dei civici pompieri in tutte le visite di prevenzione fatte ad autorimesse, depositi di liquidi infiammabili, di pellicole, a stabilimenti industriali, ecc.

Prenderà parte insieme al comandante del corpo dei civici pompieri alle visite ed alle riunioni della commissione di vigilanza teatrale.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa saranno, a partire dal 15 febbraio 1935, comandati in sovrannumero con funzioni relative al grado e senza percepire compenso, ai servizi di vigilanza teatrale, secondo un turno che sarà stabilito dal comando dei corpi dei civici pompieri.

6. — Gli ufficiali e sottufficiali comandati al corso di cui alla circolare 461 *giornale militare* 1933, resteranno in servizio presso i rispettivi corpi pompieri fino a tutto il mese di novembre 1934; quelli comandati a frequentare il presente corso resteranno in servizio fino a tutto il mese di novembre 1935, ad eccezione dell'ufficiale e sottufficiale del 4° reggimento genio, che rientreranno al proprio corpo.

Gli ufficiali e sottufficiali nella seconda quindicina di settembre saranno sottoposti ad un esperimento teorico-pratico — secondo norme che emanerà l'ispettorato del genio — presso il corpo dei pompieri dove hanno frequentato il corso, per l'accertamento della loro idoneità al comando di reparti pompieri corrispondente al grado che rivestono.

I richiami biennali a titolo di addestramento periodico per gli ufficiali e sottufficiali specializzati in detto servizio avverranno nel periodo corrispondente alla forza minima dei reparti.

L'ispettorato del genio provvederà a tenere al corrente l'elenco nominativo del suddetto personale, come pure al turno dei suddetti richiami.

7. — Per l'addestramento delle squadre del genio sarà impiegato, oltre ai mezzi dei civici pompieri, anche un complesso pompieristico militare costituito da un autocarro leggero veloce, una motopompa barellabile, una motopompa rimorchiabile con il relativo corredo di tubazioni, lance e materiali vari.

L'impiego di tali materiali sarà regolato da norme che emanerà la direzione generale del genio.

8. — Nei riguardi amministrativi il personale destinato ai corpi pompieri di Firenze, Roma e Palermo dipenderà dai reggimenti genio sopracitati, cui appartengono e sono aggregati; quelli destinati ai corpi pompieri di Torino, Genova, Milano, Napoli e Venezia, ai corpi o reparti sopracitati presso i quali saranno aggregati.

Disciplinarmente i sottufficiali, graduati e militari di truppa dipenderanno dal proprio ufficiale o da quello più elevato in grado o più anziano presente al corpo pompieri.

Presso i corpi pompieri di Milano, Venezia, Firenze, Roma e Palermo, a datare dal 10 settembre 1934, il personale militare sarà aggregato alla mensa dei civici pompieri. Lo scotto della mensa per i graduati e militari di truppa sarà pagato al corpo dei pompieri dal comando dell'ente militare che amministra i suddetti soldati, sulla base di L. 4,40 giornaliere (importo in contanti della razione viveri giornaliera) e corrispondendo in più l'importo della eventuale eccedenza della quota giornaliera. I sottufficiali consumeranno i pasti presso detta mensa e saranno quindi considerati come conviventi al rancio; sulle loro competenze dovrà essere trattenuto il costo della razione viveri (attualmente L. 3, circolare 606 *giornale militare* 1933). A carico dell'amministrazione militare sarà posta la differenza fra lo scotto giornaliero da versare alla mensa dei corpi pompieri ed il costo della razioni viveri.

Presso i corpi pompieri di Torino, Genova e Napoli, a datare dal 10 settembre 1934, usufruendo dei locali appositamente apprestati, l'ufficiale più anziano, coadiuvato dal sottufficiale, provvederà a far funzionare una mensa per i

graduati e militari di truppa, prelevando i viveri in natura dalla locale sussistenza.

Per questi militari, la direzione generale dei servizi logistici disporrà affinchè sia corrisposto giornalmente per ciascun militare la somma di L. 1,50 per miglioramento vitto. Ciascun ufficiale provvederà quindicinalmente a rimettere i conti della gestione mensa del personale del proprio reggimento all'ente militare che amministra il reparto per la verifica.

9. — Sull'attitudine e sul profitto del personale militare i comandi dei civici pompieri riferiranno all'ispettorato del genio al termine del periodo di addestramento.

Gli ufficiali terranno al corrente un diario delle istruzioni e dei servizi compiuti.

Sui fogli matricolari dei sottufficiali e dei militari di truppa sarà posta, per cura dei reggimenti che li hanno in forza, l'annotazione rispettiva di: caposquadra pompiere e pompiere; con la relativa classifica di ottimo, buono, mediocre.

Sui libretti personali degli ufficiali sarà apposta la seguente annotazione: « Ha svolto un periodo di addestramento pompieristico presso il corpo dei civici pompieri di .....».

10. — La sorveglianza ed il coordinamento delle istruzioni è affidata all'ispettorato del genio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA DELL'ISTRUZIONE TEORICO-PRATICA SUL SERVIZIO POMPIERISTICO MILITARE.

(Mezzi di estinzione).

POMPE.

GENERALITÀ SULLE POMPE DA INCENDIO - TIPI.

Pompe a mano. — Descrizione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi, modi di eliminare detti inconvenienti, manovre d'impiego, caratteristiche dei tipi di servizio.

Pompe con motore a scoppio. — Tipi di pompe: a stantuffo, centrofughe centrifughe ad auto-adescamento - Autopompe, descri-

zione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi, modi di eliminare detti inconvenienti - Automnaffiatrici, autobotti con pompa per il servizio incendi, caratteristiche, funzionamento dei tipi in servizio - Motopompe, descrizione, funzionamento, inconvenienti che in esse possono verificarsi, modi di eliminare detti inconvenienti, caratteristiche dei tipi in servizio.

Manovre con pompe. — Ricerca dell'acqua, piazzamento delle pompe, pompe in serie, uso delle vasche di tela.

Generatore di schiuma. — Estintori idrici, a schiuma, a tetracloruro di carbonio, a polvere, ad anidride carbonica - Cenni sugli impianti fissi d'estinzione.

Coperta di soffocamento. — Descrizione dei tipi di lana e di amianto, manovra d'impiego.

Prese d'acqua sotto pressione. — Cenni sulle tubazioni degli acquedotti idranti, vari tipi, manovra di funzionamento, idranti ghiacciati, modi di ripristinarli per l'uso.

Tubazioni flessibili da acqua (manichette). — Tubi di aspirazione, tubi di mandata o manichette: diametri, lunghezze dei tratti, conservazione e riparazione, norme per il trasporto e l'asciugamento dopo l'impiego, manovra dello stendimento delle tubazioni, naspi.

Raccordi delle tubazioni flessibili da acqua. — Vari tipi di raccordi simmetrici ed aimmetrici, calibri, riduzioni.

Lance. — Normali, regolabili bocchelli; getto delle lance; altezza del getto; attrito dell'acqua nelle pareti interne dei tubi; diminuzione di pressione dovuta a strozzature, cambiamento di sezione e di direzione. Guasti che possono derivare alle pompe per una imperfetta erogazione dell'acqua. Come deve esser diretto il getto dell'acqua.

Ripartitori. — Descrizione, funzionamento, calibri, impiego e manovra.

PARTE SECONDA.

MEZZI DI PROTEZIONE E SALVATAGGIO.

Scale. — Scala italiana, descrizione, nomenclatura, manovra di montaggio, impiego. Scala romana, descrizione, nomenclatura, manovra di montaggio, impiego. Scala di funi, descrizione, nomenclatura, manovra di salita, impiego. Scala porta, descrizione nomenclatura, manovra di montaggio, elevazione, impiego. Scala a sviluppo meccanico a mano, tipi, lunghezze, descrizione e nomenclatura, piazzamento, elevazione, sviluppo. Scala a sviluppo meccanico a motore. Autoscala, descrizione del tipo « Magirus ». Scala a sfilo, descrizione, nomenclatura, manovra di sviluppo, elevazione, impiego.

Teli da salvataggio. — Tela da salto: descrizione, impiego, manovra - Tela slitta: descrizione, impiego, manovra - Tela slitta a sacco: descrizione, impiego manovra.

Funi. — Funi speciali per pompieri - Nodi per imbracature di salvataggio - Ganci a molla.

Cinture ed imbracature di salvataggio. — Descrizione dei principali tipi in uso fra i corpi pompieri.

Apparecchi di respirazione. — Maschere a filtro - Diversi tipi di filtro - Apparecchi antifumistici ad aria fresca, manovra d'impiego - Autoprotettori, descrizione dei diversi tipi di uso, concetto d'impiego. Addestramento a portare la maschera. Gruppo moto-ventilatore, manovra a mano, manovra a motore, immissione di aria pura, estrazione di aria irrespirabile.

Salvataggi. — Come si opera per eseguire il salvataggio di persone nei casi più comuni.

Equipaggiamento del pompiere. — Elmo, cappotta impermeabile, pantaloni impermeabili, cintura di sicurezza, piccozzino, stivaloni di cuoio, stivaloni di gomma.

PARTE TERZA.

Attrezzi ed apparecchi da demolizione e sgombro, illuminazione, puntellamenti.

Apparecchio per taglio a fiamma ossidrica. — Descrizione, manovra, impiego.

Graffi, ramponi, arpioni vari - Puntello meccanico. — Descrizione, manovra d'impiego, binde per il sollevamento dei veicoli pesanti.

Apparecchi d'illuminazione — Torce a vento, lanterne a candela, lanterne ad acetilene, normali e di sicurezza, lampade a gas di petrolio e benzina - Fari ad accumulatori.

Gruppo elettrigeno, descrizione, funzionamento, impiego. Guanti da elettricità, fioretti isolanti per elettricista.

PARTE QUARTA.

Carri attrezzati e di salvataggio.

Carri pompieristici. — Caratteristiche dei carri attrezzati per il servizio pompieristico militare. Descrizione. Caricamento dei suddetti carri. Concetto dell'unità pompieristica. Equipaggio del carro Manovre dell'equipaggiamento del carro.

PARTE QUINTA.

Servizio d'incendio e di salvataggio.

Doveri del comandante del distaccamento giunto sull'incendio. — Della ricognizione, salvataggi, attacco, piazzamento delle pompe disposizioni per i materiali ed attrezzi per le operazioni da eseguirsi.

Ispezione. — Lavori di demolizione. Accertamento delle cause dell'incendio, valutazione dei danni. Compilazione della relazione.

Combustione. — Varie cause degli incendi. Mezzi contro l'azione delle fiamme. Effetti dell'aria sugli incendi, dell'acqua, del vento. Canne di tiraggio.

Incendi di camino. come si estinguono, precauzioni da prendersi, ispezioni.

Fuoco sulle persone.

Incendi di prodotti chimici, di liquidi infiammabili, di celluloide, pellicole, idrocarburi.

Incendio e fughe di gas illuminante, acetilene.

Incendio al piano terreno; di alloggi; sotterranei, di tetto; di edifici in legname, per combustione spontanea, di carbone di legna e fossile, di fieno e paglia; di boschi, di macchine elettriche, di cavi elettrici sotterranei, d'impianti elettrici a gas rari, ecc.

N. 637. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di addestramento degli artificieri di artiglieria e del genio sul servizio pompieristico militare.** — (Ispettorato del genio). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Allo scopo di addestrare nel servizio pompieristico militare gli artificieri di artiglieria e del genio, avrà inizio il 10 gennaio 1935 un periodo d'addestramento nello speciale servizio predetto.

Detto corso sarà svolto presso l'8 reggimento genio, presso il quale in data 10 gennaio 1935 dovranno essere avviati, secondo il seguente turno, i suddetti militari che hanno ultimato l'ultimo corso d'artificieri per le suddette armi:

1° turno: (10 gennaio - 28 gennaio 1935). — Artificieri del genio e di artiglieria appartenenti alla specialità pesante campale.

2° turno: (30 gennaio - 18 febbraio 1935). — Artificieri di artiglieria appartenenti alla specialità pesante e da costa.

3° turno: (20 febbraio - 11 marzo 1935). — Tutte le altre specialità e servizi di artiglieria.

Le istruzioni verteranno essenzialmente sull'impiego dei mezzi atti alla prevenzione ed allo spegnimento degli in-

cendi, specialmente dei depositi di esplosivi, come da programma allegato.

Al termine del periodo di addestramento, i comandi di reggimento aventi in forza i suddetti militari, avranno cura di apporre sui fogli matricolari dei singoli interessati la seguente notazione: « Ha seguito un periodo di addestramento pompieristico della durata di 20 giorni presso l' 8° reggimento genio ».

I materiali d'istruzione sono quelli già destinati a tale uso, ed in carico all' 8° reggimento genio.

Il coordinamento e la direzione del corso è affidato allo ispettorato del genio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO.

Programma d'istruzione pompieristica da impartirsi agli artificieri del genio e di artiglieria.

1. Principali cause che possono determinare l'incendio, con particolare riguardo ai depositi di esplosivi.

2. Mezzi di spegnimento.

3. Ventilazione dei locali invasi dal fumo.

4. Prevenzione contro gli incendi, con particolare riguardo ai depositi di esplosivi.

5. Cenni sulla repressione degli incendi, con particolare riguardo ai depositi di esplosivi.

6. Impiego pratico degli apparecchi di estinzione.

7. Impiego pratico delle maschere antigas.

8. Descrizione, manovra ed impiego dei principali attrezzi da salvataggio, demolizione, sgombro e puntellamento.

9. Mezzi d'illuminazione.

10. Liquidi infiammabili: norme precauzionali per la manipolazione; pericolo d'infiammabilità; pericolo di scoppio; gas compressi; norme precauzionali per la manipolazione.

N. 638. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per artificieri del genio.** — (Ispettorato del genio). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

1. — Dal 1° dicembre al 7 gennaio p. v., avrà luogo presso l'officina di costruzioni del genio militare di Pavia un corso artificieri del genio, al quale dovrà prendere parte il seguente personale dei battaglioni zappatori-artieri, per ciascuno dei reggimenti del genio di corpo d'armata e del reggimento genio della Sicilia, e dei battaglioni minatori, per ciascun reggimento minatori:

1 sottufficiale;
1 caporale maggiore o caporale;
4 soldati.

Il battaglione misto del genio della Sardegna invierà: 1 caporale e 1 soldato tratti da quella compagnia zappatori-artieri.

2. — Per la scelta del personale partecipante saranno osservate le norme del comma 2° della circolare n. 46 del *giornale militare* del 1922: inoltre i militari da destinare ai corsi saranno scelti fra quelli vincolati con ferma ordinaria.

3. — I militari comandati a frequentare il corso saranno aggregati per il 30 novembre p. v. al 3° reggimento genio in Pavia che provvederà a metterli a disposizione della direzione dell'officina di costruzioni del genio, a partire dal mattino del 1° dicembre p. v.

4. — Il comando del 3° reggimento genio comanderà al corso in oggetto un sottufficiale artificiere, per coadiuvare gli ufficiali istruttori nella parte disciplinare e nella preparazione di quei dispositivi che non richiedono la presenza dell'ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L. 27	All'ESTERO, annue	L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO	» 2	All'ESTERO	» 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

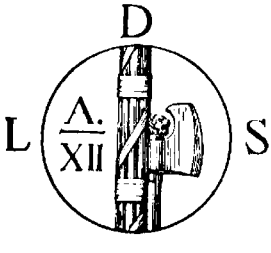
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7101192) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

MILITARE CENTRALE
ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª 1934 - ANNO XII 14 AGOSTO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 14 AGOSTO 1934-XII

Tributo un encomio solenne al capitano PICA Tommaso del 10° reggimento fanteria *(alla memoria)*:

« Gravemente ferito all'addome per scoppio accidentale di bomba — nonostante le sue gravi condizioni — non ebbe altra preoccupazione che quella dell'incolumità dei suoi soldati.

Morente, rivolse costantemente il pensiero al reggimento e alla Bandiera, che invocò con serena coscienza.

Magnifico esempio di cameratismo militare, di serenità d'animo, di sentimento del dovere ».

Carpinone (Isernia), 20 luglio 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2893

PARTE PRIMA

N. **639 - 5 luglio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1176. - Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. . *Pag.* 2897

» **640 - 5 luglio 1934** - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1258. - Conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'« Unione militare ». . . . . » 2901

» **641 - 13 agosto 1934** - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO. — Contratto tipo per locazione di immobili occorrenti ai servizi dell'amministrazione militare. . » 2903

» **642 - 13 agosto 1934** - Anno XII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Abolizione del rapporto-situazione di corpo . . . . . » 2907

PARTE SECONDA

N. **643 - 20 luglio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a due posti di specialista tecnico civile del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII. . . . . *Pag.* 2911

N. **644** – **31 luglio 1934** – Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categorie I e II » e alla Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale » . . . . . *Pag.* 2912

» **645** – **13 agosto 1934** – Anno XII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di corse di Nettuno – 2 settembre 1934-XII . . . . . » 2912

» **646** – **13 agosto 1934** – Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla pubblicazione: « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi, alla data del 1° gennaio 1934-XII ». . . . . » 2913

» **647** – **13 agosto 1934** – Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al « Regolamento per le scuole centrali » – Edizione 1930 – Anno VIII » 2913

» **648** – **5 agosto 1934** – Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Corso complementare di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. » 2914

» **649** – **13 agosto 1934** – Anno XII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare compresa nella riunione di corse di Bari 26 agosto 1934-XII. . . . . » 2917

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2917

PARTE PRIMA

Circolare N. 639. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1176. – Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 luglio 1934 – Anno XII — (*Gazzetta ufficiale* n. 176, del 28 luglio 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto l'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224;
Visti l'art. 1 della legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, l'articolo 55 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, l'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e l'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi per le ammissioni alle singole carriere sono preferiti, a parità di merito:

1º gli insigniti di medaglia al valore militare;

2° i mutilati o invalidi di guerra e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;

4° i feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;

7° le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;

8° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

9° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione presso cui è indetto il concorso;

10° coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

11° i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

« Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 10 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, salvo le eccezioni predette, i coniugati, e fra questi coloro che hanno maggiore numero di figli.

« La preferenza di cui al n. 11 comma 1° e al comma 2° del presente articolo non si applica ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, nonchè al personale femminile addetto all'assistenza dei malati di mente degli ospe-

dali psichiatrici, siano essi istituti amministrati direttamente dalla Provincia, ovvero istituzioni pubbliche di beneficenza.

« In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri 1 a 8 e ai numeri 10 e 11 hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

« Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla età ».

Art. 2.

L'articolo precedente è esteso alle ammissioni agli impieghi presso le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle aziende municipalizzate nonchè degli enti, istituti ed aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 108. — MANCINI.

N. 640. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1258. - Conferimento di più ampie facoltà al commissario straordinario per l'« Unione militare ».** — (Gabinetto). — 5 luglio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 186, del 9 agosto 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1934, col quale è stata disciolta l'Amministrazione ordinaria dell' « Unione Militare » ed è stato nominato un commissario straordinario, il quale dovrà presentare nel termine di un anno al Ministero della guerra le proposte per il riordinamento tecnico-amministrativo dell'Ente;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire al suddetto commissario straordinario, per la durata della sua gestione, più ampie facoltà, indispensabili per assolvere pienamente l'incarico affidatogli;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al commissario straordinario per la gestione temporanea dell'« Unione Militare », nominato con R. decreto 8 gennaio 1934, è conferita la facoltà di adottare tutti i provvedimenti

che riterrà necessari, per lo sviluppo e nell'interesse dell'Ente, anche in deroga alle norme che regolano l'Ente medesimo.

Negli eventuali provvedimenti concernenti il personale dell'Ente egli dovrà però attenersi alle norme sancite dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il commissario straordinario sarà coadiuvato nella sua opera da un sub-commissario in rappresentanza del Ministero delle corporazioni e potrà affidare ai membri del Collegio sindacale incarichi di studio inerenti ai fini prefissi alla sua gestione straordinaria dal menzionato R. decreto 8 gennaio 1934.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350. foglio 14. — MANCINI.

N. 641. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Contratto tipo per locazione di immobili occorrenti ai servizi dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale del genio). — 13 agosto 1934 - Anno XII.

Questo ministero determina che tutti i contratti di affitto di immobili per i servizi militari siano stipulati nella forma di cui al seguente modulo contenente le clausole tipo principali.

Ufficio fortificazioni del corpo d'armata territoriale di.....

CONTRATTO per l'affitto di (locali o terreni) (1) . . . . di proprietà del sig. . . . . in . . . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . . . . del mese di . . . . . in . . . . . .

PREMESSO

(2)

tra

Il sig. (3) . . . . . .

ed

Il sig. . . . . in rapresentanza dell'amministrazione militare;

(1) Indicazione dell'immobile con i confini e con ogni altro elemento atto ad identificarlo (numero dei locali, ecc.).

(2) La premessa è necessaria soltanto quando occorra far risultare fatti o circostanze che meglio possano chiarire i rapporti fra le parti.

(3) Indicare la qualità della persona che contrae con l'amministrazione militare, citando i documenti che tale qualità giustificano legalmente e dicharando che i documenti stessi vengono allegati al contratto.

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO

Art. 1.

Il sig. . . . . .
cede in affitto all'amministrazione militare (1) . . . . .
ad uso . . . . . .

Art. 2.

La presente convenzione avrà la durata di anni . . . .
e cioè dal . . . . . al . . . . . .
L'amministrazione militare si riserva però la facoltà di rescindere la presente locazione in qualsiasi momento col preavviso di mesi .. . . da darsi con lettera raccomandata, senza che al proprietario possa competere, oltre alla liquidazione dei fitti maturati alla data di rescissione, alcuna speciale indennità.

Art. 3.

Il locatore cede i locali di cui all'art. 1 nelle condizioni risultanti dall'apposito stato di consistenza da compilarsi, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna.

Art. 4.

L'amministrazione militare è autorizzata ad eseguire, a proprie spese, tutti quei lavori di adattamento che ritenesse necessari.
Ove tali lavori potessero interessare la stabilità del fabbricato, la loro esecuzione sarà subordinata al benestare del proprietario.

Art. 5.

Il locatore è tenuto ad eseguire nel termine di 15 giorni dall'invito rivoltogli dall'amministrazione militare, i lavori cui è obbligato ai termini del codice civile. In caso di man-

(1) Indicazione dell'immobile con i confini e con ogni altro elemento atto ad identificarlo (numero dei locali, ecc.).

cato adempimeno, o in caso di urgenza, l'amministrazione medesima è autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi delle spese e degli eventuali danni subiti sulle rate di fitto maturate e maturande.

Art. 6.

L'amministrazione militare si obbliga di corrispondere al locatore il canone annuo di L. . . . . da pagarsi a rate . . . . . posticipate, con quietanza del sig. . . . . in . . . . . a mezzo della competente sezione di R. tesoreria.

Art. 7.

La riconsegna dei locali affittati, alla scadenza della locazione od alla data di rescissione del presente contratto, sarà fatta in base allo stato di consistenza di cui all'art. 3, e nella stessa forma prescritta da detto articolo.

L'amministrazione militare si riserva il diritto di demolire le opere da essa costruite nei locali affittati e di asportare tutti gli infissi ed affissi da essa fatti collocare, con l'obbligo, peraltro, di eseguire i complementari lavori di ripristino.

Qualora il locatore dichiari di voler conservare in tutto od in parte tali opere, infissi ed affissi, ed ove l'amministrazione militare lo consenta, il locatore stesso è tenuto a corrisponderne il giusto valore da concordarsi tra le parti.

Le eventuali degradazioni dell'immobile che si riscontrassero all'atto della riconsegna, e che dipendessero da fatto imputabile al conduttore, saranno valutate in contraddittorio fra le parti e daranno luogo alla corresponsione di indennizzo a favore del locatore, salva la compensazione, totale o parziale con i miglioramenti di cui sopra è cenno.

Art. 8.

Il locatore esonera l'amministrazione militare da qualsiasi responsabilità per danni causati da incendio, restando a carico del locatore medesimo le eventuali spese di assicurazione.

Art. 9 - 10 - 11.

(eventuali particolari pattuizioni).

Art. 12.

La presente convenzione è esente da tasse di bollo e registro.

Art. 13.

Il locatore elegge, agli effetti della presente convenzione, il proprio domicilio in . . . . . .

Art. 14.

La presente convenzione, mentre vincola il locatore dal momento in cui l'abbia sottoscritta, non impegnerà l'amministrazione militare se non dopo che avrà ottenuta l'approvazione delle competenti autorità e, quindi, soltanto dopo l'adempimento delle formalità previste dalla legge.

Il locatore

Il rappresentante
dell'amministrazione militare

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 642. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Abolizione del rapporto-situazione di corpo.** — (Segreteria militare). — 13 agosto 1934 - Anno XII.

A partire dal mese di settembre p. v. il « Rapporto-situazione di corpo » modello 258 (già 81) del catalogo, non sarà più compilato.

In sua vece, gli enti compilatori, si limiteranno a trasmettere, nella prima decade dei mesi di gennaio, maggio e settembre, alle stesse autorità cui era diretto, mensilmente, il predetto documento, un prospetto delle punizioni inflitte nel quadrimestre precedente ai sottufficiali ed alla truppa, facendo uso dell'apposito modulo, n. 285 del catalogo, con forme all'annesso modello.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Allegato alla circ. 642 *G. M.* 1924-XII
N. 285 del catal.

(1) .....

PROSPETTO DELLE PUNIZIONI INFLITTE AI SOTTUFFICIALI ED ALLA TRUPPA

nel ..... quadrimestre dell'anno 193.... A....

I — SOTTUFFICIALI

A) — *Specchio numerico dei sottufficiali puniti di arresti o di sala di punizione*

Marescialli	puniti di arresti semplici	N. ....
	» » arresti di rigore	N. ....
Sergenti magg. e sergenti	puniti di sala di punizione semplice	N. ....
	» » sala di punizione di rigore	N. ....

B) — *Specchio nominativo dei sottufficiali puniti di arresti di rigore o di sala di punizione di rigore, per una durata superiore ai 10 giorni.*

Grado	Casato e Nome	Motivazione della punizione	Specie e durata

(1) Corpo, istituto o reparto autonomo

II — MILITARI DI TRUPPA

A) — *Specchio numerico delle punizioni inflitte a militari di truppa.*

punizioni di prigione semplice N. . . . .
» » prigione di rigore N. . . . .

B) — *Specchio nominativo dei militari di truppa puniti di prigione di rigore, per una durata superiore ai 10 giorni.*

Grado	Casato e Nome	Motivazione della punizione	Specie e durata

A..... li .....193 ...A ... Il (1) .....

(1) Il comandante o direttore.

PARTE SECONDA

Circolare N. 643. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a due posti di specialista tecnico civile del genio militare, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 luglio 1934 – Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 8 gennaio 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di specialista tecnico civile del genio militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi:

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami e per titoli a due posti di specialista tecnico civile del genio militare, e dei candidati risultati idonei:

Vincitori.

1° TIBERIO ing. Ugo, con punti 28,33.
2° LATMIRAL ing. Gaetano, con punti 20,00.

Idonei:

MIAZZI dott. Antonio, con punti 16,50.

Roma, lì 20 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 644. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categorie I e II » e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale ».** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 luglio 1934 – Anno XII.

È stato pubblicato l'estratto della circolare 489 del *giornale militare* 1934: Varianti e aggiunte al « Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categorie 1ª e 2ª » (pubblicazione n. 2439) e alla « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale » (pubblicazione n. 2415).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta pubblicazione sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco S L 2 della circolare 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte II - servizio di commissariato pag. 155, n. categorico 2746, edizione 1934, prezzo L. 2.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 645. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di corse di Nettuno – 2 settembre 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 13 agosto 1934 – Anno XII.

Premio ministero della guerra (siepi-militare) L. 2000 (1500-300-200) date dal ministero della guerra, per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, qualificati hunters ed iscritti nei ruoli di servizio (Reg. milit.). Pesi: 4

anni kg. 68; 5 anni ed oltre kg. 70. Per ogni corsa d'ostacoli vinta nell'annata kg. 2 di sopraccarico. I cavalli che non avranno vinto in ostacoli nell'annata riceveranno kg. 2; metri 2500 circa.

Chiusura delle iscrizioni: martedì 31 agosto, ore 12.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 646. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alla pubblicazione: « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi, alla data del 1° gennaio 1934-XII ».** — (Segreteria militare). — 13 agosto 1934 – Anno XII.

Sono state pubblicate, in apposito fascicolo, le varianti, sotto la data del 1° luglio c. a., alla pubblicazione: « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi, alla data del 1° gennaio 1934-XII ».

Il fascicolo di varianti sarà distribuito, a cura dell'ufficio pubblicazioni del ministero, ai comandi, corpi ed enti ai quali venne distribuita, a suo tempo, la predetta pubblicazione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 647. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al « Regolamento per le scuole centrali » – Edizione 1930 – Anno VIII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 agosto 1934 – Anno XII.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per le scuole centrali » - Edizione 1930 - Anno VIII.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detto fascicolo sarà distribuito ai vari enti secondo l'elenco PCAG. 1 di cui alla circolare 126 del *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell' « Elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte II - Scuole militari - pag. 169, numero categorico 2706, edizione 1934, prezzo L. 0,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 648. — SCUOLE MILITARI. — **Corso complementare di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 5 agosto 1934 - Anno XII.

Il 1° ottobre 1934-XII avrà inizio il 38° corso complementare di equitazione di campagna presso il distaccamento della scuola di applicazione di cavalleria a Tor di Quinto.

Esso avrà termine il 31 marzo 1935-XIII.

Al corso sono comandati i seguenti ufficiali:

Tenente BONIVENTO Renzo, lancieri di Novara, sottoistruttore.
» CADEDDU Enrico, cavalleggeri Guide, sottoistruttore.
» BIANCHINI Cesare, Genova cavalleria.
Sottotenente ORSINI Ranieri, Genova cavalleria.
Tenente COLONNA DI STIGLIANO Carlo, Genova cavalleria.
Sottotenente FICANI Calogero, lancieri di Aosta.
» CUTOLO Giovanni, cavalleggeri Guide.
Tenente NANNI Antonio, cavalleggeri di Alessandria.
Sottotenente VALLI Paolo, Piemonte Reale cavalleria.
» BOBBIO Cristoforo, cavalleggeri Alessandria.
» MANUSARDI Dario, cavalleggeri Monferrato.
» PIZZUTI Ugo, lancieri di Aosta.
» GUIDI Enrico, lancieri di Novara.

Sottotenente CECI Elio, Nizza cavalleria.
» BRUTTINI Renato, lancieri di Aosta.
» MANZIN Lucio, Piemonte Reale cavalleria.
» MONTESSORO Eugenio, cavalleggeri Guide.
» CASSANO Michele, lancieri di Aosta.
» PASETTI Mario, cavalleggeri di Saluzzo.
» PEDRELLI Mario, lancieri di Aosta.
» VERGANO Edoardo, lancieri Vittorio Emanuele III.
» DOMENICHELLI Attilio, lancieri di Novara.
» FRASSETTO Flavio, lancieri Vittorio Emanuele II.
» DARDI Ferruccio, cavalleggeri di Saluzzo.
» PAOLOTTI DEL MELLE Alessandro, cavalleggeri di Alessandria.
» DETTORI Mario, lancieri di Novara.
» ALFASSIO GRIMALDI Ildebrando, cavalleggeri di Alessandria.
» POLLICINA Francesco, cavalleggeri di Alessandria.
» FROVA Luigi, cavalleggeri di Alessandria.
» ROMANI Bruno, cavalleggeri del Monferrato.
» GIANNATASIO Domenico, Piemonte Reale cavalleria.
» GIUSTI Francesco, Genova cavalleria.
» BOLOGNA Ilario, cavalleggeri del Monferrato.
» LENTINI Rocco, Genova cavalleria.
» PACE Cosimo, lancieri di Firenze.
» COMOTTI Ferdinando, cavalleggeri di Alessandria.
» PREDOME Renato, Nizza cavalleria.
» TRAPANI Nicolò, Savoia cavalleria.
Tenente CASANO Onofrio, legione CC. RR. di Palermo

Tenente	ARGENTON Mario, reggimento artiglieria a cavallo Milano.
»	DINO GUIDA Maurizio, 23° reggimento artiglieria da campagna Trieste.
»	BUSCA Giorgio, 21° reggimento artiglieria da campagna Piacenza.
»	BONELLI Mario, 7° regigmento artiglieria da campagna Pisa.

1. — Gli ufficiali partecipanti al corso dovranno presentarsi in uniforme ordinaria alle ore 11 del giorno 30 settembre c. a. al comando del distaccamento della scuola di applicazione di cavalleria di Tor di Quinto.

2. — Non sono ammessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave comprovata malattia.

3. — Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e dai cavalli di proprietà e carica, oppure da due cavalli di pronto servizio. Agli ufficiali di cavalleria dovrà *inoltre* essere assegnato dai rispettivi reggimenti un ottimo cavallo di servizio ed un soldato, oltre l'attendente.

I comandanti di corpo sono responsabili che i cavalli degli ufficiali siano idonei allo speciale servizio di Tor di Quinto.

5. — Il comando della scuola invierà al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione movimento - sezione 2ª) non oltre il 23 ottobre p. v. l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza degli ufficiali comandati al corso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 649. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare compresa nella riunione di corse di Bari - 26 agosto 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 13 agosto 1934 - Anno XII.

Premio ministero della guerra. — Corsa ad ostacoli — militare — L. 2500 (1600 — 400 — 250 e L. 250 all'allevatore) di cui L. 2000 date dal ministero della guerra per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (Reg. militare). Pesi: anni 4 Kg. 69; anni 5 Kg. 72; anni 6 ed oltre Kg. 73. Per ogni corsa vinta in ostacoli, dal 1° maggio 1934, Kg. 1 e 1/2 di sopraccarico. I cavalli che dalla stessa data non avranno vinto in ostacoli la somma di L. 4000, riceveranno Kg. 3. I cavalli che, avendo corso dal 1° agosto 1934 in Puglia, non avranno vinto la somma di L. 1500 in corse ad ostacoli, riceveranno Kg. 6. Metri 3500 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 20 agosto: ore 12.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

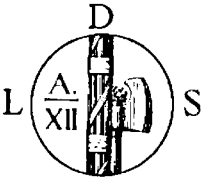
NOTIFICAZIONE

Istruzione per la ginnastica militare - 1ª serie di aggiunte e varianti con carattere definitivo alla parte 1ª e 2ª.

Per norma di tutti gli enti in possesso dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, si avverte che, essendosi provveduto alla ristampa della pubblicazione in oggetto, edizione 1930, al n. 2167 categorico, dovranno essere apportate all'elenco in parola, pag. 39, le seguenti varianti:

— al numero della pubblicazione 2167, sostituire quello dell'attuale ristampa: 2739;

— al corrispondente anno di edizione 1930, sostituire l'anno 1934.



PREZZO L. 2 —

(7101192) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MILITARE CENTRALE
ROMA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1934 - ANNO XII — 24 AGOSTO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 24 AGOSTO 1934-XII

Tributo un encomio solenne al soldato KLUM Silvano da Trieste del 157° reggimento fanteria *(alla memoria):*

« Affetto da gravissima malattia rincuorava i parenti che, affranti, lo assistevano, dichiarandosi dolente di morire all'ospedale lontano dalla Bandiera del suo amato reggimento.

Negli ultimi aneliti elevava il pensiero agli ideali supremi esprimendo con nobili parole la sua passione d'italiano redento e di soldato devoto al Re, al Duce ».

Macerata, 21 luglio 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato

BAISTROCCHI.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2919

PARTE PRIMA

N. 650 - 5 luglio 1934 - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1211. - Riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato . . . . . *Pag.* 2925

» 651 - 5 luglio 1934 - Anno XII — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 1224. - Norme per l'uniforme applicazione dell'art. 10, lett. *b*) del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle amministrazioni della guerra e della marina . . . . . » 2927

» 652 - 20 luglio 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1300. - Comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 2929

» 653 - 23 agosto 1934 - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un distintivo per militari istruttori di cani da guerra. . . . . » 2933

» 654 - 23 agosto 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO. — Varianti alla circolare n. 519 del *giornale militare* del 1931 . . . . . » 2935

PARTE SECONDA

N. **655** - **12 luglio 1934** - Anno XII — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della Reale commissione veterani . . . . . *Pag.* 2937

» **656** - **19 luglio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato . . . . . » 2938

» **657** - **2 agosto 1934** - Anno XII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . » 2939

» **658** - **9 agosto 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Prontuario pel trasporto a tariffa militare a grande e a piccola velocità, dei bagagli, generi, materiali, esplosivi, quadrupedi, veicoli, ecc., sulle ferrovie dello Stato » . . . . . » 2940

» **659** - **10 agosto 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 2941

» **660** - **14 agosto 1934** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico . . . . . » 2941

» **661** - **23 agosto 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Codice *G* - Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito . . . » 2942

N. 662 - 23 agosto 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale di radiotecnica per ufficiali del genio - parte 1ª - Fondamenti scientifici di radiotecnica . . . . . *Pag.* 2943

» 663 - 23 agosto 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato - parte 2ª (edizione 15 maggio 1934-XII). . . . . » 2943

» 664 - 23 agosto 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Esito del corso superiore balistico . . . . » 2944

» 665 - 23 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico di artiglieria che avrà inizio il 1º ottobre 1934 . . . . . » 2945

» 666 - 23 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Relazioni annuali per i materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria . . . . . » 2945

» 667 - 23 agosto 1934 - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa all'atto dell'invio in congedo . . . . . » 2954

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2955

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2955

PARTE PRIMA

Circolare N. 650. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1211. – Riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.** — (Gabinetto). — 5 luglio 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 179, del 1° agosto 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riduzione del saggio di interesse sui mutui concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato;
Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335;
Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 985;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, convertito in legge con la legge 16 febbraio 1928, n. 445;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il saggio d'interesse sui mutui concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1924, numero 2133, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926,

n. 597, viene ridotto, a decorrere dal 1° maggio 1934, dal 5 al 4 per cento.

La stessa riduzione viene applicata, mediante corrispondente diminuzione delle rate ancora a pagarsi, sui mutui concessi anche prima della suddetta data, limitatamente però ai soli interessi dovuti sulle rate con scadenza posteriore alla data stessa.

Art. 2.

È altresì ridotto dal 4 al 3 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1934, il saggio d'interesse che il Fondo di garanzia è tenuto a corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ed allo Stato, per effetto rispettivamente dell'art. 2 (primo capoverso) del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133 predetto, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, convertito in legge con la legge 16 febbraio 1928, n. 445.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 140. — MANCINI.

N. 651. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto-legge n. 1224. – Norme per l'uniforme applicazione dell'art. 10, lett. *b)* del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle amministrazioni della guerra e della marina.** — (Gabinetto; Direzione generale d'artiglieria). — 5 luglio 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 2 agosto 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare l'uniforme applicazione dell'art. 10 del decreto stesso;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La indennità spettante, in base alla lettera *b*) dell'art. 10 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, al personale provvisorio, straordinario, avventizio e giornaliero dipendente dai Ministeri della guerra e della marina, deve essere restituita all'Amministrazione nel caso che il salariato, assunto in servizio ad altro impiego di ruolo, ottenga la valutazione, ai fini di pensione, del servizio non di ruolo in relazione al quale l'indennità suddetta venne corrisposta.

Art. 2.

La disposizione in cui al precedente articolo è applicabile anche ai casi di riammissione in servizio di ruolo verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

È data facoltà all'Amministrazione da cui il salariato dipende di consentire che le somme eventualmente dovute in applicazione del decreto stesso siano ricuperate mediante ritenute sullo stipendio in misura inferiore al quinto, ma non al decimo dello stipendio stesso.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relatico disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 134. — MANCINI.

N. 652. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1300 - Comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito. — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 20 luglio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 191, del 16 agosto 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comandi di truppa qui di seguito specificati sono validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899:

I. — *Esercito metropolitano*.

a) comando di divisione di fanteria, o celere;

b) comando di brigata; comando di artiglieria o del genio di corpo d'armata; comando delle scuole centrali;

c) comando di reggimento di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio (o di reparti di esso);

d) comando di battaglione o di gruppo di artiglieria (o di reparti di essi) assegnati alle scuole centrali ed alla scuola di tiro d'artiglieria

II. — *Truppe coloniali*.

— quelli che saranno stabiliti, su proposta del Ministro per la guerra d'intesa con quello per le colonie, in relazione agli ordinamenti militari di queste.

Art. 2.

I comandi qui appresso indicati sono concessi solo ad ufficiali che abbiano già tenuto, in modo distinto, i comandi di cui all'articolo precedente — per un periodo che comprenda almeno due esercitazioni estive — e sono considerati validi, ai medesimi effetti:

1) comando di reggimento carri armati (o di reparti di esso);

2) comando di reggimento carri veloci (o di reparti di esso);

3) comando di reggimento con battaglioni allievi ufficiali di complemento, od allievi sottufficiali (o di reparti di esso, formati con allievi ufficiali od allievi sottufficiali); comando di scuola di reclutamento ufficiali complemento e sottufficiali (o di reparti di esse);

4) comando di scuola centrale di fanteria, di artiglieria, del genio, delle truppe celeri, di alpinismo militare, o di educazione fisica;

5) comando della scuola di tiro di artiglieria;

6) comando in 2ª della Regia accademia o della Scuola di applicazione (o di reparto allievi, od ufficiali allievi di essa);

7) comando di reparto chimico militare (o di unità di esso);

8) comando di centro automobilistico.

Art. 3.

Per gli ufficiali di stato maggiore il periodo di comando alle truppe deve effettuarsi:

a) nei reparti dell'arma propria dell'esercito metropolitano o coloniale: lettera *c*) e capo II del precedente articolo 1;

b) per quelli provenienti dall'artiglieria, nell'artiglieria alpina, divisionale (compresi i reggimenti a cavallo e leggero) e pesante campale (compreso il reggimento misto della Sardegna).

Il comando tenuto presso reparti del reggimento carri armati, o presso reparti del reggimento carri veloci è valido esclusivamente per i tenenti colonnelli, maggiori o capitani provenienti dal corpo di stato maggiore che abbiano, pre-

cedentemente, tenuto il comando nei reparti già specificati nei comma *a*) e *b*) del presente articolo, per un periodo continuativo che comprenda due esercitazioni estive.

Art. 4.

Nel computo del periodo di comando prescritto dall'art. 32 della legge per l'avanzamento degli ufficiali debbono essere compresi i periodi di comando prestati dagli ufficiali antecedentemente all'entrata in vigore del R. decreto n. 85 in data 5 febbraio 1934 presso comandi, corpi, scuole, ecc., già considerati validi agli effetti del comando di reparto; salvo sempre il disposto dell'art. 147 della legge per l'avanzamento sopra citata.

Art. 5.

Nella prima applicazione delle prescrizioni contenute nel presente decreto:

a) sarà computato valido, agli effetti del periodo di comando, quello già prestato, o che verrà prestato, nei reparti carri veloci, per gli ufficiali che lo hanno assunto prima del 1° luglio 1934, anche se provenienti dal corpo di stato maggiore;

b) restano in vigore le disposizioni del Regio decreto 5 febbraio 1934, n. 85, relative ai comandi di truppe coloniali (articoli 1 e 2).

Art. 6.

Il presente decreto abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 52. — GIAGHEDDU.

N. 653. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un distintivo per militari istruttori di cani da guerra.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 agosto 1934 - Anno XII.

E' adottato un distintivo speciale per i militari istruttori di cani da guerra, costituito da una testa di cane sagomata in ottone ossidato e sfumato, da applicarsi, mediante cucitura, sulla manica sinistra della giubba.

Esso sarà portato dai sottufficiali e militari di truppa che hanno compiuto con successo l'apposito corso di istruzione presso il centro di allevamento e di addestramento cani da guerra.

Il suddetto distintivo sarà inventariato al prezzo unitario di L. 0,80 ed al numero categorico 608 della categoria 1, sezione B del nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 654. — RECLUTAMENTO. — **Varianti alla circolare n. 519 del *giornale militare* del 1931.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 agosto 1934 - Anno XII.

1° « TABELLE indicanti i distretti di reclutamento degli alpini e le zone dalle quali devono essere tratte le reclute per ciascun battaglione ».

nella 1ª colonna — dopo il distretto di Bergamo — aggiungere:

« Bolzano » ed, in corrispondenza a tale indicazione,

nella 2ª colonna — zone militari — scrivere « tutte »

nella 3ª colonna — battaglioni ai quali devono assegnarsi le reclute scrivere:

« Exilles »

« Fenestrelle ».

2° « TABELLE indicanti i distretti di reclutamento dell'artiglieria alpina e le zone dalle quali devono essere tratte le reclute per ciascun gruppo ».

nella 2ª colonna — in corrispondenza del distretto di Bolzano — sopprimere le parole in parentesi: (esclusi allogeni).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 655. — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della Reale commissione veterani. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 luglio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VÓLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente l'assegno vitalizio ai superstiti per l'indipendenza d'Italia;

Visto il Regio decreto 18 giugno 1911, n. 616, che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1591, che apporta modificazioni alla menzionata legge n. 486;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Finanza, per la Guerra e per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il consigliere della Corte dei conti BALDUCCI gr. uff. dott. Gaetano è nominato membro della Reale commissione veterani, in sostituzione del presidente di sezione della stessa Corte TRIVELLI gr. uff. dott. Luigi, dimissionario dall'incarico.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1934 - Anno XII
Guerra, registro n. 20, foglio n. 168.

N. 656. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 19 luglio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta e successive modificazioni;

Vista la designazione fatta dal ministero della marina con lettera 12 luglio 1934 -XII, n. 5954;

Decreta:

Il colonnello commissario della R. marina DORIA Antonio cessa dalla carica di membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato, a decorrere dal 2 settembre 1934, ed è sostituito nella carica stessa, quale rappresentante del ministero della marina, dal pari grado GUIDONI Giorgio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 agosto 1934-XII - Guerra. Reg. n. 21 - Foglio 77 - DE THOMASIS.

N. 657. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 2 agosto 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;
Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1926, col quale sono designati i membri del comitato predetto e successive modificazioni;

Decreta:

Il contrammiraglio Antonio PASETTI cessa dalla carica di membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, ed è sostituito nella carica stessa dal colonello A. N. Alessandro de MICHELI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro
per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 *agosto* 1934 - *Anno XII.*
Guerra - Reg. n. 21 - *Fog. n.* 300 — DE THOMASIS.

N. 658. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « **Prontuario pel trasporto a tariffa militare a grande e a piccola velocità, dei bagagli, generi, materiali, esplosivi, quadrupedi, veicoli, ecc. sulle ferrovie dello Stato** ». — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 9 agosto 1934 - Anno XII.

Nel « Prontuario pel trasporto a tariffa militare a grande e a piccola velocità, dei bagagli, generi, materiali, esplosivi, quadrupedi, veicoli ecc. sulle ferrovie dello Stato » (edizione 15 maggio 1934-XII) devono essere apportate le seguenti modificazioni:

Pagina	Colonne	Chilometri	Prezzo	
			Attuale	Rettificato
22	6	736- 740	13, 71	17, 71
23	17	671- 675	122, 14	121, 14
23	31	941- 950	12, 35	11, 35
25	28	1011-1020	269, 42	369, 42
27	20	1671-1680	636, 16	536, 16
27	23	1931-1940	390, 33	890, 33
27	28	1841-1850	688, 22	668, 22
35	22	158	25, 65	23, 65
38	16	339-340	47, 71	44, 71

L'intestazione della colonna 26 delle pagine dalla 29ª alla 47ª deve essere così modificata:

« Spedizioni di merci, materiali, veicoli ecc. caricate su 2 carri a bilico e su carri a 4 o più assi; (5) e (6) ».

A piè delle dette pagine deve essere riportata la seguente nota: (6) I carri a 4 o più assi si considerano come due carri a bilico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 659. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — — 10 agosto 1934 - Anno XII.

Il direttore capo divisione BERTOTTI dott. Antonio, promosso ispettore generale a datare dal 16 agosto 1934-XII, continua nel nuovo grado nella delega di firma conferitagli col decreto ministeriale in data 10 luglio 1934-XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 660. — STATO DEGLI UFFICIALI - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto). — 14 agosto 1934 - Anno XII.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra:

— Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico;

— Viste le norme esecutive 9 giugno 1930 per la prima applicazione della suddetta legge e le successive varianti;

— Vista la circolare ministeriale n. 454 del 21 giugno 1934-XII, che indice un concorso tra i capitani ed i tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo per colmare le vacanze ancora esistenti nel servizio tecnico automobilistico;

Decreta:

E' nominata una commissione incaricata di esaminare le domande dei capitani e dei tenenti delle varie armi in servizio permanente effettivo concorrenti all'assegnazione al ser-

vizio tecnico automobilistico, a senso dell'art. 7, lettera B, delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1934, n. 458.

Detta commissione, composta come segue, prenderà in esame tanto le domande presentate in base al n. 2 della citata circolare 454 del 21 giugno 1934-XII quanto quelle di cui al n. 4 della circolare stessa:

Tenente generale del servizio tecnico automobilistico PUGNANI Angelo, ispettore del materiale automobilistico, *presidente;*

Generale di brigata del genio DE BENEDETTI Giovanni Antonio e generale di brigata di artiglieria FAUTILLI Ubaldo, *membri;*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario,* senza voto, il tenente colonnello di artiglieria in servizio tecnico automobilistico RABINO Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, il 14 agosto 1934 - Anno XII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 661. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Codice *G* - Abbreviazioni di corrispondenza ad uso delle stazioni r. t. del R. esercito.** — (Ispettorato del genio). — 23 agosto 1934 - Anno XII.

La diramazione della pubblicazione n. 2619 di cui alla circolare n. 727 *giornale militare* 1933, verrà estesa alle sottonotate unità, distribuendone 6 esemplari per ciascuna:

Comando di brigata di fanteria
» » » alpini
» » » cavalleria
» » reggimento alpini
» » » artiglieria alpina
» gruppo di artiglieria da campagna, a cavallo, leggera, pesante campale, pesante, contraerei autocampale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 662. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale di radiotecnica per ufficiali del genio - parte 1ª - Fondamenti scientifici di radiotecnica.** — (Ispettorato del genio). — 23 agosto 1934 - Anno XII.

E' stato pubblicato il « Manuale di radiotecnica per gli ufficiali del genio — parte 1ª — Fondamenti scientifici di radiotecnica ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto manuale sarà distribuito ai vari enti indicati nello speciale elenco che l'ispettorato del genio comunicherà direttamente a detto ufficio.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco della pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte IIª — genio — pag. 134, n. categorico 2407, edizione 1934, prezzo lire 18.

Chi vorrà acquistare detto manuale dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del ministero della guerra, previo invio del relativo importo più le spese postali. Gli ufficiali che intenderanno usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si atterranno alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 663. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato - parte 2ª** (edizione 15 maggio 1934-XII). — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 23 agosto 1934 - Anno XII.

Nel paragrafo 22, comma *a*), pagina 18, le parole « gli ufficiali di cui al § 10, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) della parte prima (viaggiatori) », devono essere sostituite dalle seguenti: « gli ufficiali di cui al § 10, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della parte prima (viaggiatori) ».

Inoltre, a pagina 123, allegato n. 9, numero progressivo 1, le parole « Ufficiali (di cui al § 10, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) », ecc., devono essere sostituite dalle seguenti: « Ufficiali (di cui al § 10, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 664. — SCUOLE MILITARI. — **Esito del corso superiore balistico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 agosto 1934 - Anno XII.

I sottoindicati ufficiali di artiglieria hanno frequentato, con esito favorevole, il corso superiore balistico di cui alla circolare 428 *giornale militare* 1933:

Maggiore ARPAIA Federico, 5° reggimento artiglieria pesante campale;

Maggiore GAY Palo, 24° reggimento artiglieria da campagna;

Maggiore LEONARDI-CATTOLICA Francesco Saverio, comando artiglieria del corpo d'armata di Firenze.

1° Capitano BARICHELLO Manlio, 5° reggimento contraerei autocampale, assegnato all'ufficio tavole di tiro.

1° Capitano ARCAMONE Mario, comando artiglieria del corpo d'armata di Firenze.

Gli enti presso i quali essi prestano servizio provvederanno a trascrivere sui relativi libretti personali la seguente annotazione: « Ha prequentato il terzo corso superiore balistico risultando idoneo con punti ..... ».

L'ispettorato dell'artiglieria provvedera a comunicare ai singoli enti il punto d'esame relativo all'ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 665. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico di artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1934.** — (Segreteria militare). — 23 agosto 1934 – Anno XII.

Con riferimento alla circolare n. 360 *giornale militare* 1934, riguardante il concorso per titoli per l'ammissione ad un corso superiore tecnico di artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1934, si determina che, a modifica di quanto disponevasi con la circolare stessa al n. 2, per l'ammissione dei tenenti di artiglieria a detto corso, non occorre il requisito dei 4 anni di effettivo servizio alle truppe di cui almeno tre di comando di sezione di batteria (o reparto corrispondente). Ciò in analogia a quanto prescrive, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, l'art. 147 della nuova legge.

Il termine utile per la presentazione delle domande degli ufficiali suindicati che intendono prendere parte al corso è, in conseguenza, prorogato al 5 settembre 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 666. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Relazioni annuali per i materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria.** — (Direzione generale di artiglieria). — 23 agosto 1934 – Anno XII.

Con le disposizioni riportate nella presente circolare si intendano sostituite ed abrogate le disposizioni emanate con le circolari 447 del *giornale militare* 1932 e 115 del *giornale militare* 1933.

Le relazioni annuali inerenti ai materiali del gruppo *C* del servizio di artiglieria, che i vari comandi ed enti debbono compilare sono le seguenti:

1. — *Relazione annuale sul comportamento dei materiali e delle munizioni impiegati nelle normali esercitazioni ed*

in ogni altra circostanza ordinaria e straordinaria durante il corso annuale di addestramento.

Tale relazione dovrà essere compilata da tutti i corpi e reparti autonomi delle varie armi e servizi che impiegano materiali del gruppo *C.*, e trasmessa — per il tramite gerarchico — al rispettivo comando di corpo d'armata e d'isola, che ne invierà un riassunto (corredato dalle relazioni delle singole unità) all'ispettorato dell'artiglieria, al quale dovrà pervenire nel termine di 2 mesi dal compimento delle esercitazioni del 2° ciclo addestrativo.

L'ora detto ispettorato inoltrerà i soli riassunti al ministero, formulando le considerazioni e le proposte che riterrà opportune in merito ai vari argomenti.

Nell'inoltrare le relazioni, le autorità gerarchiche competenti non dovranno limitarsi a riassumerle, ma, formuleranno, quando del caso, le proprie considerazioni e proposte dopo provveduto, se necessario, ai primi accertamenti intesi a stabilire, fra l'altro, se modalità d'impiego non appropriate od inosservanza di norme in vigore abbiano concorso a determinare le anomalie e gli inconvenienti segnalati nelle relazioni stesse.

2. — *Relazione annuale sulle « ispezioni ordinarie tecnico-amministrative inerenti alla gestione dei materiali del gruppo C, del servizio di artiglieria* ».

Le ispezioni sono compiute:

a) dall'autorità dalla quale direttamente dipendono i corpi e le direzioni di artiglieria (comandanti di brigata di fanteria, di brigata di cavalleria, di artiglieria di corpo d'armata o di isola, del genio di corpo d'armata o di isola), o da altro ufficiale generale, appositamente delegato dal comandante di corpo d'armata o di isola per i reggimenti di artiglieria divisionali, ecc.;

b) da un ufficiale generale appositamente delegato dalla direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni per gli stabilimenti di artiglieria.

Le relazioni inerenti a tali ispezioni, che potranno, opportunamente, essere riunite in una sola per più enti, uffici, saranno inoltrate per il tramite dei comandi di corpo d'ar-

mata o di isola e, per gli stabilimenti di artiglieria, dell'ispettorato dell'artiglieria al ministero, al quale dovranno pervenire, di norma, fra il mese di marzo e il mese di giugno di ogni anno.

Ciò non implica che le ispezioni debbano essere eseguite in tale periodo, dovendosi intendere che sia in facoltà degli ufficiali ispettori lo stabilire il programma cronologico per l'esecuzione delle ispezioni, salvo le direttive e gli ordini che credessero d'impartire i comandi territoriali e, per gli stabilimenti, la direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni.

L'indicazione del periodo di tempo marzo-giugno ha soltanto lo scopo di evitare che le relazioni pervengano a spizzico in epoche diverse, e di permettere quindi ai comandi di corpo d'armata e di isola di trasmetterle in una sola volta per tutti gli enti dipendenti. I casi urgenti dovranno però, essere risolti di volta in volta, bastando per essi far cenno, nell'inoltrare le relazioni, delle pratiche svolte o in corso di svolgimento.

I rapporti riservati sul personale, di cui tratta l'art. 427 del regolamento pel servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico edizione 1926, dovranno essere compilati soltanto nei casi nei quali si ritengano necessarie speciali segnalazioni, e non dovranno essere allegati alla relazione in argomento, ma formare oggetto di trasmissione a parte.

I rapporti compilati dalle commissioni reggimentali per le visite annuali alle dotazioni di mobilitazione (circolare ministeriale n. 369 R. M. del 2 giugno 1927) non vanno allegati alle suddette relazioni, ma devono essere trattenuti dalle autorità da cui dipendono i reggimenti od enti analoghi.

Gli ufficiali ispettori e le superiori autorità gerarchiche non dovranno limitarsi a trasmettere al ministero una sterile elencazione di inconvenienti rilevati, ma dovranno provvedere, nell'ambito della rispettiva competenza, per l'eliminazione degli inconvenienti stessi, oppure, nei casi in cui ciò non fosse possibile, formulare proposte concrete in proposito.

Le relazioni prescritte con la presente circolare dovranno essere redatte ciascuna secondo la traccia annessa (allegati n. 1 e n. 2), tenendo presente che la traccia dell'allegato

n. 2 è stata prevalentemente riferita all'ordinamento di una direzione di artiglieria.

Nelle dette relazioni dovrà essere indicata la data in cui ciascuna ispezione è stata eseguita.

Per quanto riguarda i centri automobilistici avvertesi che le relazioni debbono essere trasmesse al competente ispettorato del materiale automobilistico a senso della circolare n. 615 *giornale militare* 1932.

Determino che le disposizioni sopra riportate entrino senz'altro in vigore a partire dal termine delle esercitazioni del 2° ciclo addestrativo del corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1
alla circ. 666 *giornale militare* 1934.

Traccia da seguirsi nella compilazione della relazione annuale sul comportamento dei materiali di artiglieria e delle munizioni.

Nota. — La relazione ed il corrispettivo riassunto saranno compilati in fogli separati per ciascuno dei tre argomenti principali in cui la relazione è suddivisa, ossia:

1° artiglieria e carreggio speciale (carri e carretti speciali: per bocche da fuoco, per munizioni, ecc.; carrelli e slitte per traino in montagna, e per traino meccanico, ecc.);

2° munizioni delle artiglierie;

3° armi portatili - cannoni da fanteria - lanciabombe - relative munizioni - bufetterie - bardature e finimenti - carreggio ordinario.

1. — ARTIGLIERIE E CARREGGIO SPECIALE.

Specie e numero dei pezzi impiegati distintamente nella scuola di tiro e nelle altre esercitazioni con tiri a proietto.

Comportamento (al tiro e al traino) dei pezzi e del carreggio speciale durante la scuola di tiro ed in ogni altra circostanza ordinaria e straordinaria.

Inconvenienti verificatisi e cause più attendibili.

Ripieghi od altri provvedimenti eventualmente adottati per eliminare gli inconvenienti o per migliorare l'efficienza dei materiali; cenno sull'esito.

Altri argomenti eventuali.

Proposte.

2. — MUNIZIONI DELLE ARTIGLIERIE.

Risultato della visita passata alle munizioni prima delle esercitazioni.

Specie e quantitativo di munizioni (o relative parti) scartate e ragioni dello scarto.

Stabilimenti dai quali provenivano le munizioni scartate.

Tipi di proietti e di artifizi adoperati nella scuola di tiro e nelle altre esercitazioni.

Data di fabbricazione delle spolette a d. e.

Numero di proietti sparati per ogni singolo tipo.

Cariche di lancio impiegate.

Per ogni singolo tipo di proietti e artifizi (spolette, inneschi, petardetti, bossoli, inneschi di bossolo, ecc.), indicare:

Comportamento.

Irregolarità (scoppi prematuri, scoppi mancati, scoppi incompleti, scatti a vuoto, ecc.). Percentuale delle irregolarità.

Proposte.

3. — ARMI PORTATILI - CANNONI DA FANTERIA - LANCIABOMBE - RELATIVE MUNIZIONI - BUFETTERIE E FINIMENTI - CARREGGIO ORDINARIO.

a) *Armi.*

Comportamento delle armi durante le esercitazioni ed in ogni altra circostanza ordinaria e straordinaria.

Inconvenienti verificatisi e cause più attendibili.

Cenni sul funzionamento del servizio delle riparazioni alle armi.

Proposte.

b) *Munizioni.*

Cartucce.

Comportamento delle cartucce.

Eventuali inconvenienti ed irregolarità di funzionamento verificatisi.

Stabilimenti di provenienza ed enti distributori delle cartucce che hanno dato luogo ad inconvenienti.

Proposte.

Munizioni da 65/17.

Risultato della visita passata alle munizioni prima delle esercitazioni.

Specie e quantitativo delle munizioni (o relative parti) scartate e ragioni degli scarti.

Stabilimenti dai quali provenivano le munizioni scartate.

Tipi di proietti e di artifizi adoperati nella scuola di tiro e nelle altre esercitazioni.

Date di fabbricazione delle spolette a d. e.

Numero di proietti sparati per ogni singolo tipo.

Per ogni singolo tipo di proietti e artifizi (spolette, inneschi, bossoli, inneschi di bossolo, ecc.), indicare:

Comportamento.

Irregolarità (scoppi prematuri, scoppi mancati, scoppi incompleti, scatti a vuoto, ecc.). Percentuale delle irregolarità.

Proposte.

Bombe.

Risultato della visita passata prima delle esercitazioni.

Specie e quantitativi di bombe scartate e ragioni degli scarti.

Stabilimenti dai quali provenivano le bombe scartate.

Comportamento.

Irregolarità (scoppi mancati, scoppi prematuri, scoppi incompleti). Percentuale delle irregolarità.

Proposte.

c) *Bufetterie.*

Eventuali inconvenienti riscontrati nel loro impiego.

Proposte.

d) *Bardature e finimenti.*

Eventuali inconvenienti riscontrati nel loro impiego.

Proposte.

e) *Carreggio ordinario.*

Eventuali inconvenienti riscontrati nel suo impiego.

Proposte.

ALLEGATO N. 2
alla circ. 666 *giornale militare* 1934.

Traccia da seguirsi per la compilazione delle relazioni sulle ispezioni ordinarie tecnico-amministrative inerenti alla gestione dei materiali del gruppo C del servizio di artiglieria.

a) *Gestione dei materiali.*

1. Vigilanza sugli acquisti e sulle riparazioni affidate all'industria privata.

2. Funzionamento dell'ufficio tecnico delle direzioni di artiglieria e dell'ufficio materiale delle unità.

3. Contabilità dei lavori.

4. Collaudi.

5. Andamento tecnico-economico.

6. Registri vari di carico. Registri mod. *D* ed altri prescritti - Rispondenza della consistenza con i quantitativi registrati.

7. Ordini di movimento, di distribuzione e di introduzione.

8. Stato dei materiali.

b) *Officina.*

1. Condizioni di sistemazione: se i locali rispondono sufficientemente allo scopo - se esistano tutti i macchinari previsti dalle dotazioni e loro stato di efficienza.

2. Come sono effettuate le lavorazioni e se sono eseguiti soltanto i lavori consentiti. Tempestività nell'esecuzione delle riparazioni.

3. Se siano adottate le misure precauzionali per i lavori pericolosi o nocivi.

4. Se i lavori eseguiti o in corso corrispondano alle commesse e agli ordini di lavoro - Relativo consumo delle materie prime e versamento dei residui.

5. Personale operaio: situazione rispetto all'organico - Capacità professionale - Se i criteri d'impiego rispondano alle necessità e alle norme regolamentari

6. Se i materiali in attesa di riparazione sieno convenientemente ricoverati.

c) *Magazzini.*

1. Locali: loro stato e loro idoneità al ricovero dei materiali.

2. Se i materiali sono ben sistemati e conservati secondo le norme prescritte (particolare riferimento alle armi, alle munizioni ed agli strumenti di precisione).

3. Eventuali avarie ai materiali - motivi.

4. Se vi siano materiali allo scoperto.

5. Se le armi portatili sono sistemate in castelli d'armi.

6. Se il carico dei materiali corrisponda alle dotazioni di mobilitazione, di rifornimento e di addestramento - Esuberanze e deficienze principali (1).

d) *Esito delle visite annuali ai materiali di artiglieria.*

1. Visite delle commissioni reggimentali alle dotazioni di mobilitazione se regolarmente compiute; eventuali rilievi.

2. Visite in base al « Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie ».

3. Se avvengano regolarmente l'invio agli stabilimenti e la successiva restituzione dei materiali abbisognevoli di grandi riparazioni.

e) *Riserve intangibili.*

Materiali eventualmente impiegati nelle lavorazioni correnti (previa autorizzazione del ministero) e non ancora reintegrati - motivi.

f) *Esperimenti in corso.*

g) *Argomenti vari eventuali.*

h) *Provvedimenti e proposte.*

Cenno dei provvedimenti adottati ed in corso, o formulazione di proposte concrete per eliminare i singoli inconvenienti segnati nella presente relazione.

---

(1) « Per le direzioni di artiglieria si riterrà sufficiente il carico dei materiali di rifornimento quando corrisponda ad 1 terzo della dotazione direzionale di rifornimento ».

N. 667. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa all'atto dell'invio in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 agosto 1934 - Anno XII.

A conferma delle disposizioni direttamente impartite alle autorità territoriali competenti, si rende noto che ai militari di truppa, all'atto dell'invio in congedo per effetto della circolare 570 *giornale militare* c. a., devono essere lasciati i seguenti oggetti di corredo:

1 berretto da fatica (cappello per le truppe da montagna);
1 cravatta di tela;
1 camicia di tela (di flanella per i bersaglieri) senza colletto;
1 paio di mutande;
1 fascia ventriera;
1 paio di calze o pezzuole da piedi;
1 farsetto od un maglione (oppure un panciotto di panno g. v. a quelli che abbiano in distribuzione tale oggetto);
1 giubba di tela con relative stellette;
1 pantalone lungo di tela;
1 paio di stivaletti a gambaletto (scarponi per le truppe da montagna);
1 fazzoletto;
1 correggia per pantaloni;
1 tazza;
1 spazzola per capelli;
1 pettine per borsa di pulizia.

Nello stabilire quali oggetti, fra quelli in distribuzione, dovranno essere lasciati ai congedandi, saranno tenute presenti le norme contenute nella circolare 499 del *giornale militare* 1927, riguardante il congedamento della classe 1906.

Egualmente verranno anche osservate le norme date da tale circolare per il recupero, riattamento e classificazione degli oggetti che saranno ritirati ai congedandi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

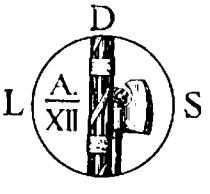
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 luglio 1934-XII

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Brescia	La denominazione della frazione Fasano del comune di Gardone Riviera è cambiata in quella di « Fasano del Garda »	n. 1028 4 giugno 1934	158

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 45ª, anno 1934, circolare 596:

A pagina 2785 ultima riga: sostituire « al prezzo unitario di L. 0,80 » con « al prezzo unitario di L. 0,70 ».



PREZZO L. 2 —

(7101448) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1934 - ANNO XII — 31 AGOSTO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 31 AGOSTO 1934-XII

Tributo un encomio solenne ai seguenti militari del 4° reggimento artiglieria contraerei:

— Soldato TURCI Ino:

« Gravemente ferito in un incidente di tiro, conscio della gravità del suo stato e sopportando stoicamente l'acuto dolore, dava ai compagni accorsi ammirevole esempio di sereno coraggio ».

Laces, 3 agosto 1934-XII.

— Soldato GOZZOLI Cesare:

« Avendo riportato in un incidente di tiro l'asportazione del braccio destro, con virile coraggio incitava i compagni a continuare nel loro dovere. Magnifico esempio di alte virtù militari ».

Montinella (Manerba), 9 agosto 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI.



SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 2957

PARTE PRIMA

N. 668 - 1° agosto 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale vengono attribuiti, agli impiegati d'ordine delle amministrazioni militari comandati in servizio presso l'amministrazione centrale della guerra, i posti dei gradi 9°, 10°, 11° e 12° del ruolo d'impiegati d'ordine (gruppo *C*), per la detta amministrazione centrale, istituito con la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093. . . . . *Pag.* 2961

» 669 - 30 agosto 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Attuazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934 per la riduzione del saggio d'interesse dal 5 al 4 per cento sui mutui concessi dal Fondo di garanzia . . . . . » 2969

PARTE SECONDA

N. 670 - 30 agosto 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Trasferimento di unità ai passi di confine . . . . . *Pag.* 2973

» 671 - 15 luglio 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono confermati nella carica i membri del comitato dei sindaci per la cassa ufficiali . . . . . » 2974

» 672 - 30 agosto 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Foligno - 15 settembre 1934-XII . . . . . » 2975

» 673 - 30 agosto 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scadente il 31 dicembre 1935. . . . . » 2976

N. 674 - 30 agosto 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nella riunione autunnale di corse di Persano - 4 ottobre 1934-XII *Pag.* 2978

» 675 - 30 agosto 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione . . » 2978

» 676 - 30 agosto 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . » 2981

» 677 - 30 agosto 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui materiali di collegamento per l'artiglieria - fascicolo 3° - materiale radiotelegrafico - stazione r. f. 2 mod. 33 per artiglieria » 2982

» 678 - 30 agosto 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme di corrispondenza per le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche campali . . » 2982

» 679 - 30 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento della benzina agli enti dell'esercito . . . . . » 2983

» 680 - 30 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di nafta per motori ad iniezione (petrolina) agli enti dell'esercito . . . . » 3002

» 681 - 30 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — XIV corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E. . . . . » 3018

» 682 - 30 agosto 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali . . . . . » 3021

» 683 - 31 agosto 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli delle armi combattenti » 3021

» 684 - 31 luglio 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 3022

PARTE PRIMA

Circolare N. 668. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale vengono attribuiti, agli impiegati d'ordine delle amministrazioni militari comandati in servizio presso l'amministrazione centrale della guerra, i posti dei gradi 9°, 10°, 11° e 12° del ruolo d'impiegati d'ordine (gruppo *C*), per la detta amministrazione centrale, istituito con la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° agosto 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 29 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, recante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, ed istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo *C* per l'amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Art. 1.

I posti del grado 9° del ruolo di impiegati d'ordine presso l'amministrazione centrale della guerra gruppo *C*), di cui all'art. 19 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, sono attribuiti ai sotto indicati archivisti capi che, alla data del 1° agosto 1934-XII, risultano comandati in servizio presso detta amministrazione centrale, nell'ordine seguente:

FIORE Pasquale
DIETRICH Alberto
SPAGNA Alfonso
MANNO Giuseppe

KAESSE Luigi
ALARIO Luigi
RUOCCO Pellegrino
BRANDILEONE Michele
MADIA Eugenio
IACOVONE Stefano
D'AMATO Giacomo
PASQUARELLI Silvio
NERI Carlo
PELLICANI Lorenzo
FANTASIA Erasmo
DA ROS Antonio
MARCONI Enrico
MASONE Leonardo
CACIA Letterio
RIVOLA Domenico

I suddetti archivisti capi cessano, perciò, dal 1° agosto 1934-XII, di far parte del ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari.

Art. 2.

Ai sottoindicati primi archivisti che, alla data del 1° agosto 1934-XII risultano comandati in servizio presso l'amministrazione centrale della guerra, sono attribuiti i posti del grado 10° e 11° del ruolo di impiegati d'ordine presso detta amministrazione centrale, di cui all'art. 19 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.

Quelli di tali primi archivisti che furono nominati al grado 10° in soprannumero, sono collocati nel grado stesso pure in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Tale collocamento in soprannumero sarà compensato con corrispondenti vacanze di posti nel grado 11°.

BENADDUCI Cesare
TIRABELLA Leonardo
DONATI Matteo

CASAGRANDE Nazzareno
SALVATORI Francesco
GARAVELLO Ermenegildo
FERRI Sante
SAVORANI Valerio
D'ARRIGO Letterio
BELVISO Ferdinando
MALLIA Antonino
MATTEOCCI Concezio
FEDELI Giuseppe
BUCCA Alfredo
MAGGIONI Torquato
GIORGIS Giovanni
SANTONI Anastasio
CERBINO Tommasino
EPISCOPO Eduardo
PESCE Giuseppe di Gioacchino
MIELE Alfredo
DIAZZI Carlo
ELISEI Giovanni
LATTUCA Luigi
TORTI Antenore
GAROFOLI Alesio, in soprannumero
RINALDI Pio, id.
SALVATORI Luigi, id.
PAMPANELLI Luigi, id.
ZANNELLA Modesto, id.
PACIFICO Errico, id.
LAVIANO Luigi, id.
TURRICCIA Luigi, id.
SORRENTINO Antonio, id.
MARCHIONNI Angelo, id.
NERILLI Francescopaolo, id.
GERARDI Giuseppe, id.
PETRANIA Attilio, id.

GESUITA Salvatore, in soprannumero
MORINI Cesare, id.
ROSSI Nicola di Antonio, id.
NICOLETTA Lodovico, id.
CARISTI Giuseppe, id.
BORSELLA Aminta, id.
CAPPELLI Mariano, id.
MARONGIU Francesco, id.
FEDERICI Elia
MUZZI Vito, id.
MORELLI Nazzareno, id.
VISSANI Antonio, id.
ALDI Francesco, id.
BRISSA Giuseppe, id.
DEL GUERCIO Alfredo, id.
PROSPERI Ettore, id.
VIGNAROLI Polluce, id.
ROSSI Girolamo, id.
PISTONE Felice, id.
COSENTINO Sebastiano, id.
SCODANIBBIO Ettore, id.
RICCI Vincenzo di Gesualdo, id.
LODI Marco, id.
TAVIANI Enrico, id.
PETRINI Ario, id.
GILARDI Luigi, id.
MAROTTA Carlo, id.
EMILIOZZI Cesare, id.
FRANCHINI Adolfo, id.
RODIA Cosimo, id.
SCIPIONI Amedeo, id.
INZOLIA Pietro, id.
SCOPELLITI Giuseppe, id.
BOSINCO Ferdinando, id.
SERRA Battista, id.

SERRA Paolo Emilio, in soprannumero
SAPONARO Giuseppe, id.
LOBAGNO Armando, id.
LORENZETTI Lelio, id.
LONGO Francesco, id.
DE SIMONI Giovanni, id.
DESIDERI Guido, id.
LO MENZO Nunzio, id.
VARIALI Domenico, id.
LO VASTO Andrea, id.
SIENA Michele, id.
VENTURA Francescantonio, id.
DEJOMA Michele, id.
ARDIZZONE Michele, id.
d'AVANZO Alfredo, id.
LENA Francesco, id.
GIGLI Antonio, id.
GUERRIERO Pasquale, id.
CAPACCIO Emilio, id.
GIORDANO Guglielmo, id.
FARELLI Attilio, id.
BUSIAGO Andrea, id.
MORONI Ettore, id.
MAURIGI Nicola, id.
LANZA Giovanni, id.
CHELO Eugenio, id.
PACINI Giovanni, id.
SCHIAVI Michele, id.
FONTANA Guido, id.
DE VENA Giuseppe, id.
MAFFUCCI Vincenzo, id.
PETRILLO Angelo, id.
BELLI Giovanni, id.
DE SALAZAR Alberto, id.
SACCONE Alfonso, id.

DE LUCIA Giuseppantonio, in soprannumero
SALVIETTI Alberto
ZAPPIA Nicola
BERGAMINI Romeo, in soprannumero
RECCHIA Francesco
NAVARRINI Giuseppe
TURRINI Francesco, in soprannumero
PIETROBONO Giuseppe, id.
IRACE Amilcare
GOMBINI Clemente
OLIVERO Giuseppantonio
LEONI Paolo
PROSPERI Alfredo
PROSPERO Luigi
SELVA Paolino
GRASSO Raimondo
SULSENTI Giuseppe
MANDOLINI Venanzio
GENCO Francesco
CROCIANI Orlando
AURICCHIO Gustavo
DI BLASI Federico, in soprannumero
MAFFEI Attilio
DAMIGELLA Francesco
CANDIDORI Carlo
PIRRO' Pietro
PIRAS Mario
MERLUZZI Pio
DE ALEXANDRIS Francesco
CALVITTI Emilio
PETRUZZI Domenico
CORTESE Amilcare
GRASSO Giuseppe
SANGIOVANNI PALMA Guglielmo
BATTISTI Antonio

BIZZARRI Salvatore
FAINA Augusto
GANGEMI Alfio
COLANGELI Arnaldo
SIMEONE Giuseppe

I suddetti primi archivisti cessano, perciò, dal 1° agosto 1934-XII, di far parte del ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari.

Art. 3.

Ai sottoindicati applicati che, alla data del 1° agosto 1934-XII, risultano comandati in servizio presso l'amministrazione centrale della guerra, sono attribuiti i posti del grado 12° del ruolo di impiegati d'ordine presso detta amministrazione centrale, di cui alla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.

CRISAFULLI Nicolò
GASPARINI Federico
ANELLI Michele
FARINA Amedeo
CASCIANO Orazio
VOLPI Antonio
FATARELLA Achille
VITALE Biagio
RIZZOTTO Giovanni
GARZENINI Santo
SOMMA Vincenzo
MANCA Giov. Battista
DE HORATIIS Giovanni
SARRA Armando
PAZZAGLIA Alfredo
DUCCI Cesare
TABBIA Giovanni
DONATI Sante
LAVAGNINO Giuseppe

I suddetti applicati cessano, perciò, dal 1° agosto 1934-XII, di far parte del ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1934 - *Anno XII*
Registro n. 22 Guerra, foglio n. 45. — CAVALLARI.

N. 669. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Attuazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934 per la riduzione del saggio d'interesse dal 5 al 4 per cento sui mutui concessi dal Fondo di garanzia. — (Gabinetto). — 30 agosto 1934 - Anno XII.**

Si riportano le seguenti disposizioni emanate dal Ministero delle finanze - Divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato, per l'attuazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934, per le riduzioni del saggio di interesse dal 5 al 4 per cento sui mutui concessi dal Fondo di garanzia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII dispone, con l'art. 1, che il saggio di interesse sui mutui concessi dal Fondo di garanzia per il Credito ai dipendenti statali *è ridotto dal* 5 *al* 4 *per cento* con effetto dal 1° maggio 1934 per le nuove operazioni (1° comma). Per i prestiti vigenti al 1° maggio la riduzione dell'1 per cento a scalare mensile dalla data medesima si ripercuote *sul numero delle rate residuali* (2° comma).

Premesso che si sono continuati a concedere prestiti all'interesse del 5 per cento dal 1° maggio al 9 luglio 1934, nella pratica attuazione del provvedimento retroattivo di riduzione si possono presentare tre casi distinti:

1° *concessioni di prestiti dal* 10 *luglio* 1934 *in poi;*

2° *prestiti già concessi al* 5 *per cento dal* 1° *maggio al* 9 *luglio* 1934;

3° *prestiti vigenti al* 1° *maggio* 1934.

1° *Caso.* — PRESTITI CONCESSI DAL 10 LUGLIO 1934.

Da tale data si è iniziata la concessione dei prestiti al 4 per cento, decurtando, nei casi di rinnovazione, il debito del prestito precedente dell'*abbuono dell'*1 *per cento spettante* al cedente dal 1° maggio 1934 alla rispettiva scadenza. La numerazione dei mandati all'uopo emessi va dal *N. 351* in poi dell'esercizio 1934-1935. Con tale indicazione ciascun ce-

dente rileverà dal numero del mandato apposto sull'avviso a stampa mod. 4 inviatogli all'atto della concessione del prestito, se ha già beneficiato della riduzione del saggio.

2° *Caso.* — PRESTITI GIÀ CONCESSI AL 5 PER CENTO DAL 1° MAGGIO AL 9 LUGLIO 1934.

Per tali prestiti, che *di diritto* andavano concessi al 4 per cento, si provvederà al rimborso dell'1 per cento di ufficio, senza cioè bisogno di domanda delle parti interessate, a quei cedenti che hanno riscosso il minor netto ricavato del prestito, con mandati che vanno dal *N. 11220* al *N. 13353*, per l'esercizio 1933-34 e dal *N. 22* al *N. 307* per l'esercizio 1934-1935.

Anche in questo caso i cedenti, consultando l'avviso a stampa mod. 4 in loro possesso, potranno determinare senza bisogno di inviare domanda o di porre quesiti se abbiano o meno diritto al rimborso a cui sarà provveduto nel più breve tempo possibile.

3° *Caso.* — PRESTITI VIGENTI AL 1° MAGGIO 1934.

Per tali prestiti, giusta il disposto del 2° comma dell'articolo 1, ai cedenti spetta l'abbuono dell'1 per cento a scalare mensile dal 1° maggio 1934 alla scadenza, mediante *riduzione del numero* delle rate residuali.

I sottocasi che praticamente potranno verificarsi sono tre:

A) *Regolare ammortamento del prestito, senza che il cedente si avvalga del diritto di rinnovazione.*

Il numero delle rate residuali viene ridotto fino alla concorrenza dello importo dell'abbuono 1 per cento dal 1° maggio 1934 alla scadenza. In tale caso il cedente, come anche l'ufficio che amministra la sua partita di stipendio, riceveranno, nel più breve termine possibile, apposita partecipazione, dalla quale rileveranno sia l'importo dell'1 per cento abbuonato, sia il numero dei mesi dei quali sarà anticipata la scadenza del prestito.

B) *Rinnovazione del prestito prima della scadenza.*

Come è noto, i cedenti, *quando siano trascorsi almeno due o quattro anni dall'inizio* del prestito quinquennale o decennale in vigore, possono ottenerne la rinnovazione.

È ovvio che il beneficio della riduzione del saggio viene in tal caso realizzato come *maggiore netto ricavo* sulla nuova operazione, essendo già il debito precedente decurtato dell'abbuono 1 per cento dal 1° maggio 1934 alla scadenza.

C) *Morte del cedente prima della scadenza del prestito.*

In questo caso l'ammontare dell'abbuono dell'1 per cento verrebbe immediatamente ed integralmente rimborsato agli eredi legittimi del cedente, seguendo la procedura che si pratica nei casi di rimborso delle ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Si prega di dare la massima ed immediata diffusione della presente tra il personale dipendente e di favorire un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Ministro: GUIDO JUNG.

PARTE SECONDA

Circolare N. 670. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Trasferimento di unità ai passi di confine.** — (Gabinetto, segreteria militare). — 30 agosto 1934 - Anno XII.

Il Duce ordina che siano noti all'esercito gli episodi più significativi dell'adunata alle frontiere nord e nord-est delle unità destinate ad assumere la prevista dislocazione.

Gli spostamenti dalle località ove le truppe svolgevano le loro esercitazioni estive ai passi di confine si sono effettuati con rapidità e precisione ammirevoli. Difficoltà di tempo e di distanza sono state superate da tutti i reparti con spirito elevatissimo e con piena consapevolezza delle necessità dell'ora.

Meritano particolare menzione i seguenti reparti:

1) 57° reggimento fanteria che, dopo aver svolto il mattino del 25 luglio u. s. la sua istruzione dalle ore 5 alle 12 sotto pioggia battente, ricevuto il segnale d'allarme alle ore 21,30, muoveva alle 22,30 in assetto di guerra, giungendo a destinazione in piena efficienza, dopo avere effettuato km. 50 in una sola tappa;

2) 8° reggimento bersaglieri ciclisti che, superando un dislivello di 1200 metri circa, ha effettuato in una sola tappa uno spostamento di 120 km.;

3) 8° reggimento artiglieria da campagna che, superando un dislivello di oltre 1000 metri, ha percorso 120 km. in ore 50;

4) un battaglione del 50° reggimento fanteria che ha percorso 51 km. in una sola tappa e in poco più di 16 ore;

5) il IV gruppo someggiato del 30° reggimento artiglieria da campagna, che — in un giorno — ha effettuato uno spostamento per via ordinaria di circa 60 km.;

6) il 78° reggimento fanteria che — superando i passi di Montozzo, Gavia e Stelvio, rispettivamente di metri 2617 - 2609 - 2758, e ridiscendendo a valle — ha percorso in poco più di 2 giorni, oltre 100 km.;

7) reparti alpini dei battaglioni Verona, Edolo, Vestone e la 33ª batteria alpina hanno effettuato in meno di 2 giorni spostamenti notevoli, che hanno raggiunto per taluno di essi i 92 km.;

8) l'organizzazione e l'attuazione del movimento ferroviario della divisione del Piave e le successive dislocazioni per via ordinaria rappresentano il massimo concepibile di rapidità per reparti inquadrati.

Se si tiene conto della celerità con la quale gli ordini sono stati eseguiti, del morale elevato con il quale i quadri e gregari hanno agito, si può affermare che tutte queste unità di frontiera hanno dimostrato di costituire un validissimo strumento di guerra. Di ciò va data piena lode ai comandanti e ai gregari tutti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 671. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono confermati nella carica i membri del comitato dei sindaci per la cassa ufficiali.** — (Gabinetto). — 15 luglio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1931 relativo alla nomina dei componenti il Comitato dei sindaci per la Cassa ufficiali, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata;

Decreta:

I seguenti ufficiali e funzionari chiamati a far parte, col precedente decreto Ministeriale 20 luglio 1931 del Comitato dei sindaci per la Cassa ufficiali, sono confermati nella carica, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1930, n. 1712:

Colonnello di fanteria SCALA comm. Ettore;

Maggiore di amministrazione CARINO cav. Francesco;

Capo sezione di ragioneria SCACCIAVILLANI cav. Edoardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: GUIDO JUNG.

p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1934 - Anno XII
Registro n. 21 Guerra, foglio n. 367. — CAVELLA.

N. 672. — CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Foligno – 15 settembre 1934-XII. — (Ispettorato delle truppe celeri). — 30 agosto 1934 – Anno XII.

Premio ministero della guerra — Categoria militare riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento in servizio, che si trovino nella condizione sancite dall'appendice all' « Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » ediz. 1932-X.

La gara consisterà nelle prove stabilite dalla circolare ministero della guerra - ispettorato delle truppe celeri - n. 2282 del 15 febbraio 1934-XII.

15 settembre (mattino).

Prova di addestramento — Presentazione - lavoro al passo - lavoro al trotto - lavoro al galoppo - lavoro di ginnastica sugli ostacoli - presentazione.

15 settembre (pomeriggio).

Prova di ostacoli — Percorso dello sviluppo di m. 850 circa, con ostacoli di altezza non inferiore a m. 1,10 nè superiore a m. 1,20 fra i quali quelli stabiliti dalla citata circolare. Cadenza m. 350 al minuto primo. Categoria a tempo.

Classifica: In base alle disposizioni contenute nella circolare citata.

Premi: L. 3000 date dal ministero della guerra, delle quali L. 1000 saranno devolute ai cavalli italiani meglio classificati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 673. — CONCORSI E GARE. — **Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scadente il 31 dicembre 1935.** — (Direzione generale sanità militare). — 30 agosto 1934 – Anno XII.

Sarà assegnato un premio di lire tremila alla migliore delle memorie redatte da ufficiali medici del R. esercito e della R. marina sul tema seguente:

« *La costituzione, secondo le attuali vedute, nei suoi rapporti colla patogenesi della tubercolosi e col giudizio di dipendenza da causa di servizio* ».

1. Potranno concorrere gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina in S.P.E., anche se a disposizione di altri ministeri, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario,

gli ufficiali medici di riserva provenienti dal servizio attivo e tutti gli ufficiali medici non iscritti nei ruoli, purchè provenienti anch'essi dal servizio attivo.

2. L'estremo limite di tempo per la consegna delle memorie alla direzione generale di sanità militare è fissato al 31 dicembre 1935: quelle memorie che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non ricevute.

3. Le memorie dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana con caratteri chiaramente leggibili e possibilmente dattilografate.

4 Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, il quale verrà ripetuto in una scheda suggellata, contenente il cognome, il nome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

5. Nessuna delle memorie presentate potrà essere premiata se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le condizioni poste dal programma.

6. Le memorie non premiate potranno, qualora ne saranno giudicate degne, ottenere una menzione onorevole.

7. Verranno soltanto aperte la scheda della memoria premiata e le schede di quelle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre verranno bruciate senza essere aperte.

8. La pubblicazione sul « Giornale di medicina militare » e sugli « Annali di medicina navale e coloniale» dei motti delle memorie presentate al concorso servirà di ricevuta agli autori.

9. I manoscritti delle memorie presentate al concorso apparterranno di diritto alla direzione di sanità militare, con piena facoltà ad essa di pubblicare la memoria premiata. L'autore di essa sarà tuttavia libero di dare pubblicità al proprio lavoro, anche emendato e modificato, purchè in questo caso si faccia sì che da una prefazione o dal testo del libro si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottivi posteriormente all'aggiudicazione del premio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 674. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare compresa nella riunione autunnale di corse di Persano - 4 ottobre 1934-XII.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 30 agosto 1934 - Anno XII.

Premio ministero della guerra (corsa attraverso campagna militare) per cavalli di carica o di proprietà (di servizio per gli ufficiali di complemento in servizio), classificati di mezzo sangue, di 6 anni ed oltre, nati in Italia, appartenenti ai comandi ed enti dei corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari, Palermo.

Peso: Kg. 70.

Distanza: m. 3000 circa

Premi: oggetti ricordo ai cavalieri del 1°, 2° e 3° arrivato.

Chiusura delle iscrizioni: mercoledì 26 settembre 1934, ore 12, presso la direzione del centro rifornimento quadrupedi di Persano.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 675. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ferroviario militare di stazione.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio trasporti). — 30 agosto 1934 - Anno XII.

1. — Il giorno 20 febbraio 1935-XIII sarà iniziato a cura e sotto la direzione del comando del corpo di S. M. (ufficio trasporti) un corso ferroviario militare di stazione della durata di giorni 22.

A frequentare detto corso dovranno essere comandati 5 ufficiali inferiori per ciascun corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia, 2 per il comando militare della Sardegna, complessivamente fra capitani del ruolo di comando e capitani e tenenti del ruolo di mobilitazione di qualsiasi anzianità di grado, esclusi quelli iscritti o prossimi ad essere iscritti sul quadro di avanzamento.

I capitani, se del ruolo di comando, debbono appartenere all'arma di fanteria (specialità escluse) ed avere tre anni di effettivo comando di compagnia col proprio grado.

I capitani o tenenti del ruolo di mobilitazione possono appartenere a tutte le armi.

Potranno prendere parte, in soprannumero all'aliquota sopra fissata, soltanto gli ufficiali attualmente in servizio ai trasporti e che non abbiano frequentato corsi ferroviari militari. Gli ufficiali saranno tratti da quelli che presentano maggiore attitudine, che siano classificati ottimi o buoni con tre.

2. — Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio, teorico della durata di 12 giorni, l'altro pratico della durata di giorni 10.

Il primo si svolgerà presso le delegazioni trasporti militari di Torino, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; il secondo presso i comandi militari di stazione che saranno stabiliti da ciascun capo di delegazione.

3. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna faranno pervenire per il giorno 20 gennaio 1935-XIII a questo ministero (comando del corpo di S. M. - ufficio trasporti) un elenco nominativo dei dipendenti ufficiali designati a frequentare il corso, indicando per ciascuno il ruolo, l'arma, il corpo, il grado e l'anzianità di grado, nonchè l'ultima classifica ottenuta.

4. — Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno 19 febbraio 1935-XIII:

alla delegazione trasporti militari di Torino: quelli dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano;

alla delegazione trasporti militari di Venezia: quelli dei corpi d'armata di Verona, Trieste e Udine;

alla delegazione trasporti militari di Firenze: quelli dei corpi d'armata di Bologna e Firenze;

alla delegazione trasporti militari di Roma: quelli del corpo d'armata di Roma e del comando militare della Sardegna;

alla delegazione trasporti militari di Napoli: quelli dei corpi d'armata di Napoli e Bari;

alla delegazione trasporti militari di Palermo: quelli del comando militare della Sicilia.

5. — Qualora qualcuno degli ufficiali segnalati, per sopravvenuto impedimento, non potesse presentarsi nel giorno stabilito, i predetti comandi provvederanno alla sostituzione, dandone avviso a questo ministero (comando del corpo di S. M. - ufficio trasporti) ed alla delegazione trasporti interessata.

6. — Per tutta la durata del corso gli ufficiali frequentatori dipenderanno dal capo della rispettiva delegazione per tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

7. — Gli ufficiali che alla fine del corso riusciranno classificati idonei allo speciale servizio, saranno tenuti in nota dal comando del corpo di S. M. per essere assegnati, quando se ne presenti il bisogno, ai comandi militari di stazione od uffici imbarchi e sbarchi.

8. — Agli ufficiali che parteciperanno al corso (salvo che appartengano a corpi od uffici di stanza nella medesima località in cui ha luogo il corso) spettano le indennità di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 riportato nella circolare n. 460 *giornale militare* 1925.

9. — Durante il corso gli ufficiali frequentatori continueranno ad essere amministrati dai propri corpi, che provvederanno anche al pagamento delle indennità agli ufficiali stessi spettanti.

10. — I comandi di presidio di Torino, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo metteranno a disposizione delle rispettive delegazioni trasporti, qualora i locali di queste non si prestino, una sala di sufficiente ampiezza, opportunamente arredata, per lo svolgimento del corso teorico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 676. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di triangolazione presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Segreteria militare). — 30 agosto 1934 - Anno XII.

I sottonotati ufficiali sono comandati a frequentare il corso di triangolazione di cui alla circolare 613 *giornale militare* 1934.

Tenente ARCOVITO Salvatore, 24° artiglieria campagna.
» BRAGA Luigi, 13° artiglieria campagna.
» CALASSO Giuseppe, 4° artiglieria campagna.
» CAPPELLETTI Luigi, 9° artiglieria campagna.
» CIACCIA Egidio, 23 artiglieria campagna.
» COTUGNO Nicola, 10° artiglieria campagna.
» DE STEFANO Giuseppe, 11° artigl. campagna.
» GALLONI Vittorio, 3° artiglieria campagna.
» INFANTINO Vito, reggimento leggero.
» MARCARINO Aurelio, 4° artiglieria montagna.
» MANCUSO Carlo, 12° artiglieria campagna.
» MARINO Pietro, 17° artiglieria campagna.
» SCALAS Ermanno, 16° artiglieria campagna.
» SCIALINO Alberto, 16° artiglieria campagna.
» SERENA Mario, 21° artiglieria campagna.
» SORGI Giuseppe, 28 artiglieria campagna.
» VINOTTI Ruggero, 6 artiglieria campagna.

Gli ufficiali si presenteranno il mattino del 9 settembre a Formia, al distaccamento della scuola di tiro.

Ogni ufficiale condurrà seco un soldato che dovrà disimpegnare le mansioni di portastadia e di attendente. Detto soldato dovrà passare in aggregazione al comando del distaccamento della scuola di tiro (Formia).

Il Sottosegretario di Stato: BASTROCCHI.

N. 677. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui materiali di collegamento per l'artiglieria – fascicolo 3° – materiale radiotelegrafico – stazione r. f. 2 mod. 33 per artiglieria.** — (Ispettorato del genio). — 30 agosto 1934 – Anno XII.

È stata pubblicata l'« Istruzione sui materiali di collegamento per l'artiglieria - fascicolo 3° - materiale radiotelegrafico - stazione r. f. 2 mod. 33 per artiglieria (non in vendita).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detta pubblicazione sarà distribuita agli enti indicati nello specchio di distribuzione annesso alla istruzione stessa.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II, artiglieria, pag. 69 (**), numero categorico 2750, edizione 1934, prezzo L. 4.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 678. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme di corrispondenza per le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche campali.** — (Ispettorato del genio). — 30 agosto 1934 – Anno XII.

Sono state pubblicate le « Norme di corrispondenza per le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche campali » (non in vendita).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, dette «norme» saranno distribuite agli enti indicati nello specchio di distribuzione annesso alle « norme » stesse.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte 1ª - regolamenti ed istruzioni comuni alle varie armi - pag. 41 (**), numero categorico 2751, prezzo L. 2,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 679. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento della benzina agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 30 agosto 1934 - Anno XII.

La fornitura della benzina occorrente agli enti dell'esercito fino al 30 giugno 1935 è stata affidata all'Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.).

1. — Condizioni di prelevamento - Penalità per ritardata consegna.

I depositi della società, ai quali gli enti militari dovranno esclusivamente rivolgere le loro richieste di benzina sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate:

a vista, per quantitativi fino a 1500 kg.;

entro il termine di giorni 5, dal successivo a quello della effettuata consegna alla ditta della richiesta di prelevamento, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni 10 kg. di benzina non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20 % del costo complessivo netto della benzina fornita in ritardo.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese e senza pregiudizio della penale come sopra stabilita, maturata al giorno dello acquisto in danno.

2. — Condizioni particolari tecniche.

La benzina sarà del tipo per auto, della migliore qualità che la società ha in commercio sotto la denominazione di « Benzina Victoria » normale, e dovrà rispondere alle caratteristiche indicate nell'unito allegato n. 4.

3. — Prove ed accertamenti.

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — quando lo riterrà opportuno facendo prelevare il campione in contraddittorio col rappresentante della ditta, da uno qualunque dei corpi od enti dell'esercito scelto a suo giudizio, all'atto della consegna del carburante.

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità della benzina affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, un campione di benzina di kg. 10 (dieci).

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata.

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambe le parti.

Il campione sarà inviato per il collaudo all'officina automobilistica R. E. che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilistica R. E. alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la ditta potrà avanzare al ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — una domanda di secondo collaudo, pel tramite dell'officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole. Al secondo collaudo da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di carburante da cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante della ditta stessa unitamente ad un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobilistica del R. E. parteciperà alla ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ammis-

sione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di quest'ultimo.

4 — Penalità per fornitura di benzina non rispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito sfavorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di benzina dalla quale venne tratto il campione analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio insindacabile del ministero della guerra, potrà raggiungere il 15 % del valore del quantitativo di benzina complessivamente acquistato dalla amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo nello stesso corpo d'armata, il prelevamento fiscale precedente o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto inizio il contratto, e sino alla data della lettera con la quale fu comunicato alla ditta l'esito negativo del collaudo e l'applicazione della multa.

La multa di cui sopra s'intenderà riferita al prezzo reale della merce contestata, depurata cioè dei dazi doganali.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto della benzina dall'A.G.I.P. in tutto il territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare la benzina (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la società contraente non sia in grado di fornire benzina corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta A.G.I.P. senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 1°;

b) di continuare ad acquistare la benzina dall'A.G.I.P. anche nel territorio del corpo d'armata in cui venne fatto

il prelievo del campione, multando la ditta nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente al collaudo. Tale penalità non sarà più applicata quando la ditta avrà ripreso a fornire benzina corrispondente alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite dell'officina automobilistica R. E.

In caso di recidiva sarà in facoltà del ministero della guerra rescindere il contratto, applicando alla ditta contraente una penalità di importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri, avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della provvista.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati su campioni di benzina prelevati da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata, purchè il prelevamento del 2° campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negativo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta, per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi nel corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di benzina fornite all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti dell'A.G.I.P. ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 3, che sono autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

5. — Depositi - Località e modo di consegna.

1° Per le forniture *inferiori ad un vagone cisterna* eseguite *dai corpi ed enti dislocati in città ove esiste uno dei depositi costieri od interni dell'A.G.I.P. indicati nell'annesso allegato* 3, la benzina sarà fornita franca di ogni spesa in autocisterna oppure imballata in fusti o bidoni, a richiesta dell'amministrazione, *alle sedi dei corpi ed enti prelevatari.*

2° *Per le forniture inferiori ad un vagone cisterna eseguite ai corpi od enti dislocati in città ove non esista uno dei depositi costieri od interni di cui sopra,* la benzina verrà

fornita imballata in fusti o bidoni a richiesta dell'amministrazione, franca di ogni spesa *su vagone alla stazione ferroviaria* della città residenza del prelevatario, o alla stazione ferroviaria più vicina qualora non esista stazione ferroviaria nella sede del prelevatario.

Per l'isola d'Elba la consegna si intende fatta franca di ogni spesa in fusti o bidoni a richiesta del prelevatario, sulla banchina del porto di Portoferraio.

3° Per le forniture *a vagone cisterna completo* potrà essere richiesto che la consegna della benzina venga fatta franca di ogni spesa *alla stazione ferroviaria* della città sede del corpo prelevatario od in mancanza alla stazione ferroviaria della città più vicina, ed in tal caso sarà concesso l'ulteriore abbuono di cui al paragrafo 7.

Per l'isola Sardegna però la fornitura non inferiore a 50 tonnellate di benzina spedita direttamente ai corpi dai depositi costieri del confine, si intende fatta franca di ogni spesa in fusti banchina porto di Cagliari. Rimane inteso che la benzina fornita in quantità inferiore a 50 tonnellate e richiesta ai depositi interni dell'isola è consegnata a norma delle condizioni di cui ai precedenti nn. 1 e 2.

6. — Computo del peso.

La benzina viene venduta in base al suo peso netto effettivo.

7. — Prezzo della benzina.

A) L'assuntore è tenuto a fornire la benzina nei luoghi e come indicato negli articoli 5° e 6° precedenti al prezzo corrispondente alla media dei prezzi esposti dai pubblici distributori per benzina normale auto delle tre società A.G.I.P., S.I.A.P. e N.A.F.T.A. nelle città sedi di comando di corpo d'armata e di comando militare delle isole Sicilia e Sardegna, applicando il prezzo così ottenuto in ciascuna delle predette città a tutti i corpi ed enti militari stanziati nel territorio di giurisdizione di ciascun comando di corpo d'armata e militare delle due isole o che vi si trovino anche temporaneamente dislocati per ragioni di servizio.

I pubblici distributori da prendere in esame saranno quelli impiantati lungo una strada radiale delle predette città, nel tratto compreso fra il centro e gli uffici periferici dell'imposta sul consumo.

Tale strada verrà determinata dalla commissione di cui alla lettera *B*).

Il prezzo della benzina verrà determinato per quintale netto di merce.

Dal prezzo della benzina come sopra determinato verrà *dedotto uno sconto fisso per tutto l'esercizio finanziario ed unico per tutto il Regno di lire* 25 (*venticinque*) per quintale netto di benzina.

Per le forniture però fatte a seguito di richieste non inferiori a un vagone cisterna di cui al comma 3°, art. 5, da spedirsi alla stazione ferroviaria della città sede dell'ente prelevatario, o alla stazione ferroviaria più vicina qualora non esista stazione ferroviaria nella sede del corpo prelevatario, dal prezzo della benzina verrà dedotto lo sconto di lire 35 (trentacinque) per quintale in luogo di quello di lire 25 per quintale di cui sopra.

Per l'isola di Sardegna tale sconto di lire 35 verrà applicato per le richieste di prelevamento non inferiori a 50 tonnellate.

Il prezzo della benzina verrà determinato nel modo in seguito indicato *nel secondo mese di ciascun bimestre* dell'esercizio finanziario ed avrà valore per tutto il bimestre stesso.

Nel prezzo si intende sempre compreso ogni e qualunque dazio, diritto e tassa erariale e comunale, ecc. Per i prelievi di benzina nelle città in porto franco, come Zara e Fiume ed in quelle altre che venissero istituite verrà dedotto dal prezzo della benzina, oltre lo sconto di cui sopra, anche l'importo dei predetti dazi, diritti, tasse, ecc.

Ad ogni modo il prezzo della benzina pagato dall'amministrazione militare nelle singole piazze del Regno « *non dovrà mai essere superiore a quello minimo praticato dalle tre società A.G.I.P., S.I.A.P. e N.A.F.T.A. ai propri rivenditori nelle stesse piazze.*

B) In ciascuna delle città ove devesi eseguire l'accertamento dei prezzi della benzina dai pubblici distributori l'accertamento sarà fatto da una commissione presieduta dal

comandante del centro automobilistico e di cui saranno membri l'ufficiale con mansioni tecnico-automobilistiche addetto al comando di corpo d'armata e di comando militare dell'isola, in rappresentanza dell'amministrazione militare ed un delegato della società, residente nella città stessa. Appena stipulato il contratto la società dovrà designare tali rappresentanti e dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale loro successiva variazione.

Il presidente della commissione stabilirà anzitutto la strada radiale in cui devono eseguirsi gli accertamenti scegliendola di volta in volta fra quelle di maggior traffico automobilistico e maggiormente dotate di distributori delle tre società A.G.I.P., S.I.A.P. e N.A.F.T.A.

Nel secondo mese di ognuno dei sei bimestri dell'esercizio 1934-1935 la commissione procederà in un giorno della 1ª decade ed in uno della 2ª decade del mese all'accertamento dei prezzi *per litro netto* della benzina normale di ciascuna delle tre società A.G.I.P., S.I.A.P. e N.A.F.T.A. esposti su tutti i pubblici distributori delle tre società esistenti sulla strada radiale stabilita, redigendo all'uopo apposito verbale in doppio (uno per uso dell'amministrazione militare ed uno per uso della ditta) dal quale dovranno risultare i singoli prezzi letti e la media dei prezzi stessi.

Il presidente della commissione trasmetterà una copia del verbale all'officina automobilistica R. E. ed il rappresentante della ditta trasmetterà l'altra copia alla propria società la quale provvederà a mandarla munita del proprio benestare all'officina automobilistica R. E. *entro il 25 dello stesso mese.*

L'officina suddetta ricevuti i due verbali, determinerà il prezzo medio del mese e dedottovi lo sconto di L. 25 per quintale (per i casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 5) e di L. 35 per quintale (per il caso di cui al n. 3 dell'art. 5), stabilirà per ciascun corpo d'armata, il prezzo della benzina da fatturarsi per tutti i prelevamenti che i corpi ed enti della rispettiva circoscrizione territoriale avranno eseguito nel bimestre stesso.

Il valore della densità della benzina da considerarsi per trasformare il prezzo per litro in prezzo per kg. sarà *quello reale* della benzina contenuta in uno dei distributori dell'A.G.I.P. esaminati dalla commissione per determinare il prezzo per litro. *Tale valore dovrà essere effettivamente misurato dalla predetta commissione.*

L'elenco completo dei prezzi dovrà essere immediatamente notificato dall'officina automobilistica R. E. alla ditta assuntrice ed a tutti i comandi di corpo d'armata e militari delle isole in modo che ciascuno dei comandi anzidetti possa diramarlo a tutti i corpi ed enti della rispettiva giurisdizione territoriale prima della fine del mese nel quale hanno avuto luogo gli accertamenti.

In caso di discrepanza di parere tra i membri militari della commissione e quelli della ditta, tale discrepanza verrà fatta risultare con specifica motivazione nel verbale.

Nel caso che la ditta accetti le decisioni dei membri militari si procederà come detto in precedenza. In caso negativo la ditta dovrà comunicare all'officina automobilistica R. E. ed al ministero i termini della vertenza per le decisioni, in via amministrativa, di quest'ultimo.

Qualora la ditta non accettasse le decisioni del ministero in via amministrativa si ricorrerà alla soluzione della vertenza a norma di contratto.

Resteranno nei predetti casi di discrepanza fra le parti e sino a che sia intervenuta la definitiva decisione, sospese le comunicazioni dei prezzi della benzina da parte dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari delle isole Sardegna e Sicilia ai corpi ed enti della rispettiva giurisdizione territoriale e conseguentemente la liquidazione delle fatture da parte dei corpi.

8. — Norme di prelevamento.

Il fabbisogno della benzina verrà notificato ai depositi della ditta assuntrice indicati nell'allegato n. 3 mediante esibizione di richieste di prelevamento rilasciate in un solo esemplare firmato dal capo del corpo od ente prelevatario, o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio numerate progressivamente, ed indicanti il corpo d'armata e l'ufficio d'amministrazione del corpo od ente dal quale amministrativamente il prelevatario dipende e la quantità della benzina richiesta. Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, secondo il modello annesso (allegato n. 1) a cura degli enti prelevatari.

La richiesta sarà consegnata a mano per i corpi ed enti di stanza nella sede del deposito della ditta, o sarà fatta reca-

pitare a mezzo posta, per i corpi ed enti di stanza in località diverse dalla sede del deposito.

Il deposito nell'evadere sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo di benzina consegnata su appositi buoni di distribuzione a due tagliandi, *A*, e *B*, di cui all'unito modello, (allegato n. 2) buoni che hanno la funzione e la destinazione appresso indicata.

All'atto della consegna della benzina il deposito si farà apporre sui due tagliandi la firma della persona che materialmente effettua il ritiro della merce, trattenendo il tagliando *A*). Il deposito consegnerà a mano o trasmetterà per posta, al corpo prelevatario, il tagliando *B*) che resterà presso il corpo.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamata, dal deposito, il numero, nonchè la data dell'effettivo ritiro della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte. Resta precisato che il computo di tempo nei riguardi del precedente art. 1 dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento, quando tali date siano posteriori alla data apposta alla richiesta di prelevamento.

9. — **Recipienti.**

Per la benzina che venga richiesta imballata, al prezzo di cui al precedente art. 7, sarà aggiunto quello degli imballaggi al prezzo di costo.

L'assuntore è però tenuto a fornire la merce in recipienti (fusti o bidoni) con la facoltà ai prelevatari di restituire i recipienti stessi.

La restituzione sarà fatta — se del caso — a cura e a spese dell'amministrazione militare. In caso di mancata restituzione del fustame in parola, la ditta è autorizzata a fatturare

il fustame stesso al prezzo di costo. La fatturazione dei recipienti verrà fatta dopo 15 giorni dalla richiesta di restituzione da parte della ditta, richiesta che potrà aver luogo solo un mese dopo la consegna.

È in facoltà dell'amministrazione militare di ritirare la benzina in fusti di sua proprietà senza che per questo debba pagare alcun sovraprezzo. Per la eventuale *fornitura in carri-cisterna* l'assuntore presterà *gratuitamente* i carri stessi restando obbligata l'amministrazione a rispedirli al deposito d'origine, non appena sia stato effettuato lo scarico; l'amministrazione militare potrà anche ritirare la benzina direttamente dai depositi dell'azienda assuntrice a mezzo di autobotti di sua proprietà senza però che lo sconto fisso di L. 25 al quintale venga aumentato. Anche in tal caso la benzina sarà conteggiata a peso.

Qualora il deposito non fosse munito di pesa a bilico, sarà eseguita prima la misurazione volumentrica e ne sarà poi desunto il peso.

A tale fine il corpo od ente prelevatario all'atto del ritiro della merce *misurerà* in contraddittorio col rappresentante dell'azienda *con densimetro di sua proprietà* la densità *reale* (*letta*) della benzina per stabilirne in conseguenza il quantitativo a peso da segnarsi dal rappresentante dell'azienda seduta stante sui due tagliandi *A* e *B* dei buoni di distribuzione di cui al precedente art. 8.

10. — **Modalità di pagamento.**

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento, la fattura della merce consegnata (un originale e due copie).

Sulle fatture originali, e sulle copie dovrà apporsi, rispettivamente, la stampigliatura, in modo evidente: « *Originale* » - « *Copia* ».

Dovrà sempre essere fatto richiamo, nella fattura, del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio di amministrazione del corpo o dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture e *munite le stesse delle dichiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico,* ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. E. di Bologna ai fini statistici.

La dichiarazioie di cui sopra sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta N. . . . . in data . . .
. . . . . .

La spesa viene imputata al cap. . . . . esere. . . . . .

Il capo ufficio amministrazione

Il consegnatario

Il gestore o direttore (o capo ufficio)

Lo stesso ufficio di amministrazione a fine di ogni mese provvederà senz'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per l'importo di fatture superiori a L. 20.000, a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla Regia tesoreria di Milano a favore dell'azienda generale italiana petroli — ufficio vendita di Milano — e da commutarsi in vaglia cambiario della banca d'Italia a favore della stessa azienda generale — ufficio vendita di Milano;

b) per importi minori a mezzo di assegni di c/c postale a favore dell'anzidetto ufficio vendita e pagabile con postagiro sul c/c 3-13976 dell'ufficio conti di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

11. — **Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.**

I prelevamenti di benzina effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari.

È fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica R. E. una copia della fattura ai fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

MATRICE
della richiesta di prelevamento

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare 679 *giornale militare* 1954)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

..... li ..... 193.. - Anno ....

IL .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO .....

La ditta.....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al (1).....

dipendente dal (2)..... :.....

i seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo.....

.....: .....

Numero della tariffa (3)	Nnmero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ..

IL ....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dall'quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando A

SOCIETA . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Benzina	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 193. . - ..

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)
. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.
Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B

SOCIETA . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Benzina	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . , il . . . . . 193. . - . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

PER RICEVUTA

(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO N. 3.

Elenco dei depositi dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

DEPOSITI COSTIERI.

La Spezia . . . . . Deposito Militare dell'Antognana.

Vado Ligure . . . . . Deposito A.G.I.P.

Fiume . . . . . Raffineria Olii Minerali S. A.

Venezia . . . . . Porto Marghera.

Napoli . . . . . Via delle Brecce n. 3.

DEPOSITI INTERNI.

Torino . . . . . Gianoli & Coppa, corso Re Umberto n. 7.

Biella . . . . . Rosai Bruno, via Vittorio Emanuele n. 35.

Novara . . . . . Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto, 1.

Cuneo . . . . . Dott. M. Lessona & geom. P. Beccaria, Piazza Vittorio Emanuele II n. 5.

Ivrea - Aosta . . . . . Lotti Giuseppe Manlio, corso C. Nigra n. 8 - Ivrea.

Milano . . . . . Attilio Cassoni & C., via Monte di Pietà, 1-A.

Como . . . . . Saba dell'Oca, via Ospedale n. 5.

Lecco . . . . . Saba dell'Oca, Ponte Azzone Visconti (Lecco - strada Provinciale).

Varese . . . . . Mario Putato, via Bainsizza n. 1.

Piacenza . . . . . Enea Cigala & F., via Roma n. 17.

Pavia . . . . . Fratelli Gianni & Italo Rossi, via Rismondo Francesco n. 1.

Sondrio . . . . . Paini & Spagnoli, via Trieste n. 1.

Bergamo . . . . . Dott. Giuseppe Pucci, via S. Michele, angolo piazza Baroni.

Brescia . . . . . Lonati & Sugari, via Nino Bixio n. 1.

Cremona . . . . . Gambazzi cav. Francesco, via F. Robotti n. 3.

Mantova . . . . . Borelli col. cav. Erminio, via Oberdan n. 19.

Verona . . . . . Avanzini Eugenio, via Mazzini n. 50.

Bolzano . . . . . Cav. Vito Radina & C., via Rosmini n. 7.

Padova . . . . . A. Cosi & R. Vestrini, corso del Popolo n. 13.

Rovigo . . . . . Enzo Lyon, via Mazzini n. 34.

Trento . . . . . Rag. Ugo Manganelli, via del Brennero n. 3.

Venezia . . . . . Ciaccia Vincenzo & C., San Marco Piscina, San Moisè, 2054.

Vicenza . . . . . Colognese Pietro, corso P. Umberto n. 10.

Fiume . . . . . Fonda Justin & C., piazza Regina Elena.

Trieste . . . . . Mann & Rossi, piazza Dalmazia n. 1.

Pola . . . . . Mann & Rossi, via Monti n. 2.

Gorizia . . . . . Perotti rag. Camillo, via Montesanto n. 32.

Udine . . . . . Travani Attilio, via Savorgnana n. 12.

Pordenone . . . . . Fratelli Mantovani, viale Grigoletti.

Treviso . . . . . Saibene Cesare, Borgo Cavour.

Belluno . . . . . Favretti Giuseppe, Sedico Bribano.

Alessandria . . . . . Mignone dott. Secondo & Chiodi S., Corso Roma n. 51.

Genova . . . . . Siliato comm. rag. S. L., via XX Settembre n. 2/13.

Savona . . . . . Beccaria geom. Pietro & comm. dott. Mario Lessona, corso P. Amedeo n. 2.

Sanremo . . . . . Barlesi cav. Alfredo, corso Garibaldi n. 21.

La Spezia . . . . . Rag. Italo Sainaghi, via Manzoni n. 8.

Bologna . . . . . Ditta A. Muggia & F., via Nazario Sauro. 25.

Ferrara . . . . . Orsi Luigi, via Borgoleoni n. 7/9.

Modena . . . . . Feltri & Pucci, piazza Mazzini n. 5.

Parma . . . . . Bistolfi rag. Guido, viale P. Toschi n. 8.

Reggio Emilia . . . . Ing. R. Amoretti e avv. U. Maestri, via Francesco Crispi n. 2.

Ancona . . . . . Rag. Iridio Mantovani, corso Mazzini n. 34.

Macerata . . . . . « E.P.A.R. », corso Vittorio Emanuele n. 10.

Pescara . . . . . Sgambati Umberto & cav. Mauro Raffaele, via Vittorio Emanuele n. 434.

Rimini . . . . . Dott. Giovanni Leonardi, via Roma.

Forlì . . . . . Valzania Romualdo & figli, via Maneli.

Ravenna . . . . . Valzania Romualdo & figlio, via A. Diaz n. 18 B. C.

S. Benedetto del Tronto. . . . . . Flajani Ettore & Livio Loffreda, viale XX Settembre.

Arezzo . . . . . Pallaggi & Vannucci, corso Vittorio Emanuele n. 36.

Firenze . . . . . Avv. Carlo Sestini, via Rondinelli n. 3 (dep. a Castello).

Grosseto . . . . . Cav. Sorani & Passigli, via Roma n. 1.

Livorno . . . . . S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Indipendenza n. 8.

Pisa . . . . . S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Vittorio Emanuele n. 24.

Lucca . . . . . Ing. Sacenti & Canneri, via Vittorio Emanuele n. 2.

Siena . . . . . Cap. Pasquale Lazzeri, via Costarella dei Barbieri n. 1.

Pistoia . . . . . Cav. Quirino Vanni, via Curtatone e Montanara n. 1.

Aquila . . . . . L. Recinè & G. Lucci, via Cesare Battisti n. 2.

Cagliari . . . . . Cav. Devoto Dino, viale Trieste n. 63.

Sassari . . . . . Conti Giuseppe, via Roma n. 7.

Perugia . . . . . Consorzio agr. cooperativo, corso Vannucci n. 5.

Rieti . . . . . Iacoboni Annibale, piazza Potenziani n. 6.

Roma . . . . . Marzano & Fasce, via del Tritone n. 125.

Civitavecchia . . . . . Fratelli Parenti, via XVI Settembre n. 18.

Frosinone . . . . . Zeppieri Virgilio, corso V. Emanuele.

Viterbo . . . . . Parenti Romolo & C., via Cassa - Pl. Brusa.

Terni . . . . . Rag. Ferranti Gastone, via Petroni n. 1.

Avellino . . . . . Cav. Paolo F. D'Argento, via Mancini, 12/20.

Benevento . . . . . Adolfo Basile, via Valfortore.

Campobasso . . . . . Cav. F. Lombardi, via Vittorio Veneto n. 48.

Napoli . . . . . S. A. Cutolo, via Chiatamone n. 65.

Potenza . . . . . Dott. rag. Antonio Perretti, Corso Vittorio Emanuele.

Salerno . . . . . Soriente & Jannone, via Flavio Gioia n. 5.

Bari . . . . . G. J. Nuovo, via Bozzi n. 48.

Foggia . . . . . D. & R. Fratelli Antonacci, via Trieste n. 28.

Lecce . . . . . Alberto Pino & P. Briganti, via G. Paladini n. 10.

Taranto . . . . . Cav. rag. Giuseppe Buono, via Pitagora, 100.

Brindisi . . . . . Briganti Ippazio fu G., Porta Mesagne n. 75.

Matera . . . . . Cav. Francesco Pizzilli, corso Umberto n. 5.

Reggio Calabria . . . Rag. comm. Pasquale Accurso, via Giulia, 12.

Cosenza . . . . . Perugini & Zagarese, corso Mazzini, 130/134.

Catania . . . . . Comoni & C., via Anzalone n. 7.

Catanzaro . . . . . Larussa Achille, largo Banca d'Italia.

Messina . . . . . Macrì & Interdonato, via S. Cecilia n. 92.

Palermo . . . . . Bazan & ing. Ferruzza, viale P. Belmonte, 87.

Caltanissetta . . . . Gangitano avv. Salvatore, corso Vittorio Emanuele n. 106.

Siracusa . . . . . Fratelli Mallitano fu M., corso Umberto I n. 132.

P. Empedocle . . . . . Fratelli Vinti, via F. Crispi n. 448.

Trapani . . . . . Attilio Amodeo, via G. Fardella n. 38.

Littoria . . . . . Cav. Rodolfo Ruspi, piazza Littorio.

Giulianova Teramo .— Ing. Tito Marucci, via Nazionale - Giulianova Spiaggia.

Pesaro . . . . . Dott. Giovanni Leonardi, S. Maria delle Fabbrecce.

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche della benzina Victoria.

Limpida, incolore, non opalescente, non fluorescente.

Reazione neutra.

Esente da impurità e da acqua.

Punto iniziale di distillazione 45° - 58°.

Distilla a 100°, non meno del 35 %.

Distilla a 150°, non meno del 75 %.

Distilla a 180°, non meno del 92-94 %.

Tra 150° e 180° la distillazione deve preponderare verso il limite inferiore.

Punto finale di ebollizione 200° C.

Residui o perdite non superiori al 3 %.

Non deve contenere in soluzioni olii, cosicchè nella prova di evaporamento non deve lasciare traccia alcuna.

Esente da composti solforati.

La densità a 15° non deve superare 0.734.

Il potere calorifico inferiore non deve essere inferiore a 10.800 calorie.

N. 680. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di nafta per motori ad iniezione (petrolina) agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 30 agosto 1934 - Anno XII.

La fornitura di nafta per motori ad iniezione occorrente agli enti dell'esercito fino al 30 giugno 1935 è stata affidata alla Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.).

1. — **Condizioni particolari tecniche.**

La nafta sarà della migliore qualità che la società ha in commercio sotto la denominazione di « Petrolina » e dovrà rispondere alle caratteristiche indicate nell'unito allegato n. 4.

2. — **Condizioni di prelevamento - Penalità per ritardata consegna.**

I depositi della società, ai quali gli enti militari rivolgeranno le loro richieste di petrolina, sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate:

a vista, per i quantitativi fino a kg. 1500;

entro il termine di 5 giorni, dal successivo a quello della effettuata consegna alla ditta della richiesta di prelevamento, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni kg. 10 di petrolina non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20 % del costo complessivo netto della petrolina fornita in ritardo.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese e senza pregiudizio della penale come sopra stabilita, maturata al giorno dell'acquisto in danno.

3. — Prove ed accertamenti.

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — quando lo riterrà opportuno facendo prelevare il campione in contraddittorio col rappresentante della ditta, da uno qualunque dei corpi od enti dell'esercito scelto a suo giudizio.

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità della petrolina affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, un campione di petrolina di kg. 5 (cinque).

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata .

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambe le parti.

Il campione sarà inviato per il collaudo all'officina automobilistica R. esercito che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilistica R. esercito alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la dittà potrà avanzare al ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — una domanda di secondo collaudo, pel tramite della officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole.

Al secondo collaudo da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di petrolina di cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante della ditta stessa, unitamente ad un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobilistica R. E. parteciperà alla ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ammissione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di quest'ultimo.

4. — Penalità per fornitura di petrolina non rispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito sfavorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di petrolina dalla quale venne tratto il campione analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio del ministero della guerra, potrà raggiungere il 15 % del valore del quantitativo di petrolina complessivamente acquistato dall'amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo, nello stesso corpo d'armata, il prelevamento fiscale precedente o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto inizio il contratto, e sino alla data della lettera con la quale fu comunicato alla ditta l'esito negativo del collaudo e l'applicazione della multa.

La multa di cui sopra s'intenderà riferita al prezzo reale della merce contestata, depurata cioè dei dazi doganali.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto della petrolina dall'A.G.I.P. in tutto il territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare un prodotto corrispondente (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la società contraente non sia in grado di fornire petrolina corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta A.G.I.P. senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 1°;

b) di continuare ad acquistare la petrolina dall'A.G.I.P. anche nel territorio del corpo d'armata in cui venne fatto prelievo del campione, multando la ditta nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente al collaudo. Tale penalità non sarà più applicata quando la ditta

avrà ripreso a fornire petrolina corrispondente alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite dell'officina automobilistica R. esercito.

In caso di recidiva sarà in facoltà del ministero della guerra di rescindere il contratto, applicando alla ditta contraente una penalità di importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri, avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della provvista.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati su campioni di petrolina prelevati da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata, purchè il prelevamento del 2° campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negativo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi in corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di petrolina fornite all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti dell'A.G.I.P. ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 3 che sono esclusivamente autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

5. — Località di consegna.

La petrolina sarà fornita franca di ogni spesa presso uno dei depositi costieri od interni di cui all'allegato n. 3.

Negli altri presidi militari ove non esista un deposito costiero od interno la petrolina dovrà essere fornita su vagone alla stazione ferroviaria della città di residenza del prelevatario o alla stazione ferroviaria più vicina al prelevatario stesso quando non esiste scalo ferroviario, aggiungendo però al prezzo della petrolina il costo del trasporto ferroviario dal più prossimo deposito della ditta alla stazione ferroviaria ove viene spedita la petrolina. Tale costo di trasporto ferroviario sarà esposto in fattura distintamente da quello della petrolina.

6. — Computo del peso.

La petrolina viene venduta in base al peso netto.

7. — Prezzo.

L'assuntore è tenuto a fornire la petrolina al prezzo di *lire 66 al quintale netto,* incluso il dazio, tassa di vendita, aggio ed altri diritti statali presenti e futuri.

8. — Norme di prelevamento.

I prelevamenti della petrolina saranno eseguiti presso i depositi della ditta mediante « Richieste di prelevamento », firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio e numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere compilate, anche manualmente, secondo il modello annesso (allegato n. 1) a cura degli enti prelevatari.

Le richieste potranno essere recapitate, a mano per gli enti di stanza nella sede del deposito, o a mezzo posta per gli enti di stanza in località diversa.

In esse dovrà sempre essere fatta menzione del corpo di armata e dell'ufficio di amministrazione dal quale l'ente prelevatario dipende, nonchè del capitolo del bilancio sul quale graverà la relativa spesa.

Il deposito rifornitore, nel soddisfare sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo (in peso) della merce prelevata su appositi « buoni di prelevamento » a due tagliandi: *A, B,* di cui all'unito modello (allegato n. 2) e che hanno la funzione e la destinazione appresso indicate.

All'atto della consegna della merce, il deposito farà apporre sui due tagliandi la firma della persona che consegna la richiesta di prelevamento e che materialmente effettua il ritiro della merce stessa, trattenendo il tagliando *A*. Lo stesso deposito consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando *B,* che resterà all'ente stesso.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamato, dal deposito il numero, nonchè la data dell'effettivo ritiro della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

Il computo di tempo per la consegna della merce, di cui al comma 1° dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento.

Per la consegna a mezzo posta verrà considerato quale giorno di consegna il terzo giorno a partire dalla data del timbro postale di partenza.

9. — **Modalità di pagamento.**

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento, la fattura della merce consegnata (un originale e due copie).

Sulle fatture originali, e sulle copie dovrà apporsi, rispettivamente, la stampigliatura, in modo evidente:

« Originale » — « Copia ».

Dovrà sempre essere fatto richiamo, nella fattura, del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture e munite le stesse delle dichiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico, ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. esercito di Bologna ai fini statistici.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere del seguente tenore:

« Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che

venne assunta in carico con richiesta N. . . . . in data . . . . . .

La spesa viene imputata al cap. . . . eserc. . . . .

Il capo ufficio amministrazione

Il consegnatario

Il gestore o direttore (o capo ufficio)

Lo stesso ufficio di amministrazione provvederà senz'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per l'importo di fatture superiori a L. 20.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla R. tesoreria di Milano a favore dell'Azienda generale italiana petroli, ufficio vendita di Milano, e da commutarsi in vaglia bancario della Banca d'Italia a favore della stessa Azienda generale, ufficio vendita Milano;

b) per importi minori a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore dell'anzidetto ufficio vendita e pagabile con postagiro sul conto corrente 3-13976 dell'ufficio conti di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

10. — **Imballaggi.**

La petrolina potrà essere prelevata:

a) imballata, pagando gli imballaggi a prezzo di listino della società fornitrice;

b) in recipienti (fusti) della società, da restituirsi alla stessa entro 30 giorni dalla consegna.

Trascorso tale termine l'assuntore avrà diritto a fatturarli a prezzo di listino;

c) in fusti dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopra prezzo;

d) in autobotti di proprietà dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopraprezzo;

e) in carri cisterna della ditta fornitrice, con l'obbligo di restituirli al deposito di origine appena scaricati.

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascerà al deposito ricevuta in doppio.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, il peso utile da considerarsi sarà quello ricavato dai documenti ferroviari.

11. — **Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.**

I prelevamenti di petrolina effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari.

È fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica R. E. una copia della fattura ai fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

MATRICE
della richiesta di prelevamento

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare 680 *giornale militare* 1934)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ..

IL .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO .....

La ditta .....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo .....

.....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ..

IL .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando A

SOCIETÀ . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del combustibile	Quantità Kg.

A . . . . . il . . . . . 193 . . . .

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.

b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.

Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B

SOCIETA . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del combustibile	Quantità Kg.

A . . . . . li . . . . . 193 . . . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

N. B. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO N 3.

Elenco dei depositi dell'Azienda Generale Italiana Petroli « A.G.I.P. ».

DEPOSITI COSTIERI.

La Spezia	Deposito Militare dell'Antognana.
Vado Ligure	Deposito A.G.I.P.
Fiume	Raffineria Olii Minerali S. A.
Venezia	Porto Marghera.
Napoli	Via delle Brecce n. 3.

DEPOSITI INTERNI.

Torino	Gianoli & Coppa, corso Re Umberto n. 7.
Biella	Rosai Bruno, via Vittorio Emanuele n. 35.
Novara	Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto, 1.
Cuneo	Dott. M. Lessona & geom. P. Beccaria, piazza Vittorio Emanuele II n. 5.
Ivrea - Aosta	Lotti Giuseppe Manlio, corso C. Nigra n. 8 - Ivrea.
Milano	Attilio Cassoni & C., via Monte di Pietà, 1-A.
Como	Saba dell'Oca, via Ospedale n. 5.
Lecco	Saba dell'Oca, Ponte Azzone Visconti (Lecco - strada Provinciale).
Varese	Mario Putato, via Bainsizza n. 1.
Piacenza	Enea Cigala & F., via Roma n. 17.
Pavia	Fratelli Gianni & Italo Rossi, via Rismondo Francesco n. 1.
Sondrio	Paini & Spagnoli, via Trieste n. 1.
Bergamo	Dott. Giuseppe Pucci, via S. Michele, angolo piazza Baroni.

Brescia . . . . . Lonati & Sugari, via Nino Bixio n. 1.

Cremona . . . . . Gambazzi cav. Francesco, via F. Robolotti n. 3.

Mantova . . . . . Borelli col. cav. Erminio, via Oberdan n. 19.

Verona . . . . . Avanzini Eugenio, via Mazzini n. 50.

Bolzano . . . . . Cav. Vito Radina & C., via Rosmini n. 7.

Padova . . . . . A. Cosi & R. Vestrini, corso del Popolo n. 13.

Rovigo . . . . . Enzo Lyon, via Mazzini n. 34.

Trento . . . . . Rag. Ugo Manganelli, via del Brennero n. 3.

Venezia . . . . . Ciaccia Vincenzo & C., San Marco Piscina, San Moisè, 2054.

Vicenza . . . . . Colognese Pietro, corso P. Umberto n. 10.

Fiume . . . . . Fonda Justin & C., piazza Regina Elena.

Trieste . . . . . Mann & Rossi, piazza Dalmazia n. 1.

Pola . . . . . Mann & Rossi, via Monti n. 2.

Gorizia . . . . . Perotti rag. Camillo, via Montesanto n. 32.

Udine . . . . . Travani Attilio, via Savorgnana n. 12.

Pordenone . . . . . Fratelli Mantovani, viale Grigoletti.

Treviso . . . . . Saibene Cesare, Borgo Cavour.

Belluno . . . . . Favretti Giuseppe, Sedico Bribano.

Alessandria . . . . . Mignone dott. Secondo & Chiodi S., Corso Roma n. 51.

Genova . . . . . Siliato comm. rag. S. L., via XX Settembre n. 2/13.

Savona . . . . . Beccaria geom. Pietro & comm. dott. Mario Lessona, corso P. Amedeo n. 2.

Sanremo . . . . . Barlesi cav. Alfredo, corso Garibaldi n 21.

La Spezia . . . . . Rag. Italo Sainaghi, via Manzoni n. 8.

Bologna . . . . . Ditta A. Muggia & F., via Nazario Sauro, 25.

Ferrara . . . . . Orsi Luigi, via Borgoleoni n. 7/9.

Modena . . . . . Feltri & Pucci, piazza Mazzini n. 5.

Parma . . . . . Bistolfi rag. Guido, viale P. Toschi n. 8.

Reggio Emilia . . . . Ing. R. Amoretti e avv. U. Maestri, via Francesco Crispi n. 2.

Ancona . . . . . Rag. Iridio Mantovani, corso Mazzini n. 34.

Macerata . . . . . « E.P.A.R. », corso Vittorio Emanuele n. 10.

Pescara . . . . . Sgambati Umberto & cav. Mauro Raffaele, via Vittorio Emanuele n. 434.

Rimini . . . . . Dott. Giovanni Leonardi, via Roma.

Forlì . . . . . Valzania Romualdo & figli, via Mameli.

Ravenna . . . . . Valzania Romualdo & figlio, via A. Diaz n. 18 B. C.

S. Benedetto Tronto . Flajani Ettore & Livio Loffreda, viale XX Settembre.

Arezzo . . . . . Pallaggi & Vannucci, corso Vittorio Emanuele n. 36.

Firenze . . . . . Avv. Carlo Sestini, via Rondinelli n. 3 (dep. a Castello).

Grosseto . . . . . Cav. Sorani & Passigli, via Roma n. 1.

Livorno . . . . . S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Indipendenza n. 8.

Pisa . . . . . S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Vittorio Emanuele n. 24.

Lucca . . . . . Ing. Sacenti & Canneri, via Vittorio Emanuele n. 2.

Siena . . . . . Cap. Pasquale Lazzeri, via Costarella dei Barbieri n. 1.

Pistoia . . . . . Cav. Quirino Vanni, via Curtatone e Montanara n. 1.

Aquila . . . . . J. Recine & G. Lucci, via Cesare Battisti n. 2.

Cagliari . . . . . Cav. Devoto Dino, viale Trieste n. 63.

Sassari . . . . . Conti Giuseppe, via Roma n. 7.

Perugia . . . . . Consorzio agr. cooperativo, corso Vannucci n. 5.

Rieti . . . . . Jacoboni Annibale, piazza Potenziani n. 6.

Roma . . . . . Marzano & Fasce, via del Tritone n. 125.

Civitavecchia . . . . . Fratelli Parenti, via XVI Settembre n. 18.

Frosinone . . . . . Zeppieri Virgilio, corso V. Emanuele.

Viterbo . . . . . Parenti Romolo & C., via Cassa - Pl. Brusa.

Terni . . . . . Rag. Ferranti Gastone, via Petroni n. 1.

Avellino . . . . . Cav. Paolo F. D'Argento, via Mancini, 12/20.

Benevento . . . . . Adolfo Basile, via Valfortore.

Campobasso . . . . . Cav. F. Lombardi, via Vittorio Veneto n. 48.

Napoli . . . . . S. A. Citolo, via Chiatamone n. 65.

Potenza . . . . . Dott. rag. Antonio Perretti, corso Vittorio Emanuele.

Salerno . . . . . Soriente & Jannone, via Flavio Gioia n. 5.

Bari . . . . . G. J. Nuovo, via Bozzi n. 48.

Foggia . . . . . D. & R. Fratelli Antonacci, via Trieste n. 28.

Lecce . . . . . Alberto Pino & P. Briganti, via G. Paladini n. 10.

Taranto . . . . . Cav. rag. Giuseppe Buono, via Pitagora, 100.

Brindisi . . . . . Briganti Ippazio fu G., Porta Mesagne n. 75.

Matera . . . . . Cav. Francesco Pizzilli, corso Umberto n. 5.

Reggio Calabria . . . Rag. comm. Pasquale Accurso, via Giulia, 12.

Cosenza . . . . . Perugini & Zagarese, corso Mazzini, 130/134.

Catania . . . . . Comoni & C., via Anzalone n. 7.

Catanzaro . . . . . Larussa Achille, largo Banca d'Italia.

Messina . . . . . Macri & Interdonato, via S. Cecilia n. 92.

Palermo . . . . . Bazan & ing. Ferruzza, viale P. Belmonte, 87.

Caltanissetta . . . . . Gangitano avv. Salvatore, corso Vittorio Emanuele n. 106.

Siracusa . . . . . Fratelli Malfitano fu M., corso Umberto I n. 132.

P. Empedocle . . . . Fratelli Vinti, via F. Crispi n. 448.

Trapani . . . . . Attilio Amodeo, via G. Fardella n. 38.

Littoria . . . . . Cav. Rodolfo Ruspi, piazza Littorio.

Giulianova . . . . . Ing. Tito Marucci, via Nazionale - Giulianova
Teramo . . . . . Spiaggia.

Pesaro . . . . . Dott. Giovanni Leonardi, S. Maria delle Fabbrecce.

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche della petrolina.

La petrolina sarà della migliore qualità che la società ha in commercio sotto tale denominazione e dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:

Densità a 15° C non superiore a 0,880.

Infiammabilità P.M. non inferiore a 70° C.

Viscosità Engler a 50° C circa 1,2.

Punto di congelamento, non superiore a — 20° C.

Potere calorifico superiore, non inferiore a 16.600 calorie.

Distillazione Engler fino a 300° C non meno del 60 %.

Percentuale asfalto duro, praticamente esente.

Percentuale zolfo, minore del 0,20 %.

Sedimento, acqua, materie estranee: traccie.

Reazione: neutra.

Tale combustibile, usato per l'alimentazione dei motori ad olio pesante « Fiat 632 » e « Lancia Ro », deve assicurare un regolare funzionamento dei motori stessi.

N. 681. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **XIV corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 30 agosto 1934 - Anno XII.

In armonia alle disposizioni contenute nella circolare 549 *giornale militare* c. a., si pubblicano, qui di seguito, i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il XIV corso superiore automobilistico:

Comando del corpo di stato maggiore.

Ten. col. BOGLIONE Gabriele, in servizio presso il comando della divisione «Cacciatori delle alpi ».

Corpo d'armata di Torino.

(*) Tenente SIANO Sante, 63° regg. fant.
(*) » MONCHIERO Federico, 53° regg. fant.

Corpo d'armata d'Alessandria.

Ten. col. GATTI Giuseppe, 2° regg. art. pes.
Maggiore GIORELLI Clemente, 2° regg. art. pes. cam.
Capitano ZAVITTERI Ferdinando, 7° regg. art. pes.
(*) Tenente COCCHI Pietro, 37° regg. fant.

Corpo d'armata di Milano.

Ten. col. INVERARDI Carlo, 3° regg. art. pes. cam.
Maggiore NIGRI Giovanni, 4° regg. art. pes.
1° capitano LIDONNI Nicola, regg. art. a cav.
Capitano MAZZA Umberto, 2° regg. genio pont.
» CRIPPA Ettore, regg. cavall. Guide.
(*) Capitano LA ROSA Gesualdo, 27° regg. art. cam.
(*) Tenente D'AMATO Giuseppe, 65° regg. fant.

Corpo d'armata di Verona.

Ten. col. ANSALDI Nicola, 5° regg. art. pes.
1° capitano PIRANI Enzo, 5° regg. art. pes.
Capitano ROSSI Federico, 4° regg. art. contr. autoc.
» CIANFRINI Ugo, 4° regg. art. contr. autoc.
1° capitano SERRA Luigi, 4° regg. art. contr. autoc.

Corpo d'armata di Trieste.

Capitano VALLETTA Alessandro, 5° regg. art. pes. cam.
1° capitano BONESSA Nicolo, 10° regg. art. pes.
Capitano PICCALUGA Giuseppe, 5° regg. art. contr. cam.

Corpo d'armata di Bologna.

» ARFINI Aldo, cavall. Vitt. Eman. II.
Maggiore MELITA Giuseppe, 6° regg. art. pes. cam.
Capitano MENCARELLI Alighiero, 3° regg. art. pes.
(*) Tenente PAOLETTI Emilio, 3° regg. art. pes.

Corpo d'armata di Firenze.

1° capitano SCOTTO Carlo, 7° regg. art. pes. com.
» INSABATO Pietro, 3° regg. art. contr. aut.
(*) Maggiore LEONARDI CATTOLICA Francesco, comando art. del corpo d'armata.

Corpo d'armata di Roma.

(*) 1° tenente MONTELLA Giuseppe, reparto autonomo Giacomo Medici.
Maggiore ANDREOLI Lauro, leg. CC. RR. « Lazio ».
» SEGA Remo, ministero della guerra.
» ASCOLI Arrigo, ispettorato d'artiglieria.

Corpo d'armata di Bari.

Maggiore IAPPELLI Pasquale, 9° regg. art. pes. cam.

Corpo d'armata di Napoli.

1° capitano LANZILLO Teodoro, 2° regg. art. contr. autocampale.
Capitano ORNANO Attilio, 10° regg. art. pes. cam.
(*) Capitano TRAPANESE Eugenio, 40° regg. fant.

Corpo d'armata di Udine.

Capitano RUOTOLO Catello, 11° regg. art. pes. cam.
Ten. col. TENAGLIA Silvio, 9° regg. art. pes.
Tenente CASTELLANA Silvestro, regg. art. legg.
Capitano ALLOCATELLI FABBRI Mario, Piemonte Reale cav.
(*) 1° capitano FRANGIPANE G. Battista, 1° regg. fan.

Comando militare della Sicilia.

1° capitano COLECCHIA Luigi, 12° regg. art. pes. cam.

Comando militare della Sardegna.

(*) Tenente DELITALA Enrico, 45° regg. fant.
(*) » CARDILLO Eugenio, gruppo art. costa Sardegna.

Gli ufficiali suddetti dovranno presentarsi all'8° centro automobilistico in Roma, il mattino del 14 settembre c. a.

Gli ufficiali contraddistinti dal segno (*) sono quelli che conseguendo l'idoneità, *dovranno considerarsi disponibili per il trasferimento nei centri automobilistici,* secondo le modalità previste dall'art. 10 della circolare 549 innanzi citata.

I corpi interessati trasmetteranno al più presto all'8° centro automobilistico i libretti personali degli ufficiali ammessi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 682. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 agosto 1934 - Anno XII.

A parziale modifica della circolare n. 435 del *giornale militare* c. a., il corso allievi sottufficiali automobilisti, anzichè presso la scuola di Nocera Inferiore, si svolgerà presso il 3° centro automobilistico (Milano), dove verrà costituita — in modo da funzionare fin dal prossimo corso, che avrà inizio il 15 settembre p. v. — una sezione allievi sottufficiali automobilisti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 683. — AVANZAMENTO. — **Primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Gabinetto, segreteria militare). — 31 agosto 1934 - Anno XII.

1. — La commissione esaminatrice per gli esperimenti di avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli delle armi combattenti è così composta:

Gen. di corpo d'armata, designato d'armata, S. E. GRAZIOLI Francesco, *presidente;*
Gen. di divisione BABBINI Ezio, *membro;*
» brigata GELOSO Carlo, *membro;*
» » DE BENEDETTI Giov. Antonio, *membro;*
Colonn. di fant. DARU' Attilio, *membro;*
» » FERRERO Alberto, *membro;*
» » DE SIMONE Carlo, *membro;*
» di cav. VACCARI Umberto, *membro;*
» di art. BIONDI MORRA Francesco, *membro;*
» » PITASSI MANNELLA Errico, *membro;*
» » BELLETTI Pietro, *membro;*
» del genio DEGIANI Stefano, *membro;*
» » PELOSIO Giov. Battista, *membro;*
» di fant. SCALA Edoardo, *segretario* (senza voto).

2. — I nomi dei tenenti colonnelli che dovranno presentarsi a questo primo turno di esperimenti saranno comunicati successivamente.

3. — Gli esperimenti avranno luogo a Caserta. Fungerà da comandante del quartier generale il ten. colonnello CASARDI Ettore.

4. — I membri della commissione ed i tenenti colonnelli si presenteranno alla segreteria della commissione in Caserta, alle ore 11 rispettivamente dei giorni 26 settembre e 1° ottobre c. a., in uniforme ordinaria.

Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sarà indossata l'uniforme di marcia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 684. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 luglio 1934 - Anno XII.

Il generale di divisione in s.p.e. GRASSI Augusto è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale personale ufficiali.

Resta ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 1° marzo 1934 al generale di brigata di fanteria BERTOLDI Sisto, nonchè quella conferita col decreto ministeriale 16 dicembre 1933 al direttore capo divisione (*ora ispettore generale*) RUSCONI dott. Luigi.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L. 27	All'ESTERO, annue	L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO	» 2	All'ESTERO	» 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

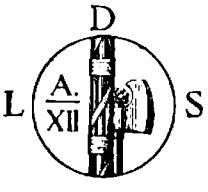
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7101448) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1934 - ANNO XII — 6 SETTEMBRE

3028 BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE ROMA

10 SET. 1934

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 685 - 3 agosto 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1374. - Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 3023

PARTE PRIMA

Circolare N. 685. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1374. - Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 3 agosto 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 204, del 31 agosto 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami prescritti dall'articolo 46 della legge 7 giugno 1931-XII, n. 899, per l'avanzamento *ad anzianità* ai gradi di capitano medico, chimico farmacista, veterinario o di amministrazione, nonchè quelli ai quali, per effetto dell'articolo 168 della legge stessa, debbono essere sottoposti i tenenti di commissariato, consistono nelle prove stabilite negli allegati n. 1 a 5 al presente decreto

Tali prove debbono svolgersi sulla base dei programmi e con le modalità stabilite negli allegati stessi.

Art. 2.

Gli esami od esperimenti prescritti dall'art. 49 della citata legge, per l'avanzamento *a scelta ordinaria* ai gradi di maggiore dell'arma dei carabinieri Reali, dei ruoli di comando, medico, chimico-farmacista, commissario, di sussistenza, di amministrazione o veterinario, consistono nelle prove stabilite negli allegati n. 6 a 13 del presente decreto. p. 3075

Tali prove debbono svolgersi sulla base dei programmi e con le modalità stabilite negli allegati stessi.

Art. 3.

Gli esami prescritti dall'articolo 53 della citata legge, per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di tenente colonnello veterinario, consistono nelle prove stabilite nell'allegato 14 al presente decreto.

Tali prove debbono svolgersi sulla base dei programmi e con le modalità contenute nell'allegato stesso.

Art. 4.

Gli esami od esperimenti prescritti dagli articoli 54 e 56 della citata legge, per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di colonnello dei carabinieri Reali, dei ruoli di comando, commissario, di amministrazione o veterinario, consistono nelle prove stabilite negli allegati n. 15 a 19 al presente decreto.

Tali prove debbono svolgersi sulla base dei programmi e con le norme stabilite negli allegati stessi.

Art. 5.

I titoli che, a senso degli articoli 37, 55, 57, 78, 80, 81 e 181 della citata legge, debbono essere valutati per l'avanzamento *a scelta ordinaria* ai gradi di maggiore generale medico o di colonnello medico; di colonnello chimico farmacista; di maggiore, colonnello o maggiore generale dei servizi tecnici; di maggiore o di colonnello per gli ufficiali laureati in chimica che prestano servizio presso il centro chimico militare, o presso il comitato per la mobilitazione civile, sono quelli elencati negli allegati n. 20, 21, 22, 23, 24 e 54 al presente decreto.

Art. 6.

Gli esami prescritti dagli articoli 58, 83, 97 della citata legge, per l'avanzamento *a scelta speciale* dei tenenti, dei capitani e dei maggiori delle varie armi, corpi e servizi, considerati nei titoli VI e IX della legge stessa, e dei maggiori dei ruoli di mobilitazione, consistono nelle prove stabilite negli allegati n. 25 a 52 al presente decreto.

Tali prove debbono svolgersi con le modalità e sulla base dei programmi stabiliti nei suddetti allegati.

Art. 7.

Gli esami prescritti dall'articolo 91 della citata legge, per conseguire la carica di direttore nei centri rifornimento quadrupedi, consistono nelle prove stabilite nell'allegato n. 53 al presente decreto.

Tali prove debbono svolgersi con le modalità e sulla base dei programmi stabiliti nell'allegato stesso.

Art. 8.

Gli esami prescritti dall'articolo 155 della citata legge, per l'avanzamento anticipato dei capitani, consistono nelle stesse prove stabilite, nell'allegato n. 7, per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore.

Gli esami prescritti dall'articolo 161 della legge stessa, per l'avanzamento anticipato dei tenenti, consistono nelle prove stabilite nell'allegato n. 55 al presente decreto.

Gli esami di cui sopra debbono svolgersi con le modalità e sulla base dei programmi stabiliti nei suddetti allegati n. 7 e 55.

Per gli ufficiali dei servizi tecnici che concorrono all'avanzamento anticipato, i titoli da valutarsi sono quelli stessi indicati negli allegati 22, 23 e 24, al presente decreto, per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore.

Art. 9.

I punti minimi di idoneità negli esami, negli esperimenti o nella valutazione dei titoli, per poter essere prescelti per l'avanzamento ad anzianità, anticipato, a scelta ordinaria, od a scelta speciale, sono i seguenti:

1° per l'avanzamento *ad anzianità* al grado di *capitano* medico, chimico-farmacista, veterinario o di amministrazione: 18 trentesimi;

2° per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di *maggiore* dei carabinieri Reali, dei ruoli di comando, dei servizi tecnici, medico, chimico farmacista, commissario, di sussistenza, di amministrazione o veterinario: 18 trentesimi;

3° per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di *tenente colonnello* veterinario: 18 trentesimi;

4° per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di *colonnello* dei carabinieri Reali, dei ruoli di comando, dei servizi tecnici, medico, chimico-farmacista, commissario, di amministrazione o veterinario: 21 trentesimi;

5° per l'avanzamento *a scelta speciale* al grado di *capitano* dei carabinieri Reali, dei ruoli di comando, del servizio tecnico automobilistico, medico, chimico-farmacista, commissario, di sussistenza, di amministrazione o veterinario: 21 trentesimi;

6° per l'avanzamento *a scelta speciale* al grado di *maggiore* dei carabinieri Reali, dei ruoli di comando, dei servizi tecnici, medico, chimico-farmacista, commissario, di sussistenza, di amministrazione o veterinario: 21 trentesimi;

7° per l'avanzamento *a scelta speciale* al grado di *tenente colonnello* dei carabinieri Reali, dei ruoli di comando, dei

ruoli di mobilitazione, dei servizi tecnici, medico, chimico-farmacista, commissario, di sussistenza, di amministrazione o veterinario: 21 trentesimi;

8° per l'idoneità alla carica di *direttore* nei centri rifornimento quadrupedi: 21 trentesimi;

9° per l'avanzamento *anticipato* al grado di *maggiore*, dei ruoli di comando e dei servizi tecnici: 21 trentesimi.

10° per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di *maggiore* dei capitani di cui all'articolo 181 della legge: 18 trentesimi;

11° per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di *tenente colonnello* degli ufficiali di cui all'articolo 181 suddetto: 21 trentesimi.

Art. 10.

Per tutti gli esami od esperimenti, e per la valutazione dei titoli di cui ai precedenti articoli 1 a 8, il Ministro per la guerra nomina, di volta in volta, apposite commissioni esaminatrici costituite come è indicato nell'allegato A al presente decreto.

In ciascuna commissione, funziona da segretario, senza diritto a voto, un ufficiale da nominarsi all'infuori dei membri della commissione stessa.

Qualora, però, una commissione debba prendere in esame i colonnelli, le funzioni di segretario sono disimpegnate, con diritto a voto, da uno dei membri designato dal presidente.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di modificare, prima dell'inizio degli esami, esperimenti o della valutazione dei titoli, la costituzione delle commissioni qualora il numero degli ufficiali da esaminare lo renda necessario o nel caso che alcuno dei componenti le commissioni stesse non possa — per giustificato impedimento — adempiere a tale incarico.

Le commissioni esaminatrici non possono suddividersi in sottocommissioni, tranne i casi esplicitamente stabiliti nel predetto allegato A al presente decreto.

Nei casi in cui sia prescritta la costituzione di sottocommissioni, il presidente della commissione non fa parte di alcuna sottocommissione, ma si procura elementi di giudizio sui candidati nel modo che ritiene più opportuno.

Nel caso che, ad esame od esperimento iniziato, uno dei componenti della commissione, per gravissime ed inderoga

bili esigenze personali, o di servizio, o per malattia, non possa continuare a far parte della commissione, il Ministro per la guerra può disporne la sostituzione. La sostituzione è di obbligo nel caso in cui il numero dei rimanenti componenti risulti inferiore ai tre quarti del numero totale indicato nell'allegato *A*.

Art. 11.

Le sedi degli esami od esperimenti (esclusi quelli per l'avanzamento a scelta speciale, di cui al successivo articolo 14) e quelle di riunione delle commissioni incaricate della valutazione dei titoli, nonchè le date di svolgimento, sono stabilite, di volta in volta, dal Ministro per la guerra.

I candidati possono essere chiamati agli esami od esperimenti, in vari gruppi, contemporaneamente o successivamente, secondo disposizioni volta per volta emanate dal Ministro per la guerra. Nel primo caso debbono essere nominate tante distinte commissioni quanti sono i gruppi, costituite ognuna come è indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Nel secondo caso, o può funzionare la stessa commissione o possono essere nominate commissioni diverse, sempre però costituite come da allegato *A*.

Art. 12.

I temi per le prove scritte sono stabiliti dalla commissione esaminatrice e comunicati ai candidati nel momento in cui ha inizio ogni singola prova. Negli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando, il presidente della commissione può disporre che nel giorno precedente a quello di svolgimento della prova, sia comunicata ai candidati, a titolo di orientamento, la situazione generale di base per lo svolgimento della prova stessa.

I temi debbono permettere ai candidati di dimostrare, in relazione al grado cui aspirano, la maturità della loro intelligenza e la solidità della loro cultura.

Gli ufficiali che, nel corso degli esami od esperimenti, intendano di non proseguirli, debbono rilasciare dichiarazione scritta al presidente della commissione.

Tutte le altre norme particolari, necessarie per lo svolgimento degli esami od esperimenti, sono stabilite dal presidente della commissione.

Art. 13.

Salvo il disposto del successivo articolo 16, al termine degli esami od esperimenti per l'avanzamento ad anzianità, anticipato, od a scelta ordinaria e per l'idoneità alla carica di direttore dei centri rifornimento quadrupedi, l'apposita commissione si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio sulla idoneità di ciascun candidato. Le deliberazioni della commissione sono valide purchè partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale dovrà essere giudicato esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti nel complesso delle prove sostenute. Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, vota — con scheda segreta, ma firmata — per la « idoneità » o per la « non idoneità » di ciascun candidato.

Non prende parte alla votazione riguardante un determinato candidato quel componente della commissione (escluso il presidente) che — durante lo svolgimento delle prove — non abbia potuto assistere, per cause di forza maggiore, anche ad una sola delle prove alle quali doveva presenziare. Di tale mancato intervento, con la specificazione dei motivi che lo hanno causato, deve essere fatto cenno nel verbale della riunione.

È dichiarato « idoneo » il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli, riferiti al numero dei componenti della commissione che hanno espresso il voto. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero, ove siano uguali o superiori ad una metà.

Successivamente, per tutti gli ufficiali risultati « idonei », i membri della commissione, compreso il presidente, assegnano ciascuno, con scheda segreta, ma firmata, un punto di merito non inferiore a quelli seguenti:

a) per l'avanzamento *ad anzianità* al grado di capitano medico, chimico-farmacista, veterinario o di amministrazione: 18 trentesimi;

b) per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di maggiore dei carabinieri Reali, dei ruoli di comando, dei servizi tecnici, medico, chimico-farmacista, commissario, di sussistenza, di amministrazione o veterinario: 18 trentesimi;

c) per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di maggiore dei capitani di cui all'articolo 181 della legge: 18 trentesimi;

d) per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di tenente colonnello veterinario: 18 trentesimi;

e) per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di colonnello dei carabinieri Reali, dei ruoli di comando, dei servizi tecnici, medico, chimico farmacista, commissario, di amministrazione o veterinario: 21 trentesimi;

f) per l'avanzamento *a scelta ordinaria* al grado di colonnello dei tenenti colonnelli di cui all'articolo 181 della legge: 21 trentesimi.

g) per l'avanzamento *anticipato* al grado di maggiore dei ruoli di comando e dei servizi tecnici: 21 trentesimi;

h) per l'idoneità alla carica di direttore dei centri rifornimento quadrupedi: 21 trentesimi.

Agli ufficiali risultati « non idonei » è assegnato da ciascun membro della commissione, compreso il presidente, con la stessa procedura di cui sopra, un punto di merito *inferiore* a quelli indicati nelle precedenti lettere *a*) ad *h*).

Il punto di merito definitivo da attribuire al candidato, sia idoneo che non idoneo, è quello risultante dalla media aritmetica dei punti assegnati dai singoli componenti la commissione.

Della riunione della commissione e del modo con il quale si è proceduto alle votazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione stessa. Nel verbale deve essere indicato, per ciascun candidato, l'esito della votazione per la idoneità o per la non idoneità ed i punti riportati.

Il presidente della commissione fa, inoltre, compilare e trasmettere al Ministero della guerra (Gabinetto) un elenco completo dei candidati con a fianco di ciascuno il rispettivo giudizio di idoneità o di non idoneità ed il punto di merito: a detto elenco è unito il verbale di cui al comma precedente.

Il presidente della commissione fa anche compilare per ciascun candidato uno specchio conforme al modello allegato *B* al presente decreto, con l'indicazione del giudizio di idoneità o di non idoneità e del punto di merito. Tale specchio deve essere trasmesso, nella giornata stessa, in piego raccomandato, al comando od ente dal quale l'ufficiale dipende.

Qualora, in luogo degli esperimenti, si debba procedere solo alla valutazione dei titoli, si seguono le norme di cui sopra solo nel caso in cui sia prescritta, dalla legge, l'assegnazione di un punto di merito per tale valutazione. Se non è prescritta l'assegnazione di un punto di merito, sono del pari seguite le stesse norme ma con le seguenti avvertenze:

a) ogni componente della commissione vota, a scrutinio segreto, ma con scheda firmata, per la « idoneità » o « non idoneità » ed il candidato è dichiarato idoneo se riporta almeno due terzi dei voti favorevoli, riferiti al numero dei componenti la commissione che hanno espresso il voto, e calcolando le frazioni come è detto nel quarto comma del presente articolo;

b) nel verbale e nell'elenco da trasmettere al Ministero, e nello specchio allegato *B* da inviare al corpo, viene riportato, per ciascun candidato, soltanto la indicazione del giudizio: « idoneo » o « non idoneo ».

Art. 14.

Per gli esami di avanzamento a scelta speciale (salvo quanto disposto negli allegati 27, 36 e 37 relativi agli ufficiali dei servizi tecnici), le prove scritte hanno luogo presso le sedi dei comandi di corpo di armata, dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dei comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e dei presidi del Dodecanneso.

Gli ufficiali ammessi alle prove scritte debbono presentarsi ai detti comandi nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello cui le prove hanno inizio

Le prove orali, pratiche od applicative hanno luogo nelle località stabilite dal Ministro per la guerra.

Agli ufficiali ammessi alle prove orali, pratiche od applicative è concesso quel periodo di licenza ordinaria cui ancora abbiano diritto nel biennio, ma per una durata non su-

periore a 30 giorni e, in più, 30 giorni di licenza speciale immediatamente prima delle prove stesse

Di massima, le prove scritte hanno luogo nel mese di marzo, le prove orali pratiche od applicative nel mese di giugno.

I candidati debbono presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che è provveduta dai comandi presso i quali hanno luogo gli esami stessi. Ogni foglio di carta deve essere munito del timbro di ufficio dei comandi predetti e contrassegnato con le firme dei componenti la commissione di vigilanza. I lavori che siano compilati su carta non timbrata; o timbrata e non contrassegnata, non sono validi.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono osservate le seguenti norme:

1° i temi da svolgere dai candidati sono trasmessi, dal presidente della commissione esaminatrice, in pieghi suggellati, ai comandi presso i quali hanno luogo le prove; questi, in ciascun giorno di esame, consegnano il relativo piego suggellato al presidente della commissione di vigilanza, il quale lo apre davanti ai candidati e detta, o distribuisce, i temi;

2° la commissione di vigilanza è nominata dal comandante del Corpo d'armata o dell'altro ente presso cui hanno luogo le prove scritte, ed è composta da un generale di brigata (o colonnello), presidente, e da due colonnelli (o tenenti colonnelli), membri. Tale commissione sorveglia che ogni candidato lavori da sè, senza valersi di appunti o libri di alcuna sorta, e senza conferire con alcuno.

Se, durante lo svolgimento delle prove, la commissione di vigilanza verifichi qualche infrazione, il presidente deve riferirne immediatamente all'autorità di cui al primo comma del presente articolo, la quale dispone, se del caso, per l'annullamento del lavoro dell'ufficiale contravventore e per il rinvio di questo al Corpo, dandone avviso al Ministero (Direzione generale personale ufficiali);

3° allo scopo di ottenere la massima obiettività nel giudizio sui lavori svolti dai candidati, il presidente della commissione di vigilanza ritira, nel giorno di esame, dall'autorità suddetta la nota dei candidati, dalla quale cancella i nomi degli ufficiali non presentatisi e poi, a mano a mano, di quelli che eventualmente si ritirino o siano rinviati

ai corpi senza ultimare le prove. Sulla nota stessa, dopo dettato o distribuito il tema, il presidente suddetto scrive personalmente, a fianco di ognuno dei candidati, un nome di località, da tenersi assolutamente segreto. Con lo stesso nome, com'è detto in appresso, debbono essere contraddistinti i lavori di ciascun candidato.

I candidati non possono firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro. In loro vece, e non in loro presenza, il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scrive su ciascuno l'ora in cui è stato consegnato e quella in cui la prova ha avuto inizio ed, inoltre, appone su ciascun foglio il nome di località che egli ha assegnato al tema svolto dall'ufficiale;

4° terminati gli esami, viene redatto un verbale della seduta e sono inviati in due buste, distinte e suggellate e dirette *alla persona* del presidente della commissione esaminatrice:

a) il verbale e i temi;

b) la nota dei nomi dei candidati coi corrispondenti nomi di località.

La busta contenente la nota dei nomi dei candidati con i corrispondenti nomi di località è aperta dal presidente della commissione esaminatrice solo quando tutti i temi siano stati definitivamente classificati.

Per gli esami di avanzamento a scelta speciale degli ufficiali dei servizi tecnici, il presidente della commissione esaminatrice comunica ai candidati il giorno, l'ora e la località nei quali essi debbono presentarsi per ricevere comunicazione dei temi proposti dalla commissione.

Della presentazione dei candidati e delle modalità con le quali si è effettuata la comunicazione dei temi è redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario della commissione.

Art. 15.

Per gli esami di avanzamento *a scelta speciale*, le commissioni giudicatrici esprimono il giudizio su ciascun candidato osservando le seguenti norme:

1° ultimate le prove scritte (o presentati i progetti, per gli ufficiali dei servizi tecnici), la commissione si riunisce

in seduta plenaria per esprimere il giudizio sulla *idoneità* o *non idoneità* di ciascun candidato nelle prove stesse e, conseguentemente, sulla sua ammissibilità a quelle orali, pratiche od applicative. Le deliberazioni della commissione sono valide purchè partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato il quale deve essere giudicato esclusivamente in relazione alle prove scritte sostenute.

Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, vota — con scheda segreta ma firmata — per l'*idoneità* o la *non idoneità* del candidato nelle prove scritte.

È dichiarato idoneo nelle prove scritte ed è ammesso a quelle orali, pratiche od applicative il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli, calcolati sul numero dei componenti della commissione che hanno espresso il voto. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano eguali o superiori ad una metà.

Successivamente, ciascun votante assegna ad ogni candidato, con scheda segreta ma firmata, un punto di merito espresso in trentesimi. Al candidato dichiarato idoneo non può essere assegnato un punto inferiore a 21 trentesimi.

Le relative comunicazioni agli interessati sono fatte dal presidente della commissione.

Della riunione della commissione e del modo con il quale si è proceduto alle votazioni viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel verbale è anche indicato — per ciascun candidato — l'esito della votazione per l'idoneità o la non idoneità;

2° ultimate le prove orali, pratiche od applicative, la commissione si riunisce nuovamente in seduta plenaria per esprimere il giudizio su ciascun candidato dapprima sulla base dei risultati di tali prove e, successivamente, su quello complessivo degli esami di avanzamento a scelta speciale sostenuti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale deve essere giudicato esclusivamente sul complesso delle prove orali, pratiche ed applicative sostenute.

Terminata la discussione, ciascun componente della commissione, compreso il presidente, vota — con scheda segreta

ma firmata — per *la idoneità* o per la *non idoneità* di ciascun candidato.

Non prende parte alla votazione riguardante un determinato candidato quel componente della commissione, escluso il presidente, che, durante lo svolgimento delle prove, non abbia potuto assistere, per cause di forza maggiore, anche ad una sola delle prove alle quali doveva presenziare. Di tale mancato intervento, con la specificazione dei motivi che lo hanno causato, deve essere fatto cenno nel verbale.

È dichiarato *idoneo nelle prove orali, pratiche* od *applicative* il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli calcolati sul numero dei componenti della commissione che hanno espresso il voto: le eventuali frazioni sono calcolate per intero, ove siano eguali o superiori alla metà.

Successivamente, ciascun votante assegna, con scheda segreta, ma firmata, un punto di merito espresso in trentesimi. Al candidato che nella votazione per l'idoneità è stato dichiarato *idoneo* deve essere assegnato un punto non inferiore a 21 trentesimi; al candidato dichiarato *non idoneo* deve essere assegnato un punto inferiore a 21 trentesimi.

Il candidato che abbia riportato l'idoneità anche nelle prove orali, pratiche od applicative è dichiarato *idoneo negli esami per l'avanzamento a scelta speciale*. Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica fra i punti riportati nelle due precedenti votazioni.

Anche di tale riunione è redatto verbale nel quale debbono essere indicati, per ogni candidato, il modo con il quale si è proceduto alle votazioni, il numero dei voti favorevoli e sfavorevoli, i punti riportati nelle prove orali, pratiche od applicative, l'idoneità o la non idoneità negli esami di avanzamento a scelta speciale ed il punto di merito complessivo.

Ultimati gli esami, il presidente della commissione invia al Ministero della guerra (Gabinetto) i verbali delle riunioni ed un elenco nominativo di tutti i candidati, indicando, per ciascuno, il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato per le prove scritte e per quelle orali, pratiche od applicative, nonchè i punti di merito ottenuti nelle prove stesse e quello totale.

Inoltre, il presidente trasmette al corpo od ente da cui l'ufficiale dipende, uno specchio modello allegato *B* al pre-

sente decreto, completato con i dati relativi all'esito dell'esame sostenuto dall'ufficiale stesso.

Art. 16.

Per gli esami di avanzamento *anticipato* dei tenenti sono seguite le seguenti norme:

1° ultimata la prova scritta, la commissione si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio sulla ammissibilità di ciascun candidato alle prove pratiche. Le deliberazioni della commissione sono valide purchè partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato il quale deve essere giudicato esclusivamente in relazione alla prova scritta sostenuta.

Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, vota — con scheda segreta ma firmata — per l'*idoneità* o per la *non idoneità* del candidato nella prova scritta.

È dichiarato idoneo nella prova scritta ed è ammesso alla prova pratica il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli, calcolati sul numero dei componenti della commissione che hanno espresso il voto. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano eguali o superiori ad una metà.

Della riunione della commissione e del modo con il quale si è proceduto alle votazioni viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel verbale è indicato — per ciascun candidato — l'esito della votazione per l'idoneità o per la non idoneità nella prova scritta;

2° ultimata la prova pratica, la commissione si riunisce nuovamente in seduta plenaria per esprimere il giudizio su ciascun candidato dapprima sulla base dei risultati di tale prova e, successivamente, su quello complessivo degli esami di avanzamento anticipato sostenuti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale deve essere giudicato esclusivamente sulla prova pratica sostenuta.

Terminata la discussione, ciascun componente della commissione, compreso il presidente, vota — con scheda segreta ma firmata — per la idoneità o per la non idoneità di ciascun candidato nella prova pratica.

Non prende parte alla votazione quel componente della commissione, escluso il presidente, che non abbia potuto assistere, per cause di forza maggiore, alla prova pratica. Di tale mancato intervento, con la specificazione dei motivi che lo hanno causato, deve essere fatto cenno nel verbale.

È dichiarato *idoneo nella prova pratica* il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli calcolati sul numero dei componenti della commissione che hanno espresso il voto: le eventuali frazioni sono calcolate per intero, ove siano eguali o superiori alla metà.

Il candidato che abbia riportato l'idoneità anche nella prova pratica è dichiarato *idoneo negli esami per l'avanzamento anticipato.*

Anche di tale riunione è redatto verbale nel quale debbono essere indicati, per ogni candidato, il modo con il quale si è proceduto alle votazioni, il numero dei voti favorevoli e sfavorevoli riportati nella prova pratica e l'idoneità, o la non idoneità, negli esami di avanzamento anticipato.

Ultimati gli esami, il presidente della commissione invia al Ministero della guerra i verbali delle riunioni ed un elenco nominativo di tutti i candidati, indicando, per ciascuno, il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato per le prove scritte e per quelle orali ed applicative, nonchè i punti di merito ottenuti nelle prove stesse e quello totale.

Art. 17.

Negli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello medico, la *prova orale su argomenti della branca medico-chirurgica che il candidato coltiva* deve essere sostenuta per prima.

Ultimata tale prova, la commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria e, con le stesse norme contenute nel precedente articolo 15, esprime il giudizio sulla *idoneità* o *non idoneità* di ciascun candidato nella prova stessa e, conseguentemente, sulla sua ammissibilità a sostenere le rimanenti prove.

Art. 18.

Per gli esami ai quali, per effetto dell'articolo 168 della legge, debbono essere sottoposti i tenenti di commissariato, sono seguite le seguenti norme.

Ultimate tutte le prove (scritta, orali e pratiche), la commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio su ciascun candidato. Le deliberazioni della commissione sono valide purchè partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale dovrà essere giudicato esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti nel complesso delle prove sostenute.

Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, assegna — con scheda segreta ma firmata — a ciascun candidato un punto di merito espresso in *trentesimi*. Il punto di merito definitivo è quello risultante dalla media aritmetica dei punti assegnati dai singoli componenti la commissione.

Della riunione della commissione e del modo con il quale si è proceduto alla votazione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione stessa. Nel verbale debbono essere indicati, per ciascun candidato, l'esito della votazione ed i punti riportati.

Il presidente della commissione fa, inoltre, compilare e trasmettere al Ministero della guerra (Direz. Gener. Pers. Uff.) un elenco completo dei candidati con a fianco di ciascuno il rispettivo punto di merito: a detto elenco è unito il verbale di cui al comma precedente.

Art. 19.

Per gli esperimenti di avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando, che avranno luogo entro il 1934, i candidati non dovranno partecipare al corso presso i comandi di corpo d'armata, stabilito dal n. 1 dell'allegato n. 16 al presente decreto.

Per gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od a scelta speciale, che gli ufficiali dei carabinieri Reali deb-

bono sostenere entro l'anno 1934, restano in vigore i programmi previsti dal R. decreto 24 settembre 1931, n. 1230, annessi alla circolare n. 539 del *giornale militare* 1931.

Art. 20.

Del presente decreto fa parte un fascicolo di n. 57 allegati, distinti con le tabelle *A* e *B* e con i nn. da 1 a 55, fascicolo che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1934-XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 152. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 10 del presente decreto sono costituite come appresso indicato:

I. — *Commissione esaminatrice per gli esami od esperimenti di avanzamento a scelta ordinaria od a scelta speciale per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali.*

Il Comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali od, in sua assenza, il generale di divisione addetto al comando generale, *Presidente;*

due generali di brigata dei carabinieri Reali, *membri;*

il colonnello comandante della scuola centrale dei carabinieri Reali, *membro;*

due colonnelli dei carabinieri Reali, *membri* (il meno anziano funzionerà da supplente e prenderà parte al voto solo quando, per improvvisa assenza, debba sostituire uno dei quattro membri effettivi;

un ufficiale superiore dei carabinieri Reali, *segretario*, senza diritto a voto.

Della commissione, inoltre, fanno parte, come membri senza diritto a voto:

a) per gli esami di avanzamento *a scelta speciale* al grado di tenente colonnello:

gli insegnanti di diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, economia politica e questione sociale, diritto del lavoro e legislazione sociale dei corsi di cultura per gli ufficiali superiori presso la scuola centrale carabinieri Reali di Firenze;

b) per gli esami di avanzamento a *scelta speciale* al grado di capitano o maggiore:

gli insegnanti titolari di diritto penale o procedura penale, codice penale militare, diritto amministrativo, economia politica, legislazione sociale e sindacale dei corsi di cultura per i subalterni e capitani svolti presso la scuola centrale dei carabinieri Reali di Firenze.

II. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando.*

Un generale di divisione, *presidente;*
due generali di brigata, *membri;*
sei colonnelli (o tenenti colonnelli delle varie armi), *membri.*
un tenente colonnello, *segretario*, senza diritto a voto.

La commissione si suddivide in due sottocommissioni, ciascuna costituita da un generale di brigata, *presidente*, e da tre colonnelli (o tenenti colonnelli), *membri.*

III. — *Commissione esaminatrice per gli esami od esperimenti per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria al grado di maggiore dei ruoli di comando.*

Un generale di corpo di armata (o di divisione), *presidente*.
tre generali di brigata, *membri;*
nove colonnelli (o tenenti colonnelli) delle varie armi, *membri;*
un tenente colonnello, *segretario* senza diritto a voto.

La commissione si suddivide in tre sottocommissioni; ciascuna costituita da un generale di brigata, *presidente*, e da tre colonnelli o tenenti colonnelli, *membri*.

IV. — *Commissione esaminatrice per gli esperimenti di avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando.*

Un generale di corpo d'armata designato di armata (o generale di corpo di armata), *presidente;*
tre generali di divisione (o di brigata), *membri*.
nove colonnelli delle varie armi, *membri;*
un colonnello, *segretario*, senza diritto a voto.

La commissione si suddivide in tre sottocommissioni, ciascuna costituita da un generale di divisione o di brigata, *presidente*, e da tre colonnelli, *membri*.

V. — *Commissione esaminatrice per tutti gli esami di avanzamento a scelta speciale ai quali debbono essere sottoposti gli ufficiali dei ruoli di comando.*

Un generale di corpo di armata, *presidente;*
tre generali di divisione o di brigata, *membri*.
nove colonnelli delle varie armi, *membri;*
un tenente colonnello, *segretario*, senza diritto a voto.

La commissione si suddivide in tre sottocommissioni, ciascuna costituita da un generale di divisione o di brigata, *presidente*, e da tre colonnelli, *membri*. Il presidente della commissione ripartisce tra le tre sottocommissioni i cinque gruppi di prove di esame di cui agli allegati 26, 35 e 45.

VI. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello dei ruoli di mobilitazione.*

Un generale di divisione, *presidente;*
due generali di brigata ispettori di mobilitazione, *membri;*
un tenente colonnello, *segretario*, senza diritto a voto.

VII. — *Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni.*

Ispettore dell'artiglieria;
direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni;
un ufficiale generale del servizio tecnico suddetto;

il capo ufficio dell'ispettorato di artiglieria, *segretario* senza diritto a voto.

Disimpegna le funzioni di *presidente* il generale più elevato in grado o più anziano

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni, in servizio presso il centro chimico militare, l'ufficiale generale del servizio tecnico suddetto è sostituito dal direttore del centro chimico militare.

VIII. — *Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio.*

Generale ispettore del genio.
direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio.
un maggiore generale del servizio studi ed esperienze del genio capo reparto.

Disimpegna le funzioni di *presidente* il generale più elevato in grado o più anziano.

Il capo ufficio dell'ispettorato del genio, *segretario*, senza diritto a voto.

IX. — *Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria e per gli esami a scelta speciale degli ufficiali del servizio tecnico automobilistico.*

Generale ispettore dell'artiglieria.
un generale del servizio studi ed esperienze del genio.
generale ispettore del materiale automobilistico.

Disimpegna le funzioni di *presidente* il generale più elevato in grado o più anziano.

Un colonnello del servizio tecnico automobilistico, *segretario*, senza diritto a voto.

X. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento ad anzianità; a scelta ordinaria od a scelta speciale al grado di capitano o di maggiore medico.*

Tenente generale medico, *presidente*;
tre colonnelli medici, *membri*;
tre tenenti colonnelli medici, *membri*,
tre tenenti colonnelli o maggiori medici *membri*;
un ufficiale superiore medico, *segretario*, senza diritto a voto.

La commissione si suddivide in tre sottocommissioni, ciascuna costituita da un colonnello, *presidente*, e da due tenenti colonnelli o maggiori, *membri*.

XI. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello medico.*

Tenente generale medico, *presidente*;
sei colonnelli medici, *membri*;
un ufficiale superiore medico, *segretario*, senza diritto a voto.

XII. — *Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria ai gradi di colonnello e maggiore generale medico.*

Tenente generale medico, *presidente*;
due maggiori generali medici, *membri*;
un ufficiale superiore medico, *segretario*, senza diritto a voto.

XIII. — *Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello chimico farmacista.*

Il direttore generale di sanità militare, *presidente*;
un maggiore generale medico, *membro*;
un colonnello chimico farmacista, *membro*;
un ufficiale superiore medico, *segretario* senza diritto a voto.

XIV. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale al grado di capitano o di maggiore chimico farmacista.*

Un maggiore generale medico, *presidente*;
un colonnello chimico farmacista, *membro*;
un tenente colonnello chimico farmacista, *membro*,
un ufficiale superiore, *segretario*, senza diritto a voto.

XV. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello chimico farmacista.*

Un maggiore generale medico, *presidente*,
due colonnelli chimici farmacisti, *membri*,
un ufficiale superiore chimico farmacista, *segretario*, senza diritto a voto.

XVI. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria od a scelta speciale cui debbono essere sottoposti gli ufficiali di commissariato.*

Il tenente generale commissario, *presidente*;
due maggiori generali commissari, *membri*:
un colonnello di stato maggiore, *membro*;
un colonnello commissario, *membro*;
un ufficiale superiore, *segretario*, senza diritto a voto.

XVII. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria od a scelta speciale cui debbono essere sottoposti gli ufficiali di sussistenza.*

Un maggiore generale commissario, *presidente*:
un colonnello commissario, *membro*;
un tenente colonnello di sussistenza, *membro*;
un ufficiale superiore, *segretario*, senza diritto a voto.

XVIII. — *Commissione esaminatrice per tutti gli esami per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale cui debbono essere sottoposti gli ufficiali di amministrazione.*

Un maggiore generale commissario, *presidente*;
un colonnello di stato maggiore, *membro*;
il colonnello di amministrazione capo ufficio centrale dei servizi contabili al Ministero della guerra, *membro*;
il colonnello direttore dell'ufficio amministrazione di personali militari vari, *membro*;
un colonnello di amministrazione, *membro*;
un ufficiale superiore di amministrazione, *segretario*, senza diritto a voto.

XIX. — *Commissione esaminatrice per gli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello veterinario.*

Colonnello capo del servizio veterinario, *presidente*;
due colonnelli veterinari, *membri*;
un ufficiale superiore veterinario, *segretario*, senza diritto a voto.

XX. — *Commissione esaminatrice per gli esami per l'avanzamento ad anzianità a scelta ordinaria od a scelta speciale cui debbono essere sottoposti i tenenti, i capitani ed i maggiori veterinari.*

Colonnello capo del servizio veterinario, *presidente*;
due colonnelli o tenenti colonnelli veterinari, *membri*;
un capitano veterinario, *segretario*, senza diritto a voto.

XXI. — *Commissione esaminatrice per l'esame di idoneità alla carica di direttore dei centri rifornimento quadrupedi.*

Capo del servizio ippico militare, *presidente*;
colonnello veterinario, *membro*;
direttore del centro cui l'ufficiale appartiene, *membro*.
un ufficiale superiore, *segretario*, senza diritto a voto.

XXII. — *Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore o di colonnello degli ufficiali laureati in chimica, di cui all'articolo 181 della legge.*

Un generale di corpo di armata, *presidente*,
direttore del servizio chimico militare, *membro*,
un colonnello capo ufficio del servizio chimico militare, *membro*,
un ufficiale superiore, *segretario*, senza diritto a voto.

Per l'esame dei titoli degli ufficiali di cui sopra che prestano servizio presso il comitato per la mobilitazione civile, il colonnello capo ufficio del servizio chimico militare è sostituito da un colonnello in servizio presso il comitato suddetto.

ALLEGATO *B*.

(Mod. 1 allegato alle norme esecutive per la prima applicazione della legge)

..... addì ..... 1934 - Anno ...

N. ..... *di prot.*

AL COMANDO DEL .....

.....

.....

Specchio indicante i risultati ottenuti dal sottonotato ufficiale (1)....

..... *per l'avanzamento* (2) .....

al grado di (3) .....

Grado	CASATO E NOME	Giudizio di idoneità o di non idoneità (4)	Punto di merito (5)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(1) Negli esami o negli esperimenti o nella valutazione dei titoli.
(2) Ad anzianità, od a scelta ordinaria, o anticipato, od a scelta speciale.
(3) Grado ed arma o corpo o servizio.
(4) « Idoneo » o « non idoneo ». – Per gli ufficiali che concorrono agli esami a scelta speciale e che non siano stati ammessi alle prove orali, nella presente colonna sarà apposta la dicitura « non idoneo perchè non ammesso alle prove orali ».
(5) Solo nei casi in cui sia prescritto dalla legge.

ALLEGATO N. 1

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano medico.

Gli esami consistono nei seguenti tre gruppi di prove:

I GRUPPO.

I. — Prova *orale* di traumatologia di guerra, comprese le lesioni da aggressivi chimici.

II. — Prova *orale* di servizio sanitario in pace e in guerra.

III. — Prova *orale* di igiene militare.

Il candidato deve rispondere, in ciascuna prova, alle interrogazioni che la sottocommissione gli rivolge sui seguenti argomenti.

Durata di ciascuna prova: 15 minuti.

I Prova. — *Traumatologia di guerra.*

1° Armi moderne: loro influenza sul numero dei feriti e sulla forma e gravità delle ferite - Azione dei proiettili delle moderne armi da fuoco. Norme generali per la cura delle ferite nelle varie formazioni sanitarie di guerra - Asepsi e antisepsi.

2° Ferite d'arma da fuoco delle varie regioni ed organi.

3° Complicazioni nel decorso delle ferite: infezioni da comuni piogeni (flemmone, linfoangioite, eresipela, osteomielite infettiva acuta, setticemia, piemia); tetano, infezioni gassose.

4° Soccorsi d'urgenza: emorragia, shock, colpo di calore, mal di montagna, assideramento, congelamento, avvelenamenti, fratture o lussazioni.

5° Autolesioni.

6° Lesioni da aggressivi chimici a prevalente azione asfissiante, vescicatoria, irritante e tossica - Anatomia patologica - Sintomatologia - Diagnosi - Prognosi - Pronto soccorso e terapia.

7° Protezione individuale e collettiva (maschere di esercitazione e di mobilitazione - Autoprotettori - Vestiti antivescicatori). Profilassi, disinfestazione e disinfezione delle maschere, dei vestiti, decontaminazione dell'acqua e degli alimenti.

8° Bonifica umana parziale e totale (Sezione bonifica per gassati) - Materiale sanitario antigas in dotazione alle varie formazioni sanitarie - Norme per lo sgombero dei colpiti da aggressivi chimici di guerra.

II Prova. — *Servizio sanitario.*

1° Compiti del servizio sanitario militare in tempo di pace - Personale e suo reclutamento - Organi direttivi e loro attribuzioni - Istituto chimico farmaceutico militare.

2° Servizio presso i corpi e reparti di truppa - Personale e sue dipendenze - Servizi ordinari e loro modalità di funzionamento.

3° Visite sanitarie periodiche presso i corpi di truppa. Infermerie reggimentali: loro funzionamento tecnico amministrativo.

4° Ospedali militari; dislocazione - attribuzioni - ordinamento interno - uffici e servizi continuativi - personale addetto e modalità di funzionamento.

5° Ospedali militari: servizi settimanali e giornalieri - personale comandato - Infermerie presidiarie - Convalescenziari - Stabilimenti balneo-termali - Sanatori e colonie marine: loro dipendenze e compiti.

6° Compiti del servizio sanitario in guerra - Organi direttivi e loro attribuzioni - Servizio sanitario presso i corpi e reparti: personale e materiale - funzionamento in stazione, in marcia ed in combattimento - Posti di medicazione.

7° Sezioni di sanità: vari tipi - loro costituzione ed assegnazione - personale e materiale - funzionamento - Unità sanitarie varie di corpo d'armata.

8° Smistamento dei feriti e gassati: importanza di detto servizio - Organi incaricati, criteri di funzionamento - Sgombero dei feriti e gassati dalle prime linee alla zona territoriale: mezzi regolamentari, improvvisati e di ripiego.

9° Ospedali da campo: loro assegnazione - personale e materiale - funzionamento - specializzazione - Infermerie temporanee: dipendenza e compiti - Ospedali territoriali: impianto, specializzazione, funzionamento.

10° Servizi di igiene e profilassi in zona di guerra - Organi direttivi e loro attribuzioni - Organi esecutivi - Sezioni di disinfezione, stazioni di bonifica, lazzaretti, ospedali contumaciali, ecc.

11° Rifornimenti del materiale sanitario - Modalità con le quali vengono eseguiti - Magazzini avanzati e depositi centrali - Associazioni di soccorso: compiti loro affidati in zona di guerra e nel territorio - Convenzione di Ginevra.

III Prova. — *Igiene militare.*

1° Reclutamento del soldato - Nozioni sulla morbosità e mortalità nell'esercito.

2° Ricordi di fisiologia in rapporto alla alimentazione - Razione alimentare del nostro soldato in pace e in guerra.

3° Alterazioni ed adulterazioni più frequenti delle sostanze alimentari - Nozioni di parassitologia.

4° Caserme, accantonamenti, accampamenti, con riguardo speciale ai vari servizi igienici da sorvegliare.

5° Norme igieniche generali per truppe in trincea ed in guerra di movimento.

6° Igiene della pelle - Nettezza personale - Bagni e lavanderie.

7° Approvvigionamento idrico delle truppe con riguardo speciale alle contingenze di campagna - Mezzi regolamentari di potabilizzazione.

8° Vestiario, equipaggiamento e carico del soldato.

9° Esercizi militari e marce - Accidenti morbosi che possono verificarsi e loro profilassi.

10° Nozioni generali di immunologia - Vaccinazione iennoriana, antitifo-paratifica e anticolerica.

11° Infezioni tifoidi e paratifoidi - Dissenteria bacillare e amebica.

12° Tubercolosi - Malaria.

13° Influenza - Meningite cerebro spinale epid., parotite epid.

14° Malattie esantematiche comuni - Difterite.

15° Vaiuolo - Tifo esantematico.

16° Colera - Peste bubbonica.

17° Malattie venereo-sifilitiche - Tracoma.

18° Disinfezioni e disinfestazioni - Mezzi regolamentari ed improvvisati - Sezioni di disinfezione.

II Gruppo.

I. — Prova *pratica* di anatomia topografica.

II. — Prova *pratica* di medicina operatoria.

I Prova. — *Anatomia topografica.*

Questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare e verte sopra un argomento indicato dalla sottocommissione fra quelli sotto indicati:

1° Regione della volta del cranio - Topografia cranio-cerebrale.

2° Regione parotidea.

3° Regione sopraioidea.

4° Regione sottoioidea.

5° Regione carotidea.

6° Regione sopraclavicolare.

7° Regione sterno-costale.

8° Regione antero-laterale della pareto addominale.

9° Regione inguino-addominale o del canale inguinale.

10° Regione perineale anteriore.

11° Regione dell'ascella.

12° Regione deltoidea.

13° Regione del braccio (anteriore e posteriore).

14° Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.

15° Regione posteriore dell'avambraccio e dorsale del polso e della mano.

16° Regione anteriore del polso e palmare.

17° Regione glutea.

18° Regione inguino-femorale o crurale.

19° Regione anteriore della coscia e rotulea.

20° Regione posteriore della coscia e poplitea.

21° Regione antero-esterna della gamba e dorsale del piede.

22° Regione posteriore della gamba.

23° Regione della pianta del piede.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della sottocommissione.

II Prova. — *Medicina operatoria.*

Questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare e verte sopra un argomento che la sottocommissione sceglie fra quelli sottoindicati. Quando nel tema siano compresi parecchie operazioni, la sottocommissione fissa, fin dal principio dell'esame, quella o quelle che il candidato deve eseguire; il candidato espone le indicazioni dell'operazione e la tecnica che intende adottare: la commissione fa tutte le interrogazioni che crede convenienti:

1° Legatura della carotide primitiva, della linguale.

2° Legatura della carotide esterna, della succlavia.

3° Legatura dell'arteria ascellare, dell'omerale.

4° Legatura dell'iliaca esterna, della femorale, della poplitea.

5° Amputazioni nella continuità degli arti.

6° Disarticolazione carpo-metacarpica del pollice, disarticolazione della mano.

7° Disarticolazione dell'avambraccio, del braccio.

8° Disarticolazione del piede, della gamba.

9° Craniotomie.

10° Enucleazione ed esenterazione del bulbo oculare.

11° Tracheotomia, esofagotomia esterna.

12° Toracentesi, toracotomia.

13° Laparatomia (incisioni laparatomiche varie) - Suture intestinali.

14° Operazione radicale dell'ernia inguinale e dell'ernia crurale.

15° Cateterismo, puntura della vescica, cistotomia sopra-pubica.

16° Anestesia generale e locale: indicazioni e tecnica - Puntura lombare.

Durata della prova: sino a compimento dell'operazione.

III Gruppo.

I. — Prova *pratica* di clinica medica e chirurgica.

II. — Prova *orale* e *pratica* di medicina legale militare.

I Prova. — *Clinica medica e chirurgica.*

Questa prova ha luogo al letto del malato nell'ospedale militare. Da due serie di malati, corrispondenti l'una a malattie mediche (comprese le veneree) e l'altra a malattie chirurgiche (comprese le oftalmiche ed auricolari), la sottocommissione sceglie per ognuna un caso, e lo sottopone all'esame del candidato. Questo procede all'esame del malato, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura della malattia, rispondendo anche alle eventuali interrogazioni della commissione.

Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti i reperti diagnostici di laboratorio che dal candidato venissero richiesti (elettrodiagnostica, oftalmoscopia, otoscopia laringoscopia, chimica e microscopia clinica).

Durata della prova: è stabilita dal presidente della sottocommissione.

II Prova. — *Medicina legale militare.*

La sottocommissione assegna un militare od un iscritto di leva al candidato. Questo lo esamina in presenza della commissione per stabilirne l'idoneità al servizio militare in genere ed a quella delle armi speciali, in relazione alla legge sul reclutamento ed all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio: discute le conclusioni cui è pervenuto. Dopo di ciò illustra verbalmente due o più articoli dell'elenco anzidetto articoli che gli vengono indicati dalla sottocommissione.

Sono forniti al candidato la legge, il regolamento e l'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè l'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare; non sono invece forniti strumenti o reattivi di sorta, fuorchè il nastrino metrico, lo stetoscopio e l'antropometro.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della sottocommissione.

ALLEGATO N. 2.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano chimico farmacista.

Gli esami consistono nei seguenti due gruppi di prove:

I GRUPPO.

I. — Prova *pratica* di analisi qualitativa minerale di non meno di 4 anioni e 4 cationi.

II. — Prova *pratica* di saggio di un medicinale.

I Prova. — *Analisi qualitativa minerale.*

La commissione assegna a ciascuno dei candidati un miscuglio di sostanze da sottoporre alla prova: il candidato procede all'analisi, ultimata la quale consegna alla commissione una relazione scritta circa i metodi seguiti e le sostanze rinvenute. Dopo di ciò egli deve rispondere alle interrogazioni e quesiti, relativi all'analisi, che la commissione crede di rivolgergli.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

II Prova. — *Saggio di un medicinale.*

La commissione assegna a ciascun candidato un medicinale scelto fra quelli elencati nel manuale dei medicamenti in vigore per l'esercito, e lo invita a determinarne la purezza e le eventuali sofisticazioni. Dopo di ciò il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sul saggio eseguito.

II GRUPPO.

Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Disposizioni regolamentari riflettenti il servizio chimico-farmaceutico militare e la contabilità relativa.

Chimica di guerra:

1° Cenni generali di chimica bellica – Caratteristiche e proprietà degli aggressivi chimici usati in guerra.

2° Raggruppamenti o classificazioni degli aggressivi chimici – Rivelatori degli aggressivi chimici.

3° Difesa antigas: collettiva (mezzi meccanici, mezzi calorifici, mezzi chimici); individuale (maschere a filtro; auto-protettori).

4° Materiale sanitario antigas - Disinfezione dei mezzi di protezione antigas nelle varie formazioni di pace e di guerra - Dati statistici.

Servizio sanitario in guerra:

1° Cenni sulla mobilitazione del servizio sanitario - Organi direttivi presso i comandi.

2° Notizie schematiche (personale e materiali) sulle formazioni sanitarie e sulle unità alle quali sono assegnati ufficiali chimici farmacisti.

3° Rifornimento dei medicinali e del materiale sanitario in campagna.

Durata della prova: 15 minuti.

ALLEGATO N. 3.

Programma e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano veterinario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta*, su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo ai seguenti argomenti:

Igiene - Polizia sanitaria - Veterinaria - Zootecnia - Servizio veterinario in pace ed in guerra - Ispezione delle carni da consumare per l'alimentazione umana.

Durata della prova: 6 ore.

II. — Prova *pratica* di clinica medica e chirurgica:

Da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, la commissione sceglie un caso per ciascuna serie e lo sottopone all'esame del candidato il quale procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata per iscritto, per ciascun soggetto, la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, il candidato fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la commissione crede di rivolgergli in merito a ciascun caso esaminato.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione

III. — Prova *orale, pratica* di medicina operatoria.

La commissione assegna al candidato un argomento, fra quelli in appresso indicati, corrispondente ad un'operazione chirurgica. Il candidato fa una esposizione teorica delle malattie, delle lesioni e dei casi che richiedono tale operazione; indica i diversi metodi

operatori conosciuti e, scegliendo quello che crede di adottare, adduce le ragioni della preferenza e poscia eseguè l'operazione.

1° Salasso alla giugulare.
2° Trapanazione di un seno frontale o mascellare.
3° Allacciatura del condotto stenoniano.
4° Cistigutturotomia.
5° Allacciatura della giugulare.
6° Allacciatura della carotide.
7° Esofagotomia.
8° Tracheotomia.
9° Sutura degli intestini e delle pareti addominali.
10° Urotrotomia.
11° Castrazione.
12° Miotomia caudale.
13° Toracentesi e paracentesi.
14° Cauterizzazione sottocutanea coxo-femorale o scapolo omerale.
15° Cauterizzazione trascorrente al garretto.
16° Cauterizzazione a punte al garretto.
17° Cauterizzazione trascorrente al nodello.
18° Tenotomia del peroneo profalangeo.
19° Tenotomia dell'epitoclo sopra-carpiano.
20° Tenotomia del perforato.
21° Tenotomia del perforante.
22° Nevrotomia plantare.
23° Asportazione della fibro-cartilagine alare del piede.
24° Dissolatura.

Durata della prova: fino al compimento dell'operazione.

ALLEGATO N. 4.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano di amministrazione.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta*, su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo all'amministrazione e contabilità generale dello Stato e dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Durata della prova: 6 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

1° Organica e legislazione militare.
2° Ordinamento dell'esercito.
3° Circoscrizione militare.

4° Organizzazione dei servizi in pace.
5° Organizzazione dei servizi in guerra (cenni).
6° Leggi sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali.
7° Legge sull'avanzamento.
8° Legge o regolamento sul reclutamento.

Durata della prova: 15 minuti.

III. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

1° Amministrazione e contabilità dei corpi - Amministrazione delle truppe in campagna - Amministrazione delle truppe coloniali.
2° Competenze varie - Ritenute sulle competenze.
3° Cenni sulle pensioni militari.
4° Istruzione sulle matricole.
5° Regolamento sui trasporti.
6° Regolamento sugli immobili in uso all'amministrazione militare.
7° Istruzione sui materiali del gruppo C.

Durata della prova: 20 minuti.

IV. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

1° Legge e regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento a quanto riguarda: il demanio, i beni patrimoniali dello Stato, i contratti, l'anno finanziario, il bilancio dello Stato, le entrate e le spese dello Stato, le spese del Ministero della guerra.

2° Cenni sulla ragioneria generale dello Stato, sulla direzione generale del tesoro, sugli agenti dello Stato e sulle relative responsabilità, sul movimento dei fondi e vaglia del Tesoro, sui conti correnti e contabilità speciali.

3° Rendimento dei conti giudiziali.

Durata della prova: 20 minuti.

V. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sul seguente argomento:
Nozioni *elementari* di ragioneria e di matematica finanziaria.

Durata della prova: 15 minuti.

ALLEGATO N. 5.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami prescritti per i tenenti di commissariato dell'articolo 168 della legge.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta*, su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — di carattere essenzialmente pratico sui servizi di commissariato in pace ed in guerra.

Durata della prova: 6 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione il tema svolto e rispondere alle interrogazioni che gli vengono rivolte sui seguenti argomenti:

1° Nozioni generali sui contratti — capitoli d'oneri — procedimenti per le gare dell'amministrazione militare.

2° Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

3° Nozioni sommarie di organica militare e nozioni particolari relative all'ordinamento dei servizi di commissariato, e all'amministrazione centrale del Ministero della guerra.

Durata della prova: 15 minuti.

III. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

1° Servizio di commissariato in pace e nozioni tecnologiche - Istruzioni vigenti sui servizi di commissariato militare (Libro I-II-IV e pel casermaggio militare) - Compiti del commissariato nel servizio dei trasporti militari - Nozioni tecnologiche su tutte le materie prime e prodotti interessanti l'alimentazione degli uomini e dei quadrupedi del R. E., le materie prime ed i materiali del casermaggio, del vestiario ed equipaggiamento ed i materiali del servizio delle sussistenze - Varie specie di forni - Macchinari per la molitura, panificazione, gallettificazione, fabbricazione di pasta da minestra, lavorazione dei prodotti in conserva - Impianti frigoriferi.

2° Servizio di commissariato in guerra - Norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi in guerra (in particolare: servizio di commissariato e servizio dei trasporti per via ordinaria).

3° Elementi di diritto commerciale: capacità ad esercitare il commercio, persone singole, persone ausiliarie, istituti che agevolano e tutelano l'esercizio del commercio (borse, fiere, mercati, magazzini generali, depositi e punti franchi), obbligazioni del diritto commerciale (contratti di noleggio per trasporto delle merci per mare, contratti di assicurazione contro i rischi della navigazione), società commerciali.

4° Cenni sommari sull'organizzazione corporativa nello Stato italiano.

5° Geografia commerciale: notizie sommarie sulla produzione agricola ed industriale (nazionale ed estera) delle materie prime interessanti l'alimentazione degli uomini e dei quadrupedi e il servizio del vestiario nel nostro esercito - Paesi dai quali l'Italia importa normalmente le principali materie di cui sopra.

Durata della prova: 15 minuti.

IV. — Prova *pratica*, relativa all'impianto ed al funzionamento dei servizi di commissariato in pace ed in guerra limitatamente, per questi ultimi, alla prima linea.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 6.

Programmi e modalità di svolgimento degli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore dei carabinieri Reali.

Gli esperimenti consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta*, su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente questioni relative all'ordinamento ed al servizio dell'arma, alla disciplina, all'educazione ed alla istruzione del personale.

Durata della prova: 8 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione il tema scritto e rispondere alle interrogazioni che gli vengono rivolte sugli argomenti contenuti nel programma appresso riportato.

Durata della prova: un'ora.

III. — *Esperimento pratico* di comando di battaglione di compagnie fucilieri in ordine chiuso.

La commissione accerterà, inoltre, nel modo che riterrà opportuno, se i candidati sappiano servirsi del cavallo nelle varie contingenze del servizio.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE.

I. — *Tecnica professionale.*

1° Cenni storici dell'arma dei carabinieri Reali - Suo ordinamento attuale.

2° Doveri degli ufficiali comandanti territoriali, con particolare riferimento a quelli del comandante di divisione.

3° Criteri di massima in ordine alle dipendenze ed alle relazioni degli ufficiali comandanti territoriali.

4° Istruzione ed educazione morale del personale – Avviamento professionale dell'ufficiale subalterno.

5° Governo disciplinare dell'arma - Criteri e norme per la compilazione delle note caratteristiche.

6° Stato ed avanzamento degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'arma.

7° Servizio d'istituto dell'arma.

8° Visita periodica ai comandi dipendenti - Caserme, casermaggio - Amministrazione dei reparti dell'arma.

9° Elementi per lo studio delle situazioni politico-sociali, anche nei riflessi dell'ordine, sicurezza e spirito pubblico - Norme per la compilazione delle relative relazioni.

10° Polizia militare: finalità - organi e mezzi - compiti dell'arma.

II. — *Reclutamento del R. esercito.*

1° Reclutamento: principi generali – La ferma.

2° Operazioni riflettenti la leva, la chiamata alle armi, il congedo ed il richiamo – Renitenti di leva – Funzioni ed obblighi dell'arma dei carabinieri Reali.

3° Reclutamento per l'arma dei carabinieri Reali.

4° Servizio della leva all'estero – Dispensa provvisoria e definitiva - Disposizioni speciali relative ai provenienti da Stati esteri che non abbiano ancora soddisfatto l'obbligo di leva.

5° Istruzione pre-militare e post-militare.

III. — *Diritto penale e codice penale.*

1° Nozioni e distinzioni dei reati in delitti e contravvenzioni - Della punibilità – Efficacia della legge in relazione al tempo, al luogo ed alla nazionalità – Eccezione al principio della territorialità della legge penale – Reati commessi all'estero – Estradizione – Specie delle pene comminate per i delitti – Pene comminate per le contravvenzioni – Liberazione condizionale – Condanna condizionale.

2° Della imputabilità.

3° Del tentativo – Concorso di più persone nello stesso reato – Concorso di reati – Reato continuato.

4° Recidiva generica e recidiva specifica – Abitualità – Professionalità nel reato e tendenza a delinquere – Della persona offesa dal reato – Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali – Prescrizione dell'azione penale e della condanna penale - Delle sanzioni civili e loro breve cenno.

5° Delle misure di sicurezza - Misure di sicurezza personale – Concetto della pericolosità sociale - Accertamento della pericolosità - Effetti dell'estinzione del reato e della pena – Breve cenno sull'esecuzione delle misure di sicurezza – Distinzione delle misure di sicurezza in detentive e non detentive – Misure di sicurezza patrimoniale.

6° Ripartizione e classifica dei delitti secondo il C. P.

7° Particolare esame dei delitti contro la personalità dello Stato.
8° Delle contravvenzioni in genere e di quelle di polizia in particolar modo.

IV. — *Procedura penale.*

1° Finalità della legge di procedura penale in ordine all'accertamento dei reati – Compito della polizia giudiziaria – Atti della polizia giudiziaria – Rapporti della polizia giudiziaria con l'autorità giudiziaria.
2° Dell'arresto – Concetto della flagranza.
3° Presentazione spontanea – Mandati o ordini di comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto – Loro esecuzione.
4° Competenza per materia e per territorio – Cenni sulla istruzione formale e sulla istruzione sommaria.
5° Applicazione dell'amnistia, indulto e grazia – Esecuzione delle misure di sicurezza – Giudice di sorveglianza – Casellario.
6° L'impugnazione delle sentenze – L'autorità della sentenza ed i mezzi di impugnazione – L'appello – Il ricorso per cassazione.

V. — *Legge penale militare.*

1° Reato militare – Pene militari – Imputabilità.
2° Reati militari in ispecie – Reati contro il servizio – Tradimento – Spionaggio – Arruolamento illecito.
3° Reati in servizio.
4° Reati contro la disciplina.
5° Nozioni generali sulla procedura in tempo di pace – Tribunali militari territoriali permanenti.
6° Giurisdizione militare in tempo di guerra: competenza – Tribunali straordinari.
7° Magistratura speciale – Tribunale speciale per la difesa dello Stato – Revisione delle sentenze emesse dal tribunale speciale per la difesa dello Stato – Tribunali militari coloniali.

VI. — *Legge e regolamento di P. S.*

1° Concetto di polizia nello Stato moderno – Polizia di sicurezza e polizia amministrativa – L'ordine pubblico come scopo immanente dell'attività di polizia – La legge di P. S. ed i compiti della polizia.
2° Provvedimenti di polizia e loro esecuzione – Autorizzazioni di polizia – Carta di identità, cartella biografica, bollettino delle ricerche.
3° Organizzazione dei servizi di pubblica sicurezza – Ufficiali ed agenti di P. S. – Guardie particolari – Istituti di vigilanza ed investigazione privata.
4° Disposizioni relative all'ordine pubblico ed all'incolumità pubblica.
5° Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici – Del meretricio: repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.

6º Disposizioni relative alle persone pericolose per la società - Fermo di polizia - Diffida - Ammonizione, confino e relative procedure, con speciale riguardo ai compiti dell'arma - Degli stranieri.

7º Disciplina delle associazioni e degli enti ed istituti esistenti ed operanti nel Regno e colonie.

8º Stato di pericolo pubblico - Stato di guerra.

VII. — *Legislazione sindacale e corporativa.*

1º La questione sociale - Lineamenti generali della dottrina fascista dello Stato - Regime delle associazioni professionali e dell'ordinamento corporativo dello Stato.

2º Storia delle associazioni professionali. - La disciplina dei rapporti collettivi di lavoro (disciplina dei contratti collettivi di lavoro e dei conflitti collettivi di lavoro).

3º I principi generali dell'ordinamento corporativo. - Differenza fra sindacalismo e corporativismo:

a) L'organizzazione sindacale o verticale (datori di lavoro e lavoratori; liberi professionisti ed artisti; altre categorie intermedie; enti pubblici e loro dipendenti; la federazione delle associazioni, vari gradi delle associazioni).

b) L'organizzazione orizzontale o corporativa (corporazioni di categoria; Consiglio nazionale delle corporazioni: Ministero delle corporazioni).

4º La carta del lavoro (storia, contenuto) - Provvedimenti legislativi emanati in applicazione della Carta del lavoro.

VIII. — *Legislazione sociale.*

1º La legislazione sociale italiana: concezione fascista della funzione assistenziale.

La durata del lavoro ed il riposo settimanale - Le condizioni igieniche del lavoro ed i provvedimenti per la disciplina del lavoro - Il lavoro delle donne e dei fanciulli.

2º La previdenza sociale del lavoro: evoluzione del concetto di previdenza attraverso la evoluzione storica di « carità legale », di « mutualità », di « libertà sussidiata » e di « previdenza obbligatoria ».

3º Occupazione e disoccupazione - Gli uffici di collocamento - L'organizzazione pubblica dell'offerta e domanda di lavoro nello Stato corporativo.

4º Le assicurazioni sociali nella legislazione italiana:

a) assicurazione per la maternità;
b) assicurazione contro le malattie in genere;
c) assicurazione contro le malattie professionali;
d) assicurazione contro la disoccupazione;
e) assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia;
f) assicurazione contro gli infortuni.
g) assicurazione per la gente di mare e dell'aria.

5º Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia: Opera Nazionale Maternità - Opera Nazionale Balilla - Opera Nazionale

Dopolavoro - Le decorazioni della « Stella al merito del lavoro » e della « Stella al merito rurale » - Istruzione professionale.

6° L'emigrazione e la tutela legislativa per la protezione degli emigranti.

IX. — *Diritto costituzionale ed amministrativo.*

1° Lo Stato in generale - Lo Stato italiano secondo la concezione integrale del fascismo - I singoli organi costituzionali e le rispettive attribuzioni (Il Capo dello Stato - Il Re - Il Capo del Governo, primo ministro - Il Gran Consiglio del Fascismo - Il Senato - La Camera dei Deputati - Il Gabinetto: ministri e sottosegretari).

2° I tre poteri dello Stato (legislativo, governativo, giudiziario) - Rapporti fra lo Stato e gli individui.

3° Il P. N. F. nello Stato italiano.

4° Ordinamento amministrativo dello Stato - Concetti generali.

5° Gli organi in generale: funzionari ed impiegati pubblici

6° I poteri fondamentali della pubblica amministrazione.

7° Amministrazione (diretta) centrale dello Stato - I vari organi e le rispettive attribuzioni (Il Capo dello Stato - Il Primo Ministro Capo del Governo - L'ordinamento dei Ministeri - Il Consiglio dei ministri).

8° Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.

9° L'amministrazione locale dello Stato ed enti autarchici territoriali (comune-provincia).

10° Amministrazione indiretta od ausiliaria dello Stato: enti autarchici istituzionali.

ALLEGATO N. 7.

Programmi e modalità di svolgimento degli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato al grado di maggiore dei ruoli di comando

I candidati debbono sostenere:

1° Un *esperimento*, comune a tutte le armi, consistente

a) nella compilazione di ordini di operazione a tavolino, sia col solo sussidio della carta topografica, sia previa ricognizione del terreno;

b) nella discussione sul terreno delle disposizioni date e nella risoluzione, per iscritto ed oralmente, sempre sul terreno, di quei quesiti che la commissione ritiene di proporre in relazione con la manovra in corso di svolgimento.

Essi debbono anche dimostrare di possedere quella conoscenza delle altre armi che è indispensabile per il buon impiego della propria.

La commissione esaminatrice deve pure accertare:

l'attitudine e la resistenza fisica dei candidati nonchè, per le armi a cavallo, la capacità di cavalcare;

la capacità di compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica.

2° Una *prova speciale d'arma*, da svolgersi nel giorno stabilito dal presidente della commissione (tra quelli messi a disposizione per la manovra) e consistente:

a) per i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria in una prova *orale* sui mezzi, sull'armamento (limitatamente al nostro esercito), sul tiro e sull'impiego dell'arma alla quale il candidato appartiene, in base ai seguenti programmi A, B, C;

La *durata della prova* è stabilita dal presidente della commissione.

b) per capitani del genio in una prova *scritta* ed in una prova *orale*.

La prova *scritta* consiste nella compilazione di un progetto riferentesi ad uno degli argomenti — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — contenuti nel seguente programma D.

Il progetto deve comprendere: una relazione; disegni a matita a colori in scala adeguata per l'esatta comprensione delle opere studiate; calcoli di stabilità; sommario computo metrico dei materiali e dei mezzi; predisposizione dei mezzi e dei cantieri; calcolo dei tempi. Detti documenti potranno essere richiesti tutti od in parte.

La prova *orale* consiste in interrogazioni che la commissione rivolge al candidato sui seguenti programmi D ed E. Il candidato può — in tale prova — essere anche chiamato a discutere con la commissione il tema scritto.

La *durata di ciascuna prova* è stabilita dal presidente della commissione.

PROGRAMMA *A*.

Per i capitani di fanteria.

1° I mezzi di fuoco della fanteria, in generale – Caratteristiche principali – Qualità balistiche che essi devono possedere – Condizioni inerenti al servizio.

2° Le armi della fanteria dell'esercito italiano - Descrizione, funzionamento, tiro.

3° Il tiro con il fucile in particolare - Considerazioni pratiche sugli elementi della sua efficacia: dati di giustezza, di tensione della traiettoria, di penetrazione. L'impiego nel combattimento.

4° Il tiro delle mitragliatrici – Tiro a puntamento diretto ed a puntamento indiretto – Materiali e documenti per il tiro delle mitragliatrici – Soluzioni pratiche dei principali problemi di tiro – Preparazione ed esecuzione del tiro - Impiego delle traiettorie grafiche e delle tavole di tiro.

5° Le bombe a mano e da fucile – Caratteristiche di costruzione - Nozioni generali sugli esplosivi di scoppio adoperati.

6° Il tiro del cannone per fanteria - Considerazioni pratiche sulla efficacia e sull'impiego del fuoco nel combattimento.

7° I carri armati e le autoblindomitragliatrici - Caratteristiche principali di costruzione, d'armamento e d'impiego. La difesa contro i carri armati e le autoblindomitragliatrici.

8° Gli aggressivi chimici - Loro caratteristiche generali - I mezzi di protezione della fanteria.

9° Le sostanze fumogene - Loro impiego nel combattimento della fanteria.

10° I collegamenti e i mezzi di trasmissione della fanteria - Loro impiego.

11° Il servizio di rifornimento delle armi e delle munizioni della fanteria.

12° I mezzi di offesa degli aerei contro obbiettivi terrestri - Il tiro contro aerei della fanteria - Il mascheramento.

13° La costituzione organica dei riparti della fanteria.

14° La cavalleria nell'esplorazione e nel combattimento - Fanterie destinate alla cooperazione diretta con la cavalleria.

15° Le caratteristiche delle artiglierie leggere e di quelle pesanti campali.

16° Principali elementi e principali fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria campale.

17° Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale.

18° L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione - L'organizzazione del fuoco della fanteria e di quello dell'artiglieria - L'organizzazione del movimento. L'organizzazione dell'azione di comando - L'organizzazione del terreno (elementi dell'organizzazione; mezzi di lavoro della fanteria).

PROGRAMMA *B.*

Per i capitani di cavalleria.

1° Le armi della cavalleria, in generale: il cavallo, l'arma bianca, il moschetto, la mitragliatrice - Importanza che le armi automatiche hanno nell'organizzazione e nell'impiego della cavalleria.

2° Le armi da fuoco della fanteria e della cavalleria nell'esercito italiano.

3° Il tiro con il moschetto e con le mitragliatrici - Organizzazione ed impiego dei fuochi.

4° I collegamenti e i mezzi di trasmissione - Loro impiego nell'azione della cavalleria.

5° I mezzi di lavoro e di distruzione della cavalleria - Loro impiego.

6° Ciclisti, fanteria autoportata, carri armati e autoblindomitragliatrici in unione alla cavalleria.

7° Gli aggressivi chimici - Loro caratteristiche generali - La difesa contro i gas per parte dei reparti di cavalleria (personale e quadrupedi).

8° I mezzi di ricognizione aerea. Cavalleria ed aviazione.

9° La costituzione organica delle divisioni celeri, della brigata e dei reggimenti di cavalleria.

10° Le caratteristiche del combattimento della fanteria.

11° Le caratteristiche delle artiglierie leggere e di quelle pesanti campali.

12° Principali elementi e principali fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria campale.

13° Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale e di rinforzo - Il concorso dell'artiglieria all'azione della cavalleria.

14° Le caratteristiche del combattimento della divisione di fanteria.

15° La cura, l'allevamento, la conservazione del cavallo isolato o appartenente a reparti.

16° Le principali razze equine. Il problema dell'allevamento.

PROGRAMMA *C*.

Per i capitani di artiglieria.

1° Le principali caratteristiche di costruzione dei materiali d'artiglieria: bocche da fuoco, sistemi di rigatura, affusti, congegni di puntamento, freni, ricuperatori, proietti, inneschi, spolette, esplosivi di lancio e di scoppio, mezzi di traino e di trasporto sui vari terreni.

2° I materiali di artiglieria dell'esercito italiano.

3° Dati pratici sulla composizione, conservazione e funzionamento degli esplosivi di lancio nelle bocche da fuoco - Cautela e criteri per l'impiego pratico delle varie polveri. - Anormalità e inconvenienti che possono manifestarsi nel tiro nelle varie parti del materiale d'artiglieria.

Procedimenti e mezzi per prevenirli, rimuoverli, attenuarli.

4° Le caratteristiche delle armi della fanteria.

5° Le caratteristiche dei carri armati e delle autoblindomitragliatrici.

6° Il tiro dell'artiglieria - Gli abachi di tiro - Risoluzione dei problemi pratici di tiro - Costruzione speditiva delle traiettorie grafiche, e loro impiego - Calcolo pratico delle variazioni degli elementi della traiettoria derivanti dalle cause perturbatrici del tiro.

7° Il tiro dell'artiglieria contro obbiettivi terrestri - La preparazione del tiro. Gli effetti del tiro con le varie specie di proietti sui vari bersagli - Applicazioni pratiche delle probabilità del tiro nel calcolo del percento dei colpi che colpiscono un dato bersaglio a tiro centrato e non centrato. - Computo del munizionamento e del tempo occorrente per ottenere dati effetti sopra determinati bersagli - La condotta del fuoco.

8° L'ordinamento tattico delle artiglierie divisionali e di rinforzo.

I comandi di artiglieria divisionali e di corpo d'armata; loro relazioni coi comandi delle altre armi; loro funzioni nel combattimento.

9° L'impiego del fuoco delle artiglierie divisionali e di rinforzo nel combattimento d'incontro, contro nemico in posizione e in quello della divisione in posizione, in relazione all'azione delle altre armi ed in special modo della fanteria. Lo schieramento delle artiglierie divisionali e di rinforzo Scelta e organizzazione delle posizioni L'organizzazione dei tiri.

10° L'osservazione terrestre ed aerea e i collegamenti d'artiglieria Criteri generali - Procedimenti e mezzi per applicarli.

11° Il rifornimento delle munizioni e dei materiali di artiglieria nel quadro del corpo d'armata.

12° Le principali caratteristiche del naviglio da guerra e dell'azione contro terra delle navi - Il tiro d'artigliera da costa.

13° Le principali caratteristiche delle aeromobili e il tiro dell'artiglieria contro aerei.

14° La difesa vicina delle batterie - La difesa contro i gas - Il mascheramento.

PROGRAMMA *D.*

Per i capitani del genio.

1° Interruzioni di strade, di opere d'arte stradali, di varie strutture e di dighe.

2° Ricoveri, posti di comando, batterie o appostamenti per pezzi o per mitragliatrici in caverna o blindati alla prova dai tiri dei medi e dei grossi calibri e delle bombe degli aeroplani e protetti contro gli aggressivi chimici.

3° Passerelle, ponticelli, ponti di circostanza ferroviari e per strada ordinaria (su cavalletti, su stilate, a traliccio, sospesi) per le varie ipotesi di carico, e con speciale riguardo al transito dei carichi militari.

4° Verifica di stabilità e opere di rafforzamento di ponti: stabili per strada ordinaria (di muratura ordinaria, di cemento armato o metallici), di legno, sospesi.

5° Costruzione o riattamento di un tronco di strada Attraversamenti in galleria - Opere d'arte relative.

6° Costruzione di un tronco di ferrovia da campo - Opere d'arte relative - Lavori per accrescere la capacità di carico o di scarico di una stazione ferroviaria.

7° Impianto e calcolo di teleferiche regolamentari o di circostanza in un caso concreto di trasporto.

8° Costruzioni speditive in legname per alloggiamenti truppa, scuderie, servizi, depositi materiali, ecc. - Tettoie - Impianti di laboratori campali.

9° Casermetta in muratura di capacità fino al battaglione di fanteria, squadrone o gruppo d'artiglieria - Infermeria fino a 100 letti - Cavallerizza coperta - Infermeria quadrupedi sino a 50 quadrupedi.

Opere di stabilità per riattamento di fabbricati.

10° Impianti campali di illuminazione elettrica in ambienti chiusi o all'aperto.

11° Tettoie in ferro, muratura, legname o a struttura mista per materiali, carreggio o autocarreggio.

12° Captazione, sollevamento e distribuzione di acque potabili - Costruzione di serbatoi e cisterne.

13° Rete di alimentazione e di distribuzione di energia elettrica a corrente continua a bassa tensione, di carattere campale.

Rete di alimentazione e di distribuzione di energia elettrica per corrente alternata, con passaggio da tensioni elevate a basse tensioni, di carattere campale.

14° - Progetto di una linea telegrafonica od elettrica.

Calcolo delle sollecitazioni meccaniche cui sono sottoposti i conduttori ed i sostegni (pali e supporti).

Calcolo elettrico delle condutture (perdita d'energia, caduta di tensione, densità di corrente).

PROGRAMMA *E.*

Per i capitani del genio.

PROVA ORALE.

Verte, oltre che sugli argomenti seguenti, anche su quelli di cui al programma *D.* In questa prova al candidato è richiesta la discussione del tema scritto e delle questioni che vi sono comunque attinenti.

1° Ordinamento dell'arma del genio - Comandi del genio delle grandi unità, comandi e servizi territoriali del genio - Loro ordinamento, funzionamento e dipendenze - Impiego dei reparti delle varie specialità - Mezzi a disposizione di ciascun reparto.

2° Organizzazione del terreno. - Organizzazione del terreno nelle varie situazioni tattiche e lavori inerenti. - Impiego delle truppe del genio in detti lavori.

La fortificazione in montagna - Elementi da costruire con forme di carattere permanente - Elementi da predisporsi mediante spianamenti e lavori sommari - Elementi da costruire al momento del bisogno - Comunicazioni.

La fortificazione in pianura: considerazioni sull'organizzazione delle odierne sistemazioni difensive di pianura.

La fortificazione costiera - Organizzazione difensiva delle piazze marittime, dei litorali, delle stazioni per idrovolanti, naviglio sottile e sommergibili - Batterie fisse e mobili - Mezzi complementari ed ausiliari della difesa costiera - Difesa aerea - Difesa vicina - Difese subacquee - Difese mobili.

3° Mascheramento ed occultamento - Preparazione dei materiali - Lavori vari di mascheramento - Difesa contro la ricognizione fotografica avversaria.

4° Lavori da mina - Nozioni sugli esplosivi e sui mezzi di accensione. Distruzioni di campagna.

Scavo di pozzi e gallerie in terra ed in roccia: perforazione meccanica - Mine trivellate.

Guerra di mina: lavori di mina sul campo di battaglia con carattere offensivo o difensivo.

5° Collegamenti - Trasmissioni Difesa del segreto - Organi relativi e organizzazione del servizio nelle varie situazioni - Servizio d'informazioni.

6° Collegamenti a filo - Telegrafia elettrica - Telegrafia Morse - Telegrafia stampante - Telegrafia celere (Wheatstone, Beaudot, ecc.) - Telegrafia e telefonia simultanea.

Telefonia: Vari tipi di apparati telefonici - Telefonia multipla e telegrafia e telefonia simultanea - Telefonia segreta - Commutazione telefonica manuale ed automatica - Intercettazione telefonica.

Sorgenti di energia per impianti telegrafici e telefonici - Norme per il loro impianto e manutenzione - Soccoritori e traslatori telegrafici - Amplificatori telefonici - Telefonia a grande distanza.

Organi di protezione delle linee e delle stazioni.

7° Collegamenti ottici - Stazioni ottiche - Cenni sui mezzi ottici in dotazione alle altre armi.

8° Collegamenti radiotelegrafici - Cenni sulla generazione, propagazione e captazione delle onde elettromagnetiche e sulle principali misure dei circuiti radiotelegrafici.

Apparati radiotelegrafici e radiotelefonici. Loro caratteristiche.

Ascolto ed intercettazione radiotelegrafica. - Radiogoniometria.

9° Collegamenti con colombi viaggiatori - Le colombaie militari fisse e mobili - Funzionamenti del servizio colombofilo in campagna

10° Comunicazioni - Costruzioni di passerelle, ponticelli e ponti, costruzioni di strade ordinarie, ferrovie teleferiche, ecc. - Metodi di calcolo.

Passaggio di corsi d'acqua: vari tipi di materiali militari per stabilire ed effettuare traghetti, ponti e porti.

Trasporti fluviali, mezzi e provvedimenti: ferrovie ordinarie e da campo, criteri d'impiego.

11° Servizio idrico - Fabbisogno d'acqua - Esame e classificazione dell'acqua - Captazione delle acque e lavori relativi - Purificazione delle acque.

Condotta delle acque - Mezzi di sollevamento - Serbatoi.

Organizzazione e funzionamento del servizio idrico in guerra.

12° Servizio fotoelettrico - Stazioni fotoelettriche - Impiego di proiettori.

13° Servizio aerostatico - Nozioni elementari di aerostatica e di metereologia - L'osservazione aerostatica - Pallone osservatorio - Gli sbarramenti aerei.

14° Servizio dei meccanici elettricisti - Cenni sulle motrici a vapore, elettriche, a combustione interna ed idrauliche.

Nozioni sugli impianti idroelettrici termoelettrici, e di distribuzione di energia elettrica.

15° Servizio fotografico. Cenni sui procedimenti fotografici e telefotografici - Interpretazione di fotografie.

16° Gli aggressivi chimici: loro classificazione e caratteristiche.

La protezione individuale e la protezione tattica - La protezione collettiva: organizzazione di ricoveri ermetici e filtranti. - Difesa collettiva con mezzi chimici, calorifici e meccanici.

Cenno sulla bonifica chimica dei terreni, dei locali e dei ricoveri.

Cenni sulla protezione e bonifica chimica dell'acqua, dei viveri, delle armi e dell'equipaggiamento.

Organizzazione e funzionamento della difesa chimica

Cenno sui nebbiogeni, fumogeni ed incendiari.

17° Nozioni di topografia. - Carte topografiche in uso nel nostro esercito e cenni sommari sulla loro costruzione.

Orientamento e lettura; la quadrettatura delle carte.

Ricognizioni - Norme per la compilazione degli schizzi planimetrici e panoramici. - Cenni sui telemetri, sugli strumenti per la misura degli angoli e sugli strumenti di livellazione.

18° Principali caratteristiche di impiego, nel combattimento, della fanteria, della cavalleria e dell'artiglieria.

ALLEGATO N. 8.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore medico.

Gli esami consistono nei seguenti tre gruppi di prove.

I GRUPPO.

I. — Prova *orale* sul servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione.

II. — Prova *orale* di igiene militare.

III. — Prova *orale* di fisio-patologia delle lesioni da aggressivi chimici e loro terapia.

Durata di ciascuna prova. 15 minuti.

Il candidato deve rispondere, in ciascuna prova, alle interrogazioni che la sottocommissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

I Prova. — *Servizio sanitario in guerra ed operazioni per la mobilitazione.*

1° Studi preparatori relativi alla mobilitazione dei servizi sanitari: personale e materiale - Progetti di mobilitazione - Compiti del servizio sanitario in guerra - Organi coordinatori, direttivi ed esecutivi - Loro dipendenza.

2° Organi direttivi della zona di guerra e della zona territoriale: loro attribuzioni - Commissioni medico-legali della zona di guerra e della zona territoriale - Compiti loro affidati.

3° Costituzione ed ordinamento del servizio sanitario dei corpi e reparti: personale e materiale - Funzionamento nelle varie contingenze di guerra.

4° Sezioni di sanità - Caratteristiche e compiti - Vari tipi e loro elementi costitutivi - Personale e materiale di ciascun elemento - Funzionamento nelle varie contingenze di guerra.

5° Smistamento degli infermi con speciale riguardo ai feriti ed ai colpiti da aggressivi chimici - Sua importanza - Criteri cui deve

informarsi - Interventi operativi a feriti gravi intrasportabili: nuclei chirurgici.

6° Ospedali da campo: caratteristiche ed assegnazione - Personale e materiale - Differenze nel funzionamento tra quelli di 1ª e 2ª linea - Specializzazione.

7° Servizio di sgombero dei feriti e gassati dalle prime linee alla zona delle armate compresa - Modalità con le quali si effettua - Computi relativi agli sgomberi calcolati in rapporto alla percentuale delle perdite in combattimento ed ai mezzi che possono essere impiegati in relazione al terreno.

8° Servizio di sgombero dalla zona delle armate al territorio: mezzi coi quali viene effettuato - Infermerie temporanee di sgombero - Posti di soccorso ferroviari - Ospedali territoriali: loro dipendenza, impianto, specializzazione, funzionamento.

9° Perlustrazione del campo di battaglia per la ricerca e la raccolta dei feriti - Constatazioni di morte - Identificazione delle salme - Compilazione degli atti di morte: organi incaricati e modalità di funzionamento. - Brevi cenni sulla statistica sanitaria di guerra - Sua importanza - Documenti statistici ed organi incaricati della loro compilazione.

10° Servizio d'igiene e profilassi in zona di guerra: organi direttivi e loro attribuzioni; organi esecutivi; sezioni di disinfezione, laboratori, stazioni di bonifica, ospedali contumaciali, lazzaretti, campi contumaciali, bonifica dei prigionieri di guerra.

11° Servizio rifornimento dei materiali sanitari: Stabilimenti di campagna e stabilimenti territoriali di rifornimento - Organi regolatori di detto servizio - Modalità di funzionamento.

12° Associazioni di soccorso - Loro compiti in zona di guerra ed in zona territoriale con speciale riguardo alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi per la protezione sanitaria antiaerea della popolazione civile - Convenzione di Ginevra.

II Prova. — *Igiene militare.*

1° Alimentazione del soldato in pace ed in guerra.

2° Approvvigionamento di acqua potabile per le truppe - Potabilizzazione delle acque.

3° Vestiario ed equipaggiamento - Igiene personale del soldato.

4° Dimore permanenti e temporanee delle truppe, nelle varie circostanze di pace e di guerra.

5° Le malattie infettive che maggiormente ricorrono in guerra, con riguardo speciale alla organizzazione profilattica.

6° Le malattie infettive più frequenti fra le truppe in tempo di pace e loro profilassi.

7° I criteri generali da seguire nelle indagini epidemiologiche - Vaccino-profilassi e siero-profilassi.

8° Norme generali di igiene ospedaliera e sanatoriale.

9° Disinfezioni e disinfestazioni nelle circostanze varie di pace e di guerra - Risanamento del campo di battaglia.

10° Nozioni di igiene coloniale con speciale riferimento alle malattie infettive più importanti che si riscontrano nelle nostre colonie. Norme generali di sanità marittima.

III Prova. — *Fisiopatologia delle lesioni da aggressivi chimici e loro terapia.*

1° Lesioni da aggressivi chimici a prevalente azione asfissiante - Sintomatologia - Diagnosi - Prognosi - Pronto soccorso e terapia.

2° Lesioni da aggressivi chimici a prevalente azione vescicatoria - Anatomia patologica - Sintomatologia - Diagnosi - Prognosi - Pronto soccorso e terapia.

3° Lesioni da aggressivi chimici a prevalente azione irritante, lagrimogena, sternutatoria e tossica - Anatomia patologica - Sintomatologia - Diagnosi - Prognosi - Pronto soccorso e terapia.

4° Protezione individuale e collettiva (maschere di esercitazione e di mobilitazione - autoprotettori - vestiti antivescicatori - ricoveri ed allestimento di un posto di pronto soccorso).

Profilassi, disintestazione e disintezione delle maschere, dei vestiti, decontaminazione dell'acqua e degli alimenti.

5° Presumibile organizzazione sanitaria militare antigas e svolgimento del servizio - Bonifica umana parziale e totale - Materiale sanitario antigas.

II Gruppo.

Prova pratica di clinica medica e chirurgica.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della sottocommissione.

Questa prova ha luogo al letto del malato nell'ospedale militare. Da due serie di malati, corrispondenti l'una a malattie mediche (comprese le veneree) e l'altro a malattie chirurgiche (comprese le oftalmiche e le auricolari), la sottocommissione sceglie per ognuna un caso, e lo sottopone all'esame del candidato il quale procede successivamente all'esame dei due malati, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura delle malattie.

Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici che si reputano necessari dal canditato (elettrodiagnostica, oftalmoscopia, otoscopia, chimica e microscopia clinica).

III Gruppo.

Prova pratica scritta di medicina legale militare.

Durata della prova: è stabilita caso per caso dal presidente della sottocommissione.

La sottocommissione sceglie un caso, nel quale, o per infermità, o per imperfezioni occorre dare un giudizio medico-legale.

Il candidato, alla presenza della sottocommissione, visita l'individuo, quindi compila il relativo documento medico-legale nella forma prescritta.

Sono messi a disposizione del candidato: gli elenchi delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare, la legge, il regolamento, l'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, la legge ed il regolamento del 1895 sulle pensioni civili e militari modificati dalla legge 11 marzo 1926, n. 416 e dal relativo regolamento del 1928 (n. 354 del giornale militare 1930).

ALLEGATO N. 9.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore chimico-farmacista.

Gli esami consistono nei seguenti tre gruppi di prove:

I GRUPPO.

Prova *scritta*, di chimica farmaceutica, su tema - a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione - relativo ai seguenti argomenti:

1° Acqua - Criteri chimici di potabilità di un'acqua. - I metodi chimici e fisici di potabilizzazione delle acque in uso nei grandi centri o presso truppe mobilitate.

2° Ossigeno - Ozono - Acqua ossigenata e metodi di preparazione - Usi terapeutici.

3° Gli alogeni - Preparazione industriale. - Usi igienici e terapeutici degli alogeni.

4° Gli idracidi - Gli ossiacidi alogenici - Preparazione - Usi - Ipocloriti - Clorati - Perclorati.

5° Solfo - Anidride solforosa - Usi e modo d'impiego - Acido solforico, persolforico e persolfati. Solfiti. Iposolfiti. Solfuri.

6° Azoto - Sua importanza nel campo chimico-farmaceutico - Suoi composti più importanti usati in farmacia. - Ammoniaca. - Anidride nitrosa e nitrica - Acido nitrico.

7° Fosforo - Metodo di preparazione - Ossiacidi del fosforo e loro sali - Fosfuri - Applicazioni terapeutiche del fosforo e dei suoi derivati.

8° Carbonio - Carboni vegetali ed animali - Loro usi farmaceutici - Ossido ed ossicloruro di carbonio - Solfuro e tetracloruro di carbonio.

9° Arsenico ed antimonio - Derivati organici ed inorganici aventi applicazioni terapeutiche - Ricerca tossicologica.

10° Bismuto - Derivati organici ed inorganici aventi applicazioni terapeutiche.

11° Sodio - Preparazione - Suoi sali - Ossido, carbonato e bicarbonato. Reazioni caratteristiche del sodio.

12° Potassio - Suoi sali - Speciale riferimento all'ossido, clorato, nitrato, carbonato, ipoclorito - Reazioni caratteristiche del potassio.

13° Calcio - Suoi sali - Ipoclorito - Carbonato e fosfato - Applicazioni igieniche e terapeutiche - Reazioni caratteristiche del calcio.

14° Magnesio - Suoi sali - Speciale riferimento all'ossido e al carbonato - Reazioni caratteristiche del magnesio - Alluminio e suoi sali usati in farmacia - Sue reazioni caratteristiche.

15° Ferro e manganese - Sali e preparazioni usate in farmacia - Reazioni caratteristiche.

16° Mercurio - Sali e preparazioni del mercurio usate in terapia - Reazioni caratteristiche e ricerche tossicologiche.

17° Piombo e argento – Loro sali e preparazioni usate in terapia - Reazioni caratteristiche.

18° Oro e radio - Le attuali conoscenze sulle proprietà farmacologiche dei sali di oro e dei sali di radio - Accenni alle applicazioni terapeutiche.

19° Metalli colloidali– Preparazioni industriali – Proprietà e applicazioni terapeutiche.

20° Metano – Etano – I loro più importanti derivati della serie etilica aventi applicazioni farmaceutiche.

21° Alcoli monovalenti saturi – Alcool metilico ed etilico - Preparazioni industriali – Nitrito di amile - Alcool isoamilico.

22° Glicerina - Preparazione industriale - Glicol etilenico - Eteri glicerici - Glicerofosfati - Lecitina.

23° Eteri ossidi e salini di uso terapeutico - Speciale riferimento alla preparazione industriale dell'etere etilico e alla sua depurazione per gli usi di anestesia.

24° Formaldeide e derivati aventi uso igienico e terapeutico - Acetaldeide e derivati aventi uso terapeutico.

25° Chetoni –Solfonale – Trionale – Tetronale.

26° Acido acetico – Preparazione industriale - I suoi sali più usati in terapia - Acido valerianico e derivati.

27° Acido tartarico e industria tartarica Acido citrico e sua industria - Applicazioni farmaceutiche.

28° Gli idrati di carbonio – Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, aventi applicazioni terapeutiche - Caratteri generali - Reazioni caratteristiche.

29° Urea - Uretano e derivati - Veronale e derivati - Basi xantiniche.

30° La distillazione del carbon fossile e principali derivati aventi applicazioni farmaceutiche e terapeutiche.

31° Fenoli – Industria dei fenoli greggi – Fenolo cristallizzato - Nitrofenoli e derivati aventi applicazioni igieniche e farmacologiche.

32° Acido benzoico naturale e sintetico - Acido ippurico – Acidi solfobenzoici - Saccarina.

33° Acido salicilico sintetico - Preparazioni industriali - Suoi composti aventi applicazioni farmaceutiche.

34° Alcaloidi - Metodi di estrazione dei principali alcaloidi - Reattivi generali–Classificazione- Accenni sulla loro ricerca tossicologica.

35° Oppio e sue preparazioni farmaceutiche Alcaloidi dell'oppio - Eteri della morfina – Apomorfina.

36° Alcaloidi della china – Chinina e suoi eteri usati in terapia -

37° Alcaloidi delle solanacee, con speciale riferimento all'atropina ed omatropina.

38° La cocaina ed i suoi eteri– Eucaina– Novocaina– Accenni ai più importanti preparati sintetici di proprietà farmacologiche simili a quelle della cocaina.

39° Gli alcaloidi delle strichee ed i loro eteri.

40° Veratrina – Pilocarpina - Idrastinina – Emetina – Loro eteri e varie applicazioni terapeutiche.

41° Glucosidi - Estrazione – Varie preparazioni farmaceutiche - Santonina.

Durata della prova: 8 ore.

II GRUPPO.

I Prova. — *Analisi qualitativa minerale.*

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

Da una serie di sostanze contenenti un numero indeterminato di anioni e cationi e distinte con un numero progressivo, la commissione sceglie una sostanza e la assegna al candidato il quale procede alla analisi qualitativa minerale.

Il candidato, compiuta l'analisi, deve esporre i risultati ottenuti con relazione scritta. Per cura del gabinetto dell'ospedale sono forniti ai candidati tutti i mezzi occorrenti.

II Prova. — *Identificazione di un medicinale.*

Durata della prova: a volontà della commissione.

Da una serie di medicinali, compresi nel manuale dei medicamenti in vigore per il Regio esercito, la commissione sceglie un medicinale e lo consegna al candidato. Il candidato deve identificarlo, fare le titolazioni indicate dal manuale, determinarne la purezza, ricercarne le sostanze estranee contenutevi, ecc.

III Prova. — *Analisi bromatologica.*

Il candidato compie, in presenza della commissione, l'analisi bromatologica completa sul campione corrispondente ad una delle seguenti sostanze assegnatagli dalla commissione stessa.

Contemporaneamente, risponde alle interrogazioni ed ai quesiti che gli vengono rivolti:

1° Acque potabili.
2° Vini, bevande alcooliche, aceto.
3° Latte fresco e condensato.
4° Formaggi.
5° Pane e paste alimentari - Farine.
6° Burro.
7° Olio di oliva - Strutto.
8° Caffè, tè, cacao.
9° Conserve di pomodoro, di carne, di frutta.
10° Zucchero, miele.

Durata della prova: 2 giornate di 8 ore consecutive ognuna.

III GRUPPO.

Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

a) *Servizio sanitario in pace e relativa amministrazione.*

b) *Chimica di guerra.*

1° Gli aggressivi chimici usati in guerra. - Loro azione fisiologica in rapporto alla struttura chimica.

2° Mezzi di difesa, profilattici, terapeutici contro gli aggressivi vescicatori.

3° Protezione contro gli aggressivi chimici: profilassi, pronto soccorso.

c) *Servizio sanitario in guerra.*

1° Organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra.

2° Le unità sanitarie e veterinarie di mobilitazione, loro costituzione.

3° Sterilizzazione delle acque per uso potabile in campagna

Durata della prova: 45 minuti.

ALLEGATO N. 10.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore commissario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta*, su tema - a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione - relativo ai servizi di commissariato in pace ed in guerra.

Durata dalla prova: 8 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione il tema scritto e rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sui seguenti argomenti:

1° Questioni inerenti al servizio di commissariato in generale ed in particolare ai servizi ad impresa e ad economia, e agli stabilimenti - (Capitolati d'oneri - Istruzioni sui servizi di commissariato - Legge o regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato - Istruzione sulla stipulazione dei contratti - Istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi).

2° Servizio di commissariato nelle varie contingenze di guerra - Mezzi e materiali - Valutazione delle risorse locali e diversi metodi di sfruttamento - Affluenza da tergo - Vettovaglie di riserva - Compiti vari del servizio di commissariato in guerra - Servizio dei trasporti.

3° Tecnologia sulle materie prime e loro trasformazione, sui prodotti interessanti l'alimentazione della truppa e dei quadrupedi, sugli oggetti del casermaggio, sul corredo ed equipaggiamento del nostro esercito.

4° Produzione e movimento commerciale in Italia e nelle colonie delle principali materie prime e prodotti che interessano contemporaneamente, in fatto di alimentazione e di vestiario, l'Esercito e il Paese in tempo di pace e in tempo di guerra (frumento, granoturco, segala, orzo, riso, avena, barbabietola, legumi e patate; vigneti; bovini, ovini, suini; lane, cotone, pelli).

5° Principali mercati mondiali dai quali il nostro Paese trae ciò che gli manca per i bisogni dell'alimentazione e del vestiario.

Durata della prova: 40 minuti.

III. — Prova *pratica.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sulle norme pel funzionamento del servizio di commissariato militare in guerra e deve sviluppare applicazioni pratiche riferite a situazioni logistiche concrete ed a ricognizioni del terreno - Nelle ricognizioni deve anche essere valutata la resistenza fisica del candidato.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 11.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore di sussistenza.

L'esame consiste nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema - a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione - relativo al funzionamento pratico esecutivo dei vari servizi di sussistenza militare in pace ed in guerra.

Durata della prova: 8 ore.

II. — Prova *orale.*

Il candidato deve discutere con la commissione il tema scritto e rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sui seguenti argomenti:

1° Funzionamento tecnico degli stabilimenti delle sussistenze militari - Regolamenti, istruzioni e disposizioni relative - Macchinari e materiali dei molini, panifici gallettifici e stabilimenti vari del servizio delle sussistenze.

2° Prodotti, cali e consumi inerenti alla trasformazione dei generi praticata negli stabilimenti delle sussistenze.

3° Nozioni tecnologiche sulle vettovaglie per l'alimentazione del nostro esercito.

4° Cenni sui servizi ai quali possono essere destinati gli ufficiali di sussistenza in campagna e attribuzioni degli ufficiali stessi.

Durata della prova: 40 minuti.

III. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

1° Amministrazione militare in generale - Organi centrali ed organi locali - Sistemi di gestione dei servizi di commissariato per i generi delle sussistenze (pane, carne, pasta, riso, altri viveri complementari, prodotti in conserva, foraggi e combustibili).

2° Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato per quanto si riferisce all'amministrazione militare, al suo bilancio, agli appalti e forniture, alle vendite, ai pagamenti, alla responsabilità dei pubblici gestionari, alle relazioni col consiglio di Stato, Ministero delle finanze, e Corte dei conti.

3° Gestione amministrativo-contabile degli stabilimenti e dei reparti di sussistenza - Regolamenti ed istruzioni relative.

4° Istruzioni amministrative per le truppe in campagna.

Durata della prova: 30 minuti.

ALLEGATO N. 12.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami a scelta ordinaria al grado di maggiore di amministrazione per l'anno 1934.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta*, su tema - a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione - relativo all'amministrazione ed alla contabilità generale dello Stato e dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Durata della prova: 6 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Amministrazione e contabilità dello Stato con speciale riferimento a quanto riguarda l'amministrazione militare, il suo bilancio e le sue relazioni coi vari organi dell'amministrazione pubblica: specialmente col Ministero delle finanze, colla Corte dei conti, col Consiglio di Stato e coll'Avvocatura erariale.

Durata della prova: 30 minuti.

III. — Prova *orale*:

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

1° Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi - Leggi e regolamenti sugli stipendi, e sugli assegni fissi - Indennità eventuali - Indennità per le truppe in campagna - Amministrazione e contabilità dei corpi e truppe coloniali.

2° Regolamento per le matricole.
3° Servizio del casermaggio militare e relative nozioni tecnologiche sul materiale.

Durata della prova: 30 minuti

IV — Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sul seguente argomento:
Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.

Durata della prova 15 minuti

V. — Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:
1° Ordinamento di pace dell'esercito.
2° Cenni sui servizi ai quali possono essere adibiti gli ufficiali d'amministrazione in campagna.

Durata della prova: 15 minuti.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore di amministrazione per gli anni 1935 e successivi.

Gli esami consistono nelle seguenti prove.

I. — Prova *scritta*, su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo all'amministrazione e contabilità generale dello Stato e dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Durata della prova: 6 ore.

II. — Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Organica e legislazione militare.

1° Ordinamento dell'esercito
2° Circoscrizione militare.
3° Organizzazione dei vari servizi territoriali.
4° Organizzazione dei servizi in guerra.
5° Legge sullo stato degli ufficiali e sottufficiali.
6° Leggi sull'avanzamento.
7° Legge e regolamento sul reclutamento.

Durata della prova: 15 minuti

III. — Prova *orale*:

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Amministrazione e contabilità militare.

1° Regolamento di amministrazione e contabilità.
2° Amministrazione delle truppe in campagna.
3° Amministrazione delle truppe coloniali.
4° Competenze varie: modalità di concessione.
5° Ritenute sulle competenze.
6° Istruzione sulle matricole.
7° Regolamento sui trasporti.
8° Regolamento per il mantenimento degli immobili.
9° Istruzione sulla stipulazione dei contratti.
10° Istruzione sul materiale del gruppo *C*.

Durata della prova: 20 minuti.

IV. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

1° Cenni storici sulla contabilità di Stato in Italia.
2° Contratti: generalità, capitolati d'oneri, procedimenti per gli incanti, per l'appalto concorso, per le licitazioni e le trattative private.
3° Le previsioni di bilancio — L'anno finanziario — Concetto, specie, caratteristiche del bilancio.
4° Rendiconto generale e residui.
5° Entrate e spese dello Stato: nozioni, casi delle riscossioni e dei pagamenti.
6° Caratteristiche del bilancio della guerra.
7° Operazioni finanziarie e di tesoreria.

Durata della prova: 25 minuti.

V. — Prova *orale*:

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti.

Cenni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo.

1° Ordinamento dello Stato — I poteri.
2° Organi centrali e locali.
3° Legge, regolamento, decreto, disposizioni derivate.
4° Gerarchia amministrativa.
5° Personalità giuridica dell'impiegato.
6° Responsabilità: sue specie nei riguardi dei funzionari dello Stato.
7° La giustizia amministrativa.

Durata della prova: 15 minuti.

ALLEGATO N. 13.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore veterinario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema - a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione - relativo ai seguenti argomenti:

1° Igiene.
2° Polizia sanitaria e veterinaria.
3° Ispezione delle carni da consumare per l'alimentazione umana.
4° Zootecnica.
5° Bromatologia.
6° Servizio veterinario in pace ed in guerra.

Durata della prova: 6 ore.

II. — Prova *orale pratica* di clinica medica e chirurgica.

Da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, la commissione sceglie un caso per ciascuna serie e lo assegna al candidato il quale procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata per iscritto per ciascun soggetto la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, il candidato fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la commissione crede di rivolgergli in merito a ciascun caso esaminato.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 14.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di tenente colonnello veterinario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I — Prova *scritta* su tema - a scelta del candidato tra i tre proposti dalla commissione - relativo ai seguenti argomenti:

Igiene - Malattie infettive ed infestive degli animali domestici - Profilassi e polizia sanitaria.

Durata della prova: 7 ore.

II. — Prova *scritta* su tema - a scelta del candidato tra i tre proposti dalla commissione - relativo ai seguenti argomenti:

Zootecnia - Ispezione delle carni da consumare per l'alimentazione umana - Servizio veterinario in pace ed in guerra - Bromatologia.

Durata della prova: 7 ore.

III. — Prova *orale*.

Discussione dei temi svolti nelle due prove scritte.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione

---

ALLEGATO N. 15.

Programmi e modalità di svolgimento degli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dell'arma dei carabinieri Reali.

Gli esperimenti consistono:

a) nel reggere, per un mese almeno, il comando di una legione territoriale sotto la diretta vigilanza del generale ispettore di zona e del colonnello comandante titolare della legione, il quale deve lasciare al candidato ampia libertà di azione, intervenendo sol quando — eccezionalmente — sia necessario evitare o eliminare inconvenienti di particolare rilievo. Durante tale prova i tenenti colonnelli debbono anche dimostrare di conoscere tutte le operazioni che un comando di legione deve compiere per la mobilitazione dei reparti dell'arma ed inoltre debbono dar prova di sapersi servire del cavallo nelle varie contingenze di servizio.

Al termine dell'esperimento, il colonnello comandante titolare della legione redige apposita relazione, che, munita del parere del generale ispettore, è trasmessa al presidente della commissione esaminatrice;

b) nel sostenere discussione *orale* sulle materie del programma del corso di perfezionamento della cultura tecnico-professionale per gli ufficiali superiori dei carabinieri Reali, appresso riportato.

Durata della discussione orale: è stabilita dal presidente della commissione.

PROGRAMMA PER LA DISCUSSIONE ORALE.

I. — *Tecnica professionale.*

1° Questioni relative all'ordinamento dell'arma.

2° Organizzazione e funzionamento degli alti comandi dell'arma.

3° Il comandante di legione nella sua funzione disciplinare e di comando - Note caratteristiche e giudizi di avanzamento.

4° L'opera del comandante di legione ai fini della cultura degli ufficiali e della istruzione della truppa - Educazione morale - La figura del comandante come animatore.

5° Questioni relative alla organizzazione del servizio di istituto.

6° Mobilitazione ed impiego dell'arma in guerra.

7° Gendarmerie e polizie presso i principali stati esteri - Esame comparativo, analogie, differenziazioni.

II. — *Organica militare.*

1° Dell'organica militare in generale - Sua sistemazione nel quadro delle discipline militari e sue relazioni con le scienze giuridiche, sociali e politiche.

2° L'organizzazione della nazione per la guerra - Mobilitazione civile - Leggi e regolamenti fondamentali - Organi principali.

3° L'ordinamento dell'esercito - Personale e materiale - Il frazionamento della massa e la costituzione della gerarchia - Quadri e truppe - Armi e servizi - Unità elementari e unità complesse - Circoscrizione militare territoriale.

4° L'alto comando - Suoi fondamenti giuridici e sua sistemazione nello Stato moderno - Il comandante supremo, il Capo del Governo e il Capo di stato maggiore generale - Il Ministro per la guerra e il Capo di stato maggiore - Organi consultivi.

5° Il servizio militare - Natura e fondamento giuridico - Istruzione premilitare e post-militare - La matricola e il servizio di anagrafe militare.

6° Il reclutamento della truppa - La ferma sotto le armi - Rafferme e ferme speciali - Operazioni di leva - Richiami del contingente.

7° I quadri - Ufficiali in servizio permanente e in congedo: stato giuridico, reclutamento, carriera e avanzamento - Sottufficiali: stato giuridico, reclutamento, avanzamento - I graduati di truppa.

8° Le spese militari - Il bilancio per l'esercito e la sua struttura.

9° Cenni sulla mobilitazione dell'esercito.

10° Cenni sommari di organica navale, di organica aeronautica e di organica coloniale - La M. V. S. N.

III. — *Diritto penale e procedura penale.*

1° Lo Stato nella sua difesa preventiva e repressiva contro il fenomeno criminale - Il diritto penale come mezzo specifico di lotta contro la criminalità - La scienza del diritto penale e le così dette discipline ausiliarie.

2° Le così dette « Scuole » di diritto penale - In che senso può parlarsi di scuole in tema di criminologia - La posizione assunta dal codice Rocco nei confronti della lotta tra le varie scuole.

3° Elementi del reato e condizioni di punibilità.

4° Della imputabilità.

5° Dell'elemento soggettivo del reato.

6° Il tentativo.

7° I reati commessi mediante omissione.

8° Il sistema delle circostanze nell'attuale codice penale.

9° Della sentenza, del giudice, del dibattimento – La cosa giudicata - Sguardo ai mezzi di impugnazione della sentenza (ordinari e straordinari).

IV. — *Legislazione sindacale corporativa.*

1° Lo Stato corporativo e i suoi precedenti storici nella dottrina e nella realtà – La carta del lavoro.

2° Il sindacato riconosciuto nella legislazione fascista e i suoi poteri normativo e tributario. I sindacati professionali non riconosciuti.

3° Il contratto collettivo di lavoro.

4° Il Consiglio nazionale delle corporazioni e le sue sezioni - Le corporazioni di categoria – La corporazione e la recente riforma - Le norme corporative dal punto di vista giuridico – I consigli provinciali dell'economia corporativa e i comitati intersindacali.

5° La magistratura del lavoro – Controversie giuridiche e controversie economiche - Controversie collettive e controversie individuali del lavoro.

6° I reati contro l'ordine della produzione.

7° L'economia corporativa – L'equilibrio corporativo - Economia politica corporativa e politica economica corporativa.

8° La disciplina corporativa della produzione – La responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato - Coscienza e comando corporativi - Le norme corporative dal punto di vista economico.

9° Salario e profitto nell'economia corporativa – Interpretazione della dichiarazione 12ª della carta del lavoro.

10° Il regime dello scambio nell'economia corporativa - Verso il « prezzo corporativo » - L'economia nazionale corporativa nei rapporti internazionali.

V. — *Legislazione sociale.*

1° La legislazione sociale: origini, sviluppo storico - La legislazione sociale nello Stato « liberale » – La legislazione sociale e il socialismo di Stato: le esperienze germaniche – La legislazione sociale e il principio di « collaborazione » nello Stato corporativo.

2° L'organizzazione internazionale del lavoro: l' « Ufficio internazionale del lavoro » – Rapido sguardo alla legislazione internazionale del lavoro ed ai suoi criteri direttivi: raffronto con la legislazione fascista.

3° La durata del lavoro - Le « otto ore di lavoro »: la convenzione di Washington; la legge italiana – Il riposo settimanale: i principi della carta del lavoro.

4° Le condizioni igieniche del lavoro – Il lavoro delle donne e dei fanciulli – Legislazione speciale per la disciplina del lavoro gravoso o pericoloso.

5° Occupazione e disoccupazione – Gli uffici di collocamento - L'organizzazione pubblica della offerta e domanda di lavoro nello Stato corporativo.

6° Le assicurazioni sociali – I sistemi, i principii - Assicurazione libera ed assicurazione obbligatoria – Assicurazioni sociali, carità

legale e previdenza di Stato - La « Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ».

7° Cenni sulle principali assicurazioni sociali vigenti in Italia.

8° Assistenza sociale - Istituzioni di assistenza sociale.

VI. — *Diritto costituzionale.*

1°. Cenni sulla formazione storica dello Stato italiano - Origine e sviluppo del nostro diritto costituzionale.

2° Il programma della riforma costituzionale fascista - Gli organi costituzionali dello Stato fascista in generale.

3° La Corona e i suoi poteri come organo costituzionale della funzione governativa.

4° Il Governo del Re, prima e dopo la legge 24 dicembre 1925 n. 2263 e la legge 31 gennaio 1926, n. 100 - Il riordinamento della materia dei regolamenti e dei decreti legge.

5° Il Gran Consiglio del Fascismo e le sue funzioni.

6° Il Parlamento - La formazione delle leggi.

7° Il Consiglio nazionale delle corporazioni.

VII. — *Diritto amministrativo.*

1° I presupposti del diritto amministrativo - Definizione, caratteri e sistemi del diritto amministrativo - Il diritto amministrativo come scienza.

2° I rapporti giuridici amministrativi - I soggetti dei rapporti giuridici amministrativi.

3° L'ordinamento della pubblica amministrazione - I principii fondamentali dell'organizzazione amministrativa.

4° Gli uffici pubblici dell'amministrazione diretta centrale - Gli uffici attivi.

5° Gli uffici consultivi.

6° Gli uffici pubblici dell'amministrazione indiretta: il concetto di autarchia - La provincia - Il comune - Il governatorato di Roma - Gli enti parastatali - Le associazioni sindacali - Le istituzioni pubbliche di beneficenza.

7° L'attività dell'amministrazione - Distinzione dell'attività amministrativa: giuridica, sociale, privata patrimoniale.

8° La tutela giuridica contro gli atti amministrativi: i ricorsi amministrativi - La giurisdizione ordinaria - Le giurisdizioni amministrative (del Consiglio di Stato, della Giunta provinciale amministrativa).

VIII. — *Economia politica e questione sociale.*

Economia politica.

1° Principi fondamentali dell'economia politica.

2° I diversi rami della produzione (Le industrie estrattive - L'Italia e il problema delle materie prime - Le forze motrici: carbone, petrolio, energia idroelettrica).

3° L'agricoltura e le classi rurali - Il problema della bonifica integrale e della colonizzazione interna in Italia.

4° Dell'industria in genere e dell'industria italiana in ispecie – Le coalizioni industriali, la standardizzazione e la razionalizzazione.

5° Il commercio internazionale – Protezionismo e liberismo, dei dazi differenziali e preferenziali, ecc.

6° Credito, banche, borse.

7° La moneta e i moderni problemi monetari.

8° L'attuale crisi mondiale.

Questione sociale.

1° Le condizioni delle classi operaie agli inizi del capitalismo.

2° Il contrasto fra la forma politica e il contenuto economico della vita sociale – Riforma e rivoluzione.

3° Il socialismo dalla rivoluzione francese fino al manifesto dei comunisti – Il movimento socialista internazionale dal 1850 al 1921.

4° Il movimento socialista italiano.

5° Le correnti riformistiche nel secolo XIX. Il socialismo cristiano – Il socialismo di Stato – Il riformismo liberale e la legislazione sociale.

6° L'azione autonoma delle classi operaie – Sindacalismo e corporativismo – Il moderno sindacalismo rivoluzionario.

7° La Russia ed il bolscevismo.

8° Il nazionalsocialismo.

9° Fascismo ed imperialismo.

IX. — *Funzionamento amministrativo dei corpi e delle legioni CC. RR.*

1° Ordinamento amministrativo dell'amministrazione militare e ragioni che ne hanno determinato il decentramento amministrativo e contabile; vantaggi che si conseguono.

2° Patrimonio dello Stato – Demanio pubblico e beni patrimoniali mobili ed immobili – Esame di massima della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

3° Concetti principali delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari – Esame comparativo ed esemplificazione.

4° Contratti (asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata, appalto, concorso, cauzione, aggiudicazione, stipulazione, approvazione).

5° Esame dell'ordinamento amministrativo dell'arma dei carabinieri Reali – Organi dell'amministrazione.

6° Bilancio – Previsione delle spese (entrate e spese effettive, entrate e spese per movimento di capitali, partite di giro) – Agenti dell'amministrazione – Responsabilità degli agenti.

ALLEGATO N. 16.

Programmi e modalità di svolgimento degli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando.

Gli esperimenti consistono nelle seguenti prove.

1° Partecipazione ad un corso, della durata di un mese, svolto presso i vari comandi di corpo di armata ed inteso alla *valutazione delle doti pratiche di comando* di ciascun candidato.

Durante tale corso, ciascun candidato è sottoposto a *due prove* consistenti, l'una nella organizzazione e direzione di una esercitazione con i quadri reggimentali, l'altra nell'esercizio effettivo del comando di unità o del compito che spetta normalmente in guerra ad un colonnello, a seconda dell'arma cui appartiene.

2° Accertamento da parte dell'apposita commissione esaminatrice della *capacità professionale* di ciascun candidato alle funzioni del grado di colonnello. Tale accertamento si raggiunge attraverso esercitazioni di carattere pratico sulla carta o sul terreno, ricognizioni od incarichi diversi inerenti alle funzioni del grado di colonnello.

Le modalità particolari per lo svolgimento di tale prova sono stabilite dal presidente della commissione esaminatrice.

ALLEGATO N. 17.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello commissario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo a questioni pratiche riflettenti il servizio di commissariato in pace ed in guerra, con eventuale riferimento alle ultime campagne del nostro esercito.

Durata della prova: 7 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione il tema scritto.

Durata della prova: 30 minuti.

III. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Funzionamento pratico e tecnico del servizio di vettovagliamento, vestiario ed equipaggiamento in pace ed in guerra; questioni di carattere tecnologico; produzione, movimento commerciale e approvvigionamento delle materie prime e prodotti interessanti l'alimentazione, il vestiario e l'equipaggiamento per i bisogni dell'esercito in correlazione con quelli della popolazione civile.

Il candidato deve dimostrare di essere al corrente degli studi e problemi attinenti a tali questioni.

Durata della prova: 40 minuti.

IV. — Prova *pratica*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sulle norme pel funzionamento dei servizi di commissariato in guerra e deve svolgere applicazioni pratiche, riferite a situazioni logistiche concrete e ricognizioni del terreno, devolute al direttore di commissariato di armata in tempo di guerra.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 18.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello d'amministrazione.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta*, su tema - a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione - relativo ad argomenti riferentisi alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi amministrativi e contabili in pace e in guerra con cenni critici ed eventuali proposte, o ad argomenti di amministrazione generale dello Stato in rapporto all'attuale ordinamento dello Stato.

Durata della prova: 8 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione gli argomenti trattati nel tema scritto.

Durata della prova: 30 minuti.

III. — Prova *orale*.

Discussione su argomenti relativi al bilancio dello Stato, al rendiconto generale, alle entrate ed alle spese dello Stato dal punto di vista finanziario ed economico.

Durata della prova: 30 minuti.

IV. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Cenni sommari di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.

1° Ordinamento dello Stato - I poteri - Organi - Formazione delle leggi.

2° Gerarchia amministrativa - Il rapporto d'impiego.

3° Responsabilità diretta ed indiretta dello Stato. Responsabilità dei funzionari e teorie.

4° La giustizia amministrativa - La tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

5° La legge 3 aprile 1926 sui sindacati - La carta del lavoro - Le corporazioni.

Durata della prova: 30 minuti.

ALLEGATO N. 19.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello veterinario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente i seguenti argomenti:

Igiene - Malattie infettive e infestive - Ispezioni delle carni.

Durata della prova: 7 ore.

II. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente i seguenti argomenti:

Zootecnia - Bromatologia - Giurisprudenza veterinaria - Servizio veterinario in pace ed in guerra.

Durata della prova: 7 ore.

III. — *Prova orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Epizooziologia generale:

Parte I. — Epizooziologia propriamente detta:

1° Storia e geografia delle epizozie.
2° Danni economici.
3° Etiologia.
4° Sorgenti d'infezione.
5° I germi patogeni nell'ambiente esterno.
6° Veicoli d'infezione.
7° Vie di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo.
8° Cause predisponenti o immunizzanti:
a) organiche o individuali;
b) locali o fisiche;
c) economiche.

Parte II. - Profilassi.

Profilassi internazionale, nazionale o di Stato, locale o comunale.

A) Mezzi diretti contro la causa infettiva:
a) per impedirne la diffusione nell'ambiente:
1° denuncia ed accertamento della diagnosi;
2° isolamento o sequestro degli animali ammalati;
3° abbattimento e distruzione dei cadaveri infetti, disinfezioni;
b) per impedirne la penetrazione nell'organismo:
1° mezzi meccanici:
2° mezzi chimici.

B) Mezzi diretti contro le cause predisponenti:
1° organiche (bonifica dell'organismo, vaccinazioni, ecc.);
2° locali (bonifiche delle campagne e dei ricoveri);
3° economiche (razionale trattamento degli animali).

Epizooziologia speciale.

1° Adenite equina.
2° Carbonchio ematico.
3° Influenza del cavallo.
4° Anemia infettiva del cavallo.
5° Morva.
6° Tubercolosi.
7° Enterite cronica paratubercolare.
8° Linfangite criptococcica.
9° Linfangite ulcerosa.
10° Rabbia.
11° Afta epizootica.
12° Aborto epizootico.
13° Stomatite pustolosa contagiosa del cavallo.
14° Pleuro-polmonite essudativa dei bovini.

15° Peste bovina.
16° Peste del cavallo.
17° Piroplasmosi equina e bovina.
18° Tripanosi degli equini, bovini e camelidi.
19° Rogna degli equini, bovini e camelidi.
20° Erpete tonsurante degli equini e dei bovini.

Durata della prova 30 minuti.

ALLEGATO N. 20.

Titoli da valutarsi per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello e di maggiore generale medico.

1° Libere docenze universitarie, in ordine di importanza ai fini del servizio sanitario militare.

2° Assistentato militare biennale compiuto presso una clinica od istituto universitario con spiccato profitto.

3° Doti scientifico-professionali spiccate dimostrate sempre nel servizio ospedaliero o nella carica di ufficiale igienista di corpo d'armata o nella carica di direttore di istituto medico-legale della Regia Aeronautica.

4° Diploma di abilitazione all'esercizio di una specialità medico-chirurgica, tenendo presente l'importanza delle singole specialità in rapporto al servizio sanitario militare e le votazioni riportate negli esami di abilitazione.

5° Anni di insegnamento compiuti quale insegnante titolare presso la scuola di applicazione di sanità militare.

6° Anni di insegnamento compiuti quale insegnante aggiunto presso la scuola di applicazione di sanità militare.

7° Idoneità per l'insegnamento titolare presso la scuola di applicazione di sanità militare, conseguita con regolare concorso.

8° Idoneità per insegnante aggiunto presso la scuola suddetta, conseguita con regolare concorso.

9° Incarico di insegnante straordinario esplicato presso la scuola predetta.

10° Speciali mansioni tecniche ed organizzative espletate lodevolmente, sia in pace che in guerra, da desumersi dai documenti personali.

11° Memorie e ricerche scientifiche prodotte dai candidati valutando in particolare modo quei lavori che abbiano diretta applicazione medico-militare, o che trattino di argomenti di medicina legale-militare o di servizio sanitario-militare.

ALLEGATO N. 21.

Titoli da valutarsi per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello chimico-farmacista.

1° Libere docenze universitarie, in ordine di importanza ai fini del servizio sanitario militare.
2° Assistentato militare biennale compiuto, con spiccato profitto, presso un istituto universitario.
3° Anni di insegnamento compiuti quale insegnante titolare presso la scuola di applicazione di sanità militare.
4° Anni di insegnamento compiuti quale insegnante aggiunto presso la scuola suddetta.
5° Idoneità per l'insegnamento titolare presso la scuola di applicazione di sanità militare, conseguita con regolare concorso.
6° Idoneità per insegnante aggiunto presso la scuola suddetta, conseguita con regolare concorso.
7° Incarico di insegnante straordinario esplicato presso la scuola predetta.
8° Speciali mansioni tecniche ed organizzative espletate lodevolmente, sia in pace che in guerra da desumersi dai documenti personali.
9° Spiccate attività scientifico-professionali dimostrate presso l'istituto chimico-farmaceutico militare, o presso una farmacia di ospedale militare.
10° Memorie e ricerche scientifiche prodotte dai candidati, valutando in particolar modo quei lavori che abbiano diretta applicazione medico militare o che trattino di argomenti di medicina legale militare o di servizio sanitario militare.

ALLEGATO N. 22.

Titoli da valutarsi per l'avanzamento a scelta ordinaria ai gradi di maggiore, colonnello e maggiore generale del servizio tecnico armi e munizioni e per l'avanzamento anticipato al grado di maggiore del servizio stesso.

1° Incarichi speciali assolti nel servizio tecnico delle armi e munizioni, da desumersi dai documenti personali.
2° Missioni di indole tecnica all'estero e partecipazione a commissioni o congressi nazionali od internazionali interessanti il servizio tecnico delle armi e munizioni.
3° Incarichi di indole tecnica al di fuori delle normali specifiche attribuzioni.

4° Titoli accademici, pubblicazioni, conferenze, memorie, ecc.; progetti, studi, invenzioni, perfezionamenti tecnici aventi attinenza al servizio tecnico delle armi e munizioni.

5° Insegnamento quale titolare od aggiunto di materie tecniche nei corsi di reclutamento o nei corsi dell'istituto superiore tecnico d'artiglieria.

6° Corsi speciali superiori di cultura (corso superiore tecnico, superiore balistico, superiore di ottica e similari).

I titoli debbono essere valutati in relazione al grado cui il candidato aspira.

ALLEGATO N. 23.

Titoli da valutarsi per l'avanzamento a scelta ordinaria ai gradi di maggiore, colonnello e maggiore generale del servizio studi ed esperienze del genio e per l'avanzamento anticipato al grado di maggiore del servizio stesso.

1° Incarichi speciali assolti nel servizio studi ed esperienze del genio, da desumersi dai documenti personali: direzione di uno stabilimento, o dei relativi reparti, ecc., organizzazione di uno o più rami del servizio studi ed esperienze del genio.

2° Importanti missioni di indole tecnica all'estero e partecipazione a commissioni o congressi nazionali od internazionali interessanti il ramo studi ed esperienze del genio.

3° Incarichi di indole tecnica al di fuori delle normali specifiche attribuzioni.

4° Titoli accademici, o pubblicazioni, conferenze, memorie, ecc. e progetti, studi, invenzioni, perfezionamenti tecnici aventi attinenza al servizio studi ed esperienze del genio.

5° Insegnamento quale titolare od aggiunto nel corso integrativo di cultura tecnica per ufficiali subalterni del genio.

6° Corsi di perfezionamento presso RR. istituti superiori di indole tecnica.

I titoli debbono essere valutati in relazione al grado cui il candidato aspira.

ALLEGATO N. 24.

Titoli da valutarsi per l'avanzamento a scelta ordinaria ai gradi di maggiore, colonnello e maggiore generale del servizio tecnico automobilistico e per l'avanzamento anticipato al grado di maggiore del servizio stesso.

1° Incarichi speciali assolti nel servizio tecnico automobilistico, da desumersi dai documenti personali: direzione di uno stabilimento, di una sezione staccata di stabilimento, del laboratorio sperimentale, dei relativi reparti, ecc., organizzazione di uno o più rami del servizio automobilistico.

2° Importanti missioni di indole tecnica all'estero e partecipazione a commissioni o congressi nazionali od internazionali interessanti il ramo tecnico automobilistico.

3° Incarichi di indole tecnica al di fuori delle normali specifiche attribuzioni.

4° Titoli accademici, o pubblicazioni, conferenze, memorie, ecc. e progetti di studi, invenzioni, perfezionamenti tecnici aventi attinenza al servizio tecnico automobilistico.

5° Insegnamento quale titolare od aggiunto di materie tecnico automobilistiche.

6° Corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche presso la R. scuola di ingegneria di Torino.

I titoli debbono essere valutati in relazione al grado cui il candidato aspira.

ALLEGATO N. 25.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano dell'arma carabinieri Reali.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* di cultura generale su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente argomenti relativi alle più importanti questioni economico-sociali.

Durata della prova: ore 8.

II. — Prova *scritta* di cultura professionale su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente argomenti relativi all'istruzione ed educazione del personale, al servizio di istituto, alla missione dell'arma nello Stato, ai suoi rapporti funzionali con i vari organi amministrativi, giudiziarii e militari.

Durata della prova: ore 8.

III. — Esperimento *pratico* di comando di compagnia fucilieri in ordine chiuso.

La commissione accerterà, inoltre, nel modo che riterrà migliore, se i candidati sappiano servirsi del cavallo nelle varie contingenze del servizio.

IV. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione i temi scritti svolti e rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sugli argomenti risultanti dal seguente programma.

Durata della prova: un'ora.

1° – *Tecnica professionale.*

1° Cenni sulle vicende storiche dell'arma: istituzioni e prerogative.

2° Ordinamento dell'arma.

3° Attribuzioni e doveri dei sottufficiali ed ufficiali comandanti con particolare riferimento a quelli del comandante di compagnia.

4° Dipendenze e relazioni colle autorità civili e militari.

5° Criteri informativi della nota preliminare al regolamento generale dell'arma.

6° Ordinamento del servizio d'istituto.

7° Servizio delle informazioni.

8° Visite periodiche.

9° Governo disciplinare.

10° Istruzione ed educazione morale del personale.

11° Segnalazione di fatti, arresti ed avvenimenti rimarchevoli. Verifiche e rapporti relativi.

12° Criteri e norme per la compilazione delle note caratteristiche.

2° - *Costituzione del Regio esercito.*

1° Cenni sui criteri generali circa l'organizzazione della Nazione per la guerra e sull'attuale legislazione. – Gli organi principali.

2° Il comando dell'esercito e gli organi centrali. Gli organi periferici e la circoscrizione territoriale militare.

3° Le truppe. I servizi.

4° Istruzione pre-militare e post-militare.

5° Operazioni riflettenti la leva, la chiamata alle armi, il congedo ed i richiami – Renitenti di leva - Funzioni ed obblighi dell'arma dei carabinieri Reali.

6° Stato ed avanzamento degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'arma.

7° Cenni sull'ordinamento delle forze coloniali.

3° – *Diritto penale e codice penale.*

1° Del reato: cenni sugli estremi oggettivi e soggettivi del reato (imputabilità - dolo - colpa - preterintenzionalità) - Evento del reato: consumazione e tentativo.

2° Delle pene – Applicazione ed esecuzione della pena - Estinzione del reato e della pena - Cenni sommari.

3° Delle misure amministrative di sicurezza - Esecuzione delle misure di sicurezza - Distinzione delle misure di sicurezza.

4° Esame sommario dei delitti contro la personalità dello Stato.

5° Esame sommario dei delitti contro la pubblica amministrazione.

6° Esame sommario dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

7° Esame sommario dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.

8° Esame sommario dei delitti contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica.

9° Esame sommario dei delitti contro la fede pubblica e contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.

10° Esame dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume e contro l'integrità e la sanità della stirpe.

11° Esame sommario dei delitti contro la famiglia.

12° Esame sommario dei delitti contro la persona e contro il patrimonio.

13° Le contravvenzioni di polizia e quelle concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione.

4° – *Procedura penale e cenni sull'ordinamento giudiziario del Regno.*

1° L'azione penale - Esercizio e organi dell'azione penale – Cenni sull'azione civile.

2° Concetto di polizia giudiziaria e sue funzioni – Ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria – Rapporti della polizia giudiziaria con l'autorità giudiziaria – Atti di polizia giudiziaria: ispezioni, perquisizioni, sequestri, ricognizioni, confronti, sommarie informazioni.

3° La flagranza: concetto giuridico, arresto obbligatorio e facoltativo nella flagranza di reato – Fermo di indiziato di reati – Come debbono comportarsi gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in caso di arresto in flagrante.

4° Mandati ed ordini di comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto – Doveri dell'ufficiale di polizia giudiziaria nella esecuzione dei mandati ed ordini di cattura o di arresto – Libertà provvisoria.

5° Competenza per materia, per territorio e per connessione – Istruzione sommaria e formale.

6° Il giudizio penale – Forme e gradi del giudizio penale – Il dibattimento – Procedimento per decreto, per direttissima – Ordinamento delle corti di assise.

7° Il giudizio di appello e il giudizio per cassazione – La revisione – Udienze speciali per i minori degli anni diciotto.

8° L'esecuzione delle sentenze – Esecuzione della condanna alla pena di morte – Esecuzione delle pene detentive e delle pene pecuniarie – Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena – Il giudice di sorveglianza e i suoi poteri.

9° Applicazione dell'amnistia, indulto o grazia – Riabilitazione – Esecuzione delle misure di sicurezza – Il casellario giudiziale.

10° L'ordinamento giudiziario italiano – Cenni sulla carriera dei magistrati – Gradi e funzioni – Composizione dei giudizi: preture, tribunali, corti di appello – Ordinamento delle corti di assise – Ordinamento della corte di cassazione del Regno – Pubblico ministero ed ufficio d'istruzione – Delle cancellerie o segreterie giudiziarie.

11° – Della giurisdizione – La giurisdizione per i reati militari e marittimi.

5° – *Legge penale militare.*

1° Della legge penale militare – Necessità di una legge speciale – Nozioni del reato militare – Suoi elementi costitutivi – Persone sottoposte alla giurisdizione militare.

2° Esame delle varie pene militari - Imputabilità e cause influenti sulla imputabilità nel diritto penale e militare.

3° Tradimento - Spionaggio - Abbandono di posto e violazione di consegna - Diserzione - Alienazione di effetti militari.

4° Rifiuto di obbedienza - Rivolta - Ammutinamento - Insubordinazione - Abuso di autorità - Falso - Prevaricazione - Furto - Truffa - Appropriazione indebita.

5° Doveri degli ufficiali e sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali quando procedono all'istruzione preparatoria in caso di reati militari.

6° Nozioni generali sulla procedura in tempo di pace - Organi giudiziari dell'esercito - Tribunali territoriali permanenti - Loro competenza.

7° Nozioni generali sulla procedura in tempo di guerra - Tribunali straordinari - Tribunale supremo militare - Tribunali militari coloniali.

8° Magistratura speciale - Tribunale speciale per la difesa dello Stato - Revisione delle sentenze emesse dal tribunale speciale per la difesa dello Stato.

6° - *Legge e regolamento di pubblica sicurezza.*

1° Concetto della polizia - La necessità della prevenzione e il diritto di polizia.

2° Polizia amministrativa e polizia di sicurezza - La legge 18 giugno 1931, n. 773 e le attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza - Polizia della stampa - Legge sulla stampa.

3° Concetto di ordine pubblico - Spirito pubblico - Stato di pericolo pubblico e stato di guerra - Organizzazione della pubblica sicurezza in Italia - Determinazione della qualità di ufficiale di pubblica sicurezza e di agente di pubblica sicurezza.

4° Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzione - Provvedimenti di urgenza - Le autorizzazioni di polizia - La carta di identità - Guardie particolari private ed istituti di investigazione e ricerche.

5° Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici - Cerimonie religiose fuori dei templi - Questue e collette.

6° Delle armi - Disposizioni relative alla fabbricazione, detenzione, smercio e porto d'armi - Prevenzione degli infortuni e disastri - Industrie pericolose e mestieri rumorosi ed incomodi - Portieri.

7° Disposizioni relative agli spettacoli e trattenimenti pubblici, agli esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni.

8° Disposizioni relative alla sorveglianza sulle classi pericolose per la società - Della ammonizione - Del confino di polizia.

9° Degli stranieri - Soggiorno ed espulsione degli stranieri - Venditori girovaghi - Il fermo di polizia - Espatrio.

10° Cenni sul meretricio - Disciplina delle associazioni, enti ed istituti.

7° - *Legislazione sindacale - corporativa.*

1° Sviluppo ed aspetti del movimento operaio in Europa (La corporazione di mestiere nell'antichità greca e romana - La cor-

porazione nel Medio Evo - Decadenza e soppressione delle associazioni professionali).

2° La lotta di classe ed i motivi della sua determinazione - La dottrina liberale - La dottrina socialista - La dottrina sindacale.

3° Il sindacalismo fascista ed i suoi caratteri (La crisi dello Stato - Nazionalità - Collaborazione delle classi - L'intervento dello Stato). Sindacalismo e corporativismo.

4° L'ordinamento corporativo dello Stato - Precedenti, ragioni e scopi della legge 3 aprile 1926, n. 563 - L'organizzazione attuale delle associazioni professionali: struttura ed organi - Poteri e rappresentanza - Natura ed efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro - La magistratura del lavoro - I reati del lavoro.

5° Disegno generale, caratteri e sviluppi legislativi della carta del lavoro - Le corporazioni di categoria.

8° - *Legislazione sociale.*

1° Concetto della legislazione sociale e del lavoro - Le fasi storiche del lavoro - Le fonti della legislazione e del lavoro nei vari paesi.

2° Il diritto del lavoro (metodo, applicazione ed interpretazione) - Imprese e lavoro nell'ordinamento odierno - Le condizioni del lavoro: *a*) avviamento al lavoro (formazione professionale e collocamento); *b*) durata del lavoro e riposi; *c*) rimunerazione del lavoro; *d*) igiene e sicurezza del lavoro; *e*) protezione della donna e dei fanciulli; *f*) organizzazione scientifica del lavoro; *g*) cooperazione.

3° La funzione assistenziale dello Stato - La riforma sociale realizzata dal Fascismo - Caratteri generali della riforma sociale in materia assistenziale - Provvedimenti per la tutela igienica della stirpe - L'ordinamento dell'amministrazione sanitaria - Profilassi delle malattie sociali

4° Le istituzioni sociali di previdenza e di protezione sociale: dalla carità alla previdenza - Previdenza sociale e stato corporativo - Le assicurazioni sociali nella legislazione italiana: *a*) assicurazioni per la maternità; *b*) assicurazione contro le malattie; *c*) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, *d*) assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia - La mutualità scolastica.

5° Le istituzioni complementari per il servizio sociale - Uffici di collocamento - Emigrazione e protezione degli emigranti - Opera Nazionale Balilla - Istruzione professionale - Opera Nazionale Dopolavoro - Ordini cavallereschi - La protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

6° La organizzazione internazionale del lavoro e sua legislazione: premessa e sviluppi.

9° - *Economia politica.*

1° Definizione dell'economia politica - La legge economica edonistica - L'elemento etico nell'economia - Le scuole economiche - I bisogni - L'utilità - Il valore - La ricchezza.

2° La produzione - I fattori della produzione (lavoro, natura e capitale) e rapporto fra di loro - Le tre leggi della produzione

- Varie specie di imprese - La cooperazione - Municipalizzazione di servizi pubblici.

3° La distribuzione della ricchezza (interesse, rendita, salario e profitto).

4° Consumo e circolazione della ricchezza - La teoria della popolazione - Il valore nello scambio - La moneta e la carta moneta - La banca e le sue operazioni - Le operazioni di borsa.

5° Il commercio internazionale: protezionisti e liberi scambisti - Il cambio - Le crisi economiche.

10° - *Diritto costituzionale.*

1° Concetto del diritto costituzionale e caratteristiche dello Stato moderno - La sovranità dello Stato - Lo Stato e il diritto costituzionale italiano : fonti di esso.

2° Le teorie fondamentali circa la sovranità, le forme di governo, il governo rappresentativo e la divisione dei poteri.

3° Le funzioni dello Stato e la preminenza su di esse della funzione governativa - La riforma costituzionale del Fascismo.

4° Gli organi costituzionali dello Stato fascista.

5° La Camera dei deputati - Il Senato - Prerogative parlamentari.

11° - *Diritto amministrativo.*

1° Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione - I funzionari ed i pubblici impiegati.

2° L'amministrazione centrale - Organi centrali dell'amministrazione diretta (Capo dello Stato - Capo del Governo - Il Consiglio dei Ministri - I Ministeri).

3° Organi consultivi (Consiglio di Stato) Organi di controllo (Corte dei conti).

4° L'amministrazione locale governativa.

5° Gli enti autarchici territoriali: i comuni (organi del comune, controllo dell'amministrazione comunale), le provincie (organi delle provincie), il Governatorato di Roma.

6° Enti autarchici istituzionali (Istituzioni pubbliche di beneficenza - Consigli provinciali dell'economia corporativa - Opera nazionale dopolavoro - Opera nazionale maternità ed infanzia - Opera nazionale Balilla).

7° La difesa del cittadino contro gli atti della pubblica amministrazione.

ALLEGATO N. 26.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano dei ruoli di comando.

Gli esami consistono nei seguenti cinque gruppi di prove od esperimenti:

I Gruppo - ARTE MILITARE.

1. — Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sugli argomenti contenuti nel seguente programma:

1° Il Ministro per la guerra – Il capo di stato maggiore dell'esercito – Il comandante in 2ª del corpo di stato maggiore. – I comandanti designati d'armata – Gli ispettori delle varie armi – Il consiglio dell'esercito.

La commissione suprema di difesa - Il capo di stato maggiore generale.

2° La circoscrizione militare territoriale – I comandi di corpo d'armata e di divisione - Gli ispettori di mobilitazione - I distretti militari.

3° Le varie armi, in pace: carabinieri Reali, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, carri armati. Le altre forze armate dello Stato: guardie di finanza; corpo degli agenti di P. S.; M. V. S. N.

4° I servizi in pace: sanitario, di commissariato, di amministrazione, di artiglieria, del genio militare, chimico militare, veterinario, automobilistico, cartografico, del rifornimento quadrupedi, della giustizia militare e dell'assistenza spirituale. Il tribunale supremo militare e i tribunali militari; i reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena.

5° I Regi corpi di truppe coloniali – Reclutamento e ordinamento.

6° Gli obblighi militari dei cittadini – Gli obblighi di leva e di servizio - Le disposizioni in vigore per il Regio esercito.

7° Gli obblighi e lo stato degli ufficiali - La gerarchia - Le fonti e l'avanzamento degli ufficiali in S. P. E.; e le leggi relative – Le fonti, l'avanzamento e la destinazione degli ufficiali in congedo e le leggi relative - Lo stato degli ufficiali in S. P. E. ed in congedo e le leggi relative.

8° Le scuole per gli ufficiali – I collegi militari - Le scuole allievi ufficiali di complemento - Le accademie - La scuola di sanità militare - Le scuole centrali - La scuola di guerra.

9° Il reclutamento, l'avanzamento e lo stato dei sottufficiali e le leggi relative.

10° Le formazioni di guerra delle unità elementari: reggimento, battaglione, compagnia e unità corrispondenti delle varie armi – Loro assegnazione alle grandi unità – I servizi delle unità elementari di guerra - Dati più importanti circa gli elementi dei servizi esistenti in ciascuna unità elementare e le loro dotazioni.

11° I regolamenti di disciplina e sul servizio territoriale per il Regio esercito.

12° La preparazione morale del soldato: metodi e mezzi.

Durata della prova: 30 minuti.

II Gruppo - GEOGRAFIA.

II. — Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sugli argomenti contenuti nel seguente programma:

1° Nozioni elementari di geografia e morfologia: tettonica, itologia, vulcanesimo, azioni di modellamento della superficie terrestre e loro influenze sulla morfologia nei riguardi delle operazioni militari.

2° La distribuzione delle terre e dei mari sulla superficie terrestre – Generalità sul clima e sulle zone climatiche e relative

influenze sulle operazioni militari – Le razze umane ed i popoli e la loro distribuzione sulla superficie terrestre – Densità di popolazione – Lingue e religioni.

3° La vegetazione e la sua distribuzione sulla superficie terrestre (zone di vegetazione), l'agricoltura, la pesca, l'allevamento del bestiame, le risorse minerarie e le principali vie di comunicazione marittime, terrestri ed aeree.

4° L'Europa fisica in generale: coste, mari, isole principali: i sistemi montani centrali dell'Europa (Francia, Germania, Boemia, Ungheria) ed i fiumi principali circostanti ad essi.

5° Il Mediterraneo in generale e sua ripartizione: coste, isole e principali fiumi, cenno sull'orografia e l'idrografia della penisola iberica e balcanica – L'Africa settentrionale e l'Asia minore.

I popoli dei paesi mediterranei e l'importanza storica ed economica del Mediterraneo.

6° L'Europa politica ed economica – Stati europei, loro attività economiche e le loro colonie; principali linee di comunicazione dell'Europa.

7° Il sistema alpino – La frontiera terrestre d'Italia.

8° La valle padana – I fiumi, formazioni moreniche – Coste dell'alto Adriatico.

9° La penisola italiana e le isole – Coste, idrografia, clima.

10° La penisola italiana e le isole: orografia.

11° L'Italia politica, amministrativa, demografica, economica – Regioni e città principali – Agricoltura, industria e commercio: porti, comunicazioni. – Regioni geograficamente italiane fuori dei confini.

12° L'espansione demografica dell'Italia – L'emigrazione temporanea e permanente – Sue conseguenze anche nei riguardi militari – Il problema odierno.

13° Le colonie italiane – Principali colonie di popolamento.

Durata della prova: 30 minuti.

III Gruppo - STORIA.

III. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo agli argomenti di cui al seguente programma:

1° La situazione europea derivante dal congresso di Vienna – Il risorgimento italiano e l'unità e l'indipendenza dell'Italia – L'esercito piemontese nelle campagne del 1848-49 e del 1859 – Il concorso degli altri eserciti italiani e dei volontari – La trasformazione dell'esercito piemontese in esercito italiano tra il 1861 ed il 1866 – La campagna del 1866 in Italia.

2° L'unità germanica – Il contrasto fra Austria e Prussia – Cenni sulla campagna del 1866 in Boemia – La guerra franco-germanica del 1870-71 nei suoi tre caratteristici periodi: Metz, Sédan, Parigi.

3° Gli eserciti d'Europa tra il 1870 ed il 1914 – I quadri – Le forme – I criteri per affrettare la mobilitazione – L'armamento – L'urto ed il fuoco nelle regolamentazioni seguite alla guerra franco-germanica.

4° La guerra anglo-boera e russo-giapponese (cenni) - Gli insegnamenti principali che se ne trassero, quali ad esempio le nuove teorie sull'impiego dell'urto e del fuoco e sulla fortificazione campale.

5° Le nostre guerre coloniali (cenni) – La guerra Eritrea – La campagna per la conquista della Libia.

6° La grande guerra – Cenni sulle cause che la provocarono – Caratteristiche organiche e tattiche principali degli eserciti scesi in campo, con speciale riferimento al tedesco, all'austro-ungarico, al francese e all'italiano – Le operazioni del 1914 e la guerra di posizione – L'evoluzione dell'impiego delle varie armi nell'attacco e nella difesa, durante il conflitto mondiale

7° L'esercito italiano nella grande guerra - Importanza del suo intervento – Le 11 battaglie sull'Isonzo: lineamenti essenziali – La lotta italo-austriaca nel 1918; la battaglia dall'Astico al mare – Vittorio Veneto: i fattori morali e materiali della nostra vittoria.

8° I trattati di pace – Loro caratteristiche e loro conseguenze sull'assetto militare dei principali Stati di Europa.

Durata della prova: 8 ore.

IV. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione il tema scritto e rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sugli argomenti contenuti nel programma stabilito per la prova scritta di storia.

Durata della prova: 30 minuti.

In entrambe le suddette prove di storia i candidati debbono dimostrare di possedere:

a) l'attitudine ad esporre e sviluppare, con ordine e chiarezza d'insieme, le varie parti dell'argomento trattato;

b) la capacità di ragionare sulle cause dei fatti storici e sulle correlazioni e deduzioni che da essi si possono ricavare.

IV Gruppo - COLTURA TECNICO PROFESSIONALE.

Il candidato deve dimostrare di conoscere a fondo, in relazione alle mansioni del grado al quale aspira, gli elementi di base per il buon impiego della propria arma.

Le prove sono le seguenti.

V. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo a questioni tecnico professionali dell'arma cui il candidato appartiene od alla soluzione di un problema concreto di impiego dell'arma stessa sulla base dei seguenti programmi:

Programma per i tenenti di fanteria.

1° Caratteristiche principali dei mezzi di fuoco della fanteria – Studi e tendenze odierne – Cenni sommari sulle armi della fanteria degli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

2° Il tiro col fucile - L'impiego nel combattimento - Gli elementi di efficacia.

3° Il tiro delle mitragliatrici - Organizzazione e impiego dei fuochi.

4° Le bombe a mano e da fucile - Il tiro del lanciabombe - Gli elementi di efficacia - L'impiego del loro fuoco nel combattimento.

5° I carri armati e le autoblindomitragliatrici.

6° I gas di combattimento - I lanciafiamme e le sostanze fumogene.

7° I collegamenti e i mezzi di trasmissione della fanteria - Tendenze odierne - Collegamenti tra fanteria e artiglieria.

8° Il servizio di rifornimento delle armi e delle munizioni della fanteria - Concetti che ne informano l'organizzazione ed il funzionamento.

9° I mezzi di offesa degli aerei contro obiettivi terrestri - Il tiro contro aerei della fanteria - Il mascheramento.

10° Concetti informatori della costituzione organica dei reparti e delle unità di fanteria - Tendenze odierne.

11° La cavalleria nell'esplorazione e nel combattimento - La fanteria a sostegno della cavalleria.

12° La sezione cannoni da 65-17 Caratteristiche di tiro e d'impiego.

13° Le artiglierie leggere e pesanti campali.

14° Elementi e fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria.

15° Cenni sul combattimento della divisione di fanteria - Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale - Cenni sommari sulle azioni di fuoco dell'artiglieria di corpo d'armata e di armata.

16° L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione.

Programma per i tenenti di cavalleria.

1° Le armi della cavalleria - Importanza delle armi automatiche - Studi e tendenze odierne - Cenni sommari sulle armi da fuoco della fanteria e della cavalleria degli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

2° Il tiro del moschetto e della mitragliatrice leggera - Organizzazione e impiego dei fuochi.

3° I collegamenti e i mezzi di trasmissione, per quanto interessa la cavalleria - Tendenze odierne.

4° I mezzi di lavoro e di distruzione della cavalleria. - Loro impiego.

5° Ciclisti, fanteria autoportata, carri armati e autoblindomitragliatrici in unione alla cavalleria.

6° I gas di combattimento - I lanciafiamme e le sostanze fumogene.

7° I mezzi di ricognizione aerea - Cavalleria e aviazione.

8° Concetti informatori della costituzione organica dei riparti e delle unità di cavalleria - Tendenze odierne.

9° Il combattimento della fanteria.

10° Le artiglierie leggere e pesanti campali. L'artiglieria a cavallo.

11° Elementi e fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria.

12° Cenni sommari sulle azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale e dell'artiglieria di corpo di armata e di armata.

13° Cenni sul combattimento della divisione di fanteria.

14° L'organizzazione del terreno, nel combattimento in posizione.

15° - La cura, l'allenamento, la conservazione del cavallo isolato e della collettività equina.

16° - Le principali razze equine - Il problema dell'allevamento

Programma per i tenenti di artiglieria.

1° Le caratteristiche dei materiali di artiglieria - Studi e tendenze odierne.

2° I materiali di artiglieria dell'esercito italiano - Cenni sui materiali di artiglieria degli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

3° Dati pratici sul funzionamento balistico e sull'azione méccanica degli esplosivi di lancio nelle bocche da fuoco - Cautele e criteri per l'impiego pratico delle varie polveri - Anormalità ed inconvenienti che possono manifestarsi nelle varie parti del materiale di artiglieria durante il tiro - Procedimenti e mezzi per prevenirli, rimuoverli, attenuarli.

4° Le armi della fanteria - Loro caratteristiche balistiche e di distruzione.

5° I carri armati e le autoblindomitragliatrici - Loro caratteristiche di costruzione e d'armamento.

6° Il tiro dell'artiglieria - Risoluzione dei problemi pratici di tiro - Costruzione speditiva delle traiettorie grafiche - Impiego delle tavole di traiettorie grafiche e degli abachi - Calcolo pratico delle variazioni degli elementi della traiettoria derivanti dalle cause perturbatrici del tiro.

7° Il tiro dell'artiglieria contro obiettivi terrestri - La preparazione del tiro - Gli effetti del tiro - Applicazione del calcolo del percento dei colpi che colpiscono un dato bersaglio - Computo delmunizionamento e del tempo occorrenti per ottenere dati effetti sopra determinati bersagli - Deduzione delle norme della condotta del fuoco dalla teoria della probabilità.

8° L'impiego del fuoco d'artiglieria nella battaglia offensiva e in quella difensiva - Lo schieramento delle artiglierie - Scelta e organizzazione delle posizioni - L'organizzazione dei tiri - Cenni sommari sull'organizzazione della massa d'artiglieria, sui comandi di artiglieria, e sulle loro funzioni nel combattimento.

9° L'osservazione e i collegamenti d'artiglieria.

10° I concetti che ispirano l'organizzazione ed il funzionamento del rifornimento delle munizioni e dei materiali di artiglieria.

11° Gli obiettivi navali - L'impiego e il tiro d'artiglieria da costa.

12° Gli obiettivi aerei - L'impiego e il tiro dell'artiglieria contro aerei - L'organizzazione della difesa da terra contro aerei (territoriale e presso le truppe).

13° L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione- I mezzi di lavoro delle batterie - La difesa vicina delle batterie - La difesa contro i gas - Il mascheramento - L'azione dell'artiglieria contro la organizzazione a difesa.

Programma per i tenenti del genio.

Nota: Il progetto dei lavori deve essere completo in tutte le sue parti: relazione esplicativa, disegni, calcoli, computo del materiale, del personale, del tempo occorrente, organizzazione dei lavori, norme esecutive. È permesso per tale prova l'uso di manuali di ingegneria, di manuali speciali per i lavori del genio e di tavole logaritmiche.

1° Verifica di stabilità di ponti (in ferro, in legname, in muratura, in cemento armato, ponti sospesi) per strade ordinarie - Rafforzamenti relativi.

2° Costruzione di ponti di circostanza (su cavalletti, stilate, a traliccio, sospeso) per il passaggio di carichi militari – Riattamento di ponti interrotti.

3° Costruzione o riattamento di un tronco di strada ordinaria in terreno vario - Lavori di difesa delle strade dalle frane, lavine e valanghe.

4° Costruzione di un tronco di ferrovia da campo e di un ponticello ferroviario - Lavori per aumentare la capacità di carico e scarico di una stazione ferroviaria.

5° Impianti idrici per l'approvvigionamento di una grande unità - Lavori di presa, conduzione, sollevamento e distribuzione delle acque.

6° Opere di difesa dei corsi d'acqua (sponde, argini, dighe) e loro riattamento - Prosciugamento e consolidamento di terreni acquitrinosi.

7° Apprestamento e riattamento di interruzioni stradali e ferroviarie

8° Impianto di teleferiche regolamentari e di circostanza.

9° Costruzione di opere murarie o in cemento armato per magazzini, depositi esplosivi, ricoveri, osservatori ecc. in terreno vario.

10° Impianti elettrici - Produzione, trasporto e distribuzione di energia per illuminazione, forza motrice, elettrificazione di ostacoli.

Durata della prova: 8 ore.

VI. — *Prova orale.* - Il candidato deve discutere con la commissione il tema scritto e rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sul programma stabilito per la prova scritta di coltura tecnico professionale e, per i tenenti del genio, anche sui seguenti argomenti:

1° I materiali del genio per lavori di zappa e di mina, per teleferiche, per lavori ferroviari, per passaggio di corsi d'acqua, per collegamenti, per osservazione, per servizio idrico, per servizi elettrici, per mascheramenti, per estinzione incendi - Questioni tecniche e industriali ad essi attinenti.

2° L'assegnazione alle grandi unità dei riparti delle specialità dell'arma in relazione alle esigenze tattiche e logistiche - Ordinamento e funzione dei comandi del genio - Ordinamento dei servizi del genio

Durata della prova: 30 minuti.

V Gruppo – PROVE APPLICATIVE.

Le prove sono due:

I. — *Prova applicativa:*

a) per i tenenti di fanteria o cavalleria: comando in manovra di una compagnia, o di uno squadrone, inquadrati o con mandato speciale;

b) per i tenenti d'artiglioria da montagna, da campagna, a cavallo, e contraerei: comando di una batteria da campagna, inquadrata nel gruppo, nella presa di posizione o nella condotta del fuoco, con tiro effettivo a proietto. Per i tenenti delle specialità pesante, pesante campale e da costa: comando di una batteria pesante campale inquadrata, nella presa di posizione e nella condotta del fuoco, con tiro effettivo a proietto;

c) per i tenenti del genio: impiego pratico di una compagnia zappatori minatori, nella sistemazione difensiva o nella preparazione offensiva di un tratto di fronte in una determinata situazione tattica.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

II. — *Prova applicativa:*

La seconda prova è comune a tutte le armi e consiste nella risoluzione, per iscritto od oralmente, sempre sul terreno, di quei problemi di carattere tattico che la commissione ritiene di proporre in relazione alle mansioni del grado al quale aspira il candidato.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 27.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano, maggiore e tenente colonnello del servizio tecnico automobilistico.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

PROVA SCRITTA.

Il candidato deve presentare un progetto di massima – a sua scelta fra i tre proposti dalla commissione – di materiale automobilistico, o di macchinario speciale per costruzione automobilistica, o di strumenti di collaudo o misura di manufatti o di materiali automobilistici, o di primo impianto o ampliamento di officina automobilistica di riparazione.

Ciascun progetto deve essere corredato da disegni o schizzi di massima, calcoli e relazione illustrativa. Il candidato deve presentare il progetto entro un limite di tempo fissatogli dal presidente della commissione.

PROVA ORALE.

Consiste nella discussione del tema svolto per scritto.

La commissione esaminatrice ha inoltre facoltà di interrogare il candidato sugli argomenti relativi alla tecnica automobilistica, con particolare riferimento alle applicazioni militari ed all'organizzazione del servizio automobilistico militare in pace ed in guerra.

La durata della prova orale non deve essere inferiore ad un'ora.

ALLEGATO N. 28.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano medico.

Oltre le prove di cui al programma allegato n. 1 candidati debbono sostenere le seguenti altre prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione, — relativo ad argomenti riflettenti l'igiene militare.

Durata della prova: 7 ore.

II. — Prova *pratica scritta* di clinica.

La prova ha luogo nell'ospedale militare – La commissione assegna al candidato un caso di malattia medica o chirurgica – L'esaminando, sotto la sorveglianza di tutta la commissione o di parte di essa, procede alla visita dell'infermo ne redige la cartella clinica con la storia, l'esame obiettivo, la diagnosi, la prognosi e la terapia. Ciò fatto consegna il documento compilato alla commissione.

Durata della prova: è stabilita caso per caso dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 29.

Programma e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano chimico-farmacista.

Oltre le prove di cui al programma allegato n. 2, i candidati debbono sostenere:

una prova *pratica* di *analisi bromatologica.*

Il candidato compie dinanzi alla commissione le indagini bromatologiche più essenziali che la commissione stessa intende siano eso-

guite su una delle seguenti sostanze e, contemporaneamente, risponde alle interrogazioni ed ai quesiti che gli vengono rivolti:

1° Acque potabili.
2° Vini.
3° Farina di frumento.
4° Latte fresco o condensato.
5° Olio di oliva.
6° Paste alimentari.

Durata della prova: due giornate di 8 ore consecutive ognuna.

Inoltre, la prova di saggio di un medicinale, stabilita nel citato allegato n. 2, è integrata con le titolazioni indicate dal manuale di medicamenti per il medicinale in esame.

ALLEGATO N. 30.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano commissario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione relativo al servizio di commissariato in guerra.

Durata della prova: 6 ore.

II. — *Prova orale.*

Il candidato deve discutere con la commissione il tema scritto e rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sugli argomenti contenuti nel seguente programma:

1° Amministrazione e servizio di commissariato - Relazioni fra l'amministrazione militare e le altre amministrazioni dello Stato.

2° Ordinamento, funzionamento, mezzi e procedimenti dell'amministrazione militare in pace - Operazioni ed atti amministrativi.

3° Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per tutto quanto si riferisce al funzionamento dei servizi di commissariato.

4° Istruzione per la stipulazione dei contratti - Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Durata della prova: 30 minuti.

III. — Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sugli argomenti contonenuti nel seguente programma:

1° Servizio di commissariato in pace.
2° Ordinamento del corpo di commissariato militare.
3° Servizi di commissariato militare ad economia e ad impresa.

4° Capitoli d'oneri relativi.

5° Varie specie di forni.

6° Macchinari per la molitura, panificazione, gallettificazione, fabbricazione di pasta da minestra, lavorazione dei prodotti in conserva.

7° Nozioni tecnologiche su tutte le materie prime e prodotti interessanti l'alimentazione degli uomini e quadrupedi del Regio esercito, le materie prime ed i materiali del casermaggio e del vestiario ed equipaggiamento ed i materiali del servizio delle sussistenze.

8° Compiti del commissariato nei servizi dei trasporti militari. Cenni sommari sulle convenzioni vigenti – Servizio di commissariato presso le truppe coloniali.

9° Servizio di commissariato in guerra.

Norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi logistici in guerra (servizio di commissariato e servizio dei trasporti per via ordinaria).

10° Incette delle risorse locali – Apprezzamento del loro rendimento – Diversi modi di sfruttamento – Azione del commissariato nelle contribuzioni di guerra, nelle prede belliche e negli atti di procura. Consenso e autorizzazione.

11° Elementi di diritto civile: obbligazioni.

12° Elementi di diritto commerciale: capacità ad esercitare il commercio, persone singole e collettive, persone ausiliarie, istituti che agevolano e tutelano l'esercizio del commercio (borse, fiere, mercati, magazzini generali, depositi o punti franchi, banche, stanze di compensazione, camere di commercio), società commerciali, società cooperative, associazioni commerciali, obbligazioni del diritto commerciale, (contratti di cambio, contratti di noleggio per trasporto delle merci per mare, contratti di assicurazioni contro rischi della navigazione).

13° Economia politica: nozioni sulla produzione, circolazione, distribuzione e consumo della ricchezza.

14° Geografia commerciale: notizie sommarie sulla produzione agricola ed industriale, interessanti l'alimentazione degli uomini e dei quadrupedi e il servizio del vestiario del nostro esercito. Importazioni relative delle materie prime e dei prodotti all'estero.

15° Cenni sommari sull'organizzazione corporativa dello Stato italiano.

Durata della prova: 40 minuti.

ALLEGATO N. 31.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano di sussistenza.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta*, su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo al servizio esecutivo delle sussistenze in pace ed in guerra.

Durata della prova: 6 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato dovrà discutere con la commissione il tema scritto e rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sul seguente programma:

1° Servizio esecutivo delle sussistenze in pace ed in guerra.
2° Istruzioni e regolamenti sul funzionamento dei servizi di commissariato.
3° Norme tecniche - Servizio del pane - Macinazione ad economia e ad impresa - Fabbricazione della galletta e della pasta da minestra - Servizio dei viveri - Servizio dei foraggi - Fabbricazione dei prodotti in conserva.
4° Nozioni tecnologiche sui generi per l'alimentazione della truppa e dei quadrupedi.

Durata della prova: 40 minuti.

III. Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sul seguente programma:

1° Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
2° Contratti, anno finanziario e bilancio di previsione (norme generali).
3° Ragioneria generale dello Stato e ragioneria delle amministrazioni centrali.
4° Agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato e di altri pubblici funzionari - Loro responsabilità.
5° Entrate e spese dello Stato - Spese fisse.
6° Del rendimento dei conti giudiziali
7° Gestione amministrativo-contabile degli stabilimenti e dei reparti di sussistenza - Regolamenti ed istruzioni relative.
8° Istruzioni amministrative per le truppe in campagna.

Durata della prova: 30 minuti.

ALLEGATO N. 32

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano di amministrazione.

Gli esami consistono nelle seguenti prove.

I — *Prova scritta* su tema — a scelta del candidato tra i tre proposti dalla commissione — relativo ad argomenti riflettenti la amministrazione e contabilità generale dello Stato e dei corpi e stabilimenti militari, od al diritto amministrativo.

Durata della prova: 7 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Organica e legislazione militare.

1° Ordinamento dell'esercito.
2° Circoscrizione militare.
3° Organizzazione dei vari servizi territoriali.
4° Organizzazione dei servizi in guerra.
5° Legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali.
6° Leggi sull'avanzamento.
7° Legge e regolamento sul reclutamento.
8° Pensioni militari.

Durata della prova: 15 minuti.

III. — Prova *orale*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Amministrazione e contabilità.

1° Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi.
2° Amministrazione delle truppe in campagna.
3° Amministrazione delle truppe coloniali.
4° Competenze fisse, eventuali, personali, coloniali e di guerra.
5° Modalità di concessione e di conteggio.
6° Ritenute sulle competenze.
7° Istruzioni sulle matricole degli ufficiali, sottufficiali e truppa.
8° Matricole dei quadrupedi.
9° Matricole degli impiegati civili delle amministrazioni militari.
10° Regolamento sui trasporti.
11° Regolamento per il mantenimento degli immobili in uso alla amministrazione militare.
12° Istruzione sui materiali del gruppo *C*.

Durata della prova: 25 minuti.

IV. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

1° Cenni storici sulla contabilità di Stato in Italia.
2° Contratti, generalità, capitolati d'oneri, procedimenti per gli incanti, per l'appalto concorso per le licitazioni e le trattative private, servizio ad economia, collaudi.
3° Competenza dei corpi consultivi in materia contrattuale.
4° Delle previsioni.
5° L'anno finanziario.
6° Bilancio, concetto, varie specie, caratteristiche, stadi della formazione del bilancio; rendiconto generale e residui.
7° Le entrate e le spese dello Stato: nozioni, fasi delle riscossioni e pagamenti.

8º Movimento dei fondi e vaglia del tesoro - Operazioni finanziarie e di tesoreria - Servizio del portafoglio - Buoni del tesoro - Conti correnti e contabilità speciale - Depositi.

9º Agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato - Tesorerie e casse - Scritture e conti.

Durata della prova: 30 minuti.

V. — Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Ragioneria e computisteria.

1º Azienda - Suoi elementi e organi - Funzioni amministrative, di gestione e di controllo - Gl'inventari - I conti - Le scritture - Metodi di scrittura - Preventivi e consuntivi - Interesse, sconto semplice e composto, discreto e continuo - Adeguati di interesse e di tempo - Riparti - Miscuglio - Cambio manuale e traiettizio.

2º Monete - Titoli - Sistemi monetari.

Cenni sommari di diritto costituzionale, amministrativo e civile:

1º Ordinamento dello Stato - I poteri - Organi centrali e locali - Legge - Regolamento - Decreto - Disposizioni derivate.

2º Gerarchia amministrativa - Personalità giuridica dell'impiegato.

3º Varie specie di responsabilità dello Stato e dei funzionari.

4º La giustizia amministrativa.

5º La tutela - La curatela - Le successioni per quanto si riferisce a pagamenti che lo Stato deve eseguire a favore di eredi di creditori.

Durata della prova: 30 minuti.

ALLEGATO N. 33.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di capitano veterinario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente i seguenti argomenti:
Igiene; epizoologia; polizia sanitaria veterinaria; ispezione delle carni da consumare per l'alimentazione umana.
Durata della prova: 6 ore.

II — Prova *scritta* su tema - a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione - riflettente i seguenti argomenti:

Zootecnia; bromatologia; giurisprudenza veterinaria; servizio veterinario in pace ed in guerra.

Durata della prova: 6 ore.

III. — Prova *orale*, *pratica* di clinica medica e chirurgica.

Da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, la commissione sceglie un caso per ciascuna serie e l'assegna al candidato il quale procede successivamente alla visita dei due equini, formula in iscritto per ciascun soggetto la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la commissione crede di rivolgergli in merito a ciascun caso esaminato.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dal presidente della commissione.

IV — Prova *orale*, *pratica* di medicina operatoria.

La commissione assegna al candidato un argomento fra quelli in appresso indicati, corrispondente ad una operazione chirurgica; il candidato fa un'esposizione teorica delle malattie, delle lesioni o dei casi che richiedono tale operazione: indica i diversi metodi operatori conosciuti e, scegliendo quello che crede di adottare, adduce le ragioni della preferenza e poscia esegue l'operazione:

1° Salasso alla giugulare.
2° Trapanazione di un seno frontale o mascellare (a scelta della commissione).
3° Allacciatura del condotto stenoniano.
4° Cistigutturotomia.
5° Allacciatura della giugulare.
6° Allacciatura della carotide.
7° Esofagotomia.
8° Tracheotomia.
9° Suture degli intestini e delle pareti addominali.
10° Uretrotomia.
11° Castrazione.
12° Miotomia caudale.
13° Toracentesi e paracentesi.
14° Cauterizzazione sottocutanea coxo-femorale o scapolo-omerale (a scelta della commissione).
15° Cauterizzazione trascorrente al garretto.
16° Cauterizzazione a punte al garretto.
17° Cauterizzazione trascorrente al nodello.
18° Tenotomia del peroneo-prefalangeo.
19° Tenotomia dell'epitroclo-sopra-carpiano.
20° Tenotomia del perforato.
21° Tenotomia del perforante.

22° Novrotomia plantare.
23° Asportazione della fibro cartilagine alare del piede.
24° Dissolatura.

Durata della prova: fino a compimento della operazione.

V. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

1° Concetto e definizione della malattia - Sintomotologia generale, diagnosi, durata e decorso della malattia: prognosi ed esiti.

2° Microrganismi patogeni - Nozioni circa la loro morfologia e biologia - Principali loro mezzi di offesa e corrispondenti prodotti di difesa dell'organismo infetto.

3° Immunità; vaccinazione, sierovaccinazione e sieroprofilassi. Carbonchio ematico e carbonchio sintomatico.

4° Morva e linfangiti infettive.

5° Principali infezioni dei bovini ed in particolar modo della afta epizootica, peste bovina e tubercolosi.

6° Sangue; sua costituzione e sua funzione; delle discrasie in genere: loro concetto e distinzione - Organi ematopoietici, anemia infettiva del cavallo.

7° Infiammazione; setticemie e piomie - Infezioni streptococciche e stafilococciche.

8° Generalità anatomiche e fisiologiche delle ossa e delle articolazioni - Artriti, artrosinoviti. - Osteomi - Fratture.

9° Generalità anatomiche e fisiologiche dell'apparecchio circolatorio sanguigno - Pericardite - Endocardite - Trombosi ed embolia - Affezioni protozoarie del sangue.

10° Generalità anatomiche e fisiologiche sul sistema linfatico. Linfangite. - Adenite equina: profilassi e cura.

11° Sistema muscolare: generalità anatomiche - fisiologiche. Reumatismo muscolare ed articolare.

12° Sistema nervoso centrale: generalità anatomiche - Meningoencefalite - Tetano: profilassi e cura.

13° Anatomia e fisiologia del sistema digerente - Catarro acuto o cronico gastro-intestinale - Coliche negli equini.

14° Anatomia e fisiologia del fegato e della milza: parassiti del fegato; cirrosi epatica - Peritoneo: generalità anatomiche e fisiologiche - Peritonite.

15° Anatomia e fisiologia dell'apparecchio della respirazione. Semiotica fisica del torace — Malattie dell'apparecchio respiratorio.

16° Reni; anatomia e fisiologia - Nefriti - Esame fisico, chimico microscopico dell'orina - Dei calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari.

17° Anatomia e fisiologia della pelle - Principali dermatosi ed in particolar modo di quelle parassitarie.

18° Ferite e loro distinzione - Ferite d'arma da fuoco.- Fenomeni primitivi locali, complicazioni generali processo di cicatrizzazione - Asepsi ed antisepsi.

19° Anatomia e fisiologia dell'apparecchio genitale maschile e femminile - Lesioni del cordone spermatico consecutive alla castrazione - Delle ernie - Morbo coitale maligno.

20° Anatomia e fisiologia del globo oculare - Principali malattie dell'apparecchio visivo ed in particolar modo dell'oftalmia periodica.

21° Anatomia e fisiologia del piede dei solipedi - Malattie e difetti.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione ma non è mai superiore ad un'ora.

ALLEGATO N. 34.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore dell'arma dei carabinieri Reali.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* di cultura generale su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettenti argomenti relativi alle più importanti questioni economico-sociali, di diritto costituzionale, amministrativo e penale.

Durata della prova: 8 ore.

II. — Prova *scritta* di cultura professionale su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente argomenti relativi all'istruzione, educazione, governo disciplinare del personale, al servizio di istituto, alla missione dell'arma nello Stato, ai suoi possibili sviluppi, ai suoi rapporti funzionali con altri organi amministrativi, giudiziari, militari.

Durata della prova: 8 ore.

III. — Esperimento *pratico* di comando di battaglione di compagnie fucilieri in ordine chiuso.

La commissione accerterà, inoltre, nel modo che riterrà migliore se i candidati sappiano servirsi del cavallo nelle varie contingenze del servizio.

IV. — Prova *orale*. Il candidato deve discutere con la commissione i temi scritti e deve rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sugli argomenti contenuti nel seguente programma.

Durata della prova: un'ora.

Programma.

1° - *Tecnica professionale.*

1° Cenni storici sull'arma dei carabinieri Reali - Suo ordinamento attuale.

2° Doveri degli ufficiali comandanti territoriali con particolare riferimento a quelli del comandante di divisione.

3° Criteri di massima in ordine alle dipendenze ed alle relazioni degli ufficiali comandanti territoriali.

4° Istruzione ed educazione morale del personale - Avviamento professionale dell'ufficiale subalterno.

5° Governo disciplinare dell'arma. Criteri e norme per la compilazione delle note caratteristiche.

6° Il servizio d'istituto dell'arma.

7° La visita periodica ai comandi dipendenti - Caserme - Casermaggio - Amministrazione dei reparti dell'arma.

8° Elementi per lo studio delle situazioni politico-sociali anche nei riflessi dell'ordine, sicurezza e spirito pubblico - Norme per la compilazione delle relative relazioni.

9° Polizia militare - Finalità - Organi e mezzi - Compiti dell'Arma.

2° *Organica.*

1° Principi generali e criteri fondamentali della organizzazione della nazione per la guerra - Principali aspetti della mobilitazione civile - Le leggi fondamentali - Gli organi principali.

2° Il comando dell'esercito e gli organi centrali - Gli organi periferici e la circoscrizione territoriale militare.

3° L'ordinamento scolastico militare - Le truppe - I servizi.

4° Il reclutamento - Questioni generali - L'obbligo generale del personale nelle sue applicazioni - Il problema della ferma.

5° Istruzione pre-militare e post-militare.

6° Operazioni riflettenti la leva, la chiamata alle armi, il congedo ed i richiami - Renitenti di leva - Funzioni ed obblighi dell'arma dei carabinieri Reali.

7° Servizio della leva all'estero - Modalità relative - Leva degli inscritti residenti nelle colonie.

8° Reclutamento per l'arma dei carabinieri Reali - Cenni sul reclutamento delle guardie di finanza, della M. V. S. N., della R. Marina, della R. Aeronautica.

9° Stato ed avanzamento degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'arma.

10° Cenni sull'ordinamento delle forze coloniali.

3° - *Diritto penale e codice penale.*

1° Concetto di diritto penale - Fonti del diritto penale.

2° La posizione assunta dal nuovo codice di fronte alla lotta delle scuole.

3° Il soggetto attivo del reato (imputabilità).

4° Il reato nel suo contenuto obiettivo (nesso di causalità).

5° Il reato nei suoi elementi soggettivi (dolo, colpa, preterintenzionalità).

6° Delitto tentato - Del concorso di più persone nello stesso reato - Concorso di reati - Reato continuato - Reato complesso.

7° Della recidiva - Abitualità e professionalità nel reato - Tendenza a delinquere - Estinzione del reato e delle pene.

8° Delle misure di sicurezza.

9° Esame dei delitti contro la personalità dello Stato.

10° Esame dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.

11° Esame dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.

12° Esame dei delitti contro l'ordine pubblico e contro la incolumità pubblica.

13° Esame dei delitti contro la fede, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.

14° Esame dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro l'integrità e sanità della stirpe e contro la famiglia.

15° Esame dei delitti contro la persona e contro il patrimonio.

16° Esame delle contravvenzioni di polizia e di quelle concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione.

4° – *Procedura penale e nozioni di ordinamento giudiziario.*

1° Il processo penale – L'azione penale – Esercizio dell'azione penale – Organi dell'azione penale – Cenni sull'azione civile – Costituzione di parte civile.

2° Concetti della polizia giudiziaria e suoi compiti – Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria – Rapporti della polizia giudiziaria coll'autorità giudiziaria – Atti della polizia giudiziaria e loro classificazione – Esame del contenuto di ciascuno di essi: Ispezioni – Perquisizioni personali e domiciliari – Sequestro – Ricognizione di persone e di cose – Confronti – Sommarie informazioni.

3° Concetto giuridico della flagranza – Arresto obbligatorio e facoltativo nella flagranza di reato – Fermo di indiziati di reato – Liberazione degli arrestati compiuta di iniziativa dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria – Arresto da parte di privati – Speciale custodia per determinate persone.

4° Presentazione spontanea – Mandati e ordini di comparizione, di accompagnamento, di cattura e di arresto – Loro esecuzione.

5° Competenza per materia, per territorio, per connessione e per delitti commessi all'estero – Istruzione sommaria e formale – Libertà provvisoria.

6° Il giudizio penale – Caratteri e forma dei giudizi davanti al pretore, al tribunale, alla corte di assise – Ordinamento delle corti di assise – Procedimento per decreto – Procedimento per direttissima.

7° Il giudizio d'appello e il giudizio per cassazione – Revisione – Riabilitazione – Estradizione – Riconoscimento delle sentenze straniere.

8° Esecuzione delle sentenze – Casi di sospensione – Applicazione dell'amnistia, indulto o grazia – Riabilitazione.

9° Esecuzione delle misure di sicurezza – Giudice di sorveglianza – Poteri del giudice di sorveglianza – Casellario giudiziale.

10° Principio fondamentale dell'organizzazione giudiziaria – L'ufficio del giudice e pluralità dei tribunali: *a*) pluralità dei tribunali di 1° grado; *b*) pluralità dei gradi di giurisdizione: il doppio grado – La Corte di cassazione – Costituzione delle sedi giudiziarie e composizione dei giudici – Giudici ordinari – Giudici speciali – Magistratura del lavoro – Commissione per il gratuito patrocinio – Il pubblico ministero – Garanzie dell'ordinamento giudiziario – Gerarchia

- Il cancelliere - L'ufficiale giudiziario - Persone ausiliarie - Formazione dei funzionari giudiziari e loro condizione giuridica.

5° *Legge penale militare*

1° Della legge penale militare - Suoi caratteri - Necessità di una legge speciale - Progetto del nuovo codice penale militare.

2° Reato militare - Elementi costitutivi - Distinzione fra reato e trasgressione disciplinare - Rapporti.

3° Pene militari - Requisiti - Distinzione ed effetti - Imputabilità - Cause influenti sull'imputabilità Estinzione dei reati e delle pene.

4° Reati militari in ispecie Reati contro il servizio.

5° Reati in servizio.

6° Reati contro la disciplina.

7° Nozioni generali sulla procedura in tempo di pace - Organi giudiziari dell'esercito - Costituzione dei tribunali militari territoriali permanenti - Costituzione dei tribunali per il giudizio a carico di ufficiali - Competenza dei tribunali militari - Conflitti di competenza.

8° Tribunale supremo militare - Organi della giustizia militare - Il pubblico ministero - Il giudice relatore - Il giudice istruttore - Loro attribuzioni - Cancellerie giudiziarie militari.

9° Del tempo di guerra - Limiti dello stato di guerra - Poteri dell'autorità militare - Giurisdizione militare - Rapporti con le altre giurisdizioni - Esercizio della giurisdizione militare in tempo di guerra - Competenza - Tribunali straordinari - Disposizioni circa le persone estranee alla milizia che si rendono colpevoli dei reati previsti dalle leggi militari.

10° Magistratura speciale: tribunale speciale per la difesa dello Stato - Revisione delle sentenze emesse dal tribunale speciale per la difesa dello Stato - Giustizia militare nelle colonie - Tribunale militare coloniale.

6° *Legge e regolamento di P. S.*

1° Il concetto di polizia nello Stato moderno - Polizia di sicurezza e polizia amministrativa - La funzione preventiva e la funzione repressiva della polizia - Le finalità della legge di P. S. in conformità ai principi etico-sociali che informano la dottrina dello Stato fascista - L'ordine pubblico come scopo immanente dell'attività di polizia - Stato di pericolo pubblico e stato di guerra come manifestazioni di condizioni eccezionali - Legge e disciplina della stampa.

2° Attribuzioni dell'autorità di P. S. e provvedimenti di urgenza o per grave necessità pubblica - L'esecuzione dei provvedimenti di polizia e le autorizzazioni di polizia.

3° Disposizioni concernenti le persone pericolose per la società: malati di mente, intossicati e mendicanti; persone sospette liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza - Mendicanti - Norme relative al rimpatrio obbligatorio, al rimpatrio degli indigenti, alla diffida, all'ammonizione ed ai minori di anni 16 - Fermi di polizia.

4° Il confino di polizia - Motivi di assegnazione - Trattamento dei confinati e disciplina del confino - Liberazione condizionale e definitiva dei confinati.

5° La carta di identità: caratteri, natura e fini Il bollettino delle ricerche - La cartella biografica.

6° Disciplina delle associazioni e degli enti ed istituti costituiti ed operanti nel Regno o nelle colonie e procedura per la eventuale confisca dei loro beni

7° *Legislazione sindacale corporativa.*

1° Le caratteristiche dello Stato moderno in relazione alle forme di governo: corrispondente affermazione del sindacalismo.

2° La concezione fascista dello Stato e suoi aspetti particolari: differenziazione ed identificazione nello Stato Nazionale Fascista.

3° Il sindacalismo corporativo fascista e la « questione sociale » - Nuova concezione economica del regime: dalla distribuzione del prodotto alla produzione.

4° Il principio nazionale e l'unitarietà della produzione secondo la carta del lavoro.

Il principio dell'iniziativa privata ed il concetto dell'impresa nazionale.

Sindacalismo e corporativismo.

5° I soggetti dei rapporti corporativi; la partecipazione individuale all'impresa.

L'organizzazione e l'inquadramento delle categorie professionali.

6° La struttura dei rapporti corporativi - La disciplina dei rapporti corporativi fra produttori - Formazione e contenuto del contratto collettivo di lavoro - Formazione e contenuto del contratto di lavoro individuale.

7° Gli organi corporativi dello Stato (le giurisdizioni del lavoro - Le corporazioni - La funzione corporativa - Il Ministero delle corporazioni - Il consiglio nazionale delle corporazioni - Le corporazioni di categoria).

8 *Legislazione sociale.*

1° La legislazione sociale - Le fonti della legislazione del lavoro nei vari paesi sotto l'influsso dei principi liberali e del così detto socialismo di Stato - La riforma sociale realizzata dal Fascismo, secondo il principio di collaborazione.

2° Provvedimenti per la tutela igienica della stirpe - L'ordinamento dell'amministrazione sanitaria - Profilassi delle malattie sociali - Lotta contro la tubercolosi, contro la malaria, contro il cancro - Profilassi delle malattie mentali - Lotta contro l'alcoolismo e contro gli stupefacenti.

3° La legislazione internazionale del lavoro e sua giustificazione - Durata del lavoro - Il riposo settimanale - Le condizioni igieniche del lavoro - Il lavoro delle donne e dei fanciulli - Legislazione speciale per la disciplina del lavoro gravoso e pericoloso - Gli uffici di collocamento e la loro organizzazione.

4° Previdenza sociale: le assicurazioni sociali nella legislazione italiana; assicurazione per la maternità; assicurazione contro le malattie (tubercolosi e malattie professionali); assicurazione contro la disoccupazione; assicurazione contro la invalidità e vecchiaia; assicurazione contro gli infortuni del lavoro nella industria e nell'agricoltura - La vigilanza sui rapporti nascenti dalle disposizioni relative alla previdenza ed alle assicurazioni sociali.

5° Le istituzioni nazionali di assistenza e beneficenza create dal Regime.

6° Il fenomeno della emigrazione e la protezione degli emigranti - La colonizzazione.

9° - *Economia politica.*

1° Teoria dei bisogni - Concetto di ricchezza - Metodo per lo studio dei fenomeni economici - L'utilità e il valore.

2° Lo scambio - Condizioni necessarie per il suo svolgimento - Prezzo - Domanda ed offerta - Monopolio e libera concorrenza - Il mercato.

3° La produzione - I fattori della produzione Le varie forme di produzione e l'attività commerciale.

4° Il lavoro (domanda ed offerta di lavoro) Il capitale (varie forme di capitale ed evoluzione storica della proprietà).

5° L'impresa: classificazione dal punto di vista economico e dal punto di vista giuridico - La speculazione commerciale.

6° La moneta - Funzioni e valore - Sistemi monetari - L'emissione dei biglietti - Il cambio e le sue variazioni - L'ordinamento monetario italiano.

7° Il credito: saggio di sconto e saggio di interesse L'organizzazione bancaria italiana.

8° Borsa dei valori: le principali operazioni Quotazioni - variazioni.

9° Le crisi economiche: cenni sommari sulle cause, svolgimento ed effetto delle crisi.

10° - *Diritto costituzionale.*

1° Lo Stato: elementi costitutivi (popolo, territorio, sovranità) e concetto dello Stato.

2° Caratteristiche dello Stato moderno: Stato costituzionale - Stato di diritto - Forme di stati ed unione di stati - Il Fascismo e la riforma costituzionale.

3° Lo Stato e la Chiesa: posizione giuridica della religione cattolica e della Chiesa cattolica in Italia - La conciliazione - Gli accordi del Laterano.

4° - Formazione dello Stato italiano - La costituzione dello Stato - Gli organi costituzionali dello Stato italiano (Il Re - Il Governo del Re - Il Gran Consiglio del Fascismo Il Senato - La Camera dei deputati).

5° Le attribuzioni degli organi costituzionali legislativi: formazione delle leggi, approvazione del bilancio e funzione ispettiva politica - Il Senato come alta corte di giustizia.

6° Il Re come organo costituzionale della funzione governativa (potere di ordinanza) - Poteri del Re nei rapporti internazionali - Poteri del Re in materia cavalleresca e nobiliare - Poteri del Re in ordine alla funzione giurisdizionale.

11° *Diritto amministrativo*

1° Nozione e carattere del diritto amministrativo - Le fonti del diritto amministrativo (legislazione - consuetudine - regolamenti e potere di ordinanza) - Decreti d'urgenza o decreti legge.

2° Gli organi dello Stato - Pubblico ufficio e pubblico ufficiale - Gerarchia - Teoria sul rapporto di pubblico impiego - Nomina al pubblico impiego e cessazione da esso - Doveri e diritti dell'impiegato pubblico - Responsabilità dello Stato per le colpe degli impiegati - Funzione pubblica affidata a privati (organi impropri).

3° L'amministrazione diretta centrale dello Stato - Amministrazione attiva (Il Re - I Ministri Il Consiglio dei Ministri).

4° L'amministrazione consultiva concetti ragioni e forme (Il Consiglio di Stato - L'avvocatura erariale) - Amministrazione di controllo: forme dell'attività di controllo ed atti per mezzo dei quali si manifesta (La Corte dei conti).

5° L'amministrazione diretta locale dello Stato (decentramento o accentramento amministrativo - Organi locali diretti).

6° L'amministrazione indiretta locale dello Stato - Enti autarchici (il comune - la provincia) - Enti istituzionali ed enti parastatali - L'attività dell'amministrazione e distribuzione dell'attività amministrativa: giuridica, sociale, privata, patrimoniale.

7° Mezzi per provvedere ai servizi amministrativi - L'Amministrazione finanziaria.

8° Tutela giuridica contro gli atti amministrativi.

ALLEGATO N. 35

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore dei ruoli di comando.

Gli esami consistono nei seguenti 5 gruppi di prove od esperimenti:

I Gruppo - ARTE MILITARE.

I. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sugli argomenti contenuti nel seguente programma:

1° Le istituzioni militari - I fattori della potenza militare di uno Stato.

2° L'ordinamento delle forze militari di terra, di mare e dell'aria, e i criteri che lo regolano.

3° La mobilitazione e la smobilitazione di una nazione.

4° L'ordinamento del Regio esercito (secondo l'intero programma stabilito per gli esami di avanzamento a scelta speciale dei tenenti) - L'istruzione degli ufficiali inferiori nei reggimenti.

5° Cenni sull'ordinamento ed i mezzi della Regia marina; sulle varie specie di naviglio, loro caratteristiche e loro armamento; sui siluri e mine; sull'appoggio delle forze navali alle forze terrestri; sugli imbarchi e sbarchi.

6° Cenni sull'ordinamento ed i mezzi della Regia aeronautica; sulle caratteristiche e sull'armamento degli aerostati, dirigibili e aeroplani; sull'impiego delle forze aeree in ausilio al Regio esercito.

Durata della prova: 30 minuti.

II Gruppo - GEOGRAFIA.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sugli argomenti contenuti nel seguente programma:

1° La posizione dell'Italia nel Mediterraneo - Le varie parti del Mediterraneo e i rilievi che lo attorniano e vi si protendono - Rapporti militari dell'Italia con le varie parti del Mediterraneo e coi paesi che vi si affacciano.

2° Il teatro d'operazioni italo-francese Scacchieri alpino, piemontese, del Rodano.

3° Il teatro d'operazioni italo-svizzero.

4° Il teatro d'operazioni italo-austro-tedesco - Scacchieri dell'Adige, del Tirolo della Baviera, della Carnia, del Cadore, della Carinzia.

5° Il teatro d'operazioni italo-jugoslavo - Scacchieri delle Alpi Giulie, Adriatico, Danubiano.

6° I teatri d'operazioni dell'alto Tirreno e del basso Tirreno (andamento e natura delle coste, fondali, porti commerciali e militari, retroterra. - Valore militare e reciproca influenza di questi elementi nei riguardi di operazioni terrestri, marittime ed aeree).

7° I teatri d'operazioni dell'alto e basso Adriatico (come pel n. 6).

8° Il teatro d'operazioni jonico-libico (come pel n. 6).

9° I teatri d'operazioni insulari: Sicilia, Sardegna, Corsica (come pel n. 6).

10° Il teatro d'operazioni libico: Tripolitania, Cirenaica.

11° I teatri d'operazioni eritreo e della Somalia.

Durata della prova: 30 minuti.

III Gruppo - STORIA.

Nota. Il candidato deve dimostrare di possedere, in misura proporzionata al grado di cui è rivestito:

a) l'attitudine ad esporre e sviluppare, con ordine e chiarezza d'insieme, le varie parti dell'argomento trattato;

b) la capacità di ragionare sulle cause dei fatti storici e sulle correlazioni e deduzioni che da essi si possono ricavare.

III. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo agli argomenti di cui al seguente programma:

1° Il trattato di Aquisgrana e l'assetto politico europeo da esso determinato - La casa di Hohenzollern e la sua missione in Prussia - La figura politico-militare di Federico II - La Prussia stato militare.

L'arte militare di Federico II, nel campo strategico ed in quello tattico - L'avviamento alla guerra assoluta - La guerra dei 7 anni con particolare riferimento alla campagna del 1757.

2° Cenno sulle condizioni politiche degli Stati europei, dalla pace di Aquisgrana alla rivoluzione francese - Il potere monarchico assoluto e il continuo progredire della borghesia - L'opera degli scrittori, dei filosofi, degli economisti della seconda metà del sec. XVIII - La preparazione del periodo napoleonico attraverso gli studi degli scrittori militari.

3° La rivoluzione francese - Le caratteristiche dei suoi principali periodi - Il nuovo orientamento della vita politica e sociale in Europa - L'Italia durante la rivoluzione francese.

4° La preparazione di Napoleone alla guerra - La sua opera nel campo militare e nel campo politico tra il 1793 ed il 1800.

5° Le caratteristiche della guerra napoleonica ed il concetto di guerra assoluta - Esempi di manovre avvolgenti e centrali - L'azione di comando di Napoleone e l'opera dei comandanti in sottordine - Gli eserciti napoleonici: lo stato maggiore, le diverse armi ed il loro impiego, le informazioni ed i servizi.

6° I concetti e i procedimenti della battaglia napoleonica: l'impiego delle tre armi; la riserva; l'inseguimento.

La efficacia dei fattori morali nelle vittorie napoleoniche - Studio ed esame analitico di una campagna napoleonica a scelta del candidato.

7° Il Congresso di Vienna e il conseguente assetto degli Stati europei - Le restaurazioni - Il risorgimento italiano - Aspirazione ed errori nei movimenti liberali italiani dal 1821 al 1848. - Le diverse concezioni di Mazzini, di Gioberti e di Cavour circa l'indipendenza e l'unità d'Italia.

8° Lo studio dell'arte militare napoleonica e le sue diverse conseguenze in Francia ed in Germania - La scuola francese: campagne di Algeria e d'Italia nel 1859 - La influenza militare francese in Italia, con speciale riguardo al Piemonte.

Sintesi degli avvenimenti politici che portarono alla proclamazione del Regno d'Italia.

9° La decadenza della Spagna e del Portogallo come Stati coloniali e lo sviluppo delle colonie francesi ed inglesi in Africa, in Asia ed in America, durante i secoli XVIII e XIX.

Le colonie e la loro importanza politica, economica, militare - Scopi, caratteri e avvenimenti principali delle imprese coloniali italiane.

10° Bismark ed il proseguimento dell'opera degli Hohenzollern verso l'unità germanica - L'Europa di fronte al problema della costituzione del grande Stato tedesco.

Roon e Moltke - La preparazione dell'esercito prussiano alle guerre del 1866 e del 1870-71 - I provvedimenti per la mobilitazione e gli studi per i piani d'operazione.

11° Le manovre di Königgrätz, della Saar, di Metz e di Sédan: la loro concezione, l'esecuzione, i risultati - Studio ed esame analitico di una delle anzidette manovre, a scelta del candidato.

12° L'Europa dal 1871 al 1914 - La questione d'Oriente, la sua origine ed i suoi sviluppi nei secoli XIX e XX - La guerra russo-turca (1877-78): le cause e i principali avvenimenti militari - Il trattato di S. Stefano - Il Congresso di Berlino e la sua importanza.

L'evoluzione degli eserciti europei dal 1871 alla grande guerra.

13° La guerra anglo-boera - Deduzioni nel campo tattico - La guerra russo-giapponese - L'assedio e la conquista di Port-Arthur - Le campagne di Manciuria: le manovre di Liao-Yang e di Mukden - La fortificazione campale e le sue conseguenze sullo sviluppo e sull'impiego dei mezzi di offesa.

Le guerre balcaniche del 1912-1913.

14° La guerra 1914-1918 - Cause essenziali e cause occasionali - Il fattore economico - Le dottrine militari - Gli eserciti scesi in campo - I teatri ed i piani d'operazione.

15° La condotta della guerra di movimento nel 1914 in Francia, nella Prussia orientale, in Galizia ed in Serbia.

La stabilizzazione delle fronti, e la guerra di posizione - Le principali vicende delle diverse campagne della guerra - I fattori morali e materiali del successo degli alleati - L'importanza della libertà dei mari e dello sfruttamento delle colonie.

16° L'Italia nella grande guerra: la sua situazione politica e militare nel 1914-1915 e l'efficacia del suo intervento - Le operazioni nel 1915, 1916 e 1917, con particolare riguardo al teatro d'operazioni italiano.

17° Le operazioni nel 1918: la battaglia dall'Astico al mare e quella di Vittorio Veneto - L'azione della Regia marina - L'intervento italiano in Albania, in Macedonia ed in Francia - I fattori morali e materiali che condussero alla nostra vittoria - Le operazioni italiane in Libia dopo il 1918.

18° I trattati di pace - Loro caratteristiche e loro conseguenze sull'assetto politico militare dell'Europa - La società delle nazioni.

Durata della prova: 8 ore.

IV. — Prova *orale.*

Il candidato deve discutere con la commissione il tema svolto e deve rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sugli argomenti contenuti nel programma per il tema scritto.

Durata della prova: 30 minuti.

IV Gruppo - Cultura tecnico professionale.

Il candidato deve dimostrare di conoscere a fondo, **in relazione alle mansioni del grado al quale aspira,** gli elementi di base per il buon impiego della propria arma.

Le prove sono le seguenti:

V. - Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo a questioni tecnico professionali dell'arma cui il candidato appartiene od alla soluzione di un problema concreto di impiego dell'arma stessa sulla base dei seguenti programmi:

Programma per i capitani di fanteria.

1° Caratteristiche principali dei mezzi di fuoco della fanteria - Studi e tendenze odierne.

2° Le armi della fanteria degli eserciti italiano, francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

3° Il tiro col fucile - L'impiego nel combattimento - Gli elementi di efficacia.

4° Il tiro delle mitragliatrici - Organizzazione e impiego dei fuochi.

5° Le bombe a mano e da fucile - Il tiro del lanciabombe - Gli elementi di efficacia - L'impiego del loro fuoco nel combattimento.

6° I carri armati e le autoblindomitragliatrici.

7° I gas di combattimento - I lanciafiamme e le sostanze fumogene.

8° Il collegamento e i mezzi di trasmissione della fanteria - Tendenze odierne - Collegamento tra fanteria e artiglieria.

9° Il servizio di rifornimento delle armi e delle munizioni della fanteria - Concetti che ne informano l'organizzazione ed il funzionamento.

10° I mezzi di offesa degli aerei contro obiettivi terrestri - Il tiro contro aerei della fanteria - Il mascheramento.

11° Concetti informatori della costituzione organica dei riparti e delle unità di fanteria - Tendenze odierne.

12° La cavalleria nell'esplorazione e nel combattimento - La fanteria a sostegno della cavalleria.

13° La sezione cannoni da 65-17 - Caratteristiche di tiro e d'impiego.

14° Le artiglierie leggere e pesanti campali.

15° Elementi e fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria.

16° Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale.

17° Le azioni di fuoco dell'artiglieria di corpo d'armata e di armata.

18° L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione.

Programma per i capitani di cavalleria.

1° Le armi della cavalleria - Importanza delle armi automatiche - Studi e tendenze odierne.

2° Le armi da fuoco della fanteria e della cavalleria degli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

3° Il tiro del moschetto e della mitragliatrice leggera - Organizzazione e impiego dei fuochi.

4° Il collegamento e i mezzi di trasmissione, per quanto interessa la cavalleria - Tendenze odierne.

5° I mezzi di lavoro e di distruzione della cavalleria - Loro impiego.

6° Ciclisti, fanteria autoportata, carri armati e autoblindomitragliatrici in unione alla cavalleria.

7° I gas di combattimento - I lanciafiamme e le sostanze fumogene.

8° I mezzi di ricognizione aerea - Cavalleria e aviazione.

9° Concetti informatori della costituzione organica dei riparti e delle unità di cavalleria - Tendenze odierne.

10° Il combattimento della fanteria.

11° Le artiglierie leggere e pesanti campali L'artiglieria a cavallo.

12° Elementi e fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria.

13° Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale.

14° Le azioni di fuoco dell'artiglieria di corpo d'armata e di armata.

15° Il combattimento della divisione di fanteria.

16° L'organizzazione del terreno, nel combattimento in posizione.

17° La cura, l'allenamento, la conservazione del cavallo isolato e della collettività equina.

18° Le principali razze equine - Il problema dell'allevamento.

Programma per i capitani di artiglieria.

1° Le caratteristiche dei materiali di artiglieria - Studi e tendenze odierne.

2° I materiali di artiglieria dell'esercito italiano - Cenni sui materiali di artiglieria degli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

3° Dati pratici sul funzionamento balistico e sull'azione meccanica degli esplosivi di lancio nelle bocche da fuoco - Cautele e criteri per l'impiego pratico delle varie polveri - Anormalità ed inconvenienti che possono manifestarsi nelle varie parti del materiale di artiglieria durante il tiro - Procedimenti e mezzi per prevenirli, rimuoverli, attenuarli.

4° Le armi della fanteria Loro caratteristiche balistiche e di distruzione.

5° I carri armati e le autoblindomitragliatrici - Loro caratteristiche di costruzione e d'armamento.

6° Il tiro dell'artiglieria - Risoluzione dei problemi pratici di tiro - Costruzione speditiva delle traiettorie grafiche - Impiego delle tavole di traiettorie grafiche e degli abachi - Calcolo pratico delle variazioni degli elementi della traiettoria derivanti dalle cause perturbatrici del tiro.

7° Il tiro dell'artiglieria contro obiettivi terrestri - La preparazione del tiro - Gli effetti del tiro - Applicazione del calcolo del percento dei colpi che colpiscono un dato bersaglio - Computo del munizionamento e del tempo occorrenti per ottenere dati effetti sopra

determinati bersagli - Deduzione delle norme della condotta del fuoco dalla teoria della probabilità.

8° L'organizzazione della massa d'artiglieria - Dei comandi di artiglieria - Loro funzioni nel combattimento.

9° L'impiego del fuoco d'artiglieria nella battaglia offensiva e in quella difensiva - Lo schieramento delle artiglierie - Scelta e organizzazione delle posizioni - L'organizzazione dei tiri.

10° L'osservazione e i collegamenti d'artiglieria.

11° I concetti che ispirano l'organizzazione ed il funzionamento del rifornimento delle munizioni e dei materiali di artiglieria.

12° Gli obiettivi navali - L'impiego e il tiro dell'artiglieria da costa.

13° Gli obiettivi aerei - L'impiego e il tiro dell'artiglieria contro aerei - L'organizzazione della difesa da terra (contro aerea territoriale e presso le truppe.)

14° L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione – I mezzi di lavoro delle batterie – La difesa vicina delle batterie – La difesa contro i gas – Il mascheramento – L'azione dell'artiglieria contro la organizzazione a difesa.

Programma per i capitani del genio.

Il progetto dei lavori dovrà essere completo in tutte le sue parti: relazione esplicativa, disegni, calcoli, computo del materiale, del personale, del tempo occorrente, organizzazione dei lavori, norme esecutive. È permesso per tale prova l'uso di manuali di ingegneria, di manuali speciali per i lavori del genio e di tavole logaritmiche.

1° Verifica di stabilità di ponti (in ferro, in legname, in muratura, in cemento armato, ponti sospesi) per strade ordinarie - Rafforzamenti relativi.

2° Costruzione di ponti di circostanza (su cavalletti, su stilate, a traliccio, sospeso) per il passaggio di carichi militari - Riattamento di ponti interrotti.

3° Costruzione o riattamento di un tronco di strada ordinaria in terreno vario - Lavori di difesa delle strade dalle frane, lavine e valanghe.

4° Costruzione di un tronco di ferrovia da campo e di un particello ferroviario – Lavori per aumentare la capacità di carico e scarico di una stazione ferroviaria.

5° Impianti idrici per l'approvvigionamento di una grande unità - Lavori di presa, di conduzione, sollevamento e distribuzione delle acque.

6° Opere di difesa dei corsi d'acqua (sponde, argini, dighe) e loro riattamento - Prosciugamento e consolidamento di terreni acquitrinosi.

7° Apprestamento e riattamento di interruzioni stradali e ferroviarie.

8° Impianto di teleferiche regolamentari e di circostanza.

9° Costruzione di opere murarie o in cemento armato per magazzini, depositi esplosivi, ricoveri, osservatori, ecc. in terreno vario.

10º Impianti elettrici - Produzione, trasporto e distribuzione di energia per illuminazione, forza motrice, elettrificazione di ostacoli.

Durata della prova: 8 ore.

VI. — Prova *orale*, consistente nella discussione del tema svolto ed interrogazioni sugli argomenti contenuti nel programma indicato per la prova scritta di coltura tecnico professionale e, per i capitani del genio, anche sui seguenti argomenti:

1º I materiali del genio per lavori di zappa e di mina, per teleferiche, per lavori ferroviari, per passaggio di corsi d'acqua, per collegamenti, per osservazione, per servizio idrico, per servizi elettrici per mascheramenti, per estinzione incendi - Questioni tecniche e industriali ad essi attinenti.

2º L'assegnazione alle grandi unità dei riparti delle specialità dell'arma in relazione alle esigenze tattiche e logistiche - Ordinamento e funzione dei comandi del genio - Ordinamento dei servizi del genio.

3º Gli effetti dei tiri dell'artiglieria e degli aerei da bombardamento sulle costruzioni e sui ricoveri: dati di efficacia e conseguente resistenza da darsi alle opere.

Durata della prova: 30 minuti.

V Gruppo - Prove applicative.

Le prove sono tre:

Per i capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria,

1. Prova: Una serie di esercitazioni con i quadri, della durata approssimativa di giorni 10, nelle quali il candidato deve compilare e discutere sul terreno ordini di operazione relativi all'impiego di un riparto e cioè:

a) per quelli di fanteria: il battaglione di fanteria con sezione cannoni da 65/17 inquadrato o supposto inquadrato nel reggimento, e appoggiato dall'artiglieria divisionale;

b) per quelli di cavalleria: il gruppo di squadroni inquadrato nel reggimento, o eventualmente isolato, con riparti ciclisti e con artiglieria a cavallo;

c) per quelli di artiglieria: un gruppo di batterie da campagna o pesanti campali, inquadrato, o supposto inquadrato, nell'artiglieria di una divisione.

Può eventualmente essere considerato l'impiego di carri armati per i capitani di fanteria e di carri veloci per i capitani di cavalleria.

Tutti i riparti sopraindicati potranno essere in parte effettivi ed in parte rappresentati.

II Prova:

Impiego sul terreno di un riparto effettivo, proporzionato al grado al quale il candidato aspira – Detta prova deve, sempre che possibile, comprendere un'azione di fuoco reale del riparto che si considerato, quanto meno, di un'aliquota di esso.

III Prova:

Compilazione di un tema di manovra con i quadri, a partito unico, in base ad una determinata situazione proposta; esporre verbalmente i criteri informativi del tema e del suo pratico svolgimento a scopo di addestramento del riparto della specialità scelta dal candidato e corrispondente al grado al quale il candidato aspira.

Per i capitani del genio:

I Prova:

Una serie di esercitazioni con i quadri, analogamente a quanto è stabilito per i pari grado delle altre armi, nelle quali il candidato deve disimpegnare le mansioni di comandante del genio di divisione o essere preposto all'impiego dei riparti di una o più specialità dell'arma che sono, o che possono essere, assegnati alla grande unità stessa.

II Prova:

Compilazione di un progetto concreto della sistemazione difensiva di un tratto di fronte, o dell'impianto dei collegamenti, o dell'operazione tecnica del passaggio di un corso d'acqua, riferendosi al terreno delle precedenti esercitazioni e ad una determinata situazione tattica, e considerando l'organizzazione dei lavori e dei rifornimenti, il calcolo del personale, dei materiali e del tempo necessario.

III Prova:

Analoga a quella dei pari grado delle altre armi.

ALLEGATO N. 36.

Norme e programmi per gli esami di avanzamento a scelta speciale ai gradi di maggiore o tenente colonnello del servizio tecnico armi e munizioni.

Gli esami consistono:

nella presentazione di un progetto particolareggiato — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — di materiale di artiglieria, o di macchinario, o di strumenti di misura, o di organizzazione di lavorazione od altro studio originale su argomenti tecnici interessanti il servizio tecnico delle armi e munizioni.

I disegni allegati al progetto debbono essere *di massima*, ma abbastanza particolareggiati perchè si possa passare alla compilazione di quelli costruttivi senza l'intervento diretto del progettista.

Il candidato deve presentare il progetto entro un limite di tempo fissatogli dal presidente della commissione esaminatrice.

La commissione può richiedere al candidato la discussione orale del progetto compilato.

ALLEGATO N. 37.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore o tenente colonnello nel servizio studi ed esperienze del genio.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

Prova *scritta*.

Consiste nella presentazione di un progetto di massima — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione esaminatrice — relativo a materiali del genio o di organizzazione di lavorazione, corredato da disegni o schizzi quotati, calcoli e relazione illustrativa, oppure di altro studio originale su argomenti tecnici interessanti il servizio degli studi ed esperienze del genio.

Il progetto, o lo studio, dovrà essere presentato entro il limite di tempo fissato dal presidente della commissione.

Prova *orale*.

Il candidato è chiamato a discutere con la commissione il lavoro scritto. Inoltre la commissione ha facoltà di fare interrogazioni su argomenti relativi ai materiali delle varie specialità del genio.

La *durata della prova orale* deve essere non inferiore ad un'ora.

ALLEGATO N. 38.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore medico.

Oltre le prove di cui al programma allegato n. 8 i candidati debbono sostenere le seguenti altre prove.

1. — Prova *scritta*, su argomenti della specialità coltivata:

Le specialità medico-chirurgiche sulle quali i candidati possono chiedere di sostenere la prova scritta sono le seguenti:

Medicina interna; chirurgia generale; neuropsichiatria; oculistica; otorinolaringoiatria; dermosifilopatia; igiene.

I candidati, prima dell'inizio delle prove d'esame, debbono dichiarare per iscritto in quale delle sopradette materie intendono sostenere la prova scritta. La commissione esaminatrice assegna altrettanti temi, per quante sono le specialità indicate dai candidati, e ne dà comunicazione ai candidati riuniti. Questi svolgono i temi e sono poi chiamati a leggere il tema svolto, dando alla commissione se richiesti, chiarimenti sugli argomenti trattati.

Durata della prova: 7 ore.

II. — Prova *pratica* di anatomia patologica:

Questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare e consiste nella interpretazione delle alterazioni anatomo-patologiche riscontrate in un cadavere o in pezzi isolati e nella discussione relativa.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 39.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore chimico farmacista.

Oltre alle prove prescritte dal programma allegato n. 9 i candidati debbono sostenere una prova pratica di analisi quantitativa minerale, ponderale e volumetrica, con separazione dei corpi.

In un campione, di cui i componenti, ma non la quantità, sono resi noti al candidato e che è assegnato dalla commissione, debbono essere determinate due sostanze col metodo ponderale o volumetrico, a volontà della commissione. I candidati compiuta l'analisi, debbono esporre i risultati ottenuti in una relazione scritta.

Per cura del gabinetto dell'ospedale sono forniti ai candidati tutti i mezzi occorrenti.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 40.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore commissario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo alla organizzazione e funzionamento dei servizi di commissariato militare in pace ed in guerra, con eventuale riferimento alle ultime campagne di guerra del nostro esercito.

Durata della prova: 6 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione il tema svolto e deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

1° Servizio di commissariato in generale ed in particolare servizi ad impresa e ad economia.

2° Stabilimenti di commissariato.

3° Questioni inerenti al servizio di commissariato in generale ed in particolare ai servizi ad impresa e ad economia e agli stabilimenti — (Capitolati d'oneri — Istruzioni sui servizi di commissariato — Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato — Istruzione sulla stipulazione dei contratti — Istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito — Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi).

4° Compiti e funzionamento dei servizi di commissariato in guerra — Mezzi e materiali.

5° Vari metodi di rifornimento: risorse locali, loro valutazione e sfruttamento, affluenza da tergo — Viveri di riserva.

6° Servizio dei trasporti per via ordinaria.

Durata della prova: 40 minuti.

III. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

1° Tecnologia sulle materie prime e loro trasformazione, sui prodotti interessanti l'alimentazione della truppa e dei quadrupedi, gli oggetti del casermaggio, del corredo e dell'equipaggiamento del nostro esercito.

2° Produzione e movimento commerciale in Italia e nelle colonie delle principali materie prime e prodotti che interessano contemporaneamente in fatto di alimentazione e di vestiario, l'esercito e il Paese in tempo di pace e in tempo di guerra (frumento, granturco, segala, orzo, riso, avena, barbabietole, legumi e patate, vigneti, bovini, ovini, suini, lane, cotone, pelli).

3° Principali mercati mondiali dai quali il nostro Paese trae ciò che gli manca per i bisogni dell'alimentazione e del vestiario.

4° Cenni sommari sull'organizzazione corporativa dello Stato italiano.

Durata della prova: 30 minuti.

IV. — Prova *pratica*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commisisione gli rivolge sulle norme pel funzionamento del servizio di commissariato militare in guerra e deve svolgere applicazioni pratiche riferite a situazioni logistiche concrete e ricognizioni del terreno. Nelle ricognizioni dovrà essere valutata la resistenza fisica del candidato.

Durata della prova: sarà stabilita dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 41.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore di sussistenza.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo al servizio pratico esecutivo dei vari servizi di sussistenza militare in pace ed in guerra, con eventuale riferimento alle ultime campagne del nostro esercito.

Durata della prova: 6 ore.

II. — Prova *orale.*

Il candidato deve discutere con la commissione il tema scritto e rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sugli argomenti contenuti nel seguente programma:

1° Servizio esecutivo delle sussistenze in pace e in guerra — Funzionamento degli stabilimenti — Regolamenti, istruzioni e disposizioni relative.

2° Macchinari e materiali di molini, panifici, gallettifici e vari pel servizio delle sussistenze.

3° Prodotti, cali e consumi inerenti alla trasformazione dei generi praticata negli stabilimenti delle sussistenze.

4° Nozioni di tecnologia riflettenti le vettovaglie per la alimentazione del nostro esercito, loro produzione in Italia, mercati principali esteri ed importazioni.

5° Cenni sui servizi ai quali possono essere assegnati gli ufficiali di sussistenza in guerra, ed attribuzioni di tali ufficiali.

Durata della prova: 40 minuti.

III. — Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sugli argomenti contenuti nel seguente programma:

1° Amministrazione militare in generale; organi centrali; organi locali - Sistemi di gestione del servizio di vettovagliamento (pane, carne, pasta, riso, altri viveri complementari, prodotti in conserva, foraggi) - Controllo tecnico e contabile.

2° Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato per quanto si riferisce all'amministrazione militare, al suo bilancio, agli appalti e forniture, alle vendite, ai pagamenti, alle responsabilità dei pubblici gestionari, alle relazioni col Consiglio di Stato, Ministero delle finanze e Corte dei conti.

3° Gestione amministrativa-contabile degli stabilimenti di sussistenza — Regolamenti ed istruzioni relative.

Durata della prova: 30 *minuti.*

ALLEGATO N. 42.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore di amministrazione.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo ad argomenti riflettenti l'amministrazione militare o la contabilità generale dello Stato.

Durata della prova: 7 ore

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Economia politica.

1° Principî generali sulla produzione, circolazione, distribuzione e consumo della ricchezza.
2° Nozioni generali sull'ordinamento corporativo.

Scienza delle finanze.

1° Concetto della scienza delle finanze.
2° Nozioni sulle spese e sulle entrate pubbliche e loro classificazione.
3° Imposte e tasse; concetto, ragione, forme e classificazione delle imposte e delle tasse.
4° Dazi doganali.
5° Il debito pubblico - Consolidato e fluttuante.

Statistica.

1° Concetto e contenuto della statistica, importanza pratica della statistica.
2° Del metodo statistico in genere.
3° Preparazione, rilevazione, comparazione, elaborazione, critica dei dati.
4° Delle medie.
5° Leggi statistiche.
6° Esposizione tecnica dei dati statistici.

Durata della prova: 40 minuti

III. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Diritto amministrativo.

1° Concetto di diritto amministrativo.
2° Organizzazione della pubblica amministrazione: distinzione degli organi, competenza e gerarchia.
3° Natura del rapporto di pubblico impiego.
4° Amministrazione centrale e suoi organi.
5° Amministrazione locale e suoi organi.
6° Atti amministrativi e controlli amministrativi.
7° Nozioni sulla giustizia amministrativa - Organi di controllo.
8° La responsabilità diretta o indiretta dello Stato.
9° La responsabilità dei pubblici funzionari.

Diritto commerciale.

1° Fonti del diritto commerciale.
2° Le persone che esercitano il commercio.
3° Le operazioni commerciali.
4° Società commerciali.
5° Banche di emissione, di credito, di sconto e casse di risparmio.
6° Consigli provinciali dell'economia.
7° Porti franchi e magazzini generali.
8° Le obbligazioni commerciali, i titoli di credito.
9° La prescrizione nel diritto commerciale.

Durata della prova: 30 minuti.

IV. — Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Amministrazione e contabilità militare.

1° Concetti di amministrazione e contabilità militare.
2° Decentramento amministrativo - Ispettori amministrativi di corpo di armata - Ufficio di contabilità e revisione.
3° Cariche amministrative presso i corpi.
4° Commissioni amministrative interne di corpo.
5° Responsabilità amministrative.
6° Procedura per l'accertamento delle perdite.
7° La previsione della spesa presso i corpi.
8° La contabilità in contanti.
9° Scopo del servizio matricolare e suo ordinamento.
10° Assegni e competenze varie e relativa legislazione.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

1° Concetto di contabilità di Stato.
2° Ragioneria generale dello Stato e ragionerie centrali.
3° Il patrimonio dello Stato.

4° Il bilancio dello Stato (preparazione e struttura).
5° I contratti: generalità e procedure varie.
6° I capitoli d'oneri.
7° Servizio di tesoreria.
8° Agenti contabili di materie.
9° Rendimento dei conti giudiziali.

Durata della prova: 40 minuti.

ALLEGATO N. 43.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di maggiore veterinario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente i seguenti argomenti:
Igiene generale e speciale in tutte le sue applicazioni; epizoologia; polizia sanitaria veterinaria; ispezione delle carni da consumarsi per l'alimentazione umana e leggi e regolamenti ad essa relativi.

Durata della prova: 6 ore.

II. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente i seguenti argomenti:
Zootecnica; bromatologia, giurisprudenza veterinaria; servizio veterinario in pace ed in guerra.

Durata della prova: 6 ore.

III. — Prova *orale, pratica* di clinica medica o chirurgica.

Da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, la commissione sceglie un caso per ciascuna serie e lo sottopone al candidato il quale procede successivamente alla visita dei due equini; formula in iscritto per ciascun soggetto la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata; fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la commissione crede di rivolgergli in merito a ciascun caso esaminato.

Durata della prova: è stabilita, caso per caso, dal presidente della commissione.

IV. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

1° Sangue: anatomia, fisiologia, istologia, genesi e composizione del sangue – Patologia generale e semiologia – Alterazione dei globuli bianchi e rossi – Parassiti del sangue e malattie più frequenti negli equini, da essi prodotte.

2° Febbre. Cenno storico, eziologia, patogenesi, significato - Febbre da strapazzo negli equini.

3° Infiammazione, concetto, cenno storico, eziologia, patogenesi e fisiologia patologica dell'infiammazione – Forme, esiti, sintomatologia e terapia dell'infiammazione.

4° Trombosi ed embolia, cause della trombosi – Modo di formazione del trombo e caratteri anatomici – Embolismo - Origine dell'embolismo, lesioni consecutive, sintomatologia e terapia della trombosi e dell'embolismo – Trombosi delle iliache nel cavallo.

5° Processi morbosi infettivi – Patogenesi, sintomatologia generale.

6° Infezioni morvo-farcinose – Diagnosi differenziale dei morbi affini, sussidi diagnostici per l'accertamento dell'infezione mocciosa – Profilassi e misure di polizia sanitaria.

7° Gli alimenti, chimica della digestione, razione di mantenimento e razione di produzione – Igiene dell'alimentazione.

8° Disturbi della nutrizione – Malattie da rallentamento della nutrizione – Malattie degli organi digerenti e delle ghiandole annesse.

9° Igiene dei ricoveri nei reggimenti e nei depositi di allevamento – Disinfezioni.

10° Malattie esotiche: tropicali e sub-tropicali del bestiame (tripanosomiasi, peste bovina, piroplasmosi) – Intossicazione da veleni di origine animale.

11° Conservazione delle carni per l'alimentazione delle truppe – Carni congelate e refrigerate – Caratteri organolettici ed alterazioni.

12° Dottrina dell'immunità – Vaccinazioni – Sierovaccinazioni - Sieroprofilassi.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione, ma non è mai superiore ad un'ora.

ALLEGATO N. 44.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello dell'arma dei carabinieri Reali.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* di cultura generale su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente argomenti di diritto pubblico o le più importanti questioni economico-sociali.

Durata della prova: ore 8

II. — Prova *scritta* di cultura professionale su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente argomenti relativi all'educazione, all'addestramento ed all'impiego del personale, al servizio di istituto dell'arma, ai suoi compiti sociali, alle sue finalità, ai suoi caratteri fondamentali ed ai suoi possibili sviluppi, ai suoi rapporti con i poteri e con i servizi pubblici.

Durata della prova: ore 8.

III. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione i temi svolti e deve rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sugli argomenti contenuti nel seguente programma.

La commissione deve accertare, inoltre, nel modo che ritiene migliore, se i candidati sappiano servirsi del cavallo nelle varie contingenze del servizio.

Durata della prova: un'ora.

PROGRAMMA.

I. — *Tecnica professionale*.

1° Questioni relative all'ordinamento dell'arma.
2° Organizzazione e funzionamento degli alti comandi dell'arma.
3° Questioni relative all'organizzazione del servizio d'istituto.
4° Organizzazione del servizio di polizia militare.
5° Il gestore nelle sue attribuzioni di amministratore della legione.
6° Mobilitazione ed impiego dell'arma in guerra.
7° Cenni sulla costituzione dell'esercito italiano e organizzazione della nazione per la guerra.
8° Gendarmerie e polizie presso i principali stati esteri – Esame comparativo, analogia, differenziazioni.

II. — *Legislazione militare.*

1º Della legislazione militare in generale - Diritto militare e organica militare - Relazione del diritto militare con le altre scienze giuridiche e dell'organica militare con le altre scienze militari.

2º L'ordinamento dell'esercito - Criteri da tener presenti per lo studio di un ordinamento - Il personale e il materiale - Il frazionamento della massa e la costituzione della gerarchia - Quadri e truppe - Armi e servizi - Unità elementari e unità complesse - Circoscrizione militare territoriale.

3º Il servizio militare - Natura e fondamento giuridico.

4º I quadri - Ufficiali in servizio permanente e in congedo - Stato giuridico - Reclutamento - La carriera e l'avanzamento.

5º Le spese militari - Il bilancio per l'esercito e la sua struttura.

6º L'organizzazione della nazione per la guerra - Leggi e regolamenti fondamentali - Organi principali.

7º L'alto comando - Suoi fondamenti giuridici e sua sistemazione nello Stato moderno.

III. — *Diritto penale e codice penale.*

1º - Pensieri e leggi penali imperanti sino alla metà del secolo XVIII — Cesare Beccaria ed il suo libro « Dei delitti e delle pene » - Pensiero e leggi penali da Cesare Beccaria a Francesco Carrara - Cenni sulle differenze tra la scuola positiva e la scuola classica - La posizione presa dal nuovo codice nei confronti della lotta fra le scuole.

2º Il reato dal punto di vista razionale e dal punto di vista strettamente giuridico - Elementi costitutivi e circostanze del reato secondo il nuovo codice.

3º Imputabilità: il soggetto penale, sano di mente, infermo, seminfermo, maggiorenne, minore d'età, incensurato, recidivo, abituale - Professionalità e tendenza a delinquere.

4º L'elemento soggettivo del reato (dolo, colpa, preterintenzione) - Reato perfetto e reato imperfetto.

5º Reato comune e reato politico - Del delitto politico sociale secondo la concezione del nuovo codice.

6º Reati concorrenti e concorso di più persone nel reato.

7º Disposizioni di legge - Ordini dell'autorità - Legittima difesa - Stato di necessità - Stato di necessità come scriminante, l'eccesso come diminuente.

8º Pene - Misure di sicurezza.

9º Reati contro la persona, contro la libertà, contro il patrimonio.

10º Reati contro la sanità e l'integrità della stirpe, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la famiglia.

11º - I reati contro la personalità interna ed esterna dello Stato.

IV. — *Procedura penale.*

1º I soggetti del processo penale (giudice, pubblico ministero, imputato) - Reati perseguibili d'ufficio e reati perseguibili a querela, a richiesta o istanza.

2° Cenni sul procedimento per decreto penale, per direttissima, con istruttoria sommaria, con istruttoria formale.

3° Funzione della polizia giudiziaria – Limitazione della libertà individuale nel processo penale (ordini e mandati) – Carcerazione preventiva.

4° Il giudizio penale – Caratteri fondamentali dei vari dibattimenti che vengono celebrati dinanzi al pretore, al tribunale, ed alla corte di assise – Contenuto della sentenza penale e suoi elementi indispensabili.

5° Mezzi di impugnazione delle sentenze emesse dal giudice del dibattimento – Esecuzione penale (principî fondamentali).

6° Esecuzione della sentenza e casi di sospensione – Giudice di sorveglianza – Revisione.

V. — *Legislazione sindacale.*

1° Origini, principî, sviluppi graduali dello Stato corporativo.

2° Principî informatori della legislazione sindacale straniera con particolare riguardo all'Inghilterra, alla Francia ed alla Germania – Le recenti riforme germaniche.

3° Il sindacato riconosciuto nella legislazione fascista e i suoi poteri normativo e tributario – I sindacati professionali non riconosciuti.

4° La carta del lavoro.

5° Il contratto collettivo del lavoro.

6° La corporazione – Il consiglio nazionale delle corporazioni e le sue sezioni – Le corporazioni di categoria – Le norme corporative – La nuova legge sulla corporazione – I consigli provinciali dell'economia corporativa ed i comitati intersindacali.

7° La giustizia del lavoro nella legislazione internazionale.

8° La magistratura del lavoro – Le controversie giuridiche e le controversie economiche del lavoro – Controversie collettive e controversie individuali del lavoro – I reati contro l'ordine della produzione.

9° L'economia corporativa – L'equilibrio corporativo – Economia politica corporativa e politica economica corporativa.

10° – La disciplina corporativa della produzione – La responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato – Coscienza e comando corporativi.

11° Salario e profitto nell'economia corporativa – Il regime dello scambio nell'economia corporativa – Verso il prezzo corporativo – L'economia nazionale corporativa nei rapporti internazionali.

VI. — *Legislazione sociale.*

1° La legislazione sociale: origini, sviluppo storico – La legislazione sociale nello Stato « liberale » – La legislazione sociale e il socialismo di Stato: l'esperienza germanica – La legislazione sociale e il principio di « collaborazione » nello Stato corporativo.

2° L'organizzazione internazionale del lavoro: l' « Ufficio internazionale del lavoro » – Rapido sguardo alla legislazione internazionale del lavoro e ai suoi criteri direttivi: raffronto con la legislazione fascista.

3° La durata del lavoro – Le otto ore di lavoro: la convenzione di Washington, la legge italiana – Il riposo settimanale: i principi della carta del lavoro.

4° Le condizioni igieniche del lavoro – Il lavoro delle donne e dei fanciulli – Legislazione sociale per la disciplina del lavoro gravoso e pericoloso – Gli uffici di collocamento – L'organizzazione pubblica della offerta e domanda di lavoro nello Stato corporativo.

5° Le assicurazioni sociali – I sistemi, i principi – Assicurazione libera e assicurazione obbligatoria – Assicurazioni sociali, carità legale e previdenza di Stato – La « Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ».

6° Cenni sulle principali assicurazioni sociali vigenti in Italia.

7° Assistenza sociale – Istituzioni di assistenza sociale.

8° Emigrazione – Migrazione interna; migrazioni internazionali; emigrazione temporanea e permanente; continentale e transoceanica – Legislazione italiana in materia di emigrazione.

VII. — *Diritto costituzionale.*

1° Le fonti del diritto costituzionale – Diritto scritto e consuetudine.

2° Il diritto costituzionale ed il suo contenuto – Lo Stato moderno ed i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, ordinamento giuridico.

3° La sovranità – Teoria teocratica, legittimistica, democratica e della sovranità nazionale – La sovranità come capacità giuridica generale dello Stato.

4° Le funzioni essenziali dello Stato – Distinzioni delle funzioni e divisione dei poteri – Funzioni tradizionali del parlamento – Degenerazione del parlamentarismo.

5° Formazione storica dello Stato italiano – Lo Statuto Albertino e i plebisciti – Stato e Nazione – Importanza della definizione formulata nella carta del lavoro.

6° La forma del governo in Italia secondo lo Statuto – L'introduzione del regime parlamentare e la decadenza – La restaurazione costituzionale con le leggi del dicembre 1925 e del gennaio 1926.

7° La corona, concetto, dotazione, prerogative – La successione al Trono – La reggenza e la luogotenenza.

8° Il Governo: il Capo del governo e i ministri – Responsabilità ministeriale: politica, civile, penale – Attribuzioni e prerogative del Capo del governo.

9° La funzione legislativa – Il parlamento – Legislatura e sessioni – Formazione del Senato del regno – Formazione della Camera dei deputati – Il corpo elettorale – Il collegio unico nazionale – La proposta, la designazione e l'approvazione – Il Gran Consiglio del Fascismo.

10° Formazione della legge – Delegazione legislativa – Ordinanze – Regolamenti – Testi unici – Decreti-legge – Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

11° Funzioni ispettive e di controllo del parlamento – La Corte dei conti – Funzione consultiva del Consiglio di Stato.

12° Precedenti politici e dottrinari del Fascismo – Il programma della riforma costituzionale.

13° Rapporti fra lo Stato e la Chiesa – Gli accordi del Laterano: il trattato ed il concordato del febbraio 1929.

VIII. — *Diritto amministrativo.*

1° Il diritto amministrativo in generale: definizione del diritto amministrativo – La scienza del diritto amministrativo e la scienza dell'amministrazione.

2° Lo Stato moderno e la pubblica amministrazione – L'attività amministrativa e le altre funzioni fondamentali dello Stato – Le fonti del diritto amministrativo (le leggi formali e gli atti con efficacia di leggi formali; le consuetudini di diritto amministrativo) – Efficacia, interpretazione ed applicazione delle norme di diritto amministrativo.

3° I soggetti attivi e passivi della podestà amministrativa – Gli atti amministrativi e la loro efficacia, invalidità e revoca – La responsabilità delle pubbliche amministrazioni e verso le pubbliche amministrazioni.

4° L'organizzazione amministrativa: gerarchia e collegialità – I funzionari e gli impiegati pubblici. L'amministrazione diretta dello Stato: gli uffici centrali deliberanti (Capo del governo – Capo dello Stato – Il Consiglio dei Ministri) – Gli uffici centrali consultivi (il Consiglio di Stato) – Gli uffici centrali di controllo (la Corte dei conti).

5° L'amministrazione diretta dello Stato: gli uffici locali – L'amministrazione autarchica: gli enti territoriali (il comune, la provincia: organizzazione e controlli) – Gli enti istituzionali.

6° La protezione giuridica verso la pubblica amministrazione (giurisdizione ordinaria – giurisdizione amministrativa non giurisdizionale – le giurisdizioni amministrative) – I giudizi sui conflitti delle competenze amministrative.

7° I poteri della pubblica amministrazione, ordinanza amministrativa – I poteri di polizia – Disciplina del diritto di proprietà – Disciplina sociale e tutela economica.

8° L'amministrazione finanziaria: il bilancio – Mezzi per provvedere all'amministrazione – Il demanio pubblico – I beni patrimoniali.

IX. — *Economia politica.*

1° I principi economici fondamentali – Fasi e tipi della vita economica.

2° I fattori della produzione e la loro rimunerazione.

3° I diversi rami della produzione – L'Italia ed il problema delle materie prime – L'artigianato e la grande industria.

4° L'agricoltura e le classi rurali – Il problema della bonifica integrale e della colonizzazione interna in Italia.

5° Il commercio internazionale.

6° Credito, banche, borse, trasporti.

7° La moneta ed i moderni problemi monetari.

8° L'attuale crisi mondiale.

X. — *Questione sociale.*

1° Le condizioni delle classi operaie agli inizi del capitalismo.
2° Il socialismo dalla rivoluzione francese fino al manifesto dei comunisti.
3° Le teorie socialiste di Carlo Marx e loro critica.
4° Il movimento socialista internazionale e quello italiano dal 1850 al 1921.
5° Le correnti riformistiche nel secolo XIX - Il socialismo di Stato - Il riformismo liberale e la legislazione sociale.
6° L'azione autonoma delle classi operaie - Sindacalismo e « trade-unionismo ».
7° Il corporativismo italiano come sistema economico-sociale.
8° La Russia e il bolscevismo.
9° Il nazionalsocialismo germanico.

ALLEGATO N. 45.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello dei ruoli di comando.

Gli esami consistono nei seguenti 5 gruppi di prove od esperimenti

I Gruppo - ARTE MILITARE.

1. — Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sugli argomenti contenuti nel seguente programma:

1° Le istituzioni militari - I fattori della potenza militare di uno Stato - L'ordinamento delle forze militari di terra, di mare e dell'aria, in generale: entità delle forze, loro proporzione, relazioni con le altre attività nazionali.

2° Gli obblighi militari dei cittadini - Il principio dell'obbligo generale nella sua applicazione - L'età della chiamata - La durata dell'obbligo - La ferma - La forza bilanciata - I richiami alle armi - La matricola - I distretti ed i depositi - Il reclutamento del R. esercito e cenni su quello della R. marina e della R. aeronautica.

3° Il Ministro della guerra - Il capo ed il sottocapo di S. M. dell'esercito - I comandanti designati d'armata - Gli ispettori delle varie armi - La Commissione suprema di difesa - Il Consiglio dell'esercito - Il capo di S. M. generale - Il comitato di mobilitazione civile.

4° La circoscrizione militare territoriale - I comandi di corpo di armata e di divisione - Gli ispettori di mobilitazione - I distretti militari.

5° L'ordinamento di pace delle varie armi - La formazione di guerra delle grandi unità - La costituzione della divisione di fanteria: comando-truppe-servizi.

6° Il funzionamento dei servizi in guerra: sanitario, di commissariato, di amministrazione, di artiglieria, del genio militare, veterinario, automobilistico, cartografico, rifornimento quadrupedi, della giustizia militare, della assistenza spirituale.

7° Cenni sull'ordinamento e sull'impiego della marina, sulle basi navali, sui mezzi di superficie e subacquei - Cenno sulle azioni navali e sulla protezione delle comunicazioni marittime - La difesa costiera - Cenno sulla circoscrizione militare marittima.

8° Cenni sull'ordinamento e sull'impiego dell'aeronautica - L'armata aerea; l'aeronautica per il R. esercito, per la R. marina e per le colonie: costituzione, compiti caratteristici affidati - Dipendenza ed impiego dell'aeronautica per il R. esercito - La difesa contraerei - Cenno sulla circoscrizione aerea territoriale.

9° Cenni sulle forze coloniali, in genere, e sul loro impiego nella madre patria - I RR. corpi truppe coloniali dell'Eritrea, Tripolitania e Cirenaica: costituzione; reclutamento; cenni sulle formazioni - Cenni sulle forze coloniali della Francia e dell'Inghilterra.

Durata della prova: 30 minuti.

II Gruppo - GEOGRAFIA.

II. — Prova *orale.*

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sugli argomenti contenuti nel seguente programma:

1° La posizione dell'Italia nel Mediterraneo - Le varie parti del Mediterraneo e i rilievi che lo attorniano e vi si protendono - Rapporti militari dell'Italia con le varie parti del Mediterraneo e coi paesi che vi si affacciano.

2° Il teatro d'operazioni italo-francese - Scacchieri alpino, piemontese, del Rodano.

3° Il teatro d'operazioni italo-svizzero.

4° Il teatro d'operazioni italo-austro-tedesco - Scacchieri dell'Adige, del Tirolo della Baviera, della Carnia, del Cadore, della Carinzia.

5° Il teatro d'operazioni italo-jugoslavo - Scacchieri delle Alpi Giulie, Adriatico, Danubiano.

6° I teatri d'operazioni dell'Alto Tirreno e del basso Tirreno (andamento e natura delle coste, fondali, porti commerciali e militari retroterra - Valore militare e reciproca influenza di questi elementi nei riguardi di operazioni terrestri, marittime ed aeree).

7° I teatri d'operazioni dell'alto e basso Adriatico (come pel n. 6).

8° Il teatro d'operazioni jonico-libico (come pel n. 6).

9° I teatri d'operazioni insulari: Sicilia, Sardegna, Corsica (come pel n. 6).

10° Il teatro d'operazioni libico: Tripolitania; Cirenaica.

11° I teatri d'operazioni eritreo e della Somalia.

12° L'Italia e l'assetto politico dell'Adriatico.

13° L'ordinamento economico commerciale dell'Adriatico.

14° L'assetto politico dei Balcani.

15° La Turchia ed i mandati europei in Levante.

16° L'Italia nella politica africana e i mandati europei in Africa - Relazioni economiche fra l'Italia l'Africa.

17° Assetto politico dell'Africa settentrionale e nord-occidentale.

18° Russia ed Inghilterra nel medio Oriente.

19° Europa e Stati Uniti d'America nell'Estremo Oriente.

20° Stati Uniti d'America e Messico - Stati Uniti d'America Panama e Nicaragua - Stati Uniti d'America e Giappone.

21° Le relazioni economiche tra l'Italia e l'America latina.

22° Le grandi linee internazionali di navigazione aerea.

Durata della prova: 30 minuti.

III Gruppo - STORIA.

III. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo agli argomenti di cui al seguente programma:

Nota: Il candidato deve dimostrare di possedere in misura proporzionata al grado di cui è rivestito:

a) l'attitudine ad esporre e sviluppare, con ordine e chiarezza d'insieme, le varie parti dell'argomento trattato.

b) la capacità di ragionare sulle cause dei fatti storici e sulle correlazioni e deduzioni che da essi si possono ricavare.

1° Il trattato di Aquisgrana e l'assetto politico europeo da esso determinato - La casa di Hohenzollern e la sua missione in Prussia - La figura politico-militare di Federico II - La Prussia stato militare - L'arte militare di Federico II, nel campo strategico ed in quello tattico - L'avviamento alla guerra assoluta - La guerra dei 7 anni, con particolare riferimento alla campagna del 1757.

2° Cenno sulle condizioni politiche degli Stati europei, dalla pace di Aquisgrana alla rivoluzione francese - Il potere monarchico assoluto e il continuo progredire della borghesia - L'opera degli scrittori, dei filosofi, degli economisti della seconda metà del sec. XVIII - La preparazione del periodo napoleonico attraverso gli studi degli scrittori militari.

3° La rivoluzione francese - Le caratteristiche dei suoi principali periodi - Il nuovo orientamento della vita politica e sociale in Europa - L'Italia durante la rivoluzione francese.

4° La preparazione di Napoleone alla guerra - La sua opera nel campo militare e nel campo politico tra il 1793 ed il 1800.

5° Le caratteristiche della guerra napoleonica, ed il concetto di guerra assoluta - Esempi di manovre avvolgenti e centrali - L'azione di comando di Napoleone e l'opera dei comandanti in sottordine - Gli eserciti napoleonici: lo Stato Maggiore, le diverse armi ed il loro impiego; le informazioni ed i servizi.

6° I concetti e i procedimenti della battaglia napoleonica: l'impiego delle tre armi; la riserva; l'inseguimento.

La efficacia dei fattori morali nelle vittorie napoleoniche - Studio ed esame analitico di una campagna napoleonica a scelta del candidato.

7° Il Congresso di Vienna e il conseguente assetto degli Stati europei - Le restaurazioni - Il risorgimento italiano - Aspirazioni ed

errori nei movimenti liberali italiani dal 1821 al 1848 – Le diverse concezioni di Mazzini, di Gioberti, e di Cavour circa l'indipendenza e l'unità d'Italia.

8° Lo studio dell'arte militare napoleonica e le sue diverse conseguenze in Francia ed in Germania – La scuola francese; campagne di Algeria e d'Italia nel 1859 – L'influenza militare francese in Italia, con speciale riguardo al Piemonte.

Sintesi degli avvenimenti politici che portarono alla proclamazione del Regno d'Italia.

9° La decadenza della Spagna e del Portogallo come Stati coloniali e lo sviluppo delle colonie francesi ed inglesi in Africa, in Asia ed in America, durante i secoli XVIII e XIX.

Le colonie e la loro importanza politica, economico e militare Scopi, caratteri e avvenimenti principali delle imprese coloniali italiane.

10° Bismark ed il proseguimento dell'opera degli Hohenzollern verso l'unità germanica – L'Europa di fronte al problema della costituzione del grande Stato tedesco.

Roon e Moltke. La preparazione dell'esercito prussiano alle guerre del 1866 e del 1870-71. I provvedimenti per la mobilitazione e gli studi per i piani d'operazione.

11° La manovre di Konikgräetz, della Saar, di Metz e di Sédan; la loro concezione, l'esecuzione, i risultati - Studio ed esame analitico di una delle anzidette manovre, a scelta del candidato.

12° L'Europa dal 1871 al 1914. La questione d'Oriente, la sua origine ed i suoi sviluppi nei secoli XIX e XX - La guerra russo-turca (1877-78): le cause e i principali avvenimenti militari - Il trattato di S. Stefano – Il congresso di Berlino e la sua importanza.

L'evoluzione degli eserciti europei dal 1871 alla grande guerra.

13° La guerra anglo-boera – Deduzioni nel campo tattico – La guerra russo-giapponese – L'assedio e la conquista di Port-Arthur – Le campagne di Manciuria: le manovre di Liao-Yang e di Mukden – La fortificazione campale e le sue conseguenze sullo sviluppo e nell'impiego dei mezzi di offesa.

Le guerre balcaniche del 1912-1913.

14° La grande guerra - Cause essenziali e cause occasionali – Il fattore economico – Le dottrine militari – Gli eserciti scesi in campo – I teatri ed i piani d'operazione.

15° La condotta della guerra di movimento nel 1914 in Francia, nella Prussia orientale, in Galizia ed in Serbia.

La stabilizzazione delle fronti e la guerra di posizione – Le principali vicende delle diverse campagne della guerra – I fattori morali e materiali del successo degli alleati – L'importanza della libertà dei mari e dello sfruttamento delle colonie.

16° L'Italia nella grande guerra - La sua situazione politica e militare nel 1914-1915 – L'efficacia del suo intervento – Le operazioni nel 1915, 1916 e 1917, con particolare riguardo al teatro d'operazioni italiano.

17° Le operazioni nel 1918: la battaglia dall'Astico al mare e quella di Vittorio Veneto – L'azione della Regia marina – L'intervento italiano in Albania, in Macedonia ed in Francia – I fattori morali e materiali che condussero alla nostra vittoria – Le operazioni italiane in Libia dopo il 1918.

18° I trattati di pace - Loro caratteristiche e loro conseguenze sull'assetto politico militare dell'Europa - La società delle Nazioni.

Durata della prova: 8 ore.

V. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione il tema scritto e deve rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sugli argomenti contenuti nel programma per la prova scritta.

Durata della prova: 30 minuti.

IV Gruppo - COLTURA TECNICO PROFESSIONALE.

Il candidato deve dimostrare di conoscere a fondo, **in relazione alle mansioni del grado al quale aspira,** gli elementi di base per il buon impiego della propria arma.

Le prove sono le seguenti:

VI. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo a questioni tecnico professionali dell'arma cui il candidato appartiene od alla soluzione di un problema concreto di impiego dell'arma stessa sulla base dei seguenti programmi.

Programma per i maggiori di fanteria.

1° Caratteristiche principali dei mezzi di fuoco della fanteria - Studi e tendenze odierne.

2° Le armi della fanteria degli eserciti italiano, francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

3° Il tiro col fucile - L'impiego nel combattimento - Gli elementi di efficacia.

4° Il tiro delle mitragliatrici. - Organizzazione e impiego dei fuochi.

5° - Le bombe a mano e da fucile - Il tiro del lanciabombe - Gli elementi di efficacia - L'impiego del loro fuoco nel combattimento.

6° I carri armati e le autoblindomitragliatrici.

7° I gas di combattimento - I lanciafiamme e le sostanze fumogene.

8° Il collegamento e i mezzi di trasmissione della fanteria - Tendenze odierne - Collegamenti tra fanteria e artiglieria.

9° Il servizio di rifornimento delle armi e delle munizioni della fanteria - Concetti che ne informano l'organizzazione ed il funzionamento.

10° I mezzi di offesa degli aerei contro obiettivi terrestri - Il tiro contro aerei della fanteria. Il mascheramento.

11° Concetti informatori della costituzione organica dei riparti e delle unità di fanteria - Tendenze odierne.

12° La cavalleria nell'esplorazione e nel combattimento – La fanteria a sostegno della cavalleria.
13° La sezione cannoni da 65/17 . Caratteristiche di tiro e d'impiego.
14° Le artiglierie leggere e pesanti campali.
15° Elementi e fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria.
16° Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale.
17° Le azioni di fuoco dell'artiglieria di corpo di armata e di Armata.
18° L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione.
19° Le caratteristiche dell'organizzazione della fanteria negli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

Programma per i maggiori di cavalleria.

1° Le armi della cavalleria - Importanza delle armi automatiche – Studi e tendenze odierne.
2° Le armi da fuoco della fanteria e della cavalleria degli eserciti italiano francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.
3° Il tiro del moschetto e della mitragliatrice leggera - Organizzazione e impiego dei fuochi.
4° Il collegamento e i mezzi di trasmissione, per quanto interessa la cavalleria - Tendenze odierne.
5° I mezzi di lavoro e di distruzione della cavalleria - Loro impiego.
6° Ciclisti fanteria autoportata, carri armati e autoblindomitragliatrici in unione alla cavalleria.
7° I gas di combattimento - I lanciafiamme e le sostanze fumogene.
8° I mezzi di ricognizione aerea – Cavalleria e aviazione.
9° Concetti informatori della costituzione organica dei riparti e delle unità di cavalleria – Tendenze odierne.
10° Il combattimento della fanteria.
11° Le artiglierie leggere e pesanti campali – L'artiglieria a cavallo.
12° Elementi e fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria
13° Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale.
14° Le azioni di fuoco dell'artiglieria di corpo d'armata e di armata.
15° Il combattimento della divisione di fanteria.
16° L'organizzazione del terreno, nel combattimento in posizione.
17° La cura, l'allenamento, la conservazione del cavallo isolato e della collettività equina.
18° Le principali razze equine – Il problema dell'allevamento.
19° Le caratteristiche dell'organizzazione della cavalleria negli eserciti francese, tedesco svizzero, austriaco e jugoslavo.

Programma per i maggiori di artiglieria.

1° Le caratteristiche dei materiali di artiglieria – Studi e tendenze odierne.

2º I materiali di artiglieria dell'esercito italiano - Cenni sui materiali di artiglieria degli eserciti francese, tedesco svizzero, austriaco e jugoslavo.

3º Dati pratici sul funzionamento balistico sull'azione meccanica degli esplosivi di lancio nelle bocche da fuoco - Cautele e criteri per l'impiego pratico delle varie polveri - Anormalità ed inconvenienti che possono manifestarsi nelle varie parti del materiale di artiglieria durante il tiro Procedimenti e mezzi per prevenirli, rimuoverli, attenuarli.

4º Le armi della fanteria Loro caratteristiche balistiche e di costruzione.

5º I carri armati e le autoblindomitragliatrici Loro caratteristiche di costruzione e d'armamento.

6º Il tiro dell'artiglieria - Risoluzione dei problemi pratici di tiro - Costruzione speditiva delle traiettorie grafiche - Impiego delle tavole di traiettorie grafiche e degli abachi - Calcolo pratico delle variazioni degli elementi della traiettoria derivanti dalle cause perturbatrici del tiro.

7º Il tiro dell'artiglieria contro obiettivi terrestri La preparazione del tiro Gli effetti del tiro - Applicazione del calcolo del percento dei colpi che colpiscono un dato bersaglio - Computo del munizionamento e del tempo occorrenti per ottenere dati effetti sopra determinati bersagli - Deduzione delle norme della condotta del fuoco dalla teoria della probabilità.

8º L'organizzazione della massa d'artiglieria.

Dei comandi di artiglieria Loro funzioni nel combattimento.

9º L'impiego del fuoco d'artiglieria nella battaglia offensiva e in quella difensiva Lo schieramento delle artiglierie Scelta e organizzazione delle posizioni L'organizzazione dei tiri

10º L'osservazione e i collegamenti d'artiglieria.

11º I concetti che ispirano l'organizzazione e il funzionamento del rifornimento delle munizioni e dei materiali di artiglieria.

12º Gli obiettivi navali L'impiego e il tiro dell'artiglieria da costa.

13º Gli obiettivi aerei – L'impiego e il tiro dell'artiglieria contro aerei - L'organizzazione della difesa da terra contro aerea (territoriale e presso le truppe).

14º L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione - I mezzi di lavoro delle batterie - La difesa vicina delle batterie - La difesa contro i gas - Il mascheramento.

L'azione dell'artiglieria contro la organizzazione a difesa.

15º Le caratteristiche dell'organizzazione dell'artiglieria negli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

Programma per i maggiori del genio.

Nota: Il progetto dei lavori deve essere completo in tutte le sue parti: relazione esplicativa; disegni, calcoli, computo del materiale, del personale, del tempo occorrente, organizzazione dei lavori, norme esecutive. È permesso per tale prova l'uso di manuali di inge-

gneria, di manuali speciali per i lavori del genio e di tavole logaritmiche.

1° Verifica di stabilità di ponti (in ferro, in legname, in muratura, in cemento armato, ponti sospesi) per strade ordinarie - Rafforzamenti relativi.

2° Costruzione di ponti di circostanza (su cavalletti, su stilate, a traliccio, sospesi) per il passaggio di carichi militari Riattamento di ponti interrotti.

3° Costruzione o riattamento di un tronco di strada ordinaria in terreno vario Lavori di difesa delle strade dalle frane lavine e valanghe

4° Costruzione di un tronco di ferrovia da campo e di un ponticello ferroviario - Lavori per aumentare la capacità di carico e scarico di una stazione ferroviaria.

5° Impianti idrici per l'approvvigionamento di una grande unità - Lavori di presa, di conduzione, sollevamento e distribuzione delle acque.

6° Opere di difesa dei corsi d'acqua (sponde, argini, dighe) e loro riattamento Prosciugamento e consolidamento di terreni acquitrinosi.

7° Apprestamento e riattamento di interruzioni stradali e ferroviarie.

8° Impianto di teleferiche regolamentari e di circostanza.

9° Costruzione di opere murarie o in cemento armato per magazzini, depositi esplosivi, ricoveri, osservatori ecc. in terreno vario.

10° Impianti elettrici - Produzione, trasporto e distribuzione di energia per illuminazione, forza motrice, elettrificazione di ostacoli.

Durata della prova: 8 ore.

VI. — Prova *orale*, consistente nella discussione del tema svolto ed in interrogazioni sugli argomenti contenuti nel programma per la prova scritta di coltura tecnico professionale e, per i tenenti del genio, anche sui seguenti argomenti:

1° I materiali del genio per lavori di zappa e di mina, per teleteriche, per lavori ferroviari, per passaggio di corsi d'acqua, per collegamenti, per osservazione, per servizio idrico, per servizi elettrici, per mascheramenti, per estinzione incendi - Questioni tecniche e industriali ad essi attinenti.

2° L'assegnazione alle grandi unità dei reparti delle specialità dell'arma in relazione alle esigenze tattiche e logistiche - Ordinamento e funzione dei comandi del genio - Ordinamento dei servizi del genio.

3° Gli effetti dei tiri dell'artiglieria e degli aerei da bombardamento sulle costruzioni e sui ricoveri: dati di efficacia e conseguente resistenza da darsi alle opere.

4° Le caratteristiche dell'organizzazione delle truppe e dei servizi del genio negli eserciti francese, tedesco, svizzero, austriaco e jugoslavo.

Durata della prova: 30 minuti.

V Gruppo - PROVE APPLICATIVE.

Le prove sono tre.

Per i maggiori di fanteria, cavalleria ed artiglieria:

I Prova: una serie di esercitazioni con i quadri, della durata approssimativa di giorni 10, nelle quali il candidato deve compilare e discutere sul terreno ordini di operazione relativi all'impiego di un riparto e cioè:

a) per quelli di fanteria: un battaglione di fanteria con sezione cannoni da 65/17, inquadrato o supposto inquadrato nel reggimento, e appoggiato dall'artiglieria divisionale;

b) per quelli di cavalleria: un gruppo di squadroni inquadrato nel reggimento, o eventualmente isolato con riparti ciclisti e con artiglieria a cavallo;

c) per quelli di artiglieria: un gruppo di batterie da campagna o pesanti campali, inquadrato, o supposto inquadrato, nell'artiglieria di una divisione.

Può — eventualmente — essere considerato l'impiego di carri armati per i maggiori di fanteria e di carri veloci per i maggiori di cavalleria.

Tutti i riparti sopraindicati possono essere in parte effettivi ed in parte rappresentati.

II Prova: Impiego sul terreno di un riparto effettivo, proporzionato al grado al quale il candidato aspira. Detta prova deve, sempre che possibile, comprendere un'azione di fuoco reale del riparto che si considera o, quanto meno, di una aliquota di esso:

III Prova: Compilazione di un tema di manovra con i quadri, a partito unico, in base ad una determinata situazione proposta; esposizione verbale dei criteri informativi del tema e del suo pratico svolgimento, a scopo di addestramento del riparto della specialità scelta dal candidato e corrispondente al grado al quale il candidato aspira.

Per i maggiori del genio.

I Prova: Una serie di esercitazioni con i quadri, analogamente a quanto è stabilito per i pari grado delle altre armi, nelle quali il candidato deve disimpegnare le mansioni di comandante del genio di grande unità (corpo d'armata) o essere preposto all'impiego dei riparti di una o più specialità dell'arma che sono, o che possono essere, assegnati alla grande unità stessa.

II Prova: Compilazione di un progetto concreto della sistemazione difensiva di un tratto di fronte, o dell'impianto dei collegamenti, o dell'operazione tecnica del passaggio di un corso d'ac-

qua, riferendosi al terreno delle precedenti esercitazioni e ad una determinata situazione tattica, e considerando l'organizzazione dei lavori e dei rifornimenti, il calcolo del personale, dei materiali e del tempo necessari.

III Prova: analoga a quella dei pari grado delle altre armi.

Durata di ciascuna prova: è stabilita dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 46.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello dei ruoli di mobilitazione.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo alla trattazione di una questione riflettente l'ordinamento, il reclutamento o la mobilitazione dell'esercito.

II. — Prova *orale.*

Il candidato può essere chiamato a discutere gli argomenti trattati nel tema scritto e deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sugli argomenti contenuti nel seguente programma:

I. — NOZIONI DI MOBILITAZIONE DEL REGIO ESERCITO.

1° Modalità e prescrizioni relative alla mobilitazione; indice di mobilitazione; tabelle di mobilitazione.

2° Mobilitazione del R. esercito - Formazioni organiche - Servizi - Mobilitazione di sottufficiali e truppa - Mobilitazione dei quadri.

3° Accantonamento delle dotazioni presso i centri di mobilitazione - Disposizioni per la compilazione e trasmissione delle situazioni richieste dei materiali occorrenti per la mobilitazione - Precettazione e requisizione quadrupedi.

4° Richiamo alle armi e affluenza richiamati: alloggiamenti, equipaggiamento - Progetti e preparativi di mobilitazione.

5° Bollettino di mobilitazione e relativa appendice - Bollettino delle destinazioni.

II. - NOZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI E DELLA TRUPPA.

6° Norme generali sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo e di complemento.

Disposizioni di carattere speciale sulla assegnazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo a servizi speciali (stato maggiore - Servizio tecnico armi e munizioni - Servizio studi ed esperienze del genio - Servizio tecnico automobilistico - Ruolo mobilitazione, ecc.).

7° Norme generali sul reclutamento della truppa - Organi dei consigli di leva - Riforma - Rivedibilità - Dichiarazioni di limitata idoneità al servizio.

Istruzione premilitare.

Chiamata alle armi - Ferme - Dispense e riduzioni di servizio alle armi - Volontarie prestazioni di servizio alle armi - Congedi - Richiami alle armi - Chiamate di controllo.

III. - NOZIONI SULLO STATO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO.

8° Nomina ad ufficiale - Anzianità di grado - Dell'impiego degli ufficiali in servizio permanente effettivo (servizio effettivo; « a disposizione » - « fuori organico » - disponibilità - aspettativa - sospensione dall'impiego).

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo (anzianità, a scelta ordinaria, a scelta speciale - per merito eccezionale - in tempo di guerra).

9° Cessazione dal servizio permanente effettivo.

10° Ufficiali riassunti quali invalidi di guerra - Ufficiali in congedo (di complemento - in posizione ausiliaria - in congedo provvisorio - riserva).

Avanzamento degli ufficiali in congedo.

11° Perdita del grado - Consigli di disciplina (ordinamento e procedura).

IV. - NOZIONI SUL SERVIZIO MATRICOLARE DEL REGIO ESERCITO.

12° Ordinamento del servizio matricolare degli ufficiali e della truppa - Compiti - Funzionamento.

Documenti matricolari - Impianto, rinnovamento, custodia ed aggiornamento dei documenti matricolari - copie - parificazioni - dichiarazioni.

13° Iscrizione a matricola delle variazioni relative ai servizi compiuti in tempo di pace e in guerra presso l'esercito mobilitato - Servizi coloniali - Servizi che comunque importino benefici agli effetti della pensione, dello stipendio, della carriera - Onorificenze e ricompense - Ferite e infermità.

14° Computo e riconoscimento delle campagne di guerra – Ammissione ai benefici concessi per il servizio compiuto dopo la data dell'armistizio in zona di guerra presso enti mobilitati; presso corpi di spedizioni all'estero e presso commissioni interalleate di controllo.

V. — NOZIONI DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ MILITARE.

15° L'amministrazione centrale della guerra – I più importanti organi territoriali amministrativi – Ispettori amministrativi – Uffici di contabilità e revisione.

L'amministrazione dei corpi.

L'amministrazione e contabilità dei reparti.

16° Gli agenti – La responsabilità amministrativa – I contratti in genere – Le operazioni di cassa.

Vitto - Vestiario ed equipaggiamento - Casermaggio - Quadrupedi.

17° I movimenti del materiale - Resoconti e controlli - Costruzioni e riparazioni - Cenni generali di amministrazione dei materiali – Scritture per la contabilità ed amministrazione dei materiali - Revisione della contabilità in materia.

VI. NOZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI MATERIALI DEI GRUPPI A, B, C.

Parte comune a tutte le armi.

18° Ordinamento e servizio interno dei magazzini - Norme per la conservazione dei vari materiali dei gruppi A e B.

19° – Generalità sul servizio delle riparazioni e manutenzione dei materiali del gruppo C: armi portatili; buffetterie; munizioni per armi portatili; carreggio ed accessori di carreggio; Bardature.

Parte speciale per gli ufficiali di artiglieria.

20° Ordinamento e servizio interno dei reggimenti e delle direzioni di artiglieria - Personale della direzione e degli stabilimenti.

21° Ordinamento delle officine e sistema di lavoro - Commesse – Gestione e contabilità dei lavori.

22° Servizio e gestione dei materiali di artiglieria ed automobilismo presso le unità.

23° Generalità sul servizio delle riparazioni e manutenzione dei materiali del gruppo C.: artiglierie; affusti; sotto affusti; carrelli; rotaie a cingolo; materiali di precisione; strumenti ottici; apparati telefonici e radiotelefonici: esplosivi di guerra, ecc.

Parte speciale per gli ufficiali del genio.

24° Ordinamento e servizio interno dei reggimenti, degli uffici delle fortificazioni e delle officine del genio.

25° Servizio e gestione dei materiali presso i reggimenti del genio, gli uffici delle fortificazioni e le officine.

26° Generalità sul servizio delle riparazioni e manutenzione dei materiali del gruppo C. (genio): collegamenti; fotoelettrici; da ponte; ferroviari; da zappa; da mina; degli aerostieri; fotografici, ecc.

Durata della prova: 1 ora.

ALLEGATO N. 47

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello medico.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *orale*, su argomenti della branca medico chirurgica che il candidato coltiva.

Il candidato, nella domanda per l'ammissione agli esami a scelta speciale, dovrà dichiarare su quale materia intenda di eseguire questa prova.

In base a ciò la commissione gli assegna un tema della rispettiva specialità: 24 ore dopo il candidato svolge dinanzi alla commissione una dissertazione sull'argomento.

Durata della prova: 45 minuti.

II. — Prova *orale, pratica*, di servizio sanitario in guerra.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge su argomenti riguardanti il servizio sanitario in guerra e deve sviluppare applicazioni pratiche del servizio stesso, riferite, sulla carta, a situazioni logistiche concrete.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

III. — Prova, *orale e pratica*, di medicina legale-militare.

La commissione esaminatrice assegna per ciascun candidato un infermo per il quale occorra dare un giudizio medico legale. Il candidato visita il malato, fa tutte le prove e le indagini cliniche e di gabinetto che il caso richieda, e lo illustra poi, verbalmente accennando al provvedimento che ritenga necessario.

Il caso prescelto non riflette la materia nella quale il candidato sia specializzato.

Sono forniti al candidato: l'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti del servizio militare; la legge, il regolamento, l'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento; la legge ed il regolamento 1895 sulle pensioni civili e militari; il R. decreto

n. 1491 del 12 luglio 1925 circa la riforma giuridica delle pensioni di guerra; la legge 11 marzo 1926 n. 416, e le relative disposizioni illustrative e interpretative (regolamento) e quelle altre leggi, decreti e regolamenti che il candidato richiede.

Sono altresì messi a disposizione del candidato tutti i mezzi di indagine di cui egli crede di servirsi.

Gli ammalati prescelti debbono riferirsi alla medicina o alla chirurgia, e relative specialità.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

IV. — Prova *orale*, su argomenti di amministrazione.

La commissione interroga il candidato sul funzionamento amministrativo di un ospedale militare o di un'infermeria presidiaria e specialmente sulle mansioni e responsabilità che sono devolute ai direttori ed ai gestori di tali stabilimenti.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione

---

ALLEGATO N. 48

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello chimico farmacista.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema di chimica farmaceutica o tossicologica — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente argomenti che interessino direttamente o indirettamente il servizio chimico farmaceutico militare.

Durata della prova: 7 ore.

II. — Prova *orale*, sulle preparazioni sintetiche e analisi elementari organiche.

La commissione interroga il candidato su argomenti riguardanti gli oggetti della prova, con speciale riguardo a quei prodotti organici ottenuti per sintesi che si trovano inscritti nella tariffa dei medicinali in vigore.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

III. — Prova *orale*, su argomenti di amministrazione (parte farmaceutica) e di servizio sanitario in pace e in guerra.

La commissione interroga il candidato dapprima su argomenti di amministrazione, poscia di servizio sanitario militare in pace e in guerra, specialmente attinenti al servizio chimico-farmaceutico.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 49.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello commissario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo ad argomenti riflettenti i servizi pratici di commissariato in tempo di pace ed in tempo di guerra, con riferimento alle ultime campagne del nostro esercito.

Durata della prova: 7 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione il tema svolto e deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

1° Questioni riflettenti i servizi di commissariato in pace ed in guerra.

2° Tecnologia sulle materie prime e prodotti che interessano l'alimentazione degli uomini e dei quadrupedi, il servizio del casermaggio, del vestiario ed equipaggiamento.

3° Il movimento commerciale di tali materie prime e prodotti in Italia, con accenni ai principali mercati esteri, esportatori di ciò che abbisogna all'esercito in fatto di alimentazione e vestiario, in correlazione coi bisogni della popolazione civile.

4° Stato e condizioni delle industrie, in Italia, che interessano i servizi di commissariato militare (molitura, panificazione, gallettificazione, industria delle paste alimentari e prodotti in conserva, del freddo, saccarifera, casearia, laniera, cotoniera).

5° Cenni sull'organizzazione corporativa dello Stato italiano.

Durata della prova: un'ora.

III. — Prova *pratica*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sulle norme pel funzionamento dei servizi di commissariato in guerra, e deve svolgere applicazioni pratiche riferite a situazioni logistiche concrete e ricognizioni del terreno.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 50.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello di sussistenza.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo al servizio pratico esecutivo di sussistenza in pace ed in guerra con eventuale riferimento alle ultime campagne del nostro esercito.

Durata della prova: 7 ore.

II. — Prova *orale*.

Il candidato deve discutere con la commissione il tema scritto e rispondere alle interrogazioni che gli sono rivolte sui seguenti argomenti:

1° Questioni interessanti il funzionamento pratico e tecnico e la gestione amministrativa e contabile degli stabilimenti di sussistenza in pace ed in guerra;

2° Nozioni complete tecnologiche riflettenti le vettovaglie per l'alimentazione dell'esercito e trasformazioni che vengono praticate negli stabilimenti di sussistenza.

In tale prova si valuterà se il candidato sia al corrente dei principali progressi dell'industria molitoria, della panificazione e di altri principali prodotti interessanti l'amministrazione militare, desumibili da bollettini, riviste e pubblicazioni italiane.

Durata della prova: un'ora.

ALLEGATO N. 51.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello di amministrazione.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo ad un argomento di amministrazione e di contabilità militare e dello Stato.

Durata della prova: 7 ore.

II. — Prova *orale*

Il candidato deve discutere con la commissione il tema scritto.

Durata della prova: 30 minuti.

III. — Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

1º Concetto e definizione di contabilità di Stato: suo sviluppo in Italia; la legislazione italiana.

2º Cenni di legislazione comparata.

3º Organi e funzioni di controllo nell'amministrazione statale.

4º Controllo esterno; il Parlamento e la Corte dei conti.

5º Controllo interno: la ragioneria generale dello Stato le ragionerie centrali e provinciali; il Consiglio dei ragionieri.

6º Funzionamento della ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie centrali.

7º I beni dello Stato, demanio pubblico e beni patrimoniali Gli inventari dei beni dello Stato; classificazione delle attività e delle passività; forme diverse d'inventari; criteri generali di valutazione.

8º Il bilancio dello Stato preparazione e struttura del bilancio.

9º L'esercizio finanziario, le entrate e le spese, loro classificazione e valutazione; bilancio di competenza e di cassa: variazione agli stanziamenti del bilancio; fondi di riserva.

10º Il bilancio come legge; presentazione al parlamento; esame secondo i vari sistemi; conflitti parlamentari e rifiuti del bilancio; voto del bilancio; sua esecuzione

11º Vicende del bilancio in Italia.

12º Il conto consuntivo finanziario e patrimoniale: sua preparazione e struttura; materia e forma.

13º I contratti: generalità, capitolati d'oneri, procedimenti per gli incanti; per l'appalto concorso e per le licitazioni e le trattative private; servizio ad economia; collaudi - Competenza dei corpi consultivi in materia contrattuale.

14º Servizi dell'entrata, generalità - Accertamento: modi in cui esso si compie - Riscossione diretta o per appalto; cauzioni - Versamento, fatture di versamento, quietanze; compensazione.

15º Servizi della spesa: generalità - Impegno provvisorio e definitivo; varie specie di impegni: legislativi, giudiziali, contrattuali, amministrativi Controllo degli impegni.

16º Liquidazione, modi diversi di liquidazione

17º Pagamento, varie forme dei titoli relativi.

18º Servizio di tesoreria e dei magazzini - Tesoreria centrale, tesorerie provinciali e coloniali - Agenti di riscossione principali e secondari - Consegnatari - Resa dei conti amministrativi -

Resa dei conti giudiziali, specie, contenuto e documentazione: giudizio della Corte dei conti, istruttoria, procedura e decisioni.

Durata della prova: 30 minuti.

IV.— Prova *orale*.

Il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione gli rivolge sui seguenti argomenti:

Diritto civile.

1° Le leggi: scopo, pubblicazione, applicazione ed effetto.
2° Cittadinanza e diritti civili.
3° Domicilio civile e residenza.
4° Parentela ed affinità.
5° Interdizione ed inabilitazione.
6° Atti dello stato civile.
7° Dei beni e della loro suddivisione, della proprietà e sue modificazioni.
8° Possesso e sue distinzioni, acquisto, conservazione, perdita tutela del possesso - Acquisto, estinzione e tutela della proprietà.
9° Delle obbligazioni - Contratti, varie specie di contratti - Requisiti generali dei contratti - Quasi contratti - Delitti e quasi delitti.
10° Garanzie delle obbligazioni - Fideiussioni, pegno, antricresi, ipoteca, privilegi.
11° Effetti delle obbligazioni.
12° Estinzioni delle obbligazioni.
13° Successioni legittime e testamentarie.

Durata della prova: 20 minuti.

ALLEGATO N. 52.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello veterinario.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente i seguenti argomenti:

Igiene: malattie infettive ed infestive degli animali domestici profilassi e polizia sanitaria.

Durata della prova: 7 ore.

II. — Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — riflettente i seguenti argomenti:

Zootecnia; ispezione delle carni da consumare per l'alimentazione umana; servizio veterinario in pace e in guerra; bromatologia.

Durata della prova: 7 ore.

III. — Prova *orale.*

Il candidato deve discutere con la commissione esaminatrice i due temi scritti e trattare: dell'etiologia, patogenesi, manifestazioni cliniche, anatomia patologica, diagnosi, profilassi e cura di una o più malattie tra quelle sotto indicate, a scelta della commissione:

1° Adenite equina.
2° Carbonchio ematico.
3° Influenza del cavallo.
4° Anemia infettiva del cavallo.
5° Morva.
6° Tubercolosi.
7° Enterite cronica paratubercolare.
8° Linfangite criptococcica.
9° Linfangite ulcerosa.
10° Rabbia.
11° Tetano.
12° Afta epizootica.
13° Aborto epizootico.
14° Stomatite pustolosa contagiosa del cavallo.
15° Pleuro-polmonite essudativa dei bovini.
16° Peste bovina.
17° Peste del cavallo.
18° Piroplasmosi equina e bovina.
19° Tripanosi degli equini, bovini e camelidi.
20° Rogna degli equini, bovini e camelidi.
21° Erpete tonsurante degli equini e dei bovini.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

ALLEGATO N. 53.

Programmi e modalità di svolgimento degli esami che i vice direttori nei centri rifornimento quadrupedi debbono sostenere per conseguire la carica di direttore.

Gli esami consistono nelle seguenti prove:

I. — Prova *scritta,* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo agli argomenti contenuti nei seguenti programmi n. 1 e 2.

Durata della prova: almeno un'ora.

II. — Prova *pratica* relativa all'esame di uno o più equini presentati al candidato dalla commissione.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

PROGRAMMA N. 1.

Ippotecnia.

1° Elementi di anatomia degli equini: apparato osseo, apparato muscolare, apparato nervoso, apparato circolatorio, aprato respiratorio, apparato digerente, apparato della riproduzione.

2° Elementi di fisiologia degli equini:

a) fisiologia della riproduzione: calore, accoppiamento, fecondazione, gravidanza, parto;

b) fisiologia della digestione: pressione degli alimenti, masticazione ed insalivazione, deglutizione, digestione gastrica ed azione del succo gastrico, digestione intestinale, peristalsi, bile e succo pancreatico e loro azione, assorbimento, evacuazione;

c) fisiologia della respirazione.

3° Riproduzione: leggi e forme della ereditarietà; metodi di riproduzione: consanguineità, selezione, incrociamento, meticciamento ed ibridazione; scelta dei riproduttori, pratica ed igiene della riproduzione.

4° Allevamento - Vari sistemi di allevamento: brado, semibrado e stallino - Allattamento: naturale ed artificiale, slattamento, allevamento del puledro, dopo i due anni - Addestramento.

5° Esteriore conformazione degli equini: pregi e difetti delle varie parti del corpo: cronometria dentaria, mantelli e loro caratteristiche.

6° Andature: passo, trotto, galoppo, cambio.

Attitudini: sangue, fondo, velocità e resistenza, prove funzionali.

7° Tipi e razze equine:

a) tipi e razze equine dei principali paesi del mondo: Inghilterra, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Russia, Stati Uniti d'America;

b) produzione equina italiana: le antiche razze cavalline italiane e loro scomparsa - Razze estere introdotte in Italia e loro impiego.

Le condizioni dell'ippicoltura nelle varie regioni, sistemi e mezzi adoperati per migliorarle - Le razze asinine italiane - La produzione mulina italiana.

8° I foraggi adoperati nell'alimentazione degli equini: erba, fieno, avena, orzo, paglia, crusca, ecc.

9° Formazione delle razioni alimentari: criteri teorici e pratici che la regolano.

Preparazione degli alimenti.

Abbeverata.

10° Vicende del servizio ippico in Italia dal 1860 ad ora - Leggi ippiche - Azione svolta dallo Stato e dagli enti nel campo ippico - Approvazione preventiva dei cavalli e degli asini stalloni destinati alla monta pubblica - Impianto e funzionamento di stazioni di monta speciale per cavalle selezionate - Premi ai migliori

stalloni funzionanti in pubbliche stazioni di monta - Premi per acquisto di stalloni - Cessione di stalloni a prezzo di favore - Distribuzione di fattrici - Mostre ippiche - Concorsi ippici - Corse di cavalli, ecc.

11° Depositi cavalli stalloni: ordinamento, funzionamento tecnico ed amministrativo, stazioni di monta, personale direttivo o subalterno.

12° Depositi di allevamento cavalli: ordinamento, funzionamento tecnico ed amministrativo.

PROGRAMMA N. 2.

Agraria.

1° Fattori della produzione agraria e scienze alle quali ricorre l'agricoltura.

2° Come si nutrono le piante - Organi di nutrizione - Sostegno.

3° Caratteristiche del terreno agrario. Elementi principali che le piante devono trovare allo stato di pronto assorbimento nel terreno - Funzioni dell'azoto, del fosforo, della potassa e del calcio - Linfa greggia ed elaborata e fotosintesi del carbonio.

4° Come si può accrescere e migliorare la produzione agraria. - La legge del minimo e la funzione di massa. - Coltura sfruttante e coltura miglioratrice - Utilità dell'adozione di una rotazione razionale di colture (esempi di rotazione nazionale).

5° Concimi chimici: azotati, fosfatici, potassici - Concimi organici - Caratteristiche del buon letame e come può ottenersi - Utilità dell'emendamento calcico e modo di effettuarlo - Concimazioni fondamentali e concimazioni di copertura.

6° Che cosa s'intende per fertilità del terreno e come si giunge a determinarla. - Che cosa è l'humus e come si può arricchirne il terreno.

7° Campi dimostrativi e campi d'orientamento - Che cosa sono le razze elette di frumento e di altre sementi e come vi si giunge.

8° Scopo dei lavori del terreno, mezzi per eseguirli e quando si effettuano. - Scopi dei lavori superficiali, mezzi per eseguirli e quando si effettuano. - Macchine ed istrumenti per la lavorazione del terreno che trovano utile impiego nella moderna agricoltura.

9° I nemici vegetali ed animali delle piante: funghi, insetti, mammiferi, uccelli - Mezzi di lotta diretta ed indiretta contro i nemici delle piante e dei prodotti agrari.

10° Posto e durata nei prati di una rotazione razionale e come si distinguono i prati temporanei dai prati stabili - Caratteristiche dei buoni prati stabili e dei prati vecchi - Pratiche culturali e concimazione ai prati.

11° Caratteristiche e prerogative delle leguminose da prato temporaneo: erba medica, trifoglio, lupinella, sulla - Erbai estivi ed autunno-vernini. - Il silos per foraggi e suoi vantaggi - Metodi di conservazione del fieno - Fieno bruno.

12° Caratteristiche culturali dei vari cereali - Caratteristiche culturali delle principali piante sarchiate - Epoca del taglio dei fieni e della raccolta dei vari prodotti agricoli e metodi di conservazione.

ALLEGATO N. 54.

Elenco dei titoli da valutarsi per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore e colonnello degli ufficiali di cui all'articolo 181 della legge, in servizio presso il servizio chimico militare o presso il comitato per la mobilitazione civile.

1° Incarichi relativi al servizio chimico militare, assolti sia presso il servizio chimico militare, sia presso il comitato per la mobilitazione civile (da desumersi dai documenti personali).

2° Pubblicazioni, conferenze, memorie, progetti, studi, invenzioni, perfezionamenti tecnici, ecc. aventi attinenza al servizio chimico militare.

3° Importanti missioni di indole tecnica all'estero e partecipazione a commissioni o congressi nazionali od internazionali.

4° Incarichi di indole tecnica al di fuori delle normali specifiche attribuzioni.

5° Titoli accademici e di pubblica benemerenza.

6° Insegnamento quale titolare, aggiunto od incaricato di materie tecniche presso scuole, enti od organizzazioni varie militari e civili.

7° Corsi di specializzazione presso Regie Università o istituti vari superiori.

I titoli debbono essere valutati in relazione al grado cui il candidato aspira.

ALLEGATO n. 55.

Programmi e norme di svolgimento degli esami per l'avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando.

Gli esami consistono nelle seguenti prove di carattere applicativo:

1. — Prova *scritta* di cultura tecnico-professionale su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione — relativo agli argomenti indicati nei seguenti programmi *A* (per i tenenti di fanteria) e *B* (per i tenenti di artiglieria).

In tale prova il candidato deve dimostrare di conoscere, in relazione al grado di capitano, gli elementi di base per l'impiego della propria arma.

Durata della prova: 8 ore.

II. — Prova *pratica* consistente:

a) per i tenenti di fanteria: nel comando di compagnia fucilieri o compagnia mitragliatrici, con esercitazione di tiro a salve e con relative interrogazioni;

b) per i tenenti di artiglieria (tutte specialità): nel comando di una batteria, da campagna o pesante campale, con esecuzione di tiro a proietto e con relative interrogazioni.

PROGRAMMA *A*.

(*Per i tenenti di fanteria*).

1° Formazione organica delle unità di fanteria fino al reggimento compreso.

2° Caratteristiche ed impiego delle armi della fanteria.

3° Il tiro delle armi della fanteria.

4° Azioni di accompagnamento e di arresto delle armi pesanti della fanteria.

5° L'avvicinamento, l'organizzazione e l'esecuzione dell'attacco e della difesa nell'ambito del battaglione.

6° Caratteristiche ed impiego dei carri armati.

7° Caratteristiche ed impiego dei gas di combattimento, della nebbia artificiale, dei lanciafiamme.

Difesa contro gli aggressivi chimici.

8° Osservazione e collegamenti della fanteria - Mezzi relativi in dotazione ai singoli reparti.

9° Azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale

La cooperazione tra fanteria ed artiglieria.

10° Le offese aeree - Il tiro contraereo della fanteria - Occultamento e mascheramento.

11° Organizzazione e funzionamento dei servizi nell'ambito reggimentale, con particolare riguardo al rifornimento delle munizioni, al servizio sanitario ed al vettovagliamento.

PROGRAMMA *B*.

(*Per i tenenti di artiglieria*).

1° Formazioni organiche dell'artiglieria. Caratteristiche dei materiali di artiglieria del nostro esercito.

2° Impiego delle pattuglie di artiglieria - Ricognizioni - Scelta delle posizioni e loro organizzazione.

3° Fondamenti e regole del tiro di artiglieria.

4° Preparazione del tiro - Impiego delle tavole di tiro grafiche e numeriche e del calcolatore mod. 25 - Risoluzione pratica di

problemi di tiro - Computo del munizionamento e del tempo occorrente per ottenere dati effetti contro un determinato bersaglio.

5° Osservazione e collegamenti d'artiglieria - Mezzi a disposizione dei vari reparti.

6° Varie specie di tiri d'artiglieria - Condotta del fuoco - Tiro da costa e tiro contraerei.

7° Impiego dell'artiglieria nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo.

La cooperazione tra fanteria ed artiglieria.

8° Gli esplosivi in uso nel nostro esercito - Cautele e norme pel loro impiego pratico.

Inconvenienti che possono manifestarsi durante il tiro nel materiale e nelle munizioni e modo di ovviarvi.

9° Rifornimento delle munizioni dei materiali d'artiglieria Rimanenti servizi nell'ambito del reggimento.

10° Impiego dei proietti speciali e fumogeni - Difesa contro gli aggressivi chimici.

11° Offese aeree - Occultamento e mascheramento - Difesa vicina delle batterie.

12° Dati sommari sulle formazioni, sull'armamento e sui procedimenti tattici della fanteria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:

MUSSOLINI

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L. 27	All'ESTERO, annue	L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO	» 2	All'ESTERO	» 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

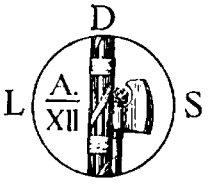
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

***In Roma* gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.**

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7101448) Roma, 1934-XII Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1934 - ANNO XII — 7 SETTEMBRE

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE ROMA
10 SET. 1934

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 7 SETTEMBRE 1934-XII

Tributo un encomio solenne al tenente LOMASTRO Francesco del 90° reggimento fanteria:

« Rimasto cieco di un occhio, in seguito all'avvenuto scoppio di una bomba a mano, nonostante l'entità della grave sventura toccatagli, esprimeva insistentemente il rammarico che il proprio capitano ed un soldato fossero rimasti feriti nello stesso incidente.

Magnifico esempio di forte carattere e di alto senso di cameratismo ».

Pian Salè (Balme); 10 luglio 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 3165

PARTE PRIMA

N. 686 - 28 giugno 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto col quale è costituito in Roma l'Istituto storico e di cultura dell'arma del genio . . *Pag.* 3171

» 687 - 4 luglio 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che approva lo statuto dell'Istituto storico e di cultura dell'arma del genio . . . . . » 3173

» 688 - 31 luglio 1934 — Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che porta la riduzione dell'8 % alle rette stabilite con decreto ministeriale 12 febbraio 1931 per gli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti. . . . . » 3177

» 689 - 28 agosto 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Domanda di dispensa dal compiere il periodo di comando di reparto o di servizio . . . . . » 3179

» 690 - 28 agosto 1934 - Anno XII — SERVIZIO DEL GENIO. — Revisione tecnica da parte dei comandi del genio delle contabilità per lavori di minuto mantenimento eseguiti dai corpi . . . . . » 3181

» 691 - 6 settembre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vendita di quadrupedi riformati . . . . . » 3183

N. 692 - 6 settembre 1934 - Anno XII — MATRICOLA. — Rilascio di copie di fogli matricolari ai fini di pensione . . . . . *Pag.* 3185

» 693 - 6 settembre 1934 - Anno XII — DIVISA DEGLI UFFICIALI E DEI MARESCIALLI. — Nuovo modello di cappotto g. v. (*con una tavola di disegni*) . . » 3187

PARTE SECONDA

N. 694 - 4 agosto 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a 50 posti di inserviente nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 3191

» 695 - 6 agosto 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Corso per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista . . . . » 3196

» 696 - 8 agosto 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente della commissione giudicatrice del concorso ad 8 posti di commissario di leva . . . . . » 3198

» 697 - 8 agosto 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente ed un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli d'idoneità, per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento . . . . . » 3199

» 698 - 8 agosto 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934 . . . . . » 3200

N. 699 - 8 agosto 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a quattro posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934 . . . . . *Pag.* 3201

» 700 - 8 agosto 1934 - Anno XII - DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 3202

» 701 - 10 agosto 1934 - Anno XII AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per titoli a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII . . . . . » 3203

» 702 - 19 agosto 1934 - Anno XII - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato . . . . . » 3208

» 703 - 28 agosto 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Situazione dei ruoli al 30 giugno 1934-XII . . . . » 3209

» 704 - 28 agosto 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli medici che entrano in turno di anzianità per assumere la carica di direttori di ospedale » 3218

» 705 - 31 agosto 1934 - Anno XII — FONDAZIONI. — Premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. esercito in S. A. P. ». - Nomina della commissione aggiudicatrice del premio. . » 3221

» 706 - 1° settembre 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 3222

» 707 - 6 settembre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rendiconti relativi agli ordini di accreditamento emessi pel pagamento di acconti per forniture o lavori . . . . . » 3222

N. 708 - 6 settembre 1934 - Anno XII — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *B* *Pag.* 3223

» 709 - 6 settembre 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934, e tabelle pel pagamento delle competenze agli impiegati civili dei gruppi *A*, *B* e *C* . . . . . » 3224

» 710 - 6 settembre 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alla sessione straordinaria di esami per il 64° concorso della scuola di guerra. . » 3225

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 3227

PARTE PRIMA

Circolare N. 686. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto col quale è costituito in Roma l'Istituto storico e di cultura dell'arma del genio.** — (Gabinetto). — 28 giugno 1934 – Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, col quale fu costituito in Roma il Museo storico dell'arma del genio;

Ritenuto che l'efficace sviluppo assunto in questi ultimi anni dal Museo suddetto, specie dopo la creazione nel suo seno dell'Istituto di architettura militare, rende opportuna una migliore e più utile sua sistemazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del Museo storico dell'arma del genio è costituito in Roma l'Istituto storico e di cultura dell'arma del genio, il quale sarà retto da apposito statuto, visto d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Al predetto Istituto, oltre alle mansioni già spettanti al Museo storico del genio, in base al R. decreto 5 febbraio 1911, sono affidati anche i compiti seguenti:

a) provvedere alla raccolta, custodia e messa in valore di tutta la documentazione relativa alla storia dell'arma del genio e dell'architettura militare;

b) funzionare da centro di cultura storica e tecnica sia per gli ufficiali della detta arma, che per gli studiosi in genere di discipline affini alla tecnica militare;

c) funzionare da organo di propaganda di carattere tecnico militare per le scolaresche e per le organizzazioni culturali giovanili create dal Regime.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Guerra, registro n. 22, *foglio n.* 27 - CAVALLARI.

N. 687. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che approva lo statuto dell'Istituto storico e di cultura dell'arma del genio. — (Gabinetto). — 4 luglio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 28 giugno 1934, col quale è stato creato l'« Istituto storico e di cultura dell'arma del genio »;

Decreta:

È approvato l'annesso statuto dell'« Istituto storico e di cultura dell'arma del genio », in esecuzione di quanto prescrive il Regio decreto sopracitato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 4 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 22 *Guerra, foglio n.* 28. — CAVALLARI.

Istituto storico e di cultura dell'arma del genio.

STATUTO.

Art 1.

L'Istituto storico e di cultura dell'arma del genio ha sede in Roma in un fabbricato demaniale sito nel Parco della Vittoria (Monte Mario) e dipende dal Ministero della guerra e per esso dall'Ispettorato del genio.

Sono suoi fini:

1) Raccogliere e custodire:

a) tutta la documentazione relativa alla storia dell'arma del genio, dell'architettura militare e degli architetti militari;

b) i cimeli ed i ricordi delle più nobili gesta dell'arma, sia in pace che in guerra.

2) Preparare ed ordinatamente esporre al pubblico rappresentazioni plastiche ed iconografiche delle maggiori manifestazioni (di carattere non riservato) dell'attività dell'arma del genio, perchè servano come utile propaganda e mèta di visite istruttive specialmente da parte delle scolaresche e delle organizzazioni culturali giovanili create dal Regime.

3) Provvedere alla pubblicazione di un notiziario che dia conto dell'attività dell'Istituto.

4) Cooperare alla divulgazione degli studi di architettura militare.

Art. 2.

Il funzionamento dell'Istituto è disciplinato da un regolamento interno, approvato dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Sovraintende all'Istituto un direttore, scelto fra gli ufficiali generali del genio in congedo. Egli è coadiuvato da un vice direttore e da un ragioniere geometra del genio. Sono tutti nominati dal Ministero della guerra su proposta dell'Ispettorato del genio.

Art. 4.

Il direttore è coadiuvato anche da una consulta di sei membri nominati dal Ministero della guerra su proposta dell'Ispettorato del genio e scelti quattro fra ufficiali generali e superiori del genio, sia in attività di servizio che in congedo, e due fra personalità note per i loro studi nel campo della storia, dell'architettura e dell'ingegneria: questi ultimi saranno designati dai rispettivi sindacati a richiesta del Ministero della guerra.

Art. 5.

Per la manutenzione dei locali e per le spese varie da sostenere per il funzionamento e per l'incremento dell'Istituto è fatta una assegnazione annua dal Ministero della guerra, sulla quale il direttore domanda le anticipazioni al Ministero stesso e su di esse rende conto giusta le norme sancite dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Per la gestione del materiale di dotazione dell'Istituto saranno in massima osservate le norme che regolano il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio.

Art. 7.

Ai servizi di vigilanza, di pulizia e di custodia dell'Istituto sarà provveduto con personale operaio dell'ufficio fortificazioni di Roma.

Roma, addì 4 luglio 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 688. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che porta la riduzione dell'8 % alle rette stabilite con decreto ministeriale 12 febbraio 1931 per gli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti.** — (Direzione generale di sanità militare). — 31 luglio 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 704 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1931 che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti;

Ritenuto opportuno diminuire l'importo delle rette di degenza negli stabilimenti sanitari militari in seguito alla riduzione degli stipendi del personale statale sancita con R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Decreta:

Art. 1.

Le rette giornaliere stabilite con decreto ministeriale 12 febbraio 1931 per gli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti, sono ridotte dell'8 %.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1934-XII.

Esso sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 luglio 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 21 *Guerra, foglio n.* 357.

N. 689. — AVANZAMENTO. — **Domanda di dispensa dal compiere il periodo di comando di reparto o di servizio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 agosto 1934 - Anno XII.

Gli ufficiali che *non sono* compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti da questo ministero per presentare domanda di trasferimento nel ruolo di mobilitazione o di collocamento fuori organico ed a disposizione e che intendano di presentarla negli anni successivi, quando — cioè — saranno compresi nei limiti suddetti, possono presentare domanda di essere esonerati dal compiere il periodo di comando di reparto o di servizio stabilito dall'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente dichiarazione sottoscritta dall'ufficiale e vistata dalle autorità gerarchiche.

«Il sottoscritto dichiara con la presente di rinunziare esplicitamente a compiere il periodo di comando o di servizio prescritto per la promozione dall'art. 32 della legge sull'avanzamento, e di accettare tutte le conseguenze giuridiche che, in applicazione delle vigenti disposizioni, possano scaturire da detta rinuncia.

Il sottoscritto dichiara altresì di inoltrare la presente domanda di spontanea volontà e dopo ponderata ed attenta considerazione; s'impegna inoltre formalmente a non recedere per qualsiasi motivo dalla domanda stessa».

La domanda — corredata del parere delle autorità gerarchiche — dovrà essere inviata a questo ministero, che si riserva il giudizio definitivo sul suo accoglimento.

Tale accoglimento non costituisce — però — in alcun modo, impegno da parte del ministero nei riguardi dell'accoglimento, a suo tempo, delle domande di trasferimento nel ruolo di mobilitazione o di collocamento fuori organico od a disposizione.

I nomi degli ufficiali le cui domande siano accolte saranno pubblicate sul *giornale militare*. Al libretto personale di ciascun ufficiale la cui domanda sia stata accolta dovrà essere allegata una dichiarazione, firmata dall'ufficiale, identica a quella sopra prescritta.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 690. — SERVIZIO DEL GENIO. — Revisione tecnica da parte dei comandi del genio delle contabilità per lavori di minuto mantenimento eseguiti dai corpi. — (Direzione generale genio). 28 agosto 1934 – Anno XII.

Si riporta il seguente decreto interministeriale n. 951 relativo alla revisione di cui all'oggetto:

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge n. 1857 del 19 luglio 1923 riguardante l'incarico conferito al ministero della guerra di provvedere alla unificazione di tutte le scritture contabili del R. esercito;

Visto il R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, che approva il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 maggio 1933-XI, che approva l'istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito;

Decreta:

Articolo unico.

Nel § 35 della citata istruzione 26 maggio 1933 le norme di cui alla lettera *d*) e successive sono sostituite delle seguenti:

d) ai comandi del genio, le contabilità in contanti relative ai capitoli di bilancio speciali dell'arma del genio.

Gli enti, i quali sostengono spese, sia sui capitoli comuni a tutte le amministrazioni militari, che sui capitoli ine-

renti ai servizi speciali di artiglieria, del genio ed automobilismo, dovranno compilare, per le spese relative a tali servizi speciali, appositi separati rendiconti, in modo da poter effettuare l'invio dei rendiconti stessi secondo le norme indicate alle precedenti lettere *c*) e *d*).

Dopo effettuata la revisione, le contabilità in contanti sono trasmesse alla Corte dei conti, per il tramite e secondo le direttive della ragioneria centrale.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Capo del Governo,*
Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra:
FEDERICO BAISTROCCHI.

Il Ministro per le finanze:
GUIDO JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 21 *Guerra, foglio n.* 238. — DE TOMASIS.

Per l'applicazione del decreto interministeriale sopra riportato, che ha effetto dal primo trimestre del corrente esercizio, i corpi trasmetteranno gli appositi separati rendiconti delle spese per lavori di minuto mantenimento degli immobili in uso militare, al comando genio.

I comandi genio verificheranno i titoli di spesa esclusivamente dal lato tecnico e trasmetteranno poscia i rendiconti, muniti del visto per la revisione tecnica, agli uffici di revisione di corpo di armata per la successiva revisione amministrativa ed ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 691. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Vendita di quadrupedi riformati.** — (Servizio ippico e veterinario). — 6 settembre 1934 - Anno XII.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 675 del *giornale militare* 1933-XII è opportuno chiarire che per la vendita dei quadrupedi riformati:

1° è ammessa la stipulazione — a prezzi determinati a priori, in seguito ad apposite gare — di contratti annuali (possibilmente di presidio) quando si renda necessario l'abbattimento per lesioni, malattie od altro e ciò perchè la ordinaria procedura non potrebbe utilmente seguirsi;

2° devono invece applicarsi le prescritte norme, richiamate, per ultimo, con circolare n. 231 del *giornale militare* 1934-XII, quando si tratti di riforme non aventi carattere di vera e propria urgenza, ordinate ad epoche fisse da questo ministero, oppure disposte dagli enti interessati.

In tali casi è necessario che siano tempestivamente avvertiti del giorno ed ora in cui si svolgeranno le gare, nonchè delle relative modalità di vendita, non soltanto negozianti, vetturini, mediatori, ecc., ma anche le « Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori» delle zone interessate, allo scopo di permettere la diretta partecipazione dei loro associati, ai quali, se rimasti deliberatari, dovrà farsi obbligo di pagare e di ritirare i quadrupedi nei termini di tempo fissati, in maniera da evitare dannose soste.

Rimane invariata la procedura da seguirsi per la vendita delle pelli dei quadrupedi morti non per malattie infettive.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 692. — MATRICOLA. — Rilascio di copie di fogli matricolari ai fini di pensione. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 settembre 1934 - Anno XII.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 28 giugno 1933, n. 704 (circolare n. 365 del *giornale militare* dello stesso anno), circa la firma da apporre sulle copie dei fogli matricolari rilasciate ai fini di pensione, deve considerarsi come « capo del personale responsabile » il comandante del corpo o il comandante del distretto o il direttore del servizio, dai quali i militari alle armi o in congedo cui è intestato il foglio matricolare dipendono.

Pertanto, le copie suaccennate dovranno essere firmate, oltre che dall'ufficiale addetto alla matricola, anche dagli ora detti comandanti o direttori, o da chi in loro assenza li sostituisce. Vi dovranno inoltre essere apposti la data di rilascio ed il bollo d'ufficio.

Ad evitare, poi, ritardi nella liquidazione delle pensioni, dovuti ad inesattezze od incompiutezze delle copie in parola, si richiama l'attenzione degli enti militari interessati sulla necessità che le copie stesse siano esattamente aggiornate di ogni variazione e annotazione, evitando correzioni ed abrasioni, e che su di esse sia sempre apposta la dichiarazione — di cui al 2° comma dell'articolo su indicato — della loro perfetta conformità all'originale e della inesistenza di altre variazioni e interruzioni all'infuori di quelle in esse indicate.

Il Sottosegretario di Stato: BASTIANINI.

N. 693. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E DEI MARESCIALLI. — **Nuovo modello di cappotto g. v.** (*con una tavola di disegni*). — (Gabinetto). — 6 settembre 1934 – Anno XII.

1. — È adottato un nuovo modello di cappotto grigio verde per gli ufficiali e marescialli delle varie armi, corpi e servizi, esclusi quelli dei CC. RR.

Detto soprabito viene indossato con l'uniforme ordinaria, in sostituzione dell'attuale cappotto g. v. Quest'ultimo continuerà ad essere ammesso con detta uniforme sino al 31 dicembre 1938.

Nulla è variato circa l'uso degli attuali soprabiti con le altre uniformi.

L'attuale cappotto g. v. porterà i distintivi di grado, identici a quelli prescritti per la giubba g. v. aperta, applicati sulle maniche, al disopra delle manopole.

2. — Il cappotto nuovo modello per gli ufficiali è di panno castorino g. v., di taglio ampio, a doppio petto (con due file parallele di tre bottoni ciascuna), provvisto di due tasche laterali con patta e di martingala in due pezzi (con due bottoni).

È riprodotto schematicamente nell'unita tavola di disegno.

Bavero a doppio uso (chiuso e aperto); a tale scopo i risvolti sono provvisti di asole e al disotto del lembo destro del bavero è applicato un bottoncino d'osso.

Bottoni e bottoncini metallici del tipo in vigore.

Apertura laterale sul fianco sinistro per dar passaggio ai pendagli della sciabola.

Il cappotto nella parte posteriore porta un piegone centrale, che si riunisce in un travetto (a circa 20 cm. dal bavero); in basso è aperto e abbottonato con cinque bottoncini metallici.

Sulle maniche sono applicati i distintivi di grado (a circa 10 cm. dall'orlo inferiore).

Gli ufficiali dei granatieri portano sul bavero gli alamari.

La lunghezza del cappotto dev'essere tale da giungere all'altezza del polpaccio.

3. — Il cappotto nuovo modello per i marescialli è di panno g. v. da sottufficiale e di foggia analoga a quello degli ufficiali, dal quale si differenzia nei seguenti particolari:

è provvisto di controspalline (e relativo bottoncino metallico), sulle quali sono applicati, in senso longitudinale, i distintivi di grado identici a quelli della giubba;

i bottoni e bottoncini metallici sono del tipo in vigore per i marescialli.

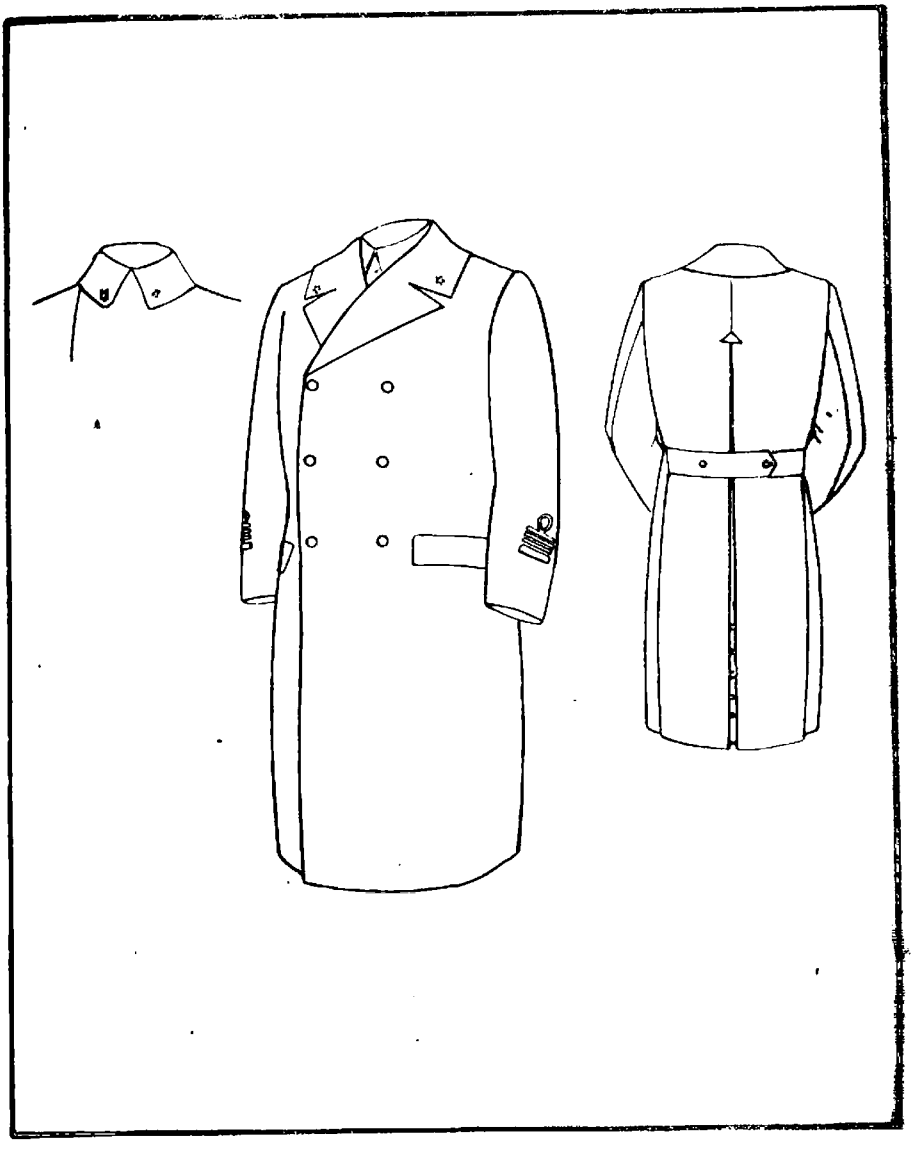
4. — Allo scopo di agevolare, durante il periodo di transizione, gli ufficiali e i marescialli che prestano servizio presso i reparti, si concede loro facoltà di prelevare, in temporaneo uso per le esercitazioni, un cappotto da truppa.

Le relative norme amministrative per disciplinare tale concessione saranno da questo ministero (direzione generale servizi logistici) emanate a parte.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Allegato alla circ.n. 693
del *giornale militare* 1934-XII.

CAPPOTTO GRIGIO VERDE NUOVO MODELLO PER UFFICIALI



PARTE SECONDA

Circolare N. 694. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso a 50 posti di inserviente nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 agosto 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 200, del 27 agosto 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 21 giugno 1934, n. 1093, recante, fra l'altro, il nuovo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la nota 19 giugno 1934, n. 1318/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione a indire, con la procedura d'urgenza, un concorso per 50 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 50 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sappiano leggere e scrivere e che, alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite è aumentato di anni 4. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI; ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del 2° comma del presente articolo.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte di proprio pugno dall'aspirante, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda il loro preciso recapito.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di studi, ovvero altro documento comprovante che l'aspirante sa leggere e scrivere. Tale prova potrà consistere anche in una dichiarazione notarile debitamente legalizzata, re-

datta in calce alla domanda di ammissione (che, in questo caso, va interamente scritta di proprio pugno dall'aspirante), la quale certifichi che la domanda stessa è stata redatta dall'aspirante alla presenza del notaio;

2° estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo purchè in servizio, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio

matricolare degli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da l. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° per gli aspiranti che siano figli di impiegati dello Stato, un certificato da cui risulti tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione presso la quale il padre presta o ha prestato servizio;

10° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente, con la firma dell'aspirante autenticata dal notaio o dal podestà. La firma del notaio o del podestà deve essere debitamente legalizzata.

Oltre ai documenti di cui sopra gli aspiranti alleghieranno alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. In tal caso, però, l'aspirante dovrà produrre una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui egli dipende.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e lo stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 5

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue:

presidente: un funzionario di grado non inferiore al 6°;
membri: due funzionari di grado non inferiore al 7°;
segretario: un funzionario di grado non inferiore al 10°.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e dall'art. 111 — ultimo comma — del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 9.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di fami-

glia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 695. — SOTTUFFICIALI. — Corso per sottufficiali delle varie armi (genio escluso) aspiranti alla nomina a capo-radiotelegrafista. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 agosto 1934 - Anno XII.

1. — Allo scopo di ripianare le deficienze esistenti presso talune armi e specialità per la carica di sottufficiale capo-radiotelegrafista istituita con la circolare 559 del *giornale militare* dell'anno 1932, verrà svolto presso il battaglione radiotelegrafisti del 6° reggimento genio a Cesena, a datare dal 15 ottobre c. a., un corso della durata di mesi cinque — esami compresi.

2. — A detto corso potranno partecipare, a domanda, non oltre 40 sottufficiali già ammessi alla carriera continuativa o raffermati, nel numero e delle armi sotto indicate:

Granatieri	n.	3
Alpini	»	20
Cavalleria	»	7
Artiglieria alpina	»	10

3. — I sottufficiali aspiranti dovranno già avere frequentato con successo uno dei corsi per « radio-apparecchiatore » svolti presso il disciolto 1° reggimento radiotelegrafisti, oppure possedere, secondo il parere dei comandanti di corpo che dovranno apporre tale giudizio sulle domande, il necessario grado di cultura e l'attitudine per poter superare il corso.

4 — Le domande annotate dai comandanti di corpo verranno indirizzate e trasmesse pel tramite gerarchico ai rispettivi comandi di corpo d'armata entro il 20 settembre corrente anno.

I comandi di corpo d'armata trasmetteranno a loro volta entro il 30 settembre al ministero della guerra — direzione generale leva, sottufficiali e truppa — l'elenco dei sottufficiali che hanno presentato le domande precisando, per ciascuno, il corpo di appartenenza, il parere espresso dal comandante del corpo, l'eventuale idoneità conseguita nei corsi per radio-apparecchiatori, gli studi fatti, ecc.

Il ministero deciderà per la loro ammissione.

5. — Le materie d'insegnamento e le prove di esame sono quelle contenute negli allegati nn. 1 e 2 della circolare 441 del *giornale militare* dell'anno 1933.

6. — La commissione esaminatrice sarà costituita come segue:

Presidente: il comandante del 6° reggimento genio;

1° *membro*: il comandante del battaglione radiotelegrafisti del 6° reggimento genio;

2° *membro* / 3° *membro*: due ufficiali superiori, o capitani, di fanteria ed artiglieria, da nominarsi a cura del comando del corpo d'armata di Bologna.

7. — Il comando del corpo d'armata di Bologna comunicherà, alla fine del corso, a questo ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa) i risultati degli esami con l'indicazione della classifica in ventesimi conseguita dagli aspiranti nelle singole prove, e della graduatoria di merito, per arma e specialità, in base alla media delle classifiche di ciascun aspirante.

8. — Questo ministero provvederà alla nomina a capo-radiotelegrafista dei sottufficiali in ordine di graduatoria sino a colmare le vacanze esistenti, e alla loro assegnazione ai corpi.

9. — I sottufficiali nominati capi-radiotelegrafisti porteranno il distintivo di radiotelegrafista indicato nella circolare 509 del *giornale militare* dell'anno 1932.

Il Sottosegretario di Stato: BASTROCCHI.

N. 696. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente della commissione giudicatrice del concorso ad 8 posti di commissario di leva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 agosto 1934 – Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 21 marzo 1934-XII, col quale è stato indetto il concorso a 8 posti di commissario di leva;

Decreta:

Articolo unico.

In sostituzione del defunto direttore generale dott. Adolfo BALBONI, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso ad 8 posti di commissario di leva, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1934-XII, il dottor Alberto MACULANI, direttore capo divisione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 agosto 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, il 23 agosto 1934 - Anno XII
Registro n. 22, foglio n. 9.

N. 697. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente ed un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli d'idoneità, per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 agosto 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 1 luglio 1934-XII, col quale è stata nominata — fra altre — la commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento, indetti coi decreti ministeriali rispettivamente in data 4 ottobre e 6 novembre 1933-XII;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto ministeriale 1 luglio 1934-XII, di cui alle premesse, è modificato nel senso che, in sostituzione del defunto direttore generale dott. Adolfo BALBONI, il dottor Alberto MACULANI, direttore capo divisione, è nominato presidente della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli d'idoneità, per la promozione a commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento; ed il direttore capo divisione prof. Giuseppe CHIESA è nominato membro della commissione stessa, in luogo del detto dott. MACULANI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 agosto 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, il 22 agosto 1934 - Anno XII
Registro n. 21, foglio n. 407.

N. 698. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 agosto 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esame a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso a tre posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'istituto geografico militare, e dei candidati risultati idonei:

Vincitori.

CAPRARI Emilio con punti 15,45, nato il 1-10-1903
FRANCHI Marcello » » 15,45, nato il 24-7-1910
EGIDI Giuseppe » » 15,41

Idonei.

LANZILLOTTA Filinto con punti 15,00
DACONTO Francesco » » 14,60
RAGNI Alberto » » 14,25 (coniugato)
BAZAN Antonio » » 14,25 (celibe)

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 699. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a quattro posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 agosto 1934 – Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami a quattro posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esame a quattro posti di topografo aggiunto dell'istituto geografico militare, e dei candidati risultati idonei:

Vincitori.

PAVANELLO Orazio	con	punti	16,66
LEMMI Guido	»	»	16,18
PRATESI Enrico	»	»	15,60
BARTORELLI Ugo	»	»	15,50

Idonei.

CAVALLI Giorgio	con	punti	14,76
PIZZIMENTI Giovanni	»	»	14,55
NISTRI Lorenzo	»	»	14,41
GIANI Carlo	»	»	14,35
BARATELLI Luigi	»	»	14,26
LICANDRO Silvestro	»	»	14,25
CAPRARI Emilio	»	»	13,92
DACONTO Francesco	»	»	13,79
SAILER Antonio	»	»	13,73
TONIOLO Giuseppe	»	»	13,65
BOSI Umberto	»	»	13,46
DE PASQUALE Luigi	»	»	13,06

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 700. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 agosto 1934 – Anno XII.

Il direttore capo divisione DARCHINI Lucifero è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale leva, sottufficiali e truppa.

Rimane ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 23 luglio 1933, al direttore capo divisione MACULANI dott. Alberto.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 701. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per titoli a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 agosto 1934 – Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934, col quale è stato indetto un concorso per titoli a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra;

Riconosciuta la regolarità del concorso anzidetto e visto il risultato del concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934, disposta, per coloro che hanno riportato egual numero di punti, in base ai titoli di preferenza:

	Con punti
1° ONANO Mario	55.90
2° MIRCOLI Giovanni	49.90
3° SANTUCCI Raffaele	42.90
4° BONANNI Giannetto	41.90

	Con punti	
5° PROIETTI Alvino	39.90	
6° BERNARDINI Alfredo . . .	38.90	
7° BIONDI Ettore	37.90	
8° CIVITELLI Giovanni . . .	36.90	
9° BRANCATO Cosimo	35.90	
10° GRILLI Galliano	34.90	— coniugato con tre figli.
11° FAVERO Bortolo	34.90	— coniugato con 1 figlio.
12. DE CAMILLIS Carmine . .	33.90	— invalido di guerra, coniugato con 6 figli.
13° LUCARELLI Felice	33.90	— invalido di guerra, coniugato con 5 figli.
14° TEDESCHI Placido	33.90	— ferito in combattimento.
15° DEL ROSCIO Luigi	32.90	
16° GRISPINI Antonio	31.90	— invalido di guerra.
17° SCARPA Vincenzo	31.90	— ex combattente, presta lodevole servizio nell'amministrazione della guerra dal 5 agosto 1931.
18° SILVESTRI Gioacchino . .	31.90	— ex combattente.
19° STRINATI Italo	31.90	— presta lodevole servizio nell'amministrazione della guerra dal 26 agosto 1928, coniugato con una figlia, nato il 25 maggio 1906.
20° RICCI Mario	31.90	— presta lodevole servizio nella amministrazione della guerra dal 22 settembre 1930, coniugato con una figlia, nato il 10 dicembre 1907.
21° BORELLO Francesco . . .	31.90	— presta lodevole servizio nella amministrazione della guerra dal 30 settembre 1930, celibe.
22° PATTI Nunzio	30.90	— invalido di guerra.
23° TADDEI Augusto	30.90	— iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione dal 4 febbraio 1921.
24° CAPRA Cesare	30.90	— presta lodevole servizio nell'amministrazione della guerra dal novembre 1930.

		Con punti	
25°	BUCCINO Giovanni	29.90	— ex combattente.
26°	GALLI Mariano	29.90	— presta lodevole servizio nella amministrazione della guerra dal 7 febbraio 1932, coniugato senza prole.
27°	VITRELLA Carlo	29.90	— presta lodevole servizio nella amministrazione della guerra dal 2 giugno 1932, nato il 21 dicembre 1909.
28°	PACIOTTI Angelo	29.90	— presta lodevole servizio nella amministrazione della guerra dal 2 maggio 1932, nato il 10 maggio 1914.
29°	TASCINI Vasco	29.90	— nato il 27 gennaio 1911.
30°	BEGGIO Geremia	29.90	— nato il 15 settembre 1911.
31°	CARFAGNO Paolo	29.90	— nato il 25 novembre 1911.
32°	GHERGHI Augusto	28.90	— insignito di medaglia di bronzo al valor militare.
33°	MASCIARELLI Giuseppe .	28.90	— invalido di guerra.
34°	CAZZATO Vincenzo . . .	28.90	— coniugato con una figlia.
35°	ROSSI Antonio	28.90	— coniugato senza prole.
36°	CHIANELLI Samuele . . .	28.90	— celibe.
37°	SIGNORETTI Lorenzo . . .	27.90	— presta lodevole servizio nella amministrazione della guerra dal 25 gennaio 1932.
38°	MAESTRI Primo	27.90	
39°	ANTONUCCIO Pietro . . .	26.90	— invalido di guerra.
40°	URZI' Giuseppe	26.90	— ex combattente.
41°	DE MONDI Remo	26.90	— presta lodevole servizio nella amministrazione della guerra dal 4 gennaio 1932, coniugato con 4 figli.
42°	CECCHETTO Giacinto . .	26.90	— presta lodevole servizio nella amministrazione della guerra dal 1931, ha prestato servizio militare, nato il 15 gennaio 1909.
43°	D'UFFIZI Ezio	26.90	— ha prestato per più di un anno lodevole servizio nell'amministrazione della guerra, figlio di impiegato di Stato, nato il 5 dicembre 1914.

Con punti

44° TRIBBIOLI Giovanni . . . 25.90 — invalido di guerra.

45° LEONARDI Tullio . . . . . 25.90 — insignito della croce al merito di guerra, ex combattente, coniugato, nato il 31 marzo 1897.

46° BEROLA Francesco . . . . 25.90 — insignito della croce al merito di guerra, ex combattente, coniugato, nato il 7 aprile 1897.

47° BAIANO Vittorio . . . . . 25.90 — in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma ed iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione dal 29 settembre 1922, celibe.

48° CAMINITI Rocco . . . . . 25.90 — ex combattente, coniugato con 3 figli.

49° BUONOCORE Adilio . . . . 25.90 — ex combattente, coniugato con 2 figli.

50° LODDO Luigi. . . . . 25.90 — iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione, dal 1° febbraio 1922, coniugato con un figlio.

51° SOMMA Arturo . . . . . 25.90 — ex combattente, coniugato senza prole, presta lodevole servizio nell'amministrazione della marina.

52° BOIDI Giacomo . . . . . 25.90 — ex combattente, coniugato senza prole.

53° SPOLETINI Benedetto . . 25.90 — coniugato con un figlio.

54° BERNARDINI Luigi . . . . 25.90 — celibe.

55° BOSCHI Ugo . . . . . 24.90 — insignito di medaglia d'argento al valor militare e di croce di guerra al valor militare.

56. VALERI Adelchi . . . . . 24.90 — iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione, dal 1° aprile, 1921, coniugato con 3 figli.

57° SUERA Silvestro . . . . . 24.90 — ex combattente, coniugato senza prole propria.

58° RESCIGNO Vincenzo . . . 24.90 — coniugato con 4 figli.

59° PAOLUCCI Fausto . . . . 24.90 — coniugato con 2 figli.

Con punti

60° COSATTO Anizio . . . . . 24.90 — coniugato senza prole.

61° OTTAVI Bernardo . . . . 24.90 — celibe.

62° MODUGNO Leonardo . . . 23.90 — ferito in combattimento.

63° BARTOLOMEI Pietro. . . . 23.90 — in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma ed iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione dal 6 maggio 1922.

64° LOMBARDI Michele . . . . 23.90 — ex combattente, coniugato con 4 figli.

65° MUSCA Luigi . . . . . 23.90 — ex combattente, coniugato con 3 figli.

66° TORRI Senatore . . . . . 23.90 — iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione, dal 2 agosto 1922, vedovo con 2 figli.

67° SABIA Antonio . . . . . 23.90 — coniugato con 2 figli.

68° GALVAN Giuseppe . . . . . 23.90 — celibe, ha prestato servizio militare.

69° SANTORI Nello . . . . . 23.90 — celibe.

70° PICCONCELLI Bruno . . . 22.90 — invalido di guerra.

71° CRUCIANI Erminio . . . . 22.90 — insignito della croce al merito di guerra.

72° VARANESE Alfredo . . . 22.90 — ex combattente, coniugato con 3 figlie.

73° D'APRANO Pasquale . . . 22.90 — ex combattente, coniugato con 2 figli, nato il 4 settembre 1895.

74° ROSSI Libero . . . . . 22.90 — iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione, dal 22 gennaio 1922, coniugato con 2 figli, nato il 17 agosto 1903.

75° DI LUDOVICO Giulio . . . 22.90 — presta lodevole servizio nell'amministrazione della guerra dal 7 dicembre 1932.

76° CROCIANI Giuseppe . . . . 22.90 — coniugato con 4 figlie.

77° RENZA Guglielmo . . . . 22.90 — coniugato con 1 figlio.

		Con punti	
78°	VALENTE Romolo	22.90	— coniugato senza prole, nato il 3 luglio 1903.
79°	BERGENTI Ennio	22.90	— coniugato senza prole, nato il 5 gennaio 1909.
80°	TANTUSSI Bruno	22.90	— celibe, nato il 1° giugno 1908.
81°	CARONITI Basilio	22.90	— celibe, nato il 31 gennaio 1910.
82°	CECCARELLI Giuseppe . .	22.90	— celibe, nato il 25 febbraio 1911.
83°	VELOCCIA Vincenzo . . .	22.90	— celibe, nato il 23 novembre 1911.

Per il Ministro: BAISTROCCHI.

N. 702. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 19 agosto 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta e successive modificazioni;

Vista la designazione fatta dal ministero delle finanze (comando generale della R. guardia di finanza) con lettera 28 luglio 1934-XII, n. 45492-1;

Decreta:

Il colonnello della R. guardia di finanza TOMASELLI Domenico cessa dalla carica di membro effettivo della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato, ed è sostituito nella carica stessa, quale rappresentante del Comando generale della R. guardia di finanza, dal pari grado CIARDULLO Nicodemo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII
Guerra, registro n. 22, foglio n. 143. — CAVALLARI.

N. 703. — AVANZAMENTO. — **Situazione dei ruoli al 30 giugno 1934-XII.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 agosto 1934 – Anno XII.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 146 della legge 7 giugno 1934-XII n. 899 e nell'avvertenza n. 1 alle tabelle allegate alla legge stessa, nonchè negli articoli 72 e 73 delle « Norme per la prima applicazione » della legge sopracitata, questo ministero determina, con gli specchi allegati n. 1, 2, 3 e 4 alla presente, le varianti che debbono essere apportate alle tabelle annesse alla legge suddetta in conseguenza della situazione *accertata* alla data del 30 giugno c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

UFFICIALI GENERALI

	Generali di corpo d'armata	Generali di divisione	Generali di brigata	Arma CC. RR.		Sanità		Commissariato		NOTE
				Generali di divisione	Generali di brigata	Tenenti generali	Maggiori generali	Tenenti generali	Maggiori generali	
Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934-XII	29	53	119	2	6	1	5	1	2	
Vacanze obbligatorie nel grado da effettuare in base alla situazione accertata.....	3	3	17	—	2	—	—	—	—	
Promozioni al grado superiore	—	2	5	—	—	—	—	—	—	

ALLEGATO N. 2.

FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO

ARMA O CORPO O SERVIZIO	COLONNELLI			
	Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934	Vacanze obbligatorie nel grado da effettuare in base alla situazione accertata	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione
Carabinieri RR.	23	4	2	—
Fanteria	273	15	8	11
Cavalleria	26	2	1	1
Artiglieria	155	11	5	6
Genio	38	3	1	2
Medici	29	3	1	—
Chimici-farmacisti ...	1	—	—	—
Commissari	12	1	—	—
Amministrazione	3	—	—	—
Sussistenza.....	—	—	—	—
Veterinari	4	—	—	—

Segue: ALLEGATO N. 2.

ARMA O CORPO O SERVIZIO	TENENTI COLONNELLI			
	Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934 (compresi i tenenti colonnelli del ruolo *M* e, per l'artiglieria ed il genio, i tenenti colonnelli del treno)	Vacanze obbligatorie nel grado da effettuare in base alla situazione accertata	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione
Carabinieri RR.	83	12	5	—
Fanteria	772	64	18	103
Cavalleria	79	5	2	9
Artiglieria	375	26	11	50
Genio	116	12	4	13
Medici	104	5	3	—
Chimici-farmacisti ..	4	1	1	—
Commissari	31	4	2	—
Amministrazione	38	5	2	—
Sussistenza	9	1	—	—
Veterinari	15	3	1	—

Segue: ALLEGATO N. 2.

ARMA O CORPO O SERVIZIO	MAGGIORI			
	Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934 (compresi i maggiori dei ruolo *M* e, per l'artiglieria ed il genio, i maggiori del treno)	Vacanze obbligatorie nel grado da effettuare in base alla situazione accertata	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione
Carabinieri RR.	83	13	11	—
Fanteria	1000	95	59	108
Cavalleria	117	8	6	9
Artiglieria	470	33	30	35
Genio	139	15	13	8
Medici	167	11	5	—
Chimici-farmacisti ...	27	7	5	—
Commissari	48	4	3	—
Amministrazione	89	7	4	—
Sussistenza	19	1	1	—
Veterinari	30	5	4	—

Segue: ALLEGATO N. 2.

ARMA O CORPO O SERVIZIO	CAPITANI			
	Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934 (compresi i capitani dei ruoli *M* e *C* e, per l'artiglieria ed il genio, i capitani del treno)	Vacanze obbligatorie nel grado da effettuare in base alla situazione accertata	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione
Carabinieri RR.	433	34	27	—
Fanteria	3375	163	85	577 (compresi i tenenti del ruolo *M*)
Cavalleria	257	6	6	26
Artiglieria	1174	35	35	192 (compresi i tenenti del ruolo *M* e del treno)
Genio	390	15	15	27 (compresi i tenenti del treno)
Medici	432	18	16	—
Chimici-farmacisti	30	4	4	—
Commissari	89	6	4	—
Amministrazione	454	17	8	—
Sussistenza	75	2	1	—
Veterinari	84	11	7	—

Segue: ALLEGATO N. 2.

ARMA O CORPO O SERVIZIO	SUBALTERNI	
	Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934 (compresi gli ufficiali del ruolo *M* e, per l'artiglieria ed il genio, gli ufficiali del treno)	Promozioni al grado di capitano
Carabinieri reali	556	27
Fanteria	2506	131
Cavalleria	152	13
Artiglieria	1202	57
Genio	379	24
Medici	196	26
Chimici-farmacisti	30	6
Commissari	152	11
Amministrazione	595	20
Sussistenza	45	3
Veterinari	66	7

SERVIZIO TECNICO ARMI E MUNIZIONI

	Tenenti generali, direttori superiori	Tenenti generali, capi reparto	Maggiori generali, capi reparto e direttori principali	Colonnelli direttori	Tenenti colonnelli, maggiori e capitani V. direttori. capi sezione e addetti	*Note*
Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934-XII	—	—	6	7	80	Per i gradi di capitano e maggiore le promozioni sono regolate come da art. 76 della legge.
Vacanze obbligatorie nel grado	—	—	2	1	—	
Promozioni al grado superiore	—	—	2	1	7 tenenti colonnelli	

SERVIZIO STUDI ED ESPERIENZE DEL GENIO

	Tenenti generali, direttori superiori	Maggiori generali, capi reparto	Colonnelli, direttori principali e direttori	Tenenti colonnelli, maggiori e capitani, vice direttori, capi sezione, addetti	*Note*
Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934-XII	1	1	7	30	Per i gradi di capitano e maggiore le promozioni sono regolate come da art. 76 della legge
Vacanze obbligatorie nel grado	—	—	1	—	
Promozioni al grado superiore	—	—	-	Tenenti colonnelli: =	

SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO

	Tenenti generali, ispettori	Colonnelli, direttori e capi divisione	Tenenti colonnelli, vice direttori e capi sezione, maggiori, capitani e tenenti, addetti	*Note*
Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934-XII	1	1	21	Per i gradi di capitano e maggiore le promozioni sono regolate come da art. 76 della legge
Vacanze obbligatorie nel grado	—	—	—	
Promozioni al grado superiore	—	—	Tenenti colonnelli:	

ALLEGATO N. 4.

DEPOSITI CAVALLI STALLONI

	Colonnelli (direttori di 1ª classe)	Tenenti colonnelli maggiori - capitani e tenenti (direttori di 2ª e 3ª classe e vice direttori)
Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934-XII	—	11
Vacanze obbligatorie nel grado	—	—
Promozioni al grado superiore	—	Ten. colonn.: 1

CENTRI RIFORNIMENTO QUADRUPEDI

	Colonnelli (direttori)	Tenenti colonnelli maggiori e capitani (direttori e vice direttori)
Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934-XII	4	9
Vacanze obbligatorie nel grado	1	—
Promozioni al grado superiore	—	Ten. colonn.: —

N. 704. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli medici che entrano in turno di anzianità per assumere la carica di direttori di ospedale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 agosto 1934 – Anno XII.

A senso delle disposizioni contenute nell'art. 55 della legge 7 giugno 1934-XII n. 899 e nell'art. 32 delle norme per la prima applicazione della legge stessa, il ministero determina e fa conoscere che i seguenti tenenti colonnelli medici entreranno nel prossimo anno in turno per assumere la carica di direttori di ospedale.

GIARRUSO Gesualdo.
PERRIER Stefano.
TURILLI Antonio.
BRUNI Nicola.
GERMINO Alfredo
BOMBY Paolo.
LO VAGLIO Rocco.

Le autorità giudicatrici esprimeranno il proprio giudizio su uno specchio di modello identico a quello allegato alla presente.

Detti specchi, corredati dai libretti personali degli ufficiali, dovranno pervenire a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) entro il giorno 20 settembre c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCHI.

(1) ....

Specchio di proposta di idoneità alla carica di direttore di ospedale per l'anno 19.....-19.....

del tenente clonnello medico (2) . . . . . .

(3) . . . . . .

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare n. . . . . del giornale militare 19.....

AVVERTENZE.

Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna Annotazioni.

(1) Comando.
(2) Cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.

1ª AUTORITÀ GIUDICANTE.

L'Ufficiale è idoneo a ricoprire la carica di direttore di ospedale? . . .
(1) . . . .

Il (2) . . . . . .

(3) . . . . . .

2ª AUTORITÀ GIUDICANTE.

L'Ufficiale è idoneo a ricoprire la carica di direttore di ospedale? . . . .
(1) . . . .

Il (2) . . . . . .

(3) . . . . . .

3ª AUTORITÀ GIUDICANTE:

L'Ufficiale è idoneo a ricoprire la carica di direttore di ospedale? . . . .
(1) . . . .

Il (2) . . . . . .

(3) . . . . . .

GIUDIZIO DI SECONDO GRADO (4).

L'Ufficiale è idoneo a ricoprire la carica di direttore di ospedale? . . . .
(1) . . . .

Il (2) . . . . . .

(3) . . . . . .

GIUDIZIO DI TERZO GRADO (5).

L'Ufficiale è idoneo a ricoprire la carica di direttore di ospedale? . . .
(1) . . . .

(6) . . . . . .

(3) . . . . . .

---

(1) Si oppur no. — (2) Firma preceduta dall'indicazione del grado. — (3) Data. — (4) Quando il giudizio di secondo grado sia decisivo, aggiungere quest'ultima parola e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato al giudizio di terzo grado. — (5) Quando il giudizio di terzo grado sia decisivo, aggiungere quest'ultima parola. — (6) Firma preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio sia di competenza della commissione centrale, firma del presidente e del segretario della commissione.

N. 705. — FONDAZIONI. — **Premio della "Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. esercito in S. A. P.„ - Nomina della commissione aggiudicatrice del premio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 agosto 1934 - Anno XII.

In relazione al disposto dell'art. 3 del vigente statuto della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone » pro ufficiali medici del R. esercito in S.A.P. eretta in ente morale con R. decreto n. 460 del 26 febbraio 1925 (circolare 254 del *giornale militare* 1925) ed in considerazione della mancata presentazione di titoli — per il quadriennio 1928-1932 e nel termine prescritto — per il conferimento del premio istituito con la rendita quadriennale della fondazione medesima, si è ritenuto in via del tutto eccezionale, di prorogare al 1° ottobre p. v. il termine utile per detta presentazione di titoli.

I titoli stessi dovranno, però, riferirsi unicamente a pubblicazioni od importanti scoperte di carattere medico-scientifico edite o compiute da ufficiali medici in S.A.P., nel quadriennio 26 agosto 1928-26 agosto 1932, ed essere inviati, entro il sopraccennato termine, alla direzione generale di sanità militare, presso questo ministero.

La commissione incaricata di procedere alla aggiudicazione del premio di cui sopra è costituita come segue:

Tenente generale medico FRANCHI Luigi, *presidente;*

Maggior generale medico RIZZUTI Giuseppe, *membro;*

Colonnello medico TECCE Pasquale, *membro;*

Dott. prof. MAGGIORA - VERGANO Arnaldo della R. accademia medica di Torino, *membro;*

Maggior generale medico in P.A. CACCIA Filippo della R. accademia medica di Roma, *membro.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 706. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° settembre 1934 – Anno XII.

Il generale di brigata in s.p.e. CANALE Antero, destinato al ministero della guerra per incarichi speciali, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VIII, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale leva, sottufficiali e truppa.

Rimane ferma la delega di firma conferita coi decreti ministeriali 23 luglio 1933 e 8 agosto 1934 ai direttori capi divisione MACULANI dott. Alberto e DARCHINI Lucifero.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 707. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rendiconti relativi agli ordini di accreditamento emessi pel pagamento di acconti per forniture o lavori.** — (Ragioneria centrale). — 6 settembre 1934 – Anno XII.

A termini dell'art. 60 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, i rendiconti per le aperture di credito disposte per pagamenti in conto dipendenti da contratti per forniture e lavori devono essere resi al termine delle forniture o dei lavori ed in ogni caso al termine dell'esercizio se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

Benchè tale disposizione di legge sia richiamata anche al paragrafo 39 dell'istruzione per la contabilità degli enti amministrativi del R. esercito, approvata col decreto interministeriale 26 maggio 1933 i rendiconti della specie suindicata

sono stati finora resi al termine della fornitura o del lavoro anche quando il contratto non si esauriva in un solo esercizio finanziario.

Pertanto, s'interessano tutti gli enti a favore dei quali sono state fatte aperture di credito del genere a trasmettere subito, e per l'avvenire entro il 10 agosto di ogni anno, ai competenti uffici amministrativi di questo ministero, i rendiconti relativi agli acconti pagati entro l'esercizio 1933-34, corredati di tutti i documenti giustificativi; e far tenere contemporaneamente, sia a questa ragioneria centrale (div. II) che alla Corte dei conti, l'elenco disposto dal paragrafo *d*) delle norme esecutive della circolare n. 702 del *giornale militare* 1933 conforme al mod. *A* riportato in calce alla circolare stessa.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 708. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *B*. — (Servizio ippico e veterinario – Ufficio ippico). — 6 settembre 1934 – Anno XII.

Si preannuncia che nella seconda quindicina del prossimo ottobre avrà luogo presso il centro rifornimento quadrupedi del Lazio una distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria *B*.

In dipendenza di ciò, le domande per essere ammessi al prelevamento di detti cavalli, redatte a norma dei nn. 49, 50 e 51 della circolare 485 del *giornale militare* 1931, dovranno pervenire a questo ministero — servizio ippico e veterinario — non più tardi del 5 ottobre p. v.

Il ministero comunicherà poi ai singoli interessati l'esito delle domande da loro presentate e, per gli ammessi, la data e le altre modalità della distribuzione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 709. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934, e tabelle pel pagamento delle competenze agli impiegati civili dei gruppi *A*, *B* e *C*.** — (Ragioneria centrale). — 6 settembre 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato il prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto prontuario sarà distribuito agli uffici di revisione e contabilità dei corpi d'armata, dei comandi militari delle isole, ed al comando generale dell'arma dei CC. RR., nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore pel R. esercito - Parte I - Amministrazione, pag. 25, numero categorico 2742, edizione 1934 - prezzo L. 3.

Si tenga presente che a pag. 8 del prontuario in parola, paragrafo 5, riga 6, al posto delle parole « di 1/12 dello stipendio di diritto » devesi leggere: « del 12 % dello stipendio di diritto ».

Si avverte, infine, che insieme con la tabella pel pagamento al netto dello stipendio ridotto agli ufficiali « fuori organico », verrà pubblicata altra tabella pel pagamento dello stipendio ridotto agli ufficiali in congedo provvisorio, con la ritenuta dell'1 % da effettuarsi sullo stipendio intero, anzichè su quello ridotto ai 3/5, giusta il disposto dell'articolo 21 del R. decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito (circ. 635 *giornale militare* 1931).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 710. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alla sessione straordinaria di esami per il 64° concorso alla scuola di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 settembre 1934 – Anno XII.

Con riferimento all'art. 59 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, ed alla circolare 16918 in data 27 luglio 1934-XII del Gabinetto, si comunicano i nomi degli ufficiali che sono stati ammessi a sostenere le prove scritte nella sessione straordinaria di esami per il 64° concorso per la scuola di guerra:

Corpo armata Torino.

Maggiore	GUY Aurelio, scuola appl. artiglieria e genio
1° capitano	BONELLI Federico, scuola app. art. e genio
Tenente	LUNGHI Guido, 68° fanteria
»	FRANZOSINI Mario, 54° fanteria
»	BELOTTI Giacomo, 3° alpini
»	BONIPERTI Carlo, 4° alpini
»	GUILLET Giuseppe, 5° artiglieria campagna
»	AITELLI Carlo, 1° artiglieria pesante
»	GRAMAZIO Walter, 1° regg. contr. autocamp.
»	RICCI Edgardo, 1° art. pesante campale
»	CUGINI Alessandro, R. accademia art. e genio
»	IANNELLI Melchiorre, R. accad. art. e genio
»	SOTTILI Giovanni, 5° art. da campagna

Corpo armata Alessandria.

Tenente	GRANATA Mario, 29° artiglieria campagna

Corpo armata Milano.

Tenente	SAIBANTE Aroldo, cavalleggeri Guide

Corpo armata Verona.

Tenente GALOFARO Giuseppe, 7° regg. bersaglieri
» BONIVENTO TOLA Renzo Pietro, lancieri Novara

Corpo armata Bologna.

Tenente SILETTI Giovanni, 35° fanteria
» VILLA Vittorio, 35° fanteria

Corpo armata Firenze.

Tenente RASTRELLI Renzo, 7° art. pesante campale
» CANCELLI Massimo, 83° reggimento fanteria

Corpo armata Roma.

1° capitano BROCCOLI Renato, 1° granatieri

Corpo armata Udine.

Tenente BLANDANO Giuseppe, 11° bersaglieri
» VENTURA Michele, 11° bersaglieri

Corpo armata Napoli.

Tenente IANNONE Antonio, 15° fanteria

Comando militare della Sicilia.

Tenente IZZO Giuseppe, 6° fanteria

Comando militare della Sardegna.

Tenente COCCO Enrico, 46° fanteria

Comando R.C.T.C. Tripolitania.

Tenente BRUNO Nicola, R.C.T.C. Tripolitania
» CASTRO Alfio, R.C.T.C. Tripolitania

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 42ª, anno 1934, circolare 569:

A pag. 2557, n. 6, ultima riga: alla dicitura « servizio armi e munizioni » sostituire « servizio tecnico armi e munizioni ».

Dispensa 44ª, anno 1934, circolare n. 587:

A pagina 2687, sostituire la dizione: « 1° sergente maggiore SINIGALIA Eugenio, del 6° reggimento artiglieria pesante »,

con la seguente:

« 1° sergente maggiore SINIGAGLIA Eugenio, del 10° reggimento artiglieria pesante ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7101448) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª 1934 - ANNO XII 14 SETTEMBRE

BIBLIOTECA MILITARE CENTR ROMA

17 SET.

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 14 SETTEMBRE 1934-XII

Tributo un encomio solenne al caporal maggiore COLLI Augusto del 30° reggimento artiglieria da campagna *(alla memoria):*

« Capo pezzo, rimasto gravemente ferito per lo scoppio di altro pezzo vicino, manteneva contegno serenamente virile preoccupandosi solo della incolumità dei suoi serventi.

Negli ultimi istanti di vita rivolgeva il pensiero alla sua batteria, ai camerati, al reggimento.

Ammirevole esempio di alto spirito di corpo ».

Glorenza, 9 agosto 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato

BAISTROCCHI

Tributo un encomio solenne al soldato TREVISAN Gelindo dell'8° reggimento alpini:

« In una gara di percorso militare, per quanto avesse riportato, nel superare l'ultimo ostacolo, la frattura dell'avambraccio sinistro, raggiungeva lo stesso il traguardo portando in spalla la mitragliatrice pesante.

Prontamente soccorso, a coloro che l'attorniavano serenamente diceva: « Poco importa la mia frattura, purchè la compagnia abbia vinto ».

« Ammirevole esempio di alto spirito di corpo e di virile fermezza ».

Costa d'Antola, 13 agosto 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO .. . . . *Pag.* 3229-3231

PARTE PRIMA

N. 711 - 20 luglio 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE - PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 1427. - Estensione del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, al personale salariato statale . . *Pag.* 3237

» **712 - 27 luglio 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1415. - Proroga dell'efficacia dei Regi decreti 21 settembre 1933, n. 1285, e 8 gennaio 1934, n. 133, circa la soppressione, in via di esperimento, della carica di capo ufficio amministrazione in taluni enti militari . . » 3243

» **713 - 10 agosto 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto recante modificazioni alle norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito . . . . . » 3245

» **714 - 13 settembre 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . » 3247

PARTE SECONDA

N. 715 - 7 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni esaminatrici per l'avanzamento degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi . . . . . *Pag.* 3249

N. 716 - 7 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'arma dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-1935 *Pag.* 3253

» 717 - 7 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato dei capitani dei ruoli di comando e per l'avanzamento anticipato dei tenenti dei ruoli di comando . . . . . » 3254

» 718 - 7 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale per gli ufficiali medici, chimici-farmacisti, commissari, di sussistenza, di amministrazione e veterinari. . . . . » 3255

» 719 - 13 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-1935 . . . . . » 3259

» 720 - 13 settembre 1934 - Anno XII - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili . . . . . » 3262

» 721 - 13 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Variante alla commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica degli ufficiali medici e chimici farmacisti. . . . . » 3264

» 722 - 13 settembre 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Gare divisionali e gara nazionale di scherma 3264

» 723 - 13 settembre 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Complementi di balistica esterna » 3266

N. 724 - 13 settembre 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO. — Tenenti in S. P. E. del R. esercito ammessi al corso tecnico professionale per l'abilitazione al servizio del corpo della R. guardia di finanza . . *Pag.* 3267

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 3268

PARTE PRIMA

Circolare N. 711. — DISPOSIZIONI VARIE - PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto-legge n. 1427. - Estensione del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, al personale salariato statale.** — (Gabinetto). — 20 luglio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 212, del 10 settembre 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, recante provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di emanare norme a favore dei salariati statali mutilati o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma,

e quelli che, pur non avendo partecipato alla Marcia predetta, abbiano un periodo di iscrizione di oltre un anno anteriore alla indicata data del 28 ottobre 1922, hanno diritto alla paga o retribuzione immediatamente superiore a quella in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto o, per gli assunti successivamente a quest'ultima data, alla paga o retribuzione immediatamente superiore a quella che avrebbero ottenuta all'atto dell'assunzione.

Per gli operai attualmente in servizio, che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, l'anzianità maturata nella mercede in godimento è valutata nella paga o retribuzione attribuita, giusta la disposizione del comma stesso.

L'applicazione delle norme del presente articolo non dà titolo in nessun caso ad arretrati.

Art. 2.

I salariati statali di ruolo iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che siano, inoltre, in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, hanno anche diritto al computo del periodo di iscrizione anteriore alla Marcia stessa ai fini della liquidazione della pensione normale, dopo raggiunto il minimo di servizio effettivo necessario pel conseguimento della pensione medesima.

Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel precedente comma, qualora il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento precedente al 28 ottobre 1922 sia inferiore ad un anno, verrà computato come un anno intero.

Art. 3.

Nel conferimento degli avanzamenti a scelta degli operai permanenti del I, II e IV gruppo, previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con il R. decreto 2 dicembre 1924-III, n. 2114, e dell'art. 71 del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, deve valutarsi, quale titolo di merito, l'appartenenza ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 4.

I limiti massimi di età previsti dall'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e quelli stabiliti dai regolamenti speciali delle singole Amministrazioni per le ammissioni dei salariati, sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e di quelli per la causa fascista.

Art. 5.

L'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato con l'art. 2 del Regio decreto 31 dicembre 1925-IV, n. 2398, e con l'articolo unico del R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1777, è sostituito dal seguente:

« Nelle ammissioni di operai, sia permanenti che temporanei, fermo restando il disposto dell'art. 14 del testo unico, è riconosciuto fra i candidati ammessi ai concorsi, diritto di precedenza, a parità di condizioni:

1° agli operai permanenti in servizio presso la stessa Amministrazione, in occasione di passaggi di gruppo;

2° agli operai permanenti che prestarono lodevole servizio e furono licenziati per diminuzione di lavoro, riduzione di personale, provvedimenti generali di riforma delle maestranze, ancorchè riassunti in qualità di temporanei;

3° agli operai temporanei in servizio, quando si tratti di assunzioni di permanenti;

4° agli operai temporanei che cessarono dal lavoro per servizio militare obbligatorio, quando si tratti dell'assunzione di temporanei;

5° agli insigniti di medaglia al valor militare;

6° ai mutilati o invalidi di guerra e ai mutilati o invalidi per la causa fascista;

7° agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;

8° ai feriti in combattimento nonchè a quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

9° agli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e a coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10° ai figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;

11° alle madri, alle vedove non rimaritate e alle sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;

12° agli ex combattenti che comprovino di avere prestato almeno sei mesi di servizio presso l'Esercito operante e agli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

13° agli operai che abbiano subìto inabilità parziale permanente, per infortuni dipendenti da causa di servizio, quando si tratti di assunzione di temporanei;

14° ai già operai permanenti, licenziati o licenziatisi per servizio militare, che abbiano perduto il diritto alla riammissione, per non avere presentata la relativa domanda nel termine stabilito;

15° a coloro che comprovino di aver prestato lodevole servizio, con qualsiasi qualifica, alla stessa Amministrazione, per un anno almeno;

16° a coloro che comprovino di aver prestato lodevole servizio ad altre Amministrazioni dello Stato;

17° ai coniugati, con riguardo al numero dei figli;

18° ai più anziani in età, quando non sia diversamente disposto dai regolamenti delle singole Amministrazioni.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 16 hanno la precedenza nelle categorie medesime i coniugati e fra questi coloro che hanno il maggior numero di figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

Nelle ammissioni di apprendisti sono preferiti, secondo l'ordine seguente:

1° gli orfani di guerra ed i figli dei caduti per la causa fascista;

2° gli orfani di militari, impiegati o salariati statali, morti per causa di servizio;

3° i figli di militari, impiegati o salariati statali divenuti permanentemente inabili per causa di guerra, o per la causa fascista o per causa di servizio;

4° i fratelli e le sorelle di militari, impiegati o salariati statali morti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra, o per la causa fascista o per causa di servizio, che siano unici sostegni della propria famiglia;

5° i giovani iscritti all'Opera nazionale Balilla.

Nelle categorie 1 a 4 del presente comma hanno la preferenza i coniugati e fra questi coloro che hanno maggior numero di figli ed a parità di requisiti i più anziani di età.

Lo stesso ordine di precedenza stabilito dal presente articolo, nei riguardi degli operai permanenti, deve osservarsi, a parità di condizioni, nelle ammissioni di incaricati stabili.

I documenti comprovanti le condizioni che possono dar titolo a precedenza devono essere esibiti non oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda e degli ordinari documenti prescritti ».

Art. 6.

I salariati statali di ruolo iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che abbiano, inoltre, conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, hanno diritto ai benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

I feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista posteriormente alla Marcia su Roma e senza interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, hanno diritto, oltre ai benefici di cui ai precedenti articoli 3 e 4, al computo del periodo di un anno ai fini della liquidazione della pensione normale, dopo raggiunto il numero di anni di servizio necessari per il conseguimento della pensione medesima.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e quelle del presente decreto non sono applicabili agli impiegati e salariati dello Stato rispettivamente cessati dal servizio prima delle date di entrata in vigore dei decreti medesimi.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 16. — MANCINI.

.N. 712. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1415. – Proroga dell'efficacia dei Regi decreti 21 settembre 1933, n. 1285, e 8 gennaio 1934, n. 133, circa la soppressione, in via di esperimento, della carica di capo ufficio amministrazione in taluni enti militari.** — (Gabinetto; Ispettorato generale amministrativo). — 27 luglio 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 210, del 7 settembre 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 settembre 1933, n. 1285, recante modificazioni al citato testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1934, n. 133, concernente l'estensione delle disposizioni di cui al R. decreto 21 settembre 1933, n. 1285, circa la soppressione della carica di capo ufficio amministrazione in taluni enti militari;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 1934 l'efficacia dei suddetti Regi decreti 21 settembre 1933, n. 1285, ed 8 gennaio 1934, n. 133;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata fino al 31 dicembre 1934 l'efficacia dei Nostri decreti 21 settembre 1933, n. 1285, e 8 gennaio 1934, n. 133, con i quali venne disposta, in via d'esperimento, la soppressione della carica di capo ufficio amministrazione negli enti militari dislocati nella circoscrizione territoriale del Corpo d'armata di Firenze e presso il 1° ed il 4° reggimento artiglieria alpina.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - A. XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 130. — MANCINI.

N. 714. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA - **Ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 settembre 1934 - Anno XII.

Con riferimento all'art. 21, n. 3 del R. decreto n. 629, in data 21 marzo 1929, (circolare 270 *giornale militare* 1929), questo ministero determina che i giovani imputati del reato di renitenza, o del reato di diserzione, possono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento solo qualora siano stati assolti per non aver commesso il fatto, o perchè il fatto non sussiste, o non costituisce reato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 715. — AVANZAMENTO. — **Nomina delle commissioni esaminatrici per l'avanzamento degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 settembre 1934 - Anno XII.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, sono nominate sotto la data 7 settembre 1934-XII le seguenti commissioni:

I. — *Commissione esaminatrice per gli esperimenti di avanzamento a scelta ordinaria dei capitani e dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR.*:

Generale di divisione SQUILLERO Giovanni, *presidente;*
Gener. di brig. CC. RR. CONTESTABILE Carlo, *membro;*
» » » » BOELLA Giuseppe, *membro;*
Colonnello dei CC. RR. BAGGI Carlo, *membro;*
» » TOMMASI Tomaso, *membro;*
» » ODETTI di MARCORENGO Edoardo, *membro supplente;*
Ten. col. dei CC. RR. BARUCCHI Silvio, *segretario.*

II. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando*:

Generale di divisione TOSELLI Luigi, *presidente;*
Generale di brigata TELLERA Giuseppe, *membro;*
» » SOMMA Umberto, *membro;*
Colonn. di fanteria DARU' Attilio, *membro;*
» » STAFFIERI Ernesto, *membro;*
Ten. col. di fanteria ASTERITI Massimo, *membro;*
» » SCALABRINO Giovan Mario, *membro;*
» di artiglier. BOTTARI Giulio, *membro;*
» di fanteria BENIGNI Arturo, *membro;*
» » BARBATO Domenico, *segretario.*

III. — *Commissione esaminatrice per gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato al grado di maggiore dei ruoli di comando*:

Generale di divisione GLEIJESES Carlo, *presidente;*
» di brigata MURARI DELLA CORTE BRA' Sebastiano, *membro;*
» » VILLASANTA Nino, *membro;*
» » SANTANGELO Carlo, *membro;*
Colonnello di fanter. FERONE Ernesto, *membro;*
» » BETTINI Gino, *membro;*
» di cavall. GASTINELLI Carlo, *membro;*
» » VACCARI Umberto, *membro;*
» di artigl. MERZARI Fabio, *membro;*
» » BASSO Antonio, *membro;*
» del genio DI PALMA Guido, *membro;*
» » NEGRONI Giacomo, *membro;*
» » FORGIERO Arnaldo, *membro;*
Ten. col. di fanteria RUBERTO Amedeo, *segretario.*

IV. *Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio*:

Gen. di corpo d'arm. GIULIANO Arturo, *presidente;*
Tenente generale GUASCO Giuseppe, *membro;*
Maggiore generale GIAMBERINI Curzio, *membro;*
Tenente colonnello SQUARCIA Ermete, *segretario.*

La commissione terrà la prima riunione il giorno 17 corrente presso l'ispettorato del genio.

V. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore medico e ad anzianità ed a scelta speciale al grado di capitano medico*:

Ten. generale medico FRANCHI Luigi, *presidente;*
Colonnello » MOLISANI Alfredo, *membro;*
» » FRISONI Paolo, *membro;*

Colonnello	medico	SANTAMARIA Alberto, *membro;*
Ten. col.	»	MASSERANO Giulio, *membro;*
»	»	CAMORIANO Pietro, *membro;*
»	»	DE BERNARDINIS Virginio, *membro;*
»	»	COSTA Fausto, *membro,*
»	»	BASSI Giuseppe, *membro;*
Maggiore	»	GRIFI Filippo, *membro;*
1° capitano	»	MAZZARONI Giacomo, *segretario.*

VI. — *Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria ai gradi di colonnello o di maggiore generale medico:*

Ten. generale	medico	FRANCHI Luigi, *presidente;*
Magg. gen.	»	RIZZUTI Giuseppe, *membro;*
»	»	MARENGO Lorenzo, *membro;*
Ten. col.	»	BASSI Giuseppe, *segretario.*

La commissione terrà la prima riunione il giorno 10 corrente presso la direzione generale di sanità militare.

VII. — *Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello chimico farmacista:*

Ten. generale	medico	FRANCHI Luigi, *presidente;*
Magg. gen.	»	RIZZUTI Giuseppe, *membro;*
Col. chimico farm.		PAGNIELLO Giuseppe, *membro;*
Ten. colonn.	medico	BASSI Giuseppe, *segretario.*

La commissione terrà la prima riunione il giorno 13 corrente presso la direzione generale di sanità militare.

VIII. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento ad anzianità od a scelta speciale al grado di capitano chimico farmacista:*

Magg. gener.	medico	RIZZUTI Giuseppe, *presidente;*
Colonn. chim. farm.		PAGNIELLO Alfredo, *membro;*
T. col.	» »	MOZZANA Carlo, *membro;*
1° capitano	medico	LIPANI Antonino, *segretario.*

IX. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello commissario*:

Ten. gen. commiss.	CHIARIZIA Ettore, *presidente;*
Magg. gen. »	BARBATO Antonio, *membro;*
» » »	DOLETTI Giuseppe, *membro;*
Colonnello di S. M.	NEBBIA Edoardo, *membro;*
Col. di commiss.	PIPITO' Giuseppe, *membro;*
Maggiore »	NICCOLI VALLESI Giuseppe, *segretario.*

X. — *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore di sussistenza*:

Magg. gen. commiss.	DOLETTI Giuseppe, *presidente;*
Colonnello commiss.	PIPITO' Giuseppe, *membro;*
Ten. col. di sussist.	MOCCIA Roberto, *membro;*
Maggiore commiss.	NICCOLI VALLESI Giuseppe, *segretario.*

XI. — *Commissione esaminatrice per gli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello veterinario*:

Colonnello veterin.	PERRUCCI Pietro, *presidente;*
» »	LOCCATELLI Luciano, *membro;*
» »	MELCHIORRI Ilario, *membro;*
Maggiore »	PIPITO' Giuseppe, *segretario.*

XII. — *Commissione esaminatrice per gli esami a scelta ordinaria od a scelta speciale al grado di tenente colonnello veterinario, per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore veterinario e per gli esami di avanzamento ad anzianità al grado di capitano veterinario*:

Colonnello veterin.	PERRUCCI Pietro, *presidente;*
Ten. col. »	BEZZI Armando, *membro;*
» »	SEGU' Giuseppe, *membro;*
1° capit. »	DELL'ORBO Secondo, *segretario.*

1°) Il giorno di presentazione dei membri di ciascuna commissione sarà stabilito dai presidenti delle commissioni stesse.

2°) Le commissioni, nell'organizzare il proprio lavoro, terranno presente l'assoluta necessità di inviare di urgenza ai corpi dai quali gli ufficiali dipendono gli specchi mod. *B* indicanti i risultati ottenuti negli esami dagli ufficiali stessi. Gli stampati per la compilazione di detti specchi dovranno essere ritirati presso questo ministero (direzione generale personale ufficiali).

3°) *I comandi di corpo, non appena ricevuti i suddetti specchi mod. B)* compileranno gli specchi di avanzamento e li trasmetteranno *con assoluta urgenza* (unitamente agli altri documenti prescritti e cioè: specchio di classifica, specchio modello *I*, e libretto personale), alle successive autorità giudicanti.

Gli specchi di avanzamento dovranno giungere al ministero non oltre il quindicesimo giorno dopo che saranno pervenuti ai corpi gli specchi mod. *I*.

4°) Con successiva circolare sarà nominata la commissione esaminatrice per gli esami degli ufficiali di amministrazione e quelle per la valutazione dei titoli per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico e del servizio tecnico armi e munizioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 716. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'arma dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 settembre 1934 – Anno XII.

Con riferimento al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374:

1) la *prova pratica* di comando di legione territoriale per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria 1934-35 si svolgerà dal 1° al 30 ot-

tobre p. v. (inclusi) presso il comando territoriale designato dal comando generale per ogni candidato.

La *discussione orale,* di cui all'allegato n. 15 al citato R. D., avrà inizio il giorno 15 novembre e si svolgerà a Roma presso il comando generale dell'arma. I candidati dovranno presentarsi il mattino del 14 novembre.

2) gli esperimenti ai quali debbano essere sottoposti i capitani dell'arma dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1934-35 si svolgeranno a Roma presso la legione allievi carabinieri ed avranno inizio il 5 novembre.

I candidati dovranno presentarsi il mattino del 4 novembre.

3) Con successiva circolare saranno comunicati i nomi dei tenenti colonnelli e dei capitani ammessi agli esperimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 717. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato dei capitani dei ruoli di comando e per l'avanzamento anticipato dei tenenti dei ruoli di comando.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 settembre 1934 – Anno XII.

Con riferimento al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374:

1) il primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato dei capitani dei ruoli di comando, compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta ordinaria od anticipato per l'anno 1934-35 si svolgeranno a Salerno ed avranno inizio il giorno 1° ottobre p. v.

2) I membri della commissione esaminatrice si presenteranno alla segreteria della commissione in Salerno il mattino del 26 settembre.

I candidati si presenteranno alla segreteria suddetta il mattino del 30 corrente.

3) Con successiva circolare saranno pubblicati i nomi degli ufficiali ammessi al suddetto primo turno di esperimenti; per il secondo turno, che avrà inizio subito dopo, saranno emanate ulteriori disposizioni;

4) Gli esperimenti per l'avanzamento anticipato dei tenenti dei ruoli di comando compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento anticipato per l'anno 1934-35 si svolgeranno presso le scuole centrali di Civitavecchia ed avranno inizio il 5 ottobre p. v.

5) I membri della commissione esaminatrice si presenteranno al comando delle scuole centrali il mattino del 26 corrente.

I candidati si presenteranno al suddetto comando il mattino del 4 ottobre p. v.

Con successiva circolare saranno comunicati i nomi dei tenenti ammessi a sostenere gli esperimenti suddetti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 718. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale per gli ufficiali medici, chimici-farmacisti, commissari, di sussistenza, di amministrazione e veterinari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 settembre 1934 - Anno XII.

Con riferimento al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, gli esami ai quali debbono essere sottoposti gli ufficiali medici, chimici-farmacisti, commissari, di sussistenza, di amministrazione e veterinari avranno luogo nei giorni e località appresso indicate.

Ufficiali medici.

a) Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani:

inizio degli esami: 17 ottobre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ospedale militare;

b) Esami per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti:

inizio degli esami: 27 ottobre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ospedale militare;

c) Esami per l'avanzamento a scelta speciale dei tenenti medici:

prova scritta:

data di svolgimento: 25 corrente;

località di svolgimento: quelle indicate dal primo comma dell'art. 14 del R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374;

prove orali e pratiche:

inizio delle prove: 13 ottobre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ospedale militare;

Ufficiali chimici farmacisti.

a) Esami per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti:

inizio degli esami: 29 ottobre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ospedale militare;

b) Esami per l'avanzamento a scelta speciale dei tenenti:

inizio degli esami: 22 ottobre p. v.;

località di svolgimento; quelle stabilite nel primo comma dell'art. 14 del R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374;

Ufficiali commissari.

c) Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli;

inizio degli esami: 15 novembre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ispettorato dei servizi di commissariato. Le applicazioni pratiche si svolgeranno nella zona compresa fra il Tirreno ed i fiumi Sele e Volturno;

b) Esami prescritti dall'art. 168 della legge per i tenenti:

prova scritta: 15 ottobre p. v.;

prove orali: 5 dicembre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ispettorato dei servizi di commissariato;

Ufficiali di sussistenza.

Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani:

inizio degli esami: 1° ottobre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ispettorato dei servizi di commissariato;

Ufficiali di amministrazione.

a) Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani:

inizio degli esami: 10 ottobre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ministero della guerra - Ufficio centrale dei servizi contabili;

b) Esami per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti:

inizio degli esami: 6 novembre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ministero della guerra - Ufficio centrale dei servizi contabili;

c) Esami per l'avanzamento a scelta speciale dei tenenti:

prova scritta:

data di svolgimento, 10 ottobre p. v.;

località di svolgimento: quelle stabilite dal 1° comma dell'art. 14 del R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374.

prove orali: 25 ottobre:

località di svolgimento: Roma - Ministero della guerra - Ufficio centrale dei servizi contabili;

Ufficiali veterinari.

a) Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli: ;

inizio degli esami: 1° ottobre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ufficio del capo servizio veterinario;

b) Esami per l'avanzamento a scelta speciale dei maggiori:

prove scritte:

date di svolgimento: 1° e 2 ottobre p. v.;

località di svolgimento: quelle stabilite dal 1° comma dell'art. 14 del R. decreto 3 agosto 1934-XII, n 1374.

prove orali:

inizio delle prove: 17 ottobre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ufficio del capo servizio veterinario;

c) Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria dei maggiori:

inizio degli esami: 18 ottobre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ufficio del capo servizio veterinario;

d) Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani:

inizio degli esami: 11 ottobre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ufficio del capo servizio veterinario;

e) Esami per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti;

inizio degli esami: 6 ottobre p. v.;

località di svolgimento: Roma - Ufficio del capo servizio veterinario:

Gli ufficiali si presenteranno ai comandi od enti presso i quali hanno luogo gli esami il mattino del giorno *precedente* a quello in cui hanno inizio gli esami stessi.

I nomi degli ammessi agli esami saranno comunicati con successive circolari.

Agli esami per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti medici, chimici-farmacisti, di amministrazione e veterinari si presenteranno tutti i tenenti compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-35, che non abbiano precedentemente sostenuti detti esami con esito favorevole.

Agli esami per i tenenti di commissariato si presenteranno tutti gli attuali tenenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 719. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 settembre 1934 - Anno XII.

A norma degli articoli 20 e 150 della legge per l'avanzamento degli ufficiali, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-1935 sono indicati nell'annessa tabella.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) con le norme e nelle epoche seguenti:

a) per i maggiori e capitani:

gli specchi di classifica, nel più breve termine possibile;

gli specchi di avanzamento, subito dopo l'avvenuta restituzione ai corpi degli specchi di classifica, col punto decisivo attribuito dalle commissioni di cui alla circolare 540 *giornale militare* c. a.;

b) per i tenenti:

gli specchi di avanzamento, nel più breve termine possibile;

c) gli specchi di classifica per i capitani e maggiori provenienti dalla specialità treno e gli specchi di avanzamento per i tenenti provenienti dalla medesima specialità, già inviati ai sensi della circolare 505 *giornale militare* c. a., non dovranno essere rinnovati. Gli specchi di classifica relativi ad ufficiali della suddetta specialità non più compresi nei limiti precedentemente stabiliti con la circolare 505 *giornale militare* c. a., saranno annullati a cura di questo ministero.

Ai documenti di avanzamento dovranno essere allegati i libretti personali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità degli ufficiali del ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

ARMA	Ultimo ufficiale da prendere in esame per l'avanzamento (con l'indicazione della pagina del Bollettino ufficiale, dispensa 57ª, nella quale trovasi indicato)		
	Maggiori	Primi capitani e capitani	Primi tenenti e tenenti
Fanteria	BRESCIA Vincenzo 3069	MAGRÌ Amedeo 3071	SQUARCINI Evaristo 3077
Cavalleria	BARONTINI Ettore 3079	CORSI TORELLI Carlo 3079	—
Artiglieria	LOLLINI Fernando 3080	BARRACO Francesco 3081	REGGIANI Remolo 3085
Genio	BOIDI Angelo 3086	CECI Filippo 3086	LIBERATORE Alfredo 3087

N. 720. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 settembre 1934 - Anno XII.

In relazione agli articoli 5 e 12 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 (circolare 90 del *giornale militare* 1928) ed ai numeri 1, 2, 3 e 4 della circolare 531 del *giornale militare* stesso anno, questo ministero dispone quanto appresso nei riguardi dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma:

1) i sottotenenti maestri di scherma che, raggiungendo il limite di età di 55 anni nel 1935, aspirino, ai sensi dell'articolo 12 del citato R. decreto 2715 al passaggio nel ruolo dei maestri civili, ne faranno domanda su carta da bollo di L. 5 indirizzata al ministero della guerra;

2) i comandi di corpo inoltreranno le istanze per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali, dopo avere espresso in calce il proprio parere, le rimetteranno al ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili), in modo che vi giungano non oltre il 25 novembre p. v.

I comandi di corpo, ricevuta dal ministero comunicazione di accoglimento di dette istanze, provvederanno poi a concedere tempestiva congrua licenza ai dipendenti sottotenenti maestri di scherma interessati, i quali dovranno presentarsi davanti l'apposita commissione, presso la scuola centrale di educazione fisica, per essere sottoposti alla speciale visita medica ed eventualmente agli esperimenti di cui al successivo n. 4;

3) la commissione per gli esperimenti intesi ad accertare l'idoneità dei predetti sottotenenti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, per il corrente anno, sarà costituita come segue:

Generale di brigata TACOLI Paolo, *presidente;*
Colonnello MIANI Emilio, *membro;*
Maggiore VITTORIA Vincenzo, *membro;*

Maggiore medico CASSINIS Ugo, *membro;*

Maestro civile ANGELILLO Salvatore, *membro,* con solo voto consultivo.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario,* senza diritto di voto, un capitano addetto alla scuola centrale di educazione fisica;

4) per quanto riguarda le modalità per lo svolgimento degli esperimenti e per il conferimento dei posti in base al risultato degli esperimenti stessi, valgono le seguenti norme:

La commissione si riunirà il 5 dicembre p. v. presso la scuola centrale di educazione fisica, e, dopo aver preso visione delle singole domande, sottoporrà anzitutto gli interessati a speciale visita medica, al fine di accertare se conservino le attitudini fisiche per ben disimpegnare le funzioni di maestro di scherma nel R. esercito.

Il risultato di tale visita è inappellabile.

Gli aspiranti riconosciuti idonei alla visita medica saranno sottoposti ai seguenti esperimenti per l'accertamento delle necessarie attitudini professionali:

a) svolgimento di una lezione di scherma per una delle tre armi a scelta della commissione;

b) assalto in un'arma scelta dalla commissione stessa.

La commissione delibererà a maggioranza di voti circa l'idoneità di ogni concorrente al passaggio nel ruolo dei maestri civili, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I candidati dichiarati idonei saranno iscritti in una graduatoria di merito, in base al punto di classificazione.

In detta graduatoria, a parità di media fra i candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati e gli invalidi di guerra, salvo sempre il requisito dell'idoneità fisica di cui sopra;

c) i feriti in combattimento;

d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

e) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

f) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di titoli, essa è determinata dall'età.

Dello svolgimento degli esperimenti verrà redatto apposito verbale.

Le graduatorie saranno inviate per l'approvazione al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 721. — AVANZAMENTO. — **Variante alla commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica degli ufficiali medici e chimici farmacisti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 settembre 1934 – Anno XII.

A parziale modificazione della circolare 540 *giornale militare* corrente anno, il ministero determina che il maggiore generale medico VOLPE Mazzini sia sostituito dal pari grado RIZZUTI Giuseppe nella commissione per l'assegnazione dei punti decisivi per la classifica degli ufficiali medici e chimici farmacisti, a datare dal giorno 5 corrente.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 722. — CONCORSI E GARE. — **Gare divisionali e gara nazionale di scherma.** — (Gabinetto – Segreteria militare). — 13 settembre 1934 – Anno XII.

A norma dell'art. 12 del regolamento per le gare di scherma, di tiro e di campagna tra ufficiali e sottufficiali, gli ufficiali sottonotati, noti per la loro speciale abilità schermistica o per avere partecipato con ottimo risultato a competizioni nazionali ed internazionali, sono esclusi dal partecipare quest'anno alle gare annuali di campionato divisionale

di scherma nelle tre armi e potranno invece prender parte alla gara nazionale di cui all'art. 22 del regolamento predetto.

Spada.

Ten. colonnello	DE BLASIO Ettore.
Maggiore med.	BERTINETTI Marcello.
» S. M.	MORICCA Oreste.
»	MACRI' Ubaldo.
Capitano	PEZZANA Alfredo.
»	PASTA Gaspare.
»	TANUCCI Fernando.
»	SEVERINI Renato.
Tenente	SIMONETTI Carlo.
»	PACINI Franco.
»	FORNARO Vincenzo.
»	ORGERA Francesco.

Fioretto.

Ten. colonnello	ANSELMI Renato.
» »	SIRIGATTI Fernando.
Maggiore med.	BERTINETTI Marcello.
»	MACRI' Ubaldo.
»	CIPELLI Renato.
Capitano	PEZZANA Alfredo.
»	SEVERINI Renato.
»	TANUCCI Fernando.
»	BRUNO Ercole.
Tenente	FORNARO Vincenzo.
»	PACINI Franco.

Sciabola.

Ten. colonnello ANSELMI Renato.
» » GOTTI Carlo.
Maggiore med. BERTINETTI Marcello.
» S. M. MORICCA Oreste.
» CORVINO Cesare.
» MACRI' Ubaldo.
Capitano PEZZANA Alfredo.
» SORMANO Aldo.
» TANUCCI Fernando.
» SEVERINI Renato.
» FANCELLI Guglielmo.
Tenente DE MARTINO Umberto.
» FORNARO Vincenzo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 723. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Complementi di balistica esterna.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 13 settembre 1934 – Anno XII.

Sono stati pubblicati i « Complementi di balistica esterna » — Volume 1°: Il secondo problema balistico (rotazione dei proietti); Volume 2°: La resistenza dell'aria in balistica — che l'ufficio pubblicazioni militari distribuirà secondo le indicazioni date direttamente dal ministero.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: Parte II - artiglieria - pagina 69 - n. categorico 2666 - edizione 1934 - prezzo lire 20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 724. — RECLUTAMENTO. — Tenenti in S. P. E. del R. esercito ammessi al corso tecnico professionale per l'abilitazione al servizio del corpo della R. guardia di finanza. — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 settembre 1934 – Anno XII.

In relazione alla circolare 306 del *giornale militare* corrente anno, si comunica il decreto del ministero delle finanze n. 1113 in data 10 agosto 1934, che approva e rende esecutiva la graduatoria di merito dei tenenti in S.P.E. del R. esercito ammessi a frequentare il 1° corso tecnico professionale per l'abilitazione al servizio del corpo della R. guardia di finanza.

I suddetti tenenti dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione per ufficiali della R. guardia di finanza in Roma il 30 settembre p. v.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1934, che approva le norme di concorso per l'ammissione di 18 tenenti in s.p.e. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato (ufficiali commissari) del R. esercito al corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio della Regia guardia di finanza (dispensa (20ª del *giornale militare* del c. a.);

Visto l'art. 6 del su citato decreto;

Decreta:

I sottonotati tenenti in s.p.e. sono ammessi a frequentare il primo corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio del corpo della R. guardia di finanza, che avrà inizio il 1° ottobre 1934 presso la scuola di applicazione per ufficiali in Roma:

1. PAPATOLA Mario, 19° regg. fant.;

2. FONTANA Saverio, direz. di commiss. milit. del C. d'A. di Milano;

3. CAMPANELLA Francesco, 26° regg. fant.;

4. RACIOPPI Filippo, 12° regg. art. pes. camp.;

5. BALZANO Angelo, scuola all. sottuff., Casagiove;

6. ARENA Giacomino, 12° regg. art. pes. camp.;

7. MARRA Mariano, scuola all. uff. di compl. di art. Pola;

8. CARABELLI Fernando, dir. di commiss. milit. del C. d'A. di Alessandria;

9. DE SALVO Giuseppe, 6° regg. pes.;

10. PIPITONE G. Battista, 26° regg. fant.;

11) DE VITA, 61° regg. fant.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: GUIDO JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1934 - Anno XII.
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 185. — GISCI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 43ª, anno 1934, circolare 571:

A pagina 2595, 32ª riga, dopo « ad un centro automobilistico » aggiungere: « i provenienti dal corso di cavalleria saranno destinati al reggimento cavalleggeri Guide .»

PREZZO L. 2 —

(7101959) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1934 - ANNO XII — 21 SETTEMBRE

22 SET. 19

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 21 SETTEMBRE 1934-XII

Tributo un encomio solenne al sergente maggiore PINNA Giovanni del 45° reggimento fanteria:

« Ferito in più parti del corpo per lo scoppio di una bomba a mano, con esemplare fermezza dominava il dolore per rivolgere le più sollecite cure ad altri soldati feriti nello stesso incidente.

Ricoverato in ospedale, nonostante le sue condizioni minorate, prestava volontariamente il proprio sangue per la trasfusione ad un soldato di altro reggimento che versava in gravi condizioni.

Magnifico esempio di abnegazione, di forza d'animo e di cameratismo militare! ».

Fonni - Nuoro, 27 luglio 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato
BAISTROCCHI.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 3269

PARTE PRIMA

N. 725 - **20 settembre 1934** - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Cameri e costituzione di quella di Conegliano . . . . . *Pag.* 3275

» **726 - 13 settembre 1934** - Anno XII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità per servizi isolati compiuti nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio) . . . . . » 3277

» **727 - 20 settembre 1934** - Anno XII — DIVISA. — Adozione di un distintivo per le divisioni di fanteria e celeri . . . . . » 3279

» **728 - 20 settembre 1934** - Anno XII — TRASPORTI. — Trasporto di autovetture di proprietà degli ufficiali dei carabinieri reali . . . . . » 3281

PARTE SECONDA

N. **729 - 4 settembre 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO. — Decreti ministeriali n. 156 e n. 187 per la dispensa dal compiere la ferma di militari arruolati con la classe 1913 in determinate condizioni. - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 3283

N. **730 - 13 settembre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 3285

» **731 - 17 settembre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissioni esaminatrici per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di comando o dei servizi tecnici o per l'idoneità alla carica degli ufficiali dei servizi tecnici. . . . . » 3286

» **732 - 20 settembre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiami in servizio di volo e alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera. . . . . » 3281

» **733 - 20 settembre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti di fanteria ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato . . . . . » 3290

» **734 - 20 settembre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale dei tenenti medici, chimici-farmacisti e d'amministrazione. . . . . » 3292

» **735 - 20 settembre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Soldati scelti » 3295

» **736 - 20 settembre 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento del parco autocarreggiato per compagnia mascheratori. . » 3296

» **737 - 20 settembre 1934** - Anno XII — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario. . . » 3296

N. 738 - 20 settembre 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità per l'anno 1934 - Quadro suppletivo . . . . . *Pag.* 3298

NOTIFICAZIONE . . . . . » 3299

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 3300

PARTE PRIMA

Circolare N. 725. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Cameri e costituzione di quella di Conegliano.** — (Direzione generale di artiglieria). — 20 settembre 1934 - Anno XII.

Sotto la data del 1° ottobre 1934 verrà soppressa la sezione staccata di artiglieria di Cameri, dipendente dalla direzione di artiglieria di Torino. Sotto la stessa data verrà costituita la sezione staccata di artiglieria di Conegliano alle dipendenze della direzione di artiglieria di Venezia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 726. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità per servizi isolati compiuti nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio).** — (Ispettorato generale amministrativo). — 13 settembre 1934 - Anno XII.

In attesa della pubblicazione del nuovo regolamento sulle indennità eventuali, si ritiene opportuno anticipare l'entrata in vigore delle norme con le quali viene disciplinato il trattamento economico da concedere per i servizi compiuti nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio).

1. — Si considerano servizi compiuti nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze quelli che non richiedono pernottamento fuori sede e sono compiuti isolatamente per via di terra o per via d'acqua in una zona il cui raggio, computato dalla sede del comando, dell'ufficio o della caserma, non sia maggiore di 5 chilometri nei comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti e non maggiore di 10 chilometri nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

2. — Il trattamento economico da usarsi al personale che esegue i suddetti servizi è il seguente:

a) per i servizi che importano un percorso, tra andata e ritorno, non maggiore di 5 o 10 chilometri rispettivamente per i comuni con popolazione non superiore o superiore ai 200.000 abitanti, spetta il solo rimborso delle spese di trasporto personale, valendosi dei mezzi destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, o l'indennità chilometrica per i viaggi sulle vie ordinarie, stabilita dalle vigenti disposizioni, in mancanza dei mezzi suddetti;

b) per i servizi che importino un percorso, tra andata e ritorno, compreso rispettivamente tra i 5 ed i 10 chilometri per i comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, e tra i 10 ed i 20 chilometri per i comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, è dovuta, oltre il rimborso delle spese di trasporto o l'indennità chilometrica di via ordinaria di cui alla precedente lettera *a*), una diaria pari ad un quarto della indennità di soggiorno;

c) per i servizi che importino un percorso, tra andata e ritorno, maggiore rispettivamente a 10 e 20 chilometri, spetta, oltre il rimborso delle spese di trasporto o l'indennità chilometrica di via ordinaria di cui alla lettera *a*), l'indennità di soggiorno ridotta ai due terzi stabilita per le missioni con rientro in sede nella stessa giornata, semprechè l'assenza dalla sede di servizio si sia protratta per una durata non inferiore alle 8 ore; diversamente la indennità di soggiorno da corrispondersi sarà ridotta ad un terzo.

3. — Il diritto alla indennità di soggiorno di cui alle lettere *b*) e *c*) è subordinato alla condizione che non si tratti di servizi di carattere continuativo o frequente, eseguiti per incarichi che rientrano nelle ordinarie attribuzioni o nelle funzioni inerenti al servizio od alla carica, per i quali invece compete unicamente il trattamento di cui alla precedente lettera *a*).

Con separato provvedimento il ministero stabilirà quali servizi debbono, agli effetti del comma precedente, considerarsi inerenti alle ordinarie attribuzioni e funzioni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

4. — I servizi isolati, quando sono compiuti in ore notturne ed interessano due giornate consecutive, debbono compensarsi con l'indennità di soggiorno ridotta ad un terzo se l'assenza dalla sede complessivamente non superi le 5 ore, ridotta a due terzi se l'assenza è compresa tra le 5 e le 8 ore. I servizi di durata non inferiore alle 8 ore e non superiore alle 18 ore, semprechè interessino due giornate consecutive, danno diritto ad una intera giornata di indennità di soggiorno.

5. — Quando i servizi sono iniziati prima dell'orario d'ufficio, la durata degli stessi, agli effetti della corresponsione dell'indennità, va computata dal momento in cui l'incaricato lascia la propria abitazione.

6. — Le presenti norme annullano ogni altra disposizione contraria.

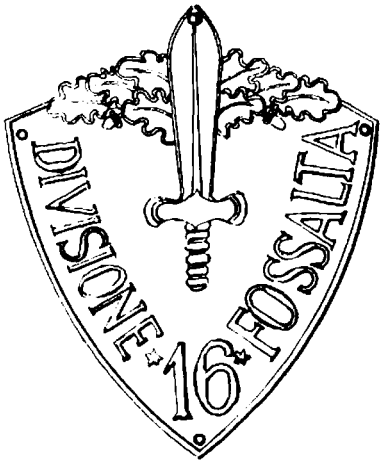
Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 727. — DIVISA. — **Adozione di un distintivo per le divisioni di fanteria e celeri.** — (Gabinetto). — 20 settembre 1934 - Anno XII.

1. È adottato, per il tempo di pace, uno speciale distintivo per le divisioni di fanteria e celeri.

Esso sarà portato dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa appartenenti ai comandi e reparti che costituiscono organicamente le predette grandi unità.

2. Il distintivo è costituito da uno scudetto di metallo dorato a fondo azzurro, ornato in alto da un gladio romano con foglie di quercia e portante in rilievo l'indicazione del numero e del nominativo della divisione, come è indicato in figura.



22 SET.

Il distintivo per gli ufficiali e i marescialli ha il fondo azzurro in smalto; quello degli altri sottufficiali e dei militari di truppa, verniciato in detto colore.

È applicato, mediante cucitura, sul braccio sinistro, a circa 15 cm. dalla spalla, al disopra degli eventuali distintivi di carica.

3. Il distintivo sarà inventariato al prezzo unitario di L. 0,30 ed al numero categorico 609 della categoria 1ª, sezione *B*, del Nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

La distribuzione sarà fatta a partire dal 1° ottobre p. v., in ragione di due esemplari per ciascun militare.

4. Il distintivo sarà lasciato ai militari congedandi come significativo ricordo della grande unità, cui hanno avuto l'onore di appartenere.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 728. — TRASPORTI. — **Trasporto di autovetture di proprietà degli ufficiali dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 20 settembre 1931 – Anno XII.

In seguito ad accordi intervenuti tra questo ministero e quello delle comunicazioni, lo stesso ha consentito agli ufficiali dei CC. RR., i quali sono stati autorizzati ad avvalersi, per uso di servizio, di autovetture di loro proprietà in luogo di quelle che dovrebbero essere loro fornite dall'amministrazione militare, di poterne effettuare, in caso di trasferimento, la spedizione a tariffa militare.

Affinchè tale trattamento possa essere accordato, i comandi dai quali gli ufficiali dipendono dovranno dichiarare sulla richiesta mod. C (parte 3ª), che il trasporto della autovettura si effettua in seguito a trasferimento, e che l'ufficiale è stato autorizzato ad avvalersi di autovettura propria in luogo di quella che dovrebbe essergli fornita dalla amministrazione militare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 729. — RECLUTAMENTO. — **Decreti ministeriali n. 156 e n. 187 per la dispensa dal compiere la ferma di militari arruolati con la classe 1913 in determinate condizioni. – Norme esecutive.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 settembre 1934 – Anno XII.

DECRETO MINISTERIALE n. 156.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA.

In virtù della facoltà conferitagli dagli articoli 112 e 136 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332;

Decreta:

Art. 1.

Sono dispensati dal compiere la ferma:

a) i militari arruolati con la classe 1913, i quali siano stati o vengano assegnati alla ferma minore di 3° grado, o ammessi all'ora soppressa ferma minima di cui all'art. 83 dell'abrogato testo unico 5 agosto 1927, n. 1437, eccettuati quelli appartenenti ai distretti militari di Roma, Napoli e Aversa;

b) i militari arruolati con la classe 1913 riconosciuti nelle condizioni fisiche di limitata idoneità, specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'atti-

tudine fisica al servizio militare, approvato con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401 (idonei ai soli servizi sedentari);

c) i militari arruolati con la classe 1913 di statura non superiore a m. uno e cinquantaquattro centimetri (o a m. uno e cinquantadue centimetri per i militari appartenenti ai distretti della Sardegna).

Roma, 10 agosto 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1934 - Anno XII Guerra, registro n. 21, foglio n. 402.

DECRETO MINISTERIALE n. 187.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA.

In virtù della facoltà conferitagli dall'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332;

Decreta:

Articolo unico.

Sono dispensati dal compiere la ferma, oltre i militari di cui al decreto ministeriale n. 156 in data 10 agosto 1934, anche i militari arruolati con la classe 1913 i quali siano stati o vengano assegnati alla ferma minore di 3° grado o ammessi all'ora soppressa ferma minima di cui all'art. 83 dell'abrogato testo unico 5 agosto 1927, n. 1437, appartenenti ai distretti militari di Roma, Napoli e Aversa, che non abbiano i requisiti fisici prescritti per la fanteria di linea.

Roma, addì 4 settembre 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1934 - Anno XII Guerra, registro n. 22, foglio n. 406.

Norme esecutive.

Tutti i militari da dispensare in virtù dei decreti sopraripportati dovranno essere assunti nella forza in congedo dei relativi distretti ed essere inscritti nei ruoli 71-*B* seguendo le norme di cui alla circolare 587 del *giornale militare* 1926 e successive modificazioni.

Nella loro matricola dovrà essere apposta la variazione seguente: « Dispensato dal compiere la ferma, ai sensi dell'art. 112 (oppure dell'art. 136) del testo unico delle leggi sul reclutamento 8 settembre 1932-X, n. 1332; decreto ministeriale n. ..... del ..... circolare 729 del *giornale militare* 1934 ».

Ai militari predetti dovrà essere rilasciato a cura dei comandi di distretto il foglio di congedo illimitato, sul quale dovrà essere inscritta la formula relativa alla dispensa dalla ferma, identica alla variazione inscritta a matricola.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 730. — AVANZAMENTO. — **Costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto – Ufficio generali). — 13 settembre 1934 – Anno XII.

La commissione speciale di avanzamento di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-A. XII, n. 899, è così costituita:

Generale di corpo d'armata in S.P.E. GRAZIOSI Eugenio, *presidente;*

Generale di divisione in S.P.E. CARRARA Pietro, *membro;*

Generale di brigata in S.P.E. GIACCHI dei conti Giacchi nobile Nicolò, *membro;*

Generale di brigata in S.P.E. MARINETTI Giulio, *membro;*

Generale di brigata in aspettativa per riduzione di quadri BALDINI Alberto, *membro.*

Roma, 13 settembre 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 731. — AVANZAMENTO. — **Commissioni esaminatrici per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di comando o dei servizi tecnici o per l'idoneità alla carica degli ufficiali dei servizi tecnici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 settembre 1934 – Anno XII.

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nel R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374 sono nominate in data 17 corrente le seguenti commissioni:

a) *Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria degli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni*:

Generale di divisione DE PIGNIER Augusto, *presidente;*

Tenente Generale TESIO Giovanni, *membro;*

Maggior generale PALLIERI Vittorio, *membro;*

Colonnello DORIA Alessandro, *segretario.*

La commissione terrà la prima riunione il giorno 25 corrente presso l'ispettorato di artiglieria.

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni in servizio presso il servizio chimico militare il maggiore generale PALLIERI Vittorio è sostituito dal generale di divisione RICCHETTI Aurelio, che in tal caso assume la presidenza della commissione.

b) *Commissione esaminatrice per l'esame dei titoli per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria degli ufficiali del servizio tecnico automobilistico*:

Tenente generale PUGNANI Angelo, *presidente;*
Generale di divisione DE PIGNIER Augusto, *membro;*
Maggior generale GIAMBERINI Curzio, *membro;*
Colonnello MANERA Mario, *segretario.*

La commissione terrà la prima riunione il giorno 20 corrente presso l'ispettorato del materiale automobilistico.

II. Con riferimento agli articoli 45, 46 e 47 delle norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899 sono nominate le seguenti commissioni:

a) *Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni*:

Generale di divisione DE PIGNIER Augusto, *presidente;*
Tenente generale TESIO Giovanni, *membro;*
Maggior generale PALLIERI Vittorio, *membro;*
Generale di brigata PONZA DI SAN MARTINO Alberto, *membro;*
Colonnello DORIA Alessandro, *segretario.*

Per gli ufficiali del servizio tecnico armi e munizioni in servizio presso il servizio chimico militare, il maggior generale PALLIERI Vittorio è sostituito dal generale di divisione RICCHETTI Aurelio che, in tal caso, assume la presidenza della commissione.

b) *Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo reparto) degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio*:

Generale di corpo di armata GIULIANO Arturo, *presidente;*
Tenente generale GUASCO Giuseppe, *membro;*
Maggior generale GIAMBERINI Curzio, *membro;*
Tenente colonnello SQUARCIA Ermete, *segretario.*

c) *Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di direttore o di capo divisione) per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico*:

Tenente generale PUGNANI Angelo, *presidente;*

Generale di divisione DE PIGNIER Augusto, *membro;*

Maggior generale GIAMBERINI Curzio, *membro;*

Colonnello MANERA Mario, *segretario.*

III. Varianti alle commissioni esaminatrici nominate con le circolari 683 e 715 *giornale militare* corrente anno.

a) *Commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento anticipato al grado di capitano dei ruoli di comando.*

I generali di brigata TELLERA Giuseppe e SOMMA Umberto sono sostituiti dai generali di brigata NOVELLIS DI COARAZZE Alberto e DEMICHELIS Attilio.

I colonnelli di fanteria DARU' Attilio e STAFFIERI Ernesto sono sostituiti dai colonnelli di fanteria CARINI Luigi e BETTINI Gino.

Il ten. col. di fanteria ASTERITI Massimo è sostituito dal ten. col. di fanteria TONIZZI Ermanno.

b) *Commissione esaminatrice per gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato al grado di maggiore dei ruoli di comando.*

Il generale di divisione GLEIJESES Amedeo è sostituito dal generale di corpo d'armata GUILLET Amedeo.

Il colonnello di fanteria BETTINI Gino è sostituito dal colonnello di fanteria STAFFIERI Ernesto.

Il colonnello di cavalleria VACCARI Umberto e sostituito dal colonnello di cavalleria BERARDI Umberto.

Il colonnello di artiglieria MERZARI Fabio è sostituito dal colonnello d'artiglieria MANZI Luigi.

c) *Commissione esaminatrice per gli esami d'avanzamento a scelta ordinaria al grado di colonnello dei ruoli di comando.*

S. E. il generale di corpo d'armata designato di armata GRAZIOLI Francesco è sostituito da S. E. il generale di corpo d'armata designato di armata PERRIS Carlo.

Il generale di divisione BABBINI Ezio è sostituito dal generale di divisione GROSSI Camillo.

I colonnelli del genio DEGIANI Stefano e PELOSIO Giovan Battista sono sostituiti dai colonnelli del genio IACOE Vincenzo e FOGLIANI Luigi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 732. — AVANZAMENTO. — **Commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiami in servizio di volo e alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 settembre 1934 – Anno XII.

La seguente commissione è incaricata di esprimere il giudizio circa i risultati conseguiti dagli ufficiali osservatori dall'aeroplano durante i periodi di volo (art. 69 legge 7 giugno 1934-XII, n. 899) e per l'ammissione dei medesimi al richiamo in servizio di volo (art. 14 circ. 510 *giornale militare* 1934-XII).

La stessa commissione giudicherà sulle domande di ammissione ai corsi di osservazione aerea degli ufficiali delle varie armi:

Generale di brigata TREZZANI Claudio, *presidente;*
Colonnello PEZZI Giovanni, *membro;*
Maggiore ALMICI Ugo, *membro;*
1° capitano RIZZO NERVO Antonino, *segretario.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 733. — AVANZAMENTO. — **Tenenti di fanteria ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 settembre 1934 – Anno XII.

Con riferimento alla circolare n. 717 *giornale militare* corrente anno, si comunicano i nomi dei tenenti di fanteria ammessi a sostenere gli esperimenti per l'avanzamento anticipato che avranno inizio il 5 ottobre 1934, presso le scuole centrali militari in Civitavecchia:

MUZZUPAPA Rocco, R. C. T. C. Eritrea.
MAZZOLI Vincenzo, R. C. T. C. Eritrea.
LUCENTE Domenico, R. C. T. C. Eritrea.
DE SARNO Gavino, R. C. T. C. Eritrea.
SANTILLI Guido, R. C. T. C. Eritrea.
CROCELLA' Luigi, R. C. T. C. Eritrea.
ROSSO Andrea, R. C. T. C. Eritrea.
TALOTTA Salvatore, R. C. T. C. Eritrea.
MARCHINO Adalberto, R. C. T. C. Eritrea.
DE VIO Ettore, R. C. T. C. Eritrea.
DE CECCO Silvio, R. C. T. C. Eritrea.
PERELLI Antonio, R. C. T. C. Somalia.
GIGLIO Roberto, R. C. T. C. Somalia.
TURCHI Alberto, R. C. T. C. Somalia.
FARINACCI Armando, R. C. T. C. Somalia.
CORONA Luigi, 70° fanteria.
BRUNETTA D'USSEAUX Pietro, R.C.T.C. Somalia.
CIRINO Emilio, R. C. T. C. Somalia.
TESTA Salvatore, R. C. T. C. Somalia.
IMBORNONE Vito, R. C. T. C. Somalia.
DE ROSA Salvatore, R. C. T. C. Tripolitania.
PECCI Luigi, R. C. T. C. Tripolitania.

TANCIONI Mario, R. C. T. C. Tripolitania.
DE LONGIS Adolfo, R. C. T. C. Tripolitania.
GIGANTE Mario, R. C. T. C. Tripolitania.
CALISE Alfonso, R. C. T. C. Tripolitania.
BONCODDO Giuseppe, R. C. T. C. Tripolitania.
SAFFIOTTI Saverio, R. C. T. C. Tripolitania.
SUDANO Filadelfio, R. C. T. C. Tripolitania.
COLLETTI Calogero, 42° fanteria.
POTERTI Carlo, R. C. T. C. Tripolitania.
BADOGLIO Luigi, R. C. T. C. Tripolitania.
D'INGEO Gennaro, R. C. T. C. Tripolitania.
SAMMARTANO Domenico, R. C. T. C. Tripolitania.
BURGIO Lorenzo, R. C. T. C. Cirenaica.
RAIMONDI Giuseppe, R. C. T. C. Cirenaica.
SICA Salvatore, R. C. T. C. Cirenaica.
APPIOTTI Umberto, R. C. T. C. Cirenaica.
GIANNANGELI Giuseppe, R. C. T. C. Cirenaica.
SALA Oreste di Eugenio Maria, R. C. T. C. Cirenaica.
TRIVERO Alberto, R. C. T. C. Cirenaica.
RATTI Vincenzo, 42° fanteria.
DELLA PIETRA Angelo, 1° fanteria.
TROTTA Domenico, 79° fanteria.
CRESCITELLI Alfredo, 33° fanteria.

Agli esperimenti suddetti dovranno inoltre prendere parte tutti gli altri tenenti indicati nella circolare n. 321, *giornale militare* 1934, che non parteciparono al 1° turno degli esperimenti stessi, dal 1 al 20 giugno 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 734. — AVANZAMENTO. — **Ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale dei tenenti medici, chimici-farmacisti e d'amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 settembre 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare 715 del *giornale militare* corr. anno si comunicano i nomi dei tenenti medici, chimici farmicisti e d'amministrazione designati ed ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale:

Tenenti medici.

GIACALONE Silvio.
TESTA Ugo.
LEO Giacomo.
PALMINIELLO Pasquale.
ANDOLFATO Mario.
COLOZZA Giovanni.
DE MEO Enzo.
ACCARDI Antonino.
FRANOLA Adolfo.
ZAFFIRO Edoardo.
LABELLARTE Orazio.
BARTOLOMUCCI Domenico.
OLIVERIO Alvise.
IMPALLOMENI Rosario.
MENNILLO Francesco.
IZZO Arduino.
CASSONE Antonio.
GOMEZ de AJALA Augusto.
BONELLI Michele.
MEDAS Mario.
ROSI Vittorio.
ZOCCALI Fortunato.
DE QUATTRO Nicola.
GRELLA Ernesto.

ZOPPI Zelio.
CARERJ Leonardo.
CRISTIANI Michelangelo.
CIRILLO Giovanni.
LAURI Giulio.
GRIFONI Oscar.
CHINÈ Mario.
REGGIO Michele.
PALLERONI Dino.
D'ATTILIO Evandro.
FERRAJOLI Ferruccio.
DI MONACO Michele.
PASSARELLA Fabrizio.
CALABRO' Salvatore.
AUGUSTI Mario.
CAMMARANO Vito Alfonso.
DE CHIARA Fedele.
ZECCA Cosimo.
MIRENGHI Ugo.
GARGIA Giovanni.

Tenenti chimici farmacisti.

GOFFREDI Ettore.
SPADAVECCHIA Domenico.
LICATA Salvatore.
POZZUOLI Francesco.
NASCÈ Francesco.
RIPARBELLI Roberto.
MAZZARACCHIO Bernardino.
RICCARDI Giuseppe.

Tenenti d'amministrazione.

PAOLETTI Giuseppe.
ANTONAROLI Angelo.
FABBRONI Alessandro.

FUSARO Onofrio.
DEL DUCA Vincenzo.
FUMAROLA Giuseppe.
PULICHEDDU Michele.
FERRARIO Alessandro.
TESTI FUSARO Salvatore.
FESTA Antimo.
COLANTUONO Cesare.
SCARDAMAGLIA Francesco.
SANI Renato.
CARLONI Guido.
LO GIUDICE Giuseppe.
VANCHERI Tommaso.
MOTTA Giuseppe.
PELAIA Bruno.
LICATA Paolo.
CANCELLIERI Lino.
CIOLINI Vasco.
MARTINES Alfredo.
SARDA Domenico.
SOLINI Nunzio.
PIETRAROTA Mario.
BARBATO Pasquale.
ROCCO Francesco.
TORRENTE Paolo.
CASTELLINI Gualtiero.
LEMBO Nicola.
RAINERI Enrico.
DI BELLO Eugenio.
SANTONI Ugo.
CIPRIANO Antonio.
de CAPRIO Michele.
BRANCATI Umberto.
D'AMBROSIO Gelsomino.
BEGLIOMINI Rodolfo.

BO Evasio.
STASIO Francesco.
RESTIVO Giuseppe.
DE FEO Baldassare.
CERVINI Mariotto.
LANZONI Renato.
MILONE Antonio.
VAIRELLO Gaspare.
MELLONI Bruto.
LANDRISCINA Antonio.
BATTIGLIA Fernando.
COMANDUCCI Arduino.
BARBONI Goffredo.
MEZZETTI Giuseppe.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 735. — AVANZAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Soldati scelti.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 settembre 1934 - Anno XII.

A parziale modifica dei nn. 4 e 5 della circolare n. 470 del *giornale militare* c. a., si stabilisce:

1) il quantitativo globale di graduati di truppa e soldati scelti in ciascuna compagnia o reparto equivalente non potrà superare la cifra corrispondente al doppio dell'organico di graduati fissato dalle tabelle per quel reparto;

2) la qualifica di « scelto » non potrà essere concessa prima di un mese di servizio, ma, salva tale condizione, potrà essere concessa in qualunque momento, purchè non si superi il quantitativo massimo globale di cui sopra;

3) dopo il primo mese di corso, gli allievi caporali che riuniscano in sè le qualità di condotta, carattere ed autorevolezza necessarie, saranno qualificati « scelti » ed i rimanenti saranno restituiti ai reparti di provenienza;

4) indipendentemente dai limiti sopra specificati, saranno nominati soldati scelti non solo i giovani muniti di brevetto di cadetto o di capo centuria, ma anche quelli provenienti dalla M.D.I.C.A.T. col grado di «camicia nera scelta».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 736. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno di caricamento del parco autocarreggiato per compagnia mascheratori.** — (Ispettorato del genio). — 20 settembre 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato il «Quaderno di caricamento del parco autocarreggiato per compagnia mascheratori» (non in vendita).

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detto quaderno sarà distribuito ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare 102 del *giornale militare* 1932.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II^a^ - genio - pag. 128 (**), n. categorico 2711, edizione 1934, prezzo lire 7.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 737. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 settembre 1934 - Anno XII.

1. — In applicazione dell'art. 4 della legge 21 giugno 1934 n. 1093, questo ministero determina che nella 1^a^ decade del venturo mese di novembre abbiano luogo gli esami per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario.

2. — Gli esami verteranno sui programmi di cui alla circolare n. 836 del *giornale militare* 1928 ed avranno luogo

nella sede dei comandi di corpo d'armata, dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna, e presso i comandi dei Regi corpi truppe coloniali — ad eccezione per il sergenti maggiori che si trovino nelle isole italiane dell'Egeo i quali sosterranno gli esami presso il comando del 9° reggimento fanteria in Rodi.

3. — Ciascun comandante di corpo d'armata o d'isola o di Regio corpo truppe coloniale nominerà i componenti della commissione esaminatrice scegliendo gli elementi competenti nelle varie armi e servizi. Tale commissione sarà presieduta da un colonnello e sarà divisa in sotto commissioni per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, il genio, per i centri automobilistici, per le compagnie di sanità e per le compagnie di sussistenza.

Ciascuna sottocommissione sarà composta da un tenente colonnello o maggiore, da due capitani e da un subalterno; quest'ultimo avrà funzioni di segretario.

4. — Agli esami a scelta possono prendere parte i sergenti maggiori che abbiano compiuto o compiano entro il 20 ottobre p. v. tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado e che a tale data siano entrati nel 1° terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati — che per il corrente anno è fissato all'anzianità 30 novembre 1928 compresa.

5. — Le domande di ammissione agli esami a scelta dovranno essere presentate dagli interessati ai comandi di corpo o servizi, non oltre il 1° ottobre c. a.

6. — Le domande stesse corredate dai pareri dalle autorità gerarchiche, saranno trasmesse non oltre il 10 ottobre p. v. ai comandi di corpo d'armata, d'isola — o comandi di Regi corpi truppe coloniali che decideranno insindacabilmente sull'ammissibilità degli aspiranti alla scelta.

7. — Gli aspiranti che saranno dichiarati ammissibili agli esami a scelta saranno dai predetti comandi invitati a presentarsi presso le sedi dei comandi stessi nei giorni che saranno fissati per gli esami.

8. — Per ogni materia sia della parte comune a tutte le armi che della parte speciale di ciascun arma, le commis-

sioni esaminatrici dovranno assegnare ai candidati un punto da uno a venti ventesimi.

9. — Conseguiranno la idoneità agli esami i candidati che abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 16/20 con un minimo di 14/20 in qualche materia.

10. — Terminati gli esami il comandanti di corpo d'armata, di isola e dei Regi corpi truppe coloniali, comunicheranno al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) i nomi dei sergenti maggiori dichiarati idonei agli esami con l'indicazione della media complessiva dei punti riportati.

Uguale comunicazione dovrà essere fatta ai corpi cui i candidati sono effettivi.

Il Sottosegretario di Stato: BASTROCCHI.

N. 738. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità per l'anno 1934 - Quadro suppletivo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 settembre 1934 - Anno XII.

Giusta il n. 29 delle norme d'applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093, determino che siano compilati gli specchi di proposta di avanzamento al grado di maresciallo ordinario ad anzianità per l'anno 1934 dei sergenti maggiori che abbiano anzianità di grado a tutto il 31 dicembre 1925 compreso.

Le proposte di avanzamento dovranno essere compilate separatamente per ogni singolo sottufficiale.

Per i sergenti maggiori già dichiarati non idonei le autorità terranno presente il dsposto di cui al n. 33 delle sopracitate norme.

Le proposte saranno trasmesse al ministero (direzione generale leva sottufficiali e truppa) dal 20 novembre al 10 dicembre p. v. corredate dai seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare mod. 106, (già 59);

b) copia del foglio caratteristico mod. 326, (già 961).

Contemporaneamente saranno trasmesse anche le proposte di avanzamento dei sergenti maggiori dichiarati idonei a scelta per aver superato gli esami di cui alla circolare n. 737 del *giornale militare* corrente anno e che siano entrati nel primo nono del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati; aliquota questa che verrà a suo tempo comunicata.

Nella colonna « Annotazioni » dello specchio di avanzamento dei sergenti maggiori che saranno proposti per l'avanzamento a scelta dovrà essere fatta menzione della classifica riportata agli esami.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella Gazzetta ufficiale dal 1° al 31 agosto 1934-XII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Pescara	Il comune di Pescara è autorizzato a cambiare la denominazione della frazione Caprara in quella di « Caprara di Pescara »	n. 1329 5 luglio 1934	195
Torino.....	Il comune di Verolengo è autorizzato a cambiare la denominazione della frazione Calciavacca in « Borgo Revel »	n. 1331 12 luglio 1934	196
Trapani.....	Il comune di Monte S. Giuliano è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Erice »	n. 1357 5 luglio 1934	201

ERRATA CORRIGE

Dispensa 52ª, anno 1934, circolare 703:

A pagina 3216 - allegato 3 - Servizio tecnico automobilistico nella colonna « colonnelli, direttori e capi divisione » in corrispondenza della dicitura « Situazione accertata alla data del 30 giugno 1934-XII », scrivere 2 al posto di 1.

PREZZO L. 2 —

(7101959) Roma, 1934-XII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1934 - ANNO XII — 24 SETTEMBRE

28 SET. 1934

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 739 - 21 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-1935, ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria. . . . . *Pag.* 3302

» 740 - 21 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria. . . . . » 3303

» 741 - 21 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli medici ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria. . . . . » 3307

» 742 - 21 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . . » 3307

» 743 - 21 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta speciale . . . . . » 3308

» 744 - 21 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani del ruolo di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato. . . . . » 3308

» 745 - 21 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani di sussistenza ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . . » 3314

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 3314

PARTE SECONDA

Circolare N. 739. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1934-1935, ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 settembre 1934 - Anno XII.

Con riferimento al n. 3 della circolare 716 *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. ammessi agli esperimenti:

Tenente colonnello HAZON Azolino.
» » CERICA Angelo.
» » CARLINO Pietro.
» » PIECHE Giuseppe.
» » STRUFFI Adelchi.
» » TADDEI Leonetto.
» » BENNI Giovanni.
» » PEANO Emilio.
» » DE MARINIS Gilberto.
» » CERRI GAMBARELLI Giuseppe.
» » TAGLIAVACCHE Filippo.
» » PAGLIERI Giuseppe.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 740. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 settembre 1931 - Anno XII.

Con riferimento al n. 2 della circolare 683 *giornale militare* c. a. si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi al primo turno di esperimenti:

Fanteria.

MONDELLI Domenico.
CHIMINELLO Ernesto.
DE MICHELIS Aldo.
GANDIN Antonio.
POLLACCI Dino.
MACCARIO Alessandro.
TUCCI Carlo.
BUTTAFUOCO Francesco.
GRAZIOSI Antonio.
AMATO Italo.
RICAGNO Umberto.
RIZZO Antonio.
GIARDINA Vincenzo.
ASTERITI Massimino.
LAMBARDI Luigi.
MAROCCO Nicolò.
SOZZANI Nino.
IENGO Luigi.
CAPONE Alfredo.
BERTINI Guido.
AZZI Arnaldo.
LA FERLA Francesco.
FIOCCA Ildebrando.
BALESTRERI Domenico.

CARRABBA Gennaro.
BRUNO Francesco.
TORRIANO Arturo.
AUGUSTI Umberto.
VALLETTI BORGNINI Marino.
CATTANO Giuseppe.
MEDORI Ugo.
BATTISTI Emilio.
CAPPA Ernesto.
TABELLINI Ugo.
MARINONI Umberto.
PROVENZANO Carmelo.
de BLASIO Ettore.
ARMINIO Salvatore.
REVERBERI Luigi.
TOSI Angiolo.
CASSATA Ruggero.
MORI Antonino.
OLMI Roberto.
BRUSCAGLI Roberto.
PISANELLI Domenico.
SIRIGATTI Fernando.
SCATTAGLIA Nazzareno.
TROVATI Ernesto.
GIAMPIETRO Rodolfo.
CETRONI Bernardo.
FRULLA Fernando.
BARBACINI Ercole.
PAPINI Erberto.
TORTELLA Alfredo.
MUZIOLI Augusto.
CORSI Vito.
TORRESAN Rodolfo.
VARESE Mario.
MODENA Ugo.

FRANCESCHINI Antonio.
COLONNA Raffaele.
FAVARA Luigi.
DEANGELI Mario.
CIMINO Ettore.
LUCENTE Ettore.
ROBOLOTTI Giuseppe.

Cavalleria.

ZANOTTI Aldo.
BARNI Antonio.
SALAZAR Y MUNATORES Diego.
DE RISO Renato.
CARIGNANI DI VALLORIA Edoardo.
CAFFARATTI Ettore.
BERAUDO DI PROLORMO Emanuele.

Artiglieria.

VALLETTI BORGNINI Alfredo.
MARFUGGI Ugo.
JACOPETTI Giuseppe.
ALAGIA Gaetano.
BALOTTA Mario.
COIRO Guido.
STRAMAZZOTTI Guglielmo.
GRASSI Enrico.
VANDEN-HEUVEL Mario.
CURLO Domenico.
de BERNARDIS Vittorio.
SESINI Raimondo.
GAZZOLA Felice.
DE LUCA Giov. Battista.

ZARRI Camillo.
ZACCARIA Amedeo.
DUPONT Francesco.
FIORENTINO Giulio.
GUCCIONE Giov. Battista.
SALVATORES Pasquale.
EPIFANIA Roberto.
MORETTO Augusto.
PEDROTTI Bartolomeo.
RODRIGUEZ Edizio.
ZAULI Adolfo.
CONTI Alfredo.
SARDI Adolfo.
BILLO' Giuseppe.
GONZAGA Ferrante.

Genio.

AMOROSO Federico.
ODONE Angelo.
BORGNINO Vincenzo.
GIANNELLI Alessandro.
GRANATA Gino.
ROCCA Giacomo.
FAZIO Antonio.
PACIFICI Dante.

I tenenti colonnelli attualmente in Colonia e che, per la loro sede di anzianità, avrebbero dovuto essere compresi tra gli ufficiali di cui alla presente circolare, parteciperanno al 2° turno di esperimenti.

I loro nomi saranno pubblicati con la circolare relativa al 2° turno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 741. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli medici ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 settembre 1934 - Anno XII.

I sottonotati tenenti colonnelli medici sono ammessi alla valutazione dei titoli, di cui all'art. 55 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento a scelta ordinaria:

GIORDANO Giuseppe.
GAIOTTINO Carlo.
RINALDI Onofrio.
SIMULA Ubaldo.
LAPPONI Guido.
CURCIO Saverio.
FIERRO Michele.
FIORENZA Ignazio.
MONGUZZI Umberto.
LANDRIANI Roberto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 742. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 settembre 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare 718 *giornale militare* corrente anno si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria:

FOSSATI Pietro.
VAJANI Vincenzo.
BEZZI Armando.
MONTI Ercole.
LIPRERI Francesco.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 743. — AVANZAMENTO. — **Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta speciale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 settembre 1934 – Anno XII.

Con riferimento alla circolare 718 *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi dei maggiori veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale.

Maggiore MAREMONTI Francescantonio.
» RUGGERINI Guido.
» GUGLIOTTA Francesco.
» PETITO Giuseppe.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 744. — AVANZAMENTO. — **Capitani del ruolo di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 settembre 1934 – Anno XII.

Con riferimento al n. 3 della circolare 717 *giornale militare* corr. anno, si comunicano i nomi dei capitani dei ruoli di comando ammessi al primo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato.

I. — Ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Fanteria.

CABRAS Pietro.
CHIARONI Alberto.
QUARONI Giuseppe.
ZULIANI Siro.

ZEDDA Carlo.
MARTINI Carlo.
PARODO Antonio.
PANUNZIO Antonio.
PANCIERA di ZOPPOLA Giorgio.
CERESA Mario.
NEBBIA Michele.
ZAPPALA' Gaetano.
STAIANO Valentino.
GRECO Fausto.
PANSINI Giuseppe.
CARBUTTI Giuseppe.
FILLORAMO Giuseppe.
BUSACCA Arturo.
CRUCITTI Pasquale.
'SELIS LONGU Luigi.
CAVADINI Francesco.
CONTE Angelo.
GENTILE Umberto.
NASTASI Alberto.
DI LORETO Romolo.
GRECO Davide.
PUCCINI Ottorino.
TROMBA Luigi.
SECCO d'ARAGONA Andrea.
ROSATI Achille.
CIVININI Giuseppe.
COSTANZIA di COSTIGLIOLE Mario.
FRANCHI Giovanni.
IVALDI Umberto.
DAPINO Giuseppe.
GIORDANO Aldo.
FANO Giuseppe.
TOZZI Luigi.
BONI Vittorio.

MONTANELLI Renato.
GISMONDI Vittorio.
BELTRAMELLI Dino.
DE BLASIIS Vittorio.
DELL'AGLIO Vincenzo.
BELLANTONI Domenico.
SENES Romolo.
SACCHETTA Angelo.
GUERRAZZI Ugo.
TROJANO Fiorentino.
DE ANGELIS Aurelio.
CONFESSORE Luigi.
PETRILLO Benedetto.
GULINELLI Amerigo.
FUMELLI MONTI Attilio.
PAOLUCCI Renato.
TIRONE Giuseppe.
AVETA Giulio.
DE SANDO Giuseppe.
TABY Vincenzo.
CLEMENTI Renato.

Cavalleria.

VERNACI Adolfo.
GIRIODI di MONASTERO Luigi.
POSCHI MEURON Lodovico.

Artiglieria.

FERRANTE Michele Arcangelo.
STELLA Giacomo.
LOLLI Giuseppe.
GAIONE Luigi.
BORATTO Alfredo.
BASSI Giancarlo.

BATTISTI Luigi.
FERRARA Geremia.
ANANIA Igino.
TUCCI Berardo.
BONUCELLI Enrico.
ORSI Antonio.
DE SIVO Giacinto.
CAMBRIA Michele.
ROMANELLI Guglielmo.

Genio.

GNECCHI Mario.
BOVIO Natale.
FALLUTO Francesco.
VESPIGNANI Ernesto.
DAZZI Livio.
BUCCIOTTI Gaetano.
MONTARETTO MARULLO Giuseppe.
BOGGIO TOMASAZ Ernesto.

II. — **Ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato:**

Fanteria.

MORICI Giuseppe.
OMICINI Francesco.
NATALE Domenico.
VIRGILIO Michele.
FORMENTI Paolo.
TINIVELLA Umberto.
MILANESI Enrico.
MANCINI Amedeo.
GIACOMINO Teodosio.
BOERIS Paolo.

QUARANTA Vincenzo.
IEZZI Emilio.
LUPIS Orazio.
BOZZOLA Attilio.
LA PORTA Pompeo.
BAGLIONE Aldo.
VILLAVECCHIA Umberto.
ARRIGUCCI Angelo.
TREROTOLI Giuseppe.
ALISA Pasquale.
GENNAÌ Vittorio.
BOSI Giulio.
BERNINI Romeo.
VERCESI Paolo.
CIONINI Giovanni.
CALVI Federico Attilio.
GARIONI Alfredo.
LOI Francesco.
BINDA Attilio.
TIRONE Pietro.
CURATOLO Giuseppe.
MONTIRONI Rinaldo
VANTINI Teobaldo.
CONTI Alberto.
SCARPELLINI Alberto.
SECHI Giacomo.
SFONDRINI Guido.
MARCONI Raffaele.
LUCCHETTI Augusto.
PECORINI Raffaele.
ENTROZZI Carlo.

Artiglieria.

FURFARO Domenico.
SANGUIGNO Vittorio.
ARMELLINI Ezio.

Genio.

MESSORE Salvatore.

III. — **Ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato, che hanno già sostenuto con successo gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.**

Fanteria.

GIACOBAZZI MAZZARI FULCINI Onorio.
D'AMICO Giovanni.
SALOMONE Riccardo.

Cavalleria.

CASTAGNA Luigi.

Artiglieria.

PIRANI Enzo.
NELLI Alessandro.
CRISAFULLI Adolfo.
BECCARIA Germano.
MESSINA Alfonso.

Genio.

BERTI Antonio.

I capitani attualmente in Colonia o nelle isole del Dodecanneso e che, per la loro sede di anzianità, avrebbero dovuto essere compresi tra gli ufficiali di cui alla presente circolare, parteciperanno al 2° turno di esperimenti.

I loro nomi saranno pubblicati con la circolare relativa al 2° turno.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 745. — AVANZAMENTO. — **Capitani di sussistenza ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 settembre 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare 718 *giornale militare* corrente anno si comunica che il capitano di sussistenza RAMISTELLA Ernesto è stato ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 54ª, anno 1934-XII, circolare 727 all'oggetto « Adozione di un distintivo per le divisioni di fanteria e celeri »:

A pag. 3279, prima riga, dopo le parole « È adottato » sopprimere le parole « per il tempo di pace ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L. 27	All'ESTERO, annue . .	L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO	» 2	All'ESTERO	» 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

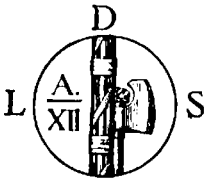
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7101959) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1934 - ANNO XII — 28 SETTEMBRE

9 OTT. 1934

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 28 SETTEMBRE 1934-XII

Tributo un encomio solenne al soldato MOTTO ARCHER Andrea, dell'8° reggimento artiglieria pesante *(alla memoria)*:

« Durante una manovra di forza per lo spostamento di una fiancata di un ponte, accortosi che la fiancata stessa iniziava un movimento irregolare, noncurante del grave pericolo, si lanciava verso il carico con l'intento di arrestarlo e di evitare danni alle persone ed al materiale.

Nel generoso tentativo veniva travolto e ferito a morte.

Ammirevole esempio di alto senso del dovere e di sprezzo del pericolo ».

Clavières, 26 agosto 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato

BAISTROCCHI

Tributo un encomio solenne al soldato BEVILACQUA Albino, del 23° reggimento fanteria:

« Ferito gravemente durante una esercitazione tattica, sopportava stoicamente l'amputazione dell'avambraccio destro esprimendo solo il rammarico di non potere più seguire il reggimento.

Ammirevole esempio di elevati sentimenti militari ».

Montenero d'Idria, 19 agosto 1934-XII.

Il Sottosegretario di Stato

BAISTROCCHI

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . *Pag.* 3315-3317

PARTE PRIMA

N. 746 - 28 settembre 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO. — Reclutamento degli ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 3321

» 747 - 28 settembre 1934 - Anno XII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Annotazione, sugli specchi di proposta di avanzamento, relativa alla iscrizione degli ufficiali all'U. N. U. C. I. . . . . » 3323

PARTE SECONDA

N. 748 - 18 settembre 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra. . . . . *Pag.* 3325

» 749 - 18 settembre 1934 - Anno XII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto 23 agosto 1934-XII relativo alla composizione del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia . . . . . » 3325

» 750 - 24 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Varianti alle costituzioni delle commissioni esaminatrici per gli esperimenti per l'avanzamento . . . . . » 3326

» 751 - 27 settembre 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni . . . . . » 3326

N. 752 - 28 settembre 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rilascio dei certificati di idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare . . . . . *Pag.* 3329

» 753 - 21 settembre 1934 - Anno XII — SERVIZIO CHIMICO MILITARE. — Ufficiali chimici per il servizio chimico militare. . . . . » 3330

» 754 - 27 settembre 1934 - Anno XII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi all'ottavo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali. . . » 3331

» 755 - 27 settembre 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per i documenti caratteristici - edizione 1934 . . . . . » 3332

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 3333

PARTE PRIMA

Circolare N. 746. — RECLUTAMENTO. — **Reclu'amento degli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 settembre 1934 - Anno XII.

In base alla disposizione contenuta al n. 6 dell'art. 22 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito (circolare 270 del *giornale militare* 1929), possono essere ammessi direttamente a sostenere gli esami finali dei corsi allievi ufficiali di complemento — allo scopo di conseguire la nomina a sottotenente — i militari in congedo illimitato che siano in possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione ai corsi stessi.

Poichè per tale ammissione si richiede, come titolo minimo, l'iscrizione o il passaggio all'ultimo corso dei regi istituti secondari superiori, questo ministero, a modifica di quanto venne disposto colla seconda parte della lettera *d*) del n. 38 (circolare 439 del *giornale militare* 1930) determina che il titolo di studio necessario e sufficiente per poter ammettere i militari suddetti a sostenere gli esami finali dei corsi allievi ufficiali, per poter conseguire la nomina a sottotenente di complemento, debba essere uno di quelli elencati nell'allegato *A*, alla ripetuta circolare 439 *giornale militare* 1930.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 747. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Annotazione, sugli specchi di proposta di avanzamento, relativa alla iscrizione degli ufficiali all' U. N. U. C. I.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 settembre 1934 - Anno XII.

Nel compilare le proposte di avanzamento, relative ad ufficiali delle categorie in congedo, le autorità cui spetta emettere il giudizio di primo grado, devono fare esplicita menzione, nello spazio riservato alle « annotazioni » dell'apposito specchio, se l'ufficiale risulti o meno iscritto all'U.N. U.C.I. o se sia dispensato dall'appartenervi perchè in servizio oppure nei quadri della M.V.S.N.

A tal fine, i comandi di gruppo dell'U.N.U.C.I. segnaleranno, alle autorità di cui sopra, gli ufficiali compresi nei limiti fissati dal ministero della guerra per l'iscrizione sui quadri di avanzamento, inadempienti agli obblighi verso l'Unione stessa.

Nei riguardi di questi ultimi, le autorità cui spetta emettere il giudizio di 1° grado accerteranno quali di essi siano in servizio o nei quadri della M.V.S.N., mediante richieste rivolte, rispettivamente, ai comandi di legione od a quelli di raggruppamento, a seconda che si tratti di ufficiali inferiori o superiori.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 748. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 settembre 1934 - Anno XII.

Il generale di brigata in s. p. e. GAMERRA Emilio è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza della direzione generale artiglieria, a decorrere dal 16 settembre 1934-XII.

Resta ferma la delega di firma conferita col decreto ministeriale 23 luglio 1933-XI, al direttore capo divisione GARGIULO Domenico, colonnello di artiglieria, e al direttore capo divisione SARTORELLI dott. Guido.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 749. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto 23 agosto 1934-XII relativo alla composizione del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia.** — (Gabinetto). — 18 settembre 1934 - Anno XII.

Con R. decreto 23 agosto 1934-XII, S. E. l'ammiraglio di squadra in ausiliaria Costanzo CIANO conte di Cortellazzo è stato confermato nella carica di membro effettivo del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 750. — AVANZAMENTO. — **Varianti alle costituzioni delle commissioni esaminatrici per gli esperimenti per l'avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 settembre 1934 - Anno XII.

Riferimento circolare 683-715 e 731 *giornale militare* c. a.:

a) il generale di divisione APPIOTTI Giacomo è nominato presidente della commissione esaminatrice per gli esperimenti di avanzamento al grado di maggiore dei ruoli di comando, in sostituzione del generale di corpo d'armata GUILLET Amedeo;

b) il colonnello ZANGHIERI Giovanni è nominato membro della commissione esaminatrice per gli esperimenti di avanzamento al grado di colonnello dei ruoli di comando, in sostituzione del colonnello di artiglieria BELLETTI Pietro.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 751. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni.** — (Servizio ippico e veterinario). — 27 settembre 1934 - Anno XII.

1. — Per ripianare le vacanze che man mano si faranno negli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni si svolgerà presso l'istituto superiore di agraria di Portici nel periodo gennaio-giugno 1935-XIII, un corso di cultura agronomica e zootecnica avente lo scopo di fornire agli aspiranti le cognizioni tecniche relative alla produzione, allevamento e selezione razionale degli equini, unitamente a quelle occorrenti per la direzione e l'amministrazione delle aziende agrarie dei centri.

2. — Il corso ha la durata di due anni scolastici e comprende lo svolgimento del seguente programma d'insegnamento:

1° *anno*:

Anatomia e fisiologia animale;
Ezognosia;
Chimica agraria;
Agronomia;
Economia rurale ed estimo.

2° *anno*:

Zootecnia generale;
Zootecnia speciale con speciale riferimento all'ippicoltura;
Igiene zootecnica e veterinaria;
Chimica agraria;
Agronomia;
Economia rurale ed estimo;
Legislazione zootecnica.

3. — Al termine di ogni corso gli ufficiali iscritti dovranno sostenere esami teorici e pratici sulle materie di studio.

4. — L'avere partecipato al corso completo con esito favorevole costituirà:

titolo necessario per la scelta riservata al ministero della guerra degli ufficiali da destinarsi ai centri rifornimento quadrupedi;

titolo necessario per la scelta riservata al ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col ministero della guerra, degli ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni.

5. — Potranno inoltrare domanda di partecipare al corso in oggetto:

i capitani di cavalleria e di artiglieria con anzianità massima 1° gennaio 1929, per l'assegnazione ai centri rifornimento quadrupedi;

i tenenti di cavalleria e di artiglieria che abbiano prestato servizio nei reggimenti dell'arma rispettiva per almeno due anni, per l'assegnazione ai centri rifornimento quadrupedi od ai depositi cavalli stalloni.

Le domande degli interessati, redatte in carta da bollo da L. 5, dovranno giungere al ministero della guerra — servizio ippico e veterinario — entro il 15 ottobre 1934-XII.

Il loro esame, fatto con criterio insindacabile da parte del ministero della guerra in accordo col ministero dell'agricoltura e delle foreste, si fonderà per l'accoglimento, sulla valutazione degli studi compiuti, sui precedenti dell'ufficiale, sul parere del comandante del reggimento od autorità equivalente che curerà l'inoltro *diretto* della domanda al ministero, corredandola del libretto personale dell'ufficiale.

6. — Nel periodo di vacanza fra i due anni di corso gli ufficiali iscritti saranno comandati a prestare servizio nei centri rifornimento quadrupedi e nei depositi cavalli stalloni per iniziare un periodo di esperimento pratico che sarà compiuto dopo il 2° anno di corso, se l'esito finale di questo sarà stato favorevole.

L'ufficiale, nella domanda di ammissione al corso di Portici, potrà segnalare due depositi o centri nei quali desidera in via preferenziale compiere l'esperimento.

La decisione spetto al ministero della guerra (servizio ippico e veterinario).

7. — Gli ufficiali che riceveranno comunicazione di essere stati ammessi a frequentare il corso in oggetto, si presenteranno al direttore del R. istituto superiore agrario di Portici il giorno che verrà loro indicato.

Il giorno seguente riuniti dal più elevato in grado e più anziano si presenteranno al comando della divisione militare del Volturno a Napoli.

8. — Durante i due anni di corso gli ufficiali rimarranno effettivi agli enti di provenienza, dai quali continueranno a ricevere gli assegni. Dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare del Volturno.

Non si faranno seguire nè dagli attendenti, nè dai cavalli.

9. — Compiuto il corso di Portici e superate le relative prove teorico-pratiche sarà rilasciato agli ufficiali un certificato di frequenza e profitto che, al termine del biennio di esperimento pratico, sarà integrato da un rapporto sul servizio prestato presso un centro od un deposito, dal direttore di esso.

10. — L'esperimento pratico presso un centro rifornimento quadrupedi o presso un deposito cavalli stalloni, verrà compiuto nel periodo di vacanza fra il 1° e il 2° corso svolto nell'istituto di Portici e per sei mesi dopo la fine del 2° corso, qualora questo abbia avuto esito favorevole.

11. — L'assegnazione definitiva degli ufficiali ritenuti idonei, per il risultato del corso di Portici e per l'esperimento pratico, al personale dei centri rifornimento quadrupedi o dei depositi cavalli stalloni, verrà fatta man mano che si produrranno vacanze nei posti di vice direttore tenendo conto del loro grado ed anzianità, giusta le norme vigenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 752. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 28 settembre 1934 - Anno XII.

L'ultimo comma dell'art. 12 della circolare n. 568 *giornale militare* 1933, circa il rilascio dei certificati mod. 1 deve essere così modificato:

Quando l'ufficiale da esaminarsi sia di grado superiore a quello di tenente colonnello, o sia il comandante di uno dei battaglioni o gruppi autonomi di cui alla lettera *B*) dell'art. 5, la commissione di esame dovrà essere nominata volta per volta dal comando del corpo di armata o di isola, al quale l'ufficiale stesso appartiene. Tale comando disporrà affinchè almeno il presidente della commissione sia di grado superiore a quello dell'esaminando.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 753. — SERVIZIO CHIMICO MILITARE. — **Ufficiali chimici per il servizio chimico militare.** — (Direzione del servizio chimico militare). — 21 settembre 1934 - Anno XII.

Il concorso per l'ammissione di ufficiali delle varie armi al 3° anno di chimica (facoltà di scienze), presso la R. università di Roma, indetto con la circolare n. 614 del *giornale militare* c. a., viene esteso a tutti gli ufficiali inferiori delle varie armi del servizio chimico militare in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano una permanenza nel servizio chimico di almeno un anno;

b) abbiano titoli per l'iscrizione al 3° anno di chimica, facoltà di scienze.

Per gli ufficiali di artiglieria e genio vale l'articolo 7 del R. decreto 17 aprile 1930, circolare 321 *giornale militare* stesso anno;

c) abbiano riportato nel triennio 1931-1933 la classifica di ottimo o almeno di buono con coefficiente tre;

d) non siano compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-35 (circolare 505 *giornale militare* c. a.);

e) siano dichiarati idonei nella speciale visita medica prescritta all'art. 27, capo VII, del regolamento speciale approvato con R. decreto del 9 gennaio 1927, n. 147, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo stesso anno.

Le domande degli aspiranti redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dai documenti di cui alle lettere *b)* ed *e)* dovranno pervenire alla direzione del servizio chimico non oltre il 5 ottobre c. a.

Le autorità gerarchiche nell'annotare le domande esprimeranno il loro parere, dal quale deve risultare, con giudizio esplicito, se l'ufficiale dà affidamento per fermezza di propositi e passione agli studi, di poter compiere con successo il corso in questione.

I nomi degli ufficiali prescelti dalla commissione — la cui composizione risulta dalla circolare già citata n. 614

del *giornale militare* c. a. — saranno comunicati alla direzione generale personale ufficiali per la loro successiva pubblicazione sul *giornale militare*.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 754. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficiali ammessi all'ottavo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 settembre 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare 210 del *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza che i sottonotati tenenti in servizio permanente effettivo sono stati ammessi a frequentare l'ottavo corso di abilitazione tecnico-professionale per gli aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali, che avrà inizio il 1° ottobre 1934, presso la scuola centrale carabinieri reali in Firenze:

BRACHETTI MONTORSELLI Giuseppe, 2° reggimento granatieri;

GIANI Adalberto, scuola all. uff. compl., Milano;

INNOCENTI-CAPONE Vincenzo, scuola centrale fanteria;

CERRACCHIO Vittorio, R.C.T.C. Tripolitania;

DI FURIA Fernando, 73° reggimento fanteria;

GUGLIELMO Luigi, 73° reggimento fanteria;

LIPARI Carmelo, scuola centrale fanteria;

MONIZIO Mario, 11° reggimento fanteria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 755. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per i documenti caratteristici - edizione 1934.** — (Gabinetto - Segreteria militare). — 27 settembre 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato il « Regolamento per i documenti caratteristici », che sostituisce ed abroga il « Regolamento per le note caratteristiche », edizione 1929.

Sarà distribuito in base all'elenco Gab. 1 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte I - ordinamento, avanzamento, note caratteristiche, stato ufficiali, stato sottufficiali e matricola - pag. 14, con le seguenti indicazioni: numero categorico 2745, edizione 1934, prezzo L. 3,50. Contemporaneamente, a pag. 13 dello stesso elenco, dovrà essere cancellato « Regolamento per le note caratteristiche » e relative indicazioni.

In merito a questa nuova pubblicazione si dispone:

I. — I principi informatori del regolamento debbono essere senz'altro applicati in occasione della compilazione e revisione delle note caratteristiche e dei rapporti personali ed informativi dell'anno in corso.

II. — Il nuovo regolamento apporta sensibili modificazioni agli specchi del *libretto personale* per gli ufficiali, istituisce una *cartella personale*, integrativa del foglio matricolare mod. 106, per i sottufficiali e, tra l'altro, sancisce il principio della cancellazione delle punizioni per decorso quinquennio.

III. — Gli stabilimenti militari di pena hanno già approntato i nuovi modelli di libretti, di specchi e di cartelle. Al riguardo si osserveranno le seguenti norme:

Ufficiali.

1) Per ogni ufficiale di nuova nomina si procederà senza altro all'impianto del libretto personale nuovo tipo.

2) Per gli altri ufficiali, gli enti interessati provvederanno:

a) ad iscrivere sugli appositi quadri di nuova istituzione, inserendoli nel libretto personale, e secondo la nuova ripartizione della materia, le variazioni interessanti gli ufficiali di mano in mano che esse si verificheranno;

b) a disporre che per la compilazione dei documenti costituenti la parte II, si usino sin d'ora i nuovi modelli, da compilarsi secondo le norme per essi stabilite;

c) a far distruggere senz'altro i mod. 7 (parte III) che riportino punizioni inflitte negli anni 1929 e precedenti, facendo ricopiare sull'apposito modello 9, previsto dal nuovo regolamento e con le prescritte modalità (cioè distinte per anno) le punizioni riportate dall'ufficiale negli anni 1930 e successivi.

Sottufficiali.

1) L'impianto della cartella personale va fatto con tutta la possibile sollecitudine.

2) La cancellazione delle punizioni riportate dai sottufficiali negli anni 1929 e precedenti va fatta senz'altro, depennandole dal mod. 106, in modo che non sia materialmente possibile leggere motivazione, specie e durata delle punizioni stesse.

IV. — Per le variazioni da comunicare a questo ministero (direzione generale personale ufficiali e ufficio generali), in conseguenza dell'attuazione di quanto sopra, i corpi si atterranno alle prescrizioni stabilite dal nuovo regolamento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA CORRIGE

Dispensa 53ª, anno 1934-XII, ordine del giorno all'esercito:

Caporal maggiore COLLI Augusto, sostituire: Caporal maggiore COLLI Giovanni.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. 27 - All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo: Nel REGNO » 2 - All'ESTERO . . . . . » 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 431-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 60-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

PREZZO L. 2 —

(7101959) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1934 - ANNO XII — 5 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **756 - 20 luglio 1934** - Anno XII — COLONIE. — R. decreto n. 1500. - Istituzione dei distretti militari di Tripoli e Bengasi. . . . . *Pag.* 3339

» **757 - 3 agosto 1934** - Anno XII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1425 col quale vengono modificati gli articoli 2, 4 e 6 del vigente statuto della « Fondazione Principi di Piemonte » eretta in ente morale col R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1674. . . . . » 3343

» **758 - 23 agosto 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1486. - Integrazione del R. decreto 25 gennaio 1925, n. 199, riguardante la facoltà di collocare fuori ruolo impiegati dell'amministrazione della guerra. . . . . » 3347

» **759 - 9 settembre 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo. - Modificazioni al decreto Presidenziale del 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi . . . . . » 3349

» **760 - 4 ottobre 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'« Istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e sue relazioni con i corpi e servizi del R. esercito » . . . . . » 3351

PARTE SECONDA

N. **761** - **19 settembre 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per titoli a 50 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 3353

» **762** - **27 settembre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito. . . . . » 3354

» **763** - **27 settembre 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 3354

» **764** - **30 settembre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice per gli esami degli ufficiali di amministrazione . . . . . » 3355

» **765** - **4 ottobre 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1934-35. . . . . » 3355

» **766** - **4 ottobre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1934-35 . . . . . » 3358

» **767** - **4 ottobre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice per l'esame di idoneità alla carica di direttore dei centri rifornimento quadrupedi. . . . . » 3358

N. 768 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo da inscriversi sul quadro di avanzamento 1934-35 . . . . . *Pag.* 3359

» 769 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento. . » 3359

» 770 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli e capitani del servizio tecnico armi e munizioni ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . . » 3363

» 771 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli e capitani del servizio studi ed esperienze del genio ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . . » 3363

» 772 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli del servizio tecnico automobilistico ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . . » 3364

» 773 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli commissari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . . » 3364

» 774 - 4 aprile 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Specchi relativi al passato di guerra dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli . . . . . » 3364

» 775 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani dell'arma dei CC. RR. ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . » 3368

» 776 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato. . . . . » 3369

» 777 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . . » 3376

N. 778 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani di amministrazione ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . . *Pag.* 3377

» 779 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . . » 3377

» 780 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Gare nazionali militari e campionati militari » 3378

» 781 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . . » 3381

» 782 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fogli matricolari e libretti di tiro per mitragliatrici . . . . . » 3387

» 783 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti al quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici. . . . . » 3388

» 784 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione al 65° concorso della scuola di guerra . . . . . » 3388

» 785 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi a frequentare il 4° corso superiore balistico . . . . . » 3389

» 786 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 9° corso superiore tecnico di artiglieria . . . . . » 3390

» 787 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito . . . . . » 3390

» 788 - 4 ottobre 1934 - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito . . . . . » 3407

NOTIFICAZIONE . . . . . » 3425

PARTE PRIMA

Circolare N. 756. — COLONIE. — **R. decreto n. 1500. - Istituzione dei distretti militari di Tripoli e Bengasi.** — (Gabinetto). — 20 luglio 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 224, del 24 settembre 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare pei Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 686, che istituisce il servizio della leva militare nelle Colonie italiane;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1762, che approva le tabelle organiche del R.C.T.C. della Tripolitania;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti un Distretto militare per la Tripolitania ed un Distretto militare per la Cirenaica, con sede rispettivamente a Tripoli ed a Bengasi.

Art. 2.

L'organico dei Distretti di cui all'art. 1 è fissato dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 59. — MANCINI.

Organico per i Distretti militari di Tripoli e di Bengasi.

	Ufficiali	Sottufficiali	Impiegati civili	Truppa
Tenente colonnello o maggiore comandante	1	—	—	—
Capitano aiutante maggiore in 1ª	1	—	—	—
Capitano capo ufficio reclutamento e mobilitazione	1	—	—	—
Capitano capo ufficio amministrazione	1	—	—	—
Tenente addetto all'ufficio reclutamento e mobilitazione	1	—	—	—
Tenente pagatore	1	—	—	—
Marescialli o sergenti maggiori . .	—	4	—	—
Impiegati civili (applicati ed archivisti)	—	—	2	—
Scritturali dattilografi (di cui tre graduati)	—	—	—	6
Ordinanze di ufficio, ciclisti, ecc. .	—	—	—	8
Attendenti.	—	—	—	6
TOTALE . . .	6	4	2	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

N. 757. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1425 col quale vengono modificati gli articoli 2, 4 e 6 del vigente statuto della « Fondazione Principi di Piemonte » eretta in ente morale col R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1674.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 agosto 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 211, dell'8 settembre 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1674, col quale la « Fondazione Principi di Piemonte » venne eretta in ente morale e ne fu approvato il relativo statuto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa;

Vista la proposta inoltrata dal comando generale dei carabinieri reali con lettera n. 431-1 in data 30 maggio 1934-Anno XII;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Principi di Piemonte » già costituita col capitale nominale di L. 46.000, in favore dei sottufficiali ed appuntati dell'arma dei carabinieri reali, in servizio effettivo, ed eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra, col R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1674, ha per iscopo di provvedere alle cure montane estive, oltre a quelle marine, delle quali i figliuoli dei militari anzidetti siano riconosciuti abbisognevoli.

Art. 2.

Gli articoli 2, 4 e 6 del vigente statuto della detta fondazione, approvato col succitato R. decreto 20 novembre 1930 - Anno IX, n. 1674, sono modificati nel modo seguente:

a) Art. 2: « L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di cui all'articolo precedente, le cui rendite saranno impiegate in favore dei sottufficiali ed appuntati dell'arma dei carabinieri reali in servizio effettivo, per provvedere alle cure marine e montane estive di cui i loro figlinoli — di età non superiore agli anni 14 — siano riconosciuti, previ i dovuti accertamenti sanitari, strettamente bisognosi ed i cui genitori non si trovino in condizioni tali da poter far fronte alle spese necessarie coi mezzi di cui dispongono.

Fino a quando l'ulteriore incremento del capitale su accennato non consentirà la istituzione a tale scopo di una colonia marina e di una colonia montana direttamente gestite dalla fondazione con mezzi e locali propri, sarà provveduto annualmente — nei limiti delle disponibilità delle rendite — all'invio dei fanciulli abbisognevoli di cure presso qualcuna delle colonie marine e montane già esistenti, previo pagamento diretto, all'amministrazione delle colonie, della retta che sarà preventivamente pattuita.

Le rendite eventualmente non erogate in ciascun anno, andranno in aggiunta a quelle dell'anno successivo ».

b) Art. 4: « La designazione dei fanciulli da inviarsi alle colonie marine e montane è fatta dalla commissione amministratrice di cui al precedente art. 3, su proposta dei comandanti di legione, della scuola centrale dei carabinieri reali, nonchè dei comandi autonomi delle colonie, o su domanda degli interessati. Può essere promossa d'ufficio dal comandante generale dell'arma. Le proposte e domande relative, dovranno pervenire al comando generale, pel tramite dei suddetti comandi di corpo, entro il 15 del mese di maggio, corredate:

1) da un certificato medico regolarmente vidimato dal podestà del luogo, dal quale risulti che il fanciullo ha stretto bisogno delle cure marine o montane ed è immune da qualsiasi malattia contagiosa;

2) da un rapporto del comandante del corpo cui appartiene il genitore del fanciullo stesso, dal quale risulti la situazione di famiglia del militare, nonchè l'esatto stato economico suo e della consorte;

3) da un certificato di nascita del fanciullo, dal quale risulti che non ha superato gli anni 14 alla data del 30 giugno dell'anno in cui dovrebbe essere ammesso alle cure marine o montane ».

c) Art. 6: « La commissione amministratrice viene convocata dal comandante generale o — in sua assenza — dal comandante in 2ª dell'arma, in adunanza ordinaria, nella seconda quindicina del mese di maggio di ciascun anno per la designazione dei fanciulli da inviarsi alle cure marine o montane, nel mese di dicembre per l'approvazione del conto consuntivo dell'ente. Saranno tenute adunanze straordinarie ogni qual volta occorrerà decidere su materie importanti ed urgenti, a giudizio del presidente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1934-XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 758. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1486. – Integrazione del R. decreto 25 gennaio 1925, n. 199, riguardante la facoltà di collocare fuori ruolo impiegati dell'amministrazione della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 agosto 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 223, del 22 settembre 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1925, n. 199, riguardante la facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, gli impiegati dell'Amministrazione della guerra;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 25 gennaio 1925, n. 199, è integrato nel senso che gli impiegati dell'Amministrazione della guerra di grado non superiore al sesto possono essere collocati fuori ruolo, con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e ferma l'osservanza dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, per prestare servizio anche presso la Lega Navale italiana, fermo rimanendo il collocamento fuori ruolo di un funzionario di grado quinto, disposto in data anteriore a quella del presente decreto, fino al richiamo in ruolo del funzionario stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Praduro e Sasso, addì 23 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 351, *foglio* 95. — MANCINI.

N. 759. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del Capo del Governo. – Modificazioni al decreto Presidenziale del 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi.** — (Gabinetto). — 9 settembre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 227, del 27 settembre 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1932-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1932-X, n. 171;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 1 del suindicato decreto 16 giugno 1932-X, è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 settembre di ciascun anno le singole Amministrazioni statali, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, comunicheranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco dei concorsi che esse, a tutto il detto mese di settembre, siano state autorizzate a bandire, per l'anno successivo, dal Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze, indicando, per ciascun ruolo in cui sono da effettuare le assunzioni:

a) il numero dei posti da mettere a concorso;

b) il gruppo al quale appartiene il ruolo, in cui il concorso sarà effettuato;

c) il titolo di studio necessario per la partecipazione al concorso;

d) il limite massimo di età ».

L'ultimo comma del medesimo art. 1 del decreto 16 giugno 1932-X, è modificato come segue:

« L'elenco riassuntivo dei concorsi da bandire, con le indicazioni predette, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno non oltre il 15 ottobre di ogni anno ».

All'art. 2 del decreto medesimo è aggiunto il seguente comma:

« La pubblicazione dei decreti di cui sopra può aver luogo non appena sia stato pubblicato l'elenco suindicato e sia intervenuta la registrazione dei decreti alla Corte dei Conti ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1934 - Anno XII.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1934 - Anno XII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 105. — D'ELIA.

N. 760. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all' « Istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e sue relazioni con i corpi e servizi del R. esercito ».** — (Gabinetto) — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

Si riporta li decreto ministeriale 10 settembre 1934-XII, con il quale il ministero delle colonie ha disposto alcune aggiunte e varianti all'« Istruzione » indicata in oggetto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto l'art. 2 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3092, relativo alla costituzione del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1933 col quale è stato approvata l'« Istruzione sulle attribuzioni del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e sue relazioni coi corpi e servizi del R. E. »;

Considerata la necessità da apportare alcune aggiunte e varianti alle norme contenute nell'« Istruzione » anzidetta;

Di concerto col Ministro della guerra;

Decreta:

Alla sopracitata « Istruzione » sono apportate le modificazioni ed aggiunte appresso indicate:

N. 23. — È aggiunto il seguente comma: « Però ai militari trasferiti nei Regi corpi saranno ritirati, all'atto del loro arrivo in colonia, i seguenti oggetti, che dopo essere stati fatti ripulire e disinfestare, a cura dei comandi delle truppe coloniali, verranno spediti, a carico del bilancio della colonia, alla direzione di commissariato militare di Napoli

o di Palermo, a seconda che i militari abbiano preso imbarco per la colonia a Napoli od a Siracusa:

Mantellina o cappotto o pastrano;
Fasce gambiere o gambali di cuoio nero;
Giubba di panno grigio-verde da fatica;
Pantaloni di panno grigio-verde da fatica.

« Le direzioni di commissariato militare sopra menzionate utilizzeranno gli oggetti in parola distribuendoli agli enti della propria circoscrizione ».

N. 24. — Dopo la parola « cucchiaio » aggiungere la « forchetta ».

N. 25. — La parola « tascapane » è sostituita con le seguenti « borsa a zaino ».

N. 26. — È aggiunto il seguente comma: « Però la coperta da campo, che deve essere sempre nuova, è ceduta al prezzo di nomenclatore ».

Numeri 27, 28 e 29. — Alla parola « tascapani » sostituire « borse a zaino ».

Numeri 27 e 30. — Dopo la parola « cucchiai », aggiungere « forchette ».

Roma, 10 settembre 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

p. *Il Ministro per le Colonie*: LESSONA.

PARTE SECONDA

Circolare N. **761.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso per titoli a 50 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 settembre 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1934, col quale è stato indetto un concorso per titoli a 50 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso a 50 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 4 agosto 1934, è così costituita:

Ispettore generale VECA dott. Salvatore, *presidente;*
Direttore capo divisione LOZZIA Enrico, *membro;*
Capo sezione FAVOINO dott. Girolamo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* il prof. dott. Rufino DI VALERIO, segretario nell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1934 - Anno XII
Registro n. 23, foglio n. 213.

N. 762. — AVANZAMENTO. — **Costituzione della « Commissione speciale di avanzamento » di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto – Ufficio generali). — 27 settembre 1934 – Anno XII.

Nella composizione della commissione speciale di avanzamento, di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, il membro

Generale di brigata in S.P.E. GIACCHI dei conti GIACCHI nob. Nicolò è sostituito dal membro

Generale di brigata in S.P.E. MARIOTTI Mario Giampaolo.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 763. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Ragioneria centrale). — 27 settembre 1934 – Anno XII.

Il direttore capo della ragioneria centrale dott. rag. ROBOTTI Domenico è delegato a firmare gli atti e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della ragioneria centrale.

In caso di assenza o di impedimento di detto funzionario, la delega di firma è conferita ai direttori capi divisione rag. QUARANTELLI Federico e rag. VALENTINI Ezio.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 764. — AVANZAMENTO. — **Commissione esaminatrice per gli esami degli ufficiali di amministrazione.** — Direzione generale personale ufficiali). — 30 settembre 1931 - Anno XII.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, è nominata, sotto la data del 30 corrente, la seguente commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria dei capitani di amministrazione e per gli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta speciale dei tenenti di amministrazione.

Maggiore generale commissario BARBATO Antonio, *presidente;*

Colonnello di S. M. BANCALE Emilio, *membro;*

Colonnello di amministrazione CIRIELLO Vincenzo, *membro;*

Colonnello di amministrazione GRECO Vincenzo, *membro;*

Colonnello di amministrazione BERTINI Enrico, *membro;*

Maggiore di amministrazione BIANCHI Pietro, *segretario.*

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 765. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ragioneria centrale). — 4 ottobre 1931 - Anno XII.

Si porta a conoscenza degli uffici del ministero e degli enti militari interessati l'unito decreto col quale si approva la tabella contenente l'elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1934-35.

Si fa presente che le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti, ove non riflettano somme già regolarmente impegnate, devono essere, in ogni caso, autorizzate preventivamente dal ministero (ragioneria centrale).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 144 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 172, con la quale si approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1934-35;

Decreta:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 per spese residue dell'esercizio 1933-34 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuni di quelli inscritti nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° luglio 1934 - Anno XII

V. *Il Ministro delle finanze*: GUIDO JUNG.

p. *Il Ministro della guerra*: BAISTROCCHI.

ELENCO DEI CAPITOLI *che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 per spese residue dell'esercizio 1933-34 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti allo stato di previsione medesimo.*

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1933-34	1934-35	
62-*bis*	70	Indennità straordinaria, una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo, quale contributo alle spese individuali per la nuova uniforme nera. (R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710).
72	71	Spese per la guerra.
73	72	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni.
74	73	Spese inerenti a liquidazioni di guerra.
76	74	Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1912, n. 710 e 11 maggio 1915, n. 472).
77	75	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili e spese varie per costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'amministrazione militare.

V. *Il Ministro delle finanze*: GUIDO JUNG.

p. *Il Ministro della guerra*: BAISTROCCHI.

N. 766. — AVANZAMENTO. — **Nuovi limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i colonnelli del genio in S. P. E. che debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1934-35.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 – Anno XII.

A norma dell'art. 20 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, il Ministro determina e fa conoscere che, in aggiunta ai colonnelli indicati con la circolare 505 del *giornale militare*, debbono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria — per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1934-35 — i colonnelli del genio del ruolo comando in S.P.E. fino a MERCADANTE Ginesio incluso (annuario militare, edizione 1934, pag. 595).

Gli specchi di avanzamento dovranno pervenire al ministero della guerra entro il più breve tempo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 767. — AVANZAMENTO. — **Commissione esaminatrice per l'esame di idoneità alla carica di direttore dei centri rifornimento quadrupedi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 – Anno XII.

La commissione per l'esame di idoneità alla carica di direttore dei centri rifornimento quadrupedi di cui alla circolare 685 del *giornale militare* c. a. è così costituita:

Generale di brigata TACOLI Paolo, *presidente;*

Colonnello di cavalleria AMICO di MEANE Giovanni, *membro;*

Colonnello veterinario MELCHIORRI Ilario, *membro;*

Maggiore di cavalleria DEL PANTA Egisto, *segretario.*

La commissione terrà la prima riunione il giorno 6 novembre p. v. negli uffici del servizio ippico e veterinario.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 768. — AVANZAMENTO. — **Autorità designata ad esprimere il giudizio di avanzamen o per i colonnelli medici in congedo da inscriversi sul quadro di avanzamento 1934-35.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

Il maggiore generale medico RIZZUTI Giuseppe è incaricato di esprimere il giudizio di avanzamento per i colonnelli medici in congedo, nei casi previsti dalla nota 2 dell'allegato n. 27 alla circolare 510 del *giornale militare* c. a.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 769. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

I sottonotati tenenti colonnelli sono ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Con successiva circolare sarà comunicata la data di inizio degli esperimenti.

Fanteria.

AMATO Luigi.
DI NISIO Ismaele.
AMADEO Guido.
MALAGUTI Gino.
PREDIERI Alessandro.
GIAUME Mario.
GORLIER Mario.
PESCAROLO Daniele.
BELLOCCHIO Giuseppe.
ALBORGHETTI Federico.
DELTETTO Ettore.

BARBARA Giovanni.
FIORELLI Giuseppe.
LOMBARDI Giacomo.
CONFORTI Lucio.
ANTONIAZZI Adolfo.
BOLOGNA Guido.
VIVALDA Lorenzo.
BONFATTI Aldo.
SCIPIONE Pietro.
RONCO Ercole.
BELLINI Vittorio.
SARRA Italo.
FICALBI Gino.
SCHREIBER Ottorino.
PEZZI Adamo.
RAGGI Attilio.
ARENA Francesco Antonio.
TOLA Paolo.
AMATO Attilio.
OPERTI Raffaello.
SANTI Alessandro.
GOTTI Carlo.
MENEGHINI Achille.
FABRIS Gino.
LIVERANI Antonio.
MAZZA Osvaldo.
LOVERA Cesare.
ROBUSTI Ginetto.
MARTINI Giovanni.
BECUZZI Emilio.
VITELLI Giuseppe.
PIANEGIANI Rubens.
CASULA Giovanni.
CROCE Alessandro.
VEGNI Ezio.

CHATRIAN Luigi.
SEQUI Roberto.
FATTORI Mario.
BUZIO Nono.
MELIA Salvatore.
BABINI Valentino.
ANZANO Pasquale.
PARRI Dino.
REGIANI Lorenzo.
SANTULLI Giuseppe.
MANNERINI Alberto.
TERRACINA Guido.
JACOBUCCI Almerico.

Cavalleria.

CIGALA FULGOSI Alfonso.
NEGRONI PRATI MOROSINI Antonio.
PELLIGRA Raffaele.
LOMAGLIO Cesare.
MICCICHE Salvatore.
CAMPANARI Francesco.

Artiglieria.

MARTORELLI Mario.
GROSSO Mario.
DEGGIOVANNI Giovanni.
CARLINO Enrico.
CUGIANI Francesco.
FERRARO Mario.
CARACCIOLO Mario.
PODIO Luigi.
DE AGAZIO Alberto.
RONGA Pietro.

SINISCALCHI Gustavo.
MARRUCCI Giovanni.
ORSELLO Umberto
OTTONE Paolo.
MANCA Giuseppe.
DEL LUPO Luigi.
LAMA Guido.
LUBRANO Armando.
PASQUA di BISCEGLIE Benedetto.
CARATTI Lorenzo.
CAMUSSO Michele.
MICHIELLI Vito.
PETTERUTI Carmelo.
BIANCHI Tancredi.
FALASCA Marrigo.
BOGLIANI Vittorio.
TRANIELLO Ottaviano.
PUCCINI Vincenzo.
CRISCI Romilio.
DE LEONE Adolfo.

Genio.

BUONCOMPAGNI Ugo.
NICOTRA Giovanni.
SCALESSE Giuseppe.
ROBBIANO Gio. Battista.
CORTELLESSA Rodolfo.
FIORITO Alessandro.
ACQUARONE Giulio.
MAGLIANO Carlo.
COLOSIMO Angelo.
BOVOLIN Fausto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 770. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli e capitani del servizio tecnico armi e munizioni ammesssi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

I sottonotati tenenti colonnelli e capitani del servizio tecnico armi e munizioni sono ammessi alla valutazione dei titoli di cui all'art. 80 della legge per l'avanzamento:

Ten. colonn. PASCUCCI Raffaele.
» » COSTA Saverio.
» » PASSARELLI Antonio.
» » CATALANO Alberto.
» » PANNONCINI Guido.
1° capitano DI CASTRI Giovanni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 771. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli e capitani del servizio studi ed esperienze del genio ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

I sottonotati tenenti colonnelli e capitani del servizio studi ed esperienze del genio sono ammessi alla valutazione dei titoli di cui all'art. 80 della legge per l'avanzamento.

Ten. colonn. MICHELETTA Carlo.
» » PERUCATTI Achille.
1° capitano LORA Giovanni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 772. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli del servizio tecnico automobilistico ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

I sottonotati tenenti colonnelli del servizio tecnico automobilistico sono ammessi alla valutazione dei titoli di cui all'art. 80 della legge per l'avanzamento:

DEBRAUD Enrico.
ASTUTI Giovanni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 773. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli commissari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

Riferimento circolare 718 *giornale militare* corrente anno, i sottonotati tenenti colonnelli commissari sono ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria:

SERRA Salvatore.
AMATO Enrico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 774. — AVANZAMENTO. — **Specchi relativi al passato di guerra dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

Allo scopo di facilitare la compilazione degli specchi di classifica degli ufficiali, in occasione della presa in esame per l'avanzamento, ai libretti personali dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli di qualsiasi arma o corpo in S.P.E., a disposizione, fuori organico, in A.R.Q. e riassunti in ser-

vizio quali invalidi di guerra, entro il 31 dicembre del corrente anno, si allegherà uno specchio conforme all'annesso modello.

Lo specchio sarà compilato e firmato dal comandante del corpo o capo servizio e firmato dall'ufficiale per presa conoscenza: sarà basato esclusivamente sui dati risultanti dal libretto personale. Della sua *esattezza assoluta* risponderà il compilatore.

Le autorità, che in occasione della presa in esame per l'avanzamento debbono dare i punti di classifica, sono però sempre obbligate a controllare l'esattezza dei dati dello specchio ed a provvedere alla sua rettifica, qualora lo riscontrassero errato.

Copie degli specchi, firmati come sopra detto, saranno inviate entro il 31 dicembre al ministero della guerra - direzione generale personale ufficiali - divisione matricola e libretti personali - per essere allegate ai libretti personali conservati presso il ministero stesso.

Analoghi specchi dovranno essere compilati per i tenenti all'atto della promozione a capitano.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

SPECCHIO DEI SERVIZI PRESTATI E DEL

DEL .....

Guerra Italo-turca dal settembre 1911 all'ottobre 1912 (comprese le isole Egee)

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

da' ..... al ..... m. .... g. ....

—— ——

TOTALE ... m. .... g. ....

Varie fronti della guerra Europea Egeo compreso (1915-1918)

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

—— ——

TOTALE ... m. .... g. ....

Permanenza in Albania dal novembre 1918 all'agosto 1920

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

—— ——

TOTALE ... m. .... g. ....

Permanenza in Libia ed in Somalia dall'ottobre 1912 in poi, limitatamente alle operazioni belliche e di grande polizia alle quali l'ufficiale ha partecipato

dal ..... al ..... m. .... g. ....

ciclo operativo

.....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

ciclo operativo

.....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

ciclo operativo

.....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

ciclo operativo

.....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

ciclo operativo

.....

dal ..... al ..... m .... g. ....

ciclo operativo

.....

—— ——

TOTALE ... m. .... g. ....

Permanenza in Libia dal maggio 1915 al novembre 1918

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal ..... al ..... m. .... g. ....

dal .... al ..... m. .... g. ....

—— ——

TOTALE ... m. .... g. ....

Data .....

Presa conoscenza

L' Ufficiale

.....

(1) Il comandante del corpo o capo servizio.

LA PERMANENZA IN ZONA DI GUERRA

DELL'ARMA DI .....

Prigionia (fino al 4 novembre 1918)	Permanenza in luoghi di cura	
	Per ferite o lesioni (in servizio e per cause di servizio)	*Per malattie (in servizio e per cause di servizio)*
dal..... al..... m..... g.....		
dal..... al..... m..... g.....	dal..... al..... m..... g.....	dal..... al..... m..... g.....
—— ——	dal..... al..... m..... g.....	dal..... al..... m..... g.....
TOTALE ... m..... g.....	dal..... al..... m..... g.....	dal..... al..... m..... g.....
	—— ——	—— ——
	TOTALE ... m..... g.....	TOTALE ... m..... g.....

IL (1) .....

N. 775. — AVANZAMENTO. — **Capitani dell'arma dei CC. RR. ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

Riferimento n. 3 della circolare 716 del *giornale militare* corrente anno, i seguenti capitani dell'arma dei CC. RR. sono ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria:

VIERO Attilio.
SOLAINI Guido.
D'ALESSANDRO Giulio.
ANEDDA Efisio.
BENVENUTI Giuseppe.
GASPERINI Francesco.
FAGGIONI Fabio.
FAGA' Ettore.
ACCONCIA Tommaso.
SELMI Gustavo.
PERRONE CAPANO Mario.
FORCELLI Arturo.
BRIGHENTI Edmondo.
RUBBI Luigi.
CONGEDO Giuseppe.
MANDANICI Giovanni.
PUGNO Attilio.
LANDOLFI Alfredo.
LUCA Ugo.
VESSICHELLI Aurelio.
GUARINO Camillo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 776. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei ruoli di comando ammessi al secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

I. — *Ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria:*

FANTERIA.

RIDOLFI Vincenzo.
PADOVANI Giuseppe.
DE PAULIS Ferdinando.
PATERNITI Gaetano.
PELLERANO Stefano.
DI PIERRO Mario.
FERRERO Paolo.
MORRA Oreste.
D'AMBRA Francesco.
GALLO Amedeo.
VIGEVANI Pietro.
ZACCHI Luigi.
VERDINOIS Paolo.
BALDUSSI Celestino.
CONCIALINI Aldo.
NARDI Cesare.
SALOMONE Antonio.
GASPARI Raffaele.
FABI Mario.
GUERRINI Giulio.
POSSIS Enrico.
MATTIOLI Umberto.
FLESCA Francesco.
COTTA RAMUSINO Domenico.
COLTORTI Augusto.
VIGILANTE Gaetano.

CAVALLERIA.

MOSCATI Oscar.
IANARI Fernando.

ARTIGLIERIA.

CONTE Antonio.
CASANOVA Luigi.
CALABRESE Luigi.
SORRENTINO Guido.
BRAIDA Gregorio.
MARUZZI Giuseppe.
ROMANELLI Guido.

GENIO.

SALERNO Antonio.
CASADIO Saverio.
MARANGONI Giuseppe.
TOMASSI Cesare.
TARGIONI VOLANI Aldo.
SCAGLIONE Achille.
CASSARA' Vincenzo.
TESTAGROSSA Raffaele.

II. — *Ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato*:

FANTERIA.

CICOGNANI Ugo.
BORGOGELLI Girolamo.
CORSANI Aurelio.
CORNALBA Mario.
ANGELERI Lorenzo.
TENSINI Francesco.

FERMI Ugo.
PITTALUGA Silvio Carlo.
ALEOTTI Giovanni.
MORETTINI Francesco.
SPINELLI Giuseppe.
TERRANOVA Giovanni.
DE LEO Pasquale.
SANTOLLA Vincenzo.
COSTETTI Adriano.
FIORENZI Ferdinando.
OTTALEVI Mario.
MARCHESI Arnaldo.
DE FILIPPI Camillo.
MARCHESI Oreste.
ZELLI IACOBUZZI Giovanni.
PAOLI Roberto.
ACCOTTO Pietro.
BORDA Matteo.
GALLAROTTI Edgardo.
SIBILLE SIZIA Gerardo.
CONCARO Ernesto.
SPINELLI Venceslao.
DADDATO Vittorio.
ALBERGHINI Ettore.
BARBITTA Alfredo.
CECCONI Giorgio.
CARIGNANI Ferdinando.
MARETTI Enrico.
ROSSI Giuseppe di G. Battista.
de PALMA Francesco.
PEPE Gabriele.
ARMINIO Antonio.
MILO Raffaele.
BRUNO Emanuele.
PRESTI Vincenzo.

STRUFFI Aurelio.
DE ROSSI Fausto.
CHIAPETTI Antonio.

CAVALLERIA.

DANESI Riccardo.
SCAPECCHI Francesco.

ARTIGLIERIA.

MELE Donato.
MARISCOTTI Attilio.
FRANCESCHINI Pietro.
AGNELLO Sebastiano.
CASANOVA Carlo.
MONACO Gino.
FENIZIA Gaetano.

III. — *Ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato, che hanno già sostenuto con successo gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria*:

FANTERIA.

PAGANI Italo.
FARAONE Francesco.
GIRLANDO Giovanni.

IV. — *Capitani non compresi nei limiti per l'avanzamento a scelta ordinaria, ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato*:

FANTERIA.

BETTINI Elio.
MEZZETTI Livio.
GIOVANNELLI Enrico.
RANALLI Claudio.

SALERNO Giuseppe.
GRAMEGNA Carmine.
PIROTTI Alberto.
CRISCUOLO Alfredo.
CERRETTI Mario.
PARRABBI Tito.
BONINI Giuseppe.
BARUZZI Aurelio.
CAROSIO Virgilio.
ALLETTO Gaetano.
SANSONETTI Aldo
LOBIANCO Giorgio.
FACCINI Raffaello.
PIATTOLI Mario.
PALMIERI Francesco.
CAMOSSO Luigi.
LO PRESTI Giuseppe.
RIZZO NERVO Antonio.
BOCCALATTE Costantino.
ROIATTI Giuseppe.
ANTONACCI Giuseppe.
AUTORE Camillo.
TOMACELLI Giuseppe.
GHIOLDI Carlo.
PRESTISIMONE Pasquale.
VALESANO Giuseppe.
MAINARDI Fernando.
CAPELLI Pietro.
CELIBERTI Carlo.
CHIARI Cesare.
RAFFA Amedeo.
INTRONA Giuseppe.
TUPPUTI Orazio.
SPIGHI Enrico.
GASTALDI Carlo.

FORMIGGINI Cesare.
TIRABASSI Aurelio.
GASTALDI Francesco.
PIANI Mario.
RUBINI Luigi.
CENTOLA Francesco.
BELLANI Ercole.
SAGGINI Renzo.
PERIN Aldo.
DE FERRARIS Massimo.
LATINI Antonio.
ADAGLIO Carlo.
CIACCIO Luigi.
BORMIDA Adolfo.
AGOSTI Guido Achille.
GENDUSO Vincenzo.
GERVASONI Giorgio.
PETRINI Attilio.
D'ERRICO Antonio.
CAROCCI BUZI Francesco.
CONTROTTI Giuseppe.
CALINI Pietro.
ROSSI Emanuele.
PIACENTINI Ostilio.
ARTALE Salvatore.
DI LORENZO Alfonso.
CETTA Mario.
BAGNARELLI Elio.
DONADONI Umberto.
VENTURA Ugo.
CALVI Ercole.
FANTINI Liborio.
MORETTA Cesare.
SPOLLAORE Ugo.
ACTIS CAPORALE Attilio.

DATTA Alessandro.
ATTINELLI Emanuele.
D'ALOJA Vito.
STORTI Pio.
BENEDETTI Filiberto.
TRABACCO Francesco.
GAGETTI Giuseppe.
BROCCOLI Renato.

ARTIGLIERIA.

CORRENTE Virginio.
BORANGA Giuseppe.
RANDI Eugenio.
MAYER Vittorio.
ITALIA Sebastiano.
MARADEI Carmine.
MONTALBANO Giovanni.
MILANI Riccardo.
TETI Vittorio.
ZOPPIS Giovanni.
OTTAVIANI Francesco.
PECORINI Giulio.
GENNARO Francesco.
CAMPAGNA Giovanni.
MASSOLO Ernesto.
BONALDI Mario.
LAMACCHIA Fedele.
CAVALIERE Ferdinando.
TELO' Adamo.
MARCHINI Luigi.
MASCAGNA Liberato.
VILLANI Antonio.
BALLATORE Bartolomeo.
LERZ Adriano.
ACQUISTAPACE Filippo.

MALAGAMBA Giulio.
BORDONE Enrico.
MOSCATO Amedeo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 777. — AVANZAMENTO. — **Capitani medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

Riferimento circolare 718 *giornale militare* corrente anno, i sottonotati capitani medici sono ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria:

SPERAPANI Elpidio.
SABATINI Arturo.
DE NUNZIO Francesco.
PICCOTTI Egidio.
SARNELLI Tommaso.
PACILLI Alfredo.
BUCCI Paolo.
CALIGARIS Carlo.
GRAMEGNA Giovanni.
SANDULLI Pietro.
DE PASQUA Giuseppe.
DE MARINIS Aurelio.
BERETTA Giuseppe.
GIRARDI Giuseppe.
PECORARIO Raffaele.
MONTI Gaetano.
CENTINEO Santi.
LUCIANO-FUSCA' Felice.
VETUSCHI Pasquale.
D'AMICO Giuseppe.
BRUNETTI Giuseppe.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 778. — AVANZAMENTO. — **Capitani di amministrazione ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

Riferimento circolare 718 *giornale militare* corrente anno, i sottonotati capitani di amministrazione sono ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.

RUBINO Gaspare.
SVAMPA Monaldo.
SERRA Alfredo.
AMICARELLA Francesco.
GRAZIANI Giovanni.
CIOFFI Costantino.
SEQUI Francesco.
NUZZO Abdon.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 779. — AVANZAMENTO. — **Capitani veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

Riferimento circolare 718 *giornale militare* corrente anno, i seguenti capitani veterinari sono ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria:

VIOLA Giuseppe.
GREGORINI Renato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 780. — CONCORSI E GARE. — **Gare nazionali militari e campionati militari.** —. (Ispettorato della fanteria). — 4 ottobre 1934 – Anno XII.

1. — Le gare nazionali (reg. per le gare di scherma, di tiro e di campagna fra ufficiali e sottufficiali) ed i campionati militari dell'arma di fanteria (circolare dell'ispettorato della fanteria in data 9 giugno 1934) saranno svolte in Roma nelle seguenti epoche:

13 novembre 1934 14 id. 15 id. 16 id. 17 id.	Campionato generale di fanteria — Pentatlon moderno olimpionico.
13 novembre 1934 14 id. 15 id.	Gara nazionale di scherma fra gli ufficiali.
16 novembre 1934 17 id. 18 id.	Gara fra sottotenenti maestri di scherma.
16 novembre 1934	— Gara nazionale di tiro con la pistola.
17 novembre 1934	— Gara nazionale di tiro col fucile.
18 novembre 1934	— mattino (campionato carri armati leggeri e veloci).
18 novembre 1934	— pomeriggio (premiazione degli ufficiali che hanno partecipato ai campionati militari dell'arma di fanteria ed alle gare nazionali.

2. — Ogni ufficiale non potrà partecipare che ad una sola gara di campionato.

3. — I comandi di corpo d'armata faranno pervenire al ministero della guerra (ispettorato della fanteria) 15 giorni prima dell'inizio di ogni gara o campionato, l'elenco in duplice copia degli ufficiali concorrenti alla gara o campionato.

4. — Gli ufficiali concorrenti alle gare dovranno presentarsi al comando della scuola di educazione fisica - Farnesina - alle ore 15 del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio della gara o campionato cui gli ufficiali partecipano.

5. — Gli ufficiali concorrenti, non residenti in Roma, avranno diritto alla prescritta indennità di soggiorno durante la permanenza a Roma, oltre alle spese ed indennità di viaggio.

6. — Alle gare saranno assegnati i seguenti premi:

a) *Gara nazionale di tiro con la pistola*:

Una coppa trasmissibile, secondo le norme indicate nel regolamento per le gare di scherma, di tiro e di campagna fra ufficiali e sottufficiali.

I seguenti premi:

1° premio lire 1500;
2° premio lire 1000;
3° premio lire 500;
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° premio: oggetti di ricordo.

b) *Gara nazionale di tiro con il fucile*:

Come per la gara nazionale di tiro con la pistola.

c) *Gara nazionale di scherma fra gli ufficiali*:

Tre coppe trasmissibili, secondo le norme indicate dalla circolare n. 227 del *giornale militare* 1932.

I seguenti premi per ciascuna arma:

1° premio lire 1500;
2° premio lire 1000;
3° premio lire 500;
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° premio: oggetti di ricordo.

d) *Gara fra sottotenenti maestri di scherma*:

1° premio lire 1500;
2° premio lire 1000;
3° premio lire 500;
4° premio lire 300.

e) *Campionato generale di fanteria* — Pentatlon moderno olimpionico.

Due coppe trasmissibili, da assegnarsi ai reggimenti (o comandi o uffici) ai quali appartengono il 1° ed il 2° classificato.

I seguenti premi:

1° classificato lire 3000;
2° classificato lire 2500;
3° classificato lire 2000;
4° classificato lire 1500;
5° classificato lire 1000;
6° classificato lire 500;
7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° classificato: oggetti.

Si fa riserva di assegnare altri premi (oggetti) agli ufficiali primi classificati in ogni singola gara del pentatlon.

f) *Campionato carri armati leggeri*:

Una coppa, data in consegna anno per anno, al battaglione carri armati del reggimento al quale appartiene l'equipaggio 1° classificato.

I seguenti premi:

Equipaggio 1° classificato { all'ufficiale pilota lire 1600 / all'ufficiale capo carro lire 800

Equipaggio 2° classificato { all'ufficiale pilota lire 1000 / all'ufficiale capo carro lire 500

Si fa riserva di assegnare altri premi (oggetti) agli equipaggi 3°, 4° e 5° classificato.

g) *Campionato carri veloci*: (del reggimento carri armati).

I seguenti premi:

Equipaggio 1° classificato { all'ufficiale pilota lire 1600 / all'ufficiale capo carro lire 800

All'equipaggio 2° classificato: premi in oggetti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 781. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

1. — E' indetto per l'anno 1935 un concorso tra ufficiali in s. p. e. per l'invio sussidiato in Inghilterra, in Germania ed in Ungheria, allo scopo di perfezionarsi nella conoscenza delle lingue inglese, tedesca ed ungherese.

2. — Il numero degli ufficiali da inviare all'estero, la durata della loro permanenza nei singoli Stati e le competenze spettanti agli ufficiali stessi sono stabiliti dalla seguente tabella:

Lingua da perfezionare	Numero degli ufficiali	Durata del soggiorno — Mesi	Residenza normale	Indennità prima della partenza	Indennità mensile	Spese di viaggio
Inglese ...	3	5	Londra	1.500	2.400	Rimborso delle spese di trasporto personale e rimborso della spesa sostenuta per il bagaglio effettivamente trasportato fino al raggiungimento di Kg. 100.
Tedesco ..	6	5	Berlino	1.500	2.400	
Ungherese	3	5	Budapest	1.500	2.400	

Le indennità suddette debbono considerarsi al netto della riduzione del 12 per cento di cui alla legge 1038 del 14 giugno 1934-XII.

Nel numero dei posti sopra indicato non sono compresi quelli che saranno eventualmente devoluti agli ufficiali dei CC. RR., per i quali verranno date disposizioni a parte.

3. — Saranno inviati all'estero, nella misura precedentemente indicata, gli ufficiali primi classificati tra quelli che verranno giudicati indonei a tale invio con le modalità sta-

bilite ai seguenti nn. 7 e 8 e che non ottennero altra volta simile facilitazione per la stessa lingua. Qualora però il numero degli ufficiali idonei all'invio all'estero fosse inferiore a quello dei posti stabiliti per ciascuna lingua, le deficienze potranno essere colmate con ufficiali che già furono inviati altra volta all'estero per perfezionarsi nella conoscenza della lingua stessa, purchè ne siano ritornati da almeno due anni.

Gli ufficiali dichiarati — dalla competente commissione esaminatrice di cui al seguente n. 7 — perfetti conoscitori della lingua prescelta non saranno inviati all'estero, ma percepiranno un premio di L. 2000.

Tale premio, però, non verrà corrisposto agli ufficiali che l'abbiano già percepito per lo stesso motivo e per la stessa lingua in anni precedenti, ovvero che abbiano già usufruito, per la lingua medesima, dell'invio sussidiato all'estero.

4. — Degli ufficiali che risulteranno vincitori del concorso per l'invio sussidiato in Germania, in Inghilterra ed in Ungheria un certo numero potrà essere destinato a prestar servizio — di preferenza durante il periodo estivo — in corpi o reparti di truppa di tali Stati.

Per questi ultimi ufficiali la durata del soggiorno all'estero sarà ridotta a mesi quattro; ad essi verrà corrisposta, per il primo mese di permanenza negli Stati suddetti, la indennità di missione all'estero, anzichè la predetta indennità di L. 2.400.

5. — Le domande per essere ammessi al presente concorso dovranno essere dirette ai comandi di corpo d'armata o ad autorità equivalente e presentate non più tardi del 25 ottobre 1934: quelle presentate oltre tale data non dovranno — per nessun motivo — essere prese in esame.

Nelle domande i concorrenti dichiareranno in quale epoca, dal 30 giugno 1935 al 30 giugno 1936, preferirebbero, se vincitori, il soggiorno all'estero e se abbiano già goduto, o non, di tale vantaggio e per quale lingua.

Le autorità cui le domande sono dirette daranno corso soltanto a quelle degli ufficiali distinti per qualità di carattere, morali, intellettuali e militari, che, per precedenti personali e di carriera e per costanza di propositi, diano affidamento di trarre dalla permanenza all'estero il desiderabile vantaggio.

Le autorità suddette, nell'esprimere il proprio esplicito parere sulle domande cui dànno corso, dichiareranno altresì se ragioni di servizio si oppongano, o meno, all'allontanamento dell'ufficiale dal corpo o dall'ufficio, nel periodo di tempo che l'ufficiale ha scelto.

I sottotenenti, gli ufficiali in aspettativa, gli ufficiali appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali, gli ufficiali residenti all'estero, non sono ammessi al concorso.

6. — I comandi di corpo d'armata e le altre autorità corrispondenti faranno pervenire al ministero (comando del corpo di S. M.) non oltre il 10 novembre 1934 l'elenco nominativo degli ufficiali, che ritengono ammissibili al concorso; tale elenco, oltre alle indicazioni sopraccennate, conterrà i seguenti dati: ente cui gli ufficiali sono effettivi; ente presso cui prestano servizio; sede del comando ove potranno sostenere, alla data fissata, l'esperimento di cui al n. 7.

All'elenco suddetto dovranno essere allegate le domande presentate dagli interessati, corredate dai rispettivi pareri gerarchici. Successivamente il ministero comunicherà ai comandi ed alle altre autorità sopraindicate i nomi degli ufficiali che, in base ai criteri precedentemente indicati, avrà ritenuto di ammettere al concorso; indicherà inoltre il luogo ove ciascuno degli ufficiali ammessi dovrà sostenere la prima prova di esame.

7. — Tutti i concorrenti saranno sottoposti ad appositi esperimenti, mediante i quali dovranno provare di possedere la conoscenza teorico-pratica della lingua prescelta, in modo da far presumere che il soggiorno all'estero servirà loro di reale perfezionamento nella conoscenza della lingua stessa.

Gli esperimenti, scritti ed orali, consisteranno nelle prove qui di seguito indicate.

A) *Una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta, con l'uso del vocabolario.*

Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comandi di corpo d'armata il giorno 12 dicembre 1934, alle ore 9. Tempo disponibile per l'esame: 4 ore.

I temi saranno trasmessi dal comando del corpo di stato maggiore in busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei can-

didati dal presidente della commissione di vigilanza, costituita dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal presidente della commissione di vigilanza, saranno, seduta stante, spediti al comando del corpo di stato maggiore, presso il quale verranno sottoposti al giudizio di apposite commissioni esaminatrici.

I candidati che in questa prova abbiano riportato un punto di classificazione non inferiore a 13 ventesimi saranno ammessi alle prove successive di cui alle lettere *B*) e *C*)

B) *Una traduzione dalla lingua prescelta in italiano, senza l'uso del vocabolario.*

C) *Una prova orale alla presenza dell'apposita commissione esaminatrice.*

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere e tradurre, con sufficiente chiarezza, un testo scritto nella lingua pescelta, di conoscere le principali regole di grammatica, di saper comprendere il professore mentre si esprimerà nella lingua stessa con frasi dell'uso comune e di essere in grado di rispondergli.

Le prove di cui alle lettere *B*) e *C*) avranno luogo presso il comando del corpo di stato maggiore, nella prima quindicina del mese di febbraio 1935, secondo modalità che saranno comunicate dal comando del corpo di stato maggiore ai comandi di corpo d'armata ed alle altre autorità interessate.

8. — Per essere riconosciuto idoneo per l'invio all'estero, l'ufficiale deve riportare nella media dei tre esperimenti un punto complessivo di almeno 14/20.

Per tali ufficiali sarà fatto cenno del risultato conseguito sulle carte personali, dandone comunicazione agli interessati.

9. — Ultimati gli esperimenti di cui ai numeri precedenti, il ministero comunicherà agli enti interessati i nomi degli ufficiali vincitori del concorso, nonchè le altre notizie relative all'esito del concorso stesso.

10. — Gli ufficiali inviati all'estero, siano essi comandati, o non, a prestar servizio presso i corpi o reparti, saranno

considerati in licenza all'estero, senza perdere il diritto alla licenza ordinaria spettante loro nel biennio.

11. — Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali che non presteranno servizio presso i corpi o reparti risiederanno normalmente e rispettivamente a Londra, Berlino e Budapest e saranno alle dipendenze degli addetti militari presso le RR. ambasciate o legazione d'Italia. Non potranno allontanarsi dalla normale residenza senza autorizzazione degli addetti militari stessi.

Essi faranno uso dell'abito civile; porteranno però seco gli oggetti di uniforme (grandi uniformi comprese) per indossarle nelle circostanze che fossero loro indicate dagli addetti militari.

12. — Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gli ufficiali rientreranno all'ente cui appartengono, ove potranno ricevere eventuali comunicazioni relative ad un esperimento cui potranno essere di nuovo assoggettati per accertare il progresso da essi fatto nella conoscenza della lingua estera studiata.

Tale esperimento potrà consistere in prove analoghe, ma più difficili, di quelle indicate nel n. 7. La prova *A*) potrà essere di composizione, anzichè di traduzione, ma sempre con l'uso del vocabolario. Gli ufficiali saranno classificati, come traduttori ed interpreti, in: ottimi, buoni, sufficienti, mediocri.

Anche la classificazione riportata in detto esperimento sarà comunicata, per via gerarchica, ai comandi di corpo, che dovranno curarne l'iscrizione nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale interessato, dandone a questi partecipazione.

Norme amministrative.

13. — Nei viaggi di andata e ritorno per gli esperimenti di cui è cenno ai nn. 7 e 12 della presente circolare, e per le eventuali comunicazioni che fossero chiamati a ricevere, gli ufficiali saranno considerati in viaggio di servizio; i relativi certificati di viaggio saranno liquidati dal corpo.

Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali saranno considerati per ogni effetto come in licenza all'estero e, poi-

chè essi percepiscono la speciale indennità, nessuna diaria di missione dovrà essere loro corrisposta per i giorni di viaggio per e dalla città estera di destinazione.

14. — All'atto della partenza verrà loro corrisposto, dai corpi rispettivi, lo stipendio del mese in corso, l'indennità di L. 1.500, la metà della prima indennità mensile e l'equivalente alle spese per il trasporto personale e per kg. 100 di bagaglio.

15. — Spetterà poi agli stessi corpi provvedere mensilmente al regolare pagamento dello stipendio dovuto durante il tempo della permanenza all'estero, e delle somme successive che gli ufficiali potessero richiedere in conto dell'indennità mensile, senza oltrepassare, s'intende, la somma complessiva dovuta in base alla tabella di cui al precedente n. 2.

Tali assegni dovranno essere trasmessi per il tramite degli addetti militari presso le RR. ambasciate o legazione d'Italia a Londra, Berlino, Budapest.

16. — Tutte le somme spettanti agli ufficiali, sia come assegni ordinari, sia per il disposto della tabella di cui al n. 2, saranno conteggiate in valuta italiana.

17. — Ogni ufficiale, al ritorno dall'estero, liquiderà tutti i conti firmando per ricevuta un prospetto delle somme dovutegli.

Detti prospetti saranno trasmessi *con tutta sollecitudine* — e comunque non oltre un mese dal ritorno in Italia dell'interessato — al comando del corpo di stato maggiore - sezione amministrativa - che provvederà al rimborso del relativo importo.

Da tali prospetti dovranno essere esclusi gli assegni fissi, che dovranno essere invece spesati direttamente dal corpo, cui gli ufficiali sono effettivi.

Al certificato di viaggio dovranno allegarsi gli scontrini mod. 194-*C*, per quanto riguarda la spedizione del bagaglio sulle FF. SS. Per quanto riguarda invece il percorso compiuto sulle ferrovie estere, dovrà essere allegata una dichiarazione dell'ufficiale dalla quale risulti la somma spesa per il trasporto personale e del bagaglio.

18. - La somma complessivamente rimborsata ai corpi verrà conteggiata a carico del capitolo 31, voce « Spese per l'insegnamento delle lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 782. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fogli matricolari e libretti di tiro per mitragliatrici.** — (Direzione generale artiglieria). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

A complemento della circolare 608 *giornale militare* c. a. informasi che alle pubblicazioni di cui trattasi sono stati attribuiti i seguenti prezzi:

2680	Foglio matricolare per mitragliatrice Fiat 26	L.	0,25
2681	Foglio matricolare per mitragliatrice Fiat 28	»	0,25
2682	Foglio matricolare per mitragliatrice Breda C.	»	0,25
2683	Foglio matricolare per mitragl. legg. mod. 29	»	0,25
2684	Foglio matricolare per mitragl. legg. mod. 30	»	0,25
2685	Foglio matricolare per mitragl. pesante mod. 14	»	0,25
2686	Foglio matricolare per mitragl. pes. Schwarzlose	»	0,25
2687	Foglio matricolare per mitragl. pes. S. Etienne	»	0,25
2318	Libretto di tiro per mitragliatrice Fiat 26 . .	»	0,40
2319	Libretto di tiro per mitragliatrice Fiat 28 . .	»	0,40
2316	Libretto di tiro per mitragliatrice Breda C. .	»	0,40
2320	Libretto di tiro per mitragl. leggera mod. 29 .	»	0,40
2321	Libretto di tiro per mitragl. leggera mod. 30 .	»	0,40
2317	Libretto di tiro per mitragl. pesante mod. 14 .	»	0,40
2678	Libretto di tiro per mitragl. pes. Schwarzlose	»	0,40
2679	Libretto di tiro per mitragl. pes. S. Etienne	»	0,40
2688	Specchio di visita	»	0,05

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N 783. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti al quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici.** — (Ispettorato del genio). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

È stata pubblicata la « 1ª serie di aggiunte e varianti al quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici, edizione 1933, n. categorico 2456 - parte 1ª: dotazione; parte 2ª: ripartizione, sistemazione e peso dei materiali » (non in vendita) con annesse:

« Errata-corrige alla pubblicazione (non in vendita) n. 2456 (Quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici, edizione 1933, parte 1ª: dotazioni) » ed

« Errata-corrige alla pubblicazione (non in vendita) n. 2456 (Quaderno di caricamento dei parchi telefonici e telegrafonici, edizione 1933, parte 2ª: ripartizione, sistemazione e peso dei materiali) ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari detta serie di aggiunte e varianti sarà distribuita ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 5 della circolare 102 del *giornale militare* 1932-X.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito, parte II, genio, pag. 134 (**), numero categorico 2781, edizione 1934, prezzo L. 0,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 784. SCUOLE MILITARI. — **Ammissione al 65° concorso della scuola di guerra.** — (Gabinetto). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

L'art. 59 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito stabilisce che:

1) i capitani ed i tenenti, per essere ammessi agli esami di concorso per la scuola di guerra debbono trovarsi compresi nella prima metà del ruolo.

Tale limitazione non si applica ai maggiori;

2) sono esclusi dal partecipare agli esami stessi gli ufficiali che non li abbiano superati per due volte successive;

3) in conseguenza:

a) le circolari nn. 56, 147 e 217 del *giornale militare* c. a., che riportano i nomi degli ufficiali già ammessi a partecipare nel febbraio 1935-XIII agli esami scritti per l'ammissione al 65° concorso della scuola di guerra, sono abrogate;

b) i comandi di corpo d'armata e delle truppe coloniali, tenendo presenti le esclusioni di cui sopra, faranno pervenire alla direzione generale personale ufficiali, entro il mese di gennaio 1935-XIII, le proposte di designazione accompagnate dagli specchi di classifica (per i gradi nei quali è prescritto) e dai libretti personali, relativi agli ufficiali proposti che dovranno essere compresi nei limiti di anzianità che questo ministero si riserva di far conoscere.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 785. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi a frequentare il 4° corso superiore balistico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 – Anno XII.

Con riferimento al n. 6 della circolare 456 *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza che gli ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore balistico, che avrà inizio il 6 ottobre 1934, sono i seguenti:

Maggiore GIORDANO Fedele.
» SIFFREDI Giacomo.
1° capitano ZINGALES Guido.
» de MAJO Roberto.
» MARALDI Ugo.
» SELAN Umberto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 786. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al 9° corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

Ai sensi del n. 5 della circolare 360 *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza che gli ufficiali dichiarati idonei alla ammissione al 9° corso superiore tecnico di artiglieria, che avrà inizio il 6 ottobre 1934, sono i seguenti:

Tenente AITELLI Carlo.
» DI CARLO Vincenzo.
» PALADINI Vincenzo.
» GIARDINO Michele.
» PASSALACQUA Domenico.
» GRASSI Vincenzo.
» PICO Giovanni.
» CERVETTI Raimondo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 787. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento del petrolio agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

La fornitura del petrolio occorrente agli enti dell'esercito fino al 30 giugno 1935 è stata affidata all'Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.).

1. — **Condizioni di prelevamento - Penalità per ritardata consegna.**

I depositi della società, ai quali gli enti militari dovranno esclusivamente rivolgere le loro richieste di petrolio sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 3).

Essi dovranno soddisfare le richieste loro presentate:

a vista, per quantitativi fino a 150 kg.;

entro il termine di giorni 5, dal successivo a quello della effettuata consegna alla ditta della richiesta di prelevamento, per quantitativi superiori.

In caso di ritardo l'assuntore incorrerà nella penalità di L. 0,50 per ogni 10 kg. di petrolio non forniti per ogni giorno di ritardo, fino a raggiungere il 20 % del costo complessivo netto del petrolio fornito in ritardo.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi non consegnati in tempo, computando a carico della ditta le eventuali conseguenti maggiori spese e senza pregiudizio della penale come sopra stabilita, maturata al giorno dello acquisto in danno.

2. — Condizioni particolari tecniche.

Il petrolio sarà della migliore qualità che la società ha in commercio sotto la denominazione di petrolio « Sole » e dovrà rispondere alle caratteristiche indicate all'unito allegato n. 4.

3. — Prove ed accertamenti.

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — quando lo riterrà opportuno facendo prelevare il campione in contraddittorio col rappresentante della ditta, da uno qualunque dei corpi od enti dell'esercito scelto a suo giudizio.

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità del petrolio, affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, un campione di petrolio di kg. 5 (cinque).

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata.

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambe le parti.

Il campione sarà inviato per il collaudo all'officina automobilistica R. E. che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilistica R. E. alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la ditta potrà avanzare al ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — una domanda di secondo collaudo, pel tramite dell'officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole. Al secondo collaudo da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di carburante da cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante della ditta stessa unitamente ad un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobilistica del R. E. parteciperà alla ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ammissione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di quest'ultimo.

4. — Penalità per fornitura di petrolio non rispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito sfavorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di petrolio dalla quale venne tratto il campione analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio del ministero della guerra, potrà raggiungere il 15 per cento del valore del quantitativo di petrolio complessivamente acquistato dalla amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo nello stesso corpo d'armata, il prelevamento fiscale precedente o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto inizio il contratto, e sino alla data della lettera con la quale

fu comunicato alla ditta l'esito negativo del collaudo e l'applicazione della multa.

La multa di cui sopra s'intenderà riferita al prezzo reale della merce contestata, depurata cioè dei dazi doganali.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto del petrolio dall'A.G.I.P. in tutto il territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare il petrolio (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la società contraente non sia in grado di fornire petrolio corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta A.G.I.P. senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 1°;

b) di continuare ad acquistare il petrolio dall'A.G.I.P. anche nel territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelievo del campione, multando la ditta nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente al collaudo. Tale penalità non sarà più applicata quando la ditta avrà ripreso a fornire petrolio corrispondente alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite dell'officina automobilistica R. E.

In caso di recidiva sarà in facoltà del ministero della guerra rescindere il contratto, applicando alla ditta contraente una penalità di importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri, avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della provvista.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati su campioni di petrolio prelevati da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata, purchè il prelevamento del 2° campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negativo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta, per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi nel corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di petrolio fornite all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti dell'A.G.I.P. ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 3, che sono autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

5. — **Località di consegna.**

Il petrolio sarà fornito alle sedi dei corpi ed enti prelevatari dislocati in città ove esista uno dei depositi costieri od interni di cui all'allegato n. 3.

Negli altri presidi militari ove non esiste un deposito costiero od interno, il petrolio dovrà essere fornito franco di ogni spesa su vagone alla stazione ferroviaria più vicina al prelevatario stesso quando non esiste scalo ferroviario.

6. — **Computo del peso.**

Il petrolio viene ceduto schiavo di dazio, tasse, di vendita, aggio ed altri diritti statali presenti e futuri e fatturati in base al peso netto.

7. — **Prezzo.**

L'assuntore è tenuto a fornire il petrolio come in precedenza detto al prezzo di listino costiero in vigore al giorno di consegna della richiesta di prelevamento, diminuito dell'abbuono di L. 42 (quarantadue per quintale netto).

Per prezzo di listino costiero dovrà intendersi il più basso, fra quelli praticati sul mercato dalla Società « S.I.A.P. » « N.A.F.T.A. » e « A.G.I.P. » per ogni quintale di petrolio netto.

In nessun caso il prezzo complessivo per merce consegnata ai corpi ed enti militari dai depositi della società contraente potrà essere superiore a quello applicato ai rivenditori della società fornitrice. Ciò tanto per le località soggette a dogana quanto per le zone franche.

L'assuntore sarà obbligato ad anticipare il pagamento del dazio, aggio doganale, tassa di vendita, statistica ed altri eventuali diritti statali presenti e futuri, contro semplice

rimborso delle somme pagate, da indicarsi in fattura distintamente dal costo della merce.

Per le zone franche del Regno non è dovuta nè anticipazione alcuna da parte della ditta nè, conseguentemente, rimborso da parte dell'amministrazione militare delle spese di cui sopra.

Il prezzo di listino, valevole dalla data odierna per merce franca depositi costieri, al quintale netto, è il seguente:

Petrolio schiavo dazio doganale	L.	82,77
Diritti doganali (*)	»	105,55
Prezzo petrolio sdaziato	L.	188,32
Abbuono contrattuale al quintale netto . . .	»	42 —
Prezzo netto petrolio al quintale	»	146,32

Le variazioni di listino saranno comunicate di volta in volta a mezzo di circolare sul *giornale militare*.

8. — Norme di prelevamento.

I prelevamenti del petrolio saranno eseguiti presso i depositi della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo, numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, secondo il modello annesso (allegato n. 1), a cura degli enti prelevatari.

Le richieste potranno essere recapitate, a mano per gli enti di stanza nella sede del deposito, o a mezzo posta per gli enti di stanza in località diversa.

(*) Conteggio prezzi doganali:

Dazio doganale al quintale netto	L.	12 —
Tassa di vendita al quintale netto	»	93 —
Diritto statistica al quintale netto	»	0,30
Tassa di cui al R. decreto-legge 1592 del 21 dicembre 1931, al quintale netto	»	0,25
Totale dei diritti doganali . . .	L.	105,55

In esse dovrà sempre essere fatta menzione del corpo d'armata e dell'ufficio di amministrazione dai quali l'ente prelevatario dipende, nonchè del capitolo del bilancio sul quale graverà la relativa spesa.

Il deposito rifornitore, nel soddisfare sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo (in peso) della merce prelevata su appositi buoni di distribuzione a due tagliandi, *A*, e *B*, di cui all'unito modello, (allegato n. 2) buoni che hanno la funzione e la destinazione appresso indicata.

All'atto della consegna della merce il deposito farà apporre sui due tagliandi la firma della persona che materialmente effettua il ritiro della merce, trattenendo il tagliando *A*). Il deposito consegnerà a mano o trasmetterà per posta, al corpo prelevatario, il tagliando *B*) che resterà presso il corpo.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamata, dal deposito, il numero, nonchè la data dell'effettivo ritiro della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento, potranno corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

Il computo di tempo per la consegna della merce di cui al comma 1°) dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale, della richiesta di prelevamento.

Per la consegna a mezzo posta verrà considerato quale giorno di consegna il 4° giorno a partire dalla data del timbro postale di partenza.

9. — **Modalità di pagamento.**

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento, la fattura della merce consegnata (un originale e due copie).

Sulle fatture originali, e sulle copie dovrà apporsi, rispettivamente, la stampigliatura, in modo evidente: « *Originale* » - « *Copia* ».

Dovrà sempre essere fatto richiamo, nella fattura, del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio di amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture e *munite le stesse delle dichiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico,* ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. E. di Bologna ai fini statistici.

La dichiarazione di cui sopra sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta N. . . . . in data . . . . . .

La spesa viene imputata al cap. . . . . eserc. . . . . .

Il capo ufficio amministrazione

Il consegnatario

Il gestore (o direttore o capo ufficio)

Lo stesso ufficio di amministrazione provvederà senz'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese, tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per l'importo di fatture superiori a L. 20.000, a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla Regia tesoreria di Milano a favore dell'azienda generale italiana petroli — ufficio vendita di Milano — e da commutarsi in vaglia cambiario della banca d'Italia a favore della stessa azienda generale — ufficio vendita di Milano;

b) per importi minori a mezzo di assegni di c/c postale a favore dell'anzidetto ufficio vendita e pagabile con postagiro sul c/c 3-13976 dell'ufficio conti di Milano.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

10. — **Imballaggi.**

Il carburante potrà essere prelevato:

a) imballato, pagando gli imballaggi a prezzo di listino della società fornitrice;

b) in recipienti (fusti o bidoni tondi) della società, da restituirsi alla stessa entro 30 giorni dalla consegna;

Trascorso tale termine l'assuntore avrà diritto a fatturarli a prezzo di listino;

c) in fusti dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopra prezzo;

d) in autobotti di proprietà dell'amministrazione militare senza che per il riempimento si debba pagare alcun sopraprezzo;

e) in carri cisterna della ditta fornitrice, con l'obbligo di restituirli al deposito di origine appena scaricati.

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascerà al deposito ricevuta in doppio.

11. — **Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.**

I prelevamenti di petrolio effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari.

È fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica Regio esercito una copia della fattura ai fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

MATRICE
della richiesta di prelevamento

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare 787 *giornale militare* 1934)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ..

IL .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO ..... N. .....

La ditta .....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali .....

.....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ..

IL .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando A

SOCIETA . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Petrolio	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . 11 . . . . . 193 . . . .

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)
. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.

b) Quando i lubrificanti vengono spediti dietro richiesta di prelevamento dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.

Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B

SOCIETÀ . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del carburante	Quantità Kg.
Petrolio	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . ., il . . . . . 193. . - . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

PER RICEVUTA

(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO N. 3.

Elenco dei depositi dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

DEPOSITI COSTIERI.

La Spezia . . . . . Deposito Militare dell'Antognana.

Vado Ligure . . . . . Deposito A.G.I.P.

Fiume . . . . . Raffineria Olii Minerali S. A.

Venezia . . . . . Porto Marghera.

Napoli . . . . . Via delle Brecce n. 3.

DEPOSITI INTERNI.

Torino . . . . . Gianoli & Coppa, corso Re Umberto n. 7.

Biella . . . . . Rosai Bruno, via Vittorio Emanuele n. 35.

Novara . . . . . Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto, 1.

Cuneo . . . . . Dott. M. Lessona & geom. P. Beccaria, Piazza Vittorio Emanuele II n. 5.

Ivrea - Aosta . . . . . Lotti Giuseppe Manlio, corso C. Nigra n. 8 - Ivrea.

Milano . . . . . Attilio Cassoni & C., via Monte di Pietà, 1-A.

Como . . . . . Saba dell'Oca, via Ospedale n. 5.

Lecco . . . . . Saba dell'Oca, Ponte Azzone Visconti (Lecco - strada Provinciale).

Varese . . . . . Mario Putato, via Bainsizza n. 1.

Piacenza . . . . . Enea Cigala & F., via Roma n. 17.

Pavia . . . . . Fratelli Gianni & Italo Rossi, via Rismondo Francesco n. 1.

Sondrio . . . . . Paini & Spagnoli, via Trieste n. 1.

Bergamo . . . . . Dott. Giuseppe Pucci, via S. Michele, angolo piazza Baroni.

Brescia . . . . . Lonati & Sugari, corso Zanardelli, 32.

Cremona . . . . . Gambazzi cav. Francesco, via F. Robotti n. 3.

Mantova . . . . . Borelli col. cav. Erminio, via Oberdan n. 19.

Verona . . . . . Avanzini Eugenio, via Mazzini n. 50.

Bolzano . . . . . Cav. Vito Radina & C., via Rosmini n. 7.

Padova . . . . . A. Cosi & R. Vestrini, corso del Popolo n. 13.

Rovigo . . . . . Enzo Lyon, via Mazzini n. 34.

Trento . . . . . Rag. Ugo Manganelli, via del Brennero n. 3.

Venezia . . . . . Ciaccia Vincenzo & C., San Marco Piscina, San Moisè, 2054.

Vicenza . . . . . Colognese Pietro, corso P. Umberto n. 10.

Fiume . . . . . Fonda Justin & C., piazza Regina Elena.

Trieste . . . . . Mann & Rossi, piazza Dalmazia n. 1.

Pola . . . . . Mann & Rossi, via Monti n. 2.

Gorizia . . . . . Perotti rag. Camillo, via Montesanto n. 32.

Udine . . . . . Travani Attilio, via Savorgnana n. 12.

Pordenone . . . . . Fratelli Mantovani, viale Grigoletti.

Treviso . . . . . Saibene Cesare, Borgo Cavour.

Belluno . . . . . Favretti Giuseppe, Sedico Bribano.

Alessandria . . . . . Mignone dott. Secondo & Chiodi S., Corso Roma n. 51.

Genova . . . . . Siliato comm. rag. S. L., via XX Settembre n. 2/13.

Savona . . . . . Beccaria geom. Pietro & comm. dott. Mario Lessona, corso P. Amedeo n. 2.

Sanremo . . . . . Barlesi cav. Alfredo, corso Garibaldi n. 21.

La Spezia . . . . . Rag. Italo Sainaghi, via Manzoni n. 8.

Bologna . . . . . Ditta A. Muggia & F., via Nazzario Sauro, 25.

Ferrara . . . . . Orsi Luigi, via Borgoleoni n. 7/9.

Modena . . . . . Feltri & Pucci, piazza Mazzini n. 5.

Parma . . . . . Bistolfi rag. Guido, viale P. Toschi n. 8.

Reggio Emilia . . . . Ing. R. Amoretti e avv. U. Maestri, via Francesco Crispi n. 2.

Ancona . . . . . Rag. Iridio Mantovani, corso Mazzini n. 34.

Macerata . . . . . « E.P.A.R. », corso Vittorio Emanuele n. 10.

Pescara . . . . . Sgambati Umberto & cav. Mauro Raffaele, via Vittorio Emanuele n. 434.

Rimini . . . . . Dott. Giovanni Leonardi, via Roma.

Forlì . . . . . Valzania Romualdo & figli, via Mameli.

Ravenna . . . . . Valzania Romualdo & figlio, via A. Diaz n. 18 B. C.

S. Benedetto del Tronto. Flajani Ettore & Livio Loffreda, viale XX Settembre.

Arezzo . . . . . Palleggi & Vannucci, corso Vittorio Emanuele n. 36.

Firenze . . . . . Avv. Carlo Sestini, via Rondinelli n. 3 (dep. a Castello).

Grosseto . . . . . Cav. Sorani & Passigli, via Roma n. 1.

Livorno . . . . . S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Indipendenza n. 8.

Pisa . . . . . S. A. Lubrificanti O. Coppini, via Vittorio Emanuele n. 24.

Lucca . . . . . Ing. Sacenti & Canneri, via Vittorio Emanuele n. 2.

Siena . . . . . Cap. Pasquale Lazzeri, via Costarella dei Barbieri n. 1.

Pistoia . . . . . Cav. Quirino Vanni, via Curtatone e Montanara n. 1.

Aquila . . . . . J. Recini & G. Lucci, via Cesare Battisti n. 2.

Cagliari . . . . . Cav. Devoto Dino, viale Trieste n. 63.

Sassari . . . . . Conti Giuseppe, via Roma n. 7.

Perugia . . . . . Consorzio agr. cooperativo, corso Vannucci n. 5.

Rieti . . . . . Jacoboni Annibale, piazza Potenziani n. 6.

Civitavecchia . . . . . Fratelli Parenti, via XVI Settembre n. 18.

Frosinone . . . . . Zeppieri Virgilio, corso V. Emanuele.

Viterbo . . . . . Parenti Romolo & C., via Cassa - Pl. Brusa.

Terni . . . . . Rag. Ferranti Gastone, via Petroni n. 1.

Avellino . . . . . Cav. Paolo F. D'Argento, via Mancini, 12/20.

Benevento . . . . . Adolfo Basile, via Valfortore.

Campobasso . . . . . Cav. F. Lombardi, via Vittorio Veneto n. 48.

Napoli . . . . . S. A. Cutolo, via Chiatamone n. 65.

Potenza . . . . . Dott. rag. Antonio Perretti, Corso Vittorio Emanuele.

Salerno . . . . . Soriente & Jannone, via Flavio Gioia n. 5.

Bari . . . . . G. J. Nuovo, via Bozzi n. 48.

Foggia . . . . . D. & R. Fratelli Antonacci, via Trieste n. 28.

Lecce . . . . . Alberto Pino & P. Briganti, via G. Paladini n. 10.

Taranto . . . . . Cav. rag. Giuseppe Buono, via Pitagora, 100.

Roma . . . . . Marzano & Fasce, via del Tritone n. 125.

Brindisi . . . . . Briganti Ippazio fu G., Porta Mesagne n. 75.

Matera . . . . . Cav. Francesco Pizzilli, corso Umberto n. 5.

Reggio Calabria . . . Rag. comm. Pasquale Accurso, via Giulia, 12.

Cosenza . . . . . Perugini & Zagarese, corso Mazzini, 130/134.

Catania . . . . . Comoni & C., via Anzalone n. 7.

Catanzaro . . . . . Larussa Achille, largo Banca d'Italia.

Messina . . . . . Macrì & Interdonato, via S. Cecilia n. 92.

Palermo . . . . . Bazan & ing. Ferruzza, viale P. Belmonte, 87.

Caltanissetta . . . . . Gangitano avv. Salvatore, corso Vittorio Emanuele n. 106.

Siracusa . . . . . Fratelli Malfitano fu M., corso Umberto I n. 132.

P. Empedocle . . . . . Fratelli Vinti, via F. Crispi n. 448.

Trapani . . . . . Attilio Amodeo, via G. Fardella n. 38.

Littoria . . . . . Cav. Rodolfo Ruspi, piazza Littorio.

Giulianova Teramo .— Ing. Tito Marucci, via Nazionale - Giulianova Spiaggia.

Pesaro . . . . . Dott. Giovanni Leonardi, S. Maria delle Fabbrecce.

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche del petrolio « Sole ».

Caratteri organolettici: incolore o al massimo lievemente paglierino-limpido.

Impurità: nessuna.

Umidità: esente.

Densità 15° C: 0,820/0,825.

Punto d'infiammabilità A. Pensky: non inferiore a 21°.

Potere calorifico superiore: non inferiore a 10600 calorie.

Reazione: neutra.

Zolfo contenuto: esente.

Deve distillare completamente a temperatura non superiore a 300°; non vi deve essere forte sproporzione fra le varie frazioni che distillano fra 150° e 300°; è tuttavia preferibile che le frazioni intermedie predominino su quelle estreme.

N. 788. SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

La fornitura dei lubrificanti auto, occorrenti a tutti gli enti dell'esercito è stata affidata, fino al 30 giugno 1935 all'A.G.I.P. servizio lubrificanti (ex R.O.M.S.A.).

1. — Tipi e prezzi dei lubrificanti.

I tipi dei lubrificanti ed i corrispondenti prezzi sono i seguenti:

ITALOIL denso L	L.	318
» semidenso L	»	294
» fluido L	»	284
» composto per cambi e differenziali	»	220
Grasso LUBRIFIX S.R.M.	»	186

I prezzi s'intendono per 100 chilogrammi netti di merce, inclusa la tassa di vendita, resa franca ai depositi della ditta, imballaggio gratis con prelevamenti normalmente in fusti ed eccezionalmente in latte da kg. 18.500 netti.

Per le zone franche del Regno il prezzo dei lubrificanti dovrà essere sempre diminuito della tassa di vendita e dei diritti doganali, facendo figurare la diminuzione in fattura.

Le caratteristiche dei lubrificanti risultano dall'allegato n. 3.

2. — Modalità di prelevamento.

I depositi della ditta ai quali gli enti prelevatari dovranno esclusivamente rivolgere le loro richieste sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 5).

A tali depositi faranno capo gli enti dislocati nelle stesse località; gli enti stanziati in località diverse, si rivolgeranno invece al deposito più vicino il quale provvederà, a spese e rischio della ditta fornitrice, alla spedizione del lubrificante con consegna franco vagone stazione ferroviaria d'arrivo.

I rifornimenti dovranno essere eseguiti mediante « richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi ne fa le veci, munite di data e di bollo d'ufficio, numerate progressivamente e indicanti il corpo d'armata dal quale l'ente dipende.

In dette richieste, da apprestarsi anche manualmente dagli enti prelevatari, dovrà sempre farsi menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra l'ente prelevatario, della nomenclatura e qualità dei lubrificanti, nonchè del capitolo del bilancio sul quale dovrà gravare la relativa spesa.

Il tracciato da unirsi sarà conforme al modello annesso (allegato n. 1).

I quantitativi dei lubrificanti che verranno richiesti dovranno essere indicati in numero di recipienti completi (fusti o latte).

Invece le fatture che emetterà la ditta dovranno indicare in chilogrammi i pesi netti delle materie fornite.

Il deposito, nel soddisfare sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo e la qualità dei lubrificanti consegnati su appositi buoni di distribuzione a due tagliandi A e B di cui all'unito modello (allegato n. 2) e che hanno la destinazione appresso indicata.

All'atto della consegna dei lubrificanti il deposito farà apporre sui predetti tagliandi dei buoni di distribuzione la firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce trattenendo il tagliando A, e consegnerà a mano o trasmetterà per posta all'ente prelevatario il tagliando B che resterà presso lo stesso ente prelevatario.

Per le spedizioni fatte per ferrovia in sostituzione della firma di chi effettua il ritiro sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui tagliandi dei buoni di distribuzione dovranno essere sempre richiamati il numero della richiesta di prelevamento nonchè la data dell'effettivo ritiro della merce.

Ad ogni richiesta di prelevamento potranno corrispondere uno o più tagliandi di buoni di distribuzione a seconda che le materie siano state consegnate in una o più volte.

Resta precisato che il computo di tempo nei riguardi del successivo comma 3° dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna alla ditta, sia a mano che a mezzo posta, della richiesta di prelevamento.

Per la consegna a mezzo posta, verrà considerato quale giorno di consegna il terzo giorno a partire dalla data del timbro postale di partenza.

Le richieste di prelevamento dovranno essere trasmesse dagli enti prelevatari ai depositi della ditta entro i primi cinque giorni di ciascun mese, per il fabbisogno del mese successivo e dovranno essere soddisfatte entro il mese in cui le richieste stesse saranno presentate.

Le richieste dipendenti da eventuali straordinarie necessità di servizio, o da momentanee esigenze, potranno essere date in una data qualsiasi e dovranno essere soddisfatte nel periodo massimo di 10 giorni, a partire dalla data di consegna della richiesta al deposito della ditta, al quale dovrà però essere fatto cenno della straordinarietà od urgenza del prelevamento.

3. — **Penalità pel ritardo nella consegna.**

In caso di ritardo nelle consegne o di rifiuti dei prodotti consegnati, dovrà applicarsi l'art. 4 dei capitoli generali di oneri per i contratti relativi alle provviste pel servizio del materiale d'artiglieria, con l'avvertenza che la penalità progressiva di cui al paragrafo 20 di detti capitolati generali si intende stabilita per ogni giorno di ritardo fino a raggiungere il 10 per cento dell'importo della richiesta, dopo di che rimane in facoltà dei prelevatari di provvedere all'acquisto in danno a norma del paragrafo 22 dei capitolati generali stessi ferme sempre restando le altre facoltà di cui al paragrafo 19 dei richiamati capitolati generali.

4. — **Imballaggi.**

Il peso utile da considerarsi sarà quello netto escluso cioè il peso del recipiente, verificato all'atto della consegna per gli enti dislocati nella località ove trovansi i depositi della ditta; per gli altri enti sarà invece quello ricavato dai documenti rilasciati dalle autorità ferroviarie all'atto dell'arrivo in stazione.

I recipienti, che saranno forniti dall'assuntore senza compenso di sorta, rimarranno di proprietà dell'amministrazione militare e *verranno perciò assunti in carico dagli enti prelevatari.*

Sia tenuto presente che non sono ammessi prelevamenti di lubrificante contenuti in imballaggi di tipi differenti da quelli stabiliti dal contratto (fusti e latte da kg. 18.500 e le cui caratteristiche risultano dall'annesso allegato n. 4).

5. — Prove ed accertamenti.

Sono previsti i collaudi in corso di fornitura.

Le prove saranno fatte eseguire d'ordine del ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — quando lo riterrà opportuno, facendo prelevare il campione in contraddittorio col rappresentante dalla ditta, da uno qualunque dei corpi ed enti dell'esercito scelto a suo giudizio.

Agli enti consumatori resta comunque l'obbligo di segnalare sempre a questo ministero tutto ciò che avessero a rilevare nei riguardi della qualità dei lubrificanti affinchè si possano tempestivamente impartire le disposizioni per gli accertamenti.

Per procedere al collaudo si preleverà, e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, un campione del lubrificante di kg. 10.

Ugualmente si sigillerà il recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e tutti gli altri recipienti compresi nella partita consegnata.

Delle anzidette operazioni si redigerà apposito verbale firmato da entrambe le parti.

Questo ministero indicherà di volta in volta se debbansi effettuare anche prove di comportamento al banco: in questo caso oltre al campione di kg. 10 dovrà essere prelevato un secondo campione di lubrificante di kg. 30.

Il campione sarà inviato per il collaudo all'officina automobilistica R. esercito che provvederà a termini di contratto.

L'esito non favorevole del collaudo verrà immediatamente comunicato dall'officina automobilistica R. esercito alla ditta con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Entro cinque giorni dalla notificazione, la ditta potrà avanzare al ministero della guerra — ispettorato del materiale automobilistico — una domanda di secondo collaudo, pel tramite dell'officina predetta.

Il giudizio del primo collaudo sarà definitivo se il secondo non venisse accordato, ovvero se anche questo avesse esito sfavorevole. Al secondo collaudo, da farsi con le stesse modalità e sulla stessa partita di lubrificante da cui fu prelevato il campione per il primo collaudo, potrà assistere, se esplicitamente richiesto dalla ditta, un rappresentante della ditta stessa unitamente ad un rappresentante dell'amministrazione militare.

L'officina automobilistica R. esercito parteciperà alla ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'ammissione o meno al secondo collaudo, ed il risultato di quest'ultimo.

6. — Penalità per forniture di lubrificanti non rispondenti alle condizioni tecniche contrattuali.

La comunicazione di rifiuto del secondo collaudo e quella dell'esito favorevole del medesimo, importa il rifiuto di tutta la partita di lubrificante dalla quale venne tratto il campione analizzato e l'obbligo del suo ritiro a cura e spese della ditta contraente, nonchè l'applicazione alla ditta fornitrice di una multa che, a giudizio insindacabile del ministero della guerra, potrà raggiungere il 10 per cento del valore del quantitativo di lubrificante del medesimo tipo acquistato dall'amministrazione militare nel territorio del corpo d'armata cui appartiene l'ente che ha prelevato il campione sottoposto ad analisi.

Tale quantitativo verrà computato dalla data in cui ha avuto luogo nello stesso corpo d'armata, il prelevamento fiscale precedente, o, in mancanza, dal giorno in cui ha avuto inizio il contratto, e sino alla data della lettera con la quale fu comunicato alla ditta l'esito negativo del collaudo e l'applicazione della multa.

L'amministrazione militare si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio, il diritto, dandone comunicazione alla ditta con raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) di sospendere l'acquisto dei lubrificanti dell'A.G.I.P. in tutto il territorio del corpo d'armata in cui venne fatto il prelevamento del campione e di acquistare il lubrificante (occorrente ad assicurare la continuità del servizio nel territorio suddetto) presso qualsiasi altra ditta, sino a quando la

società contraente non sia in grado di fornire il lubrificante corrispondente alle condizioni tecniche contrattuali.

Le eventuali maggiori spese incontrate per gli acquisti di cui sopra saranno addebitate alla ditta A.G.I.P. senza pregiudizio della multa di cui al precedente comma 3°;

b) di continuare ad acquistare lubrificanti dalla A.G.I.P. anche nel territorio di corpo d'armata in cui venne fatto il prelievo del campione, multando la ditta per i quantitativi di lubrificante del medesimo tipo che ha formato oggetto di contestazione, nella stessa misura stabilita per le partite prelevate precedentemente, al collaudo. Tale penalità non sarà più applicata quando la ditta avrà ripreso a fornire lubrificante corrispondente, alle caratteristiche contrattuali, il che dovrà risultare da un nuovo collaudo che la ditta avrà diritto di richiedere al ministero della guerra pel tramite dell'officina automobilistica R. esercito.

In caso di recidiva sarà in facoltà del ministero della guerra rescindere il contratto, applicando alla ditta contraente una penalità d'importo corrispondente alla cauzione che la ditta stessa, a norma dei capitoli generali d'oneri avrebbe dovuto versare in ragione di 1/20 dell'ammontare presunto della provvista.

La ditta sarà considerata recidiva dopo due collaudi negativi effettuati sul campione del medesimo tipo di lubrificante prelevato da partite fornite nel territorio di un medesimo corpo d'armata purchè il prelevamento del 2° campione sia avvenuto a distanza di almeno 15 giorni dalla notificazione dell'esito negativo del collaudo.

L'esito negativo del secondo collaudo, accordato a richiesta della ditta, per una medesima partita, viene considerato come costituente un solo collaudo agli effetti della dichiarazione di recidività.

I collaudi nel corso della provvista potranno avvenire unicamente su campione prelevato da partite di lubrificante fornite all'ente prelevatario direttamente dagli stabilimenti della A.G.I.P. ovvero da uno qualunque dei depositi di cui all'allegato n. 3, che sono autorizzati ad eseguire consegne agli enti militari.

7. — **Pagamento.**

La ditta trasmetterà agli uffici di amministrazione specificati nelle richieste di prelevamento, le fatture dei lubrificanti consegnati ai vari enti prelevatari, in originale e due copie.

Sulle fatture originali e sulle copie dovrà essere apposta rispettivamente la stampigliatura, in modo evidente: originale e copia.

Dovrà essere fatto richiamo nella fattura del numero e della data di richiesta di prelevamento e del numero e della data dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'ufficio amministrazione dell'ente prelevatario, provveduto al controllo delle fatture e munite le stesse delle dichiarazioni di regolarità della fornitura e dell'assunzione in carico, ne trasmetterà una copia all'officina automobilistica R. esercito ai fini statistici.

Tale dichiarazione sarà del seguente tenore: « *Si dichiara che la fornitura oggetto della presente fattura è stata eseguita regolarmente ed in tempo utile e che venne assunta in carico con richiesta n. . . . . in data . . . . .* ».

Il capo ufficio amministrazione:

Il consegnatario:

Il gestore (o direttore o capo ufficio):

Lo stesso ufficio amministrazione provvederà senz'altro al pagamento alla ditta delle fatture ricevute nel mese tenendo presente che i pagamenti stessi dovranno essere così fatti:

a) per importo di fatture superiori a L. 20.000 a mezzo di ordinativi di pagamento da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, tratti sulla Regia tesoreria di Fiume a favore dell'A.G.I.P. servizio lubrificanti (ex « R.O.M.S.A. ») di Fiume e da accreditarsi in conto corrente a favore della società predetta presso la Banca d'Italia sede in Fiume;

b) per importi minori a mezzo di assegno di conto corrente postale a favore della società pagabile all'ordine della società stessa dall'ufficio postale di Fiume.

Le eventuali penalità saranno trattenute sull'importo di ogni singolo ordinativo.

8. — **Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico.**

I prelevamenti di lubrificanti effettuati dagli enti per servizi diversi da quello automobilistico dovranno essere eseguiti e fatturati a parte, ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dagli enti prelevatari.

È fatto carico anche a tali enti di inviare all'officina automobilistica R. esercito una copia della fattura ai fini statistici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

MATRICE
della richiesta di prelevamento

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della ditta .....

(circolare 788 *giornale militare* 1934)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno .....

IL .....

(Da conservare dal corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO .....

La ditta.....

Agenzia o deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2)..... :.....

i seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo.....

.....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 193.. - Anno ..

IL .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando A

SOCIETA . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
in data . . . . . .
rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del lubrificante	Quantità Kg.
	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 193.. - ..

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta di prelevamento dell'ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.
Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

ALLEGATO N. 2.

Buono di distribuzione N. . . . . Tagliando B

SOCIETÀ . . . . . .

AGENZIA DI . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. . . . . .
in data . . . . . .
amministrato dall'ufficio amministrazione . . . . . .

Qualità del lubrificante	Quantità Kg.
	. . . . .
	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

PER RICEVUTA
(Firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

N. B. — Il presente tagliando deve essere rimesso a mano o per posta al corpo prelevatario.

ALLEGATO n. 3.

Caratteristiche dei lubrificanti.

Gli olii lubrificanti dovranno essere del tipo denominato Italoil Lusso delle varie gradazioni e soddisfare alle seguenti caratteristiche:

1. — Dovrà essere raffinato e filtrato; esaminato per trasparenza in una provetta del diametro di mm. 20 dovrà risultare limpido ed esente da sostanze di qualsiasi genere disciolte od in sospensione.

Inoltre 5 cmc. dell'olio esaminato per trasparenza verranno poi trattati con 100 cmc. di benzolo, la miscela dopo essere stata lasciata a riposo per 24 ore verrà filtrata. Sul filtro non dovranno rimanere traccie di impurità apprezzabili ad occhio.

Non deve contenere un residuo asfaltoso e pecioso superiore al 0,8 %.

La determinazione viene eseguita con la prova di ossidazione per 15 ore a 150° C. prevista dalle norme italiane per il controllo degli olii minerali.

2. — Non deve contenere sostanze grasse vegetali od animali saponificabili.

Scaldando in un tubo a 250° per un quarto d'ora 3 cc. di olio con mezzo grammo di sodio ed in un altro tubo la stessa quantità di olio con 4 gr. di potassa o di soda caustica, non dovrà apparire dopo il raffreddamento indizio alcuno di gelatinizzazione.

3. — Non deve contenere sostanze resinose.

4. — Non deve contenere più di 0,01 % di ceneri.

5. — La sua acidità organica calcolata come acido oleico non deve superare 0,1%.

6. — Non deve contenere traccia di acidi minerali.

7. — Non deve contenere acqua.

8. — Essicatività:

Steso in uno strato sottile sopra una lastra di vetro e lasciato per 48 ore in un luogo arieggiato ed al riparo dalla polvere, non dovrà presentare alcun indizio di essicazione.

9. — Scorrevolezza:

Mantenuto alla temperatura 0° C. per un'ora dovrà scorrere visibilmente entro un tubo di vetro ripiegato ad U del diametro di mm. 6 sotto la pressione di 2 m. di acqua.

Peso specifico 15° *C.*:

Italoil L. fluido
» L. semidenso
» L. denso

} non superiore a 0,910.

Viscosità a 50° C.:

Italoil L fluido	inferiore a 8,5.
» L semidenso	inferiore a 12,5.
» L denso	inferiore a 19.

Viscosità a 80° C.:

Italoil L fluido	inferiore a 3,2.
» L semidenso	inferiore a 4.
» L denso	inferiore a 5,2.

Viscosità a 110°C.:

Italoil L fluido	superiore a 1,7.
» L semidenso	superiore a 1,85.
» L denso	superiore a 2,30.

Punto di infiammabilità (Penskj Martens):

Italoil L fluido	non inferiore a 205°.
» L semidenso	non inferiore a 210°.
» L denso	non inferiore a 220°.

Composto per campi: Deve essere del tipo denominato « Composto per cambi e differenziali » e soddisfare alle seguenti caratteristiche:

1) composto di olio minerale puro raffinato e di sostanze grasse sotto forma di sapone calcareo;

2) non deve contenere sostanze inerti nè acidi grassi liberi;

3) le sostanze grasse allo stato di sapone calcolate secondo il coefficiente di saponificazione 0,200 debbono trovarsi in quantità minore del 10%;

4) l'acqua sarà tollerata nella quantità non eccedente il 3%, essa deve essere bene incorporata con le materie lubrificanti ed in tutto deve avere l'aspetto di un lubrificante omogeneo privo di grumi, nè dopo fusione e successivo raffreddamento dovrà cambiare il suo stato di omogeneità;

5) deve aderire facilmente agli ingranaggi anche alla temperatura di 15° C;

6) punto di gocciolamento Ubbelohde non inferiore a 60° C.

Grasso Lubrifix S.R.M.:

1) deve essere costituito esclusivamente da olio minerale raffinato e da sostanze grasse sotto forma di sapone calcareo;

2) non deve contenere sostanze inerti nè acidi grassi liberi;

3) le sostanze grasse allo stato di sapone calcolato secondo il coefficiente di saponificazione 0,200 debbono trovarsi in quantità minore del 17 % (diciasette per cento);

4) sarà tollerata la presenza di calce libera nella percentuale dell'uno per cento;

5) l'acqua sarà tollerata nella quantità non eccedente il 5%, essa deve essere bene incorporata con le materie lubrificanti ed il tutto deve avere l'aspetto di un grasso omogeneo privo di grumi, nè, dopo fusione e successivo raffreddamento, dovrà cambiare il suo stato di omogeneità;

6) deve aderire facilmente agli ingranaggi anche alla temperatura di 15° C.;

7) Punto di gocciolamento U: superiore a 85°.

ALLEGATO 4.

Caratteristiche principali dei recipienti « Romsa ».

a) *I barili* di legno, contenenti approssimativamente kg. 165 netti, hanno sul fondo l'iscrizione della ragione sociale, marchio di fabbrica e la qualità del lubrificante in essi contenuto; sull'altro fondo il peso lordo, la tara, il numero del fusto, il tipo del lubrificante, ed, eventualmente, lo stemma della Finanza ed altre marche per distinguere le spedizioni.

I due fondi dei barili contenenti gli Italoil Lusso fluido, semidenso e denso, hanno una striscia larga, obliqua, azzurra.

b) *Le latte* contenenti kg. 18,500 di Itoloil Lusso fluido, semidenso e denso o che vengono fornite appaiate, in apposite casse, sono verniciate in alluminio, hanno su una faccia le seguenti iscrizioni:

Dall'angolo sinistro superiore parte obliquamente verso il mezzo una freccia azzurra sulla quale trova posto una figura di un automobilista; nell'angolo destro superiore, il marchio « *Agip* » in bianco su fondo azzurro, circoscritto da un cerchio nero-bianco-nero; a sinistra, il marchio « *Romsa* » in bianco su fondo oro, contenuto in un rombo.

Nel mezzo la dicitura « *Italoil Lusso* » in caratteri bianco-oro-nero su fondo azzurro e le indicazioni del tipo di lubrificante in carattere nero.

In basso la ragione sociale « *Raffineria Olii Minerali S. A.* » in caratteri neri e «*Fiume* » in caratteri oro.

Sulla faccia opposta a quella considerata si riscontrano le stesse iscrizioni.

Sulle altre due faccie una striscia verticale azzurra, dal mezzo della quale si stacca un'ala, con l'iscrizione « *Italoil* » in caratteri oro, intersecata in basso da una striscia orizzontale nera con l'iscrizione «*Lusso* » in caratteri oro.

Nell'angolo sinistro superiore il marchio « *Romsa* » contenuto in un rombo con nel centro il marchio « *Agip* ». La coloritura del marchio è uguale a quella su descritta per i due marchi trovantisi sulle altre due faccie.

Le latte contenenti kg. 18,500 di Italoil composto per cambi e di grasso e che vengono fornite appaiate, in apposite casse, sono verniciate in bleu, hanno su di una faccia le seguenti iscrizioni: Sull'angolo sinistro superiore una striscia tricolore obliqua; nell'angolo destro superiore, il marchio « *Agip* » in nero su fondo bianco, circoscritto da un cerchio nero, nel centro il marchio « *Romsa* » in nero fu fondo bianco; contenuto in un rombo.

Inferiormente, una striscia larga, obliqua gialla attraversante tutta la faccia, con impresso il marchio « *Italoil* » in caratteri rossi e indicazioni del tipo di lubrificante (in carattere nero per il grasso — in carattere rosso per il lubrifix — con apposito timbro per l'Ita-

loil composto per cambi); in basso la ragione sociale « *Raffineria Olii Minerali Fiume* » in caratteri bianchi. Sulla faccia opposta a quella considerata si riscontrano le stesse iscrizioni.

Sulle altre due faccie una striscia larga obliqua gialla con la scritta, in caratteri neri, « *Italoil* ». Tale scritta manca sulle latte contenenti grasso.

c) *La cassa* di legno contenente le latte su descritte, su un frontale portano scritto il tipo di olio contenuto, sull'altro frontale il marchio, a fuoco: « *Romsa* ». I due frontali delle casse che contengono gli Italoil Lusso fluido, semidenso e denso, sono inoltre divisi in due triangoli uguali, di cui uno del colore azzurro.

ALLEGATO 5.

Elenco dei depositi della Raffineria olii minerali S. A. Fiume.

Torino . . . . . M. Gianoli & Coppa, corso Re Umberto, 7.

Alessandria . . . . . Dott. Secondo Mignone & Emilio Chiodi, corso Roma, 51.

Milano . . . . . Ditta Attilio Cassoni & C., via Monte di Pietà, 1-*a*.

Verona . . . . . Eugenio Avanzini, via Mazzini, 50.

Trieste . . . . . Mann & Rossi, piazza Dalmazia, 1.

Bologna . . . . . Angelo Muggia & Figli, via Nazario Sauro, 25. (Deposito Agip Casalecchio di Reno).

Firenze . . . . . Cav. avv. Carlo Sestini, via Rondinelli, 3.

Roma . . . . . Ditta Marzano & Fasce, via del Tritone, 125.

Bari . . . . . G. I. Nuovo, via Bozzi, 47.

Napoli . . . . . S. A. Cutolo, rappresentanze e commissioni, via Chiatamone, 65.

Udine . . . . . Attilio Travani, via Savorgnana, 12.

Palermo . . . . . Bazan e ing. Ferruzza, via Principe Belmonte, 87.

Cagliari . . . . . Dino Devoto, viale Trieste, 63.

Asti . . . . . Romano Quirico, piazza Libertà, 1.

Cuneo . . . . . Comm. dott. Mario Lessona & cav. Pietro Beccaria, piazza Vittorio Emanuele, 5.

Novara . . . . . Rag. Giuseppe Chiesa, corso Carlo Alberto, 1.

Bolzano . . . . . F.lli cav. Vito & Luigi Radina, via Rosmini, 7.

Brescia . . . . . Lonati & Sugari, corso Zanardelli, 32.

Padova . . . . . Arturo Cosi & Roberto Vestrini, corso del Popolo, 13.

Pola . . . . . Mann & Rossi, via Monti, 2.

Gorizia . . . . . Rag. Camillo Perotti, via Montesanto, 32.

Piacenza . . . . . Enea Cigala, via Roma, 17.

Ravenna . . . . . V. Romualdi & Figli, via Maresciallo Diaz, n. 18- B-C.

Ancona . . . . . Cav. uff. Iridio Mantovani, corso Vittorio Emanuele, 27.

Livorno . . . . . S. A. Lubrificanti Osea Coppini, via Indipendenza, 8.

Perugia . . . . . Consorzio Agrario Cooperativo, corso Vannucci, 5.

Chieti . . . . . Nicola Artese, corso Marruccino, 181.

Catanzaro . . . . . Achille Larussa, Largo Banca d'Italia.

Messina . . . . . Macrì & Interdonato, via S. Cecilia, 92.

Genova . . . . . Stabilimento ROMSA Fegino, corso Vittorio Emanuele III.

ALTRI DEPOSITI ROMSA ESISTENTI NEL REGNO.

Casale Monferrato . . Luigi Borgnis, corso Valentino, 14.

Civitavecchia . . . . . F.lli A. & C. Parenti, via XX Settembre, 18.

Cremona . . . . . Francesco Gambazzi, via F. Robolotti, 3.

Gradisca . . . . . Gandin Giuseppe.

Mantova . . . . . Col. Borelli Arminio, via Oberdan, 19.

Modena . . . . . Feltri & Pucci, piazza Mazzini, 5.

Pavia . . . . . F.lli Bossi, via Francesco Rismondo (ex piazza d'Armi).

Pescara . . . . . Sgambatti & cav. Mauro, corso Vittorio Emanuele, 434.

Pinerolo . . . . . Giacomo Peruglia, via Saluzzo, 2.

Siena . . . . . Cav. Pasquale Lazzeri, Costarella dei Barbieri, 1.

Treviso . . . . . Cesare Saibene, Borgo Cavour (Eden).

Zara . . . . . Giuseppe Crivellari, piazzetta Marina.

Sassari . . . . . Giuseppe Conti, viale Dante, 15.

Foggia . . . . . D. & R. F.lli Antonacci fu Vincenzo, via Trieste, 28.

NOTIFICAZIONE

Bando di concorso a premio per un tipo di attacco per sci militari.

E' indetto un concorso per un tipo di attacco per sci militari che possa sostituire vantaggiosamente quello « Huitfeld » attualmente di prescrizione.

Possono partecipare al concorso le ditte italiane specializzate e qualunque cittadino italiano anche se in servizio presso le Forze Armate.

E' stabilito un premio di L. 8000 a favore di quel concorrente che sarà con giudizio inappellabile del ministero della guerra dichiarato vincitore del concorso.

I concorrenti dovranno far pervenire, entro il 31 gennaio 1935, all'ispettorato delle truppe alpine in Roma uno o più modelli dell'attacco in questione, tenendo presenti le seguenti prescrizioni:

I modelli dovranno essere forniti in duplice esemplare, di grandezza adatta per l'eventuale applicazione agli sci di prescrizione, descritti nel capitolato d'oneri 10-*Q* delle Forze Armate.

Unitamente ai modelli dovranno essere presentati i disegni rispettivi ed una memoria descrittiva con le istruzioni per l'applicazione degli attacchi sugli sci.

Gli attacchi — tenuto conto del particolare uso cui sono destinati — dovranno essenzialmente rispondere ai requisiti della maggiore solidità, praticità e semplicità, ed essere costruiti con materiali di alta resistenza, di produzione nazionale. Dovranno altresì permettere di essere calzati agevolmente sia con calzature chiodate come non chiodate, anche in difficili condizioni atmosferiche, ed essere facilmente riparabili anche con mezzi di circostanza. Inoltre dovranno consentire una facile e sicura guida dello sci, senza provocare alcuna deformazione della scarpa od inconvenienti di qualsiasi natura nel caso di freddo intenso o di caduta dello sciatore.

Gli eventuali pezzi di ricambio ed utensili necessari dovranno essere uniti ai modelli.

Le spese di costruzione dei modelli, di spedizione e di imballaggio sono a carico dei concorrenti.

Ogni modello di attacco dovrà essere contrassegnato con un motto od una sigla. A parte sarà contemporaneamente inviato al ministero della guerra - direzione generale servizi logistici - Roma - un piego sigillato, portante all'esterno l'indicazione: « Concorso a premio per un tipo di attacco per sci militari » e all'interno un foglio sul quale, con la riproduzione del motto scelto dal concorrente (o della sigla), siano trascritte le esatte e complete generalità (nome, cognome, domicilio, ecc.) del concorrente stesso, oppure la ragione sociale e la residenza della ditta concorrente.

Nello stesso piego sarà acclusa una dichiarazione originalmente sottoscritta dal concorrente (e per le ditte dalla persona legalmente autorizzata a rappresentarle e vincolarle), con la quale la persona o l'ente s'impegni formalmente a cedere all'amministrazione della

guerra ogni diritto — compresi quelli di eventuale brevetto — azione o ragione sul modello prescelto ed accettato, senza per ciò nulla pretendere, all'infuori del pagamento del premio che a lui competa secondo le norme del concorso.

Nel piego medesimo dovrà anche accludersi il certificato di cittadinanza italiana del concorrente di data non anteriore a tre mesi. Per le ditte che partecipano al concorso, in luogo di tale certificato, dovrà accludersi un certificato della confederazione generale fascista dell'industria, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la ditta — circa la nazionalità — si trovi nelle condizioni previste dal R. decreto 7 gennaio 1926, n. 216 (convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1379) e R. decreto 20 marzo 1927, n. 527.

Il giudizio tecnico sui modelli presentati verrà emesso — partitamente per ogni modello — da apposita commissione nominata dal ministero della guerra, con voti in ventesimi. Tale commissione ha la facoltà, prima di pronunciare le sue proposte, di sottoporre uno o più modelli di attacco ad esperimenti pratici.

La classifica e la conseguente assegnazione del premio sono riservati al ministero, cui, anche in relazione alle proposte della commissione, spetta emanare il giudizio definitivo circa il modello di attacco ritenuto preferibile a tutti gli altri ed accettabile per l'uso cui è destinato.

Qualora pei risultati del concorso non si rinvengano elementi sufficienti per stabilire, fra vari modelli riconosciuti idonei, l'assoluta superiorità di uno di essi sugli altri, è in facoltà del ministero di suddividere il premio fra due o più concorrenti che ne siano ritenuti meritevoli, come anche è in facoltà del ministero stesso di studiare ed attuare la possibile fusione di elementi tratti da due o più campioni giudicati preferibili.

Solo dopo che sia stato espresso il giudizio definitivo del ministero, si addiverrà all'apertura dei pieghi presentati dai concorrenti per individuare quello che sia da dichiararsi vincitore del concorso o quelli fra i quali sia da ripartire eventualmente il premio.

Nel caso che nessun modello presentato risponda ai requisiti richiesti il concorso verrà dichiarato deserto.

I modelli non accettati non saranno restituiti a cura dell'amministrazione, ma resteranno depositati, per un termine massimo di 30 giorni, presso l'ispettorato delle truppe alpine, a disposizione dei concorrenti che vogliano ritirarli.

L'assegnazione del premio di L. 8000 ed in genere i risultati del concorso, saranno resi di pubblica ragione anche a mezzo della stampa.

PREZZO L. 2

(7102378) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1934 - ANNO XII — 9 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 789 - **25 settembre 1934** - Anno XII - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - GIUSTIZIA MILITARE - DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 1511. - Concessione di amnistia e di indulto . . . . . *Pag.* 3428

» **790 - 30 settembre 1934** - Anno XII — DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 25 settembre 1934-XII, n. 1511. . . . . » 3441

» **791 - 30 settembre 1934** - Anno XII — DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 5 novembre 1932-XI, n. 1407 . . . . . » 3448

NOTIFICAZIONE . . . . . » 3448

PARTE SECONDA

Circolare N. 789. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - GIUSTIZIA MILITARE - DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 1511. - Concessione di amnistia e di indulto. — (Gabinetto). — 25 settembre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 225, del 25 settembre 1934 - Anno XII).

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, e di S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, presentata a S. M. il Re nell'udienza del 25 settembre 1934-XII.

SIRE!

La gioia che in questi giorni illumina la Reggia trova profonda e viva rispondenza nell'animo di tutta la Nazione, che si sente legata da vincoli indissolubili alla Vostra Augusta Casa.

Appare giusto pertanto che in questa generale esultanza venga rivolta una parola di perdono a coloro che sono stati trascinati ad infrangere i vincoli posti dalla legge per un ordinato vivere civile.

Il largo atto di clemenza che la Maestà Vostra volle elargire nella ricorrenza del I Decennale (R. decreto 5 novembre 1932, n. 1403) consiglia tuttavia di mantenere l'attuale provvedimento entro limiti moderati, in guisa da escludere le forme più gravi di delinquenza e coloro che, per i loro precedenti, si sono dimostrati immeritevoli di qualsiasi clemenza.

Il provvedimento nel suo articolo 1 concede l'indulto per tutte le pene detentive in misura non superiore a due anni e condona poi di due anni le dette pene quando siano inflitte in misura superiore.

Soltanto per il reato di espatrio clandestino preveduto nell'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, si è ritenuto opportuno concedere l'amnistia per indulgere verso coloro che, forse più illusi che colpevoli, si sono lasciati attrarre da evanescenti miraggi, inducendosi ad abbandonare il sacro suolo della Patria senza l'osservanza delle norme dalla legge stabilite.

L'art. 2 ha riguardo in modo particolare alle infrazioni commesse da coloro che esercitano la professione marittima.

Le esclusioni dai predetti benefici per le condizioni subbiettive del colpevole si trovano enunciate nell'art. 3; mentre quelle di ca-

rattere obbiettivo, riflettenti la natura dei reati, sono considerate nell'art. 4. Queste ultime esclusioni vogliono particolarmente significare che alcune forme di delinquenza, per quanto in concreto si manifestino in misura assai limitata, vanno nettamente riprovate e quindi verso di esse non deve in alcuna guisa attenuarsi il giusto rigore della legge.

Per i reati preveduti dalla legge penale militare sono stabilite, negli articoli 6 a 8, apposite disposizioni, in considerazione delle speciali caratteristiche del sistema penale militare, che è retto da norme sue proprie, e comprende anche pene diverse da quelle comuni, fra cui particolari sanzioni restrittive della capacità giuridica, applicabili non soltanto come pene accessorie, ma anche, in determinati casi, come pene principali. A queste particolari sanzioni, oltre che alle pene detentive, si applica il condono condizionale dell'art. 1; con esclusione peraltro di quelle, fra le pene restrittive della capacità giuridica, che rendono il condannato indegno del servizio militare (degradazione, destituzione). Per i reati militari, l'indulto opera, pertanto, oltre che sulle pene detentive temporanee, anche sulle pene della rimozione, della dimissione e della sospensione dall'impiego, sole o congiunte a pene detentive.

Le esclusioni dal beneficio di carattere subbiettivo, stabilite per i reati comuni, sono espressamente richiamate (art. 8, comma 1) per i reati militari. Le esclusioni di carattere obbiettivo sono prevedute nell'art. 8, comma 2, nel quale sono stati compresi quei fatti che, sia per il loro contenuto specifico e particolarmente disonorante, sia per il turbamento che inducono nella stessa difesa militare dello Stato, sono assolutamente immeritevoli di un atto d'indulgenza.

Per le violazioni delle leggi finanziarie provvedono le speciali disposizioni degli articoli 10 a 14, che enunciano tassativamente i fatti ai quali si applica il beneficio. Nessuna esclusione di carattere subbiettivo è stata però stabilita, sia per il carattere delle violazioni considerate nel decreto, molte delle quali di lieve entità, sia per le difficoltà di accertamento che tale esclusione avrebbe presentato per gli organi finanziari. E' superfluo rilevare che il beneficio non dà alcun diritto alla restituzione delle somme che siano state già pagate per completa o parziale soddisfazione delle sanzioni già inflitte, nè in alcun caso fa venir meno l'obbligo del pagamento del tributo,

Anche alle sanzioni disciplinari si estende il beneficio Sovrano, ma limitatamente alle pene pecuniarie ed alle altre sanzioni disciplinari non superiori alla sospensione; questa è però condonata solo quando sia stata inflitta per un periodo di tempo non eccedente i sei mesi (art.15, comma 1).

Si sono poi giustamente esclusi dall'atto di clemenza coloro che già usufruirono dei benefici concessi nella ricorrenza del I Decennale (art. 15, comma 2).

Per quanto in particolare concerne le trasgressioni disciplinari commesse da militari in servizio o in congedo provvedono le disposizioni degli articoli 17 a 20.

Anche qui appare superfluo avvertire che i benefici in materia disciplinare non importano alcun effetto finanziario di carattere retroattivo.

Completano il provvedimento le norme di carattere generale dell'art. 21, per cui il beneficio si applica alle Isole italiane dell'Egeo, e, per quanto riguarda i fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alle Colonie; e quelle dell'art. 22, le quali determinano i limiti di efficacia del decreto e la data della sua entrata in vigore.

Queste le linee del provvedimento che il Governo Fascista si onora di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere; sono altresì condonate le pene pecuniarie.

Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, è concessa amnistia.

I benefici preveduti nei commi precedenti sono revocati di diritto, qualora chi ne ha usufruito commetta un delitto entro il termine di cinque anni dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Sono condonate, se di durata non superiore ad un anno, e sono ridotte di un anno, se di durata superiore, le sanzioni seguenti inflitte o da infliggere:

a) la pena della sospensione dai gradi marittimi;

b) la inibizione dall'esercizio della navigazione, di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 8 febbraio 1823, numero 323, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificati l'art. 6 dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999, convertito nella predetta legge 17 aprile 1925, n. 473, e l'art. 7 dall'art. 3 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 628, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; all'art. 4 del suindicato R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999; all'art. 7 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 432, ed all'art. 12 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato con la legge 8 luglio 1929, n. 1369.

Sono altresì condonate:

a) le sanzioni prevedute nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082;

b) le sanzioni prevedute nell'art. 453 del Codice per la marina mercantile.

Art. 3.

Sono esclusi dal beneficio conceduto con le precedenti disposizioni coloro che, a tutto il giorno 24 settembre 1934, si trovino sottoposti all'ammonizione o al confino di polizia e coloro che, all'epoca del commesso reato, abbiano riportato due condanne per delitti a pene detentive, di cui una superiore a tre mesi, oppure tre o più condanne, per delitti, a pene detentive, qualunque sia la misura di esse.

Tuttavia non si tiene conto delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Non si tiene conto neppure delle condanne alle pene stabilite dai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo.

Sono pure esclusi dal beneficio coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata.

Art. 4.

L'indulto non si applica:

1) ai delitti di spionaggio, anche se colposo, previsti dagli articoli 257, 258 e 259 del codice penale;

2) al delitto di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 del codice penale;

3) ai delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, previsti dal Titolo X, Libro II, del codice penale;

4) al delitto di omicidio, previsto nell'art. 575 del codice penale, quando non siano state applicate circostanze attenuanti;

5) ai delitti di rapina, estorsione e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, previsti negli articoli 628, 629 e 630 del codice penale;

6) al delitto di autolesionismo previsto nell'art. 642, comma 2, 3 e 4, del codice penale;

7) ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, previsti negli articoli 446, 447, 729 e 730 del codice penale e nel Titolo II, Capo V, Sezione IV, del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

8) al delitto di bancarotta fraudolenta, previsto nell'articolo 860 del codice di commercio.

L'indulto non si applica neppure:

1) alle contravvenzioni per omesso versamento di contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie:

a) contro la invalidità e la vecchiaia;

b) contro la disoccupazione involontaria;

c) contro la tubercolosi;

d) contro le malattie della gente del mare e dell'aria;

2) alle contravvenzioni prevedute nel R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio

1926, n. 898, per quanto concerne l'assicurazione contro le malattie;

3) alle contravvenzioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

4) alle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312 e alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e, rispettivamente, degli orfani di guerra.

L'indulto non si applica infine alle contravvenzioni previste dal R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, sull'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e modificato con il R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 1 non concernono i reati preveduti nelle leggi penali militari, i quali sono regolati dagli articoli 6 a 8.

Art. 6.

L'indulto stabilito nell'art. 1, comma 1, si applica anche alle pene detentive inflitte o da infliggere per reati preveduti dalle leggi penali militari.

Sono inoltre condonate le pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo.

Si osserva la disposizione dell'art. 1, comma 3.

Art. 7.

L'indulto conceduto con il precedente articolo non ha effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alle pene di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito o del codice penale militare marittimo.

Art. 8.

Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche riguardo al beneficio conceduto con l'art. 6.

Dallo stesso beneficio sono inoltre esclusi:

a) i reati, ai quali sia stato o si debba applicare alcuno dei benefici conceduti con il R. decreto di amnistia e di indulto 2 settembre 1919, n. 1502;

b) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, grassazione e rapina, preveduti nelle leggi penali militari;

c) i reati di codardia, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria;

d) i reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza, di cui all'art. 16 del R. decreto 14 giugno 1923, numero 1281, commessi da militari del corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 9.

Le norme degli articoli 1 e 3 non concernono le violazioni delle leggi finanziarie, le quali sono regolate dalle disposizioni degli articoli 10 a 14.

Art. 10.

Sono condonate, fino alla somma di lire 2500, le multe e le ammende, inflitte o da infliggere, per le infrazioni alle seguenti leggi:

a) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278;

b) legge delle tasse sulle carte da gioco 30 dicembre 1923, n. 3277, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22.

Il condono di cui al comma precedente è conceduto qualora i trasgressori soddisfino il loro debito di tassa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

Sono condonate le ammende, inflitte o da infliggere, per le infrazioni agli articoli seguenti del testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

a) articoli 15 e 24, n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi;

b) art. 19 per l'occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per aver dichiarato al datore di lavoro od all'ufficio delle imposte una età diversa dalla vera;

c) art. 20 per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte o dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi di imposta;

d) art. 27 per morosità per sei rate successive di imposte fuori dei casi contemplati negli articoli 25 e 26 del testo predetto.

Il condono di cui alla lettera *a*) è conceduto, nei casi in cui non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, a condizione che i contribuenti, i quali abbiano omessa la dichiarazione, la presentino entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il condono di cui alla lettera *d*) è conceduto qualora i trasgressori soddisfino il loro debito di imposta entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

Sono condonate le multe e le ammende, inflitte o da infliggere, per le violazioni delle norme appresso indicate:

a) legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, modificata con il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960, e con la legge 29 novembre 1928, n. 2676;

articolo 80, differenza rispetto al manifesto;

articolo 81, differenza fra le merci presentate e le relative dichiarazioni;

articoli 82, differenza rispetto alla bolletta di cauzione;

articolo 83, differenza rispetto a dichiarazione di merci in esportazione con restituzione di diritti;

articolo 84, differenze riscontrate nei depositi, salvo il caso di sottrazione fraudolenta delle merci;

articoli 87, 88, 89, 90, 91 e 91 bis, contravvenzioni disciplinari;

b) articoli 21 e 24 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle

importazioni ed esportazioni temporanee e nota 2, penultimo comma, alla voce « grano tenero, granturco ed altre granaglie » della tabella 1 annessa al R. decreto-legge medesimo;

c) articolo 3 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1339, relativo a differenze per inesatte dichiarazioni ai fini statistici;

d) articolo 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sull'acido acetico;

e) articoli 18, ultimo comma, e 23 del testo unico di leggi per la imposta di produzione sulla birra;

f) articolo 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sui surrogati di caffè;

g) articolo 21 del testo unico di leggi per l'imposta di consumo sul gas-luce e sulla energia elettrica;

h) articolo 13, penultimo comma, 15 e 16 del testo unico di legge per l'imposta di produzione sul glucosio, maltosio e prodotti affini;

i) articoli 22, secondo comma: qualora il fatto sia punibile con la sola pena dell'ammenda, e 23 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, relativo al regime fiscale degli oli di semi;

l) articolo 14 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli organi di illuminazione;

m) articoli 27, n. 2, 28, 29, 30 e 33 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sulle polveri piriche;

n) articoli 37, ultimo comma, 40, penultimo comma, 49, lettere *a*), *c*), e 53 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli spiriti;

o) articoli 18 lettere *a*), *b*), *c*), e 20 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli zuccheri;

p) articoli 19 e 29, ultimo comma, del R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1123, che istituisce un'imposta sulla margarina e sugli altri succedanei del burro;

q) articolo 9, secondo comma, del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcool di contrabbando.

Art. 13.

Sono condonate le multe e le ammende, inflitte o da infliggere, per i reati di contrabbando per i quali la legge non stabilisca anche una pena restrittiva della libertà personale, nonchè per le contravvenzioni alle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione ed importazione delle cartine e tubetti per sigarette.

Sono, peraltro, esclusi dal beneficio i reati per i quali la legge stabilisca la pena della multa o dell'ammenda superiore nel massimo a lire 2500, nonchè i reati di contrabbando, per i quali sia stabilita la multa fissa e proporzionale superiore complessivamente, nel massimo, a lire 2500.

Art. 14.

Sono condonate le multe e le ammende, inflitte o da infliggere, per violazioni alle leggi sul lotto, eccettuate peraltro quelle violazioni per le quali la legge stabilisca la pena della multa o dell'ammenda in misura superiore, nel massimo, a lire 2500.

La precedente disposizione si applica altresì per le pene pecuniarie, comminate dalle anzidette leggi sul lotto, quando siano convertibili in pena restrittiva della libertà personale.

Art. 15.

Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari, inflitte o da infliggere, non superiore alla sospensione. Per quest'ultima il beneficio si applica, peraltro, solo quando sia inflitta in misura non eccedente sei mesi.

La precedente disposizione non si estende a coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire dei benefici concessi dall'art. 5 del R. decreto 5 novembre 1932, n. 1403, o dai provvedimenti ivi richiamati.

Art. 16.

Le norme del precedente articolo non concernono le trasgressioni disciplinari commesse da militari in servizio o in

congedo, le quali sono regolate dalle disposizioni degli articoli 17 a 20.

Art. 17.

Sono condonate le seguenti punizioni, inflitte o da infliggere, ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale:

1) sospensione dall'impiego o dal grado, esclusa in ogni caso la sospensione precauzionale;

2) retrocessione dal grado:

a) ai sensi dell'art. 85, lettera *a*), del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, e del n. 687 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito;

b) ai sensi dell'art. 92, lettera *a*), n. 1, dell'ordinamento del Corpo Reali equipaggi di marina e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e dell'art. 216, lettera *d*), n. 8, del regolamento di disciplina per i corpi militari della Regia marina;

c) ai sensi del 1° comma dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Il condono di cui al numero 2 è limitato al conferimento del grado, senza dar luogo a riammissione in servizio;

3) passaggio alle compagnie di correzione, purchè non sia stato disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni.

A coloro i quali abbiano commesso mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni, e che alla data del presente decreto si trovino incorporati nella prima compagnia di correzione, nonchè a coloro per i quali alla stessa data sia stata già pronunciata l'incorporazione, la permanenza nella seconda classe di punizione è ridotta a due mesi, ed è condonata la restante punizione da scontarsi nella prima classe. Alle persone indicate in questo comma, che ab-

biano già terminato gli obblighi di leva, è condonata la restante punizione.

È ridotta a due mesi l'incorporazione definitiva nelle compagnie di correzione dei provenienti da altri corpi armati, i quali alla data del presente decreto si trovano già incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali alla stessa data l'incorporazione è stata già pronunciata. Tale riduzione non si applica a coloro che alla data del presente decreto sono latitanti;

4) tutte le altre punizioni disciplinari, che non siano state inflitte o non si debbano infliggere in attesa di procedimento penale o durante inchiesta disciplinare e che non importino cessazione o allontanamento dal servizio in via definitiva.

Art. 18.

Può essere condonata, a domanda degli interessati, la dispensa dal servizio permanente effettivo, inflitta o da infliggere, ad ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia nazionale forestale, ai sensi dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive aggiunte e modificazioni, in conseguenza di matrimonio contratto in contravvenzione alle norme vigenti.

Parimenti possono essere condonate, a domanda degli interessati, la dispensa dal servizio, ai sensi dell'art. 73, lettera *d*), del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, numero 145, e successive modificazioni, e dell'art. 90, lettera *e*), numeri 1 e 2, dell'ordinamento del Corpo Reali equipaggi di marina e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e la dispensa dal servizio, ai sensi del terzo comma, parte prima, dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Il beneficio può essere esteso, a domanda degli interessati, ai sottocapi e comuni che dovrebbero essere prosciolti dalla ferma volontaria o dalle commutazioni di ferma, ai sensi dell'art. 20, numeri 1 e 2, del citato ordinamento del

Corpo Reale equipaggi di marina, ed ai militari di truppa della Regia aeronautica che dovrebbero essere prosciolti dal servizio, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220.

La domanda di cui ai commi precedenti può essere presentata non oltre il 31 dicembre 1934.

Il condono preveduto da questo articolo è applicato di ufficio nei casi in cui la dispensa debba disporsi posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

È in facoltà del Ministro competente di concedere la reintegrazione nel grado all'ufficiale, al sottufficiale e al graduato di truppa che siano incorsi, in qualsiasi epoca, nella perdita del grado in seguito a condanna per bancarotta semplice, previa domanda dell'interessato, da presentarsi non oltre il 31 dicembre 1934.

Art. 20.

Il condono di cui all'art. 17 non si estende a coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire dei benefici concessi dal R. decreto 5 novembre 1932, n. 1407, fatta eccezione per le punizioni indicate al n. 4 dell'articolo stesso; e non importa il riesame dei vincoli di rafferma in corso, nè delle esclusioni dall'avanzamento già determinate dalle competenti commissioni.

Art. 21.

Il presente decreto si applica alle Isole italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alle Colonie.

Art, 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 24 settembre 1934.

Il condono preveduto negli articoli 15, comma primo, e 17 a 19 ha efficacia per i fatti commessi dal 29 ottobre 1932 a tutto il 24 settembre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — DE BONO — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. 790. — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 25 settembre 1934-XII, n. 1511.** — (Direzione generale personale ufficiali e Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 settembre 1934 - Anno XII.

I. — **Ufficiali.**

1. — *Punizioni previste dall'art.* 17 *del R. decreto di condono* (sospensione dall'impiego e dal grado e tutte le altre punizioni disciplinari esclusa la rimozione) *per mancanze commesse dal* 29 *ottobre* 1932 *a tutto il* 24 *settembre* 1934:

a) inflitte alla data del 24 settembre 1934.

I comandanti di corpo provvederanno d'ufficio a cancellare le annotazioni apposte nella parte terza del libretto personale degli ufficiali, incollandovi sopra una striscia di carta non trasparente, in modo che non resti traccia delle annotazioni medesime.

Dell'avvenuta cancellazione sarà data comunicazione al ministero (direzione generale personale ufficiali, divisione matricola e libretti personali);

b) da infliggere alla data del 25 settembre 1934.

Le autorità territoriali competenti, o il ministero per i provvedimenti di stato, esamineranno i singoli casi, e, ritenuto che sarebbe da infliggere la sospensione od altra punizione che non comporti cessazione o allontanamento definitivo dal servizio, faranno luogo all'applicazione del condono, dandone comunicazione agli interessati.

2. — *Punizione prevista dall'art.* 18 *del R. decreto di condono* (dispensa dal servizio in conseguenza di matrimonio contratto nel periodo di tempo dal 29 ottobre 1932 a tutto il 24 settembre 1934, in contravvenzione alla vigente legge):

a) inflitta alla data del 24 settembre 1934;

Le domande di condono, debitamente istruite dall'autorità territoriale e corredate delle riservate informazioni di cui alla circolare n. 666 *giornale militare* 1927, assunte a mezzo dei CC. RR., saranno trasmesse al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione disciplina), per le ulteriori decisioni;

b) da infliggere alla data del 25 settembre 1934.

I comandanti di corpo segnaleranno la presunta contravvenzione, di cui venissero a conoscenza, corredandola delle riservate informazioni indicate nella precedente lettera *a*), al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione disciplina), che, sentito il tribunale supremo militare, competente a dichiarare se esista o non la presunta contravvenzione, emanerà il provvedimento del caso.

3. — Le domande di cui all'art. 19 del R. decreto di condono saranno istruite dalle autorità territoriali, le quali svolgeranno, se del caso, anche opportuni accertamenti intesi a stabilire la causa principale del dissesto finanziario, la posizione commerciale, la condotta morale, politica, la reputazione in cui è tenuto in pubblico lo istante.

Le domande e gli atti istruttori muniti di motivato parere delle autorità gerarchiche saranno quindi inviati al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione disciplina), che deciderà in modo inappellabile.

II. — **Sottufficiali e militari di truppa.**

1. — *Punizioni già inflitte.*

a) Retrocessione:

pei sottufficiali provvederà direttamente il ministero della guerra;

pei graduati di truppa i comandanti di corpo verificheranno quali di essi siano stati retrocessi per aver contratto — nel periodo di tempo dal 29 ottobre 1932 a tutto il 24 settembre 1934 — matrimonio senza la prescritta autorizzazione e ne daranno subito partecipazione al comando del distretto nei cui ruoli l'ex graduato si trova inscritto;

pei carabinieri ed appuntati dell'arma dei CC. RR. disporrà analogamente il comando generale dell'arma, il quale provvederà anche alla reinscrizione nei ruoli in congedo dell'arma stessa di coloro che fossero stati trasferiti nei ruoli in congedo di altra arma, dandone partecipazione ai distretti di appartenenza dei militari in parola.

I comandi di distretto, ricevendo le comunicazioni anzidette, provvederanno alla reintegrazione nel grado, inserendo nel foglio matricolare la seguente variazione: « Reintegrato nel grado di . . . . . per effetto del condono concesso col R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ». Inoltre sostituiranno al giudizio sintetico sulla condotta già apposto sul foglio matricolare la formula 1ª del § 608 della raccolta di disposizioni in vigore pel reclutamento del R. esercito e ritireranno il foglio di congedo illimitato già rilasciato agli interessati, sostituendolo con altro in cui, oltre all'indicazione del grado, sia espressa la formula suddetta.

b) Dispensa dal servizio per matrimonio valido ai soli effetti religiosi.

Le domande per ottenere il condono della dispensa dal servizio per matrimonio valido ai soli effetti religiosi, redatte su carta da bollo da lire 5, dovranno essere presentate, nei limiti di tempo di cui all'art. 18 del R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511, ai comandi di distretto cui i sottufficiali appartengono; esse dovranno pervenire al ministero corredate delle informazioni dell'arma dei CC. RR. sulla condotta serbata dal richiedente durante il tempo passato in congedo

e dei motivati pareri delle autorità gerarchiche (ispettore di zona e comando generale dell'arma dei CC. RR., se trattasi di sottufficiali dell'arma).

2. — *Punizioni già inflitte e in corso di esecuzione alla data del 25 settembre 1934 per mancanze commesse dal 29 ottobre 1932 a tutto il 24 settembre 1934.*

a) Retrocessione:

pei sottufficiali provvederà direttamente il ministero della guerra;

pei graduati di truppa provvederanno i comandanti di corpo o di distretto, inserendo nel foglio matricolare la seguente variazione: « Reintegrato nel grado di . . . . . per effetto del condono concesso col R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ».

Detti militari, se tuttora in servizio, saranno collocati in congedo al termine degli obblighi di leva o della ferma contratta.

b) Passaggio alle compagnie di correzione per mancanze non di carattere indecoroso nè contro le patrie istituzioni.

Il comando degli stabilimenti militari di pena invierà senz'altro in congedo illimitato gli incorporati nelle compagnie di correzione pei motivi di cui alla presente lettera *b*), qualunque sia la loro provenienza e tanto se ascritti alla 1ª che alla 2ª classe di punizione, qualora essi abbiano già compiuto gli obblighi di leva o di ferma speciale cui fossero vincolati.

Gli incorporati provenienti dal R. esercito, dalla R. aeronautica, dalla R. guardia di finanza o da altri corpi armati, i quali abbiano invece ancora obblighi di leva o di servizio, perchè vincolati a ferma speciale, saranno inviati a prestare servizio, per completare gli obblighi stessi, a uno dei corpi ai quali il loro distretto di leva fornisce reclute in base alle tabelle di assegnazione. A tale uopo il comando degli stabilimenti di pena chiederà telegraficamente al comando di distretto a quale corpo devono essere inviati i singoli militari e il comando del distretto assegnerà i provenienti dal R. esercito ad un reggimento dell'arma di provenienza, escluso però il corpo cui essi prima appartenevano, ed assegnerà gli altri ad un reggimento secondo i criteri di cui al n. 308 del Foglio d'ordini - dispensa n. 21 del 17 settembre 1934-XII.

Gli incorporati provenienti dal C.R.E.M., a senso delle disposizioni in vigore, ritorneranno nel C.R.E.M. per compiere gli obblighi di servizio ed al riguardo il comando degli stabilimenti di pena si atterrà alle disposizioni che saranno date dal ministero della marina.

Nel foglio matricolare di detti militari, esclusi quelli del C. R. E. M., sarà apposta la seguente variazione: « Condonata la punizione per effetto dell'art. 17, n. 3 del R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ».

Gli incorporati provenienti dal R. esercito che rivestivano gradi di militari di truppa e che siano stati retrocessi e trasferiti alla 1ª compagnia di correzione per aver contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione saranno reintegrati nel grado e sul foglio matricolare sarà apposta la variazione: « Reintegrato nel grado di . . . . . per effetto del condono concesso col R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ». Detti militari, ove abbiano obblighi di servizio, saranno inviati in congedo al termine di essi.

c) Passaggio alle compagnie di correzione per mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni.

I militari incorporati nella prima compagnia di correzione saranno subito congedati, ove abbiano terminato gli obblighi di leva; in caso diverso, trascorsi i due mesi nella seconda classe di punizione, saranno inviati, per compiere i loro obblighi di servizio, ad un corpo del R. esercito o della R. marina nel modo indicato dalla lettera *b*). Lo stesso dicasi per coloro che, pur avendo ultimato gli obblighi di leva, abbiano in corso una ferma volontaria.

I militari per i quali l'incorporazione sia stata già pronunciata, ma non ancora effettuata, dovranno rimanere nella seconda classe di punizione per due mesi, al termine dei quali si provvederà nello stesso modo indicato dal presente comma.

Analogamente a quanto è stabilito nei commi precedenti si provvederà per gli incorporati nelle compagnie di correzione non provenienti dal R. esercito, dalla R. marina o dalla R. aeronautica.

Sul foglio matricolare dei militari di cui trattasi sarà apposta la variazione: « Condonata parzialmente la punizione per effetto del R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ».

d) Dispensa dal servizio per matrimonio valido ai soli effetti religiosi.

I comandi di corpo, per via gerarchica, od il comando generale dell'arma dei CC. RR., se trattasi di sottufficiali dell'arma, segnaleranno al ministero i nomi dei sottufficiali a carico dei quali, per essere incorsi nella suindicata infrazione, sia stato già adottato, ma non ancora applicato il provvedimento di dispensa.

3. — *Punizioni non ancora inflitte per mancanze commesse dal 29 ottobre 1932 a tutto il 24 settembre 1934.*

a) Retrocessione per matrimonio contratto senza la prescritta autorizzazione e dispensa dal servizio per matrimonio valido ai soli effetti religiosi:

pei sottufficiali provvederà il ministero, al quale i comandi di corpo, per via gerarchica, o — se trattasi di militari dell'arma dei CC. RR. — il comando generale dell'arma, segnaleranno i nomi dei sottufficiali incorsi in tali infrazioni e non ancora segnalati ;

pei graduati di truppa provvederanno i comandanti di corpo o, se trattasi di carabinieri, il comando generale dell'arma, apponendo sul loro foglio matricolare la variazione: « Passibile di retrocessione dal grado, ma non retrocesso perchè condonata la punizione a senso dell'art. 17 n. 2 del R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ».

I sottufficiali ed i graduati che avrebbero dovuto essere retrocessi e che abbiano ancora obblighi di servizio saranno inviati in congedo al termine di essi.

b) Trasferimento alla 1ª compagnia di correzione per mancanze non di carattere indecoroso nè contro le patrie istituzioni.

Pei sottufficiali e militari raffermati provvederà il ministero nell'adottare le sue determinazioni circa il verdetto delle commissioni di disciplina svolte nei loro riguardi.

Negli altri casi il condono sarà concesso dai comandanti di corpo d'armata o dal comandante generale dell'arma dei CC. RR. e sui fogli matricolari degli interessati sarà inserita la variazione: « Passibile di trasferimento alla 1ª compagnia di correzione; punizione condonata per l'art. 17 del R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511 ».

I comandi di corpo d'armata invieranno detti militari in altro corpo dipendente, perchè vi compiano gli obblighi di servizio. Il comando generale, invece, segnalerà i carabinieri cui è condonata la punizione al distretto di appartenenza, perchè li destini in un corpo cui fornisce reclute in base alle tabelle di assegnazione e secondo i criteri di cui al n. 308 del Foglio d'ordini - dispensa n. 21 del 17 settembre 1934-XII.

Ove i comandi di corpo d'armata o di distretto non possano far luogo alla destinazione, ne riferiranno al ministero per le sue decisioni.

4. — *Perdita del grado in seguito a condanna per bancarotta semplice.*

Le domande dei sottufficiali o graduati di cui all'art. 19 del R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511, saranno istruite, con i medesimi criteri di cui alla parte 1ª, n. 3, dai comandi di distretto e inviate, con motivato parere, al ministero (direzione generale leva, sottufficiali e truppa - 2ª divisione sottufficiali) pel tramite delle autorità gerarchiche, che pure dovranno esprimere il loro parere. Il ministero decide in modo inappellabile.

5. — *Punizioni previste dall'art. 17, n. 4, del R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511.*

I comandi di corpo o — se trattisi di militari in congedo — i comandi di distretto provvederanno d'ufficio alla cancellazione dal quadro *F*) del foglio caratteristico e matricolare mod. 106 (già 59) di tali punizioni, purchè relative a mancanze commesse dal 29 ottobre 1932 a tutto il 24 settembre 1934, depennando accuratamente le relative annotazioni ed incollandovi sopra una striscia di carta non trasparente, in modo che di esse non rimanga traccia.

Per le punizioni ancora da infliggere si osserveranno le disposizioni di cui alla parte I, n. 1, lettera *b*) delle presenti norme.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 791. — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 5 novembre 1932-XI, n. 1407.** — (Gabinetto). — 30 settembre 1934 - Anno XII.

A parziale modificazione delle norme esecutive per l'applicazione del condono disciplinare concesso con R. decreto 5 novembre 1932-XI, n. 1407, impartite con la circolare 569 *giornale militare* 1932 e con la circolare a stampa n. 10350 del 16 novembre 1932, dspongo che anche le punizioni disciplinari, condonate ai sensi de succitato R. decreto, e le variazioni segnate in rosso a margine delle punizioni stesse vengano cancellate dalla parte III del libretto personale, se relative ad ufficiali, e dal quadro *F* del foglio matricolare e caratteristico, mod. 106 (già 59), se relative a sottufficiali e militari di truppa.

Al riguardo si applicheranno le medesime modalità stabilite dalla circolare 790 *giornale militare* c. a. (parte I, n. 1 e parte II, n. 5) per le punizioni ora condonate per effetto del R. decreto 25 settembre 1934, n. 1511.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

È in corso di pubblicazione un provvedimento legislativo col quale, in occasione del lieto evento verificatosi nella Casa di S. A. R. il Principe di Piemonte, si concede, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza la costituzione della prescritta rendita dotale.

Le autorità competenti sono autorizzate fin da ora a ricevere le domande di dispensa dalla costituzione della rendita dotale, dirette a questo ministero e presentate non oltre il 24 novembre 1934, dagli ufficiali interessati e da coloro che, entro tale data, acquistino diritto alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L.	27	All'ESTERO, annue . .	L.	60
Un fascicolo: Nel REGNO	»	2	All'ESTERO	»	4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

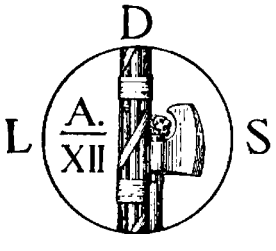
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7102878) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1934 - ANNO XII — 12 OTTOBRE

SOMMARIO

13 OTT. 193

PARTE PRIMA

N. 792 - 3 agosto 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1547. - Prove di esame degli ufficiali appartenenti ai depositi cavalli stalloni per conseguire la carica di direttore di 2ª classe . . . . . *Pag.* 3453

» 793 - 13 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1567. - Titoli da valutare nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo . » 3459

» 794 - 11 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 3465

» 795 - 11 ottobre 1934 - Anno XII — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici » 3467

» 796 - 11 ottobre 1934 - Anno XII — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti da lasciare ai militari da inviarsi alle carceri militari preventive, in attesa di giudizio » 3469

PARTE SECONDA

N. 797 - 1° settembre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe. . . . . *Pag.* 3471

N. **798** – **4 ottobre 1934** – Anno XII — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria *B* e *C* *Pag.* 3476

» **799** – **5 ottobre 1934** – Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934. . . . . » 3476

» **800** – **6 ottobre 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di concorso per merito distinto a primi topografi e a capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933 . . . . . » 3482

» **801** – **11 ottobre 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 3482

» **802** – **11 ottobre 1934** – Anno XII — AVANZAMENTO. — Varianti alla costituzione delle commissioni esaminatrici per gli esperimenti per l'avanzamento. . . . » 3482

» **803** – **11 ottobre 1934** – Anno XII — AVANZAMENTO. — Varianti alla costituzione delle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi per la classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti e in A. R. Q. per l'anno 1934. . . . . » 3483

» **804** – **11 ottobre 1934** – Anno XII — AVANZAMENTO. — Secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria per i tenenti colonnelli ed a scelta ordinaria ed anticipato dei capitani dei ruoli di comando » 3483

» **805** – **11 ottobre 1934** – Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani dell'arma dei CC. RR. ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . » 3484

» **806** – **11 ottobre 1934** – Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi teorici-pratici informativi, sui carri veloci mod. 33, per ufficiali delle truppe celeri . . . . . » 3484

N. **807 - 11 ottobre 1934** - Anno XII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare . . . . . *Pag.* 3488

» **808 - 11 ottobre 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione sul servizio automobilistico - volume 1° - allegato VI - trattore pesante campale 26 e 30 » » 348

» **809 - 11 ottobre 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'impianto dei parafulmini negli edifici militari. - Ristampa 1934 » 3490

» **810 - 11 ottobre 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia . . . . . » 3491

» **811 - 11 ottobre 1934** - Anno XII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Elenco degli autoveicoli pesanti esistenti in commercio che, a senso del R. decreto 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità . . . . . » 3493

PARTE PRIMA

Circolare N. 792. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1547. – Prove di esame degli ufficiali appartenenti ai depositi cavalli stalloni per conseguire la carica di direttore di 2ª classe.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 3 agosto 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 232, del 3 ottobre 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 91 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esame al quale, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 91 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, debbono essere sottoposti i direttori di 3ª classe dei depositi cavalli stalloni, per conseguire la carica di direttore di 2ª classe, consiste nelle seguenti prove:

1° Prova *scritta* su tema — a scelta del candidato fra i tre proposti dalla commissione esaminatrice — relativo ad argomenti riflettenti l'ippocultura.

Durata della prova: sei ore.

2° Prova *orale*, durante la quale il candidato deve rispondere alle interrogazioni che la commissione esaminatrice gli rivolge sugli argomenti contenuti nel programma allegato n. 1 al presente decreto, il quale, firmato, d'ordine Nostro,

dai Ministri proponenti, fa parte integrante del presente decreto.

Durata della prova: un'ora.

3° Prova *pratica* relativa all'esame di uno o più equini presentati al candidato dalla commissione esaminatrice.

Durata della prova: è stabilita dal presidente della commissione.

Nello svolgimento delle suddette tre prove, il candidato deve dimostrare di possedere una cultura professionale, teorica e pratica, adeguata alle funzioni della carica superiore.

Art. 2.

L'esame si svolgerà dinanzi ad una commissione, nominata dal Ministro per la guerra, e costituita come segue:

capo del servizio ippico e veterinario, *presidente;*

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, *membro;*

direttore di 1ª classe dei depositi cavalli stalloni o direttore di 2ª classe più anziano, *membro;*

un ufficiale inferiore del servizio ippico e veterinario, *segretario* senza diritto a voto.

Art. 3.

La sede dell'esame e le date di svolgimento sono stabilite, di volta in volta, dal Ministro per la guerra d'intesa col Ministero dell'agricoltura e foreste.

Per la prova scritta, i temi sono stabiliti dalla commissione esaminatrice e comunicati ai candidati al momento in cui ha inizio la prova.

Tutte le norme particolari per lo svolgimento delle prove sono stabilite dal presidente della commissione.

Art. 4.

La commissione, ad esame ultimato, si riunisce per esprimere il proprio giudizio sulla idoneità di ciascun candidato.

Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale deve essere giudicato esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti nel complesso

delle prove sostenute. Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, vota — con scheda segreta ma firmata — per la « idoneità » o per la « non idoneità » di ciascun candidato.

È dichiarato « idoneo » il candidato che ha riportato almeno due terzi di voti favorevoli.

Successivamente, per tutti gli ufficiali risultati « idonei », i membri della commissione, compreso il presidente, assegnano ciascuno, con scheda segreta ma firmata, un punto di merito non inferiore a 21 trentesimi.

Per gli ufficiali risultati « non idonei », è assegnato da ciascun membro della commissione, compreso il presidente, con la procedura di cui sopra, un punto di merito *inferiore* a 21 trentesimi.

Della riunione della commissione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione stessa. Nel verbale dovrà essere indicato, per ciascun candidato, il modo con il quale si è proceduto alle votazioni, l'esito della votazione per la « idoneità » o per la « non idoneità » ed i punti riportati.

Il presidente della commissione fa, inoltre, compilare e trasmette al Ministero della guerra un elenco completo dei candidati con a fianco di ciascuno il rispettivo giudizio di idoneità o di non idoneità ed il punto di merito. A detto elenco è unito il verbale di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il direttore di 3ª classe che non sostenga l'esame di cui al precedente art. 1 è considerato come se avesse rinunciato alla carica e quindi è dichiarato *non prescelto* per la carica di direttore di 2ª classe.

Qualora per malattia, o per gravissimi motivi, o per comprovate eccezionali esigenze di servizio riconosciute valide dal Ministro per la guerra, egli non sia in condizioni di presentarsi all'esame; ovvero se, presentatosi, non si trovi in condizioni di ultimarlo, può essere autorizzato dal Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, a sostenere l'esame immediatamente successivo.

L'autorizzazione suddetta è concessa su proposta motivata dalle autorità gerarchiche, o del presidente della commissione di esame.

In caso di malattia si devono allegare alla proposta i necessari documenti sanitari.

Art. 6.

L'accertamento della idoneità dei vice direttori, alla carica di direttore di 3ª classe, è effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 2 la quale esprime il proprio giudizio sulla base dei titoli accademici, scientifici, di servizio e di cultura tecnico-professionale posseduti dal candidato; nonchè di un rapporto motivato che, in precedenza, deve essere redatto e trasmesso alla commissione dal direttore del deposito accompagnato dal parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le stesse norme si seguono per l'accertamento dell'idoneità dei direttori di 2ª classe alla carica di direttore di 1ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 5. — MANCINI.

ALLEGATO N. 1.

Programma per la prova orale negli esami che debbono essere sostenuti dagli ufficiali appartenenti ai depositi cavalli stalloni per conseguire la carica di direttore di 2ª classe.

PARTE I.

1° Elementi di anatomia degli equini: apparato osseo, apparato muscolare, apparato nervoso, apparato circolatorio, apparato digerente ed apparato della riproduzione.

2° Elementi di fisiologia degli equini:

a) fisiologia della riproduzione: calore, accoppiamento, fecondazione, gravidanza, parto;

b) fisiologia della digestione: prensione degli alimenti, masticazione e insalivazione, deglutizione, digestione gastrica e azione dei succhi gastrici, digestione intestinale, peristalsi, bile e succo pancreatico e loro azione: assorbimento delle sostanze digerite; evacuazione;

c) leggi e forme della ereditarietà.

3° Metodi di produzione: consanguineità, incrociamento, meticciamento, ibridazione, selezione.

4° Nascita del puledro: allattamento, slattamento, allevamento, addestramento.

5° Funzioni economiche degli equini.

PARTE II.

1° Esteriore conformazione degli equini: pregi e difetti delle varie parti del corpo.

2° Cronometria dentaria.

3° Mantelli e loro caratteristiche.

4° Andature: passo, trotto, galoppo, ambio.

5° Attitudini: sangue, fondo, velocità e resistenza, prove funzionali.

PARTE III.

1° Tipi e razze equine:

a) tipi e razze equine dei principali paesi del mondo: Inghilterra, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Russia, Stati Uniti di America;

b) produzione equina italiana: le antiche razze cavalline italiane e loro scomparsa; razze estere introdotte in Italia e loro impiego; le condizioni dell'ippicoltura nelle varie regioni: sistemi e mezzi adoperati per migliorarla; le razze asinine italiane, la produzione mulina italiana.

PARTE IV.

1° I foraggi adoperati nell'alimentazione degli equini: paglia, fieno, erba, orzo, avena, crusca, ecc.

2° Formazione delle razioni alimentari e criteri teorici e pratici che la regolano.

3° Preparazione degli alimenti.

4° Abbeverata.

PARTE V.

1° Vicende del servizio ippico in Italia dal 1860 ad oggi. Leggi ippiche. Azione svolta dallo Stato e dagli enti nel campo ippico. Approvazione preventiva dei cavalli e degli asini stalloni destinati alla monta pubblica; impianto e funzionamento di stazioni di monta speciali per cavalle selezionate; premi ai migliori stalloni funzionanti in pubbliche stazioni di monta; premi di acquisto di stalloni, cessione di stalloni a prezzi di favore; distribuzione di fattrici, mostre ippiche, concorsi ippici, corse di cavalli ecc.

2° Depositi cavalli stalloni: ordinamento; funzionamento tecnico ed amministrativo. stazioni di monta; personale direttivo e subalterno.

3° Depositi di allevamento cavalli: ordinamento, funzionamento tecnico e amministrativo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

N. 793. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1567. – Titoli da valutare nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 13 settembre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 235, del 6 ottobre 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 120 e 122 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titoli in base ai quali — a norma dell'art. 120 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito — deve essere pronunciato il giudizio di avanzamento per gli ufficiali in congedo sono i seguenti:

A) TITOLI COMUNI A TUTTI GLI UFFICIALI DELLE VARIE ARMI, CORPI O SERVIZI.

Servizio prestato sia in pace che in guerra.

Ricompense al valore militare.

Mutilazioni o ferite riportate in guerra o per la causa nazionale, di cui al R. decreto 1706 del 13 dicembre 1933.

Iscrizione ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922.

Servizio con il grado di ufficiale effettivamente prestato nella M.V.S.N. e sue specialità.

B) TITOLI PARTICOLARI PER CIASCUNA ARMA, CORPO O SERVIZIO.

Ufficiali dei CC. RR. e delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, destinati all'inquadramento delle unità ausiliarie e territoriali.

Titoli di studio, titoli accademici, benemerenze acquistate nel campo degli studi, pratica e classifiche sportive. Impiego di ruolo presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.

Ufficiali medici.

a) *Sottotenenti*:

tre anni, almeno, di laurea e lodevole servizio di prima nomina prestato come sottotenente medico di complemento.

b) *Tenenti*:

dieci anni, almeno, di laurea e possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

diploma di abilitazione all'esercizio di una specialità medico-chirurgica, conseguito secondo le modalità previste dalla legge;

impiego di ruolo tecnico sanitario presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacità professionale pratica (pubblicazioni scientifiche, assistentati ospedalieri, corsi di perfezionamento, ecc.).

c) *Capitani o maggiori*:

possesso di, almeno, uno dei titoli seguenti:

docenza universitaria;

essere, od essere stato, aiuto od assistente ordinario di cliniche od istituti scientifici universitari;

essere, od essere stato, primario od aiuto di ospedali civili di grandi città, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;

impiego di ruolo tecnico sanitario di grado non inferiore al 6°, presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.

Ufficiali chimici-farmacisti.

Sottotenenti:

tre anni, almeno, di laurea e lodevole servizio di prima nomina prestato come sottotenente chimico-farmacista di complemento.

Tenenti:

possesso di, almeno, uno dei titoli seguenti:

docenza universitaria;

essere, od esser stato, aiuto od assistente ordinario di istituti scientifici universitari;

impiego di ruolo tecnico chimico-farmaceutico presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacità professionale pratica (pubblicazioni scientifiche, assistentati, corsi di perfezionamento, ecc.).

Ufficiali veterinari.

Sottotenenti:

tre anni, almeno, di laurea e lodevole servizio di prima nomina prestato come sottotenente veterinario di complemento.

Tenenti:

dieci anni, almeno, di laurea e possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

impiego di ruolo tecnico — di grado inferiore al 6° — presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali e di carriera attestanti la buona capacità professionale pratica (pubblicazioni scientifiche, assistentati, corsi di perfezionamento, ecc.).

Capitani:

docenza universitaria;

essere, od essere stato, aiuto od assistente ordinario presso le facoltà o gli istituti superiori di medicina veterinaria o gli istituti scientifici universitari;

impiego di ruolo tecnico — di grado *non inferiore al 6°* — presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.

Ufficiali commissari, di sussistenza o di amministrazione.

Sottotenenti:

lodevole servizio di prima nomina prestato come sottotenente di complemento.

Tenenti:

lodevole servizio di prima nomina prestato come sottotenente di complemento e possesso di titoli professionali, superiori a quelli richiesti per la nomina ad ufficiale di complemento e che abbiano attinenza con le mansioni inerenti al corpo ed al grado.

Art. 2.

L'esperimento al quale — a norma dell'art. 122 della legge — debbono esser sottoposti gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per poter conseguire il vantaggio di carriera stabilito dall'articolo stesso consiste nelle seguenti prove:

I. — Compilazione, sul terreno, di un ordine di operazione relativo all'impiego delle seguenti unità dell'arma: compagnia (o reparto equivalente) se ufficiale subalterno; battaglione (o reparto equivalente) se capitano o maggiore.

II. — Discussione, sul terreno, delle disposizioni date e risoluzione — per iscritto od oralmente — dei quesiti che potranno essere proposti al candidato in relazione all'ordine compilato.

III. — Comando in manovra dell'unità considerata nel precedente n. 1.

L'esperimento al quale debbono essere sottoposti gli ufficiali di complemento assegnati al servizio automobilistico consiste nella compilazione dell'ordine per il movimento di

un autoreparto, se ufficiali subalterni, e di un autogruppo, se capitani o maggiori. L'ordine dovrà essere corredato dai relativi grafici di marcia.

Art. 3.

Gli esperimenti di cui al precedente art. 2 hanno luogo, presso ciascun Corpo d'armata, entro il primo semestre di ciascun anno, nei giorni e località da stabilirsi dal comandante del corpo d'armata.

La commissione giudicatrice per detti esperimenti è nominata da ciascun comandante di Corpo d'armata ed è così costituita:

un generale di brigata, *presidente;*

quattro colonnelli appartenenti alle varie armi, a seconda delle armi cui appartengono i candidati, *membri;*

un ufficiale superiore, *segretario*, senza diritto a voto.

Le norme particolari di svolgimento delle prove sono stabilite dal presidente di ciascuna commissione.

Al termine degli esperimenti, la commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria per esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato.

È giudicato « idoneo » l'ufficiale che riporti la maggioranza dei voti.

Della riunione della commissione è redatto apposito verbale nel quale, per ciascun candidato, deve essere indicato il giudizio di « *idoneità* » o di « *non idoneità* » riportato ed il numero dei voti favorevoli o contrari.

Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, è inviato al comando del Corpo di armata.

Art. 4.

Per il corrente anno, gli esperimenti di cui al precedente articolo avranno luogo nei mesi di novembre o dicembre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 9. — MANCINI.

N. 794. — AVANZAMENTO. — **Comandi di truppa validi agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 ottobre 1934 - Anno XII.

In base alle disposizioni emanate sulla contrazione dei reparti durante il periodo di forza minima, i battaglioni e le compagnie (o reparti corrispondenti) non effettivi — nella veste di unità quadro — continuano a sussistere conservando solo il nucleo comando, ridotto, se occorra, al comandante, a qualche sottufficiale e a pochi soldati occorrenti per la vita dei comandi stessi.

Ne consegue che il comando delle unità suddette rientra fra i comandi di truppa di cui all'art. 1 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1300, ed è perciò valido agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 795. — CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 11 ottobre 1934 – Anno XII.

In relazione alle varianti apportate alla denominazione dei reggimenti di artiglieria da montagna con la circ. 491 del *giornale militare* c. a. gli indirizzi telegrafici convenzionali, attualmente in uso, di *Artimontagna* e *Depomontagna* vengono sostituiti rispettivamente con quelli di *Artialpina* e *Depoalpina*.

Gli enti dipendenti provvederanno ad apportare le relative varianti all'allegato 7 del fascicolo 6 « Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico » della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito » (edizione 1932-X).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 796. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti da lasciare ai militari da inviarsi alle carceri militari preventive, in attesa di giudizio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 11 ottobre 1934 - Anno XII.

Ai sensi dell'art. 827 del regolamento di amministrazione, questo ministero determina che ai militari che vengono inviati alle carceri militari preventive in attesa di giudizio, siano lasciati in distribuzione i seguenti oggetti di corredo:

asciugatoi n. 2;

berretti di panno da fatica n. 1;

borse complete di pulizia n. 1;

calze di cotone oppure pezzuole da piedi p. 2;

camicie di cotone tinte in g. v. n. 3;

cappotti da fanteria n. 1 (in mancanza mantellina o pastrano, secondo l'arma o specialità);

colletti di tela tinti in g. v. n. 3;

corregge per pantaloni n. 1;

cravatte di tela n. 2;

cravatte di lana a maglia n. 1;

farsetti a maglia n. 1;

fascie gambiere (gambali per le armi che li hanno in distribuzione) p. 1;

fasce di flanella di lana n. 2;

fazzoletti n. 3;

gavette n. 1;

giubbe di tela n. 1;

giubbe di panno da fatica n. 1;

libretti personali n. 1;

mutande di tela o di cotone n. 2;

pantaloni di tela lunghi n. 1

pantaloni di panno n. 1;

sacchetti per arnesi fuori uso n. 1;

spazzole da scarpe o da vestimenta n. 1;

stivaletti a gambaletto p. 2;

tazze di lamiera n. 1.

Sarà cura degli enti che inviano i militari alle carceri preventive di assicurarsi che i militari stessi abbiano tutti gli oggetti innanzi indicati e che questi siano in buono stato d'uso.

La presente circolare abroga quella n. 28 del *giornale militare* del 1927.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 797. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concorso a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° settembre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 28 settembre 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 919;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933, n. 363;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 1934, n. 1126/1.3.1, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli fra magistrati ordinari per due posti di sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe (grado 9°). Al detto concorso possono prendere parte soltanto i magistrati ordinari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate dei documenti di cui all'art. 3, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili ed affari generali) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito e i documenti annessi alle domande stesse.

Non sarà tenuto conto dei lavori manoscritti nè delle pubblicazioni e titoli che fossero trasmessi al Ministero dopo la data fissata per la trasmissione delle domande.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestando l'appartenenza dell'aspirante ai Fasci stessi. Da tale certificato dovrà risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci;

c) certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, o della categoria in congedo purchè in servizio, comprovante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio che dovrà essere disimpegnato. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312,

e gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare, da parte di uno speciale collegio, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

d) copia dello stato di servizio militare, dal quale risulti che il concorrente sia stato dichiarato abile al servizio militare, abbia prestato servizio ed abbia raggiunto il grado di ufficiale di complemento, con l'annotazione, per coloro che siano ex combattenti, o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

e) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

f) stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende;

g) titoli e pubblicazioni di cui l'aspirante è in possesso e che desidera esibire, con speciale riguardo a quelli concernenti studi speciali da esso compiuti od il servizio da esso prestato negli uffici giudiziari.

Il certificato d'iscrizione ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante dipende, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della guerra richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano già conseguita la nomina a vice pretore, in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso è composta nel modo seguente:

Ciancarini avv. Ovidio, Regio avvocato generale militare, presidente;

Gioffredi avv. Raffaele, consigliere di Cassazione, membro;

Bitetti dott. Leopoldo, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il primo segretario del Ministero della guerra Spagnolo dott. Raffaele.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo ciascun componente la Commissione disporrà di 10 punti per ognuno dei concorrenti. La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per tre e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente.

L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati. Saranno dichiarati vincitori i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno col grado di uditore giudiziario militare (grado 10°). Trascorso il periodo di esperimento, se riconosciuti idonei saranno nominati Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di 3ª classe (grado 9°).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio della Commissione del personale, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal periodo di esperimento e saranno senz'altro nominati Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di 3ª classe

Art. 10.

Al personale assunto in esperimento, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo dell'esperimento stesso, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18 e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 798. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli di agevolezza di categorie *B* e *C*.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 4 ottobre 1934 - Anno XII.

La distribuzione di cavalli d'agevolezza di categ. *B*, presso il centro rifornimento quadrupedi del Lazio, preannunciata con circolare 708 *giornale militare* c. a., avrà luogo il 9 novembre p. v.

Nella stessa data e presso il citato centro si procederà anche alla distribuzione di cavalli di agevolezza di categ. *C*.

In dipendenza di ciò, le domande per l'ammissione al prelevamento dei cavalli delle categorie *B* e *C* dovranno giungere a questo ministero — servizio ippico e veterinario — non più tardi del 20 ottobre c. m.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 799. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934.** — (Ragioneria centrale). — 5 ottobre 1934 - Anno XII.

In relazione alla riserva fatta con la circolare n. 709 *giornale militare* 1934, si comunicano tre tabelle per il pagamento al netto dei seguenti assegni:

1) Stipendio e supplemento di servizio attivo (ridotti ai 4/5) agli ufficiali collocati fuori organico.

2) Aggiunta di famiglia (ridotta ai 4/5) agli ufficiali suddetti.

3) Stipendio (ridotto ai 3/5) agli ufficiali in congedo provvisorio, con la ritenuta per la « Cassa ufficiali » operata sullo stipendio intero.

Dette tabelle considerano sinteticamente i soli importi netti da pagare mentre quelle più esplicative, da includersi al prontuario già pubblicato e distribuito, trovansi in corso di stampa.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Aggiunta di famiglia (ridotta ai 4/5) agli ufficiali collocati fuori organico.
(Art. 109 legge n. 899 del 7 giugno 1934-XII; circolare 437 *giornale militare* 1934)

STATO DI FAMIGLIA	Mensile lorda intera al		Comuni con 500.000 abitanti e più		Comuni con 100.000 abitanti e fino a 499.999		Comuni con 50.000 abitanti e fino a 99.999		Comuni con 20.000 abitanti e fino a 49.999		Comuni con meno di 20.000 abitanti	
	30 novembre 1930	1° dicembre 1930	lorda al 16 aprile 1934 ridotta ai 4/5	netta arrotondata	lorda al 16 aprile 1934 ridotta ai 4/5	netta arrotondata	lorda al 16 aprile 1934 ridotta ai 4/5	netta arrotondata	lorda al 16 aprile 1934 ridotta ai 4/5	netta arrotondata	lorda al 16 aprile 1934 ridotta ai 4/5	netta arrotondata
Coniugati:												
Senza prole	150	132 —	105,60	96,50	95,04	87	79,20	72,50	63,36	58 —	52,80	48 —
Con 1 figlio	180	158,40	126,72	116	114,05	104	95,04	87,00	76,03	69,50	63,36	58 —
Con 2 figli	210	184,80	147,84	135	133,06	122	110,88	101	88,70	81 —	73,92	67,50
Con 3 figli	240	211,20	168,96	154	152,06	139	126,72	116	101,38	92,50	84,48	77 —
Con 4 figli	300	264 —	211,20	193	190,08	174	158,40	145	126,72	116 —	105,60	96,50
Con 5 figli	360	316,80	253,44	232	228,10	209	190,08	174	152,06	139 —	126,72	116 —
Con 6 figli	420	369,60	295,68	270	266,11	243	221,76	203	177,41	162 —	147,84	135 —
Con 7 figli	480	422,40	337,92	309	304,13	278	253,44	232	202,75	185 —	168,96	154 —
	(a)480	422,40	337,92	338	304,13	304	253,44	253	202,75	203 —	168,96	169 —
Con 8 figli	540	475,20	380,16	380	342,14	342	285,12	285	228,10	228 —	190,08	190 —
Con 9 figli	600	528 —	422,40	422	380,16	380	316,80	317	253,44	253 —	211,20	211 —
Con 10 figli	660	580,80	464,64	464	418,18	418	348,48	348	278,78	279 —	232,32	232 —
Con 11 figli	720	633,60	506,88	507	456,19	456	380,16	380	304,13	304 —	253,44	253 —
Con 12 figli	780	686,40	549,12	549	494,21	494	411,84	412	329,47	329 —	274,56	274 —

(a) Per gli ufficiali con 7 figli e più, i quali beneficiano delle disposizioni di legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944 (circolari 619 e 620 *giornale militare* 1928), non sono state applicate le ritenute per Ricchezza mobile e Imposta complementare. Soltanto nel caso che i figli siano in numero di 7, si applicano le ritenute predette fino all'ultimo giorno dell'anno in cui è avvenuta la nascita del 7° figlio.

Stipendio e supplemento di servizio attivo (ridotti ai 4/5) agli ufficiali collocati fuori organico.

(Art. 109 legge n. 899 del 7 giugno 1934-XII; circolare 437 *giornale militare* 1934).

Ritenute: Tesoro 6 % sullo stipendio intero. Fondo garanzia 0,12 % sullo stipendio in godimento; R. M. 8 %; Imp. C. 0,50 %

Grado gerarchico	GRADO MILITARE	Anni richiesti per gli aumenti periodici	Competenze annue lorde intere al 30 novembre 1930		Competenze mensili nette ridotte ai 4/5						ANNOTAZIONI
					Per coloro che NON hanno avuto aumenti di stipendio dopo il 15 aprile 1934			Per coloro che hanno avuto aumenti di stipendio dopo il 15 aprile 1934			
			Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Totale (arrotondam. unico)	Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Totale (arrotondam. unico)	
											Proveniente da:
7	Tenente colonnello..	—	19.000	5.200	829	251 —	1.080	837	251 —	1.088	
								836	251 —	1.087	Maggiore, 1° aumento
								834	251 —	1.085	Maggiore, 2° aumento
		4	20.000	5.200	873	251 —	1.124	881	251 —	1.132	
								878	251 —	1.129	Stesso grado, iniziale
		4	21.000	5.200	917	251 —	1.168	925	251 —	1.176	
								921	251 —	1.172	Stesso grado, 1° aumento
8	Maggiore	—	16.700	3.700	747	183 —	929	752	183 —	935	
								751	183 —	933	Capitano, 2° aumento
		4	17.500	3.700	764	179 —	943	771	179 —	950	
								768	179 —	946	Capitano 3° aumento e da maggiore, iniziale
		4	18.000	3.700	786	179 —	964	793	179 —	972	
								788	179 —	967	Stesso grado, 1° aumento
								782	179 —	961	Capitano, 3° aumento

9	Capitano	—	14.400	3.000	644	148 —	[illegible]	648	148 —	797	
								648	148 —	796	Tenente, 2° aumento
		4	15.000	3.000	671	148 —	819	676	148 —	824	
								674	148 —	822	Tenente, 3° aumento e da capitano, iniziale
		4	15.900	3.000	711	148 —	859	716	148 —	864	
								715	148 —	863	Stesso grado, 1° aumento
		4	16.700	3.000	747	148 —	895	752	148 —	900	
								751	148 —	899	Stesso grado, 2° aumento
10	Tenente	—	12.200	2.200	546	108 —	654	550	108 —	658	
		3	12.800	2.200	572	108 —	681	577	108 —	685	
								575	108 —	684	Stesso grado, iniziale
		3	13.500	2.200	604	108 —	712	607	108 —	716	
		4	14.400	2.200	644	108 —	753	648	108 —	757	
11	Sottotenente.....	—	9.300	1 800	426	90, 50	517	428	90, 50	519	
		2	10.000	1.800	458	90, 50	549	460	90, 50	551	
		2	10.500	1.800	481	90, 50	572	483	90, 50	574	
		3	11.300	1.800	517	90, 50	608	520	90, 50	611	
		3	12.200	1.800	546	89 —	634	550	89 —	638	
		3	12.800	1.800	572	89 —	661	575	89 —	664	
		3	13.500	1.800	604	89 —	693	607	89 —	696	
		4	14.400	1.800	644	89 —	733	648	89 —	737	

Stipendio (ridotto ai 3/5) agli ufficiali in congedo provvisorio

(con la ritenuta 1 % per « Cassa Ufficiali » calcolata sullo stipendio intero).

Grado gerarchico	Anni richiesti per gli aumenti periodici	GRADO MILITARE	Per coloro che NON hanno avuto aumenti di stipendio dopo il 15 aprile 1934. Stipendio nominale annuo lordo al 30 novembre 1930 intero	3/5	Mensile netto arrotondato	Per coloro che hanno avuto aumenti di stipendio dopo il 15 aprile 1934. Mensile netto da ritenute erariali al 16 aprile 1934 Per coloro che non pagano differenza tesoro	Eventuale differenza tesoro (al netto)	Stipendio residuale (a dedurre tassa di quietanza)	Mensile netto arrotondato	ANNOTAZIONI
										Proveniente da:
6	—	Colonnello.....	22.000	13.200	703	709, 39	—	709, 39	709	
	4		23.000	13.800	735	741, 64	—	741, 64	741	
						741, 64	3, 92	737, 72	737	Stesso grado, iniziale.
	4		25.000	15.000	798	806, 13	—	806, 13	806	
						806, 13	1, 76	804, 37	804	Stesso grado, 1° aumento.
7	—	Tenente colonnello ...	19.000	11.400	622	626, 77	—	626, 77	626	
						626, 77	0, 47	626, 30	626	Grado precedente, 1° aumento
						626, 77	1, 85	624, 99	625	Grado precedente, 2° aumento
	4		20.000	12.000	655	659, 75	—	659, 75	659	
						659, 75	2, 09	657, 66	657	Stesso grado, iniziale.
	4		21.000	12.600	687	692, 73	—	692, 73	692	
						692, 73	2, 32	690, 41	690	Stesso grado, 1° aumento.
8	—	Maggiore	16.700	10.020	560	563, 28	—	563, 28	563	
						563, 28	1, 03	562, 25	562	Grado precedente, 2° aumento.
	4		17.500	10.500	573	577, 28	—	577, 28	577	
						577, 28	2, 03	575, 25	573	Stesso grado iniziale e da grado precedente, 3° aumento.

	4		18.000	10.[illegible]	[illegible]	593, [illegible] 593, 78	—	[illegible], 78 590, 81	593 591	Stesso grado, 1° aumento.
9	—	Capitano	14.400	8.640	483	485, 71 485, 71	— 0, 31	485, 71 485, 40	485 485	Grado precedente, 2° aumento.
	4		15.000	9.000	503	505, 95 505, 95	— 1, 25	505, 95 504, 70	506 504	Stesso grado iniziale e da grado precedente, 3° aumento.
	4		15.900	9.540	533	536, 30 536, 30	— 0, 61	536, 30 535, 69	536 535	Stesso grado, 1° aumento.
	4		16.700	10.020	560	563, 28 563, 28	— 1, 03	563, 28 562, 25	563 562	Stesso grado, 2° aumento.
10	—	Tenente	12.200	7.320	409	411, 50	—	411, 50	411	
	3		12.800	7.680	429	431, 74 431, 74	— 0, 82	431, 74 430, 92	431 431	Stesso grado, iniziale.
	3		13.500	8.100	452	455, 35	0, 69	454, 66	454	
	4		14.400	8.640	483	485, 71	0, 31	485, 40	485	
11	—	Sottotenente	9.300	5.580	319 321	320, 59	—	320, 59	320 322	Senza la ritenuta per imp. compl.
	2		10.000	6.000	343 345	344, 72	—	344, 72	345 346	Id. id.
	2		10.500	6.300	360 362	361, 95	0, 15	361, 80	362 364	Id. id.
	3		11.300	6.780	388 391	389, 51	—	389, 51	389 391	Id. id.
	3		12.200	7.320	409 411	411, 50	—	411, 50	411 414	Id. id.
	3		12.800	7.680	429	431, 74	0, 82	430, 92	431	
	3		13.500	8.100	452	455, 35	0, 69	454, 66	454	
	4		14.400	8.640	483	485, 71	0, 31	485, 40	485	

N. 800. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esami di concorso per merito distinto a primi topografi e a capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 ottobre 1934 - Anno XII.

Gli esami di concorso per merito distinto a primi topografi e a capi disegnatori tecnici dell'istituto geografico militare, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933, avranno inizio a Firenze il 20 ottobre 1934, presso l'istituto anzidetto.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 801. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 11 ottobre 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina, con atto del 17 settembre 1934-XII, n. 19595, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, la ditta Carlo DURANTE di Taranto, con officina ed ufficio in via Duca degli Abruzzi, nn. 7 e 9, nella stessa città.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 802. — AVANZAMENTO. — **Varianti alla costituzione delle commissioni esaminatrici per gli esperimenti per l'avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 ottobre 1934 - Anno XII.

Riferimento circolare 715 *giornale militare* corrente anno:

a) Il maggiore medico MANFREDI Alfredo è nominato segretario della commissione esaminatrice per gli esa-

mi di avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore medico e ad anzianità ed a scelta speciale al grado di capitano medico, in sostituzione del primo capitano medico MAZZARONI Giacomo.

b) Il maggiore chimico farmacista LOMBARDI Manlio è nominato segretario della commissione esaminatrice per gli esami di avanzamento ad anzianità od a scelta speciale al grado di capitano chimico farmacista, in sostituzione del 1° capitano medico LIPARI Antonino.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 803. — AVANZAMENTO. — **Varianti alla costituzione delle commissioni per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle varie armi e corpi in S. P. E., riassunti e in A. R. Q. per l'anno 1934.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 ottobre 1934 - Anno XII.

Riferimento circolare 540 *giornale militare* c. a, sotto la data 8 ottobre c. a. il generale di brigata BERTOLDI Sisto è nominato membro della commissione per l'assegnazione dei punti decisivi nella classifica dei capitani delle varie armi e corpi in S.P.E., riassunti ed in A.R.Q. per l'anno 1934, in sostituzione del generale di brigata DE BENEDETTI Giovanni Antonio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 804. — AVANZAMENTO. — **Secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria per i tenenti colonnelli ed a scelta ordinaria ed anticipato dei capitani dei ruoli di comando.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 ottobre 1934 - Anno XII.

Il secondo turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli ed a scelta ordinaria ed anticipato dei capitani dei ruoli di comando, avrà inizio rispettivamente il giorno 27 e 28 corrente.

I tenenti colonnelli si presenteranno a Caserta il mattino del giorno 26 ed i capitani a Salerno il mattino del 27 corr.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 805. — AVANZAMENTO. — **Capitani dell'arma dei CC. RR. ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 ottobre 1934 - Anno XII.

Riferimento n. 3 della circolare 716 e circolare 775 del *giornale militare* corrente anno il capitano dell'arma dei CC. RR. GENINA Valentino è ammesso agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 806. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi teorici-pratici informativi, sui carri veloci mod. 33, per ufficiali delle truppe celeri.** — (Ispettorato truppe celeri). — 11 ottobre 1934 - Anno XII.

1. Dal 20 al 30 novembre 1934-XIII e dal 14 al 24 gennaio 1935-XIII presso il comando del reggimento cavalleggeri « Guide » a Parma avranno luogo due corsi teorici-pratici informativi sui carri veloci mod. 33, uno per ufficiali inferiori ed uno per ufficiali superiori, appartenenti alle truppe celeri. Direttore dei corsi il comandante del reggimento cavalleggeri Guide, il quale, per lo svolgimento dei corsi, si varrà dell'opera degli ufficiali del comando del reggimento.

2. Scopo:

diffondere la conoscenza delle caratteristiche tecniche dei carri veloci;

esaminare praticamente, sul terreno, le reali possibilità normali ed eccezionali dei carri, in relazione all'impiego da farne in cooperazione con le truppe celeri in genere ed in particolare con la cavalleria.

3. Dovranno partecipare al corso:

per ufficiali inferiori (dal 20 al 30 novembre 1934-XIII): un capitano ed un subalterno di ciascun reggimento bersaglieri e di cavalleria, della R. accademia di fanteria e cavalleria, e della scuola di applicazione di cavalleria;

per ufficiali superiori (dal 14 al 24 gennaio 1935-XIII): un ufficiale superiore per ogni comando di divisione celere (eccettuato il capo di S. M.), l'aiutante di campo di ciascuna brigata di cavalleria, un ufficiale superiore di ogni reggimento bersaglieri e di cavalleria, della R. accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di cavalleria.

4. Saranno prescelti, per frequentare il corso, ufficiali che posseggono in modo spiccato le doti di audacia e di energia caratteristiche dei celeri.

5. La designazione nominativa sarà fatta, secondo l'annesso tracciato, (allegato n. 1), dai comandi: delle divisioni celeri, (per i reggimenti dipendenti), dalla R. accademia di fanteria e di cavalleria, della scuola di applicazione di cavalleria, e, direttamente, dai comandi dei reggimenti bersaglieri e di cavalleria non indivisionati, dieci giorni prima dell'inizio del corso, al ministero della guerra — ispettorato delle truppe celeri — e al comando del reggimento cavalleggeri « Guide ».

6. Gli ufficiali comandati a frequentare il corso dovranno presentarsi a Parma il giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del relativo corso.

7. Al termine del corso, per cura dei comandi interessati, sarà provveduto perchè sui libretti personali degli ufficiali sia apposta la seguente annotazione:

« Ha partecipato al corso teorico-pratico informativo sui carri veloci mod. 33, di cui alla circolare n. 806 del *giornale militare* 1934.

8. Il direttore dei corsi, per il 5 febbraio 1935-XIII, compilerà e trasmetterà all'ispettorato delle truppe celeri una succinta relazione circa l'andamento dei corsi ed i risultati conseguiti, formulando nel contempo tutte quelle proposte che riterrà opportune.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

ELENCO NOMINATIVO degli ufficiali comandati a frequentare il corso teorico-pratico informativo sui carri veloci di cui alla circolare n. 806 del *giornale militare* 1934-XII

REGGIMENTO	Grado	Anzianità di grado	CASATO E NOME	Ha tenuto il comando di reparto per il periodo prescritto ?	È in possesso di patente di abilitazione a condurre automezzi ?	*NOTE*

NB. — Nelle note sarà indicato se l'ufficiale gradisce in avvenire l'assegnazione ai reparti C. V.

Programma sintetico del corso teorico-pratico informatico, sui carri veloci, per ufficiali delle truppe celeri.

Nozioni automobilistiche.

Descrizione e manutenzione del carro veloce Ansaldo mod. 33.

Possibilità di movimento, di fuoco, del carro veloce Ansaldo mod. 33, su terreni di varia natura.

Il plotone carri veloci (unità elementare). Lo squadrone carri veloci (unità tattica normale per azione di comando e collegamento).

Importanza del terreno nell'impiego dei carri veloci (visibilità, ricerca dell'itinerario).

Il movimento di unità meccanizzate coordinato con quello delle unità celeri.

Cooperazione con la cavalleria e con i bersaglieri.

I servizi. Autonomia, rifornimenti, riparazioni, ecc.

Durante lo svolgimento del corso gli ufficiali assisteranno a Bologna ad una o due esercitazioni d'insieme di truppe celeri con la partecipazione di carri veloci.

N. 807. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto) — 11 ottobre 1934 - Anno XII

Nella composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al v. m., quale risulta dalle circolari nn. 213, 392 e 584 del *giornale militare* corrente anno, si è verificato il seguente mutamento:

Il tenente colonnello di stato maggiore CONSOLI Giuseppe, capo dell'ufficio militare del ministero delle colonie,

è stato nominato, in rappresentanza del detto ministero, membro effettivo della commissione, per sostituire uno dei membri effettivi ufficiali generali del R. esercito, nei casi in cui la commissione debba esaminare proposte di competenza del ministero delle colonie (D. M. 4 luglio 1934-XII).

Il maggiore di fanteria in servizio di stato maggiore FERRARA Arturo, sottocapo dell'ufficio militare del ministero delle colonie, è stato nominato membro supplente della medesima commissione nell'eventualità di assenza o di impedimento del membro effettivo tenente colonnello CONSOLI (D. M. 4 luglio 1934-XII).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 808. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti all' « Istruzione sul servizio automobilistico – volume 1° – allegato VI – trattore pesante campale 26 e 30 ».** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 11 ottobre 1934 – Anno XII.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sul servizio automobilistico - volume 1° - descrizione, manutenzione ed impiego dei mezzi automobilistici - allegato VI - trattore pesante campale 26 e 30 - edizione 1932 - anno XI.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito - parte II - servizio automobilistico - pag. 164 - numero categorico 2738 - prezzo lire 0,50.

L'ufficio pubblicazioni militari ne curerà la distribuzione agli enti ai quali venne distribuito il testo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 809. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per l'impianto dei parafulmini negli edifici militari. – Ristampa 1934.** — (Direzione generale del genio). — 11 ottobre 1934 – Anno XII.

Sono state pubblicate le « Norme per l'impianto dei parafulmini negli edifici militari », aggiornate all'agosto 1933.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari dette « Norme » saranno distribuite ai vari enti indicati nell'elenco Ge. 3, di cui alla circolare 126 *giornale militare* 1931, con le seguenti aggiunte e varianti:

Ispettorato della fanteria	copie	1
Ispettorato del genio	»	5
Comando truppe dell'Egeo	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata . . .	»	2
3° reggimento genio	»	5

Il fascicolo sarà inserito a pag. 139 dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito al numero categorico 2691 - edizione 1934 - prezzo L. 5, e sostituirà, abrogandola, la precedente pubblicazione 1509 di eguale titolo (edizione 1925).

Le eventuali richieste di acquisto saranno inoltrate al suindicato ufficio pubblicazioni, previo l'invio dell'importo relativo, più le spese postali.

Gli ufficiali che intendessero usufruire dello sconto loro concesso del 35 % si atterranno alle norme stabilite dalla circolare 98 *giornale militare* 1928.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 810. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 ottobre 1934 - Anno XII.

Nell'autunno inverno 1934-35, si svolgeranno presso le scuole centrali di Civitavecchia, tre corsi applicativi per capitani delle armi combattenti in S.P.E.

Ai corsi suddetti non dovranno partecipare i capitani di stato maggiore, quelli che abbiano frequentato con buon esito la scuola di guerra e quelli che abbiano superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale.

Epoca e ripartizione dei corsi risultano dallo specchio annesso.

Gli enti e i corpi, presso i quali prestano servizio gli ufficiali comandati a frequentare i corsi, provvederanno a che gli ufficiali stessi si presentino al comando delle scuole centrali il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso.

Gli ufficiali non si faranno seguire dall'attendente.

Il comando delle scuole centrali invierà, volta a volta, a questo ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno; farà altresì conoscere i nomi di quelli che eventualmente non si presentassero.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Corsi applicativi per capitani in s.p.e. che avranno luogo presso le scuole centrali nell'autunno-inverno 1934-1935.

ARMA	I CORSO dal 10 novembre al 14 dicembre 1934		II CORSO dal 10 gennaio al 13 febbraio 1935		III CORSO dal 20 febbraio al 26 marzo 1935	
	Capitani comandati	Pagina annuario 1934	Capitani comandati	Pagina annuario 1934	Capitani comandati	Pagina annuario 1934
Fanteria.....	Tutti quelli che non hanno frequentato corsi precedenti fino a MATTESINI Eugenio (compreso)	212/2	Da PACCHIEROTTI Mario a PATRONCINI Giuseppe (compresi)	212/2 217/1	Da VINCITORIO Umberto a MARTINI Giuseppe (compresi)	217/1 222/1
Cavalleria	—	—	Tutti quelli che non hanno frequentato corsi precedenti fino a ANDREIS Camillo (compreso)	441/1	—	—
Artiglieria....	Tutti quelli che non hanno frequentato corsi precedenti fino a LOMBARDO Giuseppe (compreso)	520/2	Da BATTISTA Mario a CIPOLLA Vincenzo (compresi)	520/2 523/2	Da AMISANO Paolo a VERDOIA Mario (compresi)	523/2 526/1
Genio.....	Tutti quelli che non hanno frequentato corsi precedenti fino a VALLE Mario (compreso)	618/2	—	—	—	—

N. 811. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Elenco degli autoveicoli pesanti esistenti in commercio che, a senso del R. decreto 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità. — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 11 ottobre 1934 - Anno XII.

I seguenti autocarri pesanti, soddisfacenti alle condizioni richieste dallo specchio *A* del R. decreto n. 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità a senso del R. decreto stesso.

1) autocarro « 633 N » della ditta Fiat di Torino;

2) autocarro « RO » con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino.

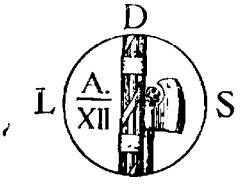
I premi di buona manutenzione, contemplati negli articoli 14 e 15 del citato R. decreto n. 1449 per i suddetti autocarri e per l'anno 1935, sono stabiliti nella seguente misura:

1) autocarro Fiat « 633 N » . . . . . L. 1.500;

2) autocarro Lancia « RO » con passo non superiore a m. 4,25 . . . . » 2.000.

I comandi di corpo d'armata e di isola riceveranno dettagliate disposizioni per le « visite di accertamento » e per il rilascio dei « brevetti di conformità ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.



PREZZO L. 2 —

(7102378) - Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª 1934 - ANNO XII 19 OTTOBRE

22 OTT. 1934

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 19 OTTOBRE 1934-XII

Tributo un encomio solenne ai seguenti militari del 12° reggimento fanteria:

Capitano PANETTA Canio:

« Ferito in più parti del corpo per lo scoppio di una bomba a mano, imponeva all'ufficiale medico che si apprestava a prodigargli la necessaria assistenza, di curare per primo un caporale anch'esso ferito nello stesso incidente ».

Basovizza, 10 settembre 1934-XII.

Caporale TANGA Francesco:

« Gravemente ferito per lo scoppio di una bomba a mano, sopportava stoicamente il dolore; dimentico di sè, non ebbe che un pensiero: il suo capitano ».

Basovizza, 10 settembre 1934-XII.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 3495

PARTE PRIMA

N. 812 - 12 giugno 1934 - Anno XII — TRASPORTI. — Decreto ministeriale. - Facilitazioni ferroviarie alle persone di famiglia degli ufficiali in congedo . . . . *Pag.* 3499

» 813 - 30 agosto 1934 - Anno XII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1539 col quale la « Unione nazionale protezione antiaerea » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . » 3501

» 814 - 20 settembre 1934 - Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto per l'assegnazione del nominativo alla 3ª divisione celere. . . » 3513

» 815 - 28 settembre 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1587 - Requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato . . . . . » 3515

» 816 - 18 ottobre 1934 - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Esami di concorso per l'ammissione alla scuola di guerra . . . . . » 3517

PARTE SECONDA

N. 817 - 28 settembre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1583. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti *Pag.* 3519

» 818 - 2 ottobre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente delle commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare e a primi capitecnici di artiglieria e genio . . . . . » 3521

N. 819 - **2 ottobre 1934** - Anno XII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione esecutiva dell'VIII gara di tiro a segno . . . . . *Pag.* 3522

» **820 - 15 ottobre 1934** - Anno XII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti ai sottufficiali e ai militari di truppa di tutte le armi e corpi (esclusi i carabinieri reali), dal 16 aprile 1934. . . . . » 3522

» **821 - 18 ottobre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria » 3523

» **822 - 18 ottobre 1934** - Anno XII — AVANZAMENTO. — Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta ordinaria. . . . . » 3523

» **823 - 18 ottobre 1934** - Anno XII — CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici . . . . . » 3524

» **824 - 18 ottobre 1934** - Anno XII — SCUOLE MILITARI. — Esito del corso superiore balistico . . . . » 3524

» **825 - 18 ottobre 1934** - Anno XII — SERVIZIO CHIMICO MILITARE. — Ufficiali chimici per il servizio chimico militare . . . . . » 3525

» **826 - 18 ottobre 1934** - Anno XII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Concessione straordinaria di razioni foraggio . . . . . » 3525

» **827 - 18 ottobre 1934** - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria sulle armi ed esplosivi . . . . . » 3528

NOTIFICAZIONE . . . . . » 3530

PARTE PRIMA

Circolare N. 812. — TRASPORTI. — **Decreto ministeriale. – Facilitazioni ferroviarie alle persone di famiglia degli ufficiali in congedo.** — (Gabinetto; Direzione generale servizi logistici). — 12 giugno 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 213, dell'11 settembre 1934 – Anno XII).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero O. 311/203331/23 in data 12 giugno 1934 - Anno XII;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il decreto interministeriale n. 101 del 13 luglio 1929;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le facilitazioni ferroviarie concesse con decreto interministeriale n. 101 in data 13 luglio 1920, agli ufficiali regolarmente iscritti all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, per 12 viaggi di corsa semplice in 1ª e 2ª classe sulle Ferrovie dello Stato, a metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale, potranno essere usufruite anche dalle persone di famiglia degli ufficiali stessi, indicate nel successivo articolo, fermo restando il numero complessivo di 12 viaggi di corsa semplice per ogni anno solare.

Art. 2.

Le persone di famiglia ammesse a fruire delle facilitazioni di cui al precedente art. 1 sono le seguenti: la moglie, i figli celibi di non oltre 25 anni di età, le figlie nubili, i genitori, tutti se conviventi ed a carico. Sotto la denominazione di figli s'intendono compresi anche i figliastri, i legittimati, i naturali e riconosciuti e gli adottivi.

Art. 3.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà di accordo con l'« Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » la data di applicazione del provvedimento e le norme particolari di applicazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

N. 813. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1539 col quale la « Unione nazionale protezione antiaerea » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 agosto 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 230, del 1° ottobre 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Accertata l'esistenza di un ente di fatto intitolato « Unione nazionale protezione antiaerea », avente lo scopo di provvedere a diffondere nel Paese la conoscenza dei reali pericoli della guerra aerea e di coadiuvare, nell'attuazione dei provvedimenti relativi a detta protezione, gli organi statali ad essa preposti;

Riconosciuta la opportunità che il cennato ente assuma una propria personalità giuridica, la quale meglio consenta il conseguimento delle alte finalità di cui sopra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Unione nazionale protezione antiaerea » costituita per il raggiungimento degli scopi di cui alle premesse, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto del detto ente, composto di n. 18 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 30 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Unione Nazionale Protezione Antiaerea » U. N. P. A.

CAPO I.

GENERALITÀ - SCOPO DELL'UNIONE.

Art. 1.

Scopo dell'Unione.

L'Unione nazionale per la protezione antiaerea (U.N.P.A.) ha lo scopo di integrare l'azione degli organi statali preposti alla *protezione antiaerea,* provvedendo a diffondere nel Paese la conoscenza dei reali pericoli della guerra aerea e collaborare nell'attuazione dei provvedimenti relativi alla detta protezione.

Art. 2.

Sede centrale - Dipendenza - Estensione della sua attività.

L'U.N.P.A. ha la sua sede centrale in Roma; è posta sotto la vigilanza del ministero della guerra ed estende la sua attività a tutto il territorio nazionale.

L'organizzazione e l'azione per il tempo di guerra saranno determinate sulle direttive del ministero della guerra.

Capo II.

Mezzi per l'attuazione dello scopo dell'Unione.

Art. 3.

L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi principalmente con:

a) la propaganda;

b) la raccolta dei fondi;

c) l'organizzazione di squadre volontarie per coadiuvare le Autorità preposte alla protezione anti-aerea;

d) l'eventuale collaborazione cogli enti locali e con i privati cittadini per facilitare l'attuazione della protezione anti-aerea;

e) gli studi e l'assistenza ad inventori di apparecchi o sistemi costruttivi atti a rendere meno gravi gli effetti delle incursioni aeree.

Art. 4.

Propaganda.

La propaganda deve proporsi:

a) di diffondere le nozioni più elementari sulla possibilità di offesa dagli aerei e sui mezzi con i quali se ne possono rendere meno gravi gli effetti;

b) di preparare moralmente la nazione in ogni strato sociale ad affrontare con animo virile e con perfetta disciplina il pericolo dell'offesa aerea.

La propaganda deve perciò consistere in:

corsi di istruzione, che per alcune categorie di persone si dovrà cercare di rendere obbligatori (scuole, stabilimenti, sanitari, agenti dell'ordine, società di pubblica assistenza, ecc.);

conferenze pubbliche illustrative;

congressi, esposizioni;

pubblicazioni di articoli di giornali, riviste;

manifesti, proiezioni cinematografiche, ecc.

Art. 5.

Raccolta di fondi.

L'U.N.P.A. provvede alla raccolta di fondi:

a) con le contribuzioni dei soci;

b) con la provenienza da oblazioni, donazioni, lasciti, e da qualsiasi altra erogazione fatta a suo favore da enti o da privati;

c) con la vendita di pubblicazioni, opuscoli, targhe ed eventualmente di oggetti di protezione antigas;

d) col ricavato da spettacoli, da conferenze, da cinematografie, da lotterie e da altri mezzi che potranno essere escogitati dagli organi direttivi dell'Unione e attuati, previa approvazione delle autorità competenti, quando questa sia chiesta dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 6.

Organizzazioni di squadre di volontari.

Saranno organizzate squadre di volontari composte di elementi giovani ed anziani non ancora o non più soggetti ad obblighi militari.

Tali squadre avranno lo scopo di collaborare con le autorità preposte alla protezione antiaerea:

a) nella diffusione del segnale di allarme alla popolazione;

b) nell'ottenere il completo oscuramento delle località fatte segno ad incursioni aeree;

c) nel coadiuvare i personali della Croce Rossa e dei vigili del fuoco nell'attuazione dei provvedimenti di protezione antiaerea, antigas ed antincendi;

d) nell'ottenere in unione agli agenti dell'ordine l'osservanza da parte della popolazione di tutte le prescrizioni dell'autorità prima e durante l'incursione aerea.

Art. 7.

Studi ed assistenza agli inventori.

L'Unione può far eseguire studi e indire concorsi per la presentazione di materiale e di progetti costruttivi relativi alla protezione antiaerea.

L'assistenza agli inventori di cui al comma *e*) dell'art. 3 sarà essenzialmente morale; ma quando sia bene accertata la serietà e l'utilità dell'invenzione potranno essere anche concessi agli inventori aiuti finanziari o premi.

Capo III.

Organizzazione dell'U.N.P.A.

Art. 8.

Dei soci.

Possono essere soci dell'U.N.P.A. tutte le persone di ambo i sessi aventi la cittadinanza italiana e gli enti pubblici e privati.

I soci possono essere: *benemeriti, vitalizi* e *ordinari.*

Sono iscritti soci benemeriti le persone che abbiano operato utilmente per i fini dell'Unione o che versino per tale iscrizione una somma non inferiore a lire 2000.

Sono iscritti soci vitalizi le persone che versino in una sola volta la somma di lire 200.

Sono soci ordinari le persone che versano una quota annua di lire 6.

Gli enti pubblici o privati possono essere iscritti fra i soci benemeriti o vitalizi alle medesime condizioni sopra indicate per i soci individuali. Gli stessi enti potranno iscrivere a soci ordinari i loro dipendenti, versando una quota annua totale proporzionata al numero dei dipendenti medesimi e ridotta, come sarà specificato dal regolamento, ma non mai inferiore a lire 100.

I soci avranno diritto:

a) ad assistere a conferenze e corsi indetti dall'U.N.P.A.;

b) a ricevere a condizioni di favore le pubblicazioni dell'U.N.P.A.;

c) alle informazioni e alla consulenza gratuita per pratiche di protezione antiaerea;

d) a quelle speciali agevolazioni che l'U.N.P.A. potrà ottenere nel vantaggio dei soci;

e) ad eventuali riduzioni nell'acquisto di oggetti o materiali anti-aerei.

Art. 9.

Organi direttivi dell'Unione.

Gli organi direttivi dell'Unione sono:

a) un *consiglio direttivo centrale* con sede in Roma;

b) *consigli provinciali* (uno per ciascuna provincia con sede nel capoluogo);

c) *delegazioni comunali* (eventuali).

Art. 10.

Consiglio direttivo centrale.

Il *consiglio direttivo centrale* è così composto:

a) *presidente*
b) *vice-presidente* } nominati dal ministero della guerra;
c) 28 *consiglieri*

d) *segretario generale*, che funge da segretario del consiglio ed ha voto consultivo.

Dei 28 consiglieri, 14 sono *di diritto* e tratti dagli enti sottoindicati che li designano al Ministero della Guerra, il quale ne effettua la nomina:

1 dalla Presidenza del Consiglio;
1 dalla Segreteria del P. N. F.;
3 dal ministero della guerra (1 dal comitato centrale interministeriale protezione antiaerea, 1 dall'ispettorato della difesa controaerei territoriale, 1 dal centro chimico militare);
1 dal ministero delle finanze;
1 dal ministero della marina;
1 dal ministero dell'aeronautica;
1 dal ministero dell'interno;
1 dal ministero dell'educazione nazionale;
1 dal ministero delle corporazioni;
1 dal comitato di mobilitazione civile;
1 dalla croce rossa italiana;
1 dal sindacato nazionale fascista ingegneri.

Gli altri 14 consiglieri, scelti fra i soci, sono pure nominati dal ministero della guerra su proposta del presidente.

Il segretario generale è nominato dal consiglio direttivo.

Tutte le cariche suddette sono onorifiche. La carica di segretario generale è però retribuita.

I consiglieri ed il segretario generale durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Art. 11.

Consigli provinciali e delegazioni comunali.

I *consigli provinciali* sono così composti:

a) *presidente*: nominato dal presidente dell'Unione;
b) *vice-presidente;*
c) 10 consiglieri;
d) 1 segretario provinciale.

Tutti nominati dal presidente dell'Unione in base alle propòste dei presidenti provinciali, escluso il segretario che viene invece nominato dal consiglio provinciale.

Anche tali cariche sono onorifiche, all'infuori di quella del segretario provinciale che è retribuita, quando non è ricoperta da un consigliere; i consiglieri e il segretario durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

I *consigli provinciali* propongono *al consiglio direttivo centrale* la creazione di *delegazioni comunali* nei comuni ove lo ritengano necessario per la loro importanza; in tal caso, sentiti i podestà, designano le persone che dovranno costituire le dette delegazioni in numero adeguato all'importanza dei comuni.

Al consiglio direttivo centrale è riservata la facoltà di approvare la creazione delle *delegazioni comunali*, i cui membri saranno nominati dal presidente dell'Unione in base alle proposte dei presidenti provinciali.

Art. 12.

Poteri del presidente dell'Unione.

Il presidente dell'Unione:

a) ha la rappresentanza dell'Unione e ne dirige ogni attività;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo centrale;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

d) nomina i presidenti provinciali e, su proposta di questi, i consiglieri provinciali e i membri delle delegazioni comunali;

e) svolge azione direttiva e ispettiva sui consigli provinciali;

f) approva i bilanci preventivi e consuntivi dei consigli provinciali.

Nei casi di urgenza può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio direttivo centrale, con obbligo di sottoporre le proprie deliberazioni al consiglio stesso, per la ratifica nella sua prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente, al quale può delegare temporaneamente parte dei suoi poteri.

Art. 13.

Compiti del Consiglio direttivo centrale.

Il Consiglio direttivo centrale:

a) nomina il segretario generale;

b) adotta i provvedimenti di carattere generale per la realizzazione dello scopo dell'unione quale è fissato dall'articolo 1 del presente statuto;

c) delibera l'accettazione di oblazioni, donazioni, lasciti e l'investimento delle somme disponibili;

d) esamina ed approva i bilanci preventivi e consuntivi della unione;

e) dispone, in base alle direttive del ministero della guerra, per gli eventuali concorsi finanziari per l'attuazione dei provvedimenti della protezione antiaerea;

f) delibera su tutti gli argomenti che sono di sua competenza, ai termini del presente statuto e che sono portati all'ordine del giorno delle sedute;

g) propone le eventuali modificazioni allo statuto stesso.

Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo centrale è necessario l'intervento della maggioranza dei consiglieri (metà più uno).

L'invito d'intervenire alle sedute è normalmente fatto per iscritto dal presidente almeno 5 giorni prima della seduta.

Art. 14.

Poteri dei presidenti dei consigli provinciali.

I presidenti dei consigli provinciali:

a) convocano e presiedono le adunanze dei rispettivi consigli;

b) provvedono alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo centrale;

c) esercitano gli altri poteri che vengono loro eventualmente deferiti dal presidente dell'unione;

d) propongono la nomina dei consiglieri provinciali, e dei membri delle delegazioni comunali;

e) esercitano azione di direzione e di controllo sulle delegazioni comunali.

Per le deliberazioni di urgenza, per il caso di assenza o di impedimento del presidente o di delega dei suoi poteri al vice-presidente, si applicano, per analogia, le disposizioni contenute nell'art. 12.

Art. 15.

Compiti dei consigli provinciali e delle delegazioni comunali.

I consigli provinciali:

a) nominano i segretari provinciali;

b) propongono al *consiglio direttivo* centrale l'adozione dei provvedimenti di carattere generale per la realizzazione dello scopo dell'unione;

c) propongono al detto consiglio la creazione di *delegazioni comunali,* secondo quanto è detto dall'art. 11 del presente statuto;

d) informano il consiglio direttivo centrale semestralmente, o in qualunque momento quando trattisi di provocare provvedimenti di urgenza, dell'esplicazione delle loro attività, dell'entità delle somme raccolte e del modo come sono state amministrate;

e) esaminano i loro bilanci preventivi e consuntivi, che vengono poi comunicati per l'approvazione al presidente dell'unione;

f) stabiliscono le norme pel funzionamento delle delegazioni comunali.

Capo IV.

Patrimonio ed amministrazione.

Art. 16.

Norme generali - Gestione dei fondi.

La gestione del patrimonio spetta al presidente. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione debbono riportare l'approvazione del consiglio direttivo.

I consigli provinciali hanno autonomia amministrativa per la gestione delle somme che raccolgono, secondo le norme che verranno particolareggiatamente stabilite da apposito regolamento.

Le delegazioni comunali non hanno gestione di fondi, ma ricorrono per le loro spese al consiglio provinciale da cui dipendono.

La gestione amministrativa dell'unione è stabilita dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.

I bilanci del consiglio direttivo centrale sono sottoposti all'approvazione del ministero della guerra.

Capo V.

Disposizioni varie - Regolamento.

Art. 17.

Premi di benemerenza - Distintivi - Tessere.

È in facoltà dell'Unione premiare con medaglie e diplomi di benemerenza chi sovviene alle necessità economiche dell'unione chi ne aiuta lo sviluppo e che si distingue per efficace propaganda.

Il consiglio direttivo centrale stabilirà, per i soci, un apposito distintivo ed una tessera.

Art. 18.

Regolamento.

Il consiglio direttivo centrale, sulla base delle disposizioni fondamentali del presente statuto, curerà la compilazione di un regolamento contenente;

a) le norme che regolano il funzionamento interno dei vari organi dell'unione;

b) le norme amministrative particolareggiate per l'attuazione di quanto è prescritto in linea di massima dall'articolo 16 del presente statuto.

Il regolamento dovrà essere approvato dal ministero della guerra.

Roma, li 31 agosto 1934 - Anno XII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 814. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto per l'assegnazione del nominativo alla 3ª divisione celere.** — (Gabinetto). — 20 settembre 1934 - XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1934, relativo all'assegnazione di nominativi alle divisioni di fanteria e celeri;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1450, inteso ad aggiornare le disposizioni concernenti l'ordinamento del R. esercito;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

La 3ª divisione celere, di nuova costituzione ai sensi del suaccennato R. decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1450, assumerà il nominativo « Principe Amedeo, Duca d'Aosta ».
Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1934 - Anno XII
Guerra, registro n. 24, foglio n. 267. — CAVALLARI.

N. 815. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1587. – Requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato.** — (Gabinetto). — 28 settembre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 238, del 10 ottobre 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di dettare norme relative ai requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I requisiti per ottenere l'ammissione a concorsi di nomina ad impiego civile o militare nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Per le nomine ad ufficiale nelle Forze armate dello Stato, che debbano essere precedute da appositi corsi, il disposto del primo comma del presente articolo va osservato in sede di concorso per la ammissione ai corsi medesimi.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono applicabili anche ai concorsi già indetti alla data di pubblica-

zione del presente decreto, ma per i quali non sia scaduto, alla data medesima, il termine utile per la presentazione delle domande.

Le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*. DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 42. — MANCINI.

N. 816. — SCUOLE MILITARI. — **Esami di concorso per l'ammissione alla scuola di guerra.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 18 ottobre 1934 - Anno XII.

A parziale modifica del § 10 del regolamento per la scuola di guerra — ediz. 1928 — nell'intento di stabilire un maggiore intervallo di tempo tra la designazione degli ufficiali a partecipare al concorso di ammissione alla scuola di guerra e gli esami scritti, si dispone che questi abbiano luogo negli ultimi due giorni del mese di marzo (anzichè di febbraio).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 817. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1583. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 28 settembre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 238, del 10 ottobre 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 417 e 434; e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1934-35, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono

introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, ecc. . . .	L.	41.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc.	L.	30.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito.	»	1.080.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . .	»	11.000
Totale . . .	L.	1.121.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 818. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene sostituito il presidente delle commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare e a primi capitecnici di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 ottobre 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1934-XII, col quale è stata nominata - fra altre — la commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare ed a primi capitecnici di artiglieria e genio, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933-XI;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 1° luglio 1934-XII, di cui alle premesse, sono modificati nel senso che è nominato presidente delle commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare e a primi capitecnici di artiglieria e genio il generale di divisione GINI Carlo, in sostituzione del generale di brigata DE BENEDETTI Giov. Antonio, che è esonerato dall'incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 24, foglio n. 273.

N. 819. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro della commissione esecutiva dell'VIII gara generale di tiro a segno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 ottobre 1934 - Anno XII.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1934 col quale è stata indetta la VIII gara generale di tiro a segno;

Visto il decreto 12 giugno 1934 col quale è stata nominata la Commissione esecutiva di detta gara;

Decreta:

In sostituzione del gr. uff. dott. Adolfo BALBONI, defunto, è nominato membro della commissione esecutiva della VIII gara generale di tiro a segno il gr. uff. dott. Francesco SACCOROTTI, direttore generale nel ministero della guerra.

Roma, 2 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 820. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti ai sottufficiali e ai militari di truppa di tutte le armi e corpi (esclusi i carabinieri reali), dal 16 aprile 1934.** — (Ragioneria centrale). — 15 ottobre 1934 - Anno XII.

È stato pubblicato il prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti ai sottufficiali e ai militari di truppa di tutte le armi e corpi (esclusi i carabinieri reali), dal 16 aprile 1934.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto prontuario sarà distribuito agli uffici di revisione e contabilità dei corpi

d'armata e dei comandi militari delle isole, nel numero di copie che verrà stabilito a parte.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore pel R. esercito - Parte I - Amministrazione, pag. 26, numero categorico 2752, edizione 1934 - prezzo L. 6.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 821. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli dei ruoli di comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 ottobre 1934 - Anno XII.

Con riferimento alle circolari 683 e 740 *giornale militare* c. a., il tenente colonnello di cavalleria del ruolo di comando BARRILIS Carlo è ammesso al 1° turno di esperimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 822. — AVANZAMENTO. — **Maggiori veterinari ammessi all'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 ottobre 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare 718 *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi dei maggiori veterinari ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria:

RICCA Francesco.

CAPANO Filota.

MONTESPERELLI Giuseppe.

Il maggiore veterinario MAREMONTI Francescantonio, già ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta speciale, è ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 823. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari ippici.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 18 ottobre 1934 - Anno XII.

Sono nominati commissari militari ippici:

il tenente colonnello GAZZALE Enrico, comandante del reggimento cavalleggeri del Monferrato, in sostituzione del colonnello BERTI Raffaele, per il corpo d'armata di Alessandria;

il colonnello DE SANCTIS Giuseppe, comandante del reggimento lancieri di Aosta, in sostituzione del colonnello FERRARI-ORSI Federico, per il corpo d'armata di Napoli.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 824. — SCUOLE MILITARI. — **Esito del corso superiore balistico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 ottobre 1934 - Anno XII.

A seguito della circolare 664 *giornale militare* 1934, si porta a conoscenza che il sottoindicato ufficiale di artiglieria ha frequentato con esito favorevole il corso superiore balistico di cui alla circolare 428 *giornale militare* 1933:

Maggiore LANDI Enrico, 17° reggimento artiglieria di divisione di fanteria.

L'ente presso il quale l'ufficiale presta servizio provvederà a trascrivere sul libretto personale la seguente annotazione: « Ha frequentato il terzo corso superiore balistico risultando idoneo con punti . . . . . ».

L'ispettorato dell'artiglieria provvederà a comunicare all'ente interessato il punto d'esame relativo all'ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 825. — SERVIZIO CHIMICO MILITARE. — **Ufficiali chimici per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 ottobre 1934 - Anno XII.

Con riferimento alle circolari 614 e 753 *giornale militare* 1934 determino che i sottonotati ufficiali delle armi di fanteria, artiglieria e genio, da destinarsi al servizio chimico militare, riconosciuti idonei dalla commissione, siano ammessi al corso di chimica (facoltà di scienze) presso la R. università di Roma:

1° capitano del genio LUMACHI Gaetano, servizio chimico militare.

Capitano del genio GIARDINO Francesco, servizio chimico militare.

Tenente di fanteria MARTELLOTTA Diego, servizio chimico militare.

Tenente di artiglieria CIARLO Guido, 4° regg. artigl. divisione fanteria.

Tenente del genio GROSSI Elio, ufficio fortificazioni del corpo d'armata di Firenze (sezione staccata La Spezia).

Essi dovranno presentarsi il mattino del 22 ottobre 1934-XII alla direzione del servizio chimico militare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 826. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Concessione straordinaria di razioni foraggio.** — (Servizio ippico e veterinario). — 18 ottobre 1934 - Anno XII.

A mente delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale 20 aprile 1934 e nel n. 13 delle norme esecutive al decreto stesso (circ. 442 e 443 del *giornale militare* 1934) ai seguenti ufficiali viene concessa — in via straordinaria — una razione suppletiva foraggio, con relativo aumento di

indennità cavalli, a decorrere dal 1° settembre c. a. e fino al 31 dicembre 1935.

Ufficiali generali.

Generale di divisione: de PIGNIER Augusto, ispettore dell'artiglieria.

Arma dei carabinieri reali.

Capitano CHIRICO Ettore, scuola allievi CC. RR. Firenze.
» VERDE Guido, legione CC. RR. Torino.
» GIORGI Ottavio, legione CC. RR. Bologna.
» MAGNAGHI Ermete, gruppo squadroni.

Arma di cavalleria.

Ten. col. BORSARELLI Giulio, scuola di appl. cavalleria.
Maggiore FORMIGLI Francesco, id. id.
» FORQUET Francesco, id. id.
» BETTONI Alessandro, id. id.
Tenente GUTIERREZ Antonio, id. id.
» BRUNI Bruno, id. id.
Ten. col. CACCIANDRA Giulio, Nizza cavalleria.
» BARBO' Guglielmo, id. id.
Maggiore LOMBARDI Alberto, Genova id.
» OLIVIERI Leonida, id. id.
» LOMBARDO di CUMIA Mariano, id. id.
» CACCIANDRA Giuseppe, Savoia cavalleria.
» BARBANTINI Tommaso, lancieri Vitt. Emanuele.
Capitano GROPPALLO Costantino, id. id.
Ten. col. di S. MARZANO Carlo, Piemonte Reale cavalleria.
» CAFFARATTI Ettore, id. id.
Maggiore MORIGI Giorgio, cavalleggeri di Saluzzo.
» MAPELLI Carlo, id. Alessandria.
Capitano RUSPOLI Narescotti Carlo, id. id.
» SEQUI Luigi, id. id.
» CIRILLO Emilio, lancieri di Novara.

Capitano NISCO Enrico, cavalleggeri di Monferrato.
» FONTANA Fausto, divisione fanteria del Metauro.
» BACCA Baldo, id. id. del Pasubio.

Arma di artiglieria.

Capitano RASPANTI Pietro, 1° artiglieria di divisione di fanteria.
» GALLI Francesco, 4° id. id. id. id.
Maggiore LANTIERI de PARATICO Simeone, 5° id. id. id. id.
Capitano BORGHINI Vincenzo, 5° id. id. id. id.
Tenente RICCARDI Carlo, 5° id. id. id. id.
» GAMERRA Giampaolo, 5° id. id. id. id.
Capitano PERSICHILLI Filippo, 8° id. id. id. id.
» MARZIANO Luigi, 12° id. id. id. id.
» TORCHIARULO Francesco, 14° id. id. id. id.
» RAMBERTI Alberto, 14° id. id. id. id.
Maggiore MUSTILLI Amedeo, 17° id. id. id. id.
Capitano ARNONE Vincenzo, 17° id. id. id. id.
Tenente ROSSI Mario, 24° id. id. id. id.
Capitano BARENDSON Gustavo, 27° id. id. id. id.
» ANTONINI Piero, 27° id. id. id. id.
Tenente ARGENTON Mario, artiglieria di divisione celere.
» INGARGIOLA Attilio, acc. art. gen.
Maggiore MARSILI Agostino, servizio ippico e veterinario.
» DUSMET Fulco, id. id. id.

Si ricorda che agli ufficiali di cui sopra è fatto formale obbligo di provvedersi entro un mese, dalla data della presente, — qualora non ne siano già in possesso — del cavallo relativo, il quale dovrà, naturalmente, possedere tutti i requisiti prescritti.

Le razioni straordinarie di foraggio sono concesse per la durata di un anno solare.

Dal 1935 in poi, il 15 novembre di ogni anno, gli ufficiali interessati dovranno inoltrare, tramite gerarchico, all'ispettorato delle truppe celeri le domande tendenti ad ottenere la conferma o la nuova concessione della razione straordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 827. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi per la preparazione tecnica degli ufficiali dell'arma di fanteria sulle armi ed esplosivi.** — (Ispettorato di fanteria). — 18 ottobre 1934 - Anno XII.

1. — Il 1° dicembre 1934 avranno inizio i corsi di preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi per ufficiali in S.P.E. dell'arma di fanteria.

Il numero degli ufficiali da ammettersi è di:

uno per ogni divisione di fanteria;

uno per ogni comando superiore di truppe alpine;

uno per ogni reggimento di bersaglieri di numero dispari.

Gli ufficiali saranno comandati di autorità e scelti tra i tenenti anziani ed i capitani meno anziani che abbiano, di massima, già comandato il reparto e che si distinguono per il complesso delle loro qualità morali, militari, d'istruzione e che dimostrino speciale passione per lo studio delle armi.

2. — I corsi, intercalati da soggiorno presso stabilimenti militari e visite a stabilimenti civili di produzione di materiale da guerra, avranno il seguente sviluppo:

il primo, di 4 mesi, dal 1° dicembre 1934 al 31 marzo 1935, con carattere tecnico, presso l'ispettorato di artiglieria;

il secondo, di 3 mesi, dal 1° luglio al 30 settembre 1935, di carattere applicativo, presso l'ispettorato di fanteria (sezione esperienze).

Il soggiorno agli stabilimenti militari sarà così suddiviso:

fabbrica d'armi R. E. (Terni) per la durata di 28 giorni;

polverificio R. E. (Liri) per la durata di 25 giorni;

pirotecnico R. E. (Capua) per la durata di 17 giorni.

La visita ai principali stabilimenti civili avrà la durata di 20 giorni.

3. — I corsi saranno diretti dal generale di brigata SOMMA Umberto e comprenderanno le materie di insegnamento stabilite dai programmi schematici indicati nello allegato alla circolare n. 142 del *giornale militare* 1933, dispensa 15.

Gli insegnamenti delle materie descritte nella parte 1ª dell'allegato alla circolare di cui sopra, saranno svolti da

ufficiali tratti dall'ispettorato di artiglieria e dalla direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni; quelli delle materie descritte nella parte 2ª, saranno svolti dal capo della sezione esperienze e dai direttori degli stabilimenti militari.

4. — Alla fine del primo corso, apposita commissione, da nominarsi dall'ispettorato dell'artiglieria, sottoporrà gli ufficiali frequentatori ad un esame per l'accertamento della loro idoneità a seguire, col maggiore profitto il corso applicativo presso l'ispettorato di fanteria e gli stabilimenti militari.

Coloro che in tale esame, saranno dichiarati non idonei e coloro che, comunque, durante lo svolgimento del corso dimostrassero di ricavare scarso profitto dagli insegnamenti che verranno impartiti, dovranno essere rimandati, in qualunque momento, ai corpi di provenienza, su proposta fatta all'ispettorato della fanteria. Il risultato degli esami dovrà essere trasmesso a detto ispettorato.

5. — Al termine del secondo corso, ogni direttore di stabilimento ed il capo della sezione esperienze per fanteria compileranno per ciascuno ufficiale un rapporto informativo che, insieme con il risultato degli esami già sostenuti alla fine del primo corso, servirà all'ispettorato della fanteria per determinare le graduatorie di merito.

6. — Gli ufficiali comandati al corso saranno segnalati dai comandi di corpo d'armata non oltre il 10 novembre 1934, all'ispettorato di fanteria. Le segnalazioni nominative saranno accompagnate dai rispettivi libretti personali.

Il nome degli ammessi a frequentare i corsi verrà pubblicato in apposita circolare del *giornale militare*.

7. — Gli ufficiali ammessi ai corsi si presenteranno alle ore 10 del 30 novembre 1934 all'ispettorato di fanteria.

Saranno amministrati dalla direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni.

8. — Durante i corsi non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia.

9. — Il trattamento economico, da corrispondere per la durata di ciascuno dei due corsi agli ufficiali provenienti da sede diversa da quella ove si svolgono i corsi è quello

stabilito dal n. 328 del foglio d'ordine, disp. 22 del 24 settembre c. a.

Durante i soggiorni presso stabilimenti militari e visite a stabilimenti civili, compete loro la normale indennità di soggiorno stabilita dalle disposizioni vigenti.

In nessun caso gli ufficiali frequentatori dei corsi avranno diritto alla indennità di tramutamento.

10. — La frequenza ai corsi e la graduatoria di merito dovranno essere iscritte sulla parte 1ª del libretto personale degli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

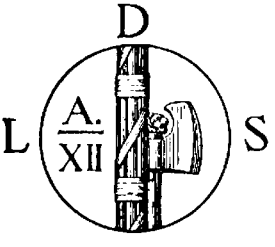
NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 30 settembre 1934-XII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Arezzo.....	Stia e Pratovecchio, riuniti con R. decreto 21 gennaio 1929 n. 109, nell'unico comune di Pratovecchio-Stia, sono ricostituiti in comuni distinti. Della circoscrizione del comune di Stia fanno parte la frazione Papiano e la località Ponte d'Arno già appartenenti al comune di Pratovecchio. La zona di territorio, già appartenente al comune di Stia, compresa fra il fiume Arno, i fossi Vincena ed Asinaia ed il confine della provincia di Firenze, fa parte della circoscrizione del comune di Pratovecchio.	n. 1435 12 luglio 1934	214

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Padova	Il comune di San Pietro Montagnon è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Montegrotto Terme ».	n. 1436 27 luglio 1934	214
Genova	Il comune di S. Rufino di Leivi è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Leivi ».	n. 1471 10 agosto 1934	221
La Spezia . . .	Il comune di Vezzano Ligure è autorizzato a mutare la denominazione della frazione Vallerano in quella di « Valeriano Lunense ».	n. 1478 3 agosto 1934	222

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni emanate in calce alle dispense del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.



PREZZO L. 2 —

(7102378) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª — 1934 - ANNO XII — 20 OTTOBRE

SOMMARIO



26 OTT. 1934

PARTE PRIMA

N. 828 - 18 ottobre 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 3535

» 829 - 18 ottobre 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria . . . . . » 3545

PARTE PRIMA

Circolare N. 828. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi per ufficiali in congedo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Gabinetto). — 18 ottobre 1934 – Anno XII.

1. — *Generalità sui corsi.*

A) Hanno lo scopo di conferire ai sottotenenti, tenenti e capitani di complemento in congedo, da assegnare alle unità di prima linea, una buona conoscenza dei materiali dell'arma cui appartengono e l'idoneità all'impiego del reparto corrispondente al grado superiore, in una situazione tattica normale, esercitandoli per quanto possibile al comando effettivo del reparto.

B) Constano di:

un corso di istruzione;

un periodo di esercitazioni.

Dovranno essere svolti durante il primo ciclo di addestramento, ora in corso, ed avere termine verso la metà di aprile.

La loro organizzazione ed alta sorveglianza compete ai comandi di corpo d'armata i quali:

ne stabiliranno la data di inizio — tenuto conto delle particolari caratteristiche di ciascuna regione — e le modalità di svolgimento in relazione ai fondi disponibili ed alle altre possibilità pratiche;

provvederanno perchè si effettuino con programmi inspirati a criteri eminentemente pratici, onde trarne il massimo rendimento;

cureranno che gli ufficiali, compresi nei limiti di età ed anzianità in appresso indicati, siano avvertiti che per

aver titolo all'avanzamento devono, secondo le nuove disposizioni:

a) o partecipare al corso per ufficiali in congedo, organizzato e svolto con le modalità indicate al n. II della presente circolare;

b) o partecipare (previa domanda) al corso speciale di cui al successivo n. III.

I sottotenenti, tenenti o capitani di complemento, che rivestono il grado di ufficiale della milizia confinaria, sono dispensati dalla frequenza del corso di istruzione, ma non dal periodo di esercitazioni.

Limiti di età e di anzianità fissati per gli ufficiali di complemento delle unità di 1ª linea che debbono frequentare il corso di istruzione ed il successivo periodo di esercitazioni, per ottenere titolo all'avanzamento.

ARMA	CAPITANI		TENENTI		SOTTOTENENTI	
	età	anzianità	età	anzianità	età	anzianità
Fanteria	fino al 45° anno compreso	31 ottobre 1917 fino a GABALDI Ugo di Giovanni pag. 87 annuario 1930	fino al 40° anno compreso	21 giugno 1918	fino al 40° anno compreso	31 dicembre 1931
Cavalleria		5 dicembre 1926		25 aprile 1929		31 dicembre 1931
Artiglieria		25 aprile 1929 fino a FIORINI Leonetto pag. 113-1 annuario 1930		20 novembre 1918 fino a REGAZZI Cesare pag. 390-1 annuario 1930		31 dicembre 1931
Genio.		31 dicembre 1929		25 aprile 1929 fino a PERUCCA Secondo pag. 913-2 annuario 1930		31 dicembre 1931

C) Vi potranno partecipare — fino ad un massimo che consenta una istruzione proficua – anche ufficiali di età ed anzianità diverse da quelle indicate e gli ufficiali della M.V.S.N. che desiderino inscriversi.

D) Per la formazione dei corsi si terranno presenti le seguenti direttive, adattandole alle particolari esigenze di ciascun corpo d'armata, sentiti, ove occorra, i capi sezione della U.N.U.C.I.:

1) Verranno istituiti laddove si raggiunga almeno l'aliquota di 15-20 ufficiali in congedo inscritti, compresi gli ufficiali della M.V.S.N.

Di massima, ciascun corso non dovrà accogliere più di 50 frequentatori:

2) Saranno, finchè possibile, effettuati corsi per arma e per grado, anzichè misti. Nei piccoli centri, ove il numero degli inscritti risultasse esiguo, potrà essere costituito un corso unico, durante il quale verrà dato maggiore sviluppo alle istruzioni dell'arma maggiormente rappresentata; istruzioni principali delle altre armi saranno impartite, in determinate giornate, da appositi ufficiali.

Gli ufficiali di cavalleria, ove non fosse conveniente istituire per loro un corso separato, prenderanno parte al corso con quelli di fanteria.

Agli ufficiali di cavalleria e di artiglieria, pei quali è di obbligo, ai fini dell'avanzamento, la frequenza al corso e periodo di istruzione, potrà essere impartita, là dove possibile, qualche istruzione di equitazione.

3) Si svolgeranno nelle località nelle quali esistano comandi o uffici che possano fornire ufficiali istruttori, e a preferenza in quelle nelle quali abbiano sede reparti di truppa da impiegare nelle istruzioni di carattere pratico.

In località non sedi di truppa o di comandi, nelle quali si possa raccogliere un buon numero di inscritti, si effettueranno corsi a base di riunioni di carattere *didattico applicativo*, sotto la direzione di un ufficiale superiore da inviare sul posto, di volta in volta, con il materiale necessario: riunioni che saranno integrate e concluse con l'intervento a qualcuna delle esercitazioni con truppe, predisposte nei presidi più vicini per gli altri ufficiali in congedo.

4) Vi saranno preposti ufficiali superiori che per spirito di comprensione, per senso pratico e competenza diano particolare affidamento.

Per più corsi in una stessa sede, un ufficiale generale o colonnello avrà l'incarico della direzione.

II. — *Corso d'istruzione e periodo di esercitazioni.*

Corso d'istruzione. — Comprenderà una parte *applicativa* (almeno una diecina di istruzioni - possibilmente quindici - di carattere pratico, *preferibilmente* con quadri e con truppe) ed una parte *illustrativa* (altra diecina di riunioni, in genere serali) durante la quale si avrà modo di fornire, ogni volta che se ne presenti l'occasione, le relative ed opportune nozioni teoriche.

Durante lo svolgimento della parte applicativa saranno eseguite esercitazioni di tiro con mitragliatrici, tiri col cannone da 65/17 per fanteria, lancio di bombe a mano ed esercitazioni con mezzi chimici.

Nelle località sedi dei centri automobilistici e dei loro distaccamenti dovranno essere svolte, agli ufficiali destinati alle unità automobilistiche, speciali istruzioni per far conoscere i nuovi materiali e le relative norme di impiego. A tali istruzioni dovranno essere dedicate non meno di 6 delle riunioni stabilite per il corso dell'arma alla quale i suddetti ufficiali appartengono.

La scelta dei giorni e delle ore per lo svolgimento delle istruzioni pratiche e per le riunioni illustrative sarà fatta prendendo accordi con le sezioni dell'U.N.U.C.I., onde adattarsi alle diverse situazioni personali degli ufficiali in congedo e agli eventuali incarichi cui essi siano chiamati come appartenenti alla M.V.S.N., specie se addetti all'istruzione premilitare.

Periodo di esercitazioni. — Si svolgerà dopo il termine del corso di istruzione e consisterà nello svolgimento di almeno cinque esercitazioni pratiche (di massima domenicali) con la partecipazione di tutti gli ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione e di quelli appartenenti alla milizia confinaria che sono dispensati dal corso medesimo.

Le esercitazioni predette, dirette dagli stessi ufficiali istruttori del corso precedentemente effettuato e svolte sem-

prechè possibile con l'intervento di truppe opportunamente inquadrate, oppure con i quadri, avranno lo scopo di:

consentire agli ufficiali frequentatori del corso di istruzione di addestrarsi praticamente nel comando del reparto;

dar modo agli istruttori di rendersi conto del profitto tratto dagli ufficiali e della loro idoneità a rivestire il grado superiore.

Gli ufficiali, compresi nei limiti indicati al n. I, che abbiano già frequentato almeno un precedente corso invernale per ufficiali in congedo e che non siano stati successivamente richiamati in servizio alle armi, possono acquistare titolo all'avanzamento frequentando soltanto questo periodo di esercitazioni.

III. — *Speciale corso d'istruzione e periodo di esercitazioni previo richiamo in servizio.*

A senso delle disposizioni contenute nell'art. 68, comma *b*) delle « Norme per la prima applicazione della legge sull'avanzamento » (circ. 510 *giornale militare* c. a.) l'ufficiale che non abbia potuto frequentare il corso d'istruzione, o di periodo di esercitazioni, od entrambi, potrà fare domanda di essere richiamato in servizio senza assegni per un periodo di 12 giorni presso reggimenti designati da ciascun comando di corpo d'armata, per prendere parte durante il suddetto richiamo:

ad uno speciale corso di istruzione . . . . . } da svolgere entro il 15 aprile p. v.
ad un successivo periodo di esercitazioni . . . . . }

Norme e programmi per lo svolgimento degli ora detti corso di istruzione e periodo di esercitazioni — ai quali potranno essere ammessi anche gli ufficiali della M.V.S.N. istruttori dei corsi premilitari — saranno in seguito comunicati.

IV. — *Disposizioni varie.*

1) Gli ufficiali di complemento in congedo, compresi nei limiti di azianità indicati al precedente n. I, dovranno vestire l'uniforme durante le istruzioni pratiche o le eser-

citazioni; ad ogni modo il comando effettivo di reparto non potrà essere assunto che dagli ufficiali in uniforme.

2) I direttori dei corsi comunicheranno le eventuali assenze degli ufficiali in congedo, dalle lezioni o dalle esercitazioni ai capi delle sezioni U.N.U.C.I., i quali ne informeranno le amministrazioni da cui gli ufficiali medesimi dipendono.

3) Gli ufficiali, come indicato al n. 21 del regolamento di disciplina, durante le lezioni ed esercitazioni, sono considerati in servizio; senza diritto ad assegni nè ad indennità.

4) I rapporti informativi, di cui è detto nel § 37, ultimo comma, del regolamento per i documenti caratteristici, saranno compilati, al termine dei corsi e successivi periodi di esercitazioni, per tutti gli ufficiali che vi hanno partecipato.

Detti rapporti, per gli ufficiali in congedo appartenenti alla M.V.S.N. verranno trasmessi oltre che alle autorità dell'esercito, anche, ed in unico esemplare, a quelle della M.V.S.N. dalle quali ciascun ufficiale dipende. Per gli altri ufficiali della M.V.S.N. verrà compilato un rapporto, in semplice copia, da trasmettere alla competente autorità della milizia stessa.

5) Gli ufficiali in congedo inscritti ai corsi avranno diritto alla tariffa del 70 % (circ. 370 *giornale militare* 1928 - § 10, lett. *c*) nei viaggi effettuati in ferrovia:

a) per intervenire ad esercitazioni svolte durante i corsi;

b) per recarsi dalle sedi di abituale residenza a quelle dei corsi.

Le spese di cui alla lettera *a*) saranno a carico dell'amministrazione militare; quelle di cui alla lettera *b*) saranno rimborsate, alla fine dei corsi, ai soli ufficiali che abbiano preso parte ad almeno due terzi delle esercitazioni ed a metà delle riunioni.

Il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dalla sede di abituale residenza a quelle dei corsi deve essere effettuato anche a quegli ufficiali che, risiedendo in paesi senza ferrovia — o aventi speciali ubicazione — siano costretti a valersi, per intervenire ai corsi, di altri mezzi di trasporto. Tale rimborso sarà effettuato in base alla tariffa ufficiale dei vari servizi pubblici e secondo il percorso più breve.

6) I comandi di corpo d'armata saranno coadiuvati nella istituzione dei corsi dalle sezioni dell'U.N.U.C.I., che:

svolgerà opera di propaganda, mettendo in rilievo quanto è precedentemente detto;

farà noto che saranno esclusi dalle riduzioni ferroviarie stabilite per i soci dell'U.N.U.C.I. gli ufficiali che, avendo obbligo e possibilità di frequentare i corsi li disertino per scarsa comprensione degli alti doveri degli ufficiali in congedo;

riceverà le iscrizioni, indirà le riunioni e trasmetterà agli ufficiali in congedo inscritti le comunicazioni necessarie;

concorrerà a fornire i locali ed i mezzi non militari eventualmente occorrenti;

disporrà infine per la distribuzione agli ufficiali dei regolamenti, delle carte topografiche e dei materiali di cancelleria.

7) I comandi di corpo d'armata comunicheranno a questo ministero:

a) *per il 1° dicembre prossimo*:

al gabinetto ed al comando del corpo di S. M., il numero dei corsi indetti, le rispettive sedi, il numero degli ufficiali inscritti a ciascuno di essi e il fabbisogno preventivo di fondi strettamente occorrenti per l'eventuale impiego di mezzi automobilistici e ferroviari e per il rimborso delle spese di viaggio di cui è precedentemente detto, in relazione ai corsi istituiti ed al numero di ufficiali in congedo inscritti;

alla direzione generale d'artiglieria ed alla direzione del servizio chimico, rispettivamente, le munizioni e gli artifizi necessari per le esercitazioni pratiche;

b) *per il 1° giugno* 1935: al gabinetto e al comando del corpo di S. M., le osservazioni compiute durante i corsi e le eventuali proposte per i corsi futuri.

Ricordo che l'ufficiale che non frequenti i corsi d'istruzione ed i periodi di esercitazione per lui stabiliti è considerato come se avesse rinunciato all'avanzamento e quindi giudicato non prescelto.

Nello specchio di avanzamento le autorità giudicatrici faranno perciò menzione della mancata partecipazione al corso di istruzione o al periodo di esercitazioni, o ad entrambi.

Sia da tutti tenuto ben presente quanto venne già comunicato nell'analoga circolare dello scorso anno e cioè che:

« *l'efficienza dell'esercito di guerra risiede sopratutto nella preparazione dei quadri in congedo, donde la necessità ed il dovere di dedicare ogni maggior cura a questi centri di addestramento guerriero, utilizzando per tale altissimo scopo la collaborazione di due formidabili forze del Regime: la Milizia della rivoluzione e la U.N.U.C.I., il cui capo è il Segretario del Partito Nazionale Fascista* ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 829. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 ottobre 1934 - Anno XII.

I corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari sono così organizzati:

Specie e durata dei corsi.

1. — Due periodi preliminari — da svolgersi presso le università del Regno, in due successivi anni accademici — ciascuno dal 15 novembre al 15 aprile.

Un unico periodo applicativo, da compiersi, dopo il 2° periodo preliminare — presso le scuole allievi ufficiali di complemento, o i reggimenti scuola — dal 5 luglio al 20 novembre.

I periodi preliminari saranno istituiti presso le università dove si raggiunga nelle inscrizioni al primo periodo preliminare il numero di almeno 15 studenti fisicamente idonei.

Programmi e materie d'esame.

2. — Durante i vari periodi, preliminari ed applicativo, saranno svolte materie di insegnamento ed istruzioni pratiche, stabilite da appositi programmi, compilati dal comando del Corpo di S. M.

L'accertamento del profitto si effettuerà attraverso interrogazioni, esercitazioni ed apposita valutazione in punti.

Alla fine di ciascun periodo verrà pure assegnato un punto di attitudine militare.

3. — Per ciascun allievo verrà compilata una schedina caratteristica, dalla quale dovranno risultare le assenze dalle lezioni e dalle esercitazioni, le eventuali punizioni disciplinari, le votazioni riportate, il punto di attitudine ed i punti ottenuti agli esami, sia nei periodi preliminari, sia nel periodo applicativo.

Le schedine verranno compilate e tenute dai comandi dei reparti universitari, durante i periodi preliminari, per es-

sere, poi, trasmesse, all'inizio del periodo applicativo, alle scuole allievi ufficiali, o reggimenti-scuola, ai quali gli studenti saranno destinati.

Nella classificazione degli allievi ufficiali, dopo gli esami finali al termine del periodo applicativo, sarà tenuto conto anche dei punti riportati alla fine dei periodi preliminari e di quanto particolarmente è indicato nelle schedine caratteristiche, circa l'assiduità, la disciplina e l'attitudine di ciascun allievo.

4. — La direzione dei corsi preliminari è devoluta ai comandi di corpo d'armata, ai quali dovranno far capo i comandi della milizia universitaria, per quanto ha tratto alla attuazione, da parte loro, delle presenti norme.

In pieno accordo con i comandi di corpo d'armata, anche l'ispettore generale dei reparti universitari ha facoltà di ispezionare i corsi durante i periodi preliminari.

I comandi di corpo d'armata prevvederanno:

1) alla scelta degli insegnanti ed istruttori, designando:

a) *per l'insegnamento delle materie tecnico-militari*: ufficiali superiori dell'esercito, particolarmente adatti e di cui non sia prevista, per la durata del periodo, alcuna eventualità di trasferimento;

b) *per le istruzioni pratiche, le lezioni teoriche sui regolamenti di disciplina e codice penale e le lezioni di coltura fascista*: ufficiali della M.V.S.N. (detti ufficiali saranno nominati su proposta dell'ispettore generale dei reparti universitari).

Pure tra gli ufficiali della M.V.S.N. saranno nominati insegnanti sostituti di quelli indicati alla lettera *a*), con l'obbligo di seguirne le lezioni, in modo da poterli agevolmente sostituire in caso di assenza momentanea;

2) alla nomina delle commissioni di esame alla fine dei periodi preliminari, come è detto al n. 23 seguente.

5. — I comandi di corpo d'armata, mediante accordi con i rettori delle università, stabiliranno i giorni e le ore in cui avranno luogo le lezioni e le esercitazioni, tenendo presente l'opportunità di:

inserire le materie teorico-militari negli orari universitari delle varie facoltà, fissando per il loro svolgimento,

dove è possibile, apposite ore settimanali, durante le quali non abbiano luogo altre lezioni;

lasciare libere almeno alcune domeniche, come pure, almeno un pomeriggio settimanale, da poter dedicare alle istruzioni militari;

contemperare le esigenze delle istruzioni con le condizioni di ambiente di ciascuna sede (numero degli studenti che non risiedono nella città, numero degli studenti, impiegati, ecc.).

6. — La direzione del corso applicativo spetta ai comandi di corpo d'armata aventi giurisdizione sulle scuole, presso le quali detto corso si compie.

Durante il suddetto periodo sarà effettuato un campo d'arma, di durata di 25-30 giorni.

Ammissione ai corsi.

7. — Potranno essere ammessi al primo periodo preliminare — gli studenti, anche se fuori corso o laureandi, che non abbiano compiuto e non compiano il 26° anno di età entro il 1° aprile dell'anno successivo a quello nel quale detto periodo si inizia.

Al suddetto periodo potranno essere ammessi pure gli allievi riprovati agli esami nel primo periodo preliminare dei corsi precedenti, o che non abbiano, comunque, completato il periodo preliminare stesso.

Potranno essere ammessi a ripetere il secondo periodo preliminare, su apposita istanza al competente comando di corpo d'armata, gli allievi, che abbiano già frequentato detto periodo in un corso precedente, ma non lo abbiano potuto, per qualsiasi motivo, completare.

Non potranno essere ammessi ai corsi indetti con la presente circolare i giovani, che il ministero abbia eventualmente esclusi da un corso precedente, normale o per studenti universitari.

8. — Entro il 10 novembre di ciascun anno i comandi di corpo d'armata comunicheranno al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) il numero degli studenti

inscritti al 1° periodo preliminare, con l'indicazione della idoneità specifica all'arma, o specialità, da ciascuno prescelta. In base a tale segnalazione, il ministero determinerà la ripartizione numerica degli allievi fra le varie armi e specialità.

Domande di ammissione.

9. — Gli studenti che desiderano inscriversi al primo periodo preliminare dovranno indirizzarne domanda, in carta da bollo da lire 3, al comando di corpo d'armata, nella cui sede è l'università alla quale sono inscritti, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Poichè nei riguardi degli aspiranti ai corsi sono stati già acquisiti, all'atto della loro inscrizione alla M.V.S.N., il certificato penale e quello di buona condotta morale e politica — al pari delle informazioni dell'arma dei CC. RR. e di quelle della R. questura — tali documenti non dovranno essere più richiesti a corredo delle rispettive domande.

Alle istanze stesse dovranno, invece, unirsi, oltre il certificato dell'istituto, attestante la facoltà cui ciascun studente è inscritto e l'anno di corso di appartenenza, i seguenti documenti:

A) *Per gli aspiranti non ancora arruolati*:

a) estratto dell'atto di nascita, che, secondo è prescritto dal R. decreto n. 1101, del 25 agosto 1932, deve intendersi il riassunto dell'atto originale di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza dell'aspirante (o dalla persona all'uopo delegata), oppure dall'autorità diplomatica o consolare, se l'aspirante sia residente all'estero. Questo certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella della presente circolare e non può essere sostituito con altri ritenuti analoghi (atto notorio, ecc.);

c) atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

B) *Per i giovani della leva in corso,* compresi i rimandati di leve precedenti:

a) tutti i documenti elencati alla lettera *A*), se non siano stati ancora arruolati;

b) i documenti indicati alla lettera *A*), meno l'atto di consenso, se siano stati già arruolati;

(*) *Per i militari in congedo illimitato*: il foglio di congedo illimitato e i documenti contemplati alle lettere *a*) e *b*) della lettera *A*).

Le domande stesse, corredate di tutti i documenti necessari, dovranno essere presentate ai comandi di reparti universitari di pertinenza degli aspiranti, i quali le trasmetteranno di urgenza al comando del distretto militare nella cui circoscrizione ha sede l'università frequentata dall'aspirante. Spetta ai detti comandi di distretto di provvedere sia per le visite, sia per la richiesta della dichiarazione del casellario giudiziale mod. 44, nonchè ai competenti uffici, di notizie precise sulla posizione di leva dei singoli aspiranti, trasmettendo, quindi, il tutto al comando del corpo d'armata competente.

Nelle domande dovrà essere indicato: distretto, data e località di nascita ed arma preferita.

Gli studenti, nell'indicare l'arma preferita, dovranno tenere presente che l'assegnazione degli allievi ufficiali di complemento alle varie armi viene fatta, oltre che sulla base dell'attitudine fisica e limitatamente alla disponibilità dei posti, anche secondo i seguenti criteri:

a) gli studenti delle regie scuole di ingegneria, dei regi politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono assegnati alle armi di artiglieria e del genio, con la limitazione prevista dal 2° comma del n. 12;

b) gli studenti delle altre facoltà sono assegnati alle armi di fanteria, o di cavalleria.

Quelli delle facoltà di medicina, chimica-farmacia e medicina veterinaria, come pure gli studenti della facoltà di farmacia, già laureati in chimica e quelli della facoltà di chimica, già laureati in farmacia, non potranno essere ammessi ai corsi di che trattasi. Essi dovranno frequentare, al termine degli studi universitari, gli appositi corsi presso la scuola di applicazione di sanità militare di Firenze (se laureati in medicina, o chimica-farmacia), e presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, (se laureati in medicina-veterinaria).

I giovani, però, che per età si trovino in condizione di non poter conseguire la laurea prima del 26° anno, potranno

essere ammessi ai corsi universitari, ma soltanto nell'arma di fanteria.

E' da tenere presente, ad ogni modo, che l'obbligo di seguire gli speciali corsi dei corpi sanitario e veterinario sussiste anche per quegli studenti inscritti nelle facoltà su accennate, i quali vengano a compiere il 26° anno di età dopo la sessione estiva di esami utile per il conseguimento della laurea e prima di quella autunnale.

Quegli studenti delle anzidette facoltà, che comprovino di avere abbandonati gli studi stessi da almeno un anno, non intendendo continuarli, potranno essere ammessi ai corsi universitari, previ i più accurati accertamenti, da compiersi a mezzo dei comandi di legione dei CC. RR., circa la sussistenza della ricordata circostanza.

Potranno, altresì, essere ammessi ai corsi universitari gli studenti delle ripetute facoltà, i quali siano ascritti a ferma minore di secondo e terzo grado, od a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore agli otto mesi, od a ferma minima, che non intendano obbligarsi a frequentare l'intero corso del corpo sanitario, o del corpo veterinario, ed a prestare servizio da aspirante ufficiale e da sottotenente di complemento fino al compimento della rispettiva ferma, e per un tempo, comunque, non inferiore a tre mesi.

10. — I comandi di corpo d'armata decideranno in merito alle domande con le stesse norme fissate per i corsi allievi ufficiali di complemento normali.

L'ammissione al primo corso preliminare è definitiva. Perciò tutte le pratiche relative all'ammissione al detto corso dovranno essere compiute tempestivamente, e, in ogni caso, prima della data stabilita per l'apertura del corso stesso. La decisione di ammissibilità non potrà, salvo fatti nuovi verificatisi nel frattempo, essere ripetuta per la ammissione al secondo corso preliminare, od al corso applicativo.

11. — La visita medica, da subirsi presso i comandi di distretto, dovrà accertare per ciascun aspirante:

a) l'idoneità generica al servizio;

b) l'idoneità specifica all'arma o specialità.

12. — L'assegnazione alle varie armi sarà effettuata all'inizio del primo periodo preliminare, secondo le disposi-

zioni vigenti per gli allievi dei corsi normali, purchè il numero degli aspiranti ad una determinata arma sia non inferiore a 5 studenti, e nella sede — o nelle immediate vicinanze — dell'università ove si svolge il corso, vi sia un reparto dell'arma stessa.

Se gli aspiranti ad una determinata arma siano in numero inferiore ai 5, o se il corso d'arma non possa effettuarsi per mancanza di reparti di essa nella sede dell'università — o vicinanze — gli aspiranti a detta arma saranno, invece, assegnati a uno degli altri corsi che si effettuano.
Pertanto:

a) l'assegnazione all'arma di fanteria sarà consentita agli allievi di tutte le università;

b) l'assegnazione alle altre armi sarà effettuata solo se nella sede — o nelle immediate vicinanze — dell'università dove si svolge il corso vi sia un reparto dell'arma stessa.

L'assegnazione, però, all'artiglieria di divisione di fanteria ed alla cavalleria — sarà, di massima, consentita solo agli allievi delle università, sede di corpi o reparti di arma a cavallo e previo, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, un esperimento pratico di equitazione, da effettuarsi secondo le norme della circolare 593 *giornale militare* 1930.

Di massima, l'eventuale assegnazione alle singole specialità (limitata a bersaglieri, alpini, artiglieria di divisione di fanteria, artiglieria alpina, zappatori-artieri e minatori, telegrafisti e radiotelegrafisti) sarà effettuata in prossimità dell'inizio del periodo applicativo.

13. - I comandi di reparti universitari hanno l'obbligo di segnalare gli eventuali cambi di residenza dei propri inscritti ai comandi di corpo d'armata della circoscrizione, cui appartengono, rispettivamente, l'università che gli inscritti stessi lasciano e quella che vanno a frequentare, al comando del distretto militare perdente ed al comando dei reparti universitari cui gli inscritti si trasferiscono.

Da parte loro, i comandi di reparti universitari che assumono in forza gli allievi di cui trattasi daranno assicurazione dell'avvenuta inscrizione ai comandi del distretto e del corpo d'armata nelle cui circoscrizioni essi reparti si trovano, come pure ai comandi di reparti universitari cui prima appartenevano gli inscritti trasferiti.

14. — Gli allievi dichiarati idonei alla fine del primo periodo preliminare saranno senz'altro assegnati al secondo periodo preliminare, a meno che dimostrino di trovarsi nella necessità di chiedere il rinvio ad un corso normale, nel quale caso spetta al competente comando di corpo d'armata di consentire.

Gli allievi dichiarati idonei alla fine del secondo periodo preliminare saranno senz'altro iscritti al periodo applicativo nelle singole scuole allievi ufficiali di complemento, o reggimenti-scuola, che saranno indicate dal ministero della guerra.

L'ordine di presentazione alle scuole, presso le quali si svolgerà il periodo applicativo, sarà dato agli allievi dai comandi di corpo d'armata competenti, per il tramite dei comandi dei reparti universitari.

Impianto dei fogli matricolari.

15. — L'impianto dei fogli matricolari e la iscrizione a ruolo dei giovani ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento universitari, che non abbiano ancora concorso alla leva, saranno effettuati, sulla base degli elementi forniti dai comandi di corpo d'armata, dal distretto militare al quale appartiene il comune sulle cui liste di leva i giovani stessi sono inscritti.

I distretti cureranno che i detti documenti matricolari (come pure quelli dei giovani che abbiano già concorso alla leva, ammessi agli indicati corsi) siano tenuti al corrente delle variazioni contemplate nel seguente numero, che saranno loro comunicate dai comandi suddetti, inerenti alla frequenza dei due periodi preliminari dei corsi in parola.

Qualche tempo prima dell'inizio del periodo applicativo, i distretti trasmetteranno i fogli matricolari degli ammessi a frequentare tale periodo, alle rispettive scuole, secondo l'indicazione che riceveranno dai comandi di corpo d'armata.

Dipendenza e posizione matricolare degli allievi.

16. — Con l'ammissione al primo corso preliminare i giovani vengono senz'altro arruolati nel R. esercito, qualora già non lo siano, ed acquistano la qualità di aspiranti allievi ufficiale di complemento.

17. — La data di arruolamento per coloro che non sono ancora arruolati corrisponde alla data di ammissione al corso, determinata dai comandi di corpo d'armata, o dal ministero della guerra.

18. — Ai fini disciplinari e matricolari gli allievi verranno considerati in congedo illimitato durante i due periodi preliminari ed in servizio alle armi durante il periodo applicativo.

19. — Le variazioni matricolari da inscriversi sui ruoli al riguardo degli allievi sono le seguenti:

Per gli allievi già arruolati:

« ammesso al primo periodo preliminare del corso allievi ufficiali di complemento, presso il comando della (legione, coorte autonoma, centuria autonoma), universitaria M.V.S.N. di . . . . . (data della partecipazione di ammissione al corso) ».

Per gli allievi non ancora arruolati:

« arruolato volontario, con ferma ordinaria e con rinuncia a far valere gli eventuali titoli a riduzione di ferma, a senso dell'art. 2 del R. decreto n. 3224, del 31 dicembre 1923, ed ammesso al primo periodo preliminare del corso allievi ufficiali di complemento presso il comando della (legione, coorte autonoma, centuria autonoma) universitaria M. V. S. N. di . . . . . (data della partecipazione di ammissione al corso) ».

All'atto della inscrizione al secondo periodo preliminare:

« ammesso al secondo periodo preliminare del corso allievi ufficiali di complemento presso il comando della (legione, coorte autonoma, centuria autonoma) universitaria M.V.S.N. di . . . . . (data della partecipazione di ammissione al corso) con l'obbligo di presentarsi, se idoneo, al periodo applicativo ».

All'atto dell'ammissione al periodo applicativo:

« ammesso al periodo applicativo dei corsi allievi ufficiali universitari presso la scuola allievi ufficiali di complemento di . . . . . e giunto lì . . . . . ».

20. — Durante l'anno accademico, gli allievi, come appartenenti alla milizia universitaria, per quanto concerne la

disciplina e la frequenza alle lezioni ed istruzioni militari dei periodi preliminari, dipenderanno dai comandi della milizia stessa.

Assenze.

21. — Gli studenti universitari, che avranno fatto un numero di assenze superiori ad $^1/_5$ delle lezioni ed esercitazioni, complessivamente, in uno dei periodi preliminari, od in quello applicativo, saranno dimessi dai corsi, e, qualora debbano ancora compiere un periodo di servizio militare di almeno 6 mesi, conserveranno l'obbligo di seguire per intero un corso normale, od un altro corso per studenti universitari.

Qualora, peraltro, ne facciano domanda al competente comando di corpo d'armata, potranno essere ammessi a ripetere il periodo dal quale sono stati dimessi. Nel caso di assenze di durata minore, non giustificate, i comandi di corpo d'armata giudicheranno se sia il caso di fare luogo ad una sanzione disciplinare, o di proporre al ministero la cessazione dalla qualità di allievo ufficiale di complemento universitario.

Tale cessazione potrà comportare l'immediato invio ad un corpo quale militare di truppa.

Rassegne.

22. — Nessuna nuova visita medica deve essere effettuata per il passaggio al secondo periodo preliminare, nè alcuna altra visita presso il distretto militare prima dell'ammissione al periodo applicativo.

Qualora, però, durante il tempo intercorrente tra l'ammissione al primo periodo preliminare e l'ammissione al periodo applicativo, l'allievo ritenga essergli venuta a mancare l'idoneità al servizio militare, potrà chiedere al competente distretto militare di essere sottoposto, con le norme consuete, a visita di rassegna.

Esami.

23. — Alla fine di ciascun periodo preliminare — non oltre il maggio — avranno luogo gli esami delle materie di insegnamento svolte in ciascun periodo.

Dopo il periodo applicativo svolto presso le scuole, avranno luogo gli esami sulle materie svolte durante il periodo stesso e si accerterà l'idoneità degli allievi al grado di aspirante ufficiale di complemento, secondo i criteri in vigore per i normali corsi allievi ufficiali e tenendo conto dei risultati ottenuti dagli allievi ufficiali alla fine dei precedenti periodi, come è detto al n. 3.

Per gli esami delle materie tecnico-militari, le commissioni esaminatrici saranno formate da un colonnello, *presidente*, dall'ufficiale superiore incaricato dell'insegnamento, da un altro ufficiale superiore, tutti del R. esercito, e dal comandante del reparto universitario di M.V.S.N., *membri*.

Possibilmente, nella designazione di tali ufficiali, si dovranno comprendere ufficiali delle scuole allievi ufficiali di complemento, o dei reggimenti-scuola.

Le commissioni d'esame sulle materie svolte presso le scuole sono formate secondo le « norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ».

Nelle votazioni di idoneità, in caso di parità, il voto del presidente avrà la prevalenza.

Nelle votazioni di classificazione ciascuno dei quattro componenti assegnerà ad ogni candidato idoneo, per ogni materia, un punto di merito da 10 a 20, e ad ogni candidato non idoneo un punto di merito da 0 a 9.

Il punto di esame sarà la media aritmetica dei punti assegnati dai quattro componenti la commissione.

24. — Gli allievi riprovati agli esami alla fine dei periodi preliminari saranno dagli stessi comandi di corpo d'armata ammessi a sostenere gli esami di riparazione nella seconda quindicina del mese di giugno.

Gli allievi riprovati in non più di due materie, al termine del periodo applicativo, saranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione nella prima quindicina del mese di gennaio dell'anno successivo.

Detti allievi ufficiali alla fine dei corsi verranno inviati in licenza senza assegni, con l'obbligo di ripresentarsi alle rispettive scuole nell'epoca dianzi indicata.

25. — Per gli allievi caduti in più di due materie, e per quelli che non conseguono la idoneità negli esami di seconda

sessione, le commissioni di avanzamento delle singole scuole hanno la facoltà di dichiarare idonei al grado di sergente quegli allievi, che abbiano dimostrato di possedere quel complesso di qualità militari, che si richiedono per le funzioni inerenti al grado di sottufficiale.

Detti giovani saranno inviati subito ad un corpo della stessa arma e specialità del corso seguìto, per completarvi i loro obblighi di servizio col grado suddetto, a meno che non chiedano ed ottengano di essere ammessi a fruire del ritardo del servizio militare.

Qualora, invece, non concorrano a favore degli allievi le condizioni sopra annunciate, essi dovranno completare i loro obblighi di servizio col grado di caporale.

Nomina ad ufficiale e servizio di prima nomina.

26. — Gli allievi, che alla fine del periodo applicativo saranno giudicati idonei al grado di aspirante ufficiale di complemento, saranno inviati ad un corpo, dove, col citato grado di aspirante, presteranno tre mesi di servizio.

Alla fine di tale periodo le commissioni di avanzamento dei reggimenti dovranno pronunciarsi sulla idoneità di ogni aspirante al grado di sottotenente, riferendone, quindi, di urgenza, al ministero.

Il grado di sottotenente sarà conferito con decreto Reale, al termine del terzo mese.

I non idonei al grado di sottotenente saranno trasferiti ad altro corpo, per compiervi, col grado d'aspirante, i rispettivi obblighi di ferma.

Il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento sarà prestato secondo le norme seguenti:

a) gli aspiranti ufficiali di complemento, che non abbiano compiuto il 26° anno di età e non abbiano completato il numero di anni scolastici stabiliti per ciascuna facoltà per conseguire la laurea, possono prestare il servizio di prima nomina, a loro scelta:

— o in un solo periodo continuativo, compreso il servizio da sottotenente, a cominciare dal 1° febbraio, al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui hanno ottenuto la nomina ad ufficiale di complemento;

— o in due periodi distinti, dei quali il primo, col grado di aspirante ufficiale di complemento, dal 1° luglio al 30 settembre, ed il secondo, col grado di sottotenente, dal 1° luglio al 31 ottobre, per ognuno dei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuto la nomina ad ufficiale di complemento;

b) gli aspiranti ufficiali di complemento, che abbiano compiuto il 26° anno di età, o abbiano completato il numero di anni scolastici stabiliti per conseguire la laurea nella facoltà alla quale sono inscritti durante il corso allievi ufficiali, devono prestare il servizio di prima nomina in un solo periodo, a cominciare dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno ottenuto la nomina ad ufficiale di complemento.

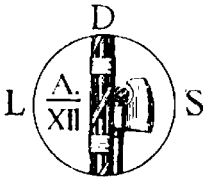
27. — Durante la licenza di fine corso, nell'attesa della pubblicazione del bollettino di nomina ad aspirante ufficiale di complemento, gli allievi continueranno ad essere considerati effettivi alle scuole.

Nel periodo di tempo compreso fra la pubblicazione del bollettino suddetto e l'inizio del servizio gli aspiranti ufficiali di complemento saranno considerati effettivi all'ente, al quale verranno assegnati all'atto della nomina, purchè essi abbiano chiesto di partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina stessa, e cioè a quello che avrà inizio il 1° febbraio 1936.

Gli aspiranti, invece, che inizieranno il loro servizio posteriormente alla data ora indicata, fino alla loro presentazione all'ente cui sono stati assegnati all'atto della nomina, saranno considerati effettivi al distretto di residenza.

28. — Per tutto quanto non è diversamente stabilito nella presente circolare devono applicarsi le disposizioni relative ai corsi allievi ufficiali di complemento normali.

Il Sottosegretario di Stato: Baistrocchi.



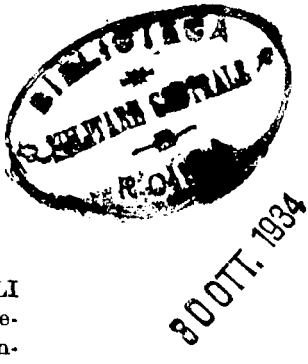
PREZZO L. 2 —

(7102897) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1934 - ANNO XII — 26 OTTOBRE



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 830 - **28 settembre 1934** - Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1673. - Autorizzazione, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale . . . . . » 3561

» 831 - **25 ottobre 1934** - Anno XII — DISCIPLINA MILITARE. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente agli ufficiali, in via transitoria, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale . . . . . » 3565

PARTE PRIMA

Circolare N. 830. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 1673. - Autorizzazione, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 28 settembre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 251, del 25 ottobre 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1930, n. 950, che estende agli ufficiali della Milizia nazionale forestale le disposizioni contenute nel testo unico suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare, in occasione del lieto evento nella Casa di S.A.R. il Principe di Piemonte, un provvedimento che consenta agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dispensati, a domanda, dall'obbligo della costituzione della rendita dotale, di cui al testo unico approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371 e successive modificazioni:

a) gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia nazionale forestale, i quali facciano domanda di contrarre matrimonio entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) coloro che, entro lo stesso periodo di tempo, acquistino diritto alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e facciano domanda di contrarre matrimonio;

c) i sottufficiali ammogliati che acquistino diritto alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel suindicato periodo di tempo.

La domanda di dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale è diretta al ministero competente e su di essa provvede il tribunale supremo militare nelle forme stabilite dall'articolo 9 del testo unico approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371.

Il matrimonio non può effettuarsi se non dopo la concessione del Regio assentimento di cui al testo unico predetto.

Per coloro i quali prestano servizio nelle colonie od all'estero il termine utile per la presentazione della domanda di matrimonio è di tre mesi.

Art. 2.

Coloro che, ai sensi del presente decreto, saranno dispensati dall'obbligo della costituzione della rendita dotale dovranno celebrare il matrimonio entro il periodo di validità del Regio assentimento (sei mesi). Trascorso tale termine le dispense concesse si intendono decadute.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 24 settembre 1934-XII, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 28 settembre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 133. — MANCINI.

N. 831. — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 23 settembre 1934, n. 1673, che consente agli ufficiali, in via transitoria, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

1. — L'ufficiale che desidera contrarre matrimonio senza l'obbligo della costituzione della rendita prescritta dal testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, deve presentare, direttamente al comandante del proprio corpo od al suo capo di servizio, non più tardi del 24 novembre 1931, la domanda indirizzata al ministero della guerra e scritta su carta da bollo da L. 5 (per gli ufficiali in servizio nelle colonie o all'estero, non più tardi del 24 dicembre 1931).

La domanda deve indicare con precisione il nome, il cognome, l'età della futura sposa; il nome, il cognome del padre della medesima, il loro domicilio e la loro condizione.

Se al matrimonio si oppongono impedimenti per ragioni di età o quelli indicati negli articoli 60, 62, 57 e 59 nn. 2 e 3 del codice civile, l'ufficiale deve indicarli, specificando, altresì, la data della domanda presentata alle autorità previste dal R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2233, per ottenere la dispensa a termini delle disposizioni vigenti.

Gli ufficiali di complemento già ammogliati, idonei, a norma delle vigenti disposizioni, ad essere nominati ufficiali in S.P.E., devono procedere analogamente per essere autorizzati a produrre al Tribunale Supremo militare la domanda su carta da bollo da lire quindici, oltre l'importo delle tasse che saranno specificate in seguito, al fine di ottenere la dichiaratoria di dispensa dal costituire la prescritta rendita.

2. — Alla domanda di R. assentimento deve essere allegato l'estratto dell'atto di nascita della promessa sposa.

Nel caso che l'ufficiale o la promessa sposa non abbia compiuto il 21° anno di età, dovrà essere allegato l'atto di consenso da parte dei rispettivi genitori, redatto in forma legale.

Tale documento sarà a suo tempo restituito all'ufficiale.

3. — Il comandante del corpo o capo di servizio apporrà sulla domanda la data di presentazione, il timbro di ufficio e la firma; e, raccolti gli opportuni elementi informativi, a mezzo dei CC. RR. e della R. prefettura, trasmetterà per via gerarchica la domanda stessa al ministero della guerra, esprimendo il suo motivato parere circa la convenienza della progettata unione. Analogamente sarà istruita e trasmessa la domanda degli ufficiali di complemento aspiranti al passaggio in S. P. E., alligandosi a quest'ultima istanza il certificato di matrimonio.

Ad ogni domanda dovranno unirsi i fogli contenenti le informazioni raccolte e lo stato di servizio dell'ufficiale, rigorosamente aggiornato.

4. — Le autorità superiori, per il tramite delle quali la domanda deve passare, vi aggiungeranno tutte le osservazioni che ravviseranno opportune, esprimendo il loro esplicito e motivato parere in proposito.

5. — Quando l'ufficiale che ha chiesto l'esonero dall'obbligo della rendita per contrarre matrimonio (o l'ufficiale di complemento aspirante alla nomina in S.P.E.) sarà autorizzato dal ministero a svolgere le conseguenti pratiche presso il Tribunale Supremo Militare, dovrà inviare direttamente alla cancelleria del detto Tribunale, entro il termine di due mesi prescritto dall'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 920:

a) domanda su carta da bollo da L. 15, con la quale dovrà chiedere di essere dispensato dall'obbligo della costituzione della rendita, avendo presentata la domanda di Regio assentimento entro il termine prescritto dal R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673;

b) vaglia postale o bancario, intestato o girato al cancelliere capo del tribunale supremo militare, dell'importo di L. 101,70 per le domande dei maggiori, primi capitani, capitani e primi tenenti; e dell'importo di L. 152,10 per le domande dei tenenti e sottotenti.

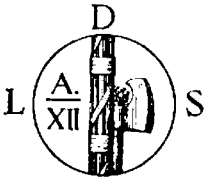
Per gli ufficiali subalterni dei CC. RR. e della R. guardia di finanza provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda e pei maestri di scherma del R. esercito o della R. guardia di finanza, per gli ufficiali del R. esercito i quali,

data la fonte di reclutamento da cui sono tratti, hanno la carriera limitata al grado di capitano, basterà sempre un vaglia dell'importo di L. 101,70.

6. — Gli ufficiali, che hanno già inoltrata domanda di R. assentimento e che sono stati già autorizzati a produrre al tribunale supremo militare le prove della sicurezza della rendita prescritta e non hanno ancora ottenuto la relativa declaratoria di idoneità, e gli ufficiali, che saranno autorizzati a produrre le prove anzidette in seguito, per domande di R. assentimento presentate anteriormente alla pubblicazione del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, potranno presentare o inviare domanda, entro il prescritto termine di due mesi dalla data della notifica del decreto ministeriale di autorizzazione, direttamente al tribunale supremo militare su carta da bollo da L. 15, per chiedere di essere dispensati dall'obbligo della costituzione della rendita, alligando un vaglia dell'importo di L. 101,70 o di L. 152,10 secondo le distinzioni di cui al precedente n. 5.

7. Copia della declaratoria del tribunale supremo militare sarà trasmessa, per cura del R. avvocato generale militare, al ministero della guerra, il quale provvederà per la concessione del R. assentimento e ne darà notizia all'interessato e al R. avvocato generale militare.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.



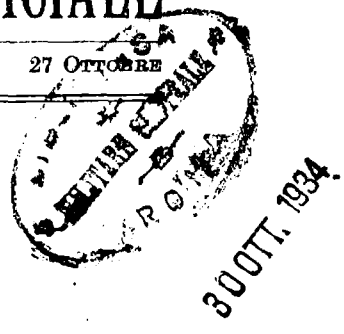
PREZZO L. 2 —

(7102897) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª 1934 - ANNO XII 27 OTTOBRE



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 832 - 20 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto n 1650. - Norme per la classifica dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani chimici-farmacisti provenienti dalla soppressa istituzione dei farmacisti militari impiegati civili . . *Pag.* 3573

» 833 - 28 settembre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1635. - Decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 3575

» 834 - 28 settembre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1631. - Norme per gli esami dei tenenti commissari . . . . . » 3583

» 835 - 16 ottobre 1934 - Anno XII — SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali . . . . . » 3585

» 836 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare presso le RR. università . . . . . » 3587

PARTE SECONDA

N. 837 - 8 ottobre 1934 - Anno XII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti due membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . *Pag.* 3589

» 838 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-1935 . . . . . » 3590

» 839 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . » 3594

» 840 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 3595

» 841 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 3596

» 842 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani dei ruoli comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato . . . . . » 3596

» 843 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani del ruolo di comando ammessi al 1° turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato. . . . . » 3599

N. 844 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Capitani medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1934-35. . . . . *Pag.* 3599

» 845 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento tecnico sci-alpinistico dei quadri . . . . . » 3599

» 846 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti militari presso le cliniche oculistiche universitarie del Regno . . . . . » 3601

» 847 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali, in S.P.E., ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma . . . . . » 3602

» 848 - 16 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO - COLONIE. — R. decreto che nomina la commissione per il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie . . . . . » 3603

» 849 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — AVANZAMENTO. — Varianti alla commissione esaminatrice per gli esperimenti dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 3604

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 3604

PARTE PRIMA

Circolare N. 832. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1650. – Norme per la classifica dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani chimici-farmacisti provenienti dalla soppressa istituzione dei farmacisti militari impiegati civili.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 20 settembre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 247, del 20 ottobre 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 367, relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari;
Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto 21 giugno 1934, n. 988, relativo alle norme per la classifica degli ufficiali prescritta dall'art. 47 della legge di avanzamento;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme stabilite dall'art. 10 del R. decreto 21 giugno 1934, n. 988, per la classifica dei capitani che per ragioni di età non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-1918, si applicano anche ai tenenti colonnelli, ai maggiori ed ai capitani chimici-farmacisti provenienti dalla soppressa istituzione dei farmacisti militari impiegati civili e nominati ufficiali chimici-farmacisti in servizio permanente effettivo nell'anno 1921 e seguenti per effetto della legge 7 aprile 1921, n. 367.

Per detti ufficiali, i punti *minimi totali*, di cui al citato art. 10, sono così stabiliti:

A) per il capitano:

— la designazione per l'ammissione agli esami di avanzamento a scelta speciale richiede almeno . . . . . punti 35

— la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede almeno . . . . . » 35

— la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria richiede almeno . . . . . » 30

B) per il maggiore:

— la designazione per l'ammissione agli esami di avanzamento a scelta speciale richiede almeno . . . . . punti 40

— la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede almeno . . . . . » 40

— la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria richiede almeno . . . . . » 35

C) per il tenente colonnello:

— la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria richiede almeno . . . . . punti 40

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia dalla stessa data in cui è entrato in vigore il R. decreto 21 giugno 1934, n. 988.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 85. — MANCINI.

N. 833. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1635. – Decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 settembre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 245, del 18 ottobre 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, numero 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, concernente la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un riordinamento dei servizi amministrativi dell'amministrazione della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle facoltà ed alle attribuzioni devolute ai comandi di corpo d'armata, ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, al comando generale dell'arma dei carabi-

nieri Reali ed ai corpi, a tenore del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n 263, e di altre disposizioni successive, il Ministro per la guerra è autorizzato a decentrare sui comandi e sui corpi suaccennati, gradualmente e con suoi decreti, di concerto col Ministro per le finanze, servizi di carattere esecutivo ora disimpegnati direttamente in base agli ordinamenti vigenti, fissando altresì le modalità ed i limiti entro cui detti comandi e corpi dovranno provvedere ai compiti che verranno loro attribuiti.

Art. 2.

Salvo il controllo ministeriale da esercitarsi sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione compiuti, i comandi territoriali provvedono, sotto la propria responsabilità, ad assicurare il regolare ed armonico svolgimento dei servizi decentrati della rispettiva circoscrizione, con ampia facoltà di iniziativa e di decisione, in base alle direttive impartite, per ogni ramo di servizio, dal Ministro per la guerra e sentiti, ove del caso, i pareri degli organi tecnici ed amministrativi territoriali.

Analogamente si regolano i corpi nel disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza.

Il parere dell'organo tecnico od amministrativo territoriale non vincola in nessun caso i comandi responsabili; esso però deve sempre essere allegato agli atti, ai fini del riscontro successivo dell'atto di gestione cui si riferisce.

La carica e le funzioni di ispettore amministrativo territoriale di cui all'art. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e all'art. 5 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono abolite.

Art. 3.

Le facoltà e le attribuzioni già decentrate e quelle che saranno decentrate sui comandi di corpo d'armata, sui comandi militari della Sicilia e della Sardegna e sul comando generale dell'arma dei carabinieri Reali sono disimpegnate

presso i comandi stessi da un « ufficio amministrativo », che funzionerà alla immediata dipendenza del sottocapo di stato maggiore del corpo di armata o del segretario, pel comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Al detto ufficio è assegnato, con decreto del Ministro per la guerra, un funzionario facente parte del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale di grado non superiore al 7°, il quale ne è il dirigente, coadiuvato da altro funzionario di grado inferiore.

Resta ferma la facoltà riservata ai ministri per la guerra e per le finanze dall'articolo 6 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sovra citato.

Ai funzionari del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra e a quelli di cui al suaccennato articolo 6 — destinati fuori della capitale a dirigere gli « uffici amministrativi » e a farne parte — è corrisposto il trattamento rispettivamente previsto dall'articolo 7 del testo unico suddetto.

La loro permanenza negli « uffici amministrativi » decentrati sarà di massima non maggiore di quattro anni, compatibilmente con le esigenze di servizio e salvo accoglimento di domande degli interessati per una più lunga permanenza.

Art. 4.

Le ispezioni ai corpi, istituti e stabilimenti del R. esercito — escluse quelle relative alle direzioni e stabilimenti di artiglieria, uffici delle fortificazioni e stabilimenti del genio, unità automobilistiche e di carri armati, unità e stabilimenti del servizio chimico militare, direzioni e stabilimenti di commissariato, ospedali militari e stabilimenti dipendenti, e centri rifornimento quadrupedi, per le quali vigono speciali disposizioni — debbono distinguersi in tecnico-militari, di competenza di generali di brigata o cariche corrispondenti, ed amministrative propriamente dette, da attribuirsi ad ispettori centrali del ministero della guerra di grado non superiore al 6°.

Con decreto Reale saranno stabiliti i compiti degli uni e degli altri, fermo restando il principio della responsabilità sancito dall'articolo 81, ultimo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il controllo successivo degli atti di gestione compiuti dai comandi territoriali è effettuato, per mandato del Ministro per la guerra, da un generale di corpo d'armata.

Art. 5.

Ai fini dell'articolo precedente il territorio del Regno è diviso in sette zone d'ispezioni (di cui una relativa all'arma dei carabinieri Reali) i limiti delle quali sono determinati con decreto del Ministro per la guerra. A ciascuna zona è preposto un ispettore centrale.

Art. 6.

I sette funzionari di grado non superiore al 6° di cui al precedente articolo sono, con le garanzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, surrogati nel ruolo organico del proprio grado, con deroga al secondo comma dell'articolo 17 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898.

L'articolo 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, è abrogato, salvo quanto è disposto al successivo articolo 11.

Art. 7.

L'ispettorato generale amministrativo, contemplato dallo articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 400, è trasformato in « Direzione generale dei servizi amministrativi ». Farà parte di detta direzione generale un « Servizio pensioni ».

La direzione generale leva, sottufficiali e truppa è trasformata in « ispettorato generale leva sottufficiali e truppa ». A detto ispettorato è preposto un ufficiale generale.

Art. 8.

Nessun funzionario del personale amministrativo dell'amministrazione centrale della guerra che sia stato promosso al grado 7° dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere successivamente preso in esame per la

promozione al grado 6°, ove non abbia lodevolmente disimpegnato per almeno un biennio le funzioni di capo dello ufficio amministrativo di un comando territoriale.

Nessun funzionario del personale suddetto, che sia stato nominato al grado 11° dopo la data suaccennata potrà essere successivamente promosso al grado 9° ove non abbia prestato servizio, per almeno un biennio, in un ufficio amministrativo decentrato.

Art. 9.

La tabella annessa al R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, relativa al ruolo organico della carriera amministrativa dell'amministrazione centrale della guerra è sostituita dalla seguente:

Grado	Numero dei posti per funzionari civili	per militari
4° Direttori generali	2	5 (*a*)
5° Ispettori generali	5	2 (*b*)
6° Direttori capi divisione	19	15 (*b*)
7° Capi sezione	28	10 (*b*)
8° Consiglieri	34	26 (*b*)
9° Primi segretari	46	15 (*b*)
10° Segretari 11° Vice segretari	58	—
	192	73

Art. 10.

In relazione all'attuale situazione del personale amministrativo fuori ruolo sono transitoriamente considerati in tale posizione rispetto alla tabella organica fissata dal precedente articolo 9 e con l'osservanza del secondo comma dell'art. 17

(*a*) dei quali uno può essere civile, a norma del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1838, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

(*b*) ufficiali compresi negli organici delle varie armi, fissati dal R. decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1450. L'ispettore generale militare leva, sottufficiali e truppa potrà eventualmente essere anche un generale di divisione.

del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46: cinque ispettori generali, tre direttori capi divisione, sette capi sezione.

Il numero di tali funzionari sarà gradualmente ridotto, fino ad esaurimento, mediante il loro ricollocamento in ruolo.

A tale effetto:

a) le prime due vacanze che si verificheranno dopo la andata in vigore del presente decreto nel grado 5° saranno riservate al richiamo in ruolo di due ispettori generali fuori quadro;

b) di ogni tre successive vacanze nel grado 5° e di ogni tre vacanze nel grado 6° che si formeranno dopo il 1° gennaio 1935, le prime due saranno riservate a promozioni e la terza sarà devoluta al richiamo in ruolo di un funzionario dello stesso grado;

c) di ogni quattro vacanze nel grado 7° che si formeranno dopo il 1° gennaio 1935, le prime tre daranno luogo a promozioni e per la quarta sarà effettuato un richiamo in ruolo.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 11.

Ai funzionari dell'amministrazione centrale della guerra di grado 7° che alla data di entrata in vigore del presente decreto coprano le funzioni di ispettore amministrativo territoriale e siano eventualmente destinati a dirigere uno degli uffici amministrativi di nuova istituzione, continuerà ad essere attribuito ad personam durante tale incarico, il grado 6° della gerarchia, a norma del secondo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

Art. 12.

Il Ministro della guerra è autorizzato ad emanare con propri decreti, di concerto col Ministro per le finanze, le disposizioni particolari per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

Regno e saranno attuate gradualmente entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data suindicata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 16 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352. *foglio* 105. — MANCINI

N. 834. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1631 - Norme per gli esami dei tenenti commissari.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 28 settembre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 244, del 17 ottobre 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, concernente i programmi e modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per gli esami ai quali, in applicazione dell'art. 168 della legge 7 giugno 1934, n. 899, debbono essere sottoposti i tenenti commissari, è quella stessa stabilita al n. XVI dell'allegato *A* al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, per gli esami di avanzamento a scelta ordinaria od a scelta speciale cui debbono essere sottoposti gli ufficiali commissari.

Art. 2.

La prova scritta di esame avrà luogo presso le sedi dei Comandi di corpo d'armata, dei Comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dei Comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea, della Somalia e delle Isole italiane dell'Egeo.
Gli ufficiali si presenteranno a detta prova nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello in cui la prova avrà luogo.

Art. 3.

Per lo svolgimento della prova scritta saranno osservate le seguenti norme:

a) i temi da svolgere dai candidati saranno trasmessi, dal presidente della Commissione esaminatrice, in pieghi suggellati, ai Comandi presso i quali avranno luogo le prove; questi, il giorno di esame, consegneranno il relativo piego suggellato al presidente della Commissione di vigilanza, il quale lo aprirà davanti ai candidati e detterà i temi;

b) la Commissione di vigilanza sarà nominata dal comandante del Corpo d'armata o dell'altro ente presso cui avrà luogo la prova scritta, e composta da un generale di brigata (o colonnello), presidente, e da due colonnelli (o tenenti colonnelli), membri. Tale Commissione sorveglierà che ogni candidato lavori da sè, senza valersi di appunti o libri di alcuna sorta, e senza conferire con alcuno;

c) i candidati firmeranno il proprio lavoro.

Il presidente della Commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scriverà su ciascuno l'ora in cui è stato consegnato e quella in cui la prova ha avuto inizio;

d) terminata la prova, verrà redatto un verbale della seduta e saranno inviati in busta suggellata diretta alla persona del presidente della Commissione esaminatrice: il verbale ed i temi svolti dai candidati.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno 1° settembre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 87. — MANCINI.

N. 835. — SOTTUFFICIALI. — **Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 ottobre 1934 - Anno XII.

Il numero 4 della vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali, quale risulta dalla circolare 178 del *giornale militare* 1934, è così modificato:

« I marescialli ordinari ed i sergenti maggiori dei vari corpi ed istituti, sempre che contino la prescritta anzianità di servizio, possono essere ammessi a contrarre matrimonio nella misura della metà del numero complessivo dei sottufficiali di detti gradi effettivi a ciascun corpo od istituto.

I marescialli ordinari ed i sergenti maggiori del personale di governo degli stabilimenti militari di pena possono invece essere ammessi a sposare nella misura dei due terzi del loro numero complessivo.

Nel computo di cui ai due commi precedenti non deve tenersi conto dei sottufficiali di cui al numero 3 ».

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 836. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di cultura militare presso le RR. università.** — (Gabinetto). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

In conseguenza della nuova organizzazione — prevista dalle recenti determinazioni — dell'insegnamento della cultura militare presso le scuole civili, non saranno più ripresi, a partire dall'entrante anno scolastico, i corsi di storia militare presso le RR. università.

Continueranno ad essere svolti i corsi di perfezionamento in balistica e costruzioni di armi e artiglieria presso il R. istituto superiore di ingegneria di Torino.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 837. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti due membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 8 ottobre 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, col quale sono designati i membri del comitato predetto e successive modificazioni;

Decreta:

Il generale di corpo d'armata S. E. SIRCANA nob. don Silvio cessa a decorrere dal 16 settembre 1934-XII dalla carica di membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, ed è sostituito nella carica stessa a decorrere dalla medesima data dal generale di brigata GAMERRA Emilio.

Il capitano di corvetta CASELLI Leopoldo cessa, a decorrere dal 21 settembre 1934, dalla carica di membro del suddetto comitato ed è sostituito nella carica stessa dal capitano di vascello PEZZA Alberto, a decorrere dalla medesima data.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro
per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1934 - Anno XII.
Registro Guerra n. 24, foglio n. 463. — CAVALLARI.

N. 838. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

A norma degli articoli 20 e 114 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali in congedo, il ministro determina e fa conoscere, con la tabella che segue, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi, che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità, od a scelta, per la iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1934-1935.

Limiti di anzianità entro i quali vengono compresi gli ufficiali di complemento per la iscrizione nei quadri di avanzamento 1934-1935

ARMA O CORPO	MAGGIORI	PRIMI CAPITANI	TENENTI	SOTTOTENENTI
	Unità di 1ª linea età: 50° anno compreso *Unità* ausiliarie età: 56° anno compreso *Unità* territoriali età: 58° anno compreso	*Unità* di 1ª linea età: 45° anno compreso *Unità* ausiliarie età: 52° anno compreso *Unità* territoriali età: 56° anno compreso	*Unità* di 1ª linea età: 40° anno compreso *Unità* ausiliarie età: 48° anno compreso *Unità* territoriali età: 55° anno compreso	*Unità* di 1ª linea età: 40° anno compreso *Unità* ausiliarie età: 48° anno compreso *Unità* territoriali età: 55° anno compreso
Carabinieri reali	—	30 novembre 1925	14 maggio 1922	3 aprile 1930
Fanteria	13 marzo 1927	20 giugno 1917	31 dicembre 1917	24 luglio 1929
Cavalleria	12 febbraio 1928	31 dicembre 1918	31 dicembre 1918	1 aprile 1929
Artiglieria (esclusa specialità treno)	5 dicembre 1926	30 giugno 1923	31 dicembre 1917	1 aprile 1929
Artiglieria treno	5 dicembre 1926	22 agosto 1917	31 dicembre 1917	1 aprile 1929
Genio (esclusa specialità treno)	19 febbraio 1928	31 dicembre 1918	31 dicembre 1918	1 aprile 1929
Genio treno	19 febbraio 1928	16 marzo 1918	31 dicembre 1918	1 aprile 1929
Medici	31 dicembre 1918	31 dicembre 1917	31 dicembre 1918	1 aprile 1929
Farmacisti	—	—	1 febbraio 1920	1 aprile 1929
Veterinari	—	31 dicembre 1918	1 marzo 1924 (1) 31 dicembre 1918 (2)	1 aprile 1929
Commissari	—	—	31 dicembre 1925 (1) 31 dicembre 1919 (2)	1 aprile 1929
Sussistenza	—	—	31 dicembre 1918	1 aprile 1929
Amministrazione	—	—	31 dicembre 1918	1 aprile 1929

(1) Per le unità di 1ª linea.
(2) Per le unità ausiliarie e territoriali.

Per l'invio dei documenti di avanzamento al ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione III) dovranno osservarsi le seguenti norme:

Ufficiali da assegnare alla unità di prima linea (ad eccezione dei CC. RR.):

I) Per gli anzidetti ufficiali, che sono obbligati a frequentare il corso di istruzione ed a prendere parte al periodo di esercitazioni, di cui all'art. 121 della legge 7 giugno 1934, n. 899, i documenti di avanzamento dovranno pervenire entro due mesi dalla chiusura del periodo di esercitazioni, ed, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 1935-XIII.

II) Gli ufficiali che abbiano frequentato in passato un corso d'istruzione, e siano stati comunque richiamati in servizio, saranno subito presi in esame. I documenti di avanzamento dovranno pervenire non oltre il 30 novembre c. a.

III) Gli ufficiali che abbiano già frequentato un corso di istruzione, e non siano stati richiamati in servizio, dovranno essere presi in esame dopo aver partecipato al solo periodo di esercitazioni. I relativi documenti saranno trasmessi entro il 31 maggio 1935-XIII.

IV) Gli ufficiali che non abbiano frequentato alcun corso, ma che siano stati comunque richiamati in servizio, dovranno essere presi in esame dopo aver frequentato soltanto il corso d'istruzione. I relativi documenti saranno trasmessi entro il 31 maggio 1935-XIII.

Qualora però il loro richiamo abbia avuto la durata di venticinque giorni, se sottotenenti, di trenta se tenenti, e di quaranta se capitani, i medesimi, a norma dell'ultimo comma dell'art. 68 della circolare 510 *giornale militare* corrente anno, non frequenteranno i corsi e saranno presi subito in esame ai fini dell'avanzamento. In tal caso i documenti verranno trasmessi entro il 30 novembre corrente anno.

V) I maggiori saranno presi in esame dopo aver frequentato il corso informativo che sarà stabilito da questo ministero. I documenti saranno trasmessi al termine del corso.

Ufficiali da assegnare alle unità ausiliarie e territoriali (ad eccezione dei CC. RR.):

I documenti di avanzamento per gli ufficiali anzidetti, che non debbono frequentare corsi di istruzione, nè partecipare a periodi di richiamo dovranno pervenire al ministero non oltre il 30 novembre c. a.

Ufficiali dei carabinieri Reali.

Per i sottotenenti e tenenti dell'arma anzidetta, i documenti di avanzamento saranno trasmessi non oltre il 30 novembre c. a.

Per i capitani, obbligati a frequentare apposito corso (articolo 125 della legge) i documenti dovranno essere inviati al termine del corso.

MODALITÀ:

a) tutti i documenti di avanzamento, corredati delle informazioni sulla condotta morale e politica degli ufficiali proposti, dovranno essere trasmessi con appositi elenchi, distinti per grado, arma, corpo e servizio;

b) nel frontespizio degli specchi sarà indicato il comando territoriale che ha in forza l'ufficiale, e saranno riportati chiaramente tutti i dati richiesti, e possibilmente, nella parte relativa all'anzianità del grado attuale, anche l'indicazione della dispensa del bollettino ufficiale che stabilisce l'anzianità suddetta;

c) nello spazio riservato alle « annotazioni » si avrà cura di fare risultare quanto è stato disposto con la circolare 747 *giornale militare* 1934, nonchè le indicazioni relative ai titoli prescritti dalla circolare 793 *giornale militare* c. a.;

d) per gli ufficiali, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 114, lettera *b*), della legge 7 giugno 1934, n. 899, sarà pronunziato giudizio sospensivo. Le ragioni di siffatto provvedimento dovranno risultare sugli specchi di proposta;

e) gli ufficiali che, per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla nuova legge, siano incorsi in una esclusione dall'avanzamento, ma non in quella definitiva, debbono

essere nuovamente giudicati con le norme della legge stessa, e, se appartenenti alle unità di prima linea, sono tenuti a frequentare il corso di istruzione ed il periodo di esercitazioni di cui all'art. 68 della circolare 510 *giornale militare* 1934;

f) per gli ufficiali, obbligati a frequentare il corso di istruzione ed il periodo di esercitazioni e che non li abbiano frequentati, le autorità giudicatrici entro il 31 maggio 1935 compileranno egualmente gli specchi di avanzamento. Gli ufficiali saranno (art. 68 delle norme) considerati come se avessero rinunciato all'avanzamento.

Fanno eccezione gli ufficiali che per cause di forza maggiore, accertate dalle autorità competenti, non abbiano potuto frequentare il corso ed il periodo di esercitazione, e neppure essere richiamati, per i quali sarà emesso giudizio sospensivo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 839. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

Sono disponibili nelle ferrovie dello Stato n. 52 posti di alunno d'ordine (qualifica corrispondente a quella di applicato delle altre amministrazioni dello Stato - grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre il 20 novembre 1934-XIII, apposita domanda, su carta da bollo da L. 5, nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettare qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari

generali) e, in ogni caso, non oltre otto giorni dalla data di presentazione. Alle medesime dovranno allegarsi le copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati, ed uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 3, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal Segretario federale; e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale, attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali dell'impiego civile, l'eventuale differenza, utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti, e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BASTIANINI.

N. — 840. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione a fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dell'interno con atto 14 otto-

bre 1934, n. 10.21218/10089 A, ha revocato il provvedimento relativo alla esclusione dal presentare offerte per i contratti con lo Stato, emesso nei riguardi della società anonima imprese industriali con sede legale in Viterbo nonchè dell'ex presidente, comm. avv. Fernando MANCINI e del consigliere delegato Erasmo SGARRONI.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 841. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle comunicazioni (ferrovie dello Stato) con atto del 25 settembre 1934, n. 943, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa CAMPAGNOLA Augusto fu Giacomo, nato e residente a Pederobba (provincia di Treviso) appaltatrice di lavori di terra, murari, cemento armato e di armamento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 842. — AVANZAMENTO. — **Capitani dei ruoli comando ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

A seguito della circolare 776 del *giornale militare* del 4 corrente si comunica che i seguenti capitani sono ammessi al 2° turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato.

Ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria:

Fanteria.

CANIGLIA Armando, 1° reggimento bersaglieri.
MARTINI Pietro, 9° reggimento alpini.
VERONA Mario, 4° reggimento alpini.
LONGO Giovanni, 9° reggimento alpini.
DALL'ARMI Rinaldo, 8° reggimento alpini.
PALLANO Giovanni, distretto di Treviso.
DE LUISE Giovanni, 39° reggimento fanteria.
BETTI Giuseppe, 81° reggimento fanteria.
ARIENZO Ercole, spolettificio R. E. Torre Annunziata.
PONZIAN Mario, istituto geografico militare.
LO CUOCO Domenico, 78° reggimento fanteria.
MAZZEI Guglielmo, R.C.T.C. Eritrea.
PETRINI Vitale, ministero guerra.

Cavalleria.

MOOTOO Paolo, reggimento Savoia cavalleria.
MARULLI Gaetano, cavalleggeri Guide.

Artiglieria.

GONELLA Luigi, direzione artiglieria Verona.
CARESTIA Michele, direzione artiglieria Roma.
DE GIORGI Raimondo, 27° artiglieria divisione fanteria.
LATINI Alessandro, ministero colonie.

Genio.

BARDI Roberto, 1° reggimento genio.

Ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria ed anticipato:

Artiglieria.

D'AMICO Salvatore, R.C.T.C. Somalia.

Già ammessi agli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria sono ammessi anche all'avanzamento anticipato:

Fanteria.

PETRILLO Benedetto, 9° reggimento fanteria.
GUERRINI Giulio, 40° reggimento fanteria.
CABRAS Pietro, 5° reggimento bersaglieri.
DE PAULIS Fernando, ministero guerra, ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa.
PELLERANO Stefano, 23° reggimento fanteria.

Ammessi agli esperimenti per l'avanzamento anticipato, che hanno già sostenuto con successo gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria:

Cavalleria.

SCHIAVONE Emilio, R.C.T.C. Cirenaica.
CACCIANDRA Giuseppe, reggimento Savoia cavalleria.

Ammessi all'avanzamento anticipato, non compresi nei limiti per l'avanzamento a scelta ordinaria:

Fanteria.

GIORGI Costantino, istituto geografico militare.
CASTAGNA Lelio, 1° reggimento alpini.
PISCIOTTA Giuseppe, 1° reggimento bersaglieri.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 843. — AVANZAMENTO. — **Capitani del ruolo di comando ammessi al 1° turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

Riferimento circolare 744 *giornale militare* corrente anno il capitano di fanteria GUERRAZZI Ugo, già ammesso al 1° turno di esperimenti per l'avanzamento a scelta ordinaria, è ammesso anche agli esperimenti per l'avanzamento anticipato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 844. — AVANZAMENTO. — **Capitani medici ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1934-35.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

A seguito della circolare n. 777 *giornale militare* del 4 corrente si comunica che il capitano medico SOFIO Sante è ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1934-35.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 845. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento tecnico sci-alpinistico dei quadri.** — (Ispettorato truppe alpine). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

A diffondere fra i quadri, con unità di metodo e di indirizzo, la tecnica sci-alpinistica e creare istruttori per i reparti, si svolgerà presso la scuola militare di alpinismo di Aosta, un corso di abilitazione per i subalterni dei reggimenti delle varie armi.

1. Presentazione 20 novembre, inizio 21 novembre, durata quattro settimane.

2. Possono parteciparvi:

1 ufficiale subalterno per ogni reggimento fanteria delle divisioni di frontiera;

1 ufficiale subalterno per reggimento artiglieria delle divisioni di frontiera;

1 ufficiale subalterno per ogni reggimento genio (specialità zappatori artieri) per ogni corpo d'armata di frontiera.

Possono parteciparvi un solo ufficiale di fanteria e d'artiglieria per le rimanenti divisioni.

3. Corso prevalentemente sciistico con insegnamento della tecnica fondamentale della arrampicata su roccia e nozioni teorico-pratiche sulla vita in montagna.

4. Ufficiali diano affidamento non solo di trarne profitto, ma abbiano attitudini a diventare istruttori.

5. Chi dimostri scarsa attitudine o volontà sarà rinviato al corpo.

6. A fine corso, giudizio con classifica in ventesimi da riportarsi sulle carte personali.
Saranno nominati istruttori di sci i classificati con almeno 17/20.

7. Presentarsi col vestiario d'alta montagna. Sci, occhiali da neve, cappuccio, guanti di lana forniti dai reggimenti.

8. I comandi di corpo d'armata segnalino entro il 10 novembre a questo ministero e alla scuola di alpinismo i nomi degli ufficiali.

9. Gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai propri corpi (indennità come da foglio d'ordini - disp. 22 del 24 settembre 1934).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 846. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici in S. P. E. assistenti militari presso le cliniche oculistiche universitarie del Regno.** — (Direzione generale di sanità militare). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

Determino che per il prossimo anno accademico due ufficiali medici in S.P.E. siano inviati alle cliniche oculistiche universitarie del Regno, quali assistenti militari.

Potranno aspirare all'assegnazione di che trattasi, i primi capitani, i capitani ed i tenenti medici in S.P.E. Per questi ultimi limitatamente a quelli iscritti sul quadro d'avanzamento.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali che si trovino nelle sopraindicate condizioni di grado e di anzianità, purchè abbiano già prestato servizio nella specialità stessa in qualità di capo-reparto o di assistente, o possano dimostrare di possedere in essa una buona preparazione.

Saranno esclusi quelli comunque in aspettativa, o in licenza per motivi di salute, e quelli che hanno già preso parte ad altri corsi di specialità.

Gli ufficiali che intendono concorrere all'assegnazione dovranno, per il tramite delle rispettive direzioni di sanità di corpo d'armata, farne domanda al ministero - direzione generale di sanità militare — unendo, eventualmente, quei titoli e documenti, che crederanno opportuni per dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità.

I direttori di sanità dei corpi d'armata faranno pervenire direttamente a questo ministero — direzione generale di sanità militare — non oltre il 30 novembre p. v., le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza non solo i titoli dei candidati, ma anche la loro attitudine e la loro preparazione nella specialità.

Nelle domande non dovrà esser fatto cenno di sede gradita, riserbandosi il ministero di fare l'assegnazione alla clinica universitaria di sua scelta.

Gli ufficiali medici prescelti, che saranno comandati alle cliniche universitarie per il perfezionamento verranno, di massima, — al termine del corso — destinati presso gli ospedali militari, a seconda delle esigenze di servizio.

Il sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 847. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Elenco degli ufficiali, in S. P. E., ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

Con riferimento alla circolare 612 del *giornale militare* 1934-XII, i seguenti ufficiali sono ammessi al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma:

Carabinieri reali.

Capitano LICCI Luigi.
1° tenente CASSONE Vincenzo.

Fanteria.

Capitano COLAPIETRO Giuseppe(58° fanteria.
1° tenente GIGANTE Mario, 92° regg. fant.
Tenente POESIO Cesare, 22° regg. fant.
» DEL CORSO Gaspero, 231° regg. fant.
» BUCCIERO Domenico, 16° regg. fant.
» TOLOI Giusto, 1° regg. granatieri.
» UGENTI Pietro, scuola centrale educazione fisica.

Cavalleria.

Capitano CALVI Narciso, Genova cavallerria.

Artiglieria.

1° capitano PALLOTTI Pietro, 21° artiglieria divisione fanteria.
» CAVALLOTTI Giulio, ministero guerra.
» DELLA RAGIONE Antonio, 25° art. divisione fanteria.
Tenente ROMANO Nardino, 2° art. divisione fanteria.

Commissariato.

Tenente SPAGNA Carlo, direzione commissariato militare Trieste.

Amministrazione.

1° capitano DABBENE Angelo, 63° fant.

Tenente TORTORICI Vincenzo, 23° art. divisione fanteria.
» BAGORDO Cosimo, comando distretto Lecce.

Sussistenza.

Tenente PIERRO Angelo, direzione commissariato Roma.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 848. — AVANZAMENTO - COLONIE. — R. decreto che nomina la commissione per il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie. — (Gabinetto - Ufficio generali). — 16 ottobre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 138 e 139 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La commissione che, a norma dell'art. 139, secondo comma, della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, deve esprimere il parere sulle proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali, relative agli ufficiali inferiori che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie, è costituita come segue:

GAZZERA Pietro, generale di corpo d'armata comandante designato d'armata, *presidente;*

BONOMI Annibale, generale di corpo d'armata, *membro;*

PUGLIESE Emanuele, generale di corpo d'armata, *membro;*

PIZZARELLO Ugo, generale di divisione, *membro;*
AMBROSIO Vittorio, generale di divisione, *membro.*

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, li 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 849. — AVANZAMENTO. — Varianti alla commissione esaminatrice per gli esperimenti dei tenenti colonnelli delle armi combattenti. — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

Alla commissione esaminatrice per gli esperimenti di avanzamento a scelta ordinaria dei tenenti colonnelli delle armi combattenti, di cui alle circolari 683 e 731 del *giornale militare* corrente anno, sono apportate le seguenti varianti:

— il generale di divisione NICOLOSI Mario sostituisce il pari grado GROSSI Camillo;
— il generale di brigata SCOPPA Filippo sostituisce il pari grado GELOSO Carlo.
— il colonnello di fanteria (S. M.) ROSSI Edmondo sostituisce il pari grado DE SIMONE Carlo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 61ª, anno 1934, circolare 829:

A pagina 3556, n. 26, lettera *a*), 2° comma, sostituire la dizione: « a cominciare dal 1° febbraio, al 1° luglio dell'anno successivo », con la seguente: « a cominciare dal 1° febbraio, o dal 1° luglio dell'anno successivo ».

PREZZO L. 2 —

(7102897) Roma, 1934-XII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

MILITARE CENTRALE
ROMA
3605
5 NOV. 1934

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1934 - ANNO XIII — 31 OTTOBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 850 - 30 ottobre 1934 - Anno XIII — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare . . . . . *Pag.* 3605

PARTE PRIMA

Circolare N. 850. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 30 ottobre 1934 - Anno XIII.

In seguito alle modificazioni successivamente apportate alla circoscrizione territoriale militare e a quella amministrativa del Regno, si è reso necessario aggiornare anche la ripartizione in zone militari del territorio dei distretti.

Pertanto, questo ministero ha ricompilato le tabelle di cui alla circolare 517 *giornale militare* 1931, nel modo quì di seguito specificato, tenendo conto delle varianti alla circoscri-

zione amministrativa fino a quelle apparse nella dispensa 54 del *giornale militare c. a.*: gli enti tutti interessati *provvederanno a mantenerle costantemente al corrente,* sulla base delle successive varianti alla circoscrizione suddetta, che verranno di volta in volta indicate nelle apposite notificazioni del *giornale militare.*

Le tabelle annesse andranno in vigore dal 1° gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

INDICE ALFABETICO DEI DISTRETTI MILITARI.

Agrigento	*Pag.* 3609	Firenze	*Pag.* 3644
Alessandria	» 3610	Foggia	» 3645
Ancona	» 3611	Forlì	» 3646
Aquila	» 3612	Frosinone	» 3647
Arezzo	» 3612	Gaeta	» 3648
Ascoli Piceno	» 3613	Genova	» 3648
Avellino	» 3614	Gorizia	» 3649
Aversa	» 3616	Grosseto	» 3650
Bari	» 3617	Ivrea	» 3650
Barletta	» 3617	Lecce	» 3651
Belluno	» 3618	Lodi	» 3653
Benevento	» 3619	Lucca	» 3654
Bergamo	» 3620	Macerata	» 3654
Bologna	» 3622	Mantova	» 3655
Bolzano	» 3623	Massa Carrara	» 3656
Brescia	» 3624	Messina	» 3657
Cagliari	» 3626	Milano I	» 3658
Caltanissetta	» 3627	Milano II	» 3658
Campobasso	» 3627	Modena	» 3659
Casale	» 3629	Mondovì	» 3659
Caserta	» 3630	Monza	» 3661
Catania	» 3631	Napoli	» 3662
Catanzaro	» 3632	Nola	» 3663
Chieti	» 3634	Novara	» 3664
Chivasso	» 3635	Oristano	» 3665
Como	» 3637	Orvieto	» 3667
Cosenza	» 3639	Padova	» 3668
Cremona	» 3641	Palermo	» 3670
Cuneo	» 3643	Parma	» 3671
Ferrara	» 3644	Pavia	» 3672

Perugia	*Pag.*	3673	Siracusa	*Pag.*	3690
Pesaro	»	3674	Sondrio	»	3691
Piacenza	»	3675	Spoleto	»	3692
Pinerolo	»	3676	Sulmona	»	3692
Pisa	»	3676	Taranto	»	3693
Pistoia	»	3677	Teramo	»	3694
Pola	»	3678	Torino	»	3695
Potenza	»	3678	Tortona	»	3696
Ragusa	»	3680	Trapani	»	3698
Ravenna	»	3680	Trento	»	3698
Reggio Calabria	»	3680	Treviglio	»	3700
Reggio Emilia	»	3682	Treviso	»	3701
Roma I	»	3683	Trieste	»	3702
Roma II	»	3683	Udine	»	3704
Rovigo	»	3684	Varese	»	3705
Sacile	»	3684	Venezia	»	3707
Salerno	»	3686	Vercelli	»	3708
Sassari	»	3688	Verona	»	3710
Savona	»	3688	Vicenza	»	3711
Siena	»	3690	Viterbo	»	3713

TABELLA DELLA RIPARTIZIONE

in zone militari del territorio di ciascun distretto militare

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
AGRIGENTO (60)	Agrigento 1	Agrigento - Joppolo Giancaxio - Lampedusa e Linosa - Porto Empedocle - Raffadali - Realmonte - Cattolica Eraclea - Montallegro - Siculiana - Favara Cianciana.
	Agrigento 2	Canicattì - Aragona - Comitini - Sant'Angelo Muxaro - Licata - Naro - Castrofilippo Palma di Montechiaro - Racalmuto - Grotte - Ravanusa - Campobello di Licata.
	Agrigento 3	Bivona - Alessandria della Rocca - Santo Stefano Quisquina - Cammarata - San Giovanni Gemini - Casteltermini - San Biagio Platani.
	Agrigento 4	Sciacca - Calamonaci - Ribera - Burgio - Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Caltabellotta - Menfi - Sambuca di Sicilia - Santa Margherita di Belice - Montevago.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ALESSANDRIA (1)	Alessandria 1	Alessandria
	Alessandria 2	Borgoratto Alessandrino - Bosco Marengo - Casal Cermelli - Cassine - Castellazzo Bormida - Castelletto Scazzoso - Felizzano - Frascaro - Fresonara - Frugarolo - Gamalero - Lu - Masio - Oviglio - Predosa - Quargnento - San Salvatore Monferrato Quattordio - Sezzadio - Solero - Castello d'Annone - Cerro Tanaro - Refrancore - Bassignana - Pietra Marazzi - Valenza - Villabella - Pecetto di Valenza - Alluvioni Cambiò.
	Alessandria 3	Acqui - Alice Bel Colle - Bistagno - Bubbio - Carpeneto - Cartosio - Castelletto d'Erro - Castelnuovo Bormida - Cassinasco - - Castel Rocchero - Cavatore - Cessole - Grognardo - Cassinelle - Malvicino - Melazzo - Mombaldone - Monastero Bormida - Montabone - Montechiaro Denice - Morbello - Morsasco - Olmo Gentile - Orsara Bormida - Pareto - Ponti - Ponzone - Ricaldone - Rivalta Bormida - Roccaverano - Rocchetta Palafea - S. Giorgio Scarampi - Serole - Sessame - Spigno Monferrato - Strevi - Vesime - Cremolino - Loazzolo - Molare - Montaldo Bormida - Prasco - Rocca Grimalda - Trisobbio - Quaranti.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ALESSANDRIA	Alessandria 4	Bergamasco - Bruno - Calamandrana - Castel Boglione - Castelletto Molina - Castelnuovo Belbo - Cortiglione - Fontanile - Incisa Scapaccino - Maranzana - Nizza Monferrato - Vaglio Serra - Mombaruzzo.
ANCONA (34)	Ancona 1	Ancona - Camerano - Numana - Loreto - Santa Maria Nuova - Osimo - Agugliano - Castelfidardo - Filottrano - Offagna - Polverigi.
	Ancona 2	Chiaravalle - Montecarotto - Montemarciano - Senigallia - Barbara - Castel Colonna - Castelleone di Suasa - Corinaldo - Monterado - Ostra - Ostra Vetere - Ripe - Serra de'Conti - Jesi - Belvedere Ostrense - Monsano - Monte S. Vito - Morro d'Alba - San Marcello.
	Ancona 3	Fabriano - Cerreto d'Esi - Serra San Quirico - Castelbellino - Castelplanio - Cupramontana - Maiolati - Rosora Mergo - Staffolo - Sassoferrato - Arcevia - Genga - Monte Roberto.
	Ancona 4 (Sezione staccata di distretto di Zara)	Zara - Lagosta.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
AQUILA DEGLI ABRUZZI (48)	Aquila degli Abruzzi 1	Aquila degli Abruzzi - Navelli - Ocre - Rocca di Cambio - Rocca di Mezzo - Barisciano - Calascio - Castel del Monte - Poggio Picenze - San Pio delle Camere - Santo Stefano di Sessanio - Capestrano - Caporciano - Carapelle Calvisio - Castelvecchio Calvisio - Collepietro - Ofena - Villa Santa Lucia degli Abruzzi - Castelvecchio Subequo - Acciano - Castel di Ieri - Gagliano Aterno - Goriano Sicoli - Molina Aterno - Secinaro - San Demetrio ne' Vestini - Fagnano Alto - Fontecchio - Fossa - Prata d'Ansidonia - Tione degli Abruzzi.
	Aquila degli Abruzzi 2	Montereale - Campotosto - Capitignano - Pizzoli - Barete - Cagnano Amiterno - Scoppito - Tornimparte - Amatrice - Accumoli - Cittaducale - Antrodoco - Castel Sant'Angelo - Petrella Salto - Borbona - Cittareale - Posta - Borgocollefegato - Fiamignano - Pescorocchiano - Leonessa.
AREZZO (49)	Arezzo 1	Arezzo - Civitella in Val di Chiana - Fojano della Chiana - Lucignano - Marciano - Monte San Savino - Cortona - Castiglion Fiorentino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: AREZZO	Arezzo 2	Montevarchi - Bucine - Laterina - Pergine Valdarno - San Giovanni Valdarno - Loro Ciuffenna - Pian di Scò - Terranova Bracciolini - Castiglion Fibocchi - Castelfranco di Sopra - Cavriglia.
	Arezzo 3	Capolona - Subbiano - Bibbiena - Castel S. Niccolò - Poppi - Pratovecchio Stia - Montemignaio - Chiusi della Verna - Chitignano - Ortignano Raggiolo - Talla - Castel Focognano.
	Arezzo 4	Anghiari - Pieve Santo Stefano - Sansepolcro - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Sestino.
ASCOLI PICENO (58)	Ascoli Piceno 1	Ascoli Piceno - Folignano - Force - Maltignano - Palmiano - Rocca di Fluvione - Venarotta - Arquata del Tronto - Acquasanta - Montegallo - Offida - Appignano del Tronto - Carassai - Castel di Lama - Castignano - Castorano - Colli del Tronto - Montalto delle Marche - Montedinove - Rotella - Spinetoli - Comunanza del Littorio - S. Benedetto del Tronto - Acquaviva Picena - Monsampolo del Tronto - Monteprandone - Campofilone - Pedaso - Ripatransone - Cossignano - Cupra Marittima - Grottammare - Massignano - Montefiore dell'Aso.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno 2	Amandola - Montefortino - Montemonaco - Montefalcone Appennino - Santa Vittoria in Matenano - Sant'Elpidio a Mare - Smerillo - Torre San Patrizio - Petritoli - Ponzano di Fermo - Porto San Giorgio - Rapagnano - Fermo - Altidona - Belmonte Piceno - Montottone - Grottazzolina - Lapedona - Moresco - Monte Giberto - Montegranaro - Montelparo - Ortezzano - Monte Rinaldo - Monterubbiano - Monte Urano - Monte San Pietrangeli - Monte Vidon Combatte - Montegiorgio - Falerone - Francavilla d'Ete - Magliano di Tenna - Massa Fermana - Monsampietro Morico - Montappone - Servigliano - Monteleone di Fermo - Monte Vidon Corrado.
AVELLINO (50)	Avellino 1	Santo Stefano del Sole - Sirignano - Summonte - Manocalzati - Mercogliano - Montefalcione - Monteforte Irpino - Montefredane - Sperone - Avellino - Aiello del Sabato - Altavilla Irpina Santa Paolina - Atripalda - Baiano - Avella - Bellizzi Irpino - Capriglia - Chianche - Grottolella - Tufo - Mugnano del Cardinale - Ospedaletto d'Alpinolo - Pietrastornina - Prata di Princi-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: AVELLINO	*Segue:* Avellino 1	pato Ultra - S. Michele di Serino - Pratola Serra - Quadrelle - Sant'Angelo a Scala - Cervinara - Roccabascerana - Rotondi - San Martino Valle Caudina - Serino - Contrada - Forino - Santa Lucia di Serino - Chiusano di San Domenico - Candida - Parolise - Salza Irpina - Lauro - Domicella - Marzano di Nola - Pago del Vallo di Lauro - Quindici - Taurano - Montoro Superiore - Montoro Inferiore - Solofra - San Potito Ultra - Volturara Irpina.
	Avellino 2	Montefusco - Pietradefusi - Torre le Nocelle - Lapio - Castelvetere di Calore - Montemarano - Montemiletto - Castel Baronia - Carife - Flumeri - San Nicola Baronia - San Sossio Baronia - Trevico - Vallata - Grottaminarda - Bonito - Mirabella Eclano - Fontanarosa - Taurasi - Sant'Angelo all'Esca - Bisaccia - Rocchetta Sant'Antonio - Bagnoli Irpino - Gesualdo - Rocca San Felice - Torella de' Lombardi - Frigento - Sturno - Villamaina - Montella - Cassano Irpino - Nusco - Paternopoli - Castelfranci - Luogosano - San Mango sul Calore.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: AVELLINO	Avellino 3	Ariano Irpino - Casalbore - Montecalvo Irpino - Sant'Arcangelo Trimonte - Villanova del Battista - Zungoli - Melito Irpino - Greci - Montaguto - Savignano di Puglia.
	Avellino 4	Lacedonia - Sant'Angelo de' Lombardi - Andretta - Guardia Lombardi - Lioni - Monteverde - Morra De Sanctis - Calabritto - Caposele - Senerchia - Calitri - Cairano - Teora - Conza della Campania - Sant'Andrea di Conza - Aquilonia.
AVERSA (103)	Aversa 1	Aversa - Frattamaggiore - Casandrino - Crispano - Frattaminore - Grumo Nevano - Sant'Antimo - Atella di Napoli - Caivano - Cardito - Cesa - Trentola.
	Aversa 2	Pozzuoli - Bacoli - Monte di Procida - Marano di Napoli - Calvizzano - Qualiano - Giugliano in Campania - Mugnano di Napoli - Villaricca - Procida - Ischia - Barano d'Ischia - Casamicciola - Forio - Lacco Ameno - Serrara Fontana - Melito di Napoli.
	Aversa 3	Casoria - Arzano - Pomigliano d'Arco - Casalnuovo di Napoli - Afragola

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BARI (3)	Bari 1	Bari - Bitritto - Loseto - Bitonto - Giovinazzo - Palo del Colle - Modugno - Bitetto - Toritto - Grumo Appula - Sannicandro di Bari.
	Bari 2	Mola di Bari - Triggiano - Valenzano - Casamassima - Monopoli - Locorotondo - Polignano a Mare - Putignano - Castellana - Turi - Sammichele di Bari - Rutigliano - Capurso - Cellammare - Conversano - Noicattaro - Adelfia - Noci - Alberobello.
	Bari 3	Altamura - Gravina in Puglia - Cassano delle Murge - Gioia del Colle - Santeramo in Colle - Acquaviva delle Fonti.
BARLETTA (66)	Barletta 1	Barletta - Andria.
	Barletta 2	Canosa di Puglia - Minervino Murge - Spinazzola.
	Barletta 3	Corato - Ruvo di Puglia - Terlizzi.
	Barletta 4	Bisceglie - Molfetta - Trani.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BELLUNO (77)	Belluno 1	Belluno - Chies d'Alpago - Limana - Farra d'Alpago - Mel - Pieve d'Alpago - Ponte nelle Alpi - Puos d'Alpago - Sedico - Sospirolo - Tambre d'Alpago - Trichiana - Agordo - Alleghe - Cencenighe - Falcade - Forno di Canale - Gosaldo - La Valle - Rivamonte - Rocca Pietore - San Tommaso - Taibon - Vallada - Voltago Colle Santa Lucia - Livinallongo del Col di Lana - Selva di Cadore.
	Belluno 2	Feltre - Cesio Maggiore - Fonzaso - Lamon - Lentiai - Pedavena - Quero - San Gregorio nelle Alpi - Santa Giustina Bellunese - Seren del Grappa - Sovramonte - Vas - Alano di Piave - Arsiè.
	Belluno 3	Cortina d'Ampezzo - Pieve di Cadore - Auronzo - Borca - Calalzo - Cibiana - Comelico Superiore - Danta - Domegge - Lorenzago - Lozzo Cadore - Ospitale - Perarolo - San Nicolò di Comelico - San Pietro di Cadore - Santo Stefano di Cadore - San Vito di Cadore - Sappada - Valle di Cadore - Vigo Cadore - Vodo - Zoppè - Castello Lavazzo - Forno di Zoldo - Longarone - Zoldo Alto - Soverzene.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
BENEVENTO (25)	Benevento 1	Benevento - Arpaise - Ceppaloni - Paduli - Pago Veiano - Pescolamazza - Pietrelcina - San Leucio del Sannio - Sant'Angelo a Cupolo - Apollosa - San Giorgio del Sannio - Apice - San Martino Sannita - San Nazzaro Calvi - San Nicola Manfredi - Fragneto l'Abate - Fragneto Monforte.
	Benevento 2	Buonalbergo - San Bartolomeo in Galdo - Baselice - Castelfranco in Miscano - Colle Sannita - Foiano di Val Fortore - Ginestra degli Schiavoni - Montefalcone di Val Fortore - San Giorgio la Molara - San Marco dei Cavoti - Molinara.
	Benevento 3	Ponte - Cerreto Sannita - Cusano Mutri - Pietraroia - San Lorenzello - Guardia Sanframondi - San Lorenzo Maggiore - Morcone - Sassinoro - Pontelandolfo - Campolattaro - Casalduni - San Lupo - Circello - Reino - Santa Croce del Sannio - Casteipagano.
	Benevento 4	Faicchio - Amorosi - San Salvatore Telesino - Castelvenere - Castelvetere in Val Fortore - Piedimonte d'Alife - Ailano - Alife - Alvignano - Caiazzo - Castel Campagnano - Castello d'Alife

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BENEVENTO	*Segue:* Benevento 4	Dragoni - Gioia Sannitica - Ravisca-nina - Ruviano - San Gregorio - San Potito Sannitico - Sant'Angelo d'Ali-fe - Valle Agricola - Piana di Caiazzo.
	Benevento 5	Airola - Arpaja - Bucciano - Forchia - Mojano - Paolisi - Durazzano - Limato-la - Montesarchio - Bonea - Pannarano - Campoli del Monte Taburno - Castel-poto - Cautano - Foglianise - Paupisi - Tocco Caudio - Torrecuso - Sant'Agata de' Goti - Solopaca - Frasso Telesino - Melizzano - Vitulano - Telese.
BERGAMO (42)	Bergamo 1	Bergamo - Caprino Bergamasco - Caren-no - Curdomo - Valbrembo - Paladina - Ponteranica - Ranica - Sorisole - Torre Boldone - Almenno S. Salvatore - Al-mè con Villa - Almenno S. Bartolomeo - Barzana - Bedulita - Berbenno - Brumano - Calolzio Corte - Capizzone - Cisano Bergamasco - Corna - Costa Imagna - Erve - Fuipiano Valle Ima-gna - Monte Marenzo - Palazzago - Pontida - Roncola - Rota d'Imagna - Strozza - Torre de' Busi - Vercurago - Villa d'Adda - Valsecca - Ubiale Cla-nezzo - Zogno - Averara - Blello - Branzi - Brembilla - Camerata Cornello - Carona - Cassiglio - Cusio - Dossena - Foppolo - Gerosa - Mezzoldo - Olmo al Brembo - Ornica - S. Martino dei

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BERGAMO	*Segue:* Bergamo 1	Calvi - Piazzatorre - Piazzolo - Roncobello - S. Giovanni Bianco - S. Pellegrino - S. Brigida - Sedrina - Serina - Taleggio - Isola di Fondra - Valleve - Valtorta - Vedeseta - Oltre il Colle - Bracca di Costa Serina - Locatello - S. Omobono Imagna - Carvico - Mapello - Ponte S. Pietro - Ambivere - Sotto il Monte - Bonate Sopra - Calusco d'Adda - Presezzo - Terno d'Isola - Riviera d'Adda.
	Bergamo 2	Albino - Alzano Lombardo - Aviatico - Gorle - Nembro - Nese - Pedrengo - Pradalunga - Selvino - Seriate - Villa di Serio - Casazza di Mologna - Grumello del Monte - Adrara S. Martino - Adrara S. Rocco - Albano S. Alessandro - Rocca del Colle - Bolgare - Borgounito - Castelli Calepio - Carobbio degli Angeli - Chiuduno - Costa dei Monticelli - Credaro - Entratico - Foresto Sparso - - Gandosso - Gaverina - Gorlago - Predore - Cenate d'Argon - Telgate - Torre dei Roveri - Trescore Balneario - Ranzanico - Villongo - Viadanica - Sarnico - Clusone - Ardesio - Dezzo di Scalve - Valbondione - Casnigo - Cerete - Castione della Presolana - Cene - Colzate - Gandino - Gazzaniga - Gorno - Gromo - Leffe - Villa d'Ogna - Oneta - Parre

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BERGAMO	*Segue:* Bergamo 2	- Peia - Nossa - Rovetta con Fino - Schilpario - Songavazzo - Vertova - Vilminore di Scalve - Parzanica - Lovere - Tavernola Bergamasca - Vigolo - Bossico - Castro - Costa Volpino - Endine Gaiano - Pianico - Riva di Solto - Rogno - Solto Collina - Sovere - Spinone dei Castelli - Scanzorosciate.
	Bergamo 3	Bonate Sotto - Bottanuco - Capriate S. Gervasio - Marne - Suisio - Centrisola - Brembate - Treviolo - Lallio - Orio al Serio - Stezzano - Azzano San Paolo.
BOLOGNA (6)	Bologna 1	Bologna.
	Bologna 2	Anzola dell'Emilia - Bazzano - Borgo Panigale - Casalecchio di Reno - Crespellano - Marzabotto - Monte S. Pietro - Monteveglio - Ozzano dell'Emilia - Savigno - San Lazzaro di Savena - Zola Predosa - Castello di Serravalle - Praduro e Sasso.
	Bologna 3	Loiano - Monghidoro - Monterenzio - Monzuno - Castel S. Pietro dell'Emilia - Porretta Terme - Vergato - Castel d'Aiano - Castel di Casio - Gaggio Montano - Granaglione - Grizzana - Lizzano

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BOLOGNA	*Segue:* Bologna 3	in Belvedere - Castiglione dei Pepoli - Camugnano - S. Benedetto Val di Sambro - Pianoro.
	Bologna 4	Argelato - Bentivoglio - Calderara di Reno - Castelmaggiore - Galliera - Malalbergo - S. Giorgio di Piano - San Pietro in Casale - Castello d'Argile - San Giovanni in Persiceto - Crevalcore - Sala Bolognese - Sant'Agata Bolognese - Pieve di Cento.
	Bologna 5	Baricella - Castenaso - Granarolo dell'Emilia - Minerbio - Budrio - Molinella - Medicina - Castel Guelfo di Bologna.
BOLZANO (93)	Bolzano 1	Bolzano - Cornedo all'Isarco - Laives - Meltina - Nova Levante - Nova Ponente - Renon - San Genesio Atesino - Sarentino - Terlano - Tires - Caldaro - Appiano - Vadena - Chiusa - Barbiano - Funes - Laion - Ponte all'Isarco - Villandro - Ortisei - Castelrotto - Fiè - Santa Cristina - Selva - Bressanone - Luson - Rio di Pusteria - Sant'Andrea in Monte - Vandoies - Varna - Terento - S. Lorenzo in Pusteria - Selva dei Molini - Brunico - Chienes - Campo Tures - Valle Aurina - Curon Venosta - Falzes - Gais - Perca-Marebbe - Badia - Vi-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BOLZANO	*Segue:* Bolzano 1	piteno - Brennero - Mezzaselva - Racinès - Campo di Trens - Val di Vizze - Merano - Caines - Gargazzone - Lagundo - Marlengo - Moso - Naturno - Parcines - Plaus - Postal - Rifiano - San Leonardo in Passiria - Scena - Tirolo - Verano - Naz Sciaves - Glorenza - Malles Venosta - Prato allo Stelvio - Sluderno - Tubre - Lana - Cermes - Nalles - Tesimo-Ultimo - Silandro - Castelbello Ciardes - Laces - Lasa - Martello - Senales - Ladinia - San Martino in Badia - Braies - Dobbiaco - Sesto - Valle di Casies - Villabassa - Monguelfo - Rasun Valdaora - S. Candido.
BRESCIA (43)	Brescia 1	Brescia - Bovezzo - Castegnato - Cellatica - Collebeato - Concesio - Gussago - Nave - Ome - Ospitaletto - Paderno Franciacorta - Rodengo Saiano - Roncadelle - Torbole Casaglio - Travagliato - Bovegno - Gardone Val Trompia - Collio - Lodrino - Lumezzane - Marcheno - Pezzaze - Polaveno - Sarezzo - Tavernole sul Mella - Iseo - Marone - Monticelli Brusati - Provaglio d'Iseo - Sale Marasino - Monte Isola - Villa Carcina.
	Brescia 2	Borgosatollo - Botticino - Castenedolo - Mazzano - Nuvolento - Rezzato - S. Zeno Naviglio - Serle - Nuvolera - Lonato - Bedizzole - Calvagese della Riviera - Desenzano del Garda - Padenghe - Poz-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: BRESCIA	*Segue:* Brescia 2	zolengo - Sermione - Salò - Agnosine Anfo - Bagolino - Bione - Capovalle - Casto - Gardone Riviera - Gargnano - Gavardo - Idro - Lavenone - Prevalle - Limone sul Garda - Pertica Alta - Manerba - Mura - Muscoline - Pertica Bassa - Odolo - Polpenazze - Preseglie - Provaglio Val Sabbia - Puegnago - Roè Volciano - Sabbio Chiese - S. Felice del Benaco - Tignale - Toscolano Maderno - Tremosine - Treviso Bresciano - Vallio - Villanuova sul Clisi - Vobarno - Vestone.
	Brescia 3	Breno - Edolo - Angolo - Bienno - Borno - Capo di Ponte - Ceto Cerveno - Cimbergo Paspardo - Corteno - Darfo - Esine - Gianico - Incudine - Lozio - Malonno - Paisco Loveno - Pian d'Artogne - Ponte di Legno - Valsaviore - Vezza d'Oglio - Vione - Cividate Malegno - Temù - Ossimo - Pisogne - Zone - Cedegolo.
	Brescia 4	Berlingo - Capriano Azzano - Castel Mella - Lograto - Mairano - Poncarale Flero - Corzano - Barbariga - Comezzano Cizzago - Dello - Trenzano.
	Brescia 5	Bagnolo Mella - Montichiari - Acquafredda - Calcinato - Calvisano - Carpenedolo - Ghedi - Isorella - Remedello Visano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CAGLIARI (15)	Cagliari 1	Cagliari - Capoterra - Muravera - San Vito - Villaputzu - Quartu Sant'Elena - Villasimius - Barrali - Donori - S. Andrea Frius - San Nicolò Gerrei - Armungia - Ballao - Villasalto - Simai - Burcei - Dolianova - Soleminis - Arbatax di Tortolì - Arzana - Barisardo - Baunei - Esterzili - Ierzu - Seulo - Ilbono - Lanusei - Lzceri - Osini - Perdasdefogu - Sadali - Seui - Talana - Tertenia - Triei - Urzulei - Ussassai - Villagrande Strisaili - Ulassai - Senorbi - Teulada - Gairo Nuoro.
	Cagliari 2	Musei - Portoscuso - Carloforte - Pabillonis - Narcao - Serbariu - Palmas Suergiu - Tratalias - Assemini - Collinas - Decimomannu - Decimoputzu - Elmas - Escalaplano - Gesico - Guasila - Mandas - Nuraminis - Nurri - Orrol - Samatzai - Sardara - Sarroch - Selagas - Serdiana - Serrenti - Sestu - Siurgus Donigala - Silius - S. Basilio - S. Gavino Monreale - S. Sperate - Ussana - Uta - Vallermosa - Villamar - Villanovafranca - Villaspeciosa - Villasor - Aritzo - Austis - Belvì - Escolca - Genoni - Gergei - Gesturi - Meanasardo - Nuragus - Ortueri - Teti - Tiana - Tonara - Villanovatulo - Gadoni.
	Cagliari 3	Desulo - Isili - Nurallao - Serri - Barumini - Laconi - Sorgono - Atzara - Lunamatrona - Furtei - Monastir - Pula - Samassi - Sanluri - Senorbì - Serramanna - Tuili - Siliqua - Arbus - Calasetta -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CAGLIARI	*Segue:* Cagliari 3	Domusdemaria - Domusnovas - Fluminimaggiore - Guspini - Giba - Gonnesa - Gonnosfanadiga - Iglesias - Santadi - S. Antioco - Teulada - Villacidro - Villamassargia.
CALTANISSETTA (31)	Caltanissetta 1	Caltanissetta - Buoncompensiere - San Cataldo - Serradifalco - Montedoro - Mussomeli - Acquaviva Platani - Campofranco - Milena - Sutera - Sommatino - Delia - Villalba - Marianopoli - Vallelunga Pratameno - S. Caterina Villarmosa - Resuttano.
	Caltanissetta 2	Enna - Calascibetta - Villarosa - Pietraperzia.
	Caltanissetta 3	Piazza Armerina - Aidone - Barrafranca - Valguarnera Caropepe.
	Caltanissetta 4	Gela - Butera - Mazzarino - Niscemi - Riesi.
	Caltanissetta 5	Nicosia - Sperlinga - Agira - Gagliano Castelferrato - Centuripe - Catenanuova - Leonforte - Nissoria - Regalbuto - Troina - Cerami - Assoro.
CAMPOBASSO (46)	Campobasso 1	Campobasso - Baranello - Busso - Cercepiccola - Gildone - Ripalimosano - San Giuliano del Sannio - Sepino - Toro - Trivento - Vinchiaturo - Cercemaggiore - Castropignano - Casalciprano - Fossalto - Pietracupa - Salcito - Torella del Sannio - Montagano - Campodipietra - Limosano - Matrice - Monacilioni - San Biase - Riccia - Gambatesa - Jelsi - Tufara - Bojano - Spinete - Campochiaro - Guardiaregia - S. Mas

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CAMPOBASSO	*Segue:* Campobasso 1	simo - Cantalupo nel Sannio - Castelpetroso - Macchiagodena - Roccamandolfi - Sant'Angelo in Grotte - Frosolone - Duronia - Sant'Elena Sannita - Pietracatella - San Giovanni in Galdo - Molise - San Polo Matese - S. Angelo Limosano.
	Campobasso 2	Poggio Sannita - Isernia - Carpinone - Castelpizzuto - Fornelli - Monteroduni - Sessano - Bagnoli del Trigno - Civitanova del Sannio - Agnone - Pietrabbondante - Capracotta - Castel del Giudice - Pescopennataro - Sant'Angelo del Pesco - Carovilli - Pescolanciano - San Pietro Avellana - Vastogirardi - Cerro al Volturno - Colli al Volturno - Forlì del Sannio - Rionero Sannitico - Roccasicura - Montenero Valcocchiaro - Venafro - Filignano - Montaquila - Capriati al Volturno - Fontegreca - Gallo - Ciorlano - Letino - Prata Sannita - Pratella - Castel San Vincenzo - Rocchetta a Volturno - Pizzone - Belmonte del Sannio.
	Campobasso 3	Campolieto - Castellino del Biferno - Petrella Tifernina - Bonefro - Colletorto - Montelongo - San Giuliano di Puglia - Sant'Elia a Pianisi - Larino - Guardalfiera - Montorio nei Frentani - San Martino in Pensilis - Santa Croce di Magliano - Ururi - Casacalenda - Morrone del Sannio - Provvidenti Ripabottoni - Civitacampomarano - Castelbottaccio - Castelmauro - Lucito - Lupara - Guglionesi - Montecilfone - Pe-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CAMPOBASSO	*Segue:* Campobasso 3	tacciato - Portocannone - Montefalcone nel Sannio - Montemitro - Roccavivara - S. Felice del Littorio - Palata - Acquaviva Collecroci - Mafalda - Montenero di Bisaccia - Tavenna - Termoli - Campomarino - Rotello.
CASALE (86)	Casale 1	Casale Monferrato - Balzola - Borgo San Martino - Bozzole - Frassineto Po - Giarole - Morano sul Po - Pomaro Monferrato - Ticineto - Valmacca - Villanova Monferrato.
	Casale 2	Arameugo - Cocconato - Robella - Camino - Cella Monte - Frassinello Olivola - Gabiano - Moncestino - Occimiano - Ozzano Monferrato - Rosignano Monferrato - Terruggia - Treville - Villamiroglio - Mombello Monferrato - Pontestura - San Giorgio Monferrato - Cerrina - Serralunga di Crea - Ponzano Monferrato - Altavilla Monferrato - Camagna - Conzano - Cuccaro Monferrato - Fubine - Viarigi - Vignale - Mirabello Monferrato.
	Casale 3	Camerano Casasco - Castell'Alfero - Chiusano d'Asti - Cinaglio - Cortanze - Cortazzone - Cossombrato - Montafia - Montechiaro d'Asti - Passerano Marmorito - Piea - S. Paolo Solbrito - Soglio - Viale - Villa Corsione - Castelnuovo Don Bosco - Albugnano - Berzano di S. Pietro - Buttigliera d'Asti - Frinco - Alfiano Natta - Calliano - Ca-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CASALE	*Segue:* Casale 3	stelletto Merli - Cereseto - Cunico - Grazzano Monferrato - Moncalvo - Montiglio - Murisengo - Odalengo Grande - Odalengo Piccolo - Ottiglio - Penango - Sala Monferrato - Scandeluzza - Tonco - Villadeati - Casorzo - Castagnole Monferrato - Grana - Montemagno - Piovà - Moncucco Torinese.
	Casale 4	Asti - Monale - Portocomaro - Scurzolengo - Settime.
	Casale 5	Calosso - Canelli - Castagnole Lanze - Costigliole d'Asti - San Marzano Moasca - Baldichieri - Cellarengo - Dusino San Michele - Ferrere - Isola d'Asti - Mongardino - Revigliasco d'Asti - Rocca d'Arazzo - Rocchetta Tanaro - Tigliole - Valfenera - Vigliano d'Asti - Villafranca d'Asti - Villanova d'Asti - San Damiano d'Asti - San Martino Alfieri - Antignano - Agliano - Belveglio - Castelnuovo Calcea - Mombercelli - Montaldo Scarampi - Montegrosso d'Asti - Vinchio - Celle Enomondo Cisterna d'Asti.
CASERTA (26)	Caserta 1	Caserta - Castelmorrone - Recale - Arienzo San Felice - Santa Maria a Vico - Maddaloni - Cervino - Valle di Maddaloni - Santa Maria Capua Vetere -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CASERTA	*Segue:* Caserta 1	Marcianise - Casalba - Fertilia - Cancello ed Arnone - Castel Volturno - Grazzanise - Frignano - Parete - Villa Literno - Albanova.
	Caserta 2	Formicola - Capua - Castel di Sasso - Liberi - Pontelatone - Santa Maria la Fossa - Pignataro Maggiore - Calvi Risorta - Camigliano - Sparanise - Villa Volturno - Teano - Carinola - Francolise - Mondragone - Sessa Aurunca.
	Caserta 3	Rocchetta e Croce - Cainanello - Pietramelara - Riardo - Roccaromana - Vairano Patenora - Baia e Latina - Pietravairano - Roccamonfina - Tora e Piccilli - Galluccio - Mignano - Presenzano - Rocca d'Evandro - San Pietro Infine - Conca della Campania - Marzano Appio
CATANIA (18)	Catania 1	Catania - Gravina di Catania - Misterbianco - Motta Sant'Anastasia - San Gregorio di Catania - Sant'Agata li Battiati - Tremestieri Etneo - Belpasso - Camporotondo Etneo - Mascalucia - Nicolosi - S. Pietro Clarenza - Paternò - Trecastagni - Pedara - San Giovanni la Punta - Viagrande - Acireale - Aci Bonaccorsi - Aci Castello - Aci Catena - Aci Sant'Antonio.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CATANIA	Catania 2	Zafferana Etnea - Giarre - Calatabiano - Fiumefreddo di Sicilia - Mascali - Riposto - Sant'Alfio - Linguaglossa - Castiglione di Sicilia - Piedimonte Etneo - S. Venerina.
	Catania 3	Bronte - Maletto - Cesarò - Randazzo - Capizzi - Biancavilla - Adrano - Santa Maria di Licodia.
	Catania 4	Caltagirone - Mirabella Imbaccari - San Cono - San Michele di Ganzaria - Grammichele - Militello in Val di Catania - Mineo - Ramacca - Palagonia - Raddusa - Vizzini - Licodia Eubea - Scordia - Castel di Indica.
CATANZARO (19)	Catanzaro 1	Catanzaro - Simeri e Crichi - Soveria Simeri - Borgia - Caraffa di Catanzaro - Girifalco - San Floro - Squillace - Amaroni - Palermiti - Staletti - Vallefiorita - Taverna - Albi - Fossato Serralta - Magisano - Pentone - Sellia - Sorbo San Basile - Zagarise - Tiriolo - Marcellinara - Settingiano - Gimigliano - Cicala - San Pietro Apostolo - Serrastretta - Carlopoli - Decollatura - Soveria Mannelli.
	Catanzaro 2	Andali - Belcastro - Marcedusa - Crotone - Cutro - Isola di Capo Rizzuto Cirò - Crucoli - Melissa - Petilia Policastro - Cotronei - Mesoraca - Petronà - Santa Severina - Belvedere di Spinello - Cac-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CATANZARO	*Segue:* Catanzaro 2	cùri - Roccabernarda - San Mauro Marchesato - Strongoli - Scandale - Carfizzi - Casabona - Casino - Pallagorio - Rocca di Neto - San Nicola dell'Alto - Savelli - Umbriatico - Verzino - Cerva - Cropani - Sersale.
	Catanzaro 3	Amato - Miglierina - Maida - Cortale - Curinga - Jacurso - San Pietro a Maida - Nicastro - Feroleto Antico - Gizzeria Pianopoli - Platania - Sambiase - Filadelfia - Francavilla Angitola - Polia - Nocera Tirinese - Conflenti - Falerna - Martirano Lombardo - Motta Santa Lucia - San Mango d'Aquino.
	Catanzaro 4	Vibo Valentia - Cessaniti - Piscopio - San Gregorio d'Ippona - Stefanaconi - Zaccanopoli - Arena - Acquaro - Dinami - Mileto - Filandari - Francica - Jonadi - Rombiolo - San Calogero - San Costantino Calabro - Nicotera - Joppolo - Limbadi - Pizzo - Capistrano - Filogaso - Maierato - Monterosso Calabro - Sant'Onofrio - Tropea - Briatico - Drapia - Parghelia - Ricadi - Spilinga - Zambrone - Zungri - San Nicola di Crissa - Vallelonga - Soriano Calabro - Gerocarne - Pizzoni - Sorianello - Vazzano - Dasà.
	Catanzaro 5	Badolato - Guardavalle - Isca sul Jonio - Santa Caterina del Jonio - Chiaravalle Centrale - Argusto - Cardinale - Cenadi - Gagliato - Petrizzi - San Vito sul Jonio - Soverato - Torre di Ruggie-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CATANZARO	*Segue:* Catanzaro 5	ro - Davoli - San Sostene - Sant'Andrea Apostolo del Jonio - Satriano - Gasperina - Centrache - Montauro - Montepaone - Olivadi - Serra San Bruno - Brognaturo - Fabrizia - Mongiana - Nardodipace - Simbario - Spadola.
CHIETI (9)	Chieti 1	Chieti - Bucchianico - Casalincontrada - Fara Filiorum Petri - Roccamontepiano - San Giovanni Teatino - Torrevecchia Teatina.
	Chieti 2	Guardiagrele - Rapino - Pretoro - Casacanditella - Filetto - San Martino sulla Marrucina - Pennapiedimonte.
	Chieti 3	Villamagna - Ari - Vacri Francavilla al Mare - Ripa Teatina - Tollo - Arielli - Canosa Sannita - Miglianico - Giuliano Teatino - Crecchio.
	Chieti 4	Lama dei Peligni Civitella Messer Raimondo - Fara San Martino - Palena - Taranta Peligna - Torricella Peligna - Colledimacine - Gessopalena.
	Chieti 5	Lanciano - Castel Frentano - Frisa - Rocca San Giovanni - Treglio - Orsogna - Ortona a Mare - San Vito Chietino - Poggiofiorito.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CHIETI	Chieti 6	Fossacesia - Mozzagrogna - Santa Maria Imbaro - Sant'Eusanio del Sangro - Casoli - Altino - Palombaro Roccascalegna - Archi - Perano.
	Chieti 7	Montenerodomo - Pennadomo - Villa Santa Maria - Borrello - Civitaluparella - Gamberale - Pizzoferrato - Quadri - Atessa - Casalanguida - Paglieta - Tornareccio - Colledimezzo - Bomba - Monteferrante.
	Chieti 8	Montazzoli - Casalbordino - Pollutri - Scerni - Torino di Sangro - Villalfonsina - Gissi - Carpineto Sinello - Guilmi - Monteodorisio.
	Chieti 9	Roccaspinalveti - Roio del Sangro - Castiglione Messer Marino - Castelguidone - Fraine - Schiavi di Abruzzo - Rosello.
	Chieti 10	Vasto - Cupello - Fresagrandinaria - Lentella - San Salvo - Celenza sul Trigno - Carunchio - Dogliola - Palmoli - San Giovanni Lipioni - Torrebruna - Tufillo - Furci - Liscia - San Buono.
CHIVASSO (98)	Chivasso 1	Brandizzo - Chivasso - Foglizzo - Montanaro - Rondissone - Settimo Torinese - Torrazza Piemonte - Verolengo - Boscononero - Favria Oglianico - Feletto - For-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CHIVASSO	*Segue:* Chivasso 1	no Canavese - Levone - Lombardore - Rivara - Rivarolo Canavese - San Benigno Canavese - Volpiano - Corio - Barbania - Rocca Canavese.
	Chivasso 2	Caselette - Druent - Pianezza - San Gillio Torinese - Val della Torre - Venaria Reale - Borgaro Torinese - Caselle Torinese - Cirié - Leyni — Nole - Robassomero - San Francesco al Campo - San Maurizio Canavese - Fiano.
	Chivasso 3	Brusasco Cavagnolo - Casalborgone - Castagneto Po - Cinzano - Lauriano - Gassino Torinese - Rivalba - San Mauro Torinese - San Sebastiano da Po - Sciolze - Verrua Savoia - Andezeno - Baldissero Torinese - Pavarolo - Pino Torinese - Marentino - Montaldo Torinese.
	Chivasso 4	Arignano - Cambiano - Chieri - Pecetto - Riva presso Chieri - Santena - La Loggia - Moncalieri - Nichelino - Trofarello - Moriondo Torinese.
	Chivasso 5	Ala di Stura - Balangero - Balme - Cafasse - Cantoira - Ceres - Chialamberto - Coassolo Torinese - Germagnano - Groscavallo - Lanzo Torinese - Lemie - Mathi - Mezzenile - Monastero di Lanzo - Traves - Usseglio - Viù - Pessinetto.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Como (22)	Como 1	Como - Albate - Albiolo - Mirabello Comasco - Binago - Bizzarone - Blevio - Breccia - Brunate - Faloppio - Camnago Volta - Carate Urio - Lieto Colle - Valmorea - Cernobbio - Civiglio - Gironico - Nesso Faggeto Lario - Laglio Brienno - Lezzeno - Cagno - Rodero - Lipomo - Villa Guardia - Montano Lucino - Maslianico - Moltrasio - Pognana - Rebbio - Ronago - S. Fermo della Battaglia - Torno - Trevano - Uggiate - Zelbio Veleso - Olgiate Comasco.
	Como 2	Alzate Brianza - Appiano Gentile - Bernate Rosales - Bregnano - Brenna - Cabiate - Cadorago - Cantù - Seprio - Carimate - Carugo Arosio - Casnate - Cassina Rizzardi - Cermenate - Cirimido - Cucciago - Fenegrò - Figino Serenze - Fino Mornasco - Grandate - Guanzate - Inverigo - Limido Comasco - Lomazzo - Luisago - Lurago Marinone - Lurate Caccivio - Mariano Comense - Oltrona di San Mamette - Rovi Porro - Senna Comasco - Tavernerio - Turate - Vertenate con Minoprio - Montorfano - Solbiate - Capiago Intimiano.
	Como 3	Alserio - Anzano del Parco - Costa Masnaga - Lambrugo - Lurago d'Erba - Merone - Monguzzo - Nibionno - Orsenigo - Rogeno.
	Como 4	Erba - Albese con Cassano - Civenna - Ponte Lambro - Albavilla - Bellano - - Colico - Dervio - Esino Lario - Sueglio - Tremenico - Varenna - Vendro-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: COMO	*Segue:* Como 4	gno - Vestreno - Menaggio - Argegno - Bellagio - Blessagno - Carlazzo - Val Rezzo - Casasco d'Intelvi - Valsolda - Castiglione d'Intelvi - Cavargna - Cerano d'Intelvi - Claino con Osteno - Corrido - Cremia - Cusino - Dizzasco - Domaso - Dongo - Garzeno - Gera Lario - Grandola ed Uniti - Gravedona - Griante - Introzzo - Laino - Lanzo l'Intelvi - Montemezzo - Musso - Oliveto Lario - Pellio d'Intelvi - Pianello del Lario - Pigra - Plesio - Ponna - Porlezza - Ramponio Verna - Isola Comacina - S. Bartolomeo Val Cavargna - S. Fedele - Schignano - Sorico - Stazzona Germasino - Tremezzina - Trezzone - Campione d'Italia - Santa Maria Rezzonico.
	Como 5	Lecco - Abbadia Lariana - Annone di Brianza - Ballabio - Barzio - Cesello di Brianza - Civate - Cremeno - Introbio - Lierna - Mandello del Lario - Morterone - Pasturo - Primaluna - Casargo - Cortenova - Margno - Pagnona - Parlasco - Premana - Taceno.
	Como 6	Airuno - Barzago - Barzanò - Brivio - Bulciago - Cassago Brianza - Casatenuovo - Cernusco Montevecchia - Castello di Brianza - Dolzago - Ello - Gab-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: COMO	*Segue:* Como 6	biate - Lomagna - Merate - Missaglia - Olginate - Osnago - Paderno Robbiate - Santa Maria di Rovagnate - Sirone - Valgreghentino - Verderio Inferiore - Verderio Superiore - Villa Vergano - Colle Brianza - Garlate - Monticello - Olgiate Calco - Asso - Bosisio Parini Canzo - Caslino d'Erba - Castelmarte - Lasnigo - Garbagnate Monastero - Longone al Segrino - Molteno - Proserpio - Pusiano - Valbrona - Eupilio - Santa Valeria - Malgrate - Oggiono - Valmadrera.
COSENZA (37)	Cosenza 1	Cosenza - Aprigliano - Carolei - Cerisano - Castiglione Cosentino - Castrolibero - Dipignano - Domanico - Marano Marchesato - Marano Principato - Mendicino - Paterno Calabro - Pietrafitta - Rende - Rose - San Fili - San Pietro in Guarano - Malito - Rogliano - Cellara - Figline Vegliaturo - Piane Crati - Scigliano - Bianchi - Colosini - Panettieri - Spezzano della Sila - Casole Bruzio - Celico - Lappano - Pedace - Rovito - Serra Pedace - Trenta - Zumpano - Grimaldi - Montalto Uffugo - Mangone - Parenti.
	Cosenza 2	Paola - Falconara Albanese - Fuscaldo - Fiumefreddo Bruzio - San Lucido - Amantea - Ajello Calabro - Belmonte Calabro - Lago - Belvedere Marittimo - Bonifati - Sangineto - Cetraro - Guardia Piemontese Terme - Cleto.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: COSENZA	Cosenza 3	San Giovanni in Fiore - Rossano - Calopezzati - Campana - Bocchigliero - Cariati - Mandatoriccio - Scala Coeli - Terravecchia - Corigliano Calabro - San Giorgio Albanese - Cropalati - Longobucco - San Cosmo Albanese - Vaccarizzo Albanese - Caloveto - Paludi - Pietropaola.
	Cosenza 4	Cerzeto - Luzzi - Acri - Bisignano - Rota Greca - San Martino di Finita - San Marco Argentano - Fagnano Castello - Mongrassano - Roggiano Gravina - Torano Castello - San Sosti - Mottafollone - San Donato di Ninea - Sant'Agata di Esaro - San Demetrio Corone - Santa Sofia d'Epiro - Lattarico - Malvito e S. Caterina Albanese.
	Cosenza 5	Castrovillari - Frascineto - Morano Calabro - San Basile - Saracena - Cassano al Jonio - Civita - Francavilla Marittima - Lungro - Acquaformosa - Altomonte - Firmo - Oriolo - Alessandria del Carretto - Canna - Castroregio - Montegiordano - Nocara - Spezzano Albanese - San Lorenzo del Vallo - Tarsia - Terranova da Sibari - Trebisacce - Albidona - Amendolara - Cerchiara di Calabria - Plataci - Rocca Imperiale - Roseto Capo Spulico - San Lorenzo Bellizzi - Villapiana.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: COSENZA	Cosenza 6	Buonvicino - Diamante - Maierà - Scalea - San Nicola Arcella - Santa Domenica Talao - Verbicaro - Grisolia Cipollina - Orsomarso - Mormanno - Laino Bruzio - Papasidero - Maratea - Trecchina - Lauria - Rivello - Nemoli - Lagonegro - Castelluccio - Praia al Mare.
CREMONA (44)	Cremona 1	Cremona ed Uniti - Bonemerse - Gerre de' Caprioli - Sospiro - Stagno Lombardo - San Daniele Ripa Po - Pieve San Giacomo - Pieve d'Olmi - Castelverde - Cicognolo - Corte de' Cortesi con Cignone - Gadesco Pieve Delmona - Robecco d'Oglio - Ostiano - Pescarolo ed Uniti - Persico Dosimo - Pessina Cremonese - Pozzaglio ed Uniti - Scandolara Ripa d'Oglio - Vescovato - Corte de' Frati - Gabbioneta Binanuova - Malagnino - Olmeneta - Volongo - Grontardo - Casalbuttano ed Uniti - Bordolano - Cella Dati.
	Cremona 2	Pizzighettone - Soresina - Castelleone - Castelvisconti - San Bassano - Cappella Cantone - Acquanegra Cremonese - Crotta d'Adda - Casalmorano - Grumello Cremonese ed Uniti - Formigara - Gombito - Genivolta - Ripalta Arpina - Azzanello - Montodine - Moscaz-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CREMONA	*Segue:* Cremona 2	zano - Paderno Ossolaro - Annicco - Spinadesco - Sesto ed Uniti - Credera Rubbiano.
	Cremona 3	Soncino - Crema - Pandino - Capergnanica - Casale Cremasco Vidolasco - Salvirola - Madignano - Casaletto Vaprio - Fiesco - Offanengo - Romanengo - Ticengo - Sergnano - Ricengo - Camisano - Trescorre Cremasco - Agnadello - Rivolta d'Adda - Spino d'Adda - Palazzo Pignano - Monte Cremasco - Pieranica - Ripalta Cremasca - Izano Bagnolo Cremasco - Cumignano sul Naviglio - Capralba - Casaletto di Sopra - Castel Gabbiano - Chieve - Vaiano Cremasco - Cremosano - Vailate - Dovera - Casaletto Ceredano - Torlino - Trigolo.
	Cremona 4	Torre de' Picenardi - Piadena - Scandolara Ravara - Casalmaggiore - Isola Dovarese - Drizzona - Martignana di Po - Motta Baluffi - Voltido - Rivarolo del Re ed Uniti - Gussola - Torricella del Pizzo - Tornata - Cingia de'Botti - Calvatone - Casteldidone - Cà d'Andrea - Palvareto - Cappella de'Picenardi - Castelponzone - Derovere - San Martino del Lago - Spineda.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CUNEO (40)	Cuneo 1	Cuneo - Castelletto Stura - Centallo Cervasca - Acceglio - Bernezzo - Busca - Caraglio - Cartignano - Castelmagno - Macra - Dronero - Elva - Marmora - Montemale di Cuneo - Monterosso Grana - Pradleves - Roccabruna - San Damiano Macra - Stroppo - Tarantasca - Valgrana - - Villar San Costanzo - Prazzo.
	Cuneo 2	Vignolo - Beinette - Aisone - Argentera - Demonte - Gaiola Moiola - Valloriate - Vinadio - Sambuco Pietraporzio - Borgo San Dalmazzo - Rittana - Roccasparvera - Boves.
	Cuneo 3	Valdieri - Entraque.
	Cuneo 4	Briga Marittima - Tenda.
	Cuneo 5	Limone Piemonte - Robilante - Roccavione - Vernante.
	Cuneo 6	Peveragno - Chiusa di Pesio.
	Cuneo 7	Venasca - Villafalletto - Brossasco - Casteldelfino - Costigliole Saluzzo - Frassino - Melle - Piasco - Pontechianale - Rossana - Sampeyre - Bellino - Saluzzo - Bagnolo Piemonte - Barge - Cardè - Crissolo - Envie - Lagnasco - Manta - Martiniana Po - Moretta - Oncino - Paesana - Polonghera - Revello - Rifreddo - Sanfront - Scarnafigi Ruffia - Verzuolo - Villanova Solaro - Pagno.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: CUNEO	Cuneo 8	Vottignasco - Monasterolo di Savigliano - Racconigi - Caramagna Piemonte Casalgrasso - Cavallerleone - Cavallermaggiore - Murello.
	Cuneo 9	Fossano - Savigliano - Cervere - Genola - Marene.
FERRARA (55)	Ferrara 1	Ferrara.
	Ferrara 2	Bondeno - Vigarano Mainarda - Poggio Renatico - Copparo - Berra - Formignana - Jolanda di Savoia - Cento - Sant'Agostino - Ro.
	Ferrara 3	Portomaggiore - Argenta - Ostellato - Comacchio - Codigoro - Lago Santo - Massafiscaglia - Mesola - Migliarino.
FIRENZE (11)	Firenze 1	Firenze - Campi Bisenzio - Fiesole - Sesto Fiorentino - Bagno a Ripoli - Scandicci - Calenzano.
	Firenze 2	Prato - Montemurlo - Cantagallo - Vernio - Carmignano - Signa - Lastra a Signa.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: FIRENZE	Firenze 3	Borgo San Lorenzo - San Piero a Sieve. Vaglia - Vicchio - Firenzuola - Marradi - Palazzuolo — Scarperia - Dicomano - San Godenzo - Barberino di Mugello.
	Firenze 4	Pontassieve - Figline Val d'Arno - Incisa in Val d'Arno - Pelago - Reggello - Rufina - Rignano sull'Arno - Londa.
	Firenze 5	Barberino di Val d'Elsa - Impruneta - Greve - Montespertoli - S. Casciano in Val di Pesa - Tavernelle in Val di Pesa.
FOGGIA (4)	Foggia 1	Foggia - Monteleone di Puglia - Bovino - Castelluccio de' Sauri - Panni - Deliceto - Orsara di Puglia - Ascoli Satriano - Candela - Sant'Agata di Puglia - Accadia - Anzano di Puglia.
	Foggia 2	Stornara - Stornarella - Trinitapoli - Margherita di Savoia - San Ferdinando di Puglia - Cerignola - Ortanova.
	Foggia 3	Biccari - Roseto Valfortore - Alberona - Lucera - Volturara Appula - Motta Montecorvino - Volturino - Carlantino - Celenza Valfortore - San Marco la Catola - Troia - Castelluccio Valmaggiore - Celle San Vito - Faeto - Castelnuovo della Daunia - Casalnuovo Monterotaro - Casalvecchio di Puglia - Pietra Montecorvino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: FOGGIA	Foggia 4	San Severo - Apricena - Lesina - Poggio Imperiale - Serracapriola - Chieuti - Torremaggiore - S. Paolo di Civitate.
	Foggia 5	Manfredonia - Monte Sant'Angelo - Vieste - Rodi Garganico - Cagnano Varano - Carpino - Ischitella - San Giovanni Rotondo - San Marco in Lamis - Rignano Garganico - Sannicandro Garganico - Isole Tremiti - Vico del Gargano - Peschici.
FORLÌ (56)	Forlì 1	Forlì - Civitella di Romagna - Forlimpopoli - Meldola - Predappio Nuova - Rocca San Casciano - Dovadola - Galeata - Modigliana - Portico e San Benedetto - Premilcuore - Tredozio - Castrocaro e Terra del Sole - Santa Sofia.
	Forlì 2	Bertinoro - Mercato Saraceno - Montiano - Roncofreddo - Sorbano - Sogliano al Rubicone - Bagno di Romagna - Verghereto - Cesena - Sarsina.
	Forlì 3	Borghi - Cesenatico - Gambettola - Gatteo - Longiano - San Mauro Pascoli - Scorticata - Verucchio - Rimini - Cattolica - Coriano - Gemmano - Misano in Villa Vittoria - Mondaino - Monte Colombo - Montefiore Conca - Montescudo - Monte Gridolfo - Morciano di Romagna - Poggio Berni - Riccione - Saludecio - San Clemente - San Giovanni in Marignano - Savignano sul Rubicone - Sant'Arcangelo di Romagna.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
FROSINONE (85)	Frosinone 1	Frosinone - Boville Ernica - Pofi - Ripi - Strangolagalli - Torrice - Veroli - Anagni - Sgurgola - Ceccano - Arnara - Giuliano di Roma - Patrica - Villa Santo Stefano - Ferentino - Morolo - Supino - Paliano - Amaseno - Castro dei Volsci - Vallecorsa.
	Frosinone 2	Alatri - Collepardo - Fiuggi - Fumone - Guarcino - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico nel Lazio - Acuto Filettino - Piglio - Serrone - Trevi nel Lazio.
	Frosinone 3	Monte San Giovanni Campano - Sora - Arpino - Brocco - Campoli Appennino - Castelliri - Fontechiari - Isola del Liri - Pescosolido - Alvito - San Donato Val di Comino - Settefrati - Vicalvi - Arce - Fontana Liri - Rocca d'Arce - Santo Padre.
	Frosinone 4	Casalvieri - Colfelice - Colle San Magno - Roccasecca - Atina - Belmonte Castello - Casalattico - Picinisco - San Biagio Saracinisco - Villa Latina - Cassino - Acquafondata - Cervaro - Villa Santa Lucia - Piedimonte di San Germano - S. Elia Fiumerapido - S. Vittore del Lazio - Terelle - Vallerotonda - Viticuso - Castrocielo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: FROSINONE	Frosinone 5	Ceprano - Falvaterra - San Giovanni Incarico - Sant'Apollinare - Vallemaio - Pignataro Interamna - S. Giorgio a Liri - S. Ambrogio sul Garigliano - S. Andrea - Pontecorvo - Aquino - Ausonia - Castelnuovo Parano - Coreno Ausonio - Esperia - Pastena - Pico.
GAETA (64)	Gaeta 1	Gaeta - Formia - Fondi - Campodimele - Itri - Lenola - Spelonga - Monte San Biagio - Minturno - Spigno Saturnia - Castelforte - Priverno - Prossedi - Roccagorga - Sonnino - Ventotene - Ponza (Isola).
	Gaeta 2	Velletri - Artena - Cisterna di Roma - Cori - Labico - Rocca Massima - Valmontone - Segni - Carpineto Romano - Gavignano - Gorga - Montelanico - Sezze Romano - Bassiano - Norma - Sermoneta - Terracina - San Felice Circeo - Littoria - Sabaudia.
GENOVA (16)	Genova 1	Campo Ligure - Masone - Rossiglione - Tiglieto.
	Genova 2	Genova.
	Genova 3	Busalla - Campomorone - Casella - Cerancesi - Crocefieschi - Isola del Cantone - Mignanego - Ronco Scrivia - Sant'Olcese - Savignone - Vobbia - Arenzano - Mele - Valbrevenna - Montoggio Serra Riccò - Cogoleto.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: GENOVA	Genova 4	Avegno - Bogliasco Pieve - Camogli - Lumarzo - Recco - Uscio - Sori Canepa - Davagna - Fascia - Fontanigorda - Gorreto - Montebruno - Rondanina - Propata - Rovegno - Torriglia - Bargagli.
	Genova 5	Moconesi - Neirone - Portofino - Santa Margherita Ligure - Tribogna - Borzonasca - Chiavari - Carasco - Cogorno - Cicagna - Coreglia Ligure - Favale di Malvaro - Lavagna - Lorsica - Mezzanego - Ne - Orero - Rezzoaglio - San Colombano Certenoli - San Rufino - Santo Stefano d'Aveto - Zoagli - Rapallo - Sestri Levante - Casarza Ligure - Moneglia - Castiglione Chiavarese.
GORIZIA (95)	Gorizia 1	Gorizia - Gargaro - Montespino - Ranziano - Sambasso - Tarnova della Selva - Salona d'Isonzo.
	Gorizia 2	Gradisca d'Isonzo - Farra d'Isonzo - Mariano del Friuli - Cormons - Castel Dobra - Capriva di Cormons - Dolegna del Còllio - Merna - San Martino Quisca.
	Gorizia 3	Postumia - Bucuie - Aidussina - Villa Slavina - Cernizza Goriziana - San Vito di Vipacco - Zolla - Vipacco - Rifemberg - Santa Croce di Aidussina - Senosecchia - San Daniele del Carso - San Giacomo in Colle - Crenovizza - Montenero d'Idria.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
GROSSETO (101)	Grosseto 1	Castiglione della Pescaia - Gavorrano - Massa Marittima Follonica - Montieri.
	Grosseto 2	Grosseto - Scansano - Arcidosso - Castel del Piano - Cinigiano - Roccalbegna - Seggiano - Roccastrada - Campagnatico - Civitella Paganico.
	Grosseto 3	Isola del Giglio - Santa Fiora - Castel l'Azzara - Orbetello - Magliano in Toscana - Monte Argentario - Pitigliano - Manciano - Sorano.
IVREA (67)	Ivrea 1	Ivrea - Albiano d'Ivrea - Alice Superiore - Andrate - Azeglio - Cascinette d'Ivrea - Banchette - Bollengo - Borgofranco d'Ivrea - Carema - Castellamonte - Chiaverano - Fiorano Canavese - Issiglio - Lessolo - Locana - Lugnacco - Montalto Dora - Palazzo Piverone - Pedanea - Pavone Canavese - Pont Canavese - Rueglio - Salerano Canavese - Samone - San Giorgio Canavese - Settimo Tavagnasco - Traversella - Vistrorio - Agliè - Lusigliè - San Giusto Canavese - Alpette - Ceresole Reale - Ouorgnè - Frassineto - Ingria -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: IVREA	*Segue:* Ivrea 1	Pratiglione - Ribordone - Ronco Canavese - Salassa - Castelnuovo Nigra - Sparone - Bairo Torre - Valperga - Valprato Soana - Vidracco - Barone - Borgomasino - Caluso - Candia Canavese - Cuceglio - Mazzè - Montalenghe - Masino - Orio Canavese - San Martino Canavese - Strambino Romano - Vestignè - Valchiusa - Vische.
	Ivrea 2	Aosta - Allain - Antey Saint Andrè - Arvier - Bionaz - Chambave - Chamois - Cogne - Courmayeur - Doues - Châtillon - Etroubles - La Magdeleine - La Thuile - Nus - Ollomont - Oyace - Prè Saint Didier - Quarto Praetoria - Rhemes - Saint Oyen - Saint Rhèmy - Saint Vincent - Torgnon - Villanova Baltea - Valgrisanche - Valpelline - Valsavaranche - Valtournanche - Ayas - Bard - Brusson - Challant - Champorcher - Donnaz - Gressoney - Issime - Issogne - Lilliana - Mongiove - Pont Bozet - Ponte San Martino - Verrès - Valdigna d'Aosta.
LECCE (5)	Lecce 1	Lecce - Arnesano - Carmiano - Monteroni di Lecce - San Pietro in Lama - Surbo - Campi Salentina - Novoli - Squinzano - Trepuzzi - Leverano - Veglie - Salice Salentino - Guagnano - Copertino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: LECCE	Lecce 2	Calimera - Caprarica di Lecce - Castri di Lecce - Cavallino - Lequile - Lizzanello - Melendugno - San Cesario di Lecce - Vernole - Martignano - Zollino - Carpignano Salentino - Castrignano dei Greci - Martano - San Donato di Lecce.
	Lecce 3	Galatina - Collepasso - Cutrofiano - Soleto - Sternatia - Aradeo - Neviano - Sogliano Cavour - Parabita - Tuglie - Nardò - Galatone - Gallipoli - Alezio - Sannicola - Casarano - Matino - Melissano - Racale - Ruffano - Supersano - Taviano - Presicce - Ugento - Acquarica del Capo - Alliste - Taurisano.
	Lecce 4	Otranto - Bagnolo del Salento - Cannole - Giurdignano - Palmariggi - Uggiano la Chiesa - Minervino di Lecce - Poggiardo - Maglie - Corigliano d'Otranto - Melpignano - Cursi - Surano - Tricase Giuggianello - Muro Leccese - Nociglia - Ortelle - Sanarica - Spongano - Alessano - Andrano - Castrignano del Capo - Corsano - Diso - Gagliano del Capo - Scorrano - Miggiano - Morciano di Leuca - Specchia - Salve - Tiggiano - Santa Cesarea Terme - Patù.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LODI (65)	Lodi 1	Abbadia Cerreto - Borghetto Lodigiano - Borgo Littorio - Brembio - Casaletto Lodigiano - Caselle Lurani - Castiraga Vidardo - Cavenago d'Adda - Cornegliano Laudense - Corte Palasio - Graffignana - Lodi - Lodi Vecchio - Mairago - Marudo - Massalengo - Ossago - Pieve Fissiraga - Salerano sul Lambro - San Colombano al Lambro - San Martino in Strada - Sant'Angelo Lodigiano - Secugnago - Turano Lodigiano - Valera Fratta - Villanova del Sillaro.
	Lodi 2	Bertonico - Camairago - Cantonale - Casalpusterlengo - Caselle Landi - Castelnuovo Bocca d'Adda - Castiglione d'Adda - Cavacurta - Codogno - Corno Giovine - Cornovecchio - Fombio - Guardamiglio - Livraga - Maccastorna Maleo - Meleti - Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano - San Fiorano - San Rocco al Porto - Santo Stefano Lodigiano - Senna Lodigiana - Somaglia - Terranova dei Passerini.
	Lodi 3	Boffalora d'Adda - Carpiano - Casalmaiocco - Cervignano d'Adda - Cerro al Lambro - Colturano - Comazzo - Crespiatica - Dresano - Galgagnano - Liscate - Mediglia - Melegnano - Melzo - Merlino - Montanaso Lombardo - Mulazzano - Pantigliate - Paullo - Peschiera Borromeo - Rodano - San Donato Milanese - San Giuliano Milanese - S. Zenone al Lambro - Settala - Sordio - Tribiano - Trucazzano - Vizzolo Predabissi - Zelo Buon Persico - Villavesco.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
LUCCA (14)	Lucca 1	Lucca - Altopascio - Capannori - Montecarlo - Porcari - Villa Basilica.
	Lucca 2	Forte dei Marmi - Viareggio - Massarosa.
	Lucca 3	Pietrasanta - Seravezza - Stazzema - Camaiore.
	Lucca 4	Castelnuovo di Garfagnana - Gallicano - Castiglione di Garfagnana - Fosciandora - Molazzana - Pieve Fosciana - Trassilico - Vergemoli - Villa Collemandina - Camporgiano Careggine - Giuncugnano - Minucciano - Piazza al Serchio - S. Romano - Sillano - Vagli Sotto.
	Lucca 5	Borgo a Mozzano - Coreglia Antelminelli - Pescaglia - Bagni di Lucca - Barga.
MACERATA (52)	Macerata 1	Macerata - Appignano - Montecassiano - Civitanova Marche - Montecosaro - Morrovalle - Porto Civitanova - Recanati - Montefano - Montelupone - Porto Recanati - Potenza Picena - Monte San Giusto.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; MACERATA	Macerata 2	Mogliano - Corridonia - Petriolo - Pollenza - Treja - Cingoli - Apiro - Tolentino - Urbisaglia.
	Macerata 3	Matelica - Belforte del Chienti - San Severino Marche - Caldarola - Camerino - Castelraimondo - Fiuminata - Pioraco - Sefro - Serrapetrona - Esanatoglia - Gagliole.
	Macerata 4	Sarnano - Gualdo - S. Ginesio - Loro Piceno - Penna San Giovanni - Ripe S. Ginesio - S. Angelo in Pontano - Colmurano - Camporotondo di Fiastrone - Cessapalombo - Acquacanina - Bolognola - Castelsantangelo - Fiastra - Fiordimonte - Monte Cavallo - Muccia - Pieve Torina - Serravalle di Chienti - Ussita - Visso - Pievebovigliana - Monte San Martino.
MANTOVA (61)	Mantova 1	Mantova - Bigarello - Castelbelforte - Castel d'Ario - Marmirolo - Porto Mantovano - Roncoferraro - Roverbella - San Giorgio di Mantova - Volta Mantovana - Castiglione delle Stiviere - Cavriana - Goito - Medole - Monzambano - Ponti sul Mincio - Solferino - Guidizzolo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MANTOVA	Mantova 2	Acquanegra sul Chiese - Asola - Canneto sull'Oglio - Casalmoro - Casaloldo - Casalromano - Castel Goffredo - Ceresara - Mariana Mantovana - Piubega - Redondesco - Bozzolo - Gazzuolo - Marcaria - Rivarolo Mantovano - S. Martino dall'Argine - Castellucchio - Curtatone - Gazoldo degli Ippoliti - Rodigo - Commessaggio - Dosolo - Pomponesco - Sabbioneta - Viadana.
	Mantova 3	Bagnolo S. Vito - Borgoforte - San Benedetto Po - Virgilio - Gonzaga - Moglia - Motteggiana - Pegognaga - Suzzara.
	Mantova 4	Ostiglia - Sermide - Borgofranco sul Po - Carbonara di Po - Felonica - Magnacavallo - Pieve di Coriano - Poggio Rusco - Quingentole - Quistello - Revere - Schivenoglia - Serravalle a Po - Sustinente - Villa Poma - Villimpenta - San Giovanni del Dosso - San Giacomo delle Segnate.
MASSA CARRARA (83)	Massa 1	Riccò del Golfo di Spezia - Arcola - Vezzano Ligure - Follo - Beverino - La Spezia - Sarzana - Ameglia - Bolano - Santo Stefano di Magra - Calice al Cornoviglio - Lerici - Castelnuovo di Magra - Ortonovo - Vernazza - Portovenere - Riomaggiore.
	Massa 2	Varese Ligure - Sesta Godano - Maissana - Bonassola - Deiva - Framura - Carro dano - Levanto - Monterosso al Mare -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MASSA CARRARA	*Segue:* Massa 2	Borghetto di Vara - Brugnato - Rocchetta di Vara - Carro - Zignago - Pignone.
	Massa 3	Aulla - Podenzana - Tresana - Fivizzano - Casola in Lunigiana - Comano - Carrara - Fosdinovo - Massa - Montignoso - Pontremoli - Bagnone - Filattiera - Mulazzo - Villafranca in Lunigiana - Zeri - Licciana Nardi.
MESSINA (20)	Messina 1	Messina - Villafranca Tirrena.
	Messina 2	Alì - Fiumedinisi - Mandanici - Pagliara - Roccalumera - Scaletta Zanclea - Santa Teresa di Riva - Furci Siculo - Francavilla di Sicilia - Kaggi - Motta Camastra - Roccella Valdemone - Antillo - Forza d'Agrò - Limina - Taormina - Giardini - Graniti - Letojanni Gallodoro - Mongiuffi Melia - Lanza - Santa Domenica Vittoria.
	Messina 3	Castroreale - Barcellona Pozzo di Gotto - Basicò - Novara di Sicilia - Falcone - Furnari - Mazzarà Sant'Andrea - Tripi - Montalbano di Elicona - Lipari - Leni - Malfa - Santa Maria Salina - Condrò - Gualtieri Sicaminò - Pace del Mela - S. Pier Niceto - S. Filippo del Mela - S. Lucia del Mela - Torregrotta - Merì - Rometta - Roccavaldina - Spadafora - Milazzo - Monforte S. Giorgio.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MESSINA	Messina 4	Patti - Gioiosa Marea - Librizzi - Montagnareale - Oliveri - Naso - Capri Leone - Frazzanò - Mirto - San Salvatore di Fitalia - Capo d'Orlando - Raccuja - San Piero Patti - Ucria - Sant'Agata di Militello - Alcara Li Fusi - Sant'Angelo di Brolo - Ficarra - Piraino - Sinagra - Tortorici - Castel Umberto - Galati Mamertino - Longi - Floresta - Brolo - Militello Rosmarino - S. Marco d'Alunzio.
	Messina 5	Mistretta - Reitano - Castel di Lucio - San Fratello - Santo Stefano di Camastra - Motta d'Affermo - Caronia - Tusa - Pettineo.
MILANO I (23) E MILANO II (68)	Milano 1	Milano.
	Milano 2	Abbiategrasso - Albairate - Assago - Bareggio - Basiglio - Buccinasco - Cassinetta di Lugagnano - Cesano Boscone - Cisliano - Corbetta - Cornaredo - Corsico - Cusago - Gaggiano - Locate Triulzi - Magenta - Opera - Pieve Emanuele - Robecco sul Naviglio - Rozzano - Sedriano - Settimo Milanese - Trezzano sul Naviglio - Vittuone - Pero con Cerchiate.
	Milano 3	Besate - Binasco - Bubbiano - Calvignasco - Casarile - Gudo Visconti - Lacchiarella - Morimondo - Motta Visconti - Noviglio - Ozzero - Rosate - Vermezzo - Vernate - Zelo Surrigone - Zibido San Giacomo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
MODENA (47)	Modena 1	Modena - Formigine - Castelnuovo Rangone - Campogalliano - San Cesario sul Panaro - Castelfranco Emilia.
	Modena 2	Carpi - Novi di Modena - Soliera - Bastiglia - Bomporto - Ravarino - Nonantola - Mirandola - Cavezzo - Concordia sulla Secchia - Medolla - San Possidonio - San Prospero - Finale nell'Emilia - Camposanto - San Felice sul Panaro.
	Modena 3	Sassuolo - Fiorano Modenese - Maranello - Prignano sulla Secchia - Frassinoro - Montefiorino - Vignola - Castelvetro di Modena - Guiglia - Marano sul Panaro - Savignano sul Panaro - Spilamberto - Zocca - Pavullo nel Frignano - Fanano - Lama Mocogno - Monfestino in Serra Mazzoni - Polinago - Sestola - Montese - Pievepelago - Fiumalbo - Montecreto - Riolunato.
MONDOVÌ (79)	Mondovì 1	Mondovì - Bastia Mondovì - Briaglia - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Monastero di Vasco - Montaldo di Mondovì - Murazzano - Niella Tanaro - Pamparato - Pianfei - Roburent - Rocca de' Baldi - Roccaforte Mondovì - San Michele Mondovì - Torre Mondovì - Vicoforte - Villanova Mondovì - Castellino Tanaro - Igliano - Marsaglia - Rocca Cigliè - Carrù - Belvedere Langhe - Bonvicino - Clavesana - Farigliano - Piozzo - Bene Vagienna - Dogliani - Magliano Alpi.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MONDOVÌ	Mondovì 2	Margarita - Montanera - Morozzo - Sant'Albano Stura - Trinità - Salmour.
	Mondovì 3	Ceva - Camerana - Alto - Caprauna - Priero Montezemolo - Nucetto - Priola - Bagnasco - Garessio - Ormea - Monesiglio - Saliceto - Lesegno - Mombasiglio - Sale delle Langhe - Viola.
	Mondovì 4	Bossolasco - Cravanzana - Feisoglio - Monforte d'Alba - Niella Belbo - Rodino - Serravalle delle Langhe - Sinio - Somano - Novello Monchiero.
	Mondovì 5	Alba - Barbaresco - Barolo - Benevello - Borgomale - Castiglione Falletto - Castino - Diano d'Alba - La Morra - Lequio Berria - Mango - Montelupo Albese - Neive - Neviglie - Roddi - Rodello - Santo Stefano Belbo - Serralunga d'Alba - Trezzo Tinella - Cossano Belbo - Castiglione Tinella - Verduno - Narzole - Cherasco.
	Mondovì 6	Baldissero d'Alba - Corneliano d'Alba - Guarene - Magliano Alfieri - Montaldo Roero - Monticello d'Alba - Brà - Ceresole Alba - Sommariva del Bosco - Sommariva Perno - Canale - Castagnito - Castellinaldo - Montà - Monteu Roero - Santo Stefano Roero - Vezza d'Alba - Govone - Priocca - Santa Vittoria d'Alba.
	Mondovì 7	Castelletto Uzzone - Cortemilia - Gorzegno - Levice - Perletto - Pezzolo Valle Uzzone.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
MONZA (76)	Monza 1	Albiate - Arcore - Besana in Brianza - Biassono - Briosco - Camparada - Carate Brianza - Correzzana - Giussano - Lesmo - Lissone - Macherio - Meda - Monza - Renate Veduggio - Seregno - Sovico - Triuggio - Vedano al Lambro - Usmate Velate - Verano Brianza - Villasanta.
	Monza 2	Agrate Brianza - Brugherio - Bussero - Caponago - Carugate - Cassina de' Pecchi - Cernusco sul Naviglio - Cologno Monzese - Concorezzo - Pioltello - Segrate - Sesto San Giovanni - Vignate - Vimercate - Vimodrone.
	Monza 3	Aicurzio - Basiano - Bellinzago Lombardo - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Cambiago - Carnate - Cassano d'Adda - Gessate - Cornate d'Adda - Gorgonzola - Grezzago - Inzago - Masate - Mezzago - Ornago - Pessano con Bornago - Pozzo d'Adda - Pozzuolo Martesana - Roncello - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano Rosa - Trezzo sull'Adda - Vaprio d'Adda - Cavenago Brianza.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: MONZA	Monza 4	Barlassina - Bovisio - Bresso - Ceriano Laghetto - Cesano Maderno - Cesate - Cinisello Balsamo - Cogliate - Cormano - Cusano Milanino - Desio - Lazzate - Lentate sul Seveso - Limbiate - Misinto - Muggiò - Nova Milanese - Novate Milanese - Paderno Dugnano - Senago - Seveso - Solaro - Varedo.
	Monza 5	Arconate - Arluno - Bernate Ticino - Boffalora sopra Ticino - Buscate - Busto Garolfo - Casorezzo - Castano Primo - Cuggiono - Inveruno - Magnago - Marcallo con Casone - Mesero - Nosate - Ossona - Robecchetto con Induno - Santo Stefano Ticino - Turbigo.
	Monza 6	Arese - Bollate - Canegrate - Cerro Maggiore - Garbagnate Milanese - Lainate - Legnano - Nerviano - Parabiago - Pogliano Milanese - Pregnana Milanese - Rescaldina - Rho - San Giorgio su Legnano - San Vittore Olona - Vanzago.
NAPOLI (27)	Napoli 1	Napoli.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
NOLA (80)	Nola 1	Nola - Carbonara di Nola - Casamarciano - Castello di Cisterna - Cimitile - Liveri - Mariglianella - Marigliano - San Vitaliano - San Paolo Bel Sito - Saviano - Brusciano - Visciano - Acerra - Cicciano - Camposano - Comiziano - Roccarainola - Palma Campania - San Gennaro Vesuviano - Scisciano.
	Nola 2	Ottaviano - San Giuseppe Vesuviano - Terzigno - Striano - Poggiomarino - Pompei - Sant'Anastasia - Cercola - Pollena Trocchia - San Sebastiano al Vesuvio - Somma Vesuviana - San Giorgio a Cremano - Portici - Resina - Torre del Greco - Torre Annunziata.
	Nola 3	Castellammare di Stabia - Sant'Antonio Abate - Agerola - Casola di Napoli - Lettere - Pimonte - Sorrento - Massalubrense - Vico Equense - Capri - Gragnano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
NOVARA (24)	Novara 1	Novara - Bellinzago Novarese - Borgo Lavezzaro - Caltignaga - Cameri - Cerano - Galliate - Marano Ticino - Mezzomerico - Momo - Romentino - Sozzago - Terdobbiate - Tornaco - Trecate - Vaprio d'Agogna - Oleggio - Garbagna Novarese - Nibbiola - Vespolate - Cressa - Suno.
	Novara 2	Barengo - Biandrate - Briona - Carpignano Sesia - Casalbeltrame - Casaleggio Castellazzo - Casalino - Ghemme - Granozzo con Monticello - Landiona - Recetto - Romagnano Sesia - San Pietro Mosezzo - Sizzano - Vicolungo - Vinzaglio - San Nazzaro Sesia - Casalvolone - Agrate Conturbia - Gozzano - Boca - Bogogno - Borgomanero - Briga - Castelletto Sopra Ticino - Cavaglio d'Agogna - Cavallirio - Comignago - Cureggio - Divignano - Fara Novarese - Fontaneto d'Agogna - Gargallo - Gattico - Maggiora - Pombia - Prato Sesia - Varallo Pombia - Veruno - Soriso - Grignasco - Borgo Ticino - Arona - Dormelletto - Invorio - Meina - Paruzzaro.
	Novara 3	Ameno - Armeno - Madonna del Sasso - Cesara - Orta San Giulio - Pettenasco - Casale Corte Cerro - Gravellona Toce - Omegna - Quarna - Miasino - Valstro-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: NOVARA	*Segue:* Novara 3	na - Domodossola - Antrona Schieranco - Baceno - Bannio Anzino - Bognanco - Beura Cardezza - Calasca Castiglione - Crodo - Druogno - Formazza - Macugnaga - Malesco - Masera - Montecrestese - Montescheno - Piedimulera - Premia - Re - Santa Maria Maggiore - Trasquera - Trontano - Vanzone con San Carlo - Varzo - Villadossola - Ceppo Morelli - Crevola d'Ossola - Castelli Cusiani - Craveggia - Ornavasso - Pieve Vergonte.
	Novara 4	Brovello Carpugnino - Gignese - Massino - Nebbiuno - Pisano - Stresa Borromeo - Lesa Belgirate - Pallanza - Baveno - Cossogno - Mergozzo - Miazzina - Premosello - San Bernardino Verbano - Vogogna - Arizzano - Aurano - Cambiasca - Cannero - Cannobio - Caprezzo - Cavaglio Spoccia - Falmenta - Ghiffa - Gurro - Intra - Intragna - Oggebbio - Premeno - Trarego Viggiona - Cursolo Orasso.
ORISTANO (106)	Oristano 1	Santu Lussurgiu - Oristano - Simaxis - Solarussa - Villa Urbana - Ales - Asuni - Mogorella Ruinas - Morgongiori - Usel.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ORISTANO	*Segue:* Oristano 1	Ius - Senis - Busachi - Allai - Ardauli Fordongianus - Neoneli - Samugheo - Cabras - Riola Sardo - Ghilarza - Aidomaggiore - Paulilatino - Sedilo - Sorradile - Milis - Bonarcado - Narbolia - San Vero Milis - Seneghe - Mogoro - Baressa - Gonnostramazza - Masullas - Terralba - Uras - Mussolinia di Sardegna.
	Oristano 2	Ozieri - Berchidda - Ittireddu - Mores - Nughedu S. Nicolò - Oschiri - Tula - Ardara - Bono - Bottidda - Anela - Bultei - Burgos - Pattada - Illorai - Tresnuraghes - Magomadas - Modolo - Suni - Macomer - Bortigali - Borore - Sindia - Cuglieri - Scano Montiferro - Sennariolo - Bosa - Montresta.
	Oristano 3	Nuoro - Mamojada - Oliena - Orgosolo - Silanus - Bolotana - Lei - Bitti - Lula - Onanì - Orune - Ottana - Dorgali - Irgoli di Galtelli - Orosei - Fonni - Gavoi - Ollolai - Ovodda - Orani - Olzai - Oniferi - Orotelli - Sarule - Siniscola - Lodè - Posada - Torpè - Osidda - Nule - Alà dei Sardi - Benetutti - Buddusò - Monti.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ORVIETO (69)	Orvieto 1	Orvieto - Alviano - Guardea - Lugnano in Teverina - Allerona - Castel Giorgio - Castel Viscardo - Fabro - Ficulle - Montegabbione - Porano - Monteleone d'Orvieto - Parrano - San Venanzo - Baschi.
	Orvieto 2	Terni - Acquasparta - Arrone - Ferentillo - Montecastrilli - Montefranco - Polino - San Gemini - Narni - Amelia - Calvi dell'Umbria - Attigliano - Giove - Penna in Teverina - Labro - Morro Reatino.
	Orvieto 3	Rieti - Casaprota - Greccio - Montenero in Sabina - Monte S. Giovanni in Sabina - Poggio Bustone - Rivodutri - Fara in Sabina - Castelnuovo di Farfa - Frasso Sabino - Poggio Nativo - Scandriglia - Toffia - Orvinio - Collalto Sabino - Collegiove - Marcetelli - Nespolo - Paganico - Petescia - Poggio Moiano - Pozzaglia Sabina - Poggio Mirteto - Aspra - Collevecchio - Configni - Cottanello - Forano - Magliano Sabino - Mompeo - Montebuono - Montopoli di Sabina - Poggio Catino - Selci - Salisano - Stimigliano - Tarano - Torri in Sabina - Rocca Sinibalda - Ascrea - Belmonte in Sabina - Castel di Tora - Concerviano - Longone Sabino - Monteleone Sabino - Poggio S. Lorenzo - Torricella in Sabina - Varco Sabino - Otricoli.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PADOVA (29)	Padova 1	Padova
	Padova 2	Abano Terme - Agna - Albignasego - Anguillara Veneta - Arre - Bagnoli di Sopra - Cadoneghe - Campodoro - Candiana - Carrara San Giorgio - Carrara Santo Stefano - Cartura - Casal Serugo - Cervarese Santa Croce - Conselve - Limena - Maserà di Padova - Mestrino - Noventa Padovana - Piazzola sul Brenta - Ponte San Nicolò - Rovolon - Rubano - Saccolongo - Saonara - Selvazzano Dentro - Teolo - Terrassa Padovana - Torreglia - Tribano - Veggiano - Vigodarzere - Vigonza - Villafranca Padovana.
	Padova 3	Arquà Petrarca - Battaglia Terme - Boara Pisani - Galzignano - Monselice - Pernumia - Pozzonovo - Montegrotto Terme - San Pietro Viminario - Solesino - Stanghella - Vò.
	Padova 4	Baone - Barbona - Carceri - Cinto Euganeo - Este - Granze - Lozzo Atestino - Ospedaletto Euganeo - Piacenza d'Adige - Ponso - Sant'Elena - Sant'Urbano - Vescovana - Vighizzolo d'Este - Villa Estense.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: PADOVA	Padova 5	Casale di Scodosia - Castelbaldo - Masi - Megliadino San Fidenzio - Megliadino San Vitale - Merlara - Montagnana - Saletto - Santa Margherita d'Adige - Urbana.
	Padova 6	Camposampiero - Loreggia - Massanzago - Piombino Dese - Santa Giustina in Colle - Trebaseleghe - Villa del Conte - Carmignano di Brenta - Cittadella - Fontaniva - Galliera Veneta - Gazzo - Grantorto - San Giorgio in Bosco - San Martino di Lupari - San Pietro in Gù - Tombolo.
	Padova 7	Arzergrande - Bovolenta - Brugine - Codevigo - Correzzola - Legnaro - Piove di Sacco - Polverara - Pontelongo - Sant'Angelo di Piove di Sacco.
	Padova 8	Borgoricco - Campodarsego - Campo San Martino - Curtarolo - San Giorgio delle Pertiche - Villanova di Camposampiero.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PALERMO (33)	Palermo 1	Palermo - Ustica - Villabate - Belmonte Mezzagno - Misilmeri - Bagheria - Casteldaccia - Ficarazzi - Santa Flavia - Altofonte.
	Palermo 2	Carini - Capaci - Cinisi - Isola delle Femmine - Terrasini Favarotta - Torretta - Monreale - Partinico - Balestrate - Borgetto - Giardinello - Montelepre - Piana dei Greci - S. Giuseppe Jato - San Cipirrello.
	Palermo 3	Corleone - Roccamena - Santa Cristina Gela - Baucina - Cefalà Diana - Godrano - Villafrati - Bolognetta - Marineo - Bisacquino - Campofiorito - Contessa Entellina - Altavilla Milicia.
	Palermo 4	Cimiuna - Ventimiglia di Sicilia - Mezzojuso - Chiusa Sclafani - Giuliana - Prizzi - Palazzo Adriano - Termini Imerese - Cerda - Trabia - Alia - Roccapalumba - Caccamo - Sciara - Lercara Friddi - Castronovo di Sicilia - Vicari - Montemaggiore Belsito - Aliminusa.
	Palermo 5	Cefalù - Campofelice di Roccella - Lascari - Castelbuono - Pollina - San Mauro Castelverde - Collesano - Gratteri - Isnello - Gangi - Geraci Siculo - Polizzi Generosa - Caltavuturo - Sclafani.
	Palermo 6	Petralia Soprana - Alimena - Buonpietro - Petralia Sottana - Valledolmo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PARMA (7)	Parma 1	Parma
	Parma 2	Collecchio - Colorno - Cortile S. Martino - Golese - Mezzani - S. Lazzaro Parmense - S. Pancrazio Parmense - Sorbolo - Torrile - Fontanellato - Roccabianca - Sissa - Trecasali - Vigatto - Montechiarugolo.
	Parma 3	Fidenza - Busseto - Fontevivo - Noceto - Polesine Parmense - S. Secondo Parmense - Soragna - Zibello.
	Parma 4	Bardi - Bore - Pellegrino Parmense - Salsomaggiore - Borgo Val di Taro - Bedonia - Berceto - Compiano - Tornolo - Valmozzola.
	Parma 5	Fornovo di Taro - Calestano - Sala Baganza - Solignano - Varsi - Neviano degli Arduini - Traversetolo - Langhirano - Corniglio - Felino - Lesignano de' Bagni - Monchio - Palanzano - Tizzano Val Parma - Terenzo - Medesano - Varano de' Melegari.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PAVIA (54)	Pavia 1	Pavia - Bascapè - Battuda - Bereguardo - Bornasco - Carbonara al Ticino - Casorate Primo - Cava Manara - Giussago - Landriano Mirabello ed Uniti di Pavia - Rognano - San Genesio ed Uniti - San Martino Siccomario - Siziano - Sommo - Certosa di Pavia - Torre d'Isola - Torrevecchia Pia - Travacò Siccomario - Trivolzio - Trovo - Vellezzo Bellini - Vidigulfo - Villanova d'Ardenghi - Zinasco - Zerbolò - Albuzzano - Corteolona - Badia Pavese - Belgiojoso - Chignolo Po - Copiano - Costa de' Nobili - Cura Carpignano - Filighera - Fossarmato - Genzone - Gerenzago - Inverno - Lardirago - Linarolo - Magherno - Marzano - Miradolo - Monticelli Pavese - Pieve Porto Morone Roncaro - Santa Cristina e Bissone - San Zenone al Po - Spessa - Torre d'Arese - Valle Salimbene - Villanterio Vistarino - Zerbo - Marcignago - Groppello Cairoli.
	Pavia 2	Alagna - Mortara - Albonese - Candia Lomellina - Castello d'Agogna - Cergnago - Cilavegna - Confienza - Cozzo - Gravellona - Langosco - Nicorvo - Olevano di Lomellina - Palestro - Parona - Robbio - Rosasco - San Giorgio di Lomellina - Sant'Angelo Lomellina - Zeme - Castelnovetto - Ceretto Lomellina - Borgo San Siro - Vigevano - Cassolnovo - Gambolò - Garlasco - Tromello.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: PAVIA	Pavia 3	Mezzana Rabattone - Dorno - Mede - Ferrera Erbognone - Pieve Albignola - Breme - Sannazzaro de' Burgondi - Scaldasole - Frascarolo - Galliavola - Gambarana - Lomello - Mezzana Bigli - Pieve del Cairo - Semiana - Sartirana Lomellina - Suardi - Torreberetti e Castellaro - Valle Lomellina - Velezzo Lomellina - Villa Biscossi - Ottobiano - Valeggio.
PERUGIA (35)	Perugia 1	Perugia - Todi - Valfabbrica - Bastia - Fratta Todina - Collazzone - Deruta - Torgiano - Marsciano - Bettona - Massa Martana - Monte Castello di Vibio.
	Perugia 2	Città della Pieve - Castiglione del Lago - Passignano sul Trasimeno - Magione - Tuoro sul Trasimeno - Corciano - Lisciano Niccone - Paciano - Piegaro - Panicale.
	Perugia 3	Gubbio - Umbertide - Città di Castello - Monte S. Maria Tiberina - S. Giustino - Monterchi - Montone - Citerna - Pietralunga - Costacciaro - Scheggia e Pascelupo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PESARO (53)	Pesaro 1	Pesaro - Gabicce - Gradara - Montebaroccio - Montecciccardo - Montelabbate - S. Angelo in Lizzola - Tomba di Pesaro - Cartoceto - Saltara - Serungarina - Isola del Piano - Montefelcino.
	Pesaro 2	Fano - Mondolfo - Montemaggiore al Metauro - Piagge - San Costanzo - S. Giorgio di Pesaro - Fossombrone - Sant'Ippolito - Pergola - Barchi - Mondavio Monte Porzio - S. Lorenzo in Campo - Orciano di Pesaro - Frontone Serra.
	Pesaro 3	Urbino - Auditore - Borgo Pace - Colbordolo - Fermignano - Mercatello - Montecalvo in Foglia - S. Angelo in Vado - Tavoleto - Urbania - Cagli Acqualagna - Apecchio - Cantiano - Piobbico - Belforte all'Isauro - Lunano - Pian di Meleto - Sassocorvaro.
	Pesaro 4	Macerata Feltria - Carpegna - Monte Cerignone - Monte Grimano - Pian di Castello - Mercatino Marecchia - Casteldelci - Monte Copiolo - Pennabilli - San Leo - Sant'Agata Feltria.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PIACENZA (2)	Piacenza 1	Piacenza.
	Piacenza 2	Caorso - Castelvetro Piacentino - Monticelli d'Ongina - Pontenure - S. Giorgio Piacentino - Villanova sull'Arda - Fiorenzuola d'Arda - Alseno - Besenzone - Cadeo - Cortemaggiore - S. Pietro in Cerro.
	Piacenza 3	Carpaneto Piacentino - Gropparello - Castell'Arquato - Lugagnano Val d'Arda - Morfasso - Vernasca.
	Piacenza 4	Bettola - Farini d'Olmo - Ferriere - Ponte dell'Olio - Vigolzone - Podenzano.
	Piacenza 5	Bobbio - Coli - Cerignale - Corte Brugnatella - Ottone - Zerba - Travo - Rivergaro - Gossolengo.
	Piacenza 6	Borgonovo Val Tidone - Pecorara - Nibbiano - Pianello Val Tidone - Ziano Piacentino - Agazzano - Piozzano - Gazzola.
	Piacenza 7	Castel S. Giovanni - Calendasco - Rottofreno - Sarmato - Gragnano Trebbiense.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
PINEROLO (70)	Pinerolo 1	Pinerolo - Airasca - Angrogna - Bobbio Pellice - Bricherasio - Buriasco - Castagnole Piemonte - Cercenasco - Garzigliana - Luserna San Giovanni - Macello - None - Pancalieri - Piscina - Porte - San Germano Chisone - San Pietro Val Lemina - San Secondo di Pinerolo - Scalenghe - Torre Pellice - Vigone - Villar Pellice - Volvera - Bibiana - Campiglione Fenile - Cavour - Villafranca Sabauda - Massello - Perrero - Praly.
	Pinerolo 2	Frossasco - Perosa Argentina - Pinasca - Roure - Villar Perosa - Fenestrelle - Pragelato - Cesana Torinese - Clavières.
	Pinerolo 3	Carignano - Carmagnola - Piobesi Torinese - Poirino - Pralormo - Villastellone - Vinovo.
PISA (102)	Pisa 1	Pisa - Bagni San Giuliano - Calci - Crespina - Fauglia - Lorenzana Cascina - Vicopisano - Vecchiano - Bagni di Casciana - Lari.
	Pisa 2	Pontedera - Peccioli - San Miniato - Montopoli in Val d'Arno - Castelfranco di Sotto - Terricciola - Capannoli - Palaia - Santa Maria a Monte - Santa Croce sull'Arno - Bientina - Lajatico - Ponsacco - Calcinaia - Buti.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: PISA	Pisa 3	Volterra - Pomarance - Castelnuovo di Val Cecina - Montecatini Val di Cecina - Castellina Marittima - Riparbella - Guardistallo - Casale Marittimo - Monteverdi Marittimo - Santa Luce Orciano - Montescudaio - Chianni.
	Sezione staccata di distretto di Pisa Livorno 1	Livorno - Piombino - Capraia Isola - Cecina - Castagneto Carducci - Colle Salvetti - Campiglia Marittima - Bibbona - Rosignano Marittimo - Sassetta - Suvereto.
	Sezione staccata di distretto di Pisa Livorno 2	Portoferraio - Campo nell'Elba - Capoliveri - Marciana - Marciana Marina - Porto Longone - Rio Marina - Rio nell'Elba.
PISTOIA (84)	Pistoia 1	Pistoia - Cutigliano - San Marcello Pistoiese - Serravalle Pistoiese - Sambuca Pistoiese - Tizzana - Agliana - Marliana - Montale - Piteglio.
	Pistoia 2	Monsummano - Lamporecchio - Montecatini Val di Nievole - Buggiano - Massa e Cozzile - Ponte Buggianese - Pieve a Nievole - Montecatini Terme - Pescia - Uzzano - Larciano.
	Pistoia 3	Empoli - Cerreto Guidi - Montelupo Fiorentino - Vinci - Fucecchio - Castelfiorentino - Certaldo - Gambassi - Montaione - Capraia e Limite.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
POLA (97)	Pola 1	Pola - Dignano d'Istria - Rovigno d'Istria - Barbana d'Istria - Sanvincenti - Canfanaro - Valle d'Istria - Cherso - Lussinpiccolo - Lussingrande - Neresine - Ossero - Brioni Maggiore.
	Pola 2	Parenzo - Orsera - Montona - Visignano d'Istria - Visinada - Pisino - Albona - Gimino - Antignana - Pinguente - Rozzo - Bogliuno - Valdarsa.
	Pola 3	Lanischie - Fiume - Elsane - Abbazia - Mattuglie - Laurana - Moschiena - Clana - Castelnuovo d'Istria - Fianona.
POTENZA (38)	Potenza 1	Potenza - Albano di Lucania - Baragiano - Tito - Picerno - Trivigno - Brindisi di Montagna - Avigliano - Ruoti - Brienza - Sant'Angelo le Fratte - Sasso di Castalda - Satriano di Lucania - Vaglio Lucano - Vietri di Potenza - Balvano - Savoia di Lucania - Bella - Muro Lucano - Castelgrande.
	Potenza 2	San Fele - Pescopagano - Rapone - Ruvo del Monte - Melfi - Barile - Rapolla - Rionero in Vulture - Atella - Ripacandida - Venosa - Lavello - Maschito - Palazzo San Gervasio - Forenza - Montemilone.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: POTENZA	Potenza 3	Pietragalla - Acerenza - Oppido Lucano - Genzano - Banzi - Tolve - Cancellara - San Chirico Nuovo - Irsina - Tricarico - Grassano.
	Potenza 4	Campomaggiore - Pietrapertosa - Castelmezzano - Calvello - Abriola - Anzi - Laurenzana - Corleto Perticara - Marsico Nuovo - Viggiano - Marsico Vetere - Matera - Miglionico - Montescaglioso - Pomarico - Ferrandina - Salandra - Pisticci - Bernalda - Craco - San Mauro Forte - Accettura - Calciano - Garaguso - Oliveto Lucano - Stigliano - Cirigliano - Gorgoglione - Grottole - Montalbano Jonico.
	Potenza 5	Guardia Perticara - Montemurro - Armento - Gallicchio - Missanello - Spinoso - Grumento Nova - Tramutola - Roccanova - San Chirico Raparo - San Martino d'Agri - Sant'Arcangelo - Tursi - Moliterno - Aliano.
	Potenza 6	Chiaromonte - Carbone - Episcopia - Francavilla sul Sinni - San Severino Lucano - Senise - Noepoli - Cersosimo - San Costantino Albanese - San Paolo Albanese - Terranova di Pollino - San Giorgio Lucano - Castronuovo di Sant'Andrea - Rotonda - Viggianello -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: POTENZA	*Segue:* Potenza 6	Rotondella - Valsinni - Nova Siri - Colobraro - Castelsaraceno - Latronico - Calvera.
RAGUSA (105)	Ragusa 1	Modica - Chiaramonte Gulfi - Giarratana - Monterosso Almo - Comiso - Santa Croce Camerina - Ragusa - Scicli - Spaccaforno - Pozzallo - Vittoria - Biscari.
RAVENNA (8)	Ravenna 1	Ravenna - Alfonsine - Cervia - Russi.
	Ravenna 2	Faenza - Bagnara di Romagna - Brisighella - Casola Valsenio - Castel Bolognese - Riolo dei Bagni - Solarolo - Lugo - Bagnacavallo - Conselice - Cotignola - Fusignano - Massa Lombarda - Sant'Agata sul Santerno.
	Ravenna 3	Imola - Casal Fiumanese - Castel del Rio - Dozza - Fontanelice - Mordano - Tossignano.
REGGIO CALABRIA (21)	Reggio Calabria 1	Palmi - Gioja Tauro - Melicuccà - Rizziconi - Molocchio - Rosarno - Seminara - Oppido Mamertina - Santa Cristina di Aspromonte - Taurianova - Varapodio - Cinquefrondi - Anoia - Galatro - Giffone - Maropati - Polistena - San Giorgio Morgeto - Cittanova - Laureana di Borrello - Candidoni - Feroleto della Chiesa - San Pietro di Caridà - Serrata.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria 2	Locri - Antonimina - Canolo - Ciminà - Gerace Superiore - Portigliola - - Sant'Ilario del Jonio - Caulonia - Placanica - Roccella Jonica - Gioiosa Jonica - Grotteria - Mammola - Martone - San Giovanni di Gerace - Siderno - Agnana Calabra - Bivongi - Camini - Monasterace - Pazzano - Riace - Stignano - Stilo.
	Reggio Calabria 3	Reggio Calabria - Motta San Giovanni - Scilla - Calanna - Laganadi - Sant'Alessio d'Aspromonte - Cardeto - Melito di Porto Salvo - Bagaladi - Montebello Jonico - Bagnara Calabra - San Roberto - Scido - Sinopoli - Cosoleto - Delianova - San Procopio - Sant'Eufemia di Aspromonte - Santo Stefano in Aspromonte - Villa San Giovanni.
	Reggio Calabria 4	Bova - Africo - Bova Marina - Roccaforte del Greco - Roghudi - Condofuri - San Lorenzo - Ardore - Benestare - Bovalino - Careri - Platì - Bianco - Samo di Calabria - San Luca - Staiti - Brancaleone - Bruzzano Zefferio - Ferruzzano - Palizzi.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
REGGIO EMILIA (57)	Reggio Emilia 1	Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo.
	Reggio Emilia 2	Bagnolo in Piano - Campagnola Emilia - Fabbrico - Rolo - Rio Saliceto - Cadelbosco di Sopra - Guastalla - Boretto - Brescello - Gualtieri - Luzzara - Novellara - Poviglio - Reggiolo.
	Reggio Emilia 3	Castelnuovo di Sotto - Gattatico - Campegine - Montecchio Emilia - Bibbiano - Cavriago - Ciano d'Enza - Quattro Castella - San Polo d'Enza in Caviano - Sant'Ilario d'Enza.
	Reggio Emilia 4	Rubiera - Correggio - San Martino in Rio - Scandiano - Albinea - Casalgrande - Castellarano - Viano.
	Reggio Emilia 5	Castelnuovo ne' Monti - Busana - Casina - Ramiseto - Vetto - Collagna.
	Reggio Emilia 6	Carpineti - Lingonchio - Villa Minozzo - Toano - Baiso.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ROMA I (36) E ROMA II (91)	Roma 1	Roma.
	Roma 2	Civitavecchia - Allumiere - Cerveteri - Tolfa - Bracciano - Anguillara Sabazia - Manziana - Trevignano Romano - Campagnano di Roma - Formello - Mazzano Romano - Mentana - Monterotondo - Castelnuovo di Porto - Civitella San Paolo - Fiano Romano - Capena - Morlupo - Riano - Rignano Flaminio - Sacrofano - Filacciano - Ponzano Romano - Torrita Tiberina - Nazzano - Montelibretti - Montorio Romano - Moricone - Nerola - Canale Monterano.
	Roma 3	Arsoli - Anticoli Corrado - Camerata Nuova - Cervara di Roma - Cineto Romano - Mandela - Riofreddo - Roccagiovine - Roviano - Vallinfreda - Vivaro Romano - Licenza - Percile - Palestrina - Bellegra - Capranica Prenestina - Castel S. Pietro Romano - Cave - Gallicano nel Lazio - Genazzano - Olevano Romano - Pisoniano - Poli - Rocca di Cave - S. Vito Romano - Zagarolo - Palombara Sabina - Marcellina - Agosta - Arcinazzo Romano - Canterano - Cerreto Laziale - Gerano - Jenne - Marano Equo - Rocca Canterano - Roiate - Vallepietra - Tivoli - Casape - Castel Madama - Ciciliano - Montecelio - Sambuci - S. Gregorio da Sassola - San Polo dei Cavalieri - Sant'Angelo Romano - Saracinesco - Vicovaro - Monteflavio - Subiaco - Affile.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: ROMA I E ROMA II	Roma 4	Albano Laziale - Ariccia - Castel Gandolfo - Marino - Anzio - Nettuno - Frascati - Colonna - Grottaferrata - Monte Compatri - Monte Porzio Catone - Rocca Priora - Rocca di Papa - Genzano di Roma - Lanuvio - Nemi.
ROVIGO (63)	Rovigo 1	Rovigo - Arquà Polesine - Bosaro - Canaro - Costa di Rovigo - Crespino - Fiesso Umbertiano - Frassinelle Polesine - Guarda Veneta - Polesella - Pontecchio Polesine - San Martino di Venezze - Villamarzana - Villanova Marchesana - Fratta Polesine.
	Rovigo 2	Bergantino - Calto - Ceneselli - Ficarolo - Gaiba - Melara - Occhiobello - Salara - Stienta - Badia Polesine - Bagnolo di Po - Canda - Castelguglielmo - Giacciano con Baruccbella - Lendinara - Lusia - Pincara - San Bellino - Trecenta - Villanova del Ghebbo - Castelmassa.
	Rovigo 3	Cereghano - Gavello - Adria - Ariano nel Polesine - Corbola - Loreo - Papozze - Pettorazza Grimani - Porto Tolle - Taglio di Po - Villadose - Porto Viro.
SACILE (30)	Sacile 1	Pordenone - Aviano - Budoja - Caneva - Cordenons - Fontanafredda - Polcenigo - Porcia - Rovereto in Piano - Sacile - San Quirino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SACILE	Sacile 2	Azzano Decimo - Brugnera - Fiume Veneto - Pasiano - Prata di Pordenone - Zoppola.
	Sacile 3	Spilimbergo - Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto - Travesio - Vito d'Asio - Castelnuovo del Friuli - Clauzetto - Forgaria - Meduno - Pinzano al Tagliamento - S. Giorgio della Richinvelda - Sequals - S. Vito al Tagliamento - Casarsa della Delizia - Chions - Cordovado - Morsano al Tagliamento - Pravisdomini - Sesto al Reghena - Valvasone.
	Sacile 4	Maniago - Andreis - Arba - Barcis - Cavasso Nuovo - Cimolais - Claut - Fanna - Frisanco - Montereale Cellina - Vivaro - Erto e Casso - Tolmezzo - Amaro - Arta - Cavazzo Carnico - Cercivento - Comeglians - Forni Avoltri - Lauco - Ligosullo - Ovaro - Paluzza - Paularo - Prato Carnico - Ravascletto - Rigolato - Sutrio - Treppo Carnico - Verzegnis Villa Santina - Ampezzo - Enemonzo - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Raveo - Sauris - Socchieve.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SALERNO (39)	Salerno 1	Salerno - Baronissi - Cetara - Maiori - Minori - Pellezzano - Positano - Praiano - Ravello - Vietri sul Mare - Amalfi - Conca dei Marini - Tramonti - Cava de'Tirreni - Mercato San Severino - Calvanico - Montecorvino Rovella - Acerno - Montecorvino Pugliano - Olevano sul Tusciano - Pontecagnano Faiano - San Cipriano Picentino - Giffoni Valle Piana - San Mango Piemonte - Fisciano.
	Salerno 2	Nocera Inferiore - Angri - Castel San Giorgio - Corbara - Nocera Superiore - Pagani - Scafati - Roccapiemonte - Sarno - San Marzano sul Sarno - San Valentino Torio - Bracigliano - Siano.
	Salerno 3	Buccino - Palomonte - Ricigliano - Romagnano al Monte - San Gregorio Magno - Contursi - Oliveto Citra - Campagna - Laviano - Castelnuovo di Conza - Colliano - Valva - Santomenna - Battipaglia - Eboli.
	Salerno 4	Postiglione - Controne - Serre - Sicignano degli Alburni - Rocca d'Aspide - Albanella - Altavilla Silentina - Castel San Lorenzo - Felitto - Sant'Angelo a Fa-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SALERNO	*Segue:* Salerno 4	sanella - Aquara - Bellosguardo Castelcivita - Corleto Monforte - Ottati - Roscigno - Salvitelle - Auletta - Pertosa - Petina - Sacco.
	Salerno 5	Capaccio - Giungano - Trentinara - Celle di Bulgheria - Roccagloriosa - Vallo della Lucania - Alfano - Stella Cilento - Casal Velino - Castelnuovo Cilento - Ceraso - Rofrano - Cuccaro Vetere - Futani - Laurito - Montano Antilia - Pollica - Camerota - Castellabate - Perdifumo - San Mauro Cilento - Orria - Perito - Salento - Laurino - Campora - Piaggine - Pisciotta - Ascea - Centola - San Mauro la Bruca - Torchiara - Agropoli - Cicerale - Lustra - Rutino - Laureana - Ogliastro Cilento - Omignano - Sessa Cilento - Stio - Serramezzana - Gioj - Magliano Vetere - Monteforte Cilento - Montecorice.
	Salerno 6	Sala Consilina - Atena Lucana - Buonabitacolo - Caggiano - Monte San Giacomo - Padula - Sanza - Sassano - Teggiano - Vibonati - Tortorella - Montesano sulla Marcellana - Casalbuono - Polla - San Rufo - San Pietro al Tanagro - Sant'Arsenio - Sapri - Morigerati - Torraca - Torre Orsaia - San Giovanni a Piro - Policastro del Golfo - Casaletto Spartano - Caselle in Pittari.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SASSARI (17)	Sassari 1	Sassari - Osilo - Ossì - Tissi - Usini - Castel Sardo - Bulzi - Laerru - Sedini - Ittiri - Uri - Nulvi - Chiaramonti - Martis - Perfugas - Ploaghe - Cargeghe - Codrongianos - Florinas - Porto Torres - Sorso - Sennori.
	Sassari 2	Alghero - Olmedo - Bonorva - Cossoine - Giave - Semestene - Pozzomaggiore - Mara - Padria - Tiesi - Banari - Bessude - Bonnanaro - Borutta - Cheremule - Siligo - Torralba - Villanova Monteleone - Monteleone Rocca Doria - Romana.
	Sassari 3	Tempio Pausania - Aggius - Arzachena - Bortigiadas - Calangianus - Luras - Nuchis - La Maddalena - Santa Teresa Gallura - Terranova Pausania.
SAVONA (71)	Savona 1	Ventimiglia - Dolceacqua - Airole - Rocchetta Nervina - Apricale - Isolabona - Perinaldo - Olivetta San Michele - Camporosso - Bordighera - Seborga - San Biagio della Cima - Ospedaletti - Vallebona - Vallecrosia - Pigna - Castel Vittorio.
	Savona 2	San Remo - Ceriana - Taggia - Badalucco - Bajardo - Riva Santo Stefano - Montalto Ligure - Carpasio - Cipressa - Castellaro - Triora - Molini di Triora.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SAVONA	Savona 3	Imperia - Borgomaro - Dolcedo - Diano Marina - San Lorenzo a Mare - Cervo - Diano Castello - Chiusavecchia - Pontedassio - Prelà - Cesio - Pietrabruna - Caravonica - Chiusanico - Vasia - Diano Arentino - Diano San Pietro.
	Savona 4	Pieve di Teco - Cosio di Arroscia - Pornassio - Borghetto di Arroscia - Vessalico - Mendatica Montegrosso - Rezzo.
	Savona 5	Albenga - Alassio - Andora - Arnasco - Balestrino - Borghetto Santo Spirito - Casanova Lerrone - Castelbianco - Castelvecchio di Rocca Barbena - Ceriale - Cisano sul Neva - Erli - Onzo - Garlenda - Laigueglia - Loano - Nasino - Ortovero - Stellanello - Testico - Toirano - Vendone - Villanova d'Albenga - Zuccarello - Finale Ligure - Borgio Verezzi - Calice Ligure - Magliolo - Giustenice - Orco Feglino - Pietra Ligure - Rialto - Tovo S. Giacomo.
	Savona 6	Cairo Montenotte - Altare - Bormida - Carcare - Cengio - Cosseria - Dego - Giusvalla - Mallare - Murialdo - Osiglia - Pallare - Piana Crixia - Plodio - Roccavignale - Millesimo - Bardineto - Massimino - Calizzano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: SAVONA	Savona 7	Savona - Albisola Marina - Albisola Superiore - Bergeggi - Noli - Quiliano - Spotorno - Vado Ligure - Vezzi Portio - Varazze - Celle Ligure - Stella.
	Savona 8	Mioglia - Pontinvrea - Sassello - Urbe.
SIENA (12)	Siena 1	Siena - Castellina in Chianti - Castelnuovo Berardenga - Chiusdino - Gaiole in Chianti - Monteriggioni - Monteroni d'Arbia - Monticiano - Murlo - Radicondoli - Sovicille - Asciano - Buonconvento - Montalcino - Rapolano - San Giovanni d'Asso - Poggibonsi - Casole d'Elsa - Colle di Val d'Elsa - Radda in Chianti - San Gimignano.
	Siena 2	Montepulciano - Castiglione d'Orcia - Cetona - Chianciano - Chiusi - Pienza - S. Quirico d'Orcia - Sarteano - Sinalunga - Torrita di Siena - Trequanda - Radicofani - Abbadia S. Salvatore - Piancastagnaio - San Casciano dei Bagni.
SIRACUSA (59)	Siracusa 1	Siracusa - Augusta - Melilli - Floridia - Canicattini Bagni - Solarino - Lentini - Carlentini - Francofonte - Sortino.
	Siracusa 2	Noto - Rosolini - Avola - Pachino - Palazzolo Acreide - Buccheri - Buscemi - Cassaro - Ferla.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SONDRIO (89)	Sondrio 1	Colorina - Piateda - Postalesio - Tresivio - Poggiridenti - Sondrio - Berbenno di Valtellina - Castione Andevenno - Fusine - Cedrasco - Caiolo - Chiesa - Torre di S. Maria - Spriana - Lanzada - Caspoggio - Montagna in Valtellina - Faedo Valtellino - Ponte in Valtellina - Chiuro - Teglio - Castello dell'Acqua - Albosaggia - Bormio - Valle di Sotto - Valle di Dentro - Livigno - Valfurva - Grosotto - Tovo di S. Agata - Vervio - Mazzo di Valtellina - Grosio - Sondalo - Tirano - Villa di Tirano - Bianzone - Sernio - Lovero Valtellino - Aprica.
	Sondrio 2	Chiavenna - Isolato - Campodolcino - San Giacomo Filippo - Villa di Chiavenna - Mese - Menarola - Gordona - Prata Camportaccio - Piuro - Samolaco - Novate Mezzola - Traona - Verceia - Dubino - Mantello - Delebio - Rogolo - Dazio - Campovico - Cercino - Cino - Civo - Mello - Morbegno - Cosio Valtellino - Bema - Rasura - Pedesina - Gerola Alta - Talamona - Albaredo per San Marco - Tartano - Forcola - Piantedo - Val Masino - Andalo Valtellino - Buglio in Monte - Ardenno.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
SPOLETO (72)	Spoleto 1	Spoleto - Montefalco - Gualdo Cattaneo - Bevagna - Trevi - Foligno - Assisi Cannara - Spello - Giano dell'Umbria - Campello sul Clitunno - Castel Ritaldi.
	Spoleto 2	Gualdo Tadino - Fossato di Vico - Nocera Umbra - Sigillo.
	Spoleto 3	Cerreto di Spoleto - Sellano - Norcia - Cascia - Monteleone di Spoleto - Poggiodomo - Preci - Scheggino - S. Anatolia di Narco - Vallo di Nera
SULMONA (88)	Sulmona 1	Cocullo - Castel di Sangro - Pescocostanzo - Rivisondoli - Roccaraso - Scontrone - Ateleta - Sulmona - Introdacqua - Pacentro - Pettorano sul Gizio - Rocca Pia - Scanno - Villalago - Anversa degli Abruzzi - Bugnara - Campo di Giove - Cansano - Pratola Peligna - Cortinio - Prezza - Raiano Roccacasale - Vittorito.
	Sulmona 2	Civitella Roveto - Balsorano - Civita d'Antino - Morino - San Vincenzo Valle Roveto - Gioia dei Marsi Lecce nei Marsi - Opi - Ortucchio - Pescasseroli - Pescina - Bisegna - Ortona de'Marsi - Trasacco - Collelongo - Luco ne' Marsi - Villa Vallelonga - Civitella Alfedena - Barrea - Villetta Barrea - Alfedena.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue SULMONA	Sulmona 3	Magliano de' Marsi - Massa d'Albe - Carsoli - Oricola - Celano - Aielli - Ovindoli - Canistro - Cerchio - Collarmele - Tagliacozzo - Sante Marie - Avezzano - Capistrello - Scurcola Marsicana - Pereto - Rocca di Botte - Cappadocia - Castellafiume.
TARANTO (78)	Taranto 1	Taranto - Lizzano - Leporano - Crispiano - Monteiasi - Montemesola - San Giorgio Jonico - Monteparano - Pulsano - Roccaforzata - San Marzano di San Giuseppe - Grottaglie - Carosino - Faggiano - Fragagnano.
	Taranto 2	Castellaneta - Mottola - Palagianello - Ginosa - Laterza - Massafra - Palagiano.
	Taranto 3	Martina Franca - Villa Castelli - Francavilla Fontana - Ceglie Messapico - Cisternino - San Michele Salentino.
	Taranto 4	Erchie - Oria - Torre Santa Susanna - San Pancrazio Salentino - Manduria - Avetrana - Maruggio - Sava - Latiano - San Donaci.
	Taranto 5	Brindisi - San Pietro Vernotico - Torchiarolo - San Vito dei Normanni - Carovigno - Ostuni - Fasano - Cellino San Marco - Mesagne.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TERAMO (10)	Teramo 1	Teramo - Canzano - Torricella Sicura Atri - Cellino Attanasio - Bellante - Giulianova - Mosciano Sant'Angelo - Notaresco - Castellalto - Morro d'Oro - Roseto degli Abruzzi - Silvi - Pineto - Castilenti - Montefino.
	Teramo 2	Campli - Civitella del Tronto - Tortoreto - Nereto Ancarano - Colonnella - Controguerra - Corropoli - Sant'Egidio alla Vibrata - Sant'Omero - Torano Nuovo.
	Teramo 3	Valle Castellana - Rocca Santa Maria - Montorio al Vomano - Cortino - Crognaleto - Fano Adriano - Pietracamela.
	Teramo 4	Loreto Aprutino - Collecorvino - Picciano - Città Sant'Angelo - Cappelle sul Tavo - Elice - Montesilvano - Pianella - Moscufo - Cepagatti - Rosciano - Pescara.
	Teramo 5	Penne - Montebello di Bertona - Farindola - Catignano - Brittoli - Carpineto della Nora - Civitaquana - Civitella Casanova - Cugnoli - Nocciano - Villa Celiera - Vicoli - Torre de' Passeri - Alanno - Castiglione a Casauria - Corvara - Pescosansonesco - Pietranico - Bussi sul Tirino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TERAMO	Teramo 6	Tossiccia - Castelli - Colledara - Isola del Gran Sasso - Castel Castagna - Bisenti - Arsita - Castiglione Messer Raimondo - Basciano - Penna Sant'Andrea - Cermignano.
	Teramo 7	San Valentino in Abruzzo Citeriore - Bolognano - Lettomanoppello - Manoppello - Serramonacesca - Tocco a Casauria - Turrivalignani - Popoli - Caramanico - Salle - Sant'Eufemia a Maiella.
TORINO (41)	Torino 1	Torino.
	Torino 2	Beinasco - Bruino - Candiolo - Orbassano - Piossasco - Cumiana.
	Torino 3	Alpignano - Collegno - Grugliasco - Rivalta di Torino - Rivoli - Rosta - Villarbasse.
	Torino 4	Borgone Susa - Bruzolo - Chiavrie - Condove - Almese - Rubiana - San Didero - Mocchie - Frassinere.
	Torino 5	San Giorio - Sant'Antonino di Susa - Villar Focchiardo - Avigliana - Chiusa di San Michele - Coazze - Giaveno - Reano - Sant'Ambrogio di Torino - Trana - Vayes - Buttigliera Alta.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue; TORINO	Torino 6	Susa - Bussoleno - Chianoc - Ferrera Cenisio - Mompantero - Novalesa - Venaus.
	Torino 7	Bardonecchia - Chiomonte - Exilles - Giaglione - Gravere - Mattie - Meana di Susa - Oulx - Salbertrand.
TORTONA (74)	Tortona 1	Voghera - Bastida de' Dossi - Broni - Casei Gerola - Cervesina - Corana - Cornale - Retorbito - Godiasco - Montesegale - Pizzale - Rivanazzano - Rocca Susella - Silvano Pietra - Zavattarello Valverde - Ruino - Romagnese - Pregola - Arena Po - Barbianello - Bosnasco - Campospinoso Albaredo - Canevino - Canneto Pavese - Casanova Lonati - Castana - Cigognola - Golferenzo - Mezzanino - Montecalvo Versiggia - Montù Beccaria - Pietra de' Giorgi - Pinarolo Po - Portalbera - Redavalle - Rovescala - San Cipriano Po - San Damiano al Colle - Santa Maria della Versa - Stradella - Verrua Po - Volpara - Zenevredo - Varzi - Menconico - Val di Nizza - Santa Margherita di Staffora - Pontenizza.
	Tortona 2	Casteggio - Bastida Pancarana - Borgoratto Mormorolo - Castelletto di Branduzzo - Codevilla - Corvino San Quirico - Fortunago - Lirio - Lungavilla - Bressana Bottarone - Calvignano - Montalto Pavese - Montù Berchielli -

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TORTONA	*Segue:* Tortona 2	Mornico Losana - Pancarana - Robecco Pavese - Rocca de' Giorgi - Santa Giuletta - Verretto - Borgo Priolo - Torrazza Coste - Casatisma - Montebello.
	Tortona 3	Tortona - Avolasca - Brignano Frascata - Carbonara Scrivia - Carezzano - Casalnocetto - Casasco - Cassano Spinola - Castelnuovo Scrivia - Cerreto Grue - Costa Vescovato - Dernice - Fabbrica Curone - Garbagna - Guazzora - Isola Sant'Antonio - Molino Alzano - Montegioco - Montemarzino - Piovera - Pontecurone - Sant'Agata Fossili - Sardigliano - Sarezzano - Spineto Scrivia - Viguzzolo - Villalvernia - Villaromagnano - Volpedo - Sale - San Sebastiano Curone - Pozzol Groppo.
	Tortona 4	Novi Ligure - Basaluzzo - Capriata d'Orba - Francavilla Bisio - Gavi - Pasturana - Pozzolo Formigaro - Tassarolo - Parodi Ligure.
	Tortona 5	Serravalle Scrivia - Arquata Scrivia - Borghetto di Borbera - Cabella Ligure - Carrega - Carrosio - Fraconalto - Grondona - Mongiardino Ligure - Roccaforte Ligure - Rocchetta Ligure - San Cristoforo - Stazzano - Vignole Borbera - Voltaggio - Ovada - Casaleggio Boiro - Castelletto d'Orba - Lerma - Montaldeo - Mornese - Silvano d'Orba - Tagliolo Belforte.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TRAPANI (32)	Trapani 1	Trapani - Favignana - Paceco - Marsala - Erice - Pantelleria.
	Trapani 2	Castelvetrano - Mazara del Vallo - Campobello di Mazara - Partanna - Gibellina - Salaparuta - Poggioreale - Santa Ninfa - Salemi - Vita.
	Trapani 3	Alcamo - Camporeale - Castellammare del Golfo - Calatafimi.
TRENTO (92)	Trento 1	Trento - Albiano - Civezzano - Fornace - Giovo - Lavis - Villa Lagarina - Volano - Vallarsa - Mori - Rovereto - Aldeno - Beseno - Brentonico - Folgaria - Isera - Nomi - Pannone - Pomarolo - Terragnolo - Trambileno - Ala - Avio.
	Trento 2	Vezzano - Cavedine - Terlago - Riva - Arco - Bezzecca - Drò - Molina di Ledro - Tenno - Tiarno - Tione di Trento - Bondo Breguzzo - Pinzolo - Ragoli - Roncone - Strembo - Condino - Pieve di Bono - Storo - Valvestino - Stenico - Bleggio - Lomaso - San Lorenzo in Banale - Villa Rendena - Madruzzo - Spiazzo - Vigo Rendena.
	Trento 3	Fondo - Brez - Cavareno - Romeno - Vermiglio - Malè - Caldès - Peio - Ossana - Dimaro - Rabbi - Mezzana - Taio - Tassullo - Tres - Tuenno - Coredo - Flavon - Cles - Livo - Rumo - Revò - Commezzadura - Sanzèno.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TRENTO	Trento 4	Mezzolombardo - Mezzocorona - Molveno - Roverè della Luna - San Michele all'Adige - Spor - Zambana - Denno - Egna - Bronzolo - Cortaccia - Magrè all'Adige - Montagna - Ora - Salorno - Termeno - Valdagno di Trento - Ton.
	Trento 5	Cembra - Grumes - Segonzano - Sover - Cavalese - Canazei - Capriana - Castello di Fiemme - Moena - Predazzo - Tesero - Trodena - Valfloriana - Vigo di Fassa - Ziano.
	Trento 6	Pergine Valsugana - Baselga di Pinè - Bedollo - Sant'Orsola - Tenna - Caldonazzo - Lavarone - Levico - Luserna - Vigolo Vattaro.
	Trento 7	Strigno - Castello Tesino - Grigno - Pieve Tesino - Borgo - Roncegno - Novaledo.
	Trento 8	Primiero - Canale San Bovo - Mezzano Imer.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
TREVIGLIO (90)	Treviglio 1	Treviglio - Antegnate - Arcene - Arzago d'Adda - Barbata - Bariano - Boltiere - Brignano Gera d'Adda - Calvenzano - Canonica d'Adda - Castel Rozzone - Ciserano - Cologno al Serio - Comunnuovo - Fara d'Adda - Fara Olivana con Sola - Dalmine - Fontanella - Fornovo di S. Giovanni - Ghisalba - Isso - Levate - Lurano - Misano Gera d'Adda - Morengo - Mozzanica - Osio Sopra - Osio Sotto - Pagazzano - Pontirolo Nuovo - Pognano - Pumenengo - Spirano - Torre Pallavicina - Urgnano - Verdellino - Verdello - Grassobio - Zanica - Calcinate - Mornico al Serio - Cavernago - Caravaggio - Covo - Casirate d'Adda.
	Treviglio 2	Chiari - Castelcovati - Castrezzato - Roccafranca - Rudiano - Pompiano - Pontoglio - Palosco - Urago d'Oglio - Calcio - Cortenuova - Martinengo - Romano di Lombardia - Cividale al Piano.
	Treviglio 3	Adro - Rovato - Coccaglio - Cazzago S. Martino - Cologne Bresciano - Erbusco - Palazzolo sull'Oglio - Capriolo - Paratico - Passirano - Corte Franca.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TREVIGLIO	Treviglio 4	Borgo S. Giacomo - Orzinuovi - Orzivecchi - Pedergnaga Oriano - Villachiara - Verolanuova - Alfianello - Bassano Bresciano - Cigole - Gambara - Gottolengo - Leno - Manerbio - Offlaga - Pavone Mella - Pontevico - Pralboino - Quinzano d'Oglio - S. Gervasio Bresciano - Seniga.
TREVISO (28)	Treviso 1	Treviso.
	Treviso 2	Carbonera Casale sul Sile - Melma - Monastier di Treviso - San Biagio di Callalta - Roncade - Zenson di Piave.
	Treviso 3	Breda di Piave - Casier - Istrana - Maserada sul Piave - Mogliano Veneto - Morgano - Paese - Ponzano Veneto - Povegliano - Preganziol - Quinto di Treviso - Spresiano - Villorba - Zero Branco.
	Treviso 4	Castelfranco Veneto - Castello di Godego - Loria - Resana - Riese - Vedelago.
	Treviso 5	Altivole - Asolo - Borso del Grappa - Cavaso del Tomba - Crespano del Grappa - Fonte - Maser - Paderno del Grappa - Possagno - San Zenone degli Ezzelini.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TREVISO	Treviso 6	Arcade - Montebelluna - Nervesa della Battaglia - Trevignano - Volpago del Montello.
	Treviso 7	Cornuda - Crocetta del Montello - Farra di Soligo - Moriago - Pederobba - Segusino - Valdobbiadene - Vidor - Sernaglia della Battaglia - Follina - Miane.
	Treviso 8	Conegliano Veneto - Godega di Sant'Urbano - Orsago - Pieve di Soligo - San Fior - San Pietro di Feletto - Santa Lucia di Piave - San Vendemiano - Susegana.
	Treviso 9	Cappella Maggiore - Cison di Valmarino - Colle Umberto - Cordignano - Fregona - Revine Lago - Sarmede - Tarzo - Vittorio Veneto.
	Treviso 10	Cimadolmo - Fontanelle - Gorgo al Monticano - Mansuè - Meduna di Livenza - Oderzo - Ormelle - Ponte di Piave - Portobuffolè - Salgareda - San Polo di Piave - Mareno di Piave - Codognè - Gajarine - Vazzola.
TRIESTE (94)	Trieste 1	Trieste.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TRIESTE	Trieste 2	Capodistria - Monte di Capodistria - Erpelle Cosina - Villa Decani - Pirano - Isola d'Istria - Maresego - Buie d'Istria - Verteneglio - Cittanova d'Istria - Grisignana - Portole - Umago - Matteria - Muggia - San Dorligo della Valle.
	Trieste 3	Cossana - S. Michele di Postumia - Villa del Nevoso - Castel Jablanizza - Primano - Fontana del Conte - Cave Auremiane - Divaccia S. Canziano - S. Pietro del Carso.
	Trieste 4	Monfalcone - Duino Aurisina - Doberdò del Lago - Fogliano di Monfalcone - Ronchi dei Legionari - San Canzian d'Isonzo - S. Pier d'Isonzo - Staranzano - Turriaco - Grado - Opacchiasella - Sagrado - Sesana - Duttogliano - Monrupino - Sgonico - Tomadìo - Corgnale - Comeno - Temenizza.
	Trieste 5	Aquileia - Campolongo al Torre - Cervignano del Friuli - Joannis e Aiello - Ruda - S. Vito al Torre - Visco - Romans d'Isonzo.
	Trieste 6	Bagnaria Arsa - Gonars - Palmanova - Porpetto - S. Giorgio di Nogaro - Trivignano Udinese - S. Maria la Longa - Bicinicco - Castions di Strada - Talmassons.
	Trieste 7	Portogruaro - Fossalta di Portogruaro - - Concordia Sagittaria - San Michele al

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: TRIESTE	*Segue:* Trieste 7	Tagliamento - Gruaro - Caorle - Latisana - Muzzana del Turgnano - Palazzolo dello Stella - Precenicco - Marano Lagunare - Rivignano - Pocenia - Ronchis - Teor - Teglio Veneto.
	Trieste 8	Annone Veneto - Cinto Caomaggiore - Pramaggiore - San Stino di Livenza - Ceggia - Grisolera - Fossalta di Piave - Noventa di Piave - San Donà di Piave - Torre di Mosto - Cessalto - Chiarano - Motta di Livenza.
UDINE (96)	Udine 1	Udine - Martignacco - Reana del Roiale - Tavagnacco - Campoformido.
	Udine 2	Basiliano - Meretto di Tomba - Mortegliano - Pasian di Prato - Pozzuolo del Friuli - Coseano - Fagagna - Moruzzo.
	Udine 3	Bertiolo - Codroipo - Sedegliano - Varmo - Lestizza.
	Udine 4	Artegna - Bordano - Buia - Gemona - Osoppo - Trasaghis - Venzone - Moggio Udinese - Chiusaforte - Dogna - Pontebba - Resia - Resiutta - Colloredo di Montalbano - Dignano - Maiano - Ragogna - Rive d'Arcano - San Daniele del Friuli - Flaibano.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: UDINE	Udine 5	Cassacco - Lusevera - Magnano in Riviera - Nimis - Tarcento - Tricesimo - Treppo Grande - Taipana.
	Udine 6	Tarvisio - Malborghetto Valbruna.
	Udine 7	Buttrio - Manzano - Premariacco - Prepotto - San Giovanni al Natisone - Pradamano - Pavia di Udine - Chiopris Viscone.
	Udine 8	Cividale del Friuli - Moimacco - Povoletto - Remanzacco.
	Udine 9	Attimis - Drenchia - Faedis - Grimacco - San Leonardo - Savogna di Udine - Stregna - Torreano - San Pietro al Natisone - Pulfero.
	Udine 10	Canale d'Isonzo - Cal di Canale - Plezzo - Sonzia - Tolmino - Gracova Serravalle - Santa Lucia di Tolmino - Caporetto - Bergogna - Idria - Circhina - Chiapovano.
VARESE (73)	Varese 1	Azzate - Carnago - Caronno Ghiringhello - Casciago - Malnate - Castiglione Olona - Castronno - Crosio della Valle - Galliate Lombardo - Gazzada Schianno - Gornate Olona - Lonnago - Lonate

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VARESE	*Segue:* Varese 1	- Ceppino - Lozza - Morazzone - Osmate - Ternate - Tradate - Vedano Olona - Venegono - Varese - Cadrezzate - Angera - Comabbio - Ispra - Varano Borghi.
	Varese 2	Gallarate - Albizzate - Arsago - Besnate - Cardano al Campo - Casale Litta - Casorate Sempione - Cassano Magnago - Cavaria con Premezzo - Ferno - Golasecca - Jerago con Orago - Lonate Pozzolo - Mornago - Oggiona con Santo Stefano - Samarate - Sesto Calende - Solbiate Arno e Monte - Somma Lombardo - Sumirago - Vizzola Ticino - Vergiate - Daverio - Mercallo - Taino.
	Varese 3	Busto Arsizio - Cairate - Fagnano Olona - Gorla Maggiore - Gorla Minore - Marnate - Solbiate Olona - Castellanza - Olgiate Olona - Cislago - Saronno - Caronno Milanese.
	Varese 4	Arcisate - Bardello - Bedero Valcuvia - Besozzo - Brebbia - Biandronno - Bisuschio - Bregano - Brusimpiano - Cabiaglio - Cantello - Caravate - Casalzuigno - Cassano Valcuvia - Cittiglio - Cocquio Trevisago - Cuasso al Monte - Cuvio - Malgesso - Ferrera di Varese - Gavirate - Marzio - Gemonio - Lavena

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VARESE	*Segue:* Varese 4	Ponte Tresa - Laveno Mombello - Leggiuno Sangiano - Masciago Primo - Monvalle - Orino Azzio - Porto Ceresio - Rancio Valcuvia - Travedona Monate - Valganna - Luino - Agra - Brissago Valtravaglia - Cremenaga - Cunardo - Dumenza - Maccagno Superiore - Valmarchirolo - Montegrino Valtravaglia - Pino sulla Sponda del Lago Maggiore - Porto Valtravaglia - Tronzano Lago Maggiore - Castelveccana - Cazzago Brabbia - Comerio - Cadegliano Viconago - Veddasca - Curiglia con Monteviasco - Brinzio - Viggiù e Uniti.
VENEZIA (51)	Venezia 1	Venezia.
	Venezia 2	Marcon - Martellago - Mirano Noale - Salzano - Scorzè - Spinea - Iesolo - Meolo - Musile di Piave - San Michele del Quarto.
	Venezia 3	Campagna Lupia - Campolongo Maggiore - Camponogara - Dolo - Fiesso d'Artico - Fossò - Pianiga - Santa Maria di Sala - Stra - Vigonovo - Mira - Chioggia - Cavarzere - Cona.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
VERCELLI (75)	Vercelli 1	Vercelli - Albano Vercellese - Arborio - Asigliano Vercellese - Balocco - Buronzo - Caresana - Caresanablot Casanova Elvo - Cascine S. Giacomo Collobiano - Desana - Formigliana - Gattinara - Ghislarengo - Gifflenga - Greggio - Lignana - Motta de' Conti - Olcenengo - Oldenico - Pertengo - Pezzana - Prarolo - Quinto Vercellese - Rive - Rovasenda - Roasio - Sali Vercellese - Stroppiana - Villarboit - Borgo Vercelli - Villata - Alice Castello - Bianzè - Borgo d'Ale - Carisio - Crova - Livorno Ferraris - Moncrivello - Salasco - Saluggia - San Germano Vercellese - Santhià - Tronzano Vercellese - Cigliano - Costanzana - Fontanetto da Po - Lamporo - Palazzolo Vercellese - Ronsecco - Tricerro - Trino - Crescentino - Lenta.
	Vercelli 2	Biella - Andorno Micca - Benna - Borriana - Callabiana - Camburzano - Campiglia Cervo - Candelo - Cavaglià - Cerrione - Chiavazza - Cossila - Donato - Dorzano - Gaglianico - Graglia - Magnano - Massazza - Mongrando - Mottalciata - Muzzano - Netro - Occhieppo Inferiore - Occhieppo Superiore - Piedicavallo - Pollone - Ponderano - Pralungo - Quittengo - Rop-

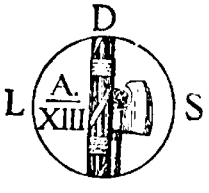
Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VERCELLI	*Segue:* Vercelli 2	polo - Rosazza - Sala Biellese - Salussola - Sandigliano - San Paolo Cervo - Selve Marcone - Sordevolo - Tollegno - Torrazzo - Verrone - Villanova Biellese - Viverone - Zimone - Zubiena.
	Vercelli 3	Varallo - Alagna Valsesia - Balmuccia - Boccioleto - Borgosesia - Breia - Campertogno - Carcoforo - Cellio - Cervatto - Cravagliana - Fobello - Mollia - Pila - Piode - Rassa - Rima San Giuseppe - Rimasco - Rimella - Riva Valdobbia - Rossa - Sabbia - Scopa - Scopello - Valduggia - Ailoche - Caprile - Crevacuore - Guardabosone - Postua - Serravalle Sesia - Sostegno - Coggiola - Mosso S. Maria - Pray - Portula - Valle Superiore Mosso.
	Vercelli 4	Bioglio - Brusnengo - Camandona - Casapinta - Castelletto Cervo - Cerreto Castello - Cossato - Crosa - Curino - Lessona - Masserano - Mezzana Mortigliengo - Pettinengo - Pistolesa - Quaregna - Ronco Biellese - Soprana - Strona - Ternengo - Trivero - Vallanzengo - Valle Mosso - Valle S. Nicolao - Veglio - Vigliano Biellese - Zumaglia - Piatto - Valdengo - Lozzolo.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
VERONA (45)	Verona 1	Verona.
	Verona 2	Caprino Veronese - Affi - Bardolino - Brentino Belluno - Cavajon Veronese - Costermano - Ferrara di Monte Baldo - Garda - Lazise - Malcesine - Rivoli Veronese - San Zeno di Montagna - Torri del Benaco - Brenzone - Pastrengo.
	Verona 3	Dolcè - Bosco Chiesanuova - Erbezzo - Fumane - Grezzana - Marano di Valpolicella - Negrar - San Pietro in Cariano - Sant'Ambrogio di Valpolicella - Sant'Anna d'Alfaedo - Pescantina - Bussolengo.
	Verona 4	Soave - Arcole - Belfiore - Caldiero - Cazzano di Tramigna - Colognola ai Colli - Montecchio di Crosara - Monteforte d'Alpone - Roncà - S. Giovanni Ilarione - Buttapietra - Lavagno - San Martino Buonalbergo - Zevio - Tregnago - Badia Calavena - Illasi - Mezzane di Sotto - Roverè Veronese - S. Bonifacio - San Mauro di Saline - Selva di Progno - Velo Veronese - Vestenanuova - San Giovanni Lupatoto.
	Verona 5	Legnago - Bevilacqua Boschi - Bonavigo - Minerbe - Terrazzo - Albaredo d'Adige - Cologna Veneta - Pressana - Veronella - Zimella.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VERONA	Verona 6	Isola della Scala - Bovolone - Erbè - Isola Rizza - Nogara - Oppeano - Salizzole - Sorgà - Trevenzuolo - Vigasio - Ronco all'Adige - Casaleone - Castagnaro - Cerèa - Gazzo Veronese - Roverchiara - Sanguinetto - S. Pietro di Morubio - Villabartolomea - Nogarole Rocca - Angiari.
	Verona 7	Mozzecane - Sommacampagna - Sona - Valeggio sul Mincio - Villafranca di Verona - Castel d'Azzano - Povegliano Veronese.
	Verona 8	Peschiera - Castelnuovo di Verona.
VICENZA (62)	Vicenza 1	Vicenza - Altavilla Vicentina - Arcugnano - Barbarano Vicentino - Creazzo - Longare - Nanto - Mossano - Zovencedo - Sovizzo - Villaga - Castegnero - Brendola.
	Vicenza 2	Altissimo - Arzignano - Chiampo - Crespadoro - Montecchio Maggiore - Montorso Vicentino - Nogarole Vicentino - San Pietro Mussolino - Bressanvido - Caldogno - Costabissara - Dueville - Gambugliano - Isola Vicentina - Montecchio Precalcino - Monteviale - Monticello Conte Otto.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue VICENZA	Vicenza 3	Albettone - Bolzano Vicentino - Camisano Vicentino - Grumolo delle Abadesse - Torri di Quartesolo - Montegalda - Montegaldella - Quinto Vicentino - Grisignano di Zocco.
	Vicenza 4	Agugliaro - Asigliano Veneto - Campiglia dei Berici - Noventa Vicentina - Pojana Maggiore.
	Vicenza 5	Alonte - Lonigo - Gambellara - Grancona - Montebello Vicentino - Orgiano - Sarego - Sossano - S. Germano dei Berici.
	Vicenza 6	Arsiero - Schio - Tonezza - Laghi - Lastebasse - Malo - Monte di Malo - Piovene Rocchette - Posina - Torrebelvicino - Tretto - Valli del Pasubio - Velo d'Astico - Forni in Val d'Astico - Santorso - San Vito di Leguzzano - Thiene - Caltrano - Calvene - Carrè - Chiuppano - Cogollo del Cengio - Lugo di Vicenza - Marano Vicentino - Villaverla - Zanè - Zugliano - Castelgomberto - Sarcedo - Brogliano - Valdagno - Cornedo Vicentino - Recoaro Terme - Trissino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
Segue: VICENZA	Vicenza 7	Asiago - Enego - Foza - Gallio - Lusiana - Roana - Rotzo - Bassano del Grappa - Campolongo sul Brenta - Cartigliano - Casotto - Cassola - Cismon del Grappa - Conco - Crosara - Marostica - Mason Vicentino - Molvena - Mussolente - Nove - Pedemonte - Pianezze - Pove - Romano d'Ezzelino - Rosà - Rossano Veneto - Vallonara - Valrovina - Valstagna - Breganze - Fara Vicentina - Pozzoleone - Salcedo - Sandrigo - San Nazario - Schiavon - Solagna - Tezze.
VITERBO (100)	Viterbo 1	Viterbo - Bieda - Bomarzo - Canepina - Soriano nel Cimino - Vallerano - Vetralla - Vignanello - Vitorchiano - Civita Castellana - Castel S. Elia - Corchiano - Fabrica di Roma - Faleria - Orte - Bassanello - Gallese - Barbarano Romano - Caprarola - Bassano di Sutri - Capranica - Carbognano - Sutri - Veiano - Nepi - Sant'Oreste - Calcata - Monterosi - Ronciglione - Oriolo Romano - Monte Romano - Tarquinia.
	Viterbo 2	Tuscania - Acquapendente - Grotte di Castro - Onano - Proceno - S. Lorenzo Nuovo - Montefiascone - Bagnoregio - Bolsena - Capodimonte - Castiglione in Teverina - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano - Marta - Valentano - Arlena di Castro - Canino - Cellere - Farnese - Gradoli - Ischia di Castro - Latera - Piansano - Tessennano - Montalto di Castro.



PREZZO L. 2 —

(7102897) Roma, 1934-XIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MILITARE OE
ROM

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

5 NOV. 1934

DISPENSA 65ª — 1934 - ANNO XIII — 2 NOVEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 851 – 28 settembre 1934 – Anno XII — STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — R decreto-legge n. 1690. – Modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali . . . . . *Pag.* 3717

» **852 – 1° novembre 1934** – Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Aggiunte alle norme di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093, relative ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 3719

» **853 – 1° novembre 1934** – Anno XIII — TRASPORTI. — Biglietterie militari . . . . . » 3723

PARTE SECONDA

N. 854 – 24 settembre 1934 – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso ad 8 posti di commissario di leva, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1934 . . . . . *Pag.* 3725

» **855 – 5 ottobre 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali . . . . . » 3729

N. 856 – **10 ottobre 1934** – Anno XII — FONDAZIONI. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ». . . . . *Pag.* 3730

» 857 – **25 ottobre 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di concorso per merito distinto per la promozione a capi disegnatori tecnici d'artiglieria e genio, a primi ragionieri d'artiglieria, a primi capitecnici d'artiglieria e genio, a primi ragionieri geometri del genio militare, ed al grado 9° dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933 . . . . . » 3731

» 858 – **28 ottobre 1934** – Anno XII — CONCORSI E GARE. — Aviazione da osservazione per il R. esercito – Gare di specialità . . . . . » 3732

» 859 – **1° novembre 1934** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 3733

» 860 – **1° novembre 1934** – Anno XIII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . » 3734

» 861 – **1° novembre 1934** – Anno XIII — SCUOLE MILITARI. — Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica. . . . . » 3734

» 862 – **1° novembre 1934** – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat, durante l'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . » 3735

PARTE PRIMA

Circolare N. 851. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 1690. - Modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 28 settembre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 253, del 27 ottobre 1934 - Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, numero 371, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1930, n. 950, che estende agli ufficiali della Milizia nazionale forestale le disposizioni contenute nel testo unico suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento prescritto per il matrimonio degli ufficiali delle Forze armate suindicate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali del Regio esercito collocati fuori organico ai sensi della legge 7 giugno 1934, n. 899, e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della

Regia guardia di finanza e della Milizia nazionale forestale collocati in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo, possono contrarre matrimonio senza il Regio assentimento di cui all'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 147. — MANCINI.

N. 852. — SOTTUFFICIALI. — **Aggiunte alle norme di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093, relative ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° novembre 1934 - Anno XIII.

1. — Le modalità di procedura da osservare:

a) per il collocamento a riposo d'autorità dei marescialli d'alloggio maggiori dei CC. RR. ai sensi dell'ultima parte dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 aprile 1919, n. 494;

b) per il collocamento a riposo dei sottufficiali dei CC. RR. nei casi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413 e art. 8 delle relative norme esecutive (D. M. 8 settembre 1932);

c) per il passaggio nel ruolo sedentario dei sottufficiali dei CC. RR. nei casi di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413 ed art. 1 delle relative norme esecutive (D. M. 8 settembre 1932);

d) per la nomina a sottotenente di complemento dell'arma dei CC. RR. dei sottufficiali congedati dell'arma stessa di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 e relative norme esecutive (circ. n. 23 del *giornale militare* 1928);

sono le medesime stabilite per l'avanzamento dagli articoli 8 e 9 della legge n. 1093 del 21 giugno 1934 e relative norme esecutive (circ. 589 *giornale militare* 1934).

2. — Gli atti relativi a tutte le procedure contemplate nella presente disposizione sono inviati al comando generale dell'arma, che li trasmette, col proprio parere, al ministero della guerra per la decisione.

3. — Le tabelle annesse alla circolare 589 del *giornale militare* 1934 sono variate, per quanto riguarda l'arma dei CC. RR., come dall'unito allegato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

TABELLA *A-bis*.

Giudizi di avanzamento per i militari di truppa dei carabinieri Reali.

1° grado - comandante di compagnia (o reparto o carica corrispondente).
comandante di divisione (o reparto o carica corrispondente).

2° grado - comandante di legione (o reparto o carica corrispondente).

3° grado - generale di brigata di sede in Roma.

(Per i militari di truppa della Somalia e dell'Eritrea il giudizio devoluto al comandante la divisione sarà pronunziato dal capo di stato maggiore del R.C.T.C.).

TABELPA *C*.

Giudizi di avanzamento ad anzianità per i sottufficiali di tutti i gradi dei carabinieri Reali.

1° grado - comandante di legione (o reparto o carica corrispondente),

2° grado - ispettore di zona;

3° grado - generale di divisione addetto.

(Per i sottufficiali della Somalia e dell'Eritrea il giudizio di 1° grado sarà espresso:

1° dal comandante della compagnia;

2° dal capo di stato maggiore del R.C.T.C.;

mentre invariati restano i giudizi di 2° e 3° grado.

TABELLA *E*.

Giudizi di avanzamento a scelta per i sottufficiali di tutti i gradi dei carabinieri Reali.

1° grado - comandante di legione (o reparto o carica corrispondente);

2° grado - ispettore di zona;

3° grado - generale di divisione addetto.

(Per i sottufficiali della Somalia e dell'Eritrea il giudizio di 1° grado sarà espresso:

1° dal comandante della compagnia;

2° dal capo di stato maggiore del R.C.T.C.;

mentre invariati restano i giudizi di 2° e 3° grado).

Giudizio decisivo - Ministro per la guerra.

TABELLA *G*.

Giudizi di avanzamento per meriti eccezionali dei militari di truppa dei carabinieri Reali.

1° grado - comandante di compagnia (o reparto o carica corrispondente);

2° grado - comandante di divisione (o reparto o carica corrispondente);

3° grado - comandante di legione (o reparto o carica corrispondente).

(Per i militari della Somalia e dell'Eritrea il giudizio di 2° grado sarà pronunziato dal capo di stato maggiore e quello di 3° grado dal comandante del R.C.T.C.).

Giudizio decisivo - comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

TABELLA *I*.

Giudizi di avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali di tutti i gradi dei carabinieri Reali.

1° grado - comandante di legione (o reparto o carica corrispondente);

2° grado - ispettore di zona;

3° grado - generale di divisione addetto.

(Per i sottufficiali della Somalia e dell'Eritrea il giudizio di 1° grado sarà espresso:

1° dal comandante della compagnia;

2° dal capo di stato maggiore del R.C.T.C.;

mentre invariati restano i giudizi di 2° e 3° grado).

Giudizio decisivo - Ministro per la guerra.

N. 853. — TRASPORTI. — **Biglietterie militari.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 1° novembre 1934 – Anno XIII.

Si porta a conoscenza degli enti interessati che col primo del mese di ottobre c. a. ha iniziato a funzionare la biglietteria militare di Pola.

Detta biglietteria è gestita a cura e con personale della R. marina.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 854. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso ad 8 posti di commissario di leva, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1934.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 settembre 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1934-XII, col quale venne indetto un concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguìto dalla commissione giudicatrice del concorso stesso e vista la graduatoria dalla medesima formata;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati riconosciuti idonei nel concorso per titoli a 8 posti di commissario di leva, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1934 - anno XII:

1°	maggiore	di fanteria	DE MATTIA Alessandro, con punti 18,667 ventesimi
2°	»	»	VERTOVA Antonio, con punti 17,050 ventesimi.
3°	»	»	VITTORI Emanuele, con punti 17,030 ventesimi.
4°	1° capitano	»	DI PALMA Cesare, con punti 17,000 ventesimi.
5°	maggiore	»	RAGUCCI Pasquale, con punti 16,983 ventesimi.

6°	1° capitano	di fanteria	DI IORIO Francesco, con punti 16,943 ventesimi.
7°	»	»	FIORE Agostino, con punti 16,667 ventesimi.
8°	»	»	MORETTI Clemente, con punti 16,293 ventesimi.
9°	»	»	GALAZZETTI Aurelio, con punti 16,250 ventesimi.
10°	»	»	RIZZO NERVO Antonino, con punti 16,223 ventesimi.
11°	»	»	CAROCCI BUZZI Francesco, con punti 16,217 ventesimi.
12°	»	»	CONTROTTI Giuseppe, con punti 16,207 ventesimi.
13°	»	»	INSOM Emilio, con punti 16,170 ventesimi.
14°	»	»	BUONDONNO Giuseppe, con punti 16,150 ventesimi.
15°	maggiore	»	CICCHINI Alfredo, con punti 16,113 ventesimi.
16°	»	»	GENTILE Giuseppe, con punti 15,987 ventesimi.
17°	1° capitano	»	SALOMONE Giovanni, con punti 15,777 ventesimi.
18°	»	»	CICINELLI Giuseppe, con punti 15,400 ventesimi.
19°	maggiore		TRAVAGLINI Giuliano, con punti 15,367 ventesimi.
20°	1° capitano	»	GIANI Achille, con punti 15,333 ventesimi.
21°	»	»	CENTOLA Francesco, con punti 15,307 ventesimi.
22°	maggiore	»	MUTARIELLO Carlo Alberto, con punti 15,237 ventesimi.
23°	1° capitano	»	PETRINI Vitale, con punti 15,133 ventesimi.
24°	maggiore	»	DE SANTIS Giuseppe, con punti 15,130 ventesimi.
25°	1° capitano	»	BAGNARELLI Elio, con punti 15,117 ventesimi.
26°	»	»	PUCCIO Salvatore, con punti 15,097 ventesimi.
27°	»	»	CURATOLO Giuseppe, con punti 15,027 ventesimi.
28°	maggiore	»	MORISCIANO Gregorio, con punti 14,967 ventesimi.
29°	1° capitano	»	FATONE Michele, con punti 14,917 ventesimi.

30°	maggiore di fanteria	CAPPELLI Giuseppe, con punti 14,840 ventesimi.
31°	» »	CECERE Edoardo, con punti 14,833 ventesimi.
32°	1° capitano »	GENDUSO Vincenzo, con punti 14,833 ventesimi.
33°	maggiore »	CAPITANI Renato, con punti 14,720 ventesimi.
34°	1° capitano »	TENSINI Francesco, con punti 14,667 ventesimi.
35°	maggiore »	BOZZANI Francesco, con punti 14,547 ventesimi.
36°	1° capitano »	CIACCIO Luigi, con punti 14,500 ventesimi.
37°	» »	SPINELLI Venceslao, con punti 14,500 ventesimi.
38°	» »	PANUNZIO Antonio, con punti 14,477 ventesimi.
39°	» »	PALERMO Michele, con punti 14,450 ventesimi.
40°	maggiore »	DRAGO Filippo, con punti 14,363 ventesimi.
41°	» »	LAURO Achille, con punti 14,193 ventesimi.
42°	1° capitano »	EMMA Salvatore, con punti 14,147 ventesimi.
43°	maggiore »	GIARELLI Rinaldo, con punti 14,113 ventesimi.
44°	» »	GALASSO Vittorio, con punti 13,990 ventesimi.
45°	1° capitano »	MARCONE Pasquale, con punti 13,910 ventesimi.
46°	maggiore »	VALENTE Gustavo, con punti 13,887 ventesimi.
47°	1° capitano »	MARIONI Marino, con punti 13,783 ventesimi.
48°	maggiore »	COSSU Luigino, con punti 13,780 ventesimi.
49°	» »	TARCHI Agostino, con punti 13,767 ventesimi.
50°	1° capitano »	GROSSI Roberto, con punti 13,750 ventesimi.
51°	maggiore »	MANGIONE Salvatore, con punti 13,747 ventesimi.
52°	1° capitano »	GIANGRECO Carmelo, con punti 13,737 ventesimi.

53°	1° capitano	di fanteria	OMICINI Francesco, con punti 13,733 ventesimi.
54°	»	»	IASIMONE Antonio, con punti 13,723 ventesimi.
55°	»	»	BOSSI Luigi, con punti 13,707 ventesimi.
56°	»	»	CAPORALE Raffaele, con punti 13,677 ventesimi.
57°	»	»	DE GENNARO Letterio, con punti 13,567 ventesimi.
58°	maggiore	»	BILE Guido, con punti 13,550 ventesimi.
59°	1° capitano	»	CAPRIO Domenico, con punti 13,507 ventesimi.
60°	maggiore	»	MUSCI Francesco, con punti 13,460 ventesimi.
61°	»	»	BARONE Vincenzo, con punti 13,460 ventesimi.
62°	1° capitano	»	TIRABASSI Aurelio, con punti 13,377 ventesimi.
63°	maggiore	»	GIORDANO Francesco, con punti 13,067 ventesimi.
64°	1° capitano	»	CECCHINI Giuseppe, con punti 12,867 ventesimi.
65°	»	»	QUADRINI Giustino, con punti 12,837 ventesimi.
66°	maggiore	»	PACIFICO Michelino, con punti 12,750 ventesimi.
67°	1° capitano	»	SPREMOLLA Onofrio, con punti 12,723 ventesimi.
68°	»	»	MANICONE Gabriele, con punti 12,687 ventesimi.
69°	»	»	SALVI Quinziano, con punti 12,663 ventesimi.
70°	»	»	MARINI Armando, con punti 12,583 ventesimi.
71°	»	»	CUVERTINO Francesco, con punti 12,583 ventesimi.
72°	»	»	DELLI CARRI Luigi, con punti 12,567 ventesimi.
73°	»	»	SCARINGI Giuseppe, con punti 12,407 ventesimi.
74°	»	»	BARSINI Ludovico, con punti 12,400 ventesimi.

75° 1° capitano di fanteria SASSI Alberto, con punti 12,277 ventesimi.
76° » » CAMBI Giovanni, con punti 12,223 ventesimi.
77° maggiore » CALVI Pietro, con punti 12,193 ventesimi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 settembre 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 25, foglio n. 82.

N. 855. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali.** — (Gabinetto). — 5 ottobre 1934 – Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, concernente la indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1931, col quale sono nominati i componenti il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali;

Decreta:

Il colonnello di amministrazione in servizio permanente effettivo AMATI cav. Arturo cessa di far parte del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali, di cui all'art. 2

della legge sopra citata, ed è sostituito dal colonnello di amministrazione in servizio permanente effettivo BERTINI cav. Enrico, a decorrere dal 10 settembre 1934.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro delle finanze: GUIDO JUNG.

p. *Il Ministro della guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 25 Guerra, foglio n. 296. — CAVALLARI.

N. 856. — FONDAZIONI. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del Consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 ottobre 1934 – Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, col quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », destinata a favore degli ufficiali generali del R. Esercito in congedo, venne eretta in ente morale, e ne fu approvato lo statuto.

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1931-IX, n. 1, col quale l'allora generale di divisione SIRCANA gr. uff. nobile don Silvio, direttore generale del ministero della guerra, fu nominato membro del consiglio d'amministrazione della detta fondazione, a senso dell'art. 9 dello statuto dell'ente;

Ritenuto che il prefato ufficiale generale ha cessato, a decorrere dal 16 settembre 1934-XII, dalla carica di diret-

tore generale del ministero, perdendo così uno dei requisiti necessari, a termine del citato art. 9, per conservare la qualità di membro del sopradetto consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 16 settembre 1934-XII il generale di corpo di armata SIRCANA nobile don Silvio cessa dalla carica di membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Herman » ed è sostituito nella carica stessa dal generale di divisione GRASSI Augusto direttore generale del ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Registro guerra n. 24, *foglio n.* 464. — CAVALLARO.

N. 857. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esami di concorso per merito distinto per la promozione a capi disegnatori tecnici d'artiglieria e genio, a primi ragionieri d'artiglieria, a primi capitecnici d'artiglieria e genio, a primi ragionieri geometri del genio militare, ed al grado 9° dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

Gli esami di concorso per merito distinto, indetti col decreto ministeriale 4 ottobre 1933, avranno inizio:

a) per la promozione a capo disegnatore tecnico d'artiglieria e genio, il 15 novembre 1934, alle ore 8,30 precise, presso il collegio militare di Roma;

b) per la promozione a primo ragioniere d'artiglieria, il 3 dicembre 1934, all'ora e nel luogo sopradetti;

c) per la promozione a primo capotecnico d'artiglieria e genio, il 10 dicembre 1934, all'ora e nel luogo sopradetti;

d) per la promozione a primo ragioniere geometra del genio militare, il 17 dicembre 1934, all'ora e nel luogo sopradetti;

e) per la promozione al grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva, il 9 gennaio 1935, alle ore 8,30, presso il ministero della guerra.

La presente vale come notificazione a tutti gl'interessati ammessi agli esami suddetti come dalla circolare n. 536 *giornale militare* 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 858. — CONCORSI E GARE. — **Aviazione da osservazione per il R. esercito – Gare di specialità.** — (Gabinetto). — 28 ottobre 1934 – Anno XII. —

1. — Per l'anno XIII sono autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con la circolare 654 del *giornale militare* 1933-XII i seguenti ufficiali osservatori appartenenti ai gruppi aeroplani 1° e 71° vincitori *ex aequo* delle gare di specialità dell'anno XII:

1° capit. ACCOTTO Pietro, 12° ftr. — C.A. Trieste.
» GERVASONI Giorgio, 2° bers. — C.A. Roma.
» ORSI Antonio, 30° rgt. art. di div. di ftr. — C.A. Verona.
» SARTORI Carlo, 43° ftr. — C.A. Alessandria.
» FIORINI Giuseppe, 12° bers. — C.A. Trieste.
Capitano ANNONI Alessandro, ministero guerra. — C.A. Roma.
» DESSI Carlo, 23° rgt. art. di div. di ftr. — C.A. Trieste.
» CANNONIERI Giorgio, 46° ftr. — C.A. Sardegna.
» BENEDETTINI L .Fil., 14° art. di div. di ftr. — C.A. Bari.

1° tenente CASTELLINI Bortolo, 12° ftr. — C.A. Trieste.
» VERDEL Giuseppe, sc. centr. mil. — C.A. Roma.
Tenente FASAN Umberto, sc. all. uff. Potenza. — C.A. Bari.
» CADONI Proto, 79° ftr. — C.A. Verona.
» MORI Giuseppe, sc. centr. art. — C. A. Roma.
» KINKELA Carlo, 23° art. di div. di ftr. — C.A. Trieste.
» ROSSI Mario, 10° art. di div. di ftr. — C.A. Napoli.
» GUGGINO Onofrio, 4° art. di div. di ftr. — C.A. Trieste.
» CULTRERA di MONTESANO Seb., 2° granatieri. — C.A. Roma.
» BRANCATO Attilio, 4° rgt. genio. — C.A. Verona.

2. — Gli enti, cui gli ufficiali appartengono, cureranno l'iscrizione sul libretto personale degli interessati della seguente variazione: « Ha partecipato alle gare di specialità dell'anno XII in qualità di osservatore di squadriglia da osservazione appartenente al gruppo 1° classificato. Autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore — Fascio Littorio — per tutto l'anno XIII ».

3. — Agli ufficiali, che hanno avuto l'alto onore di essere passati in rivista, con gli equipaggi vincitori, da S. E. il Capo del Governo — Ministro delle forze armate — **il mio vivo compiacimento.**

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 859. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 1° novembre 1934 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero

delle comunicazioni (ferrovie dello Stato), con atto 5 ottobre 1934, n. 1028, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le seguenti imprese:

Impresa « DELLA MARTINA Gelindo di Rocco » residente a San Giorgio di Nogaro (Udine), inscritta per lavori di terra e murari;

Impresa « TAVERNA Domenico del fu Giacomo », residente a San Giorgio di Nogaro (Udine), iscritta, per lavori di tera, murari e di cemento armato;

Impresa « ORSARIA Raffaele del fu Nicolò », residente a Bagnara Arsa (Udine), inscritta per lavori di terra e murari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 860. — RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° novembre 1934 - Anno XIII

A parziale modifica della circolare n. 571 del *giornale militare* c. a., il numero degli allievi, da ammettere al corso allievi ufficiali di complemento di cavalleria, presso la scuola di Pinerolo, è portato da 80 a 95.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 861. — SCUOLE MILITARI. — **Corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° novembre 1934 - Anno XIII.

Il corso per ufficiali subalterni allievi istruttori di educazione fisica, di cui alla circolare 616 *giornale militare* c. a., è abolito.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 862. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat, durante l'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 1° novembre 1934 - Anno XIII.

È entrato in vigore dal 4 ottobre c. a., e per la durata dell'esercizio finaziario 1934-35, il contratto stipulato con la società anonima Fiat per la fornitura, a quantità indeterminata, di parti di ricambio per autoveicoli Fiat ai corpi ed enti del R. esercito.

Prezzi.

La ditta fornirà i ricambi che le saranno richiesti ai prezzi indicati nelle proprie tariffe commerciali, vigenti per la clientela, al giorno della presentazione della richiesta di prelevamento, applicando gli sconti seguenti:

26 % sulle tariffe per gli autoveicoli 15 ter, 18 BL e 18 BLR;

22 % sulle tariffe dei rimanenti tipi di autoveicoli.

I prezzi suddetti s'intendono per materiale consegnato sciolto e franco deposito, presso il quale viene richiesto.

Modalità di prelevamento e depositi.

Il prelevamento dei materiali sarà fatto con le norme impartite con la circolare 515 del *giornale militare* 1932. Le richieste riferentisi ai ricambi per i tipi di autoveicoli: 15 ter, 18 BL, 18 BLR, 501, 503, 508 N, 509, 514, 521, 522, 524, saranno rivolte ai depositi costituiti dalla società Fiat nelle seguenti località: Torino, Milano, Alessandria, Genova, Bologna, Verona, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

I corpi dislocati nel territorio del corpo d'armata di Udine potranno prelevare i materiali occorrenti anche presso il concessionario della ditta in tale città.

Per i corpi dislocati nel corpo d'armata di Verona, i prelevamenti potranno essere effettuati anche presso la filiale della società in Padova.

La ditta è tenuta a mantenere sempre integri i propri depositi, rifornendoli man mano dei materiali che vengono prelevati, in un periodo di tempo non superiore al seguente:

12 giorni per i depositi di Torino, Milano, Genova, Alessandria;

15 giorni per i depositi di Bologna, Verona, Trieste, Firenze;

20 giorni per i depositi di Roma, Napoli, Bari;

30 giorni per i depositi di Palermo e Cagliari.

Per i ricambi relativi agli autoveicoli: 18 P, 505, 507 F, 510, 512, 525, 614, 621, 508 M, 632 N.M. la Fiat terrà un unico deposito presso la sua sede in Torino (indirizzo: Società anonima Fiat - Sezione ricambi - Corso Dante, 60-62), al quale dovranno essere rivolte le richieste. I corpi ed enti di stanza a Roma possono prelevare i ricambi per autovettura 525 presso il deposito della ditta in Roma.

Gli enti dislocati in Roma e Bologna, per le parti di ricambio del tipo 508 M, si rivolgeranno rispettivamente ed esclusivamente a Roma e Bologna.

I materiali suddetti saranno spediti a P. V. alla sede dei corpi richiedenti, franchi di ogni spesa, entro 10 giorni da quello di ricevimento della richiesta di prelevamento, esclusivamente per le richieste fatte al deposito di Torino. Nel caso venisse richiesta la spedizione con un mezzo più celere, la spesa di imballaggio ed il maggior costo della spedizione stessa saranno a carico del richiedente.

Termini di tempo per la consegna.

I materiali verranno consegnati entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione della richiesta di prelevamento:

a) entro 24 ore, sino ad esaurimento dello scorta, tutti i materiali compresi nell'annesso allegato; se richiesti in Udine la consegna sarà effettuata entro 3 giorni.

Per i materiali di cui ciascun deposito fosse sprovvisto all'atto della richiesta, perchè in corso di rifornimento, si dovrà tenere conto del tempo concesso alla ditta per il rifornimento stesso;

b) per tutti i materiali che non possono essere prelevati entro le 24 ore, perchè non compresi nel citato elenco, o perchè in quantità eccedente quella indicata nell'elenco stesso, la consegna dovrà avvenire entro i termini di tempo e con le limitazioni risultanti dallo specchio che segue:

Importo dei materiali compresi nella richiesta di prelevamento, calcolato in base alla tariffa in vigore	Termini di consegna	Quantitativo di parti uguali che può essere richiesto
Fino a ..... L. 10.000	20 giorni	Fabbisogno .... per 25 chassis
Da L. 10.001 a » 25.000	35 »	» » 35 »
» » 25.001 » » 50.000	60 »	» » 50 »
Oltre ..... » 50.000	90 »	» » 75 »
	120 »	» » 100 »
	150 »	« » 150 »
	180 »	» fino a 200 »

Per il tipo 508 M, tali termini sono raddoppiati.

Fermo restando quanto è stabilito per i materiali compresi nell'allegato sopra ricordato, e per le sole richieste presentate da enti di stanza nelle isole, i termini di cui allo specchio che precede debbono essere aumentati di 5 giorni.

Penalità per ritardata consegna. - Collaudo e rifiuto del materiale.

Valgono le disposizioni impartite con la circolare 515 del *giornale militare* 1932, con la modifica che, per l'applicazione della penale, si dovrà tener conto solo della decade compiuta.

Pagamento delle fatture.

Sarà effettuato con le norme date con la citata circolare 515 del *giornale militare*, avvertendo che:

a) per le fatture il cui valore non superi le L. 20.000 il pagamento dovrà farsi direttamente presso la sede della

ditta in Torino, o presso le filiali o succursali, oppure con assegno di conto corrente postale a favore della società Fiat;

b) per le fatture di valore superiore alle L. 20.000, gli ordinativi di pagamento, da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata, debbono essere tratti sulla R. Tesoreria di Torino a favore della società an. Fiat, con quietanza di uno dei seguenti signori e nella qualifica indicata a fianco di ciascuno:

— Grand'Uff. Vittorio Valletta, direttore generale.

— Comm. ing. Ugo Camuri, direttore centrale.

— Comm. ing. Guido Soria, direttore centrale.

— Cav. ing. Rambaldo Bruschi, direttore centrale,

oppure sulle altre tesorerie provinciali del Regno con quietanza del direttore della filiale o succursale della società Fiat, presso la quale esiste il deposito che ha effettuato le forniture oggetto del pagamento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Parti di ricambio di cui i depositi Fiat devono essere provvisti per consegna a richiesta.

	Quantità pezzi per ogni tipo di automezzo
Rubinetto sfogo gas e acqua	10
Guerniture cilindri e basamento	4
Anelli per pistoni	80
Perni per pistoni	20
Valvole	40
Molle per valvole	40
Scodellini per valvole	40
Punterie complete sciolte	24
Tappi valvola scarico	8
Tappi valvola aspirazione	8
Bronzine per alberi a gomito	9
Supporti per albero distribuzione	9
Bielle	8
Boccole per bielle	16
Bronzine per bielle	16
Ingranaggi distribuzione	3
Ingranaggi comando pompa e magnete	4
Giranti per pompa acqua	3
Alberino per pompa acqua	3
Pompa olio	3
Ingranaggi per pompa olio	6
Valvola pressione benzina	3
Manovella avviamento	2
Braccio per detta	2
Alberini per detta	2
Spingidischi per frizione	3
Ingranaggi del cambio compless.	1
Forcella per cambio	2
Aste per cambio	4
Perni per crociera cardano	6

	Quantità pezzi per ogni tipo di automezzo
Boccole per forcella di spinta	3
Corone coniche	4
Pignoni conici	4
Alberi differenziale	8
Segmenti per freno a mano (solo quello in ghisa)	4
Volanti comando guida	2
Fusi a snodo	4
Perni per fuso a snodo	6
Perni per freno a mano	3
Astucci per freno a mano	3
Molle anteriori e posteriori	4
Biscottini per molla	6
Astucci per perni da molle	16
Ganci ferma cofano	8
Raccordi entrata e uscita acqua dal rad.	6
Guerniture varie compless.	4
Reticelle filtro olio	4
Tubi a serpentino raccordo circolazione olio	4
Raccordi per detto	4
Reticelle filtro benzina	4
Tubi a serpentino e raccordi press. manometro	4
Collari distacco frizione	3
Molle ricambio pedale frizione	3
Molle richiamo freno pedale	3
Molle richiamo ganasce freno a pedale	3
Pignoni planetario differenziale	6
Porta satellite	2
Manicotti completi per collare com. accell.	2
Tiranti comando sterzo	2
Rulli per distacco frizione	6
Stantuffi motore	12
Raccordi con filtro per aspirazione olio coppa motore	2

	Quantità pezzi per ogni tipo di automezzo
Astucci inferiori e superiori per perni fusi	20
Anelli in acciaio per registro frizione	2
Anelli per collare distacco frizione	2
Supporti per ventilatore	2
Alberini per ventilatore	2
Corpo del ventilatore	2
Supporti per manovella avviamento	2
Maglie e false maglie per catene comando ruote posteriori	8
Forcelle per giunto cardanico	2
Crociere per giunto cardanico	2
Tappi per snodo direzione	3
Ralle di spinta per vite senza fine scatola guida	2
Settori di arresto leva a mano comando freni ruote	2
Guernizioni per collettore di scarico	8

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo: Nel REGNO » **2** — All'ESTERO . . . . . » **4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici

PREZZO L. 2 —

(7103181) Roma, 1934-XIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

3743

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 66ª 1934 - ANNO XIII 9 NOVEMBRE

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO
DEL 9 NOVEMBRE 1934-XIII

Encomio solenne all'appuntato **CASTELLANI** Michele, del 29° reggimento artiglieria di divisione di fanteria *(alla memoria)*:

« Conducente di una carretta, veniva travolto e ferito a morte, nel generoso tentativo di trattenere i muli che, imbizzarritisi, si davano alla fuga in località molto frequentata ».

Albenga, 28 settembre 1934-XII.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO. . . . . *Pag.* 3743

PARTE PRIMA

N. **863** – **28 settembre 1934** – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1699. – Modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 3749

» **864** – **28 settembre 1934** – Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1728. – Elencazione delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione . . . . . » 3751

» **865** – **28 settembre 1934** – Anno XII — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto-legge n. 1697. – Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . » 3759

» **866** – **4 ottobre 1934** – Anno XII AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1705. – Validità del servizio ai reparti da parte degli ufficiali già appartenenti ai reggimenti scuole agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito » 3763

» **867** – **11 ottobre 1934** – Anno XII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1723. – Aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del R. esercito . . . . . » 3765

» **868** – **1° novembre 1934** – Anno XIII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Giacca a vento (*con una tavola illustrativa*) . . . . . » 3791

N. 869 – 8 novembre 1934 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Maggiori e capitani in S. P. E. dei corpi sanitario e veterinario militare, liberi docenti universitari, confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, che concorrono all'avanzamento a scelta speciale . . . . . *Pag.* 3793

» 870 – 8 novembre 1934 – Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 942, con cui si apportano modifiche al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332. . . . . » 3795

PARTE SECONDA

N. 871 – 8 ottobre 1934 – Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale è confermata la nomina di un membro della commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra. . . . . *Pag.* 3799

» 872 – 7 novembre 1934 – Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Campionati militari . . . . . » 3799

» 873 — 1° novembre 1934 – Anno XIII — DISCIPLINA MILITARE. — Modalità per l'annullamento delle punizioni disciplinari condonate agli ufficiali del R. esercito. . . . . » 3800

» 874 – 3 novembre 1934 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Variante temporanea alla costituzione della commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiami in servizio di volo ed alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera. . . . . » 3801

N. 875 – 8 novembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori *Pag.* 3801

876 – 8 novembre 1934 – Anno XIII — AVANZAMENTO — Tenenti colonnelli chimici-farmacisti in S. P. E. ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria . . . . . » 3802

» 877 – 8 novembre 1934 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Maggiori veterinari in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale . . . . . » 3802

» 878 – 8 novembre 1934 – Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Gara nazionale di scherma tra ufficiali per il titolo di campione dell'esercito . . . . . » 3802

» 879 – 8 novembre 1934 – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 75/27 A. V. – edizione 1934-XII. (*Pubblicazione « Non in vendita – Ne è vietata la divulgazione »*) . . . . . » 3803

» 880 – 8 novembre 1934 – Anno XIII — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario . . » 3804

» 881 – 8 novembre 1934 – Anno XIII — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti. . » 3804

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 3809

PARTE PRIMA

Circolare N. 863. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1699. – Modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Gabinetto; Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 settembre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 254, del 29 ottobre 1934 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 giugno 1931, n. 1093, recante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e l'istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo *C* per l'Amministrazione centrale della guerra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una migliore sistemazione organica del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra, stabilito dall'art. 21 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, è sostituito dal seguente:

Primi commessi	n.	4
Commessi e uscieri capi	»	60
Uscieri	»	71
Inservienti	»	35
Legatori di libri	»	2
Commessi di magazzino	»	1
Agenti di magazzino	»	1
Totale	n.	174

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

VISTO, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 136. — MANCINI.

N. 864. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1728. – Elencazione delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione.** — (Gabinetto). — 28 settembre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 258, del 3 novembre 1934 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 256, 258 e 262 del Codice penale comune;

Riconosciuta l'opportunità di emanare un provvedimento di carattere generale che precisi l'oggetto delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione e che imponga nel contempo per le notizie medesime l'osservanza di tale divieto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Indipendentemente dalle notizie che, per la loro speciale natura e per il grave nocumento che potrebbe derivare dalla loro divulgazione, debbono rimanere segrete, nell'interesse della sicurezza dello Stato, e senza pregiudizio all'applicazione delle disposizioni penali previste a tutela delle notizie medesime, è vietata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali di cui agli articoli 256, 2° capoverso, 258 e 262 del Codice penale comune e per la parte che compete alle amministrazioni militari, la divulgazione, sia nel territorio dello Stato che all'estero, delle notizie elencate nell'allegato al presente decreto, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Tale elencazione, suscettibile di aggiornamento con successivo analogo decreto, non esclude che, da parte dell'autorità competente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni

penali sopra indicate, possa essere imposto divieto di divulgazione per notizie non contemplate dall'allegato suddetto, mediante separati provvedimenti da portare a conoscenza del pubblico ed anche con semplice diffida agli interessati, qualora il divieto debba imporsi soltanto a determinate persone.

Art. 2.

In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorità competente, per notizie non contemplate dall'allegato al presente decreto o dai successivi atti di aggiornamento, resta vietato agli appartenenti alle amministrazioni statali o parastatali militari o civili, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate, la divulgazione di notizie riservate riferibili ad oggetti, cose, documenti, avvenimenti, interessanti la forza, la preparazione, l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in attuazione, o, comunque, di notizie d'interesse militare.

La disposizione di cui al presente articolo, a prescindere dal vincolo del segreto d'ufficio esistente per determinati funzionari, non pregiudica l'applicazione delle disposizioni penali previste a tutela delle notizie che, pur riferendosi, in generale, allo stesso oggetto sopra indicato (forza, preparazione, ecc.), sono, in particolare, comprese tra quelle che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato.

Art. 3.

L'elencazione delle notizie di cui all'allegato non esclude che talune di esse possano costituire segreti di Stato, anzichè semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali previste per detti segreti, quando, dovendo rimanere segrete, per manifestazione esplicita o implicita di volontà dello Stato, esse si riferiscano a documenti, oggetti o cose sottratti, mediante speciali cautele, od in qualsiasi modo, alla libera lettura, vista od osservazione delle persone.

Quando sussista tale condizione, le notizie in questione sono da considerarsi segrete anche nei riguardi di coloro che ne siano a conoscenza in ragione delle loro funzioni, stato, professione, impiego o della missione loro affidata.

Art. 4.

Il divieto di divulgazione previsto per le notizie contemplate nell'allegato e nell'art. 2 del presente decreto, non è considerato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate quando, da parte dell'autorità militare competente, sia stata concessa, in deroga al suddetto divieto, particolare autorizzazione a procurarsi, a far conoscere a determinate persone o a divulgare sotto speciali condizioni, per uno scopo determinato, notizie riferentisi a quelle sopra indicate o comunque contemplate da altri provvedimenti emessi dall'autorità competente.

L'autorizzazione ha valore, esclusivamente, per le notizie per le quali è stata concessa e soltanto per il concessionario, il quale deve valersene per lo scopo dichiarato ed osservare le condizioni imposte dall'autorità militare. I terzi che siano posti, quindi, a conoscenza delle notizie medesime in base alla suddetta autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgarle o portarle a conoscenza di altri.

Anche gli enti statali o parastatali che intendano o debbano per qualsiasi motivo provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti divulgare notizie, dare informazioni che comprendano in tutto o in parte o illustrino, con fotografie e rilievi notizie riferibili, sia pure in forma generica, a quelle contemplate nel presente decreto o in altri provvedimenti emessi dall'autorità competente, debbono chiedere preventiva autorizzazione alle amministrazioni centrali militari, salvo che non sia diversamente disposto da altre particolari disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 173. — MANCINI.

ALLEGATO AL R. D. 28 settembre 1934, n. 1728.

Elenco delle notizie di carattere militare di cui, nell'interesse della sicurezza dello Stato, deve intendersi vietata la divulgazione.

Tra le notizie militari di cui è vietata la divulgazione, sono comprese quelle riguardanti i seguenti argomenti:

1° Formazione, costituzione, dislocazione del tempo di pace di unità, reparti e servizi delle forze armate; loro spostamenti, sia permanenti che temporanei; composizione, forza numerica dei reparti delle forze armate; composizione e dislocazione di forze navali (quando non pubblicate dal Ministero della Marina); tabelle di equipaggiamento delle navi da guerra: grandi trasporti di truppe, materiali, quadrupedi.

2° Esercitazioni, manovre delle forze armate; forme di cooperazione terrestre marittima, aereo terrestre, aereo marittima; ricognizioni di frontiera, escursioni alpine; studio, esperienze, collaudi di armi, materiali; rapporti circa esperienze ed esercitazioni;

3° Incidenti di notevole gravità e cause degli incidenti medesimi (scoppio di depositi munizioni, di polveriere, di stabilimenti adibiti a produzione di materiali bellici o di aggressivi chimici — avaria o distruzione di hangar e di velivoli, di navi — incidenti durante l'uso o l'esperimento di materiali di guerra, ecc.); situazione morale o materiale in cui possono trovarsi temporaneamente unità, equipaggi, che comunque possono influire sulla loro efficienza; grado di addestramento e di allenamento del personale.

4° Opere di fortificazione (permanenti, semi-permanenti, campali), apprestamenti difensivi in genere, postazioni di artiglieria; strade militari o di interesse militare; delimitazione di località o zone militarmente importanti; basi navali e punti d'appoggio costieri, mezzi e sistemazioni per la loro difesa, mezzi per la protezione antiaerea; ubicazione delle stazioni di vigilanza costiera.

5° Programmi navali (quando non pubblicati dal Ministero della Marina); caratteristiche di progetto e particolari costruttivi e di armamento e allestimento di navi da guerra; loro efficienza, avarie, lavori di modifica; potenza degli apparati motori e dati di autonomia; dati di stabilità, armi, sistemazioni per il loro impiego e risultati in esso conseguiti; mezzi e sistemi per la scoperta e difesa aerea e subacquea.

6° Impianti aeronautici; efficienza, ampliamenti, migliorie degli aeroporti e idroscali armati e dei campi e specchi d'acqua di fortuna, siano essi adibiti a scopo militare sia ad uso della navigazione aerocivile; quantitativo ed efficienza dei velivoli in dotazione ai reparti dell'aeronautica sistemazioni aeronautiche a bordo delle navi da guerra e da commercio.

7. Caserme, baraccamenti, ricoveri, rifugi (loro ubicazione e capacità); stabilimenti militari (arsenali, fabbriche d'armi, proiettifici, polverifici, stazioni di carico per sommergibili, depositi munizioni e materiali, polveriere, depositi di combustibili e carburanti, ecc.); stabilimenti militari e civili per la produzione di aggressivi chimici; stabilimenti civili di preminente interesse militare per la preparazione bellica del paese perchè adibiti alla produzione di armi, munizioni, esplosivi, navi, velivoli e materiale aeronautico, autoveicoli, materie chimiche, derrate e materiali vari per conto di Amministrazioni militari. In particolare dati relativi alla qualità e specie dei materiali prodotti, qualità e quantità delle materie prime impiegate, scorte di materiali, maestranze impiegate, produzione a regime normale e intensivo, attrezzatura, potenzialità degli impianti, metodi di lavorazione.

8° Commesse o acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le forze armate e la difesa militare del paese, sia presso industrie private, sia all'estero; spedizione e cessione di materiali bellici all'estero sia da parte di Amministrazioni militari, che da industrie private.

9° Caratteristiche, particolari costruttivi e di funzionamento di armi, esplosivi, mezzi tecnici, mezzi radio-telegrafici e radio-telefonici e ottici, in progetto, allo studio, in esperimento o di nuova adozione; applicazioni di nuovi ritrovati scientifici nel campo militare; procedimenti di fabbricazione comunque interessanti il servizio chimico militare; svolgimento e risultato di esperienze di nuovi materiali bellici; tavole di tiro e nozioni sull'efficienza dei proietti di bocche da fuoco in esperimento o in distribuzione a determinate unità per scopi particolari; particolari costruttivi di automezzi speciali, carri armati, autoblindate, autocannoni, automitragliatrici, carri speciali per aggressivi chimici, ecc.

10° Caratteristiche, particolari costruttivi e di funzionamento di aeromobili, motori, armi e strumenti di navigazione per aeromobili, in esperimento; congegni di sincronizzazione; installazioni delle armi a bordo di areomobili; cartucce, bombe, siluri, artifizi di qualsiasi genere, esplosivi, liquidi e sostanze speciali (incendiari, fumogene, aggressive) impiegabili nell'aeronautica; dispositivi nebbiogeni, incendiari, per erogazione, dispersione e neutralizzazione di aggressivi chimici; dispositivi per il maneggio delle bombe e strumenti di puntamento per tiro di lancio e per tiro di caduta; particolari costruttivi e di funzionamento di strumenti di navigazione e in genere di qualunque strumento meccanico elettrico ed ottico usato in aeronautica; esclusi quelli di controllo dei motori; caratteristiche schemi, particolari costruttivi e di funzionamento degli apparecchi per trasmissioni e ricezioni radiotelegrafiche a bordo e a terra e degli apparati fotografici usati nell'aeronautica; carburanti specialissimi, caratteristiche di mezzi di trasporto di essenze e lubrificanti, di automezzi e di imbarcazioni speciali, in servizio o in studio, per uso esclusivo dell'areonautica.

11° Mezzi e sistemi di procedura per comunicazioni radiotelegrafiche sottomarine, radiogoniometriche, radiotelefoniche, con segnali ottici e con raggi invisibili; reti telegrafiche e telefoniche, reti costiere militari.

12° Natura, quantità, di armi, munizioni, esplosivi, materiali, dotazioni di qualsiasi genere accantonate nelle opere di fortificazione, di polveriere, magazzini, depositi comunque appartenenti od in consegna alle forze armate dello Stato.

Depositi di sostanze aggressive interessanti il servizio chimico militare e di proietti a liquidi speciali; consistenza, dotazione, dislocazione di apparecchi e motori di aviazione sia presso i magazzini e depositi che presso riparti di volo; depositi di esplosivi, di aggressivi chimici, magazzeni di armamento, consistenza e dislocazione di depositi di essenza e lubrificanti; dotazioni di materiali radiotelegrafici e fotografici per aeromobili, di materiali di consumo vari.

13° Impianti ferroviari militari o di interesse militare; linee ferroviarie esistenti nelle zone prossime alla frontiera o alle coste; linee ferroviarie di grande traffico (stato di efficienza, particolari costruttivi, opere d'arte, impianti di stazione e di blocco, piani caricatori, mezzi di esercizio, frequenza massima dei treni); centri e nodi ferroviari, raccordi con stabilimenti di produzione, depositi e magazzeni militari o di interesse militare; fonti di energia, centrali elettriche, sottostazioni di trasformazione, condutture elettriche di alimentazione; nuove costruzioni, miglioramenti, ampliamenti, modificazioni a linee ferroviarie di interesse militare; officine di costruzioni ferroviarie, loro attrezzatura e produzione; dotazioni di materiale rotabile; depositi di materiali vari ferroviari, scorte di combustibili solidi e liquidi; consistenza del materiale automobilistico in distribuzione a enti militari; specie del materiale ed efficienza di esso, ubicazione dei magazzeni destinati al ricovero di materiale automobilistico, capacità rispettiva; teleferiche militari o di interesse militare.

14° Bacini ed impianti idroelettrici, dighe di ritenuta, canali, impianti idrovori, acquedotti di particolare importanza ai fini militari; interruzioni predisposte in corrispondenza di opere d'arte (ponti, gallerie, ecc.), predisposizioni di interesse militare per lo svuotamento di bacini montani.

15° Ordinamento di guerra delle forze armate (costituzione, armamento, forza, mezzi di unità e reparti); ordinamento e costituzione dei comandi; organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra; sedi di guerra dei comandi D.I.C.A.T. e dei dipendenti organi per la protezione anti-aerea; armamento, impiego del naviglio mercantile in guerra.

16° Dotazioni di mobilitazione riguardanti l'armamento, il munizionamento, l'equipaggiamento ed il vettovagliamento di riparti, servizi, unità delle forze armate; consistenza dei magazzini di mobilitazione, disponibilità e scorte costituite o da costituire all'atto della mobilitazione a cura delle Amministrazioni militari.

17° Leva, con esclusione di quelle notizie che sono portate a conoscenza del pubblico; disposizioni per il richiamo alle armi di classi in congedo delle forze armate; consistenza delle forze in congedo (ufficiali e truppa); loro utilizzazione in caso di mobilitazione; dispense ed esoneri dai richiami alle armi per mobilitazione; progetti e predisposizioni per la mobilitazione; predisposizioni riguar-

danti specia'i assegnazioni ad unità da mobilitare di personale sia alle armi, sia in congedo; predisposizioni per i trasporti di radunata

18° Dati interessanti le attribuzioni che, in relazione a quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1925, n. 969 « Organizzazione della Nazione in guerra » sono affidate a particolari organi e cioè: accertamento delle operazioni commerciali relative alla importazione di materie prime destinate a provvedere ai bisogni delle forze armate e della popolazione civile; difesa del traffico del naviglio mercantile in guerra; fabbricazioni di guerra, ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, controllo degli stabilimenti siano essi statali o privati; incetta e ripartizione delle derrate alimentari, controllo delle industrie alimentari; piani dei consumi da razionare e notizie su provvedimenti atti a costituire riserve di derrate; mobilitazione della mano d'opera; predisposizioni per la sostituzione in caso di mobilitazione di personale presso le Amministrazioni statali con cittadini esenti da obblighi militari; notizie relative alla mobilitazione civile e aventi relazione con le disposizioni previste dalla legge 14 dicembre 1931, n 1699 sulla disciplina di guerra.

19° Pubblicazioni, documenti, atti di ufficio elaborati da organi militari e sui quali sia stata apposta l'indicazione di « riservato » o di « fuori commercio » contemporaneamente a quella di « ne è vietata la divulgazione »; pubblicazioni, documenti, atti di ufficio d'interesse militare elaborati da organi statali e parastatali civili e sui quali siano state apposte le indicazioni suddette; carte topografiche o idrografiche riservate; dati monografici e descrittivi del territorio dello Stato, delle Colonie, di acque territoriali che hanno interesse militare.

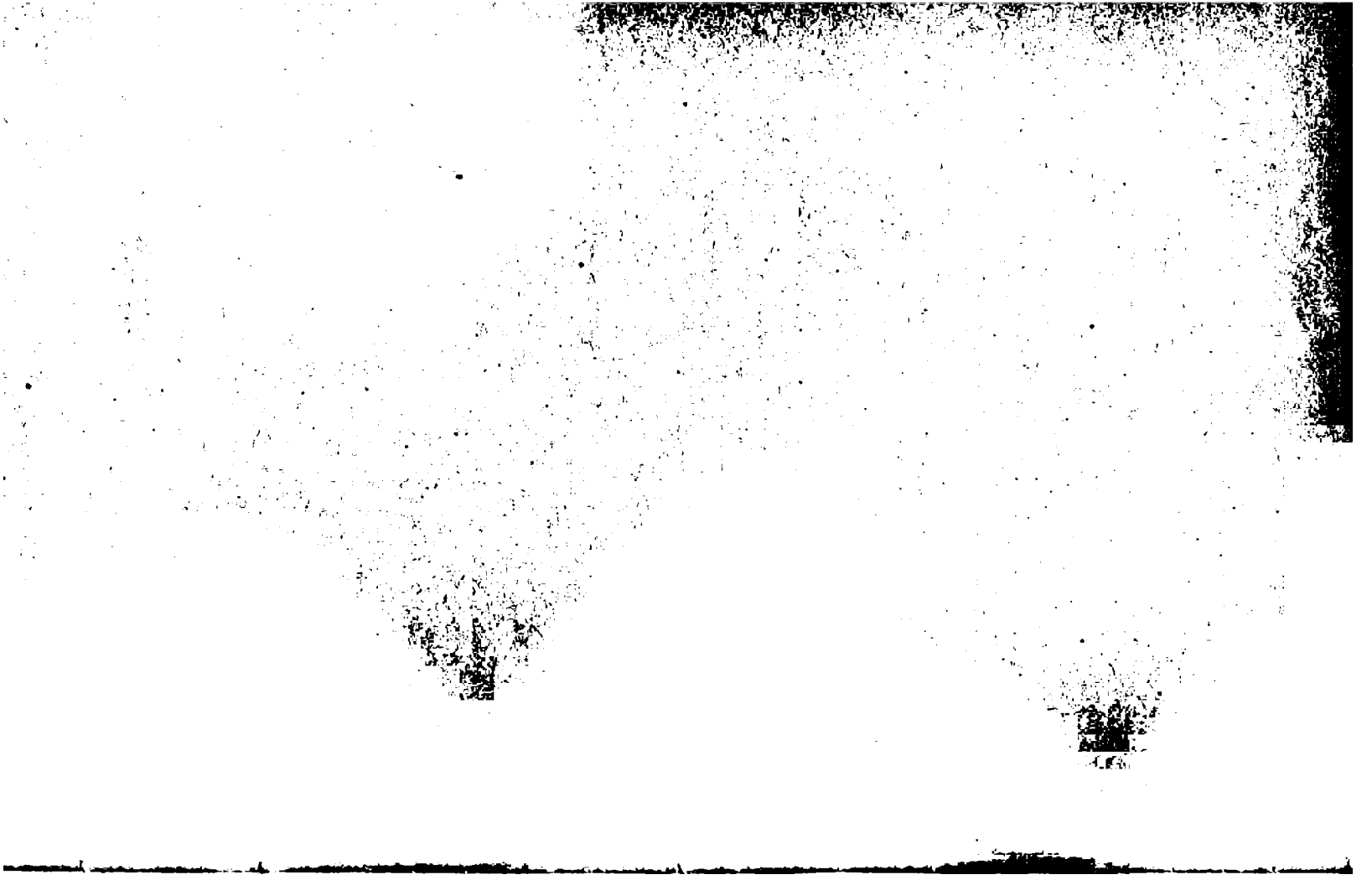
20° Pensiero e attitudine del R. Governo nelle trattative internazionali per la parte che non sia stata pubblicata.

21° Esito di indagini relative ai delitti di spionaggio, come anche circostanze e fatti emersi nel corso dei dibattimenti svoltisi a porte chiuse, inerenti ai delitti stessi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.



N. 865. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto-legge n. 1697. – Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.** — (Gabinetto). — 28 settembre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 254, del 29 ottobre 1934 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, concernente il riordinamento dell'Ente suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni all'ordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'interno e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera di assistenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, istituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, è soppressa.

Il patrimonio e le funzioni dell'Opera sono devoluti all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia che viene posta alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista, e che sarà disciplinata da apposito statuto, compilato dallo stesso Segretario del Partito e approvato dal Capo del Governo, udito il Consiglio di Stato.

Art. 2.

Hanno obbligo di iscrizione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia gli ufficiali del Regio esercito fuori organico (salvo quelli destinati alle organizzazioni giovanili fasciste) e tutti gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, ed in congedo (complemento, ausiliaria, congedo provvisorio, riserva) di qualsiasi grado ed in qualunque posizione si trovino, esclusi soltanto i sacerdoti.

Possono esservi iscritti a domanda: i sacerdoti effettivamente rivestiti del grado di ufficiale, gli ufficiali in congedo assoluto, nonchè quelli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano Militare Ordine di Malta.

Gli iscritti debbono corrispondere la quota di L. 100 di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, per la costituzione dei fondi necessari al conseguimento dei fini assistenziali degli stessi iscritti.

Art. 3.

La Commissione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, è soppressa.

Gli ufficiali iscritti ritenuti non meritevoli di appartenere all'Unione, o comunque passibili di punizione, saranno deferiti all'Amministrazione dalla quale dipendono, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 4.

Per la riscossione delle quote di cui al precedente articolo 2, nonchè dei contributi ammessi dallo statuto, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia potrà servirsi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, che vi provvederanno senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, con facoltà di valersi della procedura privilegiata della legge sulla riscossione delle imposte dirette ed alle condizioni da pattuirsi, caso per caso, dall'Unione con ciascun esattore.

Art. 5.

L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia è autorizzata a concedere agli ufficiali in congedo, regolarmente iscritti, che siano impiegati dello Stato, di enti locali e pa-

rastatali, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, ai sensi e per gli effetti della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 24 settembre 1908, n. 574.

Art. 6.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, rimangono ferme le disposizioni del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261, e della legge 21 dicembre 1928, n. 3242.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 135. — MANCINI

N. 866. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1705. – Validità del servizio ai reparti da parte degli ufficiali già appartenenti ai reggimenti scuole agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 4 ottobre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 255, del 30 ottobre 1934 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto n. 1300 del 20 luglio 1934-XII;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella prima applicazione delle prescrizioni contenute nel R. decreto n. 1300 del 20 luglio 1934-XII, gli ufficiali che all'atto della trasformazione o della costituzione dei reggimenti con battaglioni allievi ufficiali di complemento, od allievi sottufficiali (o di reparti di essi, formati con allievi ufficiali od allievi sottufficiali) già si trovano al comando dei reggimenti o dei reparti che li costituiscono, continueranno a far parte dei reggimenti stessi.
Il tempo trascorso nel comando dei reggimenti, o dei reparti di essi sopra indicati, è valido agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 2.

Il servizio aeronavigante prestato dagli ufficiali dell'esercito quali osservatori dall'aeroplano è considerato valido agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 3.

All'art. 1, n. 1, del R. decreto n. 1300 del 20 luglio 1931, è aggiunto il seguente comma:

« *e*) comando di reparti del corpo di frontiera ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 134. — MANCINI.

N. 867. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1723. – Aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del R. esercito.** — (Gabinetto). — 11 ottobre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 258, del 3 novembre 1934 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100,

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, sopracitata, ed altre disposizioni in vigore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.

La parte metropolitana è alla dipendenza del Ministero della guerra il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero delle colonie che vi provvede con il proprio bilancio.

Nel presente decreto viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana.

L'organizzazione della parte coloniale è stabilita da altre disposizioni.

Art. 2.

Il Regio esercito si compone del seguente personale militare:

a) ufficiali;

b) sottufficiali;

c) truppa.

A) *Ufficiali.*

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

Ufficiali generali:

Maresciallo d'Italia;
Generale d'armata;
Generale di corpo d'armata;
Generale di divisione; generale di divisione dei carabinieri Reali; tenente generale d'artiglieria; tenente generale del genio; tenente generale medico; tenente generale commissario;
Generale di brigata; generale di brigata dei carabinieri Reali; maggiore generale d'artiglieria; maggiore generale del genio; maggiore generale del servizio tecnico automobilistico; maggiore generale medico; maggiore generale commissario.

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

Il grado di generale d'armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra.

In pace possono essere designati per il comando di un'armata in guerra generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo.

Ufficiali superiori:

Colonnello, tenente colonnello, maggiore.

Ufficiali inferiori:

Capitano;
Tenente . . . . . } ufficiali subalterni.
Sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma . . . }

B) *Sottufficiali.*

La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:

maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo di alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);
sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;
sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

C) *Truppa*

La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:

caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;
caporale, carabiniere;
appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Art. 3.

Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

a) corpo di stato maggiore;
b) arma dei carabinieri Reali;
c) scuole militari;
d) arma di fanteria;
e) arma di cavalleria;
f) arma di artiglieria;
g) arma del genio;
h) servizio chimico militare;
i) distretti militari;
l) corpo sanitario militare;
m) corpo di commissariato militare;
n) corpo di amministrazione militare;
o) corpo veterinario militare;
p) servizio automobilistico militare,
q) istituti, stabilimenti, reparti e personali vari;
r) tribunale supremo militare e tribunali militari;
s) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti è stabilita dai successivi articoli

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dal presente decreto e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ov-

vero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessità, unità delle diverse armi e servizi

Tali unità vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo. Il numero e la costituzione di dette unità sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalità che vengono stabilite dal Ministero della guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.

Art. 4.

Il Regio esercito metropolitano è così ordinato:

un comando del corpo di stato maggiore;
quattro comandi designati d'armata;
tredici corpi d'armata;
trentuno divisioni di fanteria;
quattro comandi superiori alpini;
tre divisioni celeri.

Art. 5.

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il comando del corpo di stato maggiore è retto dal capo di stato maggiore dell'esercito, che è coadiuvato dal sottocapo di stato maggiore dell'esercito e da due generali addetti.

Art. 6.

GRANDI UNITÀ.

Le grandi unità comprendono:

un comando di grande unità (comando di corpo d'armata, comando di divisione di fanteria, comando superiore alpini, comando di divisione celere);

truppe e servizi in misura variabile.

Ai comandi predetti sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori i quali sono compresi nelle tabelle organiche di cui agli articoli seguenti.

Le truppe e servizi facenti parte di ciascuna grande unità saranno stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 7.

L'organico degli ufficiali generali è il seguente:

Generali di corpo d'armata	28	(1)
Generali di divisione	55	
Generali di divisione dei carabinieri Reali	2	
Tenenti generali d'artiglieria (di cui uno direttore superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni)	4	
Tenente generale del genio (direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio)	1	
Tenente generale medico	1	
Tenente generale commissario (capo del corpo ed ispettore dei servizi di commissariato)	1	
Generali di brigata	117	
Generali di brigata dei carabinieri Reali	6	
Maggiori generali di artiglieria	6	
Maggiori generali del genio	2	
Maggiore generale del servizio tecnico automobilistico (ispettore del materiale automobilistico)	1	
Maggiori generali medici	6	
Maggiori generali commissari	2	

Dei 55 generali di divisione predetti, 2 possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche:

— direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

— direttore centrale del genio militare nel Ministero della marina;

— direttore dell'Istituto geografico militare;

— direttore del Servizio chimico militare;

— membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(1) Vi sono compresi i generali di corpo d'armata designati d'armata. Essi sono: i 4 che hanno l'effettivo comando designato d'armata, nonchè il capo di S. M. generale, il capo di S. M. dell'esercito e l'ispettore della fanteria quando a norma delle vigenti disposizioni siano generali di corpo d'armata designati d'armata.

L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella approvata con decreto Reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dal presente decreto, nonchè quelle sotto indicate:

a) 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re;
b) comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
c) comandante generale della Regia guardia di finanza;
d) presidente del tribunale supremo militare;
e) ispettore della fanteria e generale a lui addetto;
f) ispettore delle truppe celeri e generale a lui addetto;
g) ispettore delle truppe alpine;
h) ispettore dell'artiglieria e generali a lui addetti;
i) ispettore del genio e generale a lui addetto;
l) 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario;
m) aiutante di campo generale di S. M. il Re;
n) ispettori di mobilitazione;
o) generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra;
p) generali assegnati ai R. corpi di truppe coloniali o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra, salvo le disposizioni in proposito della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899.

Art. 8.

CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il corpo di stato maggiore è formato dagli ufficiali di stato maggiore.

Art. 9.

Il numero degli ufficiali di stato maggiore è il seguente:

Colonnelli	35
Tenenti colonnelli e maggiori . . .	173
Capitani	147
Totale . . .	355

Non sono compresi nella tabella precedente gli ufficiali di stato maggiore in servizio presso i Ministeri della guerra e delle colonie.

Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

Art. 10.

ARMA DEI CARABINIERI REALI.

L'arma dei carabinieri Reali comprende:

a) il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali;
b) 6 ispettorati di zona dei carabinieri Reali;
c) 1 scuola centrale carabinieri Reali;
d) 20 legioni territoriali carabinieri Reali;
e) 1 legione allievi carabinieri Reali;
f) 3 battaglioni carabinieri Reali;
g) 1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
h) 1 squadrone carabinieri Reali guardie del Re;
i) una banda dell'arma dei carabinieri Reali.

La suddivisione delle unità suddette in minori unità ed il numero di queste sono stabiliti di comune accordo tra il Ministro per la guerra e quello per l'interno.

Art. 11.

L'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali è il seguente:

Ufficiali generali.

Generale di divisione dei CC. RR. comandante in 2ª dell'arma	1
Generale di divisione dei CC. RR. addetto al comando generale dell'arma	1
Generali di brigata dei CC. RR. ispettori di zona	6
Totale . . .	8

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Colonnelli	24
Tenenti colonnelli	82
Maggiori	118
Capitani	426
Tenenti e sottotenenti	453
Maestro direttore di banda	1
Totale . . .	1104

Art. 12.

SCUOLE MILITARI.

Le scuole militari sono le seguenti:

a) Collegi militari;
b) R. accademia di fanteria e cavalleria;
c) R. accademia di artiglieria e genio;
d) Scuola di applicazione di fanteria;
e) Scuola di applicazione di cavalleria;
f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio;
g) Scuola di applicazione di sanità militare;
h) Scuole centrali;
i) Scuola di tiro di artiglieria;
l) Scuola di guerra;
m) Scuole allievi ufficiali di complemento . . . . . } i cui reparti di truppa fanno parte organica delle varie armi.
n) Scuole allievi sottufficiali }

Il numero dei collegi militari, quello delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle scuole centrali, nonchè l'ordinamento di ciascuna scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze.

Alle scuole sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche del presente decreto.

All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole governative.

Art. 13.

ARMA DI FANTERIA.

L'arma di fanteria comprende:

a) un comando di brigata granatieri;

b) 3 reggimenti granatieri;

c) 30 comandi di brigata di fanteria di linea;

d) 89 reggimenti di fanteria di linea;

e) 12 reggimenti bersaglieri;

f) 9 reggimenti alpini;

g) 1 reggimento carri armati.

Ciascun reggimento si compone di un comando e di un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 14.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di fanteria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	273	229	44
Tenenti colonnelli	737	448	289
Maggiori	906	702	204
Capitani	3132	2243	889
Tenenti e sottotenenti	2589	2589	—
Totali...	**7637**	**6211**	**1426**

Nell'arma di fanteria sono inoltre impiegati i seguenti generali:

generale di brigata comandante della brigata granatieri 1

generali di brigata comandanti di brigata di fanteria di linea 30

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Art. 15.

ARMA DI CAVALLERIA.

L'arma di cavalleria comprende:

a) 3 comandi di brigata di cavalleria;

b) 12 reggimenti di cavalleria, di cui uno di carri veloci;

c) 4 squadroni di palafrenieri.

Il reggimento si compone di un comando e di un numero vario di gruppi di squadroni a cavallo o meccanizzati.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 16.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di cavalleria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	25	21	4
Tenenti colonnelli	76	46	30
Maggiori	100	76	24
Capitani	263	210	53
Tenenti e sottotenenti	230	230	—
Totali...	694	583	111

Nell'arma di cavalleria sono inoltre impiegati 3 generali di brigata comandanti di brigata di cavalleria, che sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

L'arma di artiglieria comprende:

a) 13 comandi di artiglieria di corpo d'armata;

b) 31 reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria;

c) 12 reggimenti di artiglieria di corpo d'armata;

d) 3 reggimenti di artiglieria di divisione celere;

e) 4 reggimenti di artiglieria alpina;

f) 10 reggimenti di artiglieria d'armata;

g) 5 reggimenti di artiglieria contraerei;

h) 1 reparto palafrenieri;

i) 13 direzioni di artiglieria con sezioni, il cui numero sarà stabilito per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze in relazione alle esigenze del servizio;

l) un servizio tecnico delle armi e munizioni.

Il reggimento comprende un comando ed un numero vario di gruppi.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Costituiscono il servizio tecnico delle armi e munizioni:

a) una direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni, con centri delle esperienze ed ufficio tavole di tiro;

b) stabilimenti e centri di artiglieria, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 18.

A) L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di artiglieria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	153	129	24
Tenenti colonnelli	363	226	137
Maggiori	460	353	107
Capitani	1547	1196	351
Tenenti e sottotenenti	1378	1378	—
Totali...	**3901**	**3282**	**619**

Nell'arma di artiglieria sono inoltre impiegati 13 generali di brigata comandanti di artiglieria di corpo d'armata.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

B) L'organico degli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni è il seguente:

Ufficiali generali.

Tenente generale di artiglieria (direttore superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni)	1
Tenenti generali di artiglieria (capi reparto) . . .	3
Maggiori generali di artiglieria (capi reparto e direttori principali)	6
Totale . . .	**10**

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Colonnelli (direttori)	13
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori, capi sezione e addetti)	101
Totale . . .	114

L'anzidetto organico di 101 tenenti colonnelli, maggiori e capitani viene aumentato del numero di ufficiali corrispondente alle deficienze iniziali e alle diminuzioni successive di organico che verranno a verificarsi nel « ruolo transitorio » per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile, di cui al successivo art. 50.

Art. 19.

ARMA DEL GENIO.

L'arma del genio comprende:

a) 13 comandi del genio di corpo d'armata;

Ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio fortificazioni.

b) 12 reggimenti genio di corpo d'armata;

c) 2 reggimenti minatori;

d) 2 reggimenti pontieri;

e) 1 reggimento ferrovieri.

I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

f) un servizio studi ed esperienze del genio, il quale comprende:

1°) una direzione superiore del servizio studi ed esperienze del genio;

2°) un istituto militare superiore delle trasmissioni;

3°) una officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;

4°) una officina di costruzioni del genio militare;

5°) centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 20.

A) L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del genio è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	39	31	8
Tenenti colonnelli	113	68	45
Maggiori	142	113	29
Capitani	453	354	99
Tenenti e sottotenenti	400	400	—
Totali	**1147**	**966**	**181**

Nell'arma del genio sono inoltre impiegati generali di brigata comandanti del genio di corpo d'armata, che sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

B) L'organico degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio è il seguente:

Ufficiali generali.

Tenente generale del genio (direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio)	1
Maggiori generali del genio (capi reparto)	2
Totale	3

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Colonnelli (direttori principali e direttori)	6
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori, capi sezione e addetti)	43
Totale	49

Art. 21.

SERVIZIO CHIMICO MILITARE.

Il servizio chimico militare comprende:

— un reparto chimico con annesso deposito territoriale;

— centri esperimentali staccati il cui numero e la cui specie saranno stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Al servizio chimico militare sono assegnati un generale di divisione (o tenente generale) o di brigata, direttore, ed ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi; essi sono compresi nelle tabelle organiche del presente decreto.

Art. 22.

DISTRETTI MILITARI.

I distretti militari sono 100.

Ai distretti militari sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Art. 23.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Il corpo sanitario militare consta di:

a) ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;

b) 13 direzioni di sanità militare;

c) 13 compagnie di sanità;

d) un istituto chimico farmaceutico militare;

e) ospedali militari e infermerie presidiarie il cui numero è determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 24.

Al corpo sanitario militare sono preposti un tenente generale medico capo del corpo e 6 maggiori generali medici, dei quali 4 ispettori.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo sanitario militare è il seguente:

Ufficiali medici.

Colonnelli	31
Tenenti colonnelli	102
Maggiori	172
Capitani	440
Subalterni	258
Totale	1003

Ufficiali chimici farmacisti.

Colonnelli	2
Tenenti colonnelli	12
Maggiori	21
Capitani	32
Subalterni	32
Totale	99

Art. 25.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Il corpo di commissariato militare comprende:

a) ufficiali commissari;

b) ufficiali di sussistenza;

c) 13 direzioni di commissariato con sezioni staccate;

d) 13 compagnie di sussistenza;

e) stabilimenti di commissariato.

Le sezioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 26.

Al corpo di commissariato militare sono preposti un tenente generale commissario, capo del corpo ed ispettore dei servizi di commissariato, e 2 maggiori generali commissari ispettori di commissariato di zona.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo di commissariato militare è il seguente:

Ufficiali commissari.

Colonnelli	13
Tenenti colonnelli	30
Maggiori	48
Capitani	94
Subalterni	97
Totale	282

Ufficiali di sussistenza.

Tenenti colonnelli	8
Maggiori	16
Capitani	75
Subalterni	62
Totale	161

Art. 27.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE MILITARE.

Il corpo di amministrazione militare è formato dagli ufficiali di amministrazione.

Art. 28.

L'organico degli ufficiali del corpo di amministrazione è il seguente:

Colonnelli (di cui il più anziano è capo del corpo)	8
Tenenti colonnelli	29
Maggiori	90
Capitani	453
Subalterni	421
Totale	1001

Art. 29.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

Art. 30.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnelli (di cui il più anziano è capo del corpo)	6
Tenenti colonnelli	18
Maggiori	37
Capitani	60
Subalterni	60
Totale	181

Art. 31.

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO MILITARE.

Il servizio automobilistico militare comprende:

a) un servizio tecnico automobilistico;

b) 13 centri automobilistici.

I centri automobilistici sono formati di un comando, un deposito e un gruppo o una compagnia automobilistica.

Art. 32.

Al servizio automobilistico militare sono preposti:

A) ufficiali del servizio tecnico automobilistico.

L'organico dei suddetti ufficiali è il seguente:

Ufficiali generali.

Maggiore generale del servizio tecnico automobilistico (ispettore del materiale automobilistico)	1

Detto ufficiale generale è compreso negli organici di cui al precedente art. 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Colonnelli (direttori e capi divisione) . . .	4
Tenenti colonnelli (vice dirett. e capi sezione) Maggiori, capitani e tenenti addetti. . . .	36
Totale . .	40

B) ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

ISTITUTI, STABILIMENTI, REPARTI E PERSONALI VARI.

Art. 33.

Istituto geografico militare.

L'Istituto geografico militare è retto da un generale di divisione (o tenente generale) o di brigata, e ad esso sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi; detti ufficiali sono compresi nelle tabelle organiche dei generali e delle varie armi e corpi.

Art. 31.

Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno amministrazione autonoma.

All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali di amministrazione i quali sono compresi nella tabella organica di detto corpo.

Art. 35.

Centri rifornimento quadrupedi.

Il personale dei centri rifornimento quadrupedi è costituito per ciascun reparto di una direzione militare e di personale inferiore civile.

I centri comprendono anche squadroni di rimonta.

Il numero dei centri e quello degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 36.

L'organico degli ufficiali per i centri rifornimento quadrupedi è il seguente:

Colonnelli (direttori)	3
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (direttori e vice direttori).	11
Totale . . .	14

Ai depositi cavalli stalloni posti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono inoltre assegnati i seguenti ufficiali:

Colonnello (direttore di 1ª classe).	1
Tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti (direttori di 2ª e 3ª classe e vice direttori)	15
Totale . . .	16

Art. 37.

Tribunale supremo militare e tribunali militari.

I tribunali militari sono:

a) il tribunale supremo militare;

b) sei tribunali militari territoriali.

Al tribunale supremo militare ed ai tribunali militari sono assegnati o comandati ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche, e funzionari civili.

Art. 38.

Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

a) un comando;

b) compagnie di correzione;

c) carceri militari preventive;

d) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;

e) un carcere centrale militare e carceri sussidiarie.

Il numero delle compagnie di correzione, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie, è determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Il Ministero della guerra ha facoltà ove lo reputi opportuno e sentiti i Ministeri interessati — di ridurre o sopprimere taluni dei reparti e degli stabilimenti sopra specificati.

Ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono assegnati ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Art. 39.

Ufficiali maestri direttori di banda.

L'organico degli ufficiali maestri direttori di banda è il seguente:

sottotenenti maestri direttori di banda: 12.

Art. 40.

Ufficiali maestri di scherma.

L'organico degli ufficiali maestri di scherma è il seguente: sottotenenti maestri di scherma: 150.

Art. 41.

Circoscrizione militare territoriale.

La circoscrizione militare territoriale è fissata per decreto Reale udito il Consiglio dei Ministri.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata, i comandi di divisione di fanteria, le direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICIALI.

Art. 42.

La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di ciascuna arma o corpo tra i vari enti previsti dal presente decreto e tra i loro elementi è stabilita dal Ministero della guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Art. 43.

Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori ed inferiori, stabilite dal presente decreto, comprendono tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti dell'Amministrazione della guerra (centrali e periferici), nonchè quelli assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Non sono però compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria gli ufficiali invalidi di guerra dell'arma stessa riassunti in servizio. Il loro numero è variabile secondo le disposizioni vigenti per il loro reclutamento. Il numero complessivo di ufficiali riassunti nell'Amministrazione della guerra non può però superare le 150 unità.

I Principi Reali sono sempre considerati in aumento alle tabelle organiche previste dal presente decreto.

Art. 44.

Nelle tabelle organiche stabilite dal presente decreto non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile, dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 45.

La suddivisione delle varie armi, unità o corpi in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti nel presente decreto, ove non siano in esso specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Art. 46.

L'organizzazione prevista dal presente decreto, per quanto riguarda scioglimento o costituzione o trasformazione di unità, verrà raggiunta gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

Art. 47.

Gli organici degli ufficiali previsti dal presente decreto saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto è stabilito dalla legge per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, 7 giugno 1934, n. 899.

Nelle armi nelle quali esistono un ruolo di comando ed un ruolo di mobilitazione le eventuali deficienze che si verificassero annualmente nell'organico degli ufficiali di ciascun grado in uno di detti ruoli saranno colmate con altrettanti aumenti nel numero degli ufficiali dello stesso grado dell'altro ruolo, in modo che il totale complessivo degli uffi-

ciali di ciascun grado dei due ruoli sia quello indicato dalle tabelle organiche del presente decreto, ferma peraltro la gradualità prevista nel precedente comma.

Art. 48.

Il Ministro per la guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio. Tali dotazioni sono intangibili; è ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio. Dette aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione, con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 49.

In via transitoria, la carica di ispettore del materiale automobilistico, devoluta, secondo il presente decreto, ad un maggiore generale, è ricoperta da un tenente generale, il quale è compreso negli organici di cui all'art. 7.

Art. 50.

Per i servizi del comitato per la mobilitazione civile è istituito, sotto la data del 2 luglio 1934, un « ruolo transitorio » avente il seguente organico iniziale:

Colonnelli (direttori)	1
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori e addetti)	30
Totale . . .	31

Nel suddetto ruolo, a costituzione avvenuta, non verranno fatte ulteriori immissioni di ufficiali.

L'organico dei colonnelli sarà portato gradualmente a 6, con promozioni dei tenenti colonnelli del « ruolo transitorio » e con le modalità stabilite dalla legge di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito

Le diminuzioni di organico che verranno, per cause varie, a verificarsi nel « ruolo transitorio », dopo la sua costituzione, non saranno ricoperte con ufficiali da reclutare in detto ruolo, ma corrisponderanno ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani da effettuare nel ruolo del servizio tecnico delle armi e munizioni, previsto dalla suddetta legge di avanzamento.

Qualora all'atto della costituzione del « ruolo transitorio » non sia possibile raggiungere l'organico iniziale di cui al presente articolo, la differenza in meno che si verificherà in detto ruolo andrà senz'altro in aumento dell'organico dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani del servizio tecnico delle armi e munizioni.

Alla costituzione del predetto « ruolo transitorio » ed al reclutamento degli ufficiali provvederà il Ministro per la guerra con apposite norme, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 51.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale andrà in vigore il giorno 1° ottobre 1934-XII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 175 - MANCINI.

N. 868. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Giacca a vento** (*con una tavola illustrativa*). — (Gabinetto). — 1° novembre 1934 - Anno XIII.

1. — Gli ufficiali che impiegano la motocicletta sono autorizzati a indossare, con l'uniforme ordinaria e di marcia, una giacca a vento, del modello di cui all'unita figura.

S'intende comunque vietato l'uso di tale capo di corredo a diporto, se l'ufficiale non è in macchina.

2. — La giacca suddetta, confezionata con cordellino grigio verde impermeabilizzato, è a taglio ampio, tipo « raglan », a doppio petto, con cucitura centrale posteriore, ed è provvista di cintura con due fibbie di metallo ossidato.

Il bavero, di cordellino addoppiato, può essere tenuto chiuso o aperto; la bottoniera è composta di otto bottoni d'osso in doppia fila parallela (non sono visibili nella figura quelli sotto la cintura e sotto il bavero).

Le maniche, munite all'estremità inferiore di una piccola martingala che può essere fermata a due distinti bottoni, portano internamente un sottopolsino in tela da fodera, provvisto all'estremità di un nastro elastico, per riparo dal vento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Nota. — Il modello della giacca a vento è visibile presso le sedi dell'Unione Militare.

GIACCA A VENTO PER UFFICIALI

Allegato alla circolare n. 868 del *giornale militare* 1934-XIII.



Vista davanti.



Vista di dietro.

N. 869. — AVANZAMENTO. — **Maggiori e capitani in S. P. E. dei corpi sanitario e veterinario militare, liberi docenti universitari, confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, che concorrono all'avanzamento a scelta speciale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 novembre 1934 - Anno XIII.

I maggiori e i capitani medici, chimici-farmacisti e veterinari in S.P.E., liberi docenti universitari, confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, che concorrono all'avanzamento a scelta speciale, al fine di poter beneficiare del vantaggio previsto dall'art. 62 della legge 7 giugno 1934, n. 899, dovranno far pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) un certificato in carta legale, rilasciato dalla competente università o istituto superiore, dal quale risulti che l'ufficiale è libero docente universitario e che è stato confermato, in via definitiva, dopo cinque anni di esercizio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 870. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 942, con cui si apportano modifiche al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 novembre 1934 – Anno XIII.

1. — In applicazione del R. decreto-legge n. 482 del 5 marzo 1934 (circ. n. 252 del *giornale militare* del c. a.), convertito nella legge n. 942 del 4 giugno 1934 (circolare n. 467 del *giornale militare* del c. a.), i giovani ammessi nei collegi militari debbono, a decorrere dal 5 aprile 1934, e cioè dalla data di pubblicazione del decreto-legge suddetta nella *Gazzetta Ufficiale*, contrarre, al compimento del 17° anno di età, l'arruolamento volontario con la ferma di anni tre, e contemporaneamente anche assumere l'impegno di proseguire gli studi in una accademia militare.

Per assolvere tale impegno essi debbono assumere, al termine della predetta ferma di anni tre, successive rafferme annuali senza premio, per la durata corrispondente al tempo che fosse ulteriormente necessario per ultimare gli studi nei collegi e compiere successivamente i corsi nelle regie accademie militari.

2. — L'atto di arruolamento volontario con la ferma di anni tre deve essere conforme all'allegato 1 alla presente circolare.

3. — In dipendenza dell'impegno contratto dall'allievo all'atto dell'assunzione della ferma volontaria di anni tre, all'ammissione alle successive rafferme annuali senza premio sarà fatto luogo d'autorità, da parte del comando del collegio o della regia accademia interessati, previa deliberazione della commissione di avanzamento, a norma dell'art. 1 del R. decreto n. 2625 del 9 novembre 1923 (circolare n. 733 del *giornale militare* del 1923). Nel verbale della commissione dovrà essere richiamato il succitato R. decreto-legge n. 482.

4. — Gli allievi che venissero dimessi dal collegio, a domanda o d'autorità, prima di avere ultimato il corso di studi, saranno assegnati ad un corpo reclutato dal proprio

distretto di leva — dell'arma e specialità per la quale abbiano la prescritta idoneità fisica — per completare la ferma volontaria di anni tre ovvero la rafferma annuale senza premio, a seconda che siano, all'atto della dimissione, vincolati all'una o all'altra.

Essi peraltro potranno chiedere il proscioglimento dagli obblighi di ferma o di rafferma cui sono vincolati, rivolgendone domanda al ministero, il quale determinerà discrezionalmente in merito, tenuto conto degli elementi di giudizio forniti dal comandante del collegio.

Il proscioglimento a domanda però potrà aver luogo solo nei casi previsti dall'art. 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e cioè: per sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia ovvero quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto.

5. — Gli allievi licenziati dai collegi che non superassero la prova orale prescritta per l'ammissione all'accademia di artiglieria e genio e che non optassero in linea subordinata per l'accademia di fanteria e cavalleria, compiranno gli obblighi di ferma o di rafferma cui fossero vincolati:

a) frequentando i corsi allievi ufficiali di complemento, se debbano ancora compiere un periodo di servizio uguale o superiore alla durata dei corsi stessi;

b) oppure, come soldati, in un corpo dell'arma cui aspirano (ove abbiano la prescritta idoneità fisica) reclutato dal proprio distretto di leva, in caso diverso.

6. — Gli allievi delle Regie accademie militari che ne venissero dimessi, a domanda o d'autorità, prima del termine dei corsi:

a) avranno, a seconda dei casi, il trattamento previsto nei comma *a*) e *b*) dell'articolo precedente, ove siano dimessi durante la frequenza del primo o del secondo anno di corso tenendo presente che in ogni modo avranno l'obbligo di coprire il grado di sottotenente di complemento in caso di mobilitazione (art. 20 della circolare 263 del *giornale militare* 1931);

b) compiranno gli ulteriori obblighi di servizio col grado di sottotenente di complemento se siano dimessi dopo ultimato il secondo anno di corso, sempre che siano risultati

idonei nelle materie di carattere militare (art. 22, n. 2, del testo unico sul reclutamento ufficiali, circolare 270 del *giornale militare* 1929).

7. — Gli allievi che al compimento del 17° anno di età non vorranno assoggettarsi all'arruolamento stabilito dal R. decreto-legge n. 482, saranno dimessi dai collegi militari.

8. — Sulla matricola degli ammessi all'arruolamento volontario dovrà essere inscritta la seguente variazione:

« Tale arruolato volontario con la ferma di anni tre a norma del R. decreto-legge n. 482 del 5 marzo 1934, convertito nella legge n. 942 del 4 giugno 1934, li . . . . . ».

A tale variazione dovrà seguire, a suo tempo, la seguente:

« Ammesso alla rafferma annuale senza premio a norma del R. decreto-legge n. 482 del 5 marzo 1934, convertito nella legge n. 942 del 4 giugno 1934, li . . . . . ».

9. — L'art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144 (circolare n. 390 di detto anno), che fissava in 12 mesi l'obbligo di ferma degli ex allievi dei collegi militari, è stato abrogato dal R. decreto-legge n. 482 del 5 marzo 1934, convertito nella legge n. 942, del 4 giugno 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1.

COLLEGIO MILITARE DI . . . . . .

Atto di arruolamento volontario con la ferma di anni tre

di . . . . . .

L'anno millenovecentotrent. . . e questo dì . . . . . del mese di . . . . . in . . . . . si è presentato davanti la commissione di arruolamento di questo . . . . . il nominato . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . , nato il . . . . . domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . il quale, in base all'art. 1 del R. decreto-legge n. 482 del 5 marzo 1934, convertito nella legge n. 942 del 4 giugno 1934, ha fatto istanza di essere ammesso alla ferma volontaria di anni tre, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre, al compimento di essa, successive rafferme annuali senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nei collegi e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.

Fatto sottoporre il predetto . . . . . alla misura, da cui risulta della statura di un metro e . . . . . centimetri e di un perimetro toracico di . . . . .;

Accertata la sua fisica idoneità mediante visita operatasi, in presenza della commissione, dagli ufficiali medici signori . . . . . come risulta da apposita loro dichiarazione scritta;

In dipendenza delle premesse circostanze la commissione predetta dichiara che il . . . . . riunisce tutti i requisiti voluti dall'art. 141 del testo unico delle leggi sul reclutamento e lo ammette all'arruolamento volontario con ferma di anni tre.

Il . . . . . edotto delle pene cominate ai disertori, promette di servire con fedeltà ed onore, e, sentita la lettura del presente atto, vi si è sottoscritto insieme con i membri della commissione.

Firma del volontario:

. . . . . .

I membri della commissione.

PARTE SECONDA

Circolare N. 871. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale è confermata la nomina di un membro della commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 ottobre 1934 — Anno XII.

Il direttore generale nell'amministrazione centrale della guerra SACCOROTTI dott. Francesco è confermato membro della commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice segretario nell'amministrazione anzidetta, indetto col decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934-XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 872. — CONCORSI E GARE. — **Campionati militari.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 7 novembre 1934 - Anno XIII.

1. — Il 18 novembre 1934-XIII avrà luogo in Roma, secondo modalità che saranno comunicate a parte, il primo campionato carri veloci per l'arma di cavalleria, disputato tra i reparti del reggimento « GUIDE » carri veloci.

2. — La gara ha carattere di « percorso di campagna » e comprende una parte a cavallo, una in motocicletta, ed una in carro veloce. Vi possono partecipare ufficiali in S.P.E. ed ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina.

3. — La partecipazione alla gara di almeno un carro per ogni squadrone carri veloci è obbligatoria. I carri veloci saranno pilotati da ufficiali; un militare di truppa fungerà da meccanico.

4. — Sono assegnati i seguenti premi:

— un oggetto dono di S. M. il Re;

— un oggetto dono di S. A. R. il Principe di Piemonte;

— una coppa trasmissibile di S. E. il Ministro della guerra;

— una medaglia d'oro grande del ministero della guerra;

— un oggetto dono dell'ispettorato delle truppe celeri;

— una medaglia d'oro piccola dell'ispettorato del materiale automobilistico;

— vari premi in denaro per i piloti e per i meccanici, oltre alcuni oggetti forniti da varie autorità.

5. — Il comando del reggimento cavalleggeri « GUIDE » farà pervenire al ministero della guerra (ispettorato delle truppe celeri), non oltre il giorno 15 novembre p. v., l'elenco in duplice copia del personale (ufficiali e truppa) costituente gli equipaggi, nonchè il numero di targa dei carri veloci partecipanti alla gara.

6. — Il personale concorrente alle gare avrà diritto, durante la permanenza a Roma, all'indennità di soggiorno, oltre alle spese e indennità di viaggio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 873. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modalità per l'annullamento delle punizioni disciplinari condonate agli ufficiali del R. esercito.** — (Gabinetto). — 1° novembre 1934 - Anno XIII.

In analogia a quanto prescrive il n. 22 del regolamento per i documenti caratteristici circa l'annullamento, per trascorso quinquennio, delle punizioni riportate dall'ufficiale, si dispone che le stesse modalità — distruzione dei relativi modelli 9 — siano adottate per le punizioni condonate per effetto dei Regi decreti citati nella circolare n. 791 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 874. — AVANZAMENTO. — **Variante temporanea alla costituzione della commissione per il giudizio di ammissione degli ufficiali delle varie armi ai corsi di osservazione aerea e degli ufficiali osservatori dall'aeroplano ai richiami in servizio di volo ed alla conseguente concessione dei vantaggi di carriera.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 3 novembre 1934 - Anno XIII.

Riferimento circolare 732 *giornale militare* corrente anno:

Il primo capitano RIZZO NERVO Antonino, ammesso agli esperimenti per l'avanzamento al grado superiore, sarà sostituito, durante la sua temporanea assenza, dal 1° capitano CARBONE Umberto, nella carica di segretario della commissione incaricata di esprimere il giudizio circa i risultati conseguiti dagli ufficiali osservatori dall'aeroplano durante i periodi di volo e per l'ammissione dei medesimi al richiamo in servizio di volo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 875. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aumento della tassa mensile di interesse corrisposta dagli ufficiali debitori.** — (Gabinetto). — 8 novembre 1934 - Anno XIII.

Si porta a conoscenza degli enti dipendenti che il commissario straordinario dell'Unione militare, in considerazione di inderogabili necessità di bilancio dell'ente, ha disposto che, a decorrere dal 1° novembre 1934, il tasso di interesse mensile corrisposto dagli ufficiali debitori venga aumentato dal 3,50 % al 4,50 % sui debiti per buoni di prelevamento merci e dal 5,50 % al 6 % sui debiti per prestiti in contanti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 876. — AVANZAMENTO. — **Tenenti colonnelli chimici-farmacisti in S. P. E. ammessi alla valutazione dei titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 novembre 1934 – Anno XIII.

I sottonotati tenenti colonnelli chimici farmacisti in S.P.E. sono ammessi alla valutazione dei titoli, di cui all'art. 57 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento a scelta ordinaria:

CORRADI Remo;
REGARD Pietro.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 877. — AVANZAMENTO. — **Maggiori veterinari in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 novembre 1934 – Anno XIII.

Con riferimento alla circolare 743 *giornale militare* 1934, si comunicano i nomi dei maggiori veterinari in S.P.E. che hanno sostenuto, con esito favorevole, gli esami per l'avanzamento a scelta speciale:

maggiore RUGGERINI Remo;
» GUGLIOTTA Francesco.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 878. — CONCORSI E GARE. — **Gara nazionale di scherma tra ufficiali per il titolo di « campione dell'esercito ».** — (Gabinetto). — 8 novembre 1934 – Anno XIII.

1. — La gara di scherma tra ufficiali per il titolo di « campione dell'esercito », previsto dagli articoli 22 e 23 del regolamento per le gare di scherma avrà luogo in Roma (scuola di educazione fisica - Farnesina) nei giorni 13, 14 e 15 novembre p. v.

2. - Potranno partecipare alla gara gli ufficiali indicati dalla circolare n. 722 del *giornale militare* c. a. che lo desiderano ed inoltre il primo classificato per ciascuna arma nelle gare nazionali dello scorso anno. Detti ufficiali si presenteranno alla scuola di educazione fisica - Farnesina - alle ore 9 del giorno 12 novembre p. v.

3. — Gli ufficiali non residenti in Roma avranno diritto alla indennità di missione per i giorni di viaggio e per quelli di permanenza a Roma per lo svolgimento della gara, oltre al rimborso delle spese di trasporto.

4. *Premi per ciascuna arma*:

primo classificato: campione dell'esercito . L. 1.500
secondo classificato . . . . . » 1.000
terzo classificato . . . . . » 500
quarto, quinto, sesto classificato: oggetti di ricordo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 879. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 75/27 A. V. – edizione 1934-XII.** (*Pubblicazione « Non in vendita – Ne è vietata la divulgazione »*). — (Comando del corpo di stato maggiore). — 8 novembre 1934 – Anno XIII.

È stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria contraerei da posizione da 75/27 A. V. » « Non in vendita - Ne è vietata la divulgazione », edizione 1934-XII.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco SMd. 1 della circolare 358 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione deve essere inserita nell'« elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito » - Parte II - Artiglieria - pagina 108 - con le seguenti indicazioni: segno convenzionale per le pubblicazioni *non in vendita* - numero categorico 2748 - edizione 1934-XII - prezzo L. 1,00.

Essa sostituisce ed abroga l'analogo quaderno di caricamento, edizione 1930-VIII, stampato dalla tipografia del comando generale M.V.S.N., e riportato nel suddetto elenco a pagina 105, numero categorico 2116.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 880. — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 novembre 1934 – Anno XIII.

Con riferimento al penultimo comma della circolare 738 *giornale militare* c. a., questo ministero determina che il limite di anzianità, entro il quale si dovranno trovare compresi, ai fini dell'avanzamento, i sergenti maggiori dichiarati idonei agli esami a scelta, è fissato per tutte le armi e corpi, al 30 novembre 1926 compreso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 881. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 8 novembre 1934 – Anno XIII.

In relazione alle disposizioni contenute nel paragrafo 15 del « Regolamento pei trasporti militari », le eccezioni alle ammissioni nei treni diretti dei militari di truppa, sono quelle risultanti dagli allegati uno e due alla presente circolare.

Tali allegati, sostituiscono quelli precedentemente pubblicati con altre circolari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1.

Treni diretti nei quali non sono ammessi i militari di truppa isolati, anche se percorrenti più di 500 km. (Riferimento al punto 1° del paragrafo 20 del « Regolamento pei trasporti militari » - parte 1ª).

Treno	Percorso	Treno	Percorso
5	Modane-Roma	161	Chiasso-Genova
8	Roma-Genova (ad eccezione di quelli diretti oltre Genova)	166	Genova-Milano
		169	Milano-Genova
12	Roma-Torino	170	Genova-Milano
31	Bologna-Roma	174	Genova-Chiasso
48	Roma-Bologna	179	Milano-Genova
64	Bologna-Brennero	184	Venezia-Torino
69	Brennero-Bologna	189	Milano-Venezia
80	Reggio C.-Roma	192	Venezia-Milano
81	Napoli-Reggio C.	195	Torino-Venezia
83	Roma-Napoli	413	Milano-Venezia
84	Napoli-Roma	417	Milano-Venezia Mestre
138	Genova-Ventimiglia	479	Venezia-Bologna
147	Ventimiglia-Genova	610	Venezia Mestre-Trieste
158	Foggia-Bologna	613	Trieste-Venezia

ALLEGATO 2.

Treni diretti nei quali sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, sebbene non percorrenti più di 500 km. (Riferimento al punto 1° del paragrafo 20 del « Regolamento pei trasporti militari » - parte 1ª).

Treno	Percorso
13	Da Alessandria per Pisa, ed oltre purchè in arrivo col 323.
33	Da Firenze per Roma.
38	Da Firenze per Milano.
39	Da Firenze purchè in arrivo col treno 2335 e diretti Roma ed oltre.
61	(Pure essendo classificato direttissimo) Brennero-Bologna, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno A-286.
75	Da Ancona e Falconara Marittima per Roma.
76	Da Roma per Falconara Marittima e per Ancona.
89	Da Catania a Siracusa purchè: *a*) provenienti dal Continente e diretti a Siracusa ed oltre; *b*) provenienti dalle linee di Palermo o di Messina e diretti oltre Siracusa.
91	Foggia-Lecce da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
101	Da Torino ed Asti purchè diretti oltre Genova.
101 Sard.	Purchè diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirso-Nuoro, e delle linee meridionali Siliqua-Calasetta e Iglesias-Palmas Suergiu.
110	Firenze-Bologna, purchè provenienti dalla linea di Roma col 1364.
122	Da Piacenza per Alessandria.
129	Da Torino e Alessandria per Piacenza.
131	Albenga-Genova, purchè provenienti da stazioni precedenti Albenga.
136	Da Albenga, purchè in arrivo col 1406, ovunque diretti.
146	Da Albenga, purchè in arrivo col 1416, ovunque diretti.

Treno	Percorso
153	Da Rimini, ovunque diretti, purchè in arrivo dalla linea di Ferrara col treno 2317.
156	Lecce-Foggia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
157	Da Bologna per oltre Ancona.
159	Bologna-Ancona, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
190	Venezia-Padova, purchè diretti verso Bologna.
244	Savona-Ceva, purchè diretti oltre Ceva verso Brà.
245	Purchè diretti oltre Ceva.
294 295	Fra Luino e Novara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
319	Arona-Novara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
323	Mortara-Alessandria purchè diretti Pisa ed oltre.
329	Milano-Alessandria, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
348	Purchè diretti oltre Colico verso Sondrio.
406	Da Modena, Suzzara, Mantova diretti verso Verona e oltre purchè provenienti da linee affluenti.
438	(Per il periodo di effettuazione). Da Verona per oltre Trento.
455 456	Fra Bologna e Ravenna, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
467	(Per il periodo di effettuazione). Da Rimini per qualsiasi destinazione, purchè in arrivo dalla stessa linea col treno 1787, e dalla linea di Ravenna col treno 4557.
490	Da La Spezia, purchè diretti oltre Fornovo verso Bologna.
502	Venezia-Udine, purchè diretti oltre Udine verso Gorizia.
507	Udine - Venezia, purchè diretti oltre Venezia Mestre verso Verona e Bologna.
511 514 517 518	Fra Trento e Venezia S. L., da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
538	Bolzano-Merano, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
567	In partenza da Belluno, purchè diretti oltre Treviso.

Treno	Percorso
603	Piedicolle-Gorizia C., da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
614	(Pure essendo classificato DD). Da Portogruaro purchè in arrivo dalla stessa linea col 1658.
619	Trieste-Venezia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
628	Udine-Gorizia, da qualsiasi provenienza per qualsiasi destinazione.
632	S. Pietro del C.-Fiume, da qualsiasi provenienza per qualsiasi destinazione.
686	Pola-Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
695 696	Fra Erpelle e Divaccia da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
701 702	Fra Postumia G. e Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
769	Da Foligno purchè in arrivo col 1865.
776	Sulmona - Pescara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
777	Da Avezzano per Roma, purchè provenienti con lo stesso treno.
778	Da Sulmona per Pescara Centrale.
790 793	Fra Roma-Cassino e Napoli da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
802	Da Taranto per Metaponto, purchè diretti in Calabria e in Sicilia.
803	Da Metaponto per Taranto purchè provenienti dalla linea di Reggio Calabria col treno 898.
805	Da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia ovunque diretti.
808	Brindisi-Metaponto, purchè diretti Battipaglia ed oltre, ed oltre Metaponto verso Reggio Calabria.
834	Nocera Inferiore-Codola-Avellino purchè provenienti da Napoli e stazioni precedenti.
837	Avellino-Codola - Nocera Inferiore purchè diretti Napoli ed oltre.

Treno	Percorso	Treno	Percorso
893	Metaponto-Reggio di Calabria, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.		Dittaino, da Caltanisetta Xirbi e da Roccapalumba-Alia per Palermo.
898	Da Reggio di Calabria C. per Catanzaro, per Sibari, per Metaponto e relativi transiti.	A 942	Divaccia-Fiume, purchè provenienti dalla linea di Pola, ovunque diretti.
929	Da Catania, da Bicocca e da Dittaino per Caltanisetta Xirbi. Da Catania, da Bicocca, da	A 973	Erpelle-Pola, perchè in arrivo col 695, ovunque diretti.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 49ª, anno 1934, circolare 666:

a pagina 2946, 27ª riga: dopo « corpi » aggiungere « delle varie armi; »

a pagina 2946, penultima riga: sostituire « uffici » con « affini ».

a pagina 2948, 5ª riga: sostituire « centri automobilistici » con « materiali automobilistici ».

a pagina 2953, 9ª riga: dopo le parole « dotazioni di mobilitazione » porre due punti;

a pagina 2953, 21ª riga: sostituire « segnati » con « segnalati ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo: Nel REGNO » **2** — All'ESTERO . . . . . » **4**

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici

PREZZO L. 2 —

(7103181) Roma, 1934-XIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

3811

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 67ª — 1934 - ANNO XIII — 16 NOVEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 882 - 28 settembre 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1742. — Modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi in caso di mobilitazione. . . . . *Pag.* 3813

» 883 - 15 novembre 1934 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Comandi di reparto validi agli effetti dello disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito » 3819

» 884 - 15 novembre 1934 - Anno XIII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Nuovo modello di cappotto nero per gli ufficiali dei CC. RR. . . . . » 3821

» 885 - 15 novembre 1934 - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Uniforme per il personale del genio addetto al servizio pompieristico militare . . . . . » 3823

PARTE SECONDA

N. 886 - 18 ottobre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1709. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. . . . . *Pag.* 3825

N. **887** - **18 ottobre 1934** - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1729. - 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . *Pag.* 3828

» **888** - **18 ottobre 1934** - Anno XII — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto col quale è nominato il segretario generale dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . » 3829

» **889** - **23 ottobre 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale sono nominati il presidente ed il vice presidente del consiglio direttivo centrale dell'Unione nazionale protezione antiaerea . . » 3830

» **890** - **15 novembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare » 3831

» **891** - **15 novembre 1934** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso militare di polo . . . . . » 3835

» **892** - **15 novembre 1934** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia . . . . . » 3835

» **893** - **15 novembre 1934** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — XII corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito . . . . . » 3836

» **894** - **15 novembre 1934** - Anno XIII - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 149/13 - Parte 2ª - servizio del pezzo . . . . . » 3838

» **895** - **15 novembre 1934** - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere. . . . . » 3838

» **896** - **15 novembre 1934** - Anno XIII — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . » 3839

PARTE PRIMA

Circolare N. 882. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 1742. – Modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi in caso di mobilitazione.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 settembre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 260, del 6 settembre 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1185, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 1° comma dell'art. 9 del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1185, è modificato come segue:

« Il Capo del Governo ha facoltà di revocare o sospendere per imprescindibili esigenze militari le dispense concesse ».

Art. 2.

L'art. 14 del citato regolamento è modificato come segue:

« Provvedono alla dichiarazione di dispensa:

a) per gli ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina (ammiragli e gradi corrispondenti) e della Regia aeronautica, rispettivamente il Ministero della guerra, il Ministero della marina e il Ministero dell'aeronautica;

b) per gli ufficiali superiori ed inferiori del Regio esercito, i Comandi, le Direzioni e gli uffici da cui dipendono per ragioni di residenza;

c) per i sottufficiali e i militari di truppa iscritti nella forza in congedo del Regio esercito, i Comandi di distretto militare;

d) per gli ufficiali superiori ed inferiori della Regia marina, il Ministero della marina;

e) per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo Reale equipaggi marittimi, il Comando superiore del corpo stesso per mezzo delle Capitanerie di porto sui cui ruoli della forza in congedo essi sono inscritti;

f) per gli ufficiali superiori ed inferiori della Regia aeronautica, il Ministero dell'aeronautica con eventuale delega ai Comandi di zona aerea territoriali ed ai Comandi di aeronautica della Sicilia e della Sardegna;

g) per i sottufficiali e i militari di truppa iscritti nella forza in congedo della Regia aeronautica, i Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione delle zone aeree territoriali e i Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione di aeronautica della Sicilia e della Sardegna.

Le proposte devono essere inviate ai distretti di residenza:

h) per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, il Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza);

i) per i sottufficiali e i militari di truppa della Regia guardia di finanza, gli enti di cui alle lettere *c)* ed *e)*, secondo appartengano al ramo terra o al ramo mare.

Le dispense dei militari della Regia aeronautica appartenenti al personale navigante o specializzato con obbligo di volo non sono ammesse che in casi eccezionali e per determinazione del Ministero dell'aeronautica.

Per gli agenti di P. S. iscritti nella forza in congedo del Regio esercito e della Regia aeronautica provvedono al rilascio della dichiarazione di dispensa i Comandi dei distretti militari di leva, per quelli iscritti nella forza in congedo della Regia marina il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, ai quali Comandi quindi deve essere rivolta la relativa proposta ».

Art. 3.

Il 2° comma dell'art. 16 del citato regolamento è modificato come segue:

« Le proposte relative a militari, da impiegarsi in organi da costituirsi in caso di guerra per la mobilitazione civile, saranno fatte di volta in volta che occorrano al competente Ministero militare, al quale è riservata la concessione ».

Art. 4.

L'art. 18 del citato regolamento è modificato come segue:

« Le pubbliche Amministrazioni e gli enti, tenendo presente che non il grado ma soltanto l'impiego e la carica effettivamente occupati possono dar titolo a dispensa a condizione che il titolare sia assolutamente insostituibile, procederanno ogni anno, entro il mese di giugno, alla revisione delle dispense già ammesse, delle proposte di nuove ammissioni e di cancellazioni, in relazione alle modificazioni apportate a senso del precedente art. 17, e faranno notificare tutte le relative variazioni alle competenti autorità militari ».

Art. 5.

La elencazione delle categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi, di cui all'art. 27 del citato regolamento, è modificata come segue:

« *a*) marinai del battaglione San Marco;
b) marinai conducenti;
c) segnalatori;
d) cannonieri (le sole specialità);

e) torpedinieri;
f) radiotelegrafisti;
g) carpentieri;
h) meccanici;
i) fuochisti (le sole specialità);
l) infermieri;
m) furieri sussistenza ».

Art. 6.

L'art. 31 del citato regolamento è modificato come segue:
« Il Capo del Governo ha facoltà di ammettere, su proposta del Ministro per gli affari esteri, a dispensa o ritardo da richiami alle armi per mobilitazione militari che si trovino all'estero ad esercitare mansioni per le quali nell'interesse dello Stato italiano sia ritenuta necessaria la loro permanenza ».

Art. 7.

Il 1° comma dell'art. 34 del citato regolamento è modificato come segue:
« Il ritardo è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 7 e decorre normalmente dalla data in cui è indetta la mobilitazione ».

Art. 8.

L'art. 36 del citato regolamento è modificato come segue:
« Non più di un decimo dei funzionari aventi obblighi di servizio di ciascuna Amministrazione centrale dello Stato potrà essere ammesso al ritardo.
Tale percentuale potrà essere modificata per il personale del Ministero degli affari esteri e per gli agenti della Direzione generale delle ferrovie dello Stato del Ministero delle comunicazioni.
Tutti gli altri ritardi previsti negli specchi allegati al regolamento sono distinti per specialità di servizio e potranno anche raggiungere la totalità dei funzionari ed agenti rispettivi, quando non sia diversamente disposto negli specchi stessi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 181. — MANCINI.

N. 883. — AVANZAMENTO. — **Comandi di reparto validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 novembre 1934 - Anno XIII.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge 7 giugno 1934 n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, deve essere considerato valido il periodo di comando di plotone (o reparto corrispondente) tenuto in guerra od in pace con il grado di subalterno di complemento dagli attuali tenenti in servizio permanente effettivo, purchè tale periodo di comando sia stato compiuto nella stessa arma alla quale i tenenti suddetti appartengono.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 884. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Nuovo modello di cappotto nero per gli ufficiali dei CC. RR.** — (Gabinetto). — 15 novembre 1934 – Anno XIII.

1. E' adottato un nuovo modello di cappotto nero per gli ufficiali dei CC. RR., in sostituzione dell'attuale, che continuerà ad essere ammesso fino al 31 dicembre 1938.

Fatta eccezione del colore, detto cappotto è, per la foggia e per i particolari di confezione, identico a quello g. v., nuovo tipo, adottato per gli ufficiali delle altre armi, corpi e servizi dell'esercito con la circolare n. 693 del *giornale militare* corrente anno.

I bottoni e i bottoncini, d'argento, sono lisci; i distintivi di grado sono applicati sulle maniche, a circa 10 cm. dall'orlo inferiore.

2. Per l'uso del cappotto nuovo modello valgono le stesse prescrizioni vigenti per quello attuale (facoltativo con l'uniforme di visita e con l'uniforme ordinaria).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 885. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Uniforme per il personale del genio addetto al servizio pompieristico militare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 novembre 1934 - Anno XIII.

A parziale modifica della circolare n. 636 *giornale militare* c. a., dispensa 47ª, dell'ispettorato del genio, relativa al « corso di addestramento di personale della specialità zappatori-artieri del genio sul servizio pompieristico militare », questo ministero determina:

a) che per la costruzione delle divise dei sottufficiali comandati al predetto corso, dovrà essere impiegato il panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30, anzichè quello per vestiario degli allievi degli istituti militari alto m. 1,30, come è indicato al n. 3-lettera *b*) pagina 2881 della precitata circolare. Il panno turchino per vestiario degli allievi degli istituti militari è alto m. 1,40, e dovrà invece essere impiegato per la costruzione delle divise degli ufficiali del genio comandati al corso stesso;

b) che per la costruzione dei singoli oggetti in panno per i caporali, soldati e sottufficiali, il conto di costruzione è unico, e pertanto per i sottufficiali l'uniforme non dovrà essere confezionata su misura.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 886. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1709. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè a bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.** — (Ragioneria centrale). — 18 ottobre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 31 ottobre 1934 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129 e 156, 5 febbraio 1934, n. 172, 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 434 e 460 e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, delle colonie, dell'educazione nazionale, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, e delle corporazioni, per l'esercizio

finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 58 - Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici ed economici ai servizi del Regio esercito	L.	14.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 32 - Istituto geografico militare - Spese per costruzione e pubblicazione di carte, ecc.	L.	6.000
Cap. n. 34 - Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazioni di armi, ecc.	»	500
Cap. n. 35 - Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc.	»	8.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	14.500

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 21 - Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati - Spese di viaggio dei parenti indigenti di militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti.

Cap. n. 35 - Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare.

Cap. n. 42 - Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni per l'accasermamento di truppe; indennità per occupazioni temporanee di immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto; provvista di acqua potabile.

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

(*Omissis*).

N. 887. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1729. – 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ragioneria centrale). — 18 ottobre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 259, del 5 novembre 1934 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-1935 sono disponibili L. 27.051.220;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1934-35, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di lire nove milioni duecentomila (L. 9.200.000) da inscrivere ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei ministeri sottoindicati per l'esercizio finaziario medesimo.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale - Sussidi ordinari, straordinari, ecc. . . . . L. 500.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

N. 888. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto co quale è nominato il segretario generale dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.** — (Gabinetto - Ufficio generali). — 18 ottobre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, sulla costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ed approvazione dello Statuto relativo, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'U.N.U.C.I. approvato col R. decreto predetto;

Vista la legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale di brigata in aspettativa per riduzione di quadri GORRESIO Marco è nominato segretario generale dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Registro 26, *foglio* 360. — CAVALLARI.

N. 889. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati il presidente ed il vice presidente del consiglio direttivo centrale dell'Unione nazionale protezione antiaerea.** — (Gabinetto). — 23 ottobre 1934 — Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 10 dello statuto della « Unione Nazionale Protezione Antiaerea », approvato con R. decreto 30 agosto 1934, n. 1539;

Decreta:

Alle cariche di presidente e di vice presidente del consiglio direttivo centrale dell'Unione nazionale protezione antiaerea, di cui all'art. 10 dello statuto dell'ente, sono nominati i seguenti ufficiali generali in ausiliaria:

S. E. il generale di corpo d'armata CATTANEO gr. cr. Giovanni, senatore del Regno, *presidente;*

S. E. il generale di corpo d'armata GIANNUZZI SAVELLI nob. gr. cr. Alfredo, *vice presidente*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1934 - Anno XIII
Guerra, registro n. 26, foglio n. 104. — CAVALLARI.

N. 890. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Titoli che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare.** — (Ragioneria centrale). — 15 novembre 1934 - Anno XIII.

Con riferimento al § 180 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra si indicano nella seguente tabella i titoli che possono essere accettati per la costituzione di depositi provvisori per concorrere ai pubblici appalti, da convertirsi se del caso, in definitivi per cauzione dei contratti:

Titoli di Stato.

a) *Consolidati*:

1. Rendita 3,50 % (netto) 1906;
2. » 3,50 % (netto) 1902;
3. » 3 % (lordo).

b) *Redimibili*:

4. Prestito della conversione 3,50 %;
5. » nazionale 4,50 % (1915);
6. » » 5 % (1916);

7. Obbligazioni delle Venezie 3,50 %;
8. Debito redimibile 4,75 %;
9. » » 3,50 %;
10. » » 3 %;
11. Prestito Blount 5 %;
12. Obbligazioni 5 % pei lavori del Tevere;
13. » 5 % lavori edilizi di Roma;
14. » 5 % lavori risanamento città di Napoli;
15. » 3 % Ferr. mediterr. adriat. sicule;
16. » 3 % Strade ferrate romane;
17. » 5 % » » Tirreno;
18. » 5 % » » Maremmane;
19. » 3 % » » Vittorio Emanuele;
20. » 3 % » » Cuneo;
21. » 3 % » » Torino-Savona-Acqui;
22. » 5 % » » Udine-Pontebba;
23. » 3 % » » Lucca-Pistoia;
24. » 3 % » » Cavallermaggiore-Alessandria;
25. » 3 % Ferrovie livornesi;
26. » 5 % Ferrovia centrale Toscana e Asciano-Grosseto.
27. Azioni ferrovie Cavallermaggiore-Brà 3 %;
28. » » Brà-Cantalupo-Castagnole-Mortara.

c) *Buoni*:

29. Novennali 5 % - 1934;
30. » 5 % - 1940;
31. » 5 % - 1941;
32. » 4 % - 1943;

Titoli garantiti dallo Stato.

33. Obbligazioni ferrovie sarde 3 %;
34. Cartelle credito comunale e provinciale 4 %;
35. » speciali di credito com. e prov. 3,75 %;
36. » ordinarie di credito com. e prov. 3.75 %;

37. Prestito unificato città Napoli 5 %;
38. Cartelle credito fondiario Banco Napoli 3,50 %;
39. Consorzio credito per le opere pubbliche 5 %;
40. » ricostruzione industriale 4,50 %;
41. » istituto credito elettr. ferr. Stato 4,50 %;
42. I.R.I. serie speciale S.T.E.T. 4 %;
43. Obbligazioni società nazionale Cogne 6 %;
44. » » » » 6,50 %.

Titoli di Stati esteri.

45. Prestito 6,50 % austriaco;
46. » 7 % polacco.

Obbligazioni (fondiarie).

47. Banca d'Italia 3,75 %;
48. Istituto italiano fondiario Roma 6 %;
49. » » » » 5 %;
50. » » » » 4.50 %;
51. » » » » 4 %;
52. » » » » 3,50 %;
53. Istituto di credito fondiario delle Venezie 3,75 %;
54. » » » » 4 %;
55. » » » » 5 %;
56. » » » » 6 %;
57. » » » Venezia Tridentina 5 %;
58. » » » » » 6 %;
59. » » » Friuli Orient. Gorizia 6 %;
60. » » » » » » 5 %;
61. Credito fondiario sardo 4,50 %;
62. » » » 5 %;
63. » » » 6 %;
64. » » Banco di Sicilia 5 % (lordo);
65. » » » » » 5 % (netto);
66. » » » » » 3,75 %;
67. » » » » Napoli 5 %;

68. Casse risparmio prov. lombarde 6 %;
69. » » » » 5 %;
70. » » » » 4 %;
71. » » » » 3,50 %;
72. Cassa risparmio Verona 3,75 %;
73. » » » 5 %;
74. » » » 6 %;
75. » » Bologna 6 %;
76. » » » 5 %;
77. » » » 4,50 %;
78. » » » 4 %;
79. » » » 3,50 %;
80. Istituto credito fondiario dell'Istria 5 %;
81. Monte dei Paschi Siena netto 6 %:
82. » » » » » 5 %;
83. » » » » lordo 5 %;
84. » » » » » 4,50 %;
85. » » » » netto 4,50 %;
86. » » » » » 4 %;
87. » » » » » 3,50 %;
88. Opera San Paolo Torino 5 %:
89. » » » » 3,75 %:
90. » » » » 3,50 %;
91. Istituto credito impresa pubblica utilità 6 %;
92. » » » serie speciale telefonica 6 %;
93. » nazionale credito edilizio 6 %;
94. » » » » 3,50 %;
95. Consorzio mutui danneggiati terremoto 4 %;
96. » » » » 5,50 %;
97. » nazionale credito agrario miglioram. 5 %;
98. » » » » » 6 %;
99. Istituto per il credito navale (serie speciale) 6,50 %;
100. » » » » (serie ordinaria) 6,50 %;
101. » mobiliare italiano (2ª emissione) 5 %;
102. » » » (3ª ») 5 %;
103. Banca nazionale del lavoro 5 %;
104. » » » » 5,50 %.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 891. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso militare di polo.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 15 novembre 1934 - Anno XIII.

1. Nel prossimo inverno si svolgerà in Brioni un corso militare di polo della durata di tre mesi e mezzo: 1° dicembre 1934-15 marzo 1935.

2. Il corso ha lo scopo di formare un gruppo di ufficiali da utilizzare come istruttori per diffondere il polo nell'esercito.

3. Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

maggiore LOMBARDI Alberto, Genova cavalleria;

maggiore MAPELLI Carlo, cavalleggeri di Alessandria;

maggiore MARINI Achille, 9° reggimento artiglieria di divisione di fanteria;

capitano CAMICIA Pasquale, comando corpo d'armata della Sicilia;

capitano GUZZINATI Alberto, scuola applicazione di cavalleria;

capitano FILIASI Francesco, 2° reggimento artiglieria di divisione celere.

4. Gli ufficiali si presenteranno al comando del corpo di armata di Trieste il mattino del 30 novembre p. v. Potranno farsi seguire dai propri cavalli e dall'attendente.

5. Gli ufficiali comandati al corso continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno per l'invio degli assegni ai destinatari.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 892. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di topografia.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 15 novembre 1934 - Anno XIII.

Il corso pratico di topografia indetto con la circolare 620 del *giornale militare* c. a. avrà inizio presso l'Istituto geografico militare il 15 gennaio 1935 (anzichè il 1° marzo).

Le domande, di cui al n. 3 della citata circolare 620, dovranno pervenire alla direzione del suddetto istituto per il 15 dicembre p. v. (anzichè per il 15 gennaio 1935).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 893. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **XII corso di osservazione aerea per ufficiali subalterni del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 novembre 1934 - Anno XIII.

I seguenti tenenti, dichiarati idonei alla visita psicofisiologica ed in possesso dei prescritti requisiti, sono stati ammessi a frequentare il XII corso di osservazione aerea, indetto con circolare n. 615 del *giornale militare* c. a. ed iniziatosi il 5 corrente, presso la scuola di osservazione aerea di Cerveteri.

Fanteria.

Tenente ANTONELLI Raffaele, scuola all. ufficiali Bassano.
» CARDENTI Filiberto, 18° fanteria.
» MARTINELLI Francesco, 15° fanteria.
» SANTELLI Alfredo, 52° fanteria.
» LECCHI Giuseppe, 4° bersaglieri.
» SERENA Ettore, 56° fanteria.
» TENCA Gino, 9° bersaglieri.
» ANDREOZZI Giovanni, 49° fanteria.
» MARZOCCA Cosimo, 70° fanteria.
» FAVALORO Andrea, 62° fanteria.
» LO VASCO Giuseppe, 55° fanteria.
» GUERRINI Marco, 5° bersaglieri.
» GIORDANO Gennaro, 55° fanteria.
» PIOTROWISKI Giuseppe, 7° alpini.
» CASTELLI Tullio, 59° fanteria.

Cavalleria.

Tenente MASOTINO Michele, regg. cavalleggeri Alessandria.

Artiglieria.

Tenente CAGNETTI Vincenzo, 8° reggimento artiglieria di corpo d'armata.
» GIUFFRE' Carmelo, 5° reggimento artiglieria di corpo d'armata.
» GIUBBANI Dino, scuola allievi ufficiali Lucca.
» MARGARITONDO Giuseppe, 10° reggimento artiglieria di corpo d'armata.
» MONACI Renato, R. accademia Torino.
» PISANI MASSAMORMILE Emanuele, scuola allievi ufficiali Nocera Inferiore.
» MARCHESANI Mario, 8° reggimento artiglieria di divisione di fanteria.
» RICCHETTI Alberto, scuola allievi ufficiali Bra.
» VALENTINI Umberto, 30° reggimento artiglieria di divisione di fanteria.
» FLORES Gerardo, scuola allievi ufficiali Bra.
» SANTICCHI Armando, 7° reggimento artiglieria di corpo d'armata.
» VAGLIASINDI Francesco, 3° reggimento artiglieria d'armata.
» VINOTTI Ruggero, 6° reggimento artiglieria di disione di fanteria.
» BADUEL Alessandro, scuola centrale militare.
» GARUFI Giovanni, 3° reggimento artiglieria alpina.
» CALARESE Biagio, 1° regg. artiglieria d'armata.
» TURCIO Francesco, 10° regg. artiglieria d'armata.

Genio.

Tenente PALUMBO Michele, comando genio corpo d'armata Alessandria.
» XERRI Antonio, 3° genio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 894. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria – Vol. I – addestramento del pezzo – Fascicolo: Obice da 149/13 – Parte 2ª – servizio del pezzo.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 5 novembre 1934 – Anno XIII.

È stata pubblicata la istruzione sul servizio del pezzo per l'obice da 149/13.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa sarà distribuita secondo l'elenco Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. esercito — Parte II - artiglieria — pag. 96, numero categorico 2715, edizione 1934, prezzo L. 4.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 895. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento cuscinetti di rotolamento e sfere.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 15 novembre 1934 – Anno XIII

Con riferimento alla circolare n. 458 *giornale militare* c. a., si partecipa che la società anonima Chiumino Siccardi e C. di Torino ha nominato, quale proprio depositario, per la vendita dei cuscinetti di rotolamento e sfere per il corpo d'armata di Alessandria, la ditta NOVO Antonio, Via San Giacomo della Vittoria n. 33, in sostituzione della ditta CANEPA Enrico, di Alessandria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 896. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 15 novembre 1934 - Anno XIII.

Nella prossima stagione invernale, presso lo stabilimento balneo-termale di Ischia, saranno effettuati due turni di cure:

1° turno: dal 1° febbraio al 15 febbraio;

2° turno: dal 20 febbraio al 6 marzo.

Le visite d'ammissione avranno luogo dal 20 dicembre c. a. al 10 gennaio 1935 presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte (mod. 2100 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla circolare 101 *giornale militare* c. a.

Essendo la disponibilità dei posti assai limitata nei turni di cure invernali, le commissioni mediche inoltreranno proposte solo per coloro che abbiano reale ed urgente bisogno di cure balneo-termali, rimandando le altre ai turni della stagione estivo-autunnale.

Il ministero si riserva di stabilire un terzo turno di cura per la prossima stagione invernale, qualora se ne ravvisi la necessità.

Le proposte stesse, insieme con i relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse al direttore di sanità del corpo d'armata competente, il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 35 delle « Norme per il servizio balneario militare, ediz. 1928 », le trasmetterà volta per volta a questo ministero (direzione generale di sanità militare) *non più tardi del* 15 *gennaio p. v.*

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi, ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni e norme amministrative nella surricordata circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue	L 27	All'ESTERO, annue . .	L 60
Un fascicolo: Nel REGNO	» 2	All'ESTERO	» 4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

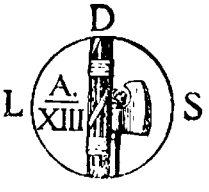
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7103181) Roma, 1934-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 68ª — 1934 - ANNO XIII — 23 NOVEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 897 - 28 settembre 1934 - Anno XII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1791. - Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176. . . . . *Pag.* 3843

» 898 - 8 novembre 1934 - Anno XIII — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1819. - Varianti alle norme sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore . . . . . » 3845

» 899 - 22 novembre 1934 - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Attribuzioni dell'ispettore di mobilitazione . . . . . » 3849

PARTE SECONDA

N. 900 - 25 ottobre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami a 8 posti di vice ragionieri d'artiglieria, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII *Pag.* 3851

N. 901 – 29 ottobre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. – Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio *Pag.* 3852

» 902 – 22 novembre 1934 – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Tenenti chimici-farmacisti in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale . . . . . » 3853

» 903 – 22 novembre 1934 – Anno XIII AVANZAMENTO. — Tenenti d'amministrazione in s. p. e. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale. . . . . » 3854

» 904 – 22 novembre 1934 – Anno XIII CONCORSI E GARE. Coppa del nastro azzurro e coppa del ministero della guerra . . . . . » 3854

» 905 – 22 novembre 1934 – Anno XIII – RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario . . . . . » 3856

» 906 – 22 novembre 1934 – Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. – Rifornimento parti di ricambio per autocarri Ceirano 50 C, durante l'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . » 3871

» 907 – 22 novembre 1934 – Anno XIII – SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione . . . . . » 3875

» 908 – 22 novembre 1934 – Anno XIII — SOTTUFFICIALI. Idoneità a nomina a capo-radiotelegrafista di sottufficiali di fanteria. . . . . » 3875

NOTIFICAZIONE . . . . . » 3876

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 3877

PARTE PRIMA

Circolare N. 897. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1791. – Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 settembre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 266, del 13 novembre 1934 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le colonie, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai seguenti articoli del regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra, approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) articoli 31 e 32: la data « mese di settembre » in essi indicata, è modificata in quella « mese di maggio »;

b) articolo 40: le parole contenute nei commi 1°, 3° e 5°: « prima quindicina del mese di ottobre » sono sostituite dalle altre « prima quindicina del mese di giugno », e le parole « prima decade di dicembre », contenute nel 4° comma, sono sostituite dalle parole « prima decade di agosto »;

c) articolo 41: le date « mese di novembre » di cui al 1° comma, e « 10 del mese di dicembre », di cui al 2° comma, sono rispettivamente modificate in quelle di « mese di luglio » e « 10 del mese di agosto »;

d) articolo 42: le parole: « seconda quindicina del mese di dicembre » sono sostituite dalle altre « seconda quindicina del mese di agosto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — DE BONO
PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 20. — MANCINI.

N. 898. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1819. - Varianti alle norme sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore.** — (Gabinetto). — 8 novembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270, del 17 novembre 1934 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto 20 novembre 1933, n. 1609, che stabilisce il nuovo ordinamento del Comando del Corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 310, che reca varianti al suddetto R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048;

Considerata la necessità di determinare la composizione della Commissione consultiva per l'ammissione ed il richiamo di ufficiali nel Corpo di stato maggiore, nonchè per il trasferimento di ufficiali di stato maggiore nell'Arma di provenienza, in caso di vacanza nella carica di Capo di stato maggiore dell'esercito o di legittima assenza od impedimento del Capo di stato maggiore stesso;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100,

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 1° e 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sono sostituiti i seguenti:

« L'ammissione ed il richiamo di ufficiali nel Corpo di stato maggiore, nonchè il trasferimento di ufficiali di stato

maggiore nelle Armi di provenienza, anche senza promozioni, sono proposti al Ministro per la guerra dal Capo di stato maggiore dell'esercito, comandante del Corpo di stato maggiore, o, in caso di vacanza nella detta carica o di legittima assenza o impedimento del Capo di stato maggiore, dal Sottocapo di stato maggiore dell'esercito, in seguito al parere di apposita Commissione.

« Detta Commissione è costituita dal Capo di stato maggiore dell'esercito, dal Sottocapo di stato maggiore dell'esercito e dai due generali addetti al Comando del Corpo di stato maggiore.

« In caso di vacanza in una delle dette cariche o di legittima assenza o impedimento di uno dei membri, la Commissione è legalmente costituita quando siano presenti almeno tre componenti.

« La Commissione è presieduta dal Capo di stato maggiore dell'esercito, o, in mancanza di esso, dal Sottocapo di stato maggiore.

« Qualora l'ufficiale preso in esame riporti parità di voti, il parere della Commissione sarà quello determinato dal voto del presidente ».

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, è sostituito dal seguente:

« Al Ministro per la guerra spettano le decisioni, definitive ed inappellabili, sui trasferimenti degli ufficiali nel Corpo di stato maggiore o nell'Arma di provenienza proposti dal Capo di stato maggiore dell'esercito o, nei casi previsti dall'articolo precedente, dal Sottocapo di stato maggiore dell'esercito ».

Art. 3.

Il Regio decreto 12 febbraio 1934, n. 310, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore dal 15 ottobre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Mogadiscio, addì 8 novembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 82. — MANCINI.

N. 899. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Attribuzioni dell'ispettore di mobilitazione.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 22 novembre 1934 - Anno XIII.

Varianti alla circolare 722 *giornale militare* 1933:

a) Il secondo capoverso ed il n. 1 saranno sostituiti dai seguenti:

.....

Nella presente circolare vengono completate e per taluni aspetti precisate tali attribuzioni e le modalità per l'assolvimento dei compiti affidati all'ispettore stesso.

1. L'ispettore di mobilitazione svolge la propria attività alla diretta dipendenza del comandante della divisione valendosi del personale dell'ispettorato di mobilitazione istituito, ai suoi ordini, nel comando della divisione, del quale fa parte integrante.

In pace, sulla base delle direttive che riceve dal comandante della divisione tratta tutto quanto concerne studi di mobilitazione e conseguenti predisposizioni degli enti (1) comunque dislocati nel territorio della divisione e, all'atto della mobilitazione, dirige e controlla l'attuazione delle predisposizioni studiate in tempo di pace, vigilando particolarmente perchè esse si compiano con regolarità, ordine e nei tempi previsti dai documenti in vigore.

b) - n. III - Soppresso.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

(1) Per gli stabilimenti in quanto siano centri di mobilitazione considerati come tali nell'apposito documento.

PARTE SECONDA

Circolare N. 900. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami a 8 posti di vice ragionieri d'artiglieria, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 ottobre 1934 - Anno XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami a 8 posti di vice ragioniere d'artiglieria;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Considerato che per i candidati dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso non sono applicabili le disposizioni citate nell'art. 9 del bando di concorso e concernenti diritti preferenziali degli invalidi di guerra, degli ex combattenti, degli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami del concorso a 8 posti di vice ragio-

nieri d'artiglieria, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934-XII:

1°	CIMMINO Sigfrido	con punti	17,85
2°	SEGHETTI Sergio.	»	17,25
3°	BALBI Luigi.	»	16,92
4°	DI PALMA Giovanni. . . .	»	16,52
5°	D'AMICO Armando	»	16,32
6°	MANFELLOTTO Mario . . .	»	15,92
7°	RICCIARDI Raffaele	»	15,90
8°	RAGUSA Simone	»	15,12
9°	BEGLIOMINI Azeglio	»	14,65
10°	URSOMANDO Renato . . .	»	14,27
11°	GIAMPIERI Giuseppe . . .	»	14,25
12°	COFFANETTI Francesco . .	»	13,20

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti il 12 *novembre* 1934-XIII.
Registro 27, *foglio* 90.

N. 901. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 ottobre 1934 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1934-XII col quale è stata nominata — fra altre — la commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di ido-

neità, per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio, indetti coi decreti ministeriali 4 ottobre 1933-XI e 6 novembre 1933-XII.

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo 5 del decreto ministeriale 1° luglio 1934-XII, di cui alle premesse, è modificato nel senso che è nominato membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio, il colonnello del genio VERCELLI Carlo, in sostituzione del colonnello del genio STABARIN Alberto, che è esonerato dall'incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 ottobre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1934–XIII.
Registro 26, foglio 469.

N. 902. — AVANZAMENTO. — **Tenenti chimici-farmacisti in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 novembre 1934 – Anno XIII.

Con riferimento alla circolare 734 *giornale militare* 1934, si comunicano i nomi dei tenenti chimici-farmacisti in S.P.E. che hanno sostenuto, con esito favorevole, gli esami per l'avanzamento a scelta speciale:

GOFFREDI Ettore;
SPADAVECCHIA Domenico;
RIPARBELLI Roberto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 903. — AVANZAMENTO. — **Tenenti d'amministrazione in s. p. e. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 novembre 1934 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare 734 *giornale militare* 1934, si comunicano i nomi dei tenenti di amministrazione in s.p.e. che hanno sostenuto, con esito favorevole, gli esami per l'avanzamento a scelta speciale:

PAOLETTI Giuseppe
DEL DUCA Vincenzo
FERRARIO Alessandro
FESTA Antimo
SCARDAMAGLIA Francesco
SANI Renato
MOTTA Giuseppe
LICATA Paolo
de CAPRIO Michele
D'AMBROSIO Gelsomino
CERVINI Mariotto
LANZONI Renato
MILONE Antonio
LANDRISCINA Antonio
BATTIGLIA Fernando
BARBONI Goffredo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 904. — CONCORSI E GARE. — **Coppa del nastro azzurro e coppe del ministero della guerra.** — (Gabinetto). — 22 novembre 1934 - Anno XIII.

Porto a conoscenza che la coppa del nastro azzurro e le coppe del ministero della guerra, da assegnare alla compagnia di fanteria di ciascun corpo d'armata meglio adde-

strata al combattimento, sono state vinte nel 1934 dalle seguenti compagnie:

Corpo d'armata	Compagnia cui è stata assegnata la coppa	Comandante della compagnia
Torino.....	7ª comp. del 90° regg. fant.	Cap. SITALIA Carlo
Alessandria . .	3ª » » 43° » »	» DELLA CAVA Francesco
Milano.....	2ª » » 67° » »	» MANNACI Francesco
Verona	4ª » » 78° » »	» BARTOLI Delio
Trieste	10ª » » 26° » »	» FELLI Domenico
Bologna.....	2ª » » 35° » »	» GERMANO Francesco
Firenze.....	6ª » » 70°	» AVERNA Efisio
Roma	6ª » » 81° » »	» CAPONE Michele
Bari.....	1ª » » 47°	» SIGLIUZZO Carmelo
Napoli.....	5ª » » 16° » »	» LOJACONO Giuseppe
Udine	11ª » » 23° » »	» CAMPANELLI Francesco (Coppa del nastro azzurro)
Sicilia	5ª » » 6° » »	» LENTINI Giacinto
Sardegna.....	2ª » » 45° » »	» PERETTI Angelo

Rivolgo il mio vivo elogio ai comandanti delle compagnie.

Di questa particolare distinzione sarà fatto cenno nel loro libretto personale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 905. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 novembre 1934 - Anno XIII.

A partire dal 20 gennaio 1935 i corsi dei corpi sanitario e veterinario si svolgeranno con le norme seguenti, da considerarsi di massima:

Specie e durata dei corsi.

1. — Presso la scuola di applicazione di sanità militare, in Firenze, avranno luogo i seguenti corsi:

a) corso per allievi ufficiali medici di complemento. Il numero dei posti per tali allievi è di 430;

b) corso per allievi ufficiali chimico-farmacisti di complemento. Il numero dei posti per detti allievi è di 70.

2. — Presso la scuola di applicazione di cavalleria, in Pinerolo, avrà luogo il corso per allievi ufficiali di complemento del corpo veterinario.

3. — Ciascun corso avrà la durata di cinque mesi, e, quindi, terminerà alla data del 20 giugno.

4. — Presso il reggimento d'artiglieria di divisione di fanteria, a Firenze, sarà svolto il corso di equitazione, al quale dovranno prender parte gli aspiranti allievi ufficiali medici, che abbiano i requisiti fisici per le armi a cavallo.

5. — Ai corsi suddetti potranno essere ammessi gli aspiranti di cui al n. 3 dell'allegato manifesto, che risultino in possesso di tutti i prescritti requisiti.

Gli aspiranti, che eventualmente rivestano un grado, dovranno rinunciarvi all'atto dell'ammissione.

6. — Gli aspiranti al corso per allievi ufficiali medici di complemento debbono essere muniti della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Gli aspiranti al corso per allievi ufficiali chimico-farmacisti di complemento debbono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in chimica e farmacia;

b) laurea in chimica e diploma in farmacia;

c) laurea in farmacia;

d) diploma in farmacia;

nonchè del rispettivo diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Infine, gli aspiranti al corso per allievi ufficiali veterinari di complemento devono essere muniti della laurea in zooiatria e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Possono, tuttavia, essere ammessi ai corsi di cui ai comma precedenti anche gli aspiranti, muniti di uno dei sopra elencati titoli di studio, i quali non abbiano sostenuto, o non abbiano superato, l'esame di abilitazione professionale. Questi ultimi, però (tranne gli aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario di complemento), dovranno produrre un certificato, dal quale risultino i voti riportati negli esami universitari.

7. — Le domande per frequentare i corsi, redatte in carta da bollo da lire 3, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze, dagli aspiranti allievi ufficiali del corpo sanitario, e al comando del corpo d'armata di Torino, dagli aspiranti allievi ufficiali del corpo veterinario, e presentate ai comandi dei corpi, dai militari alle armi, e ai comandi dei distretti di residenza, o di leva, dai militari in congedo, nonchè dai rivedibili e riformati di cui al n. 3 del manifesto, *non più tardi del* 22 *dicembre*.

Alle domande stesse, oltre il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio professionale di cui al precedente n. 6, dovranno unirsi i consueti documenti, e cioè:

a) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del manifesto allegato alla presente circolare;

b) estratto dell'atto di nascita, che, secondo è prescritto dal R. decreto n. 1101, del 25 agosto 1932, deve intendersi il riassunto dell'atto originale di nascita;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal podestà (o dalla persona all'uopo delegata) del comune

in cui l'aspirante ha risieduto negli ultimi 12 mesi, anch'essa di data non anteriore a tre mesi da quella del manifesto. Tale documento deve essere vistato, per conferma, dal prefetto.

Per gli aspiranti residenti all'estero, il documento deve essere rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare;

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza dell'aspirante (o dalla persona all'uopo delegata), oppure dall'autorità diplomatica o consolare, se l'aspirante sia residente all'estero. Anche questo certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del manifesto, e non può essere sostituito con altri ritenuti analoghi (atto notorio, ecc.);

e) foglio di congedo illimitato, per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre la dichiarazione di riforma, o di rivedibilità.

8. — Quando la domanda manca di taluno dei documenti prescritti, o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandanti di corpo (o di distretto) inviteranno i candidati a presentarlo, od a regolarizzarlo, entro il 10° giorno da quello ultimo fissato per l'accettazione delle domande.

9. — Ricevute le domande, di cui al precedente n. 7 i comandi di corpo, o di distretto, le trasmetteranno d'urgenza, a seconda dei casi, al comando del corpo d'armata di Firenze, o a quello di Torino, e, nello stesso tempo, richiederanno al competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 44 (già 42) e all'arma dei CC. RR. le informazioni riservate, da rimettersi, *appena pervenute* — e, in ogni caso non oltre il 10 gennaio — ai suddetti corpi d'armata.

A tale data, se ancora esisteranno presso i comandi di corpo, o di distretto, domande incomplete, esse dovranno, ciò nullameno, essere trasmesse ai comandi dei suddetti corpi d'armata, perchè possano averne norma per conoscere in tempo il numero dei possibili ammittendi nella dipendente scuola. Ma non potranno, questi ultimi comandi, far luogo, *in alcun caso*, ad ammissioni con riserva.

I ripetuti comandi di corpo d'armata, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, ammetteranno gli aspiranti

giudicati idonei e segnaleranno al ministero, esprimendo il loro motivato parere, circa la loro ammissibilità, o meno, ai corsi, quegli aspiranti che dalla dichiarazione del casellario giudiziale, o dalle informazioni riservate, non risultino in possesso dei requisiti voluti per rivestire il grado di ufficiale.

Dovranno essere revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani, che, essendo stati ammessi con la riserva di cui al n. 6 del manifesto che fa seguito alla presente circolare, non presentino, entro il 20 gennaio, il prescritto titolo di studio.

I giovani ammessi ai corsi saranno tempestivamente informati dai rispettivi comandi di distretto, o di corpo, dell'avvenuta loro ammissione ed invitati a presentarsi alle rispettive scuole, nei termini di tempo indicati al successivo n. 12.

10. — I militari e i graduati attualmente alle armi, i quali presentino domanda di ammissione ai detti corsi, ove ne abbiano i requisiti, saranno subito inviati in congedo provvisorio fino alla data di inizio dei corsi stessi.

11. — I laureati in medicina e chirurgia, in chimica e farmacia, oppure laureati o diplomati solo in farmacia, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno senz'altro assegnati al corso rispettivo.

Ai posti rimasti disponibili, saranno assegnati gli aspiranti sprovvisti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Questi ultimi saranno ammessi ai corsi, fino alla concorrenza massima dei posti disponibili, nell'ordine in cui verranno a risultare secondo la media dei voti riportati negli esami universitari.

Il comando del corpo d'armata di Firenze ha facoltà di aumentare l'aliquota degli allievi ufficiali medici di complemento ammittendi per quel numero di posti, che venga a risultare disponibile su quello complessivo di 500 (430 per gli allievi ufficiali medici e 70 per gli allievi ufficiali chimico-farmacisti), per deficienza di aspiranti allievi ufficiali chimico-farmacisti, ma non viceversa.

12. — La presentazione degli ammessi ai corsi allievi ufficiali medici di complemento alla scuola di applicazione

di Firenze avverrà (allo scopo di facilitare il loro inquadramento presso la scuola stessa) in quattro scaglioni, a cominciare dal giorno fissato per l'inizio dei corsi, con un intervallo di un giorno tra uno scaglione e l'altro.

Il primo scaglione comprenderà gli aspiranti dei distretti militari del I, II e III corpo d'armata; il secondo scaglione, quelli dei distretti del IV, V, VI e XI corpo d'armata; il terzo, quelli dei distretti del VII e VIII corpo d'armata e del comando del corpo d'armata della Sardegna; il quarto, quelli dei distretti del IX e X corpo d'armata e del comando del corpo d'armata della Sicilia.

Per la presentazione, i comandi di distretto prenderanno accordi con la direzione della scuola predetta.

L'invio in licenza in attesa della nomina ad aspirante ufficiale di complemento dovrà, però, continuare ad essere effettuato sotto un'unica data, indipendentemente da quella di presentazione al corso.

Svolgimento dei corsi.

13. — Durante i corsi saranno impartiti agli allievi l'insegnamento tecnico-professionale corrispondente alla rispettiva specialità e la istruzione militare, senza far luogo nè alla nomina a caporale, nè a quella a sergente.

14. — I giovani ammessi ai corsi saranno qualificati, per i primi tre mesi, aspiranti allievi ufficiali di complemento, grado di soldato semplice.

Ad essi sarà attribuito lo speciale galloncino già destinato agli allievi ufficiali di complemento.

Alla fine del periodo suddetto, essi saranno promossi allievi ufficiali di complemento, se, a giudizio delle commissioni di avanzamento delle singole scuole, ne siano riconosciuti idonei.

La qualifica di allievo ufficiale di complemento è, a tutti gli effetti, equiparata al grado di caporale.

Coloro che non siano riconosciuti idonei quali allievi ufficiali di complemento, saranno inviati a completare i loro obblighi di servizio con le norme all'uopo fissate al 2° comma del successivo n. 15.

Assenze.

15. — Gli allievi ufficiali, che rimangano assenti dalle scuole per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza, o per qualsiasi altro motivo, per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni, e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno senz'altro ammessi a sostenerli.

Qualora l'assenza superi la durata di 30 giorni, essi dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali ed essere avviati alla compagnia di sanità, cui fornisce reclute il rispettivo distretto di leva, per ultimarvi i loro obblighi di servizio, se allievi del corpo sanitario, e, se allievi del corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria cui fornisce reclute il rispettivo distretto di leva, per rimanervi comandati all'infermeria cavalli.

Essi potranno conseguire subito il grado di caporale, qualora siano giudicati idonei a tale grado dalla commissione d'avanzamento della scuola.

Gli allievi, però, che abbiano dovuto interrompere i corsi indetti con la presente circolare per motivi di salute, od altri motivi pure di forza maggiore, potranno chiedere ai competenti comandi di corpo d'armata di essere lasciati in congedo provvisorio per potere ripetere i corsi nell'anno successivo.

16. — Entro venti giorni dalla costituzione dei corsi, i comandi delle scuole di applicazione di sanità militare e di cavalleria trasmetteranno direttamente al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo modello 48 (già 51-*B*) degli ammessi ai corsi, con la indicazione esatta del preciso titolo di studio esibito da ciascun ammesso, specificando, anche, se sia stato, o meno, prodotto il diploma di abilitazione professionale.

Esami ad aspirante ufficiale di complemento.

17. — Alla fine dei corsi, gli allievi saranno sottoposti agli esami per accertare l'idoneità al grado di aspirante ufficiale di complemento.

Potranno essere dichiarati idonei coloro che, nella classificazione finale (media del punto di merito generale degli esami e del punto di classificazione interna), riportino una votazione di almeno 18/30, purchè negli esami teorici raggiungano, anche mediante compensazione, la media di 18/30.

Gli idonei, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno inviati in licenza straordinaria, non computabile nella ferma, in attesa della nomina ad aspirante ufficiale di complemento e della chiamata per prestare servizio.

Gli idonei, invece, non muniti di tale diploma, saranno inviati in congedo illimitato provvisorio, con *l'avvertenza che la loro ulteriore nomina a sottotenente di complemento nella rispettiva specialità sarà subordinata al conseguimento del diploma stesso nella sessione d'esami immediatamente successiva al termine dei relativi corsi.*

Frattanto, dovrà essere inscritta la seguente variazione nella loro matricola:

« Dichiarato idoneo agli esami ad aspirante ufficiale di complemento. Lasciato in congedo illimitato provvisorio, in attesa del conseguimento della idoneità all'esercizio professionale ».

La direzione della scuola di applicazione di sanità militare ed il comando della scuola di applicazione di cavalleria trasmetteranno a questo Ministero (direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei muniti del diploma di abilitazione professionale, con la indicazione della classifica ottenuta e della destinazione preferita. Una copia di tali elenchi, per gli allievi del corpo sanitario, sarà trasmessa allo stesso ministero (direzione generale di sanità militare), e un'altra per gli allievi del corpo veterinario, pure a questo ministero (servizio ippico e veterinario - ufficio del capo del servizio veterinario).

Gli idonei inviati in congedo illimitato provvisorio, perchè non ancora in possesso del diploma di abilitazione professionale, saranno segnalati, in elenchi a parte, al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali - direzione generale di sanità militare - servizio ippico e veterinario), come pure ai comandi dei distretti, ai quali gli interessati appartengono.

I menzionati comandi di distretto dovranno, poi, a suo tempo, accertarsi se gli allievi suddetti abbiano effettivamente superato, nel termine prescritto, l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, trasmettendo, in caso affermativo, i relativi diplomi a questo ministero (direzione generale personale ufficiali), e, in caso negativo, provvedendo al richiamo alle armi — col grado, già precedentemente acquisito, di aspirante ufficiale di complemento — di coloro che devono completare la ferma ed alla loro assegnazione a tenore del 2° comma del precedente n. 15, come pure a darne comunicazione al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

18. — Gli allievi, che saranno stati meglio classificati nel corso di equitazione, di cui al n. 4, saranno, all'atto della nomina ad aspiranti ufficiali di complemento, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

19. — Gli allievi, che non conseguano l'idoneità in più di due materie, cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali.

Se abbiano ancora obblighi di servizio, saranno inviati, col grado di caporale, a completarli con le norme all'uopo fissate al 2° comma del precedente n. 15.

Coloro che dalle commissioni d'avanzamento delle singole scuole siano giudicati idonei al grado di sergente, saranno inviati a completare il servizio con tale grado.

20. — Gli allievi riprovati in più di due materie, ascritti a ferma minima o a ferma minore di 3° grado, che a suo tempo vi rinunziarono per poter essere ammessi ai corsi, dovranno essere inviati in congedo col grado di caporale al termine dei corsi.

21. — Nella matricola dei riprovati in più di due materie agli esami per la nomina ad aspirante ufficiale dovrà essere inscritta la seguente variazione:

« Assegnato al . . . . . per completarvi i suoi obblighi di servizio militare col grado di caporale - o di sergente - (per quelli che li hanno ancora da compiere), siccome riprovato negli esami per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento, lì . . . . . oppure: inviato in congedo, siccome riprovato negli esami per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento ».

Promozione a sottotenente di complemento.

22. — Trascorsi 60 giorni del servizio di aspirante ufficiale, le commissioni d'avanzamento dei corpi dovranno pronunziarsi sulla idoneità di ogni aspirante al grado di sottotenente, riferendone, quindi, d'urgenza, al ministero.

Il grado di sottotenente sarà conferito con decreto Reale, al termine del terzo mese.

I non idonei al grado di sottotenente di complemento saranno trasferiti ad altro corpo, per compiervi, col grado di aspirante, i rispettivi obblighi di ferma.

Esami di riparazione.

23. — Gli allievi, riprovati in non più di due materie di esame per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento, saranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione, che avranno luogo nella seconda quindicina del mese di ottobre.

Detti allievi saranno inviati, al termine dei corsi, in congedo illimitato provvisorio, con l'obbligo di ripresentarsi alle rispettive scuole nell'epoca dianzi indicata.

Quelli di essi che conseguiranno l'idoneità, presteranno il servizio da aspirante ufficiale di complemento a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno sostenuto gli esami di riparazione.

24. — Per gli allievi che non superino gli esami di riparazione, i comandi delle scuole provvederanno analogamente a quanto è stabilito ai precedenti numeri 19, 20 e 21 per i riprovati in più di due materie negli esami di 1ª sessione.

25. — Gli allievi, i quali, per motivi di forza maggiore, non abbiamo sostenuto, o non abbiano potuto completare, gli esami alla fine dei corsi, ove non ostino altri motivi, saranno ammessi dai competenti comandi di corpo d'armata a sostenere gli esami stessi nella prima quindicina del mese di ottobre, insieme con i riprovati della 1ª sessione.

Disposizioni varie.

26. — Durante la licenza di fine corso, nell'attesa della nomina ad aspirante ufficiale di complemento, gli allievi continueranno ad essere considerati effettivi alle scuole.

Nel periodo di tempo compreso fra la nomina suddetta e l'inizio del servizio, gli aspiranti ufficiali di complemento saranno considerati effettivi all'ente al quale verranno assegnati all'atto della nomina, purchè essi abbiano ottenuto di partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina stessa.

Gli aspiranti ufficiali, invece, che inizieranno il loro servizio in altro periodo di tempo, fino alla loro presentazione all'ente cui sono stati assegnati all'atto della nomina, saranno considerati effettivi ai distretti di residenza.

27. — Per essere nominati sottotenenti di complemento, gli allievi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dal titolo II del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929 (circolare 270 del *giornale militare* 1929), quale è stato modificato dalla legge n. 353, del 24 marzo 1932 (circolare n. 210 del *giornale militare* del 1932).

28. — Rispetto agli obblighi di servizio, sono da distinguere:

a) aspiranti con ferma ordinaria oppure assegnati a ferma minore di 1° grado, od ascritti a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita non inferiore agli 8 mesi, i quali hanno anzitutto l'obbligo di seguire i corsi per tutta la loro durata.

Inoltre, quelli con ferma ordinaria hanno l'obbligo di prestare servizio, per i primi tre mesi, col grado di aspirante ufficiale, e, ulteriormente, col grado di sottotenente, fino al compimento della ferma di 18 mesi.

Per chi abbia in precedenza compiuto tale ferma il servizio da aspirante ufficiale non potrà, ad ogni modo, essere inferiore a tre mesi.

I militari assegnati a ferma minore di 1° grado completeranno i loro obblighi di servizio, per i primi tre mesi, col grado di aspirante ufficiale, e per il tempo restante, col grado di sottotenente.

Quelli ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita non inferiore agli 8 mesi, completeranno i rispettivi obblighi di servizio col grado di aspirante ufficiale, per un tempo, però, in nessun caso inferiore a tre mesi;

b) aspiranti assegnati a ferma minore di 2° e 3° grado, od a ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita inferiore agli 8 mesi, od a ferma minima.

Questi non sono tenuti a seguire i corsi del corpo sanitario e di quello veterinario. E pertanto vi saranno ammessi, soltanto se si obblighino a frequentare per intero uno di detti corsi (in relazione al titolo di studio posseduto), come pure a prestare servizio da aspirante ufficiale per un tempo non inferiore a tre mesi.

29. — Per gli allievi ufficiali, che, dopo conseguita l'idoneità al grado di aspirante ufficiale, siano inviati in licenza di convalescenza, il compimento del servizio dovrà essere procrastinato al termine della licenza, purchè la commissione d'avanzamento li ritenga tuttora idonei alla nomina ad aspirante ufficiale.

30. — I comandi di corpo cureranno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti, affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto, a loro volta, cureranno senza indugio la pubblicazione del manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare, che sarà stampato a cura del ministero e spedito in congruo numero di esemplari a ciascun comando di distretto, e ne daranno comunicazione ai giornali locali ed alle università del Regno.

Per tutto quanto non è diversamente indicato nella presente circolare devono applicarsi le disposizioni relative ai corsi allievi ufficiali di complemento normali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.

1. — Il 20 gennaio 1935 saranno iniziati, presso la scuola di applicazione di sanità militare, in Firenze, appositi corsi allievi ufficiali medici di complemento ed allievi ufficiali chimico-farmacisti di complemento.

Alla stessa data del 20 gennaio 1935 sarà iniziato altro corso presso la scuola di applicazione di cavalleria, in Pinerolo, per allievi ufficiali veterinari di complemento.

2. — Gli aspiranti al corso per allievi ufficiali medici debbono essere muniti della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Gli aspiranti al corso per allievi ufficiali chimico-farmacisti debbono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in chimica e farmacia;
b) laurea in chimica e diploma in farmacia;
c) laurea in farmacia;
d) diploma in farmacia;

nonchè del rispettivo diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Infine gli aspiranti allievi ufficiali veterinari devono essere muniti della laurea in zooiatria e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Possono, tuttavia, essere ammessi ai corsi di cui ai comma precedenti anche gli aspiranti muniti di uno dei sopraelencati titoli di studio i quali non abbiano sostenuto, o non abbiano superato, l'esame di abilitazione professionale. Questi ultimi, però, (tranne gli aspiranti alla nomina a sottotenente veterinario di complemento) dovranno produrre un certificato, dal quale risultino i voti riportati negli esami universitari.

3. — Ai detti corsi potranno essere ammessi i giovani, che, essendo in possesso degli altri requisiti voluti, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) militari in congedo, che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva, per essere stati ammessi a ritardo del servizio, come studenti universitari, o per altra causa;

b) militari attualmente in servizio alle armi;

c) militari e graduati, compresi i sottufficiali, i quali si trovino in congedo illimitato, per avere compiuto la ferma loro spettante e chiedano la riammissione in servizio;

d) militari assegnati a ferma minore di 1°, 2° e 3° grado, od ascritti a ferma riducibile ed a ferma minima e militari ai quali sia stato solo riconosciuto il titolo a tali ferme, con l'avvertenza che quelli assegnati a ferma minore di 2° e 3° grado, od ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita inferiore agli 8 mesi, ed a ferma minima, e quelli cui sia stato riconosciuto solo il titolo a tali ferme, debbono obbligarsi a frequentare l'intero corso ed a prestare servizio da ufficiale nella misura indicata nel successivo n. 8;

e) gli inscritti di leva stati riformati o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, i quali, essendo cessata la causa della riforma, o della rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario, con la ferma di due anni, da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente.

I riformati non dovranno avere superato il 26° anno di età il 20 gennaio 1935;

f) gli inscritti stati riconosciuti idonei ai soli servizi sedentari, purchè in visita collegiale, cui dovranno essere sottoposti, vengano riconosciuti idonei al servizio militare incondizionato. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data di inizio dei corsi.

Non saranno ammessi ai corsi quei militari in congedo, che, compiendo il 40° anno di età prima della fine dei corsi stessi, non si troverebbero più in condizione, per ragioni di età, di conseguire la nomina a sottotenente.

Coloro che rivestano, eventualmente, un grado, dovranno rinunciarvi all'atto dell'ammissione al corso.

4. — Le domande per frequentare i detti corsi, da compilarsi su carta da bollo da lire 3, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo veterinario.

Esse dovranno essere presentate al distretto di leva o di residenza, dai militari in congedo, nonchè dai riformati e rivedibili, e al comando del rispettivo corpo, dai militari alle armi.

Alle domande stesse, oltre il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, dovranno unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente manifesto;

b) estratto dell'atto di nascita, che, secondo è prescritto dal R. decreto n. 1101, del 25 agosto 1932, deve intendersi il riassunto dell'atto originale di nascita;

c) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal podestà (o dalla persona all'uopo delegata) del comune, in cui

l'aspirante ha risieduto negli ultimi 12 mesi, anch'essa di data non anteriore a tre mesi da quella del presente manifesto. Tale documento deve essere vistato, per conferma, dal prefetto;

d) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza dell'aspirante (o dalla persona all'uopo delegata), oppure dall'autorità diplomatica o consolare, se l'aspirante sia residente all'estero. Anche questo certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente manifesto, e non può essere sostituito con altri ritenuti analoghi (atto notorio, ecc.);

e) foglio di congedo illimitato, per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre la dichiarazione di riforma, o di rivedibilità.

5. — I militari attualmente alle armi, i quali presentino domanda di ammissione, ove siano giudicati ammissibili, saranno subito inviati in congedo illimitato provvisorio sino alla data dell'inizio dei corsi.

6. — Le domande, di cui al precedente n. 4, dovranno essere presentate non oltre il 22 dicembre 1934.

Coloro che alla data stessa non abbiano ancora conseguito la laurea, o il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, potranno essere ammessi ugualmente ai corsi, con riserva di produrre i detti titoli di studio. Però la laurea, e per i diplomati in farmacia il relativo diploma, dovranno essere prodotti non più tardi del 20 gennaio 1935.

Saranno revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani, che nel termine suindicato non presentino gli ora detti titoli di studio.

A tutti gli aspiranti compresi nel secondo comma del presente numero, il comando del corpo d'armata di Firenze, o di Torino, farà pervenire d'urgenza un certificato in carta libera, da cui risulti la loro ammissione condizionata al corso allievi ufficiali. Tale documento presentato dagli interessati alla segreteria della rispettiva università, servirà a dar loro la precedenza negli esami, in modo che per la prescritta data possano presentarsi alle armi.

7. — I corsi avranno la durata di 5 mesi. Alla fine dei corsi stessi, gli allievi dichiarati idonei negli esami ad aspirante ufficiale di complemento, muniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, saranno inviati in licenza, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a tale grado e della chiamata, per prestare servizio in un corpo.

Gli idonei, invece, non muniti di tale diploma, saranno inviati in congedo illimitato provvisorio, con l'avvertenza che la loro nomina a sottotenente di complemento nelle rispettive specialità sarà subordinata al conseguimento del diploma stesso nella sessione di esame immediatamente successiva al termine dei relativi corsi.

Coloro che non conseguiranno nel termine suddetto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale e debbano ancora completare la ferma loro spettante, saranno richiamati alle armi ed assegnati — col grado precedentemente acquisito di aspirante uffi-

ciale di complemento — ad una compagnia di sanità o ad un reggimento di cavalleria, analogamente a quanto è disposto nel comma 4° del seguente n. 9.

8. — I promossi aspiranti ufficiali di complemento, con ferma ordinaria, hanno l'obbligo di prestare servizio, per i primi tre mesi, col citato grado, ed ulteriormente, ossia fino al compimento della ferma di 18 mesi, col grado di sottotenente.

Per chi abbia in precedenza compiuto tale ferma, il servizio da aspirante ufficiale non potrà, ad ogni modo, essere inferiore a tre mesi.

Quelli con ferma minore di 1° grado completeranno i loro obblighi di servizio, per i primi tre mesi, col grado di aspirante ufficiale, e, per il tempo restante, col grado di sottotenente.

Quelli ascritti a ferma riducibile, la cui durata sia stata stabilita non inferiore agli 8 mesi, completeranno i rispettivi obblighi di servizio col grado di aspirante ufficiale, per un tempo però, in nessun caso inferiore a tre mesi.

Trattamento uguale a questi ultimi avranno quelli assegnati a ferma minore di 2° e 3° grado, od ferma riducibile la cui durata sia stata stabilita inferiore agli 8 mesi, od a ferma minima, che abbiano rilasciato apposita dichiarazione a senso del n. 28, lett. *b*), della circolare sui corsi dei corpi sanitario e veterinario.

9. — Gli allievi, che non possano fruire della compensazione, o che, comunque siano stati riprovati in non più di due materie d'esame per la nomina ad aspirante ufficiale di complemento, saranno ammessi a sostenere gli esami di riparazione, che avranno luogo nella seconda quindicina del mese di ottobre.

Detti allievi saranno inviati, al termine dei corsi, in congedo illimitato provvisorio, con l'obbligo di ripresentarsi alle rispettive scuole nell'epoca dianzi indicata.

Quelli di essi, che conseguiranno l'idoneità, presteranno il servizio da aspirante ufficiale di complemento a partire dal 1° gennaio 1936.

Gli allievi caduti in più di due materie e quelli che non conseguono l'idoneità negli esami di seconda sessione, possono essere dichiarati idonei al grado di sergente dalle commissioni d'avanzamento, se, a giudizio delle medesime, abbiano dimostrato di possedere quel complesso di qualità militari, che si richiedono per le funzioni inerenti al grado di sottufficiale. Essi verranno assegnati, col grado di sergente, alla compagnia di sanità cui fornisce reclute il rispettivo distretto di leva, per ultimarvi i loro obblighi di servizio, se provenienti dal corpo sanitario, e, se provenienti dal corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria cui fornisce reclute il proprio distretto, per rimanervi comandati all'infermeria cavalli.

Qualora, invece, non concorrano a favore degli allievi le condizioni su enunciate, essi dovranno completare presso gli enti indicati al comma precedente i rispettivi obblighi di servizio, col grado di caporale.

10. — Gli allievi, che abbiano dovuto interrompere i corsi per motivi di salute, o per altri motivi pure di forza maggiore, potranno

chiedere ai competenti comandi di corpo d'armata di essere lasciati in congedo illimitato provvisorio per poter ripetere i corsi nell'anno successivo, sempre che — s'intende — non abbiano già superato il 26° anno di età.

11. — Per maggiori particolari gli aspiranti potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto, la circolare del *giornale militare*, relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario, come pure quella sui corsi normali per armi combattenti.

Roma, li 22 novembre 1934 - Anno XIII

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 906. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per autocarri Ceirano 50 C, durante l'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 22 novembre 1934 - Anno XIII.

È stato stipulato, con decorrenza dal 1° novembre 1934 e per la durata dell'esercizio finanziario 1934-1935 un contratto con la società ligure piemontese automobili « Spa » di Torino, per la fornitura, a quantità indeterminata, delle parti di ricambio per autocarri Ceirano 50 *C*, occorrenti agli enti del R. esercito.

Modalità di prelevamento e depositi.

Il prelevamento dei materiali sarà effettuato osservando le norme impartite con la circolare n. 515 del *giornale militare* 1932, e le richieste saranno rivolte esclusivamente al deposito della Spa in Torino - Corso Ferrucci, 112-122 - per il quale soltanto la ditta è impegnata. Qualora, però, vi sia disponibilità di materiale Ceirano presso le filiali (Fiat) Spa di Milano, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Cagliari, gli enti potranno prelevare i materiali stessi presso tali filiali, ma senza alcun impegno per la ditta.

Per detti prelevamenti saranno seguite le stesse modalità stabilite per il deposito di Torino.

Termini di tempo per la consegna.

I materiali saranno consegnati presso il deposito di Torino, e spediti per ferrovia, entro i seguenti termini di tempo dalla ricezione della richiesta di prelevamento:

1) per tutti i materiali compresi nell'allegato annesso, entro 24 ore, sino all'esaurimento della dotazione, predisposta per un fabbisogno di 2 chassis. Per la ricostituzione di tale dotazione la ditta ha 10 giorni di tempo. Per i materiali di cui il deposito di Torino sia sprovvisto all'atto della richiesta di prelevamento, perchè in corso la ricostituzione della dotazione, si dovrà tener conto, nella consegna, del tempo concesso alla ditta per il rifornimento;

2) per tutti i materiali che non possono essere prelevati nelle 24 ore, perchè non compresi nel citato elenco, o perchè in quantità superiore a quella indicata nell'elenco stesso, la consegna dovrà avvenire entro i termini di tempo e con le limitazioni risultanti dallo specchio che segue:

Importo dei materiali compresi nella richiesta di prelevamento, calcolato in base alla tariffa in vigore	Termini di consegna	Quantitativi di parti uguali che possono essere richiesti
Fino a L. 5.000	30 giorni	Fabbisogno .... per 5 chassis
Da L. 5.001 a L. 20.000	60 »	» » 10 »
» » 20.001 » » 50.000	80 »	» » 20 »
» » 50.001 » » 75.000	120 »	» » 30 »
» » 75.001 » » 100.000	150 »	» » 50 »

Fermo restando quanto è stabilito per i materiali compresi nell'allegato annesso, e per le sole richieste presentate da enti che risiedono nelle isole, i termini di consegna di cui sopra debbono essere aumentati di otto giorni.

Penalità per ritardata consegna - Collaudo e rifiuto del materiale.

Valgono le disposizioni impartite con la circolare n. 515 del *giornale militare* 1932, con la variante che, per l'applicazione della penalità si dovrà tener conto solo della decade compiuta.

Prezzi.

I materiali saranno forniti ai prezzi unitari indicati nella tariffa commerciale della ditta, vigente alla data di presentazione della richiesta di prelevamento, con lo sconto del 9%.

Tutti i prezzi si intendono per merce resa franca di porto ed imballaggio alla stazione ferroviaria della località ove ha sede il corpo richiedente.

Il trasporto verrà fatto a piccola velocità; soltanto in casi eccezionali, e per parti di non rilevante entità, potrà richiedersi la spedizione a grande velocità.

Restano esclusi i mezzi di trasporto rapidi (bagaglio, corriere, ecc.) che, se richiesti, dovranno essere pagati a parte.

Pagamento delle fatture.

Sarà effettuato con le norme riportate nella citata circolare 515 del *giornale militare* 1932, avvertendo che:

a) per le fatture di importo non superiore a L. 20.000, il pagamento dovrà farsi con assegno di conto corrente postale, intestato alla società ligure piemontese automobili « Spa », di Torino;

b) per le fatture di importo superiore alle L. 20.000, gli ordinativi di pagamento — da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata — debbono essere tratti sulla sezione di R. tesoreria di Torino a favore della citata società, con quietanza di uno dei seguenti signori e nella qualifica indicata a fianco di ciascuno:

Ing. Giuseppe MASCARUCCI fu Fedoro, direttore della società S.P.A.

Rag. Camillo GHIGLIONE di Felice, procuratore.

Sig.na Caterina LOCATI fu Massimiliano, procuratore.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Elenco delle parti di ricambio dell'autocarro Ceirano 50 C, di cui il deposito della ditta S.P.A., in Torino, deve essere provvisto per consegna entro 24 ore dalla richiesta e nei limiti previsti.

Rubinetti sfogo gas e acqua
Guarniture teste cilindri e basamenti
Anelli per pistoni
Perni per pistoni
Valvole
Molle per dette
Punterie complete e sciolte
Bronzine per albero a gomiti (banco)
Bronzine per bielle
Bielle
Boccole per dette
Ingranaggi elastici distribuzione
Giranti pompa acqua
Alberini pompa acqua
Pompe olio
Manovelle avviamento
Ceppi per freni sulle ruote e sul cambio
Boccole per giunto cardanico
Pignoni differenziale conici
Corone coniche
Volanti comando guida
Perni per fusi a snodo.
Boccole per fusi a snodo.
Molle anteriori e posteriori
Cuscinetti per molle
Ganci ferma cofano
Guerniture varie
Molle richiamo pedali
Planetari
Satelliti
Stantuffi motore
Corpo ventilatore

N. 907. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 novembre 1934 – Anno XIII.

1. — Con riferimento all'ultimo comma della circolare 218 dal *giornale militare* 1924, il 9 gennaio 1935-XIII, avrà inizio, presso il laboratorio batteriologico di veterinaria militare in Roma, il corso d'integrazione per ufficiali veterinari.

Detto corso avrà la durata di mesi quattro e si svolgerà secondo le norme ed il programma d'insegnamento indicati in detta circolare.

2. — Frequenteranno detto corso i seguenti ufficiali veterinari:

Tenente LUNARDONI Arnaldo, comando della divisione di fanteria del Brennero (per il presidio di Bressanone).

» LACCHI Michele, 1° reggimento artiglieria di divisione di fanteria.

Essi si presenteranno al ministero della guerra, ufficio del capo servizio veterinario, il 9 gennaio 1935, alle ore 10.

Seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano, non oltre il 25 di ogni mese, al 13° reggimento artiglieria di divisione di fanteria, che amministra il laboratorio predetto.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 908. — SOTTUFFICIALI. — **Idoneità a nomina a capo – radiotelegrafista di sottufficiali di fanteria.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 novembre 1934 – Anno XIII.

1. I seguenti sottufficiali risultati idonei agli esami finali del corso per la nomina a capo-radiotelegrafista, indetto con la circolare n. 441 *giornale militare* 1933, sono nominati capi-radiotelegrafisti secondo l'ordine delle graduatorie stabilite per arma e specialità:

Sergente maggiore BASILISCHI Renato del 16 reggimento fanteria;

Sergente maggiore GALLUCCI Luigi del 28 reggimento fanteria.

2. Nella matricola di ciacun sottufficiale dovrà essere inscritta la seguente variazione:

« Riconosciuto idoneo negli esami finali del corso per la nomina a capo-radiotelegrafista, indetto con la circolare n. 441 del *giornale militare* 1933 e nominato capo-radiotelegrafista (circ. n. 908 del *giornale militare* 1934) . . . . . lì . . . . ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 31 ottobre 1934-XIII:

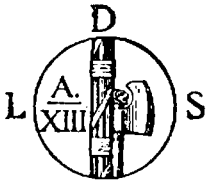
Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Cagliari	È ricostituito il comune di Abbasanta, la cui circoscrizione comprende i territori già pertinenti ai cessati comuni di Abbasanta, Norbello e Domusnovas Canales, aggregati col R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139 al comune di Ghilarza.	n. 1637 28 sett. 1934	245
Cosenza	Il comune di Spezzano della Sila è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Camigliatello in « Camigliatello-Bianchi ».	n. 1668 13 sett. 1934	250

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni emanate in calce alla dispensa del *giornale militare*, giusto quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 66, anno 1934, circolare 877:

A pagina 3802, 20ª riga, leggasi: maggiore RUGGERINI Guido (invece di Remo).



PREZZO L. 2 —

(7103181) Roma, 1934-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 69ª — 1934 – ANNO XIII — 30 NOVEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 909 – **18 aprile 1934** – Anno XII — COLONIE. — R. decreto n. 855. – Mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia . . . . . *Pag.* 3883

» **910 – 29 novembre 1934** – Anno XIII — COLONIE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 18 aprile 1934 n. 855 circa il mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia . . . . . » 3887

» **911 – 20 settembre 1934** – Anno XII — ISTRUZIONE PREMILITARE E POST-MILITARE. — R. decreto-legge n. 1862. – Istituzione della carica di ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione . . . . . » 3889

» **912 – 28 settembre 1934** – Anno XII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1820. – Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio . . . . . » 3891

» **913 – 18 ottobre 1934** – Anno XII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1858. – Modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 . . . . . » 3897

N. 914 - 4 novembre 1934 - Anno XIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che detta norme per la costituzione del « ruolo transitorio » per i servizi del comitato per la mobilitazione civile. . . . . *Par.* 3899

» 915 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dell'elmetto metallico 933 (*con una tavola di disegno*). . . . . » 3901

» 916 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — SERVIZIO TERRITORIALE. — Onori delle guardie. . . . . » 3903

PARTE SECONDA

N. 917 - 3 novembre 1934 - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra. . . . . *Pag.* 3905

» 918 - 18 novembre 1934 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Commissione speciale d'avanzamento di cui alla circolare n. 730 del *giornale militare* c. a. . » 3905

» 919 - 29 novembre 1934 — Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 3905

» 920 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato. . . . . » 3907

» 921 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . » 390

» 922 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Tenenti medici in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale . . . . . » 3907

N. 923 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — XXIV campionato militare ippico (2ª prova preolimpionica) aprile 1935-XIII . . . . . *Pag.* 3908

» 924 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali in congedo dei carabinieri reali . . » 3910

» 925 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ufficiali dell'arma di fanteria in S. P. E. ammessi ai corsi per la preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi. . . . . » 3914

» 926 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Dati tecnici sulle artiglierie del R. esercito - edizione 1934 . . . . . » 3915

» 927 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Variazioni di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito . . . . . » 3916

» 928 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli di gomma con foro per biciclette e di gomme semipneumatiche per auto, durante l'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . » 3917

» 929 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi, durante l'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . » 3920

» 930 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate. . . . . » 3921

» 931 - 29 novembre 1934 - Anno XIII — SERVIZIO SANITARIO. — Perfezionamento di ufficiali chimici-farmacisti in S. P. E. . . . . » 3923

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 3924

PARTE PRIMA

Circolare N. 909. — COLONIE. — **R. decreto n. 855. – Mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia.** — (Gabinetto). — 18 aprile 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 135, del 9 giugno 1934 – Anno XII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto gli ordinamenti dei Regi Corpi truppe coloniali della Libia e dell'Eritrea approvati rispettivamente con Regi decreti in data 3 settembre 1926, n. 1608, e 17 dicembre 1931, n. 1786, e le loro modificazioni successive;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2368, circa la facoltà dei governi coloniali di acquistare mobili per l'arredamento delle abitazioni degli impiegati civili, modificato con R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1926;

Considerata l'opportunità di ridurre il canone annuo stabilito dall'art. 1 del sopracitato R. decreto 1926, per l'uso del mobilio per l'arredamento degli alloggi non considerati di servizio, onde meglio adeguarlo alla presumibile durata media del mobilio stesso;

Considerata altresì l'opportunità di escludere dal disposto dell'art. 2 del ripetuto decreto il personale civile e militare con famiglia trasferito in Colonia d'autorità e di regolarizzare la questione del trasporto in Colonia delle masserizie, a carico dell'amministrazione, entro determinati limiti di peso;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il canone del 10 per cento sul valore d'inventario del mobilio ceduto in uso, indicato nel primo comma dell'art. 1 del R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1926, è ridotto al 5 %.

Delle mancanze e deterioramenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da naturale deperimento, accertate nelle restituzioni o in occasione di ricognizioni del mobilio risponderanno i funzionari civili e militari che lo hanno avuto in uso.

L'addebito per i mobili mancanti sarà commisurato, di regola, al valore d'inventario, ma potrà essere congruamente ridotto in relazione alla diminuzione del valore attribuibile ai mobili, a giudizio dell'amministrazione, per effetto dell'uso fattone.

Pei deterioramenti l'addebito dovrà corrispondere alla somma occorsa per la riparazione.

Art. 2.

All'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1926, sono aggiunti i seguenti comma:

È fatta eccezione per il personale civile e militare con famiglia trasferito in Colonia d'autorità, il quale potrà trasportare, a carico dell'amministrazione, il proprio mobilio nel limite di peso di quintali 20 per i funzionari civili e gli ufficiali, e di quintali 13, per i sottufficiali e militari di truppa, dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno.

« Coloro che lasceranno detto mobilio in deposito nella stessa sede di servizio nel Regno avranno diritto, a carico del bilancio coloniale, al rimborso delle spese di magazzinaggio debitamente comprovate e riferite agli indicati limiti di peso dei mobili entro l'importo massimo di L. 80 mensili, per i funzionari civili e gli ufficiali e di L. 50 mensili per i sottufficiali e militari di truppa.

« Con disposizione ministeriale saranno fissate le modalità per il rimborso di tali spese di magazzinaggio.

« All'atto del rimpatrio definitivo dalla colonia sarà dovuto al detto personale il rimborso delle spese di trasporto

del mobilio dal luogo in cui fu lasciato nel Regno alla nuova residenza di servizio e, per coloro che cessano dal servizio, al domicilio eletto ».

Art. 3.

I limiti di peso entro i quali è consentito al personale civile e militare trasferito in Colonia a domanda o d'autorità di trasportare le proprie masserizie (escluso il mobilio), dalla sede di servizio nel Regno a quella coloniale, sono i seguenti:

quintali 20 per i funzionari civili e gli ufficiali;

quintali 12 per i sottufficiali e militari di truppa.

All'atto del rimpatrio definitivo dalla colonia sarà dovuto il rimborso delle spese di trasporto delle masserizie di cui sopra dalla sede di servizio in colonia a quella di destinazione nel Regno, e, per coloro che cessano dal servizio, al domicilio eletto.

Qualora all'atto del rimpatrio non sia ancora conosciuta la nuova destinazione nel Regno competerà il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto delle masserizie dalla sede di servizio in colonia al comune dichiarato per fruire la licenza e da questo alla sede di servizio, seguendo la via più breve.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 2 hanno effetto dal 1° luglio 1933.

Art. 5.

Il R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1926, recante norme per l'arredamento degli alloggi non di servizio, con le modifiche apportate dal presente decreto, è applicabile a tutto il personale civile e militare qualunque sia la colonia di destinazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 348, *foglio* 16. — MANCINI.

N. 910. — COLONIE. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 18 aprile 1934 n. 855 circa il mobilio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti in colonia e autorizzati a condurvi la famiglia.** — (Gabinetto). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

Il ministero delle colonie ha determinato quanto segue:

Con l'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1926, fu stabilito che al personale civile e militare, comunque trasferito in colonia ed ammesso a fruire dell'uso dei mobili per l'arredamento di alloggi non considerati di servizio, non competeva alcun rimborso di spesa per eventuale trasporto o deposito del proprio mobilio alla sede prescelta nel Regno.

A tale norma, che ha avuto applicazione generale dal 1° luglio 1933, è stata stabilita un'eccezione, con l'art. 2 del R. decreto 18 aprile 1934, n. 855, in favore del solo personale civile e militare, con famiglia, trasferito in colonia d'autorità.

A detto personale è consentito di trasportare a carico dell'amministrazione coloniale, il proprio mobilio — entro determinati limiti di peso — dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno o di depositarlo nella stessa sede di servizio con diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio.

Tale rimborso è, però, subordinato alle seguenti condizioni:

a) deve riferirsi ad un quantitativo di mobili non superiore a quello consentito dall'articolo sopracitato (quintali 20 per i funzionari civili e per gli ufficiali; quintali 13 per i sottufficiali e militari di truppa);

b) non deve superare l'importo mensile di L. 80, per i funzionari civili e per gli ufficiali, e di L. 50 per i sottufficiali e militari di truppa.

Da quanto sopra consegue che, ove venisse effettuato il deposito di un quantitativo di mobilio superiore a quello massimo consentito — pur restando la spesa contenuta nel limite stabilito — non potrebbe farsi luogo al rimborso dell'intera spesa sostenuta e dimostrata, ma soltanto di una quota di essa corrispondente, proporzionalmente, alla quantità massima del mobilio depositabile a carico dell'amministrazione.

Per ciò che riguarda le spese di cui è ammesso il rimborso per il mobilio depositato, è da tener presente che esse debbono riferirsi esclusivamente al magazzinaggio dei mobili e, cioè, alla prestazione dei locali ed alla normale conservazione del mobilio stesso, esclusa ogni altra spesa accessoria al deposito, quale, ad esempio, quella di assicurazione.

Il deposito può aver luogo presso ditte che provvedano allo speciale servizio ed, eventualmente, anche presso privati.

Per ottenere il rimborso delle spese di cui trattasi, gli interessati debbono esibire periodicamente, all'amministrazione coloniale competente, regolari ricevute rilasciate dai depositari per i compensi riscossi e nelle quali risulti indicato anche il peso dei mobili.

Siccome, però, chi assume l'obbligo del magazzinaggio regola, di massima, il compenso dovutogli su altri elementi (numero, tipo e dimensioni dei mobili) e fa, quindi, risultare nell'atto di deposito l'inventario dei mobili e non il peso, alla mancanza di tale indicazione da parte del depositario si potrà supplire con dichiarazione rilasciata dal depositante, sotto la personale sua responsabilità, su ciascuna delle dette ricevute.

L'amministrazione si riserva la facoltà di accertare, qualora lo ritenga necessario, l'esattezza del peso così dichiarato, ponendo le relative spese a carico degli interessati.

Il diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio cessa dalla data di decorrenza del provvedimento di distacco nel Regno, per i personali civili, e da quella di cessazione di appartenenza al Regio Corpo per gli ufficiali e per i sottufficiali e militari di truppa.

Poichè le disposizioni dell'art. 2 del nuovo decreto hanno effetto dal 1° luglio 1933, dovranno a coloro che ne facciano richiesta, documentata nei modi avanti specificati, rimborsarsi le spese di magazzinaggio sostenute da tale data o quelle incontrate per i trasporti di mobilio ora consentiti, sempre che, si intende, essi siano stati trasferiti in colonia d'autorità.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 911. — ISTRUZIONE PREMILITARE E POST-MILITARE. — **R. decreto-legge n. 1862 – Istituzione della carica di ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione.** — (Gabinetto). — 20 settembre 1934 – Anno XII. (*Gazzetta ufficiale* n. 276, del 24 novembre 1934 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1450, che provvede all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla istituzione della carica di ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione, e di determinare le prerogative del detto ispettore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita, dal 1° ottobre 1934-XII, la carica di ispettore capo per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione.

Essa è conferita ad un generale di corpo d'armata o comandante designato d'armata, il quale conserva tutte le prerogative inerenti al grado e alla carica. Se comandante designato d'armata fa parte come membro effettivo della Commissione centrale d'avanzamento di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 1934, n. 899.

L'ufficiale generale, al quale è conferita la carica suddetta, continua a far parte del proprio ruolo organico.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° ottobre 1934-XII, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 141. — MANCINI.

N. 912. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1820. – Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.** — (Gabinetto; Direzione generale personale ufficiali). — 28 settembre 1934 - Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 271, del 19 novembre 1934 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza ed il personale della M.V.S.N. e sue specialità che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti.

Art. 2.

Il distintivo d'argento porterà la scritta « Mutilato in servizio » e sarà conforme al modello che, col presente decreto, verrà depositato negli Archivi di Stato.

Art. 3.

Il distintivo d'onore di cui trattasi senza alcun nastro, è portato al lato sinistro del petto.

Art. 4.

Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal competente Ministro o comandante generale.

Art. 5.

Il distintivo d'onore sarà dato gratuitamente a spese della Amministrazione subito dopo l'autorizzazione.

Art. 6.

Per coloro che siano deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio nelle circostanze di cui all'art. 1 è istituito analogo distintivo d'onore con la scritta « Alla memoria » al posto di quella « Mutilato in servizio ».

Art. 7.

Del distintivo d'onore concesso a norma del precedente articolo 6 potranno fregiarsi la vedova del decorato, oppure, in mancanza di essa e successivamente nell'ordine elencato:

a) l'orfano primogenito fino agli anni 21 compiuti;

b) il genitore;

c) la genitrice.

Art. 8.

Al distintivo d'onore di cui trattasi sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453.

Art. 9.

I militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza ed il personale della M.V.S.N. e sue specialità che abbiano riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra,

ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari, senza che per altro abbiano dato luogo alla concessione del distintivo di onore per i mutilati di cui ai precedenti articoli, potranno essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello che col presente decreto verrà depositato negli Archivi di Stato.

Art. 10.

Il distintivo di onore di cui all'articolo precedente potrà essere concesso più volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni furono riportate.

Art. 11.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni saranno dettate le norme per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA — ACERBO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 91. — MANCINI.

Distintivo di onore ai mutilati per causa di servizio.



Dimensioni: 15 mm. × 19 mm.

Distintivo di onore ai deceduti per causa di servizio.



Dimensioni: 15 mm. × 19 mm.

Distintivo ai feriti per causa di servizio.

Distintivo per ferito
(In argento)



Dimensioni: 50 mm. × 5 mm.



N. 913. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 1858 – Modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.** — (Gabinetto; Direzione generale servizi amministrativi). — 18 ottobre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 276, del 24 novembre 1934 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni relative al trattamento spettante ai marescialli in aspettativa per infermità dipendenti da cause di servizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera *c*), 2° comma, dell'art. 86 del testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, è modificata come appresso:

c) a non più della metà e a non meno di un terzo ai marescialli in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, secondo verrà determinato nel decreto di collocamento in aspettativa ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 93 del suddetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai marescialli, che sono collocati in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, l'indennità militare, stabilita dalle tabelle II e V annesse al presente decreto è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio ».

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° dicembre 1934, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 97. — MANCINI.

N. 914. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che detta norme per la costituzione del « ruolo transitorio » per i servizi del comitato per la mobilitazione civile.** — (Gabinetto - Direzione generale personale ufficiali). — 4 novembre 1934 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Visto l'art. 50 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, numero 1723, sull'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del R. esercito;

Decreta:

Art. 1.

Al « Ruolo Transitorio » per i servizi del comitato per la mobilitazione civile previsto dall'art. 50 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, potranno essere ascritti esclusivamente ufficiali che, alla data del 2 luglio 1934-XII, appartengono, od abbiano già appartenuto, a servizi dipendenti dal comitato per la mobilitazione civile, con una permanenza non inferiore ai due anni compiuti per i gradi di tenente colonnello e di colonnello, e di almeno dieci mesi per i gradi di capitano o maggiore; e che, per attitudine dimostrata, siano a ciò designati dal presidente del comitato per la mobilitazione civile.

Art. 2.

Il presidente del comitato per la mobilitazione civile invita direttamente ciascuno degli ufficiali designati a dichiarare se gradisce l'ammissione nel ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile.

Art. 3.

Ricevute le dichiarazioni di adesione il Presidente del comitato per la mobilitazione civile propone al Ministro per la guerra gli ufficiali da lui designati e che hanno accettato l'assegnazione al ruolo transitorio.

Art. 4.

Sulla base delle proposte suddette il Ministro della guerra decide insindacabilmente quali ufficiali debbano essere assegnati al ruolo transitorio e ne effettua l'ammissione sotto la data del 2 luglio 1934-XII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 4 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro delle finanze: GUIDO JUNG.

p. *Il Ministro della guerra*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1934 - *Anno XIII Guerra, registro n.* 28, *foglio n.* 95. — CAVALLARI.

N. 915. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione dell'elmetto metallico 933** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale artiglieria). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

Il ministero è venuto nella determinazione di sostituire il vecchio elmetto metallico finora in servizio, con altro, nuovo tipo, esteticamente diverso e di maggiore efficienza protettiva, il quale verrà inventariato come segue:

Categoria	Numero categorico	Denominazione del materiale	Unità di misura	Prezzo (L.)
VI	3203	Elmetto mod. 933	1	35

L'elmetto nuovo tipo si compone di un casco in acciaio speciale, termicamente trattato, e di una cuffia interna fissata al primo a mezzo di tre copiglie a bottone.

La cuffia interna, a sua volta è costituita da:

— una armatura elastica in acciaio;
— un feltro di guarnitura;
— una guarnitura in pelle di capra;
— un lacciuolo anche in pelle di capra;
— un soggolo in pelle di vacchetta, di colore grigio-verde.

Casco ed armatura interna sono verniciati con una vernice speciale grigio-verde.

L'elmetto metallico mod. 933 viene allestito in tre taglie; ciascuna taglia corrisponde ad un casco di dimensioni proprie (vedi schizzo allegato), ma può portare cuffie interne di misura diversa, come figura nello specchietto seguente (vedi anche schizzo allegato):

Taglia		Misura del perimetro interno della cuffia
I (grande)	cm.	61 - 60 - 59
II (media)	»	58 - 57
III (piccola)	»	56 - 55

L'indicazione della misura del perimetro interno è perforata sul fianco destro della cuffia; la taglia si desume procedendo come è indicato nello schizzo annesso.

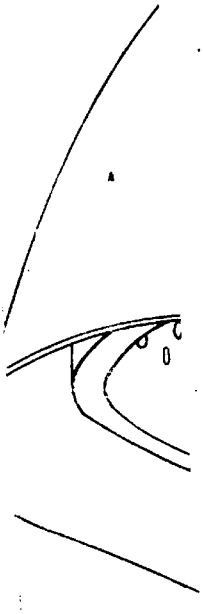
I caschi portano punzonato sulla parte interna del bordo posteriore, una lettera ed un numero: la lettera serve per individuare la ditta costruttrice, il numero precisa il lotto di fabbricazione al quale il casco appartiene.

Le cuffie destinate ad una determinata taglia di elmetti sono tutte intercambiali fra loro; cosicchè riesce possibile conservare l'elmetto anche con la cuffia separata dal casco, come dovrà praticarsi nei magazzini di mobilitazione.

Si richiamano gli enti interessati alla osservanza di quanto venne prescritto con la circolare n. 111 del *Foglio di Ordini* di questo ministero (Gabinetto) dispensa 7ª, in data 11 giugno 1934-XII, circa il divieto assoluto di eseguire applicazioni di fregi o distintivi, mediante perforazioni o saldature del casco. Analogamente e sempre allo scopo di non ridurne l'efficienza protettiva, è vietato riscaldare in qualsiasi modo l'elmetto.

Per quanto riguarda i fregi valgono le prescrizioni contenute nella circolare 678 del *giornale militare* 1933-XI.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

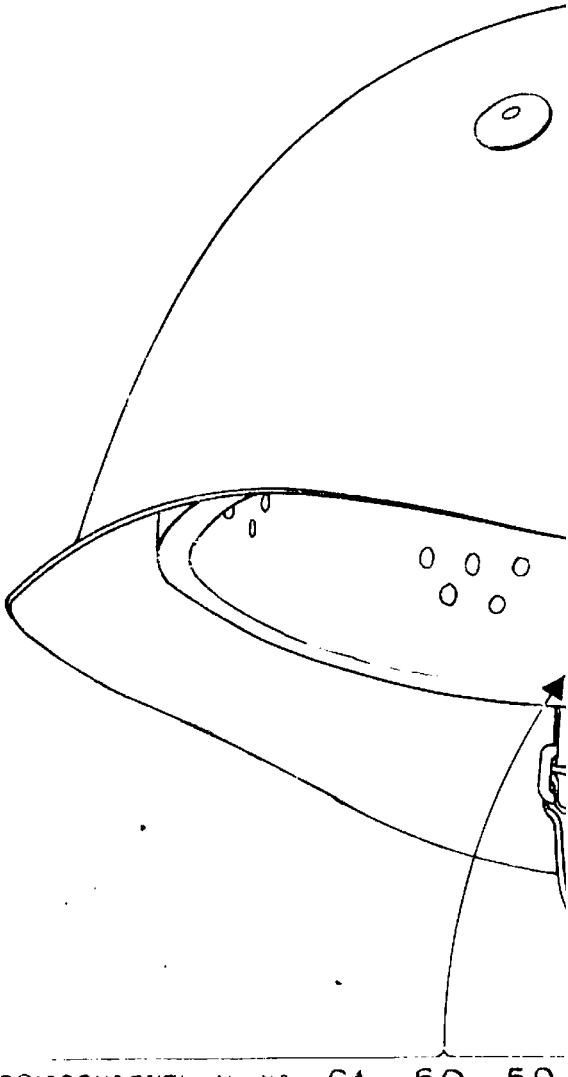


VDENTI AL N

" N

N

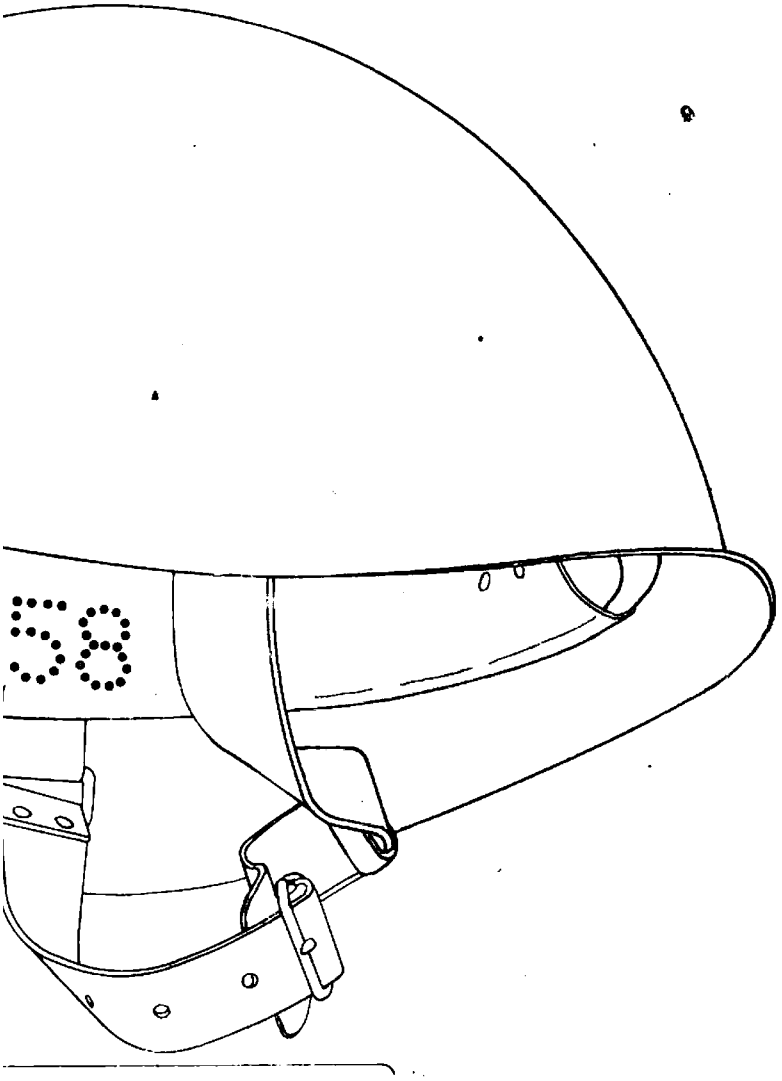




GLI SVILUPPI CORRISPONDENTI AL Nº 61 - 60 - 59

" " " " Nº 58 - 57

" " " Nº 56 - 55



SONO DI PRIMA TAGLIA

" " SECONDA TAGLIA

" " TERZA TAGLIA

N. 916. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Onori delle guardie. — (Gabinetto). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

Con riserva di apportare le conseguenti aggiunte e varianti al « Regolamento sul servizio territoriale », resta stabilito che gli onori, prescritti dal primo alinea del n. 374 del predetto regolamento, vanno resi al passaggio degli indicati simboli e persone dinanzi al corpo di guardia, quando essi siano attesi o vengano riconosciuti in tempo dalla sentinella che deve dare l'« all'armi ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 917. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 novembre 1934 - Anno XIII.

Al generale di brigata in servizio permanente effettivo CANALE Antero, incaricato delle funzioni di capo dell'ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa, è confermata la delega di firma « PEL MINISTRO » conferitagli col decreto ministeriale 1° settembre 1934-XII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 918. — AVANZAMENTO. — **Commissione speciale d'avanzamento di cui alla circolare n. 730 del *giornale militare* c. a.** — (Gabinetto - Ufficio generali). — 18 novembre 1934 - Anno XIII.

Il generale di divisione nella riserva BALDINI Alberto continua a far parte della commissione speciale d'avanzamento di cui agli articoli 7 e 11 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

Sono disponibili nel ruolo del personale d'ordine della Corte dei conti, 2 posti di applicato spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministra-

zioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre il 26 dicembre 1934, apposita domanda, su carta da bollo da L. 5.

Le domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre 8 giorni dalla data di presentazione, trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato in carta da bollo da L. 3, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale; e se sottufficiale, dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego suindicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. —, **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — Ragioneria centrale). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero della marina con atto 6 novembre 1934, n. 21475, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta Luigi ARPE di Bottagna (La Spezia).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 921. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero dei lavori pubblici, con atto del 5 novembre 1934, n. 9128, ha revocato il provvedimento in data 3 giugno 1929, n. 3494/2, col quale escluse la impresa ing. ROMEO Francesco fu Giuseppe da Reggio Calabria, dal fare offerte per contratti con lo Stato.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 922. — AVANZAMENTO. — **Tenenti medici in S. P. E. che hanno superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

Con riferimento alla circolare 734 *giornale militare* 1934, si comunicano i nomi dei tenenti medici in s. p. e. che hanno sostenuto, con esito favorevole, gli esami per l'avanzamento a scelta speciale:

COLOZZA Giovanni
ACCARDI Antonino

IMPALLOMENI Rosario
CARERJ Leonardo
D'ATTILIO Evandro

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 923. — CONCORSI E GARE. — **XXIV campionato militare ippico (2ª prova preolimpionica) aprile 1935-XIII.** — (Ispettorato truppe celeri). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

1. Nell'aprile 1935-XIII avrà luogo in Roma il XXIV campionato militare ippico con carattere di prova preolimpionica, in vista della partecipazione italiana alle olimpiadi 1936.

2. La competizione si svolgerà in tre prove, da effettuarsi in tre giorni successivi, come appresso:

Prova di addestramento. — Presentazione del cavallo in maneggio o all'aperto in un rettangolo chiuso delle dimensioni di m. 60 × 20 circa. Durata della presentazione: 8 minuti, durante i quali il concorrente dovrà eseguire tutti gli esercizi stabiliti per la stessa prova delle categorie militari 1935.

Prova di fondo. — Comprenderà:

a) 7 km. su strada, alla velocità di 240 metri al minuto primo;

b) una corsa ad ostacoli di m. 3000, alla velocità minima di m. 600 al minuto primo;

c) 15 km. su strada, alla velocità di 240 metri al minuto primo;

d) una corsa attraverso campagna di m. 8000, alla velocità di 450 metri al minuto primo.

Prova di ostacoli. — Consisterà in un percorso di 1000 metri circa, con 12 ostacoli dell'altezza minima di m. 1,10, da compiersi alla velocità di 375 metri al minuto primo.

Peso minimo per le tre prove kg. 72.

La classifica verrà stabilita sulla base delle norme che regolano la prova di « concorso completo » delle olimpiadi.

3. Alla competizione potranno concorrere gli ufficiali delle forze armate dello Stato in s. p. e. e quelli di complemento in servizio nell'epoca in cui avrà luogo la gara, gli ufficiali in congedo, i G. R. e comunque i civili che lo desiderino.

Potranno essere iscritti alla gara i cavalli di proprietà, quelli di carica (per gli ufficiali in s. p. e.) e i cavalli di truppa in consegna agli ufficiali aventi diritto, sempre quando rispondano ai requisiti di cui al n. 3 dell'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria ».

Agli ufficiali dei CC. RR. e di artiglieria che, per effetto della circolare 442 *giornale militare* c. a., hanno diritto ad una sola razione foraggio è consentito di partecipare alla competizione con cavalli di truppa, purchè dati loro regolarmente in consegna dal 1° gennaio 1935.

4. I concorrenti verranno divisi in due categorie:

ufficiali montati su cavalli di proprietà; ufficiali montati su cavalli appartenenti allo Stato.

Le prove saranno identiche.

Il titolo di campione e la coppa CAPRILLI verranno assegnati al primo assoluto, indipendentemente dalla categoria.

5. Le iscrizioni saranno fatte:

dai comandanti di reggimento o capi servizio per gli ufficiali del R. esercito;

dal comando generale della M.V.S.N. per gli ufficiali dipendenti;

dall'U.N.I.R.E. per gli ufficiali di complemento in congedo, per i G. R. e i civili;

analogamente si regoleranno gli ufficiali delle altre forze armate.

6. La gara sarà dotata dei seguenti premi:

coppa del campionato;
premi d'onore;
premi ordinari;
premi ricordo.

Per l'assegnazione definitiva della coppa CAPRILLI varranno le disposizioni contenute nel paragrafo 18 della circolare n. 632 del *giornale militare* 1929-VIII.

7. Il programma particolareggiato della gara sarà pubblicato entro la prima quindicina del mese di febbraio 1935-XIII a cura dell'ispettorato delle truppe celeri.

8. Per quanto riflette le disposizioni amministrative si osserveranno le norme contenute nell'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria ».

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 924. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione per ufficiali in congedo dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

1. — Durante il periodo nel quale si svolgono i corsi di istruzione prescritti dalla circolare n. 828 del *giornale militare* c.a., devono essere istituiti, anche quest'anno, appositi corsi di istruzione per ufficiali in congedo dei carabinieri reali.

2. — Le finalità di tali corsi sono le seguenti:

aggiornare la cultura professionale degli ufficiali in congedo dei carabinieri reali;

metterli in condizione, nel caso di richiamo alle armi, di bene esercitare le funzioni del proprio grado e di quello superiore;

fornire utili elementi di giudizio per l'avanzamento;

contribuire a rendere più forti i sentimenti di cameratismo fra gli ufficiali in congedo e quelli in S.P.E.

Il programma da svolgere è indicato nell'allegato.

3. — L'alta sorveglianza sui corsi è devoluta ai comandi di corpo d'armata, i quali:

si varranno dei comandi di legione per la designazione degli ufficiali incaricati dell'istruzione;

prenderanno accordi con le sezioni dell'U.N.U.C.I. per l'organizzazione dei corsi;

daranno ordini affinchè l'illustrazione degli argomenti contenuti nel programma sia mantenuta in un campo pratico, evitando che l'insegnamento assuma indirizzi troppo dottrinali.

4. — Gli ufficiali che frequentano i corsi di istruzione potranno presenziare — secondo disposizioni che saranno date dai comandi di corpo d'armata — ad alcune delle più importanti esercitazioni che verranno svolte per gli ufficiali in congedo delle altre armi.

5. — A norma dell'art. 125 della legge 7 giugno 1934 n. 899, i capitani di complemento in congedo dei carabinieri reali provenienti dal S.P.E., per poter essere prescelti per l'avanzamento dovranno frequentare i suddetti corsi di istruzione. Al corso del corrente anno dovranno partecipare i capitani aventi anzianità fino al 31 dicembre 1927 compreso.

I comandi di corpo d'armata terranno presente che, allorquando ai corsi in questione chiedano di partecipare capitani che si trovino nelle condizioni di cui sopra, i corsi stessi dovranno comunque effettuarsi, indipendentemente dal numero complessivo di ufficiali che chiedono di frequentarli.

6. — Analogamente a quanto è stato stabilito per gli ufficiali delle altre armi dal capo III della circ. 828 *giornale militare* c.a., i capitani dei carabinieri reali di cui al numero precedente, che non abbiano potuto frequentare i corsi d'istruzione, potranno fare domanda di essere richiamati in servizio, senza assegni, per un periodo di 8 giorni, presso un comando di legione che sarà designato dal comando generale dell'arma.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO.

Programma di insegnamento per i corsi di istruzione per ufficiali in congedo dei carabinieri reali.

Educazione professionale: Ordinamento dell'arma in particolare e dell'esercito in generale. Cenni sulle dipendenze e relazioni degli ufficiali comandanti territoriali.

Il servizio d'istituto dell'arma.

L'ordinamento delle caserme. Il casermaggio.

Le visite periodiche ai comandi dipendenti.

L'amministrazione dei reparti dell'arma - Uomini e cavalli.

Legge e regolamento sullo stato dei sottufficiali e degli ufficiali

Ordinamento amministrativo del Regno: L'organizzazione amministrativa diretta dello Stato. Gli organi centrali e loro distinzione. Gli organi consultivi. Il Consiglio di Stato. Gli organi di controllo. La Corte dei conti. Gli enti autarchici. Enti territoriali (provincie e comuni). Il Governatorato di Roma. Consigli provinciali dell'economia. Le istituzioni di assistenza e di beneficenza.

Legislazione sindacale corporativa e legislazione sociale: L'ordinamento sindacale corporativo e la nuova disciplina del lavoro. La carta del lavoro. La funzione dello Stato nel campo economico e del lavoro e in quello dell'assistenza sociale. Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Igiene del lavoro. Riposo settimanale. Opera nazionale maternità e infanzia. Opera nazionale Balilla. Il dopolavoro. Sistemi ed istituti previdenziali.

Diritto penale e codice penale: Delitti e contravvenzioni. Delitti dolosi, colposi, preterintenzionali. Reati commessi all'estero. Estradizione. Pene comminate per i delitti e per le contravvenzioni.

Difesa legittima. Stato di necessità. Eccesso di difesa. Delitto tentato. Reato consumato, complesso, connesso.

Recidiva generica e specifica. Abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere.

Misure di sicurezza. Inosservanza delle misure di sicurezza.

Cenno dei delitti contro la personalità dello Stato; contro i diritti politici dei cittadini; contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti; contro la pubblica amministrazione.

Abbandono collettivo di pubblici uffici. Interruzione di un servizio pubblico. Pubblici ufficiali. Violenza e resistenza. Oltraggio. Millantato credito. Calunnia. Favoreggiamento. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Dei delitti contro la religione dello Stato. Dei delitti contro la pietà dei defunti, contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica, contro la fede pubblica, contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro la persona, contro il patrimonio.

Procedura penale: Compito ed atti della polizia giudiziaria. Ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e loro rapporti con l'auto-

rità giudiziaria. Flagranza. Istruzione formale e sommaria. Mandati. Condanna e liberazione condizionale. Casellario giudiziale. Caratteri fondamentali dei vari dibattimenti celebrati dinanzi al pretore, al tribunale, alla corte di assise. Giudice di sorveglianza. Riabilitazione.

Codice penale militare: Elementi costitutivi del reato militare. Pene militari. Reati militari contro il servizio, in servizio, contro la disciplina.

Organi giudiziari dell'esercito. Tribunali militari. Magistratura militare. Esercizio della giurisdizione militare in tempo di guerra. Magistratura speciale. Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Nozioni generali sull'ordinamento giudiziario e procedura civile: Nozioni generali sull'ordinamento giudiziario.

Composizione dei giudizi: preture, tribunali, corti d'appello e corti d'assise. Ordinamento della corte di cassazione del Regno.

Pubblico ministero e ufficio di istruzione. Incompatibilità, esenzioni e ricusazione dei funzionari giudiziari. Delle cancellerie e segreterie giudiziarie. La giustizia civile: principi generali. Esami dei fattori del giudizio civile.

Esame dei limiti della giurisdizione in ordine alle diverse azioni. La giurisdizione per i reati militari e marittimi. Divisione delle competenze.

Delle udienze. Polizia delle udienze. Effetti dell'azione civile in relazione alla funzione di polizia giudiziaria.

Legge di P. S. e relativo regolamento: Concetto della polizia. Obietto dell'azione di polizia. Necessità della prevenzione e diritto della polizia. Divisione della polizia di sicurezza. Attività della polizia di sicurezza; osservazione, prevenzione, repressione. Polizia della stampa. Concetto di ordine pubblico. Spirito pubblico. Misure straordinarie di polizia e leggi speciali per motivi di ordine pubblico.

Stato di pericolo pubblico. Stato di guerra.

La legge di P. S. - sue finalità. Organizzazione della polizia in Italia. Determinazione della qualità di ufficiali di P. S.

Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzione con particolare riferimento alle autorizzazioni di polizia.

Nozioni generali di polizia scientifica: Essenza, finalità e metodi della polizia scientifica. Segnalamento. Metodica dell'interrogatorio. Valutazione delle testimonianze. Degli atti di riconoscimento.

Il sopraluogo. Regole per il sopraluogo in caso di delitti contro la persona e contro la proprietà.

Istruzione sul carteggio: Cenni pratici sulla ripartizione e classificazione del carteggio. Segnalazione dei reati gravi e degli avvenimenti rimarchevoli. Constatazione e verifica, da parte dei comandanti di stazione e degli ufficiali, dei fatti da segnalare. Fatti, arresti ed avvenimenti interessanti l'autorità militare. Rapporti speciali per i fatti gravi ed avvenimenti importanti. Norme pratiche per la compilazione delle segnalazioni telegrafiche, dei rapporti e

delle lettere d'ufficio con speciale riguardo ai rapporti disciplinari ed a quelli inerenti ad operazioni di servizio.

Le conferenze saranno opportunamente integrate da visite a comandi di stazione, di tenenza, di compagnia e di divisione della sede legionale.

Servizio dell'arma in guerra: Le conferenze relative a tale reparto di istruzione saranno integrate da due o tre lezioni sulla difesa chimica intese essenzialmente a far conoscere i mezzi di protezione ed il loro impiego.

Gli ufficiali incaricati di svolgere tali lezioni saranno designati dai comandi di corpo d'armata.

N. 925. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ufficiali dell'arma di fanteria in S. P. E. ammessi ai corsi per la preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi.** — (Ispettorato della fanteria). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

A seguito della circolare n. 827 del *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali dell'arma di fanteria in S.P.E. ammessi ai corsi per la preparazione tecnica sulle armi ed esplosivi:

Capitano FABRIS Benvenuto, 91° fanteria.
» BALOCCO Nino, 53° fanteria.
Tenente NICOLETTA Mario, 92° fanteria.
» BENDISCIOLI Giuseppe, 3° alpini.
1° Ten. COLETTI Calogero, 42° fanteria.
» DELCOGLIANO Gaetano, 37° fanteria.
» RASELLI Amedeo, 2° alpini.
Capitano MARZO Salvatore, 34° fanteria.
» BOCCARDI Vito, 61° fanteria.
Tenente SALIMBENI Roberto, 67° fanteria.
Capitano SERFUSTINI Giacomo, 78 fanteria.
» MARCHETTI Giulio, 7° bersaglieri.
Tenente MASTROSIMONE Filippo, 18° fanteria.
1° Ten. BELLOTTI Dante, 6° alpini.
» SCANDAGLIATO Filippo, 57 fanteria.
» MINUTILLO Attilio, 152° fanteria.

Tenente	CERONE Francesco, 26° fanteria.
1° Ten.	FINOCCHI Daniele, 35° fanteria.
»	BOVELACCI Sante, 11° fanteria.
Tenente	SARACINI Umberto, 93° fanteria.
»	LANDOZZI Ilio, 9° bersaglieri.
Capitano	BARLETTA Luigi, distretto Macerata.
1° Ten.	BARBATO Emilio, 5° bersaglieri.
»	SPAGNA Eugenio, 21° fanteria.
Tenente	MESSINA Salvatore, 83° fanteria.
»	ROMANO Romano, 3° bersaglieri.
1° Ten.	CONTINI Aldo, 1° granatieri.
»	RUCCO Amedeo, 47° fanteria.
»	RICCI Mario, 14° fanteria.
»	VITOLO Guido, 1° bersaglieri.
»	PERILLI Francesco, 19° fanteria.
Capitano	PITTELLI Ermenegildo, 2° fanteria.
»	SORBARA Nicola, 55° fanteria.
»	GRECO Luigi, 11° bersaglieri.
1° Ten.	ROSA Annibale, 8° alpini.
Tenente	DE FILIPPO Francesco, 24° fanteria.
»	GRISANTI Michele, 3° fanteria.
»	BUSUITO Cesare, 85° fanteria.
»	CONTURSI Renato, 45° fanteria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Dati tecnici sulle artiglierie del R. esercito – edizione 1934.** — (Ispettorato dell'artiglieria) . — 29 novembre 1934 – Anno XIII.

Sono stati pubblicati i « Dati tecnici sulle artiglierie del R. esercito ».

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari tale pubblicazione sarà distribuita secondo l'elenco Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931 e sarà inserita nell'elenco delle pub-

blicazioni in vigore per il R. esercito - Parte II - artiglieria - pag. 69 - con le seguenti indicazioni: segno convenzionale « non in vendita » (ne è vietata la divulgazione) - n. categorico 2569 - edizione 1934 - prezzo L. 8.

La stessa sostituisce ed abroga la pubblicazione analoga, edizione 1929, catalogata a pag. 67 del predetto elenco col numero categorico 2026.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 927. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Variazioni di prezzo del petrolio per gli enti dell'esercito.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

Il prezzo di listino del petrolio che gli enti dell'esercito prelevano presso l'azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) a datare dal 25 settembre u. s. resta modificato come appresso:

— Petrolio schiavo dazio doganale . .	L.	102,77
— Diritti doganali	»	105,55 (1)
Prezzo petrolio sdaziato	L.	208,32
— Abbuono contrattuale al quintale netto	L.	42 —
Prezzo netto petrolio al quintale .	L.	166,32

(1) Conteggio diritti doganali:

	Q.le netto
Dazio doganale	L. 12,—
Tassa di vendita	» 93,—
Diritto di statistica	» 0,30
Tassa di cui al R. decreto-legge n. 1592 del 21 dicembre 1931	» 0,25
Totale diritti doganali . . .	L. 105,55

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 928. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di anelli di gomma con foro per biciclette e di gomme semipneumatiche per auto, durante l'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

Con due distinti contratti, stipulati colla società italiana PIRELLI ed aventi la decorrenza dalla data indicata in seguito, è stato regolato il rifornimento dei seguenti materiali occorrenti agli enti del R. esercito fino al 30 giugno 1935:

pneumatici per auto e moto ed anelli di gomma con foro per biciclette (decorrenza: 25 ottobre 1934);

gomme semipneumatiche per auto (decorrenza: 25 ottobre 1934).

Prezzi. — La ditta fornirà i materiali in questione ai prezzi per ciascuno di essi indicati nei propri listini commerciali, vigenti alla data di presentazione della richiesta di prelevamento, al netto degli sconti seguenti:

pneumatici per automobili ed autoveicoli 32 % (trentadue per cento);

pneumatici per autoveicoli pesanti e camere d'aria di tipo rinforzato 32 x 6, non comprese nel listino (prezzo lordo L. 55), 35 % (trentacinque per cento);

pneumatici per motocicli e sidecars, 40 % (quaranta per cento);

anelli di gomma per biciclette militari, 45 % (quarantacinque per cento);

gomme semipneumatiche per auto, 36 % (trentasei per cento);

Il prezzo dei materiali s'intende sempre per merce consegnata al deposito della ditta; nessun compenso, perciò, è dovuto per l'imballaggio ed il trasporto dalla fabbrica al proprio deposito distributore.

Modalità di prelevamento - Rifiuto di materiale e collaudo.

Gli enti si atterranno alle disposizioni impartite colla circolare n. 515 del *giornale militare* 1932.

Termini di tempo per la consegna.

Le richieste riferentisi ai diversi tipi di gomme compresi nei listini commerciali dovranno essere soddisfatte:

per importi fino a L. 3000, a vista, od al massimo entro cinque giorni, per i materiali temporaneamente mancanti;

per importi da L. 3001 a 10.000, entro dieci giorni;

per importi da L. 10.001 a L. 25.000, entro venti giorni, eccezione fatta per i depositi di Palermo, Napoli, Bari, Catania e Cagliari, per i quali il termine di consegna può essere esteso ad un massimo di giorni trenta;

per importi superiori a L. 20.000, saranno presi accordi con la ditta di volta in volta.

Per le richieste riferentisi a gomme di tipo unico, come pure per le richieste di diversi corpi ad uno stesso deposito od agenzia riferentisi a materiali di analoga specie e misura, i termini sopra indicati si intendono raddoppiati.

Pagamenti.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con le norme di cui alla citata circolare n. 515 *giornale militare* 1932, tenendo presente che il pagamento dovrà effettuarsi:

a) per le fatture d'importo non superiore alle L. 20.000, a mezzo assegni del conto corrente postale, intestati alla società italiana Pirelli - Milano;

b) per le fatture d'importo superiore alle L. 20.000, mediante ordinativi — da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata — tratti, a favore della società italiana Pirelli di Milano, con quietanza a nome dei signori Ferruccio AVANZINI, Umberto GIRONI e Gilberto MARLEY, procuratori della società, autorizzati con firma abbinata.

Facoltà di prelevamento
da parte delle Amministrazioni dello Stato in Italia.

Le altre amministrazioni dello Stato, quando non siano già vincolate da precedenti contratti colla società, hanno facoltà di avvalersi, per le necessità dei propri servizi, dei contratti stipulati dall'amministrazione militare, e, a tale effetto, fra la società e le altre amministrazioni stesse verrà stipulato apposito atto di estenzione.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Elenco dei depositi della Società italiana Pirelli.

MILANO - Via Fabio Filzi, 21 - sede della società.
ANCONA - Via Stamura, 8
BARI - Via Martiri Fascisti, 35-39
BOLOGNA - Via Altabella, 17
CAGLIARI - Viale Trieste, 9
CATANIA - Piazza Giovanni Verga, 32
FIRENZE - Via San Gallo, 12
GENOVA - Via Cesarea, 12
NAPOLI - Via M. Campodisola, 9
PADOVA - Piazza Castello, 9-*bis*
PALERMO - Via Roma, 422-428
ROMA - Via Emilia, 86
TORINO - Corso Vinzaglio, 2
TRIESTE - Piazza Dalmazia, 1
VERONA - Piazzetta Scalette Rubiani, 1
UDINE - Deposito presso società autoindustriale friulana, via Crispi, n. 7

Filiali
o
sub-agenzie

N. 929. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi, durante l'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

È stato approvato, a decorrere dal 25 ottobre 1934 e per la durata dell'esercizio finanziario 1934-35, il contratto con la società anonima moto Guzzi di Mandello del Lario per la fornitura, in quantità indeterminata, ai corpi ed enti del R. esercito, di parti di ricambio per motocicli e mototricicli Guzzi dei seguenti tipi: sport 14 - sport 15 - gran turismo serie E - gran turismo 16-17 - veicoli da trasporto.

Modalità di prelevamento.

Il prelevamento dei ricambi occorrenti sarà eseguito con le modalità indicate nella circolare n. 515 del *giornale militare* 1932, e le richieste saranno rivolte direttamente alla società anonima moto Guzzi - Mandello del Lario (Como).

Termini di tempo per la consegna.

I materiali dovranno essere spediti, dalla ditta, entro i seguenti termini di tempo dalla data di arrivo della relativa richiesta di prelevamento:

— entro 15 giorni, se l'ammontare netto dei materiali non superi L. 1000;

— entro 30 giorni, se l'ammontare sia superiore a lire 1000.

Penalità per ritardata consegna.

Valgono le norme indicate nella citata circolare n. 515 del *giornale militare* 1932.

Prezzi.

Sui prezzi indicati nei listini, la ditta applicherà lo sconto del 35 %, e detti prezzi si intendono per materiale imballato e consegnato, franco stazione ferroviaria, in Mandello del Lario.

Pagamento delle fatture.

La liquidazione delle fatture sarà eseguita con le norme emanate con la citata circolare n. 515 del *giornale militare* 1932, avvertendo, però, che il pagamento dovrà essere effettuato:

— fino a L. 20.000, - con assegno di conto corrente postale, a favore della società anonima Guzzi - Mandello del Lario;

— per somme superiori a L. 20.000, - a mezzo di ordinativo di pagamento - da emettersi dal competente ufficio di contabilità e revisione di corpo di armata - tratto sulla R. Tesoreria di Como, a favore della « Società anonima moto Guzzi », di Mandello del Lario, con quietanza del sig. Parodi ing. Angelo di Cesare, amministratore delegato della società.

Facoltà di prelevamento da parte delle altre amministrazioni dello Stato.

Le altre amministrazioni dello Stato hanno facoltà di acquistare le parti di ricambio per moto Guzzi dall'assuntore, alle stesse condizioni fatte dal medesimo all'amministrazione militare, semprechè le stesse lo ritengano conveniente, e non siano vincolate con altri precedenti contratti con lo stesso assuntore.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 930. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.** — (Direzione generale servizi logistici). — 29 novembre 1934 - Anno XIII.

Dal 15 dicembre 1934 le cessioni dei seguenti generi a privati, alle mense regolarmente costituite — nei casi consentiti dalle disposizioni in vigore — e alle altre amministrazioni dello Stato, e gli eventuali addebiti per perdite ed avarie dei generi stessi, non giustificate da cause di forza

maggiore, saranno effettuati ai prezzi a fianco di ciascun genere segnati:

Anice correttivo del sapore dell'acqua, al litro	L.	12 —
Avena, al quintale	»	46 —
Cacao, al kg.	»	5 —
Caffè crudo, al kg.	»	19 —
Caffè tostato, al kg.	»	23 —
Carne congelata, al kg. (1)	»	4 —
Conserva di pomodoro (concentrato doppio in iscatole da 1, 5 e 10 kg.) al kg.	»	1,50
Crusca e cruschello, al quintale	»	36 —
Farina per pane all'80 %, al quintale	»	112 —
Farina per pane al 75 %, al quintale	»	120 —
Fieno, al quintale	»	24 —
Formaggio grana, al kg.	»	7 —
Galletta, al kg.	»	1,70
Grano, al quintale (2)	»	89,25
Lardo nazionale, al kg.	»	5,50
Paglia mangiativa e da lettiera, al quintale	»	14 —
Pane, per razione da gr. 700	»	0,75
Pane, per razione da gr. 650 (in tre pagnottelle) (3)	»	0,70
Pane, per razione da gr. 500 (in due pagnottelle) (3)	»	0,55
Pasta, al kg.	»	1,65
Riso, al kg.	»	1 —
Sbrinz, al kg.	»	4,50
Scatolette di carne bovina, l'una	»	2,15
Zucchero comune; al kg.	»	6,20

Per le cessioni i prezzi si intendono franco al magazzino dove i generi si trovano, e quindi le spese per qualsiasi altro titolo sono a carico dei cessionari.

Per gli eventuali addebiti di altri generi delle sussistenze che non siano sopra specificati, sarà applicato il prezzo di costo, aumentato del 10 %, quale quota di spese di trasporto, cali, avarie, ecc.

---

(1) Vale anche per l'assunzione in carico.
(2) Vale per i soli addebiti.
(3) Per gli allievi ufficiali e allievi sottufficiali.

Il prelevamento della crusca e del cruschello da parte degli ufficiali che ne abbiano diritto, dovrà essere limitato al puro necessario, in relazione al numero delle razioni foraggio a ciascuno assegnate.

Il costo della razione viveri ordinaria (rancio e pane) è stabilito in L. 2,75 (ivi compreso il prezzo del combustibile per la cottura del rancio, calcolato in L. 0,10 per convivente). Il costo dei supplementi a detta razione ordinaria, da concedere nelle misure e nei casi previsti dalla circolare 137 del *giornale militare* 1927, dovrà essere computato in base ai prezzi di cui alla presente circolare.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovrà essere inviata dai rispettivi comandi di corpo, ai quali verrà spedita in congruo numero dal ministero, una copia della presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 931. — SERVIZIO SANITARIO. — **Perfezionamento di ufficiali chimici-farmacisti in S. P. E.** — (Direzione generale di sanità militare). — 29 novembre 1931 - Anno XIII.

Determino, che per il prossimo anno due ufficiali chimici-farmacisti in s. p. e. siano comandati presso laboratori di chimica specializzati dello Stato per perfezionarsi, rispettivamente, nelle analisi di chimica applicata all'igiene ed all'esame delle sostanze alimentari e nelle analisi di chimica applicata all'esame dei prodotti industriali e commerciali.

Possono aspirare alle assegnazioni di che trattasi i primi capitani, i capitani ed i tenenti chimici-farmacisti in s. p. e., quest'ultimi limitatamente a quelli iscritti sul quadro d'avanzamento. Sono esclusi gli ufficiali in aspettativa, od in licenza per motivi di salute e quelli in servizio coloniale.

Gli ufficiali, che intendono concorrere, devono far domanda a questo ministero — direzione generale di sanità militare — per il tramite delle rispettive direzioni di sanità di corpo d'armata, unendo eventualmente quei titoli e documenti, che crederanno opportuni per dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica al posto, cui aspirano.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno pervenire direttamente a questo ministero — direzione generale di sanità militare — non oltre il 20 dicembre p. v., le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza non solo i titoli del candidato, ma anche la sua speciale attitudine e preparazione scientifica.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA CORRIGE

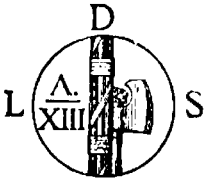
Dispensa 52ª, anno 1934, circolare 703:

A pagina 3212 - Allegato n. 2 (parte relativa ai tenenti colonnelli) nella colonna « situazione accertata alla data del 30 giugno 1934, ecc. » in corrispondenza della dicitura « fanteria » scrivere 771 al posto di 772 - Nella colonna « vacanze obbligatorie nel grado da effettuare in base alla situazione accertata » in corrispondenza della dicitura « fanteria » scrivere 63 al posto di 64.

A pagina 3214 - allegato n. 2 (parte relativa ai capitani) nella colonna « situazione accertata alla data del 30 giugno 1934, ecc.» in corrispondenza della dicitura « fanteria » scrivere 3374 al posto di 3375 - Nella colonna « vacanze obbligatorie nel grado da effettuare in base alla situazione accertata » in corrispondenza della dicitura « fanteria » scrivere 137 al posto di 163.

A pagina 3216 - allegato n. 3 - Servizio studi ed esperienze del genio - Nella colonna « colonnelli, direttori principali e direttori » in corrispondenza della dicitura « situazione accertata alla data del 30 giugno 1934-XII » scrivere 6 al posto di 7; in corrispondenza della dicitura « vacanze ob-

bligatorie nel grado » cancellare il numero 1 ed apporvi la lineetta. Nella colonna « tenenti colonnelli, maggiori e capitani, vice direttori, capi sezione, addetti » in corrispondenza della dicitura « situazione accertata alla data del 30 giugno 1934-XII » scrivere 31 al posto di 30.



PREZZO L. 2 —

(7103366) Roma, 1934-XIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 70ª — 1934 - ANNO XIII — 7 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 932 - **28 settembre 1934** - Anno XII — RECLUTAMENTO. — R. decreto 1813. - Modificazioni al regolamento sull'esonerazione dal servizio militare in caso di mobilitazione . . . . . *Pag.* 3931

» **933 - 16 ottobre 1934** - Anno XII — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1894. - Istituzione del comando di aeronautica della Tripolitania e Cirenaica » 3933

» **934 - 21 novembre 1934** - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1879. - Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332 . . . . . » 3937

» **935 - 21 novembre 1934** - Anno XIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1878. - Variante all'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743 . . . . . » 3939

» **936 - 28 novembre 1934** - Anno XIII — DISCIPLINA MILITARE. — Graduati e militari di truppa. . . . » 3941

N. 937 - 6 dicembre 1934 - Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Personale militare operaio dei reggimenti bersaglieri. . . . . *Pag.* 3943

» 938 - 6 dicembre 1934 - Anno XIII — TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare . . . . . » 3945

PARTE SECONDA

N. 939 - 21 settembre 1934 - Anno XII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1880. - Validità, ad ogni effetto, come servizio militare di leva del servizio finora prestato nei reparti di confine della M. V. S. N. *Pag.* 3963

» 940 - 7 novembre 1934 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso, per titoli e per esame, a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, devoluti ai sottufficiali del R. esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, esclusi quelli dell'arma dei CC. RR. . . . . » 3965

» 941 - 28 novembre 1934 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1889. - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti. . . . . » 3968

» 942 - 6 dicembre 1934 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 3970

» 943 - 6 dicembre 1934 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riparazione del materiale del gruppo *C* . . . . . » 3971

N. 944 – 6 dicembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . *Pag.* 3972

» 945 – 6 dicembre 1934 – Anno XIII — CONCORSI E GARE. — VII gara ippica di prolungata resistenza – Ottobre 1935. . . . . » 3973

» 946 – 6 dicembre 1934 – Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Commissari militari ippici . . . . . » 3975

» 947 – 6 dicembre 1934 – Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Avanzamento degli ufficiali di complemento appartenenti al servizio automobilistico militare. . . . . » 3975

» 948 – 6 dicembre 1934 – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare – Vol. III. . . . . » 3976

» 949 – 6 dicembre 1934 – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Vol. I – addestramento del pezzo – Fascicolo: Obice da 75/13 – Parte 2ª – servizio del pezzo . . . . . » 3977

» 950 – 6 dicembre 1934 – Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario per la liquidazione delle competenze al netto ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali e del corpo della R. guardia di finanza, dal 16 aprile 1934-XII. . . . . » 3977

» 951 – 6 dicembre 1934 – Anno XIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria . . . . . » 3978

» 952 – 3 dicembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili. . . . . » 3979

NOTIFICAZIONE . . . . . » 3979

PARTE PRIMA

Circolare N. 932. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto 1813. – Modificazioni al regolamento sull'esonerazione dal servizio militare in caso di mobilitazione.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 settembre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 269, del 16 novembre 1934 – Anno XIII).

N. 1813. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, vengono apportate modificazioni al regolamento sull'esonerazione dal servizio militare in caso di mobilitazione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1934 - Anno XIII

N. 933. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 1894. – Istituzione del comando di aeronautica della Tripolitania e Cirenaica.** — (Gabinetto). — 16 ottobre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 281, del 30 novembre 1934 – Anno XIII)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;
Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, concernente l'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 3279, concernente la gestione delle spese militari in Tripolitania e in Cirenaica;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, concernente l'istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1231;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per l'ordinamento dei Comandi, Reparti e Servizi della Regia aeronautica in Tripolitania e Cirenaica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comandi, Reparti e Servizi della Regia aeronautica in Tripolitania e in Cirenaica sono così costituiti:

un Comando di aeronautica della Libia;
un Comando e reparti dell'aviazione della Tripolitania;

un Comando e reparti dell'aviazione della Cirenaica;

Servizi;

Aeroporti militari;

due Centri di mobilitazione, uno per la Tripolitania ed uno per la Cirenaica.

Il Comando di aeronautica della Libia ha giurisdizione su tutto il territorio delle due colonie.

Il Centro di mobilitazione della Tripolitania e quello della Cirenaica hanno giurisdizione sul territorio della rispettiva Colonia.

Art. 2.

Il comandante di aeronautica della Libia è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per l'aeronautica, ed è scelto fra i generali di brigata aerea. Lo stesso decreto fisserà, previo concerto col Ministro per le finanze, le indennità di equipaggiamento e di rappresentanza spettanti al predetto comandante.

Egli è all'immediata dipendenza del Governatore della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 3.

Le forze aeree della Tripolitania e della Cirenaica dipendono a tutti gli effetti dal comandante di aeronautica della Libia. È fatta eccezione per le squadriglie dell'Aviazione ausiliaria, le quali dipendono anche dal comandante del Regio corpo di truppe coloniali della rispettiva Colonia secondo le stesse norme che regolano nel Regno la dipendenza dell'Aviazione ausiliaria del Regio esercito.

Art. 4.

Il comandante di aeronautica della Libia non può avere rapporti ufficiali con qualsiasi amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio delle due colonie se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

Art. 5.

L'amministrazione delle forze aeree delle due Colonie è accentrata nel Comando di aeronautica della Libia, il quale per tutti gli affari inerenti alla gestione degli stanziamenti di bilancio fa capo direttamente al Governo della Tripolitania (Direzione affari di finanza).

Il Comando di aeronautica della Libia potrà avvalersi, mediante rimborso, di tutti i rifornimenti e delle prestazioni possibili, presso gli appositi organi dei Regi corpi di truppe coloniali delle due Colonie in relazione agli accordi che all'uopo saranno presi fra i Comandi interessati.

Art. 6.

Per l'esercizio finanziario 1934-35 i fondi assegnati al bilancio della Cirenaica per i Comandi, Reparti e Servizi della Regia aeronautica dislocati in quella Colonia, verranno trasferiti al bilancio della Tripolitania, con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

Art. 7.

L'ordinamento interno e le attribuzioni del Comando di aeronautica della Libia, nonchè dei dipendenti servizi e centri di mobilitazione, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1934-XII e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 165. — MANCINI.

N. 934. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1879. – Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.** — (Gabinetto; Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 novembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 279, del 28 novembre 1934 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 482, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934, n. 942, che apporta modifiche al testo unico suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le norme relative ai trasferimenti di ferma ed all'invio in congedo anticipato dei militari di truppa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, modificato dal R. decreto-legge 5 marzo 1934, numero 482, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facoltà di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio totale o parziale dei militari da una ferma all'altra. In

quest'ultimo caso il passaggio potrà essere disposto per armi e specialità o seguendo l'ordine in cui i relativi titoli sono elencati nella presente legge.

« Egli ha pure facoltà di dispensare con provvedimento collettivo dal compiere la ferma, in tutto o in parte, i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado (mesi tre) ».

Art. 2.

L'art. 139 del testo unico citato è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la guerra ha altresì facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari di qualsiasi arma, specialità o ferma, dopo il compimento dei rispettivi ultimi periodi di istruzione di reparto ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 21 novembre 1934-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 150. — MANCINI.

N. 935. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1878. – Variante all'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743.** — (Gabinetto; Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 novembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 279, del 28 novembre 1934 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, convertito in legge con la legge 7 giugno 1928, n. 1374, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, sull'aggiornamento delle disposizioni relative all'ordinamento del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di devolvere al comandante del corpo d'armata della Sardegna, le funzioni disciplinari relative ad ufficiali dipendenti dal cessato comando militare della Sardegna, e già attribuite al comandante del corpo d'armata di Roma, con l'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, convertito in legge con la legge 7 giugno 1928, n. 1374, è abrogato.

I Consigli di disciplina, relativi ad ufficiali dipendenti dal cessato comando militare della Sardegna, e già ordinati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguiranno, fino all'espletamento, i giudizi ad essi affidati.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 1° ottobre 1934, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 21 novembre 1934-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 149. — MANCINI.

N. 936. — DISCIPLINA MILITARE. — **Graduati e militari di truppa.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 novembre 1934 - Anno XIII.

1. — In analogia al disposto dei nn. 22 e 59 del regolamento pei documenti caratteristici, il ministero determina che all'inizio del quarto trimestre di ogni anno e, in ogni caso, prima della compilazione delle note caratteristiche, devono essere annullate dal quadro *F* del mod. 106 tutte le punizioni riportate dal graduato o militare di truppa nell'ultimo anno del precedente quinquennio.

2. — L'annullamento dovrà essere eseguito in modo che non sia comunque possibile leggere la durata, la specie e la motivazione delle punizioni.

Il Sottosegretario di Stato: RAISTROCCHI.

N. 937. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Personale militare operaio dei reggimenti bersaglieri.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

Le disposizioni contenute nella circolare 559 *giornale militare* c. a. e riguardanti il personale operaio militare dei centri automobilistici e carri armati, vanno applicate integralmente al personale operaio militare dei reggimenti bersaglieri.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 938. — TRASPORTI. — **Trasporti in conto corrente di generi, materiali, veicoli e quadrupedi dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

Sono state concordate fra il ministero della guerra e quello delle comunicazioni le seguenti norme per l'esecuzione dei trasporti militari in conto corrente:

1. — *Natura ed estensione del servizio.*

1. — L'amministrazione ferroviaria è tenuta ad eseguire in conto corrente tutti i trasporti di merce (comprese le derrate alimentari e la carne congelata anche se in carri frigoriferi) materiali, acqua in carri serbatoi, veicoli, gas, esplosivi, quadrupedi (bestiame equino), ecc., che verranno richiesti dalle amministrazioni militari, salvo le eccezioni di cui al successivo capo II.

2. — Sono effettuati in conto corrente anche i trasporti dei materiali della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta destinati alla mobilitazione per i servizi di guerra (eseguiti per conto e spese del ministero della guerra), nonchè i trasporti dei materiali relativi alla difesa antiaerea spediti dagli enti militari alla milizia per la difesa controaerea (D.I. C.A.T.) o viceversa.

3. — Sono eccezionalmente ammessi in conto corrente i trasporti di viveri di riserva, di mitragliatrici e loro parti effettuati da enti del R. esercito alla R. guardia di finanza o alla milizia confinaria e viceversa.

4. — I trasporti in conto corrente sono ammessi:

a) *in servizio interno* su tutte le linee delle ferrovie dello Stato (continentali, sicule, sarde) e su quelle da esse esercitate;

b) *in servizio cumulativo* da e per tutte le linee delle ferrovie concesse e delle società di navigazione lacuale indicate nel prospetto alla presente allegato, con le limitazioni a fianco di taluna precisate.

5. — Mittenti e destinatari dei trasporti militari in conto corrente devono essere di regola enti dipendenti dal ministero della guerra.

6. — Gli enti militari possono tuttavia effettuare in conto corrente i trasporti di materiali da consegnare temporaneamente a ditte od enti privati per essere trasformati, perfezionati o riparati.

7. — Gli enti militari possono altresì spedire in conto corrente all'indirizzo di ditte od enti privati materiali destinati a formare oggetto di studi, indagini o ricerche, la cui esecuzione sia disposta nell'esclusivo interesse militare.

8. — Conseguentemente essi possono munire le ditte od enti di cui è cenno ai punti 6 e 7 dei documenti necessari per la spedizione in conto corrente dei materiali da restituire ad enti militari dopo trasformati, perfezionati o riparati o di quelli che, a titolo di saggio, vengono spediti agli enti militari medesimi per conoscenza delle prove o dei risultati conseguiti in occasione di studi, indagini o ricerche.

9. — Possono altresì munire gli enti di cui ai punti 2 e 3 dei documenti necessari per la esecuzione in conto corrente delle spedizioni ivi considerate.

10. — Nei trasporti di ponticelli caricatori necessari per il carico e lo scarico di artiglierie o veicoli militari pesanti possono figurare come mittenti o destinatari anche le stazioni ferroviarie qualora nella località di spedizione o d'arrivo, non esistano comandi militari.

11. — Perchè le cose enunciate nel presente capo possano essere ammesse al trasporto in conto corrente occorre che siano e restino di proprietà dell'amministrazione militare.

12. — I materiali acquistati possono quindi essere ammessi al trasporto in conto corrente soltanto dopo il collaudo e l'accettazione degli stessi.

13. — I materiali venduti devono essere consegnati all'acquirente nei magazzini ov'essi si trovano al momento della cessione. Non si ammettono consegne in altre località indi-

cate dall'acquirente e nemmeno si ammettono movimenti preliminari allo scopo di avvicinare i materiali da cedersi a località più gradita dall'acquirente stesso.

II. — *Trasporti esclusi dal conto corrente.*

14. — Sono esclusi dal conto corrente dell'amministrazione militare, salvo le eccezioni di cui ai precedenti paragrafi 2, 3, 6 e 7:

a) i trasporti militari che abbiano come mittenti o destinatari ditte, privati od enti delle altre forze armate dello Stato nonchè le spedizioni effettuate dai militari (ufficiali e truppa) per proprio conto;

b) tutti i trasporti che si svolgono in servizio interno sia sulle ferrovie concesse all'industria privata sia sulle linee di navigazione;

c) i trasporti di bestiame ad eccezione dei cavalli, dei muli e degli asini;

d) i trasporti di colli aventi un peso di kg. 20 od inferiore che possano essere spediti per mezzo di pacco postale.

15. — I trasporti in conto corrente non sono ammessi in servizio cumulativo ferroviario marittimo.

16. — In conseguenza tutti i trasporti considerati nel presente capo non saranno accettati, nè effettuati in conto corrente, anche se accompagnati dall'apposita richiesta modello 2235 (444).

17. — In occasione di trasporti di materiali destinati alla costituzione di battaglioni C.C. N.N., quando nella località di spedizione non esistano enti della M.V.S.N., è ammesso, in via eccezionale, l'uso dei documenti di trasporto validi per il conto corrente. In tali casi però sulla richiesta modello 2235 (444) deve essere apposta, in inchiostro rosso, l'annotazione seguente: « trasporto a carico della M.V.S.N. ».

18. — Le cessioni di materiali alle truppe coloniali e ad enti delle altre forze armate dello Stato devono effettuarsi (facendo uso del mod. *C*, parte 3ª) con spedizioni a tariffa militare ed in porto assegnato, ossia a carico ed a pagamento diretto dell'ente ricevente.

19. — Le spedizioni di cui al punto 18 potranno essere effettuate in porto affrancato (ossia con pagamento a partenza dell'importo della spedizione a tariffa militare) solo quando debbano essere compilati gli avvisi 1272 (1021 *bis*), sui quali va specificato anche l'ammontare delle spese di trasporto sostenute, per i dovuti rimborsi.

20. — Nel caso di cessioni a privati o ad enti che non appartengono alle forze armate dello Stato, le spedizioni devono essere effettuate ed addebitate a tariffa ordinaria, sempre che non si ritenga più opportuno di effettuarle in porto assegnato.

III. — *Documenti di trasporto.*

21. — Per ottenere il trasporto in conto corrente dovranno presentarsi alle stazioni di partenza i sotto indicati documenti:

a) la speciale lettera di vettura: mod. 2237 (446 *A*) in carta color verde, per i trasporti a grande velocità o modello 2238 (446 *B*) in carta color camoscio, per la piccola velocità;

b) la richiesta di spedizione mod. 2235 (444).

22. — La lettera di vettura, completata con le indicazioni prescritte dal modello, va presentata in unico esemplare per i trasporti in servizio interno sulle linee delle ferrovie dello Stato e per quelli in servizio cumulativo con le ferrovie concesse e laghi indicati al gruppo *A* del prospetto allegato alla presente.

23. — Per le spedizioni in conto corrente da e per le ferrovie concesse indicate nel gruppo *B* dell'allegato 1, il mittente dovrà invece produrre la lettera di vettura in tanti esemplari quante sono le amministrazioni ferroviarie interessate nel trasporto, considerando come componenti una sola amministrazione le ferrovie dello Stato e quelle indicate nel gruppo *A* dell'allegato suddetto, eventualmente interessate.

24. — I materiali e le altre cose trasportate devono essere indicate sulla lettera di vettura secondo la loro precisa natura e qualità, eccezione fatta per alcune merci non nominate

nell'allegato n. 7, alle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle FF. SS. » (edizione 1° gennaio 1930-VIII) e ad esse assimilabili il cui trasporto venga disposto dal servizio movimento (riparto trasporti militari).

Per dette merci basterà venga indicata la categoria ed il gruppo cui devono essere considerate ascritte (1).

25. — Nei casi di trasporti diretti alla milizia per la difesa controaerea (D.I.C.A.T.) o viceversa e nei casi di trasporti di materiali da consegnare temporaneamente a ditte od enti privati per essere trasformati, perfezionati o riparati o per formare oggetto di studi, indagini o ricerche, sulle lettere di vettura devono risultare, mediante apposite annotazioni debitamente firmate dall'autorità che rilascia le lettere di vettura stesse: *la dichiarazione che trattasi di materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra,* il preciso motivo del trasporto, gli estremi del contratto per l'esecuzione del lavoro di trasformazione, perfezionamento o riparazione o l'attestazione che l'invio, nei casi motivati da studi, indagini o ricerche, è unicamente determinato da finalità d'interesse militare.

26. — Ad ogni lettera di vettura deve essere allegata la apposita richiesta di spedizione mod. 2235 (111) debitamente completata in ogni sua parte.

27. — Nella compilazione delle richieste di spedizione sono da tener presenti le norme incluse nelle avvertenze poste sul frontespizio del registro delle richieste stesse ed a tergo di ciascuna di esse.

28. — Le richieste di spedizione devono indicare quali sono gli uffici militari mittenti e destinatari, come deve essere effettuato il trasporto (se a grande od a piccola velocità), la precisa natura, la qualità ed il peso della merce da trasportare e, quando del caso, la quantità dei colli. Quando i colli da spedire fossero in numero tale da non potersi descrivere nella lettera di vettura e nella richiesta mod. 2235 (444), verrà indicato in esse soltanto il numero totale dei

(1) Vedasi al riguardo la circolare 47 *giornale militare* 1934.

colli ed il peso complessivo, e per la specificazione verranno presentate apposite note descrittive in triplice copia.

In questo caso la stazione mittente dopo i necessari accertamenti dovrà bollare le note descrittive ed attaccarne un esemplare al bollettino di consegna, l'altro alla richiesta di spedizione mod. 2235 (444) ed il terzo al duplicato della lettera di vettura da restituire all'ufficio militare mittente.

29. — Le richieste di spedizione debbono inoltre contenere le indicazioni: dell'autorità che ha ordinata la spedizione, nonchè il numero di protocollo e la data dell'ordine o della disposizione in base alla quale la spedizione stessa fu disposta. Tali indicazioni debbono essere completamente riportate sulle matrici delle richieste.

30. — Le richieste mod. 2235 (444) debbono essere firmate, sotto la propria personale responsabilità, dall'ufficiale più elevato in grado dell'ente che chiede la spedizione, e cioè: dal comandante di corpo o reparto distaccato, o capo dello ufficio mittente. È tuttavia consentito che il medesimo, quando abbia notevole complessività di funzioni, possa, con disposizione permanente, delegare tale firma ad un ufficiale o ad un funzionario dipendente. In tal caso l'incaricato della firma ne assume tutte le relative responsabilità e firmerà « *per il comandante* » ovvero « *per il direttore* » ecc. come se questi fosse assente od impedito.

31. — Dette richieste debbono essere munite del bollo di ufficio. Se l'ufficio è sprovvisto di bollo deve essere dal mittente praticato sul documento di trasporto citato apposita annotazione.

32. — Le diciture, le firme e le impronte dei bolli devono essere leggibili e tutte le correzioni od abrasioni devono essere sempre vidimate dall'autorità militare.

33. — Allo scopo di evitare giacenze di merci in arrivo (giacenze che dànno luogo al maturarsi di tasse di sosta) è necessario che sui documenti di spedizione siano sempre indicati colla necessaria chiarezza gli enti destinatari e qualora il destinatario si trovi in località servita da più scali ferroviari, è indispensabile precisare a quale scalo il trasporto deve essere avviato.

34. — È altresì necessario che le lettere di avviso siano dal mittente esattamente compilate in ogni loro parte, in modo che esse possano, dalle stazioni ferroviarie, essere prontamente recapitate agli enti destinatari tenuti a ritirare le spedizioni nei limiti di tempo prescritti.

35. — La richiesta mod. 2235 (444) per essere valevole, deve portare il bollo a secco delle FF. SS. e va prodotta sempre in unico esemplare anche se trattasi di spedizioni in servizio cumulativo per le quali sia necessaria la presentazione della lettera di vettura in più esemplari.

36. — Separate richieste dovranno presentarsi:

a) per gli esplosivi della categoria 11ª e per i materiali spediti con essi in quanto l'allegato 7 alle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle FF. SS. » (edizione 1° gennaio 1930 del ministero delle comunicazioni), riportato in istralcio nel « Regolamento per i trasporti militari sulle FF. SS. », parte II, (edizione 15 maggio 1934-XII), consenta la comunanza di carico;

b) per gli esplosivi di ciascuna delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, spediti sotto l'osservanza delle norme del precitato allegato 7;

c) per i veicoli, autoveicoli, locomotive stradali e locomobili;

d) per il bestiame (cavalli, muli ed asini);

e) per i gas ed i liquidi speciali di guerra.

37. — Per gli esplosivi deve essere sempre indicata la precisa categoria ed il gruppo cui appartengono.

38. — Per i veicoli e gli autoveicoli occorre sia indicato:

a) se sono a due o a quattro ruote;

b) se costituiti di avantreno e retrotreno;

c) se con timone o stanghe;

d) se vuoti, senza parti di ricambio ed accessori;

e) se vuoti ma con parti di ricambio ed accessori;

f) se carichi della dotazione regolamentare;

g) se hanno un carico eventuale, specificandone anche la natura ed il peso.

39. — Per le locomotive stradali o locomobili occorre sia indicato se sono senza carico o con carico eventuale, specificandone in questo ultimo caso la natura ed il peso.

40. — Per la spedizione delle parti di ricambio e di quelle accessorie di veicoli, quando tali parti ed accessori non siano rinchiusi nei cofani e cassoni regolarmente piombati dei veicoli stessi, devono pure essere presentate separate richieste.

41. — Devono inoltre essere presentate separate richieste di spedizione secondo che i trasporti debbono aver luogo a G. V. oppure a P. V.

42. — Le diverse specie dei materiali fuori servizio o di rottami di metalli sono da consegnare in colli separati.

43. — Se si tratta di rottami da spedire alla rinfusa, devono essere fatte tante spedizioni quanto sono le specie dei rottami, ciascuna corredata da separata richiesta.

44. — Se i materiali fuori servizio sono destinati alla fusione sulle richieste di spedizioni deve essere apposta una dichiarazione dell'autorità militare comprovante che sono inservibili o da rifondere.

45. — Per i trasporti di bestiame deve essere specificata la qualità del medesimo ed il quantitativo dei capi presentati per la spedizione.

46. — È assolutamente vietato agli agenti ferroviari di apportare correzioni od aggiunte alle indicazioni apposte dall'autorità militare sulle richieste di spedizioni.

47. — Le richieste di spedizioni mod. 2235 (444) debbono essere dagli enti militari rigorosamente custodite, essendo esse equivalenti a carte valori. Non potrà iniziarsi un nuovo registro se non sia esaurito quello precedente.

48. — Ciascun corpo che abbia distaccamenti deve tenere esatta nota non solo dei numeri che contraddistinguono i registri di richieste modello 2235 (444) che ha presso di sè, ma anche quelli dei propri distaccamenti; e ciò per potere effettuare i necessari riscontri con le scritture tenute dal comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta.

49. — Le matrici di ciascun registro di richieste mod. 2235 (144) con gli atti che dimostrano la necessità delle spedizioni eseguite ed i duplicati delle lettere di vettura relative, debbono essere tenuti a disposizione del ministero (che si riserva di eseguire su tali documenti saltuari controlli) per un anno dal giorno in cui il registro stesso sarà esaurito; dopo di che, tali matrici saranno restituite al comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta.

IV. — *Eseguimento dei trasporti.*

50. — Le spedizioni per ferrovia, di massima, debbono eseguirsi a piccola velocità. In conseguenza, l'uso della grande velocità deve essere limitato ai soli casi di assoluta ed inderogabile necessità.

51. — In caso di infrazione a tale prescrizione le conseguenze economiche andranno a carico del firmatario delle richieste di spedizione, che è tenuto a rispondere di tutte le anormalità che pel suo fatto, o non fatto, dovessero verificarsi.

52. — Ad ogni buon fine reputasi opportuno ricordare che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato si è impegnata a non posporre mai nell'ordine d'inoltro, i trasporti militari in conto corrente a quelli del pubblico, e, per quanto poi lo permetteranno le esigenze del servizio, di dare la preferenza ai trasporti stessi ogni qualvolta si tratti di derrate alimentari (specialmente pasta, riso, lardo, zucchero e caffè) o di trasporti di qualsiasi materiale dichiarati urgenti.

53. — La dichiarazione di urgenza dovrà essere apposta dal comandante del presidio, dopo aver vagliate le ragioni addotte dall'ente che la richiede, nell'apposita casella in calce alla richiesta mod. 2235 (444).

54. — Qualora, per inderogabili necessità di servizio, non fosse sufficiente la spedizione d'urgenza a grande velocità, e si dovesse chiedere invece l'inoltro con treni viaggiatori (diretti od accelerati) dovrà farsene esplicita menzione nel carteggio d'ufficio inerente alla spedizione — precisando il motivo sulla matrice della richiesta mod. 2235 (444) — per

poter dare adeguate giustificazioni agli uffici di revisione e contabilità di corpo d'armata, in difetto delle quali l'importo delle tasse di acceleramento — *che debbono sempre pagarsi a partenza* — faranno carico a chi avrà ordinato la spedizione in tal modo.

55. — Nei riguardi delle ferrovie, la domanda di inoltro con i treni diretti od accelerati, va apposta sulla richiesta di spedizione mod. 2235 (444) e sulla lettera di vettura.

56. — All'atto del ricevimento delle spedizioni, le stazioni sono tenute ad assicurarsi che le cose da trasportare corrispondano esattamente alle indicazioni dei relativi documenti di trasporto, che questi concordino fra di loro e portino tutti i dati necessari.

57. — I trasporti delle derrate alimentari e quelli dichiarati urgenti dovranno essere accettati anche quando venisse temporaneamente sospesa, per causa di ingombri o di traffico straordinario, l'accettazione dei trasporti del pubblico.

58. — I trasporti di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, devono di regola essere effettuati con treni merci.

59. — È ammesso anche l'inoltro, limitatamente ad un carro, con i treni viaggiatori (esclusi però gli accelerati leggeri, i diretti e i direttissimi) che verranno indicati di volta in volta con ordine di movimento o con altra disposizione.

60. — Nelle spedizioni a carro completo l'ente mittente è autorizzato ad apporre al carro piombi propri, contemporaneamente a quelli dell'amministrazione ferroviaria.

V. — *Pesatura dei trasporti.*

61. — La pesatura delle cose da spedirsi dovrà essere fatta con la massima esattezza, allo scopo di evitare di dichiarare un peso inferiore al reale.

62. L'amministrazione ferroviaria ha prescritto, che la stazione, al momento dell'accettazione dei colli, proceda alla ricognizione del peso dichiarato e, se riscontri differenze in meno (sempre che il numero dei colli sia identico a quello indicato sui documenti di trasporto e le condizioni

dei colli stessi e lo stato dei piombi e dei suggelli siano ineccepibili), trascriva in tutte lettere sulla lettera di vettura il peso riconosciuto, ed abbia cura di rilasciare il duplicato con la chiara e precisa indicazione di tale peso riconosciuto.

63. — Le stazioni di partenza, di transito o di arrivo, qualora riscontrassero un peso maggiore di quello dichiarato, sono tenute a praticare analoga annotazione, tenendo presente che se le differenze eccedono la tolleranza d'uso (3 %), redigeranno il verbale di accertamento abusi, in base al quale chi avrà errato dovrà pagare le conseguenti penalità.

64. — Nella richiesta di spedizione mod. 2235 (444), nelle eventuali note descrittive (1) e nelle lettere di vettura, il peso deve essere espresso in chilogrammi o frazioni di chilogramma, ed analogo procedimento dovrà essere seguito nel caso occorresse rettificare il peso.

65. — Il peso dichiarato nelle spedizioni a carro dovrà essere sempre fatto controllare dalla stazione di partenza, a meno che lo impedissero eccezionali circostanze.

66. — All'arrivo a destinazione gli ufficiali rappresentanti delle parti mittente e ricevente dovranno richiedere la pesatura del carro, per le eventuali contestazioni e la conseguente redazione del verbale di stazione, soltanto quando i piombi del carro presentino tracce di manomissione.

67. — Ad evitare l'applicazione di sopratasse per differenze di peso in realtà insussistenti l'amministrazione ferroviaria ha disposto che le stazioni usino sempre la massima diligenza nello eseguimento delle operazioni di pesatura, procurando specialmente:

di evitare il più possibile di pesare i carri agganciati in colonna e, quando si debba necessariamente ricorrere a tale sistema, di porre bene attenzione a che il carro in pesatura sia agganciato coi tiranti lenti;

di procedere, ogni qualvolta le esigenze del servizio lo consentano, alla preventiva verifica della tara dei carri.

(1) In queste note il peso riconosciuto è da indicare globalmente e non per ciascuna merce o per ciascun collo.

Ha disposto poi:

che nei casi in cui dalla pesatura del trasporto risulti una differenza di peso tale da dar luogo all'applicazione delle sopratasse previste (eccedenza superiore alla tolleranza del 3 %), si debba procedere ad una seconda pesatura del carro isolato e verificarne immancabilmente la tara dopo lo scarico della merce;

che potrà ritenersi sufficiente la prima pesatura nei casi in cui la stazione destinataria sia sprovvista di ponte a bilico o questo sia guasto.

VI. — *Carico e scarico.*

68. — Per le operazioni di carico e scarico delle cose spedite in conto corrente a carro, o considerato come tale, valgono le disposizioni contenute nell'art. 31 delle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle FF. SS. » edizione 1° gennaio 1930. In conseguenza, mentre per le spedizioni a carro completo o come tali considerate il carico e lo scarico sono obbligatori rispettivamente per lo speditore e per il destinatario, nelle spedizioni a collettame tali operazioni vanno eseguite a cura dell'amministrazione ferroviaria senza speciale compenso.

69. — Al carico dei *carri completi* dovrà assistere un ufficiale o un sottufficiale per la parte mittente ed uno in rappresentanza della parte ricevente così che siano constatati in contraddittorio la regolarità del carico e l'applicazione dei piombi tanto dall'amministrazione militare quanto dall'amministrazione ferroviaria.

70. — Dovrà evitarsi che, fra l'ultimazione del carico e la chiusura del carro, la merce rimanga per qualche tempo priva di sorveglianza da parte dei rappresentanti l'ente mittente e l'ente destinatario.

VII. — *Spese anticipate ed assegni.*

I trasporti in conto corrente non possono essere gravati di spese anticipate, nè di assegni.

VIII. — *Tasse non ammesse al conto corrente.*

71. — Sono escluse dal conto corrente le seguenti tasse accessorie:

a) tasse di sosta;

b) tasse di pesatura;

c) tasse di verifica delle tare e del numero dei colli;

d) tasse di carico e scarico;

e) tasse di acceleramento previste per l'inoltro dei trasporti con treni viaggiatori (70 % o 40 % sui prezzi della tariffa militare secondo che trattasi di treni diretti o accelerati).

72. — Le tasse di cui ai punti *a*), *b*), *c*) e *d*), sono riscosse dalle stazioni mittenti o destinatarie, secondo che il diritto a tali tasse siasi maturato a partenza od in arrivo. Le tasse di cui al punto *e*) sono riscosse dalle stazioni mittenti all'atto della presentazione del trasporto.

73. — L'ammontare di tali tasse dovrà essere pagato di volta in volta per ogni trasporto. Quando le autorità militari non pagassero all'atto del trasporto le tasse in questione, i materiali saranno ugualmente consegnati al destinatario dall'amministrazione ferroviaria, la quale svolgerà le pratiche del caso col ministero della guerra (direzione generale servizi logistici - ufficio amministrativo trasporti).

74. — Le autorità militari che rifiutino di pagare tali tasse, dovranno riferirne al ministero stesso entro 5 giorni dal rifiuto opposto all'amministrazione ferroviaria, indicando i motivi del rifiuto stesso e fornendo i necessari elementi di giudizio.

75. — Di tutte le tasse di sosta, per qualsivoglia motivo pagate, dovrà darsi notizia ai rispettivi comandi di divisione militare territoriale, i quali provvederanno a riepilogarle nei prescritti specchi mensili da inviarsi a questo ministero (direzione generale servizi logistici - ufficio amministrativo trasporti). Gli uffici di revisione e contabilità dei corpi d'armata porteranno la loro attenzione sulle spese per tasse di sosta che risultassero dai rendiconti pertinenti al servizio

trasporti e ne dependeranno tutte quelle che non risultassero autorizzate dal ministero, ponendole a carico dei singoli responsabili.

IX. — *Eventuali irregolarità.*

76. — Verificandosi abusi od irregolarità nei trasporti in conto corrente le stazioni provvederanno alla compilazione dei verbali nei modi d'uso.

77. — Le relative tasse e sovratasse saranno stabilite dai controlli delle FF. SS. e riscosse mediante rilievi a debito degli uffici militari responsabili.

X. — *Consegna e riconsegna dei trasporti.*

78. — Salvo le eccezioni ammesse nel precedente capo I, l'amministrazione della guerra è mittente e destinataria dei trasporti a tutti gli effetti della consegna e riconsegna. Le rispettive operazioni devono essere effettuate seguendo le norme stabilite per i trasporti ordinari.

79. — Nei casi previsti dai punti 6, 7 e 8 del citato capo I le ditte od enti che figurano sui documenti di trasporto come mittente e destinatario devono considerarsi a tutti gli effetti del contratto di trasporto come rappresentanti dell'amministrazione della guerra, la quale in tali casi assume di conseguenza tutti gli *obblighi* derivanti dal contratto di trasporto.

80. — Gli enti e le ditte di cui al precedente punto saranno però tenuti a risarcire all'amministrazione militare tutti i danni che derivassero alla stessa da loro omissioni od errori.

81. — La riconsegna dei trasporti militari in conto corrente verrà, di massima, fatta soltanto ai militari dell'ufficio destinatario. Qualora l'amministrazione militare intendesse valersi dell'opera di spedizionieri per lo svincolo dei trasporti, le stazioni sono autorizzate a farne a questi la consegna, sempre quando la ditta incaricata sia stata fatta

precedentemente conoscere e presenti apposita delega del comando del presidio.

82. — La stazione destinataria, servendosi della lettera di avviso, darà immediatamente notizia dell'arrivo della merce al destinatario.

83. — Le lettere di avviso dell'arrivo dei trasporti dovranno sempre essere recapitate a mano gratuitamente dagli agenti della stazione ferroviaria, ritirandone ricevuta nell'apposito libro; saranno invece spedite per mezzo della posta solo quando l'autorità militare ricevente non abbia sede nella località servita dalla stazione ferroviaria.

XI. — *Accertamento delle anormalità.*

84. — Verificandosi qualche anormalità nei trasporti di cui trattasi, come avarie e perdite, sarà provveduto agli accertamenti prescritti dal regolamento pei trasporti militari ed alla compilazione del relativo processo verbale di stazione mod. C.H. 100 con le modalità indicate dal regolamento pei trasporti militari, parte 2ª, e dalla circolare 334 *giornale militare* 1934 al punto « Constatazione dei danni alle cose trasportate ».

85. — Le dichiarazioni relative alle anormalità riscontrate devono sempre essere apposte a tergo della richiesta mod. 2235 (444) all'atto del ricevimento della spedizione e subito si dovrà dar corso alla relativa domanda di indennizzo.

86. — Il diritto di proporre reclami contro l'amministrazione ferroviaria per anormalità riscontrate nella esecuzione delle spedizioni a grande ed a piccola velocità spetta al mittente prima dello svincolo, ed al destinatario dopo.

87. — Il reclamo deve riflettere una sola spedizione e deve essere presentato in due originali al capo stazione od al capo gestione del luogo di partenza, quando il reclamo è presentato dal mittente, ed al capo stazione od al capo gestione del luogo di arrivo quando è presentato dal destinatario.

88. — Nel caso di rinvenimento e conseguente riconsegna di merci ritenute perdute, e per le quali, a domanda degli

enti destinatari, fosse stato redatto il verbale di mancanza, gli enti stessi rilasceranno, a richiesta dell'amministrazione ferroviaria, duplice analoga dichiarazione di ricevuta.

XII. — *Responsabilità dell'amministrazione ferroviaria.*

Per quanto riguarda le perdite, le mancanze, le avarie verificatesi nelle cose oggetto dei trasporti militari in conto corrente, la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, è quella stabilita dal « Regolamento per i trasporti militari sulle FF. SS. — Capo V della parte 2ª — trasporti di cose » (edizione 15 maggio 1934).

Per quanto non è diversamente disposto dalla presente, valgono per i trasporti militari in conto corrente le prescrizioni della « Istruzione sui trasporti ad economia », edizione 1912 con le successive varianti e del « Regolamento per i trasporti militari » — parte 2ª — trasporti di cose.

Restano abrogate le circolari 186 *giornale militare* 1925; 495 *giornale militare* 1927; 508 *giornale militare* 1930 e la disposizione n. 39 della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito », fascicolo 18, « Trasporti », edizione 1910.

Della presente circolare saranno fatti degli estratti, che verranno inviati alle amministrazioni militari, affinchè possano corredarne la citata istruzione per i trasporti ad economia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1.

Elenco delle ferrovie concesse all'industria privata e delle società di navigazione lacuale, che ammettono il servizio cumulativo con le FF. SS. per i trasporti militari.

GRUPPO *A*.

Ferrovia di Valle Brembana.
Ferrovia di Valle Seriana.
Ferrovia Brescia-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo con diramazione Bornato-Passirano Paderno.
Ferrovia Soresina Rovato.
Ferrovia Orbetello-Porto Santo Stefano.
Ferrovia Rezzato-Vobarno.
Ferrovia Voghera-Varzi.
Ferrovia Verona-Caprino-Garda.
Tramvie Verona-Grezzana, Verona-San Michele Extra, Caldiero-Tregnago e Sambonifacio-San Giovanni Ilarione.
Società Veneta.
Ferrovia Padova-Piazzola e Piazzola-Carmignano di Brenta.
Ferrovia Adria-Ariano Polesine.
Ferrovie Reggio-Ciano e Reggio-Po.
Ferrovie Sassuolo-Modena-Mirandola, Cavezzo Villafranca-Finale, Modena-Vignola e Spilamberto-Bazzano.
Ferrovia Imola-Fontanelice.
Ferrovia Castelbolognese-Riolo dei Bagni (1).
Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa (2).
Ferrovia Siena-Buonconvento-Monte Antico.
Ferrovia Arezzo-Sinalunga.
Ferrovia Terni-Perugia, Ponte San Giovanni-Umbertide e diramazione Perugia Ponte San Giovanni-Perugia Sant'Anna.
Ferrovia Roma-Lido di Roma.
Ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo.
Ferrovia San Severo-Rodi-Peschici.
Ferrovia Cancello-Benevento.
Ferrovia Santo Spirito-Bitonto.
Ferrovie Complementari della Sardegna (3).
Ferrovie Meridionali Sarde (3).

---

(1) Il servizio cumulativo con questa ferrovia è provvisoriamente sospeso a partire dal 1° gennaio 1934.

(2) Gestita provvisoriamente dalle FF. SS.

(3) I trasporti sono ammessi soltanto in servizio cumulativo isolano. Non sono ammessi in servizio cumulativo i trasporti costituiti di colli indivisibili di peso superiore alle due tonnellate; i trasporti di esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle condizioni e tariffe; i trasporti di merci che possono essere facilmente danneggiate nelle operazioni di trasbordo e di merci caricate alla rinfusa, nonchè i trasporti di bestiame.

Segue ALLEGATO 1.

Impresa Sebina di Navigazione sul Lago d'Iseo.
Ferrovia Monza-Molteno-Oggiono.
Ferrovia Bribano-Agordo.
Tramvia Torino-Rivoli.

GRUPPO *B*.

Ferrovia Santhià-Biella.
Ferrovia Grignasco-Coggiola.
Ferrovie Nord-Milano.
Ferrovia Sondrio-Tirano.
Ferrovie di Reggio Emilia.
Ferrovia Suzzara-Ferrara.
Ferrovia Ferrara-Codigoro.
Ferrovia Mandela-Subiaco (1)
Ferrovie del Sud-Est.

(1) Ammessi soltano i trasporti in piccole partite computando a favore della secondaria le tasse di porto a tariffa ordinaria.

PARTE SECONDA

Circolare N. 939. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1880. – Validità, ad ogni effetto, come servizio militare di leva del servizio finora prestato nei reparti di confine della M. V. S. N.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 settembre 1934 – Anno XII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 279, del 28 novembre 1934 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare la posizione degli inscritti di leva e dei militari che, trovandosi in servizio nei reparti di confine della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, non si presentarono nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento o non si presentarono alla chiamata alle armi alla quale dovevano rispondere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la

guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio prestato, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, nei reparti di confine della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve intendersi valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 21 novembre 1934-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, *foglio* 151. — MANCINI.

N. 940. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso, per titoli e per esame, a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, devoluti ai sottufficiali del R. esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 novembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 278, del 27 novembre 1934 - Anno XII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Vista la legge 21 giugno 1934, n. 1093, che apporta modifiche al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali e istituisce un ruolo di impiegati d'ordine per l'amministrazione centrale della guerra;

Viste le vacanze di posti del grado di applicato (12°) risultanti nel ruolo d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra dopo l'immissione nel ruolo stesso di 20 archivisti capi e di tutti i primi archivisti, archivisti ed applicati del ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari che alla data di entrata in vigore della cennata legge 21 giugno 1934, n. 1093, risultavano comandati in servizio presso la detta amministrazione centrale della guerra;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli e per esame, a 149 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, al quale potranno prendere parte i sottufficiali del Regio esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, esclusi quelli dell'arma dei CC. RR.

Art 2

Quelli dei detti sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo, intendono prendere parte al concorso, dovranno trasmettere pel tramite gerarchico, al ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel *giornale militare ufficiale*, apposita domanda in carta da bollo da L. 5

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare mod. 59 parificato;

b) copia del foglio caratteristico, mod. F;

c) domanda in carta semplice, senza alcuna indicazione di data, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, munita di dichiarazione con la quale il comandante del Corpo, od il capo dell'ufficio che ha alla propria dipendenza il sottufficiale, attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

d) titoli di studio, e tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso.

Le domande che fossero presentate oltre il termine fissato dall'art. 2 non saranno comunque prese in considerazione. Quelle presentate in tempo utile saranno dalle competenti autorità territoriali annotate coi pareri e trasmesse subito al ministero.

Art. 3.

La commissione esaminatrice è così costituita:

Bertotti dott. Antonio, ispettore generale, presidente;
Curti dott. Carlo, capo sezione, membro;
Menghini dott. Amerigo, consigliere, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il dott. Francesco Giannini, vice segretario.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consisteranno nelle seguenti due prove scritte e nella prova orale.

Prove scritte:

1. Componimento di lingua italiana;
2. Soluzione di un problema di aritmetica elementare.

La durata di ciascuna delle due prove scritte sarà di sei ore.

Prova orale:

a) Nozioni elementari di diritto amministrativo;
b) Circoscrizione militare;
c) Ordinamento corporativo dello Stato.

Art. 5.

I temi delle prove scritte saranno formulati, possibilmente, immediatamente prima dell'inizio delle prove, dalla commissione esaminatrice, e, per quanto concerne lo svolgimento delle prove stesse, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte o non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Saranno poi valutati tutti i titoli posseduti dal candidato, e cioè i precedenti di carriera e le benemerenze di guerra e fasciste, oltre a quelli di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2. Per tale valutazione la commissione disporrà di sei punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per i titoli posseduti dal concorrente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità del provvedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nel *giornale militare ufficiale*.

Art. 8.

I vincitori del presente concorso saranno nominati applicati (grado 12° del gruppo *C*), conservando, sotto forma di assegno personale (utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti),

l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti e quello assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 941. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1889. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri indifferibili provvedimenti.** — (Ragioneria centrale). — 28 novembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 280, del 29 novembre 1934 – Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, n. 417, e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal predetto ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave *Savoia*, addì 28 novembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.	L.	1.775.000
Cap. n. 58 — Premi di invenzioni, ecc.	»	1.000
Totale degli aumenti . . .	L.	1.776.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . .	L.	1.000
Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc. . .	»	200.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	201.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

N. 942. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

Sono disponibili, presso l'Avvocatura generale dello Stato, n. 3 posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre, il 15 gennaio 1935, apposita domanda, su carta da bollo da L. 5.

Le domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre 8 giorni dalla data di presentazione, trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 3, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal se-

gretario federale; e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 943. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riparazione del materiale del gruppo C.** — (Direzione generale artiglieria). — 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

Col 31 dicembre p. v. verranno a scadere i contratti (per quota presenza quadrupedi ed a tariffario) stipulati per la manutenzione dei materiali del gruppo *C*.

Il ministero dispone che gli appalti in corso siano prorogati fino al 30 giugno 1935, mercè atto aggiuntivo, da trasmettersi al ministero per i provvedimenti di approvazione.

In tale atto, che dovrà essere conforme a quello indicato nella circolare n. 387 corrente anno, vanno inserite apposite clausole per chiarire:

1° che il compenso di lire 14 stabilito dall'articolo 4 dei capitolati d'oneri non è soggetto allo sconto contrattuale;

2° che deve essere indicato l'esatto domicilio dell'appaltatore.

Gli enti che provvedono al servizio in economia, che abbiano stipulato il relativo contratto col calzolaio reggimentale, oppure col sellaio di altro ente, devono inviare, non oltre il 31 dicembre c. a. al ministero, un rapporto per precisare le ragioni che hanno consigliato od imposto il servizio ad economia, il numero dei quadrupedi normalmente in forza, il modo con cui il servizio si è svolto e le proposte che riterranno del caso.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 944. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle comunicazioni (ferrovie dello Stato), con atto 6 novembre 1934, n. 1286, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le seguenti imprese:

Impresa fratelli DE CADILLIAC di Giuliano, residente a Roma, via Alessandro Poerio, n. 35, inscritta per lavori di armamento, rafforzamento, revisione generale, movimento di terra, sgombro frane, ecc.

Impresa MANSUETI Mario fu Luigi, residente a Vetralla (Roma) inscritta per lavori di terra e armamento.

Impresa CHIARINI Tiberio fu Enrico, residente a Roma, via Biferno, n. 4, inscritta per lavori di terra, murari ed armamento.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 945. — CONCORSI E GARE. — **VII gara ippica di prolungata resistenza – Ottobre 1935.** — (Ispettorato truppe celeri). — 6 dicembre 1934 – Anno XIII.

1. — Nella terza decade di ottobre 1935 avrà luogo la VII gara ippica militare di prolungata resistenza, nella zona del corpo d'armata di Verona.

2. — La gara consisterà in due prove:

1ª prova — Nota in precedenza in tutti i particolari — Consisterà in un percorso dello sviluppo complessivo di 200-250 Km. da compiersi entro un tempo determinato, libero ciascun concorrente di fissare il numero di tappe, la lunghezza di ciascuna, la velocità di marcia, le ore di partenza, ecc.

Saranno stabiliti punti di obbligato passaggio e di controllo.

Nessun vantaggio per il tempo impiegato in meno: fuori gara chi impiegherà un tempo maggiore di quello determinato.

2ª prova — Durata due giorni —

Il programma sarà reso noto ai concorrenti un'ora prima della partenza di ciascuna giornata.

La prova consisterà in due marce su strade ordinarie e mulattiere e attraverso terreno vario, da compiersi, in limiti di tempo determinati e per determinati tratti, ad andatura fissata e cronometrata.

Penalità e vantaggi sulla base del tempo.

3. — Alla seconda prova potranno prender parte soltanto i cavalli che, al termine della prima, saranno giudicati idonei per condizioni dall'apposita giuria. Analogo giudizio dovrà dare la giuria al termine del primo giorno della seconda prova per ammettere i cavalli a quella finale del secondo giorno.

4. — La classifica sarà determinata sulla base del risultato ottenuto nella seconda prova.

5. — Cavalli e cavalieri in uniforme e bardatura di marcia.

6. — Alla competizione potranno partecipare gli ufficiali delle forze armate dello Stato in S. P. E. e quelli di complemento in servizio all'epoca in cui avrà luogo la gara, alla quale potranno essere iscritti i cavalli di proprietà, quelli di carica (per gli ufficiali in S. P. E.) e quelli di truppa in consegna agli ufficiali che ne hanno diritto, sempre quando rispondano ai requisiti di cui al n. 3 dell'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria ».

Agli ufficiali dei CC. RR. e d'artiglieria che, per effetto della circolare 142 *giornale militare* c. a., hanno diritto ad una sola razione foraggio, è consentito di partecipare alla competizione con cavalli di truppa, purchè dati loro regolarmente in consegna dal 1° luglio 1935.

7. I concorrenti verranno divisi in due categorie:
ufficiali montati su cavalli di proprietà;
ufficiali montati su cavalli appartenenti allo Stato.
Le prove saranno identiche per entrambi.

8. — Le iscrizioni verranno fatte:
dai comandanti di reggimento o capi servizio per gli ufficiali del R. esercito;
dal comando generale della M.V.S.N. per gli ufficiali dipendenti;
analogamente si regoleranno gli ufficiali delle altre forze armate.

9. — I premi per la gara verranno attribuiti con graduatoria distinta per ogni categoria.

10. — La direzione della gara è affidata all'ispettorato delle truppe celeri; l'organizzazione al comando della divisione celere « Principe Amedeo Duca d'Aosta » (3ª).

Detto comando provvederà alla pubblicazione del programma particolareggiato della gara entro la prima decade di settembre 1935.

11. — Per quanto riflette le norme amministrative varranno le norme sancite dall'appendice all'« Istruzione a cavallo e addestramento ippico per l'arma di cavalleria » n. 12 e seguenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 946. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari ippici.** — (Ispettorato delle truppe celeri). — 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

Sono nominati commissari militari ippici:

— il ten. colonnello CERIANA MAYNERI Carlo, comandante del reggimento Genova cavalleria, in sostituzione del colonnello UBERTALLI Ruggero, per il corpo d'armata di Roma;

— il generale di brigata TRENTI Alberto, comandante la III brigata celere, in sostituzione del generale di brigata MURARI DELLA CORTE BRA' Sebastiano, per il corpo d'armata di Verona.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 947. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Avanzamento degli ufficiali di complemento appartenenti al servizio automobilistico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

Nella considerazione che gli ufficiali di complemento da assegnare alle unità di prima linea, che hanno sempre appartenuto al servizio automobilistico militare, non trovano agli effetti dell'avanzamento presso le sezioni dell'U.N.U.C.I. la possibilità di seguire i corsi d'istruzione relativi alla loro specialità e che non è conveniente aggregarli ai corsi istituiti per le varie armi, è data facoltà ai medesimi di chiedere di essere richiamati in servizio, senza assegni, per un periodo di 12 giorni presso i centri automobilistici dei vari corpi d'armata prescelti dagli interessati.

La domanda in carta da bollo di lire tre deve essere proposta al comando del distretto che ha in forza l'ufficiale, non oltre la fine del mese di febbraio del venturo anno.

Il richiamo sarà effettuato nello stesso periodo di tempo in cui saranno richiamati gli ufficiali delle varie armi giusta

la riserva contenuta nel n. III della circolare 828 del *giornale militare* corrente anno.

Le istruzioni da svolgere in tale periodo addestrativo avranno carattere eminentemente pratico e tenderanno ad accertare la capacità e la possibilità di bene assolvere, in caso di mobilitazione, le incombenze da affidare agli ufficiali in relazione al grado cui aspirano.

Dovranno pertanto essere essenzialmente trattati i numeri 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del programma per il « Corso inferiore automobilistico per ufficiali in S.P.E. di alcune armi e corpi » (allegato 1 alla circolare 544 del *giornale militare* 1934) e dovrà essere dato sopratutto applicazione e sviluppo alla parte pratica del programma stesso.

Al termine del richiamo dovrà essere compilato dai comandanti dei centri automobilistici, per ciascun ufficiale, il rapporto informativo di cui è detto nel § 37, ultimo comma del regolamento per i documenti caratteristici. Su tale rapporto sarà fatta speciale menzione del profitto ricavato dall'ufficiale durante il richiamo e circa le attitudini del medesimo a reggere il comando del grado superiore.

Detto rapporto dovrà essere unito al libretto personale dell'ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 948. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario militare - Vol. III.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

È stato pubblicato, in bozze di stampa, l'annuario militare, volume III — ufficiali non più iscritti nei ruoli del R. esercito conservando il grado e l'uniforme — aggiornato sino a tutta la dispensa 41 del bollettino delle nomine pubblicata il 29 giugno 1934-XII.

L'ufficio pubblicazioni del ministero provvederà alla distribuzione gratuita del volume agli enti indicati nell'elenco PU. 1. della circolare 126 del *giornale militare* 1931, nel quantitativo stabilito nell'elenco stesso.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 949. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - addestramento del pezzo - Fascicolo: Obice da 75/13 - Parte 2ª - servizio del pezzo.** — (Ispettorato dell'artiglieria). — 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

È stata pubblicata la istruzione sul servizio del pezzo per l'obice da 75/13.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari essa sarà distribuita secondo l'elenco Art. 2 della circolare 126 *giornale militare* 1931.

La pubblicazione sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. esercito - parte II - artiglieria - pag. 91, n. 2564, edizione 1934 - prezzo L. 4.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 950. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario per la liquidazione delle competenze al netto ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali e del corpo della R. guardia di finanza, dal 16 aprile 1934-XII.** — (Ragioneria centrale). — 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

È stato pubblicato il prontuario sopra indicato, compilato in applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge n. 1038 del 14 giugno 1934-XII.

La distribuzione del prontuario stesso resta limitata al comando generale dell'arma dei CC. RR., agli enti che si sono prenotati ed agli uffici del ministero della guerra, cui possa interessare. Con elenco a parte sarà stabilito il numero delle copie da distribuire.

Sono da eseguire le seguenti rettifiche:

1° - a pagina 11, l'annotazione *a*) deve sostituirsi con la seguente: « Ai marescialli in aspettativa per infermità proveniente da cause di servizio compete lo stesso trattamento fino al 30 novembre 1934; dal giorno successivo competono gli assegni interi, giusta R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858 »;

2ª - a pagina 20, penultima colonna: sotto il numero 6 porre virgolette anzichè trattini;

3° - a pagina 24, colonna 11: togliere la parentesi alle parole « *ad personam* »;

4° - a pagina 48, linea 30: leggasi 15 aprile anzichè 14 aprile;

5° - a pagina 87, penultima colonna: leggasi 9,50% anzichè 9%;

6° - alle pagine 123, 125, 129 e 131, nell'intestazione delle tabelle: sostituire le parole « in aspettativa per infermità non proveniente da cause di servizio » con le seguenti: « In aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio. Tabella da servire fino al 30 novembre 1934 perchè dal giorno successivo competono gli assegni interi, giusta R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858 ».

Il prontuario sarà inserito nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore pel R. esercito - parte I - amministrazione - pagina 26, numero categorico 2767, edizione 1934, prezzo L. 4.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 951. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 dicembre 1934 — Anno XIII.

Con riferimento alle circolari 553 e 632 *giornale militare* 1931 e alla circolare 7 *giornale militare* 1934, determino che il sottonotato tenente di artiglieria, già comandato al corso biennale di chimica presso la R. università di Roma, il quale ha conseguito la laurea in chimica, sia ammesso all'8° corso superiore tecnico di artiglieria, iniziatosi il 1° ottobre 1933:

FIORITO Francesco, scuola centrale di artiglieria.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 952. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 dicembre 1931 - Anno XIII.

A modifica di quanto è stabilito nel n. 3 della circolare 720 *giornale militare* 1934-XII, determino che le funzioni di presidente della commissione per gli esperimenti intesi ad accertare l'idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma sieno disimpegnate dal generale di brigata MARIOTTI Mario Giampaolo, anzichè dal pari grado TACOLI Paolo, che è esonerato dall'incarico.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 30 novembre 1934-XIII

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta ufficiale*
Cremona	Il comune di Castelponzone è aggregato a quello di Scandolara Ravara.	1732 28 sett. 1934	259
Salerno	Il comune di Mercato S. Severino è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Severino Rota ».	1846 16 ottobre 1934	274

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta ufficiale
Torino	E' costituito il comune di Sestrières, la cui circoscrizione comprende i territori già pertinenti ai cessati comuni di Sauze di Cesana e Champlas du Col, aggregati con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2541, al comune di Cesana Torinese, nonchè la frazione Sestrières del comune di Pragelato col territorio che dalla frazione medesima si estende verso nord-ovest fino al crinale Monte Fraitève (quota 2701) - Colle Basset (quota 3426) - Roc Noir (quota 2471) e verso sud-est fino al crinale Monte Banchetta (quota 2812) - Passo della Banchetta (quota 2675) - quota 2702.	1852 18 ottobre 1934	275

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni emanate in calce alla dispensa del *giornale militare*, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

al Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra

Nel REGNO, annue . .	L.	27	All'ESTERO, annue . .	L.	60
Un fascicolo: Nel REGNO	»	2	All'ESTERO	»	4

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

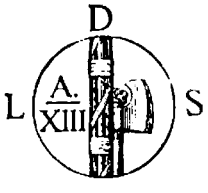
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telefono 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.



PREZZO L. 2 —

(7108866) Roma, 1934-XIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

3981

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 71ª — 1934 - ANNO XIII — 14 DICEMBRE

17 DIC. 19

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **953** - **13 dicembre 1934** - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione della fodera di panno grigio verde per bidoni thermos di alluminio *Pag.* 3983

PARTE SECONDA

N. **954** - **1° dicembre 1934** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Supplemento al prontuario n. 2742 (edizione 1934) pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934-XII . . . . . *Pag.* 3985

» **955** - **5 dicembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII. . . . . » 3985

» **956** - **13 dicembre 1934** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto - gennaio-febbraio 1935-XIII . . . » 3986

» **957** - **13 dicembre 1934** - Anno XIII — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1879. . . . . » 3992

N. 958 — **13 dicembre 1934** — Anno XIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per « trattori pesanti campali 26 e 30 » durante l'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . *Pag.* 3992

NOTIFICAZIONE . . . . . » 3993

PARTE PRIMA

Circolare N. 953. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conto di costruzione della fodera di panno grigio verde per bidoni thermos di alluminio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il conto di costruzione della fodera di panno g. v. per bidoni thermos di alluminio, inserito nella circolare 297 del *giornale militare* 1933 (pag. 1117), è sostituito dal seguente:

Conto di costruzione della fodera di panno g. v. con cuscinetto esterno per i bidoni thermos di alluminio

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per rivestimento borracce	m.	0, 54	12 —	6, 48
Bottoni piccoli di frutto color grigio verde a due fori . . .	n.	5 —	2, 80 %	0, 14
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	5, 30
			Prezzo di costo. . . L.	11, 92
			Prezzo di conteggio. . . »	12 —

(1) Nella fornitura sono comprese: l'ovatta per l'imbottitura, il nastro spinato di cotone color grigio, alto mm. 15-16 e alto mm. 22; il cuoio g. v. conciato al cromo; il refe di lino e di cotone per le cuciture.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 954. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Supplemento al prontuario n. 2742 (edizione 1934) pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi, dal 16 aprile 1934-XII.** — (Ragioneria centrale). — 1° dicembre 1934 - Anno XIII.

È stato pubblicato un supplemento al prontuario sopra indicato per gli assegni dovuti agli ufficiali che si trovano nelle seguenti posizioni:

a) fuori organico;
b) in congedo provvisorio;
c) sospesi dall'impiego.

A cura dell'ufficio pubblicazioni militari, detto supplemento sarà distribuito agli uffici di revisione e contabilità dei corpi d'armata ed al comando generale dell'arma dei CC. RR. nel numero di copie che verrà stabilito con elenco a parte.

La pubblicazione, che forma parte integrante del prontuario n. 2742 (edizione 1934), sarà inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore pel R. esercito — parte prima - amministrazione - pagina 26 - numero categorico 2782 - edizione 1934 — prezzo L. 1,00.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 955. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933-XII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 dicembre 1934 - Anno XIII.

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione del ministero, in data 25 novembre 1934-XIII, il ragioniere geometra del genio militare BORELLI Giuseppe è ammesso

a sostenere gli esami di idoneità, per la promozione al grado 9°, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933 - anno XII (circolare 680 *giornale militare* 1933).

Roma, addì 5 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 956. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto - gennaio-febbraio 1935-XIII.** — (Ispettorato truppe celeri). — 13 dicembre 1934 - Anno XIII.

Primo giorno - Martedì 1° gennaio.

1° PREMIO MINISTERO DELLA GUERRA - (*siepi - hunters - militare*) — Lire 5000 date dal ministero della guerra (3200-700-450-150 e L. 500 all'allevatore), per cavalli di 3 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.), Pesi: anni 4 kg. 71, anni 5 kg. 73, anni 6 ed oltre kg. 75½. Per ogni premio vinto in ostacoli, dal 1° agosto 1934, kg. 1 di sopraccarico. I cavalli che, avendo **corso in ostacoli, non abbiamo vinto dal 1° giugno 1934, riceveranno** kg. 3; dal 1° aprile 1934, kg. 5. Distanza metri 2800 circa.

Chiusura delle iscrizioni domenica 23 dicembre: ore 8.

Secondo giorno - Sabato 5 gennaio.

* PREMIO PRINCIPESSA DI PIEMONTE — (*steeple-chase-internazionale - Ufficiali in uniforme*) — Lire 10.000 (6200-1750-750-300 e L. 1000 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese. Entrata L. 150, forfeit L. 75 se dichiarato giovedì 3 gennaio: ore 13. Pesi: anni 5 kg. 69, anni 6 ed oltre kg. 71. I vincitori dal 1° maggio 1934 della somma di L. 16.000, kg. 1½ di sopraccarico; di L. 20.000, kg. 2 ½; di L. 24.000, kg. 3 ½; di L. 28.000, kg. 4 ½; di L. 35.000, kg. 5 ½; di L. 40.000, kg. 7. I cavalli che dalla

stessa data non avranno vinto la somma di L. 10.000, riceveranno kg. 1; la somma di L. 5000, kg. 3. I cavalli che, **avendo corso nella riunione, non vi avranno vinto somma alcuna**, godranno inoltre un discarico di kg. 3. Distanza metri 3200 circa (Pista ellittica).

Chiusura delle iscrizioni venerdì 28 dicembre: ore 8.

Una coppa offerta da S. A. R. il Principe di Piemonte verrà assegnata al proprietario che per due volte consecutive, o per tre volte in sei anni, avrà vinto questa corsa, anche se le condizioni della medesima verranno modificate.

Fino a che la coppa non avrà avuto la sua definitiva assegnazione, resterà depositata presso la società degli steeple-chases d'Italia.

PREMIO BAUDENASCA — (*steeple-chase - cross-country - Ufficiali allievi*) — L. 1000 (400-250-150-100 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese, appartenenti alla scuola di Tor di Quinto e ad ufficiali allievi del corso. Pesi: anni 5 kg. 71, anni 6 ed oltre kg. 73 ½. Il vincitore in corse pubbliche, nel 1934, kg. 2 ½ di più. I cavalli non di p. s. riceveranno kg. 6. Distanza metri 3800 circa.

Chiusura delle iscrizioni venerdì 28 dicembre: ore 8.

Terzo giorno - Sabato 12 gennaio.

* PREMIO POZZUOLO DEL FRIULI — (*steeple-chase-internazionale - Ufficiali in uniforme*) — Un oggetto ricordo e Lire 8000 (5000-1250-650-300 e L. 800 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese. Entrata L. 100, forfeit L. 50 se dichiarato giovedì 10 gennaio: ore 13. Pesi: anni 5 kg. 69, anni 6 ed oltre kg. 71 ½. Il vincitore in steeple-chases dal 1° maggio 1934, di un premio di L. 5300, kg. 1 di più; di un premio di L. 6500, kg. 2 ½; di un premio di L. 8000; kg. 4; di un premio di L. 10.000, kg. 5 ½; di un premio di L. 14.000, kg. 7; di un premio di L. 17.500, kg. 8. I cavalli che dalla stessa data non avranno vinto in steeple-chase la somma di L. 8000, riceveranno kg. 1; la somma di L. 4300, kg. 3; la somma di L. 3000, kg. 4 ½; la somma di L. 2300, kg. 6. Distanza metri 3500 circa. (Pista ellittica).

Chiusura delle iscrizioni domenica 6 gennaio: ore 8.

2° PREMIO MINISTERO DELLA GUERRA — (*steeple-chase - militare*) — Lire 6000 date dal ministero della guerra (3700-950-450-300 e L. 600 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 66, anni 5 kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 72. Sopraccarico di kg. 1 per ogni steeple-chase vinto dal 1° luglio 1934, per ogni corsa ad ostacoli vinta nella riunione kg. 4. Discarico di kg. 3 ai cavalli debuttanti in steeple-chase. Distanza metri 3200 circa. (Pista ellittica).

Chiusura delle iscrizioni domenica 6 gennaio: ore 8.

PREMIO MOMBRONE — (*steeple-chase - cross-country - Ufficiali allievi*) — Lire 1000 (400-250-150-100 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese, appartenenti alla scuola di Tor di Quinto e ad ufficiali allievi del corso. Pesi: anni 5 kg. 72, anni 6 ed oltre kg. 74 ½. Il vincitore nella riunione kg. 3 di più. I cavalli che dal 1° luglio 1934 non abbiano vinto somma alcuna in corse pubbliche, riceveranno kg. 2. I cavalli non di p. s. riceveranno kg. 5. Distanza metri 4000 circa.

Chiusura delle iscrizioni domenica 6 gennaio: ore 8.

Quarto giorno - Sabato 19 gennaio.

PREMIO REALE — (*steeple-chase - hunters - militare*) — L. 15.000 delle quali L. 4000 date da S. M. il Re e L. 11.000 date dal Ministero della guerra (9650-2350-1100-400 e L. 1500 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Pesi: anni 4 kg. 66, anni 5 kg. 69, anni 6 ed oltre kg. 70½. Per ogni steeple-chase vinto dal 1° maggio 1934, kg. 2½ di più; nella Riunione kg. 3 ½. I vincitori in ostacoli dal 1° maggio 1934 della somma di L. 8000, kg. 1 di sopraccarico; della somma di L. 12.000, kg. 3; della somma di L. 16.000, kg. 6; della somma di L. 20.000, kg. 7; della somma di L. 24.000, kg. 8. I cavalli che, avendo corso nella riunione, non avranno vinto somma alcuna, riceveranno kg. 3. Distanza metri 4200 circa. (Pista in otto).

Chiusura delle iscrizioni domenica 13 gennaio: ore 8.

PREMIO TOR DI QUINTO — (*steeple-chase cross country - Ufficiali allievi*) — L. 1000 (700-150-50 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese, appartenenti alla scuola di Tor di Quinto e ad ufficiali allievi del corso. Pesi: anni 5 kg. 74, anni 6 ed oltre kg. 76½. **Per ogni premio vinto nella riunione, kg. 2½ di più. Discarico** di kg. 4 ai cavalli che non avranno vinto somma alcuna **nella riunione. I cavalli non p. s. riceveranno kg. 5. Distanza metri 4000 circa.**

Chiusura delle iscrizioni domenica 13 gennaio: ore 8.

Quinto giorno - Domenica 27 gennaio.

* PREMIO COPPA PRINCIPE DI PIEMONTE — (*steeple-chase-internazionale - Ufficiale in uniforme*) — L. 20.000 delle quali L. 8000 date dal Ministero della Guerra (13.500 2800-1200-500 e L. 2000 all'allevatore), per cavalli di anni 5 ed oltre, di ogni paese. Entrata L. 300, forfeit L. 150 se dichiarato venerdì 25 gennaio: ore 13 e L. 75 se il cavallo non è dichiarato partente. Pesi: anni 5 kg. 71, anni 6 ed oltre kg. 73½. Per ogni premio di lire 6500 vinto in steeple-chase dal 1° maggio 1934, kg. 1 di più; di L. 8000, kg. 2; di L. 10 mila, kg. 3; di L. 14.000, kg. 5½; di L. 17.500, kg. 7; di L. 20 mila, kg. 8. Distanza metri 4200 circa (Pista in otto).

Chiusura delle iscrizioni giovedì 17 gennaio: ore 8 a Parigi, Bruxelles, Vienna e Berlino.

Una coppa, offerta da S. A. R. il Principe di Piemonte, verrà assegnata al cavaliere che per due volte consecutive o per tre volte in sette anni avrà vinto questa corsa, anche se le condizioni della medesima verranno modificate.

Sino a quando la coppa non avrà avuto la sua definitiva **assegnazione, resterà depositata presso la società degli** *steeple-chases* d'Italia.

PREMIO PINEROLO — (*steeple-chase - cross-country - Ufficiali* allievi) — L. 1000 (400-250-150-100 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni paese, appartenenti alla scuola di Tor di Quinto e ad ufficiali allievi del corso, che abbiano vinto o si siano piazzati nella riunione.

Pesi: anni 5 kg. 71, anni 6 ed oltre kg. 73½. Il vincitore **nella riunione kg. 2½ per ogni corsa vinta. I cavalli non** di p. s. riceveranno kg. 6. Distanza metri 4200 circa.

Chiusura delle iscrizioni domenica 20 gennaio: ore 8.

Sesto giorno - Domenica 3 febbraio.

½ PREMIO COPPA DEL DUCE — (*steeple-chase - cross-country-internazionale - Ufficiali in uniforme*) — L. 40.000 (27.000-5800-2200-1000 e L. 4000 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese, che non abbiano vinto in ostacoli nel biennio 1933-34, la somma di L. 85.000 o nella annata 1934 due cross-countries o due steeple-chases cross-countries internazionale di almeno L. 15.000 o comunque un **premio di L. 40.000 in ostacoli. Entrata L. 400, forfeit L. 100** se dichiarato venerdì 25 gennaio: ore 13 a Roma; 2° forfeit **L. 200 il 1° febbraio: ore 13 a Roma. Pesi: anni 5 kg. 66,** anni 6 ed oltre kg. 68½. Per ogni premio di L. 6500 vinto in ostacoli dal 1° settembre 1934, kg. 1 di più, di L. 8000, kg. 2; di L. 10.000, kg. 3: di L. 14.000, kg. 4; di L. 17.500, kg. 5; di L. 20.000, kg. 6: di L. 28.000, kg. 8. Il vincitore **nella riunione, porterà inoltre kg. 4. I cavalli che, avendo corso nella riunione almeno due volte, non vi avranno vinto** la somma di L. 2200, riceveranno kg. 3. Distanza metri 5000 circa. (Percorso Coppa del Duce).

Chiusura delle iscrizioni giovedì 20 gennaio: ore 13 a Parigi, Bruxelles, Vienna e Berlino.

Una iscrizione supplementare di L. 1000, senza alcun forfeit, è ammessa fino alle ore 13 di venerdì 1° febbraio.

PREMIO COPPA DELLA SCUOLA — (*steeple-chase - cross country - Ufficiali allievi - handicap ascendente*) — 1 coppa della scuola di cavalleria, dono dell'ispettorato truppe celeri L. 1000 (400-250-150-100 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese, appartenenti alla scuola di Tor di Quinto e ad ufficiali allievi del corso. Distanza metri 3800 circa.

Pubblicazione dei pesi mercoledì 30 gennaio: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 28 gennaio: ore 8.

Settimo giorno - Sabato 9 febbraio.

PREMIO VEIO — (*steeple-chase - cross country - Ufficiali allievi*) — L. 1000 (700-150-50 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni razza e paese, appartenenti alla scuola di Tor di quinto e ad ufficiali allievi del corso che **non abbiano vinto nella riunione. Pesi: anni 5 kg. 72, anni** 6 ed oltre kg. 74½. I vincitori nell'annata della somma di L. 300 kg. 2 di più; di L. 500 kg. 4. I cavalli non di p. s. riceveranno kg. 5. Distanza metri 4000 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 4 febbraio: ore 8.

PREMIO MAGG. F. CAPASSO — (*siepi - hunters - militare*) — L. 4000 (2600-550-350-100 e L. 400 all'allevatore) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati iscritti nei ruoli di servizio (reg. mil.). Entrata L. 40, forfeit L. 20 se dichiarato giovedì 7 febbraio: ore 13. Pesi: anni 4 kg. 66, anni 5 kg. 70, anni 6 ed oltre kg. 72½. Sopraccarico di kg. 1 per ogni premio vinto dal 1° settembre 1934 **e di kg. 3 per ogni premio vinto nella riunione. Distanza** metri 2800 circa.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 4 febbraio: ore 8.

Ottavo giorno - Sabato 16 febbraio.

PREMIO BALDISSERA — (*steeple-chase - cross-country - Ufficiali allievi - handicap discendente*) — L. 1000 (400-250 -150-100 e L. 100 all'allevatore) per cavalli di 5 anni ed oltre, **di ogni razza e paese, appartenenti alla scuola di cavalleria di Tor di Quinto o ad ufficiali allievi del corso. Distanza metri 4200 circa.**

Pubblicazione dei pesi martedì 12 febbraio: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni domenica 10 febbraio: ore 8.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 957. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1879.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 dicembre 1934 - Anno XIII.

Visto l'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, determino che tutti i militari alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio), a qualunque categoria già inscritti, nati nell'anno 1879, siano col 31 dicembre ricollocati nella posizione di congedo assoluto, per aver compiuto il 55° anno di età.

A tale scopo dovranno osservarsi le norme di cui ai numeri 623 e seguenti della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito e quelle del paragrafo 85 del regolamento per le matricole per quanto riguarda la parificazione dei fogli matricolari col ruolo matricolare.

I fogli matricolari dei militari suddetti, che, giusta il citato paragrafo 85, dovrebbero venire trasmessi al ministero della guerra, saranno invece conservati dai distretti di leva, e perciò i distretti di residenza (pei militari appartenenti per leva ad altri distretti), i comandi dei corpi delle truppe coloniali dell'Eritrea, della Somalia ed il comando dei presidi delle isole italiane dell'Egeo, dovranno rimettere ai distretti di leva i fogli matricolari che ora conservano, curando che siano al completo di tutte le variazioni ed annotazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 958. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento parti di ricambio per « trattori pesanti campali 26 e 30 » durante l'esercizio finanziario 1934-35.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 13 dicembre 1934 - Anno XIII.

È stato stipulato, con decorrenza dal 15 novembre 1934, e per la durata dell'esercizio finanziario 1934-35, un contratto con la società anonima Fiat di Torino, per la fornitura, a quantità indeterminata, delle parti di ricambio

per « trattori pesanti campali 26 e 30 » occorrenti agli enti del R. esercito.

Per il prelevamento dei materiali, valgono le norme impartite con la circolare n. 359 *giornale militare* del corrente anno.

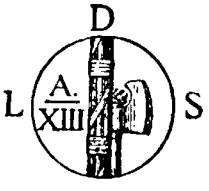
Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

Variazioni alla circoscrizione territoriale militare

(circolare 850 *giornale militare* 1934)

Numero d'ordine	Distretti e zone militari	Varianti
1	Arezzo 3ª zona.....	Comune di « Pratovecchio Stia » rettificarlo con comuni di: « Pratovecchio » – « Stia ».
2	Brescia 2ª zona	Dopo il comune di Vestone aggiungere « Valvestino ».
3	Cagliari 1ª zona...	Depennare i comuni di: Sernobi – Teulada – e rettificare il comune di: «Gairo Nuoro » in « Gairo Nuovo ».
	Cagliari 2ª zona...	Rettificare il comune di « Orrol » in « Orroli ».
4	Genova 5ª zona	Rettificare il comune di « San Rufino » in « Leivi ».
5	Oristano 1ª zona ...	Dopo il comune Mussolinia di Sardegna aggiungere « Abbasanta ».
6	Trento 2ª zona.....	Depennare il comune di « Valvestino ».



PREZZO L. 2 —

(7103366) Roma, 1934-XIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 72ª — 1934 - ANNO XIII — 20 DICEMBRE

SOMMARIO



PARTE PRIMA

N. 959 - 18 dicembre 1934 - Anno XIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Nuovo scompartimento territoriale dei comandi di ufficiale e di sezione dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 3995

2 GEN. 1935

PARTE PRIMA

Circolare N. 959. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Nuovo scompartimento territoriale dei comandi di ufficiale e di sezione dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 18 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il nuovo scompartimento territoriale dei comandi retti da ufficiali e dei comandi di sezione dell'arma dei carabinieri reali sarà attuato gradualmente in relazione alla situazione organica degli ufficiali raggiunta in sede di applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, riguardante l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.

ISPETTORATO DELLA 1ª ZONA - TORINO.

Legione di Torino.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Torino interna	Torino interna	Torino interna	—
		Torino Dora	—
		Torino Po	—
	Torino esterna 1ª	Chieri	—
		Chivasso	—
Torino esterna	Torino esterna 2ª	Ciriè	Venaria Reale (a piedi)
	Susa	Oulx	—
	Pinerolo	Pinerolo	—
Aosta	Aosta	Aosta	Valdigna d'Aosta (a piedi)
	Ivrea	Cuorgné	—
Novara	Novara	Arona	Novara (a piedi)
	Pallanza	Domodossola	—
Vercelli	Vercelli	Vercelli	—
	Biella	Varallo Sesia	Biella (a piedi)
5	11	14	4

Legione di Alessandria.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Alessandria interna	Alessandria	Alessandria	—
	Novi Ligure	Tortona	Novi Ligure (a piedi)
		Acqui	—
Alessandria esterna	Asti	Asti	—
		Canelli	—
	Casale Monferrato	Casale Monferrato	Moncalvo (a piedi)
Cuneo	Cuneo	Cuneo	—
		Borgo S. Dalmazzo	—
		Vinadio	Dronero (a piedi)
	Saluzzo	Savigliano	—
	Mondovì	Mondovì	—
		Fossano	Ceva (a piedi)
	Alba	Bra	—
Pavia	Pavia	Pavia	—
	Vigevano	Mortara	—
	Voghera	Voghera	—
4	11	16	4

Legione di Genova.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Genova interna	Genova interna	Piazza Principe	—
		Castelletto	—
	Sampierdarena	Sestri Ponente	Sampierdarena (a piedi)
Genova esterna	Genova esterna	Lido d'Albaro	—
	Chiavari	Chiavari	—
Savona	Savona	Savona	Cairo Montenotte (a piedi)
	Albenga	Albenga	Finale Ligure Marina (a piedi)
La Spezia	La Spezia interna	La Spezia	—
	La Spezia esterna	Sarzana	—
Imperia	Imperia	Imperia	—
	San Remo	Ventimiglia	—
Piacenza	Piacenza interna	Piacenza	—
	Piacenza esterna	Fiorenzuola d'Arda	Robbio (a piedi)
Parma	Parma	Parma	Parma (a piedi)
	Fidenza	Salsomaggiore	Borgo Val di Taro (a piedi)
7	14	15	6

ISPETTORATO DELLA 2ª ZONA - MILANO.

Legione di Milano.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Milano interna	Milano interna	Porta Sempione Porta Monforte Palazzo Reale	
	Milano suburbana	Milano suburbana	Abbiategrasso (a piedi)
Milano esterna	Milano esterna Monza Lodi	Legnano Desio Codogno	Cassano d'Adda (a piedi) Lodi (a piedi)
Bergamo	Bergamo interna Bergamo esterna	Bergamo Treviglio	Zogno (a piedi) Clusone (a piedi)
Brescia	Brescia interna Brescia esterna	Brescia Breno Gardone Val Trompia	
	Salò Chiari	Desenzano del Garda Verolanuova	Vestone (a piedi) Chiari (a piedi)
Como	Como Lecco	Como Lecco	Menaggio (a piedi)
Sondrio	Sondrio	Tirano	Chiavenna (a piedi)
Varese	Varese	Varese Luino	
	Gallarate	Busto Arsizio	Saronno (a piedi)
7	16	20	10

Legione di Verona.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Verona	Verona interna Verona suburbana Verona esterna —	Verona Legnago Caprino Veronese San Bonifacio	— Peschiera (a piedi) Isola della Scala (a piedi) —
Mantova	Mantova interna Mantova esterna	Revere Castiglione delle Stiviere	Gonzaga (a piedi) Bozzolo (a piedi)
Vicenza	Vicenza interna Vicenza esterna	Bassano del Grappa Schio	Thiene (a piedi) Lonigo (a piedi)
Cremona	Cremona interna Cremona esterna	Casalmaggiore Crema	— —
4	9	10	6

Legione di Bolzano.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Bolzano	Bolzano	Bolzano	Chiusa (a piedi)
	Merano	Merano	Silandro (a piedi)
	Bressanone	Vipiteno	—
	Brunico	S. Candido	Brunico (a piedi)
Trento interna	Trento interna	Trento	—
		Tione di Trento	—
	Rovereto	Riva	—
Trento esterna	Trento esterna	Cles	Mezzolombardo (a piedi)
	Egna	—	Cavalese (a piedi)
	Borgo Valsugana	—	Pergine Valsugana (a piedi)
Belluno	Belluno interna	Feltre	Belluno (a piedi)
	Belluno esterna	Pieve di Cadore	—
4	11	10	7

Legione di Padova.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Padova	Padova	Padova	Cittadella (a piedi)
	Este	Montagnana	Piove di Sacco (a piedi)
Rovigo	Rovigo	Castelmassa	—
	Adria	Adria	—
Venezia	Venezia	Venezia	—
		Chioggia	—
	Mestre	Portogruaro	Dolo (a piedi)
Treviso	Treviso	Treviso	Castelfranco Veneto (a piedi)
	Conegliano	Vittorio Veneto	—
Udine	Udine	Udine	—
		Cividale del Friuli	—
		Palmanova	—
	Pordenone	Sacile	S. Vito al Tagliam. (a piedi)
	Tolmezzo	Tarvisio	Tolmezzo (a piedi)
5	11	14	6

Legione di Trieste.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Trieste	Trieste interna	Via Cologna	—
		Via Hermet	—
		Via Istria	—
	Trieste esterna	Monfalcone	—
	Postumia	Sesana	—
Pola	Pola	Pola	Dignano d'Istria (a piedi)
		Lussino	—
	Pisino	Rovigno d'Istria	Albona (a piedi)
	Parenzo	Buie d'Istria	Montona (a piedi)
	Capodistria	Pinguente	Pirano (a piedi)
Fiume	Fiume	Fiume	—
	Abbazia	Villa del Nevoso	—
Gorizia	Gorizia interna	Gorizia	—
		Gradisca	—
	Gorizia esterna	Aidussina	Canale d'Isonzo (a piedi)
	Tolmino	Idria	Plezzo (a piedi)
		Circhina	—
4	12	17	6

ISPETTORATO DELLA 3ª ZONA - FIRENZE

Legione di Firenze.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Firenze interna	Firenze interna	Firenze 1ª	—
—		Firenze 2ª	—
		Firenze suburbana	—
	Firenze esterna 1ª	Pontassieve	Figline Valdarno (a piedi)
Firenze esterna	Firenze esterna 2ª	Borgo S. Lorenzo	—
	Prato	Prato	—
		Empoli	—
Siena	Siena interna	—	Siena (a piedi)
	Siena esterna	Colle Val d'Elsa	Montalcino (a piedi)
	Montepulciano	Chiusi	Montepulciano (a piedi)
Arezzo	Arezzo interna	Bibbiena	Sansepolcro (a piedi)
	Arezzo esterna	S. Giovanni Valdarno	Cortona (a piedi)
Perugia	Perugia interna	Perugia	Todi (a piedi)
	Perugia esterna	Gubbio	—
		Città di Castello	—
	Spoleto	Foligno	Norcia (a piedi)
Pistoia	Pistoia	Pistoia	S. Marcello Pistoiese (a piedi)
	Montecatini Terme	Pescia	—
6	14	17	9

Legione di Livorno.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Livorno	Livorno Piombino	Livorno Portoferraio	— Piombino (a piedi)
Pisa	Pisa interna Pisa esterna —	Pisa Pontedera Volterra	— — —
Lucca	Lucca Viareggio	Lucca Castelnuovo Garfagnana	— —
Massa	Massa Carrara	Pontremoli —	— Fivizzano (a piedi)
Grosseto	Grosseto Orbetello	Massa Marittima Pitigliano	Roccastrada (a piedi) Arcidosso (a piedi)
5	10	10	4

Legione di Bologna.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Bologna interna	Bologna interna	Bologna interna	—
		Bologna suburbana	—
	Bologna esterna 1ª	Bologna esterna	—
		Vergato	—
Bologna esterna	Bologna esterna 2ª	S. Giovanni in Persiceto	—
		Molinella	—
	Imola	Medicina	—
Ferrara	Ferrara	Ferrara	—
		Cento	—
	Portomaggiore	Copparo	Argenta (a piedi)
		Comacchio	—
Modena	Modena interna	Modena	—
		Pavullo nel Frignano	—
	Modena esterna	Carpi	Mirandola (a piedi)
Ravenna	Ravenna	Ravenna	—
		Alfonsine	S. Pietro in Vincoli (a piedi)
	Faenza	Castelbolognese	—
		Lugo	Bagnacavallo (a piedi)
Reggio Emilia	Reggio Emilia interna	Reggio Emilia	Guastalla (a piedi)
	Reggio Emilia esterna	Castelnuovo Monti	Scandiano (a piedi)
Forlì	Forlì	Forlì	Rocca S. Casciano (a piedi)
		Meldola	Savignano sul Rubic. (a piedi)
	Rimini	Rimini	Bagno di Romagna (a piedi)
	Cesena	Cesena	—
7	15	24	9

Legione di Ancona.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Ancona	Ancona	Ancona	—
		Osimo	—
	Iesi	Fabriano	—
		Senigallia	—
Pesaro	Pesaro	Pesaro	—
		Fano	—
	Urbino	Urbino	Pennabilli (a piedi)
			Cagli (a piedi)
Macerata	Macerata	Macerata	—
		Porto Civitanova	—
	Camerino	Tolentino	S. Ginesio (a piedi)
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—
		S. Benedetto del Tronto	—
	Fermo	Montegiorgio	—
Chieti	Chieti	Chieti	—
		Ortona a Mare	—
	Lanciano	Vasto	Lanciano (a piedi)
Pescara	Pescara	Popoli	—
	Penne	—	Penne (a piedi)
Teramo	Teramo interna	—	Nereto (a piedi)
	Teramo esterna	Giulianova	—
Zara	Zara	Zara	—
8	15	19	6

ISPETTORATO DELLA 4ª ZONA - ROMA.

Legione di Roma.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Roma 1ª	Roma interna	S. Lorenzo in Lucina	—
		Prati	—
		Macao	—
		Viminale	—
	Roma Tribunali	Tribunali	—
		S. Pietro	—
		Farnesina	—
Roma 2ª	Roma suburbana	Nomentana	—
		Parioli	—
	Roma esterna	Ostia	—
		Appia	—
	Squadre speciali	Squadra 1ª	—
		Squadra 2ª	—
		Squadra 3ª	—
		Squadra 4ª	—
		Nucleo servizi speciali	—
—	Compagnia Min. guerra	—	—
2	6	16	—

Legione del Lazio (Roma).

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Littoria	Littoria	Sabaudia	—
	Formia	Gaeta	—
		Terracina	—
Laziale 1ª	Frascati	Albano Laziale	(Palestrina (a piedi)
	Velletri	Velletri	Segni Scalo (a piedi)
Laziale 2ª	Civitavecchia	Civitavecchia	Campagnano (a piedi)
		Bracciano	—
	Tivoli	Tivoli	Palombara Sabina (a piedi)
		Subiaco	—
Frosinone	Frosinone	Frosinone	Anagni (a piedi)
		Alatri	—
	Sora	Cassino	Sora (a piedi)
		Pontecorvo	—
Viterbo	Viterbo	Viterbo	Orte (a piedi)
		Ronciglione	—
	Montefiascone	Montefiascone	Valentano (a piedi)
		Tuscania	—
Terni	Terni	Terni	—
	Orvieto	Orvieto	Amelia (a piedi)
Aquila	Aquila	Aquila	San Demetrio nei Vestini (a piedi)
	Sulmona	Sulmona	Castel di Sangro (a piedi)
	Avezzano	Tagliacozzo	Avezzano (a piedi)
Rieti	Rieti	Poggio Mirteto	Rieti (a piedi)
	Cittaducale	Amatrice	—
8	17	24	13

Legione di Cagliari.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Cagliari interna	Cagliari interna	Cagliari	—
	Cagliari esterna	Sanluri	Muravera (a cavallo)
		Dolianova	—
Cagliari esterna	Iglesias	Iglesias	Guspini (a piedi)
		S. Antioco	—
	Oristano	Oristano	Oristano (a cavallo)
		Ghilarza	—
Nuoro	Nuoro interna	Orani	Fonni (a cavallo)
	Nuoro esterna	Sorgono	Bolotana (a cavallo)
		Bosa	Macomer (a cavallo)
	Bitti	Dorgali	—
	Lanusei	Lanusei	Arbatax di Tortoli (a cavallo)
		Isili	—
Sassari	Sassari	Sassari	Nulvi (a piedi)
	Alghero	Bonorva	Alghero (a piedi)
	Ozieri	Ozieri	Bono (a piedi)
	Tempio	Terranova Pausania	—
		La Maddalena	—
4	12	18	10

ISPETTORATO DELLA 5ª ZONA - NAPOLI.

Legione di Napoli.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Napoli interna	Napoli interna	Monteoliveto	—
		Chiaia	—
		Arenaccia	—
	Napoli suburbana	Napoli suburbana	—
		Torre del Greco	—
	Napoli tribunali	Scali	—
		Pozzuoli	—
Napoli esterna	Castellamm. di Stabia	Sorrento	—
		Torre Annunziata	—
	Casoria	—	Giugliano in Campania (a cavallo)
	Nola	Nola	—
Caserta	Caserta	Caserta	—
	S. Maria Capua Vetere	Aversa	—
	Capua	Sessa Aurunca	Teano (a piedi)

(*Segue*)

Segue: **Legione di Napoli.**

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Salerno	Salerno interna	Nocera Inferiore	—
	Salerno esterna	—	Amalfi (a piedi)
	Eboli	Eboli	—
		Sala Consilina	—
	Vallo della Lucania	Vallo della Lucania	—
		Agropoli	—
Benevento	Benevento interna	Benevento	San Bartolomeo in Galdo (a piedi)
	Benevento esterna	Cerreto Sannita	Piedimonte d'Alife (a piedi)
Avellino	Avellino interna	Avellino	Baiano (a piedi)
			Altavilla Irpina (a piedi)
	Avellino esterna	Ariano Irpino	Mirabella Eclano (a piedi)
	S. Angelo dei Lomb.	Montella	Lacedonia (a piedi)
6	18	23	9

Legione di Bari.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Bari	Bari interna	Bari interna	—
		Bari esterna	—
	Bari esterna	Altamura	—
		Monopoli	Bitonto (a piedi)
	Barletta	Andria	—
	Trani	—	Molfetta (a piedi)
Lecce	Lecce	Lecce	—
		Maglie	—
	Gallipoli	Gallipoli	Tricase (a piedi)
Brindisi	Brindisi interna	—	Ostuni (a piedi)
	Brindisi esterna	—	Francavilla Fontana (a piedi)
Taranto	Taranto interna	Castellaneta	—
	Taranto esterna	Manduria	Martina Franca (a piedi)
Matera	Matera interna	—	Ferrandina (a piedi)
	Matera esterna	—	Stigliano (a piedi)

(*Segue*)

Segue: **Legione di Bari.**

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Foggia	Foggia	Foggia	—
		Lucera	—
	S. Severo	Vico Garganico	S. Marco in Lamis (a cavallo)
	Cerignola	—	Accadia (a piedi)
			Bovino (a piedi)
Campobasso	Campobasso	Campobasso	Riccia (a piedi)
	Isernia	Isernia	Venafro (a piedi)
			Agnone (a piedi)
	Termoli	Larino	Palata (a piedi)
Rodi	Rodi	Rodi	Scarpanto (a piedi)
	Coo	Lero	Calino (a piedi)
8	20	18	17

Legione di Catanzaro.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Catanzaro interna	Catanzaro	Catanzaro	—
		Soverato	—
	Crotone	Strongoli	Petilia Policastro (a piedi)
Catanzaro esterna	Nicastro	Nicastro	Filadelfia (a piedi)
	Vibo Valentia	Serra S. Bruno	Vibo Valentia (a piedi)
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria	—
		Melito Porto Salvo	—
	Villa S. Giovanni	—	Villa S. Giovanni (a piedi)
	Locri	Locri	—
		Roccella Ionica	—
	Palmi	Cittanova	Palmi (a piedi)
Cosenza	Cosenza interna	Rogliano	Cosenza (a piedi)
	Cosenza esterna	S. Marco Argentano	—
		Rossano	Campana (a piedi)
	Paola	Paola	—
	Castrovillari	Castrovillari	Lungro (a piedi)
Potenza	Potenza interna	Potenza	Potenza (a piedi)
			Rionero in Vulture (a piedi)
	Potenza esterna	Melfi	Acerenza (a piedi)
			Viggiano (a piedi)
	Lagonegro	Lagonegro	Chiaromonte (a piedi)
5	15	18	13

ISPETTORATO DELLA 6ª ZONA - PALERMO.

Legione di Palermo.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Palermo interna	Palermo interna	Palermo Scalo	—
		Palermo Porto	—
	Palermo suburbana	Palermo suburbana	Brancaccio (a piedi)
	Monreale	Partinico	Carini (a piedi)
Palermo esterna	Palermo esterna	Misilmeri	Mezzoiuso (a piedi)
	Termini Imerese	Termini Imerese	Lercara Friddi (a piedi)
	Cefalù	Petralia Sottana	Castelbuono (a piedi)
	Corleone	Bisacquino	—
Trapani	Trapani	Trapani	—
	Marsala	Castelvetrano	Mazzara del Vallo (a piedi)
	Alcamo	Alcamo	—
Agrigento	Agrigento interna	Favara	Agrigento (a piedi)
	Agrigento esterna	Canicattì	Cammarata (a piedi)
		Licata	—
	Sciacca	Ribera	Bivona (a piedi)
			Menfi (a piedi)
Caltanissetta	Caltanissetta interna	Caltanissetta	—
	Caltanissetta esterna	Gela	Mussomeli (a piedi)
5	15	17	11

Legione di Messina.

DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Messina interna	Messina interna Messina esterna	Messina interna Messina esterna Taormina Milazzo	Alì (a piedi) — Lipari (a piedi) —
Messina esterna	Patti Mistretta	Barcellona S. Agata di Militello	Patti (a piedi) S. Stefano Camastra (a piedi)
Catania	Catania interna Catania esterna Acireale Caltagirone	Catania Adrano Randazzo Vizzini	— Trecastagni (a piedi) Giarre (a piedi) Caltagirone (a piedi)
Siracusa	Siracusa Noto	Siracusa Lentini Palazzolo Acreide	— — —
Ragusa	Ragusa Modica	— Vittoria	Comiso (a piedi) —
Enna	Enna Nicosia	Piazza Armerina Regalbuto	Enna (a piedi) —
6	14	16	9

RIEPILOGO NUMERICO DEI COMANDI TERRITORIALI.

LEGIONI	DIVISIONI	COMPAGNIE	TENENZE	SEZIONI
Torino	5	11	14	4
Alessandria	4	11	16	4
Genova	7	14	15	6
Milano	7	16	20	10
Verona	4	9	10	6
Padova	5	11	14	6
Bolzano	4	11	10	7
Trieste	4	12	17	6
Bologna	7	15	24	9
Livorno	5	10	10	4
Firenze	6	14	17	9
Ancona	8	15	19	6
Roma	2	6	16	—
Lazio	8	17	24	13
Cagliari	4	12	18	10
Napoli	6	18	23	9
Bari	8	20	18	17
Catanzaro	5	15	18	13
Palermo	5	15	17	11
Messina	6	14	16	9
TOTALI	110	266	336	159

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

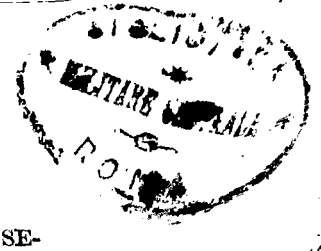
PREZZO L. 2 —

(7103866) Roma, 1934-XIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 73ª — 1934 - ANNO XIII — 21 DICEMBRE



SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 960 - 26 novembre 1934 - Anno XIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE - ISTRUZIONE PRE E POST-MILITARE. — Decreto del Capo del Governo. - Dipendenza del tiro a segno nazionale, per la parte tecnica addestrativa, dall'ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione . . *Pag.* 4023

» 961 - 14 dicembre 1934 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Interpretazione da darsi alle formule usate in occasione di movimenti di ufficiali . . . . . » 4027

» 962 - 14 dicembre 1934 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assunzione in forza di ufficiali . . . . . » 4029

» 963 - 20 dicembre 1934 - Anno XIII — AVANZAMENTO — Domanda di dispensa dal compiere il periodo di servizio prescritto per i tenenti colonnelli di amministrazione . . . . . » 4031

PARTE SECONDA

N. 964 - 11 ottobre 1934 - Anno XII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1 comma 2º del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . *Pag.* 4033

N. 965 – 26 novembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio di amministrazione della cassa ufficiali . . . . . *Pag.* 4034

» 966 — 26 novembre 1934 – Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale è nominata la consulta prevista dall'art. 4 dello statuto dell'istituto storico e di cultura dell'arma del genio. . » 4035

» 967 – 1° dicembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui vengono sostituiti un membro ed il segretario della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare . . . . . » 4036

» 968 – 4 dicembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934 » 4037

» 969 – 13 dicembre 1934 – Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito . . . . . » 4039

» 970 – 14 dicembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933 . . . . . » 4043

» 971 – 20 dicembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 4043

» 972 – 20 dicembre 1934 – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato . . . . . » 4044

N. 973 - **20 dicembre 1934** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Campionato generale delle fanterie - Gare nazionali di scherma e di tiro fra ufficiali . . . *Pag.* 4045

» 974 - **20 dicembre 1934** - Anno XIII — CONCORSI E GARE. — Concorso a premio per un tipo di attacco per sci militari . . . . . » 4054

» 975 - **20 dicembre 1934** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione di ufficio stralcio . . . . . » 4055

» 976 - **20 dicembre 1934** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali comandati al 4° corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche . . . . . » 4055

» 977 - **20 dicembre 1934** - Anno XIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 4055

» 978 - **20 dicembre 1934** - Anno XIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare. . . . . » 4057

» 979 - **20 dicembre 1934** - Anno XIII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni per l'esecuzione delle norme per l'iscrizione all'U. N. U. C. I. ai sensi della legge 28 settembre 1934, n. 1697. . . . . » 4058

NOTIFICAZIONE . . . . . » 4059

PARTE PRIMA

Circolare N. **960.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE – ISTRUZIONE PRE E POST-MILITARE. — **Decreto del Capo del Governo – Dipendenza del tiro a segno nazionale, per la parte tecnica addestrativa, dall'ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione.** — (Gabinetto – Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 novembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 292, del 13 dicembre 1934 – Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale, modificata dalla legge 4 giugno 1934, n. 959;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, col quale è stata istituita la carica di ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione;

Ritenuto che l'istituzione del tiro a segno nazionale per la sua natura è da comprendere tra gli enti che concorrono all'addestramento militare della Nazione;

Considerata la conseguente necessità di coordinare il tiro a segno con l'attività delle formazioni giovanili e delle altre istituzioni del Regime che concorrono alla preparazione premilitare e post-militare dei cittadini, e di dirigerne l'azione addestrativa in conformità degli scopi che la Nazione militare si prefigge;

Decreta:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale dipende per la parte tecnico addestrativa dall'ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione.

Art. 2.

L'ispettore capo:

a) formula, d'intesa col Ministero della guerra e sentito il parere del presidente dell'Unione italiana di tiro a segno, i programmi e regolamenti per le lezioni di tiro e impartisce istruzioni per l'esecuzione delle esercitazioni, accertandone il regolare svolgimento per mezzo degli ispettori di mobilitazione;

b) stabilisce, d'accordo col Ministero della guerra e col Comando generale della M.V.S.N., i programmi per le lezioni di tiro dei premilitari e dei post-militari e ne invigila l'applicazione;

c) impartisce direttive per l'uso e frequenza da parte dei premilitari e dei post-militari dei poligoni delle sezioni e dei corpi militari;

d) promuove l'iscrizione alle sezioni di tiro a segno degli avanguardisti e degli appartenenti ai Fasci giovanili, all'Unione nazionale e al Dopolavoro; ne coordina e invigila l'attività addestrativa, d'intesa con gli enti da cui essi rispettivamente dipendono;

e) promuove la creazione e lo sviluppo del tiro ridotto (a 50 metri) prendendo accordi con le autorità militari per favorire la frequenza degli iscritti alle organizzazioni giovanili nei piccoli poligoni istituiti presso i corpi del Regio esercito o per cura delle stesse organizzazioni;

f) provvede per istituire dove possibile appositi nuclei di propaganda pel tiro a segno, chiamandone a far parte i podestà e i rappresentanti degli enti della Milizia e del Regime, con l'incarico di promuovere la costituzione di sezioni e delegazioni di tiro;

g) prende accordi con l'Opera nazionale Balilla, con la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e con i podestà dei Comuni, per ottenere, ove possibile, la cessione o l'uso gratuito di locali adatti per le esercitazioni, specie pel tiro alle brevi distanze, che rappresenta il mezzo più economico e più sicuro per l'addestramento premilitare del tiro.

Art. 3.

Restano alla competenza del Ministero della guerra le attribuzioni amministrative ad esso devolute dalle disposizioni

vigenti e l'autorizzazione ed erogazione delle spese in relazione alle disponibilità di bilancio.

Art. 4.

La costituzione delle sezioni e delegazioni di tiro a segno è autorizzata dal Ministero della guerra.

Art. 5.

Spetta agli uffici del genio militare ogni attribuzione inerente all'impianto, sistemazione e sicurezza dei poligoni e di qualsiasi locale adibito pel tiro alle brevi distanze.

Art. 6.

Restano alla competenza dell'Unione italiana di tiro a segno e del C.O.N.I. le attribuzioni inerenti alla preparazione e classificazione dei tiratori, all'organizzazione e svolgimento delle gare in Italia e all'estero e ogni altra incombenza relativa all'attività esclusivamente sportiva del tiro a segno.

Art. 7.

Per le gare e competizioni riservate alle formazioni giovanili, oppure ai premilitari, all'U.N.U.C.I. e al Dopolavoro, l'Unione italiana di tiro a segno si atterrà alle disposizioni dell'ispettore capo.

Art. 8.

L'ispettore capo eserciterà, per delegazione del Ministro per la guerra, quelle altre attribuzioni che gli venissero affidate in materia di tiro a segno.

Roma, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

N. 961. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Interpretazione da darsi alle formule usate in occasione di movimenti di ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali; Direzione generale servizi amministrativi). — 14 dicembre 1934 - Anno XIII.

A modificazione della circolare 333 *giornale militare* 1921, si precisano le posizioni dell'ufficiale nei riguardi dell'ente presso il quale presta servizio:

1. — *Destinato* o *trasferito* - è l'ufficiale che passa a far parte della forza effettiva stabilita per ogni corpo od ente dai quadri organici, ed il corpo od ente ricevente deve assumerlo in forza a tutti gli effetti matricolari ed amministrativi (1).

All'ufficiale spettano le indennità di viaggio e l'indennità di trasportamento secondo le norme in vigore.

2. — *Assegnato* - è l'ufficiale che — per un periodo di tempo superiore a sei mesi o che si presume tale — passa a prestar servizio presso un altro corpo od ente, il quale, quindi, deve assumerlo in forza (quantunque non sia compreso nei propri quadri organici) a tutti gli effetti matricolari e amministrativi.

All'ufficiale spettano le indennità di cui al n. 1, nei soli casi contemplati dalla circolare 66 del *giornale militare* 1914.

3. — *Comandato* - è l'ufficiale che passa a prestar servizio temporaneo ad altro corpo od ente per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, rimanendo a tutti gli effetti in forza al corpo od ente di provenienza, il quale lo comprende nella previsione della spesa e provvede al conteggio e al pagamento degli assegni.

L'ufficiale ha diritto alle indennità eventuali previste dalle vigenti disposizioni.

---

(1) La parola « destinato » è propria per le prime destinazioni degli ufficiali, ad esempio: nomine, promozioni, trasferimenti di ruolo, ecc.

La parola « trasferito » è propria per i movimenti degli ufficiali da un corpo all'altro.

In questo senso debbono essere intese le norme contenute nella circolare 208 del *giornale militare* 1921, relative al pagamento degli assegni agli ufficiali comandati.

La circolare 333 del *giornale militare* 1921 è abrogata.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 962. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assunzione in forza di ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali; Direzione generale servizi amministrativi). — 14 dicembre 1934 - Anno XIII.

Premesso che col vigente sistema non risulta mai la vera consistenza degli ufficiali nei diversi corpi, comandi e servizi, per cui reggimenti che figurano esuberanti di quadri sono alle volte nelle peggiori condizioni;

allo scopo di definire la posizione degli ufficiali che in *atto* non prestano servizio presso l'ente al quale sono effettivi e di metterla in armonia con le disposizioni contenute nella circolare n. 961 *giornale militare* c. a., si prescrive:

1. — L'ufficiale superiore o inferiore attualmente in servizio presso altro ente per un periodo di tempo superiore a sei mesi, o che — con fondamento — si presume tale, deve intendersi *assegnato* a tutti gli effetti al detto ente, a partire dal 1° gennaio 1935-XIII.

I corpi interessati invieranno per tale data i documenti amministrativi degli ufficiali predetti agli enti che debbono assumerli in forza in seguito all'avvenuta assegnazione.

2. — Gli enti dipendenti nell'effettuare il movimento segnaleranno contemporaneamente alle competenti divisioni del ministero (movimento - matricola ufficiali), servendosi dei rispettivi modelli 260 e 97, gli ufficiali che, trovandosi nelle condizioni descritte al n. 1, sono stati passati in forza agli enti presso i quali in atto prestano servizio.

3. — Gli ufficiali superiori e inferiori in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio, sospesi dall'impiego, debbono essere *assegnati* a tutti gli effetti ai distretti militari di residenza; esclusi però i colonnelli, i quali debbono essere *assegnati* ai comandi di divisione, facendo capo agli effetti amministrativi ai distretti, nella cui giurisdizione risiedono.

Per gli ufficiali residenti nella giurisdizione dei distretti di Roma e Milano, l'assegnazione di cui sopra sarà fatta ai rispettivi distretti n. 1.

4. — Per gli ufficiali di cui al n. 1, in servizio presso enti che non hanno amministrazione costituita secondo le norme prescritte dal vigente regolamento d'amministrazione e contabilità, o presso istituti vari ed università per frequentarvi corsi, ecc., si seguiranno le stesse norme stabilite al precedente n. 3.

5. — Sullo specchietto 2 dello stato di servizio (mod. 96) dovrà essere iscritta la relativa variazione, come appresso:

— per gli ufficiali indicati ai numeri 1 e 3:

« Assegnato al . . . . . (indicare l'ente) ai sensi della circolare n. 961 del *giornale militare* 1934 . . . . . li 1° gennaio 1935 »;

— per gli ufficiali indicati al n. 4:

« Assegnato al . . . . (indicare la divisione o il distretto) per prestar servizio . . . . . (indicare l'ente o la natura del servizio) ai sensi della circolare n. 961 del *giornale militare* 1934 . . . . . il 1° gennaio 1935 ».

6. — Delle variazioni nel numero degli ufficiali amministrati da ciascun corpo, conseguenti alle presenti disposizioni, dovrà tenersi conto nella previsione suppletiva della spesa per il corrente esercizio, in aumento o in diminuzione. Gli uffici di contabilità e revisione sono autorizzati a concedere ai distretti militari ed agli altri corpi interessati le maggiori anticipazioni necessarie per il pagamento degli assegni agli ufficiali che vi saranno assegnati.

Per tutti i movimenti che si verificheranno dal 1° gennaio 1935-XIII in poi, sarà pubblicato sul bollettino ufficiale l'apposito provvedimento ministeriale.

Le disposizioni contrarie alle presenti s'intendono abrogate.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 963. — AVANZAMENTO. — **Domanda di dispensa dal compiere il periodo di servizio prescritto per i tenenti colonnelli di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 dicembre 1934 - Anno XIII.

Giusta l'art. 32, lettera *r*, della legge n. 899 del 7 giugno 1934 sull'avanzamento, i tenenti colonnelli di amministrazione prescelti per l'avanzamento ed inscritti sul relativo quadro non possono essere promossi se non hanno compiuto un biennio nella carica di capo ufficio contabilità e revisione.

In conseguenza, gli ufficiali superiori predetti, appena compiuto il prescritto periodo di servizio nella carica di capo ufficio, dovranno cessare dalla carica stessa per lasciare il posto ad altri dovendosi assicurare la rotazione fra gli ufficiali dello stesso grado, ad evitare che alcuni di essi, per causa da loro indipendente, debbano eventualmente subire ritardo nella promozione.

I tenenti colonnelli di amministrazione cui spetta per turno di iniziare il servizio biennale di capo ufficio C. R., potranno, ove lo credano, rinunciarvi. Dovranno però, in tal caso, presentare domanda a questo ministero per essere esonerati dal compiere il cennato periodo di servizio stabilito dall'art. 32 della legge ed allegare alla domanda la seguente dichiarazione da essi sottoscritta e vistata dalle autorità gerarchiche:

« Il sottoscritto dichiara con la presente di rinunciare « esplicitamente a compiere il periodo di servizio prescritto « per la promozione dall'art. 32 della legge sull'avanzamen- « to, e di accettare tutte le conseguenze giuridiche che, in « applicazione delle vigenti disposizioni, possano scaturire « da detta rinuncia.

« Il sottoscritto dichiara altresì di inoltrare la presente « domanda di spontanea volontà, e dopo ponderata ed at- « tenta considerazione; s'impegna inoltre formalmente a « non recedere per qualsiasi motivo dalla domanda stessa ».

I tenenti colonnelli di amministrazione in servizio nelle colonie che intendano compiere, a loro turno, il biennio nella carica di capo ufficio contabilità e revisione dovranno chiedere tempestivamente il rimpatrio.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 964. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1 comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto; Direzione generale servizi logistici). — 11 ottobre 1934 – Anno XII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo del citato R. decreto-legge e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo del R. decreto-legge 14 gennaio 1926- n. 196, quali membri, il generale di brigata in servizio permanente effettivo ROSI cav. Ezio, incaricato delle funzioni di direttore generale dei servizi logistici, ed il

tenente generale commissario in servizio permanente effettivo del R. esercito CHIARIZIA cav. Ettore, in sostituzione rispettivamente del generale di brigata TERZIANI cav. Alberto e del tenente generale commissario BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — PUPPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1934 - Anno XIII
Registro n. 30 - Guerra, foglio n. 382. — CAVALLARI.

N. 965. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente il consiglio di amministrazione della cassa ufficiali.** — (Gabinetto). — 26 novembre 1934 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1932, col quale il generale di brigata TACOLI marchese patrizio di Modena e di Reggio comm. Paolo venne chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali, di cui all'art. 2 della legge suddetta;

Decreta:

Il generale di brigata in s.p.e. TACOLI marchese patrizio di Modena e di Reggio comm. Paolo cessa di far parte del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali, di cui allo

art. 2 della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, ed è sostituito dal generale di brigata in s.p.e. BERTOLDI comm. Sisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII
Registro n. 30 Guerra, foglio n. 49. — CAVALIARI.

N. 966. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale è nominata la consulta prevista dall'art. 4 dello statuto dell'istituto storico e di cultura dell'arma del genio.** — (Gabinetto). — 26 novembre 1934 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 28 giugno 1934 col quale venne costituito in Roma l'istituto storico e di cultura dell'arma del genio;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'ente suddetto, approvato con decreto ministeriale 28 giugno 1934;

Viste le designazioni fatte dal sindacato nazionale fascista ingegneri con lettera 5 novembre 1934, n. 13168;

Decreta:

A comporre la consulta prevista dall'art. 4 dello statuto dell'istituto storico e di cultura dell'arma del genio, approvato con decreto ministeriale 28 giugno 1934, sono nominati i seguenti membri:

S. E. il generale di corpo d'armata nella riserva MAGGIOROTTI gr. uff. ing. Leone Andrea;

S. E. il prof. GIOVANNONI gr. uff. arch. Gustavo, accademico d'Italia;

il generale di brigata in s.p.e. PUGLIESCHI comm. ing. Ubaldo;

il prof. STELLINGWERFF dott. ing. Giuseppe;

il tenente colonnello del genio in s.p.e. GATTA cav. Federico;

il maggiore del genio in s.p.e. D'AMICO cav. Quirico Alfredo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII
Registro n. 30 Guerra, foglio n. 48 — CAVALLARI.

N. 967. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui vengono sostituiti un membro ed il segretario della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° dicembre 1934 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1934, col quale è stata nominata — fra altre — la commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare, indetti coi decreti ministeriali 4 ottobre e 6 novembre 1933;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1934, col quale è stato nominato presidente della commissione suddetta il ge-

nerale di divisione GINI Carlo, in sostituzione del generale di brigata DE BENEDETTI Giovanni Antonio;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto ministeriale 1° luglio 1934, di cui alle premesse, è modificato nel senso che:

è nominato membro della commissione giudicatrice degli esami per merito distinto e di quelli di idoneità, per la promozione a primi ragionieri geometri del genio militare, il direttore capo divisione LACERRA dott. Francesco, in sostituzione del direttore capo divisione TESTAI' dott. Vito esonerato dall'incarico;

per le funzioni di segretario della commissione medesima è nominato il consigliere SPAGNOLO dott. Raffaele, in sostituzione del dott. POMA Giuseppe, promosso direttore capo divisione, che è esonerato dall'incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 1° dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII
Registro n. 30, foglio n. 46.

N. 968. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 8 gennaio 1934.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 dicembre 1934 – Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1934, col quale fu indetto un concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a 13 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, e dei candidati dichiarati idonei:

Vincitori.

1° D'AMORE dott. Mario, con punti 17,70.
2° RENZONI dott. Renzo, con punti 17,40.
3° DE MARCHI dott. Alberto, con punti 17,25.
4° GUILLOT dott. Giuseppe, con punti 16,25.
5° VIGLIETTA dott. Renato, con punti 15,90.
6° POGLIANO dott. Luigi, con punti 15,85.
7° PIZZICANNELLA dott. Mario, con punti 15,80.
8° GIZZI dott. Emilio, con punti 15,70.
9° RUSSO dott. Gioacchino, con punti 15,55.
10° PAFUMI dott. Michele, con punti 15,50, nato il 16 luglio 1906.
11° PALUMBO dott. Donato, con punti 15,50, nato il 27 febbraio 1910.
12° RANZI dott. Giorgio, con punti 15,40.
13° SABINO dott. Raffaele, con punti 15,35.

Idonei.

14° UGHETTO dott. Giuseppe, con punti 15,30.
15° PALUMBO dott. Salvatore, con punti 15,25, nato l'8 agosto 1907.

16° ABBATE dott. Michele, con punti 15,25, nato il 18 giugno 1911.

17° RUSSO dott. Mario, con punti 15,20.

18° PALMERINI dott. Giacomo, con punti 15,15, nato il 26 dicembre 1910.

19° VICEDOMINI dott. Vincenzo, con punti 15,15, nato il 17 agosto 1911.

20° LOMBARDI dott. Guido, con punti 15,05.

21° IMPROTA dott. Oscar, con punti 14,95.

22° PELLICCIOTTI dott. Giovanni, con punti 14,90.

23° PISANO dott. Vittorio, con punti 14,75.

24° BOCCI dott. Giulio, con punti 14,55.

Roma, li 4 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(*D. M. 4 dicembre* 1934 - *Anno* XIII, *registrato alla Corte dei conti, il* 13 *dicembre* 1934 - *Anno* XIII, *registro* 30, *foglio* 334).

N. 969. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di osservazione aerea per ufficiali del R. esercito.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 13 dicembre 1934 - Anno XIII.

Viste le determinazioni del ministero dell'aeronautica, i seguenti ufficiali sono considerati osservatori dall'aeroplano sotto la data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Maggiore di S. M. BOGLIONE Gabriele, com. Corpo S. M., dal 1° dicembre 1931.

(Determinazione del ministero dell'aeronautica n. 15330/C. 7-8 del 18 dicembre 1931 - B. U. annò 1932-IX - disp. 2ª).

Maggiore S. M. LIUZZI Giorgio, com. Corpo di S. M., dal 23 gennaio 1932.

(Determinazione del ministero dell'aeronautica n. 724/C. 7-8 del 3 febbraio 1932 - B. U. anno 1932-X - disp. 6ª).

Maggiore ALMICI Ugo, com. Corpo di S. M., dal 1° giugno 1933.

(Determinazione del ministero dell'aeronautica n. 6364 - B. U. anno XI - disp. 31ª).

Tenente APPIERTO Edoardo, regg. carr. armati, dal 1° settembre 1930.

(Determinazione del ministero dell'aeronautica n. 5701/C. 7-8 del 30 maggio 1931 - B. U. anno IX - disp. 23ª).

Tenente MADIA Alfonso, 19° regg. art. di div. di ftr., dal 1° settembre 1930.

(Determinazione del ministero dell'aeronautica n. 5704/C. 7-8 del 30 maggio 1931 - B. U. anno IX - disp. 23ª).

Viste le determinazioni del ministero dell'aeronautica, e senza pregiudizio di quanto è specificato al secondo alinea dell'articolo 39 della circolare 510 dispensa 37ª *giornale militare* c. a. di questo ministero, i seguenti ufficiali sono considerati brevettati osservatori dall'aeroplano dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

(Allievi del X corso di osservazione aerea — Determinazione del ministero dell'aeronautica, n. 7428, del 7 agosto 1933, contenuta nel bollettino ufficiale anno 1933-XI — dispensa 33ª).

Tenente ANDO' Giuseppe, 23° fanteria, dal 21 luglio 1933.

» BONAGURA Giuseppe, 18° fanteria, dal 21 luglio 1933.

(Allievi dell'XI corso di osservazione aerea — Determinazione del ministero dell'aeronautica, n. 9168, del 31 luglio 1934, contenuta nel bollettino ufficiale, anno 1934-XII — dispensa 36ª).

Tenente ARACRI Renato, sc. all. uff. com. Lucca, dal 18 luglio 1934.

» ARCELLA Augusto, 3° contraerei autoc., dal 18 luglio 1934.

» BALLARDINI Aldo, 12° regg. genio, dal 18 luglio 1934.

Tenente BRANCATO Attilio, 4° regg. genio, dal 18 luglio 1934.

» CADONI Proto, 79° regg. fanteria, dal 18 luglio 1934.

» CAROTA Mario, 23° art. div. fant., dal 18 luglio 1934.

» CORREALE SANTACROCE Mario, 6° regg. genio, dal 18 luglio 1934.

» FABROCINI Guglielmo, 6° reggim. alpini, dal 18 luglio 1934.

» FERRETTI Angelo, sc. all. uff. com. Lucca, dal 18 luglio 1934.

» GIACALONE Stefano, 3° art. armata, dal 18 luglio 1934.

» GIANNUZZI Nicolò, 70° regg. fant., dal 18 luglio 1934.

» GIARDINO Michele, sc. all. sott. Nocera Inf. dal 18 luglio 1934.

» GUGGINO Onofrio, 4° art. di div. di ftr., dal 18 luglio 1934.

» GUILLAUME Alfonso, 11° art. di div. di ftr., dal 18 luglio 1934.

» KINKELA Carlo, 23° art. di div. di ftr., dal 18 luglio 1934.

» LEONI Pietro, scuola tiro artigl., dal 18 luglio 1934.

» LOCATELLI Mario, 92° regg. fanteria, dal 18 luglio 1934.

» MANCUSO Filippo, 1° regg. art. alpina, dal 18 luglio 1934.

» MARASTONI Federico, 2° regg. art. alpina, dal 18 luglio 1934.

» MORI Giuseppe, sc. centrale artigl., dal 18 luglio 1934.

Tenente PACE Michele, R. acc. ftr. e cav., dal 18 luglio 1934.

» PETTORELLO Pietro, 77° regg. fanteria, dal 18 luglio 1934.

» PIAZZA Vito Carmine, 50° regg. fanteria, dal 18 luglio 1934.

» PICCOLO Vincenzo, sc. all. uff. compl. Brà, dal 18 luglio 1934.

» PISTAGNESI Luigi, 2° art. di div. di ftr., dal 18 luglio 1934.

» PONTILLO G. Battista, 2° art. di armata, dal 18 luglio 1934.

» ROSSI Mario di Cornelio, 10° art. di div. ftr., dal 18 luglio 1934.

» ROSSITTO Alessandro, 44° regg. fant. (*ad memoriam*), dal 18 luglio 1934.

» SIGNORELLI Pietro, centro chim. militare, dal 18 luglio 1934.

» TARASCA Alessandro, sc. centr. artiglieria, dal 18 luglio 1934.

» TOLOMEO Ugo, 232° regg. fanteria, dal 18 luglio 1934.

» VACCARO Franco, 2° art. di armata, dal 18 luglio 1934.

» VANNETTI Giovanni, 231° regg. fanteria, dal 18 luglio 1934.

» VEDOVATO Guido, 22° art. di div. di fant., dal 18 luglio 1934.

» VIGNERI Matteo Mario, 67° regg. fanteria, dal 18 luglio 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 970. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 dicembre 1934 – Anno XIII.

Con riferimento alla circolare 537 del *giornale militare* c. a., il disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare CARDINI Aldo è compreso fra i disegnatori tecnici dell'istituto stesso ammessi a sostenere gli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 6 novembre 1933 (circ. 680 *giornale militare* 1933).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 971. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 dicembre 1934 – Anno XIII.

Sono disponibili, presso il ministero di grazia e giustizia, n. 7 posti del grado 12° (gruppo *C*) nel personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, spettanti a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto, e ne siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base al vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare, non oltre il 31 gennaio 1935, apposita domanda, su carta da bollo da L. 5, nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere *subito*, ed in ogni caso non oltre 8 giorni dalla data di presentazione, trasmesse *direttamente* a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta o deduzione, gli assegni di cui sono provvisti.

Oltre alla domanda, ciascun concorrente, se applicato dovrà presentare un certificato, in carta da bollo da L. 3, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale; e se sottufficiale dovrà presentare una domanda, in carta semplice, di iscrizione al Partito stesso. Tale domanda, senza alcuna indicazione di data, dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'autorità militare che ha alla diretta dipendenza il sottufficiale attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale Fascista.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina all'impiego su indicato, non saranno prese in considerazione le rinuncie che per qualsiasi ragione fossero presentate, e che ai sottufficiali compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza — da riassorbirsi nei successivi aumenti — fra lo stipendio militare (o fra l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 972. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.** — (Ragioneria centrale). — 20 dicembre 1934 - Anno XIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il ministero delle finanze con atto 30 ottobre 1934, n. 30103, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la società edilizia imprese riunite ROMANO e BATTAGLIA residente a Brescia - via Campo Marte e via Monte Grappa - industria edile, nonchè i soci comproprietari della società stessa in nome collettivo, signori ROMANO Angelo fu Giacomo e BATTAGLIA Angelo Mario di Antonio, domiciliati in Brescia, via dei Mille n. 20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 973. — CONCORSI E GARE. — **Campionato generale delle fanterie - Gare nazionali di scherma e di tiro fra ufficiali.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il risultato del campionato generale delle fanterie e delle gare nazionali di scherma e di tiro fra ufficiali (circolare 780 e 878 *giornale militare* 1934) è stato il seguente:

I. — Campionato generale delle fanterie.

1°	classificato	Tenente	**FORTUNATO Guido, 10° bersagl.**
2°	»	»	AMODEI Pietro, 2° bersaglieri.
3°	»	»	BIANCHI Giuseppe, 1° granatieri.
4°	»	S. ten.	VIOLA Massimo, 6° bersaglieri.
5°	»	Tenente	GIUSTINO Raffaele, 6° bersaglieri.
6°	»	S. ten.	FORNASERI Guido, 4° bersagl.
7°	»	1° Cap.	CHIESA Omero, 89° fanteria.
8°	»	Tenente	GANDINI Guglielmo, 11° bersagl.
9°	»	»	PEPE Nicola, 35° fanteria.
10°	»	»	LUSENA Umberto, 30° fanteria.
11°	»	S. ten.	RATTI Emilio, 8° bersaglieri.
12°	»	Tenente	DE CAROLI Ethel, 83° fanteria.
13°	»	»	PELAGATTI Vittorio, 1° granatieri.
14°	»	»	GALAMINI Filippo, 7° bersagl.
15°	»	»	MASSA Alberto, 225° fanteria.
16°	»	S. ten.	PREZIOSI Aldo, 30° fanteria.
17°	»	Tenente	CHIARAMELLO Giovanni, 92° fanteria.
18°	»	S. ten.	ANDOLFATO Ezio, 5° alpini.
19°	»	Capit.	PICCOLI Sante, 11° bersaglieri.
20°	»	S. ten.	BORTOLAZZI Valeriano, 8° alpini.
21°	»	Tenente	SCALA Giovanni, 8° alpini.
22°	»	»	SCARLATTI Ettore, 3° granatieri
23°	»	S. ten.	SANNICOLA Simone, 7° bersagl.

24°	classificato	Tenente	OTTAVIANI Giovanni, 4° bersaglieri.
25°	»	»	SETTER Oscar, 3° bersaglieri.
26°	»	S. ten.	PALATIELLO Antonino, 151° fanteria.
27°	»	Tenente	AMORUSO Mario, 42° fanteria.
28°	»	Magg.	FABOZZI Cesare, 31° fanteria.
29°	»	1° Cap.	BUCCERI Vincenzo, 79° fanteria.
30°	»	Tenente	MARESCA Aldo, 152° fanteria.
31°	»	»	MARIOTTI Luigi, 157° fanteria.
32°	»	»	DALMASSO Giacomo, 10° bersaglieri.
33°	»	S. ten.	SERPIERI Alessandro, 91° fanteria.
34°	»	»	FENIA Roberto, 46° fanteria.
35°	»	»	ROSATI Amedeo, 40° fanteria.
36°	»	»	GALANO Matteo, 1° bersaglieri.
37°	»	Capit.	BUCCILLI Renato, 45° fanteria.
38°	»	Tenente	CONSOLAZIONE Armando, 61° fanteria.
39°	»	S. ten.	FEROLETTO Giorgio, 12° bersaglieri.
40°	»	»	MANCUSO Pietro, 14° fanteria.

Il tenente **FORTUNATO Guido** è dichiarato **campione delle fanterie per l'anno 1934-XIII:** la coppa del ministero della guerra è conseguentemente assegnata quest'anno al 10° reggimento bersaglieri.

La coppa trasmissibile della società del cavallo italiano da sella è stata assegnata al 2° reggimento bersaglieri al quale appartiene il tenente AMODEI secondo classificato.

La coppa (non trasmissibile) destinata al reggimento di fanteria che ha avuto il maggior numero di meglio classificati è stata assegnata al 1° reggimento granatieri di Sardegna.

La statua in bronzo (non trasmissibile) destinata al reggimento di fanteria che ha avuto il maggior numero di meglio classificati tra i reggimenti di fanteria di linea è stata assegnata al 30° reggimento fanteria.

La statua equestre in bronzo « i cavalieri ai bersaglieri » è stata assegnata al 6° reggimento bersaglieri che ha avuto il maggior numero di meglio classificati dei bersaglieri.

II. — Gara nazionale di scherma per il titolo « campione dell'esercito ».

Spada.

1° classificato	1° Cap.	**PEZZANA Alfredo, div. Sforzesca.**
2° »	Magg.	BERTINETTI Marcello, divisione Sforzesca.
3° »	Capit.	TANUCCI Fernando, div. cel. Testa di ferro.
4° »	»	PASTA Gaspare, div. granatieri Sardegna.
5° »	Tenente	PACINI Franco, cavall. Monferrato.
6° »	»	FORNARO Vincenzo, accademia di Modena.
7° »	»	SIMONETTI Carlo, div. Piave.
8° »	»	ORGERA Francesco, div. granatieri Sardegna.
9° »	Magg.	MACRI' Ubaldo, ministero guerra

Sciabola.

1° classificato	Tenente	**DE MARTINO Umberto, scuola mil. educazione fisica.**
2° »	Capit.	PEZZANA Alfredo, div. Sforzesca.
3° »	Magg.	SORMANO Aldo, div. Superga.
4° »	»	MACRI' Ubaldo, minist. guerra.
5° »	Capit.	TANUCCI Fernando, div. cel. Testa di Ferro.
6° »	Magg.	BERTINETTI Marcello, ospedale militare Novara.
7° »	Tenente	FORNARO Vincenzo, acc. militare Modena.
8° »	Capit.	FANCELLI Guglielmo, scuola militare educazione fisica.

Fioretto.

1°	classific.	Magg. med.	**BERTINETTI Marcello, ospedale militare Novara.**
2°	»	Maggiore	MACRI' Ubaldo, minist. guerra.
3°	»	Capitano	BRUNO Ercole, 26° regg.to artiglieria divis.
4°	»	»	PEZZANA Alfredo, 53° fanteria.
5°	»	Tenente	FORNARO Vincenzo, R. accademia Modena.
6°	»	»	PACINI Francesco, cavalleria Monferrato.
7°	»	Capitano	TANUCCI Fernando, divis. cel. E. Filiberto.

Sono dichiarati **campioni dell'esercito** dell'anno 1934-XIII:

1° capitano **PEZZANA Alfredo, nella spada;**
tenente **DE MARTINO Umberto, nella sciabola;**
magg. med. **BERTINETTI Marcello, nel fioretto.**

III. — **Gara nazionale di scherma tra i primi classificati delle divisioni di fanteria.**

Spada.

1°	classificato	Tenente	**BLANCA Gerardo, div. fanteria Po.**
2°	»	Capitano	SANGIORGIO Antonino, divisione fanteria Gavinana.
3°	»	»	PEDRAZZINI Umberto, divisione fanteria Carnaro.
4°	»	Maggiore	PRINA Francesco, divisione fanteria Volturno.
5°	»	Tenente	CALDIROLA Ambrogio, divisione fanteria Monferrato.
6°	»	Capitano	SABATINI Emilio, divisione fanteria granatieri Sardegna.

7°	classificato	Capitano	REMONDINI Alfredo, divisione fanteria Po.
8°	»	Ten. col.	CARASI Mario, divisione fanteria Curtatone.
9°	»	Capitano	FIORENTINI Francesco, divisione fanteria Timavo.

Sciabola.

1°	classificato	Capitano	**BRUNO Ercole, divisione Rubicone.**
2°	»	»	SANGIORGIO Antonino, divisione fanteria Gavinana.
3°	»	»	FILIPPUCCI Alessandro, divisione fanteria Timavo.
4°	»	Maggiore	MARAVENTANO Saverio divisione fanteria Gavinana.
5°	»	Capitano	VALLILLO Antonio, div. fanteria Brennero.
6°	»	»	SABATINI Emilio, div. fanteria granatieri Sardegna.
7°	»	»	CORVINO Manlio, div. fanteria Assietta.
8°	»	Tenente	BLANCA Gerardo, div. fanteria Po.
9°	»	Capitano	PEDRAZZINI Umberto, div. fanteria Carnaro.

Fioretto.

1°	classificato	S. tenente	**DAMIANI Athos, div. fant. Montenero**
2°	»	Ten. col.	AMODIO Mario, div. fanteria Gavinana.
3°	»	Capitano	San GIORGIO Antonino, divisione fanteria Gavinana
4°	»	Maggiore	BATTAGLIA Francesco, divisione fanteria Fossalta.
5°	»	»	SORMANO Aldo, divisione fanteria Superga.

6°	classificato	Capitano	QUOIANI Mario, div. fanteria granatieri Sardegna.
7°	»	»	ERRICO Michelangelo, divisione fanteria Murge.
8°	»	Tenente	ORGERA Francesco, divis. fanteria granatieri Sardegna.
9°	»	Capitano	REMONDINI Alfredo, divisione fanteria Po.

Sono dichiarati **campioni di fanteria** dell'anno 1934-XIII:

cap. del 5° regg. bersagl. **SANGIORGIO Antonino, per la spada;**

cap. del 5° regg. bersagl. **SANGIORGIO Antonino, per la sciabola;**

cap. del 5° regg. bersagl. **SANGIORGIO Antonino, per il fioretto.**

La coppa trasmissibile di S. M. il Re per la gara di spada è stata assegnata alla divisione di fanteria Po.

La coppa trasmissibile di S. E. il Capo del Governo per la gara di sciabola è stata assegnata alla divisione di fanteria Rubicone.

La coppa trasmissibile del ministero della guerra per la gara di fioretto è stata assegnata alla divisione di fanteria Montenero.

IV. — Gara nazionale fra sottotenenti maestri di scherma.

Spada.

1°	classificato	S. ten.	**CENTONZE Gaspare, corpo d'armata Trieste.**
2°	»	»	RICCI Carlo, corpo d'armata Roma.
3°	»	»	CANNIZZO Vincenzo, corpo d'armata Milano.

4° classificato	S. ten.	TRESSOLDI Rosario, corpo d'armata di Roma.
5° »	»	TIMONIERI Pasquale, corpo di armata Sicilia.
6° »	»	CAMERA Giovanni, corpo d'armata Roma.
7° »	»	MUNDA Salvatore, corpo d'armata Roma.
8° »	»	BRESSI Francesco, corpo d'armata Milano.
9° »	»	RUSSO Pietro, corpo d'armata Alessandria.
10° »	»	MATASSA Francesco, corpo d'armata Napoli.

Sciabola.

1° classificato	S. ten.	**MUNDA Salvatore, corpo d'arm.-Roma.**
2° »	»	CAMERA Giovanni, corpo d'armata Roma.
3° »	»	CONTE Domenico, corpo d'armata Napoli.
4° »	»	RICCI Carlo, corpo d'armata Roma.
5° »	»	DI PAOLA Umberto, corpo d'armata Roma.
6° »	»	CENTONZE Gaspare, corpo d'armata Trieste.
7° »	»	CATALDI Manfredo, corpo d'armata Roma.
8° »	»	QUINTIERI Carlo, corpo d'armata Napoli.
9° »	»	PISANI Giuseppe, corpo d'armata Alessandria.
10° »	»	MASELLI Ottavio, corpo d'armata Bologna.

Fioretto.

1° classificato	S. ten.	**PONZI Emilio, corpo d'armata Roma.**
2° »	»	CAMERA Giovanni, corpo d'armata Roma.
3° »	»	BOZZO Giacinto, corpo d'armata Alessandria.
4° »	»	QUINTIERI Carlo, corpo d'armata Napoli.
5° »	»	DI PAOLI Giovanni, corpo d'armata Bologna.
6° »	»	NEGRO Franco, corpo d'armata Roma.
7° »	»	DI PAOLA Umberto, corpo d'armata Roma.
8° »	»	CANNIZZO Vincenzo, corpo d'armata Milano.
9° »	»	PALMIERI Giovanni, corpo d'armata Torino.

V. — Gara nazionale di tiro con il fucile.

1° classificato	Capitano	**SAGGINI Aldo, divisione fanteria Curtatone.**
2° »	»	GIANFRANCESCHI Ugo, divisione fanteria Pasubio.
3° »	»	GATTA Giovanni, divisione fanteria Timavo.
4° »	1° Capit.	INGUAGGIATO Rodolfo, divisione fanteria Volturno.
5° »	Maggiore	GIACHINI Luigi, divisione fanteria Po.
6° »	Tenente	EGIDI Battista, divisione fanteria Rubicone.

7°	classificato	Tenente	LONGOBARDI Giuseppe, divisione fanteria Metauro.
8°	»	Capitano	VINCENTINI Silla, divisione fanteria Superga.
9°	»	»	MANFREDONIA Faustino, divisione fanteria Gran Sasso.

Il capitano del 79° reggimento fanteria **GIANFRANCESCHI Ugo,** è dichiarato **campione di fanteria** di tiro col fucile per l'anno 1934.

La coppa del ministero della guerra (trasmissibile) è stata assegnata alla divisione di fanteria Po.

VI. — Gara nazionale di tiro con la pistola.

1°	classificato	Tenente	**MOZZINI Francesco, divisione fanteria Superga.**
2°	»	Ten. col.	SERAFINI Ferdinando, divisione fanteria granatieri Sardegna.
3°	»	» »	MARIONI Cesare, divisione fanteria Leonessa.
4°	»	Maggiore	SIBONA Silvio, divisione fanteria Monferrato.
5°	»	Tenente	RINALDI Angelo, divisione fanteria Cagliari.
6°	»	Capitano	ROCCO Antonio, divisione fanteria Sforzesca.
7°	»	»	SOARINGI Giuseppe, divisione fanteria Isonzo.
8°	»	Maggiore	BIANCHI Mario, divisione fanteria Legnano.
9°	»	Ten. col.	FERRERO Luigi, divisione fanteria Superga.

Il tenente del 92° reggimento fanteria **MOZZINI Francesco** è dichiarato **campione di fanteria** di tiro con la pistola per l'anno 1934.

La coppa del ministero della guerra (trasmissibile) è stata assegnata alla divisione di fanteria granatieri di Sardegna.

Del risultato conseguito dagli ufficiali nelle varie competizioni dovrà farsi cenno nei libretti personali degli ufficiali stessi.

Vada il mio elogio:

— agli ufficiali che con elevato entusiasmo hanno affrontato le ardue prove nelle varie competizioni;

— ai comandanti di reggimento che hanno saputo tener desta e viva la volontà agonistica dei loro dipendenti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **974.** — CONCORSI E GARE. — **Concorso a premio per un tipo di attacco per sci militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 20 dicembre 1934 - Anno XIII.

La commissione giudicatrice del concorso a premio per un tipo di attacco per sci militari, di cui alla dispensa n. 57 del *giornale militare* corrente anno, è composta come appresso:

Colonn. degli alpini TESSITORE Vincenzo, *presidente*.
Colonn. di artiglieria MAZZINI Luigi, *membro*.
Ten. col. di artiglieria CIGNOLINI Marcello, *membro*.
Ten. col. degli alpini MASINI Luigi, *membro*.
Maggiore commissariato OCCHIPINTI Giuseppe, *membro*.
1° cap. degli alpini FINO Giorgio, *segretario* (senza diritto a voto).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 975. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione di ufficio stralcio.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 20 dicembre 1934 - Anno XIII.

L'ufficio stralcio dei due disciolti reggimenti 3° e 10° da fortezza, attualmente esistente presso il 4° reggimento artiglieria d'armata, sarà sciolto sotto la data del 31 dicembre 1934 con le modalità di cui alla circolare n. 555 del *giornale militare* del 1930, riflettente la soppressione di analoghi uffici.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 976. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ufficiali comandati al 4° corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 20 dicembre 1934 - Anno XIII.

A frequentare il corso di perfezionamento in costruzioni automobilistiche presso la Regia scuola d'ingegneria in Torino, per l'anno accademico 1934-35, è comandato il 1° capitano di artiglieria aggregato al servizio tecnico automobilistico ed assegnato al ministero guerra, UGOLINI Enzo.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 977. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1934 - Anno XIII.

1. — Per l'anno 1935-XIII sono indetti presso la scuola di tiro di artiglieria i seguenti corsi per ufficiali, sottufficiali

e militari di truppa da abilitarsi al servizio presso reparti specialisti di artiglieria:

CORSI	Reggimenti che invieranno personale ai corsi	Numero dei partecipanti per ciascun reggimento	Numero complessivo dei frequentatori: Subalterni in S. P. E.	Subalterni di complemento	Sottufficiali di carriera	Sottufficiali di leva	Graduati	Militari di truppa
Corso sottufficiali (dal 10/1 al 19/2)	1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° di corpo d'armata	2 sottufficiali di carriera	—	—	22	—	—	—
	12° di corpo d'armata	1 idem	—	—	1	—	—	—
	1° 2° 3° 5° 6° 7° 8° d'armata	2 sottufficiali di leva	—	—	—	14	—	—
		TOTALE...	—	—	23	14	—	—
Corso ufficiali (dal 7/3 al 6/4)	1° 2° 6° 7° di corpo d'armata	1 subalt. in S.P.E.	4	—	—	—	—	—
	1° 2° 3° 5° d'armata	1 idem	4	—	—	—	—	—
	1° 2° 6° 7° di corpo d'armata	1 subalt. di complemento	—	4	—	—	—	—
	6° 7° 8° 9° 10° di armata	1 idem	—	5	—	—	—	—
	3° 4° 5° 8° 9° 10° 11° 12° di corpo d'armata	2 idem	—	16	—	—	—	—
		TOTALE...	8	25	—	—	—	—
Corsi sottufficiali di leva e militari di truppa (dal 15/6 al 15/8)	Verranno indicati in successiva circolare	Verrà indicato in successiva circolare	Verrà indicato in successiva circolare					

2. — Il personale dovrà presentarsi alla scuola di tiro di artiglieria in Nettuno nel giorno precedente a quello di inizio del corso.

3. — Gli ufficiali di complemento saranno scelti preferibilmente, e nei limiti del possibile, fra quelli muniti di titoli di studio che autorizzino a presupporre non solo una preparazione, ma una attività civile post-militare affine alle materie d'insegnamento che verranno trattate nei corsi. I sottufficiali e i militari di truppa dovranno possedere buoni requisiti di cultura ed intelligenza. I risultati del corso saranno oggetto di apposita annotazione sui documenti personali degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che vi hanno preso parte.

4. — Di massima dovrà venir destinato ai corsi personale *non* specializzatosi già in altre branche.

5. — I corsi di cui sopra serviranno anche a preparare il personale per i reparti specialisti che prenderanno parte alle esercitazioni completive di artiglieria del 1935. Quindi per l'epoca di tali esercitazioni, i partecipanti ai corsi dovranno essere tenuti a disposizione dai reggimenti che li hanno in forza.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 978. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1934 – Anno XIII.

Nella composizione della commissione militare unica, cui spetta la funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al v. m., quale risulta dalle circolari n. 213, 392, 584 ed 807 del *giornale militare* corr. anno, si è verificato il seguente mutamento:

Il contrammiraglio in s.p.e. Giuseppe RAINERI BISCIA è stato nominato, in rappresentanza della R. marina, membro effettivo della commissione, in sostituzione del pari grado Riccardo PALADINI.

(D. M. 1° novembre 1934-XIII).

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 979. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Disposizioni per l'esecuzione delle norme per l'iscrizione all'U. N. U. C. I. ai sensi della legge 28 settembre 1934, n. 1697.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1934 – Anno XIII.

Per l'esecuzione delle norme per la iscrizione all'U.N.U. C.I. degli ufficiali fuori organico, in A.R.Q. e degli ufficiali generali, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 1697 del 28 settembre 1934 (circolare 865 *giornale militare* c. a.) si dispone:

A) *Ufficiali fuori organico.*

Trattandosi di collocamento in una posizione di congedo, il caso rientra nelle disposizioni previste dalla lettera *B* circolare 640 *giornale militare* 1933.

B) *Ufficiali di tutti i gradi in A.R.Q e ufficiali generali in P.A.*

L'iscrizione sarà effettuata d'ufficio dagli enti che amministrano gli ufficiali, con le modalità di cui alla lettera *B* circolare 640 predetta.

C) *Ufficiali generali nella riserva.*

Saranno invitati dagli enti da cui dipendono disciplinarmente ad iscriversi presso i gruppi e le sezioni U.N.U.C.I. nella cui giurisdizione hanno residenza.

D) *Disposizioni amministrative.*

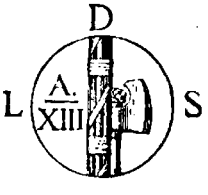
— Ufficiali di cui alle lettere *A*) e *B*): valgono le norme amministrative di cui ai nn. 8 e seguenti della circolare 640 citata.

— Ufficiali di cui alla lettera *C*); provvedono direttamente i gruppi U.N.U.C.I. a tutti gli incombenti amministrativi.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

NOTIFICAZIONE

L'« Annuario ufficiale delle forze armate del Regno d'Italia » anno 1934-XII - I: Regio Esercito - Volume III: Ufficiali non più inscritti nei ruoli del R. Esercito conservando il grado e l'uniforme » (n. 2764 categorico) segnalato nella circolare 948, pag. 3976, *giornale militare* c. a. deve essere inserito nella parte 1ª dell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. Esercito, pagina 47, prezzo L. 20.



PREZZO L. 2 —

(7104608) Roma, 1934-XIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
2 GEN. 1935

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 74ª — 1934 - ANNO XIII — 27 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 980 - 26 dicembre 1934 - Anno XIII — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1914 e loro assegnazione a taluni corpi e specialità. . . . . *Pag.* 4061

PARTE SECONDA

Circolare N. 980. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1914 e loro assegnazione a taluni corpi e specialità.** — Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 dicembre 1934 - Anno XIII.

1. La chiamata alle armi per la cavalleria, per i gruppi a cavallo e per i gruppi motorizzati (da 75/27) dei reggimenti di artiglieria di divisione celere, per i bersaglieri di divisione celere e per il reggimento carri veloci avrà luogo nell'anno 1935 in quattro scaglioni. La precettazione delle reclute verrà effettuata, come di consueto, a mezzo di cartolina precetto, senza l'ausilio però del manifesto.

A tale uopo, i comandi di distretto, completando (per gli arruolamenti effettuati posteriormente alla data del 30 novembre u. s.) lo spoglio dei fogli matricolari e relativi mod. *C*, già ordinato con la circolare riservata 4080/3 del 23 novembre stesso anno, disporranno per l'assegnazione alle predette armi e specialità dei giovani con ferma ordinaria e con ferma minore di 1° grado arruolati durante la leva sulla classe 1914 o arruolati con classi precedenti idonei ad incondizionato servizio riconosciuti dagli organi di leva atti a conseguire tali assegnazioni.

2. La ripartizione delle reclute nei quattro scaglioni dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

a) primo scaglione (1° febbraio 1935) — arruolati con classi precedenti — arruolati con la classe 1914 ma nati in anni precedenti — arruolati con la classe 1914 nati nel mese di gennaio;

b) secondo scaglione (15 aprile 1935) arruolati con la classe 1914 nati nei mesi di febbraio, marzo ed aprile;

c) terzo scaglione (1° settembre 1935) arruolati con la classe 1914 nati nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto;

d) quarto scaglione (15 novembre 1935) arruolati con la classe 1914 nati nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

3. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche che il ministero invierà direttamente ai comandi di distretto e, per conoscenza, ai comandi di corpo d'armata. Dette tabelle contengono le aliquote di reclute che ciascun distretto dovrà fornire ai corpi nei quattro periodi di tempo suddetti.

Occorrerà pertanto, allo scopo di non pregiudicare gli interessi delle reclute, che tutte, indistintamente, siano *subito* avvisate a quale di detti scaglioni dovranno presentarsi, soggiungendo a ciascuna che, per poter far valere titoli per eventuali assegnazioni speciali i relativi documenti dovranno essere presentati al distretto non oltre il 10 gennaio e ciò allo scopo di poter tempestivamente provvedere alle necessarie sostituzioni, in modo che le quote prestabilite per ciascun scaglione non subiscano diminuzioni.

Per assicurare poi il completamento di ciascuna quota è necessario che si accantonino fin da ora tutte le reclute che debbono formare i quattro scaglioni con una aliquota in più pari al 15 % per le eventuali perdite.

Poichè dalle segnalazioni fatte dai comandi di distretto risulta una forte esuberanza di reclute idonee per le dette armi e specialità rispetto alle quote stabilite dalle tabelle, le eccedenze risultanti debbono essere impiegate per le altre armi. Ad ogni modo qualora, per una causa qualsiasi, le quote di ciascun scaglione non potessero essere completate con le reclute di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente n. 2, potranno essere anche prese reclute nate nel mese immediatamente successivo.

4. Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi per tutti e quattro gli scaglioni dovranno svolgersi nello stesso giorno e cioè: il 1° febbraio, il 15 aprile, il 1° settembre ed il 15 novembre 1935.

5. Per le modalità di chiamata valgono, in quanto applicabili e non contrastanti con le presenti, le disposizioni contenute nella circolare n. 4082-*R.* del 19 febbraio 1934 e nelle circolari 163 e 609 del *giornale militare* stesso anno con le seguenti avvertenze:

a) che non saranno accettate domande di ammissione per l'arma dei CC. RR. nè per la guardia di finanza, nè per le musiche militari;

b) che le reclute che si trovano nelle colonie e nelle isole Egee non debbono rispondere alla chiamata alle armi dei quattro scaglioni per le divisioni celeri;

c) che per i radiotelegrafisti da assegnare alle predette armi e specialità verrà provveduto in occasione della chiamata alle armi dell'aprile 1935.

6. *Bersaglieri.* — Si richiama l'attenzione dei comandi di distretto che debbono fornire reclute ai reggimenti indivisionati di attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel n. 43 della circolare 163 *giornale militare* 1934.

7. *Cavalleria.* — Per la cavalleria valgono le disposizioni contenute nel n. 45 della circolare 163 predetta.

Allo scopo però di evitare come è avvenuto lo scorso anno che vengano assegnati a detta arma elementi fisicamente non

adatti si fa speciale raccomandazione che la leggerezza del peso delle reclute (kg. 65) non vada a scapito della robustezza.

Sono assolutamente da assegnarsi alla cavalleria i giovani della classe 1914 che hanno frequentato con profitto i corsi di equitazione per i giovani fascisti, che si stanno svolgendo, ancorchè non siano stati, dagli organi di leva, riconosciuti idonei per detta arma.

Quelli di detti giovani (i cui nominativi, giusta la circolare 4080/3 dell'11 dicembre u. s. debbono essere segnalati ai comandi di distretto dagli organi preposti ai corsi) che sarebbero tenuti a rispondere alla chiamata del primo scaglione, verranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino al compimento dei corsi stessi per essere poi precettati a presentarsi col secondo scaglione.

Reggimento cavalleggeri Guide - (carri veloci). — Per la particolare costituzione del reggimento, le reclute ad esso da destinarsi col primo scaglione, sia per i gruppi carri veloci come per il gruppo a cavallo, dovranno affluire tutte a Parma (caserma Cittadella). I distretti che secondo la tabella di assegnazione debbono fornire reclute a tutti i gruppi (veloci e a cavallo) o a più gruppi dovranno nei ruolini di marcia nominativamente indicare a quale gruppo sono destinate, come risulta dalla tabella di assegnazione.

Si fa riserva di comunicare la sede di avviamento per gli altri tre scaglioni.

Nell'assegnazione del personale automobilista per i gruppi carri veloci deve essere data la preferenza a quelle reclute che posseggono i migliori titoli professionali e a quei motociclisti che nel prescritto esperimento per l'assegnazione agli enti provvisti di automezzi abbiano dato prova di particolare perizia ed ardimento, giusta segnalazione fatta ai rispettivi distretti dagli enti incaricati dell'esperimento.

I distretti appresso segnati comprenderanno nella quota di ciascun scaglione le seguenti reclute:

Brescia, Treviso e Bologna . .	1 conduttore di automezzi ciascuno.
Piacenza e Parma	1 motociclista ed 1 scritturale ciascuno.
Roma	13 per servizi vari.

Dette reclute, che costituiranno la quota assegnata al comando reggimento e deposito, debbono essere segnalate nominativamente alla stessa stregua di quelle di ciascun gruppo.

8. *Artiglieria di divisione celere.* — Per l'assegnazione valgono le disposizioni di cui ai nn. 46 e 47 della circolare 163 *giornale militare* 1934.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi a cavallo debbono essere avviate tutte a Milano (comando del 3° regg. di artiglieria di divisione celere), mentre quelle dei gruppi motorizzati (da 75/27) devono essere avviate tutte a Treviso (comando del 1° regg. di artiglieria di divisione celere). Anche queste reclute debbono essere segnalate con ruolini nominativi di marcia alla stessa stregua delle reclute da assegnarsi ai reggimenti cavalleggeri Guide (carri veloci).

I distretti appresso segnati comprenderanno nella quota di ciascun scaglione le seguenti reclute:

Bologna	2 reclute con titolo di studio superiore alla licenza elementare.
	1 conduttore di automezzi.
Milano	2 reclute con titolo di studio superiore alla licenza stessa.
	1 motociclista e 2 servizi vari.
Monza	2 reclute con titolo di studio superiore alla licenza stessa.
	2 servizi vari.
Brescia	2 reclute con titolo di studio superiore alla licenza stessa.
	1 conduttore di automezzi.
Treviglio	2 reclute con titolo di studio superiore alla licenza stessa.
	2 servizi vari.
Padova	2 reclute con titolo di studio superiore alla licenza stessa.
	1 conduttore di automezzi.
Treviso	4 reclute per servizi vari.

Dette reclute che costituiranno la quota assegnata ai comandi di reggimento e di deposito dei tre reggimenti di arti-

glieria di divisione celeri debbono essere ripartitamente segnalate come è detto nel precedente n. 7.

9. Devono essere altresì lasciati in congedo illimitato provvisorio, oltre le reclute di cui al n. 7, i giovani fascisti premilitari che frequentano attualmente i corsi di specializzazione:

goniometristi;
puntatori;
radiotelegrafisti.

Essi saranno segnalati ai comandi di distretto dagli organi preposti alla loro istruzione e verranno, qualora dovessero rispondere alla chiamata del 1° scaglione, incorporati con le chiamate alle armi successive.

10. Alle reclute che si dovranno presentare il 1° febbraio p. v., qualunque sia la località di destinazione, saranno distribuiti dai distretti i seguenti oggetti di corredo:

il farsetto a maglia da fare indossare subito;
il bracciale di riconoscimento;
la borraccia tipo unico (o, se ancora disponibili, quelle per armi a cavallo);
un asciugatoio;
la gavetta;
la posata;
la coperta da campo.

I distretti provvederanno a distribuire il caffè ed il rancio caldo alle reclute prima di iniziare il viaggio, a seconda dell'ora della partenza dei treni.

Alle reclute che, avuto riguardo all'ora di partenza ed alla durata del percorso da compiere per raggiungere il corpo, debbano, durante il viaggio, consumare un solo pasto, saranno distribuiti pane e mezza scatoletta di carne in conserva. Per la distribuzione di dette scatolette dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle di più remota fabbricazione.

Alle reclute invece, che dovranno consumare durante il viaggio più di un pasto, saranno distribuiti, *giornalmente*, nelle stazioni di vettovagliamento, due ranci caldi di carne

in brodo ed una razione di caffè caldo (quando non abbiano ricevuto quest'ultimo prima della partenza in quello stesso giorno).

Il pane sarà distribuito, prima della partenza per la prima giornata di viaggio, dal distretto; per le altre giornate sarà invece distribuito nelle stazioni di vettovagliamento.

Per assicurare il normale funzionamento della distribuzione dei ranci caldi saranno costituite apposite stazioni di vettovagliamento, secondo le *modalità* che verranno indicate dal comando del corpo di S. M. con sua circolare.

Tali stazioni di vettovagliamento, a giustificazione delle razioni di pane, di caffè e di ranci caldi di carne, da distribuire alle reclute, dovranno farsi rilasciare dai comandi dei distretti, di volta in volta che si effettueranno le distribuzioni, buoni provvisori, nei quali siano indicati la specie ed il numero delle razioni somministrate.

Per il confezionamento del rancio di carne in brodo potrà essere spesata soltanto una quota di centesimi 4 per acquisto di generi di miglioramento.

Sulla indennità di soggiorno spettante alle reclute sarà addebitato l'importo dei viveri distribuiti, in base ai seguenti prezzi:

Pane per razione di gr. 700	L.	0,75
Scatolette di carne in conserva, ciascuna . .	»	2,15
Razioni di caffè e zucchero	»	0,35
Rancio di carne in brodo, per razioni (ivi compresi i 4 cent. da spesarsi pel miglioramento del rancio)	»	0,90

11. *Trasporto delle reclute.* — I trasporti ferroviari e marittimi per l'avviamento delle reclute ai corpi di destinazione saranno regolati dal comando di corpo di S. M. - ufficio trasporti - con disposizioni a parte.

I comandi di distretto confermeranno ai capi delle stazioni ferroviarie, con 24 ore di anticipo, il numero delle reclute partenti sui treni prescelti.

I viaggi delle reclute dai comuni di residenza alle sedi dei distretti e da questi ai corpi di assegnazione, saranno effettuati con pagamento differito in c/c, dietro presentazione delle richieste modello *B* color rosa, che saranno distribuite ai comuni a cura dei comandi di distretto pel tra-

mite dei CC. RR. Tale sistema di pagamento, oltre che per tutte le linee delle ferrovie dello Stato varrà anche per quelle ferrovie secondarie, tramvie extra-urbane e linee di navigazione che sono elencate nell'allegato 4 della circolare n. 1500 del 17 marzo c. a. del comando del corpo di stato maggiore - ufficio trasporti.

Invece i viaggi dai distretti o dai corpi ai comuni di residenza delle reclute comunque non incorporate, dovranno effettuarsi a pagamento diretto con l'uso di richieste modello *B* color verde, il cui importo sarà pagato per cura dei distretti o dei corpi stessi e fatto gravare sull'apposito capitolo 21 del bilancio.

L'uso delle richieste modello *B* color rosa, dovrà essere limitato al solo periodo di 7 giorni e precisamente dal 30 gennaio al 6 febbraio c. a. incluso. Trascorso tale periodo di tempo i viaggi che le reclute ritardatarie dovessero compiere per recarsi dai comuni ai distretti e dai distretti ai corpi, dovranno effettuarsi con l'uso delle richieste modello *B* color verde.

Ultimata la presente chiamata, i comandi di distretto comunicheranno a questo ministero (direzione generale servizi logistici - ufficio amministrativo trasporti) il numero delle reclute che hanno effettuato i viaggi in c/c sulle FF. SS. e su quelle che ammettono il servizio cumulativo con le FF. SS.

12. Questo ministero si riserva di disporre circa la relazione ed il rendiconto della chiamata del 1° febbraio p. v.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PREZZO L. 2 —

(7104508) Roma, 1934-XIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 75ª — 1934 - ANNO XIII — 28 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **981** - **10 dicembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1983 che aumenta alcune tasse di bollo . . . . . *Pag.* 4073

» **982** - **16 dicembre 1934** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito . . . . . » 4075

» **983** - **21 dicembre 1934** - Anno XIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Guantoni per l'esercizio del pugilato nell'esercito. . . . . » 4077

» **984** - **27 dicembre 1934** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito . . . . . » 4079

» **985** - **27 dicembre 1934** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI. — Norme complementari di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093 . . . . . » 4081

PARTE SECONDA

N. **986** - **20 novembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 16 posti di vice segretario (gruppo *A*) nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 4089

N. **987** - **20 novembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe (gruppo *B*). . . . . *Pag.* 4095

» **988** - **20 novembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo *B*). » 4101

» **989** - **20 novembre 1934** - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare (gruppo *C*). . . . . » 4109

» **990** - **3 dicembre 1934** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 2015. - Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato. . . . . » 4117

» **991** - **20 dicembre 1934** - Anno XIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo . . . . . » 4119

» **992** - **3 dicembre 1934** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che costituisce la commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia . . . . . » 4130.

» **993** - **5 dicembre 1934** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 4131

» **994** - **5 dicembre 1934** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 4131

» **995** - **6 dicembre 1934** - Anno XIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 4132

N. **996** – **11 dicembre 1934** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra . . . *Pag.* 4132

» **997** – **27 dicembre 1934** – Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili. . . . . » 4133

» **998** – **27 dicembre 1934** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali generali e quelli delle varie armi e corpi per poter essere collocati a « disposizione » e « fuori organico » nell'anno 1935. . . . . » 4133

» **999** – **27 dicembre 1934** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Designazioni dei maggiori per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale ed a quelli di concorso per la scuola di guerra per gli anni 1935 e 1936 . . . . . » 4136

» **1000** – **27 dicembre 1934** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi i capitani ed i tenenti in s. p. e. che possono essere designati per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale od a quelli di concorso per la scuola di guerra per l'anno 1935 e per l'anno 1936 » 4136

» **1001** – **27 dicembre 1934** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-1936 . . . . . » 4139

» **1002** – **27 dicembre 1934** – Anno XIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E. o riassunti in servizio quali invalidi di guerra che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36 . . . . . » 4140

N. **1003 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento 1935-36 . . . . . *Pag.* 4148

» **1004 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1934. . . . . » 4148

» **1005 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1935 » 4149

» **1006 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — AVANZAMENTO. — Determinazione delle località disagiate di frontiera valevoli agli effetti dell'assegnazione del punto di classifica di cui all'art. 9 del R. decreto 21 giugno 1934, n. 988 . . . . . » 4151

» **1007 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — ISTRUZIONE PREMILITARE. — Proroga della chiusura dei corsi premilitari 1934-35 . . . . . » 4151

» **1008 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione. - Estratto della circolare n. 882 del *giornale militare* 1934 . . . . . » 4152

» **1009 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra. - Estratto della circolare n. 897 del *giornale militare* 1934 » 4153

» **1010 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento. . . . . » 4153

» **1011 - 27 dicembre 1934** - Anno XIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo per effetto della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 . . . . . » 4155

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 4155

PARTE PRIMA

Circolare N. 981. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **R. decreto-legge n. 1983 che aumenta alcune tasse di bollo.** — (Ragioneria centrale). — 10 dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 17 dicembre 1934 - Anno XIII).

Con riferimento alla circolare n. 217 del *giornale militare* ufficiale del 1930, si portano a conoscenza delle amministrazioni militari le modifiche ad alcune tasse di bollo disposte dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934 n. 1983.

a) Le tasse di bollo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930 n. 112 sono aumentate come segue:

Tassa di bollo da L. 3 è portata a L. 4
Tassa di bollo da L. 5 è portata a L. 6
Tassa di bollo da L. 7 è portata a L. 8
Tassa di bollo da L. 10 è portata a L. 12
Tassa di bollo da L. 15 è portata a L. 18

b) La tassa fissa stabilita per le copie, seconde ed ulteriori di cambio, di cui agli art. 34 e 201 della tariffa alleg. A alla legge del bollo, attualmente di L. 5,10, è portata a L. 6,10;

c) Le tasse fisse di L. 60 e di L. 27, da corrispondersi per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione da sottoporsi al Consiglio di Stato (penult. capov. dell'art. 2 del R. decreto-legge 17 marzo 1930 già citato) sono portate rispettivamente a L. 72 e L. 32;

d) Le tasse fisse di L. 35 e L. 21 stabilite per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla giunta provinciale amministrative (ultimo comma art. 2 su citato) sono portate rispettivamente a L. 40 e L. 24;

Restano immutate le tasse di cui al 2° e 3° comma dell'art. 2 predetto e quelle stabilite per i titoli, atti, avvisi e manifesti, atti d'istruzione, chiamate di causa, rinvii, ecc., le istanze per l'esercizio del commercio, contemplate all'articolo 3 dello stesso R. decreto-legge riportato nella circolare 217 del 1930.

Col medesimo R. decreto si dispone altresì che, per le modalità di applicazione degli aumenti apportati dal decreto stesso, valgono le norme fissate nel R. decreto-legge del 17 marzo 1930 n. 142.

I provvedimenti di cui sopra vanno in vigore dal giorno 1° gennaio 1935-XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 982. — SOTTUFFICIALI. — **Modificazioni alla vigente istruzione sul matrimonio dei sottufficiali del R. esercito.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 dicembre 1934 - Anno XIII.

1° Al n. 1 della circolare 536 del *giornale militare* 1927 aggiungere le seguenti lettere:

g) sottufficiali maniscalchi;

h) sottufficiali musicanti.

2° Dal n. 3 della stessa circolare togliere le parole « e sottufficiali maniscalchi » « e musicanti ».

3° Conseguentemente le disposizioni di cui al n. 2, ultimo comma e al n. 4, lettera *c*), della circolare 688 del *giornale militare* 1919, sono modificate nel senso che i caporali e caporali maggiori ammogliati, delle suaccennate specialità, possono conseguire la promozione a sottufficiale indipendentemente dai 10 anni di servizio, fermo restando il limite di cui agli articoli 2 e 3 del T. U. delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 983. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Guantoni per l'esercizio del pugilato nell'esercito.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 dicembre 1934 - Anno XIII.

Per dare il massimo incremento all'esercizio collettivo del pugilato nell'esercito il ministero determina:

1° Ciascun corpo sarà dotato di 25 paia di guantoni da 8 once.

2° Il guantone è costruito in pelle di capra conciata al cromo e tinta in marron e in pelle di vitello naturale spaccato.

Esso consta di quattro parti: palma, dorso, pollice e manicotto. La palma e la parte inferiore del pollice sono di pelle di vitello naturale spaccato. Le altre parti esterne del guantone risultano in pelle di capra conciata al cromo e tinta in marron.

Internamente è foderato di tela di cotone bianca, la fodera — in corrispondenza delle punte delle dita — termina con un rinforzo di pelle di capra a forma di lunetta. Tra la fodera e la pelle esterna, costituente il dorso del guantone e parte superiore del pollice, vi è una imbottitura in crine animale.

L'imbottitura in ovatta del manicotto è trattenuta — dalla parte interna — da un rettangolo di pelle analoga a quella corrispondente esterna.

Sulla palma e dalla parte opposta a quella del pollice è cucita una placca di pelle marron di forma trapezoidale avente gli angoli liberi arrotondati; detta placca trattiene un'imbottitura in ovatta. Altra placca della stessa pelle è cucita sul manicotto dalla parte del pollice.

Trasversalmente alla palma del guantone è disposta una imbottitura — a forma di rettangolo allungato — in ovatta, trattenuta dalla parte interna con una solida striscia di tela unita alla pelle mediante cuciture a macchina. Nella palma del guantone è praticata un'apertura longitudinale avente una bordatura a due rinforzi interni in pelle marron. Detta bordatura continua sul limite libero del manicotto. Ai lati dell'apertura sono praticati 12 fori (6 per parte) pei quali passa un nastro di cotone nero per la chiusura e l'adattamento del manicotto.

Tutte le cuciture sono fatte con filato ritorto di cotone di ottima qualità tinto in marron; il filato è a tre capi ritorti ciascuno dei quali è costituito da due filati semplici.

Il peso del guantone è di 8 once (pari a gr. 228). È tollerata un'eccedenza di peso non superiore al 5 %.

3° Il guantone è inventariato al N. categorico 269, categoria 2ª, sezione *A* del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici al prezzo di carico di lire 40.

4° I comandi di corpo d'armata faranno conoscere al ministero — direzione generale personali civili e affari generali — entro il 31 gennaio 1935 il fabbisogno dei guantoni occorrenti pei corpi dipendenti, comprese le scuole.

Tale fabbisogno sarà segnalato con uno specchio dimostrativo, in duplice esemplare, con l'indicazione del quantitativo necessario a ciascun corpo nei limiti sopra fissati.

Alla distribuzione sarà provveduto a cura delle competenti direzioni di commissariato in base a disposizioni che esse riceveranno dalla direzione generale servizi logistici.

5° Alla rinnovazione dei guantoni che in seguito all'uso saranno dichiarati inservibili, sarà annualmente provveduto dal ministero in sede di concessione dei fondi per l'attrezzamento delle palestre ginnastiche. I comandi interessati potranno pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1935-1936, comprendere il fabbisogno dei guantoni da rinnovarsi nello specchio *B*), di cui alla circolare n. 20 del *giornale militare* 1934.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 984. — AVANZAMENTO. — **Servizi validi agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

I servizi qui di seguito specificati sono equivalenti alla carica di direttore dei conti e perciò validi agli effetti dell'art. 32, lettera *q*) della legge 7 giugno 1934-XII, n. 889, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito:

a) servizio prestato, anteriormente al 1° luglio 1934, dai capitani di amministrazione in qualità di reggenti la « sezione contabilità in contanti » in uno dei Regi corpi della Libia;

b) servizio prestato dai capitani di amministrazione in qualità di addetti alla « sezione contabilità in contanti » dell'ufficio amministrazione del R.C.T.C. dell'Eritrea.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 985. — SOTTUFFICIALI. — **Norme complementari di applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali in data 21 giugno 1934, n. 1093.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

1. — I sottufficiali possono essere impiegati presso i reparti di truppa, nelle cariche di carattere particolarmente tecnico e nelle altre cariche e servizi nell'interno e fuori dei corpi.

Servizio presso i reparti di truppa.

2. — Ai sergenti, sergenti maggiori e ai marescialli ordinari, questi ultimi nei primi due anni di grado (3 per gli aspiranti alla promozione a scelta) è fatto obbligo di prestare servizio nei reparti di truppa sottoindicati:

a) i sergenti, fino al comando di compagnia o reparto corrispondente;

b) i sergenti maggiori, fino al comando di battaglione o reparto corrispondente;

c) i marescialli ordinari, fino al comando di reggimento, escluso il deposito.

Nel foglio matricolare dei sergenti maggiori e dei marescialli ordinari, che abbiano compiuto i periodi di permanenza nei reparti di truppa, prescritti, ai fini dell'avanzamento, dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, dovrà essere inserita la seguente variazione: « *Ha compiuto il periodo di servizio prescritto dall'articolo* 3 (o 5) *della legge* 21 *giugno* 1934, *n.* 1093, *utile per l'avanzamento, dal* . . . . . *al* . . . . . *presso* . . . . . ., *dal* . . . . . *al* . . . . . *presso* . . . . . » (Specificare i reparti cui il sottufficiale ha prestato servizio, o le cariche e posizioni speciali — utili ai fini dell'avanzamento — che ha ricoperte).

La qualifica attribuita al sottufficiale, in occasione della compilazione delle note caratteristiche, nelle quali sarà fatto riferimento all'impiego da lui disimpegnato presso il reparto di truppa, completerà e costituirà riscontro alla variazione matricolare di cui sopra.

3. — I sergenti maggiori e i marescialli ordinari non possono essere trasferiti nelle colonie, prima che abbiano compiuto i periodi di permanenza presso i reparti di truppa di cui al precedente n. 2. A tal uopo, nelle domande di trasferimento in colonia dei sottufficiali suddetti, dovrà, a cura dei rispettivi comandanti di corpo o servizio, essere fatta apposita menzione del servizio prestato alle truppe dal sottufficiale, nel grado che riveste.

4. — Nelle cariche di carattere particolarmente tecnico possono essere impiegati i sottufficiali di qualunque grado. L'impiego in tali cariche è considerato, ai fini dell'avanzamento, come servizio prestato presso i reparti di truppa.

Servizio territoriale.

5. — In tutti i servizi e cariche nell'interno e fuori dei corpi, ad eccezione di quei servizi presso i reparti di truppa, indicati al precedente n. 2 e degli impieghi nelle cariche di carattere particolarmente tecnico, elencate nell'allegato n. 1 alla circolare 589 *giornale militare* 1934 e al n. 21 della presente circolare, debbono essere impiegati tutti i sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale, indipendentemente dalla arma alla quale appartengano.

In mancanza di essi, possono essere assegnati a coprire le suddette cariche anche i marescialli maggiori e capi, idonei al servizio nei reparti di truppa, ed eccezionalmente i marescialli ordinari, che abbiano compiuto i due anni di servizio presso le truppe (3 anni, se aspiranti alla promozione a scelta).

Qualora occorra coprire delle cariche di carattere territoriale nell'interno dei corpi con sottufficiali non in servizio territoriale, si dovrà provvedere con elementi della stessa arma.

6. — Per far luogo al trasferimento dei sottufficiali nella posizione di servizio territoriale, prevista dal n. 41 della circolare 589 *giornale militare* 1934, occorre che i sottufficiali siano sottoposti alla visita medica collegiale, la quale dovrà accertare se le condizioni fisiche di essi siano tali da consentire il loro impiego nelle cariche del servizio territoriale.

In seguito all'esito di tale visita, la commissione di cui al n. 18 della presente circolare, dovrà prendere in esame i sottufficiali stessi per determinare se essi abbiano l'idoneità a coprire uffici inerenti al servizio territoriale, e se ne siano meritevoli.

In caso affermativo, detti sottufficiali dovranno essere proposti al ministero per il passaggio al servizio territoriale. Alle proposte dovrà unirsi anche il verbale di visita collegiale.

In caso negativo, si applicano le disposizioni di cui al n. 42 della circolare 589 *giornale militare* 1934.

7. — Le domande dei sottufficiali in servizio territoriale, nonchè quelle dei sottufficiali di cui al n. 5 (2° comma), tendenti ad ottenere l'assegnazione alle cariche nell'interno o fuori dei corpi, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata, nella cui circoscrizione si trova la carica richiesta.

Se la carica trovasi nell'interno dello stesso corpo di armata, cui appartiene il sottufficiale, competente a decidere sull'accoglimento della domanda è il comando del corpo d'armata anzidetto.

Se la carica trovasi nella circoscrizione territoriale di altro corpo d'armata, è competente a decidere questo stesso comando, qualora la domanda sia stata annotata favorevolmente da tutte le autorità gerarchiche: in caso contrario, spetta a pronunciarsi al ministero della guerra (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa), cui la domanda dovrà essere trasmessa.

Il comando di corpo d'armata, nella cui circoscrizione trovasi la carica richiesta, prenderà nota delle domande ritenute come sopra meritevoli di accoglimento, per secondarle quando i posti siano disponibili, con l'avvertenza che i posti verranno conferiti con precedenza ai sottufficiali in servizio territoriale.

A parità di condizioni, la carica spetta al più anziano di servizio, ed a parità di anzianità di servizio, al più anziano di grado.

Le domande stesse dovranno essere corredate dal giudizio della commissione di cui al n. 18 della presente circolare, che dovrà pronunciarsi circa la capacità del sottufficiale a disimpegnare le mansioni inerenti alla carica cui aspira.

8. — In caso di destinazione da parte dei comandi di corpo d'armata ad una delle cariche del servizio territoriale di loro nomina, i detti comandi ne informeranno il ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa).

9. — Se i sottufficiali, invece, aspirano ad uno degli impieghi già occupati dal personale d'ordine delle amministrazioni o dei magazzini militari dipendenti dal ministero della guerra, o ad una delle cariche di nomina del ministero, giusta le norme del capitolo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali, le loro domande dovranno essere trasmesse al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa).

10. — Il sottufficiale, destinato ad una carica territoriale in seguito a domanda, può chiederne un'altra, oppure chiedere il trasferimento ad altra residenza, purchè siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima destinazione avuta.

Le relative domande debbono essere indirizzate ai competenti comandi di corpo d'armata o al ministero, a seconda che si tratti di carica di nomina dei comandi di corpo d'armata o del ministero.

11. — Qualora un sottufficiale in servizio territoriale venga riconosciuto non più idoneo, sia per le condizioni fisiche, sia per incapacità, a coprire la carica cui è addetto od altra inerente al servizio territoriale, oppure non ne sia più giudicato meritevole, egli dovrà essere proposto al ministero per il collocamento a riposo, se conta almeno 20 anni di servizio, oppure per la dispensa dal servizio, se non raggiunge tale anzianità.

Alla proposta dovrà quindi unirsi il verbale di visita medica collegiale, in caso di inidoneità fisica, od un rapporto particolareggiato, in caso di incapacità professionale o di non buona condotta.

Per le proposte di dispensa dal servizio, dovranno essere seguite le norme stabilite dal regolamento sullo stato dei sottufficiali.

12. — I comandanti di corpo hanno la facoltà di spostare, nell'interno del corpo, i sottufficiali in servizio territoriale da una carica all'altra del servizio stesso.

Gli spostamenti saranno segnalati — *di volta in volta* — direttamente al comando del corpo d'armata, nonchè al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa), con le consuete segnalazioni di variazioni dei sottufficiali.

13. — Nel foglio matricolare dei sottufficiali, già in servizio sedentario, sottoposti alla visita medica di controllo di cui al n. 51 della circolare 589 del *giornale militare* 1934, sarà fatta menzione dell'esito della suddetta visita, con apposita variazione matricolare così formulata:

a) per i sottufficiali che siano dichiarati idonei soltanto al servizio territoriale: « *Cessa dalla posizione di servizio sedentario e passa in quella di servizio territoriale perchè, nella visita di controllo di cui al n.* 51 *della circolare* 589 giornale militare 1934, *li* . . . . . ., *non è stato riconosciuto idoneo al servizio alle truppe* »;

b) per i sottufficiali che siano dichiarati idonei al servizio incondizionato presso i reparti di truppa: « *Cessa dalla posizione di servizio sedentario, perchè dichiarato idoneo al servizio incondizionato presso i reparti di truppa, in base alla visita medica di controllo di cui al n.* 51 *della circolare* 589 *del* giornale militare 1934, *li* . . . . . »;

c) per i marescialli capi e maggiori, nonchè per i marescialli ordinari che abbiano già compiuto due anni di servizio nei reparti di truppa, (tre, se aspiranti alla promozione a scelta), provenienti dal servizio sedentario, quali addetti in cariche di impiegato d'ordine od in incarichi speciali, che siano dichiarati idonei al servizio incondizionato presso i reparti di truppa: « *Cessa dalla posizione di servizio sedentario, perchè dichiarato idoneo al servizio incondizionato presso i reparti di truppa, rimanendo addetto come impiegato d'ordine* (o nella stessa carica speciale), *a seguito della visita medica di controllo di cui al n.* 51 *della circolare* 589 giornale militare 1934, *li* . . . . . ».

L'ulteriore permanenza dei sottufficiali di cui al comma precedente nelle cariche ed impieghi nell'interno dei corpi è però subordinata alle condizioni prescritte dal n. 5, ultimo comma, della presente circolare;

d) per i sergenti maggiori e per i marescialli ordinari, questi ultimi se non abbiano compiuto i prescritti due anni di servizio nei reparti di truppa, provenienti dal servizio se-

dentario, con mansioni di impiegato d'ordine o addetti a cariche speciali, che siano dichiarati idonei al servizio incondizionato presso i reparti di truppa: « *Cessa dalla posizione di servizio sedentario e dalle mansioni di impiegato d'ordine* (o dalla carica speciale), *perchè dichiarato idoneo al servizio incondizionato presso i reparti di truppa, in base alla visita medica di controllo di cui al n.* 51 *della circolare* 589 giornale militare 1934, *li* . . . . . ».

La sostituzione dei sottufficiali di cui al precedente comma, nelle cariche speciali rimaste vacanti, avverrà con elementi, che, a cura dei comandi di corpo d'armata, dovranno essere tratti dai sottufficiali di cui al n. 5 della presente circolare. I posti d'impiego d'ordine rimasti vacanti verranno, invece, segnalati dai comandi di corpo d'armata al ministero.

Avanzamento.

14. — In conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, e al n. 4 della circolare 589 del *giornale militare* 1934, tutte le proposte di avanzamento a scelta per meriti eccezionali ai gradi di sottufficiale, corredate della relazione richiesta e dai giudizi espressi dalle autorità chiamate a pronunciarsi, dovranno essere trasmesse al ministero per il giudizio decisivo del Ministro.

Le promozioni relative ai sottufficiali, le cui proposte siano state decise favorevolmente dal Ministro, avranno luogo al tempo in cui i sottufficiali stessi si troveranno nelle condizioni previste dal 2° e 3° comma dell'art. 11 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ferma restando la disposizione di cui al n. 18 della circolare 589 *giornale militare* 1934, nei riguardi di quei sottufficiali che, all'atto della proposta, non siano ancora in possesso dei requisiti di cui ai due comma precitati.

15. — La cancellazione dal quadro di avanzamento, prevista dal n. 18 della circolare 589 *giornale militare* 1934, può essere proposta da una qualsiasi delle autorità giudicatrici, mediante un rapporto particolareggiato; in ogni caso però, la procedura deve essere completa, a cominciare dal giudizio di 1° grado.

Il giudizio di ciascuna autorità, chiamata a pronunciarsi, deve essere motivato.

16. — I numeri 19 e 24 della circolare 589 del *giornale militare* 1934 sono modificati e rispettivamente sostituiti con i due numeri seguenti:

17. — Le promozioni ad anzianità, a scelta, ed a scelta per meriti eccezionali ai gradi di maresciallo, nonchè quelle per meriti eccezionali a sergente e a sergente maggiore, sono effettuate con decreto ministeriale; quelle ad anzianità ai gradi di sergente e sergente maggiore ed a scelta ai gradi di truppa, con determinazione del comandante di corpo; mentre le promozioni a scelta per meriti eccezionali ai gradi di truppa sono conferite dai comandi di corpo d'armata, dal comando generale dei CC. RR. e dai comandi dei Regi corpi di truppe coloniali.

18. — I sergenti e i sergenti maggiori, per essere ammessi rispettivamente alla prima rafferma di un anno e alla carriera continuativa, dovranno essere dichiarati idonei da una commissione composta da tutti gli ufficiali superiori presenti al corpo cui i sottufficiali appartengono.

Il giudizio di idoneità all'avanzamento al grado di sergente maggiore, espresso dalle autorità di cui alla tabella *A*, (allegato n. 2 circolare 589 *giornale militare* 1934), importa anche l'ammissione del sottufficiale alla rafferma di due anni.

19. — La commissione di cui al numero precedente per i reparti non irregimentati, sarà così costituita:

a) un colonnello, presidente;

b) l'ufficiale superiore, comandante il reparto cui il sottufficiale appartiene;

c) un altro ufficiale superiore.

Gli ufficiali di cui alle lettere *a*) e *c*) saranno designati dal competente comando di corpo d'armata, oppure dal competente comando di truppe coloniali, se trattasi di sottufficiali residenti in colonia.

20. — I giudizi di avanzamento di 2° e 3° grado, nei riguardi dei sergenti maggiori e marescialli effettivi nei reparti dislocati nelle isole dell'Egeo, dovranno essere pronunciati rispettivamente dal comandante la XXIII brigata di fanteria e dal comandante la divisione territoriale di fanteria « delle Murge ».

21. — All'elenco delle cariche di carattere particolarmente tecnico, di cui all'allegato n. 1 della circolare 589 *giornale militare* 1934, sono da aggiungere le seguenti:

— guarda-batteria, addetto all'ufficio materiale del gruppo *C;*

— guarda-selleria;

— sottufficiali del genio della specialità zappatori e artieri, impiegati nelle colonie quali assistenti ai lavori;

— radio-apparecchiatori delle varie armi, genio escluso;

— sottufficiale addetto al deposito cavalli stalloni.

22. — La circolare 137 *giornale militare* 1932 è abrogata dalla presente circolare.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

PARTE SECONDA

Circolare N. 986. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 16 posti di vice segretario (gruppo *A*) nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 novembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 18 dicembre 1934 - Anno XIII)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, concernente il decentramento e l'avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a n. 16 posti di vice segretario (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite massimo è elevato di anni 4. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del primo comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili ed affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1º il loro preciso recapito;

2º i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 3 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'inscrizione Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che la inscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da chi ne faccia le veci. Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo purchè in servizio militare, comprovante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso

Sono dispensati dal produrre tale certicato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454. Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare da parte di uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra,

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'Autorità militare da cui essi dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° diritto civile;
2° diritto costituzionale;
3° diritto amministrativo;
4° economia politica e scienza delle finanze;
5° nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal libro primo del Codice penale;
6° nozioni di diritto commerciale riguardanti la materia trattata dai libri primo e terzo del Codice di commercio;
7° nozioni di diritto corporativo;
8° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;
9° nozioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
10° legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;
11° leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti, in quattro prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1327, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 13.

A termine dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, numero 1635, il Ministero si riserva la facoltà di destinare tutti o parte dei vincitori del concorso, subito dopo la nomina, a prestare

servizio, per almeno un biennio, in uno degli « uffici amministrativi » decentrati presso i Comandi di Corpo di armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

AVVERTENZA. — Per la domanda di ammissione al concorso e per i documenti da unire alla domanda stessa, tengansi presenti le disposizioni innovatrici apportate nei riguardi delle tasse di bollo dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dispensa n. 295, del 17 dicembre 1934-XIII.

N. 987. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe (gruppo *B*).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 novembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 18 dicembre 1934 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 919;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933, n. 363;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili dell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934, concernente autorizzazione a bandire concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a n. 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti del diploma di licenza liceale o di titolo equipollente e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 20 e non sorpassata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo,

con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza liceale o di titolo equipollente;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'atte-

stazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne fa le veci.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve esser autenticata dall'autorità militare, dá cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che sieno dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal pro-

durre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'Autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili), e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato, a termine dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, non meno di sei decimi in ciascuna prova scritta. La prova orale non si intende superata, a termine dell'art. 39 del R. decreto 30 dicem-

bre 1923, n. 2960, se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176.

Art. 9

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova con la qualifica di alunni di cancelleria per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se la Commissione del personale della giustizia militare li riconoscerà idonei a conseguire la nomina stabile all'impiego, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, riconosciuti, a giudizio della stessa Commissione, non idonei, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà della detta Commissione di prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

AVVERTENZA. — Per la domanda di ammissione al concorso e per i documenti da unire alla domanda stessa, tengansi presenti le disposizioni innovatrici apportate nei riguardi delle tasse di bollo dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dispensa n. 295, del 17 dicembre 1934-XIII.

N. 988. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo *B*).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 novembre 1934 – Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 18 dicembre 1934 – Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare.

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria; o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale; oppure licenza di istituto tecnico (sezione commerciale-ragioneria) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10 debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E. o delle categorie in congedo, purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia Aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'Autorità militare da cui essi dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il giorno di inizio delle prove scritte sarà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il

candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18,

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 12

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 568, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

AVVERTENZA. — Per la domanda di ammissione al concorso e per i documenti da unire alla domanda stessa, tengansi presenti le disposizioni innovatrici apportate nei riguardi delle tasse di bollo dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dispensa n. 295, del 17 dicembre 1934-XIII.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

PROVE SCRITTE

I. - *Componimento italiano.*

II. - *Ragioneria (generale ed applicata).*

a) Le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione: organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.

b) Le funzioni di controllo.

c) Il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie: ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazione e rinnovazione degli inventari.

d) I preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazioni dei preventivi.

e) Il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi, la vigilanza, l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.

f) Il controllo susseguente; le registrazioni, varie specie di scritture: i conti; le scritture elementari; i sistemi di scrittura; i me

todi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia, il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti; varie specie di rendiconti; rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti.

g) Contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. - *Aritmetica finanziaria.*

a) Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

b) Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi.

c) Medie e adeguati. Miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi.

d) Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.

e) Conti correnti, semplici, ad interessi e metodi per il relativo assestamento.

f) Interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative.

g) Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. *Elementi di diritto e di economia politica.*

a) Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.

b) Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche.

c) Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita, permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.

d) Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

e) Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte ed inoltre sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 989. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare (gruppo *C*).** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 novembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 18 dicembre 1934 - Anno XIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di assistente aggiunto del genio militare (grado 12°, gruppo *C*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare ed abbiano prestato servizio militare.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza di Regie scuole tecniche o complementari (conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico), o di Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro o di avviamento professionale, o di Regie scuole industriali o di Regi laboratori-scuola;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10 debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne fa le veci.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E., o delle categorie in congedo, purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un

ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare, od altra attestazione dell'Autorità militare da cui essi dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili), e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazione dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il giorno di inizio delle prove scritte sarà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8

Per essere ammessi alla prova orale, occorre avere riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria del vincitore di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

AVVERTENZA. — Per la domanda di ammissione al concorso e per i documenti da unire alla domanda stessa, tengansi presenti le disposizioni innovatrici apportate nei riguardi delle tasse di bollo dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dispensa n. 295, del 17 dicembre 1934-XIII.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di assistente aggiunto del Genio militare.

PROVE SCRITTE.

1. *Composizione italiana.*

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni), nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di coltura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

2. *Disegno geometrico ed architettonico.*

Rette, angoli, divisione di segmenti, degli angoli e della circonferenza: poligoni, raccordi e tangenti; sezioni coniche; curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici: riduzioni di disegni; tinte e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti dei legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc. Disegno dei vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elementari di decorazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) *Matematica.*

Aritmetica. — Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composto. Regola d'interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Nozioni di geometria intuitiva. — Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi comuni.

Geometria pratica – Allineamenti. Uso delle squadre agrimensorie. Misure delle lunghezze. Misura degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superficie. Uso del livello ad acqua e del livello a cannocchiale. Rilievo di terreni. Applicazione alla misura delle aree dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) *Fisica.*

Proprietà generale dei corpi. — Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione. Equilibrio dei corpi. Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capre. Piano inclinato, vite, cuneo.

Resistenze passive. Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacità, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione dei liquidi. — Principio di Pascal. Torchio idraulico. Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti, pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile. Elettrocalamita. Campanelli elettrici.

Materiali da costruzione. — Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbia. Calci. Cementi. Pozzolana. Malta. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri. Materie bituminose. Vernici, colori e mastici.

I materiali da costruzioni nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

c) *Chimica.*

Aria atmosferica. — Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Areazione degli ambienti.

Acqua e sua composizione. — Acque meteoriche e sorgenti, loro provenienza dagli strati terrestri che attraversano.

Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) *Costruzione.*

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato.

Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie.

Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazione. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi. Strutture murarie. Piattebande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature.

Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e coperture di ferro e misti. Coperture a tetto ed a terrazza.

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonachi. Rivestimenti.

Rimedi: mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune (travi solai, pilastri piattabande, ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi.

Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opera d'arte).

Conduttura d'acqua potabile. Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Nozioni sulle costruzioni militari. — Cenni sulle costruzioni di caserme, caratteristiche delle strade militari, cenni sui ponti di circostanza. Esplosivi e lavori di mina.

e) *Nozioni varie.*

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e d'igiene. Contabilità dei lavori. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misura contabilità e liquidazione dei lavori.

Pronto soccorso per gli infortuni.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 990. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 2015 - Richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato.** — (Gabinetto; Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 dicembre 1934 - Anno XIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 22 dicembre 1934 - Anno XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'anno 1935 saranno richiamati alle armi per istruzione i sottoindicati militari in congedo illimitato, se residenti nel Regno:

a) sottufficiali e militari di truppa, delle classi 1909 e 1910, ascritti alla forza in congedo dell'arma del genio — radiotelegrafisti (limitatamente a quelli inscritti nel fascicolo 22 *A* dei ruoli 115) — residenti in tutti i distretti militari del Regno;

b) sottufficiali e militari di truppa istruiti come radiotelegrafisti (limitatamente agli specialisti), della classe 1909, appartenenti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri, alla cavalleria ed all'artiglieria e residenti in tutti i distretti militari del Regno;

c) sottufficiali e militari di truppa degli alpini, della classe 1907, dei sottonotati distretti e zone militari di distretto a fianco di essi indicate:

Parma - Como - Sondrio - Verona - Mantova - Vicenza - Trento - Bolzano - Bergamo - Brescia - Treviglio 3 - Udine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Treviso - Padova - Belluno - Sacile - Gorizia - Trieste - Pola - Bologna 1 - Modena - Reggio Emilia - Chieti - Teramo - Aquila - Sulmona;

d) sottufficiali e militari di truppa dell'artiglieria alpina (già artiglieria da montagna), della classe 1908, dei sottonotati distretti:

Parma - Como - Monza - Sondrio - Verona - Mantova - Vicenza - Trento - Bolzano - Bergamo - Brescia - Treviglio - Udine - Treviso - Padova - Belluno - Sacile - Gorizia - Trieste - Pola - Bologna - Ravenna - Modena - Forlì.

Art. 2.

La durata del richiamo sarà:

a) di 30 giorni per i militari appartenenti al genio radiotelegrafisti ed ai radiotelegrafisti appartenenti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri, alla cavalleria ed all'artiglieria;

b) di 20 giorni per i militari appartenenti agli alpini ed all'artiglieria alpina.

Il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 354, *foglio* 71. — MANCINI.

N. 991. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 dicembre 1934 - Anno XIII.

1. — In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto n. 2015 del 3 dicembre 1934 - Anno XIII, si dispone che il richiamo alle armi per istruzione, di cui all'art. 1 del decreto stesso, abbia luogo per la durata di giorni 30, a partire dal 15 gennaio 1935 per i militari di cui alla lettere *a*) e *b*) dell'articolo suddetto, e per la durata di giorni 20, a partire dal 20 gennaio 1935 per i militari di cui alle lettere *c*) e *d*).

Il richiamo comprende i soli militari già istruiti e cioè quelli che abbiamo compiuto almeno 3 mesi di servizio.

2. — Il richiamo sarà effettuato mediante cartoline-precetto modello n. 233 del catalogo (5 *ter*), che saranno richieste dai distretti militari interessati direttamente al comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta, e saranno spedite ai richiamati in pieghi raccomandati senza affrancatura.

La data del richiamo decorre dal giorno di presentazione all'autorità comunale, se il centro di presentazione trovasi fuori del comune di residenza. Perciò sulla cartolina-precetto dovrà indicarsi, come data di presentazione al podestà quella fissata dal n. 1 della presente circolare.

3. — I comandi di distretto completeranno le cartoline-precetto anche per quanto riguarda il centro di presentazione di ciascun richiamato, tenendo presenti le vigenti « tabelle di mobilitazione » edizione 1934.

4. — Contemporaneamente i comandi suddetti avvertiranno dell'invio delle cartoline i podestà di residenza dei militari richiamati, trasmettendo loro, a senso del 1° comma del paragrafo 725 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e per i soli scopi di cui alle Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi - edizione 1933-XI - un elenco dei militari stessi con l'indicazione del centro di presentazione cui ciascun mili-

tare deve essere avviato, unitamente ad un estratto della presente circolare.

Segnaleranno poscia ai centri i militari ad essi assegnati, con l'indicazione, per ciascuno, del comune di residenza, curando, in modo speciale, che nelle segnalazioni non siano commesse omissioni.

5. — I richiamati che si trovino nel comune ove ha sede il centro cui sono assegnati, si recheranno direttamente al centro medesimo senza passare per gli uffici comunali, ma se si presenteranno ai detti uffici, questi provvederanno al loro invio a destinazione.

Gli altri si presenteranno, nel giorno stabilito, alle autorità comunali, le quali per il loro avviamento ai centri terranno presenti le precitate Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi.

6. — I richiamati dovranno presentarsi alle autorità comunali nelle prime ore del mattino del giorno indicato nella cartolina-precetto, e cioè rispettivamente il 15 ed il 20 gennaio, muniti del loro foglio di congedo illimitato, del libretto personale (ove ne siano provvisti), nonchè della cartolina-precetto.

I podestà, dopo essersi accertati della loro identità personale, rilasceranno a tutti i richiamati un foglio di riconoscimento e di viaggio individuale, sul quale dovrà essere annotato il giorno e l'ora del rilascio del foglio stesso *nonchè l'ora nella quale i richiamati si sono presentati all'autorità comunale.*

Pei richiamati che non appartengono al comune ove si presenteranno, dovrà essere apposto sul foglio di congedo (o sul foglio di riconoscimento e di viaggio individuale in mancanza del foglio di congedo) la dichiarazione di « Visto per la partenza dal comune di . . . . . », munita della firma del capo dell'amministrazione comunale e del bollo dell'ufficio del comune.

7. — I viaggi dei richiamati dai comuni di residenza ai centri di presentazione saranno effettuati con pagamento differito in conto corrente, dietro presentazione delle richieste modello *B* (rosa), che saranno distribuite ai comuni a cura dei comandi di distretto per tramite dei CC. RR.

Tale sistema di pagamento, oltre che per tutte le linee ferroviarie dello Stato, varrà anche per quelle ferrovie secondarie e tramvie extra urbane che sono elencate nell'allegato 4 alla circolare n. 1500 di protocollo, in data 17 marzo 1934-XII dell'ufficio trasporti del comando del Corpo di stato maggiore.

L'uso delle richieste mod. *B* (rosa) dovrà però essere limitato al periodo dal 15 gennaio compreso al 30 stesso mese compreso.

Trascorso l'anzidetto periodo di tempo, i viaggi che i richiamati ritardatari dovessero compiere per recarsi dai comuni ai distretti o ai corpi, dovranno effettuarsi con l'uso delle richieste modello *B* (verde), che comportano, come è noto, il pagamento a tariffa militare del biglietto ferroviario all'atto dell'acquisto di esso.

Così pure dovrà essere acquistato il biglietto a pagamento diretto, valendosi dell'apposita richiesta modello *B* (verde) per i viaggi su tutte le linee ferroviarie e tramviarie che non sono elecante nel citato allegato 4.

Il rimborso alle FF. SS. per i viaggi compiuti dai richiamati sulle linee stesse verrà effettuato da questo ministero (direzione generale servizi logistici - ufficio amministrativo trasporti), mentre quello relativo ai viaggi compiuti sulle ferrovie, tramvie e linee di navigazione gestite dalle società di cui al citato allegato 4 verrà effettuato per cura dei distretti indicati a fianco di ciascuna società.

I distretti avranno cura di portare a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate l'elenco delle linee sulle quali, a senso del 2° comma del presente numero, potrà essere usato il modello *B* (rosa).

8. — I richiamati residenti nel comune ove ha sede il centro di presentazione hanno diritto per il giorno della presentazione, all'indennità di soggiorno *ridotta alla metà*.

I richiamati che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il centro di presentazione, ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno intera e spese di trasporto quando ne abbiano sostenute).

Tutti indistintamente i richiamati perdono l'*indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avviene nelle ore pomeridiane del giorno per essi fissato*, salvo che il ritardo sia dovuto a causa non a loro imputabile.

Per il giorno di arrivo al centro di presentazione l'indennità è ridotta *ai due terzi* per coloro che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il centro di presentazione.

9. — In conformità delle disposizioni contenute nei paragrafi 63 e 64 dell'Istruzione ai capi delle amministrazioni comunali di cui al precedente n. 4, i podestà potranno anticipare i mezzi di viaggio ai richiamati che risultassero sprovvisti di danaro, avendo cura che di ogni anticipazione sia fatta chiara annotazione sul foglio di riconoscimento e di viaggio rilasciato a senso del 2° comma del n. 6.

I distretti avvertiranno i podestà dell'obbligo di fare tale annotazione, a senso del paragrafo 64 della precitata Istruzione.

Delle anticipazioni le amministrazioni comunali chiederanno il rimborso al centro cui il militare è stato avviato.

10. — La partenza dei richiamati dovrà aver luogo con i primi treni (o altri mezzi di trasporto) utili del mattino rispettivamente dei giorni 15 e 20 gennaio.

11. — I comandi di distretto militare ammetteranno alla dispensa dalla chiamata i sottufficiali e militari di truppa i quali:

a) appartengano attualmente a corpi il cui servizio è computato agli effetti della ferma di leva a senso dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, nonchè i militi effettivi ai reparti di frontiera della M.V.S.N.;

b) siano stati congedati dopo aver compiuti gli obblighi di servizio volontariamente assunti nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia (circolare 612 del *giornale militare* 1926, art. 29, comma 3°) o nelle legioni libiche della M.V.S.N. (circolare 714 del *giornale militare* 1929, art. 9, comma 3°);

c) siano già stati in precedenza richiamati e siano compresi nel presente richiamo per effetto di varianti introdotte nelle tabelle di mobilitazione dopo i passati richiami o per effetto di cambiamenti di residenza;

d) comprovino che nei due mesi precedenti il giorno del richiamo abbiano perduto uno dei genitori ovvero la moglie;

e) comprovino, con documenti autentici, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

12. — Giusta il n. 153 della circolare 368 del *giornale militare* 1930, non potrà più essere concessa la dispensa dai richiami alle armi per istruzione per il titolo di frequenza del tiro a segno.

13. — Saranno esentati dalla chiamata i militari residenti in colonia o nelle isole del Dodecaneso.

Saranno considerati come mancanti giustificati i seguenti militari:

a) coloro i quali al momento della chiamata siano detenuti o si trovino al confino di polizia, in base all'art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) gli ammalati, in base a certificato medico autenticato, comprovante l'impossibilità a presentarsi nei primi dieci giorni, a decorrere da quello stabilito per la chiamata. A riguardo saranno eseguiti gli accertamenti di cui al n. 636 della raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento.

In ogni caso i distretti però invieranno alle direzioni di sanità i certificati rilasciati da medici civili ai militari richiamati, perchè le direzioni stesse procedano, nei casi dubbi, ad accertamenti diretti.

14. — I richiamati che tarderanno a presentarsi saranno, a seconda dei casi, puniti disciplinarmente o colla pena del carcere militare, a norma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Essi inoltre saranno trattenuti alle armi tanti giorni in più quanti quelli del ritardo.

15. — Per l'amministrazione dei richiamati si osserveranno le norme di cui all'art. 45 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi e stabilimenti militari.

Ai richiamati saranno distribuiti i seguenti oggetti di corredo e di equipaggiamento:

Asciugatoi	N.	2
Bastone alpino	»	1
Berretto di panno g. v. di fatica con fregio o cappello per le truppe da montagna	»	1
Borraccia	»	1
Borsa a zaino (ad eccezione delle truppe alpine)	»	1
Borsa di pulizia completa	N.	1
Calze di lana	paia	2
Coperte da campo	N.	1
Correggia per pantaloni	»	1
Camicie di flanella	»	2
Cappucci di lana a maglia	»	1
Colletti di flanella	»	2
Farsetto a maglia	»	1
Fasce gambiere (gambali con speroni a quelli delle armi a cavallo)	paia	1
Fascia ventriera	N.	1
Fazzoletti	»	2
Gavetta	»	1
Giubba di panno g. v. con mostrine	»	1
Guanti di lana a tre dita	paia	1
Mantellina di panno g. v. o cappotto o pastrano a seconda dell'arma o specialità	N.	1
Medaglioncino di riconoscimento completo	»	1
Mutande a maglia di lana	»	2
Pantaloni di panno g. v.	»	1
Posata (cucchiaio e forchetta)	»	1
Sacchetto per gallette	»	1
Sacco alpino (solo per le truppe alpine)	»	1
Scarponi da montagna (per le truppe alpine)	paia	1
Spazzola per scarpe o vestimenta	N.	1
Stellette metalliche	»	4
Stivaletti a gambaletto (ad eccezione delle truppe alpine)	paia	1
Tazza di alluminio	N.	1
Telo da tenda completo di accessori	»	1

Quanto agli oggetti di biancheria, i richiamati potranno usare quelli di loro proprietà, sempre quando siano in condizioni da lasciar presumere che possano durare per tutto il periodo del richiamo.

In questo caso sarà ad essi corrisposta una indennità nella misura appresso indicata:

per n. 2 asciugatoi	L.	1,20
» » 2 paia di calze di lana	»	3,50
» » 1 farsetto o maglione di lana	»	4,20
» » 2 fazzoletti	»	0,70
» » 1 fascia ventriera o panciera di lana .	»	1 —
» » 2 mutande di lana	»	5 —

La spesa corrispondente all'anzidetta indennità sarà conteggiata dai corpi sulle anticipazioni a carico del capitolo « Corredo alle truppe - Prima serie ».

Saranno distribuiti unicamente oggetti di classe ed i corpi interessati provvederanno subito a mettere in efficienza i quantitativi di detti oggetti necessari. Le eventuali deficienze di oggetti usati saranno segnalate alle competenti direzioni di commissariato per gli spostamenti del caso.

All'atto del congedamento dovranno essere ritirati tutti gli oggetti dati in distribuzione.

16. — I richiamati saranno congedati dai centri cui furono avviati e saranno rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza, in modo che vi giungano non più tardi rispettivamente del 13 e 8 febbraio, tranne le eccezioni indicate al precedente n. 14.

17. — I caporali maggiori richiamati, i quali non abbiano in precedenza ottenuta la dichiarazione di idoneità al grado di sergente, dovranno essere presi in esame, all'atto del ricollocamento in congedo, per l'accertamento dell'esistenza o meno di tale idoneità.

A tale effetto non sarà necessario alcuno speciale esperimento, essendo sufficiente il risultato delle prove che essi avranno dato durante il richiamo.

La variazione che dovrà essere apposta nel quadro *A* dei fogli matricolari è la seguente:

« Dichiarato idoneo al grado di sergente in data . . . . . ».

Di tale idoneità dovrà farsi menzione sui ruoli 115 e sui registri numerici 117 sarà indicato il numero dei graduati che hanno conseguito l'idoneità secondo le norme della circolare n. 535 del *giornale militare* del 1929.

18. — Ai sottoindicati congiunti dei militari che risultino in condizioni di bisogno e che essendo totalmente a carico del militare richiamato, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza, sarà, al termine del periodo del richiamo, corrisposto un soccorso nella misura indicata al n. 19 per ogni giorno di richiamo e con le restrizioni e le modalità che pure si riportano:

a) moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;

b) figli (legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti — o nelle condizioni di cui all'art. 193 Codice civile, adottivi) e figliastri, purchè minori degli anni 14 od anche di età superiore se inabili al lavoro;

c) genitori (legittimi o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto) padrigni e matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14, o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo ed ava, purchè vedova, che abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

In casi di particolare bisogno il pagamento del soccorso può anche essere anticipato.

19. — Il soccorso è stabilito nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Negli altri comuni
a) per la moglie	0,85	0,75
b) per ogni figlio o figliatro .	0,45	0,40
c) per un solo genitore . . .	0,85	0,75
d) per ambedue i genitori . .	1,40	1,30
e) per un fratello o per una sorella	0,85	0,75
f) per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	0,45	0,40
g) per l'avo	0,85	0,75
h) per l'ava	0,85	0,75

20. — Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del n. 19 quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui.

Gli avi e le ave non possono godere del soccorso stesso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti dei militari indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dello stesso n. 19.

21. — Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli e figliastri indicati nella lettera *b*) del n. 18.

Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di L. 0,85 nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e di L. 0,75 negli altri comuni.

22. — Per il titolo al soccorso, per la misura di esso, per la procedura della concessione, per la composizione degli organi di deliberazione (commissione comunale e provinciale), per la revoca del soccorso, sono applicabili gli articoli dall'1 al 17 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, riprodotta nella circolare 134 del *giornale militare* del 1934.

Per la decorrenza del soccorso, la sospensione, il pagamento, il rendiconto ed il rimborso delle spese, in attesa della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della citata legge 22 gennaio 1934 n. 115, sono applicabili, per il presente richiamo, le disposizioni del Capo V e seguenti della istruzione per la concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi, compresa nella raccolta delle disposizioni vigenti in materia di concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi - edizione 1917.

23. — Le domande di soccorso devono essere rivolte all'atto della ricezione della cartolina precetto, con richiesta scritta o verbale, dalle persone a cui favore il soccorso è stabilito, al podestà del comune in cui esse risiedono.

Tali domande saranno esaminate e decise dalle commissioni comunali.

Avverso le decisioni delle commissioni comunali è ammesso ricorso in appello alle commissioni provinciali nel termine di un mese dalla notifica della relativa decisione, e,

nell'interesse dell'erario, dall'ufficio distrettuale dell'imposte senza limitazione di tempo

24. — Dalla data di pubblicazione della presente circolare e fino al termine del richiamo, dovranno essere sospesi tutti i trasferimenti di militari in congedo da distretto a distretto per effetto di cambi di residenza ed anche sospesa dovrà essere l'assegnazione ai battaglioni CC. NN. dei sottufficiali e militari di truppa contemplati dal presente richiamo.

25. — I comandi dei distretti cureranno che siano trasmessi i fogli matricolari dei militari richiamati agli enti presso i quali dovranno prestar servizio, e gli enti anzidetti provvederanno perchè al termine del periodo del richiamo siano segnalate ai distretti, colla restituzione del foglio matricolare, le variazioni e le eventuali correzioni da apportare al foglio stesso.

26. — Eseguito il richiamo, i comandi dei distretti trasmetteranno direttamente al ministero (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - ufficio computi), entro la prima decade di marzo 1935, un rendiconto del richiamo, con un prospetto conforme a quello appresso tracciato (allegato n. 1).

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ALLEGATO n. 1.

DISTRETTO MILITARE DI .....

Prospetto numerico del risultato del richiamo alle armi per istruzione dei militari della classe.....
indetto con circolare n. ..... *giornale militare* ..... per il periodo dal ..... al .....

Armi, corpi o specialità	Forza a ruolo dei richiamati						Forza a ruolo dei residenti all'estero che appartengono ai gruppi che sono stati richiamati (1)	Dispensati ed esentati dal richiamo							Mancanti						Totale (col. 19 + 22)	Presentatisi ai corpi ed eliminati				Militari che hanno compiuto il periodo del richiamo					
	Sergenti maggiori	Sergenti	Caporali maggiori	Caporali	Soldati	Totale	Totale	Arruolati in altri corpi armati	Per avere prestato servizio nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia o nelle legioni libiche della M. V. S. N.	Perchè richiamati precedentemente	Per avere perduto un genitore o la moglie	Per dover sostenere esami	Residenti in colonia o nelle isole del Dodecaneso	Per motivi speciali d'ordine del ministero	Totale	con giustificato motivo: Detenuti o assegnati a confino di polizia	con giustificato motivo: Ammalati	con giustificato motivo: Totale	senza giustificato motivo		senza giustificato motivo: Totale		Temporaneamente inabili	Riformati	Deferiti ai tribunali	Totale	Sergenti maggiori	Sergenti	Caporali maggiori	Caporali	Soldati	Totale (col. 7 - 16 - 23 e 27)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

..... *li* ..... 193..

Il comandante del distretto

.....

(1) Non sono compresi nelle colonne dalla 2 alla 7.

N. B. — *Per ciascuna classe di richiamati deve essere compilato un distinto rendiconto.*

N. 992. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto che costituisce la commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia.** — (Gabinetto). — 3 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 marzo 1911, che nomina una commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia di cui all'articolo 1 del Regio decreto 5 marzo 1911, è così costituita:

Generale di divisione BIANCHI d'ESPINOSA Rodolfo, direttore istituto geografico militare, *presidente;*

Consigliere di 1ª classe TEDESCHI Francesco, delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *membro;*

Generale di corpo d'armata DE CHAURAND de SAINT EUSTACHE Enrico, presidente della commissione di toponomastica del comitato nazionale per la geografia, *membro;*

Ing. BERTARELLI Mario, vice presidente del T.C.I., *membro;*

Prof. DESIO Ardito, presidente del comitato scientifico del C.A.I., *membro;*

Delegati regionali (da scegliersi e da interpellare volta per volta), *membri;*

Maggiore BELLANDI Alfredo, *segretario.*

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII
Guerra, registro n. 31, foglio n. 96. — CAVALLARI.

N. 993. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il colonnello di cavalleria in s. p. e. UBERTALLI Ruggero è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con la limitazione di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza del Servizio ippico e veterinario, in assenza del capo del servizio stesso o per la parte che questi non intenda riservare a se.

Resta ferma la delega di firma conferita col decreto Ministeriale 25 gennaio 1934, al colonnello d'artiglieria in s. p. e. BIANCHETTI Ernesto, investito delle funzioni di direttore capo divisione.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 994. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 dicembre 1934 - Anno XIII.

Il colonnello del genio in s. p. e. BACHELET Giovanni, investito delle funzioni di direttore capo divisione presso il ministero della guerra, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928-VI, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza dell'ispettorato del materiale automobilistico, in assenza del capo dell'ispettorato stesso o per la parte che questi non intenda riservare a se.

Resta ferma la delega conferita col decreto Ministeriale 23 luglio 1933 al colonnello d'artiglieria in s. p. e. MANERA Mario, investito delle funzioni di direttore capo divisione.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 995. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 dicembre 1934 – Anno XIII.

Il direttore capo divisione CHIESA dott. Giuseppe e il colonnello di fanteria in s. p. e. STEFANINI Gino sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza dell'ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa, in assenza dell'ispettore generale o per la parte che questi non intenda riservare a se.

Resta ferma la delega di firma conferita col decreto Ministeriale 23 luglio 1933 al direttore capo divisione MACULANI dott. Alberto e col decreto Ministeriale 8 agosto 1934 al direttore capo divisione DARCHINI Lucifero.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 996. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 dicembre 1934 – Anno XIII.

Giusta decreto Ministeriale 11 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti il 14 stesso mese, il consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del ministero della guerra, è costituito come segue:

Direttore capo divisione LO CICERO avv. Piero, capo della divisione personali civili, *presidente;*

Capo sezione QUERCIA avv. Nicola, *membro;*

Capo sezione SCAGNETTI dott. prof. Giulio, *membro;*

Consigliere SPAGNOLO dott. Raffaele, *segretario.*

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 997. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

Viste le disposizioni contenute negli articoli 5, 12 e 13 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, e constatata la regolarità dell'esperimento, di cui alla circolare n. 720 del *giornale militare* del corrente anno, per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, è approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei:

1° PEDRETTI Luigi.
2° RAVASIO Giovanni.
3° BERRUTI Umberto.

Coloro che intendessero rinunciare alla nomina a maestro civile ed optare per il collocamento a riposo al compimento del 55° anno di età dovranno farne esplicita dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del citato R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715. Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse a questo ministero (direzione generale personali civili e affari generali - divisione personali civili) non oltre il 10 gennaio 1935.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 998. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali generali e quelli delle varie armi e corpi per poter essere collocati a « disposizione » e « fuori organico » nell'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

A senso dell'art. 110 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, per l'anno 1935 sono stabiliti i seguenti limiti entro i quali gli ufficiali possono *far domanda* di essere collocati a « disposizione » (se ufficiali generali o colonnelli) e « fuori organico » (se tenenti colonnelli, maggiori o capitani) nell'anno 1935.

Le domande dovranno pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 febbraio 1935-XIII.

RUOLO - ARMA - CORPO	Pagine dell'annuario (ediz. 1934) nella quale è	
	Collocamento « a disposizione »	
	Ufficiali generali	Colonnelli
Ufficiali generali	Quelli compresi nella 1ª metà del ruolo alla data 1° gennaio 1935-XIII	—
Carabinieri Reali	—	MILLOTTI Francesco 54
Fanteria (Ruolo Comando)	—	ZAMBON Bortolo 112
Cavalleria (Ruolo Comando)	—	FERRARI ORSI Federico 419
Artiglieria (Ruolo Comando)	—	PRIMICERII Alberto 469
Genio (Ruolo Comando)	—	DI PALMA Guido 596
Ruoli mobilitazione delle 4 armi	—	—
Ufficiali medici	—	—
Ufficiali farmacisti	—	—
Ufficiali commissari	—	SACERDOTE Eduardo 737
Sussistenza	—	—
Amministrazione	—	—
Veterinari	—	—
Ruoli tecnici	—	—
Ruolo transitorio	—	—
Depositi cavalli stalloni	—	—
Centri riformim. quadrup.	—	—

GRADI

...ato l'ultimo ufficiale che può essere ammesso a fare domanda

Collocamento fuori « organico »

Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani
—	—	—
CHIURAZZI Ettore 57/2	FURLO' Giuseppe 62/2	BERNI Bernardino 69/1
RUGGERI Giuseppe 139/2	ZANUSSI Giacomo 170/1	AMBROSINO Alfredo 225/1
KELLNER Arturo 424/2	GAGLIANI Riccardo 429/1	SORBI Mario 438/1
POMETTI Alberto 484/1	BOCCIA Gino 499/1	MARINI Gino 524/1
PRATTALI Gualtiero 602/1	DE MATTEIS Gennaro 606/1	—
—	—	—
PELLEGRINI Francesco 689/1	PIVETTI Francesco 695/2	—
GHERARDINI Naldo 729/2	SICCARDI Guido 730/2	RIZZO Gaetano 732/2
CONTE Michele 739/1	DE ROSA Nicola 741/1	NATALE Luigi 744/1
MAINARDI Roberto 754/2	—	—
GOPPI Arturo 771/2	—	—
POGGIOLINI Renzo 822/2	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 999. — AVANZAMENTO. — **Designazioni dei maggiori per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale ed a quelli di concorso per la scuola di guerra per gli anni 1935 e 1936.** – (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 – Anno XIII.

Le proposte di designazione dei maggiori delle varie armi e corpi per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale o di concorso per la scuola di guerra per gli anni 1935 e 1936, di cui all'articolo 59 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito ed all'articolo 34 delle norme relative, dovranno pervenire al ministero della guerra, direzione generale personale ufficiali, entro il mese di gennaio 1935.

A ciascuna proposta deve essere allegato lo specchio di classifica ed il libretto personale dell'ufficiale.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 1000. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi i capitani ed i tenenti in s. p. e. che possono essere designati per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale od a quelli di concorso per la scuola di guerra per l'anno 1935 e per l'anno 1936.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 – Anno XIII.

A norma dell'art. 59 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e dell'art. 34 delle relative norme, sono stabiliti nella annessa tabella i limiti di anzianità entro i quali sono compresi i capitani ed i tenenti in s.p.e., di tutte le armi e corpi (esclusi quelli dei ruoli di mobilitazione, del ruolo transitorio per il comitato della mobilitazione civile, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni) da designare per l'ammissione agli

esami per l'avanzamento a scelta speciale ed a quelli di concorso per la scuola di guerra, per l'anno 1935 e per l'anno 1936.

Le proposte di designazione (con allegati gli specchi di classifica ed i libretti personali per i capitani) dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 31 gennaio 1935-XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ARMI E CORPI	Ultimo ufficiale che può essere designato (con l'indicazione della pagina dell'annuario-edizione 1934 nella quale trovasi scritto)			
	Anno 1935		Anno 1936	
	Capitani	Tenenti	Capitani	Tenenti
Carabinieri Reali	SCOLARO Mariano 76/1	LO MONACO Emilio 90/1	LOMBARDI Raffaele 78/1	TESEO Carlo 91/1
Fanteria	ROGGERO Agostinangelo 249/1	EBERLIN Donato 326/2	BRANCATI Armando 261/2	VALLETTA Armando 330/2
Cavalleria	TESTA ASCHERI Ugo 440/1	FLAMINI Giulio 448/1	LUGLI Leonello 441/2	AVOGADRO di VIGLIANO Erinno 448-2
Artiglieria	ERRICO Pasquale 537/2	BRANZOLI Giuseppe 570/1	VOLPE Luigi 543/1	ZAMBARDINO Carmelo 571/2
Genio	GILIBERTI Raffaele 622/2	PASQUA Bernardo 631/2	STRACUZZI Francesco 625/2	POLETTI Giovanni 632/2
Servizio tecnico armi e munizioni	quello compreso entro i limiti indicati per la rispettiva arma			
Servizio studi ed esperienze del genio				
Servizio tecnico automobilistico				
Medici	FENGA Edgardo 711/1	CAPORALE Giuseppe 719/1	CALVO Attilio 712/2	DE ANDREIS Giuseppe 720/1
Chimici Farmacisti	TREVES Aristide 732/2	ROTTEGLIA Enzo 733/2	SCOTTI Giuseppe 732/2	GAMBARINI Giuseppe 733/2
Commissari	LILLO Vincenzo 745/2	OLEARO Cesare 749/1	MORGANTE Pasquale 746 1	FARESE Gaetano 749/1
Sussistenza	COLUCCI Alfonso 759/2	ROSA Giovanni 762 2 (1)	CASCIOLINI Vicenzo 760/1	BURATTINI Costante 762/2 (1)
Amministrazione	CORATOLO Giuseppe 787/2	GALLI Cesare 810 1	MONTORZI Attilio 789/1	PICCIOTTO Umberto 811/1
Veterinari	FRANGIPANE Alarico 828/1	ROMANO Raffaele 832/1	TICCHIONI Andrea 828/2	LOMBARDI Domenico 832/1

(1) Compresi i tenenti commissari che saranno transitati in sussistenza e che precedono in anzianità.

N. 1001. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sul quadro di avanzamento 1935-1936. — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

A senso degli articoli 154 e 155 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, sono stabiliti i limiti seguenti entro i quali debbono essere compresi i capitani dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che possono essere designati per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sui quadri di avanzamento 1935-1936.

ARMI	Ultimo ufficiale che può essere designato per concorrere all'avanzamento anticipato Pag. dell'annuario (ediz. 1934) nella quale è indicato
FANTERIA	MARTINI Giuseppe - 222/1
CAVALLERIA . . .	IUNG Giorgio - 437/2
ARTIGLIERIA . .	TURI Giacomo - 523/1
GENIO	Fino a tutta l'anzianità 21 aprile 1927

Le proposte di designazione, accompagnate dagli specchi di classifica, dalle domande degli ufficiali (eventualmente) e dai libretti personali, dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 31 gennaio 1935-XIII.

Per i capitani che contemporaneamente sono compresi nei limiti di anzianità per essere presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, lo specchio di classifica allegato alla proposta di designazione per concorrere all'avanzamento anticipato, è valevole per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Non si rinnovano le proposte di designazione per gli ufficiali che già superarono gli esami; per essi sarà trasmesso il solo specchio di classifica col libretto personale entro la suddetta data 31 gennaio 1935-XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 1002. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S. P. E. e riassunti in servizio quali invalidi di guerra che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935 1936.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

A norma degli articoli 20 e 111, della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, il ministero determina e fa conoscere, con la tabella che segue, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali in S.P.E. e riassunti in servizio quali invalidi di guerra che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per l'iscrizione sui relativi quadri di avanzamento 1935-36.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) con le norme e nelle epoche seguenti:

a) per i colonnelli di tutte le armi e corpi (S.P.E.):

gli specchi di avanzamento non più tardi del 30 aprile;

b) per i tenenti colonnelli di tutte le armi e corpi (S.P.E.):

gli specchi di classifica, non più tardi del 20 gennaio 1935-XIII;

gli specchi di avanzamento in epoca che sarà successivamente indicata;

c) per i maggiori di tutte le armi e corpi (S.P.E.):

gli specchi di classifica non più tardi del 15 febbraio 1935-XIII;

gli specchi di avanzamento in epoca che sarà successivamente indicata;

d) per i capitani di tutte le armi e corpi (S.P.E.):

gli specchi di classifica non più tardi del 31 gennaio 1935-XIII:

gli specchi di avanzamento in epoca che sarà successivamente indicata;

e) per i tenenti che non debbono sostenere esami (S.P.E. e riassunti):

gli specchi di avanzamento non più tardi del 30 maggio 1935-XIII;

f) per i tenenti che debbono sostenere esami:

gli specchi di avanzamento entro quindici giorni dalla data in cui gli enti hanno ricevuto comunicazione del risultato degli esami;

g) per i sottotenenti di tutte le armi e corpi:

gli specchi di avanzamento entro il 30 giugno 1935-XIII;

h) per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani (riassunti):

gli specchi di classifica non più tardi del 20 febbraio 1935-XIII;

gli specchi di avanzamento in epoca che sarà successivamente indicata.

Agli specchi di classifica dovranno essere allegati i libretti personali, agli specchi di avanzamento le copie degli stati di servizio.

Saranno richiesti a parte, da questo ministero direttamente agli enti interessati, i documenti di avanzamento per gli ufficiali (tenenti, capitani e maggiori) che hanno acquisito il titolo per l'avanzamento a scelta speciale e che entreranno presumibilmente in turno di promozione nell'anno 1935. Però per gli ufficiali aventi il titolo per la scelta speciale e che sono anche compresi nei limiti per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, i documenti di avanzamento saranno trasmessi senza particolare richiesta nelle epoche sopra indicate.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

Limiti di anzianità in cui sono compresi gli ufficiali delle varie armi e l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordi

ARMA E CORPO (Categoria)	Ultimo ufficiale da prendere in esame per l'avanzamento	
	Colonnelli	Tenenti Colonnelli
Carabinieri reali		
S. P. E.	TOMMASI Tommaso 53	PORTA Andrea 57/1
Fanteria (Ruolo comando)		
S. P. E.	FENOGLIETTO Federico 111	CACIOPPO Vincenzo 137/1
Riassunti dal S. P. E.	—	MAIGA Giovanni 861/2
Riassunti dal congedo	—	Fino a tutta l'anzianità 16 novembre 1927
Cavalleria (Ruolo comando)		
S. P. E.	VACCARI Umberto 419	CADORNA Raffaele 424/1
Riassunti dal S. P. E.	—	—
Riassunti dal congedo	—	—
Artiglieria (Ruolo comando)		
S. P. E.	ADORNI Riccardo 469	CRISTANI Gualtiero 483/1
Riassunti dal S. P. E. ..	—	GIORDANO Massimiliano 901
Riassunti dal congedo	—	—

(1) I sottotenenti del S. P. E. che entro l'anno 1935 compiono il numero di anni di

orpi in S. P. E. e riassunti che debbono essere presi in esame per
ria per ' iscrizione sui quadri 1935-1936

on l'indicazione della pagina dell'annuario edizione 1934 nella quale trovasi indicato)

Maggiori	Primi Capitani o Capitani	Primi Tenenti e Tenenti	Sotto-tenenti (1)
CAPOZZI Salvatore 62/1	BERNI Bernardino 69/1	CONIOLI Luigi 86/2	—
MANAI Giovanni 167/2	GUIDUCCI Giulio 221/1	MANANI Fausto 305/1	—
Fino a tutta l'anzianità 1° giugno 1928	NEGRO Salvatore 877/2	Fino a tutta l'anzianità 30 novembre 1920	—
Id. id.	Fino a tutta l'anzianità 19 gennaio 1918	Id. id.	—
RINALDI Cesare 428/2	IUNG Giorgio 437/2	TORCHI Luigi 447/2	—
BENEDETTI Antonio 897	LUSI Luigi 897	—	—
—	—	—	—
BRUNETTI Ettore 497/2	NASTA Pasquale 523/1	STRANGES Emanuele 565/1	—
RAVERA Giuseppe 902	RUOPPOLO Luigi 904/2	—	—
—	Fino a tutta l'anzianità 1° ottobre 1926	—	—

permanenza nel grado stabilito per essere promossi.

ARMA E CORPO (Categoria)	Ultimo ufficiale da prendere in esame per l'avanzamento	
	Colonnelli	Tenenti Colonnelli
Genio (Ruolo comando)		
S. P. E.	VOX Donato 596	LASTRUCCI Romolo 601/2
Riassunti dal S. P. E.	—	SAMMURI Pietro 909
Riassunti dal congedo	—	—
Corpo sanitario (ufficiali medici)		
S. P. E.	CASTIGLIOLA Orlando 685	GATTI Dionigi 688/2
Riassunti dal S. P. E.	—	—
Riassunti dal congedo	—	—
Ufficiali chimici farmacisti		
S. P. E.	—	GHERARDINI Naldo 729/2
Corpo di commissariato (ufficiali commissari)		
S. P. E.	BARBERIS Francesco 737	BOFFUZZI Telemaco 739/1
Ufficiali di sussistenza		
S. P. E.	—	—
Corpo di amministrazione		
S. P. E.	—	LAZZARINI Umberto 771/1

(1) I sottotenenti del S. P. E. che entro l'anno 1935 compiono il numero di anni di

con l'indicazione della pagina dell'annuario edizione 1934 nella quale trovasi indicato)

Maggiori	Primi Capitani o Capitani	Primi Tenenti e Tenenti	Sotto-tenenti (1)
TRAINA Mario 606/2	PICCIRILLI Leopoldo 617/2	ONORATO Giovanni 629/2	—
MILETI Modesto 910	Fino a tutta l'anzianità 15 novembre 1927	—	—
Fino a tutta l'anzianità 18 novembre 1928	—	—	—
SABATINI Angelo 695/2	LO VECCHIO Gioacchino 705/1	SANTAGATI Francesco 718/2	—
—	—	—	—
—	—	—	—
VALENTI Antonino 730/1	DE MARCO Cesare 732/2	RICCARDI Giuseppe 733/2	—
GRASSI Salvatore 740/2	PERSANI Luca 744/1	SUDANO Michele 748/1	—
PILARDI Nello 755/1	RAMISTELLA Ernesto 757/2	CAMPAGNA Francesco 762/1	—
MARCHETTI Giovanni 773/2	SCOVAZZI Renato 780/2	TRAPANI Ferdinando 800/2	—

permanenza nel grado stabilito per essere promossi.

ARMA E CORPO (Categoria)	Ultimo ufficiale da prendere in esame per l'avanzamento	
	Colonnelli	Tenenti Colonnelli
Corpo veterinario		
S. P. E.	—	d'AUTILIA Luigi 822/2
Servizio tecnico delle armi e munizioni		
S. P. E.	SARRACINO Luigi 468	BRUNA Amilcare 480/1
Servizio studi ed esperienze del genio		
S. P. E.	SACCO Luigi 595	PERUCATTI Achille 599/1
Servizio tecnico automobilistico		
S. P. E.	MANERA Mario 595 —	DEBRAUD Enrico 476/2 ASTUTI Giovanni 139/1
Ruolo transitorio comitato mobilitazione civile		
S. P. E.	—	CONTI Alfredo 477/1
Depositi cavalli stalloni		
S. P. E.	—	MENDELLA Nicola 421/2
Centri rifornimento quadrupedi		
S. P. E.	—	APORTI Alessandro 486/2

(1) I sottotenenti del S. P. E. che entrò l'anno 1935 compiono il numero di anni di

(con l'indicazione della pagina dell'annuario edizione 1934 nella quale trovasi indicato)

Maggiori	Primi Capitani o Capitani	Primi Tenenti e Tenenti	Sotto-tenenti (1)
MILANESI Carlo 824/2	ROSSI Marzino 827/1	STICCO Emilio 831/2	—
quelli compresi nei limiti di anzianità dell'arma di artiglieria			—
quelli compresi nei limiti di anzianità dell'arma del genio			—
quelli compresi nei limiti di anzianità della propria arma			—
quelli compresi nei limiti di anzianità della propria arma			—
quelli compresi nei limiti di anzianità della propria arma			—
quelli compresi nei limiti di anzianità della propria arma			—

(1) permanenza nel grado stabilito per essere promossi.

N. **1003**. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da designare per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento 1935-1936.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

A senso degli articoli 160 e 161 della legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, sono stabiliti i limiti seguenti entro i quali debbono essere compresi i tenenti dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che possono essere designati per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato per l'inscrizione sui quadri di avanzamento 1935-936.

ARMI	Ultimo ufficiale che può essere designato per concorrere all'avanzamento anticipato Pag. dell'annuario (ediz. 1934) nella quale è indicato
FANTERIA	SEVERINO Luigi 309/2
CAVALLERIA . . .	–
ARTIGLIERIA . .	–
GENIO	–

Le proposte di designazione dovranno pervenire al ministero (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 31 gennaio 1935 XIII.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. **1004**. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1934.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

Riferimento circolare 507 *giornale militare* corrente anno.

Nei trasferimenti da fare nel ruolo mobilitazione per lo anno in corso sono ancora rimasti vacanti alcuni posti nei

gradi di tenente colonnello d'artiglieria e genio. In conseguenza questo ministero stabilisce che a detti posti possano concorrere i tenenti colonnelli delle armi predette, non ancora giudicati per l'avanzamento, compresi nei seguenti limiti:

Artiglieria: fino a Parisio Perrotti Mario (compreso) (pag. 482 Annuario);

Genio: fino a Angeloni Giuseppe (compreso) (pag. 601 Annuario).

Le eventuali domande dovranno essere segnalate telegraficamente a questo ministero a cura dei comandanti di corpo, salvo la loro trasmissione successiva per via gerarchica.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 1005. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1935.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 Anno XIII.

A senso dell'art. 100 della legge di avanzamento degli ufficiali del R. esercito, per l'anno 1935 sono stabiliti i seguenti limiti entro i quali gli ufficiali possono *far domanda* di essere trasferiti nel ruolo di mobilitazione nell'anno 1935.

Le domande dovranno pervenire al ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 febbraio 1935-XIII.

Limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per poter far domanda di essere trasferiti nel ruolo mobilitazione nell'anno 1935.

ARMI	GRADI			
	Pagina dell'annuario (ediz. 1934) nella quale è indicato l'ultimo ufficiale che può essere ammesso a fare domanda			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani
Fanteria	ZAMBON Bortolo 112	RUGGERI Giuseppe 139/2	ZANUSSI Giacomo 170/1	AMBROSINO Alfredo 225/1
Cavalleria	FERRARI ORSI Federico 419	KELLNER Arturo 424/2	GAGLIANI Riccardo 429/1	SORBI Mario 438/1
Artiglieria	PRIMICERII Alberto 469	POMETTI Alberto 484/1	BOCCIA Gino 499/1	MARINI Gino 524/1
Genio	DI PALMA Guido 596	FRATTALI Gualtiero 602/1	DE MATTEIS Gennaro 606/1	—

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 1006. — AVANZAMENTO. — **Determinazione delle località disagiate di frontiera valevoli agli effetti dell'assegnazione del punto di classifica di cui all'art. 9 del R. decreto 21 giugno 1934, n. 988.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

Alle località di frontiera comprese nella giurisdizione del corpo di armata di Alessandria, di cui alla tabella *A* allegata alla circolare 568 del *giornale militare* 1934, è aggiunta la località di Vallecrosia.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 1007. — ISTRUZIONE PREMILITARE. — **Proroga della chiusura dei corsi premilitari 1934-35.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

Allo scopo di rendere possibile una completa preparazione dei giovani premilitari, questo ministero, a modifica dei numeri 1, 8, 9 e 10 della circolare 551 del *giornale militare* c. a., determina che i corsi di istruzione premilitare, che in atto si stanno svolgendo, abbiano termine, rispettivamente per il 1° e 2° corso, alla fine di aprile e alla fine di febbraio 1935.

Gli esami finali al termine del secondo corso avranno inizio il 15 febbraio 1935 e tutti i certificati di idoneità premilitare dovranno essere rilasciati agli interessati direttamente o per il tramite delle autorità comunali.

I militari peraltro arruolati con la classe 1914 potranno ottenere eccezionalmente l'assegnazione alla ferma minore del grado corrispondente al titolo posseduto, ove risulti che abbiano frequentato con successo il 2° corso premilitare fino al 15 gennaio 1935, fermo restando nei loro riguardi l'obbligo di continuare a frequentare il 2° corso e sostenere l'esame finale sotto le comminatorie di legge per quanto si riferisce alle sanzioni penali.

A tal fine gli uffici di leva, dopo aver fatto lo spoglio dei giovani della classe 1914 assegnati alla ferma minore del

grado inferiore a quello cui hanno titolo perchè sprovvisti del requisito premilitare, i quali, in base agli elenchi di cui al n. 6 della circolare 551 *giornale militare* 1934, risultino frequentare il 2° corso premilitare, ne invieranno la nota ai rispettivi comandi di legione o di coorte autonoma, non più tardi del 1° gennaio p. v.

I detti comandi dopo aver fatto gli opportuni accertamenti, trasmetteranno non oltre il 20 gennaio ai competenti uffici di leva, per i giovani che risultino aver frequentato con successo il 2° corso premilitare, delle dichiarazioni del tenore seguente: « si attesta che il giovane . . . . . nato il . . . . ha frequentato con profitto il 2° corso di istruzione premilitare svolto nell'autunno-inverno 1934-1935, fino al 15 gennaio 1935 ».

In base a questi certificati gli uffici di leva promuoveranno le ulteriori decisioni dei consigli di leva in merito all'assegnazione a ferma minore degli interessati.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

N. 1008. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione. – Estratto della circolare n. 882 del *giornale militare* 1934.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 dicembre 1934 – Anno XIII.

È stato pubblicato l'estratto della circolare n. 882 del *giornale militare* del 1934, che contiene il R. decreto n. 1742 del 28 settembre 1934 portante modificazioni al regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi in caso di mobilitazione.

La pubblicazione sarà diramata a cura dell'ufficio pubblicazioni militari con lo stesso criterio seguito nella diramazione del suddetto regolamento.

Essa deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: parte I, reclutamento, pag. 12, numero categorico 2796, prezzo L. 0,50.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 1009. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra. – Estratto della circolare n. 897 del *giornale militare* 1934.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 dicembre 1934 – Anno XIII.

È stato pubblicato l'estratto della circolare n. 897 del *giornale militare* del 1934, che contiene il R. decreto n. 1791 del 28 settembre 1934 apportante modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina di guerra.

La pubblicazione sarà diramata a cura dell'ufficio pubblicazioni militari secondo le modalità seguite per la diramazione del testo (n. categorico 2638) di cui alla circolare 340 del *giornale militare* 1934 - Anno XII.

Essa deve essere inserita nell'elenco delle pubblicazioni militari in vigore per il R. esercito: pag. 34, numero categorico 2792, prezzo L. 0,20.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 1010. — RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 dicembre 1934 – Anno XIII.

1. — Allo scopo di agevolare il conseguimento del grado di ufficiale di complemento a militari in congedo in particolari condizioni e che prestarono effettivo servizio militare, facilitando loro la indispensabile preparazione senza essere lungamente distolti dalle proprie occupazioni, viene accordata la facoltà di ottenere direttamente l'ammissione al periodo applicativo dei corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari (dal 5 luglio al 20 novembre):

a) ai militari in congedo delle classi dal 1901 al 1907 (comprese), che, pur possedendo all'atto dell'arruolamento il necessario titolo di studio, non si siano inscritti ai corsi allievi ufficiali di complemento:

b) ai militari in congedo delle classi ora dette e di quelle posteriori, che conseguirono il necessario titolo di studio dopo l'arruolamento, senza seguire poi detti corsi.

2. — I titoli di studio, che danno facoltà ai militari suddetti di essere ammessi al menzionato periodo applicativo, sono quelli che, a tenore del R. decreto-legge n. 3224, del 31 dicembre 1923, fanno obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, e che sono elencati al n. 9 del manifesto allegato alla circ. 571 *giornale militare* c. a.

3. — I militari stessi, per mettersi in grado di frequentare con profitto il citato periodo applicativo, debbono prepararsi autodidatticamente sulla parte teorica dei vari insegnamenti, che vengono svolti durante i due periodi preliminari di tali corsi, quale risulta dai « Programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari ».

Potranno fare richiesta di tali programmi alle sezioni del G.U.F.

4. — Le ammissioni al detto periodo saranno determinate dai competenti comandi di corpo d'armata, su apposita documentata istanza da parte degli interessati.

Per l'ammissione valgono le norme stabilite nella circolare 571 *giornale militare* c. a. per l'ammissione ai corsi normali, salvo per quanto ha tratto al limite di età, che non può, in ogni caso, essere superiore ai 35 anni.

5. — Al termine del corso, coloro che supereranno gli esami potranno essere nominati aspiranti ufficiali di complemento, e, dopo un mese di servizio ai corpi con tale grado, conseguire, se idonei, la nomina a sottotenente di complemento ed essere contemporaneamente ricollocati in congedo.

6. — Quelli riprovati potranno essere ammessi agli esami di riparazione e nel caso che non li superino essere nominati sergenti, o caporali, a tenore delle norme contenute ai numeri 24 e 25 della circ. 829 *giornale militare* c. a., venendo contemporaneamente ricollocati in congedo con l'uno o l'altro dei gradi conseguiti.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

N. 1011. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Ufficiali che cessano dal servizio permanente effettivo per effetto della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1934 - Anno XIII.

Gli ufficiali, i quali, giusta pubblicazione sul *bollettino ufficiale,* cessano dal servizio permanente effettivo in applicazione della legge 7 giugno 1934 - Anno XIII, n. 899, continueranno ad essere amministrati dagli enti, da cui attualmente dipendono, sino a quando, con successiva pubblicazione, non verranno indicati i nuovi enti che dovranno assumerli in forza.

Il Sottosegretario di Stato: BAISTROCCHI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 45ª - anno 1934 - circ. 589:

— a pagina 2719, 27ª riga, a « radiotelegrafista » aggiungasi: « addetto all'Istituto militare superiore delle trasmissioni ».

— 30ª riga a « guarda-magazzino » aggiungasi: « materiali di artiglieria e genio ».

— a pagina 2720, 5ª riga, a « capo radiotelegrafista » aggiungasi: « delle varie armi, genio escluso ».

— a pagina 2724, tabella *A*, a « giudizi di avanzamento per militari di truppa » aggiungasi: « e sergenti »; tabella *B*, a « giudizi di avanzamento per sottufficiali di tutti i gradi » aggiungasi: « esclusi i sergenti ».

— a pagina 2726, tabella *F*, la dizione « giudizi di avanzamento per meriti eccezionali dei militari di truppa » leggasi: « giudizi di avanzamento per meriti eccezionali ai gradi di truppa ».

— a pagina 2727, tabella *H*, la dizione « giudizi di avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali di tutti i gra-

di » leggasi: « giudizi di avanzamento per meriti eccezionali ai gradi di sottufficiale ».

Dispensa 65ª - anno 1934 - circ. 852:

— a pagina 3721, tabella *G*, la dizione « giudizi di avanzamento per meriti eccezionali dei militari di truppa dei CC. RR. » leggasi: « giudizi di avanzamento per meriti eccezionali ai gradi di truppa dei CC. RR. ».

— a pagina 3722, tabella *I*, la dizione « giudizi di avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali di tutti i gradi dei CC. RR. » leggasi: « giudizi di avanzamento per meriti eccezionali ai gradi di sottufficiale dei CC. RR. ».

PREZZO L. 2 —

(7104508) Roma, 1934-XIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 76ª — 1934 - ANNO XIII — 31 DICEMBRE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 1012 - 22 dicembre 1934 - Anno XIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e le relative attribuzioni. . . . . *Pag.* 4157

3 GEN. 1935

PARTE PRIMA

Circolare N. **1012**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e le relative attribuzioni.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 dicembre 1934 - Anno XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, riguardante la istituzione dell'ispettorato del materiale automobilistico;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934, relativo alla ripartizione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici dell'amministrazione centrale della guerra sono ripartiti secondo l'annessa tabella *A*) ed hanno le attribuzioni che per ciascuno di essi sono stabilite dall'annessa tabella *B*).

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1935.

Roma, 22 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

TABELLA *A*.

Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.

RAMI DI SERVIZIO, DIVISIONI, SEZIONI ED UFFICI		Numero delle divisioni		Numero delle sezioni	
		civili	militari	civili	militari
Gabinetto		—	—	—	—
Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato		—	—	—	—
Quartiere generale (1)		—	—	—	—
Compagnia autonoma carabinieri Reali (1)		—	—	—	—
Ufficio pubblicazioni militari (1)		—	—	—	—
Direzione generale personale ufficiali	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Ispettore generale militare	—	—	—	—
	Ispettore generale civile	—	—	—	—
	Divisione I ufficiali	1	—	3	—
	Divisione II ufficiali	1	—	3	—
	Divisione III ufficiali	1	—	3	—
	Divisione disciplina	—	1	—	3
	Divisione movimento	—	1	—	4
	Divisione matricola e libretti personali	—	1	—	3
	Ufficio legale (2)	—	—	—	—
	Da riportare . . .	3	3	9	10

N.B. — *Agli uffici pei quali non v'è indicazione di numero di divisioni e sezioni sono destinati funzionari civili o militari con determinazione del Sottosegretario di Stato.*

(1) Il quartiere generale, la compagnia autonoma carabinieri Reali e l'ufficio pubblicazioni militari dipendono direttamente dal capo di gabinetto.

(2) L'ufficio legale è alle dirette dipendenze dell'ispettore generale civile.

RAMI DI SERVIZIO, DIVISIONI, SEZIONI ED UFFICI		Numero delle divisioni		Numero delle sezioni	
		civili	militari	civili	militari
	Riporto . . .	3	3	9	10
Direzione generale personali civili e affari generali	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Ufficio ispezioni amministrative . . .	—	—	—	—
	Divisione personali civili	1	—	2	—
	Divisione salariati	1	—	2	—
	Divisione affari generali	1	—	4(1)	—
	Divisione amministrativa scuole militari	1	—	2	1
Direzione generale artiglieria	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Ufficio ispezioni amministrative . . .	—	—	—	—
	Divisione I	—	1	—	2
	Divisione II	—	1	—	2
	Divisione amministrativa	1	—	3	—
	Ufficio del ragioniere superiore d'artiglieria	—	—	—	—
Direzione generale del genio	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Ufficio ispezioni amministrative . . .	—	—	—	—
	Divisione lavori	—	1	—	3
	Ufficio progetti	—	—	—	—
	Ufficio mantenimento del ministero .	—	—	—	—
	Divisione materiali	—	1	1	1
	Divisione demanio militare	1	—	3	—
	Ufficio amministrativo e di revisione delle contabilità	—	—	2	—
	Da riportare . . .	9	7	28	19

(1) Di cui una è rappresentata dall'ufficio provveditorato e cassa.

RAMI DI SERVIZIO, DIVISIONI, SEZIONI ED UFFICI		Numero delle divisioni		Numero delle sezioni	
		civili	militari	civili	militari
	Riporto . . .	9	7	28	19
Direzione generale servizi logistici	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Ufficio ispezioni amministrative . .	—	—	—	—
	Divisione sussistenze	1	—	2	—
	Divisione vestiario ed equipaggiamento	1	—	1	1
	Divisione casermaggio - combustibili - responsabilità amministrative - revisione delle contabilità . .	1	—	1	1
	Ufficio amministrativo trasporti . . .	—	—	—	—
	Ufficio tecnico e di segreteria presso la commissione centrale pei collaudi in appello	—	—	—	—
Direzione generale di sanità militare	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Ufficio ispezioni amministrative . . .	—	—	—	—
	Divisione I	—	1	—	3
	Divisione II	—	1	—	3
	Divisione amministrativa	1	—	1	1
	Ufficio revisione delle contabilità . .	—	—	—	—
	Ufficio del colonnello chimico farmacista	—	—	—	—
	Da riportare . . .	13	9	33	28

RAMI DI SERVIZIO, DIVISIONI, SEZIONI ED UFFICI		Numero delle divisioni		Numero delle sezioni	
		civili	militari	civili	militari
	Riporto . . .	13	9	33	28
Direzione generale dei servizi amministrativi	Ufficio del direttore generale	—	—	—	—
	Ispettori centrali di zona	—	—	—	—
	Ufficio ispezioni	—	—	—	—
	Divisione assegni e indennità eventuali	1	—	3	—
	Divisione amministrazione dei corpi .	1	—	3	1
	Servizio pensioni:				
	a) Divisione pensioni ordinarie .	1	—	3	—
	b) Divisione pensioni privilegiate ordinarie	1	—	2	—
	Ufficio determinazioni stipendi	—	—	—	—
Direzione del servizio chimico militare	Ufficio del direttore	—	—	—	—
	Ispettore del servizio	—	—	—	—
	Divisione I	—	1	—	4
	Divisione II	—	1	—	3
	Ufficio amministrativo	—	—	—	—
	Laboratorio sperimentale	—	—	—	—
Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa	Ufficio dell'ispettore generale	—	—	—	—
	Ufficio ispezioni leva	—	—	—	—
	Divisione I leva	1	—	2	—
	Divisione II leva	1	—	2	—
	Divisione sottufficiali	—	1	1	2
	Divisione truppa	—	1	2	1
	Ufficio disciplina	—	—	—	—
	Ufficio stralcio stato civile e albo d'oro	—	—		—
	Da riportare . . .	19	13	51	39

RAMI DI SERVIZIO, DIVISIONI, SEZIONI ED UFFICI		Numero delle divisioni		Numero delle sezioni	
		civili	militari	civili	militari
	Riporto . . .	19	13	51	39
Ispettorato del materiale automobilistico	Ufficio del capo dell'ispettorato . . .	—	—	—	—
	Ufficio ispezioni amministrative . . .	—	—	—	—
	Divisione I	—	1	—	2
	Divisione II	—	1	—	2
	Ufficio studi ed esperienze	—	—	—	—
	Ufficio amministrativo	—	—	2	—
	Ufficio revisione delle contabilità . .	—	—	—	—
Servizio ippico e veterinario	Ufficio del capo del servizio	—	—	—	—
	Ufficio ippico	—	—	—	—
	Ufficio amministrativo	—	—	1	1
	Ufficio del capo del corpo e del servizio veterinario	—	—	—	—
Ufficio centrale dei servizi contabili presso i comandi di corpo d'armata (1).		—	—	—	—
Collegio medico legale (2).		—	—	—	—
TOTALE . . .		19	15	54	44
Ragioneria centrale (3)		—	—	—	—

(1) Fa capo alla ragioneria centrale.

(2) Dipende direttamente dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) giusta l'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024.

(3) Ufficio del ministero delle finanze alle dipendenze della ragioneria generale dello Stato.

TABELLA *B*.

GABINETTO.

Affari specialmente riservati - Affari di politica interna - Relazioni politiche coi vari ministeri e col comando generale della M.V.S.N. - Relazioni col Parlamento e con le commissioni parlamentari - Presentazione disegni di legge - Trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni - Revisioni dal lato giuridico amministrativo degli schemi di leggi e regolamenti predisposti dalle direzioni generali ed uffici autonomi del ministero - Esame degli schemi di legge e decreti riflettenti le altre amministrazioni dello Stato - Consulenza legale sugli affari attinenti all'amministrazione della guerra - Esame delle sentenze del tribunale supremo militare ai fini dell'eventuale denuncia alla corte di cassazione del Regno nell'interesse della legge - Onorificenze nazionali - Cancelleria dell'ordine militare di Savoia e servizio delle relative pensioni (dirette e di riversibilità) - Medaglie e pensioni mauriziane - Questioni di massima sulle decorazioni al valore e sulle distinzioni onorifiche di guerra - Servizio relativo alle onorificenze e alle decorazioni estere - Pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale*, *Bollettino ufficiale* e *Giornale militare* - Pubblicazioni militari in genere - Rapporti con la stampa - Revisione e riassunto dei giornali - Comunicati - Studi e norme sulla uniforme - Assegnazione degli ufficiali di S. M. e dei comandanti di corpo e capi di servizio - Esame dei rapporti sullo spirito delle truppe - Case del soldato - Mezzi di propaganda - Denominazioni di caserme - Concessioni di bandiere, di drappelle e di distintivi - Richieste per l'ordine pubblico - Cerimonie civili - Attività civili riguardanti il personale dell'esercito - Concessioni di mezzi e contributi vari dell'esercito ad enti estranei alle forze armate dello Stato - Fatti accidentali - Vertenze cavalleresche - Servizio della cifra - Udienze del Ministro.

Disposizioni esecutive di spettanza ministeriale riguardanti: ordinamento del R. esercito; circoscrizione territoriale; difesa dello Stato; bilancio; regolamentazione militare; ordine pubblico - Coordinamento delle questioni riguardanti: reclutamento, stato, avanzamento, armamento, efficienza dell'esercito - Questioni militari di carattere internazionale - Affari tecnico-militari specialmente riservati.

Amministrazione degli ufficiali generali.

NB. — Le pratiche saranno ripartite dal capo di gabinetto fra i vari uffici (uffici gabinetto - ufficio segreteria militare - ufficio dei generali).

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO.

Corrispondenza personale del Sottosegretario di Stato.

QUARTIERE GENERALE (*a*).

Ordine interno del ministero - Disciplina dei sottufficiali e militari di truppa addetti agli uffici del ministero - Controllo sui seguenti servizi: telegrafo, telefono, spedizione, ciclisti, portinerie e ascensori - Illuminazione e pulizia dei locali di uso generale - Mantenimento giardini - Ripartizione dei locali del ministero - Richieste ed inventario dei mobili e delle suppellettili per gli uffici del gabinetto.

Il comandante del quartiere generale ha attribuzioni di comandante di corpo per i reparti autonomi: stato maggiore, scuderie nuove e scuderie San Lorenzo.

COMPAGNIA AUTONOMA CARABINIERI REALI (*a*).

Sorveglianza e sicurezza degli uffici nelle ore di accesso dei titolari e vigilanza sulle persone estranee che accedono al ministero.

UFFICIO PUBBLICAZIONI MILITARI (*a*).

Esame delle richieste per la stampa delle pubblicazioni tecnico-militari, storiche, varie - Assunzione in carico e conservazione delle pubblicazioni; contabilità; diramazione - Integrazione delle dotazioni delle pubblicazioni - Vendita delle pubblicazioni - Pubblicazioni esaurite - Rapporti con i vari ministeri, libreria dello Stato, case editrici, librerie e biblioteche circa pubblicazioni interessanti le forze armate dello Stato e varie - Abbonamenti annuali, gratuiti ed a pagamento, isolati e cumulativi, per conto dei vari enti del ministero, dei comandi, reparti, uffici e del personale delle forze armate dislocato nel territorio e nelle colonie - Cessazione di pubblicazioni private per conto di enti militari (« Forze Armate », ecc.) - Cessione delle pubblicazioni dell'istituto geografico militare.

DIREZIONE GENERALE PERSONALE UFFICIALI.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Personale ed ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, comuni a più divisioni o dei quali il direttore generale intenda riservare a sè la trattazione e relativo archivio -

---

(*a*) Il quartiere generale, la compagnia autonoma carabinieri Reali e l'ufficio pubblicazioni militari dipendono direttamente dal capo di gabinetto.

Collegamento col gabinetto, con le direzioni generali ed uffici autonomi del ministero e fra le divisioni ed uffici della direzione generale - Coordinamento di tutte le disposizioni legislative, esecutive e di massima di competenza della direzione generale - Questioni di carattere generale relative alla applicazione delle leggi di avanzamento e di reclutamento - Apertura e ripartizione del corriere in arrivo.

ISPETTORE GENERALE MILITARE.

Sovraintendenza del lavoro delle divisioni disciplina - movimento - matricola e libretti personali.

ISPETTORE GENERALE CIVILE.

Sovraintendenza del lavoro delle divisioni I, II e III ufficiali.

DIVISIONE I UFFICIALI.
(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Stato degli ufficiali di fanteria in s.p.e. e dei sottotenenti maestri di scherma in s.p.e. - Stato e avanzamento degli ufficiali di fanteria riassunti in servizio quali invalidi di guerra - Reclutamento e stato dei sottotenenti maestri direttori di banda.

Sezione 2ª.

Avanzamento degli ufficiali di fanteria in s.p.e. - Collocamento degli ufficiali stessi a disposizione e fuori organico, trasferimenti nel ruolo di mobilitazione e cessazioni dal servizio permanente.

Sezione 3ª.

Reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali dei CC. RR. in s.p.e. e riassunti - Stato e avanzamento degli ufficiali dei CC. RR. e di fanteria a disposizione, fuori organico, in a.r.q. e in ausiliaria - Stato degli ufficiali dei CC. RR. e di fanteria in congedo provvisorio.

DIVISIONE II UFFICIALI.
(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Stato e avanzamento degli ufficiali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente effettivo, a disposizione, fuori organico e riassunti in servizio quali invalidi di guerra.

Sezione 2ª.

Stato e avanzamento degli ufficiali del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) di commissariato (ufficiali commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario in servizio permanente effettivo, a disposizione, fuori organico e riassunti in servizio quali invalidi di guerra - Reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del corpo sanitario e del corpo veterinario.

Sezione 3ª.

Stato e avanzamento degli ufficiali in a.r.q., in congedo provvisorio, in ausiliaria, nella riserva e nel ruolo speciale delle armi e corpi amministrati dalla 1ª e 2ª sezione.

DIVISIONE III UFFICCIALI.

(3 sezioni e 1 ufficio).

Sezione 1ª.

Corsi allievi ufficiali di complemento - Stato degli ufficiali di complemento, riserva e ruolo speciale delle armi dei CC. RR. e di fanteria - Riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra.

Sezione 2ª.

Avanzamento degli ufficiali di complemento, riserva e ruolo speciale delle armi dei CC. RR. e fanteria - Stato e avanzamento degli ufficiali di complemento dei corpi di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza) e di amministrazione.

Sezione 3ª

Stato e avanzamento degli ufficiali di complemento delle armi di cavalleria, artiglieria e genio e del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) e veterinario - Nomina a sottotenente degli allievi di dette armi e corpi provenienti dalle scuole.

Ufficio nomine.

Nomina a sottotenente degli allievi dell'arma di fanteria provenienti dalle scuole - Nomina a sottotenente dei sottufficiali e militari in congedo illimitato di tutte le armi.

DIVISIONE DISCIPLINA.

(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Pratiche disciplinari di ufficiali superiori in s.p.e., a disposizione, fuori organico, congedo provvisorio, a.r.q. e ausiliaria - Trattazione delle pratiche relative ai matrimoni degli ufficiali (decreti

per costituzione vincolo dotale, Regi assensi, ecc.) - Rilascio di nulla osta disciplinari per prestiti, licenze all'estero, ecc.

Sezione 2ª.

Pratiche disciplinari di ufficiali inferiori in s.p.e., a disposizione, fuori organico, congedo provvisorio, a.r.q. e ausiliaria.

Sezione 3ª.

Pratiche disciplinari di ufficiali superiori ed inferiori in congedo.

DIVISIONE MOVIMENTO.
(4 sezioni).

Sezione 1ª.

Movimenti riguardanti gli ufficiali di fanteria in s.p.e., i sottotenenti di fanteria di complemento di prima nomina, i sottotenenti maestri di scherma e direttori di banda.

Sezione 2ª.

Movimenti riguardanti gli ufficiali di cavalleria, artiglieria, genio, corpo sanitario, commissariato, amministrazione, veterinari, servizio chimico e centri automobilistici

Sezione 3ª.

Movimento di ufficiali da e per le colonie - Assegnazione di ufficiali al ministero guerra e movimenti relativi agli ufficiali assegnati ad altri ministeri - Ufficiali in licenza straordinaria - Tribunali militari - Corsi di osservazione aerea.

Sezione 4ª.

Tenuta degli schedari relativi agli ufficiali di tutte le armi e corpi e di tutti i gradi (esclusi i generali) delle categorie in congedo - Movimenti relativi.

DIVISIONE MATRICOLA E LIBRETTI PERSONALI.
(3 sezioni).

Sezione matricola.

Pratiche matricolari di tutti gli ufficiali superiori ed inferiori del R. esercito in s.p.e., a disposizione, fuori organico, a.r.q., riassunti, riserva, p.a., congedo provvisorio, ruolo speciale e cessati comunque dal servizio.

Della sezione matricola fa parte un ufficio annuario il quale provvede:

1) all'aggiornamento e pubblicazione del volume I (parte prima), del volume II (parte terza) e del volume III dell'annuario;

2) alla pubblicazione del volume II (l'aggiornamento è fatto dalle divisioni amministrative competenti);

3) alla compilazione degli specchi periodici relativi a proposte di onorificenze.

Sezione libretti personali.

Esame dei documenti caratteristici prima della loro inserzione nei libretti personali - Pratiche concernenti l'aggiornamento dei libretti personali - Pratiche relative a reclami o ricorsi contenziosi avverso i documenti caratteristici - Pratiche dei libretti degli ufficiali delle posizioni in congedo; impianto *ex novo* di quelli relativi agli ufficiali in congedo, non esistenti negli archivi - Pratiche riguardanti i libretti di volo - Trasmissione e consultazione dei libretti personali.

Sezione ricompense.

Pratiche di concessioni di croce al merito di guerra - Pratiche relative a concessioni di decorazioni al V. M., della medaglia commemorativa 1915-1918, della Vittoria, della commemorativa francese, nonchè della medaglia « alla memoria dei caduti » - Pratiche concessione del distintivo di mutilato, della medaglia di volontario e del distintivo di ferita - Pratiche concernenti la perdita di decorazioni al V. M. e di distinzioni onorifiche di guerra.

UFFICIO LEGALE (1).

Studio di provvedimenti di carattere legislativo e di questioni giuridiche di massima sullo stato e avanzamento degli ufficiali - Pareri e consulenza legale.

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Personale ed ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, comuni a più divisioni o dei quali il direttore generale intenda riservare a sè la trattazione e relativo archivio - Collegamento col gabinetto, con le direzioni generali ed uffici autonomi del ministero e fra le divisioni della direzione ge-

(1) Alle dirette dipendenze dell'ispettore generale civile.

nerale - Coordinamento di tutte le disposizioni legislative, esecutive e di massima di competenza della direzione generale - Progetti di mobilitazione - Premi di operosità e di rendimento - Gratificazioni - Opera di previdenza - Compenso ai membri delle commissioni - Disciplina del personale civile di ruolo - Apertura e ripartizione del corriere in arrivo.

UFFICIO ISPEZIONI AMMINISTRATIVE.

Ispezioni amministrative agli istituti, scuole e collegi amministrati dalla direzione generale (escluse: la scuola centrale di artiglieria, la scuola di tiro di artiglieria e la scuola centrale del genio) e alle sezioni di tiro a segno - Proposte di provvedimenti conseguenziali a tutte le ispezioni amministrative compiute.

DIVISIONE PERSONALI CIVILI.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Personale amministrativo (gruppo *A*) dell'amministrazione centrale - Personale della giustizia militare: *a*) magistrati (gruppo *A*); *b*) cancellieri (gruppo *B*) - Cappellani militari - Personale civile tecnico del genio e del commissariato militare - Personale insegnante civile degli istituti militari - Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare: *a*) ingegneri geografi (gruppo *A*); *b*) topografi (gruppo *B*); disegnatori (gruppo *B*) - Personale civile tecnico pel servizio chimico militare: *a*) specialisti tecnici (gruppo *A*); *b*) capitecnici chimici (gruppo *B*) - Personale civile di ruolo in servizio al ministero - Ufficiali compresi nel quadro organico del ministero e ufficiali comandati - Personale subalterno - Ordini del giorno interessanti il personale del ministero - Questioni relative alla qualifica di ex combattente per i personali civili delle pubbliche amministrazioni.

Sezione 2ª.

Commissari di leva (gruppo *B*) - Maestri civili di scherma e di educazione fisica (gruppo *B*) - Ragionieri di artiglieria (gruppo *B*) - Ragionieri geometri del genio (gruppo *B*) - Capitecnici di artiglieria e genio (gruppo *B*) - Disegnatori tecnici di artiglieria e genio (gruppo *B*) - Assistenti del genio (gruppo *C*) - Personale d'ordine: *a*) archivisti e applicati (gruppo *C*); b) ufficiali d'ordine dei magazzini militari (gruppo *C*) - Massaggiatori e telefonisti (gruppo *C*) - Agenti dei depositi allevamento quadrupedi (gruppo *C*) - Conferimento di impieghi civili spettanti ai sottufficiali presso le varie amministrazioni dello Stato - Avventizi.

DIVISIONE SALARIATI.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Disposizioni di massima e questioni disciplinari relative a tutti i salariati (permanenti, temporanei e giornalieri) - Organici, matricola, note caratteristiche, paghe, passaggi di gruppo e avanzamento per i salariati permanenti - Istruttoria pratiche di pensioni, riconoscimento lavori insalubri, campagne di guerra ed altri servizi speciali dei salariati permanenti - Passaggio da temporanei a permanenti - Stella al merito del lavoro.

Sezione 2ª.

Soprassoldi; premi; indennità varie; lavoro straordinario, festivo e notturno; assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro (questioni relative, contabilità e statistiche); situazioni e statistiche periodiche per tutti i salariati - Paghe ed indennità caro-viveri per i salariati non permanenti - Mobilitazione - Dopolavoro.

DIVISIONE AFFARI GENERALI.

(3 sezioni e ufficio provveditorato e cassa).

Sezione 1ª.

Trattazione dei ricorsi contenziosi al Consiglio di Stato e in via straordinaria a S. M. il Re contro provvedimenti definitivi in materia di stato, di avanzamento e di disciplina per tutti i personali civili e militari dell'amministrazione della guerra.

Sezione 2ª.

Fondazioni e istituzioni di beneficenza di carattere militare - Giurisdizione penale militare - Questioni e provvedimenti di massima attinenti al servizio della giustizia militare - Ricorsi per grazia Sovrana e provvedimenti relativi - Statistica giudiziaria militare.

Sezione 3ª.

Sussidi al personale dell'amministrazione militare in servizio e cessato dal servizio e alle famiglie superstiti - Spese casuali - Acquisti di decorazioni e medaglie.

Ufficio provveditorato di cassa.

Servizi di provveditorato e cassa - Gestione finanziaria dei documenti di viaggio e di trasporto.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA SCUOLE MILITARI.

(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Gestione amministrativa delle scuole militari - Personale civile insegnante addetto ai collegi e alle accademie - Ammissioni alle accademie di Modena e di Torino - Ammissioni ai collegi militari e questioni amministrative in generale inerenti ai collegi e alle accademie.

Sezione 2ª.

Gestione amministrativa del tiro a segno nazionale - Gare di tiro a segno; matches internazionali e rapporti con l'Unione italiana di tiro a segno - Contributi premilitari - Spese per materiali vari ed attrezzi inerenti all'educazione fisica nel Regio esercito - Premi e medaglie per gare sportive.

Sezione 3ª.

Revisione delle contabilità in contanti e in materia degli istituti, scuole e collegi amministrati dalla direzione generale (esclusa la parte comune a tutti i corpi, spettante agli uffici di contabilità e di revisione competenti) - Revisione delle contabilità delle sezioni di tiro a segno.

DIREZIONE GENERALE ARTIGLIERIA.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Personale ed ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati comuni a più divisioni od uffici e dei quali il direttore generale intenda riservare a sè la trattazione e relativo archivio - Collegamento col gabinetto, con le direzioni generali ed uffici autonomi del ministero e fra le divisioni ed uffici della direzione generale - Coordinamento di tutte le disposizioni legislative, esecutive o di massima di competenza della direzione generale - Pubblicazione delle istruzioni, dei regolamenti e delle disposizioni speciali per l'armamento e il munizionamento - Pratiche relative alle domande di privativa industriale che possono interessare la difesa nazionale - Bilancio per il servizio di artiglieria; assegnazione di fondi - Pratiche relative ai ragionieri, capitecnici e disegnatori d'artiglieria e proposte di destinazione e trasferimento dei personali stessi - Pratiche relative al personale militare operaio, artigliere, armaiuoli e comunque addetto a cariche speciali pei servizi d'artiglieria - Esame e smistamento fra i vari uffici della direzione generale delle relazioni sulle ispezioni tecniche passate agli enti territoriali e alle unità d'artiglieria - Apertura e ripartizione del corriere in arrivo.

UFFICIO ISPEZIONI AMMINISTRATIVE.

Ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie agli enti territoriali di artiglieria (direzioni, sezioni, stabilimenti e centri esperienze d'artiglieria) alla scuola centrale d'artiglieria e alla scuola di tiro d'artiglieria - Proposte di provvedimenti conseguenziali a tutte le ispezioni amministrative compiute.

DIVISIONE I.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Allestimento e distribuzione dei materiali di armamento, carreggio, bufetterie, elmetti, ecc. (esclusi le artiglierie ed il carreggio speciale per detta arma) - Distribuzione di materiali di armamento alle altre forze armate, alle sezioni di tiro a segno, ad enti governativi provinciali e municipali, ad enti privati - Costituzione e funzionamento delle officine reggimentali (escluse quelle di artiglieria) - Strumenti di precisione delle dotazioni dei vari comandi (esclusi quelli di artiglieria) - Servizio degli stabilimenti d'artiglieria per quanto concerne il materiale sopraindicato - Servizio dei capi sellai (parte tecnica) - Esame dal punto di vista tecnico di tutti i contratti relativi ai materiali trattati dalla sezione.

Sezione 2ª.

Allestimento e distribuzione: delle artiglierie, del carreggio speciale per le artiglierie (carri per munizioni, carrelli per traino meccanico, ecc.), degli accessori e materiali di caricamento in genere pertinenti alle artiglierie, degli strumenti di precisione, delle dotazioni dei comandi e delle unità di artiglieria - Servizio delle direzioni di artiglieria di corpo d'armata e degli stabilimenti di artiglieria per quanto concerne il materiale sopra indicato - Officine e laboratori dei reparti di artiglieria - Esame dal punto di vista tecnico di tutti i contratti relativi ai materiali trattati dalla sezione.

DIVISIONE II.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Allestimento e distribuzione del munizionamento per artiglieria e di tutti gli esplosivi ed artifizi in genere - Distribuzione di munizionamento per artiglieria alle altre forze armate dello Stato - Costituzione e funzionamento dei depositi munizioni, laboratori di caricamento proietti, polverifici, proiettifici, spolettifici e centri espe-

rienze - Esame dal punto di vista tecnico di tutti i contratti relativi al munizionamento trattato dalla sezione - Servizio rastrellamento.

Sezione 2ª.

Allestimento e distribuzione del munizionamento per armi portatili e dell'armamento della fanteria - Distribuzione di munizionamento per armi portatili alle altre forze armate dello Stato, alle sezioni di tiro a segno, ad enti governativi, municipali e provinciali e ad enti privati - Costituzione e funzionamento dei cartuccifici e pirotecnici - Distribuzione dei materiali residuati di guerra e dei cimeli - Museo nazionale di artiglieria di Torino e pratiche relative agli altri musei - Esame dal punto di vista tecnico di tutti i contratti relativi al munizionamento trattato dalla sezione.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA.

(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Contratti relativi ad approvvigionamenti, riparazioni, trasformazioni e ripristini dei materiali di armamento e munizionamento - Contratti per acquisti di materie prime e pei servizi generali delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria - Apertura di credito e liquidazione dei crediti dei fornitori - Acquisti e pagamenti all'estero di materiali pel servizio di artiglieria - Vendita di materiali del gruppo *C* - Contratti per assunzioni di speciali prestatori d'opera - Acquisti di materiali e minute spese - Premi agli ufficiali del servizio tecnico per le armi - Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo ai servizi dell'artiglieria.

Sezione 2ª.

Contenzioso amministrativo (condono multe, pareri e vertenze giudiziarie) - Contratti riguardanti il servizio riparazioni materiali del gruppo *C* (bardature e bufetterie) - Emissione dei relativi mandati.

Sezione 3ª.

Vigilanza sulla gestione dei materiali di artiglieria presso gli stabilimenti, sezioni di stabilimenti, direzioni, sezioni di artiglieria e presso i corpi del R. esercito - Responsabilità amministrative per perdite di materiali - Autorizzazione di scarico per diminuzioni o consumo di materiali per effetto di naturale deperimento, calo ed altre cause naturali diverse, previo, ove occorra, parere degli organi tecnici competenti - Dichiarazione fuori uso o fuori servizio di materiali, previo, ove occorra, parere degli organi tecnici competenti - Rendiconti del materiale e sistemazione amministrativa e inventariale del carico - Trattazione e sistemazione delle vertenze

e delle liquidazioni del periodo bellico - Trattazione delle questioni del servizio già gestito dall'ex ufficio alienazione materiali residuati di guerra (A.M.R.G.) del ministero delle comunicazioni - Pratiche e vertenze relative alla raccolta di materiali e al rastrellamento di munizioni nella zona di guerra.

UFFICIO DEL RAGIONIERE SUPERIORE D'ARTIGLIERIA.

Direttive e disposizioni di massima ai comandi artiglieria per la pronta ed efficace revisione delle contabilità in danaro ed in materia relativa ai capitoli speciali dell'artiglieria - Revisione delle contabilità dei lavori - Ispezioni contabili a tutti gli enti territoriali di artiglieria, di competenza del ragioniere superiore d'artiglieria.

DIREZIONE GENERALE DEL GENIO.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Personale ed ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, comuni a più divisioni od uffici o dei quali il direttore generale intenda riservare a sè la trattazione e relativo archivio - Collegamento col gabinetto, con le direzioni generali ed uffici autonomi del ministero e fra le divisioni ed uffici della direzione generale - Coordinamento di tutte le disposizioni legislative, esecutive e di massima di competenza della direzione generale - Esame e smistamento fra i vari uffici della direzione generale delle relazioni sulle ispezioni tecniche passate agli enti territoriali e alle unità del genio - Pratiche relative al personale dei ragionieri, assistenti e capitecnici del genio militare, e proposte di destinazioni e trasferimenti dei personali stessi - Apertura e ripartizione del corriere in arrivo.

UFFICIO ISPEZIONI AMMINISTRATIVE.

Ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie agli enti territoriali del genio (uffici fortificazioni, uffici staccati e stabilimenti e centri di studio del genio) e alla scuola centrale del genio - Proposte di provvedimenti conseguenziali a tutte le ispezioni amministrative compiute.

DIVISIONE LAVORI.
(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Esame tecnico amministrativo pei territori dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Verona, Milano, Udine, Trieste di tutte le proposte e progetti riguardanti: nuove costruzioni per la sistema-

zione di comandi, scuole, accasermamento truppa, ricovero materiali, conservazione esplosivi, stabilimenti di commissariato, di sanità, di artiglieria, del genio e del servizio chimico, centri rifornimento quadrupedi - Ampliamento e grande trasformazione degli immobili di cui sopra; manutenzione e miglioramento degli immobili militari - Costruzione di reti ed impianti telegrafonici militari e linee elettriche per trasporto energia - Esecuzione di nuovi impianti di riscaldamento, illuminazione, igienici, sanitari ed idrici - Provvidenze inerenti alla estinzione incendi - Provvidenze inerenti alla difesa aerea passiva.

Sezione 2ª.

Trattazione per i territori dei corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, della Sicilia e della Sardegna, delle pratiche indicate per la 1ª sezione - Registro degli appaltatori.

Sezione 3ª.

Trattazione tecnico-amministrativa di tutte le proposte e progetti riguardanti: lavori di difesa comprendenti quelli di fortificazione terrestre e costiera e quelli relativi alla difesa controaerea territoriale - Lavori di costruzione e manutenzione strade militari - Interruzioni stradali e ferroviarie - Lavori per il rifornimento idrico interessante la difesa - Lavori ferroviari, di ampliamento di stazioni, soppressioni di passaggi al livello, ecc. - Lavori di costruzione e manutenzione della rete telegrafonica di frontiera - Costruzione e manutenzione dei campi di tiro ordinari e ridotti - Costruzione e manutenzione dei cimiteri e monumenti di guerra - Servitù militari - Conservazione ed aggiornamento dei documenti relativi al demanio pubblico - Approvazione dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei fabbricati militari.

UFFICIO PROGETTI.

Compilazione dei progetti di massima per nuove costruzioni militari da eseguirsi, a cura del genio civile, o da altri enti non militari - Compilazione di progetti di massima per edifici militari da eseguirsi a cura degli uffici fortificazioni - Revisione di alcuni progetti di particolare importanza e studio di eventuali modifiche - Esame di questioni tecniche riguardanti l'edilizia ed i progressi che in tale campo si realizzano - Riproduzione di disegni per gli uffici del ministero.

UFFICIO MANTENIMENTO DEL MINISTERO.

Manutenzione dei fabbricati sede dell'amministrazione centrale della guerra, nonchè manutenzione ed esercizio degli impianti speciali esistenti nella sede medesima.

DIVISIONE MATERIALI.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Tecnica e manovra dei materiali; esame, proposte e decisioni riguardanti l'acquisto, la ripartizione, la trasformazione e la manutenzione dei materiali - Organizzazione tecnica ed organica delle officine, laboratori, magazzini, ecc. - Studi ed esperienze - Provviste ed appalti - Pratiche amministrative derivanti da ordini e disposizioni relative all'acquisto, organizzazione, distribuzione, manutenzione, vendite o cessione di materiali, ecc. - Registro delle ditte fornitrici.

Sezione 2ª.

Distribuzione dei materiali del genio ai vari enti, corpi, uffici e magazzini - Situazioni delle dotazioni dei materiali presso le officine, i corpi, gli uffici e magazzini - Responsabilità amministrative per perdite di materiali - Autorizzazioni di scarico per diminuzioni o consumo di materiali per effetto di naturale deperimento, calo, od altre cause naturali diverse, previo, ove occorra, parere degli organi tecnici competenti - Dichiarazione fuori uso o fuori servizio di materiali, previo, ove occorra, parere degli organi tecnici competenti - Controllo amministrativo sull'esecuzione delle pratiche amministrative in genere provenienti da vari enti dipendenti - Contenzioso amministrativo - Assegni - Pratiche relative a danni di guerra - Personale militare operaio per i servizi del genio.

DIVISIONE DEMANIO MILTARE.

(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Convenzioni coi comuni per accasermamento di truppa e sistemazione dei servizi - Permute, retrocessioni, dismissioni di immobili militari - Concessioni a tempo indeterminato su immobili militari - Questioni relative alla consistenza patrimoniale immobiliare dell'amministrazione militare - Inventario dei beni di demanio patrimoniale - Contenzioso relativo agli affari della sezione - Arbitramenti per forniture del genio militare.

Sezione 2ª.

Acquisti, espropriazioni di immobili per uso militare - Espropriazione di diritti di privativa per i servizi del genio - Concessioni a tempo indeterminato su proprietà private a favore dell'amministrazione militare - Concessioni in uso all'amministrazione militare di immobili demaniali Servitù prediali a vantaggio di im-

mobili militari - Espropriazioni ed acquisti di immobili per la costruzione di campi di tiro a segno nazionali - Espropriazioni ed acquisti di immobili per la costruzione di ossari e cimiteri militari, nonchè i cimiteri per militari degli eserciti alleati - Strade militari (classificazione); difesa antiaerea del paese (espropri); rifugi alpini - Contenzioso relativo agli affari della sezione - Spese di liti per tutti i servizi dell'amministrazione militare.

Sezione 3ª.

Affitti (passivi) di immobili privati per i servizi militari - Affitti (attivi) a privati di immobili in uso all'amministrazione militare - Alloggi demaniali - Somministrazione di acqua - Servitù temporanee di tiro - Nulla osta nei riguardi militari per opere in zone militarmente importanti - Sfalcio di erbe e taglio di piante su terreni in uso all'amministrazione militare - Contenzioso relativo agli affari della sezione.

UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI REVISIONE DELLE CONTABILITÀ.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Ufficio del ragioniere geometra superiore - Direttive e disposizioni di massima ai comandi del genio per la pronta ed efficace revisione delle contabilità in danaro e in materia relative ai capitoli speciali del genio, escluse le contabilità dei lavori e delle provviste - Revisioni delle contabilità dei lavori e delle provviste - Ispezioni contabili a tutti gli enti territoriali e alle officine di competenza del ragioniere geometra superiore.

Sezione 2ª.

Previsione annuale delle spese e successive variazioni - Storni di fondi - Registrazione degli assegni ad economia; registrazione dei decreti di approvazione dei contratti; situazione dei capitoli di bilancio - Revisione e corso dei mandati di pagamento - Emissione ordini di accreditamento - Servizio liquidazione danni - Ripartizione ed approvazione delle somme da concedere all'inizio dell'esercizio agli enti del genio; pratiche riguardanti la gestione degli assegni ed il servizio contabile in genere - Spurgo fogne - Pratiche amministrative relative al servizio d'illuminazione.

DIREZIONE GENERALE SERVIZI LOGISTICI.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Personale ed ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, comuni a più divisioni od uffici o dei quali il direttore generale intenda riservare a sè la trattazione e relativo archivio - Collegamento col gabinetto, con le direzioni generali ed

uffici autonomi del ministero e fra le divisioni ed uffici della direzione generale - Coordinamento di tutte le disposizioni di massima, legislative ed esecutive di competenza della direzione generale - Studi e progetti di mobilitazione - Esame e smistamento fra i vari uffici della direzione generale delle relazioni sulle ispezioni tecniche passate alle direzioni, sezioni e stabilimenti di commissariato e alle compagnie di sussistenza - Apertura e ripartizione del corriere in arrivo.

UFFICIO ISPEZIONI AMMINISTRATIVE.

Ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie alle direzioni, sezioni e stabilimenti di commissariato e alle compagnie di sussistenza - Proposte di provvedimenti conseguenziali a tutte le ispezioni amministrative compiute.

DIVISIONE SUSSISTENZE.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Ordinamento dei servizi di commissariato e loro funzionamento, per la parte riguardante l'alimentazione delle truppe e dei quadrupedi - Studi ed esperimenti d'intesa, per la parte tecnica, con l'ispettorato dei servizi di commissariato e, se del caso, con altri organi tecnici - Compilazione e modifiche, d'intesa con l'espettorato dei servizi di commissariato, delle istruzioni e dei capitoli d'oneri relativi al servizio delle sussistenze - Organizzazione del servizio di forniture viveri e foraggi - Acquisto e distribuzione delle derrate per le truppe territoriali - Dotazioni di mobilitazione - Acquisto e cessione di derrate per le colonie - Acquisto e distribuzione del foraggio per i quadrupedi dell'esercito - Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti delle derrate da acquistarsi, d'intesa con gli organi tecnici competenti - Stabilimenti delle sussistenze - Impianto e costituzione di nuovi stabilimenti: loro funzionamento, lavori occorrenti, acquisto di materie prime e macchinari, d'intesa per la parte tecnica, con l'ispettorato dei servizi di commissariato - Cessione viveri - Vendita di sottoprodotti della macinazione del grano - Propaganda agraria nell'esercito - Studi statistici sul servizio viveri.

Sezione 2ª.

Trattazione di tutte le controversie relative al servizio delle sussistenze - Dichiarazioni di fuori uso o fuori servizio dei materiali, previo, ove occorra, parere tecnico dell'ispettorato dei servizi di commissariato - Revisione ed approvazione dei contratti per acquisti e lavorazioni riguardanti i servizi delle sussistenze - Svincolo di cauzioni - Sequestri, pignoramenti e cessioni riguardanti i fornitori - Previsione della spesa, ed amministrazione dei fondi di bilancio - Liquidazione dei contratti di fornitura - Emissione dei mandati di pagamento ai fornitori e di anticipazione ai corpi.

DIVISIONE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Ordinamento dei servizi di commissariato e loro funzionamento, per la parte riguardante il vestiario e l'equipaggiamento - Studi sul vestiario ed equipaggiamento della truppa e dei RR. carabinieri ed esperimenti, d'intesa, per la parte tecnica, con l'ispettorato dei servizi di commissariato e, se del caso, con altri organi tecnici - Approvazione ed adozione dei nuovi campioni - Disposizioni regolamentari sul servizio del vestiario ed equipaggiamento della truppa, dei carabinieri Reali e degli allievi degli istituti militari - Determinazione delle consistenze e dei fabbisogni dei materiali di corredo, equipaggiamento, servizio generale e cucina - Situazioni periodiche dei materiali - Assegnazione ai corpi - Dotazioni di mobilitazione - Cessione ad altre amministrazioni dello Stato, fra i corpi ed ai privati - Dichiarazioni di fuori uso e fuori servizio dei materiali, previo, ove occorra, parere tecnico dell'ispettorato dei servizi di commissariato - Parte amministrativa relativa al servizio dell'opificio vestiario ed equipaggiamento ed ai magazzini centrali militari vestiario ed equipaggiamento, che hanno diretta dipendenza tecnica dell'ispettorato dei servizi di commissariato - Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei materiali da acquistare d'intesa con gli organi tecnici competenti.

Sezione 2ª.

Acquisti di materiali di vestiario ed equipaggiamento - Compilazione e varianti, d'intesa con l'ispettorato dei servizi di commissariato, dei capitolati d'oneri generali e speciali - Approvazione ed esecuzione dei contratti - Vertenze - Rapporti con la commissione pei collaudi in appello e con la commissione acquisti fra le forze armate dello Stato - Previsione della spesa ed amministrazione dei fondi di bilancio - Liquidazione dei contratti di fornitura - Emissione dei mandati di pagamento ai fornitori e di anticipazione ai corpi - Alienazione di materiali fuori uso.

DIVISIONE CASERMAGGIO - COMBUSTIBILI - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE - REVISIONE DELLE CONTABILITÀ.

(2 sezioni e 1 ufficio).

Sezione 1ª.

Amministrazione del materiale di casermaggio - Determinazione del fabbisogno, approvazione ed esecuzione dei contratti relativi ad acquisti di materiali di casermaggio - Ripartizione dei materiali fra

i corpi d'armata territoriali - Disposizioni generali sul servizio delle riparazioni e rifacimento degli effetti letterecci e del bucato - Disposizioni generali sul servizio dei combustibili per la cottura del rancio, il riscaldamento bagni, il riscaldamento degli uffici, ecc. - Previsione della spesa ed amministrazione dei fondi di bilancio - Liquidazione dei contratti di fornitura - Emissione dei mandati di pagamento ai fornitori e di anticipazione ai corpi - Amministrazione dei mobili d'ufficio - Acquisti di materiali di casermaggio per le truppe metropolitane e coloniali e per altre forze armate - Leggi, regolamenti od istruzioni sul servizio del casermaggio e degli alloggi dovuti dai comuni ad ufficiali e truppe di passaggio - Controversie dipendenti da danni alle cose mobili da parte delle truppe durante l'occupazione dei locali - Dichiarazioni fuori uso o fuori servizio dei materiali, previo, ove occorra, parere tecnico dell'ispettorato dei servizi di commissariato.

Sezione 2ª.

Revisione delle contabilità relative ai capitoli d'istituto delle rate dei servizi di commissariato militare - Autorizzazione di scarico per diminuzione o consumo di materiali e derrate per effetto di naturale deperimento, calo od altre cause naturali diverse, previo, ove occorra, parere tecnico dell'ispettorato dei servizi di commissariato - Servizio capi sarti e capi calzolai - Liquidazione pendenze gestione bellica pellami.

Ufficio revisione delle contabilità.

Revisione delle contabilità relative ai capitoli d'istituto delle direzioni, sezioni e stabilimenti di commissariato, esclusa, cioè, la parte comune a tutti i corpi, spettanti agli uffici di contabilità e revisione competenti.

UFFICIO AMMINISTRATIVO TRASPORTI.

Regolamenti, istruzioni e convenzioni pel servizio dei trasporti militari sulle ferrovie, tramvie e linee automobilistiche, sul mare e sui laghi, sulle linee aeree - Questioni amministrative riguardanti i predetti trasporti di persone e di cose pertinenti all'esercito; irregolarità, addebiti, reclami - Controllo sul bilancio e sull'uso dei documenti di viaggio e di trasporto - Trasporto di materiali su via ordinaria nei presidi del Regno; contratti con le imprese trasporti e di presidio e per imbarchi, sbarchi - Vertenze - Noleggio di navi - Trattazioni relative al servizio postale, telegrafico, telefonico - Pagamenti - Raccolta di dati statistici.

UFFICIO TECNICO E DI SEGRETERIA PRESSO LA COMMISSIONE CENTRALE PEI COLLAUDI IN APPELLO.

Relazioni d'analisi ed assistenza tecnica alla commissione centrale sui ricorsi dei fornitori per rifiuto di merci - Studi, pareri e pratiche varie di carattere tecnico, che interessino il ministero della guerra e gli altri ministeri delle forze armate dello Stato - Conservazione del campionario dei vari oggetti di vestiario ed equipaggiamento militare - Gestione e resoconto delle anticipazioni del denaro occorrente per il funzionamento dell'ufficio e della commissione.

DIREZIONE GENERALE DI SANITÀ MILITARE.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Personale ed ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, comuni a più divisioni od uffici o dei quali il direttore generale intenda riservare a sè la trattazione e relativo archivio - Collegamento col gabinetto, con le direzioni generali ed uffici autonomi del ministero e fra le divisioni ed uffici della direzione generale - Coordinamento di tutte le disposizioni legislative, esecutive e di massima di competenza della direzione generale - Esame e smistamento fra i vari uffici della direzione generale delle relazioni sulle ispezioni tecniche passate agli ospedali, stabilimenti e magazzini militari di materiale sanitario, all'istituto chimico farmaceutico militare e alle compagnie di sanità - Apertura e ripartizione del corriere in arrivo.

UFFICIO ISPEZIONI AMMINISTRATIVE.

Ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie agli ospedali, stabilimenti e magazzini militari di materiale sanitario, all'istituto chimico farmaceutico militare e alle compagnie di sanità - Proposte di provvedimenti conseguenziali a tutte le ispezioni amministrative compiute.

DIVISIONE I.

(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Ordinamento del servizio sanitario in guerra e studi relativi alla mobilitazione - Assegnazioni degli ufficiali in caso di mobilitazione; mobilitazione degli stabilimenti sanitari - Associazioni di soccorso.

Sezione 2ª.

Personale medico e farmaceutico in attività di servizio e in congedo - Personale fuori quadro, in servizio presso altre amministrazioni dello Stato - Proposte di movimenti del personale - Norme tecniche per il reclutamento e l'avanzamento del personale sanitario; esami di avanzamento - Istruzione tecnica del personale sanitario - Scuola di applicazione di sanità militare.

Sezione 3ª.

Igiene e profilassi - Disposizioni di massima per l'igiene generale della truppa - Igiene del soldato (alimentazione, vestiario ed equipaggiamento, caserme) - Organizzazione e funzionamento del servizio profilattico - Vaccinazioni - Bollettino delle malattie infettive.

Redazione del giornale di medicina militare - Laboratori scientifici di medicina e di chimica bromatologica - Camera di medicazione e servizio di pronto soccorso per il personale del ministero.

DIVISIONE II.

(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Pratiche riguardanti l'assistenza sanitaria ed i servizi tecnici presso i corpi ed i vari stabilimenti militari - Cure balneo-termali e colonie marine.

Sezione 2ª.

Norme tecniche circa gli accertamenti sanitari - Elenco delle infermità esimenti dal servizio militare - Pareri medico-legali in materia di leva in patria e all'estero - Revisione tecnica e questioni relative alle rassegne - Pareri sulle gratificazioni a militari riformati - Richieste di visite mediche - Commissioni mediche ospedaliere di 1ª e di 2ª istanza - Relazioni d'indole tecnica col collegio medico legale - Rapporti d'indole tecnica col ministero delle finanze (direzione generale delle pensioni di guerra).

Sezione 3ª.

Statistica sanitaria - Relazioni medico-statistiche sulle condizioni sanitarie del R. esercito - Antropometria - Dati e ricerche sui gruppi sanguigni - Rapporti coll'istituto centrale di statistica del Regno.

DIVISIONE AMMINISTRATIVA.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Studio, allestimento, trasformazione, assegnazione e ripianamento del materiale sanitario e veterinario di mobilitazione (dotazioni individuali, dotazioni collettive, unità da campo) - Allestimento e rifornimento del materiale occorrente agli stabilimenti sanitari territoriali e alle infermerie di corpo - Situazioni periodiche del materiale sanitario di mobilitazione e d'uso territoriale.

Sezione 2ª.

Gestione dei fondi pel servizio sanitario militare - Gestione amministrativa degli stabilimenti sanitari militari e dell'istituto chimico farmaceutico militare - Rette di ricovero negli stabilimenti sanitari militari - Tariffe per cure ambulatorie, esami e ricerche cliniche e cessioni di medicinali - Spese di assistenza sanitaria, igiene e profilassi presso i corpi (compresi i CC. RR.) - Procedimenti di appalto e relativi contratti - Anticipazioni e pagamenti - Questioni relative ai contratti con gli ospedali civili e coi medici civili dei distaccamenti - Suore degli stabilimenti sanitari militari - Cessione dei materiali sanitari ad altre amministrazioni ed a privati - Ricupero dell'importo delle rette ospedaliere e dei materiali ceduti ad altre amministrazioni ed a privati - Responsabilità amministrative per perdite di materiali - Autorizzazioni di scarico per diminuzioni o consumo di materiali per effetto di naturale deperimento, calo od altre cause naturali diverse - Dichiarazioni di fuori uso o fuori servizio di materiali - Contenzioso.

UFFICIO REVISIONE DELLE CONTABILITÀ.

Revisione delle contabilità in contanti ed in materia relative ai capitoli d'istituto degli ospedali, degli stabilimenti e dei magazzini militari di materiale sanitario e dell'istituto chimico farmaceutico militare (esclusa, cioè, la parte comune a tutti i corpi, spettante agli uffici di contabilità e revisione competenti).

UFFICIO DEL COLONNELLO CHIMICO FARMACISTA.

Studi e proposte sul servizio chimico farmaceutico - Ispezioni tecniche nell'istituto chimico farmaceutico militare e nelle farmacie militari.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI.

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE.

Personale e ordine interno della direzione generale - Affari specialmente riservati, urgenti o comuni a più divisioni o uffici o dei quali il direttore generale intenda riservare a sè la trattazione, e relativo archivio - Collegamento col gabinetto, con le direzioni generali ed uffici autonomi del ministero e fra le divisioni e uffici della direzione generale - Compilazione di proposte di legge e di regolamento - Coordinamento di tutte le disposizioni legislative, esecutive e di massima di competenza della direzione generale - Apertura e ripartizione del corriere in arrivo.

ISPETTORI CENTRALI DI ZONA.

Ispezioni amministrative previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635.

UFFICIO ISPEZIONI.

Vigilanza e controllo (zone d'ispezioni economico-amministrative) sui servizi di amministrazione generale per tutti i corpi, istituti e stabilimenti del R. esercito, eccettuati i servizi tecnici o speciali dell'artiglieria, del genio, automobilistici, di commissariato, di sanità, chimico e ippico e le scuole militari facenti capo alle rispettive direzioni generali od uffici autonomi e gli enti speciali di cui appresso - Indirizzo e coordinamento dell'attività e dei compiti degli ispettori amministrativi di zona - Ispezioni tecnico-militari per i corpi sovraindicati - Ispezioni amministrative ad enti speciali (istituto geografico militare - reparti di correzione e stabilimenti militari di pena - ufficio personali militari vari) di competenza del direttore generale o di chi per esso - Esame delle relazioni concernenti le ispezioni amministrative e tecnico-militari ordinarie e straordinarie di competenza della direzione generale e provvedimenti conseguenziali - Vigilanza sulla ottemperanza da parte di tutti gli ispettori delle disposizioni di legge concernenti la periodicità e tempestività delle ispezioni ordinarie e riferimento in proposito a S. E. il Ministro - Trasmissione alla corte dei conti delle relazioni relative a tutte le ispezioni compiute da ispettori militari o civili.

DIVISIONE ASSEGNI E INDENNITÀ EVENTUALI.
(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Stipendi ed assegni fissi degli ufficiali in S.P.E., in congedo e in posizioni speciali - Stipendi ed assegni fissi dei marescialli, paghe, ed assegni fissi dei sergenti maggiori e sergenti, compresi i

richiamati dal congedo - Assegni dei militari di truppa - Competenze di congedamento ancora dovute agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa - Soprassoldo di medaglia al valore e cessione di esso per assicurazioni sulla vita - Rimborso di somme ritenute sugli assegni ad ufficiali, sottufficiali e truppa - Addebiti ad ufficiali e marescialli, e ricupero di assegni erroneamente corrisposti - Assegni alimentari - Cessioni, sequestri e pignoramenti di stipendio.

Sezione 2ª.

Indennità per servizi isolati e collettivi (soggiorno, marcia ed accantonamento) - Indennità e soprassoldi per servizi e posizioni speciali - Indennità e rimborsi spese di trasporto per servizi isolati, compiuti nell'ambito delle piccole distanze (servizi di presidio) - Indennità di P. S. - Indennità di tramutamento - Esame e definizione di proposte relative ad istituzione o modificazioni di indennità e soprassoldi - Concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati - Trattamento economico degli inscritti di leva (mezzi di viaggio ed indennità di soggiorno).

Sezione 3ª.

Indennità aggiunta di famiglia - Indennità di alloggio - Indennità per truppe in campagna - Indennità ai militari di truppa in licenza - Indennità di volo ed indennizzo privilegiato aeronautico - Indennità per servizi all'estero, nelle colonie, nelle isole italiane dell'Egeo - Indennità auto vettura agli ufficiali e questioni amministrative inerenti - Razioni foraggio - Indennità cavalli - Indennità per perdita di cavalli di servizio degli ufficiali - Rimborso di somme reintegrabili al bilancio ed al fondo scorta, per anticipazioni agli ufficiali e sottufficiali nelle more della liquidazione della pensione - Debiti lasciati per qualsiasi titolo da ufficiali, da sottufficiali e militari di truppa con o senza diritto a pensione - Debiti verso l'unione militare di ufficiali cessati dal servizio - Studi ed accertamenti statistici per il controllo delle spese variabili.

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE DEI CORPI.

(4 sezioni).

Sezione 1ª.

Organizzazione amministrativa di tutti gli enti militari dell'esercito e contabilità dei corpi - Esame dal lato amministrativo di leggi e di regolamenti preparati da tutti gli altri uffici del ministero - Assegnazione di fondi per la mobilitazione - Dotazione di cancelleria di mobilitazione - Ripartizione fra gli enti militari della somma assegnata per costituire il fondo scorta - Mandati di anticipazione - Spese generali dei corpi (igiene, educazione, istruzione della truppa, pulizia delle caserme, stampati) - Compilazione dei decreti e dei mandati di pagamento sui capitoli amministrati dalla

divisione - Revisione ed assegnazione ai corpi degli stampati per i servizi ordinari e di mobilitazione - Circoli ufficiali e spacci cooperativi - Titoli di credito smarriti - Rapporti coi comuni per le spese di viaggio delle reclute e dei richiamati fino ai distretti ed ai corpi - Mantenimento dei detenuti dell'amministrazione militare e di altre amministrazioni dello Stato - Rapporti dei corpi con l'unione militare - Scarico materiali biblioteche di presidio - Vendita rifiuti del rancio - Eliminazione del carteggio fuori uso - Regolamento dei rapporti finanziari con le associazioni sanitarie di soccorso - Successioni di militari morti in servizio e di militari morti in guerra o dispersi - Tipografie presso i vari enti del Regio esercito e loro funzionamento - Contratti dell'istituto geografico militare e degli stabilimenti militari di pena - Pagamenti all'estero per titoli diversi dell'istituto geografico militare - Esame delle spese sostenuto da altre amministrazioni per conto di quella militare e rimborsi relativi.

Sezione 2ª.

Spese d'ufficio e spese riservate, gravanti sui capitoli « spese generali dei corpi » e « spese generali dei CC. RR. » - Premi di operosità e rendimento e rimunerazioni per servizi speciali - Revisione delle parcelle riguardanti l'indennità di missione al personale civile dell'amministrazione centrale - Mandati di anticipazione agli uffici di revisione e contabilità sui vari capitoli del bilancio e mandati di recupero.

Sezione 3ª.

Responsabilità civile dell'amministrazione per infortuni sofferti da privati per investimenti, scoppio di proiettili, rovine di edifici, ecc. - Rimborsi di spese giudiziarie a funzionari sottoposti a procedimenti penali in dipendenza delle funzioni loro affidate - Perdita di fondi in denaro e relative responsabilità amministrative.

Sezione 4ª.

Revisione delle contabilità in contanti e in materia degli enti speciali amministrati dalla direzione generale: istituto geografico militare, ufficio d'amministrazione di personali militari vari, reparti di correzione e stabilimenti militari di pena (esclusa, per l'istituto geografico militare e per i reparti di correzione e stabilimenti militari di pena, la parte comune a tutti i corpi spettante agli uffici di contabilità e revisione competenti).

SERVIZIO PENSIONI.

a) DIVISIONE PENSIONI ORDINARIE.

(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Provvedimenti di collocamento in ausiliaria degli ufficiali delle varie armi e corpi e conseguente liquidazione delle pensioni loro dovute - Liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie dirette do-

vute ai medesimi all'atto del collocamento a riposo - Provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio, riguardanti gli ufficiali, compresi quelli in congedo provvisorio e quelli che ottennero un'assegnazione di pensione di guerra, e conseguente liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie dirette loro dovute - Liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie indirette o di riversibilità dovute alle vedove e agli orfani minorenni degli ufficiali anzidetti deceduti in attività di servizio o nella posizione ausiliaria o in quella di riposo - Liquidazione e consecutivi provvedimenti di pagamento della indennità una volta tanto in luogo di pensione, dovute agli ufficiali o alle loro famiglie superstiti - Liquidazione di assegni o di pensioni ridotti agli ufficiali rimossi dal grado o destituiti senza perdite del diritto a trattamento di quiescenza.

Sezione 2ª.

Provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio riguardanti gli impiegati civili, i sottufficiali, compresi quelli che ottengano un'assegnazione di pensione di guerra, e il personale salariato, e conseguente liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie dirette loro dovute - Liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie indirette o di riversibilità dovute alle vedove e agli orfani minorenni dei detti personali deceduti in attività di servizio o nella posizione di riposo - Liquidazione e consecutivi provvedmenti di pagamento delle indennità una volta tanto in luogo di pensione, spettanti ai personali medesimi o alle loro famiglie superstiti - Liquidazione di assegni o di pensioni ridotte agli impiegati civili revocati o destituiti senza perdita del diritto a trattamento di quiescenza, ai sottufficiali retrocessi ed ai salariati espulsi - Liquidazione di pensioni dirette o di riversibilità dovute al personale di qualsiasi categoria dell'amministrazione militare del cessato regime austroungarico od alle loro famiglie superstiti.

Sezione 3ª.

Provvedimenti di riscatto, ai fini di pensione, di servizi straordinari resi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali o personale salariato - Provvedimenti di cessazione dal servizio degli appuntati dei CC. RR. e liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie dirette loro dovute - Liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie indirette o di riversabilità dovute alle vedove e agli orfani minorenni degli anzidetti appuntati, tanto se deceduti in attività di servizio, quanto se deceduti nella posizione di riposo - Congedamento degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali non di carriera e dei militari di truppa invalidi, in dipendenza della liquidazione di una pensione di guerra e loro sistemazione amministrativa - Liquidazione dell'indennità di buona uscita spettante agli impiegati, ufficiali e sottufficiali ed alle loro famiglie superstiti a carico dell'opera di previdenza dei personali civili e militare dello Stato - Istruttoria delle domande per il rimborso delle quote versate a favore del fondo di garanzia per cessione di quinto dello stipendio.

b) DIVISIONE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Esame delle domande intese ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, lesioni o decessi ai fini di pensioni privilegiate ordinarie - Istruttoria delle domande anzidette, accertamenti medico-legali ed esame delle risultanze degli accertamenti stessi - Questioni di massima, studi ed esami di provvedimenti in materia di pensioni privilegiate ordinarie - Provvedimenti di congedamento di militari di truppa, temporaneamente e permanentemente inabili al servizio militare per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Sezione 2ª.

Liquidazione definitiva delle pensioni privilegiate ordinarie e di riversibilità riguardanti gli ufficiali e gli impiegati civili - Liquidazione e provvedimenti di pagamento di assegni di decima categoria a favore di ufficiali di complemento, di sottufficiali non di carriera e di militari di truppa - Liquidazione definitiva delle pensioni privilegiate ordinarie dirette e di riversibilità riguardanti i sottufficiali, i militari di truppa e il personale salariato.

UFFICIO DETERMINAZIONE STIPENDI.

Determinazione stipendi dovuti agli ufficiali del Regio esercito in servizio ed in congedo - determinazione degli stipendi dovuti ai cappellani militari - Determinazione degli stipendi dovuti ai commissari di leva provenienti dagli ufficiali del R. E. - Determinazione del trattamento economico dovuto ai primi capitani con 17 anni di servizio da ufficiale - Compilazione dei decreti da sottoporsi alla registrazione della corte dei conti e pubblicazione di essi sul bollettino ufficiale.

DIREZIONE DEL SERVIZIO CHIMICO MILITARE (1).

UFFICIO DEL DIRETTORE.

ISPETTORE DEL SERVIZIO (2).

DIVISIONE I.
(4 sezioni).

DIVISIONE II.
(3 sezioni).

UFFICIO AMMINISTRATIVO (3).

LABORATORIO SPERIMENTALE.

ISPETTORATO GENERALE LEVA SOTTUFFICIALI E TRUPPA.

UFFICIO DELL'ISPETTORE GENERALE.

Personale ed ordine interno dell'ispettorato generale - Affari specialmente riservati, comuni a più divisioni od uffici, o dei quali l'ispettore generale intenda riservare a sè la trattazione e relativo archivio - Collegamento col gabinetto, con le direzioni generali ed uffici autonomi del ministero e fra le divisioni ed uffici dell'ispettorato generale - Coordinamento di tutte le disposizioni legislative, esecutive e di massima, di competenza dell'ispettorato generale - Applicazione delle disposizioni relative alla mobilitazione civile, alla disciplina di guerra, alle dispense, alle esonerazioni, alla pubblicazione 57 R. - Statistica inerente al servizio di leva, ai sottufficiali, alla forza sotto le armi e alla forza in congedo - Apertura e ripartizione del corriere in arrivo.

UFFICIO ISPEZIONI LEVA.

Ispezioni straordinarie agli uffici di leva - Esame delle relazioni sulle ispezioni compiute dagli ispettori di mobilitazione - Proposte di provvedimenti conseguenziali alle ispezioni compiute.

---

(1) Le attribuzioni degli uffici della direzione del servizio chimico militare saranno stabilite in un primo tempo, e successivamente modificate in relazione allo sviluppo che assumerà il servizio stesso.

(2) L'ispettore del servizio oltre ad avere le funzioni di vice direttore avrà anche le funzioni ispettive tecniche sugli enti periferici del servizio stesso.

(3) Il capo dell'ufficio amministrativo avrà anche funzioni ispettive sugli enti periferici per la parte amministrativa e contabile.

DIVISIONE I LEVA.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Inscrizione sulle liste di leva dei residenti all'estero - Omessi di leva residenti all'estero - Questioni di cittadinanza - Servizio della leva all'estero (arruolamenti e dispense dalla presentazione alle armi) - Renitenti e disertori della guerra 1915-1918 - Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi nelle materie attribuite alla sezione.

Sezione 2ª.

Chiamata alle armi delle reclute ed assegnazione ai corpi - Servizio militare dei residenti all'estero che vogliono compiere la intera ferma di leva oppure la ferma speciale di sei mesi stabilita dagli articoli 130 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento - Esclusione dal servizio militare per indegnità - Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi nelle materie attribuite alla sezione.

DIVISIONE II LEVA.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Ferme diminuite (ferme minori, minime, riducibili, ecc.) - Questioni di massima e studio delle relative disposizioni - Ricorsi contro le decisioni degli organi di leva in materia di ascrizione alle varie ferme - Riconoscimento dei titoli alle soppresse 2ª e 3ª categoria - Questioni di filiazione, di stato e diritti civili - Utilizzazione e ripartizione nell'esercito dei graduati e specialisti addestrati nei corsi della preparazione premilitare - Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi nelle materie attribuite alla sezione.

Sezione 2ª.

Disposizioni di massima e risoluzione dei casi controversi riguardanti: inscrizioni sulle liste di leva dei residenti nel Regno; omessi di leva nel Regno; cancellazione dalle liste di leva dei marittimi; immatricolazione tra la gente di mare degli inscritti di leva; questioni di età e di domicilio (doppie inscrizioni, anticipati concorsi alla leva); chiamata alla leva; operazioni di leva; renitenti residenti nel Regno; visite per delegazione; visite di controllo degli inscritti di leva; espatri temporanei di inscritti di leva e di militari non ancora chiamati alle armi - Questioni amministrative e legali circa la idoneità fisica degli inscritti di leva al servizio militare - Questioni relative al personale degli uffici di leva e dei consigli di leva (commissari di leva, ufficiali delegati, scritturali militari) - Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi nelle materie attribuite alla sezione.

DIVISIONE SOTTUFFICIALI.

(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Questioni di massima sullo stato e avanzamento dei sottufficiali - Organici - Avanzamento ai vari gradi di maresciallo - Avanzamento dei maniscalchi - Rafferme - Questioni di avanzamento relative a graduati di truppa e a sottufficiali in congedo - Controllo delle situazioni trimestrali - Schedario - Annuario dei marescialli e dei sergenti maggiori

Sezione 2ª.

Cariche speciali e servizio territoriale dei sottufficiali - Trasferimenti dei sottufficiali - Riassunzioni e riammissioni in servizio dei sottufficiali - Corsi di istruzione per sottufficiali - Questioni ereditarie in materia di rafferma.

Sezione 3ª.

Corsi allievi sottufficiali - Dispensa dal servizio per motivi di salute e di servizio - Collocamento a riposo d'autorità - Bande presidiarie di corpo d'armata.

DIVISIONE TRUPPA.

(3 sezioni).

Sezione 1ª.

Disposizioni di massima e risoluzione di casi controversi riguardanti: ritardi e rinvii del servizio alle armi; espatrio temporaneo di militari ritardatari o rinviati; esenzione dal servizio alle armi in tempo di pace; trasferimenti di militari di truppa; arruolamenti volontari; arruolamenti e trasferimenti nelle truppe coloniali; proscioglimenti dalla ferma volontaria; riassoldamenti; riammissioni in servizio di militari di truppa; provvedimenti relativi ai militari sottoposti a rassegna.

Sezione 2ª.

Disposizioni di massima e risoluzione di casi controversi riguardanti: giudizio sintetico sulla condotta tenuta alle armi; congedamenti anticipati; invio in congedo delle classi di leva; sistemazione della forza in congedo e provvedimenti attinenti alla mobilitazione; richiami alle armi; licenze straordinarie ai militari di truppa; matrimoni dei militari di truppa.

Sezione 3ª.

Disposizioni di massima e risoluzione di casi controversi riguardanti: obblighi di servizio dei militari ascritti a ferma ordinaria ed a ferme minori; matricola dei sottufficiali e militari di truppa;

riconoscimento di campagne di guerra a sottufficiali e militari di truppa, espulsione dal R. esercito e assegnazione alla truppa degli ufficiali che perdono il grado - Attestato di benemerenza per i rimpatriati da oltre oceano per la mobilitazione - Disertori - Invio in congedo assoluto delle classi di leva anziane - Tenuta dell'archivio di deposito dei documenti matricolari dei militari cessati dal servizio (ufficiali sino alla classe 1900; sottufficiali e militari di truppa fino alla classe 1875).

UFFICIO DISCIPLINA.

Disciplina sottufficiali e truppa in servizio ed in congedo - Commissioni di disciplina e dispensa dal servizio per motivi disciplinari - Perdita del grado per condanna - Onorificenze - Matrimoni dei sottufficiali.

UFFICIO STRALCIO STATO CIVILE E ALBO D'ORO.

Stato civile. — Questioni giuridiche e di massima - Ricerche all'estero nei riguardi di militari italiani deceduti in prigionia - Questioni generali riguardanti ex prigionieri nemici - Questioni di massima riguardanti le ricerche dei già prigionieri italiani all'estero - Ricerche di atti e notizie degli ex prigionieri nemici - Notizie sui militari italiani dispersi e già prigionieri (stralcio) - Elementi per rilascio della polizza di assicurazione - Provvedimenti per le variazioni matricolari dei suddetti militari - Schedari.

Reliquie. — (Stralcio).

Albo d'oro. — Compilazione e pubblicazione dell'albo d'oro dei militari caduti e dispersi durante la guerra nazionale 1915-18.

ISPETTORATO DEL MATERIALE AUTOMOBILISTICO.

UFFICIO DEL CAPO DELL'ISPETTORATO.

Personale ed ordine interno dell'ispettorato - Affari specialmente riservati, comuni a più divisioni od uffici, o dei quali il capo dell'ispettorato intenda riservare a sè la trattazione e relativo archivio - Collegamento col gabinetto, con le direzioni generali ed uffici autonomi del ministero e fra le divisioni ed uffici dell'ispettorato - Coordinamento di tutte le disposizioni legislative, esecutive e di massima di competenza dell'ispettorato - Mobilitazione dell'ispettorato - Proposte relative a movimenti degli ufficiali del servizio tecnico automobilistico e questioni inerenti alle loro mansioni - Servizio delle autovetture ministeriali - Esame e smistamento fra i vari uffici dell'ispettorato delle relazioni sulle ispezioni tecniche passate ai centri, agli stabilimenti e alle unità automobilistiche e di carri armati - Apertura e ripartizione del corriere in arrivo.

UFFICIO ISPEZIONI AMMINISTRATIVE.

Ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie ai centri e agli stabilimenti automobilistici ed alle unità di carri armati - Proposte di provvedimenti conseguenziali a tutte le ispezioni amministrative compiute.

DIVISIONE I
(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Manutenzione, ricovero, riparazione ed alienazione del materiale automotociclo - Cessioni, assegnazioni, movimenti e statistica del materiale automotociclo in servizio - Distribuzione del materiale didattico - Studi ed impianti officine varie e pratiche riguardanti la distribuzione e sostituzione dei macchinari relativi - Pratiche relative alla mobilitazione di tutto il materiale automotociclo in servizio e di riserva e delle officine reggimentali e varie - Sorveglianza tecnico-amministrativa sugli stabilimenti del servizio automobilistico ed officine reggimentali varie - Controllo statistico tecnico sull'impiego del materiale automotociclo (esclusi carburanti e lubrificanti) - Magazzini, depositi di materiale, dotazione varie di pace e di mobilitazione - Controllo sui costi delle lavorazioni militari interessanti il materiale automotociclo in relazione a quelli correnti nell'industria privata.

Sezione 2ª.

Commesse di materiale automotociclo, di parti di ricambio, di gomme, di materie di consumo (esclusi carburanti, lubrificanti e fustame), di materiale in genere - Direttive tecniche per gli acquisti.

DIVISIONE II.
(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Questioni tecniche riguardanti la definizione dei nuovi materiali automobilistici da distribuirsi agli enti meccanizzati e motorizzati del R. esercito - Acquisto di nuovi materiali da esperimentare - Esperienze presso i centri automobilistici ed enti vari dei materiali automotocicli prima della loro adozione - Carburanti, lubrificanti e fustame: commesse, controllo dei consumi: trattazione delle varie questioni tecniche relative - Impianti di sicurezza e depositi carburanti e lubrificanti.

Sezione 2ª.

Proposte di assegnazione ai centri automobilistici degli ufficiali e dei sottufficiali delle varie armi e specialità - Trasferimenti dei militari di truppa appartenenti ai centri suddetti - Personale mili-

tare operaio automobilistico - Istruzione del personale automobilistico ed operaio sia dei centri automobilistici che degli altri corpi - Corsi, esercitazioni, gare automobilistiche - Certificati di idoneità a condurre autoveicoli in servizio militare - Visita, precettazione e requisizione autoveicoli; statistica relativa - Agevolazioni fiscali - Regolamentazione riguardante il servizio ed il materiale automobilistico - Notiziario automobilistico.

UFFICIO STUDI ED ESPERIENZE.

Questioni riguardanti lo sviluppo tecnico dell'industria automobilistica in Italia ed all'estero - Controllo ed elaborazione dei dati tecnici relativi al materiale automobilistico in genere - Esame e prove sperimentali degli apparecchi di nuova ideazione e dei nuovi carburanti e lubrificanti presentati dalle ditte, in relazione al loro impiego sugli autoveicoli militari - Esame dei progetti di autoveicoli di nuovo tipo offerti dalle ditte - Studio delle caratteristiche dei materiali automobilistici in vista di una eventuale loro adozione - Esperienze relative agli autoveicoli di nuova costruzione che interessano l'amministrazione militare e controllo delle prestazioni - Studio delle caratteristiche tecniche per materie di consumo e materiali vari occorrenti per i rifornimenti degli enti automobilistici - Esame delle nuove domande di privative industriali che hanno relazione con l'automobilismo militare.

UFFICIO AMMINISTRATIVO.

(2 sezioni).

Sezione 1ª.

Gestione amministrativa dei contratti per approvvigionamenti, riparazioni e trasformazioni del materiale automotociclo, di parti di ricambio di gomme, di materie di consumo - Acquisti a minute spese e ad economia - Vendite di materiali interessanti il servizio automobilistico - Contenzioso amministrativo - Gestione dei capitoli di bilancio interessanti il servizio automobilistico - Anticipazione dei fondi - Mandati di pagamento e di saldo.

Sezione 2ª.

Gestione amministrativa del materiale automobilistico e regolamenti che la riguardano - Premi agli ufficiali del servizio tecnico automobilistico - Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo al servizio automobilistico - Responsabilità amministrative per perdite di materiali - Autorizzazioni di scarico per diminuzioni o consumo di materiali per effetto di naturale deperimento, calo od altre cause naturali diverse - Dichiarazioni fuori uso o fuori servizio di materiali.

UFFICIO REVISIONE DELLE CONTABILITÀ.

Controllo ed esame di tutti i rendiconti a danaro che vengono resi dagli enti automobilistici riguardo alle spese eseguite sopra gli speciali capitoli del servizio automobilistico - Controllo ed esame dei rendiconti a danaro che inviano tutti i corpi dell'esercito relativamente alle spese eseguite sui capitoli speciali sopranominati - Controllo ed esame di tutti i conti giudiziali che rendono gli enti relativamente al materiale del gruppo *C* (automobilistico).

SERVIZIO IPPICO E VETERINARIO.

UFFICIO DEL CAPO DEL SERVIZIO.

Personale ed ordine interno del servizio - Affari specialmente riservati, comuni a più uffici, o dei quali il capo del servizio intenda riservare a sè la trattazione e relativo archivio - Collegamento col gabinetto, con le direzioni generali ed uffici autonomi del ministero e fra gli uffici del servizio - Coordinamento di tutte le disposizioni legislative, esecutive e di massima di competenza del servizio - Esame e smistamento fra i vari uffici del servizio delle relazioni sulle ispezioni tecniche passate ai centri di rifornimento quadrupedi dal capo del servizio - Apertura e ripartizione del corriere in arrivo.

UFFICIO IPPICO.

Personale militare dei centri rifornimento quadrupedi - Provvedimenti tecnici per l'incremento della produzione dei quadrupedi per l'esercito, concretati con l'ufficio del capo del servizio veterinario - Questioni e provvedimenti tecnici relativi all'allevamento dei quadrupedi dei centri - Disposizioni relative all'addestramento dei cavalli giovani - Acquisti straordinari di quadrupedi in paese e all'estero - Provvedimenti e studi relativi alle operazioni di rivista e precettazione quadrupedi - Pratiche riservate - Rimonte ordinarie - Razze di Persano e Lipizza - Rifornimento e trasferimento di quadrupedi - Atti relativi alle riforme dei quadrupedi dei corpi - Distribuzione a fida delle cavalle idonee alla produzione - Mostre equine e zootecniche - Ispezioni alle fattrici date in fida per la produzione - Corsi di mascalcia - Impiego e movimento dei maniscalchi.

UFFICIO AMMINISTRATIVO.
(2 sezioni)

Sezione 1ª.

Amministrazione dei centri rifornimento quadrupedi - Bilancio cavalli: inscrizioni, distribuzioni, cessioni fra ufficiali, restituzioni e cessioni all'amministrazione, anticipazioni, compensi ai mani-

scalchi - Cessioni di cavalli interi per la riproduzione e cessione di cavalle fattrici - Contabilità generale, movimento di fondi - Contratti - Indennità per prima provvista, bardatura e perdita cavalli - Ispezioni amministrative ordinarie e straordinarie ai centri rifornimento quadrupedi e provvedimenti conseguenziali a tutte le ispezioni amministrative compiute - Matricola dei quadrupedi e statistica - Premi alle mostre equine e zootecniche e premi di incoraggiamento - Rimonte e produzione del cavallo militare - Questioni e provvedimenti amministrativi relativi - Vertenze amministrative e giudiziarie - Responsabilità amministrative per perdite di materiali - Autorizzazioni di scarico per diminuzioni o consumo di materiali per effetto di naturale deperimento, calo od altre cause naturali diverse - Dichiarazione di fuori uso o fuori servizio di materiali.

Sezione 2ª.

Revisione della contabilità dei centri rifornimento quadrupedi - Revisione della contabilità delle commissioni militari di rimonta.

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO E DEL SERVIZIO VETERINARIO.

Proposte per gli esami di concorso e di avanzamento, per l'assegnazione ed il trasferimento degli ufficiali veterinari - Convenzioni con i veterinari civili - Pareri sulla mobilitazione del corpo veterinario militare - Consulenza circa i provvedimenti atti a dare incremento alla produzione del cavallo e del mulo per l'esercito - Consulenza sul funzionamento zootecnico degli stabilimenti ippici militari - Igiene - Profilassi - Pareri e studi sull'alimentazione dei quadrupedi; controllo sulle sostanze alimentari a questi destinate e su quelle di origine animale per la truppa (d'intesa con l'ispettorato dei servizi di commissariato) - Studi e provvedimenti per la conservazione ed il miglioramento dei quadrupedi di truppa - Ispezioni igienico-sanitarie ai quadrupedi del R. esercito, ai loro ricoveri, alle infermerie ed agli altri stabilimenti veterinari - Controllo tecnico sull'esito delle rimonte - Statistica sanitaria - Polizia e giurisprudenza veterinaria - Requisiti, impiego e ripartizione del materiale di veterinaria e di maniscalcia - Pareri sulla capacità tecnica dei maniscalchi da assegnare ai corpi; controllo, studi e norme sulla ferratura - Presidenza esami allievi ufficiali veterinari ed allievi maniscalchi - Sovraintendenza sui lavori e sul funzionamento dei laboratori veterinari militari - Consulenza tecnico-legale circa le cause di perdita dei quadrupedi (ufficiali e truppa).

UFFICIO CENTRALE DEI SERVIZI CONTABILI PRESSO I COMANDI DI CORPO D'ARMATA (1).

Ufficio del capo del corpo d'amministrazione - Coordinamento e riassunzione dei lavori degli uffici di contabilità e revisione presso i comandi di corpo d'armata e del comando generale dell'arma dei

(1) Fa capo alla ragioneria centrale.

carabinieri reali (1). - Proposte alla direzione generale personale ufficiali per la destinazione degli ufficiali di amministrazione - Pratiche relative alla contabilità in danaro e in materia con la Corte dei conti (1.

COLLEGIO MEDICO LEGALE (2).

Funzioni di cui all'art. 21 del regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024.

RAGIONERIA CENTRALE (3).

(1) Anche secondo istruzioni e direttive della direzione generale dei servizi amministrativi.

(2) Dipende direttamente dal ministero della guerra (direzione generale di sanità militare) giusta l'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024.

(3) Ufficio del ministero delle finanze alle dipendenze della ragioneria generale dello Stato.